



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1678

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

23/06/2015 - 07:06

Indice

1. DDL S. 1678 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1678	5
1.2.2. Relazione 1678-A	26
1.2.3. Testo approvato 1678 (Bozza provvisoria)	43
1.3. Trattazione in Commissione	52
1.3.1. Sedute	53
1.3.2. Resoconti sommari	58
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	59
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 119 (pom.) del 07/01/2015	60
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 47 (pom.) dell'08/01/2015	69
1.3.2.1.3. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 48 (pom.) del 13/01/2015	70
1.3.2.1.4. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 50 (pom.) del 14/01/2015	71
1.3.2.1.5. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 51 (pom.) del 15/01/2015	72
1.3.2.1.6. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 120 (pom.) del 20/01/2015	73
1.3.2.1.7. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 55 (pom.) del 12/02/2015	75
1.3.2.1.8. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 124 (pom.) del 17/02/2015	76
1.3.2.1.9. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 57 (pom.) del 18/02/2015	81
1.3.2.1.10. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 58 (ant.) del 23/02/2015	82
1.3.2.1.11. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 125 (ant.) del 25/02/2015	83
1.3.2.1.12. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 60 (pom.) del 25/02/2015	87
1.3.2.1.13. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 61 (ant.) del 03/03/2015	88
1.3.2.1.14. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 127 (pom.) del 04/03/2015	89
1.3.2.1.15. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 63 (ant.) del 10/03/2015	96
1.3.2.1.16. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/03/2015	97
1.3.2.1.17. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 66 (ant.) del	

17/03/2015	101
1.3.2.1.18. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 67 (pom.) del 17/03/2015	102
1.3.2.1.19. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 130 (pom.) del 17/03/2015	103
1.3.2.1.20. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 131 (pom.) del 18/03/2015	109
1.3.2.1.21. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 132 (pom.) del 24/03/2015	116
1.3.2.1.22. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 134 (pom.) del 25/03/2015	125
1.3.2.1.23. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 135 (pom.) del 31/03/2015	129
1.3.2.1.24. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 137 (pom.) dell'08/04/2015	133
1.3.2.1.25. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 142 (pom.) del 22/04/2015	143
1.3.2.1.26. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 144 (pom.) del 29/04/2015	196
1.3.2.1.27. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 147 (nott.) del 12/05/2015	204
1.3.2.1.28. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 148 (pom.) del 13/05/2015	209
1.3.2.1.29. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 149 (pom.) del 19/05/2015	214
1.3.2.1.30. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 150 (nott.) del 19/05/2015	219
1.3.2.1.31. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 151 (pom.) del 20/05/2015	235
1.3.2.1.32. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 152 (nott.) del 20/05/2015	239
1.3.2.1.33. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 155 (pom.) del 03/06/2015	246
1.4. Trattazione in consultiva	256
1.4.1. Sedute	257
1.4.2. Resoconti sommari	264
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	265
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 98 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/04/2015	266
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 99 (ant., Sottocomm. pareri) del 05/05/2015	269
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 100 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/05/2015	273

1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/05/2015	277
1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 102 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/06/2015	281
1.4.2.1.6. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 104 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/06/2015	284
1.4.2.1.7. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 105 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/06/2015	287
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	290
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 346 (pom.) del 28/01/2015	291
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 347 (pom.) del 03/02/2015	297
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 348 (ant.) del 04/02/2015	303
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 390 (ant.) del 30/04/2015	306
1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 391 (pom.) del 05/05/2015	315
1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 394 (ant.) del 07/05/2015	322
1.4.2.2.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 395 (pom.) del 12/05/2015	326
1.4.2.2.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 398 (ant.) del 14/05/2015	330
1.4.2.2.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 401 (pom.) del 20/05/2015	336
1.4.2.2.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 403 (pom.) del 03/06/2015	344
1.4.2.2.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 405 (pom.) del 09/06/2015	352
1.4.2.2.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 406 (ant.) del 10/06/2015	357
1.4.2.2.13. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 407 (pom.) del 10/06/2015	360
1.4.2.2.14. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 409 (pom.) del 16/06/2015	365
1.4.2.2.15. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 411 (pom.) del 17/06/2015	373
1.4.2.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	380
1.4.2.3.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 139 (pom.) del 22/04/2015	381
1.4.2.3.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 140 (pom.) del 28/04/2015	395
1.4.2.3.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 141 (pom.) del 29/04/2015	398
1.4.2.3.4. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 142 (pom.) del 05/05/2015	405
1.4.2.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	407
1.4.2.4.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 97 (pom.) del 14/01/2015	408
1.4.2.4.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 98 (pom.) del 21/01/2015	416
1.4.2.4.3. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 121 (pom.) del 29/04/2015	427
1.5. Trattazione in Assemblea	440
1.5.1. Sedute	441

1.5.2. Resoconti stenografici	443
1.5.2.1. Seduta n. 459 (ant.) del 04/06/2015	444
1.5.2.2. Seduta n. 464 (ant.) dell'11/06/2015	486
1.5.2.3. Seduta n. 465 (pom.) del 16/06/2015	552
1.5.2.4. Seduta n. 466 (ant.) del 17/06/2015	663
1.5.2.5. Seduta n. 468 (ant.) del 18/06/2015	756

1. DDL S. 1678 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1678

XVII Legislatura

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

approvato con il nuovo titolo

"Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

Titolo breve: *delega recepimento direttive appalti e concessioni*

Iter

18 giugno 2015: approvato (modificato rispetto al testo del proponente)

Successione delle letture parlamentari

S.1678

approvato

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Matteo Renzi](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Maurizio Lupi](#) (Governo [Renzi-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoan](#)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **18 novembre 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 353 del 18 novembre 2014.

Classificazione TESEO

DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA , APPALTO CONCONSO E GARE DI APPALTO , ENERGIA , ACQUA POTABILE , SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO , SERVIZIO POSTALE

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Art.1), ENTI LOCALI

(Art.1), CONSIGLIO DI STATO (Art.1), DIVIETI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Stefano Esposito](#) (PD) (dato conto della nomina il 7 gennaio 2015) .

Relatore alla Commissione Sen. [Lionello Marco Pagnoncelli](#) (FI-PdL XVII) (dato conto della nomina il 7 gennaio 2015) .

Relatore di maggioranza Sen. [Stefano Esposito](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 155 del 3 giugno 2015 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Lionello Marco Pagnoncelli](#) (CRi) nominato nella seduta pom. n. 155 del 3 giugno 2015 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 5 giugno 2015; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 9 giugno 2015.

Assegnazione

Assegnato alla [8^a Commissione permanente \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) in sede referente il 4 dicembre 2014. Annuncio nella seduta ant. n. 365 del 4 dicembre 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 10^a (Industria), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1678

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1678

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)**
e dal **Ministro delle infrastrutture dei trasporti (LUPU)**
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge reca la delega al Governo per l'attuazione di tre direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014: la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

Il recepimento della nuova normativa europea costituisce un'importante occasione per rivedere e razionalizzare la materia nel suo complesso, al fine di creare un sistema più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire la certezza giuridica nel settore e assicurare un'effettiva concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici.

In linea con la normativa europea, la nuova disciplina sarà improntata alle seguenti direttrici: certezza giuridica, pubblicità e trasparenza, snellezza, tutela giuridica, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea, secondo un approccio alla disciplina degli appalti e delle concessioni di tipo sostanzialmente diverso da quello previsto nell'attuale contesto normativo, caratterizzato da una regolamentazione forse troppo puntuale.

La normativa di settore attualmente vigente ha dato adito ad un notevole contenzioso, senza ottenere, di converso, risultati evidenti in termini di efficacia ed efficienza delle procedure di affidamento, con conseguente danno per la finanza pubblica e per la qualità dei servizi offerti. La scarsa efficienza che ne deriva per il sistema è testimoniata, tra l'altro, dai continui interventi legislativi effettuati sulla materia, dovuti anche alla eccessiva regolamentazione prodotta, che necessita di continui aggiustamenti e deroghe.

Per le finalità esposte e per indirizzare il legislatore delegato nel recepimento della normativa europea, tra principi ed i criteri direttivi specifici, viene ribadito il criterio secondo cui negli atti di recepimento non siano introdotti livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (vedi articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater della legge 28 novembre 2005, n. 246, direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 2013, n. 86, che disciplina le modalità con cui le amministrazioni statali assicurano il rispetto dei

«livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee» nonché l'articolo 32, comma 1, lettera c), legge 24 dicembre 2012, n. 234). Si tratta del cosiddetto divieto di *goldplating*, tanto dibattuto a livello europeo, posto al fine di evitare che gli Stati membri introducano regole che comportino costi e oneri aggiuntivi per le imprese ed i cittadini, maggiori rispetto a quelli già previsti dal legislatore comunitario.

Nel disegno di legge di delega viene, inoltre, previsto che il Governo proceda allo svolgimento delle consultazioni con le principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, al fine di acquisire le informazioni ed i dati necessari per redigere un testo normativo il più possibile rispondente alle diverse esigenze e pervenire a soluzioni quanto più possibile condivise, innovando il modo di operare della pubblica amministrazione nel settore. In fase istruttoria, quindi prima di addivenire alla vera e propria stesura dello schema di decreto legislativo, la delega affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per la specifica materia, il coordinamento delle consultazioni con le principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa.

Più in generale, il recepimento delle direttive dovrà fornire l'occasione per avviare un più ampio lavoro di razionalizzazione e riordino del quadro normativo in materia, ripetutamente modificato nel corso degli anni, con l'obiettivo di aumentarne la chiarezza riducendo il numero delle fonti ed eliminando sovrapposizioni e duplicazioni.

Conseguentemente, si prevede la compilazione di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e delle concessioni», che rechi le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e di concessione di lavori e servizi, disciplinate dalle tre direttive, che provvederà anche a garantire l'effettivo coordinamento con le altre disposizioni normative in vigore.

La semplificazione e armonizzazione delle suddette disposizioni dovrà avvenire anche attraverso la promozione di soluzioni innovative con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, anche al fine di evitare il costante ricorso a previsioni derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria.

Di particolare rilievo è il principio e criterio direttivo specifico riguardante la trasparenza e pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive; con esso si intende dare un contributo alle attività di lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, garantito e reso effettivo anche dalla previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia, in coerenza con la decisa azione di contrasto all'illegalità e ai fenomeni corruttivi intrapresa dal Governo.

Gli altri principi e criteri direttivi specifici riguardano aspetti peculiari della materia in esame:

- la riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti;
- la razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e l'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera;
- la razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, incentivandone l'utilizzo;
- la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza anche introducendo misure di premialità connesse a criteri «reputazionali» basati su parametri oggettivi e misurabili;
- la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;

- il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione;
- la disciplina organica della materia delle concessioni e in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea.

Un altro principio e criterio direttivo di particolare rilievo riguarda la trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni.

Infine, si prevede l'espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie, con la previsione di un apposito regime transitorio.

Per quanto riguarda i particolari profili procedurali di attuazione della delega, occorre, infine, segnalare che il comma 3 disciplina il procedimento per l'adozione del decreto-legislativo di recepimento delle citate direttive, entro il termine di delega (18 febbraio 2016), che tiene conto del termine ultimo di recepimento delle direttive nell'ordinamento nazionale fissato entro la data del 18 aprile 2016.

È prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dovrà essere altresì acquisito, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato, nonché il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 4 prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento delle citate direttive, possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative.

Il comma 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo altresì che qualora il decreto attuativo dovesse determinare nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione al proprio interno, lo stesso decreto sarà emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Relazione tecnica

Il comma 1 reca disposizioni con le quali il Governo viene delegato ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente *sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali*, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- il divieto di stabilire livelli di regolazione superiori a quelli previsti dalle direttive europee;
- la semplificazione ed armonizzazione delle norme in materia di appalti e concessioni;
- la riduzione degli adempimenti documentali a carico dei partecipanti alle gare e la semplificazione delle procedure di verifica;
- il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione;
- la partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati all'aggiudicazione di appalti e concessioni pubbliche.

La delega prevede altresì che sia rivisto il sistema di qualificazione degli operatori economici, in base a criteri di omogeneità e trasparenza, introducendo misure di premialità connesse a criteri "reputazionali" basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione di contratti eseguiti e prevedendo poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, finalizzati ad evitare la corruzione ed a favorire la trasparenza.

In materia di concessioni pubbliche la delega prevede una nuova disciplina organica per l'individuazione di modalità di affidamento volte a garantire i livelli di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea.

Il nuovo quadro normativo propone inoltre di razionalizzare le procedure di spesa, attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti e particolare attenzione sarà volta al contenimento dei tempi, alla verificabilità dei flussi finanziari, anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e l'introduzione di misure per il contenimento del ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera. In tema di controversie prevede la razionalizzazione dei metodi alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Il comma 2 reca disposizioni che prevedono che, in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri coordini, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 reca disposizioni volte a definire la procedura di adozione del decreto legislativo che deve avvenire entro il 18 febbraio 2016. Il decreto sarà essere adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La disposizione prevede che decorso il termine di trenta giorni, senza che la suddetta Conferenza unificata si sia espressa il decreto è adottato anche in mancanza di detto parere. La disposizione prevede altresì che sia acquisito, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 reca disposizioni volte a prevedere che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo possano essere emanate disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto delle procedure previste per l'adozione del decreto legislativo, attuativo della delega, in base ai medesimi principi e criteri direttivi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che dall'attuazione del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora tuttavia il decreto attuativo dovesse determinare nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione al proprio interno, lo stesso decreto sarà emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito




☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato



26 SET. 2014

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo, che riveste i requisiti di cui all'articolo 76 della Costituzione, contiene la delega al Governo per l'attuazione di tre direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014: la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE) e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (che abroga la direttiva 2004/17/CE).

Come previsto dall'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna direttiva, il termine di delega, fissato per il 18 febbraio 2016, tiene conto del termine ultimo di recepimento delle direttive nell'ordinamento nazionale fissato al 18 aprile 2016.

Il legislatore delegato nel recepimento della normativa europea sopra descritta si atterrà non solo ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ma anche ad ulteriori specifici principi e criteri direttivi formulati per tener conto della peculiarità della materia dei contratti e delle concessioni pubbliche e della loro strategicità nel contesto dello sviluppo economico ed imprenditoriale del Paese.

Viene, pertanto, ribadito il principio secondo cui negli atti di recepimento non possono essere introdotti livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

Il recepimento delle direttive consentirà, altresì, un ampio riordino normativo e una generale razionalizzazione di norme stratificate nel tempo con l'obiettivo di aumentare la chiarezza espositiva, eliminare eventuali sovrapposizioni e duplicazioni normative, riducendo il numero complessivo delle fonti dedicate alla materia in argomento. Nella predisposizione del decreto legislativo attuativo sarà anche dato spazio alla diffusione di soluzioni innovative con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici

di preminente interesse nazionale, nonché degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, anche al fine di evitare il ricorso a previsioni derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria.

Di particolare rilievo è il principio e criterio direttivo specifico riguardante la trasparenza e pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive; con esso si intende dare un contributo alle attività di lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, garantito e reso effettivo anche dalla previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia, in coerenza con la decisa azione di contrasto all'illegalità e ai fenomeni corruttivi intrapresa dal Governo.

Nell'attuare la delega il Governo ha l'obiettivo di ridurre gli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti, di semplificare le procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, di razionalizzare le procedure di spesa e di contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera. Sarà inoltre incentivato il partenariato pubblico privato e rivisto il sistema di qualificazione degli operatori economici.

Il decreto legislativo attuativo conterrà anche norme per la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.

Tenuto conto delle esigenze di sviluppo delle attività economiche e di facilitare l'accesso all'imprenditorialità saranno introdotte norme per il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni per le piccole e medie imprese nonché per le imprese di nuova costituzione.

L'intervento normativo delegato, inoltre, conterrà una disciplina organica della materia delle concessioni e l'individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea.

Particolare rilievo è stato garantito al rispetto del principio di trasparenza e pubblicità in tutti gli ambiti normativi interessati dal settore degli appalti pubblici e delle concessioni, anche con riferimento all'eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di contratti pubblici e concessioni.

L'intervento normativo pone notevole importanza alla razionalizzazione del quadro normativo nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di conseguire un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, e all'esigenza di svolgere consultazioni con le principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, al fine di acquisire le informazioni ed i dati necessari per redigere un testo normativo il più possibile rispondente alle diverse esigenze del mondo imprenditoriale, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e pubblicità, e pervenire a soluzioni quanto più possibile condivise, innovando il modo di operare della pubblica amministrazione nel settore in argomento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale in materia di appalti pubblici è essenzialmente costituito dal "Codice dei contratti pubblici" di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Alla materia in questione sono state apportate modifiche e integrazioni non soltanto attraverso novelle legislative ma anche attraverso successivi interventi diretti, contenuti in fonti stratificate, con

norme non inserite nel corpus normativo organico costituito dal Codice stesso. Il nuovo "Codice degli appalti e delle concessioni" consentirà di effettuare un complessivo riordino normativo e una generale razionalizzazione di norme stratificate nel tempo con l'obiettivo di aumentare la chiarezza espositiva, eliminando eventuali sovrapposizioni e duplicazioni normative. Tale riordino ha l'obiettivo di semplificare l'applicazione della normativa in materia di appalti e concessioni, di facilitare la partecipazione alle evidenze pubbliche e di incentivare la concorrenzialità e l'imprenditorialità.

Per ciò che attiene invece il divieto di *goldplating* - posto al fine di evitare che gli Stati membri introducano regole che comportino costi e oneri aggiuntivi per le imprese ed i cittadini - rileva in particolare l'art. 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater della legge 28 novembre 2005, n. 246 e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013, che disciplina le modalità con cui le amministrazioni statali assicurano il rispetto dei "livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo non comporta un immediato impatto ordinamentale sulla disciplina vigente. L'incidenza sull'ordinamento giuridico sarà analizzato nell'analisi tecnico-normativa del decreto legislativo attuativo contenente il "Codice degli appalti e delle concessioni". Nell'intervento normativo è prevista l'espressa abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delegazione conferita al Governo, anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo, che riveste i requisiti previsti dall'articolo 76 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali e mira, nel suo complesso, al recepimento di direttive dell'Unione Europea ed a razionalizzare la materia degli appalti pubblici e delle concessioni, garantendo elevati livelli di trasparenza e pubblicità in tutte le fasi procedurali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La materia degli appalti pubblici e delle concessioni rientra nella più ampia materia della tutela della concorrenza, così come risulta dalla costante giurisprudenza costituzionale, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. L'intervento normativo pertanto, attenendo a sfere di competenza statale che mirano a garantire una disciplina legislativa omogenea e uniforme su tutto il territorio nazionale, non invade le funzioni e competenze attribuite alle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali. L'acquisizione del parere della Conferenza unificata consegue alla definizione della tutela della concorrenza come "competenza finalistica" che non esclude riflessi sull'attività amministrativa degli enti territoriali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità con i principi descritti in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo ha come obiettivo l'approntamento di un unico testo normativo denominato "Codice degli appalti pubblici e delle concessioni", che reca le disposizioni

legislative in materia di procedure di affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e di concessione di lavori e servizi, disciplinate dalle tre direttive, che provvederà anche a garantire l'effettivo coordinamento con le altre disposizioni normative in vigore.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non sono presenti in Parlamento progetti di legge di ampia portata vertenti su questioni oggetto del disegno di legge in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia di contratti pubblici e concessioni sono di seguito sintetizzate. Con sentenza n. 303/2003, la Corte costituzionale affermò che la mancata inclusione dei lavori pubblici nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione non comporta che la stessa sia considerata competenza legislativa regionale residuale, trattandosi di un ambito normativo che non integra una vera e propria materia, qualificandosi a seconda dell'oggetto al quale afferiscono, e pertanto possono di volta in volta essere ascritti a potestà legislativa esclusiva dello Stato ovvero a potestà legislativa concorrente. Nella sentenza 272/2004, la Corte stabilì che spetta allo Stato legiferare in via esclusiva in materia di tutela della concorrenza, competenza trasversale, che coinvolge più ambiti materiali e si caratterizza per una peculiare natura funzionale e finalistica, che consente l'intervento statale per promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale del mercato con riflessi su profili di competenza regionale. La Corte, tuttavia, precisa che l'intervento statale per essere legittimo deve contenersi entro i limiti di adeguatezza e proporzionalità. La norma statale eccessivamente dettagliata tale da risultare non proporzionata rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza costituirebbe una illegittima compressione dell'autonomia regionale.

Il riparto di competenze tra Stato e Regioni successivamente delineato dal Codice è stato chiarito nella sua portata effettiva dalle sentenze della Corte costituzionale n. 401/2007 e n. 431/2007. In tali pronunce sono ricondotti alla competenza esclusiva statale sia l'affidamento del contratto che la sua esecuzione. La Corte riconosce, infatti, nelle suddette pronunce l'inderogabilità sia delle disposizioni del codice che regolano la procedura di evidenza pubblica sia di quelle concernenti l'attuazione del rapporto contrattuale.

In particolare nella sentenza n. 431/2007 la Corte ha definitivamente chiarito che la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza comporta necessariamente la predisposizione di norme che disciplinano integralmente tutti i profili della procedura di evidenza pubblica senza possibilità di deroga da parte delle Regioni, a prescindere dal loro livello di maggiore o minore dettaglio. Le Regioni, pertanto, non possono emanare norme generali che disciplinino la procedura di gara, né disciplinare singoli profili di tale procedura, con norme che modifichino quelle poste dal legislatore statale, anche se dettate con l'obiettivo di favorire la partecipazione degli operatori economici.

Successivamente la Corte costituzionale ha consolidato il suo orientamento giudicando illegittime le norme regionali derogatorie rispetto alla disciplina statale (sentenze 320/2008 e 322/2008).

Infine con sentenza 160/2009 la Corte ha riconosciuto che alle norme regionali sia consentito di produrre "effetti pro-concorrenziali" purché tali effetti siano indiretti e marginali e non siano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali a tutela e promozione della concorrenza.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea deriva l'obbligo di recepire nell'ordinamento interno la normativa europea, costituita nel caso in esame dalle tre direttive concernenti appalti pubblici e concessioni, che forniscono un nuovo quadro giuridico di riferimento per tutti gli Stati membri. L'intervento normativo di delegazione costituisce lo strumento ordinamentale interno preposto alla corretta, completa e tempestiva attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea la quale, nell'ambito della disciplina del mercato unico europeo, tutela la libera concorrenza evitando ogni forma di discriminazione delle imprese europee in favore di quelle nazionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Le linee prevalenti della regolamentazione nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni sarà analizzato nella fase istruttoria del recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, al fine di individuare le migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione Europea, così come previsto dall'art. 1 del disegno di legge di delegazione in argomento.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento normativo non introduce nell'ordinamento giuridico nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di delegazione legislativa, l'intervento normativo non utilizza la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento normativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto della presente iniziativa normativa.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'intervento normativo in esame prevede l'emanazione di un unico decreto legislativo attuativo denominato "Codice degli appalti pubblici e delle concessioni".

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni competenti. Eventuali ulteriori riferimenti statistici in possesso delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa potranno essere acquisiti nelle previste consultazioni.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Gli appalti pubblici e le problematiche relative alla loro gestione costituiscono un'area di studio ormai molto estesa per quanto riguarda l'azione pubblica a livello comunitario e nazionale, nonché l'occasione per la produzione di un'ampia letteratura ¹.

Le statistiche restituiscono numeri particolarmente significativi per quanto concerne l'impatto degli appalti. Nel periodo 2000-2007, per quanto concerne la rilevanza economica per formati di gara, il numero di appalti sopra i 150.000 € è stato pari a 115mila unità, con una spesa complessiva pari a oltre 117 miliardi di euro. Vale notare come oltre 75mila appalti (per un importo pari a 20,4 miliardi di euro) rientravano nella categoria con "base d'asta tra 150 e 500mila euro", mentre 693 appalti con base superiore a 15 Meuro hanno generato importi pari a 39,3 miliardi di euro. Infine, la base d'asta tra 500mila e 5 Meuro ha comportato ca. 26.000 appalti per una spesa pari a ca. 45 miliardi di Euro.

Appare molto rilevante come oltre l'80% degli appalti rientrassero nella categoria "Procedura aperta + Procedura ristretta + Procedura ristretta semplificata" per la maggior parte con "prezzo più basso con esclusione automatica": in questa fattispecie rientrano 88mila appalti con oltre 57 miliardi di euro di spesa.

Per quanto concerne poi le stazioni appaltanti, i comuni contano per 47mila appalti e 26 miliardi di spesa, altre stazioni appaltanti per 25mila appalti e 41 miliardi di spesa, i concessionari di rete sono stati responsabili di 11.500 appalti per 22 miliardi di spesa. Il

¹ Si veda Decarolis F., Giorgiantonio C. e Giovannello V., "L'affidamento dei lavori pubblici in Italia: un'analisi dei meccanismi di selezione del contraente privato", *Occasional Papers - Banca d'Italia*, N. 83 – Dicembre 2010, Roma. I dati sono stati elaborati a partire da statistiche prodotte dall'Osservatorio dei LPP presso l'autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

resto dei 117 miliardi di euro di spesa è stato ripartito tra Regioni (2%), Province (6%) e altre amministrazioni dello stato (4%).

Nel complesso emerge chiaramente come siano gli enti territoriali e, in particolare, i comuni a giocare un ruolo di primissimo piano negli appalti di lavori. Considerando il totale degli appalti aggiudicati, quelli riferibili a enti locali rappresentano il 54 per cento del totale (41% per cento comuni, 10 per cento province, 3 per cento regioni). Di grande rilevanza è anche il ruolo dei concessionari di rete. Le statistiche mostra poi l'estrema frammentazione e l'esiguità di valore degli appalti aggiudicati: la stragrande maggioranza non raggiunge i 500.000 euro. Incrociando i dati sul tipo di stazione appaltante con quelli sul valore medio degli appalti, infatti, si nota come il 37% di tutti i contratti censiti siano aggiudicati da comuni e il loro valore medio sia di poco superiore ai 500.000 euro. Infine, relativamente ai tipi di lavori, i dati relativi alle categorie che pesano almeno per il 5% del totale dei contratti (nel ruolo di categoria principale). Edilizia civile (OG1) e strade, autostrade, ponti e acquedotti (OG3) sono le categorie più ricorrenti. Inoltre, scomponendo ulteriormente i dati, si rileva come circa il 25 per cento di tutti gli appalti siano lavori stradali e circa il 10 per cento siano opere di edilizia sociale e civile (in entrambi i casi la percentuale si riferisce sia al numero, sia al valore dei contratti).

Riassumendo, dall'analisi dei dati AVCP emerge la forte dispersione della spesa per lavori pubblici: molti piccoli appalti, perlopiù per opere semplici come quelle stradali, aggiudicati dagli enti pubblici più decentralizzati. L'asta appare come il formato di gara più utilizzato per questo tipo di appalti seguito, ove la legge lo consente, da Negoziazione. Le aste con prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa sono, invece, caratteristiche delle aggiudicazioni dei pochi appalti di grandi dimensioni o di più elevata complessità, gestiti – generalmente – dai concessionari di rete oppure dalle amministrazioni locali più grandi.

Le problematiche relative agli appalti pubblici non possono prescindere dal quadro normativo cui sono strettamente connesse, e che risulta caratterizzato da una normativa particolarmente ampia, complessa, minuziosa e sottoposta a continua manutenzione, anche perché la disciplina comunitaria, già di per sé complessa, è stata recepita con l'aggiunta di ulteriori complicazioni.

Le principali criticità attengono alla tempistica per la realizzazione delle opere che deriva dall'eccessiva lunghezza delle procedure amministrative comunitarie e nazionali per l'affidamento della commessa pubblica; dagli ostacoli nella fase di realizzazione dell'opera; dal contenzioso nazionale e comunitario.

Emerge un quadro di problemi settoriali connotato da molta complicazione delle regole e correlata disarmonia delle norme succedutesi nel tempo, con elevati costi amministrativi sostenuti dalle imprese (particolarmente, le PMI) "a prescindere" anche dalle richieste standard delle stazioni appaltanti, con conseguente elevata litigiosità e rischio di non completamento delle opere.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee sta svolgendo insieme alle Amministrazioni interessate uno studio per l'analisi delle criticità che ostacolano l'effettivo e corretto funzionamento del sistema degli appalti pubblici in Italia.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento normativo si prefigge, a regime, un'azione regolatoria che permetta:

- la semplificazione ed armonizzazione delle norme in materia di appalti e concessioni;
- la riduzione degli adempimenti documentali a carico dei partecipanti alle gare e la semplificazione delle procedure di verifica;
- il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione;
- la partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati all'aggiudicazione di appalti e concessioni pubbliche.

La delega prevede altresì che sia rivisto il sistema di qualificazione degli operatori economici, in base a criteri di omogeneità e trasparenza, introducendo misure di premialità connesse a criteri "reputazionali" basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione di contratti eseguiti e prevedendo poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, finalizzati ad evitare la corruzione ed a favorire la trasparenza.

Il nuovo quadro normativo propone inoltre di razionalizzare le procedure di spesa, attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti e particolare attenzione sarà volta al contenimento dei tempi, alla verificabilità dei flussi finanziari, anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e l'introduzione di misure per il contenimento del ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera. In tema di controversie prevede la razionalizzazione dei metodi alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori di risultato per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, una volta che saranno adottati i relativi provvedimenti attuativi sono:

- N. adempimenti documentali a carico dei partecipanti alle gare;
- Importo Delta in decremento degli oneri amministrativi delle PMI che partecipano agli appalti;
- N. procedure di verifica;
- N. delta relativo dell'accesso al mercato per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione;
- N. di occasioni di partecipazione rilevante dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati all'aggiudicazione di appalti e concessioni pubbliche;
- N. opere completate e collaudate nei tempi, senza contenzioso.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

In via diretta le Amministrazioni statali competenti all'adozione dei provvedimenti attuativi. In via indiretta, tutti i soggetti che costituiscono stazione appaltante (Clienti) e le imprese (fornitori) che rendono disponibili beni e servizi alle stazioni appaltanti.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

In vista dell'adozione del decreto attuativo, i destinatari diretti organizzeranno procedure di consultazione ad hoc delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'assenza d'intervento comporta il permanere dei problemi riportati alla Sezione 1a e sarebbe quindi in divergenza con gli obiettivi dell'azione pubblica previsti al punto 1b.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Considerato il quadro della delega che caratterizza l'intervento, nell'elaborazione dello stesso sono state prese in considerazione in modo convergente diverse fattispecie che insieme quindi, non più quali opzioni alternative ma integrate, consentono il conseguimento degli obiettivi di cui alla sezione 1b.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

L'intervento proposto comporta benefici in termini di certezza di tempi e procedure migliori per i destinatari diretti e indiretti di cui al punto 1D. Un'effettiva quantificazione e qualificazione di tali benefici sarà possibile al momento dell'adozione del decreto attuativo.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

La misura è rivolta in modo diretto anche alle micro piccole e medie imprese. Per la relativa quantificazione, si veda il punto precedente. Altresì, di veda il punto 5d.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o

eliminati a carico di cittadini e imprese

L'attuazione dell'intervento regolatorio comporterà obblighi di comunicazione a carico di imprese. Esiste peraltro un'esperienza ampia e articolata relativa alla misurazione degli oneri amministrativi sugli appalti che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha svolto negli ultimi anni e quindi, anche al fine di un uso efficiente delle informazioni già disponibili presso la PA, nella redazione di questa sezione andrà tenuto conto di questa esperienza ². Pertanto, la puntuale stima dei costi amministrativi introdotti e/o eliminati per obblighi informativi a carico delle imprese sarà effettuata al momento della predisposizione del decreto attuativo.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

L'attuazione e l'implementazione effettiva del provvedimento è legata all'adozione di una serie di provvedimenti attuativi successivi, che peraltro entreranno nel merito delle specifiche azioni da compiere. In ragione di ciò, il passaggio dei decreti è essenziale e necessiterà di specifiche analisi di impatto.

Le aree di regolazione riguardano competenze e prerogative esercitate anche da Autorità indipendenti, nonché dall'ANAC.

Uno dei principi che informa l'azione comunitaria sul tema degli appalti è quello del "miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione", oggetto di tutela ai sensi dei principi dello EU *Small Business Act*.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il complesso delle disposizioni dell'intervento regolatorio non comportano effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

La predisposizione dei provvedimenti attuativi è affidata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e alla PCM, nonché ai Ministeri concertanti (Esteri, Giustizia, Economia).

² Gli oneri amministrativi stimati dal progetto MOA in tema di appalti sono pari a 1,2 mld di euro all'anno. Si veda <http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/attivita/politiche-di-semplificazione/misurazione-e-riduzione-oneri-amministrativi/attivita-realizzate/area-appalti.aspx>

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Non sono previste azioni particolari per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Allo stesso sarà data pubblicità sui siti istituzionali del Governo.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Non sono previsti nuovi strumenti di controllo e monitoraggio per l'intervento regolatorio, potendo essere utilizzati gli ordinari strumenti di controllo e monitoraggio da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, delle Regioni e degli Enti locali.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Non sono previsti meccanismi specifici di revisione dell'intervento.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Da valutare, al momento dell'adozione dei decreti attuativi. Comunque costituendo un sistema che consenta la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso gli indicatori di cui alla Sezione I, lett. C).

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo prevede come criterio direttivo il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, comma 24-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:

- a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, comma 24-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- b) compilazione di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e delle concessioni» recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti e delle concessioni disciplinate dalle tre direttive, volto anche a garantire l'effettivo coordinamento con le ulteriori disposizioni normative in vigore nelle medesime materie nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) razionalizzazione del quadro normativo nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni al fine di conseguire un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti;
- d) semplificazione e armonizzazione delle disposizioni in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, anche attraverso la promozione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;
- e) trasparenza e pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, salvo casi espressamente previsti, anche tenendo conto della esigenza di concorrere, con la definizione di idonee misure, alla lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, nonché, in ogni caso, previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, finalizzati ad evitare la corruzione ed a favorire la trasparenza;
- f) riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti;
- g) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e l'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera;
- h) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici;
- i) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione di contratti eseguiti;
- l) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;
- m) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione;
- n) disciplina organica della materia delle concessioni e individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea;

o) trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni;

p) previsione dell'espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera b), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli *standard* internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

3. Il decreto legislativo previsto dal comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivante, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema di decreto è altresì acquisito, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime procedure previste per l'adozione del decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente articolo e in base ai medesimi principi e criteri direttivi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto attuativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

1.2.2. Relazione 1678-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1678-A

Relazione Orale

Relatori Stefano Esposito e Pagnoncelli

TESTO PROPOSTO DALLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

Comunicato alla Presidenza il 5 giugno 2015

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

e dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Cociancich)

**sul nuovo testo adottato dalla Commissione per
il disegno di legge e su emendamenti**

28 aprile 2015

La Commissione, esaminato il nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il disegno di legge, osserva preliminarmente che i lavori pubblici, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale non costituiscono una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. Pertanto, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, lettera i), l'opportunità di prevedere come facoltà -- e non come obbligo -- il ricorso, da parte dei comuni non capoluogo, a forme di aggregazione o centralizzazione di alcune tipologie di committenze, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 1.56 parere contrario, in quanto la disposizione prevede un principio di delega volto a definire il quadro di riparto delle competenze legislative in materia di appalti pubblici, che dovrebbe

piuttosto essere regolato da norma di rango costituzionale;
sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Palermo)

5 maggio 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Cociancich)

12 maggio 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Palermo)

19 maggio 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Morra)

3 giugno 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Sposetti)

sul disegno di legge

4 febbraio 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione, all'articolo 1, comma 3, di un parere, sullo schema di decreto legislativo ivi previsto, altresì delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

**sul nuovo testo adottato dalla Commissione
per il disegno di legge**

(Estensore: Broglia)

12 maggio 2015

La Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo,
nel presupposto che i decreti legislativi attuativi delle nuove funzioni attribuite all'ANAC dall'articolo unico, comma 1, lettere *f*), *i*) e *n*), ove comportino maggiori oneri saranno preceduti dai necessari stanziamenti a mezzo di apposito provvedimento legislativo;
nel presupposto che le nuove attività di cui al comma 1, lettere *g*) e *r*), non comportino l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri finanziari;

a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di inserire al comma 1, lettere *aa)* e *cc)*, infine, le seguenti parole: «, comunque nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea».

su emendamenti

(Estensore: Azzollini)

14 maggio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al nuovo testo del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.61, 1.159, 1.184, 1.195, 1.215, 1.182, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.75 (testo 2)/5 e 1.1001/1.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.23, 1.24, 1.60, 1.114, 1.115, 1.172, 1.173, 1.179, 1.180, 1.187, 1.341 (limitatamente al comma 5-*quater*), 1.342, 1.207, 1.210 e 1.225.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.193 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento della previsione che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333, 1.336, 1.330 (testo 2) (e relativi subemendamenti), 1.155 (testo 2), 1.131 (testo 2) (e relativi subemendamenti) e 1.141 (testo 3) (e relativi subemendamenti) sulle quali il parere rimane sospeso.

su emendamenti

(Estensore: Sposetti)

20 maggio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti sospesi 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333, 1.336, 1.330 (testo 2) (e relativi subemendamenti), 1.155 (testo 2), 1.131 (testo 2) (e relativi subemendamenti), 1.141 (testo 3) (e relativi subemendamenti) e gli ulteriori 1.141 (testo 4), 1.1007, 1.1008 e 1.009, relativi al nuovo testo del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.1008, limitatamente al capoverso 5-*ter*.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.275, 1.276 e 1.336.

Sugli emendamenti 1.326, 1.327 e 1.328 il parere di semplice contrarietà è reso con la seguente osservazione: la Commissione evidenzia che le proposte di limitazione dell'attività della Consip, pur nell'impossibilità di una quantificazione puntuale dei minori risparmi, potrebbero comportare effetti finanziari se approvati in assenza di idonea clausola di invarianza.

Il parere sull'emendamento 1.333 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Sposetti)

3 giugno 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al nuovo testo del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.265 (testo 2) e 1.265 (testo 3).

Sulla proposta 1.1008/1, il parere è di nulla osta ed è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua approvazione, al fine di superare il parere di contrarietà, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta del 20 maggio scorso, sul capoverso 5-*ter* dell'emendamento 1.1008.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sul disegno di legge

(Estensore: Cardinali)

21 gennaio 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che esso reca una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo volto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, concernenti i contratti di concessione e gli appalti pubblici;

considerato, in particolare, che la direttiva 2014/24/UE si riferisce alle procedure relative agli appalti pubblici del settore ordinario (servizi, lavori e forniture) ed abroga la direttiva 2004/18/CE, la direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 si riferisce alle procedure d'appalto nei settori speciali (acqua, energia, trasporti, servizi postali) ed abroga la direttiva 2004/17/CE, mentre la direttiva 2014/23/UE regola, per la prima volta, l'aggiudicazione dei contratti di concessione;

considerato che le direttive europee sugli appalti pubblici hanno quali obiettivi principali:

la semplificazione dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso lo strumento del documento di gara unico europeo, che consiste in un'autodichiarazione sul possesso dei requisiti;

l'accesso più facile per le piccole e medie imprese, attraverso la suddivisione in lotti delle commesse pubbliche;

una maggiore efficienza nella spesa pubblica;

considerato altresì che le dette direttive presentano alcune novità rispetto all'attuale assetto normativo e in particolare:

con la direttiva 2014/23/UE vengono regolate non solo le concessioni di lavori, ma anche le concessioni di servizi, sinora non disciplinate, e viene ribadito il concetto, già espresso più volte dalla Corte di giustizia, che il rischio operativo è posto a carico al soggetto privato concessionario;

con le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE viene ampliato il ruolo della negoziazione con le imprese, ora inerente ad una ampliata serie di procedure di selezione, comprendente oltre al dialogo competitivo, anche le procedure competitive con negoziazione e il partenariato per l'innovazione;

viene espressa una preferenza per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ulteriormente specificato, nelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ad elementi come la qualità della prestazione, la sostenibilità ambientale e sociale, il costo relativo al ciclo di vita del prodotto. Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ha invece un ruolo più marginale;

viene espressa anche una preferenza per gli istituti connessi ai mezzi di aggregazione della domanda, ben oltre le norme sulle centrali di committenza di cui alle precedenti direttive. Ciò che potrà comportare ulteriori economie nell'acquisizione dei beni e un controllo più stringente sul più limitato numero di stazioni appaltanti coinvolte, anche al fine di prevenire fenomeni di condizionamento da parte della criminalità organizzata;

considerato che il disegno di legge è composto di un unico articolo che fissa al comma 1 i principi e i criteri specifici di delega, al comma 2 la previsione della consultazione degli *stakeholder* nella predisposizione dello schema di decreto delegato, al comma 3 il termine di esercizio della delega, collegato al termine di recepimento delle direttive, e i pareri delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato sullo schema di decreto delegato, al comma 4 la delega per l'emanazione di decreti correttivi e al comma 5 la clausola finanziaria;

condivisa l'esigenza di rivedere e razionalizzare la materia nel suo complesso, al fine di creare un sistema più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire la certezza giuridica nel settore e assicurare un'effettiva concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici, attraverso una riscrittura e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, adottato in attuazione della delega conferita

con l'articolo 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004);
rilevata la specificità della concessione dei servizi pubblici di trasporto concernenti le aree svantaggiate del territorio nazionale;
ribadito che il decreto legislativo delegato dovrà essere emanato entro la scadenza della delega, ovvero entro due mesi prima del termine del 18 aprile 2016 fissato dalle direttive, si auspica che entro la stessa data sia adottato anche il conferente regolamento di esecuzione ed attuazione, necessario a dare attuazione compiuta alle direttive,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la lettera *a)* dell'articolo 1, adottando una formulazione analoga all'articolo 32, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea), e in particolare prevedendo il *«divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246»*;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere alla fine della lettera *b)* dell'articolo 1 l'effettivo coordinamento del previsto «Codice degli appalti e delle concessioni» anche con *«la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea»*;
in riferimento all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere che sullo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione;
tenendo conto dell'esigenza di rispettare, in ogni caso, la scadenza del 18 aprile 2016, fissata dalle direttive per la loro attuazione concreta nell'ordinamento nazionale, valuti la Commissione di merito se ampliare la formulazione della delega di cui all'alinella dell'articolo 1, comma 1, per ricomprendervi anche la revisione complessiva e organica della materia, secondo i criteri specifici di delega, e per includere nel nuovo «Codice» -- al fine di chiarezza e di leggibilità della normativa -- le altre disposizioni esistenti in materia di contratti pubblici presenti nell'ordinamento;
valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare, nell'ambito dei criteri specifici di delega, l'integrazione delle procedure concernenti tutte le fasi degli appalti e concessioni, dalla programmazione del progetto, allo svolgimento della gara, fino alla realizzazione finale dell'opera o servizio, con l'Agenda digitale e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

**sul nuovo testo adottato dalla Commissione
per il disegno di legge e su emendamenti**

(Estensore: Cardinali)

29 aprile 2015

La Commissione, esaminato il nuovo testo relativo al disegno di legge, ricordato che esso reca una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo volto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, concernenti i contratti di concessione e gli appalti pubblici;
ricordato, in particolare, che la direttiva 2014/24/UE si riferisce alle procedure relative agli appalti pubblici del settore ordinario (servizi, lavori e forniture) ed abroga la direttiva 2004/18/CE, la direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 si riferisce alle procedure d'appalto nei settori speciali (acqua, energia, trasporti, servizi postali) ed abroga la direttiva 2004/17/CE, mentre la direttiva 2014/23/UE regola, per la prima volta, l'aggiudicazione dei contratti di concessione;
richiamato il parere già espresso sul testo del disegno di legge dalla 14^a Commissione, in data 21 gennaio 2015;
considerato che il nuovo testo relativo al disegno di legge è composto di un unico articolo che fissa: al comma 1 i principi e i criteri specifici di delega; al comma 2 la previsione della consultazione degli *stakeholder* nella predisposizione dello schema di decreto delegato; al comma 3 il termine di esercizio

della delega, collegato al termine di recepimento delle direttive e i pareri delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato sullo schema di decreto delegato; al comma 4 la delega per l'emanazione di decreti correttivi; al comma 5 le disposizioni procedurali per l'emanazione del regolamento di esecuzione del codice la cui entrata in vigore deve essere contestuale al codice stesso; al comma 6 la clausola di invarianza finanziaria;

condivisa l'esigenza di rivedere e razionalizzare la materia nel suo complesso, al fine di creare un sistema più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire la certezza giuridica nel settore e assicurare un'effettiva concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici, attraverso una riscrittura e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, adottato in attuazione della delega conferita con l'articolo 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004);

preso atto che il nuovo testo prevede, all'articolo 1, all'alinea del comma 1 e alla lettera *c*) del medesimo, l'ampliamento della formulazione della delega, per ricomprendervi anche la revisione complessiva e organica della materia e la ricognizione -- al fine di chiarezza e di leggibilità della normativa -- delle altre disposizioni esistenti in materia di contratti pubblici presenti nell'ordinamento, come suggerito nel citato parere del 21 gennaio 2015;

rilevato, al riguardo, che secondo la Relazione programmatica 2015 sulla partecipazione dell'Italia all'UE, nella prima metà del 2015, il Governo presenterà alla Commissione europea un documento sulla strategia di riforma del sistema nazionale degli appalti pubblici, elaborata dal gruppo di lavoro inter-istituzionale istituito nel 2014, su proposta della Commissione stessa, e organizzerà una conferenza a Roma sul tema;

condivisa l'opportunità dell'inserimento specifico anche del contrasto dei conflitti di interesse, oltre che della corruzione, nell'ambito dei principi di trasparenza, pubblicità e tracciabilità di cui alla lettera *e*) dell'articolo 1, comma 1;

condivisa, inoltre, l'opportunità dell'inserimento del criterio di cui alla lettera *m*), relativo all'utilizzo preferenziale del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che è basato sul rapporto qualità/prezzo e non sul solo elemento del prezzo più basso;

preso atto che le lettere *o*) e *bb*), al di là dell'ambito di applicazione delle direttive europee, prevedono forme di pubblicità e trasparenza -- rispettivamente -- anche per appalti pubblici e concessioni sotto la soglia comunitaria e per appalti pubblici e concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico (cosiddetti affidamenti *in house*);

preso atto, altresì, che la lettera *dd*), prevede la fissazione di criteri direttivi per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE;

preso atto che la lettera *p*) prevede funzioni di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni;

preso atto che la lettera *q*) prevede una limitazione al ricorso all'appalto integrato, ove le direttive europee, considerando la diversità degli appalti pubblici di lavori, lasciano libertà alle amministrazioni aggiudicatrici di poter prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per la progettazione e l'esecuzione di lavori;

preso atto che la lettera *gg*) prevede forme di dibattito pubblico nelle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali;

formula, per quanto di competenza:

parere favorevole sul nuovo testo, con le seguenti osservazioni:

in relazione alla scadenza della delega, fissata dall'articolo 1, comma 3, entro il termine di due mesi antecedenti il termine di recepimento del 18 aprile 2016 previsto dalle direttive, si auspica che la previsione di cui al comma 1, lettera *ii*), e al comma 5, dell'articolo 1, per la quale entro la stessa data deve essere adottato anche il conferente regolamento di esecuzione, necessario a dare attuazione compiuta alle direttive, non comporti ritardi che possano determinare la conseguente apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

in riferimento alla lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, si ritiene opportuno che essa sia riformulata nel senso di un richiamo al già vigente divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive previsto e disciplinato dai commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater* dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere alla fine della lettera *b*) dell'articolo 1 l'effettivo coordinamento del previsto «codice degli appalti e delle concessioni», oltre che con i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche con «*la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*»;

in riferimento al comma 1, lettera *g*), concernente l'utilizzo di un'unica banca dati centralizzata, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare l'integrazione delle procedure concernenti gli appalti e concessioni, dalla programmazione del progetto, allo svolgimento della gara, fino alla realizzazione finale dell'opera o servizio, con l'Agenda digitale e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

in riferimento alla lettera *i*), si segnala che il sistema di qualificazione, in base al quale operare la centralizzazione delle committenze e la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, è quello di cui alla lettera *h*) e non alla lettera *g*);

in riferimento alla lettera *s*), che prevede un ampliamento delle forme di partenariato pubblico privato, si ritiene opportuno, in tale ambito, fare esplicito riferimento anche al «partenariato per l'innovazione», previsto dalle direttive;

in riferimento alla lettera *t*), sulla revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici (tra cui si contemplano «criteri reputazionali»), si ritiene opportuno richiamare i criteri di valutazione previsti dalle direttive europee, in particolare gli articoli 38 e 39 della direttiva 2014/23/UE, gli articoli da 56 a 64 della direttiva 2014/24/UE, e gli articoli da 76 a 81 della direttiva 2014/25/UE;

in riferimento alla lettera *aa*), recante un criterio di «territorialità» e di «filiera corta» diretto a favorire le imprese che operano nel territorio, si rileva come ciò non sia previsto dalle direttive e rischi di determinare una violazione della normativa europea in materia e in particolare del principio di non discriminazione esplicitamente richiamato nelle direttive;

in riferimento alla lettera *cc*), che prevede la possibilità di stabilire «clausole sociali» a salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto dell'appalto ad alta intensità di manodopera, si ricorda che l'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE consente di esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, tra le quali anche condizioni relative all'occupazione, ma che, come anche messo in evidenza dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, non possono costituire barriere all'ingresso, nella forma della richiesta di elementi di ammissibilità dell'offerta;

in riferimento all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere che sullo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), considerato anche che la nuova lettera *f*) dell'articolo 1 prevede l'ampliamento delle funzioni di vigilanza dell'Autorità medesima nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni;

parere favorevole sull'emendamento 1.47 dei relatori, sul divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie; parere favorevole sull'emendamento 1.278 dei relatori, in quanto sostituisce il requisito discriminatorio relativo all'accesso all'appalto, con una condizione relativa all'esecuzione dell'appalto stesso, in linea con il citato articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e la citata giurisprudenza della Corte di giustizia; e parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti al nuovo testo.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputata Simoni)

18 marzo 2015

La Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge,

ricordato che l'articolo 4 del vigente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) ha delineato in via legislativa il riparto di competenze tra Stato e regioni, definendo gli ambiti sui quali si esplicano la potestà legislativa concorrente (comma 3) ed esclusiva (comma 2) dello Stato, a prescindere dall'oggetto del singolo contratto pubblico di lavori, servizi e forniture e che il suddetto riparto di competenze è stato chiarito nella sua portata effettiva dalla Corte costituzionale con le sentenze 23 novembre 2007, n. 401 e 14 dicembre 2007, n. 431, con orientamento sempre confermato (vedi, ad esempio, sentenze 320/2008, 322/2008, 160/2009, 283/2009, 221/2010, 7/2011, 43/2011, 53/2011 e 52/2012);

rammentato, in particolare, che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto la disciplina della procedura di evidenza pubblica alla materia «tutela della concorrenza», la disciplina della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici alla materia dell'«ordinamento civile» e, infine, la disciplina del contenzioso in materia di contratti pubblici alla materia della «giurisdizione e giustizia amministrativa», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*) della Costituzione;

ricordato inoltre che -- ferma restando la riconducibilità della disciplina della programmazione dei lavori pubblici e dell'approvazione dei progetti a fini urbanistici ed espropriativi alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni -- gli spazi che residuano alla competenza legislativa regionale (concorrente o residuale) investono alcuni aspetti della normativa (e, in particolare, profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale e possibilità di introdurre -- a determinate condizioni -- norme produttive di «effetti proconcorrenziali»);

auspicato, infine, che l'esercizio della delega in oggetto rappresenti l'occasione per chiarire -- tenuto conto della giurisprudenza costituzionale e alla luce del principio e criterio direttivo contenuto all'articolo 1, comma 1, lettera *d*) -- i rapporti intercorrenti tra le intese generali quadro tra lo Stato e le regioni e le province autonome richieste dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, nell'ambito della individuazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi, e le ulteriori eventuali intese previste dagli statuti delle regioni speciali e delle province autonome ai fini della individuazione e della localizzazione delle suddette opere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, provveda la Commissione ad inserire nel disegno di legge un apposito principio e criterio direttivo di delega che disciplini le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, recante la previsione che nelle disposizioni adottate in base alla citata norma costituzionale figurino l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in questione, eventualmente integrando l'alinea del comma 1 dell'articolo 1 con la previsione che l'esercizio della delega debba avvenire anche nel rispetto della procedura di cui all'articolo 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012;

verifichi altresì la Commissione l'opportunità di inserire nel disegno di legge in oggetto un autonomo principio e criterio direttivo di delega volto a prevedere che il nuovo testo unico normativo debba delineare espressamente il riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale intervenuti in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:

a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

b) compilazione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione» recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre direttive, che sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica normativa generale di settore per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa;

d) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure chiuse e non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche;

e) recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive;

f) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;

g) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali devono essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva;

h) riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

i) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale

nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;

l) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;

l) individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, non è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;

2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi, sia mediante l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore, sia con la definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità;

3) assicurando comunque la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice;

m) definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara;

n) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;

o) attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;

p) individuazione dei casi in cui gli atti di indirizzo di cui alla lettera *o)* sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari;

q) previsione che il regolamento di cui alla lettera *iii)* disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura;

r) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità;

s) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;

t) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto di CONSIP Spa, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i tempi di espletamento delle gare, anche attraverso un

ricorso sempre più ampio alle gare di tipo telematico;

u) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera s), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale o di provincia autonoma per gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro;

v) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera debba essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla rescissione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione;

z) utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo», regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie;

aa) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera z), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

bb) creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo:

1) ai fini dell'iscrizione all'albo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione dal medesimo albo;

2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;

3) che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento;

cc) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte in numero almeno pari a cinque, nonché una adeguata rotazione degli affidamenti, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza;

- dd)* rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale, e prevedendo altresì che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;
- ee)* creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati;
- ff)* valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, con esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;
- gg)* riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisi ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante;
- hh)* revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione;
- ii)* razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;
- ll)* al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;
- mm)* revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica delle reali capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di *rating* di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale»;

- nn)* revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare;
- oo)* razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali;
- pp)* miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgono i predetti soggetti nelle procedure di gara;
- qq)* introduzione di disposizioni che, al verificarsi dei casi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabiliscano che l'ANAC, prima di applicare quanto previsto dal citato articolo 32, prescriva alla stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni per procedere ad una nuova gara oppure se qualcuno dei concorrenti che hanno partecipato alla gara sia disponibile ad eseguire il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'aggiudicatario corrotto;
- rr)* valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- ss)* garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti *in house*, assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione comparativa di più offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione; espressa indicazione dell'applicazione del codice di cui alla lettera *b)* anche per gli eventuali affidamenti effettuati dalle cosiddette società *in house* del settore pubblico;
- tt)* previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

- uu) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;
- vv) disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro;
- zz) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi;
- aaa) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione;
- bbb) previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica;
- ccc) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche;
- ddd) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto;
- eee) trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto;
- fff) previsione di forme di dibattito pubblico, ispirate al modello del *débat public* francese, delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio;
- ggg) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto, nonché obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- hhh) espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera b);
- iii) emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa di tale codice, ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- lll) espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera *iii*), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli *standard* internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Le modalità operative delle consultazioni devono prevedere, oltre che incontri collegiali, anche la presentazione, da parte delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, di documentazione in merito ai principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e del parere del Consiglio di Stato che si pronunziano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi venti giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo anche in mancanza di nuovo parere. Per il computo dei termini per l'espressione dei predetti pareri parlamentari si applica l'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.

6. Il regolamento di cui al comma 1, lettera *iii*), è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, cessano di

applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale, di cui all'articolo 129, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.

9. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE N. 1678

D'iniziativa del Governo

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:

a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, comma 24-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

b) compilazione di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e delle concessioni» recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti e delle concessioni disciplinate dalle tre direttive, volto anche a garantire l'effettivo coordinamento con le ulteriori disposizioni normative in vigore nelle medesime materie nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) razionalizzazione del quadro normativo nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni al fine di conseguire un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti;

d) semplificazione e armonizzazione delle disposizioni in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, anche attraverso la promozione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;

e) trasparenza e pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, salvo casi espressamente previsti, anche tenendo conto della esigenza di concorrere, con la definizione di idonee misure, alla lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, nonché, in ogni caso, previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, finalizzati ad evitare la corruzione ed a favorire la trasparenza;

f) riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti;

g) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e l'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera;

h) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici;

i) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali

basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione di contratti eseguiti;

l) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;

m) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione;

n) disciplina organica della materia delle concessioni e individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea;

o) trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni;

p) previsione dell'espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera b), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli *standard* internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

3. Il decreto legislativo previsto dal comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivante, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema di decreto è altresì acquisito, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime procedure previste per l'adozione del decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente articolo e in base ai medesimi principi e criteri direttivi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto attuativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

1.2.3. Testo approvato 1678 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1678

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 giugno 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:

a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

b) compilazione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre direttive, che sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica normativa generale di settore per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa;

d) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche;

e) recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive;

f) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;

g) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali devono essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva;

h) riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

i) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;

l) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione:

1) individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;

2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi, sia mediante l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esclusione della banca dati centralizzata di cui alla lettera *r)*, sia con la definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità;

3) assicurando comunque la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice;

4) imponendo il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicataria in relazione agli appalti assegnati;

5) prevedendo un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi;

m) definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle

procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti;

n) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;

o) attribuzione all'ANAC di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;

p) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera o), l'ANAC, immediatamente dopo la loro adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni;

q) previsione che il regolamento di cui alla lettera lll) disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura;

r) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità;

s) previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti;

t) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;

u) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto di CONSIP Spa, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i tempi di espletamento delle gare, anche attraverso un ricorso sempre più ampio alle gare di tipo telematico;

v) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera t), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze prevedendo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, un livello di aggregazione almeno regionale o di provincia autonoma e, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, aggiudicati da comuni non capoluogo di provincia, livelli di aggregazione subprovinciali definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti;

z) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase

esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera debba essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla rescissione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione;

aa) utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo», regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

bb) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera *aa)*, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

cc) creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo:

1) ai fini dell'iscrizione all'albo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione dal medesimo albo;

2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;

3) che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento;

dd) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte in numero almeno pari a cinque, nonché un'adeguata rotazione degli affidamenti, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza;

ee) rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato, e prevedendo altresì che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;

ff) creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio

dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati;

gg) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, nonché escludendo, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

hh) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti impreveduti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, e assicurando comunque l'entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa;

ii) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione;

ll) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

mm) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;

nn) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, anche introducendo misure di premialità, regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di *rating* di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale»;

oo) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il

possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare;

pp) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali, ma riducendone il costo;

qq) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara;

rr) introduzione di disposizioni che, al verificarsi dei casi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabiliscano che il presidente dell'ANAC, prima di applicare quanto previsto dal citato articolo 32, prescriva alla stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni per procedere in autotutela per la gara, fissando un tempo definito per la decisione;

ss) valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

tt) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti *in house*, prevedendo l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti *in house* ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti. La domanda di iscrizione consente all'ente aggiudicatore, sotto la propria responsabilità, di conferire all'ente con affidamento *in house*, o soggetto al controllo singolo o congiunto o al collegamento, appalti o concessioni mediante affidamento diretto;

uu) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

vv) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;

zz) disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro;

aaa) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

bbb) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione;

ccc) previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica, nonché, per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE;

ddd) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche;

eee) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto;

fff) trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto;

ggg) previsione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio, nonché previsione di una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari per realizzare un'opera che sia semplice, vincolante e non modificabile nel tempo;

hhh) introduzione di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto; l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura

del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti;

iii) espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera *b)*;

III) emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa del codice di cui alla lettera *b)*, ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

mmm) espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera *III)*, anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli *standard* internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Le modalità operative delle consultazioni devono prevedere, oltre che incontri collegiali, anche la presentazione, da parte delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, di documentazione in merito ai principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e del parere del Consiglio di Stato che si pronunziano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi venti giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo anche in mancanza di nuovo parere. Per il computo dei termini per l'espressione dei predetti pareri parlamentari si applica l'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.

6. Il regolamento di cui al comma 1, lettera *III)*, è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Sullo schema

di regolamento il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il suddetto divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale, di cui all'articolo 129, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.

9. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1678
XVII Legislatura

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

approvato con il nuovo titolo

"Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

Titolo breve: *delega recepimento direttive appalti e concessioni*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N. 119 \(pom.\)](#)

7 gennaio 2015

Proposto ciclo di
audizioni
informali

[N. 47 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2015

Audizione
informale

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 48 \(pom.\)](#)

13 gennaio 2015

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 50 \(pom.\)](#)

14 gennaio 2015

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 51 (pom.) 15 gennaio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)	Audizioni informali
N. 120 (pom.) 20 gennaio 2015 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente	Sulla pubblicazione dei documenti acquisiti
N. 55 (pom.) 12 febbraio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)	Audizione informale
N. 124 (pom.) 17 febbraio 2015 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente	Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
N. 57 (pom.) 18 febbraio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)	Audizione informale
N. 58 (ant.) 23 febbraio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)	Audizioni informali
N. 125 (ant.) 25 febbraio 2015 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente	Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
N. 60 (pom.) 25 febbraio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)	Audizioni informale
N. 61 (ant.) 3 marzo 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)	Audizioni informali

[N_127 \(pom.\)](#)

4 marzo 2015

Sui lavori della
Commissione e
sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N_63 \(ant.\)](#)

10 marzo 2015

Audizioni
informali

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi**

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N_128 \(pom.\)](#)

10 marzo 2015

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N_66 \(ant.\)](#)

17 marzo 2015

Audizioni
informali

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi**

[N_67 \(pom.\)](#)

17 marzo 2015

Audizioni
informali

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi**

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N_130 \(pom.\)](#)

17 marzo 2015

Sui documenti
acquisiti

[N_131 \(pom.\)](#)

18 marzo 2015

[N_132 \(pom.\)](#)

24 marzo 2015

Sull'esame del ddl

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N_134 \(pom.\)](#)

25 marzo 2015

[N_135 \(pom.\)](#)

31 marzo 2015

[N_137 \(pom.\)](#)

8 aprile 2015

Adottato testo
base nuovo testo
elaborato dai
relatori (allegato
al resoconto).
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 15
aprile 2015 alle
ore 12:00

[N_142 \(pom.\)](#)

22 aprile 2015

(testo
emendamenti e
odg allegati al
resoconto)

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N_144 \(pom.\)](#)

29 aprile 2015

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N_147 \(nott.\)](#)

12 maggio 2015

Fissato termine
per la
presentazione dei
subem. agli
ulteriori em. dei
relatori:
13/05/2015 h. 12.

[N_148 \(pom.\)](#)

13 maggio 2015

(testo dei
subemendamenti
allegato al
resoconto)

[N_149 \(pom.\)](#)

19 maggio 2015

[N_150 \(nott.\)](#)

19 maggio 2015

(Testo degli
emendamenti
allegati al
resoconto)

[N_151 \(pom.\)](#)

20 maggio 2015

Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti
agli emend. dei
relatori:
21/05/2015 h: 12.
(Testo
dell'emendamento
allegato al
resoconto)

[N_152 \(nott.\)](#)

20 maggio 2015

[N_155 \(pom.\)](#)

3 giugno 2015

testo ulteriori
emendamenti
pubblicato in
allegato al
resoconto Esito:
concluso l'esame
proposto
accoglimento OdG
proposto testo
modificato: e
coordinamento
formale

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 119 (pom.) del 07/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2015
119ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[Stefano ESPOSITO](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(1678\)](#) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Esame e rinvio)

Il presidente [Stefano ESPOSITO](#), intervenendo in qualità di relatore, sottolinea la grande rilevanza del disegno di legge in esame per la vita economica del Paese. Pur dovendo assicurare tempi certi per l'esame, la Commissione dovrà quindi svolgere un lavoro attento e approfondito, anche attraverso una serie di audizioni informative, secondo le modalità e il calendario che saranno decisi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

In proposito ricorda che domani, alle ore 14, avrà luogo la prima di tali audizioni dinanzi all'Ufficio di Presidenza della Commissione, nella quale sarà ascoltato il dottor Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Cede quindi la parola al relatore Pagnoncelli per l'illustrazione.

Il relatore **PAGNONCELLI** (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in esame, che reca una delega al Governo per il recepimento di tre direttive europee, che riordinano la normativa dell'Unione europea in materia di concessioni e di appalti: la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti "settori speciali" (acqua, energia, trasporti e servizi postali). Fa presente che la finalità del provvedimento, tuttavia, è più ampia del mero recepimento delle direttive. Infatti, come chiarito nella relazione illustrativa, "il recepimento della nuova normativa europea costituisce un'importante occasione per rivedere e razionalizzare la materia nel suo complesso, al fine di creare un sistema più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire la certezza giuridica nel settore e assicurare un'effettiva concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici".

Tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea, la nuova disciplina mira ad offrire un approccio alla materia degli appalti e delle concessioni sostanzialmente diverso da quello attuale. La relazione illustrativa critica infatti la vigente normativa di settore, poiché "ha dato adito ad un notevole contenzioso, senza ottenere, di converso, risultati evidenti in termini di efficacia ed efficienza delle procedure di affidamento, con conseguente danno per la finanza pubblica e per la qualità dei servizi offerti". A ciò si aggiunge l'eccessiva e complessa regolamentazione prodotta negli anni, che ha dato luogo a continui aggiustamenti e deroghe.

Al fine di realizzare i suddetti obiettivi, la delega in esame prevede, tra i principi e criteri direttivi, la redazione di un unico testo normativo denominato "Codice degli appalti pubblici e delle concessioni", che conterrà le disposizioni legislative in materia di appalti pubblici e concessioni delle tre direttive. Conseguentemente, si stabilisce poi - come ulteriore criterio di delega - l'espressa abrogazione delle disposizioni dell'attuale Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Passa quindi ad esaminare il contenuto del disegno di legge, che si compone di un unico articolo.

Il comma 1 contiene la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo per l'attuazione delle tre direttive europee, la quale dovrà avvenire sia in base ai principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sia in base ai principi e criteri direttivi specifici contenuti nel medesimo comma 1.

Per quanto riguarda tali principi e criteri specifici, che costituiscono la parte fondamentale del disegno di legge, segnala anzitutto la lettera a), che ribadisce il divieto di introdurre o di mantenere negli atti di recepimento livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, secondo un'impostazione normativa ormai consolidata a livello europeo (cosiddetto divieto di *goldplating*) ed espressamente sancita anche nel diritto italiano (ad esempio dall'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater della legge 28 novembre 2005, n. 246).

La successiva lettera b) prevede la compilazione di un unico testo normativo denominato "Codice degli appalti pubblici e delle concessioni", recante le norme in materia di procedure di affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e di concessione di lavori e servizi, disciplinate dalle tre direttive, che dovrà anche garantire l'effettivo coordinamento con le altre disposizioni normative in vigore nelle stesse materie.

La lettera c) pone il principio della razionalizzazione del quadro normativo in materia di appalti pubblici e di concessioni, finalizzato a un maggior livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti.

Tale criterio si lega a quello della successiva lettera d), che dispone la semplificazione e armonizzazione delle medesime disposizioni, anche attraverso la promozione di soluzioni innovative. Si richiama in particolare la finalità dello sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché degli interventi in materia di mitigazione del

rischio idrogeologico, anche per evitare il costante ricorso a deroghe rispetto alla disciplina ordinaria.

Fa poi presente la particolare rilevanza del principio e criterio direttivo individuato dalla lettera e), riguardante la trasparenza e pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive. Secondo la relazione illustrativa, con esso si intende dare un contributo alle attività di lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, rafforzato anche dalla previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia, in coerenza con l'azione di contrasto all'illegalità e ai fenomeni corruttivi già intrapresa dal Governo.

La lettera f) interviene nella fase di qualificazione, fissando come criterio la riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti.

La lettera g) si sofferma invece sulla spesa per le stazioni appaltanti, imponendo la razionalizzazione delle procedure (secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti), il contenimento dei tempi e la piena verificabilità dei flussi finanziari, anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti nonché misure per contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera.

Il principio e criterio direttivo di cui alla lettera h) prevede la razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, incentivandone l'utilizzo.

La lettera i) affronta poi un aspetto particolarmente importante della normativa in materia di appalti e concessioni, ossia la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici, in base a criteri di omogeneità e trasparenza e anche introducendo misure di premialità legate a criteri «reputazionali» basati su parametri oggettivi e misurabili e sull'accertamento del rispetto dei contratti eseguiti.

Segnala quindi la lettera l), che propone la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.

Una condizione di favore delle piccole e medie imprese e delle imprese di nuova costituzione è poi dettata dalla lettera m), attraverso il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni.

La lettera n) interviene nel settore delle concessioni, ponendo come criterio di delega la disciplina organica della materia e l'individuazione, per le procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea.

Un altro principio e criterio direttivo di particolare rilievo è quello previsto alla lettera o), riguardante la trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi ai processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni.

Infine, alla lettera p) si stabilisce, come già ricordato in precedenza, l'espressa abrogazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie e con la previsione di un apposito regime transitorio.

Si sofferma poi sul comma 2 del disegno di legge, che prevede che, nella fase istruttoria e quindi preliminarmente alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per la specifica materia, coordini lo svolgimento delle consultazioni con le principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa.

Il comma 3 interviene sugli aspetti procedurali di attuazione della delega. In base all'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, si prevede anzitutto che il termine per l'adozione del decreto legislativo - corredato della relazione tecnica sugli effetti di carattere finanziario - sia fissato entro i due mesi antecedenti il termine di recepimento delle direttive nell'ordinamento nazionale: poiché tale termine scade il 18 aprile 2016, il decreto legislativo deve dunque essere adottato entro il 18 febbraio 2016.

Ricorda che è inoltre prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che si pronunciano entrambi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Analogamente, sullo schema di decreto legislativo è acquisito anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato. In merito, è richiamata la procedura di cui all'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012: le Commissioni parlamentari hanno quaranta giorni di tempo per esprimere il parere, decorsi i quali il decreto è comunque emanato. Incidentalmente, osserva che nel testo non è invece citato espressamente anche il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, previsto dall'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Il comma 4 prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento delle citate direttive, possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative, con le medesime procedure e in base ai medesimi criteri e principi direttivi.

Infine, il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo inoltre che, qualora il decreto attuativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto sarà emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Ai fini di un migliore inquadramento del disegno di legge delega in esame, richiama poi succintamente il contenuto delle tre direttive europee oggetto di recepimento.

Segnala in merito che la prima [direttiva 2014/23/UE](#), sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, disciplina organicamente un settore finora solo parzialmente regolato nell'ambito dell'Unione europea. Anzitutto, essa pone il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche nazionali, che possono decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi, scegliendo altresì se espletare tali compiti direttamente o se conferirli a operatori economici esterni.

Gli Stati membri sono inoltre liberi di definire, nel rispetto del diritto dell'Unione, i servizi d'interesse economico generale cui si applica la direttiva, che esclude dal suo campo di applicazione i servizi non economici d'interesse generale.

Si introduce poi la definizione precisa di concessione, distinta dall'appalto, come un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto, per mezzo del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici il cui corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi che sono oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi oggetto del contratto, caratterizzato da una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato.

La direttiva riguarda le concessioni di lavori o di servizi di valore pari o superiore a 5.186.000 euro (soglia soggetta a verifica biennale per adeguarla alle prescrizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio). Sono poi previste una serie di esclusioni, tra le quali: le concessioni aggiudicate secondo le regole di organizzazioni o istituzioni internazionali che le finanzino interamente; le concessioni aventi ad oggetto alcune tipologie di servizi (ad esempio media radiotelevisivi, protezione civile); le concessioni per taluni servizi legali; le concessioni nel settore delle acque; le concessioni aggiudicate ad impresa collegata e quelle in house; nonché le concessioni riguardanti la mera gestione di beni o risorse del demanio pubblico, senza l'acquisizione di lavori o servizi specifici (ad esempio le concessioni per le spiagge e gli aerodromi).

Si stabilisce inoltre il principio della durata limitata delle concessioni, in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario e, per quelle ultraquinquennali, del tempo ragionevolmente necessario al concessionario stesso per recuperare gli investimenti effettuati con un ritorno sul capitale investito.

Sono altresì fissati principi per la procedura di aggiudicazione (parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza). I criteri di aggiudicazione devono essere funzionali all'oggetto della concessione e non lasciare totale discrezionalità alle amministrazioni aggiudicatrici, che devono inoltre prendere misure adeguate per prevenire frodi, corruzione e conflitti di interesse.

Infine, la direttiva regola la fattispecie del subappalto della concessione, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.

Per quanto riguarda le direttive in materia di appalti, ricorda che la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, modificano e sostituiscono, rispettivamente, la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2004/17/CE, nell'intento di semplificare e rendere più flessibili le procedure, nonché di avvicinare la regolamentazione dei "settori speciali" a quella dei settori ordinari.

Tra le principali novità segnala l'ampliamento dell'autocertificazione, con l'adozione del documento di gara unico europeo (DGUE) che conterrà le informazioni relative all'azienda e l'autocertificazione dei requisiti necessari alla partecipazione alle gare. Sono inoltre previste agevolazioni per favorire l'accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese mediante la riduzione dei costi amministrativi di partecipazione alle gare.

Le stazioni appaltanti sono poi incentivate alla suddivisione degli appalti in lotti di minori dimensioni, con l'obbligo di motivare le decisioni di tipo contrario. Esse sono inoltre tenute a non introdurre nei bandi soglie minime di fatturato sproporzionate rispetto al valore del contratto (potendo richiedere al massimo un fatturato doppio rispetto all'importo a base della gara).

Al fine di velocizzare le procedure, sono ridotti i tempi minimi per la presentazione delle offerte da parte delle imprese, che passano da 52 a 35 giorni nel caso di procedura aperta e da 37 a 30 giorni in caso di procedura ristretta. Si stabilisce inoltre l'obbligo, entro un periodo di transizione di 30 mesi, di introdurre la comunicazione integralmente elettronica tra la pubblica amministrazione e le imprese in tutte le fasi della procedura, inclusa la trasmissione delle richieste di partecipazione e, soprattutto, la presentazione delle offerte.

Sono poi introdotte importanti novità in materia di procedure di affidamento. In primo luogo, sono previste procedure che estendono le possibilità di negoziazione tra la pubblica amministrazione e le imprese in corso di gara, come nel caso dei "partenariati per l'innovazione", che consentono alle autorità pubbliche di bandire gare per risolvere un problema specifico, dando modo alla stazione appaltante e all'offerente di trovare insieme soluzioni innovative.

In secondo luogo, si ampliano le possibilità di ricorso alla trattativa privata (procedura negoziata senza bando) da parte delle stazioni appaltanti. Esclusivamente per i settori ordinari, viene istituita la procedura competitiva con negoziazione: in risposta ad un bando le imprese inviano un'offerta iniziale, che viene negoziata e progressivamente "aggiustata" con la pubblica amministrazione interessata fino ad arrivare all'offerta finale.

Specifiche disposizioni riguardano il subappalto, per il quale si stabilisce la possibilità per gli Stati membri di prevedere il pagamento dei subappaltatori per le prestazioni affidate direttamente da parte dell'autorità aggiudicatrice, consentendo ai subappaltatori di proteggersi efficacemente dal rischio di mancato pagamento.

Ancora in materia di subappalto, al fine di contrastare il *dumping* sociale e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, sono previste norme più severe sulle "offerte anormalmente basse".

Particolarmente rilevante è poi la preferenza, rispetto ai criteri di aggiudicazione nell'assegnazione degli appalti, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (*most economically advantageous tender* o MEAT).

Infine, si favorisce l'uso strategico degli appalti per ottenere merci e servizi che promuovano l'innovazione, rispettino l'ambiente e contrastino il cambiamento climatico, migliorando l'occupazione, la salute pubblica e le condizioni sociali.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*), riservandosi di intervenire più in dettaglio nel merito del provvedimento nel seguito dell'esame, chiede al Governo di chiarire preliminarmente quali tempi esso

intenda fissare per l'approvazione del disegno di legge delega. Osserva infatti che la Commissione, pur cercando di evitare tempi eccessivamente lunghi, dovrà avere spazi adeguati per approfondire una materia estremamente complessa, anche attraverso audizioni informative, per le quali sono già pervenute numerose richieste.

In secondo luogo, sottolinea che il provvedimento di delega prevede l'emanazione di un unico decreto legislativo per il recepimento delle direttive europee e per la riforma del codice dei contratti pubblici. A suo avviso, sarebbe stato preferibile intervenire con due distinti decreti legislativi, uno più snello per il recepimento delle direttive, l'altro più articolato per la riscrittura del codice: chiede pertanto al vice ministro Nencini se vi sia spazio per un eventuale ripensamento su questo punto da parte del Governo. Fa infine presente che la delega contenuta nel disegno di legge è assai generica, mentre l'esperienza insegna che in materie così complesse occorre fissare principi e criteri direttivi molto articolati e puntuali, per evitare possibili inconvenienti in sede applicativa. Domanda quindi anche in questo caso se vi sia disponibilità da parte del Governo o se il testo debba considerarsi già definito nella sua struttura.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) chiede anch'egli chiarimenti sui tempi previsti dal Governo sia per l'approvazione del disegno di legge delega, sia per la successiva emanazione del decreto legislativo di attuazione. Sottolinea quindi la necessità di avere un nuovo codice degli appalti e delle concessioni il più possibile snello e chiaro, come accade in altri Paesi europei.

Chiede poi di riservare adeguata attenzione non solo agli appalti di opere ma anche a quelli di servizi, per i quali occorrerebbe fare di più, ad esempio favorendo un più ampio ricorso alle gare telematiche.

Infine, pur dichiarandosi del tutto favorevole allo svolgimento di audizioni informative dei vari soggetti coinvolti dal provvedimento in esame, evidenzia che il testo finale dovrà favorire i migliori interessi del Paese e non quelli di singole categorie o gruppi settoriali.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) sottolinea anch'egli la grande rilevanza del disegno di legge in esame, ricordando che il suo Gruppo aveva da tempo dato la propria disponibilità a collaborare all'esame in spirito costruttivo, anche eventualmente assumendo la responsabilità di correlatore. Nel prendere atto che tale proposta non è stata accolta, assicura comunque che non farà mancare il proprio apporto allo svolgimento dei lavori.

Nel merito, concorda con l'esigenza di fissare criteri stringenti per la delega, pur esprimendo scetticismo su alcune finalità enunciate nella relazione illustrativa, come quella di usare il provvedimento come strumento per il contrasto alla corruzione. Osserva poi che nel testo si prevede l'abrogazione espressa dell'attuale codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ma non si dice nulla in ordine alla sorte del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso codice (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), né del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (decreto ministeriale n. 145 del 2000), che pure costituiscono parte integrante della vigente normativa di settore.

Richiama poi l'attenzione su alcuni aspetti critici della nuova normativa contenuta nelle direttive europee in recepimento: la procedura negoziata senza bando, che potrebbe determinare un'eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti; la preferenza accordata al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che senza precisi vincoli si presta facilmente a strumentalizzazioni e abusi.

Infine chiede un ruolo più incisivo per le Commissioni parlamentari competenti per materia nel momento in cui esprimeranno il parere sullo schema di decreto legislativo che sarà emanato dal Governo.

Per quanto concerne l'abrogazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevista dai criteri di delega, osserva che il periodo transitorio previsto prima dell'adozione del nuovo codice potrebbe essere dedicato ad una sperimentazione dello stesso da parte di alcune stazioni appaltanti, per verificarne l'effettiva validità.

Conclusivamente, auspica che si possa arrivare ad un testo quanto più possibile coerente (tenendo conto che alcuni criteri di delega non sembrano in linea con decisioni o norme adottate recentemente in altra sede) e, soprattutto, snello e comprensibile, che possa costituire un utile strumento di lavoro per gli operatori economici. In proposito, cita come modello di semplicità e chiarezza il vecchio regolamento degli appalti pubblici contenuto nel regio decreto n. 350 del 1895.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che la materia oggetto del disegno di legge in esame è quanto mai complessa, anche per la presenza di interessi confliggenti, come quelli dei fornitori e dei committenti, ovvero di obiettivi in parziale contraddizione tra loro, come l'esigenza di snellezza e rapidità in relazione a quella di controllo e certezza del diritto.

Si sofferma in particolare sull'esigenza di garantire controlli efficaci nell'applicazione delle norme in materia di appalti e concessioni, in modo differenziato per le singole prestazioni richieste. Occorre poi individuare chiaramente le responsabilità dei vari decisori pubblici nelle singole fasi del procedimento, che attualmente risultano quanto mai opache, prevedendo sanzioni adeguate per chi sbaglia.

Chiede quindi il superamento dell'attuale regime dell'obbligo di garanzie bancarie, mentre per quanto concerne la trasmissione telematica degli atti di gara, pur non essendo pregiudizialmente contrario, raccomanda la tutela della riservatezza e dei segreti industriali.

Segnala ancora l'esigenza di normare in modo preciso le procedure di appalto per gli interventi di emergenza (ad esempio quelli di protezione civile o di carattere militare), per evitare il ripetersi di inaccettabili deroghe alla disciplina ordinaria. Chiede altresì criteri di valutazione più oggettivi per quanto riguarda le forniture di materiali e una più chiara distinzione tra il ruolo del progettista e quello dell'esecutore negli appalti di opere.

Infine, osserva la necessità di vincolare la possibilità di realizzare opere aggiuntive all'effettiva disponibilità delle risorse, senza però trasferire la responsabilità decisionale dal piano locale a quello nazionale, con ulteriori costi a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*) osserva che le opposizioni non dovrebbero svolgere funzioni di relatore sui provvedimenti del Governo. Ciò nonostante, anche il suo Gruppo intende fornire un contributo costruttivo ai lavori, pur esprimendo un certo scetticismo sulla impostazione del provvedimento in esame e sulla reale volontà del Governo e della maggioranza di portare a capo gli obiettivi annunciati.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, osserva che le direttive europee in recepimento sembrano volte a favorire gli investimenti dei grandi gruppi multinazionali, anche contro l'interesse dei singoli Stati membri. Per quanto riguarda in particolare l'Italia, mette in guardia dal rischio di penetrazioni di multinazionali in alcuni settori economici particolarmente rilevanti come quello dell'energia. In effetti, alcune norme delle direttive europee sembrano voler privilegiare i grandi soggetti imprenditoriali, né bastano a rassicurare contro questo rischio le disposizioni di tutela a favore del subappalto.

Un altro tema che la Commissione dovrà affrontare con attenzione riguarda la distinzione dei ruoli tra progettisti ed esecutori negli appalti di opere: attualmente, infatti, attraverso lo strumento dell'appalto integrato (che sembra esistere solo in Italia) i progetti vengono realizzati dagli stessi esecutori, che in tal modo avvantaggiano se stessi ma penalizzano le amministrazioni pubbliche appaltanti. Inoltre, tale situazione toglie spazio ai professionisti della progettazione, che pure in Italia sono all'avanguardia ma che non riescono a lavorare in questo Paese e sono costretti a trasferirsi all'estero.

Auspica quindi che il Governo faccia seguire i fatti alle parole e che il provvedimento in esame possa servire a mutare l'approccio finora seguito.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) esprime apprezzamento per il lavoro fatto dal Governo e in particolare dal vice ministro Nencini, che ha seguito fin dall'inizio la vicenda, per la redazione del provvedimento in esame. Ritiene opportuna la scelta di redigere un testo sintetico che, attraverso un solo decreto

legislativo, operi sia il recepimento delle direttive europee, sia la riscrittura del codice dei contratti pubblici.

La nuova normativa europea richiede infatti un approccio diverso da quello finora seguito ed anche una nuova organizzazione da parte della pubblica amministrazione.

Sottolinea quindi l'esigenza di addivenire ad un nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni che sia snello e chiaro e quindi utile realmente agli operatori. Concorda poi con il problema di riscrivere anche il regolamento di esecuzione ed attuazione sollevato dal senatore Cioffi, chiedendo al Governo di verificare se fosse possibile emanare contestualmente il nuovo codice ed il relativo regolamento.

Nel merito del provvedimento, raccomanda con forza di limitare e regolare il ricorso alle deroghe rispetto alla disciplina ordinaria degli appalti, per prevenire le degenerazioni degli ultimi anni. Sul tema delle concessioni, specialmente quelle di maggiore valore economico come quelle autostradali, aeroportuali e portuali, è essenziale che l'assegnazione avvenga sempre con procedure ad evidenza pubblica.

Infine, data l'esistenza di scadenze precise per l'adozione del decreto legislativo di attuazione, sottolinea l'esigenza che l'esame della Commissione avvenga in maniera approfondita ma con tempi adeguati, sia per quanto riguarda il disegno di legge delega, sia successivamente in relazione allo schema di decreto legislativo che sarà emanato dal Governo.

Conclusivamente, ricorda che nei mesi scorsi sia la Camera dei deputati che il Senato hanno svolto seminari di approfondimento sugli appalti, mettendo in luce da un lato gli aspetti relativi all'esigenza di legalità e trasparenza, dall'altro quelli relativi ai problemi di funzionalità economica. Auspica quindi che il testo in esame possa conciliare entrambe queste esigenze, per passare dalla cultura degli atti formali a quella dei risultati concreti.

Il senatore [CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*) concorda con la grande rilevanza che riveste il provvedimento in esame. Tra i vari aspetti, segnala al Governo l'assenza nel testo di norme che introducano forme di consultazione popolare per la realizzazione delle grandi opere. Si tratta di una grave lacuna alla quale dovrebbe essere posto rimedio, considerando anche che le nuove tecnologie di comunicazione consentono oggi di svolgere in modo rapido ed efficace queste consultazioni. Esse potrebbero accompagnare il processo di realizzazione delle opere coinvolgendo le comunità interessate e verificando che si tratti di interventi effettivamente rispondenti alle esigenze del territorio, anche per evitare gli errori e le polemiche del passato. Chiede quindi che si introducano norme precise che disciplinino questi processi, sul modello di quanto già avviene in altri Paesi, come nel caso del *débat public* in Francia.

Il presidente [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*) chiede anch'egli al Governo di chiarire la questione del regolamento di esecuzione e attuazione del codice degli appalti, che è parte integrante della normativa attuale. Condivide poi la richiesta del senatore Cervellini di inserire nel disegno di legge delega una norma *ad hoc* per favorire le consultazioni pubbliche sulle grandi opere.

Infine osserva che una parte rilevante degli attuali problemi riscontrati nel settore degli appalti pubblici è legata anche ai tempi eccessivamente lunghi dei giudizi amministrativi per la risoluzione dei contenziosi. Ritiene quindi opportuno che la Commissione possa ascoltare su questo punto anche il Ministro della giustizia, di concerto con la competente Commissione parlamentare.

Il vice ministro NENCINI, riservandosi di intervenire in maniera più puntuale in sede di replica al termine della discussione generale, fornisce risposta ad alcuni quesiti dei senatori.

Sottolinea che la scelta di riscrivere l'intero codice dei contratti pubblici è legata ad una valutazione di opportunità e non semplicemente all'esigenza di recepire le direttive europee. Come emerso nel dibattito, l'attuale legislazione è infatti ormai inadeguata, essendo troppo complessa e farraginosa: basti

pensare che tra codice e regolamento di esecuzione e attuazione si contano ben 600 articoli, oltre ai vari allegati.

Occorre quindi addivenire ad un testo snello e funzionale, entro un termine ragionevole, che il Governo intende fissare entro la fine del 2015. A tal fine, si dichiara disponibile a verificare con la Commissione la possibilità di lavorare parallelamente ai fini della redazione sia del nuovo codice che del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione. Per le stesse ragioni, difende la scelta di adottare un unico decreto legislativo per il recepimento delle direttive e per la riscrittura del codice.

Si dichiara quindi favorevole all'inserimento di norme sulle consultazioni pubbliche relative alle grandi opere, ricordando che una disposizione di questo tenore era stata ipotizzata già nelle prime versioni del disegno di legge in esame.

Infine, in merito all'intenzione preannunciata dalla Commissione di svolgere un adeguato approfondimento delle varie problematiche, anche attraverso l'audizione dei soggetti interessati dal provvedimento, assicura il massimo rispetto da parte del Governo per l'autonomia del Parlamento. Segnala comunque che già il Governo, in fase di stesura del testo in esame, ha svolto un ampio e articolato confronto con le varie categorie interessate, nonché con le forze politiche parlamentari. Evidenzia che intorno al settore oggetto di intervento si muovono numerosi soggetti, non solo privati, ma anche pubblici, che sono portatori di interessi diversificati e spesso confliggenti, ribadendo tuttavia che la competenza a decidere appartiene soltanto al suo Dicastero e alle Commissioni parlamentari competenti.

Il presidente [Stefano ESPOSITO](#) ringrazia il vice ministro Nencini e i colleghi per il contributo offerto al dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta della Commissione per la programmazione dei lavori, è posticipato al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 47 (pom.) dell'08/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 47
GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2015

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE [N. 1678](#)
(delega recepimento direttive appalti e concessioni)

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 48 (pom.) del 13/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2015

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,30

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [1678](#)
(DELEGA RECEPIMENTO DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI)*

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 50 (pom.) del 14/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015

Presidenza del Vice Presidente
[Stefano ESPOSITO](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,20

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [1678](#)
(DELEGA RECEPIMENTO DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI)*

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 51 (pom.) del 15/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51
GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015

Presidenza del Vice Presidente
[Stefano ESPOSITO](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,05

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [1678](#)
(DELEGA RECEPIMENTO DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI)*

1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 120 (pom.) del 20/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2015
120ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [MATTEOLI](#) comunica che nel corso delle audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1678 (delega recepimento direttive appalti e concessioni) svolte il 13, il 14 e il 15 gennaio scorsi, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nonché dell'audizione informale del Presidente dell'ANAS S.p.A., svolta lo scorso 14 gennaio, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MATTEOLI](#), in considerazione del fatto che molti Gruppi parlamentari sono impegnati in concomitanti riunioni, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [MATTEOLI](#) avverte che la seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, convocata per oggi, alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 55 (pom.) del 12/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55
GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2015

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,35

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1678
(DELEGA RECEPIMENTO DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI)*

1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 124 (pom.) del 17/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2015
124ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione informale dei rappresentanti dell'ANCE nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1678 (delega recepimento direttive appalti e concessioni) svolta il 12 febbraio scorso, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) illustra il provvedimento in esame, sul quale la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla Commissione Affari esteri, che reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva sottoscritto tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino il 5 marzo 2008.

Tale Accordo - che rinnova la cooperazione instaurata tra i due Stati con il precedente Accordo del 23 ottobre 1987 ed è già stato ratificato dalla Repubblica di San Marino fin dall'agosto del 2008 - consente allo Stato italiano l'utilizzo di tre frequenze radiotelevisive assegnate dal Piano di Ginevra del 2006 alla Repubblica di San Marino, ritenute necessarie per consentire le trasmissioni attraverso il sistema digitale terrestre nei territori delle regioni italiane limitrofe (Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia). Esso intende inoltre rafforzare la collaborazione tra le società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo nei due Stati, nell'interesse del reciproco sviluppo, culturale, economico e sociale nonché facilitare la condivisione delle risorse al fine di ampliare i rispettivi bacini di utenza.

Evidenzia che, in base all'Accordo, la parte italiana conferma l'impegno al pagamento di un importo forfetario annuale, fissato in euro 3.098.000. Mancando la legge di ratifica da parte italiana, si è sinora provveduto in regime di adempimento spontaneo e gli impegni annuali sono stati finanziati attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è stato autorizzato ad assicurare la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione tra la Rai e la concessionaria del servizio pubblico di San Marino, fino al 2012, mediante l'annuale decreto di proroga termini. Dopo che, nel luglio del 2013, la Repubblica di San Marino aveva richiesto l'avvio dell'*iter* della legge di ratifica dell'Accordo da parte italiana, nonché il rispetto degli impegni economici relativi all'Accordo stesso per i servizi corrisposti per l'anno 2013, facendo presente che, in mancanza degli adempimenti dovuti da parte italiana, non si sarebbe sentita più in dovere di consentire l'utilizzo dei canali radiotelevisivi, nella legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 302) è stato previsto un apposito stanziamento di 6 milioni di euro per l'anno 2014 che, oltre a coprire gli obblighi per tale annualità, ha assicurato l'esecuzione spontanea degli impegni per il 2013.

E' stato quindi ritenuto necessario riavviare l'*iter* di ratifica dell'Accordo.

Con riferimento al contenuto, rileva che il disegno di legge consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria e l'articolo 4 l'entrata in vigore.

Per quanto riguarda l'Accordo, esso contiene nove articoli e un allegato.

L'articolo 1 prevede l'innovazione dell'Accordo di collaborazione del 1987 in materia radiotelevisiva.

L'articolo 2 prevede accordi di collaborazione tra le emittenti concessionarie del servizio pubblico nei settori radiofonico e televisivo dei due Paesi (San Marino RTV e RAI - Radiotelevisione italiana).

All'articolo 3, tra l'altro, si sottolinea che le parti, considerando le potenzialità derivanti dal sistema digitale, dovranno prevedere la condivisione delle risorse per ampliare i rispettivi bacini d'utenza.

Durante il periodo di vigenza dell'Accordo, la Repubblica di San Marino non potrà in esercizio parte delle frequenze attribuite dal Piano di Ginevra 2006 (in particolare i canali 7, 26, 30), che pertanto, potranno essere utilizzate dall'Amministrazione italiana nel territorio limitrofo a quello di San Marino.

L'articolo 4 stabilisce che la Repubblica di San Marino e la Società San Marino RTV possano accedere a qualsiasi consorzio satellitare per sviluppare ogni attività in tale ambito, in particolare quella relativa alla realizzazione di una programmazione mirata all'area adriatica ed ai Balcani, finalizzata alla diffusione della lingua italiana, della cultura, dell'immagine e dei valori di entrambi gli Stati.

L'articolo 5 fissa i termini del contributo forfetario annuale a carico della parte italiana per l'utilizzo delle frequenze, fissato per l'anno 2008, come già indicato, in euro 3.098.000. Per gli anni successivi, il contributo sarà stabilito in un'apposita convenzione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI.

L'articolo 6 contiene il comune impegno a collaborare per assicurare il miglior funzionamento degli impianti in linea con lo sviluppo delle nuove tecnologie.

Con l'articolo 7 viene istituita una Commissione mista incaricata di verificare la corretta applicazione dell'Accordo e di gestire l'operatività del sistema e il ripristino della situazione precedente in caso di cessazione della vigenza dell'Accordo.

L'articolo 8 dispone che l'Accordo entri in vigore con lo scambio delle notifiche delle avvenute procedure di ratifica.

L'articolo 9 fissa in cinque anni la durata dell'Accordo, con il rinnovo tacito annuale, salvo denuncia con preavviso di due mesi.

L'allegato infine specifica i settori di collaborazione tra i due servizi radiotelevisivi pubblici.

Conclusivamente, propone di rendere un parere favorevole sul disegno di legge, sottolineando la grande rilevanza dello stesso per la collaborazione tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, anche in campo culturale.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) mette in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che è accolta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del Contratto di programma 2012-2016 - Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) SpA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ([n. 132](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il relatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) ricorda che, nelle precedenti sedute, la Commissione ha compiuto un'analisi approfondita delle questioni sottese allo schema di decreto in esame. In particolare, l'audizione dell'Amministratore delegato di RFI S.p.A. svolta lo scorso 4 febbraio ha fornito utili elementi di valutazione, unitamente alle ulteriori informazioni che la società ha fatto pervenire alla Commissione sui alcuni dei principali temi emersi nel dibattito.

Ringrazia poi anche il vice ministro Nencini, che ha anch'egli fornito alla Commissione una serie di risposte ad alcuni quesiti puntuali posti dai senatori.

Di conseguenza, fatte salve ulteriori questioni che i senatori intendano porre, ritiene che il quadro

informativo acquisito sia sufficientemente esaustivo e si riserva di predisporre uno schema di parere sul provvedimento, da sottoporre in tempi rapidi alla Commissione.

Il vice ministro NENCINI deposita alcune note informative che forniscono chiarimenti su altri quesiti sollevati dai commissari nella precedente seduta, nonché un riepilogo delle priorità degli investimenti contenuti nel contratto di programma in esame.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) concorda con il relatore circa il fatto che il quadro informativo assunto dalla Commissione nelle precedenti sedute, anche con le ulteriori delucidazioni fornite oggi dal rappresentante del Governo, consenta ormai di redigere uno schema di parere. Occorrerebbe però, per completare l'importante lavoro finora svolto, sulla base delle priorità di investimento ormai definite e della effettiva disponibilità dei fondi, chiarire meglio quali opere possano concretamente essere concluse nel periodo di vigenza del contratto in esame, considerando anche che, come spesso accade, lo stesso potrebbe concretamente riguardare la scadenza del 2016.

Pur tenendo conto dei necessari margini di flessibilità tra un investimento e l'altro, occorre aumentare la tracciabilità degli investimenti effettivamente realizzabili affinché il contratto sia un reale strumento di programmazione.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), pur ringraziando anch'egli il vice ministro Nencini per gli ulteriori chiarimenti forniti, ribadisce la necessità di definire in maniera non equivoca la questione dei collegamenti ferroviari ad alta velocità con gli aeroporti intercontinentali di Malpensa, Fiumicino e San Marco, per i quali ancora non c'è un piano chiaro, ma soltanto una sorta di studio di prefattibilità. Stigmatizza che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non abbia ancora trasmesso ufficialmente alle Commissioni parlamentari competenti il Piano nazionale aeroporti, mentre continuano a circolare le notizie più disparate sulla stampa. Ad esempio, l'aeroporto di Torino sarebbe destinato a rimanere uno scalo strategico solo se fosse realizzato il collegamento ad alta velocità con Milano. Anche per questa ragione, insiste per un chiarimento definitivo sul punto.

La senatrice [ORRU'](#) (PD) osserva che le ulteriori risposte depositate dal vice ministro Nencini per la parte relativa alla regione Sicilia riguardano essenzialmente il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Comiso, ma non chiariscono il destino del collegamento con l'aeroporto di Trapani Birgi, da tempo atteso. In generale, tutta la Sicilia occidentale manca di una rete ferroviaria adeguata, ma nel contratto di programma in esame non si fa minimamente cenno a investimenti in questa zona.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (Misto-LC) lamenta il fatto che il vice ministro Nencini abbia compiuto una recente visita in Liguria incontrando solo i sindaci di alcuni comuni che erano espressione di determinate forze politiche, trascurando altre amministrazioni comunali, come quella di Bordighera, che pure avevano espresso l'esigenza di un confronto.

Ripropone poi alcuni quesiti riguardanti le infrastrutture ferroviarie della Liguria, ai quali non ha ancora ricevuto risposta. Anzitutto, ricorda che i lavori del passante del Terzo Valico sono tuttora in grave difficoltà perché i siti individuati dalla Regione Liguria per lo smaltimento delle terre e rocce di scavo (il cosiddetto smarino), non sono adeguati all'esigenza.

Segnala poi che alcuni organi di stampa hanno annunciato l'avvio imminente dei lavori per il raddoppio della linea Genova-Ventimiglia, indicando la conclusione per la fine dell'anno. Si tratta però di una notizia falsa, in quanto i lavori interesserebbero soltanto un tratto e non l'intera linea. Chiede altresì chiarimenti sulla reale disponibilità dei fondi per il completamento dei lavori: mentre una prima quota di 225 milioni di euro sarebbero immediatamente utilizzabili, per la parte rimanente dei lavori il CIPE non potrebbe infatti autorizzare gli stanziamenti necessari, in quanto gli interventi da realizzare non sarebbero suddivisibili in lotti costruttivi.

Il vice ministro NENCINI si riserva di fornire in un momento successivo risposta alle nuove questioni poste dalla senatrice Orrù sui collegamenti ferroviari siciliani.

In replica al senatore Maurizio Rossi, fa presente che nella sua recente visita in Liguria ha incontrato tutte le amministrazioni comunali che avevano espressamente richiesto la sua presenza, senza distinzione di appartenenza politica.

Per quanto riguarda il raddoppio della linea Genova-Ventimiglia, sottolinea che pressoché tutti gli organi di stampa hanno riportato la notizia corretta circa l'imminente avvio dei lavori della sola tratta San Lorenzo-Andora, che sarà completata verosimilmente entro il 2015. Per quanto riguarda il proseguimento dei lavori fino al confine con la Francia, si partirà con un primo lotto già finanziato per 225 milioni di euro e vi è l'impegno di RFI a proseguire in continuità per i lotti successivi. Fa presente che il completamento della linea è comunque tra le principali priorità di investimento ferroviario del Paese.

Infine, circa la questione posta dal senatore Stefano Esposito sui collegamenti ad alta velocità con i grandi scali aeroportuali, si riserva di approfondire ulteriormente la questione per fornire le necessarie risposte.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia in maniera non formale il vice ministro Nencini per la grande disponibilità e l'attenzione con la quale ha sempre seguito i lavori della Commissione e per la puntualità delle risposte fornite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.9. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 57 (pom.) del 18/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57
MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2015

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [1678](#)
(DELEGA RECEPIMENTO DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI)*

1.3.2.1.10. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 58 (ant.) del 23/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 58
LUNEDÌ 23 FEBBRAIO 2015

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)
indi del Vice Presidente
[Stefano ESPOSITO](#)

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 19,50
(sospensione dalle ore 14 alle ore 14,40)

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [1678](#)
(DELEGA RECEPIMENTO DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI)

1.3.2.1.11. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 125 (ant.) del 25/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2015
125ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione informale del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione svolta il 18 febbraio scorso e delle audizioni informali svolte il 23 febbraio nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1678 (delega recepimento direttive appalti e concessioni), nonché dell'audizione informale del Presidente dell'ANAS S.p.A. sull'andamento delle attività di investimento e manutenzione delle rete stradale di competenza e sulle prospettive di sviluppo dell'azienda, svolta il 24 febbraio, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Esame e rinvio)

Il Presidente **MATTEOLI** (*FI-PdL XVII*), in sostituzione del relatore Di Giacomo, illustra il disegno di legge in titolo. Nel provvedimento, che giunge in Senato dopo l'esame da parte della Camera dei deputati, le misure di interesse per la 8ª Commissione sono contenute nell'articolo 3, complessivamente dedicato alla proroga di termini in materia di sviluppo economico e all'articolo 8, relativo alle proroghe nel settore delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento all'articolo 3, segnala in particolare i primi tre commi, che incidono sulla materia delle comunicazioni.

Il comma 1 sostituisce il comma 5 dell'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge n. 16 del 2012, per posticipare i termini dell'entrata in vigore dell'obbligo di vendita, ai distributori e ai consumatori finali, di apparecchi televisivi idonei alla ricezione con la tecnologia DVB-T2, dotati di tutti gli *standard* tecnologici per la codifica dell'audio e del video digitale approvati nell'ambito dell'Unione internazionale delle comunicazioni (ITU).

Il comma 2 proroga i termini previsti per le procedure di accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto "Sblocca-Italia").

Il comma 3, infine, sposta al 31 dicembre 2015 l'entrata in vigore del divieto, per i soggetti che esercitino attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma e conseguano ricavi superiori all'8 per cento del Sistema integrato delle comunicazioni, nonché per le imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengano una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di tale settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Per quanto riguarda poi l'articolo 8, evidenzia che il comma 1 proroga al 31 dicembre 2015 il termine per l'introduzione, mediante decreto ministeriale, di disposizioni per regolamentare il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente ed impedire pratiche abusive.

Il comma 2 incide sulle scadenze indicate dal decreto-legge n. 133 del 2014 per la cantierabilità e l'appaltabilità delle opere finanziate a valere sul Fondo cosiddetto "sblocca cantieri". In particolare, il termine di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge, che richiedeva la cantierabilità degli interventi ivi indicati entro il 31 dicembre 2014, è prorogato al 28 febbraio 2015, mentre i termini fissati dalla successiva lettera *b*), che richiedeva l'appaltabilità delle opere elencate entro il 31 dicembre 2014 e la loro cantierabilità entro il 30 giugno 2015, sono prorogati, rispettivamente, al 28 febbraio 2015 e al 31 agosto 2015.

Il comma 3 proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2016, la possibilità, di cui all'articolo 26-*ter* del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto "decreto del fare"), di corrispondere all'appaltatore, nei contratti di appalto relativi a lavori, un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In base al successivo comma 3-*bis*, per i contratti di lavori affidati a seguito di gare bandite o di altre procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione è elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale.

Il comma 3-*ter* dispone poi che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione sia di lavori, che di servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, di cui al decreto-legge n. 90 del 2014, si applichi a decorrere dal 1º

settembre 2015. Il comma 3-*quater* prevede che tale norma non si applichi alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il comma 4 proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2015, il termine per l'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto che dovrà stabilire i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere all'ANAS Spa ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi su strade affidate alla gestione di tale società.

I commi 5 e 5-*bis* incidono sulla disciplina delle macchine agricole, modificandone, i termini per l'introduzione degli obblighi, rispettivamente, di revisione nonché di abilitazione all'uso.

Il comma 6 proroga al 30 giugno 2015 l'introduzione della possibilità che le autoscuole possano demandare la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate.

Il comma 7 modifica l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014 per posticipare il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione dei contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale.

Il comma 8 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, la disciplina transitoria di cui dall'articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.

La stessa scadenza del 31 dicembre 2015 è poi fissata dal comma 9 in relazione alla possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.

Il comma 10 modifica i termini per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria, stabiliti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014. In base ai nuovi termini, entro il 30 giugno 2015 (in luogo del 31 dicembre 2014) i concessionari dovranno sottoporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio e il nuovo piano economico-finanziario, mentre entro il 31 dicembre 2015 (anziché il 31 agosto 2015) dovrà essere stipulato un atto aggiuntivo o una nuova convenzione unitaria.

L'ultimo comma dell'articolo 8, il comma 10-*bis*, interviene sulla sospensione dell'esecuzione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013.

Tra le altre disposizioni di interesse per la Commissione richiama poi il comma 12 dell'articolo 10, che integra, con specifiche previsioni per il gruppo Ferrovie dello Stato Spa, la disposizione di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014 che ha previsto, per le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, una riduzione dei costi operativi nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015.

Il comma 2 dell'articolo 11 stabilisce che l'incarico del Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del novembre 2013 verificatisi in Sardegna, prosegua fino al completamento degli interventi di ripristino e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Segnala, infine, per l'incidenza su materie di interesse per la Commissione, che il comma 11-*ter* dell'articolo 1 del provvedimento proroga al 30 giugno 2015 l'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, di cui al comma 410 della legge di stabilità 2014.

Si apre la discussione generale.

Il senatore **PAGNONCELLI** (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti sugli effetti della disposizione di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, in materia di anticipazione dei corrispettivi agli appaltatori di lavori.

Il **PRESIDENTE** chiarisce che la disposizione, nell'ambito della proroga disposta dal comma 3 della possibilità di corrispondere agli appaltatori di lavori un'anticipazione sull'importo contrattuale, concede un'ulteriore agevolazione elevando la percentuale dell'anticipazione dal 10 al 20 per cento per tutte le gare o le procedure bandite o avviate tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e il 31 dicembre 2015.

Il senatore **FILIPPI** (*PD*) esprime apprezzamento per la proroga del blocco degli sfratti disposta dall'articolo 8, comma 10-*bis*. Osserva poi che il decreto-legge interviene su una serie di questioni di competenza della Commissione, in ordine alle quali sarebbe opportuna una verifica più puntuale.

In particolare, segnala l'articolo 8, comma 1, che rinvia ulteriormente l'adozione del decreto di regolamentazione del servizio di taxi e di noleggio con conducente, questione che si lega anche al recente utilizzo dell'applicazione Huber in varie città italiane, che tanti problemi sta causando e che la Commissione dovrebbe approfondire quanto prima. Lamenta poi ulteriori interventi sulle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, in particolare in materia di qualificazione mediante attestazioni SOA, che appare inopportuna mentre è pendente un disegno di legge di riforma complessiva della materia degli appalti e delle concessioni.

Legato a questo tema è anche l'articolo 8, comma 10, che sposta i termini per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014. Si tratta di una norma controversa, sulla quale si è già espresso negativamente anche il presidente dell'ANAC Cantone. A tale proposito, chiede che la Commissione possa convocare quanto prima il dottor Cantone in audizione su questo specifico aspetto.

Infine esprime perplessità sull'articolo 8, comma 6, laddove la proroga, più volte reiterata negli ultimi anni, della facoltà delle scuole guida di avvalersi di centri di istruzione automobilistica per la formazione relativa alle patenti diverse dalla categoria B, sta di fatto aggirando l'obbligo comunitario che impone alle stesse scuole guida di essere dotate della struttura tecnica necessaria (in particolare di un parco veicoli adeguato) per il rilascio di tutti i tipi di patenti per le quali chiedono l'autorizzazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.12. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 60 (pom.) del 25/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60
MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2015

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,05

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [1678](#)
(DELEGA RECEPIMENTO DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI)*

1.3.2.1.13. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 61 (ant.) del 03/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61
MARTEDÌ 3 MARZO 2015

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 11,35

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [1678](#)
(DELEGA RECEPIMENTO DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI)*

1.3.2.1.14. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 127 (pom.) del 04/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2015
127ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*) richiama il gravissimo incidente avvenuto nella giornata di ieri in un cantiere ANAS nei pressi del viadotto Italia lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel quale, a seguito del crollo di una campata, un giovane operaio ha perso la vita. Chiede quindi che la Commissione acquisisca quanto prima informazioni sulla vicenda e sui possibili effetti in ordine alla prosecuzione dei lavori, anche attraverso un'apposita audizione dei vertici di ANAS.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*), in qualità di relatore, insieme al senatore Pagnoncelli sul disegno di legge delega n. 1678, di recepimento delle direttive europee in materia di appalti e concessioni, segnala l'esigenza di concludere in tempi il più possibile rapidi le audizioni informative in corso di svolgimento. Chiede quindi di verificare la possibilità di inserire tra gli incontri già programmati, previa intesa con la competente Commissione lavoro, anche l'audizione di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ad alcuni profili critici emersi nel corso della recente audizione dei sindacati, negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*), intervenendo in qualità di relatore sulle proposte di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della Moby Prince, di cui la Commissione ha avviato l'esame, ricorda che l'apposito Comitato ristretto ha elaborato una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione.

Chiede quindi di individuare uno spazio per riprendere la trattazione dei suddetti provvedimenti.

Il presidente [MATTEOLI](#) si riserva di verificare i tempi e le modalità più adeguate per venire incontro alle segnalazioni dei colleghi, nell'ambito della programmazione dei lavori da stabilire nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che potrebbe essere convocato a tal fine direttamente al termine della seduta.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali svolte ieri, 3 marzo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1678 (delega recepimento direttive appalti e concessioni) in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che giunge in Senato dopo la prima lettura da parte della Camera dei deputati come collegato alla legge di stabilità 2014 ed è attualmente all'esame della 13a Commissione. Esso contiene una serie articolata di disposizioni che incidono sui temi delle politiche ambientali e dello sviluppo sostenibile.

Il provvedimento si suddivide in 11 Capi, a loro volta divisi in 57 articoli, cui si aggiungono due allegati.

In relazione alle norme che incidono su materie di interesse per la 8ª Commissione, procedendo in ordine di testo segnala anzitutto l'articolo 3, dedicato al programma di mobilità sostenibile. La norma destina, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013), a un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. È possibile destinare il 50 per cento delle predette risorse a progetti di mobilità sostenibile (ad es. *car-pooling*, *bike-pooling* e *bike-sharing*). Il programma sperimentale nazionale e la ripartizione delle risorse sono

definite con due successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Evidenzia poi la particolare rilevanza degli articoli da 10 a 14, contenuti nel Capo IV e recanti disposizioni relative al *green public procurement* o appalto pubblico verde. In proposito, segnala che molti dei nuovi istituti ivi previsti (ad es. qualificazioni ambientali, criteri ambientali minimi e costo del ciclo di vita del prodotto) sono espressamente richiamati anche nelle nuove direttive europee concernenti il settore degli appalti e delle concessioni (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) il cui disegno di legge delega di recepimento (Atto Senato n. 1678) è attualmente all'esame della Commissione.

Entrando nel dettaglio delle singole norme, fa presente che l'articolo 10, comma 1, interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine di prevedere la riduzione dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni ambientali. Il comma 2 inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del Codice dei contratti, ulteriori fattori di natura ambientale (possesso di un marchio Ecolabel; considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, del bene o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione; compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda). Ove si richiami il criterio relativo al ciclo di vita, infine, il bando deve indicare anche il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i relativi costi inclusa la fase di smaltimento e recupero.

In base all'articolo 11, per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisce titolo preferenziale la registrazione EMAS e la richiesta di contributi per l'ottenimento del marchio Ecolabel di prodotti e servizi. La disposizione si applica prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

L'articolo 12 inserisce un nuovo articolo 68-*bis* nel Codice dei contratti, al fine di disciplinare l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP). Le amministrazioni pubbliche (incluse le centrali di committenza) sono pertanto obbligate a inserire nei documenti di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei relativi decreti ministeriali per alcune forniture di beni e servizi e, per almeno il 50 per cento del valore degli appalti (sia sotto sia sopra le soglie di valore comunitarie), per altri tipi di forniture.

L'articolo 13 contiene ulteriori disposizioni per l'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici di lavori, assegnando (attraverso una modifica dell'articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici) all'Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si modifica altresì l'articolo 64, comma 4-*bis*, del Codice prevedendo che i bandi-tipo, sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti, devono contenere indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi. Modificando l'articolo 83, comma 1, lettera e), del Codice, sono poi integrati i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo nella valutazione di servizi, lavori e prodotti anche le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali.

L'articolo 14 disciplina l'adozione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi introdotti nel Codice dei contratti pubblici, con applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020. Si rinvia a due successivi decreti ministeriali la definizione delle azioni e dei contenuti del Piano.

Si sofferma quindi sull'articolo 18, in base al quale il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo (comma 1). Un successivo decreto disciplinerà le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione di tali attività ad altri porti (comma 2). Il comma 3 modifica l'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo, n. 182 del 2003, affidando ai comuni, anziché alle regioni come attualmente previsto, la cura delle procedure per l'affidamento del servizio di raccolta e gestione nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei rifiuti, d'intesa con l'autorità marittima.

L'articolo 19 modifica l'articolo 1, comma 1, lettera b), nel regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente n. 161 del 2012, che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di escludere dai "materiali da scavo", alcuni residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) con certe caratteristiche. Ricorda in proposito che l'articolo 8 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cd. "Sblocca Italia"), prevede che il Governo possa adottare un regolamento di delegificazione per riordinare e semplificare la disciplina in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Per i profili attinenti alla circolazione dei veicoli interessati, segnala poi che il comma 2 dell'articolo 40, modificando l'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico in materia edilizia) relativo agli interventi di "nuova costruzione", assoggetta al permesso di costruire gli interventi per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulotte*, *camper*, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. In base a una precedente modifica operata dall'articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto "del fare"), infatti, tali strutture erano finora escluse dal novero degli interventi di nuova costruzione per i quali si richiede il permesso.

L'articolo 47 inserisce quattro commi (da 1-*bis* a 1-*quinqies*) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), ponendo a carico dei soggetti presentatori gli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti di cui agli articoli 87 e 87-*bis* del Codice medesimo (impianti radioelettrici per comunicazione elettronica, ad es. ripetitori per telefonia mobile).

Si riserva infine di predisporre, per la successiva seduta, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/CE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare ([n. 142](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

Il relatore [FILIPPI](#) (PD), nel ringraziare il Presidente per avergli affidato l'incarico di riferire sul provvedimento in esame, evidenzia che lo stesso interviene su un settore forse poco considerato ma di enorme rilevanza per le attività degli operatori marittimi. Infatti, lo schema di decreto in titolo recepisce una direttiva comunitaria, a sua volta derivante da una convenzione internazionale alla quale aderiscono tutti i principali Stati, fissando le regole minime comuni di qualificazione per gli operatori marittimi a livello internazionale.

In proposito, fa presente di avere ricevuto segnalazioni da vari operatori del settore, dalle quali emerge che, nel recepire le suddette regole, pur con un pregevole lavoro di riordino e sistemazione delle norme, l'Italia avrebbe commesso alcuni errori, adottando requisiti e procedure di qualificazione più complesse e onerose di quelle previste nella direttiva e adottate dagli altri Stati, con il rischio di determinare uno svantaggio competitivo degli addetti marittimi nazionali rispetto a quelli stranieri.

Ritiene quindi opportuno svolgere una breve serie di audizioni con i principali soggetti che operano nel settore, sia pubblici che privati, per chiarire meglio la situazione, anche ai fini del parere che la Commissione dovrà esprimere al Governo sullo schema di decreto in esame. Pur avendo infatti tale parere natura non vincolante, potrebbe però fornire importanti indirizzi al Governo per eventuali aggiustamenti della legislazione di settore che risultassero necessari.

Passando quindi ad illustrare nel dettaglio il provvedimento, evidenzia che lo stesso è stato predisposto sulla base della delega contenuta nella legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) ed è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2012/35/UE, finalizzata ad allineare la normativa europea sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare alle norme internazionali.

Ricorda infatti che la materia dei requisiti relativi alla formazione della gente di mare è regolata dalla Convenzione STWC (*Standards of training, Certification and Watchkeeping*) conclusa nel 1978 nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Tale Convenzione nel tempo è stata oggetto di varie modifiche, progressivamente recepite nel diritto comunitario, da ultimo con la direttiva 2012/35/UE, che ha modificato la precedente direttiva 2008/106/CE accogliendo gli emendamenti apportati alla Convenzione STWC nel corso della Conferenza di Manila del 2010.

Il termine per il recepimento della direttiva europea n. 35 era fissato al 4 luglio 2014, mentre quello per l'adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni della Convenzione scadrà il 1° gennaio 2017.

Nella Relazione che accompagna il provvedimento in esame segnala che è già stata aperta a carico dell'Italia una procedura di infrazione per il mancato recepimento di tale direttiva, mentre la procedura di infrazione comminata al Governo italiano per una carente trasposizione nell'ordinamento delle disposizioni di cui alla precedente direttiva 2008/106/CE (recepita con il decreto legislativo n. 136 del 2011) è stata chiusa nell'aprile dello scorso anno a seguito dell'adozione dei correttivi richiesti.

Sempre nella Relazione si evidenzia come, al fine di delineare un quadro normativo chiaro ed agevole in materia di addestramento e formazione del personale marittimo, si sia preferito, in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame, riunificare in esso anche la normativa previgente anziché procedere con le sole novelle necessarie ad adeguare il testo del decreto legislativo n. 136 del 2011 alle innovazioni introdotte con la direttiva del 2012.

Lo schema in esame si compone pertanto di 28 articoli.

Entrando nel merito delle disposizioni, evidenzia che l'articolo 1 conferma che il campo di applicazione delle norme riguarda i lavoratori marittimi italiani, i lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea e quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato dell'Unione europea, che prestino servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione delle navi militari o che siano utilizzate per servizi governativi non commerciali; delle navi da pesca; delle unità da diporto che non effettuino traffici commerciali; delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

L'articolo 2 contiene le definizioni, aggiornate in base alle novità recate dalla direttiva n. 135. Sono, tra l'altro, distinti i "certificati di competenza" e quelli "di addestramento", nonché chiarita la definizione di convalida di riconoscimento, per i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o da uno Stato extra-europeo.

L'articolo 3 individua in maniera più incisiva rispetto alla legislazione vigente le attribuzioni delle varie Amministrazioni pubbliche competenti per i diversi profili normativi.

Gli articoli 4 e 5 incidono, rispettivamente, sulla formazione ed abilitazione e sull'addestramento dei lavoratori marittimi, mentre l'articolo 6 si occupa dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle convalide.

L'articolo 7 rinvia all'allegato I per l'individuazione dei requisiti di formazione necessari per ciascuna figura professionale operante a bordo delle navi.

L'articolo 8 regola l'applicazione delle disposizioni ai lavoratori marittimi che prestano servizio in navi battenti bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera.

Gli articoli 9 e 10 sono rispettivamente dedicati alla prevenzione delle frodi e alle norme in materia di qualità, per le quali diventa più stringente rispetto alla normativa vigente il riferimento agli *standard* definiti a livello europeo.

L'articolo 11 riguarda il rilascio e la registrazione dei certificati.

L'articolo 12 contiene le norme sanitarie.

Si sofferma poi sull'articolo 13, che indica la disciplina generale per il rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento dei comandanti, degli ufficiali e dei radioperatori, prevedendo requisiti professionali più stringenti rispetto alla normativa vigente. E' inoltre rinviata a successivi decreti ministeriali la definizione delle specifiche modalità e procedure di rinnovo, nonché di corsi per aggiornare la formazione del personale a bordo delle navi alle modifiche eventualmente intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria sulla sicurezza marittima e la tutela ambientale.

L'articolo 14 riguarda l'uso dei simulatori, mentre l'articolo 15 individua le responsabilità delle compagnie di navigazione circa la presenza a bordo delle proprie navi di lavoratori marittimi in regola rispetto alle disposizioni introdotte con il decreto in esame.

Gli articoli 16, 17 e 18 sono volti a disciplinare, rispettivamente, l'orario di lavoro e i servizi di guardia a bordo delle navi, i casi di dispensa in cui un lavoratore marittimo può essere autorizzato a svolgere determinate funzioni pur se in possesso di un certificato di abilitazione all'esercizio di funzioni inferiori, nonché gli obblighi inerenti le comunicazioni a bordo.

L'articolo 19 e l'articolo 20 riguardano il riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'Unione Europea e di quelli rilasciati da Paesi terzi.

Segnala quindi la particolare rilevanza dei successivi articoli, il 21, che concerne il controllo dello Stato di approdo e le procedure di controllo, e il 22, che prevede la possibilità di effettuare il fermo della nave qualora siano riscontrate deficienze costituenti pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, qualora i lavoratori marittimi non siano in possesso dei certificati richiesti o non siano rispettate le norme sull'orario di lavoro e di guardia.

L'articolo 23 disciplina le sanzioni per la violazione delle norme del decreto, definendo un apparato di sanzioni amministrative più articolato di quello previsto dalla legislazione vigente ed in linea con i parametri definiti a livello comunitario e che, peraltro, si incentra sulle responsabilità della compagnia di navigazione e non più dell'armatore.

L'articolo 24 riguarda l'obbligo di trasmissione a fini statistici di informazioni.

L'articolo 25 individua le disposizioni da abrogare.

L'articolo 26 concerne le eventuali modifiche da apportare al decreto, mentre l'articolo 27 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 28 prevede infine le disposizioni transitorie.

Infine, fa presente che lo schema contiene infine 7 allegati che, tra l'altro, individuano i requisiti per la

formazione previsti dalla Convenzione internazionale STCW, i criteri e le procedure per il riconoscimento dei certificati emessi da Paesi terzi, le informazioni da mettere a disposizione della Commissione europea, nonché riportano i modelli dei certificati previsti nel decreto.

Il presidente [MATTEOLI](#) concorda con il relatore Filippi sulla rilevanza delle materie affrontate dallo schema di decreto in esame e sull'opportunità di svolgere audizioni informative di approfondimento.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) condivide anch'egli le considerazioni del relatore Filippi. Sottolinea che, effettivamente, in fase di recepimento della direttiva 2012/35/UE i competenti uffici ministeriali sembrano aver utilizzato in tema di requisiti di formazione definizioni e procedure più restrittive e gravose rispetto a quelle adottate da altri Paesi, il che pone oggettivi problemi per gli operatori del settore. Cita in particolare il caso del Regno Unito, che, a fronte del recepimento della medesima direttiva, ha istituti molto più semplificati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato al termine della seduta per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.15. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 63 (ant.) del 10/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63
MARTEDÌ 10 MARZO 2015

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)
indi del Vice Presidente
[Stefano ESPOSITO](#)

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 12,45

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [1678](#)
(DELEGA RECEPIMENTO DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI)*

1.3.2.1.16. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 10 MARZO 2015
128ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 16,25.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali svolte questa mattina, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1678 (delega recepimento direttive appalti e concessioni) in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1570) *BUEMI ed altri. - Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

(Esame e rinvio)

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il provvedimento in titolo, che contiene norme finalizzate a superare l'attuale sistema di *governance* della Rai, secondo un progetto che, pur considerando imprescindibile il mantenimento della proprietà pubblica della società, intende rimodulare l'impianto giuridico del controllo azionario e della nomina dei vertici aziendali attraverso un meccanismo di selezione del *management* che dia più spazio al merito ed alla professionalità attraverso parametri di valutazione più oggettivi possibile. Nell'ottica pertanto di superare, in modo particolare, l'attuale sistema di controllo diretto della politica sulla RAI, le disposizioni del disegno di legge - come evidenziato nella Relazione introduttiva - intervengono sul meccanismo di nomina dei consiglieri di amministrazione, sottraendone la competenza alla Commissione parlamentare di vigilanza e attribuendola ad una fondazione di diritto pubblico, i cui componenti sono di diritto i rappresentanti delle più qualificate istituzioni pubbliche in ambito culturale, formativo, scientifico, artistico, teatrale, musicale accademico, sportivo, economico.

Passa quindi ad esaminare in dettaglio il contenuto del disegno di legge, che si suddivide in 13 articoli.

L'articolo 1, nel definire la RAI SpA un bene pubblico di interesse nazionale, che svolge il servizio pubblico di diffusione audiovisiva e radiofonica, sui diversi mezzi di comunicazione messi a disposizione dall'evoluzione tecnologica, riconosce l'esistenza di una libera attività economica nel settore dei mezzi di comunicazione audiovisiva e radiofonica, purché esercitata nel rispetto dei principi di pluralismo e libera concorrenza e salvaguardando l'universalità dell'accesso alle reti. In aggiunta a tali requisiti generali di tutte le imprese del settore, si stabilisce che la RAI, come concessionario del servizio pubblico, abbia il compito di custodire una parte fondamentale della memoria storica del Paese e debba svolgere la sua attività a tutela e a servizio della pluralità culturale e dell'informazione, nonché dei credo religiosi e della laicità presenti nella società italiana. L'articolo dispone inoltre che la RAI operi sulla base di un contratto nazionale di servizio, stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e rinnovato triennialmente, con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e ne indica alcune previsioni obbligatorie.

L'articolo 2 dispone che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze acquisisca, al suo valore nominale, la quota delle azioni eccedente il 99,56 per cento delle azioni della RAI, di cui è attualmente detentore, e che l'intero capitale sociale venga quindi trasferito gratuitamente alla Fondazione RAI, istituita ai sensi del successivo articolo 3, come fondazione dotata di personalità giuridica, indipendente da ogni indirizzo politico ed autonoma da ogni esercizio di potere pubblico di supremazia amministrativa. Gli organi della Fondazione sono l'assemblea, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione e tutte le cariche in essi sono svolte a titolo gratuito. La Fondazione si dovrà dotare di un proprio statuto, approvato dal consiglio di sorveglianza in un testo sul quale esprime un parere vincolante la Presidenza del Consiglio dei ministri, previo documento d'indirizzo adottato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. L'articolo specifica inoltre quali siano le norme del codice civile applicabili alla Fondazione Rai.

Si sofferma poi sull'articolo 4 che, nel definire le finalità e gli obiettivi della Fondazione RAI, specifica quali siano i suoi compiti, vale a dire quello di raccogliere le candidature per il consiglio di amministrazione della RAI e nominare i suoi componenti; gestire sotto il profilo finanziario il capitale sociale, salvaguardando la consistenza del patrimonio strumentale all'esercizio delle funzioni proprie della società e finalizzando i proventi del canone RAI all'esclusivo sostegno del piano industriale dell'azienda; salvaguardare l'indipendenza e la professionalità della RAI, mantenendo in modo stabile i rapporti con le istituzioni governative e parlamentari di vigilanza.

L'articolo 5 disciplina la composizione dell'assemblea della Fondazione RAI, prevedendo che sia composta di diritto da ciascuno dei rettori che formano la Conferenza dei rettori delle università italiane nonché dal presidente o comunque dal rappresentante legale di una serie di enti, organismi ed istituzioni pubbliche della cultura, dell'arte, del cinema, del teatro, della musica, della divulgazione scientifica, dello sport, delle attività produttive e dell'innovazione tecnologica presenti nella Repubblica italiana e tra gli italiani all'estero, che vengono specificatamente indicati.

Nell'articolo 6 sono contenute le norme relative alle competenze dell'assemblea della Fondazione RAI, con particolare riguardo alle procedure per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della RAI SpA. Si dispone che le candidature pervengano all'assemblea dai componenti della Commissione parlamentare di vigilanza o, in ragione delle proprie specifiche competenze di settore, da gruppi di utenti che siano organizzati nella forma della ONLUS, laddove questa abbia come scopo sociale anche la promozione delle finalità indicate nell'articolo 1 del provvedimento, mediante l'adempimento ai pagamenti del canone RAI. Un apposito regolamento adottato dal consiglio di sorveglianza della Fondazione dovrà disciplinare le modalità per la presentazione delle candidature, prevedendo, tra l'altro, idonee forme di pubblicità dei *curriculum* proposti nonché speciali requisiti di onorabilità e professionalità, che vengono precisati nel comma 3 dell'articolo 6. Un'ulteriore causa di esclusione dalla procedura di selezione delle candidature riguarda i soggetti che siano membri del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o consiglieri di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Si prevede che l'assemblea si riunisca per acquisire il voto, a scrutinio segreto, dei suoi componenti sulle candidature non escluse e che tali procedure siano volte a valutare il merito e le competenze delle candidature pervenute, selezionandole in base a votazioni attributive di un punteggio unico per ciascuna candidatura. Vengono proclamati eletti, dal presidente del consiglio di sorveglianza, i candidati con il punteggio migliore, fino a concorrenza dei seggi a disposizione.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano nel dettaglio la composizione e le funzioni del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione della Fondazione RAI.

Richiama poi l'articolo 9 che attribuisce il controllo contabile sulla Fondazione RAI alla Corte dei conti, che annualmente è tenuta a trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione parlamentare di vigilanza. La vigilanza sulla corretta attuazione delle procedure di trasparenza e merito, a cui si attiene l'assemblea della Fondazione RAI per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della RAI SpA, è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 10 indica poi le fonti di finanziamento annuali necessarie a far fronte ai costi della Fondazione RAI.

Segnala quindi la rilevanza dell'articolo 11, che contiene una delega al Governo per l'adozione uno o più decreti legislativi aventi l'obiettivo di razionalizzare e riordinare la normativa vigente in materia di RAI-Radiotelevisione italiana SpA, mediante l'abrogazione o la modifica di una serie di disposizioni, che vengono precisamente individuate, e di tutte le altre che risultassero incompatibili con la normativa ora introdotta. L'articolo, oltre ad indicare i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, specifica anche alcune previsioni obbligatorie dei decreti legislativi in relazione alle condizioni di decadenza e sospensione, in corso di mandato, dalla carica di consigliere d'amministrazione della RAI. Sugli schemi di decreto è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Le norme transitorie di cui all'articolo 12 dispongono che, a partire dalla data di entrata in vigore della nuova legge, la Commissione parlamentare di vigilanza cessa di partecipare alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI, fermi restando i poteri di indirizzo e di vigilanza del servizio radiotelevisivo pubblico.

Ulteriori norme riguardano il personale dirigente e amministrativo della Fondazione RAI.

Infine, l'articolo 13 fissa l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.17. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 66 (ant.) del 17/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66
MARTEDÌ 17 MARZO 2015

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 13,45

*AUDIZIONI INFORMALI DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO SPA E DELL'ANAS SPA
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE [N. 1678](#) (DELEGA RECEPIMENTO
DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI)*

1.3.2.1.18. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 67 (pom.) del 17/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67
MARTEDÌ 17 MARZO 2015

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,05

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE [N. 1678](#) (DELEGA RECEPIMENTO DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI)

1.3.2.1.19. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 130 (pom.) del 17/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 2015
130ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA, dell'ANAS SpA e di Autostrade per l'Italia SpA, svolte oggi nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1678 (delega recepimento direttive appalti e concessioni), in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1758\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti*

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente che, con l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", sono state riformate le procedure e le modalità per il recepimento della normativa europea nell'ordinamento italiano. In particolare, lo strumento annuale della legge comunitaria è stato sostituito da un duplice strumento legislativo: da un lato, la legge di delegazione europea, il cui oggetto è il conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; dall'altro, la legge europea, volta a prevedere norme di diretta attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Il provvedimento in esame costituisce quindi il primo di tali atti, con riferimento all'anno 2014.

Esso consta di 11 articoli, diretti a dare attuazione alle direttive indicate negli allegati A e B nonché alle decisioni quadro richiamate all'articolo 11.

Come prescritto dalla legge n. 234, la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge contiene una serie di dati e informazioni, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce il provvedimento, relativi allo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea, alle direttive da recepire e già recepite in via amministrativa e ai provvedimenti con i quali le singole regioni hanno provveduto a recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza. Segnala quindi che, rispetto ai dati riferiti al 31 dicembre 2013, il Governo ha aggiunto un aggiornamento al 30 settembre 2014.

Passando ad esaminare il contenuto del disegno di legge, rileva che i primi due articoli hanno carattere generale: l'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'attuazione delle direttive riportate negli allegati A e B, rinviando per le procedure e i criteri direttivi cui attenersi a quanto stabilito negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare, l'articolo 31 prevede che il Governo adotti i decreti legislativi di recepimento delle direttive entro i due mesi antecedenti al termine indicato in ciascuna di esse. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il termine è fissato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. Il Governo, infine, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, può adottare disposizioni integrative e correttive di ciascuno di essi.

Come specificato dal comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1758, gli schemi di decreti legislativi sui quali è necessario acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari sono quelli relativi al recepimento delle direttive indicate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi alle direttive di cui all'allegato A. Sempre l'articolo 31 della legge n. 234 chiarisce che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dello schema di atto, i decreti possono essere emanati anche in mancanza del parere.

L'articolo 2 del testo in esame conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate con fonti non primarie o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili.

Gli articoli da 3 a 10 del provvedimento contengono i principi e criteri direttivi per il recepimento di specifiche disposizioni europee, che non riguardano materie di competenza dell'8ª Commissione. Ugualmente estranee agli ambiti di competenza della 8ª Commissione sono le decisioni quadro per la cui attuazione l'articolo 11 conferisce la delega al Governo.

Segnala invece che sia la direttiva indicata nell'Allegato A che alcune direttive inserite nell'Allegato B sono di specifico interesse della Commissione.

In particolare, nell'Allegato A figura la direttiva 2013/53/UE, che abroga la precedente direttiva 94/25/CE aggiornando il quadro delle disposizioni relative alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua. Vengono riviste la definizione delle caratteristiche di sicurezza e dei requisiti essenziali, anche ambientali, che tali tipologie di imbarcazioni devono possedere, nonché le procedure per la valutazione della conformità dei prodotti realizzati nei diversi Stati membri.

Sottolinea che il termine fissato per l'adozione di misure nazionali di recepimento della direttiva è fissato al 18 gennaio 2016, ma è previsto un regime transitorio fino al 18 gennaio 2017, per consentire la messa sul mercato di prodotti conformi alla precedente direttiva 94/25/CE.

Per quanto riguarda poi l'Allegato B, segnala innanzitutto la direttiva 2014/55/UE, che disciplina la fatturazione elettronica negli appalti pubblici. In particolare, le disposizioni della direttiva si applicano alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/81/CE concernente l'aggiudicazione di appalti nei settori difesa e sicurezza, della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE relativa agli appalti pubblici, della direttiva 2014/25/UE sui settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, mentre non trovano applicazione per le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti di cui alla direttiva 2009/81/CE, relativa ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o soggette a speciali misure di sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti in uno Stato membro.

Il termine di recepimento è fissato al 27 novembre 2018. Si prevede che la Commissione europea riesamini gli effetti della direttiva sul mercato interno e sulla diffusione della fatturazione elettronica nel settore degli appalti pubblici e presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, eventualmente corredata da valutazione di impatto per intraprendere ulteriori azioni, entro tre anni dal termine per il differimento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma della direttiva, in cui è stabilito che gli Stati membri possano rinviare l'ottemperanza degli obblighi di ricezione ed elaborazione della fattura elettronica fino al termine massimo di 30 mesi dalla pubblicazione della norma.

Nell'Allegato si prevede inoltre il recepimento della direttiva 2014/61/UE, finalizzata a facilitare ed incentivare, mediante l'adozione di misure volte a ridurre i costi, l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, mediante la promozione dell'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e un dispiegamento più efficiente di quelle nuove. Essa, tra l'altro, fissa i requisiti minimi relativi alle opere civili, regola l'accesso alle infrastrutture esistenti, anche con riferimento alle infrastrutture interne agli edifici e prevede interventi degli Stati membri per il coordinamento di opere di genio civile funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il termine per il recepimento è fissato al 1º gennaio 2016.

Segnala, infine, che nell'Allegato B è inclusa anche la direttiva 2013/54/UE, finalizzata ad assicurare che gli Stati membri, mediante l'istituzione di meccanismi di attuazione e controllo, garantiscano che le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi che lavorano a bordo di navi battenti la loro bandiera rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

In risposta ad una richiesta del senatore [SCIBONA](#) (M5S) fornisce quindi ulteriori chiarimenti sul contenuto della direttiva 2014/61/UE.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) chiede di inserire nel parere da rendere alla Commissione di merito, in relazione alla delega per il recepimento della direttiva 2013/53/UE, una raccomandazione per una particolare attenzione a tutti gli accorgimenti finalizzati a ridurre le emissioni dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua, dall'utilizzo di biocarburanti ai motori elettrici. In particolare, si potrebbe favorire la diffusione dei motori elettrici consentendo alle

imbarcazioni dotate di tali sistemi di propulsione di accedere anche, con le dovute cautele, ai parchi lacuali e marittimi.

Il presidente [MATTEOLI](#) chiede alla relatrice se possa essere predisposta una proposta di parere sul provvedimento in esame.

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) preannuncia l'intenzione di redigere, per la successiva seduta, una proposta di parere favorevole, recependo le osservazioni del senatore Ranucci.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/38/UE che modifica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo ([n. 144](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) illustra il provvedimento in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre). Esso è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2013/38/UE, finalizzata ad aggiornare alle nuove disposizioni internazionali, dettate dalla Convenzione dell'Organizzazione mondiale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006, la normativa europea vigente - contenuta nella direttiva 2009/16/CE - in materia di procedure di controllo sulle navi da parte dello Stato di approdo, con particolare riferimento alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo. La Convenzione, il cui obiettivo è proprio quello di promuovere condizioni di vita e di lavoro più dignitose per la gente di mare, oltre che condizioni più eque di concorrenza per gli operatori e i proprietari delle navi, è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 113 del 2013 ed è entrata in vigore a novembre 2014. Sempre a novembre 2014 era fissato dall'articolo 2 della direttiva 2013/38/UE il termine per il recepimento da parte degli Stati membri. Fa quindi presente che lo schema di decreto in esame si compone di due articoli. L'articolo 1 reca novelle al decreto legislativo n. 53 del 2011, che aveva trasposto nell'ordinamento interno la già citata direttiva 2009/16/CE, mentre l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento quindi all'articolo 1, comma 1, evidenzia che le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* modificano l'articolo 2 del decreto legislativo n. 53 per introdurre nelle definizioni il richiamo a tre nuovi atti internazionali cui occorre fare riferimento nello svolgimento delle attività ispettive previste dal decreto. Oltre che della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, si tratta della Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi e della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi, entrambe concluse nel 2001 e già ratificate dall'Italia. Come accennato, il rispetto di tali Convenzioni sarà oggetto di verifica da parte degli ispettori dello Stato di approdo.

Le lettere *e)* ed *f)*, modificano l'ambito di applicazione della normativa, come definito dall'articolo 3

del decreto legislativo n. 53. In via generale, le disposizioni vigenti si applicano alle navi che battono bandiera non italiana e ai relativi equipaggi che facciano scalo o ancoraggio in un porto nazionale. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non abbia sottoscritto le Convenzioni internazionali richiamate, l'Autorità locale accerta che la nave e il relativo equipaggio non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario delle Convenzioni. Con lo schema in esame si dispone inoltre che tale nave sia sottoposta ad un'ispezione più dettagliata, secondo le procedure istituite dal Memorandum di intesa sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo sottoscritto a Parigi nel 1982, e che l'applicazione delle misure contemplate dal decreto non debba comportare una riduzione del livello generale di protezione dei marittimi previsto dal diritto sociale dell'Unione europea.

La lettera g) del comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 15 del decreto vigente, per rafforzare la riservatezza sull'identità della persona che presenta un esposto, esplicitando che essa non debba essere rivelata al comandante o al proprietario della nave.

Con la lettera h) viene inserito un nuovo articolo 15-*bis*, finalizzato ad introdurre una disciplina molto dettagliata delle procedure per la gestione a terra degli esposti presentati dai marittimi in relazione a violazioni delle prescrizioni della Convenzione Internazionale del 2006.

La lettera i) aggiunge tre nuovi commi all'articolo 21 del decreto legislativo n. 53, sulle iniziative da intraprendere qualora un'ispezione più dettagliata accerti condizioni di vita e di lavoro sulla nave difformi dalle prescrizioni della Convenzione del 2006.

I nuovi commi introdotti all'articolo 22 dalla lettera l) prevedono poi la possibilità di disporre il fermo della nave qualora siano accertate condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentino un evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei marittimi oppure carenze che costituiscano una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della Convenzione del 2006. In alternativa al fermo, l'autorità locale può disporre l'interruzione dell'operazione durante la quale sono emerse le carenze. Il provvedimento di fermo o d'interruzione di un'operazione non è revocato fino a quando non si sia posto rimedio alle carenze riscontrate oppure l'autorità competente non abbia accettato un piano d'azione per correggere le carenze stesse e abbia accertato che il piano possa essere attuato in modo rapido.

La lettera m) interviene sempre sull'articolo 22, sull'obbligo di informazioni allo Stato di bandiera per i casi di navi sottoposte a fermo.

Con le lettere successive, dalla lettera n) alla lettera u), sono infine apportate modifiche agli allegati al decreto legislativo n. 53. In particolare, con riferimento all'Allegato III, tra i cd. "fattori imprevisti", che determinano una priorità per l'ispezione della nave, indipendentemente dal periodo intercorso dall'ultima ispezione periodica effettuata, viene inclusa l'esistenza di un rapporto o di un esposto relativo alla sicurezza di esercizio della nave, alle condizioni di vita e di lavoro a bordo o alla prevenzione dell'inquinamento nonché il mancato controllo sull'attuazione del piano d'azione inteso a correggere le carenze.

Fa poi presente che alcune modifiche riguardano l'Allegato V e sono finalizzate ad integrare la lista dei documenti e dei certificati che devono essere conservati a bordo.

Vengono inoltre inseriti nell'Allegato VI ulteriori esempi di fondati motivi che giustifichino un'ispezione più dettagliata per la verifica della conformità dei requisiti operativi di bordo alle prescrizioni delle Convenzioni internazionali.

E' infine modificato l'Allegato XI, contenente i criteri per il fermo della nave, per armonizzarlo alle modifiche introdotte all'articolo 22 del decreto.

L'articolo 2 dello schema, come già detto, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Rileva quindi che il provvedimento, come pure l'altro atto del Governo n. 142, all'esame della Commissione, sui requisiti minimi di formazione della gente di mare, di cui è ugualmente relatore, richiama espressamente la competenza anche del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. In considerazione del prezioso contributo fornito in varie occasioni ai lavori della Commissione,

ritiene quindi utile audire il Comandante generale del Corpo, ammiraglio Felicio Angrisano, in ordine ai due provvedimenti.

Il presidente [MATTEOLI](#) concorda con la proposta di audizione del relatore Filippi e si riserva di prendere i necessari contatti a tal fine.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.20. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 131 (pom.) del 18/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015
131ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[Stefano ESPOSITO](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Stefano ESPOSITO](#) informa che martedì 24 marzo, alle ore 20, la Commissione svolgerà le comunicazioni del ministro del lavoro Poletti su alcuni aspetti giuslavoristici concernenti il recepimento delle nuove direttive europee in materie di appalti pubblici e concessioni. Tale incontro chiuderà il lungo ciclo di audizioni informative svolte sul disegno di legge delega di recepimento delle direttive (Atto Senato n. 1678), consentendo quindi alla Commissione di riprendere l'esame del provvedimento al fine di una rapida conclusione dello stesso.

Il vice ministro NENCINI, in relazione a quanto precisato dal presidente Stefano Esposito, comunica di aver inviato una lettera al presidente Matteoli per esprimere la preoccupazione circa l'allungamento dei tempi di esame del disegno di legge delega n. 1678. Pur tenendo conto del fitto calendario di impegni della Commissione, anche in riferimento alle numerose audizioni informative testé ricordate, segnala infatti che il termine di recepimento delle direttive imposto dall'Unione europea (18 aprile 2016) è tassativo e, data la grande complessità tecnica delle materie trattate e la necessità di predisporre i relativi decreti legislativi di attuazione, un ulteriore slittamento dei tempi di esame potrebbe rendere estremamente difficoltoso rispettare il termine in questione, eventualità certamente da evitare considerata anche la rilevanza del settore degli appalti e delle concessioni per l'economia nazionale.

Il presidente [Stefano ESPOSITO](#), anche in qualità di relatore sul disegno di legge n. 1678, insieme al senatore Pagnoncelli, fa presente che l'allungamento dei tempi di esame non è imputabile alla Commissione, che ha svolto un lungo e complesso lavoro di approfondimento, confrontandosi con tutti i principali soggetti istituzionali e sociali interessati. Peraltro, occorre ricordare che nei mesi scorsi l'attività del Senato è stata spesso quasi completamente assorbita dall'Assemblea, che ha esaminato importanti e complessi provvedimenti, rallentando l'attività delle Commissioni.

Ribadisce comunque che la Commissione, a partire dalla prossima settimana, intende riprendere l'*iter* di esame del disegno di legge n. 1678 per cercare di concluderlo in tempi rapidi, senza però sacrificare l'esigenza di approfondire adeguatamente un provvedimento tecnicamente molto complesso che comporta il riordino dell'intera normativa di settore. È infatti obiettivo condiviso da tutti i commissari quello di adottare un testo di alto profilo, per corrispondere anche alle aspettative di molti settori economico-produttivi del Paese.

Il vice ministro NENCINI chiarisce che il suo intervento non intende attribuire responsabilità, ma semplicemente segnalare l'esigenza di rispettare il termine di recepimento delle direttive previsto dalle norme comunitarie. Riconosce il valore dell'intenso lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione, anche tenendo conto delle difficoltà imposte dai concomitanti impegni dell'Assemblea, e conferma la disponibilità del Governo a collaborare per la definizione in tempi rapidi del provvedimento in un testo il più possibile condiviso.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) concorda con il presidente Stefano Esposito, sottolineando l'importanza degli approfondimenti svolti dalla Commissione sul disegno di legge n. 1678. Rassicura quindi il rappresentante del Governo circa il rispetto dei tempi di esame da parte della Commissione, ferma restando l'esigenza di svolgere un lavoro attento in considerazione dell'importanza del provvedimento.

Il senatore [CROSIO](#) (LN-Aut) accoglie a sua volta l'invito a velocizzare il più possibile l'*iter* di esame del disegno di legge n. 1678, assicurando un apporto costruttivo anche da parte del suo Gruppo. Sottolinea tuttavia la complessità del compito, anche per l'esistenza sul tema degli appalti e concessioni di opinioni molto diverse, come è emerso anche nella giornata di ieri, durante le audizioni svolte in Ufficio di Presidenza.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) ritiene anch'egli opportuno concludere in tempi rapidi l'esame del disegno di legge delega, ma non a scapito della qualità dell'intervento normativo, trattandosi di temi di estrema rilevanza e delicatezza.

IN SEDE REFERENTE

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il vice ministro NENCINI ricorda che, rispetto al testo del provvedimento in esame approvato dalla Camera dei deputati, la discussione si è concentrata su tre aspetti, che rappresentano anche le principali novità introdotte: la tutela della cosiddetta "utenza debole" del trasporto stradale, il riordino della segnaletica stradale e la revisione dell'apparato sanzionatorio delle violazioni al codice della strada, secondo criteri di proporzionalità.

In relazione a quest'ultimo aspetto, particolarmente rilevanti, anche per la grande partecipazione con la quale sono seguiti dall'opinione pubblica, sono i temi delle sanzioni per chi, mettendosi alla guida di un veicolo, causa la morte di altre persone (specialmente se sotto l'effetto di alcolici o sostanze stupefacenti). Si tratta in particolare dell'introduzione del cosiddetto "ergastolo della patente" e del reato di "omicidio stradale". A seguito del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso dalla Commissione bilancio su numerose disposizioni del disegno di legge, ritenute onerose e prive di copertura finanziaria, sono state censurate alcune parti rilevanti del testo, tra le quali appunto quelle relative alle suddette sanzioni, contenute nei principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).

Al fine di consentire il mantenimento delle innovazioni apportate alla disciplina sanzionatoria, che afferiscono anche all'ergastolo della patente e all'omicidio stradale, superando i problemi di carattere finanziario rilevati dalla Commissione bilancio, gli Uffici legislativi del Ministero hanno elaborato la seguente ipotesi di riformulazione della predetta lettera n):

"n) revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo:

- 1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, anche con l'introduzione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi e di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi brevi;
- 2) l'inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei minori e degli altri utenti deboli;
- 3) nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di «omicidio stradale», del grado di colpevolezza dell'autore del fatto e della tipologia di violazioni in relazione alle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, disponendo comunque l'applicazione delle suddette sanzioni nei casi di cui all'articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale;
- 4) la semplificazione dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie nonché delle misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida;
- 5) la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita, e del regime delle spese;
- 6) il coordinamento della durata delle misure cautelari disposte dall'autorità amministrativa con la pendenza dei procedimenti penali instaurati in relazione alle medesime fattispecie."

Nel sottoporre tale ipotesi alla valutazione della Commissione, si riserva di formalizzarla anche sotto forma di emendamento nel prosieguo dell'*iter* corredata anche della necessaria relazione tecnica, che ne attesti l'invarianza finanziaria. Ciò consentirebbe di superare il parere negativo della Commissione bilancio, rispetto al quale rileva che comunque, sugli aspetti relativi agli istituti sanzionatori contenuti nella lettera n), non sembrano invero presenti particolari profili di onerosità.

Il relatore [BORIOLI](#) (PD) ringrazia il vice ministro Nencini per il suo contributo costruttivo. Osserva

tuttavia che, oltre alle disposizioni sanzionatorie dell'articolo 2, comma 1, lettera n), il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio ha colpito numerose altre disposizioni del disegno di legge, che rivestono carattere essenziale e senza le quali il testo perderebbe di significato. Appare quindi indispensabile definire una riformulazione anche delle altre disposizioni richiamate nel parere della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda la prosecuzione dell'*iter* di esame, ricorda che la Commissione ha ricevuto numerose richieste di audizione in relazione al provvedimento, da parte di vari soggetti, pubblici e privati. Nei mesi scorsi si era ipotizzato un programma per lo svolgimento dei suddetti incontri, che però le successive scadenze parlamentari sopravvenute hanno imposto di rinviare. Ritiene quindi necessario riprendere la questione ed elaborare un nuovo programma di audizioni. Poiché nel frattempo il numero delle richieste è ulteriormente cresciuto e si pongono ulteriori impegni per l'esame di altri provvedimenti, tra cui il disegno di legge n. 1678 prima richiamato, appare essenziale individuare una modalità di svolgimento quanto mai celere delle audizioni, selezionando i soggetti da audire ovvero accorpendoli per categorie omogenee.

Infine, in relazione al tema del cosiddetto "omicidio stradale" ricorda che la Commissione giustizia sta lavorando da tempo su disegni di legge volti a introdurre tale nuova figura di reato nell'ordinamento: segnala quindi l'opportunità che nel riprendere l'esame del disegno di legge in titolo, le due Commissioni si possano raccordare per l'attività di competenza.

Il relatore [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII) concorda con le considerazioni svolte dal collega Borioli. Osserva che il parere espresso dalla Commissione bilancio appare particolarmente invasivo, avendo colpito le disposizioni più importanti e qualificanti del provvedimento.

Pur nel rispetto delle reciproche competenze, ritiene tuttavia che il suddetto parere non possa precludere in alcun modo alla Commissione gli approfondimenti di merito su tutte le questioni inerenti al disegno di legge. Propone quindi di avviare quanto prima il ciclo di audizioni informative, rinviando ad una fase successiva la decisione sulle modifiche normative necessarie per il superamento del parere negativo della Commissione bilancio.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) ricorda che il parere negativo della Commissione bilancio è stato preceduto da una relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha censurato numerose disposizioni del disegno di legge in esame. Tale modo di procedere appare però inaccettabile, considerando che il medesimo testo è stato approvato dalla Camera dei deputati senza che fossero sollevate obiezioni sui profili di carattere economico-finanziario.

Pur riconoscendo che il disegno di legge, come delega legislativa, presenta caratteri di dettaglio a volte eccessivi, che potrebbero richiedere una messa a punto, ritiene tuttavia che ciò dovrebbe essere fatto nel corso dell'esame parlamentare attraverso emendamenti specifici, mentre appare del tutto inaccettabile che si intenda bloccare il testo non confrontandosi sugli aspetti di merito ma, surrettiziamente, mediante le censure di carattere economico-finanziario.

Chiede quindi al Presidente di farsi carico di segnalare l'anomalia della situazione al Governo, interessando della questione anche la Presidenza del Senato.

Sul tema delle audizioni, osserva che il numero elevato dei soggetti richiedenti e l'esigenza di accelerare i tempi di esame imporranno necessariamente una selezione e tempi contingentati per lo svolgimento degli incontri.

Il senatore [CROSIO](#) (LN-Aut) concorda con le considerazioni del senatore Filippi circa l'anomalia del parere della Commissione bilancio, laddove snatura di fatto il contenuto portante del disegno di legge. Condivide altresì le osservazioni del relatore Borioli sull'opportunità di procedere d'intesa con la Commissione giustizia sui temi connessi all'introduzione del reato di "omicidio stradale": si tratta infatti di una questione particolarmente sentita presso l'opinione pubblica e della quale il legislatore

deve necessariamente farsi carico, in modo però obiettivo e senza pregiudizi di carattere emotivo. Infine, concorda sull'esigenza di svolgere in tempi rapidi le audizioni informative, suggerendo di recuperare anche il materiale acquisito nel corso di analoghi approfondimenti svolti presso la Camera dei deputati nella passata legislatura.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) osserva che il parere espresso dalla Commissione bilancio, ancorché corretto sul piano formale, è particolarmente invasivo, chiedendosi se non vi siano in ciò anche finalità politiche estranee al merito delle questioni.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) concorda con i colleghi sulla necessità di svolgere le audizioni richieste sul provvedimento in esame in maniera celere, selezionando anche i soggetti da audire ovvero aggregandoli per gruppi nell'ambito di uno stesso incontro. Chiede quindi ai relatori di fare proposte al riguardo.

Il relatore [BORIOLI](#) (PD) ricorda che, insieme al collega Gibiino, nei mesi scorsi aveva già avanzato alcune proposte di raggruppamento dei soggetti da ascoltare, tese a velocizzare il più possibile le audizioni. Ritiene quindi opportuno riprendere tale proposta, aggiornandola alla luce delle ulteriori richieste di audizione pervenute alla Commissione.

Il presidente [Stefano ESPOSITO](#) concorda con il suggerimento del relatore Borioli per la predisposizione di un nuovo programma delle audizioni, che la Commissione potrà esaminare nel prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Dato il fitto calendario di impegni delle prossime settimane, rileva la necessità che le suddette audizioni si svolgano anche in giornate ed orari diversi da quelli delle consuete attività parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con condizione e osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CARDINALI](#) (PD), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito, formula una proposta di relazione favorevole con condizione e osservazione, pubblicata in allegato.

In merito, precisa che la condizione e l'osservazione recepiscono i suggerimenti formulati dal senatore Ranucci sul recepimento della direttiva 2013/53/UE, contenuta nell'allegato A del disegno di legge.

Per quanto riguarda la condizione, appare opportuno spostare la predetta direttiva dall'allegato A

all'allegato B, per consentire alle Commissioni parlamentari competenti di esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo che verrà emanato in attuazione della delega. In tale ambito, si propone di inserire come criterio di delega la possibilità di introdurre nei sistemi di propulsione delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua anche l'utilizzo dei biocarburanti, in quanto compatibile con l'oggetto della direttiva.

Nell'osservazione si raccomanda poi di valutare la possibilità di ampliare il ricorso ai motori elettrici, al fine di ridurre le emissioni inquinanti.

Coglie infine l'occasione per fornire al senatore Scibona alcuni ulteriori chiarimenti sulle finalità e sui contenuti della direttiva 2014/61/UE, sull'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del previsto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di relazione della relatrice, che viene infine approvata.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sui vari aspetti inerenti al progetto di privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato ([n. 514](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [SONEGO](#) (PD) illustra il contenuto dell'affare assegnato, che mira ad approfondire i vari aspetti inerenti al progetto di privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato più volte preannunciato dal Governo.

Si riserva quindi di predisporre una proposta per un programma di audizioni sul tema, sia con i Ministeri competenti sia con altri soggetti, che possano consentire alla Commissione di acquisire i necessari elementi informativi, anche in vista della eventuale predisposizione di un atto di indirizzo al Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO COSTITUITO PER L'ESAME CONGIUNTO DEI DOC. XXII, NN. 17, 14 E 18

Il senatore [FILIPPI](#) (PD), in qualità di relatore sulle proposte di istituzione di una Commissione

d'inchiesta sull'incidente della Moby Prince, segnala che, a seguito di ulteriori approfondimenti, ha ravvisato l'esigenza di convocare nuovamente il Comitato ristretto, ai fini dell'elaborazione di un testo unificato, da sottoporre poi all'esame della Commissione.

La Commissione conviene con la proposta del senatore Filippi.

*CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO COSTITUITO PER L'ESAME CONGIUNTO DEI
DOC. XXII, NN. 17, 14 E 18*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che domani, giovedì 19 marzo 2015, alle ore 8,45, è convocata una seduta del Comitato ristretto costituito per l'esame congiunto dei Doc. XXII, nn. 17, 14 e 18 (Istituzione Commissione inchiesta disastro Moby Prince).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole, con la seguente condizione:

- che, in relazione al recepimento della direttiva 2013/53/UE, la stessa sia spostata dall'allegato A all'allegato B del disegno di legge e che contestualmente, al fine di favorire la riduzione delle emissioni inquinanti dei motori delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua, si inseriscano specifici principi e criteri direttivi di delega volti a disciplinare, con i necessari accorgimenti, la possibilità di utilizzare anche i biocarburanti,

e la seguente osservazione:

sempre allo scopo di contribuire all'abbattimento delle emissioni inquinanti, si raccomanda infine, all'atto dell'emanazione del decreto legislativo di recepimento della predetta direttiva, di valutare la possibilità di individuare le condizioni tecniche atte a consentire l'utilizzo, tra i sistemi di propulsione delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua, anche dei motori elettrici.

1.3.2.1.21. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 132 (pom.) del 24/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 24 MARZO 2015
132ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 370 E 120

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) segnala che i competenti uffici del Governo hanno trasmesso in data odierna la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato sui disegni di legge nn. 370 e 120 (di identico testo), riguardanti la riforma della legislazione portuale, dei quali egli è relatore in Commissione.

La relazione tecnica è verificata negativamente e censura per mancanza di copertura finanziaria una serie di disposizioni del testo. Ciò che appare inaccettabile è che la relazione tecnica sia giunta con grande ritardo, posto che la Commissione bilancio l'aveva richiesta il 12 giugno 2014. Stigmatizza quindi con forza l'atteggiamento ostruzionistico del Governo, sia del Ministero dell'economia e delle finanze che di quello delle infrastrutture e dei trasporti, che non avendo predisposto per tempo la relazione tecnica hanno impedito alla Commissione di procedere con l'esame dei provvedimenti.

Ricorda in proposito che il testo contenuto nei due disegni di legge era stato approvato in prima lettura dal Senato alla fine della scorsa legislatura e l'Assemblea ne aveva dichiarato l'urgenza ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento proprio al fine di consentirne un *iter* più celere.

Per quanto riguarda le contestazioni della relazione tecnica sui profili finanziari, osserva che proprio i ritardi dovuti all'atteggiamento del Governo hanno impedito alla Commissione di approfondire tali aspetti, anche attraverso l'approvazione di specifici emendamenti che consentissero di superare gli eventuali problemi di onerosità, peraltro limitati avendo il testo in questione carattere essenzialmente ordinamentale.

Il **PRESIDENTE** concorda con le osservazioni del senatore Filippi e si riserva di affrontare nuovamente la questione nella prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi per valutare insieme alla Commissione le eventuali iniziative da assumere.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 17) MANCONI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince

(Doc. XXII, n. 14) PETRAGLIA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

(Doc. XXII, n. 18) PAGLINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave Moby Prince

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2014.

Il relatore **FILIPPI** (PD) riferisce alla Commissione sull'esito dei lavori del Comitato ristretto, che hanno portato alla elaborazione di una proposta di testo unificato (pubblicata in allegato) che procede a illustrare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame congiunto il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, nonché di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al medesimo testo, per giovedì 2 aprile alle ore 12.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1570) BUEMI ed altri. - Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che esistono altri disegni di legge che vertono sulla medesima materia del provvedimento in esame, alcuni dei quali presentati recentemente e ancora da assegnare alla Commissione.

Rileva inoltre che il Governo ha più volte preannunciato l'intenzione di presentare un disegno di legge sulla medesima questione di riforma della Rai, ma allo stato, al di là delle varie notizie di stampa, non vi sono indicazioni ufficiali al riguardo.

Ritiene pertanto opportuno che la Commissione prosegua comunque con l'esame del disegno di legge n. 1570, abbinando altresì le altre proposte concernenti la medesima materia già depositate in Senato. Successivamente, ove il Governo presenti il suo disegno di legge in Senato, si potrà esaminarlo congiuntamente agli altri.

Il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*) ritiene necessario acquisire contezza delle effettive intenzioni del Governo, trattandosi di una materia estremamente delicata, in ordine alla quale si sono registrate opinioni e interventi spesso discordi.

Rileva incidentalmente che la riforma della Rai presenta una serie di aspetti di carattere infrastrutturale su cui anche occorrerebbe fare chiarezza, alla luce delle recenti dimissioni del competente Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Del resto, osserva che tale problema si pone per la Commissione in termini più generali, alla luce dei vari provvedimenti in materia di infrastrutture e trasporti all'esame, a cominciare dal disegno di legge n. 1678 di riforma del settore degli appalti.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) conferma l'intenzione del Governo di presentare in tempi rapidi un disegno di legge sulla riforma della Rai; sarebbe quindi a suo avviso opportuno sospendere l'esame del disegno di legge in titolo e degli altri eventualmente da abbinare, in attesa di conoscere il testo del Governo.

Per quanto concerne le osservazioni del senatore Crosio sui possibili problemi derivanti all'attività della Commissione per le recenti dimissioni del ministro Lupi, ritiene che queste non avranno effetto sui lavori e che i provvedimenti in corso di esame debbano comunque essere portati avanti, a cominciare dal disegno di legge n. 1678, sul quale la Commissione sta svolgendo un importante lavoro.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, per quanto concerne la riforma della Rai, si tratta di una competenza esclusiva del Ministero dello sviluppo economico e che pertanto non può essere influenzata dalle vicende di un altro Dicastero. Peraltro, ricorda che il Presidente del Consiglio dei ministri ha recentemente assunto l'*interim* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si dice poi perplesso in ordine alla proposta di sospensione dell'esame del disegno di legge n. 1570 avanzata dal senatore Filippi, sottolineando che la Commissione e il Parlamento hanno una loro autonomia e dovrebbero procedere indipendentemente dalle decisioni del Governo, per le quali non vi sono finora indicazioni ufficiali.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) concorda con le osservazioni del Presidente.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) precisa che il suo intervento non intendeva mettere in discussione l'autonomia della Commissione. Ritiene comunque opportuno acquisire quanto prima notizie precise circa le intenzioni del Governo sulla riforma della Rai, eventualmente attraverso un confronto con il sottosegretario Giacomelli che ha la relativa delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ([n. 149](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, che mira ad introdurre nell'ordinamento italiano la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n.

1177/2010, entrato in vigore il 6 gennaio 2011 e che, modificando il precedente regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, impone una serie di obblighi a carico soprattutto dei vettori, agenti di viaggio, operatori turistici e operatori dei terminali, a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto via mare e per acque navigabili interne.

Lo schema di decreto è stato predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) e, come indicato nella relazione illustrativa, mira in particolare a dare attuazione agli articoli 25 e 28 del regolamento (UE) n. 1177/2010.

L'articolo 25 prevede l'individuazione, da parte di ogni Stato membro dell'Unione europea, di uno o più organismi nazionali incaricati dell'applicazione del regolamento (i cosiddetti "organismi responsabili", ciascuno dotato di particolari requisiti di indipendenza), per quanto riguarda i servizi passeggeri e le crociere da porti situati nel proprio territorio e i servizi passeggeri provenienti da un paese terzo verso tali porti. L'articolo 28 impone invece agli Stati membri la definizione del regime sanzionatorio applicabile da parte dei medesimi organismi responsabili, nei casi di inosservanza delle disposizioni del regolamento.

Osserva quindi che l'intervento normativo ricalca quelli già operati per definire la disciplina sanzionatoria per le violazioni dei diritti dei passeggeri in altri settori del trasporto, precisamente con il decreto legislativo n. 70 del 2014 per il trasporto ferroviario (in attuazione del regolamento (CE) n. 1371/2007) e con il decreto legislativo n. 169 del 2014 per il trasporto effettuato in autobus (in attuazione del regolamento (UE) n. 181/2011).

Nell'analisi di impatto della regolamentazione che accompagna lo schema di decreto, si evidenzia che i competenti organi comunitari hanno avviato la procedura d'infrazione n. 2013/2258 a carico dell'Italia per mancato rispetto dell'obbligo di notificare le misure nazionali di attuazione richieste dal regolamento (UE) n. 1177/2011, il che rende necessario, anche per questo motivo, l'adozione del suddetto provvedimento.

Passa quindi ad esaminare il contenuto dello schema in esame, che comprende 17 articoli raggruppati in tre Capi.

Relativamente al Capo I, recante disposizioni generali, l'articolo 1 individua le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni.

L'articolo 3, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1177/2010, individua l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento nell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011.

La relazione illustrativa sottolinea che l'Autorità di regolazione dei trasporti rispecchia pienamente i requisiti di indipendenza previsti dal citato articolo 25 del regolamento UE, secondo il quale

l'organismo responsabile deve essere indipendente da qualsiasi interesse commerciale (ossia da qualsiasi vettore, agente di viaggio, operatore turistico ed operatore dei terminali), sul piano giuridico-organizzativo, decisionale e finanziario.

L'Autorità vigila sulla corretta applicazione del regolamento, istruisce e valuta i reclami e irroga le eventuali sanzioni, potendo a tal fine acquisire atti e documenti dagli operatori interessati ed effettuare verifiche ed ispezioni. È altresì responsabile, per la materia di competenza, dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2006 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, e riferisce annualmente al Parlamento sull'attività esercitata.

Si prevede poi che ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo al vettore o all'operatore del terminale, decorsi 60 giorni dal ricevimento possa inoltrare il reclamo all'Autorità, secondo le modalità da questa stabilite. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale, i reclami possono essere presentati anche alle competenti strutture regionali, che provvedono a trasmetterli all'Autorità con periodicità mensile.

L'articolo 4 stabilisce il procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni. In particolare, richiamando le norme della legge n. 689 del 1981, si prevede un'articolata procedura di verifica dell'infrazione, con l'eventuale contraddittorio tra l'autorità e il soggetto ritenuto responsabile, che si conclude, se è accertata l'infrazione e la responsabilità, con l'applicazione delle sanzioni indicate tra il minimo e il massimo edittale. Si stabilisce infine che le somme derivanti del pagamento delle sanzioni sono riassegnate a un apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere poi destinate a progetti del Ministero e alle Regioni, in misura corrispondente all'importo delle sanzioni erogate per competenza da ciascuna nel proprio territorio.

Il Capo II, relativo alle sanzioni amministrative, comprende cinque sezioni.

La sezione I detta le sanzioni in materia di contratto di trasporto, per quanto attiene all'obbligo di offrire biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie (articolo 5) e all'inefficacia di clausole derogatorie o restrittive degli obblighi verso i passeggeri (articolo 6).

La sezione II fissa le sanzioni per la violazione degli obblighi connessi ai diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, che comprendono: il diritto al trasporto (articolo 7); il divieto di imporre oneri aggiuntivi a causa della loro condizione (articolo 8); idonee condizioni di accessibilità e di informazione sui servizi di trasporto (articolo 9); l'assistenza nei porti e a bordo delle navi (articolo 10); la formazione del personale addetto sulla disabilità (articolo 11).

Nella sezione III sono contenute le sanzioni per la violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o di ritardo. Tali sanzioni si applicano nei confronti del vettore che non ha garantito il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni equivalenti o che non ha provveduto al rimborso (articolo 12); nei confronti del vettore o dell'operatore del terminale per non aver informato i passeggeri (in particolare quelli con disabilità o mobilità ridotta) circa le cancellazioni o i ritardi (articolo 13); e infine nei confronti del solo vettore per non aver fornito la specifica assistenza prevista in caso di cancellazione o ritardo (articolo 14).

La sezione IV individua le sanzioni in materia di informazioni e reclami, che colpiscono il vettore, l'operatore del terminale e, se del caso, l'autorità portuale per la violazione del diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri (articolo 15), e il vettore e l'operatore del terminale che non istituiscano un sistema per il trattamento dei reclami o che non forniscano le comunicazioni previste relativamente agli stessi reclami (articolo 16).

Da ultimo, nel Capo III l'articolo 17 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, infine, che il provvedimento è corredato della relazione tecnica e del parere della Conferenza unificata Stato-Regioni.

Fa quindi presente l'opportunità di audire sul provvedimento in esame i rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, che hanno peraltro già fatto pervenire una richiesta in tal senso.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che il Presidente dell'Autorità ha già chiesto di essere audito sullo schema

di decreto in esame. Previa acquisizione delle necessarie intese, l'audizione potrebbe avere luogo già la prossima settimana, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1678

Il senatore [PAGNONCELLI](#) (*FI-PdL XVII*), relatore sul disegno di legge n. 1678 di recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni e di riforma del codice dei contratti pubblici, osserva che le recenti inchieste giudiziarie che hanno investito il settore degli appalti impongono una riflessione da parte della Commissione circa il modo per introdurre più efficaci meccanismi di prevenzione delle forme di corruzione e malaffare in questo settore, al di là dei casi specifici. Ritiene quindi opportuno che la Commissione svolga una specifica discussione su tale questione.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone di ascoltare sul tema anche esponenti della Magistratura che abbiano acquisito una specifica competenza su questo tipo di inchieste.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) concorda con le considerazioni del senatore Pagnoncelli circa l'esigenza di svolgere una specifica riflessione sul tema, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1678. Si dichiara invece perplesso sulla proposta del senatore Buemi, che appare irrituale e rischierebbe di creare indebite interferenze anche rispetto alle vicende giudiziarie in corso. Viceversa, ritiene che la Commissione abbia gli strumenti per elaborare una soluzione normativa in grado di rispondere anche ai problemi posti dai recenti casi di malaffare nel settore degli appalti.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che la sua proposta non intendeva in alcun modo riferirsi a inchieste in corso, ma cercare di acquisire indicazioni da parte dei magistrati ordinari o contabili che possano essere utili al lavoro della Commissione, per rispondere a un'esigenza assai complessa dal punto di vista normativo. Rileva infatti che uno dei problemi emersi fin dall'inizio in sede di esame del disegno di legge delega è come contemperare, attraverso le norme, da un lato la richiesta di una disciplina nel settore degli appalti semplificata e flessibile, dall'altro l'esigenza di predisporre un rafforzamento delle procedure di controllo e dei vincoli contro i fenomeni di malaffare.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) osserva che su questo tema la Commissione ha sentito anche il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Cantone, che ha fornito importanti indicazioni.

Il senatore [SCIBONA](#) (*M5S*) esprime anch'egli perplessità circa l'opportunità di ascoltare esponenti della Magistratura in merito ai temi emersi. Ritiene invece opportuno che la Commissione possa audire alcuni dei nuovi dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che hanno preso il

posto di quelli indagati.

Il [PRESIDENTE](#) condivide l'osservazione del senatore Filippi, segnalando che alcune delle proposte avanzate dal dottor Cantone, in sé certamente apprezzabili, avranno comunque bisogno di una attenta trasposizione legislativa. Ritiene comunque opportuno riprendere l'argomento in altra sede per una migliore valutazione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea, la seduta notturna già convocata alle ore 20, è posticipata alle ore 20,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DOC. XXII

[nn. 17, 14 e 18](#)

NT

La Commissione

Art. 1.

(Istituzione e competenze della Commissione)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) chiarire i tempi di sopravvivenza minimi e massimi delle vittime del Moby Prince, alla luce dei dati tossicologici campionati, attraverso il riesame della documentazione medico-legale prodotta dai consulenti tecnici chiamati in dibattimento, opportunamente integrata con la documentazione fotografica e video realizzata all'interno del traghetto nel corso dei primi sopralluoghi e mai portata all'attenzione della magistratura, compresa quella eventualmente non ancora esaminata in possesso sia di autorità civili che militari;

b) accertare le cause della collisione del traghetto Moby Prince con la petroliera Agip Abruzzo, avvenuta il 10 aprile 1991 nel porto di Livorno;

c) accertare, in particolare:

- 1) l'esatta posizione in cui la petroliera aveva dato ancoraggio e l'effettivo orientamento della prua;
- 2) la rotta del Moby Prince e la rotta di collisione;
- 3) il ruolo del personale Agip Abruzzo nell'immediatezza della collisione e successivamente;

4) quali siano gli eventi che si verificarono a bordo della petroliera Agip Abruzzo antecedentemente alla collisione, nonché quale fosse il carico effettivamente trasportato dalla stessa;

5) le condizioni di armamento delle navi Moby Prince e Agip Abruzzo, sia sotto il profilo della corrispondenza dell'organizzazione di bordo sia delle regole di condotta nautica abitualmente seguite;

6) lo stato di efficienza delle dotazioni di sicurezza di bordo, nonché le cause e le responsabilità dell'inefficacia dei soccorsi;

7) le reali motivazioni sottese alle indagini e al successivo proscioglimento dell'armatore Onorato, verificando altresì gli eventuali episodi di manomissione commessi nell'immediatezza dei fatti e nei periodi successivi, ad opera di personale della Compagnia Nav.Ar.Ma. ovvero di ignoti;

8) le eventuali responsabilità relative a depistaggi od occultamenti di elementi utili allo svolgimento dell'accertamento dei fatti;

9) il ruolo attivo o passivo delle navi ancorate in rada la notte della collisione, per il quale la Commissione può procedere alla richiesta formale della documentazione sulla vicenda in possesso di organismi civili e militari, italiani e stranieri, anche di tipo video, fotografico o satellitare.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla sua costituzione e presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il Presidente della Commissione presenta al Senato, ogni sei mesi, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Art. 3.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare,

con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti, acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque diffonde, in tutto o in parte, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.
(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento stesso.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute opportune.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro su base annua e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

1.3.2.1.22. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 134 (pom.) del 25/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015
134ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1678\)](#) *Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) ricorda le comunicazioni svolte dal ministro del lavoro Poletti nella seduta notturna di ieri, che hanno fornito importanti spunti di riflessione circa gli aspetti sociali e occupazionali legati al settore degli appalti di servizio.

Con tale incontro, la Commissione ha quindi concluso le numerose audizioni informative svolte sul disegno di legge in esame, che hanno consentito di acquisire utili indicazioni sulle questioni di maggiore interesse. Al fine di focalizzare meglio il lavoro della Commissione, ritiene opportuno

enucleare tali temi, sui quali si dovrebbero poi concentrare gli interventi di integrazione e modifica del testo in sede emendativa.

Si riserva in proposito, di intesa con il correlatore Pagnoncelli, di inviare una traccia di lavoro informale ai colleghi, con un elenco dei temi in questione. Precisa che si tratta di una mera ipotesi, aperta al contributo di tutti e invita pertanto i commissari a far pervenire ai relatori eventuali osservazioni e proposte di altri temi di discussione ritenuti rilevanti, possibilmente entro la successiva seduta. In quella sede, si potrebbe quindi avviare una discussione più approfondita, per verificare la possibilità di trovare una posizione sui vari temi il più possibile condivisa all'interno della Commissione, in modo anche da facilitare i successivi interventi emendativi.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) ritiene che la proposta del relatore per organizzare il seguito dell'esame sia assai apprezzabile e possa contribuire a migliorare il lavoro della Commissione, fermo restando che ciascun senatore potrà poi proporre tutte le modifiche al testo ritenute utili in sede emendativa.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) dichiara anch'egli di condividere la proposta del relatore, a condizione che l'elenco degli argomenti da affrontare in sede emendativa non sia da considerarsi esaustivo e possa effettivamente essere arricchito e integrato con il contributo di tutti i commissari e che siano garantiti tempi adeguati per la discussione.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) fornisce rassicurazioni sulle questioni poste dal senatore Margiotta.

Il presidente [MATTEOLI](#) concorda sull'utilità di definire bene i punti sui quali concentrare la discussione sul disegno di legge, per poi procedere con gli emendamenti. Ricorda infatti che il testo in esame è un disegno di legge delega, rispetto al quale la Commissione dovrebbe limitarsi a fornire indirizzi al Governo, attraverso principi e criteri direttivi, per la predisposizione del successivo decreto legislativo, che conterrà le disposizioni normative vere e proprie.

Sottolinea quindi l'importanza strategica delle questioni affrontate dal disegno di legge per quanto concerne la nuova disciplina del settore degli appalti pubblici e delle concessioni, che impone la ricerca di soluzioni il più possibile condivise, al di là delle singole posizioni politiche.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) esprime anch'egli apprezzamento per la proposta del relatore, ferma restando la possibilità per tutte le forze politiche di poter emendare il testo senza vincoli di alcun tipo.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) ritiene corretto lo sforzo di cercare di tenere conto di tutte le questioni segnalate nelle varie audizioni, anche per riaffermare il ruolo centrale della Commissione e del Parlamento nell'intervento legislativo su un tema così sensibile e importante.

Il senatore [CERVELLINI](#) (Misto-SEL) condivide a sua volta l'impostazione proposta dal relatore per il seguito dei lavori, al fine di favorire un confronto aperto e partecipativo sulle questioni più rilevanti, rispetto alle quali possono poi naturalmente esservi valutazioni discordi. Ritiene quindi opportuno assicurare tempi adeguati per consentire un lavoro di qualità e il più possibile condiviso.

Il senatore [BORIOLI](#) (PD) esprime anch'egli apprezzamento per la proposta del relatore, che può certamente aiutare a sviluppare un lavoro più mirato e condiviso, ferma restando comunque la libertà di ciascun senatore di proporre emendamenti al testo.

Il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*) ritiene condivisibile la proposta del relatore come metodo di lavoro e assicura in proposito un atteggiamento costruttivo da parte del suo Gruppo, concordando con il presidente Matteoli sulla necessità di evitare contrapposizioni ideologiche su un tema così importante. Auspica comunque che anche il Governo voglia rispettare il ruolo della Commissione e del Parlamento, evitando indebite forzature come purtroppo accaduto con altri provvedimenti legislativi. Nel dare atto al vice ministro Nencini dell'atteggiamento sempre collaborativo e connotato da grande correttezza espresso nei confronti della Commissione, chiede comunque di conoscere la posizione del Governo rispetto alle proposte del relatore.

Il senatore [DLGIACOMO](#) (*AP (NCD-UDC)*) apprezza il metodo partecipativo proposto dal relatore, riservandosi di valutare una possibile integrazione degli argomenti di discussione che saranno proposti ai commissari. Chiede quindi anch'egli al Governo di fornire preliminarmente alla Commissione una valutazione sui temi di intervento legislativo che saranno individuati, per consentire un confronto il più ampio possibile.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) chiede al Presidente di individuare una programmazione dei lavori della Commissione che, pur garantendo un rapido svolgimento dei lavori, consenta comunque tempi adeguati per la discussione.

Il senatore [SCIBONA](#) (*M5S*) chiede anch'egli di fissare fin da ora tempi precisi per le successive fasi dell'*iter* di esame.

Il presidente [MATTEOLI](#) ritiene che, prima di proporre un calendario dei lavori, con particolare riguardo al termine per la presentazione degli emendamenti, sia opportuno attendere le eventuali proposte e osservazioni dei commissari rispetto all'elenco di argomenti che sarà proposto dai relatori.

Il relatore [PAGNONCELLI](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce a sua volta che la proposta che verrà sottoposta ai commissari rappresenta una semplice traccia di discussione, rispetto alla quale saranno poi svolti tutti i necessari approfondimenti e che ogni senatore sarà ovviamente libero di presentare tutti gli emendamenti che riterrà più opportuni. Appare comunque utile cercare un punto di convergenza sulle questioni di maggiore rilevanza.

Il vice ministro NENCINI ricorda che sia il Governo, sia la Commissione, hanno svolto numerosissime audizioni sul disegno di legge in esame, confrontandosi con i vari soggetti interessati. Questi, essendo legittimamente portatori di interessi specifici, hanno spesso formulato istanze e proposte in contrasto tra loro, rispetto alle quali è certamente complesso fare una sintesi. Anche per queste ragioni, il Governo ha ritenuto opportuno presentare un disegno di legge delega di contenuto essenziale, per consentire un successivo arricchimento e integrazione alla luce del dibattito parlamentare.

Esprime quindi una opinione favorevole rispetto alla proposta del relatore, sottolineando che il Governo valuterà senza pregiudizi tutte le proposte e i contributi di miglioramento del testo in esame che scaturiranno nel corso dell'*iter*. Al tempo stesso, ritiene doveroso rammentare che le modifiche e integrazioni che saranno avanzate in fase emendativa dovrebbero evitare un'articolazione eccessivamente dettagliata e complessa, per non correre il rischio di snaturare la natura di delega del provvedimento in esame e, soprattutto, di allungare eccessivamente i tempi di approvazione del provvedimento e, quindi, di recepimento delle direttive comunitarie, rispetto alle quali esiste un termine tassativo imposto dall'Unione europea.

Infine, tra le possibili questioni che potrebbero essere affrontate e integrate nel disegno di legge

anticipa quella della protezione delle attività *made in Italy*, sulla quale il Governo sta già conducendo una riflessione.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) ringrazia i colleghi per il sostegno offerto alla sua proposta per l'organizzazione del seguito dei lavori. Ritiene anch'egli opportuno attendere la successiva seduta per esaminare i contributi che perverranno dai commissari, al fine di fissare il termine per gli emendamenti.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) concorda con le osservazioni del relatore.

Il presidente [MATTEOLI](#), ferma restando l'esigenza di assicurare un *iter* celere del provvedimento, ricorda che la fissazione del termine per gli emendamenti dovrà tenere conto anche dei tempi necessari per acquisire i prescritti pareri delle altre Commissioni in sede consultiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.23. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 135 (pom.) del 31/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 31 MARZO 2015
135ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1678\)](#) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) fa presente che, raccogliendo l'invito rivolto dai relatori nella precedente seduta, vari colleghi hanno trasmesso dei contributi concernenti i temi di maggiore rilevanza emersi nel dibattito sul disegno di legge delega in esame, e che dovrebbero quindi anche formare oggetto di intervento normativo.

Segnala come ulteriore tema di riflessione l'esigenza, posta anche nel corso delle numerose audizioni svolte dalla Commissione, di arrivare alla stesura di un nuovo Codice degli appalti pubblici e delle

concessioni e di un nuovo Regolamento di esecuzione e di attuazione che abbiano, complessivamente, un numero di articoli estremamente contenuto rispetto ai testi vigenti. A tal fine, occorrerà fare una selezione dei temi da affrontare, tenendo conto che alcune istanze di tipo settoriale, pur legittime, presuppongono un intervento normativo con un grado di dettaglio tale che dovrà essere affrontato in altra sede, non potendo trovare spazio in un disegno di legge delega.

Si riserva infine, di intesa con il correlatore Pagnoncelli, una volta raccolti tutti i contributi, di proporre una sintesi degli stessi per cercare di addivenire a un testo il più possibile condiviso. Su quella base potrà poi essere stabilita la successiva programmazione dei lavori, anche in relazione della fissazione del termine per gli emendamenti.

Il senatore [CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*), nel condividere la proposta di metodo dei relatori, segnala tuttavia l'opportunità, una volta che gli stessi avranno presentato una proposta di sintesi, di disporre di un tempo adeguato di valutazione e chiede quindi di definire fin da ora una programmazione per la successiva fase dei lavori.

Il senatore [RANUCCI](#) (*PD*) illustra una nota contenente alcune osservazioni sul disegno di legge, che integra le indicazioni sugli argomenti di maggiore rilievo già proposte dai relatori. Richiama in particolare l'esigenza di valutare la compatibilità delle disposizioni delle direttive comunitarie oggetto di recepimento con alcuni aspetti dell'ordinamento nazionale. Si sofferma quindi sui problemi degli attuali strumenti della finanza di progetto, nonché esprime dubbi sulla esigenza di affidare funzioni di tipo conciliativo all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), a condizione che questo non determini ulteriori appesantimenti e allungamenti dei tempi di risoluzione delle controversie e che siano comunque assicurate all'Autorità i mezzi e le risorse necessarie per gestire l'ulteriore carico di lavoro. Concorda infine con il relatore sull'esigenza di fissare un limite al numero di norme del Codice e del Regolamento che dovranno comporre la nuova disciplina di settore, norme che dovrebbero comunque avere anche un contenuto non eccessivamente lungo e complesso, ai fini di una migliore intelligibilità.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) illustra a sua volta una nota, che cerca di fornire alcuni spunti di riflessione in ordine ai principali problemi emersi nel dibattito, lasciando ai relatori e al rappresentante del Governo la valutazione di come recepire gli stessi e ferma restando la possibilità per tutti i senatori di intervenire con specifici emendamenti.

Pur convenendo sull'esigenza di produrre una normativa il più possibile semplificata, esprime perplessità circa la possibilità di predeterminare il numero delle norme che dovrebbero comporre la stessa.

Il presidente [MATTEOLI](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che il disegno di legge in esame è una delega e che quindi non dovrebbe ospitare norme con un grado di dettaglio eccessivo. Le audizioni svolte hanno fornito molti utili spunti di riflessione, ma appare chiaro che il testo in esame non potrà legiferare direttamente su ogni singolo aspetto.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) concorda con l'osservazione del Presidente. Poiché il provvedimento in esame è un disegno di legge delega, gli interventi normativi dovranno limitarsi a fornire, attraverso i principi e criteri direttivi, indirizzi precisi al Governo su alcune questioni di carattere più essenziale. Per quanto riguarda la scansione dei tempi dei lavori della Commissione, ritiene che il metodo di lavoro proposto dai relatori possa contribuire ad accelerare l'*iter*, per cui si dichiara perplesso sulla richiesta del senatore Cervellini di disporre di ulteriori tempi di valutazione.

Auspica che i contributi forniti dai commissari ed eventualmente dal rappresentante del Governo possano consentire ai relatori di fare una sintesi condivisa. Al riguardo, segnala come aspetti essenziali

sui quali concentrare l'attenzione la qualificazione e la valorizzazione della fase progettuale degli appalti dei lavori, che va distinta dalla gara per l'aggiudicazione dell'esecuzione, la quale dovrebbe avvenire sempre di più sulla base del progetto definitivo o meglio ancora esecutivo.

Chiede quindi di limitare ovvero di sopprimere il ricorso all'appalto integrato e di distinguere nettamente i ruoli di controllore ed esecutore nel caso di utilizzo della formula del contraente generale.

Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, ritiene che debba essere escluso il massimo ribasso negli appalti di servizi. Per quanto riguarda invece l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, occorre rafforzare la terzietà e la trasparenza delle Commissioni giudicatrici nelle gare.

Si dichiara favorevole alla riduzione del numero delle stazioni appaltanti, nonché alla revisione dell'attuale sistema di qualificazione delle SOA, che dovrebbe essere ancorato a parametri più oggettivi.

Per quanto concerne l'esigenza di contenere il numero delle disposizioni della nuova disciplina, il risultato potrebbe essere raggiunto distinguendo nettamente tra il nuovo Codice, che dovrebbe contenere solo le norme fondamentali, e il nuovo Regolamento, che dovrebbe essere complementare al Codice e fornire solo regole applicative, di dettaglio. Inoltre, poiché le direttive comunitarie prevedono un più ampio margine di discrezionalità a favore delle stazioni appaltanti, occorre potenziare il ricorso agli strumenti di regolamentazione flessibile o *soft law*, per rafforzare gli aspetti di pubblicità, trasparenza e tracciabilità di tutte le procedure e gli atti, messi in campo dalle stazioni appaltanti.

Ciò postula anche un rafforzamento dei poteri di controllo in capo all'ANAC, in qualità di soggetto terzo che vigila sui soggetti aggiudicatori, evitando però di sovraccaricare l'Autorità di compiti e responsabilità eccessivi.

Occorre inoltre limitare il più possibile il ricorso alle procedure derogatorie, tranne situazioni eccezionali come gli interventi di protezione civile in caso di calamità naturali e fermo restando il principio della tracciabilità e trasparenza di tutti gli atti.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) si riserva di predisporre anch'egli un eventuale contributo nei termini richiesti dai relatori. Per quanto riguarda la necessità di contenere il numero delle disposizioni della nuova disciplina di settore, concorda con l'idea di affiancare la normativa primaria con interventi di *soft law* quali linee guida e manuali.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) contesta l'idea che su un argomento complesso come quello degli appalti e delle concessioni si possano produrre testi normativi "brevi" solo per motivi di immagine. Occorre invece produrre testi che siano sì semplici, ma soprattutto funzionali e consentano la realizzazione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto degli appalti in maniera seria e trasparente.

Con riferimento ad alcune questioni specifiche, osserva che il testo in esame proposto dal Governo ribadisce il divieto di *gold plating* circa la necessità che il recepimento delle direttive comunitarie non superi i livelli minimi di regolazione strettamente necessari; tuttavia, nulla si dice circa alcune distorsioni entrate nel sistema proprio in applicazione delle norme comunitarie, come l'istituto dell'avvalimento, che ha condotto alla "finanziarizzazione" del mercato degli appalti, dove concorrono aziende che sono "scatole vuote" ma che possono avvalersi dei requisiti di altre imprese operative.

Chiede quindi di limitare il ricorso a questo strumento, come pure alle cessioni dei rami di azienda nell'ambito delle qualificazioni SOA, che hanno prodotto un altro "mercato" per i requisiti di qualificazione.

Concorda altresì sull'esigenza di eliminare il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, proponendo di tornare al criterio della media mediata. Osserva poi che le disposizioni delle direttive comunitarie valgono solo per gli appalti e le concessioni "sopra soglia", ma nel disegno di legge delega nulla si dice su come regolare gli appalti e le concessioni "sotto soglia", che rappresentano la stragrande maggioranza degli appalti e delle concessioni banditi in Italia.

Infine, si dichiara favorevole all'adozione di strumenti di regolamentazione flessibile o *soft law* da parte dell'ANAC, ma a condizione che abbiano un valore cogente. Chiede altresì che si rafforzi il ruolo del responsabile unico del procedimento (RUP) come soggetto della pubblica amministrazione appaltante incaricato del controllo sull'esecuzione dell'appalto.

Il vice ministro NENCINI osserva che molti interventi e contributi dei senatori hanno evidenziato una serie di questioni comuni, sulle quali concentrare le modifiche del testo in esame. A tal fine segnala anch'egli una serie di questioni sulle quali intervenire, ribadendo che il testo del disegno di legge presentato dal Governo è stato concepito da subito come "aperto" a tutti i contributi.

Ritiene che vi siano le condizioni per addivenire ad un testo il più possibile condiviso, segnalando tuttavia che, trattandosi di un disegno di legge delega, è opportuno che lo stesso contenga essenzialmente criteri e principi direttivi e non norme di eccessivo dettaglio.

Ricorda infine che i tempi per il recepimento delle direttive comunitarie imposti dall'Unione europea sono estremamente serrati, come sottolineato anche dal commissario europeo alla concorrenza Almunia nel corso di una recente visita in Italia.

Il [PRESIDENTE](#), tenendo conto delle indicazioni emerse nel dibattito, propone di conferire mandato ai relatori di redigere, sulla base dei contributi e delle osservazioni forniti dai commissari e dal Governo, un nuovo testo da sottoporre alla Commissione nella seduta di martedì 7 aprile. In quella sede, ove la Commissione convenga, il nuovo testo potrà essere adottato come testo base e si procederà quindi alla fissazione del successivo calendario dei lavori, incluso il termine per la presentazione degli emendamenti da riferire al nuovo testo. Tale termine, ove sussistano le necessarie condizioni, potrebbe essere fissato già per la settimana seguente.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.24. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 137 (pom.) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
137ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1678\)](#) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Seguito dell'esame e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) illustra uno schema di testo base, precisando preliminarmente che lo stesso è stato elaborato congiuntamente dai relatori e manifestando altresì la disponibilità a confrontarsi su eventuali proposte modificative avanzate nella seduta odierna.

Il vice ministro NENCINI, pur condividendo nel merito il testo prospettato dai relatori, richiama tuttavia l'esigenza di semplificare su alcuni punti la disciplina in questione.

Rileva inoltre che i poteri conferiti all'ANAC, di cui alla lettera f), risultano molto ampi, richiamando poi l'attenzione sulle disposizioni contenute al punto i), relative all'importante tematica della riduzione del numero delle stazioni appaltanti, e su quelle contemplate al punto r), inerenti alla rimodulazione della normativa sul sistema di garanzia globale di esecuzione per gli appalti di lavori. Sui profili di cui alla lettera r), il rappresentante del Governo ravvisa un'eccessiva genericità del criterio di delega ivi previsto.

Dopo alcune precisazioni del relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) sulla *ratio* sottesa alla disciplina prevista al punto i), orientata nell'ottica prospettica di una riduzione del numero delle stazioni appaltanti, il senatore [SONEGO](#) (PD) propone di accrescere gli *standard* di coerenza della disciplina di cui al punto m), relativa al criterio di aggiudicazione incentrato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, consentendo il ricorso al criterio del massimo ribasso solo in presenza di un'adeguata motivazione, da parte della stazione appaltante, che dia conto delle esigenze sottese a tale scelta.

Relativamente al ricorso al *general contractor*, propone di limitare l'utilizzo di tale modulo attraverso la previsione di uno specifico obbligo di adeguata motivazione, nei casi in cui la pubblica amministrazione opti per tale soluzione.

Relativamente ai criteri di delega di cui alla lettera aa), inerenti agli aspetti della "territorialità" della "filiera corta", sottolinea il rischio di violazione di principi del diritto comunitario.

Infine l'oratore si sofferma sui profili della lettera dd), relativi alla materia delle concessioni, prospettando l'opportunità che il Governo in fase attuativa rimoduli tale disciplina, nel rispetto dei principi del diritto comunitario.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) sottolinea preliminarmente, con riferimento ai profili di cui alla lettera a) dello schema di testo base, la necessità di distinguere gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria dagli altri.

Relativamente ai principi di delega contenuti nella lettera d), rileva l'esigenza che anche gli appalti per opere strategiche vengano ricondotti in un alveo di ordinaria regolazione.

Fa presente poi che le funzioni attribuite all'ANAC risultano eccessive e ridondanti, sottolineando che i compiti di tale autorità debbono essere incentrati sulla vigilanza.

Relativamente ai criteri di delega contemplati al punto i), evidenzia la necessità di evitare moduli basati sull'eccessivo accentramento delle committenze, atteso che tale opzione comporta il rischio di agevolare l'individuazione, da parte dei corruttori, dei soggetti destinatari di azioni corruttive.

Sulla disciplina delle variazioni progettuali in corso d'opera, di cui alla lettera l), propone di restringere il ricorso a tale strumento, specie per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria.

Relativamente al criterio dell'offerta più vantaggiosa, di cui alla lettera m), occorre, per gli appalti "sotto soglia", utilizzare il modulo della cosiddetta "media", in modo tale da circoscrivere la discrezionalità della pubblica amministrazione.

Con riferimento all'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici, di cui alla lettera n), occorre introdurre un apposito riferimento alle cause di esclusione.

Infine, l'oratore sottolinea la necessità di escludere la possibilità del ricorso agli arbitrati, relativamente al criterio di delega contenuto alla lettera v).

Dopo un intervento del senatore [MARGIOTTA](#) (Misto), con il quale viene prospettata l'opportunità di rinviare ulteriori modifiche migliorative alla fase emendativa, il senatore [BORIOLI](#) (PD) esprime delle riserve sul criterio direttivo di delega contenuto al punto f), rilevando che nell'ambito dello stesso viene conferito un eccessivo potere all'ANAC, attribuendo a tale autorità la facoltà di adottare bandi tipo e contratti tipo, dotati di efficacia vincolante.

Sottolinea l'esigenza di disciplinare in maniera specifica e compiuta gli interventi disposti in occasione

di emergenze di protezione civile, esprimendo poi talune valutazioni sui criteri di delega contenuti alla lettera i).

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che la normativa in questione dedica poco spazio alle pubbliche forniture.

Evidenzia poi che va salvaguardato il corretto svolgimento della concorrenza, evitando che le prescrizioni tecniche possano spingersi fino al punto di individuare una specifica soluzione, senza limitarsi - come sarebbe invece opportuno - a prefigurare un obiettivo.

Dopo essersi soffermato sulle questioni dei brevetti, l'oratore analizza i profili attinenti agli oneri documentali e al cosiddetto "soccorso istruttorio", evidenziando che occorre consentire in ogni caso l'integrazione documentale da parte dei concorrenti.

Rileva poi che spesso le garanzie fideiussorie risultano del tutto inutili e suscettibili di ingenerare una speculazione economica da parte delle banche e delle assicurazioni.

Relativamente all'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui alla lettera n), sottolinea l'esigenza di evitare accuratamente situazioni di incompatibilità.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*), dopo aver ringraziato i relatori e il rappresentante del Governo per il proficuo sforzo profuso nell'elaborazione dello schema di testo base, prospetta l'opportunità di rinviare di qualche giorno l'adozione formale da parte della Commissione dello stesso, in modo tale da consentire qualche ulteriore modifica migliorativa rispetto alla normativa proposta.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di disciplinare in modo compiuto gli interventi disposti in occasione di calamità naturali, l'oratore ravvisa elementi di ridondanza rispetto al ruolo attribuito all'ANAC.

Relativamente alla misura della riduzione del numero delle stazioni appaltanti, ravvisa l'esigenza di introdurre ulteriori elementi migliorativi rispetto alla stessa.

L'oratore sottolinea poi l'esigenza, con riferimento ai criteri di delega contenuti alle lettere p) e q), di distinguere le fasi di lavorazione, nonché di salvaguardare l'autonomia progettuale.

Prospetta inoltre l'opportunità di estendere le forme di partenariato pubblico-privato anche alle fasi inerenti alla valutazione preventiva di fattibilità di un lavoro pubblico.

Dopo aver richiamato l'attenzione sulla delicatezza della tematica dell'avvalimento, di cui alla lettera u), il senatore Filippi ravvisa il rischio di violazione comunitaria in relazione al criterio direttivo di delega contenuto alla lettera aa).

Relativamente alla disposizione contenuta alla lettera dd), ravvisa delle incongruità rispetto al richiamo, in essa contenuto, al concetto di rischio operativo.

Dopo aver manifestato la propria condivisione per le disposizioni contemplate alla lettera t), rispetto alle quali è positiva la scelta del relatore di eliminare il riferimento alle procedure di concordato, nonché per i criteri di delega previsti alla lettera ii) - relativi all'emanazione contestuale del regolamento attuativo - l'oratore si sofferma sulla disposizione di cui al comma 5 dello schema del testo base, rilevando che il modulo di concertazione ivi previsto è suscettibile di ampliare eccessivamente i tempi di adozione della sopracitata normativa secondaria.

Il senatore [SCIBONA](#) (*M5S*) sottolinea preliminarmente l'esigenza che i principi e criteri direttivi di delega non risultino eccessivamente generici, in modo tale da circoscrivere la discrezionalità del Governo in fase attuativa.

Relativamente alla riduzione del numero delle stazioni appaltanti, rileva che gli interventi proposti in tale ambito risultano eccessivi.

Per quel che concerne le concessioni, occorre evitare di far ricadere sul pubblico erario il rischio di impresa, che deve invece gravare sul concessionario.

Relativamente alla disciplina inerente all'avvalimento, sottolinea la necessità di salvaguardare i profili qualitativi degli appalti attraverso misure di classificazione.

Il presidente [MATTEOLI](#) (*FI-PdL XVII*), nel ringraziare i relatori per il proficuo lavoro istruttorio espletato, si sofferma sui compiti espletati dalla CONSIP, ravvisando criticità per quel che concerne l'eccessiva lunghezza dei procedimenti per l'acquisto di beni, con tutti i conseguenti risvolti negativi nei casi in cui la fornitura inerisca a beni tecnologicamente avanzati, che nel frattempo potrebbero diventare obsoleti.

Riguardo al criterio di delega contenuto nella lettera z), esprime perplessità sul divieto di aggregazione, che viene connotato con l'aggettivo di artificioso, di dubbia e incerta interpretazione.

Relativamente al criterio di cui alla lettera v), pur condividendo l'esigenza, sottolineata in alcuni interventi in discussione generale, di eliminare la facoltà di arbitrato, esprime tuttavia preoccupazione sulle conseguenze di tale scelta, qualora non si individuino forme alternative di composizione delle controversie. Infatti, occorre evitare che la lentezza della giustizia civile blocchi le opere pubbliche per anni, con tutte le conseguenze negative sottese a tale situazione.

Rileva infine che la disposizione contenuta alla lettera l) risulta eccessivamente generica e va quindi precisata e chiarita.

Il vice ministro NENCINI, intervenendo in sede di replica, nell'esprimere un giudizio positivo sullo sforzo istruttorio compiuto dai relatori, finalizzato a completare la disciplina contenuta nel disegno di legge originario, manifesta tuttavia preoccupazione rispetto all'eccessivo grado di dettaglio raggiunto in alcune disposizioni normative, evidenziando che tale circostanza è suscettibile di dilatare eccessivamente i tempi di approvazione del provvedimento in titolo.

Relativamente al criterio di delega contenuto alla lettera aa), sottolinea l'esigenza di assicurare un'adequata tutela del *made in Italy*, valorizzando le esigenze sociali ed ambientali.

Dichiara poi di condividere l'opinione, emersa anche nel corso del dibattito, di non ampliare eccessivamente i poteri e i compiti spettanti all'ANAC.

Fa infine presente che talune questioni potranno essere affrontate nell'ambito di atti di indirizzo, privi di valenza normativa e tuttavia idonei a conferire il giusto peso ad alcune importanti tematiche.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*), intervenendo in sede di replica, rileva che nell'eventualità in cui le forze politiche scelgano di circoscrivere e delimitare le funzioni spettanti all'ANAC, occorrerà allora rimodulare integralmente lo schema di testo base, atteso che lo stesso è stato elaborato dai relatori nel presupposto dell'ampliamento dei poteri dell'ANAC. Su tale profilo quindi ritiene preferibile che ogni eventuale scelta venga rinviata alla successiva fase emendativa.

Evidenzia poi che eventuali ulteriori miglioramenti possono essere apportati attraverso proposte emendative, prefigurando la possibilità che i relatori stessi presentino appositi emendamenti, concordati con le forze politiche, volti a precisare taluni profili della disciplina in questione.

Propone quindi che la Commissione adotti lo schema di testo base e che venga quindi attivata la fase emendativa.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) prospetta l'opportunità di un breve rinvio dell'adozione del testo base, che potrà essere utile per migliorare ulteriormente la disciplina prospettata nell'ambito dello stesso. Fa presente peraltro di condividere pienamente l'esigenza di celerità dei tempi di approvazione della delega prospettata dal Vice Ministro, evidenziando tuttavia che un ulteriore approfondimento di talune questioni può essere nel caso di specie utile.

Evidenzia infine l'esigenza di circoscrivere i poteri dell'ANAC, evitando che possano essere invasi ambiti necessariamente riservati alla politica.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) fa presente che i poteri dell'ANAC non vanno ampliati eccessivamente, evidenziando che il Movimento 5 Stelle non teme affatto il confronto mediatico su tale profilo, consapevole della fondatezza delle proprie ragioni.

Evidenzia poi che un breve rinvio dell'adozione del testo base non pregiudicherebbe la celerità dei lavori della Commissione.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea l'esigenza di integrare la disciplina di delega in questione con disposizioni specifiche relative alle pubbliche forniture.

Il senatore [CERVellini](#) (*Misto-SEL*) pone l'accento sul coinvolgimento di associazioni nell'ambito delle procedure preliminari all'affidamento degli appalti, con riferimento alle forme di dibattito pubblico sul modello del *debàt public* francese.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*) ribadisce l'esigenza di adottare nella presente seduta lo schema di testo base predisposto dai relatori, sostituendo tuttavia ai commi 3 e 5 dello stesso la dizione "di concerto" con la parola "sentiti", in modo tale da recepire le necessità di semplificazione procedimentale emerse nel corso del dibattito. Prospetta poi l'opportunità di rinviare eventuali ulteriori modifiche alla successiva fase emendativa.

Il presidente [MATTEOLI](#), alla luce dell'ampio dibattito che ha evidenziato la necessità di proseguire nell'esame approfondito e celere del provvedimento, sottopone alla Commissione la proposta di adottare quale testo base per la presentazione di emendamenti lo schema presentato dai relatori, come riformulato dal relatore Stefano Esposito (pubblicato in allegato al resoconto). Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno, riferiti al predetto testo base, per la giornata del 15 aprile, alle ore 12.

Conviene la Commissione su tali proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [1678](#)

NT

[STEFANO ESPOSITO](#), [PAGNONCELLI](#), RELATORI

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei

seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:

- a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- b) compilazione di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e delle concessioni» recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti e delle concessioni disciplinate dalle tre direttive, garantendo in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la vigente e la nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di conseguire una significativa riduzione del complesso delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività;
- d) semplificazione e armonizzazione delle disposizioni in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, anche attraverso la promozione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;
- e) trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, salvo casi espressamente previsti, anche tenendo conto della esigenza di concorrere, con la definizione di idonee misure, alla lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, nonché, in ogni caso, previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza;
- f) attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più ampie funzioni di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni assunte dall'Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;
- g) riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti di qualificazione, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata;
- h) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri obiettivi;
- i) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera g), con possibilità, a seconda del grado di

qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale per gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro;

l) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera;

m) utilizzo preferenziale, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo", anche al fine di garantire una più agevole individuazione ed esclusione delle offerte anomale;

n) creazione di un albo nazionale, gestito dall'ANAC, dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e concessioni, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro assegnazione nelle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare;

o) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e le concessioni sotto la soglia comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte;

p) rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, e vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale;

q) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovendo la qualità architettonica, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando il ricorso all'appalto integrato e privilegiando la messa a gara del progetto definitivo o esecutivo;

r) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema di garanzia globale di esecuzione per gli appalti pubblici di lavori;

s) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici;

t) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento, anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione di contratti eseguiti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di *rating* di legalità;

u) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia, rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e

prevedendo che quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali mette a disposizione gli stessi requisiti e risorse, che possono ricomprendere anche beni strumentali;

v) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;

z) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti;

aa) valorizzazione delle attuali esigenze sociali ed ambientali, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che operano nel proprio territorio, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, privilegiando gli aspetti della "territorialità" e della "filiera corta" e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici;

bb) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e le concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico (cosiddetti affidamenti *in house*), assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione comparativa di più offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;

cc) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di "clausole sociali" per la stabilità occupazionale del personale impiegato;

dd) disciplina organica della materia delle concessioni, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, la previsione di criteri direttivi per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE e la definizione del concetto di "rischio operativo", con particolare riferimento alle "condizioni operative normali";

ee) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea;

ff) trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni;

gg) previsione di forme di dibattito pubblico (sul modello del *débat public* francese) delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio;

hh) previsione dell'espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera b), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina;

ii) previsione dell'emanazione di un nuovo regolamento, contestuale al nuovo codice, recante la disciplina esecutiva e attuativa del codice di cui alla lettera b), ispirato a principi di razionalizzazione e

semplificazione amministrativa e adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

II) previsione dell'espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera ii), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli *standard* internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

3. Il decreto legislativo previsto dal comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema di decreto è altresì acquisito, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione secondo quanto previsto dall'articolo 31, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime procedure previste per l'adozione del decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente articolo e in base ai medesimi principi e criteri direttivi.

5. Il regolamento di cui al comma 1, lettera ii), è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto attuativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

1.3.2.1.25. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 142 (pom.) del 22/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 22 APRILE 2015
142ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1678\)](#) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il presidente [MATTEOLI](#) ricorda che la scorsa settimana sono stati presentati gli ordini del giorno e gli emendamenti al nuovo testo del disegno di legge in esame (pubblicati in allegato).

Cede quindi la parola ai commissari per l'illustrazione, iniziando dagli emendamenti presentati dai relatori.

Il relatore [PAGNONCELLI](#) (FI-PdL XVII) illustra le proposte emendative presentate da lui e dal

correlatore Stefano Esposito, soffermandosi innanzitutto sugli emendamenti 1.21, che prevede una specifica normativa generale per il settore dei servizi sostitutivi di mensa, 1.47, che vieta le procedure derogatorie per l'affidamento dei contratti, ad eccezione delle urgenze di protezione civile connesse a calamità naturali, e 1.67, che rafforza l'attività di vigilanza e controllo in materia di appalti, con riguardo alla fase di esecuzione.

Richiama quindi le proposte emendative 1.75, riguardante la revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, 1.101, relativo all'aggiornamento delle banche dati concernenti i requisiti di qualificazione e alla revisione del sistema AVCpass, 1.121, che ridefinisce le soglie in relazione alle quali i comuni non capoluogo di provincia sono tenuti a ricorrere a forme di aggregazione o di committenza centralizzata almeno regionale per gli appalti, e 1.131, che disciplina le varianti in corso d'opera distinguendole tra sostanziali e non sostanziali.

Fa poi riferimento alle ulteriori proposte emendative 1.141, che regola il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, 1.190, che estende alcune procedure previste per gli appalti pubblici di lavori alla realizzazione di opere private di carattere strategico, 1.193, relativo alla creazione di un albo nazionale con attribuzione a sorteggio per i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori, 1.196, che valorizza la fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni dei lavori, 1.215, che istituisce un'apposita agenzia per il partenariato pubblico-privato, e 1.223, sempre in materia di procedure di partenariato pubblico-privato.

Illustra quindi gli emendamenti 1.242, in tema di revisione della disciplina dell'avvalimento, 1.289, che interviene sui contratti di lavoro negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, 1.298, che pone il tema della disciplina organica ovvero di criteri direttivi per le concessioni, e, infine, 1.330, in tema di subappalto necessario.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) illustra a sua volta una serie di emendamenti a sua firma, tra i quali la proposta 1.9, che precisa il divieto di *gold plating* rispetto ai contratti e le convenzioni di importo superiore alle soglie comunitarie, 1.22, circa l'esigenza di tenere conto delle peculiarità dei singoli settori merceologici e di attività, 1.23, inerente a limitare il ricorso all'appalto integrato, 1.30, che esclude il ricorso a procedure derogatorie per gli appalti, ad eccezione delle esigenze di protezione civile, 1.55, che mira a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale negli appalti pubblici, 1.76, in materia di requisiti per la partecipazione alle gare, e 1.77, che chiede parametri certi ai fini della verifica della congruità delle offerte.

Richiama poi gli emendamenti 1.78, che impone di precisare espressamente nel regolamento del nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni gli ulteriori poteri da conferire all'ANAC, e 1.88, mirante ad introdurre la determinazione dei costi standardizzati per ogni tipo di lavori, di servizi e di forniture.

In merito a tale ultimo emendamento, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore [RANUCCI](#) (*PD*), precisa che i costi standardizzati debbono evidentemente tenere conto delle peculiarità dei diversi territori, ragione per la quale la sua proposta prevede che la determinazione sia fatta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il coinvolgimento della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza unificata.

Passa quindi ad illustrare gli emendamenti 1.100, in merito alla consultazione delle banche dati sui requisiti di qualificazione da parte delle stazioni appaltanti, 1.126, sulla limitazione del ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera (anche attraverso l'affidamento prioritario della direzione lavori al progettista), e 1.127, che prevede la risoluzione del contratto e l'indizione di un nuovo appalto qualora le varianti in corso d'opera superino il 5 per cento del valore del contratto.

Si sofferma quindi sulle proposte 1.138, che distingue i criteri di aggiudicazione a seconda della tipologia di appalto, 1.153, in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, e 1.184, che prevede l'affidamento del ruolo di responsabile del procedimento, direttore dei lavori o direttore

dell'esecuzione del contratto prioritariamente ad un dipendente della stazione appaltante.

Segnala poi in particolare la proposta 1.195, che cerca di distinguere i ruoli degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni da quello dei professionisti esterni per l'affidamento della progettazione. Richiama poi le proposte 1.207, sulla garanzia globale di esecuzione, 1.211, che riforma il sistema della validazione dei progetti, e 1.265, che stabilisce le modalità per la prosecuzione di un appalto qualora l'autorità giudiziaria proceda penalmente nei confronti dell'aggiudicatario.

Illustra infine le proposte 1.314, tesa a rafforzare la pianificazione strategica delle stazioni appaltanti, e 1.317, che stabilisce il carattere vincolante delle decisioni assunte in materia di opere pubbliche dopo le procedure di consultazione del *débat public*.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito democratico.

Una parte importante prevede nel nuovo regolamento di attuazione ed esecuzione del codice procedure chiuse e non derogabili per la realizzazione delle opere ai fini di un recupero di efficienza e di certezza anche nei tempi. Altri emendamenti tendono a evidenziare il valore della fase progettuale prevedendo la messa a gara, di norma, del progetto esecutivo. Si stabilisce inoltre il principio che sia la stazione appaltante ad indicare il direttore dei lavori (ove possibile, potrebbe essere lo stesso progettista).

Altre proposte emendative prevedono limitazioni per il ricorso alle formule dell'appalto integrato e del contraente generale negli appalti di lavori, nonché un rafforzamento dei poteri degli incaricati dei controlli e, corrispondentemente, sanzioni penali e amministrative più severe in caso di omissione.

Si sofferma quindi su alcuni emendamenti che prevedono forme di risarcimento della pubblica amministrazione da parte di chi esegua o progetti opere non adeguate. Come negli emendamenti presentati da altri firmatari, si prevedono poi deroghe alle procedure ordinarie solo per emergenze di protezione civile, fatti salvi gli obblighi di trasparenza e tracciabilità.

Sul tema delle centrali uniche di committenza per i comuni non capoluogo di provincia, che forma anche oggetto dell'emendamento 1.121 dei relatori, ritiene necessario un approfondimento, per evitare il rischio di una eccessiva concentrazione di appalti presso le stesse strutture.

Inoltre, segnala una serie di proposte che, in materia di concessioni, richiamano l'obbligo di presentazione di adeguati piani economico-finanziari e definiscono meglio l'ambito di applicazione della direttiva 23/2014/UE. Infine, si sofferma sugli emendamenti che ridefiniscono la disciplina del partenariato pubblico-privato e della finanza di progetto, attraverso la valutazione *ex ante* della fattibilità dei singoli progetti.

Il senatore [SONEGO](#) (PD) illustra l'emendamento 1.197, che mira a limitare la possibilità di modificazioni progettuali rilevanti agli appalti di lavori al fine di evitare contenziosi strumentali e responsabilizzare ulteriormente la stazione appaltante, il progettista e l'appaltatore.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S), in merito alla questione sollevata dall'emendamento del senatore Sonego, ricorda che, in base alla legislazione vigente, il progetto deve essere validato dal responsabile unico del procedimento, che è pubblico ufficiale e anche responsabilità amministrative e penali molto rilevanti.

Sulla questione delle attività svolte dai funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, per le quali si prevede l'erogazione dell'incentivo del 2 per cento, ricorda che queste dovrebbero avvenire fuori dall'orario di lavoro, regola purtroppo spesso violata.

Passa quindi ad illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, che mirano anzitutto a consentire l'applicazione di vincoli più precisi per gli appalti sotto le soglie di valore comunitario. Alcune proposte emendative rafforzano poi gli obblighi di pubblicità e trasparenza, mentre altre mirano a limitare il ricorso alle forme di partenariato pubblico-privato, al fine di incentivare lo Stato a riprendere in mano la gestione delle opere pubbliche.

Ulteriori emendamenti limitano fortemente la possibilità di utilizzazione della procedura negoziata senza bando. Si sofferma quindi su una serie di emendamenti che intervengono sull'affidamento di nuovi poteri all'ANAC previsto nel testo, al fine di distinguere il ruolo di regolatore da quello di controllore, che dovrebbe invece essere affidato, attraverso procedure trasparenti, a cittadini e portatori di interessi qualificati.

In merito all'emendamento 1.121 dei relatori, esprime perplessità sull'intento di imporre una più forte centralizzazione delle committenze regionali ai comuni non capoluogo, che appare eccessiva, mentre si dovrebbe consentire ai comuni di ricorrere a forme di aggregazione.

Dopo alcune considerazioni circa le varianti in corso d'opera, si sofferma su alcune proposte emendative che prevedono la reintroduzione della media ponderata per gli appalti di lavori sotto soglia. Esprime poi una valutazione positiva per l'introduzione del meccanismo del sorteggio anche per l'affidamento dei ruoli di responsabile dei lavori, direttore dei lavori e collaudatore.

Fa altresì riferimento ad alcune proposte tese a limitare il ricorso agli arbitrati, che rappresentano una degenerazione del sistema, e dichiara di condividere una serie di proposte che intervengono in materia di subappalto.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) illustra l'emendamento 1.108, che prevede una revisione ed un efficientamento delle procedure di appalto di CONSIP SpA: pur trattandosi di una struttura di eccellenza, occorre però assicurare una migliore qualità degli approvvigionamenti e tempi più brevi per l'espletamento delle gare, incentivando il ricorso alle gare di tipo telematico.

Illustra infine l'emendamento 1.322 teso a garantire il rispetto delle determinazioni assunte in seguito alle procedure del *débat public*.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il complesso degli emendamenti a sua firma, una parte dei quali mira anzitutto a chiarire la portata di alcune norme, spesso interpretate in maniera diversa dalle stazioni appaltanti. Altre proposte emendative mirano a rafforzare il ruolo di una serie di soggetti con funzioni di controllo prevenendo i conflitti di interesse, specialmente per quanto concerne i componenti delle commissioni giudicatrici e il direttore dei lavori.

Fra gli altri temi perseguiti con gli emendamenti da lui sottoscritti, segnala quindi la reintroduzione della figura dell'"assistente contrario" che segue quotidianamente i lavori in cantiere per conto della stazione appaltante.

Infine, una serie di emendamenti tendono ad evidenziare il carattere specifico degli appalti per la fornitura di beni per i quali occorre una disciplina *ad hoc*, in particolar modo per quanto concerne le forniture di beni immateriali.

Il senatore [BORIOLI](#) (PD) illustra l'emendamento 1.113, che interviene sull'aggregazione delle stazioni appaltanti e, segnatamente, dei comuni non capoluogo di provincia, demandando la fissazione dei relativi criteri al decreto legislativo di attuazione della delega. Si tratta infatti di un processo complesso che necessita di ulteriori riflessioni: se è condivisibile l'obiettivo di ridurre il numero delle stazioni appaltanti, occorre evitare concentrazioni eccessive che vadano a scapito della concorrenza.

Infine, la proposta 1.283, in materia di affidamenti diretti, pone l'obbligo all'aggiudicatario di adeguare la propria offerta a quella economicamente più vantaggiosa tra quelle comparate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene infine di dare per illustrati i restanti emendamenti e ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [1678](#)

G/1678/8/1

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE» (atto Senato n. 1678);

premesso che,

la legge Obiettivo e la figura del *General Contractor* ivi prevista ha relegato le opere specialistiche e super specialistiche nel subappalto, figura quest'ultima più consona ai lavori generici e di minore professionalità;

da ciò si è determinata una progressiva dequalificazione dei lavori pubblici a vantaggio delle grandi opere generali, con una politica dei grandi lavori che per molti anni ha quasi esclusivamente orientato la politica dei Lavori Pubblici nel nostro Paese;

il DEF ha tagliato 25 grandi opere su 50 già approvate lo scorso anno, dimostrando che la stagione dei grandi lavori in Italia, ma anche in Europa, ha evidenziato, in via generale, un allungamento dei tempi ed una marcata accentuazione dei costi;

con i lavori sostenibili nel territorio, si può aprire una nuova stagione di interventi specialistici e compatibili per lo sviluppo;

considerato che,

nella stesura dei conseguenti decreti delegati, è necessario tenere nel massimo conto la vasta gamma di specializzazioni già presenti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che costituisce il nucleo centrale delle eccellenze tecnologiche ed innovative dei lavori pubblici del nostro Paese ? dal restauro alle fondazioni, dall'archeologia alle opere prefabbricate, dalla sicurezza stradale agli impianti tecnologici, alle facciate continue ? non confondendo la semplificazione burocratica con quella applicata all'industria che, al contrario, abbisogna di progressive specializzazioni via via che procede lo stato dell'arte, non ultimo ai fini della riconversione e della riqualificazione delle opere incompiute;

la difesa della specializzazione industriale nei lavori pubblici costituisce uno dei punti più qualificanti della riforma non solo sotto il profilo tecnologico, ma anche sul piano del contrasto alla penetrazione del malaffare, appurato che la presenza di imprese specialistiche che assicurano mezzi e manodopera specializzata è oggettivamente di freno a tali fenomeni;

impegna il Governo:

a fare in modo che il provvedimento in esame e i relativi decreti e regolamenti attuativi si orientino fortemente verso la valorizzazione della qualificazione reale delle imprese ? attraverso un rigoroso controllo anche di materialità dei requisiti delle medesime.

G/1678/8/2

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [ZIN](#)

Il Senato,

premesso che:

le novità introdotte alla legge fallimentare dal decreto-legge n. 83 del 2012, il cosiddetto

decreto sviluppo, hanno avuto solo in parte effetti positivi;

in particolare l'istituto del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* della legge fallimentare è nato con il proposito di tutelare la continuità aziendale dell'impresa;

il concordato preventivo è stato però spesso utilizzato con finalità differenti e strumentali, anche ai fini elusivi e di concorrenza;

la procedura offre purtroppo ampi spazi ad abusi, in quanto consente il «saldo a stralcio» delle posizioni debitorie, diventando così anche mezzo di concorrenza sleale a scapito della maggioranza delle imprese sane ed oneste;

per questi motivi l'utilizzo del concordato con continuità aziendale deve essere attentamente monitorato e fortemente limitato per non produrre, come troppe volte è successo, effetti devastanti opposti a quelli che volevano essere perseguiti;

infatti, la stragrande maggioranza degli abusi ? soprattutto in alcune zone d'Italia ? si concretizza nell'utilizzo distorto dei concordati «in bianco», depositati (il 90 per cento) solo ai fini dilatori, ed anche nell'omologazione dei concordati «truffa» per i piccoli creditori chirografari, con previsione di percentuali ridicole (anche sotto il 5 per cento); tutto ciò sfruttando il voto delle banche (che spesso già vantano una fetta consistente di credito in privilegio, ma che possono votare per la loro porzione di eredito «degradato» o «chirografario») e con la connivenza di consulenti senza troppi scrupoli e l'eccessiva tolleranza di alcuni magistrati;

è evidente che una percentuale così bassa, quand'anche venisse incassata, provoca spesso il fallimento delle imprese creditrici; in sostanza la ditta in difficoltà scarica sulle imprese creditrici i propri debiti, con tutte le conseguenze del caso;

in molti casi vengono costituite «*new company*», intestate a prestanome, per ripartire con un azzeramento dei debiti;

in particolare, la possibilità di presentare un concordato in bianco, senza alcuna indicazione circa l'offerta proposta ai creditori, si presta a molteplici abusi;

spesso il concordato in bianco è stato utilizzato come strumento per ottenere un rinvio legittimo della decisione sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ovvero per bloccare le esecuzioni individuali dei creditori;

in taluni casi appare più uno strumento legale per congelare i debiti e continuare ad operare all'interno del mercato, che non come uno strumento per liquidare il massimo possibile evitando la procedura fallimentare che inevitabilmente diluisce i tempi di pagamento;

la legge non prevede nulla se, alla fine della procedura, il concordato non viene omologato e comunque se i creditori si ritrovano a dover agire per la dichiarazione di fallimento dell'impresa dopo aver atteso circa sei mesi o più dalla richiesta di ammissione al concordato preventivo stesso;

ai fini dell'omologazione del concordato, il voto delle banche risulta sproporzionato nell'ottenimento dei voti decisivi per far approvare concordati con percentuali risibili;

rilevato che:

con riferimento agli appalti pubblici, è consentito all'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo la partecipazione alle gare di appalto, purché presenti due requisiti: la relazione di un professionista che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e la garanzia di un'impresa terza, avente i requisiti di carattere generale, di capacità tecnica, finanziaria, economica che garantisca per l'impresa in concordato (tramite l'istituto dell'avvalimento);

tale ultima particolarità mal si concilia con la natura «fiduciaria» che sta alla base di alcune tipologie di affidamento di appalti pubblici (cottoni e procedure negoziate), per le quali l'Ente pubblico seleziona i concorrenti da invitare in base a criteri e requisiti del concorrente stesso che sono strettamente connessi alla natura fiduciaria;

pertanto, si ritiene che ? quantomeno per le gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte dello stazione appaltante) ? la partecipazione delle imprese ammesse a concordato debba essere preclusa;

in questa direzione era andata la Provincia autonoma di Trento con la circolare n.

452836/d330/l.1.2010-70 del 20.08.2013, ma il T.R.G.A. di Trento, con la sentenza n. 58/2014, ha annullato parte della circolare, vanificando gli sforzi fatti a livello locale e liberalizzando la partecipazione alle gare di appalto per le imprese ammesse al concordato con continuità;

a questo punto non è più rinviabile un intervento legislativo correttivo di tali distorsioni, che stanno portando alla morte di molte, troppe, piccole e medie imprese incolpevoli e alla perdita di migliaia di posti di lavoro;

impegna il Governo:

ad intervenire sulla normativa attualmente vigente in materia di concordato preventivo e, quindi, ad introdurre nuove norme per evitare distorsioni ed abusi da parte degli imprenditori che accedono alle procedure di concordato preventivo;

in particolare a valutare la possibilità di abolire *tout court* l'istituto del concordato cosiddetto «in bianco»;

a valutare la possibilità di introdurre l'inderogabilità di una soglia percentuale (minimo 20 per cento) per il pagamento dei crediti chirografari, quale deterrente contro gli abusi dello strumento concordatario;

a valutare la possibilità che ? quantomeno alle gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appaltante) ? sia preclusa la partecipazione delle imprese ammesse a concordato preventivo.

G/1678/8/3

[CARDINALI](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE» (atto Senato n. 1678);

premesso che:

l'articolo 1 lettera c) del provvedimento delega il Governo alla ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di conseguire una significativa riduzione del complesso delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività;

il settore dei servizi sostitutivi di mensa è normato, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di gara, dall'articolo 285 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

considerato che,

è necessario che il settore dei buoni pasto, data la peculiarità, mantenga, come avviene dal 2006, una apposita disciplina;

anche alla luce dell'intervento normativo attuato con la Legge di Stabilità 2015, che ha portato da 5,29 a 7 Euro il sostegno fiscale esclusivamente per il buono pasto in forma elettronica e che porterà in tempi rapidi il sistema dei buoni pasto da un assetto fondato sul cartaceo ad uno fondato sull'elettronico, con indubbi effetti positivi su modernizzazione del sistema, semplificazione, trasparenza, accessibilità, abbattimenti di costi organizzativi ed amministrativi;

è di vitale importanza per il settore vietare, ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, ultimo capoverso della Direttiva n. 24 del 2014, settori ordinari (e articolo 82, secondo comma, ultimo

capoverso della Direttiva 25 del 2014 settori speciali) l'uso del solo criterio del prezzo o del costo per aggiudicare le gare dei buoni pasto, regolamentando in modo efficace anche i cosiddetti servizi aggiuntivi;

appare necessario rendere maggiormente efficace la verifica di congruità delle offerte sospettate di anomalia (cioè con ricavi al di sotto dei costi) e rendere più effettivi e seri i controlli in fase di esecuzione/erogazione del servizio;

è fondamentale che le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurino, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

impegna il Governo,

ad adottare, nelle more dell'attuazione del presente provvedimento e del riordino complessivo della disciplina in materia di contratti pubblici, una normativa relativa agli appalti pubblici per la fornitura di servizi sostitutivi di mensa che possa tutelare i legittimi interessi di tutti gli attori coinvolti ivi compresi gli utilizzatori finali anche con l'obiettivo di accompagnare la transizione verso i buoni pasto elettronici.

G/1678/8/4

[PANIZZA](#), [ERAVEZZI](#), [LANIECE](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

Il Senato,

premesso che:

con l'adozione del piano «Strategia per la crescita digitale 2014-2020», il Governo si è dotato di un quadro strategico all'interno del quale sarà possibile realizzare, sull'intero territorio nazionale, sia le «infrastrutture tecnologiche» sia le piattaforme considerate abilitanti per Anagrafe Popolazione Residente, pagamenti elettronici e fatturazione elettronica, Open Data, Sanità digitale, Scuola digitale Giustizia digitale;

il Piano del Governo è concepito come una strategia che deve essere attuata in piena sinergia con altre strategie pubbliche già in essere, sia a livello di governo nazionale che di governi regionali, per mettere utilmente «a sistema» obiettivi, processi e risultati;

l'attuazione dei programmi indicati dal Governo nel proprio documento strategico e dei programmi regionali, che si integreranno con la strategia nazionale, richiede un'importante evoluzione del mercato: è imprescindibile una domanda pubblica di innovazione qualificata; è, altrettanto imprescindibile un'evoluzione dei modelli d'offerta dell'industria ICT (*Information Communication Technology*) che deve sia rispondere all'esigenza di far evolvere il rapporto domanda-offerta verso *partnership* progettuali e modelli innovativi di gestione e finanziamento dei grandi progetti di innovazione, sia assicurare l'apertura di questo nuovo mercato alle medie e piccole società ICT;

in questo quadro assume un'importanza fondamentale consolidare il riposizionamento strategico delle società pubbliche ICT *in house* di Regioni e Province Autonome, già avviato negli ultimi anni, per focalizzarsi sempre più sulle funzioni di pianificazione, progettazione e organizzazione a supporto degli enti nell'attuazione dei piani di digitalizzazione nazionali e regionali, lasciando al mercato la realizzazione dei progetti;

le società ICT di Regioni e Province Autonome devono rafforzare il proprio ruolo di «cerniera» su tre livelli: all'interno dei singoli territori; a livello interregionale in accordo con le *policy* nazionali; di raccordo con gli operatori di mercato;

considerato che:

l'attuale corpo normativo che disciplina gli appalti pubblici è inadeguato alle sfide che l'innovazione digitale ci pone, si rende necessario predisporre alcune modifiche condivise che, mantenendo tutte le tutele in materia di contrasto ai fenomeni di illegalità nelle commesse pubbliche, consentano alla Pubblica Amministrazione di varare e realizzare progetti in tempi coerenti con l'innovazione tecnologica e di utilizzare moderni meccanismi di *partnership* pubblico-privato, garantendo tempestività e trasparenza;

è indispensabile, pertanto, creare nuovi modelli di collaborazione pubblico-privato. Si tratta di

una sfida cruciale per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie ed in questo senso un'opportunità può essere costituita dalla trasposizione nel campo dell'innovazione tecnologica di iniziative «pre-competitive», attraverso progetti sperimentali e di ricerca, mutuando i modelli dei progetti europei di co-investimento;

tenuto conto che:

per rendere immediatamente cantierabili gli obiettivi indicati è necessario apportare modifiche al codice degli appalti, orientate anche a recepire in maniera determinante le nuove forme di partenariato pubblico-privato previste anche dalle recenti direttive comunitarie che riformano il settore degli appalti,

impegna il Governo:

a consentire, valorizzare e sviluppare nuovi modelli di *partnership* pubblico-privato per l'innovazione tecnologica in chiave co-progettuale;

a predisporre le opportune misure volte a riconoscere la specificità del settore ICT ed a superare le asimmetrie esistenti nella collaborazione tra mercato e pubblica amministrazione, consentendo altresì alla rete delle Società *in house* regionali e delle province autonome di collaborare tra loro anche per favorire il rilancio del mercato ICT;

ad innovare, stimolare gli investimenti ICT e «sburocratizzare» in modo da garantire una diffusione capillare dell'innovazione, l'ammodernamento della macchina pubblica, la nascita di una nuova occupazione giovanile in linea con le nuove competenze digitali.

Art. 1

1.1

[MALAN](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «delegato ad adottare», inserire le seguenti: «entro sei mesi».

1.2

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un decreto legislativo» con le seguenti: «uno o più decreti legislativi».

1.3

[MALAN](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un decreto legislativo», con le seguenti: «uno o più decreti legislativi».

1.4

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «un decreto legislativo» aggiungere le seguenti: «per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, composto di una parte generale, di una parte speciale».

1.5

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «per l'attuazione» con le seguenti: «avente ad oggetto la redazione di un quadro normativo complessivo di natura compilativa e innovativa, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di procedure di affidamento dei contratti di esecuzione e di gestione degli appalti, delle concessioni e delle convenzioni di partenariato pubblico-privato, sia di rilevanza comunitaria e sia di valore inferiore alla soglia comunitaria, compilato coordinando e armonizzando - tenendo conto dei principi e criteri direttivi appresso specificati - le norme contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nel Decreto Presidente della Repubblica 12 ottobre 2010, n. 201, nella contabilità di stato di cui al Regio decreto del 18 novembre 1923 n. 2440 e al Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827, nelle disposizioni in materia di acquisizione dei consensi tecnico amministrativi prodromici alle procedure di gara nonché quelle derivanti dal recepimento»

esopprimere le parole: «nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici».

1.6

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici», con le seguenti: «e di una parte speciale attinente alle somministrazioni e forniture di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri organismi di diritto pubblico. La delega è esercitata».

1.7

[DE PIN](#)

All'articolo 1, comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'Unione europea» aggiungere le seguenti: «e del principio sancito all'articolo 40 della recepita direttiva UE 2014/23 dell'acqua come bene pubblico di valore fondamentale per tutti i cittadini europei, nonché della normativa come modificata dai referendum abrogativi in materia di servizi idrici».

1.8

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.9

[MARGIOTTA](#)

Alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: «introduzione o di mantenimento» aggiungere le parole «, per i contratti e le convenzioni di importo più elevato delle soglie comunitarie»,.

1.10

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando l'esclusione dall'applicazione di tale divieto per i contratti pubblici sotto soglia comunitaria».

1.11

[DE PIN](#)

All'articolo 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire la promozione di elevati livelli di partecipazione delle popolazioni dei territori alle decisioni relative alle grandi infrastrutture strategiche;».

1.12

[MARGIOTTA](#)

Alla lettera b) dopo le parole: «compilazione» inserire le parole: «del quadro normativo suddividendo le norme in norme principali e norme secondarie, considerando norme secondarie quelle che per la loro applicazione necessitano di ulteriori disposizioni di natura amministrativa e/o tecnica e inserendo le norme primarie in un atto denominato "Codice dei contratti pubblici" e le norme secondarie in un atto denominato "Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici"» esopprimere le parole: «di un unico testo normativo denominato "Codice degli appalti pubblici e delle concessioni" recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti e delle concessioni disciplinate dalle tre direttive»;

1.13

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di un unico testo normativo» aggiungere le parole: «con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture».

1.14

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#),
[BATTISTA](#), [FRAVEZZI](#)

Al comma 1, alle lettere b), c), d), f), m), n), o), q), z), bb) e dd) sostituire le parole: «delle concessioni» con le seguenti: «dei contratti di concessione»

1.15

[SUSTA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «concessioni disciplinate dalle tre direttive» inserire le seguenti: «e comprensivo del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa».

Conseguentemente sopprimere la lettera ii).

1.16

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto della specificità del mercato dei lavori rispetto a quello dei servizi e delle forniture»

1.17

[MARGIOTTA](#)

Alla lettera c), sostituire le parole: «al fine» con le parole: «- previa individuazione di tutte le norme vigenti che sono incompatibili con le norme comunitarie e di conseguenza non inserimento nel quadro normativo e individuazione di quelle che sono invece compatibili con le norme comunitarie ma che, al fine del perseguimento di un effettivo loro coordinamento con altre norme vigenti nelle medesime materie, della razionalizzazione del quadro normativo e del conseguimento dell'obiettivo di un elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti sono da modificare e procedere alla loro modifica al fine dell'inserimento nel quadro normativo ? con la finalità» e sostituire la parola:

«maggiore» con la parola: «elevato»;

1.18

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «significativa riduzione» con le seguenti: «drastica riduzione e razionalizzazione»

1.19

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in debita considerazione» inserire le seguenti: «e valorizzando»

1.20

[MARGIOTTA](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «aspetti peculiari» aggiungere le seguenti: «e prevalenti»; quindi, dopo le parole: «merceologici e di attività» aggiungere le seguenti: «segnatamente se sovrapponibili con normative di carattere generale contenute in altri codici».

1.21

I RELATORI

All'articolo 1, comma 1, lettera c) aggiungere, dopo le parole: «merceologici e di attività», le seguenti: «e per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa, salvaguardando una specifica normativa generale di settore».

1.22

[MARGIOTTA](#)

Dopo la lettera c) del comma 1 aggiungere la seguente:

«c-bis) recepire gli strumenti di flessibilità messi a disposizione dalle direttive comunitarie nel rispetto della certezza del diritto e tenendo in adeguata considerazione le peculiarità, le prerogative, i punti di forza dei diversi settori merceologici e di attività, le diversità, sul piano delle caratteristiche tecniche, organizzative e di esecuzione delle prestazioni, degli organismi economici, operanti nel settore dei lavori, dei servizi e delle forniture nonché la differenza fra gli appalti di importo sopra soglia comunitaria e gli appalti sotto soglia comunitaria;».

1.23

[MARGIOTTA](#)

Dopo la lettera c) del comma 1 aggiungere la seguente:

«c-bis) disciplinare il recepimento delle disposizioni comunitarie che prevedono come oggetto dell'appalto "la progettazione e l'esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato II e

la progettazione e l'esecuzione di un'opera", prevedendo che tali prestazioni contrattuali possano essere oggetto di appalti soltanto qualora i lavori o le opere prevedano una percentuale di impianti tecnologici di costo pari o superiore al 30 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, la progettazione oggetto delle prestazioni contrattuali sia soltanto quella esecutiva e l'importo complessivo dell'appalto sia pari o superiore ad euro 1.000.000;».

1.24

[MARGIOTTA](#)

Dopo la lettera c) del comma 1 aggiungere la seguente:

«c-bis) disciplinare il recepimento della disposizione comunitaria che prevede come oggetto dell'appalto "la realizzazione con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione" prevedendo che tale prestazione contrattuale possa essere oggetto di un appalto soltanto nel caso in cui l'opera o il lavoro sia di natura puntuale, la progettazione sia strettamente dipendente dal *know-how* di realizzazione e l'importo complessivo dell'appalto sia pari o superiore ad euro 1.000.000;».

1.25

[CANTINI](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure chiuse e non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche;».

1.26

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) ricognizione e riordino, nell'ambito della compilazione di un unico testo normativo di cui alla lettera b), della normativa in materia di contabilità di Stato e aggregazione della domanda;».

1.27

[BONERISCO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) semplificazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, attraverso la promozione di reti o sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive nonché l'introduzione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, degli interventi disposti in occasione di emergenze di protezione civile, nonché degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;»;

b) alla lettera ee), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche».

1.28

[MARAN](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) semplificazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni nonché l'introduzione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, degli interventi disposti in occasione di emergenze di protezione civile, nonché degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;».

Conseguentemente, alla lettera ee), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche».

1.29

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) revisione, selezione e riduzione delle opere ricomprese nel programma delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche attraverso l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai relativi strumenti di pianificazione, nonché l'applicazione delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza previste dalla normativa comunitaria, assicurando la massima informazione e partecipazione del pubblico e la massima trasparenza in tutte le fasi di valutazione, approvazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, al fine di garantire la tutela dell'interesse pubblico e la realizzazione delle sole opere che abbiano il minor impatto economico-finanziario, sociale ed ambientale;».

1.30

[MARGIOTTA](#)

Alla lettera d) del comma 1 premettere le parole: «prevedere una» e sostituire le parole: «anche attraverso la promozione di» con le seguenti: «in modo da annullare la necessità di dover ricorrere nei casi di urgenza o di particolari lavori a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria, introducendo, sia nella fase propedeutica agli affidamenti e sia nella fase di rendicontazione, anche la possibilità di ricorrere a procedure telematiche nonché a» e alla fine aggiungere le parole: «e degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico prevedendo in tal ultimo caso adeguate misure di controllo, trasparenza e misurazione dei risultati».

1.31

[SCIBONA](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «semplificazione e»;

b) sostituire le parole da: «anche attraverso» fino a: « materie disciplinate», con le seguenti: «anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria»;

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando la massima informazione e partecipazione del pubblico e la massima trasparenza in tutte le fasi di valutazione, approvazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, al fine di garantire la tutela dell'interesse pubblico e la realizzazione delle sole opere che abbiano il minor impatto economico-finanziario, sociale ed ambientale».

1.32

[CANTINI](#), [FILIPPI](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «degli appalti pubblici e delle concessioni,» inserire le seguenti: «anche mediante una maggiore funzionalità delle procedure sotto soglia comunitaria e».

1.33

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «degli appalti pubblici e delle concessioni,» inserire le seguenti: «anche mediante una maggiore funzionalità delle procedure sotto soglia comunitaria e».

1.34

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «degli appalti pubblici e delle concessioni,» inserire le seguenti: «anche mediante una maggiore funzionalità delle procedure sotto soglia comunitaria e».

1.35

[MALAN](#)

Alla lettera d), sopprimere le parole: «, anche attraverso la promozione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale».

1.36

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine della lettera.

1.37

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e, con specifico riguardo alle infrastrutture strategiche, revisione della disciplina dell'affidamento a contraente generale, con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti e delle connesse responsabilità tra stazione appaltante e contraente, anche prevedendo di attribuire alla stazione appaltante il compito di svolgere la direzione lavori;».

1.38

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 cosiddetta legge Obiettivo e suoi regolamenti attuativi, poi assorbite dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice Appalti. Per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione della legge 443 del 2001, dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e modifiche successive, di recepimento della Direttiva 2001/42/CE.».

1.39

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 cosiddetta legge obiettivo e suoi regolamenti attuativi, poi assorbite dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice Appalti».

1.40

[FILIPPI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché dei regolamenti attuativi relativi alla legge obiettivo, e successivamente assorbite dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

1.41

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo prioritariamente la soppressione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 cosiddetta legge obiettivo e suoi regolamenti attuativi e dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice Appalti».

1.42

[CALEO](#), [VACCARI](#), [AMATI](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonché agli interventi disposti in occasione di emergenze di protezione civile;».

1.43

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione della Legge 443 del 2001, dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e modifiche successive, di recepimento della Direttiva 2001/42/CE».

1.44

[FILIPPI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per la selezione delle opere

infrastrutturali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e modifiche successive, di recepimento della Direttiva 2001/42/CE».

1.45

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) applicazione della disciplina ordinaria in materia di aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, con particolare riferimento alle procedure in materia di rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie, alla definizione della durata delle medesime procedure per la approvazione dei progetti preliminari e per la approvazione del progetto definitivo;».

1.46

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) applicazione della disciplina ordinaria in materia di aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;».

1.47

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva;».

1.48

[BORIOLI](#), [RANUCCI](#), [CANTINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva».

1.49

[GIBIINO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva».

1.50

[CROSIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva».

1.51

[DLGIACOMO](#), [GENTILE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a

quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva;».

1.52

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) previsione del riordino e della semplificazione delle disposizioni vigenti relative agli interventi disposti in occasione di emergenze di protezione civile, con particolare riguardo alla tracciabilità delle procedure di affidamento e degli interventi effettuati in occasione delle emergenze, e al fine di limitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;».

1.53

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) semplificazione e armonizzazione delle disposizioni vigenti relative agli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché previsione della tracciabilità delle procedure di affidamento e dei relativi interventi, anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;».

1.54

[MARCUCCI](#), [DI GIORGI](#)

Al comma, 1, dopo la lettera d), inserire lo seguente:

«d-bis) previsione del riordino e della semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative di appalti e servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni;».

1.55

[MARGIOTTA](#)

Dopo la lettera d) del comma 1 aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici;».

1.56

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) definizione del quadro di riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di appalti pubblici e concessioni;».

1.57

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, alla lettera e), all'inizio aggiungere le parole: «armonizzazione delle norme in materia di» e sostituire le parole da: «anche tenendo conto» a: «nonché in ogni caso» con le seguenti: «disciplinandole ? al fine di concorrere alla lotta alla corruzione e a favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici ? sia mediante l'unificazione delle relative banche dati, la valorizzazione del ruolo e delle funzioni di supporto alle stazioni appaltanti da parte delle regioni e delle province autonome, la diffusione e l'utilizzo dei mezzi elettronici di informazione e di comunicazione e sia con la definizione di idonee misure quali la;».

1.58

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «trasparenza,» aggiungere le seguenti: «certezza interpretativa,».

1.59

[MATTEOLI](#), [VILLARI](#)

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: «pubblicità» con le seguenti: «adeguate forme di pubblicità sul web e sulla carta stampata».

1.60

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «trasparenza, pubblicità» aggiungere le seguenti: «anche con l'utilizzo della stampa quotidiana».

1.61

[DE PIN](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «prodromiche e successive», aggiungere le seguenti: «anche attraverso la creazione di un portale pubblico in cui siano evidenti tutti i flussi finanziari consultabile da tutti i cittadini.».

1.62

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, salvo casi espressamente previsti.».

1.63

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «salvo casi espressamente previsti,» con le seguenti: «individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, non è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara.».

1.64

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «salvo casi espressamente previsti,» inserire le seguenti: «prevedendo stringenti controlli ex post sui documenti di gara».

1.65

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «lotta alla corruzione» aggiungere le seguenti: «, alla frode e al clientelismo» e dopo le parole: «evitare la corruzione» aggiungere le seguenti: «, la frode, il clientelismo».

1.66

[BORIOLI](#), [CANTINI](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «nonché, in ogni caso, previsione di poteri di vigilanza» fino a: «favorire la trasparenza».

1.67

I RELATORI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di appalti pubblici,» inserire le seguenti: «con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione,».

1.68

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «nonché, con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, il rispetto delle disposizioni in materia di lavoro attraverso una corretta tutela del lavoro correlato al pertinente contratto nazionale, dell'occupazione, della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dell'ambiente e del territorio;».

1.69

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «comunque assicurando la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice.».

1.70

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, e promozione della digitalizzazione delle

procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione, la frode e il clientelismo».

1.71

[CANTINI](#), [FILIPPI](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione».

1.72

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione».

1.73

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione».

1.74

[CIOFELI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione;».

1.75

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in almeno due quotidiani nazionali e in almeno due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;».

1.76

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) disciplinare il possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle gare, in modo differenziato sulla base delle peculiarità tecniche, organizzative ed esecutive degli operatori economici operanti nei lavori, nei servizi e nelle forniture e delle caratteristiche delle prestazioni da affidare e che sia tale da fornire un supporto alle stazioni appaltanti nella valutazione dell'analogia fra prestazioni da affidare e prestazioni rese nel passato;».

1.77

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere una efficace ed attendibile verifica delle offerte, da svolgere sulla base di elementi di costo oggettivi e verificando l'effettiva compatibilità tra componente qualitativa (offerta tecnica) e componente quantitativa (offerta economica) nonché sulla base di una corretta tutela del lavoro e dell'occupazione ottenuta tramite una vincolante connessione al pertinente CCNL e la garanzia dell'applicazione delle norme in materia della sicurezza sui luoghi di lavoro e di rispetto dell'ambiente e del territorio;».

1.78

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, alla lettera f), all'inizio aggiungere le seguenti parole: «prevedere che il Regolamento

disponga l'» e sostituire la parola: «nonchè» con le seguenti: «da svolgersi sulla base di indicazioni contenute nel Regolamento, nonché l'attribuzione della facoltà» e dopo le parole: «di adozione» aggiungere le seguenti: «, sulla base di specifiche indicazione contenute nel Regolamento,» e dopo le parole: «anche dotati» aggiungere le seguenti: «ove previsto dal Regolamento».

1.79

[BORIOLI](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «più ampie funzioni,», inserire le seguenti: «di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo di *best practices*, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e» e dopo la parola: «cautelare» inserire le seguenti: «, di deterrenza».

1.80

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «più ampie funzioni,» inserire le seguenti: «di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo di *best practices*, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e», e dopo la parola: «cautelare,» inserire le seguenti: «di deterrenza».

1.81

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «più ampie funzioni,» è inserito il seguente periodo: «di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo di *best practices*, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e».

1.82

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «nel settore degli appalti pubblici» sopprimere le seguenti: «e delle concessioni».

1.83

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «cautelare» sono inserite le seguenti parole: «, di deterrenza».

1.84

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «anche dotati» con la seguente: «dotati».

1.86

[GIBIINO](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «tutte le decisioni», aggiungere le seguenti: «e atti».

1.87

[DIGIACOMO](#), [GENTILE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «tutte le decisioni» aggiungere le seguenti: «e atti».

1.88

[MARGIOTTA](#)

Dopo la lettera f) del comma 1 aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che il Regolamento disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura stabilendo quali enti devono determinarli e quali procedure devono essere seguite per la loro determinazione e pubblicizzazione e stabilendo che quelli relativi ai lavori devono essere differenziati per tipo di lavori e in relazioni a specifiche aree territoriali e devono essere determinati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza Unificata;».

1.89

[BORIOLI](#), [CANTINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis definire tempi certi e rapidi entro i quali gli organi di giustizia amministrativa sono tenuti a valutare, ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la sussistenza dei presupposti su cui si basa il contenzioso sollevato avverso gli atti vincolanti di ANAC, di cui al

precedente punto f), o avverso gli atti della stazione appaltante ad essi conseguenti;».

1.90

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) utilizzo di procedure di consultazione sugli atti di indirizzo di cui alla lettera f), prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Autorità nazionale anticorruzione, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione di quanto previsto dal Codice di cui alla lettera b), consentono a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle medesime parti, e garantendo che i provvedimenti di apertura delle procedure di consultazione, le proposte di provvedimento ed i risultati delle medesime procedure di consultazione, sono tempestivamente pubblicati sui siti *Internet* del Ministero e dell'Autorità;».

1.91

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) individuare i casi in cui gli atti di indirizzo di cui alla lettera f) sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere;».

1.92

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «riduzione degli oneri documentali» inserire le seguenti: «ed economici».

1.93

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «partecipanti» aggiungere le seguenti: «, ai quali è attribuita la piena possibilità di integrazione documentale di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta;».

1.94

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «a carico dei soggetti partecipanti», inserire le seguenti: «, anche mediante introduzione dell'autocertificazione nelle fasi preliminari delle procedure di gara;».

1.95

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «e semplificazione delle procedure di verifica» e dopo la parola: «qualificazione,» inserire la seguente: «anche».

1.96

[CARDINALI](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti» aggiungere le seguenti: «da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative».

1.97

[DE.PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Alla lettera g) del comma 1, dopo le parole: «delle stazioni appaltanti» inserire la seguente frase: «da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative».

1.98

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti» inserire la seguente frase: «da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative».

1.99

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «da sottoporre

previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative».

1.100

[MARGIOTTA](#)

Alla lettera g), del comma 1 sostituire le parole da: «con particolare riguardo» a: «banca dati centralizzata» con le seguenti: «promuovendo forme di accesso diretto delle stazioni appaltanti alle banche dati degli enti certificanti nonché una riduzione degli adempimenti procedurali per il contenimento dei tempi di conclusione dei procedimenti secondo il principio di proporzionalità, avuto particolare riguardo all'importo stimato del contratto e all'urgenza dell'affidamento;».

1.101

I RELATORI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «requisiti di qualificazione», inserire le seguenti: «costantemente aggiornati» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass».

1.102

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «centralizzata» aggiungere le seguenti: «che consenta l'immediato riscontro della fondatezza dell'autocertificazione di affidabilità economica; abbandono di avvalimenti, lettere credenziali o altre attestazioni di affidabilità economica meramente cartolare, e riduzione dell'utilizzo delle fidejussioni temporanee e non ai soli casi in cui la proporzionalità con il valore della base d'asta consente di escludere l'offerta imprudente;».

1.103

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti, e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità».

1.104

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «gestita dall'ANAC».

1.105

[MARGIOTTA](#)

Alla lettera h), del comma 1 aggiungere all'inizio le parole: «prevedere che il Regolamento disponga e disciplini, al fine del conseguimento della» e dopo le parole: delle stazioni appaltanti» sostituire le parole: «prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC,» con le seguenti: «un apposito sistema» e alla fine aggiungere le parole: «e ne affidi la gestione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)».

1.106

[DIGIACOMO](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «professionalizzazione delle stazioni appaltanti», aggiungere le seguenti: «prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti da indirizzare sulle fasi di programmazione e controllo, nonché».

1.107

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «gestito dall'Anac» con le seguenti: «gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.108

[RANUCCI](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto di CONSIP SpA, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i tempi di espletamento delle gare, anche attraverso un ricorso sempre più ampio alle gare di tipo telematico;».

1.109

[BORIOLI](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera i), alle parole: «contenimento dei tempi» premettere le seguenti: «coordinare le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle autonomie locali promuovendo la costituzione di una effettiva rete di committenza nazionale» e sostituire le parole: «di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale per gli affidamenti di importo superiore ad un milione di euro» con le seguenti: «di dover procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da soggetto aggregatore di riferimento regionale o nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero attraverso stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. Le Unioni di Comuni e le convenzioni debbono aggregare comuni per popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro».

1.110

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Al comma 1, lettera i), è inserito all'inizio il seguente periodo: «coordinare le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle autonomie locali promuovendo la costituzione di una effettiva rete di committenza nazionale».

1.111

[CERONI](#)

Al comma 1, alla lettera i) premettere le seguenti parole: «coordinare le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle autonomie locali promuovendo la costituzione di una effettiva rete di committenza nazionale».

1.112

[DE.PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «di riduzione» con le seguenti: «di una sensibile riduzione».

1.113

[BORIOLI](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e demandando ai decreti attuativi la definizione, per i comuni non capoluogo di provincia, del numero degli abitanti al di sotto del quale e dell'importo massimo al di sopra del quale è fatto obbligo di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze a un livello territoriale non inferiore a quello stabilito dai medesimi decreti;».

1.114

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire il periodo: «di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale per gli affidamenti di importo superiore ad un milione di euro» con il seguente: «di dover procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da soggetto aggregatore di riferimento regionale o nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero attraverso stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. Le Unioni di

Comuni e le convenzioni debbono aggregare comuni per popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro».

1.115

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole da: «ricorrere a forme di aggregazione» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «di dover procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da soggetto aggregatore di riferimento regionale o nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero attraverso stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. Le Unioni di Comuni e le convenzioni debbono aggregare comuni per popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro».

1.116

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «di livello almeno regionale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, prevedendo per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie un livello di aggregazione almeno regionale e per gli affidamenti di importo inferiore alle medesime soglie un livello di aggregazione sovracomunale».

1.117

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera i), alla fine del periodo, sopprimere la parola: «almeno».

1.118

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «almeno regionale» con le seguenti: «almeno di capoluogo di provincia».

1.119

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera i), alla fine del periodo, sostituire la parola: «regionale» con la seguente: «provinciale».

1.120

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «di livello almeno regionale», aggiungere le seguenti: «o di provincia autonoma».

1.121

I RELATORI

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «a un milione di euro» con le seguenti: «, rispettivamente, a 150.000 euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a 250.000 euro per i comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti e a 350.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

1.122

[BORIOLI](#), [RANUCCI](#), [CANTINI](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «un milione di euro» con le parole: «500 mila euro».

1.123

[DLGIACOMO](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «un milione di euro» con le seguenti: «500 mila euro».

1.124

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, dopo lo lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) introduzione di misure volte a favorire la distinzione della fase progettuale rispetto alle successive fasi di realizzazione e collaudo, evitando la messa a gara dei lavori con progetti preliminari;».

1.125

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, dopo lo lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) previsione di misure volte a condizionare e a limitare la possibilità di ricorrere all'appalto integrato. Il ricorso all'appalto integrato deve essere sempre motivato e condizionato al rispetto di criteri prestabiliti;».

1.126

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera attraverso opportune forme di valorizzazione della fase della progettazione quali il mantenimento della qualificazione progettuale negli appalti di progettazione e costruzione, la previsione di congrui tempi per la redazione dei progetti, di adeguate stime dei corrispettivi e di efficaci sistemi di verifica dei progetti, la previsione del pagamento diretto del progettista negli appalti di progettazione e costruzione, nonché attraverso la previsione del principio dell'unitarietà del progetto e del prioritario affidamento al progettista della direzione lavori;».

1.127

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) prevedere che per gli appalti di lavori, o opere, indipendentemente dall'importo e dall'oggetto del contratto, qualora in corso di esecuzione sia necessario apportare ai lavori o all'opera varianti che sono tecnicamente separabili dalle prestazioni affidate, queste siano sempre oggetto di un nuovo appalto al quale può partecipare l'aggiudicatario del contratto iniziale se, viceversa, non sono tecnicamente separabili; nel caso siano di importo inferiore o pari al 5% (cinque per cento) possono essere affidate all'esecutore dei lavori appaltati e qualora superiore al 5% (cinque per cento) si debba, invece, procedere alla risoluzione del contratto ed a indire un nuovo appalto al quale può partecipare l'aggiudicatario del contratto iniziale nonché prevedere che la validazione dei progetti ? intesa come verifica del rispetto della normativa tecnica e della presenza di adeguate indagini ? sia accompagnata, almeno per gli appalti di importo superiore al 50% delle soglie comunitarie, dalla garanzia globale di esecuzione;».

1.128

[DIGIACOMO](#), [GENTILE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) introduzione di misure finalizzate ad un miglioramento della qualità dei progetti, anche volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera;».

1.129

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «a contenere» con le seguenti: «a selezionare e a valutare ed eventualmente a respingere».

1.130

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «introduzione di misure volte a» inserire le seguenti: «valorizzare la fase della progettazione e a».

1.131

I RELATORI

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo una dettagliata disciplina delle varianti sostanziali e non sostanziali nell'esecuzione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche di tipo privato di preminente interesse nazionale, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variante rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati».

1.132

[BORIOLI](#), [RANUCCI](#), [CANTINI](#)

Al comma 1, lettera l), alla fine, dopo la parola: «opera» aggiungere le seguenti: «garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione».

1.133

[GIBIINO](#)

Al comma 1, lettera l), alla fine, dopo la parola: «opera» aggiungere le seguenti: «garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione».

1.134

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare nella fase esecutiva. Ogni variazione in corso d'opera deve essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, deve essere debita mente autorizzata dal responsabile unico del procedimento;».

1.135

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento agli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie prevedendo la possibilità per l'amministrazione committente di procedere alla rescissione di contratto quando le varianti superino determinate soglie rispetto all'importo originario».

1.136

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera l), aggiungere, infine, le seguenti parole: «con particolare riferimento agli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie».

1.137

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera l) , inserire la seguente:

«l-bis) introduzione di misure atte a prevedere le rescissione anticipata del contratto nel caso in cui le riserve scritte dall'impresa esecutrice raggiungano un ammontare superiore ad una determinata soglia;».

1.138

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) disciplinare i criteri di affidamento dei contratti in modo differenziato fra quelli di lavori, servizi e forniture aventi caratteristiche tecniche e organizzative semplici e ripetitive e quelli di lavori, servizi e forniture aventi caratteristiche tecniche e organizzative complesse, con particolare riguardo ai contratti misti e alla linea di demarcazione delle prestazioni costituenti "servizio" rispetto a quelle appartenenti ai comparti lavori e forniture, prevedendo, per il primo tipo, il criterio del prezzo più basso accompagnato da una verifica obbligatoria ed automatica delle offerte non congrue e, per il secondo tipo, preferibilmente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sempre accompagnato da una verifica obbligatoria ed automatica della congruità del rapporto costo qualità delle offerte;».

1.139

[SUSTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) introduzione del criterio prioritario dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, e determinazione di una soglia certa, comunque non inferiore al trenta per cento dell'importo posto a base di gara per l'esclusione delle offerte anomale;».

1.140

[SONEGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) rispetto dei principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza nonché ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, anche scadute ed assegnande, per realizzare e gestire opere pubbliche. L'aggiudicante ha la facoltà di ricorrere ad altri criteri consentiti dal diritto comunitario solo sulla base di adeguata motivazione che comprovi la convenienza o la necessità tecnico/economica dell'alternativa;».

1.141

I RELATORI

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «preferenziale» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e regolando espressamente i casi nei quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta».

1.142

[RANUCCI](#), [BORIOLI](#)

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «utilizzo» sopprimere la seguente: «preferenziale» e dopo le parole: «qualità/prezzo» inserire le seguenti: «o anche soltanto sulla base del prezzo o del costo»;

1.143

[GIBIINO](#)

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «preferenziale», e dopo le parole: «qualità/prezzo» inserire le seguenti: «o anche soltanto sulla base del prezzo o del costo»;

1.144

[GALIMBERTI](#)

Al comma, 1, lettera m) apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo le parole: «, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo"», aggiungere le seguenti: «tenendo in adeguata considerazione gli elementi qualitativi dell'offerta,»;*

2) *dopo le parole: «esclusione delle offerte anomale», aggiungere, in fine, le seguenti: «prevedendo al riguardo una più efficace verifica di congruità della corrispondenza tra quanto contenuto in offerta e quanto riscontrato in fase di verifica dell'anomalia».*

1.145

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo» con le seguenti: «miglior rapporto qualità ecologica/prezzo con particolare riguardo alle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 e Ecolabel UE».

1.146

[CANTINI](#), [FILIPPI](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «rapporto qualità prezzo» aggiungere le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò».

1.147

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «rapporto qualità prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo

per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò».

1.148

[BUEMI](#), [FAUSTO](#), [GUILHERME](#), [LONGO](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «rapporto qualità prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure, ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò».

1.149

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «rapporto qualità/prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò».

1.150

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «rapporto qualità prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita».

1.151

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, negli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, possibilità di ricorso al criterio della media aritmetica ponderale corretta».

1.152

[DE PIN](#)

All'articolo 1, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo, per fasce di azienda con pari caratteristiche, l'estrazione a sorte nell'aggiudicazione degli appalti».

1.153

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché previsione dell'obbligo di apertura delle buste contenenti le offerte economiche soltanto per le offerte che abbiano superato il punteggio tecnico predeterminato dalla stazione appaltante nel bando di gara o nella lettera di invito».

1.154

[DIGIACOMO](#), [GENTILE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché previsione dell'obbligo di apertura delle buste contenenti le offerte economiche soltanto per le offerte che abbiano superato il punteggio tecnico predeterminato dalla stazione appaltante nel bando di gara o nella lettera di invito».

1.155

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «offerte anomale» inserire le seguenti: «. L'ANAC individua periodicamente i settori in cui i costi di manodopera siano almeno pari al 50 per cento dei costi totali di fornitura dei servizi. Per tali settori il criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nei bandi di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, le stazioni appaltanti adottano meccanismi di ponderazione del prezzo offerto, come quelli previsti dall'allegato "P" del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

1.156

[BUEMI, FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «offerte anomale» inserire le seguenti: «. L'ANAC individua periodicamente i settori in cui i costi di manodopera siano almeno pari al 50 per cento dei costi totali di fornitura dei servizi. Per tali settori il criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nei bandi di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, le stazioni appaltanti adottano meccanismi di ponderazione del prezzo offerto, come quelli previsti dall'allegato "P" del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

1.157

[GENTILE](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «offerte anomale» inserire le seguenti: «. L'ANAC individua periodicamente i settori in cui i costi di manodopera siano almeno pari al 50 per cento dei costi totali di fornitura dei servizi. Per tali settori il criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nei bandi di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, le stazioni appaltanti adottano meccanismi di ponderazione del prezzo offerto, come quelli previsti dall'allegato "P" del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

1.158

[GENTILE](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto».

1.159

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera m), alla fine del periodo dopo le parole: «offerte anomale», aggiungere le seguenti: «, prevedendo agevolazioni fiscali per le imprese che, partecipando ad appalti integrati, sono gravate degli onorari da corrispondere ai liberi professionisti di cui si avvalgono»

1.160

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto»;

1.161

[BUEMI, FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto»;

1.162

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera n) sostituire la parola: «creazione» con le seguenti: «prevedere che il Regolamento disponga e disciplini l'istituzione» e dopo le parole: «di un albo nazionale» sopprimere: «gestito dall'ANAC», e alla fine aggiungere le parole: «affidandone la gestione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)»;

1.163

[RANUCCI](#), [BORIOLI](#)

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «professionalità» inserire le seguenti: «nello specifico settore cui si riferisce il contratto;»

1.164

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «professionalità» inserire le seguenti: «nello specifico settore cui si riferisce il contratto;».

1.165

[GIBIINO](#)

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «professionalità» inserire le seguenti: «nello specifico settore cui si riferisce il contratto;»

1.166

[DLGIACOMO](#), [GENTILE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «di competenza e di professionalità» aggiungere le seguenti: «anche in relazione alla tipologia dell'appalto».

1.167

[GIBIINO](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «di competenza e professionalità», inserire le seguenti: «anche in relazione alla tipologia dell'appalto».

1.168

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «di professionalità», inserire le seguenti: «, nonché le cause di esclusione dal medesimo albo»

1.169

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «e di professionalità» aggiungere le seguenti: «, nonché opportune cause di incompatibilità»,

1.170

[SUSTA](#)

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque nel rispetto del principio di rotazione».

1.171

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; per la regione Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, previsione di un albo speciale, rispettivamente regionale e provinciale, al fine di garantire il rispetto delle norme a tutela del bilinguismo».

1.172

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. La determinazione dell'ANAC che, in via generale, disciplina la tenuta dell'albo, detta i criteri di suo aggiornamento e di esclusione e prevede:

1) idonee forme di pubblicità dei *curricula* proposti ed obbligo che siano corredati da esaustiva dichiarazione in ordine ai rapporti professionali in essere tra il candidato e pubbliche amministrazioni, altri organismi di diritto pubblico ed operatori economici privati;

2) modalità organizzative adeguate alla predisposizione di un fascicolo istruttorio sul merito e sulle competenze dei candidati, nonché modalità di emersione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi;

3) speciali requisiti di onorabilità e professionalità, mutuati dalle disposizioni contenute nei decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 e n. 516 del

1998 riferite al settore bancario e degli intermediari finanziari, nonché dalla normativa per il settore assicurativo. In particolare, in ordine al requisito di onorabilità, non può essere accolta la candidatura dei seguenti soggetti: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile; chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero sia stato condannato in relazione a una serie di delitti specifici ad esempio contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; ovvero per qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione non inferiore a due anni. Quanto al requisito di professionalità, è richiesta un'esperienza di almeno un quinquennio in: attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico ? scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività d'impresa, ovvero funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti;».

1.173

[FILIPPI](#)

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Ogni amministrazione, centrale, territoriale e locale, ogni ente pubblico o comunque ogni ente sottoposto all'applicazione della presente disciplina, all'inizio di ogni anno, entro e non oltre il 31 gennaio, presenta un elenco di componenti di commissioni giudicatrici, garantendone i requisiti morali e professionali e la rotazione annuale, da sottoporre all'ANAC per ulteriori verifiche e da inserire nella banca dati dell'Autorità medesima, da cui obbligatoriamente sorteggiare i commissari e i responsabili del procedimento per ogni singola procedura di gara».

1.174

[LEPRI](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere che i soggetti che abbiano svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo ed esecuzione dei lavori da collaudare o che abbiano avuto negli ultimi tre anni rapporti di lavoro o di consulenza con l'esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore, non possano essere nominati collaudatori;».

1.175

[LEPRI](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere che i dipendenti pubblici che abbiano ricevuto incarichi di collaudo non possano, nei cinque anni successivi alla conclusa esecuzione dello stesso, far parte di commissioni per l'aggiudicazione di gare pubbliche o di commissioni di valutazione relative a richieste di finanziamenti pubblici ove partecipino imprese, loro controllate, partecipate o collegate per cui hanno svolto collaudi;».

1.176

[LEPRI](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere che per i dipendenti pubblici che ricevano compensi per collaudi, l'eventuale retribuzione di risultato sia decurtata, fino al suo eventuale azzeramento, dei corrispettivi per i collaudi, da dichiarare annualmente in base allo stato di avanzamento dei lavori».

1.178

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera o) dopo le parole: «sotto la soglia comunitaria,» *inserire le seguenti:* «da effettuarsi prima della stipulazione del contratto,» *ed aggiungere, in fine, le seguenti:* «in numero pari ad almeno tre anni».

1.179

[RANUCCI](#), [BORIOLI](#)

Al comma 1, lettera o), aggiungere in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo", per gli appalti di lavori fino a 2,5 milioni di euro nonché, oltre tale importo e fino alla soglia comunitaria, limitandolo a lavori di speciale complessità;».

1.180

[GIBIINO](#)

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine le seguenti parole: «con esclusione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo", per gli appalti di lavori fino a 2,5 milioni di euro nonché, oltre tale importo e fino alla soglia comunitaria, limitandolo a lavori di speciale complessità;».

1.181

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera o), aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «in numero almeno pari a cinque, nonché una adeguata rotazione degli affidamenti».

1.182

[URAS](#), [FLORIS](#), [CERVELLINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«*o-bis*) introduzione di criteri di vantaggio ed elementi di equità che tengano conto, in attuazione dei principi di pari opportunità, nell'aggiudicazione dei contratti di concessione, negli appalti pubblici e nelle procedure di erogazione e gestione dell'energia e dei trasporti, dei territori svantaggiati, con particolare riferimento alle regioni insulari e alle isole minori, al fine di superare lo svantaggio derivante dalla esclusione dalle reti nazionali di trasporto ferroviario e della metanizzazione, per assicurare la continuità territoriale e rimuovere gli squilibri economici nella distribuzione dei servizi realizzando le stesse condizioni e uguali *standard* qualitativi a quelli garantiti al restante territorio nazionale».

1.183

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«*o-bis*) previsione di termini certi per l'avvio delle procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali, determinati in almeno ventiquattro mesi dalla scadenza delle precedenti, con norma transitoria per quelle che scadono entro ventisei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo o scadute prima della medesima data, da avviarsi entro tre mesi;».

1.184

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

«*p*) prevedere che la stazione appaltante:

1) nel caso di contratti di appalto, qualsiasi sia l'importo e l'oggetto del contratto, e nel caso di contratti di partenariato pubblico privato, deve nominare un proprio dipendente di ruolo, dotato di competenze tecniche connesse alla natura dell'oggetto contrattuale, responsabile del procedimento;

2) nel caso di contratti di appalto, qualsiasi sia l'importo e l'oggetto del contratto, deve costituire, al fine di controllare e verificare la corretta realizzazione delle prestazioni contrattuali, un ufficio diretto da un proprio dipendente di ruolo, dotato di competenze tecniche connesse alla natura delle prestazioni, denominato, qualora le prestazioni abbiano natura di lavori, direttore dei lavori e negli altri casi direttore dell'esecuzione del contratto;

3) nel caso di contratti di partenariato pubblico privato, qualora il finanziamento a carico dei privati sia parziale, deve costituire, al fine di controllare e verificare la realizzazione delle prestazioni contrattuali, un ufficio diretto da un proprio dipendente di ruolo, dotato di competenze tecniche connesse alla natura delle prestazioni, denominato, qualora le prestazioni abbiano natura di lavori, direttore dei lavori e negli altri casi direttore dell'esecuzione del contratto;».

1.185

[SONEGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) rafforzamento delle prerogative della stazione appaltante in materia di controllo delle prestazioni con particolare riguardo alle funzioni del responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, del collaudatore amministrativo e tecnico».

1.186

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «sull'esecuzione delle prestazioni», inserire le seguenti: «, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali,».

1.187

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, e vietando comunque,» con le seguenti: «anche valendosi di figure professionali responsabili della corretta e conforme esecuzione del progetto nelle sue fasi specifiche, come l'assistente contrario, quale figura operativa e di vigilanza in cantiere, dotata di competenze tecnico-professionali coerenti con l'attività oggetto di controllo; divieto,».

1.188

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera p), sostituire il periodo: «e vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale;» con il seguente: «, con l'obbligo, per il responsabile unico del procedimento, di operare una valutazione continua degli incrementi dei valori che si verifichino nel corso dell'esecuzione, giudicando dell'ammissione dei relativi costi entro limiti certi e predeterminati in sede di capitolati di gara; formazione di appositi "report", redatti e sottoscritti dall'ufficio dal Direttore dei lavori, ogni qualvolta nella procedura realizzativa dell'appalto si verifichino scostamenti significativi di carattere tecnico e/o economico, non previsti, rispetto alle condizioni facenti parte della documentazione contrattuale di riferimento relativa alla esecuzione delle opere. Il "report" deve essere approvato dal RUP sulla base della documentazione a sostegno, esaustiva e documentata, che dimostri la necessità obiettiva di autorizzazione alla eventuale variante; previsione che la responsabilità amministrativa del procedimento non esaurisce la responsabilità contabile, fissata in capo al soggetto interno all'amministrazione che eroga la spesa e che è tenuto a segnalare alla ANAC le anomalie di cassa derivanti da una cattiva gestione dell'esecuzione del contratto pubblico;».

1.189

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: «negli appalti pubblici» fino a: «contraente generale» con le seguenti: «l'appalto integrato con la formula del contraente generale».

1.190

I RELATORI

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori».

1.191

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «incremento dei poteri di verifica e di intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del

direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, con l'obbligo, per il responsabile unico del procedimento, di operare una valutazione continua degli incrementi dei valori che si verifichino nel corso dell'esecuzione, giudicando dell'ammissione dei relativi costi entro limiti certi e predeterminati in sede di capitolato di gara; previsione che la responsabilità amministrativa del procedimento non esaurisce la responsabilità contabile, fissata in capo al soggetto interno all'amministrazione che eroga la spesa e che è tenuto a segnalare all'ANAC le anomalie di cassa derivanti da una cattiva gestione dell'esecuzione del contratto pubblico;».

1.192

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: «divieto dell'affidamento dei compiti della direzione dei lavori a soggetto collegato all'impresa aggiudicataria dell'appalto dei lavori;».

1.193

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p-bis) creazione di un albo nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire».

1.194

[SUSTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) previsione in tutti gli appalti di lavori superiori alla soglia di 207 mila euro, di un direttore dei lavori direttamente nominato dalla pubblica amministrazione appaltante o concedente;».

1.195

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) perseguire i principi di efficacia ed efficienza con la seria, certa programmazione (progetto preliminare) delle OOPP e la vigilanza costante e tempestiva dell'iter approvativo e di esecuzione delle opere. Prerogative in capo agli Uffici tecnici della P.A. che devono, anche assicurare un efficiente servizio sulla attività ordinaria. L'attività di gestione delle OO.PP. dovrà, per le mansioni esclusive prima segnalate, essere compensata ai pubblici dipendenti con l'incentivo del 2 per cento diversamente modulato. Valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovendo la qualità architettonica, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando il ricorso all'appalto integrato e privilegiando l'affidamento del progetto definitivo ed esecutivo a liberi professionisti. Garantire, ai liberi professionisti, congrui onorari ed altrettanto congrui tempi per la progettazione. Gli onorari spettanti ai liberi professionisti per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non sono sottoposti a ribasso. Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dei LL.PP. dei tecnici liberi professionisti e in special modo ai giovani iscritti, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa. Assicurare, in maniera definitiva ed inequivocabile, la copertura finanziaria degli onorari professionali garantendo la esigibilità delle somme necessarie contestualmente all'affidamento dell'incarico. Indicare il termine perentorio entro il quale completare la validazione della progettazione e nei trenta giorni successivi procedere alla liquidazione delle competenze tecniche.».

1.196

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei

concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico, che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori, e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, con esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;».

1.197

[SONEGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) obbligo di assegnare lavori pubblici e concessioni per la realizzazione di opere pubbliche sulla base di progetti eseguibili senza modificazioni progettuali rilevanti. Nel caso dette rilevanti modificazioni si rendano necessarie per l'eseguibilità delle opere l'aggiudicazione dei lavori viene meno».

1.198

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «privilegiando la messa a gara del progetto definitivo o» con le seguenti: «prevedendo di norma la messa a gara del progetto».

1.199

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera q), sopprimere le seguenti parole: «definitivo o».

1.200

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: «progetto definitivo» aggiungere la seguente: «preferibilmente».

1.201

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) semplificazione della disciplina vigente sul sistema delle garanzie globali a corredo dell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, mediante revisione delle tipologie attualmente previste e introduzione dell'obbligo di costituzione, a fini cauzionali, di fidejussione unicamente bancaria».

1.202

[GIBIINO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente:

«r) previsione dell'espressa abrogazione dell'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e degli articoli da 129 a 136, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione».

1.203

[DIGIACOMO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) previsione dell'espressa abrogazione dell'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e degli articoli 129 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione;».

1.204

[RANUCCI](#), [BORIOLI](#)

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «revisione e semplificazione» con la seguente: «superamento» e alla fine, dopo la parola: «lavori» aggiungere le seguenti: «tenuto conto di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.».

1.205

GIBIINO

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «revisione e semplificazione» con la seguente: «superamento» e alla fine, dopo la parola: «lavori» aggiungere le seguenti: «tenuto conto di quanto previsto alla lettera a) del presente comma;».

1.206

CROSIO

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «revisione e semplificazione» con la seguente: «superamento».

Conseguentemente, alla fine, dopo la parola: «lavori» aggiungere le seguenti: «tenuto conto di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.».

1.207

MARGIOTTA

Al comma 1, alla lettera r), dopo le parole: «per gli appalti pubblici di lavori» aggiungere le seguenti: «effettuate nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) confermare che la garanzia globale di esecuzione è costituita da una polizza fornita da una compagnia di assicurazione specializzata che assume l'impegno ad eseguire o completare, in sostituzione dell'aggiudicatario, la commessa appaltata nei tempi e nei costi promessi dall'aggiudicatario in caso di inadempimento per qualsiasi ragione di quest'ultimo;

2) prevedere che il Regolamento specifichi i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di cui devono essere in possesso i soggetti che intendono svolgere l'attività in materia di rilascio della garanzia globale di esecuzione;

3) prevedere che la garanzia globale di esecuzione, sia nel caso di appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori e sia nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di importo pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) della soglia comunitaria, costituisca parte integrante dell'offerta;

4) prevedere che qualora l'appalto riguardi l'affidamento di lavori sulla base di un progetto definitivo, la garanzia globale di esecuzione contenga l'impegno a completare la commessa appaltata in sostituzione dell'aggiudicatario sulla base del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario e approvato dalla stazione appaltante e pertanto fa luogo della validazione del progetto esecutivo;

5) prevedere il pagamento, qualora il soggetto che l'ha fornita non rispetti l'impegno assunto, di una penale pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo delle prestazioni che avrebbe dovuto eseguire;

6) prevedere la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere che anche per gli appalti di inferiore a quanto previsto al numero 3) sia parte integrante dell'offerta la garanzia globale di esecuzione;

7) prevedere che per gli appalti per i quali non sia prevista la garanzia globale di esecuzione, qualsiasi sia l'oggetto del contratto, le modalità di aggiudicazione ed il pagamento del corrispettivo, deve essere parte integrante dell'offerta una cauzione preliminare, a garanzia della firma del contratto, pari al 2 per cento dell'importo del contratto e una cauzione definitiva, a garanzia della esecuzione del contratto, pari al 10 per cento dell'importo del contratto;

8) prevedere l'entrata in vigore della norma sulla garanzia globale di esecuzione differenziata in rapporto all'importo degli appalti in più anni e comunque non più di due anni».

1.208

FILIPPI, BORIOI, CANTINI, CARDINALI, ORRÚ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «per gli appalti pubblici di lavori» aggiungere le seguenti: «nonché previsione di idonei sistemi di garanzia che consentano il risarcimento in caso di esecuzione di opere pubbliche non conformi al progetto esecutivo e ai criteri di sicurezza e staticità, efficaci anche a distanza di tempo dall'ultimazione delle opere medesime;».

1.209

CROSIO

Al comma 1, lettera r) aggiungere, infine, le parole: «, assicurando l'entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa».

1.210

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo, in particolare, ulteriori riduzioni dell'importo della garanzia, anche cumulabili con quella già prevista a legislazione vigente, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel UE».

1.211

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«(r-bis) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti effettuate coordinandole con il sistema della garanzia globale di esecuzione e stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione».

1.212

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÚ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«(r-bis) previsione delle modalità di svolgimento dei controlli, nonché di adeguate sanzioni amministrative e penali, per i soggetti preposti ai controlli di staticità e sicurezza delle opere pubbliche nonché di conformità delle medesime al progetto esecutivo;».

1.213

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera s), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere le parole: «ed estensione»;*
- 2) *sopprimere le parole da: «incentivandone l'utilizzo» fino alla fine della lettera;*
- 3) *aggiungere, infine, le seguenti parole: «garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti».*

1.214

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti»;

1.215

I RELATORI

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la costituzione di un'apposita Agenzia per il partenariato pubblico privato».

1.216

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÚ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera s), aggiungere in fine le seguenti parole: «e prevedendo per ogni opera la valutazione preventiva di fattibilità con il ricorso a finanziamenti privati».

1.217

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e specificando il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e al partenariato pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico finanziari e la pubblicità e trasparenza ed introducendo il principio della responsabilità dei cessionari e dei privati nella emissione di obbligazioni finanziarie nei confronti degli investitori».

1.218

[CARDINALI](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [ORRÚ](#)

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le Best Practices europee».

1.219

[BUEMI](#), [FAUSTO](#), [GUILHERME](#), [LONGO](#)

Al comma 1, lettera s), in fine, è inserito il seguente periodo: «specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le Best Practices europee».

1.220

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera s), aggiungere in fine le seguenti parole: «specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le Best Practices europee».

1.221

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, alla lettera s), dopo le parole: «innovativi e specifici;» aggiungere le seguenti: «la centralizzazione delle committenze, da agevolare mediante la previsione di forme ausiliare e/o di supporto alle stesse, nonché a provvedimenti di "soft law" finalizzati ad accrescere la cultura della progettazione in relazione alla fattibilità economica finanziaria e alla bancabilità degli interventi».

1.222

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: «introduzione di un sistema di informazione e consultazione delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori in merito alle condizioni occupazionali e di rischio di dumping sociale;».

1.223

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera s), inserire la seguente:

«s-bis) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;».

1.224

[DIGIACOMO](#), [GENTILE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera t), con la seguente:

«t) revisione del vigente sistema di qualificazione e selezione degli operatori economici in base a criteri di capacità, professionalità ed esperienza, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato, anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti eseguiti e le gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità; introduzione di opportuni raccordi tra la normativa in materia fallimentare e quella sulle opere pubbliche anche tenuto conto dell'interesse prevalente alla regolare e puntuale esecuzione delle opere; ».

1.225

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera t) sostituire le parole da: «revisione del vigente» alle parole: «anche

introducendo» *con le seguenti*: «abrogazione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici inerente l'affidamento dei lavori e sua sostituzione con un sistema ? compatibile con le norme comunitarie e applicabile sia ai contratti di lavori e sia a quelli di servizi e forniture - che preveda, ai fini di promuovere la cultura della qualità e di fornire maggiori garanzie per le stazioni appaltanti nella selezione dei concorrenti,» *e dopo le parole*: «la gestione dei contenziosi,» *aggiungere le seguenti*: «e sia fondato ? ai fini di conseguire la dematerializzazione dei processi di affidamento dei contratti pubblici ? sulla verifica delle autodichiarazioni presentate in sede di gara dai concorrenti da effettuarsi sulla base di semplici e dirette interrogazioni effettuate dalle stazioni appaltanti alle banche dati centralizzate degli enti certificanti e degli enti di controllo;».

1.226

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «omogeneità e trasparenza» *inserire le seguenti*: «anche per opere, servizi e forniture e in materia di qualificazione di impresa» *e dopo le parole*: «nell'esecuzione di contratti eseguiti,» *inserire le seguenti*: «il rispetto dei ccnl, dei contratti aziendali, delle normative di legge riguardanti il lavoro,».

1.227

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «omogeneità e trasparenza» *inserire le seguenti*: «e verifica delle effettive capacità realizzative, nonché delle competenze tecniche e professionali organiche ai medesimi operatori».

1.228

[RANUCCI](#), [BORIOLI](#)

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «in caso di procedure di fallimento» *aggiungere le seguenti*: «o la sospensione in caso di concordato "con riserva" o "con continuità aziendale";».

1.229

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «in caso di procedure di fallimento» *aggiungere le seguenti*: «o la sospensione in caso di concordato "con riserva" o "con continuità aziendale"».

1.230

[GIBIINO](#)

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «in caso di procedure di fallimento» *aggiungere le seguenti*: «o la sospensione in caso di concordato "con riserva" o "con continuità aziendale"».

1.231

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «connesse a criteri reputazionali basati» *inserire le seguenti*: «su dati curriculari privi di limitazioni temporali per gli incarichi di progettazione,».

1.232

[BORIOLI](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi» *aggiungere le seguenti*: «desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante».

1.233

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi» *inserire le seguenti*: «desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante».

1.234

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi» *inserire le seguenti*: «desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante».

1.235

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi» inserire le seguenti: «desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dal responsabile del procedimento».

1.236

[RANUCCI](#), [BORIOLI](#)

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «assicurando gli opportuni raccordi» con le parole: «evitando duplicazioni o sovrapposizioni».

1.237

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «assicurando gli opportuni raccordi» con le seguenti: «evitando duplicazioni o sovrapposizioni.»

1.238

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: «nonché attraverso l'introduzione di una puntuale ed efficace classificazione dei servizi».

1.239

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) previsione di requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale ragionevoli, proporzionati e connessi rispetto alla tipologia ed all'oggetto della prestazione nonché alla rilevanza economica complessiva del contratto pubblico, nel rispetto della tutela della concorrenza e della massima partecipazione, anche al fine di garantire una maggior facilità d'accesso per le micro, piccole e medie imprese».

1.240

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente:

«t-bis) previsione di requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale ragionevoli, proporzionati e connessi rispetto alla tipologia ed all'oggetto della prestazione nonché alla rilevanza economica complessiva del contratto pubblico, nel rispetto della tutela della concorrenza e della massima partecipazione, anche al fine di garantire l'effettiva possibilità d'accesso per le micro, piccole e medie imprese.».

1.241

[CROSIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) creazione presso il sito dell'ANAC di una lista delle imprese che ripetutamente si sono avvalse di riserve e varianti in corso d'opera che hanno provocato l'incremento del prezzo dei lavori;».

1.242

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:

«u) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto;».

1.243

[GIBINO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:

«u) revisione della disciplina vigente riguardante l'istituto dell'avvalimento, anche a tutela degli

interessi dei committenti, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia, regolandone l'utilizzo in funzione della effettiva necessità di ampliare l'ambito della concorrenza degli operatori economici in sede di accesso alle gare e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e altresì prevedendo che quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali mette a disposizione gli stessi requisiti e risorse, che possono ricomprendere anche beni strumentali».

1.244

[DLGIACOMO](#), [GENTILE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:

«u) revisione della disciplina vigente riguardante l'istituto dell'avvalimento, anche a tutela degli interessi dei committenti, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia, regolandone l'utilizzo in funzione della effettiva necessità di ampliare l'ambito della concorrenza degli operatori economici in sede di accesso alle gare e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e altresì prevedendo che quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali mette a disposizione gli stessi requisiti e risorse, che possono ricomprendere anche beni strumentali;».

1.245

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «in materia di avvalimento» inserire le seguenti: «e limitazione al ricorso del medesimo istituto».

1.246

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «in materia di avvalimento» aggiungere le seguenti: «con esclusione per quanto riguarda gli ambiti portuali.».

1.247

[RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «impresa ausiliaria» aggiungere le seguenti: «prescrivendo che l'impresa che fruisce dell'avvalimento renda in proprio le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e quella prevista dall'articolo 40, comma 1, del medesimo decreto legislativo;».

1.248

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «impresa ausiliaria,» inserire le seguenti: «anche prevedendo la possibilità di un avvalimento temporaneo e limitato al singolo appalto per le imprese non dotate di requisiti propri, nonché».

1.249

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole da: «prevedendo che quest'ultima esegua» fino alle parole: «anche beni strumentali» con le seguenti: «e la sua differenza con il raggruppamento temporaneo di imprese, il subappalto, il nolo a caldo e prevedendo che non possono essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione ed esperienza tecnico professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare».

1.250

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata».

1.251

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, dopo la lettera u) inserire la seguente:

«u-bis) previsione della possibilità dell'utilizzo non superiore al 15 per cento dell'intero contratto di lavoro fornito con sistema degli appalti successivi ovvero subappalti per le pubbliche amministrazioni;».

1.252

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:

«u-bis) previsione della responsabilità solidale dell'ausiliario sia per l'avvalimento relativo alla capacità economica e finanziaria che ai requisiti di capacità tecnica;»

1.253

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera v), aggiungere, infine, le seguenti parole: «limitando il ricorso alle procedure arbitrali».

1.254

[SONEGO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

1.255

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera z), con la seguente:

«z) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, nonché la graduazione dei requisiti di accesso alle procedure di gara coerenti rispetto all'oggetto e alla complessità delle prestazioni da affidare, nonché all'importo del contratto e tale da assicurare alla stazione appaltante un livello adeguato di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa».

1.256

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera z) dopo le parole: «appalti pubblici e concessioni» *inserire le seguenti:* «, dei servizi di architettura e ingegneria e degli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti e».

1.257

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti» *con le seguenti:* «tenendo adeguatamente conto del processo di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e introducendo il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e modalità di selezione dei concorrenti e di affidamento degli appalti e dei contratti pubblici che favoriscano la più ampia partecipazione e riducano i rischi di oligopolio e di rendita di posizione».

1.258

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e mediante la suddivisione degli appalti in lotti funzionali o lavorazioni da parte delle stazioni appaltanti, evidenziando le possibilità di subappalto e garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario nei vari stati di avanzamento».

1.259

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «divieto di aggregazione artificiosa degli appalti», *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise risultino adeguati al fine di

garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese».

1.260

[GALIMBERTI](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera z), dopo le parole: «divieto di aggregazione artificiosa degli appalti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise risultino adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese».

1.261

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera z), alla fine, dopo la parola: «appalti» inserire le seguenti: «nonché prevedendo misure premiali per quei concessionari che coinvolgono le PMI nella fase di gara.».

1.262

[GIBIINO](#)

Al comma 1, lettera z), alla fine, dopo la parola: «appalti» aggiungere le seguenti: «nonché prevedendo misure premiali per quei concessionari che coinvolgono le PMI nella fase di gara.».

1.263

[BORIOLI](#), [RANUCCI](#), [CANTINI](#)

Al comma 1, lettera z), alla fine, dopo la parola: «appalti» aggiungere le seguenti: «nonché prevedendo misure premiali per quei concessionari che coinvolgono le PMI nella fase di gara.».

1.264

[CROSIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera z) inserire la seguente:

«(z-bis) piena attuazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180, a tutela nelle micro, piccole e medie imprese;».

1.265

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:

«(z-bis) prevedere una normativa che ? nel caso l'autorità giudiziaria proceda nei riguardi di una impresa aggiudicataria di un appalto per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, oppure sono state rilevate dall'ANAC situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o di eventi aventi natura criminale ? disponga ? al fine di annullare gli effetti positivi perseguiti dai soggetti che abbiano commesso tali delitti e di rendere più efficiente il mercato e di eliminare o, comunque, ridurre per quanto possibile la corruzione ? che l'ANAC prescriva alla stazione appaltante di valutare se procedere ad una nuova gara oppure, in alternativa per ragioni di pubblico interesse (per esempio avanzato stato di esecuzione dei lavori), verificare se qualcuno dei concorrenti che hanno partecipato alla gara e che non sono risultati aggiudicatari, individuato in ordine progressivo della graduatoria definita in sede di gara, sia disponibile ad eseguire la commessa agli stessi patti e condizioni dell'aggiudicatario corrotto e ? in caso si sia stabilito di indire una nuova gara oppure uno dei concorrenti a cui è stata richiesta la disponibilità ad eseguire la commessa accetti la proposta ? di procedere all'annullamento dell'aggiudicazione e alla rescissione del contratto; la normativa, qualora, invece, nessuna delle due alternative sia possibile, deve prevedere, in primo luogo, che l'ANAC prescriva all'impresa aggiudicataria di rinnovare gli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto o dei soggetti indagati e richieda al prefetto della provincia dove si esegue la commessa di nominare uno o più amministratori per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto oggetto del procedimento penale o dei fatti rilevati; la normativa deve altresì prevedere che nel caso in cui si è proceduto alla revoca dell'aggiudicazione e alla risoluzione del contratto di appalto ma le ragioni che hanno comportato l'emanazione di tali provvedimenti risultassero non fondate, resta fermo il diritto dell'impresa al pagamento dei danni subiti; la normativa

deve altresì prevedere che qualora si sia proceduto al commissariamento dell'impresa indagata la commessa eseguita non può costituire requisito per partecipare a gare pubbliche;».

1.266

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«z-bis) prevedere sistemi di contabilità delle prestazioni eseguite e di determinazione dei certificati di pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni eseguite che siano semplici e differenziati fra lavori, servizi e forniture e fra prestazioni da pagare «a misura» e prestazioni da pagare «a corpo» e per queste ultime soltanto sulla base della percentuale di avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni».

1.267

[SCIBONA](#), [CIOFEI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) previsione di una disciplina specifica in materia di subappalto, anche al fine di individuare le competenti autorità nazionali tenute a vigilare sull'osservanza da parte dei subappaltatori degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione Europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, eventualmente estendendo il rispetto di tali obblighi a tutta la catena di sub-fornitori e subappaltatori;».

1.268

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) previsione di una disciplina specifica in materia di subappalto, anche al fine di individuare le competenti autorità nazionali tenute a vigilare sull'osservanza da parte dei subappaltatori degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione Europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia;».

1.269

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) disciplina specifica in materia di subappalto, anche al fine di prevedere che, su richiesta del subappaltatore, e se la natura del contratto lo consente, l'amministrazione aggiudicatrice trasferisce i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto;».

1.270

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) previsione di una disciplina specifica in materia di subappalto, individuando espressamente i casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice è obbligata a chiedere all'offerente di indicare nell'offerta le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi;».

1.271

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.272

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.273

[GENTILE](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.274

[SCIBONA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.275

[SONEGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera aa) con la seguente:

«aa) la partecipazione in associazione temporanea di imprese ad appalti di lavori pubblici di importo superiore a dieci milioni di euro è consentita con ATI nella quale almeno il quindici per cento dell'associazione sia riservato a piccole medie imprese».

1.276

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «esigenze sociali ed ambientali» con le seguenti:

«esigenze sociali e di sostenibilità ambientale» e le parole: «e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici;» con le seguenti: «attribuendo un peso rilevante alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici nonché alle caratteristiche ambientali con particolare attenzione ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, compresi la fase di smaltimento e di recupero con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione ed alle certificazioni di qualità ecologica europei;».

1.277

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «esigenze sociali ed ambientali» con le seguenti: «esigenze sociali e di sostenibilità ambientale».

1.278

I RELATORI

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «che operano nel proprio territorio,» con le seguenti:

«che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale,».

1.279

[BORIOLI](#), [RANUCCI](#), [CANTINI](#)

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: «micro, piccole e medie imprese» sopprimere le seguenti: «privilegiando gli aspetti della «territorialità» e della «filiera corta» e».

1.280

[GIBINO](#)

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: «micro, piccole e medie imprese» sopprimere le seguenti: «privilegiando gli aspetti della «territorialità» e della «filiera corta» e».

1.281

[RANUCCI](#)

Al comma 1, lettera aa), sostituire la parola: «privilegiando» con le seguenti: «tenendo anche in considerazione».

1.282

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera bb), sopprimere le parole da: «assicurando» fino alla fine della lettera.

1.283

[BORIOLI](#), [CANTINI](#)

Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: «avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione», aggiungere le seguenti: «ponendo l'obbligo all'aggiudicatario di adeguare la propria offerta a quella economicamente più vantaggiosa tra quelle comparate».

1.284

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera bb) aggiungere, in fine, le parole: «espressa indicazione dell'applicazione del

codice anche alle società *in house*».

1.285

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, dopo la lettera bb), inserire la seguente:

«*bb-bis*) previsione nel nuovo Codice degli appalti e concessioni di cui alla lettera *b*) di una sezione specifica relativa ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici negli appalti pubblici che disponga da parte delle stazioni appaltanti nei bandi di gara: il vincolo dell'indicazione del CCNL sottoscritto, per il settore merceologico di riferimento di cui al codice INPS, dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, applicabile quale parametro per l'applicazione dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori; l'applicazione integrale del CCNL di riferimento e della normativa italiana del lavoro alle imprese estere eventualmente aggiudicatrici».

1.286

[DL GIACOMO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera cc), con la seguente:

«*cc*) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di procedure di informazione e consultazione tra le Parti Sociali finalizzate a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato».

1.287

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «appalti pubblici di servizi», aggiungere le seguenti: «, diversi da quelli aventi natura intellettuale».

1.288

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «stabilità occupazionale del personale impiegato», aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché di una specifica regolamentazione per il settore dei servizi sostitutivi di mensa inclusi i relativi appalti pubblici, in considerazione delle peculiarità di tali servizi, attualmente disciplinati dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

1.289

I RELATORI

Al comma 1, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta».

1.290

[GENTILE](#)

Al comma 1 lettera cc), sostituire le parole: «per la stabilità occupazionale del personale impiegato», con le seguenti: «che disciplinino per la stabilità occupazionale del personale impiegato l'introduzione di procedure di informazione e consultazione tra le Parti Sociali finalizzate a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato».

1.291

[BONERISCO](#)

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «personale impiegato», aggiungere le seguenti: «, fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline».

1.292

[MANDELLI](#), [MILO](#)

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «personale impiegato», aggiungere in fine le seguenti: «, fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline».

1.293

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera cc), aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline».

1.294

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «personale impiegato», aggiungere in fine le seguenti: «, fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline».

1.295

[FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [GATTI](#), [GUERRA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#),
[RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera cc), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline».

1.296

[MUCCHETTI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera cc) inserire la seguente: «cc-bis) valorizzazione di forme di partenariato pubblico-privato avviate solo sulla base di una procedura di gara o comunque di una procedura competitiva ad evidenza pubblica»;

b) dopo la lettera gg) inserire la seguente: «gg-bis) previsione di una disciplina di assegnazione dei servizi pubblici locali esclusivamente sulla base di gare e/o tramite procedure competitive ad evidenza pubblica, che prevedano, altresì, il divieto espresso di taciti rinnovi»;

c) dopo la lettera hh) inserire la seguente: «hh-bis) individuazione di meccanismi, attraverso i quali, i concessionari o gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta e ai fini di pubblica trasparenza, sono tenuti a fornire ai comuni che decidono di bandire gare per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi, come stabilito dal comma 6, articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 2012».

1.297

[SONEGO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera dd).

1.298

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera dd) con la seguente:

«dd) disciplina organica della materia delle concessioni, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri direttivi per le concessioni indicate nella Sezione II della direttiva 2014/23/UE».

1.299

[DE.PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: «mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti» con le seguenti: «con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario. In caso di modifica dei contratti in essere, ai sensi dell'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE, vanno circoscritte le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare

queste modifiche, precisando in particolare che le modifiche sono state già previste dai documenti di gara e da clausole contrattuali, se i lavori supplementari non previsti nel contratto di concessione possono essere realizzati esclusivamente dal concessionario esistente, a seguito di una circostanza imprevedibile per l'esecuzione dell'opera prevista, qualora comportino modifiche che presentino caratteristiche non sostanziali secondo gli stessi criteri previsti dalla direttiva e comunque quando il loro valore sia inferiore a 5,166 milioni di euro ovvero sia inferiore al 10 per cento della concessione iniziale, che la modifica contrattuale può avvenire solo qualora un nuovo concessionario sostituisca quello a cui era stato affidato il contratto iniziale a seguito di gara e le modifiche erano previste nel bando, o al concessionario esistente subentri un nuovo operatore economico a seguito di fusioni, ristrutturazioni, insolvenze ovvero l'Amministrazione aggiudicatrice si assuma degli obblighi nei confronti dei subappaltatori del concessionario,».

1.300

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: «mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti» con le seguenti: «con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario. Per la modifica dei contratti in essere durante il periodo di validità, le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche dovranno essere esclusivamente quelle previste e secondo i limiti fissati dall'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE,».

1.301

[FILIPPI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «semplificazione delle disposizioni vigenti» aggiungere le seguenti: «con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario; per la modifica dei contratti in essere durante il periodo di validità, le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche dovranno essere esclusivamente quelle previste e secondo i limiti fissati dall'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE;».

1.302

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «la semplificazione delle disposizioni vigenti» aggiungere le seguenti: «la previsione di criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e a disciplinare le procedure di fine concessione, nonché le modalità di indennizzo in caso di subentro;»

1.303

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#),
[BATTISTA](#), [FRAVEZZI](#)

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti» inserire le seguenti: «, l'esclusione in modo esplicito dalla medesima delle fattispecie di cui ai considerando nn. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della direttiva 2014/23/UE, anche qualora le disposizioni normative interne facciano riferimento a provvedimenti di concessione».

1.304

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#),
[BATTISTA](#), [FRAVEZZI](#)

Al comma 1, lettera dd), sopprimere le seguenti parole: «, la previsione di criteri direttivi per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE».

1.305

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole da: «e la definizione del concetto» fino alla fine della lettera con le seguenti: «, l'individuazione delle caratteristiche del rischio operativo e la previsione espressa del divieto di concessioni di durata illimitata, tali per effetto di clausole esplicite o di mere disposizioni di proroga, anche nella fase transitoria;».

1.306

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: «con particolare riferimento alle "condizioni operative normali"» con le seguenti: «, inteso come assenza di garanzie economiche di concreto recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione».

1.307

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la previsione espressa del divieto di concessioni di durata illimitata, tali per effetto di clausole esplicite o di mere disposizioni di proroga, anche nella fase transitoria, eventualmente valutando anche la possibilità di assegnare concessioni di durata più breve del periodo necessario a recuperare gli investimenti».

1.308

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la limitazione della possibilità di ricorrere a procedure negoziate, escludendo la possibilità di affidare senza gara lavori e servizi;».

1.309

[CANTINI](#), [FILIPPI](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«ee-bis) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria ed adeguatamente motivata».

1.310

[CERONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«ee-bis) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria ed adeguatamente motivata».

1.311

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«ee-bis) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria adeguatamente motivata».

1.312

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«ee-bis) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria ed adeguatamente motivata».

1.313

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo lettera ee), inserire la seguente:

«ee-bis) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo l'indicazione di obiettivi piuttosto che l'indicazione di prodotto».

1.314

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera ff) con la seguente:

«ff) disciplinare una pianificazione strategica unitaria nazionale fortemente selettiva per le grandi opere e per programmi prioritari di piccole opere e una procedura di programmazione di competenza delle regioni e degli enti locali che sia semplice, efficace e non propagandistica;».

1.315

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera ff), sopprimere la parola: «eventuale», e dopo la parola: «aggiudicazione», inserire le seguenti: «nonché nella fase di esecuzione del contratto».

1.316

[PICCOLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

1.317

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera gg), con la seguente:

«gg) disciplinare una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari per realizzare un'opera che sia semplice e non modificabile nel tempo e che comprenda per opere di interesse territoriale e ambientale anche il cosiddetto "*débat public*" i cui esiti relativi ai progetti approvati, qualsiasi sia il livello progettuale approvato, siano previsti come vincolanti per le amministrazioni locali e per le stazioni appaltanti,».

1.318

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, alla lettera gg), dopo le parole: «dibattito pubblico», inserire la seguente: «vincolante», e aggiungere, in fine, le parole: «nonché delle associazioni di tutela degli interessi sensibili».

1.319

[ZUFFADA](#), [PICCOLI](#)

*Al comma 1, lettera gg), dopo le parole: «(*débat public* francese)», aggiungere le seguenti: «da svolgersi precedentemente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione».*

1.320

[ZUFFADA](#), [PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera gg), dopo le parole: «progetti infrastrutturali», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

1.321

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera gg), aggiungere, infine, le seguenti parole: «garantendo la più ampia partecipazione e assicurando altresì il coordinamento con le disposizioni legislative o statutarie regionali eventualmente già esistenti in materia, al fine di evitare ogni sovrapposizione con gli strumenti di consultazione già previsti dalla normativa nazionale vigente, con particolare riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale e strategica nonché con le forme istruttorie di valutazione dei progetti già disciplinate dall'ordinamento, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.322

[RANUCCI](#)

Al comma 1, lettera gg), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che impegni i soggetti partecipanti al rispetto delle determinazioni assunte».

1.323

[CROSIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

«gg-bis) snellimento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, al fine di promuovere una più ampia partecipazione delle Amministrazioni Pubbliche ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, consentendo l'ammissione ai finanziamenti con il progetto preliminare e garantendo contestualmente la separazione tra progettazione ed esecuzione delle opere;».

1.324

[CROSIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

«gg-bis) revisione dei decreti attuativi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge;».

1.326

[CANTINI](#), [FILIPPI](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera hh), dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», aggiungere le seguenti: «e delle disposizioni contenute all'articolo 26 della legge n. 488 del 1999; all'articolo 58 della legge n. 388 del 2000; all'articolo 1, commi da 449 a 458, della legge n. 296 del 2006; all'articolo 13 della legge n. 136 del 2010; agli articoli da 8 a 13 del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito in legge n. 94 del 2012; all'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012; all'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito in legge n. 89 del 2014».

1.327

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera hh), dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», inserire le seguenti: «e delle disposizioni contenute all'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, all'articolo 58 della legge n. 388 del 2000, all'articolo 1, commi da 449 a 458, della legge n. 296 del 2006, all'articolo 13 della legge n. 136 del 2010, agli articoli da 8 a 13 del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito in legge n. 94 del 2012, all'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012, all'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito in legge n. 89 del 2014».

1.328

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera hh), dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», inserire il periodo: «e delle disposizioni contenute all'articolo 26 della legge n. 488 del 1999; all'articolo 58 della legge n. 388 del 2000; all'articolo 1, commi da 449 a 458, della legge n. 296 del 2006; all'articolo 13 della legge n. 136 del 2010; agli articoli da 8 a 13 del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito in legge n. 94 del 2012; all'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012; all'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito in legge n. 89 del 2014».

1.329

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera hh), dopo la parola: «transitorio», inserire le seguenti: «durante il quale saranno mantenute tutte le disposizioni attuali in materia di lavoro di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 163 del 2006».

1.330

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

«ll-bis) previsione dell'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto che intenda subappaltare, sia i relativi subappaltatori e dell'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione, nonché di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione».

1.331

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La delega per la redazione della parte speciale attinente alle somministrazioni e forniture di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri organismi di diritto pubblico, di cui

all'alinea del comma 1, è esercitata, oltre che nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi previsti, dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designazione espressa delle parti della disciplina generale dei contratti pubblici che non sono applicabili a somministrazioni e forniture, in ragione delle specificità derivanti dall'oggetto del contratto. Restano comunque inibite disposizioni contrarie al principio di libertà di iniziativa economica, sancito dall'articolo 41 della Costituzione, e al principio di libera concorrenza, stabilito dal Trattato sull'Unione europea, nonché le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite;

b) le disposizioni di pianificazione e programmazione temporale autoritativa, con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, nonché le prescrizioni tecniche, recate dai capitolati di gara, non possono prefigurare soluzioni tecniche esclusive o limitative del principio di libera concorrenza, né possono porre limiti non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche dichiarate e che, in particolare, impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici. A tal fine le disposizioni o gli atti di cui al precedente periodo:

1) rendono chiara, la finalità di utilizzo del bene o del servizio richiesto, salvaguardando la possibilità che l'obiettivo di utilizzo sia conseguito anche daprodotto dotato di caratteristiche equivalenti alle specifiche tecniche indicate;

2) evitano artificiosi accorpamenti o scorpori strumentali, il cui effetto di limitazione delle condizioni di accesso al mercato per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione può essere oggetto di istanza risarcitoria;

3) danno piena evidenza delle quantità che sono a fondamento della base d'asta, definendo in partenza le condizioni di estensione quantitativa e temporale del contratto e fissando preventivamente le quote percentuali dei massimi scostamenti ammissibili nella successiva esecuzione del contratto;

c) introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che operano nel proprio territorio, attribuendo un peso specifico, nella valutazione del prodotto, alla filiera corta ed alla fornitura a chilometro zero, come elemento di punteggio non superiore al 5 per cento;

d) analogia introduzione di criteri di valutazione premiale, entro il limite di punteggio di cui alla lettera c), alle offerte che si caratterizzino per un prodotto dotato di soluzioni tecnologicamente innovative, oggetto di privative, marchi o brevetti gravanti sul bene, compreso quello di tipo immateriale, concessi in conformità alla disciplina nazionale ed europea;

e) superamento del sistema dell'offerta economica al massimo ribasso mediante l'utilizzazione, nella determinazione della percentuale di scostamento ammissibile rispetto al prezzo di riferimento della gara, di un algoritmo dotato di casualità, prodotto per l'occasione, direttamente dalla commissione di gara, mediante un sistema informatico dotato delle più avanzate capacità di sicurezza digitale e di non tracciabilità *ex ante*;

f) adozione di criteri di capacità valutativa del *software* e degli altri beni immateriali, oggetto della fornitura, adeguati alle esigenze di raccordo coi sistemi esistenti, di interconnettività con la rete pubblica, di semplicità di utilizzo e di flessibilità di impiego. Nella quantificazione dei costi a base d'asta, il capitolato non può differire i costi indiretti attribuibili al progetto, quali gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con funzioni di supervisione, salvo quando si tratti di tipologie di costi direttamente connessi alla creazione del *software*. Ai fini della valutazione del completamento dell'esecuzione del contratto, l'idoneità all'uso atteso del nuovo *software* varia a seconda della natura del progetto ed il suo affidamento su di una tecnologia provata ovvero innovativa o sperimentale; in ogni caso, stante la rapidità del suo processo di obsolescenza tecnologica, è effettuata in sede di collaudo anche un'analisi critica del suo utilizzo e, se da essa risulta che il *software* non corrisponde più a criteri di economicità, si applicano le penali previste nel capitolato;

g) responsabilità dei soggetti di cui alla lettera p) del comma 1 in ordine ad ogni valutazione successiva, operata nella gestione del contratto di somministrazione o fornitura, che alteri i dati di cui

alla lettera *b*) con l'effetto di condizionare il mercato delle attività economiche penalizzando gli operatori economici vincitori della gara».

1.332

[MARGIOTTA](#)

Al comma 2 alla fine aggiungere le parole: «Le modalità operative delle consultazioni devono prevedere, oltre che incontri collegiali, anche la presentazione da parte delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, di documentazioni in merito ai diversi principi e criteri direttivi che il legislatore delegato deve rispettare in sede di redazione del quadro normativo».

1.333

[MARGIOTTA](#)

Al comma 3 dopo le parole: «previsto dal comma 1», *aggiungere le seguenti:* «è redatto da una commissione presieduta da un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta dai delegati dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari regionali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della difesa, della semplificazione e pubblica amministrazione, dei beni e attività culturali e turismo, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) dell'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione (ANAC), dell'Autorità di Regolazione Trasporti (ART), del Consiglio di Stato, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Conferenza Unificata, che ai fini della propria attività potrà costituire una segreteria tecnica operativa» *e dopo le parole:* «dell'economia e delle finanze», *aggiungere le seguenti:* «degli affari regionali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della difesa, della semplificazione e pubblica amministrazione e dei beni e attività, culturali e turismo» *e alla fine aggiungere le parole:* «Il decreto legislativo elenca le norme abrogate e stabilisce la decorrenza della loro abrogazione tenendo conto di un adeguato periodo transitorio; contiene altresì il testo delle norme modificate e ne stabilisce la loro entrata in vigore tenendo conto di un adeguato periodo transitorio».

1.334

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «quaranta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

1.335

[FILIPPI](#)

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «secondo quando previsto» *a:* «adottato» *con le seguenti:* «. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi venti giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo anche in mancanza di nuovo parere. Per il computo dei termini per l'espressione dei predetti pareri parlamentari si applica l'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

1.336

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituenti norme fondamentali di riforma economico-sociale».

1.337

[MARGIOTTA](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «lettera ii)» *con le seguenti:* «lettera b), è redatto dalla commissione

di cui al comma 3» *e le parole da:* «del Ministro delle infrastrutture» *alle parole:* «e delle finanze», *con le seguenti:* «del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e previo parere per gli aspetti relativi ai lavori del Consiglio superiore dei lavori pubblici» *e le parole:* «contestualmente al» *con le seguenti:* «entro un anno dall'entrata in vigore del».

1.338

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

1.339

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Consiglio di Stato» *inserire le seguenti:* «e le competenti commissioni parlamentari» *e sostituire la parola:* «esprime» *con la seguente:* «esprimono».

1.340

[CROSIO](#)

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

1.341

[MALAN](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali sono avviate entro ventiquattro mesi dalla scadenza delle precedenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

5-ter. Per le concessioni autostradali che scadono entro ventisei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'avvio delle procedure di gara è fissato al novantesimo giorni dalla data suddetta.

5-quater. All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i commi 1 e 2 sono soppressi.

5-quinquies. All'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, il comma 10 è soppresso.».

1.342

[MALAN](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i commi 1 e 2 sono soppressi.

5-ter. All'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, il comma 10 è soppresso.».

1.3.2.1.26. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 144 (pom.) del 29/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015
144ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In merito al disegno di legge n. 1678, il [PRESIDENTE](#), a seguito di contatti informali intercorsi con la Commissione bilancio, fa presente che il parere richiesto non potrà essere reso nel corso della prossima settimana. Precisando di aver informato il Governo al riguardo, nota come il rallentamento dei tempi dell'esame non sia in alcun modo da ascrivere alla volontà della Commissione.

Il senatore [SONEGO](#) (PD) interviene con riferimento all'affare assegnato n. 514 chiedendo che venga data, con congruo anticipo, comunicazione della convocazione a tutti i soggetti da audire, al fine di consentire loro un'adeguata preparazione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1880\)](#) *Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(746\)](#) *STUCCHI. - Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione*

[\(760\)](#) *STUCCHI. - Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

[\(1570\)](#) *BUEMI ed altri. - Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

[\(1795\)](#) *PEPE e MOLINARI. - Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(1815\)](#) *CROSIO ed altri. - Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

[\(1823\)](#) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(1841\)](#) *FORNARO ed altri. - Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

[\(1855\)](#) *CIOFFI ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio - e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti*

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1880, 746, 760, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1570 e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) informa che, poiché è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1880 di iniziativa del Governo, è possibile affrontarne l'esame, congiuntamente con altri disegni di legge di analogo oggetto.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel confermare la stima per il collega Ranucci, esprime riserve circa l'opportunità della nomina di un secondo relatore di maggioranza, sia per quanto riguarda il disegno di legge a propria firma n. 1570, sia con riferimento ai disegni di legge di cui si inizia l'esame oggi. Propone perciò che il senatore Ranucci diventi relatore del proprio disegno di legge e di alcuni degli altri provvedimenti da incardinare, eliminando così l'anomalia data dalla concomitanza tra proponente e relatore, e dando altresì la propria disponibilità a svolgere tale funzione con riferimento al disegno di legge di iniziativa del Governo e ai restanti.

Il [PRESIDENTE](#) nota dapprima che, in caso di più relatori, è prassi che gli interessati si accordino su come dividere tra di loro lo svolgimento dell'illustrazione introduttiva. Circa l'inopportunità della concomitanza tra proponente e relatore, il Presidente, nel ricordare come la Commissione si fosse data una norma comportamentale nel senso di evitarla, evidenzia tuttavia che nel caso in questione vi si era discostati a seguito proprio di un'espressa richiesta del senatore Buemi. Da quel momento sono state accolte altre richieste di analogo tenore, nominando tuttavia anche un secondo relatore, senza un criterio prefissato circa l'appartenenza alla maggioranza o all'opposizione.

Impegnandosi altresì a intervenire per risolvere positivamente un eventuale disaccordo tra i relatori, ricorda che, in sede di esame congiunto, anche in presenza di più di un relatore, la relazione va in ogni caso considerata unica.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge n. [1880](#), di

iniziativa del Governo, composto di sei articoli, che interviene per riformare l'assetto di *governance* della RAI, con il duplice obiettivo - indicato nella Relazione illustrativa - di renderla più efficiente e più autonoma dal condizionamento politico, allo scopo di accentuarne la funzione sociale di servizio pubblico.

L'articolo 1 novella l'articolo 45 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005) in relazione alla disciplina dei contratti per lo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Viene innanzitutto potenziato il ruolo del Consiglio dei ministri, prevedendo che esso deliberi anche appositi indirizzi prima di ciascun rinnovo del contratto nazionale; la durata dei contratti di servizio è inoltre prolungata da tre a cinque anni. Ulteriori modifiche sono finalizzate a riordinare le norme relative alle sedi locali RAI, con particolare riferimento a quelle che svolgono il servizio pubblico nei territori ove sono presenti minoranze linguistiche, in coerenza con gli indirizzi recentemente assunti in materia.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 49 del testo unico dei servizi di *media* per delineare un nuovo assetto della *governance* della RAI. Si prevede la riduzione dei membri del Consiglio di amministrazione da nove a sette, dei quali due vengono eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato, con voto limitato ad uno; due sono designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione. Si stabilisce che il consiglio elegga tra i suoi membri il presidente, eliminando la previsione vigente che subordinava l'efficacia della nomina al parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza. Il parere favorevole di tale Commissione è invece necessario nel caso in cui l'assemblea deliberi la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Quanto ai poteri del Consiglio di amministrazione, si prevede che esso, oltre ai compiti attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approvi il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti di importo superiore a 10 milioni di euro.

Su proposta dell'assemblea, il Consiglio di amministrazione nomina poi l'amministratore delegato, figura che sostituisce il direttore generale e risponde della gestione aziendale. Non può essere un dipendente della RAI, dura in carica tre anni e ha tra i suoi compiti quello di assicurare coerenza nella programmazione con la linea editoriale; firmare atti e contratti; provvedere alla gestione del personale; proporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aventi carattere strategico; attuare il piano industriale, i piani del personale e di ristrutturazione, nonché specifici progetti approvati dal Consiglio di amministrazione.

Il provvedimento fissa poi in tre dodicesimi del compenso annuo l'indennità da corrispondere all'amministratore delegato in caso di revoca.

Ulteriori norme riguardano la Commissione parlamentare di vigilanza, per la quale restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi previsti dalla legislazione vigente.

Il relatore prosegue con l'illustrazione dell'articolo 3 del provvedimento, che inserisce nuovi articoli nel testo unico dei media finalizzati a disciplinare l'attività gestionale della RAI.

In particolare, si specifica che l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. Si prevede inoltre la deroga rispetto all'applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione nonché per quelli aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Si stabilisce infine che l'amministratore delegato definisca criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e della disciplina relativa alle società in totale partecipazione pubblica, nonché individui i profili professionali e gli incarichi per i quali possa derogarsi a tali criteri.

Gli articoli 4 e 5 delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi rispettivamente finalizzati alla revisione della disciplina in materia di finanziamento pubblico della RAI e al riassetto normativo del settore.

L'articolo 6 contiene una norma transitoria, volta a chiarire che le disposizioni sulla nomina del Consiglio di amministrazione della RAI, introdotte dall'articolo 2 del testo in esame, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Illustra quindi il disegno di legge n. [1823](#), di iniziativa dei senatori De Petris ed altri, che intende riformare la *governance* del servizio pubblico radiotelevisivo, introducendo norme che da un lato definiscono il ruolo e la missione del servizio pubblico come strumento essenziale per realizzare un'effettiva libertà di accesso alla comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi *media*, dall'altro intervengono sull'assetto della RAI, per salvaguardarne la natura pubblica limitando, al contempo, l'attribuzione delle responsabilità della sua gestione ad esponenti di diretta espressione politica.

Dei nove articoli di cui si compone, gli articoli da 1 a 3 sono dedicati rispettivamente alla enunciazione delle finalità della proposta di legge e dei principi sottesi, nonché all'indicazione delle attività generali che formano il contenuto del servizio pubblico.

In base all'articolo 4, il servizio pubblico nei diversi *media* è realizzato da un operatore pubblico, la RAI Spa, il cui capitale è interamente posseduto dallo Stato e le cui azioni, come quelle delle società controllate, non sono cedibili. I poteri dell'azionista sono esercitati dal Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, istituito dall'articolo 6 del testo in esame come organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei *media* audiovisivi e radiofonici, che opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi *media* ed è dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti. È composto da ventuno membri, il cui mandato dura tre anni e non è rinnovabile e che devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tra i poteri del Consiglio per le garanzie c'è anche quello di nominare i membri del Consiglio di amministrazione della RAI, l'organo al quale sono affidati i compiti di gestione, mediante una procedura di selezione attraverso avviso pubblico. Il Consiglio di amministrazione ha, tra l'altro, il compito di eleggere un soggetto esterno in qualità di direttore generale. Sia i componenti del Consiglio di amministrazione, che il direttore generale e i membri del Consiglio per le garanzie sono ascoltati prima del loro insediamento presso le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono mediante un parere.

Quanto alle modalità di finanziamento della RAI, l'articolo 5 prevede che, oltre alle risorse pubblicitarie, essa riceva ogni anno i proventi derivanti dal canone di abbonamento, la cui determinazione è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo il criterio della progressività nell'imposizione fiscale generale.

Il provvedimento provvede poi a disciplinare in maniera dettagliata le incompatibilità con le cariche di componente del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di sorveglianza (articolo 7); contiene norme per la tutela nell'accesso alla comunicazione (articolo 8) e procede alla soppressione della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, le cui competenze sono trasferite al Consiglio per le garanzie (articolo 9).

Prosegue con l'illustrazione del disegno di legge n. [1841](#), presentato dal senatore Fornaro ed altri, composto di un unico articolo e finalizzato a modificare l'articolo 49 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, al fine di delineare un nuovo assetto di governance per la RAI Spa, basato sul cosiddetto modello societario duale, nel quale è più efficace la distinzione tra poteri di indirizzo e controllo e poteri inerenti la gestione ordinaria.

Nel merito, il provvedimento assegna il controllo della RAI Spa ad un Consiglio di sorveglianza, composto da 11 membri, sei dei quali indicati dal Parlamento, due dall'assemblea degli azionisti, due dai dipendenti, mentre il presidente è nominato d'intesa tra i Presidenti delle due Camere. La durata del mandato è di sei esercizi e i componenti del Consiglio devono possedere particolari requisiti di professionalità e onorabilità e non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità indicate nel

provvedimento o ulteriormente stabilite nello statuto della Rai. Il Consiglio svolge funzioni di indirizzo, supervisione strategica e di controllo sulla RAI e ha tra i propri compiti quello di nominare il presidente e i due membri del Consiglio di gestione, che è l'organo incaricato di svolgere le attività necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle scelte strategiche dell'azienda. Il presidente del Consiglio di gestione ha i poteri tipici del consigliere delegato; per i componenti del Consiglio - il cui mandato dura tre esercizi ed è rinnovabile una sola volta - sono fissati specifici requisiti professionali. Anche il disegno di legge n. [1855](#), che ha come primo firmatario il senatore Cioffi, interviene in maniera diretta sull'articolo 49 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici al fine di modificare in maniera sostanziale l'assetto della governance della RAI. Ulteriori disposizioni qualificanti riguardano la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi e delle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo e la modifica della composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Proprio quest'ultimo aspetto, prosegue, forma l'oggetto dell'articolo 1 del provvedimento, con l'innalzamento ai due terzi della maggioranza necessaria per la nomina del Consiglio dell'AGCOM e l'indicazione di requisiti di professionalità e di incompatibilità che assicurino l'indipendenza dei componenti di tale Autorità dal mondo politico.

L'articolo 2, nel rinnovare la concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI fino al 6 maggio 2026, ridisegna la procedura di nomina del Consiglio di amministrazione della società, prevedendo che i 5 membri del consiglio vengano nominati dall'AGCOM tramite sorteggio, al termine di una procedura di selezione mediante avviso pubblico, con candidature avanzate sulla base, oltre che di un *curriculum*, anche di un elaborato sulla propria visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, in relazione alle aree di competenza individuate nel testo in esame. Si prevede poi che le Commissioni parlamentari competenti per materia valutino i soggetti sorteggiati e che un eventuale parere contrario, espresso con la maggioranza dei due terzi, imponga di procedere all'estrazione di un nuovo nominativo.

Sono inoltre indicate in maniera dettagliata le cause di incompatibilità con l'incarico di consigliere di amministrazione. Si prevede infine che il Ministro dell'economia possa indicare il presidente del Consiglio di amministrazione e che, in mancanza di tale indicazione, questi venga eletto dal consiglio stesso.

L'articolo 3 definisce i poteri del Consiglio di amministrazione, al quale sono affidate funzioni di gestione e di indirizzo strategico. Esso, tra l'altro, nomina l'amministratore delegato, stabilendo l'estensione della delega e i criteri e le modalità per il suo esercizio e per l'eventuale revoca; nomina i dirigenti interni ed esterni, rendendo conoscibili le posizioni vacanti, gli obiettivi e i criteri generali di scelta; approva il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, quale strumento per rendere noti a tutti i cittadini gli atti e i dati relativi all'organizzazione e al funzionamento della RAI.

Sempre l'articolo 3, nel precisare i poteri del presidente del Consiglio di amministrazione, stabilisce che non possano essergli conferite deleghe di gestione ed amministrazione della società.

L'articolo 4 affida la verifica dell'adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo all'AGCOM, mentre l'articolo 5 procede alla soppressione della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) dà conto sommariamente dei contenuti dei disegni di legge aventi ad oggetto la materia in questione.

Si sofferma poi sui disegni di legge n. [746](#) e n. [760](#), entrambi di iniziativa del senatore Stucchi. L'atto n. 760 (suddiviso in sei articoli) contiene norme volte ad una riorganizzazione complessiva del sistema pubblico radiotelevisivo e multimediale, mentre il disegno di legge n. [746](#), costituito da un solo articolo, è finalizzato specificamente all'abolizione del canone di abbonamento ai servizi radiotelevisivi.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. [760](#), con l'obiettivo di ripensare al ruolo che la televisione

pubblica dovrebbe svolgere, alla sua missione e alle specifiche modalità di funzionamento, l'articolo 1 innanzitutto definisce il contenuto del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, con una dettagliata individuazione dei generi di programmi di interesse pubblico, che costituiscono l'oggetto di tale servizio.

Con riferimento alle modalità per l'erogazione del servizio pubblico televisivo, si prevede di procedere all'affidamento mediante gare bandite ogni tre anni dalla Consip (articolo 2), mentre per l'erogazione del servizio pubblico radiofonico, il modello di affidamento prescelto è quello di convenzioni decennali tra il Ministero dello sviluppo economico e le emittenti radiofoniche che ne facciano richiesta (articolo 3).

L'articolo 4 dispone poi l'avvio del procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, da realizzare attraverso offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. I proventi derivanti dalla privatizzazione della RAI vengono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

L'articolo 5 istituisce un Fondo per il finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, alimentato attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva ed è prevista l'emanazione di un regolamento per la definizione di un piano di interventi e incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.

Vengono infine abrogate le norme che regolano il canone di abbonamento alle trasmissioni radiotelevisive e le altre disposizioni vigenti superate dalla disciplina introdotta col provvedimento in esame (articolo 6).

Il relatore illustra poi il disegno di legge n. [1795](#), composto di nove articoli, di iniziativa dei senatori Pepe e Molinari, che muove dall'idea di riportare la RAI al suo ruolo di strumento per la promozione della crescita culturale e sociale del Paese, ridisegnandone l'organizzazione secondo criteri di trasparenza e modernità e definendo i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo.

L'articolo 1 indica i principi generali della legge e le sue finalità.

L'articolo 2 affida il servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, società a capitale pubblico interamente detenuto dal Ministero dell'economia, ed individua i suoi organi nel Consiglio di garanzia e nel Consiglio di amministrazione, rispettivamente disciplinati dagli articoli 3 e 4 della proposta in esame.

In particolare, il Consiglio di garanzia, del quale possono far parte tutti i cittadini italiani in regola con il pagamento del canone negli ultimi cinque anni, è composto da 15 membri che durano in carica tre anni, tre dei quali rispettivamente nominati dal Presidente dell'AGCOM, dal Ministro dell'economia e dalle associazioni dei consumatori, tre dagli utenti dei servizi radiotelevisivi, tre eletti dal Parlamento in seduta comune e sei nominati a seguito di procedura concorsuale pubblica. Tra i compiti del Consiglio di garanzia, oltre a quelli di vigilanza finora svolti dall'apposita Commissione parlamentare, che viene quindi soppressa, figura la nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione della RAI, che è disciplinato in maniera specifica, come accennato, dall'articolo 4 del provvedimento. Il Consiglio di amministrazione, complessivamente composto di sette membri (dei restanti quattro, uno viene indicato dalla Corte dei conti, uno è eletto dagli utenti e due sono eletti dai dipendenti della RAI), elegge al proprio interno il presidente e due vice presidenti che costituiscono l'Esecutivo, cioè l'organismo cui sono conferiti i poteri di gestione della società.

L'articolo 5 detta una serie di disposizioni comuni relative agli obblighi di informazione al Parlamento e alle incompatibilità valide per entrambi gli organi della RAI, mentre l'articolo 6 prevede alcune garanzie generali per il funzionamento del servizio pubblico e per l'organizzazione interna della società.

L'articolo 7 regola l'impiego delle risorse economiche con cui l'azienda avrà modo di finanziarsi nonché del canone, la cui misura verrà definita dall'AGCOM, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla capacità contributiva dei cittadini e di progressività dell'imposizione tributaria, prevedendo forme di esenzione parziale o totale.

L'articolo 8 demanda ad un regolamento l'attuazione delle disposizioni che prevedono la partecipazione dei cittadini alla gestione del servizio pubblico radiotelevisivo, mentre l'articolo 9 stabilisce che ciascun cittadino possa rivolgere istanze al Consiglio di garanzia per ottenere tutela rispetto al diritto di accesso e di fruizione del servizio pubblico in tutte le sue espressioni, ferma restando la validità delle vie di tutela ordinarie.

Procede infine all'illustrazione del disegno di legge n. [1815](#), che ha come primo firmatario il senatore Crosio e intende procedere, in quattro articoli, ad una ridefinizione complessiva della missione del servizio pubblico nell'era digitale.

L'articolo 1 precisa cosa si intende per servizio pubblico, individuando - analogamente al disegno di legge n. [760](#) - le tipologie di programmi di pubblico interesse.

L'articolo 2, nel disporre che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale venga affidato in concessione ad una società per azioni sulla base di un contratto nazionale di servizio, interviene sulla disciplina della RAI Spa, prevedendo innanzitutto che essa resti affidataria della concessione per altri venti anni dalla scadenza della concessione in essere. Contemporaneamente si stabilisce che entro la data di scadenza di tale concessione, vale a dire il 6 maggio 2016, debba concludersi la procedura per la vendita del 49 per cento delle azioni detenute dallo Stato nel capitale della RAI. I proventi di tale vendita sono destinati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il provvedimento interviene anche sulla composizione del Consiglio di amministrazione della RAI, prevedendo che sia composto da sette membri, in rappresentanza degli enti locali, delle associazioni dei consumatori, dei dipendenti RAI e dell'Agcom. Le Commissioni parlamentari di Camera e Senato competenti in materia di telecomunicazioni e di cultura eleggono in seduta congiunta tre membri, fra cui il presidente. Tutti i consiglieri non devono aver ricoperto cariche politiche di alcun tipo nei dieci anni precedenti, così come anche l'amministratore delegato, nominato dai membri del Consiglio di amministrazione. Il controllo sull'adempimento dei compiti e degli obiettivi viene affidato all'Autorità per la garanzie nelle comunicazioni (articolo 3), mentre si procede alla soppressione della Commissione bicamerale di vigilanza (articolo 4).

Il [PRESIDENTE](#), acquisito il parere favorevole dei relatori, propone di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1880, 746, 760, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855 con quello del disegno di legge n. 1570.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) propone altresì di effettuare un limitato ciclo di audizioni, invitando i Gruppi a far pervenire alla Presidenza sintetiche proposte in materia. Invita poi i relatori a concordare, per la prossima seduta, un testo base da sottoporre alla Commissione.

I senatori [MARGIOTTA](#) (*Misto*) e [FILIPPI](#) (*PD*), nel convenire con la proposta del Presidente in merito alle audizioni, accolgono l'invito alla sintesi esprimendo l'auspicio che venga fatto proprio da tutti i Gruppi.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il sottosegretario GIACOMELLI nota come, con la scelta di presentare un disegno di legge ordinario, il Governo abbia optato per la via del confronto, con un puntuale esame nel merito da parte del Parlamento. Pur riconoscendo l'utilità dell'acquisizione di elementi informativi da parte della Commissione, evidenzia la necessità che l'esame proceda rapidamente, onde evitare che l'Esecutivo sia costretto a ricorrere a strumenti procedurali meno inclusivi.

Si associa inoltre all'invito ai relatori per la presentazione di una proposta condivisa.

Prende la parola il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*), il quale, notando come la pluralità di disegni di legge in materia dimostri lo spiccato interesse da parte di tutte le forze politiche, rileva che la richiesta di procedere a una stesura condivisa della legge di riforma della RAI sia in parte vanificata dalla scelta di due relatori appartenenti alla sola maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda come tale scelta sia da ricondurre ad una propria decisione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.27. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 147 (nott.) del 12/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015
147ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [MATTEOLI](#) comunica che nel corso delle audizioni di Siremar, sul problema della sospensione dei collegamenti tra la Sicilia e le isole minori e dell'Amministratore delegato di NTV, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 159 sull'attuazione della direttiva 2012/34/UE spazio ferroviario europeo unico (rifusione), svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 1.75 (testo 2), 1.101 (testo 2), 1.1000, 1.131 (testo 2), 1.141 (testo 3), 1.141 (testo 2), 1.1002, 1.1004, 1.1005, 1.1006, 1.1001, 1.1003 e 1.330 (testo 2) dei relatori, nonché le proposte 1.155 (testo 2), 1.162 (testo 2), 1.181 (testo 2) e 1.290 (testo 2) - tutti pubblicati in allegato - che propone di dare per illustrati.

Conviene la Commissione.

Il senatore **CIOFFI** (M5S) chiede di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti agli ulteriori emendamenti dei relatori testé richiamati.

Su proposta del **PRESIDENTE** la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ulteriori proposte emendative dei relatori per domani, mercoledì 13 maggio, alle ore 12.

Il relatore **Stefano ESPOSITO** (PD) ricorda che la Commissione Bilancio ha reso, nella giornata di oggi, il prescritto parere sul nuovo testo del disegno di legge in esame. Ove la stessa Commissione Bilancio si esprima in tempo utile anche sugli emendamenti, ritiene opportuno che la Commissione 8a riprenda l'esame del provvedimento il più rapidamente possibile, al fine di concluderlo entro la prossima settimana.

Il **PRESIDENTE** ricorda che la Commissione ha già programmato un fitto calendario di impegni sia per questa settimana che per la prossima, anche in relazione alle audizioni informative da svolgere nell'ambito dell'esame dei disegni di legge di riforma della Rai.

Si riserva comunque di verificare la possibilità, d'intesa con la Commissione, di predisporre una nuova programmazione dei lavori per garantire tempi adeguati per l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 13 maggio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,15.

ULTERIORI EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. **1678**

Art. 1

1.75 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi al massimo su due quotidiani nazionali e al massimo su due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;».

1.101 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «requisiti di qualificazione», con le seguenti: «requisiti generali di qualificazione costantemente aggiornati» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass».

1.1000

I RELATORI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.131 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e agli insediamenti produttivi strategici, sia di tipo pubblico che privato; ogni variazioni in corso d'opera deve essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variante rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e prevedendo sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla rescissione di contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario».

1.141 (testo 3)

I RELATORI

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «preferenziale» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie».

1.141 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «preferenziale» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, regolando espressamente i casi nei quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie».

1.155 (testo 2)

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «offerte anomale» inserire le seguenti: «, prevedendo che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) individua periodicamente i settori in cui i costi di manodopera siano almeno pari al 50 per cento dei costi totali di fornitura dei servizi e stabilendo che per tali settori il criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che nei bandi di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, le stazioni appaltanti adottano meccanismi di ponderazione del ribasso offerto sul costo totale a base di gara, come quelli previsti dall'allegato "P" del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stabiliti in modo che il ribasso non incida in modo prevalente sulla qualità».

1.1002

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita alla lettera m) del presente comma, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso;»

1.162 (testo 2)

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera n) sostituire la parola: «creazione» con le seguenti: «prevedere che il Regolamento disponga e disciplini l'istituzione» e dopo le parole: «di un albo nazionale» sopprimere: «gestito dall'ANAC», e alla fine aggiungere le parole: «affidandone la gestione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); dall'albo di cui al periodo precedente sono esclusi gli enti aggiudicatori che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che contempli l'attività di gestione degli acquisti come attività oggetto di prevenzione».

1.181 (testo 2)

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera o), aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «in numero almeno pari a cinque, nonché una adeguata rotazione degli affidamenti, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla Direttiva 2014/25 di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza».

1.1004

I RELATORI

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «e trasparenza,» con le seguenti: «, trasparenza e verifica delle reali capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite,».

1.1005

I RELATORI

Al comma 1, lettera aa), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea».

1.290 (testo 2)

[GENTILE](#)

Al comma 1 lettera cc), sostituire le parole: «per la stabilità occupazionale del personale impiegato»,

con le seguenti: «che disciplinino l'introduzione di procedure di informazione e consultazione tra le Parti Sociali finalizzate a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato. Le procedure di cui al periodo precedente dovranno essere espletate e concluse entro trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre la scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui alla normativa di recepimento della Direttiva UE 2007/66».

1.1006

I RELATORI

Al comma 1, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea».

1.1001

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«cc-bis) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che chiarisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;»

1.1003

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera dd), inserire la seguente:

«dd-bis) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, sia già esistenti che di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi;»

1.330 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

«ll-bis) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto che intenda subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto, di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; nonché obbligo della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore».

1.3.2.1.28. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 148 (pom.) del 13/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2015
148ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [MATTEOLI](#) comunica che nel corso dell'audizione del Presidente della Rai, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1880 e connessi (riforma della Rai), svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e

che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, con riferimento agli ulteriori emendamenti dei relatori (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri), sono pervenuti i seguenti subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto di oggi): 1.1002/1, 1.75 (testo 2)/1, 1.75 (testo 2)/2, 1.75 (testo 2)/3, 1.75 (testo 2)/4, 1.75 (testo 2)/5, 1.131 (testo 2)/1, 1.131 (testo 2)/2, 1.131 (testo 2)/3, 1.141 (testo 3)/1, 1.141 (testo 3)/2, 1.141 (testo 3)/3, 1.1004/1, 1.1001/1, 1.1003/1, 1.1003/2, 1.1003/3, 1.1003/4, 1.330 (testo 2)/1, 1.330 (testo 2)/2, 1.330 (testo 2)/3, 1.330 (testo 2)/4, 1.330 (testo 2)/5, 1.330 (testo 2)/6, 1.330 (testo 2)/7, 1.330 (testo 2)/8 e 1.330 (testo 2)/9.

Propone di dare per illustrate tutte le suddette proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) comunica altresì che è stato ritirato dai proponenti l'emendamento 1.178.

Ricorda infine che anche sui citati subemendamenti, come sul resto degli emendamenti, si dovrà attendere il parere delle Commissioni competenti, in particolare della Commissione Bilancio, che è condizione di procedibilità per la prosecuzione dell'*iter* di esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 14 maggio 2015, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

NUOVI EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [1678](#)

Art. 1

1.1002/1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

All'emendamento 1.1002, dopo le parole: «da aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi», inserire le seguenti: «sociali e».

1.75 testo 2/1

[CIOFFI](#)

All'emendamento 1.75 (testo 2), sopprimere le parole da: «e da prevedere» fino alla fine della lettera.

1.75 testo 2/2

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

All'emendamento 1.75 (testo 2), sopprimere le parole da: «e da prevedere in ogni caso la pubblicazione», fino alla fine della lettera.

1.75 testo 2/3

[PICCOLI](#)

All'emendamento 1.75 (testo 2), sopprimere le parole da: «e da prevedere» fino alla fine della lettera.

1.75 testo 2/4

[SCIBONA](#)

All'emendamento 1.75 (testo 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «al massimo» con la seguente: «almeno».

1.75 testo 2/5

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

All'emendamento 1.75 (testo 2), sopprimere le parole: «con spese a carico del vincitore della gara».

1.131 testo 2/1

[PICCOLI](#)

All'emendamento 1.131 (testo 2), sostituire le parole: «alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e agli insediamenti produttivi strategici, sia di tipo pubblico che privato», con le seguenti: «agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni».

1.131 testo 2/2

[GIBIINO](#)

All'emendamento 1.131 (testo 2), sostituire le parole: «sia di tipo pubblico che privato» con le seguenti: «di tipo pubblico».

1.131 testo 2/3

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

All'emendamento 1.131 (testo 2), sopprimere le seguenti parole: «da condizioni impreviste e imprevedibili».

1.141 testo 3/1

[PICCOLI](#)

All'emendamento 1.141 (testo 3), sostituire le parole da: «sopprimere la parola» a «entro le quali» con le seguenti: «aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e regolando espressamente i criteri nel rispetto dei quali».

1.141 testo 3/2

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

All'emendamento 1.141 (testo 3), sostituire le parole: «i casi e le soglie di importo entro le quali» con le seguenti: «i casi nei quali».

1.141 testo 3/3

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

All'emendamento 1.141 (testo 3), sopprimere le parole: «inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta».

1.1004/1

[GIBIINO](#)

All'emendamento 1.1004, dopo le parole: «trasparenza e verifica delle» sopprimere la parola: «reali» e sostituire le parole: «attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «attività eseguite».

1.1001/1

[SCIBONA](#), [CIOFEI](#)

All'emendamento 1.1001, sostituire le parole da: «che chiarisca» fino alla fine della lettera con le seguenti: «che preveda l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni anche alle imprese estere eventualmente aggiudicatarie dell'appalto e della concessione;».

1.1003/1

[MARGIOTTA](#)

All'emendamento 1.1003, sostituire la parola: «tutti», con la seguente: «prevalentemente».

1.1003/2

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#)

All'emendamento 1.1003, sopprimere le seguenti parole: «anche di tipo semplificato;».

1.1003/3

[SCIBONA](#), [CIOFEI](#)

All'emendamento 1.1003, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.1003/4

[SCIBONA](#), [CIOFEI](#)

All'emendamento 1.1003, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e una durata massima delle medesime concessioni, senza possibilità di provvedimenti di proroga».

1.330 testo 2/1

[PICCOLI](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), sostituire il capoverso: «ll-bis», con il seguente: «ll-bis) previsione dell'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare e, in fase di esecuzione contrattuale, i relativi subappaltatori e dell'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione, nonché di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione».

1.330 testo 2/2

[GIBIINO](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), sostituire il capoverso: «ll-bis)» con il seguente: «ll-bis) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare;».

1.330 testo 2/3

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), sostituire le parole da: «sia le parti del contratto» fino a: «tipologia di lavorazioni prevista in progetto» con le seguenti: «le parti del contratto che intenda subappaltare;».

1.330 testo 2/4

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), sopprimere le parole da: «sia una terna di nominativi di subappaltatori», fino a: «apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione».

1.330 testo 2/5

[SCIBONA](#), [CIOFEI](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa presentazione dei

provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori (SAL), ovvero le fatture regolarmente emesse».

1.330 testo 2/6

[PICCOLI](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), dopo il capoverso: «ll-bis)», aggiungere il seguente: «ll-ter) promozione di procedure di selezione per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria che puntino non più su elementi quantitativi, come la riduzione del tempo o dei compensi, ma sulla qualità delle prestazioni professionali, come il concorso, con affidamento al vincitore delle fasi successive della progettazione esecutiva».

1.330 testo 2/7

[PICCOLI](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), dopo il capoverso: «ll-bis)», aggiungere il seguente: «ll-ter) promozione e semplificazione degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti, riservando alle stazioni appaltanti il ruolo di soggetto preposto alla verifica ed alla vigilanza nel processo di realizzazione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo».

1.330 testo 2/8

[PICCOLI](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), dopo il capoverso: «ll-bis)», aggiungere il seguente: «ll-ter) snellimento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, al fine di promuovere una più ampia partecipazione delle Amministrazioni Pubbliche ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, consentendo l'ammissione ai finanziamenti con il progetto preliminare e garantendo contestualmente la separazione tra progettazione ed esecuzione delle opere».

1.330 testo 2/9

[PICCOLI](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), dopo il capoverso: «ll-bis)», aggiungere il seguente: «ll-ter) semplificazione del procedimento di stesura ed aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori di pertinenza, incluso il settore delle costruzioni con l'assegnazione della relativa competenza agli "organismi nazionali di normazione" ai sensi dell'articolo 27, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012».

1.3.2.1.29. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 149 (pom.) del 19/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2015
149ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [MATTEOLI](#) comunica che nel corso delle audizioni informali svolte giovedì 14 maggio e in data odierna, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1880 e connessi (riforma della Rai), in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che la Commissione, nelle precedenti sedute, aveva completato l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al nuovo testo adottato dalla Commissione per il disegno di legge in esame. Ricorda altresì che, su alcuni emendamenti, la Commissione deve ancora attendere il prescritto parere della Commissione bilancio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, propone quindi di passare all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, iniziando con l'espressione dei pareri dei relatori e del Governo.

Il relatore **Stefano ESPOSITO** (PD) propone di accantonare gli ordini del giorno e di iniziare la trattazione dalle proposte emendative.

Conviene la Commissione.

Il relatore **Stefano ESPOSITO** (PD), anche a nome del correlatore Pagnoncelli, esprime parere favorevole sulla proposta 1.1 e parere contrario sugli emendamenti 1.2 (identico a 1.3) e 1.4. Si dichiara altresì contrario alle proposte 1.5 (che invita a ritirare e trasformare in ordine del giorno), 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12.

Il vice ministro NENCINI esprime parere conforme al relatore.

Il senatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.6.

Il senatore **CIOFFI** (M5S) chiede chiarimenti sul parere favorevole espresso dai relatori e dal Governo sulla proposta emendativa 1.1, che fissa il termine di sei mesi per l'esercizio della delega da parte del Governo e che, a suo avviso, potrebbe risultare eccessivamente restrittiva, trattandosi di un provvedimento assai complesso.

Il relatore **Stefano ESPOSITO** (PD) chiarisce che l'intento è quello di dare un orizzonte temporale più preciso al Governo, per accelerare al massimo le procedure finalizzate al recepimento delle nuove direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni, che hanno una scadenza cogente.

L'emendamento 1.1 è quindi posto in votazione e approvato.

In risposta a una richiesta di chiarimenti dei senatori **FILIPPI** (PD) e **CIOFFI** (M5S) in relazione al parere negativo espresso sull'emendamento 1.2, il vice ministro NENCINI conferma che il Governo intende esercitare la delega con l'adozione di un unico decreto legislativo, che conterrà il nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni e che il relativo regolamento di attuazione ed esecuzione sarà emanato con un distinto atto amministrativo.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli identici emendamenti 1.2 e 1.3.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) ritira la proposta 1.5, riservandosi di valutare l'eventuale presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore [CERVellini](#) (*Misto-SEL*), in assenza del proponente, fa suo l'emendamento 1.7 che, posto ai voti, viene quindi respinto.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.8, che abroga il divieto di *gold plating* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del testo. Il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, infatti, per quanto condivisibile, potrebbe essere troppo restrittivo per il Governo, atteso che nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni la situazione italiana può richiedere in alcuni casi livelli di controllo e di regolazione più stringenti, ad esempio per quanto riguarda i contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*) osserva che il divieto di *gold plating* è un principio già recepito nell'ordinamento italiano. Inoltre, per quei casi particolari che possono richiedere interventi di regolazione più cogenti di quelli previsti dalle direttive in recepimento, sono stati presentati emendamenti specifici dei relatori, tenendo sempre conto delle regole comunitarie e anche delle indicazioni fornite nel corso dell'audizione informativa svolta con i competenti uffici della Commissione europea.

L'emendamento 1.8, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) ritira l'emendamento 1.9, chiedendo tuttavia chiarimenti sul parere contrario del relatore e del Governo.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) chiede a sua volta spiegazioni circa il parere contrario formulato sulla proposta 1.10.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*) fa presente che il tema della regolazione dei contratti al di sopra e al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria su cui intervengono le citate proposte emendative, è affrontato in maniera più puntuale da una serie di emendamenti presentati dai relatori.

Gli emendamenti 1.8 e 1.9, in esito a separato scrutinio, sono quindi respinti.

Il senatore [CERVellini](#) (*Misto-SEL*) in assenza del proponente, fa sua la proposta 1.11, che è successivamente posta in votazione e respinta.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) preannuncia il ritiro dell'emendamento 1.12, domandando comunque chiarimenti sulla contrarietà espressa dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*) precisa che la contrarietà non attiene a profili di merito ma al fatto che questa, come altre proposte emendative, presenta un grado di dettaglio eccessivo che esula dai limiti di un disegno di legge delega.

Esprime quindi parere favorevole sulle proposte 1.13 e 1.14, parere contrario sulle proposte 1.15, 1.16 e 1.17. Si dichiara invece favorevole all'emendamento 1.18 e contrario agli emendamenti 1.19 e 1.20.

Si esprime quindi in senso positivo sulla proposta 1.21, mentre propone di accantonare l'emendamento 1.22, invitando il proponente a riformularlo in maniera più sintetica, essendo i contenuti condivisibili ma eccessivamente dettagliati.

Si dichiara poi contrario alle proposte 1.23, 1.24 e 1.26, mentre è favorevole alla proposta 1.25.

Propone, infine, di accantonare le proposte 1.27 e 1.28, al fine di una migliore valutazione, in quanto alcuni contenuti appaiono condivisibili e potrebbero essere recepiti. Si dichiara a tal fine disponibile a valutare una eventuale riformulazione dei suddetti emendamenti.

Il vice ministro NENCINI si esprime in senso conforme al relatore.

La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 1.22, 1.27 e 1.28.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) preannuncia l'astensione del suo Gruppo sull'emendamento 1.13.

Con separate votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 1.13 e 1.14, e respinte le proposte 1.15 e 1.16.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) ritira gli emendamenti 1.17 e 1.20.

Con separate votazioni, è quindi approvata la proposta 1.18 e respinta la proposta 1.19.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto contrario sulla proposta 1.21. In merito, osserva che l'emendamento prevede una normativa specifica per il settore dei servizi sostitutivi di mensa: ritiene quindi contraddittorio il parere favorevole del relatore e del Governo, che hanno poc'anzi espresso la loro contrarietà ad emendamenti di tipo eccessivamente specifico e settoriale.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) condivide le perplessità del senatore Cioffi e preannuncia la sua astensione sulla proposta 1.21.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) ricorda che le associazioni rappresentative del settore dei servizi sostitutivi di mensa, ascoltate nel corso delle numerose audizioni informative svolte dalla Commissione, hanno fatto emergere i problemi legati agli appalti del settore (in particolare per gli sconti applicati sui buoni pasto) e l'esigenza di una disciplina specifica, data anche la rilevanza economica del comparto.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) condivide l'importanza del tema, anche se forse la questione andrebbe affrontata in altro modo.

L'emendamento 1.21, posto ai voti, è quindi approvato.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) ritira le proposte 1.23 e 1.24, che pongono limitazioni al ricorso all'appalto integrato, auspicando tuttavia che tale questione, di enorme rilevanza, sia adeguatamente affrontata dai relatori e dal Governo.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) ricorda che l'emendamento 1.196 dei relatori interviene proprio su tale tema.

Il vice ministro NENCINI concorda con il relatore. Coglie quindi l'occasione per precisare che la contrarietà espressa su una serie di proposte emendative non attiene tanto a profili di merito, quanto all'esigenza di evitare proposte eccessivamente dettagliate che eccedono i limiti di un disegno di legge delega, che è già diventato molto articolato.

Posto ai voti, è infine approvato l'emendamento 1.25.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.30. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 150 (nott.) del 19/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2015
150ª Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente
[Stefano ESPOSITO](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 20,10.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 159

Il [PRESIDENTE](#), con riferimento all'esame dell'atto del Governo n. 159, recante lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2012/34/UE (rifusione) sullo spazio ferroviario unico europeo, ricorda che la Commissione svolgerà nel corso della settimana una serie di audizioni informative con i principali soggetti istituzionali competenti.

In considerazione di tale circostanza e della pausa dei lavori parlamentari prevista per la prossima settimana in vista delle elezioni amministrative, la Commissione esprimerà il prescritto parere dopo la ripresa dei lavori. Chiede pertanto al Governo di attendere il parere della Commissione prima di procedere all'adozione del decreto legislativo di recepimento.

Il vice ministro NENCINI prende atto della richiesta del Presidente, che si farà carico di rappresentare al ministro Del Rio.

IN SEDE REFERENTE

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** annuncia che sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 1.28 (testo 2), 1.141 (testo 4), 1.193 (testo 2), 1.1007 e 1.1008 (pubblicati in allegato), che sono dati per illustrati.

Ricorda poi che, nella seduta precedente la Commissione aveva proseguito l'esame fino all'accantonamento degli emendamenti 1.27 e 1.28, sui quali egli stesso, in qualità di relatore, e il rappresentante del Governo si erano dichiarati disponibili a valutare un'eventuale riformulazione.

Essendo pervenuta solo la riformulazione dell'emendamento 1.28 (testo 2), esprime parere favorevole su di esso e parere contrario sull'emendamento 1.27.

Esprime altresì parere contrario sulle proposte 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 (identico a 1.33 e 1.34), 1.35, 1.36, 1.38 e 1.39 (identico a 1.40 e 1.41).

Il vice ministro NENCINI esprime parere conforme al relatore.

Il senatore **GIBIINO** (*FI-PdL XVII*), in assenza della proponente, fa suo l'emendamento 1.27 che, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.28 (testo 2); conseguentemente risulta precluso l'emendamento 1.29.

Il senatore **MARGIOTTA** (*Misto*) ritira l'emendamento 1.30.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 1.31.

Il senatore **FILIPPI** (*PD*) ritira l'emendamento 1.32.

Il senatore **PANIZZA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza del proponente, fa suo l'emendamento 1.33 e lo ritira.

Il senatore **GIBIINO** (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa suoi gli emendamenti 1.34, che ritira, e 1.35 che, messo ai voti, risulta respinto.

Il senatore **CIOFFI** (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.36.

Con separato scrutinio, sono poi respinti gli emendamenti 1.36 e 1.37.

Dopo che i senatori [CIOFFI](#) (M5S) e [SCIBONA](#) (M5S) hanno aggiunto la firma alle proposte 1.38 e 1.39, le stesse sono poste separatamente in votazione e respinte.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) ritira l'emendamento 1.40, pur ribadendo la necessità di una revisione complessiva della legge obiettivo in materia di infrastrutture strategiche.

I senatori [CIOFFI](#) (M5S) e [SCIBONA](#) (M5S) fanno propria la proposta 1.41, che è quindi messa ai voti, risultando non approvata.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, dopo aver ricordato che la proposta 1.42 era stata ritirata in precedenza dai proponenti, formula parere contrario sugli emendamenti 1.43 (identico a 1.44), 1.45 e 1.46, mentre si esprime in senso favorevole sulla proposta 1.47, invitando conseguentemente al ritiro delle identiche proposte 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51, nonché degli emendamenti 1.52 e 1.53, in quanto logicamente assorbiti dalla 1.47.

Esprime infine parere favorevole sulle proposte 1.54, 1.55 e 1.56.

Il rappresentante del Governo formula parere conforme al relatore, ad eccezione della proposta 1.56, sulla quale, ricordando anche il parere contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali, propone un accantonamento.

In assenza del proponente, i senatori [CIOFFI](#) (M5S) e [SCIBONA](#) (M5S) fanno proprio l'emendamento 1.43, che viene conseguentemente sottoposto a votazione e respinto.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) ritira l'emendamento 1.44, mentre con successive, separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.45 e 1.46.

Posto in votazione, è quindi approvato l'emendamento 1.47, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.48 (identico a 1.49, 1.50 e 1.51), 1.52 e 1.53.

In esito a distinte votazioni, sono poi approvate le proposte 1.54 e 1.55, mentre viene disposto l'accantonamento della proposta 1.56.

Il [PRESIDENTE](#) relatore formula quindi parere favorevole sulla proposta 1.57, a condizione che la stessa sia riformulata espungendo le parole da: "la valorizzazione" a: "comunicazione e". Si esprime invece in senso contrario sulla proposta 1.58 e invita al ritiro degli emendamenti 1.59 e 1.60, in quanto la medesima questione è affrontata dall'emendamento dei relatori 1.75 (testo 2). Esprime altresì parere contrario sulle proposte 1.61 e 1.62, parere favorevole sull'emendamento 1.63 e parere contrario sulle proposte 1.64, 1.65 e 1.66.

Infine, si pronuncia in senso favorevole sulla proposta 1.67, in senso contrario sulla 1.68 e ancora in senso favorevole sulla 1.69.

Il vice ministro NENCINI si associa al parere espresso dal relatore.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) accoglie l'invito del relatore e riformula l'emendamento 1.57 in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

La proposta 1.57 (testo 2) è quindi messa ai voti e approvata.

In assenza del proponente, il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa suo l'emendamento 1.58 e lo ritira.

In assenza dei proponenti, il senatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 1.59 e lo ritira.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) ritira la proposta 1.60.

L'emendamento 1.61, in assenza della proponente, è dichiarato decaduto.

Il senatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*) fa suo l'emendamento 1.62, che viene posto ai voti e respinto.

Con separate votazioni è quindi approvata la proposta 1.63 e, dopo un intervento in dichiarazione di voto del senatore [SCIBONA](#) (*M5S*), è respinto l'emendamento 1.64 nonché l'1.65 (fatto proprio dai senatori [CIOFFI](#) (*M5S*) e [SCIBONA](#) (*M5S*) in assenza dei proponenti).

Il senatore [BORIOLI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 1.66.

Con distinte votazioni, è poi approvato l'emendamento 1.67, respinto l'1.68 e, dopo che i senatori [CIOFFI](#) (*M5S*) e [SCIBONA](#) (*M5S*) lo hanno fatto proprio, è altresì accolto l'emendamento 1.69.

Il [PRESIDENTE](#) relatore esprime parere favorevole sulla proposta 1.70, a condizione che siano soppresse, alla fine, le parole: ", la frode e il clientelismo", così da renderla identica agli emendamenti 1.71, 1.72 e 1.73, sui quali ugualmente il parere è favorevole.

Parimenti si esprime in senso positivo sulla proposta 1.74, mentre formula parere contrario sugli emendamenti 1.75 (testo 2)/1, 1.75 (testo 2)/2, 1.75 (testo 2)/3, 1.75 (testo 2)/4 e 1.75 (testo 2)/5, nonché parere favorevole sulla proposta 1.75 (testo 2).

Esprime quindi parere favorevole sulla proposta 1.76, a condizione che la stessa sia riformulata espungendo le parole da: ", in modo differenziato" fino alla fine della lettera. Si pronuncia altresì in senso contrario sulle proposte 1.77 e 1.78, mentre formula parere favorevole sulle identiche proposte 1.79 e 1.80, rilevando che le stesse assorbono gli emendamenti 1.81, 1.82 e 1.83.

Formula quindi indicazione contraria sull'emendamento 1.84 e favorevole sull'1.86 (identico all'1.87).

Il vice ministro NENCINI si esprime in senso conforme al relatore.

I senatori [CIOFFI](#) (*M5S*) e [SCIBONA](#) (*M5S*) fanno proprio l'emendamento 1.70 e lo riformulano secondo le indicazioni del relatore, trasformandolo nella proposta 1.70 (testo 2) (pubblicata in allegato).

Conseguentemente, l'emendamento 1.70 (testo 2), posto congiuntamente ai voti con le identiche proposte 1.71, 1.72 (fatta propria dal senatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*)), 1.73 (sottoscritta dal senatore

[PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e 1.74, risulta approvato.

Il senatore [RANUCCI](#) (*PD*) chiede chiarimenti sulla finalità dell'emendamento 1.75 (testo 2) dei relatori.

Il [PRESIDENTE](#) relatore chiarisce che la suddetta proposta rappresenta un punto di mediazione tra l'esigenza di privilegiare la pubblicazione telematica degli avvisi e bandi di gara e quella di salvaguardare una limitata pubblicazione anche sulla stampa, prevedendo che gli oneri della pubblicazione sui quotidiani siano a carico del vincitore della gara, come già disposto per la pubblicazione telematica.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento 1.75 (testo 2)/1, teso a escludere la pubblicazione in forma cartacea, in quanto ritiene che sia da privilegiare quella per via telematica.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) si esprime in senso favorevole sull'emendamento 1.75 (testo 2), che ritiene un valido punto di mediazione.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene a sostegno della proposta 1.75 (testo 2)/2, che sopprime la previsione, giudicata iniqua, di porre gli oneri per la pubblicazione sui quotidiani a carico del vincitore della gara.

Il senatore [SCIBONA](#) (*M5S*) sostiene la proposta 1.75 (testo 2)/4, ritenendo che la pubblicazione in forma cartacea debba avvenire "almeno" e non "al massimo" su due quotidiani nazionali e su due locali.

Con separati scrutini, la Commissione respinge le proposte 1.75 (testo 2)/1, 1.75 (testo 2)/2, 1.75 (testo 2)/3, 1.75 (testo 2)/4 e 1.75 (testo 2)/5, mentre approva la proposta 1.75 (testo 2).

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) accoglie la richiesta del relatore e riformula conseguentemente l'emendamento 1.76 in un testo 2 (pubblicato in allegato) e ritira contestualmente la proposta 1.77. Si esprime quindi in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.78, segnalando l'esigenza che sia il Governo, con apposito regolamento, a definire i poteri di emanazione di atti di indirizzo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Il vice ministro NENCINI conferma il parere contrario sulla proposta 1.78, segnalando che l'esigenza rappresentata dal senatore Margiotta sarà adeguatamente affrontata nel decreto legislativo di attuazione della delega.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) ritira l'emendamento 1.78.

Con separate votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.76 (testo 2), 1.79 e l'identico 1.80 (fatto proprio dal senatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*)).

Sono conseguentemente dichiarati assorbiti gli emendamenti 1.81 (fatto proprio dal senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)), 1.82 e 1.83 (anch'esso fatto proprio dal senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)).

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) sostiene l'emendamento 1.84, volto a conferire carattere vincolante a tutte le decisioni e gli atti dell'ANAC.

Il senatore [BORIOLI](#) (PD) si esprime in senso contrario, rilevando che non tutte le deliberazioni assunte dall'ANAC debbono avere carattere vincolante *erga omnes*.

Il [PRESIDENTE](#) relatore sottolinea l'opportunità che Governo e Parlamento possano decidere quali atti dell'ANAC debbano avere carattere vincolante, anche per evitare i rischi di creare un potere paralegislativo di tipo improprio.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) ritira l'emendamento 1.84.

Con separate votazioni sono quindi approvati gli identici emendamenti 1.86 e 1.87.

Il [PRESIDENTE](#) relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 1.88, a condizione che sia riformulato espungendo le parole da: "stabilendo" fino alla fine della lettera. Si pronuncia altresì in senso contrario sulle proposte 1.89 e 1.90 e in senso favorevole sulle proposte 1.91 e 1.92.

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.93, a condizione che sia riformulato inserendo dopo le parole: "di integrazione documentale" le seguenti: "non onerosa".

Si pronuncia poi in senso contrario sulle proposte 1.94, 1.95, 1.96 (identico a 1.97, 1.98 e 1.99), nonché 1.100.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.101 (testo 2) e contrario sulla proposta 1.102, mentre si pronuncia in senso positivo sulla proposta 1.103.

Il vice ministro NENCINI si esprime in senso conforme al relatore.

Dopo che il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) ha riformulato l'emendamento 1.88 nel senso indicato dal relatore in un nuovo testo (pubblicato in allegato), l'emendamento 1.88 (testo 2), posto in votazione, è quindi approvato.

Le proposte 1.89 e 1.90 sono ritirate dai rispettivi proponenti.

Il senatore [BORIOLI](#) (PD) esprime perplessità sulla proposta 1.91: l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari su alcuni atti adottati dall'ANAC, oltre a costituire un'anomalia trattandosi di un'autorità di regolazione indipendente, potrebbe appesantire il procedimento di adozione degli atti stessi, che dovrebbe essere invece snello e celere.

Il [PRESIDENTE](#) relatore conferma il parere favorevole sull'emendamento 1.91, in quanto rafforza il coinvolgimento del Parlamento.

Con separate votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 1.91 e 1.92.

Dopo che il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ha fatto suo l'emendamento 1.93, riformulandolo in un nuovo testo (pubblicato in allegato), la conseguente proposta 1.93 (testo 2), posta in votazione, è approvata.

Sono quindi messe separatamente in votazione e respinte le proposte 1.94 e 1.95.

La senatrice [CARDINALI](#) (PD) ritira la proposta 1.96.

I senatori [CIOFFI](#) (M5S) e [SCIBONA](#) (M5S) fanno proprio l'emendamento 1.97, che viene quindi posto in votazione e respinto.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa sua la proposta 1.98 e la ritira.

Il senatore [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII) sottoscrive l'emendamento 1.99 che, posto in votazione, risulta respinto.

Dopo che il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) ha ritirato la proposta 1.100, l'emendamento 1.101 (testo 2), posto in votazione, viene approvato.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa suo l'emendamento 1.102 e lo ritira.

Posto in votazione, è quindi approvato l'emendamento 1.103.

Il [PRESIDENTE](#) relatore formula parere favorevole sulla proposta 1.1000 e contrario sugli emendamenti 1.104, 1.105 e 1.106, mentre propone l'accantonamento della proposta 1.107.

Si esprime in senso favorevole sull'emendamento 1.108 e in senso contrario sulle proposte 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118 e 1.119, segnalando che sulle stesse interviene l'emendamento dei relatori 1.121. Propone quindi l'accantonamento della proposta 1.120 e formula parere favorevole sull'emendamento 1.121.

Il vice ministro NENCINI si esprime in senso conforme al relatore.

Gli emendamenti 1.104, 1.105 e 1.106 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Posto in votazione, è approvato l'emendamento 1.1000.

Dopo che la proposta 1.107 è stata accantonata, ha la parola il senatore [CIOFFI](#) (M5S) che chiede chiarimenti sull'emendamento 1.108, al quale rispondono il senatore [RANUCCI](#) (PD) e il [PRESIDENTE](#) relatore, chiarendo che la suddetta proposta emendativa mira solo a conseguire una maggiore efficienza delle attività di CONSIP, senza introdurre una disciplina derogatoria rispetto alle procedure ordinarie.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 1.108.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) ritira l'emendamento 1.109.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa suo e ritira l'emendamento 1.110.

Il senatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*) fa suo e ritira l'emendamento 1.111.

L'emendamento 1.112, fatto proprio dai senatori [CIOFFI](#) (*M5S*) e [SCIBONA](#) (*M5S*), viene posto in votazione e respinto.

Il senatore [BORIOLI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 1.113.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa suo e ritira l'emendamento 1.114.

Il senatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 1.115, 1.117 e 1.119.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) sostiene l'emendamento 1.116: pur condividendo la finalità di aggregazione delle stazioni appaltanti, ritiene che il livello regionale proposto nel testo sia eccessivamente restrittivo e possa creare forme di concentrazione a danno della concorrenza.

Il [PRESIDENTE](#) relatore ribadisce che l'emendamento 1.121 tenta di individuare un punto di mediazione tra le diverse esigenze.

Riconosce tuttavia che si tratta di un tema aperto, per cui propone di accantonare l'emendamento 1.121 al fine di valutare ulteriori soluzioni normative. Invita conseguentemente i proponenti a ritirare gli emendamenti presentati sul tema.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 1.116.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 1.118.

Gli emendamenti 1.120 e 1.121 sono quindi accantonati.

Gli emendamenti 1.122 e 1.123 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il [PRESIDENTE](#) relatore invita al ritiro degli emendamenti 1.124, 1.125 e 1.126, segnalando che l'emendamento 1.196 dei relatori interviene sul medesimo tema.

Si esprime poi in senso contrario sulle proposte 1.127, 1.128, 1.129 e 1.130.

Ricordando poi che la Commissione Bilancio deve ancora esprimersi su una serie di emendamenti relativi all'articolo 1, comma 1, lettere l) ed m), dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.131 (testo 2) e relativi subemendamenti, 1.132 (identico a 1.133), 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141 (testo 4), 1.141 (testo 3) e relativi subemendamenti, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153 (identico a 1.154), 1.155 (testo 2), 1.156, 1.157, 1.159, 1.158 (identico a 1.160 e 1.161) e 1.1002.

Il vice ministro NENCINI si esprime in senso conforme al relatore.

Gli emendamenti 1.124, 1.125 e 1.126 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Su richiesta del senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) è accantonato l'emendamento 1.127.

Il senatore [DLGIACOMO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira la proposta 1.128.

I senatori [CIOFFI](#) (*M5S*) e [SCIBONA](#) (*M5S*) fanno proprio l'emendamento 1.129, che posto in votazione è respinto.

L'emendamento 1.130 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il [PRESIDENTE](#) relatore si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 1.162 (testo 2), favorevole sulla proposta 1.163 (identica a 1.164 e 1.165), e ancora contrario sull'emendamento 1.166 (identico a 1.167). In ordine all'emendamento 1.168, esprime parere favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato prevedendo oltre alle cause di esclusione anche quelle di incompatibilità rispetto all'albo ivi indicato.

Si pronuncia quindi in senso contrario sull'emendamento 1.169 e favorevole sulla proposta 1.170.

Il parere è poi contrario sulla proposta 1.171, mentre è favorevole sull'emendamento 1.172, a condizione che lo stesso sia riformulato sopprimendo le parole da: "e prevede" fino alla fine della lettera.

Si pronuncia poi in senso contrario sulle proposte 1.173, 1.174, 1.175 e 1.176. Dopo aver ricordato che la proposta 1.178 è stata ritirata in precedenza, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.179 (identico a 1.180) e favorevole sull'emendamento 1.181 (testo 2).

Si pronuncia invece in senso negativo sulle proposte 1.182, 1.183, 1.184, 1.185, 1.186, 1.187, 1.188 e 1.189, mentre è favorevole sull'emendamento 1.190.

Il vice ministro NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) ritira l'emendamento 1.162 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli identici emendamenti 1.163, 1.164 e 1.165. Risultano conseguentemente assorbiti gli identici emendamenti 1.166 e 1.167.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) riformula l'emendamento 1.168 in un nuovo testo (pubblicato in allegato) che, posto ai voti, risulta approvato.

Conseguentemente, è dichiarato assorbito l'emendamento 1.169.

Con separate votazioni, è approvato l'emendamento 1.170 (fatto proprio dal senatore [FILIPPI](#) (*PD*)) e respinto l'emendamento 1.171.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa suo l'emendamento 1.172 e, accogliendo le indicazioni del relatore, lo riformula in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

L'emendamento 1.172 (testo 2), posto in votazione, è quindi approvato.

Dopo che il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) ha ritirato l'emendamento 1.173, sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 1.174, 1.175 e 1.176.

Gli identici emendamenti 1.179 e 1.180 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Con separate votazioni, è quindi approvato l'emendamento 1.181 (testo 2) e respinto l'emendamento 1.182 (fatto proprio dai senatori [CIOFFI](#) (M5S) e [SCIBONA](#) (M5S)).

Il senatore [GIBINO](#) (FI-PdL XVII) fa propri gli emendamenti 1.183 e 1.186, e li ritira.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) ritira l'emendamento 1.184.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) fa suo l'emendamento 1.185 e lo ritira.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa propri gli emendamenti 1.187 e 1.188, e li ritira.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) ritira l'emendamento 1.189.

L'emendamento 1.190, posto in votazione, è approvato.

La seduta, sospesa alle ore 22, riprende alle ore 22,10.

Il [PRESIDENTE](#) relatore formula parere contrario sugli emendamenti 1.191 e 1.192 e parere favorevole sull'emendamento 1.193 (testo 2) dei relatori, la cui riformulazione recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.194 e 1.195, nonché parere favorevole sulla proposta 1.196. Si pronuncia altresì in senso contrario sugli emendamenti 1.197, 1.198, 1.199 e 1.200. Infine, ricordando che la Commissione Bilancio deve ancora esprimere il parere su una serie di emendamenti che modificano l'articolo 1, comma 1, lettera r) del testo, dispone l'accantonamento delle proposte 1.1007, 1.201, 1.202 (identico a 1.203), 1.204 (identico a 1.205 e 1.206), 1.207, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211 e 1.212.

Il vice ministro NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa suo e ritira l'emendamento 1.191.

L'emendamento 1.192 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Con separate votazioni, è approvato l'emendamento 1.193 (testo 2) e respinto l'emendamento 1.194 (fatto proprio dal senatore [FILIPPI](#) (PD)).

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) ritira l'emendamento 1.195.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) fa suo l'emendamento 1.197 e lo ritira.

Gli emendamenti 1.198, 1.199 e 1.200 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

L'emendamento 1.196 è quindi posto ai voti e approvato.

Il [PRESIDENTE](#) relatore esprime parere favorevole sulla proposta 1.213 a condizione che venga riformulata sopprimendo i punti 1) e 2). Formula quindi parere favorevole sull'emendamento 1.214. Annuncia poi il ritiro dell'emendamento 1.215 dei relatori, su cui la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi parere contrario sulle proposte 1.216, 1.217, 1.218, 1.220, 1.221 e 1.222.

Formula invece parere favorevole sulla proposta 1.223 e si pronuncia in senso contrario sulle proposte 1.224 e 1.225.

Esprime ancora parere contrario sulla proposta 1.1004/1 e parere favorevole sulla proposta 1.1004.

Si pronuncia altresì in senso negativo sulla proposta 1.227 (in quanto assorbita dalla 1.1004 dei relatori) e in senso favorevole sulle identiche proposte 1.228, 1.229 e 1.230.

Il vice ministro NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) accoglie l'invito del relatore e riformula conseguentemente l'emendamento 1.213 in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

L'emendamento 1.213 (testo 2), posto in votazione, viene approvato.

È poi posta in votazione e approvata la proposta 1.214, fatta propria dal senatore [FILIPPI](#) (PD).

Gli emendamenti 1.216, 1.217 e 1.218 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 1.219 (fatto proprio dal senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)), 1.220 (fatto proprio dal senatore [GIBINO](#) (FI-PdL XVII)) e 1.221.

L'emendamento 1.222, fatto proprio dai senatori [CIOFFI](#) (M5S) e [SCIBONA](#) (M5S), posto ai voti, è respinto.

È successivamente messo in votazione e approvato l'emendamento 1.223.

Il senatore [DLGIACOMO](#) (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 1.224.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) sottolinea la rilevanza dell'emendamento 1.225, in materia di revisione del sistema di qualificazione.

Si apre quindi un dibattito nel quale intervengono i senatori [CIOFFI](#) (M5S) e [FILIPPI](#) (PD) e il [PRESIDENTE](#) relatore, che invita al ritiro del suddetto emendamento, in quanto sullo stesso tema interviene la proposta 1.1004 dei relatori.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) ritira l'emendamento 1.225.

Con separate votazioni, è quindi respinto l'emendamento 1.1004/1 e approvato l'emendamento 1.1004, risultando così assorbito l'emendamento 1.227.

I senatori [CIOFFI](#) (M5S) e [SCIBONA](#) (M5S) fanno proprio l'emendamento 1.226, che viene posto ai voti e respinto.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli identici emendamenti 1.228, 1.229 (fatto proprio dal senatore [FILIPPI](#) (PD)) e 1.230.

Il [PRESIDENTE](#) relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 1.231, 1.232 (identico a 1.233 e 1.234), 1.235, 1.236 (identico a 1.237) e 1.238.

Formula invece indicazione favorevole sulle identiche proposte 1.239 e 1.240, a condizione che siano soppresse le parole da: "ragionevoli" fino alla fine della lettera.

Si esprime altresì in senso contrario sull'emendamento 1.241 e in senso favorevole sulla proposta 1.242.

Formula quindi parere contrario sulle identiche proposte 1.243 e 1.244, nonché sugli emendamenti 1.245, 1.246, 1.247 e 1.248.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 1.249, favorevole sulla proposta 1.250 e contrario sugli emendamenti 1.251 e 1.252.

Il vice ministro NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 1.231 e 1.237 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Il senatore [BORIOLI](#) (PD) ritira l'emendamento 1.232.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 1.233 (fatto proprio dal senatore [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII)) e 1.234 (fatto proprio dal senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)), nonché dai rispettivi proponenti le proposte 1.235 e 1.236.

L'emendamento 1.238, fatto proprio dai senatori [CIOFFI](#) (M5S) e [SCIBONA](#) (M5S), è posto in votazione e respinto.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore e presenta l'emendamento 1.239 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il senatore [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII) fa suo l'emendamento 1.240 e lo riformula in un nuovo testo (pubblicato in allegato), identico all'emendamento 1.239 (testo 2).

Gli emendamenti identici 1.239 (testo 2) e 1.240 (testo 2), posti in votazione congiunta, sono approvati.

L'emendamento 1.241 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) sostiene l'emendamento 1.245, sottolineando l'esigenza di porre limitazioni al ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) sostiene a sua volta l'emendamento 1.249, anch'esso finalizzato a limitare l'utilizzo dell'avvalimento.

Si apre quindi un dibattito nel quale intervengono i senatori [FILIPPI](#) (PD) e [CARDINALI](#) (PD), nonché il [PRESIDENTE](#) relatore, che ricorda che sull'istituto dell'avvalimento l'Italia è stata già oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea e che l'emendamento dei relatori 1.242 introduce una serie di controlli oltre i quali non è possibile andare.

Invita quindi al ritiro degli emendamenti 1.245 e 1.246, mentre suggerisce di riformulare l'emendamento 1.249 lasciando unicamente le parole da: "prevedendo" fino alla fine del periodo.

Gli emendamenti 1.245 e 1.246 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) accoglie l'invito del relatore e riformula l'emendamento 1.249 in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

Viene posto in votazione e approvato l'emendamento 1.242.

Sono conseguentemente preclusi gli identici emendamenti 1.243 e 1.244.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.247, è posto in votazione e respinto l'emendamento 1.248.

L'emendamento 1.249 (testo 2), posto ai voti, è quindi approvato.

Con separate votazioni, è quindi approvato l'emendamento 1.250 e sono respinti gli emendamenti 1.251 (fatto proprio dai senatori [CIOFFI](#) (M5S) e [SCIBONA](#) (M5S)) e 1.252.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA NELLA GIORNATA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta nella giornata di domani, mercoledì 20 maggio, alle ore 20.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 23,10.

ULTERIORI EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER

IL DISEGNO DI LEGGE

N. [1678](#)

Art. 1

1.28 (testo 2)

[MARAN](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive e anche attraverso la promozione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;».

Consequentemente, alla lettera ee), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche».

1.57 (testo 2)

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, alla lettera e), all'inizio aggiungere le parole: «armonizzazione delle norme in materia di» *e sostituire le parole da:* «anche tenendo conto» *a:* «nonché in ogni caso» *con le seguenti:*

«disciplinandole ? al fine di concorrere alla lotta alla corruzione e a favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici ? sia mediante l'unificazione delle relative banche dati, sia con la definizione di idonee misure quali la;».

1.70 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, e promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione».

1.76 (testo 2)

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) disciplinare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle gare;».

1.88 (testo 2)

[MARGIOTTA](#)

Dopo la lettera f) del comma 1 aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che il Regolamento disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura;».

1.93 (testo 2)

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «partecipanti» *aggiungere le seguenti:* «, ai quali è attribuita la piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta;».

1.141 (testo 4)

I RELATORI

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «preferenziale» *e sostituire le parole da:* «anche» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «, regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie».

1.168 (testo 2)

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «di professionalità», *inserire le seguenti:* «, nonché le cause di

esclusione e di incompatibilità dal medesimo albo»

1.172 (testo 2)

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. La determinazione dell'ANAC che, in via generale, disciplina la tenuta dell'albo, detta i criteri di suo aggiornamento e di esclusione;»

1.193 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p-bis) creazione di un albo nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati;».

1.1007

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente:

«r) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante;».

1.213 (testo 2)

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [EUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera s), aggiungere, infine, le seguenti parole: «garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti».

1.239 (testo 2)

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) previsione di requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale;».

1.240 (testo 2)

[GALIMBERTI](#), [GIBIINO](#)

Al comma 1, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente:

«t-bis) previsione di requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale;».

1.249 (testo 2)

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo che non possono essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione ed esperienza tecnico-professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare».

1.1008

I RELATORI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale, di cui all'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».

1.3.2.1.31. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 151 (pom.) del 20/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015
151ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [MATTEOLI](#) comunica che nel corso delle audizioni informali svolte in data odierna, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1880 e connessi (riforma della Rai), in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1678\)](#) *Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del*

Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente [MATTEOLI](#) avverte che è stato presentato l'ulteriore emendamento 1.1009 dei relatori (pubblicato in allegato) che è dato per illustrato.

In relazione ad alcune richieste pervenute alla Presidenza, annuncia che il termine per i subemendamenti agli emendamenti dei relatori 1.1007, 1.1008 (pubblicato in allegato alla seduta notturna di ieri) e 1.1009 è fissato per domani, giovedì 21 maggio 2015, alle ore 12.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda poi che, nella seduta precedente, la Commissione ha esaminato gli emendamenti fino alla proposta 1.252 inclusa.

Cede quindi la parola ai relatori e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.253, parere contrario sulle proposte 1.254 e 1.255, e parere favorevole sulla proposta 1.256. Invita quindi al ritiro della proposta 1.257 e propone di accantonare gli emendamenti 1.258, 1.259 e 1.260. Infine si esprime in senso favorevole sulle proposte 1.261 (identico a 1.262 e 1.263).

Il vice ministro NENCINI si esprime in senso conforme al relatore.

Posto in votazione, l'emendamento 1.253 è approvato.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) fa suo e ritira l'emendamento 1.254.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) ritira le proposte 1.255 e 1.257.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) fa suo l'emendamento 1.256, che viene quindi votato e approvato.

La Commissione dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 1.258, 1.259 (identico a 1.260).

Essendo stati dichiarati decaduti gli emendamenti 1.261 e 1.262 per assenza dei proponenti, viene posto in votazione l'emendamento 1.263, che risulta approvato.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) formula parere contrario sull'emendamento 1.264, mentre chiede l'accantonamento della proposta 1.265, invitando il proponente a riformularla in maniera più sintetica e quindi più adeguata al contenuto del disegno di legge delega.

Esprime quindi indicazione contraria sugli emendamenti 1.266, 1.267 e 1.268, mentre chiede

l'accantonamento delle proposte 1.269 e 1.270.

Formula quindi parere contrario sugli emendamenti 1.271 (identico a 1.272, 1.273 e 1.274), 1.275 e 1.276. Si pronuncia invece in senso favorevole sulle proposte 1.277 e 1.278, in senso negativo sugli emendamenti 1.279, 1.280 e 1.281, nonché in senso favorevole sulla proposta 1.1005.

Il vice ministro NENCINI si esprime in senso conforme al relatore.

Dopo che l'emendamento 1.264 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, viene accantonato l'emendamento 1.265.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) ritira l'emendamento 1.266.

Dopo un intervento in dichiarazione di voto del senatore [SCIBONA](#) (*M5S*) sull'emendamento 1.268, posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 1.267 e 1.268.

Sono quindi accantonate le proposte 1.269 e 1.270.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che su numerosi emendamenti che intervengono sull'articolo 1, comma 1, lettera aa), del testo deve ancora esprimere il prescritto parere la Commissione Bilancio. Ritiene pertanto opportuno accantonare tutte le suddette proposte.

Conseguentemente, sono accantonati gli emendamenti 1.271, 1.272 (fatto proprio dal senatore Zeller), 1.273, 1.274, 1.275, 1.276, 1.277, 1.278, 1.279, 1.280, 1.281 e 1.1005.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 20, è anticipata alle ore 19, ovvero al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

ULTERIORE EMENDAMENTO AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [1678](#)

Art. 1

1.1009

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera dd), inserire le seguenti:

«*dd-bis*) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali in conformità alla nuova disciplina generale delle concessioni;
«*dd-ter*) previsione di una particolare disciplina transitoria per le concessioni che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto dei principi dell'evidenza pubblica;»

1.3.2.1.32. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 152 (nott.) del 20/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015
152ª Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente
[Stefano ESPOSITO](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1678\)](#) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il **[PRESIDENTE](#)** relatore ricorda che nella seduta precedente è stato fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori 1.1007, 1.1008 e 1.1009, la cui scadenza è domani, giovedì 21 maggio, alle ore 12.

Prende atto la Commissione.

Ricorda poi che la Commissione nella seduta precedente ha proseguito l'esame degli emendamenti al nuovo testo del disegno di legge in titolo fino alla proposta 1.1005 inclusa.

Esprime quindi parere sulle successive proposte emendative, formulando una valutazione negativa sugli emendamenti 1.282 e 1.283, nonché una valutazione favorevole sulla proposta 1.284. Il parere è invece negativo sugli emendamenti 1.285, 1.286, 1.287 e 1.288.

Si esprime poi in senso favorevole sull'emendamento 1.289, in senso contrario sulle proposte 1.290 (testo 2), 1.291 (identico a 1.292, 1.293, 1.294 e 1.295) e, infine, in senso favorevole sulla proposta 1.1006.

Con il parere conforme del rappresentante del Governo, viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.282, che è respinto.

Il senatore [BORIOLI](#) (PD) ritira l'emendamento 1.283.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) fa suo l'emendamento 1.284 che, posto in votazione, è approvato.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.285 e 1.286 (fatto proprio dal senatore Aracri).

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) interviene a sostegno della proposta 1.287 segnalando l'esigenza di escludere, dall'applicazione delle clausole sociali per la tutela dell'occupazione negli appalti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, i servizi aventi natura intellettuale come le attività professionali, che hanno una logica assai diversa.

Con il parere favorevole del [PRESIDENTE](#) relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.287, posto in votazione, è approvato.

Dopo che il senatore [ARACRI](#) (FI-PdL XVII) ha fatto suo e ritirato l'emendamento 1.288, è quindi messo ai voti e approvato l'emendamento 1.289.

L'emendamento 1.290 (testo 2) è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore [ARACRI](#) (FI-PdL XVII) fa suoi e ritira gli emendamenti 1.291 e 1.293.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 1.292 per assenza del proponente, viene posto in votazione e respinto l'emendamento 1.294.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa suo e ritira l'emendamento 1.295.

La proposta 1.1006, posta in votazione, è quindi approvata.

Il [PRESIDENTE](#) relatore invita al ritiro della proposta 1.296 ed esprime parere contrario sulla proposta 1.1001/1 e favorevole sull'emendamento 1.1001.

Si pronuncia invece in senso contrario sull'emendamento 1.297 e in senso positivo sull'emendamento 1.298. Formula quindi parere contrario sulle proposte 1.299 e 1.300 (identica a 1.301).

Per quanto riguarda la proposta 1.302, si esprime in senso favorevole ma invita a riformularla in modo

da renderla compatibile con il disposto dell'emendamento 1.298.

Infine, si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.307 e 1.308.

Il rappresentante del Governo si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) fa suoi e ritira gli emendamenti 1.296 e 1.297.

Con separate votazioni, viene quindi respinta la proposta 1.1001/1 e vengono approvati gli emendamenti 1.1001 e 1.298.

Conseguentemente, risultano precluse le proposte 1.305 e 1.306.

Poste separatamente in votazione, sono quindi respinte le proposte 1.299 e 1.300.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) ritira l'emendamento 1.301. Aderendo alle indicazioni del relatore, riformula quindi l'emendamento 1.302 in un nuovo testo (pubblicato in allegato) e fornisce chiarimenti al senatore [CIOFFI](#) (M5S) sulle finalità dello stesso.

L'emendamento 1.302 (testo 2) è quindi posto in votazione e approvato.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sostiene l'emendamento 1.303, volto a escludere espressamente alcune specifiche fattispecie dal recepimento della direttiva 2014/23/UE sulle concessioni.

Il relatore invita al ritiro della proposta 1.303, in quanto ultronea rispetto alle finalità della delega, e della proposta 1.304, in quanto assorbita logicamente dall'emendamento 1.298.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira le proposte 1.303 e 1.304.

Posto in votazione, è quindi respinto l'emendamento 1.307.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) ritira la proposta 1.308.

Il [PRESIDENTE](#) relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1003/1, 1.1003/2, 1.1003/3 e 1.1003/4, mentre formula parere favorevole sulla proposta 1.1003.

Dispone altresì l'accantonamento dell'emendamento 1.1009 e si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 1.309 (identico a 1.310, 1.311 e 1.312), mentre è favorevole sulla proposta 1.313.

Esprime altresì una valutazione contraria sulla proposta 1.314, mentre è favorevole sull'emendamento 1.315 e ancora contrario sulle proposte 1.316, 1.317 e 1.318.

Infine, si dichiara favorevole alla proposta 1.319, contrario sugli emendamenti 1.320, 1.321, 1.322 e 1.323, nonché favorevole riguardo alla proposta 1.324.

Il vice ministro NENCINI si associa ai pareri del relatore.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) sostiene l'emendamento 1.1003/1, sottolineando la necessità di non

estendere in modo generalizzato a tutti i concessionari l'obbligo di affidare i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni mediante procedura di evidenza pubblica. Vi sono infatti situazioni molto diversificate, che occorre valutare caso per caso.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) si associa alle considerazioni del senatore Margiotta, aggiungendo il timore che l'imposizione indiscriminata degli affidamenti mediante gara possa compromettere l'equilibrio economico-finanziario delle concessioni in essere, basato anche sulla possibilità degli affidamenti diretti o *in house*, prevista dalle disposizioni vigenti, sia pur per una quota dei lavori.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1003/2, volto ad escludere le procedure di tipo semplificato negli affidamenti dei concessionari.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) sostiene a sua volta la proposta 1.1003/3, che riduce da dodici a sei mesi il periodo transitorio di adeguamento per le concessioni in essere e la proposta 1.1003/4, che inserisce il divieto espresso di concessione di durata illimitata.

Il vice ministro NENCINI osserva che il tema degli affidamenti delle concessioni di tipo pubblico è estremamente complesso: tra i profili più rilevanti da valutare, c'è quello della congruità del periodo di dodici mesi ai fini dell'adeguamento delle concessioni in essere e il fatto se tra gli affidamenti da assegnare mediante gara debbano rientrare anche i lavori di manutenzione.

Il [PRESIDENTE](#) relatore dichiara di comprendere le questioni sollevate dai colleghi, in quanto l'obbligo per i concessionari dell'affidamento mediante gara degli appalti è un'innovazione forte e va a incidere su una serie di interessi consolidati. Sottolinea, tuttavia, che si tratta di un punto politicamente qualificante e irrinunciabile e conferma i pareri precedentemente espressi.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD), a nome del suo Gruppo, dichiara il suo convinto sostegno all'emendamento 1.1003 dei relatori e la propria contrarietà ai subemendamenti presentati.

Con separate votazioni, sono quindi posti in votazione e respinti gli emendamenti 1.1003/1, 1.1003/2, 1.1003/3 e 1.1003/4, mentre è approvata la proposta 1.1003.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 1.309 e 1.310 (fatto proprio dal senatore [ARACRI](#) (FI-PdL XVII)).

Posto in votazione, è poi respinto l'emendamento 1.311 e dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 1.312.

La proposta 1.313, posta in votazione, risulta approvata.

Dopo che il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) ha ritirato l'emendamento 1.314, è posto in votazione e approvato l'emendamento 1.315.

La proposta 1.316 è dichiarata decaduta per assenza del proponente.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.317, segnalando l'esigenza di rendere vincolanti le decisioni assunte sui progetti di opere in sede

amministrativa e in seguito alle procedure di consultazione del *débat public*, per tutte le amministrazioni locali e le stazioni appaltanti.

Il vice ministro NENCINI esprime perplessità sull'emendamento, in quanto le conclusioni del dibattito pubblico non potrebbero per loro natura avere carattere vincolante.

I senatori [FILIPPI](#) (PD) e [BORIOLI](#) (PD) si associano alle perplessità del vice ministro Nencini, osservando che la proposta 1.317, pur comprensibile, confonde due piani diversi: quello degli *iter* amministrativi di approvazione dei progetti di opere infrastrutturali, e quello delle consultazioni delle comunità locali interessate attraverso le procedure del dibattito pubblico, che però hanno finalità diversa e devono essere espletate prima della presentazione del progetto definitivo dell'opera.

I senatori [CIOFFI](#) (M5S) e [CERVellini](#) (Misto-SEL) contestano le finalità dell'emendamento 1.317.

Dopo un intervento del relatore [PAGNONCELLI](#) (FI-PdL XVII), ha la parola il [PRESIDENTE](#) relatore che sottolinea che le suddette questioni potrebbero essere meglio approfondite nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 980, 1724 e 1845 che intervengono sulla materia del dibattito pubblico.

Dispone quindi l'accantonamento delle proposte 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.322, 1.323 e 1.324, ai fini di una migliore valutazione.

Dopo aver ricordato che l'emendamento 1.325 era stato già ritirato in precedenza, esprime parere contrario sulle proposte 1.326, 1.327, 1.328, 1.329, 1.330 (testo 2)/1, 1.330 (testo 2)/2, 1.330 (testo 2)/3, 1.330 (testo 2)/4, 1.330 (testo 2)/5, 1.330 (testo 2)/6, 1.330 (testo 2)/7, 1.330 (testo 2)/8 e 1.330 (testo 2)/9, mentre si pronuncia in senso favorevole sulla proposta 1.330 (testo 2).

Il vice ministro NENCINI esprime avviso conforme al relatore.

La senatrice [CANTINI](#) (PD) ritira l'emendamento 1.326.

Gli emendamenti 1.327 e 1.328 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

La proposta 1.329 è quindi posta in votazione e respinta.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) sostiene l'emendamento 1.330 (testo 2)/3, teso ad escludere l'obbligo di dichiarazione preventiva dell'appaltatore in relazione al subappalto e ai subappaltatori prescelti nei contratti pubblici di lavori.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 1.330 (testo 2)/4, che sopprime l'obbligo di indicare preventivamente i subappaltatori negli appalti di lavori, ritenuto eccessivamente gravoso e oneroso per l'appaltatore.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) sostiene la proposta 1.330 (testo 2)/5.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.330 (testo 2), pur esprimendo timori su possibili profili di incompatibilità con le disposizioni comunitarie.

Il [PRESIDENTE](#) relatore sottolinea che la proposta 1.330 (testo 2) ha carattere essenziale per la trasparenza nel settore dei subappalti di lavori ed è coerente con le regole dell'Unione europea. Invita quindi al ritiro dei vari subemendamenti.

Il senatore [ARACRI](#) (*FI-PdL XVII*) fa suoi e ritira gli emendamenti 1.330 (testo 2)/1, 1.330 (testo 2)/2, 1.330 (testo 2)/6, 1.330 (testo 2)/7, 1.330 (testo 2)/8 e 1.330 (testo 2)/9.

Il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 1.330 (testo 2)/4.

Con separate votazioni, sono infine respinte le proposte 1.330 (testo 2)/3 e 1.330 (testo 2)/5, mentre è approvata la proposta 1.330 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) relatore formula poi parere contrario sulla proposta 1.331 e parere favorevole sulla proposta 1.332.

Esprime altresì valutazione contraria sulle proposte 1.333 e 1.334 e positiva sugli emendamenti 1.335 e 1.336.

Si pronuncia poi in senso contrario sull'emendamento 1.337, in senso favorevole sulle proposte 1.338 e 1.339 e in senso contrario sull'emendamento 1.340.

Dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.1008 e si esprime in senso contrario sulle proposte 1.341 e 1.342.

Il vice ministro NENCINI formula parere conforme al relatore.

Gli emendamenti 1.331, 1.340, 1.341 e 1.342 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

L'emendamento 1.332 è posto in votazione e approvato.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) ritira le proposte 1.333 e 1.337.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 1.334.

Con distinte votazioni sono infine approvate le proposte 1.335, 1.336, 1.338 e 1.339.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21.

ULTERIORE EMENDAMENTO AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER
IL DISEGNO DI LEGGE

N. [1678](#)

Art. 1

1.302 (testo 2)

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e a disciplinare le procedure di fine concessione, nonché le modalità di indennizzo in caso di subentro;»

1.3.2.1.33. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 155 (pom.) del 03/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2015
155ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 18,35.

IN SEDE REFERENTE

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 20 maggio.

Il presidente [MATTEOLI](#) ricorda che nelle precedenti sedute erano stati accantonati una serie di emendamenti, anche per consentire l'acquisizione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni, che è stato nel frattempo espresso.

Comunica poi che sono pervenute le ulteriori proposte emendative 1.22 (testo 2), 1.265 (testo 2), 1.265 (testo 3), 1.1007/1, 1.1008/1, 1.1009/1, 1.1009/2, 1.1009/3, 1.1009/4, 1.1009/5 e 1.1099/6, pubblicate

in allegato al resoconto.

Invita pertanto i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) esprime parere favorevole sulla proposta 1.22 (testo 2), a condizione che la stessa sia riformulata come segue: "recepimento degli strumenti di flessibilità messi a disposizione dalle direttive comunitarie", in quanto la parte restante dell'emendamento è di fatto assorbita in altre proposte emendative dei relatori già approvate nelle precedenti sedute.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.56 (sul quale vi è anche il parere contrario della Commissione Affari costituzionali), nonché sulla proposta 1.107. Si pronuncia invece in senso favorevole sulle proposte 1.120 e 1.121.

Il vice ministro NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) accoglie la proposta del relatore e riformula conseguentemente l'emendamento 1.22 in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

La proposta 1.22 (testo 3), posta ai voti, è approvata.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira la proposta 1.56.

Con separate votazioni, è quindi respinta la proposta 1.107 e approvata la 1.120.

Si apre quindi una discussione in ordine alla proposta 1.121, nella quale intervengono i senatori [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [FILIPPI](#) (PD), [SONEGO](#) (PD), [CANTINI](#) (PD) e [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nonché il presidente [MATTEOLI](#) (FI-PdL XVII).

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) chiarisce che l'emendamento 1.121 dei relatori mira a fornire dei criteri per l'aggregazione delle stazioni appaltanti, attraverso l'indicazione di soglie di popolazione e di valore dei contratti, che consentano da una parte ai piccoli comuni di gestire autonomamente acquisti di importo limitato, e dall'altra di aggregare e centralizzare le committenze secondo una logica equilibrata.

Poiché dal dibattito non sembra emergere un orientamento condiviso, ritira l'emendamento per consentire un approfondimento della questione nella fase di Assemblea.

Il vice ministro NENCINI concorda con il relatore, osservando che, pur dovendosi esplicitare dei criteri per l'aggregazione delle stazioni appaltanti, non appare però corretto articolare una normativa troppo dettagliata in un disegno di legge delega.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) formula poi parere contrario sugli emendamenti 1.127, 1.131 (testo 2)/2 e 1.131 (testo 2)/3, nonché parere favorevole sulle proposte 1.131 (testo 2)/1 e 1.131 (testo 2).

Si pronuncia poi in senso positivo sull'emendamento 1.132 (identico a 1.133) e in senso contrario sulle proposte 1.134, 1.135, 1.136 e 1.137.

Il vice ministro NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) ritira l'emendamento 1.127.

Posto in votazione, è quindi approvato l'emendamento 1.131 (testo 2)/1, mentre l'emendamento 1.131 (testo 2)/2 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Con separate votazioni, è quindi respinta la proposta 1.131 (testo 2)/3 e approvata la proposta 1.131 (testo 2). Conseguentemente, risultano assorbiti gli emendamenti 1.134 e 1.137.

Con separate votazioni, è poi approvato l'emendamento 1.132, identico al 1.133, e sono respinte le proposte 1.135 e 1.136.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*) si esprime quindi in senso contrario sugli emendamenti 1.138, 1.139, 1.140, 1.141 (testo 3)/1, 1.141 (testo 3)/2, 1.141 (testo 3)/3, mentre formula parere favorevole sull'emendamento 1.141 (testo 4).

Si pronuncia altresì in senso contrario sugli emendamenti 1.142 (identico a 1.143), 1.145, 1.144, 1.146 (identico a 1.147, 1.148 e 1.149), 1.150, 1.151, 1.152, 1.153 (identico a 1.154), 1.155 (testo 2), 1.156 (identico a 1.157) e 1.159 (sul quale vi è il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio).

Infine si pronuncia in senso favorevole sulle proposte 1.1002/1 e 1.1002.

Il vice ministro NENCINI concorda con il parere del relatore.

Le proposte 1.138, 1.139 (fatta propria dal senatore [FILIPPI](#) (*PD*)), 1.140 e 1.141 (testo 3)/3 sono ritirate dai proponenti.

Il presidente [MATTEOLI](#) avverte che, essendo stato presentato l'emendamento 1.141 (testo 4), i subemendamenti già presentati all'emendamento 1.141 (testo 3) si intendono riferiti al nuovo testo, in quanto compatibili.

In esito a separato scrutinio sono quindi respinti gli emendamenti 1.141 (testo 3)/1 e 1.141 (testo 3)/2, mentre è approvato l'emendamento 1.141 (testo 4).

Gli emendamenti 1.142 e 1.145 sono ritirati dai rispettivi proponenti, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei firmatari gli emendamenti 1.143 e 1.144.

Sono altresì ritirati dai senatori proponenti gli emendamenti 1.146, 1.147, 1.148, 1.150 e 1.151, mentre è dichiarato decaduto l'emendamento 1.149 per assenza del presentatore.

Il senatore [CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*) fa suo l'emendamento 1.152 che, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) interviene a sostegno degli emendamenti 1.153 e 1.155 (testo 2), volti a integrare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con adeguati sistemi di ponderazione, al fine di evitare anomalie per cui l'offerta economica sia valutata più di quella tecnica. Sottolinea che la questione riguarda soprattutto i servizi ad alta intensità di manodopera, sui quali interviene anche gli emendamenti 1.1002/1 e 1.1002, su cui il relatore ha invece espresso parere

favorevole.

Il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che la proposta 1.1002/1 è volta ad ampliare il divieto espresso di ricorso al criterio del massimo ribasso anche agli appalti relativi a servizi sociali di assistenza alla persona.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*) chiarisce che l'emendamento 1.1002 dei relatori impone espressamente l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo invece il criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso per una specifica categoria di servizi, quelli di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che non sono sempre qualificati come appalti di servizi ad alta intensità di manodopera e che, pertanto, non rientrano automaticamente nell'obbligo del ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto in altre proposte dei relatori già approvate nelle scorse sedute.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) ritira gli emendamenti 1.153, 1.155 (testo 2) e 1.159.

Il senatore [DLGIACOMO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 1.154.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli identici emendamenti 1.156 e 1.157 (fatto proprio dal senatore [DLGIACOMO](#) (*AP (NCD-UDC)*), nonché approvate le proposte 1.1002/1 e 1.1002.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*) formula parere contrario sulle identiche proposte 1.158, 1.160 e 1.161, parere favorevole sugli emendamenti 1.1007/1 e 1.1007, nonché parere contrario sulle proposte 1.201, 1.202 (identica a 1.203), 1.204 (identica a 1.205 e 1.206), 1.207, 1.208, 1.209 e 1.210.

In ordine all'emendamento 1.211, si esprime in senso favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato sopprimendo le parole da: "coordinandole" a; "esecuzione". Formula invece parere contrario sulle proposte 1.212 e 1.258, e parere favorevole sulle proposte 1.259 (identica a 1.260) e 1.265 (testo 3).

Il vice ministro NENCINI si esprime in senso conforme al relatore.

Essendo stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.158, sono quindi poste distintamente in votazione le identiche proposte 1.160 e 1.161, che sono respinte, nonché gli emendamenti 1.1007/1 e 1.1007, che sono invece approvati. Conseguentemente, risultano preclusi gli emendamenti 1.201, 1.202 (identico a 1.203) e 1.204 (identico a 1.205 e 1.206).

Gli emendamenti 1.207, 1.208, 1.210 e 1.212 sono ritirati dai proponenti, mentre l'emendamento 1.209 è dichiarato decaduto per assenza del firmatario.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) accetta la proposta del relatore e riformula l'emendamento 1.211 in un nuovo testo (pubblicato in allegato al resoconto).

Pertanto, la proposta 1.211 (testo 2), messa ai voti, viene approvata.

Con separati scrutini, viene quindi respinta la proposta 1.258 e approvati gli emendamenti 1.259 (identico a 1.260) e 1.265 (testo 3).

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) si esprime in senso contrario sugli emendamenti 1.269, 1.270, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274, 1.275 e 1.276, in senso favorevole sulle proposte 1.277 e 1.278.

Formula altresì parere negativo sulle identiche proposte 1.279 e 1.280, mentre valuta favorevolmente 1.281 e 1.1005. Si pronuncia altresì in senso contrario sulle proposte 1.1009/1, 1.1009/2, 1.1009/4, 1.1009/5 e 1.1009/6, nonché in senso favorevole sull'emendamento 1.1009/3.

Presenta quindi una riformulazione della proposta 1.1009 (pubblicata in allegato al resoconto), che mira a meglio precisare che il capoverso *dd-ter*) ha per oggetto l'affidamento delle concessioni autostradali. Conseguentemente, esprime parere favorevole sulla suddetta proposta 1.1009 (testo 2).

Il vice ministro NENCINI formula parere conforme a quello del relatore.

Il presidente [MATTEOLI](#) avverte che, in conseguenza della riformulazione dell'emendamento 1.1009, tutti i subemendamenti relativi si intendono riferiti alla proposta 1.1009 (testo 2), in quanto compatibili.

Il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sostiene l'emendamento 1.1009/5 che è volto a consentire di utilizzare, in materia di concessioni autostradali, tutte le procedure consentite dalla direttiva 2014/23/UE, incluse quelle degli affidamenti diretti tra enti pubblici, e non solamente le procedure di affidamento ad evidenza pubblica.

Ciò sarebbe di grande aiuto perché consentirebbe all'Italia di proseguire con alcune importanti concessioni già avviate, tra le quali quella per la realizzazione del tunnel ferroviario del Brennero.

Il senatore [SONEGO](#) (PD) si unisce alle considerazioni del senatore Zeller, segnalando l'importanza strategica del tunnel ferroviario del Brennero. Al tempo stesso, sarebbe opportuno limitare il ricorso all'affidamento diretto solo a questo caso specifico, per non aprire il varco a possibili abusi.

Il vice ministro NENCINI concorda con le perplessità del senatore Sonego e invita a ritirare l'emendamento, impegnandosi a prendere in considerazione un'eventuale riformulazione per l'Assemblea.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), condividendo l'indicazione del rappresentante del Governo, invita a sua volta al ritiro.

Il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 1.1009/5.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 1.269, 1.270, 1.271, 1.272 e 1.273 (fatto proprio dal senatore [DI GIACOMO](#) (AP (NCD-UDC))).

Con successive, distinte votazioni, sono quindi respinte le proposte 1.274, 1.275 e 1.276, nonché approvati gli emendamenti 1.277 e 1.278.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) fa suo e ritira l'emendamento 1.279, mentre l'emendamento 1.280 è considerato decaduto per assenza del proponente.

In esito a separati scrutini, sono quindi approvati gli emendamenti 1.281 (fatto proprio dal senatore

[FILIPPI](#) (PD)) e 1.1005. Successivamente, sono respinte le proposte 1.1009/1, 1.1009/2 e approvata la proposta 1.1009/3, mentre risultano non approvate le proposte 1.1009/4 e 1.1009/6.

Infine è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.1009 (testo 2).

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) invita al ritiro della proposta 1.317, preannunciando che sul tema delle procedure del dibattito pubblico e delle autorizzazioni amministrative per le realizzazioni delle opere infrastrutturali vi è già un'intesa per una riformulazione da presentare in Assemblea. Per le medesime ragioni invita al ritiro delle proposte 1.318, 1.319 e 1.320.

Formula poi parere contrario sulla proposta 1.321 e invita al ritiro degli emendamenti 1.322, 1.323 e 1.324.

Infine, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1008/1 e 1.1008, ricordando anche il parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato su tali proposte dalla Commissione bilancio.

Il vice ministro NENCINI si pronuncia in senso conforme al parere del relatore.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) ritira l'emendamento 1.317.

Posta in votazione, è respinta la proposta 1.318.

Essendo poi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.319 e 1.320, si procede alla votazione della proposta 1.321, che viene respinta.

Dopo che il senatore [FILIPPI](#) (PD) ha fatto suo e ritirato l'emendamento 1.322, sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 1.323 e 1.324.

Infine, con separate votazioni sono approvate le proposte 1.1008/1 e 1.1008.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) presenta l'ulteriore emendamento di coordinamento formale Coord. 1 (pubblicato in allegato al resoconto), che viene dato per illustrato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, la proposta Coord. 1 viene messa ai voti e approvata.

Essendo terminato l'esame degli emendamenti, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1678/8/1, G/1678/8/2, G/1678/8/3 e G/1678/8/4.

Il vice ministro NENCINI si associa al parere del relatore.

Su richiesta dei proponenti, gli ordini del giorno G/1678/8/1, G/1678/8/2, G/1678/8/3 e G/1678/8/4 sono poi posti separatamente ai voti e infine approvati.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul nuovo testo del disegno di legge, come risultante dalle modifiche approvate, autorizzandoli contemporaneamente a svolgere la relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero eventualmente necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia infine i relatori e tutti i commissari nonché il rappresentante del Governo per il proficuo lavoro svolto e per il confronto sempre attento e costruttivo.

La seduta termina alle ore 20,15.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N.

N. [1678](#)

Art. 1

1.22 (testo 3)

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) recepimento degli strumenti di flessibilità messi a disposizione dalle direttive comunitarie;».

1.22 (testo 2)

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) recepire gli strumenti di flessibilità messi a disposizione dalle direttive comunitarie tenendo in adeguata considerazione i punti di forza dei diversi settori di attività, lavori, servizi e forniture, nonché le diversità, sul piano delle caratteristiche tecniche, organizzative e di esecuzione degli operatori economici operanti nei tre settori e la differenza fra gli appalti di importo sopra e sotto soglia comunitaria;».

1.211 (testo 2)

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«r-bis) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti effettuate stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione».

1.265 (testo 3)

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera z) inserire la seguente:

«z-bis) prevedere una normativa che al verificarsi dei casi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, disponga che l'ANAC, prima di applicare quanto disposto dal citato articolo, prescriva alla stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni di procedere ad una nuova gara oppure se qualcuno dei concorrenti che hanno partecipato alla gara sia disponibile ad eseguire la commessa agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'aggiudicatario corrotto;».

1.265 (testo 2)

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera z) inserire la seguente:

«z-bis) prevedere una normativa che ? nel caso l'autorità giudiziaria proceda nei riguardi di una impresa aggiudicataria di un appalto per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, oppure siano state rilevate dall'ANAC situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o di eventi aventi natura criminale ? disponga che l'ANAC prescriva alla stazione appaltante di valutare se procedere ad una nuova gara oppure, per ragioni di pubblico interesse, verificare se qualcuno dei concorrenti che hanno partecipato alla gara sia disponibile ad eseguire la commessa agli stessi patti e condizioni dell'aggiudicatario corrotto e disponga - in caso negativo delle due ipotesi - che l'ANAC proceda secondo quanto stabilito dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;».

1.1007/1

I RELATORI

All'emendamento 1.1007, dopo le parole: "appalti pubblici di lavori", inserire le seguenti: "di servizi e forniture".

1.1008/1

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

All'emendamento 1.1008, capoverso «5-ter», sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del decreto legislativo di cui al comma 1».

1.1009/1

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

All'emendamento 1.1009, capoverso «dd-bis», dopo le parole: «sistema delle concessioni autostradali», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alla definizione del concetto di rischio operativo, inteso come assenza di garanzie economiche di concreto recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto delle medesime concessioni,».

1.1009/2

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

All'emendamento 1.1009, capoverso «dd-bis»), dopo le parole: «sistema delle concessioni autostradali», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento all'individuazione delle caratteristiche del rischio operativo e alla previsione espressa del divieto di concessioni di durata illimitata,».

1.1009/3

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

All'emendamento 1.1009, capoverso «dd-bis»), dopo le parole: «sistema delle concessioni autostradali», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga,».

1.1009/4

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [VACCARI](#), [TONINI](#)

All'emendamento dei Relatori 1.1009, sopprimere la lettera dd-ter).

1.1009/5

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ROMANO](#), [VACCARI](#)

All'emendamento 1.1009, lettera «dd-ter»), sostituire le parole: «dei principi dell'evidenza pubblica», con le seguenti: «dei principi desumibili dalla direttiva 2014/23/UE, anche con riferimento agli affidamenti di cui all'articolo 17 della direttiva stessa».

1.1009/6

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

All'emendamento 1.1009, capoverso «dd-ter»), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, escludendo la possibilità di affidare senza gara lavori e servizi».

1.1009 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera dd), inserire le seguenti:

«dd-bis) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali in conformità alla nuova disciplina generale delle concessioni; «dd-ter) previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto dei principi dell'evidenza pubblica;»

Coord.1

I RELATORI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera b), come modificata dall'emendamento 1.14, dopo le parole: «delle tre direttive,» inserire le seguenti: «che sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»;

alla lettera c-bis), introdotta dall'emendamento 1.25, dopo le parole: «gli appalti pubblici» inserire le seguenti: «e i contratti di concessione»;

alla lettera d-bis), introdotta dall'emendamento 1.54, sostituire le parole: «di appalti e servizi» con le seguenti: «per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi»;

alla lettera d-bis), introdotta dall'emendamento 1.55, aggiungere, in fine, le parole: «e dei contratti di concessione»;

alla lettera e), come modificata dagli emendamenti 1.57 (testo 2), 1.63, 1.67, 1.69 e 1.70 (testo 2), dopo le parole: «prodromiche e successive,» inserire le seguenti: «anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione»; dopo le parole: «finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza,» inserire le seguenti: «e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità»; conseguentemente, dopo le parole: «e relative fasi» sopprimere le parole da: «anche al fine» a: «appalti pubblici» e dopo le parole: «dell'impresa appaltatrice» sopprimere le parole da: «, e la promozione della digitalizzazione» fino alla fine della lettera;

alla lettera e-bis), introdotta dall'emendamento 1.76 (testo 2), sostituire le parole da: «carattere» a: «organizzativo» con le seguenti: «capacità economico-finanziaria, tecnica - ivi compresa quella organizzativa - e professionale» e la parola: «gare» con le altre: «procedure di gara».

Conseguentemente, sopprimere la lettera t-bis), introdotta dall'emendamento 1.239 (testo 2),

alla lettera h), dopo le parole: «di spesa attraverso» inserire le seguenti: «l'applicazione di»;

alla lettera n), come modificata dagli emendamenti 1.14, 1.163, 1.168 (testo 2), 1.170 e 1.172 (testo 2), sostituire le parole: «di esclusione e di incompatibilità» con le seguenti: «di incompatibilità e di cancellazione», e le parole da: «La determinazione» fino alla fine della lettera con le altre: «che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento;»;

alla lettera z), come modificata dall'emendamento 1.263, sostituire le parole: «dei servizi» con le seguenti: «anche con riferimenti ai servizi» e le parole: «degli altri servizi» con le altre: «agli altri servizi», nonché dopo le parole: «misure premiali per» inserire le seguenti: «gli appaltatori e»;

alla lettera bb), come modificata dall'emendamento 1.284, sostituire le parole: «alle società in house» con le seguenti: «per gli eventuali affidamenti effettuati dalle cosiddette società in house del settore pubblico»;

alla lettera ee-bis), introdotta dall'emendamento 1.313, sostituire le parole: «l'indicazione di obiettivi» con le seguenti: «il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo» e le parole: «di prodotto» con le seguenti: «di uno specifico prodotto»;

alla lettera ll-bis), introdotta dall'emendamento 1.330 (testo 2), dopo le parole: «le parti del contratto» inserire le seguenti: «di lavori».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1678
XVII Legislatura

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

approvato con il nuovo titolo

"Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

Titolo breve: *delega recepimento direttive appalti e concessioni*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 98 \(pom.\)](#)

28 aprile 2015

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo con
osservazioni su
nuovo testo

Parere destinato
alla Commissione
**8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni)**

Esito: parte
Contrario **parte**
**Non ostativo su
emendamenti**

[N_99 \(ant.\)](#)
5 maggio 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

[N_100 \(pom.\)](#)
12 maggio 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N_101 \(pom.\)](#)
19 maggio 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: su ulteriori
emendamenti

[N_102 \(pom.\)](#)
3 giugno 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N_104 \(pom.\)](#)
9 giugno 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo con
osservazioni **su**
nuovo testo

Parere destinato
all'Assemblea

[N_105 \(pom.\)](#)
16 giugno 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N_346 \(pom.\)](#)
28 gennaio 2015

Esito: **Esame e**
rinvio
Parere destinato
alla Commissione
8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni)

[N_347 \(pom.\)](#)
3 febbraio 2015

Esito: **Esame e**
rinvio

[N. 348 \(ant.\)](#)

4 febbraio 2015

Esito: Non
ostativo con
condizioni

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

[N. 390 \(ant.\)](#)

30 aprile 2015

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

[N. 391 \(pom.\)](#)

5 maggio 2015

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 394 \(ant.\)](#)

7 maggio 2015

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

[N. 395 \(pom.\)](#)

12 maggio 2015

Esito: Non
ostativo con
condizioni con
presupposto **su
emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

[N. 398 \(ant.\)](#)

14 maggio 2015

Esito: parte Non
ostativo **parte
Contrario su
emendamenti**

Esito: parte
Contrario **parte
Non ostativo con
condizioni su
emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Rinvio su
emendamenti**

[N. 401 \(pom.\)](#)

20 maggio 2015

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario parte
Contrario con
osservazioni su
emendamenti

Esito: parte
Contrario **parte**
con condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

Esito: Non
ostativo con
condizioni **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
nuovo testo

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

[N. 403 \(pom.\)](#)

3 giugno 2015

[N. 405 \(pom.\)](#)

9 giugno 2015

[N. 406 \(ant.\)](#)

10 giugno 2015

**Esito: Contrario su
emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

**Esito: parte Non
ostativo parte
Contrario con
osservazioni su
emendamenti**

Nota: Su ulteriori
emendamenti

**Esito: Contrario su
emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Nota: Su ulteriori
emendamenti

**Esito: parte Non
ostativo parte
Contrario su
emendamenti**

Nota: Su ulteriori
emendamenti

**Esito: Contrario su
emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N. 407 \(pom.\)](#)
10 giugno 2015

[N. 409 \(pom.\)](#)
16 giugno 2015

[N. 411 \(pom.\)](#)
17 giugno 2015

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

Esito: parte
Contrario **parte**
Contrario con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
Nota: Su ulteriori
emendamenti

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 139 \(pom.\)](#)
22 aprile 2015

Esito: **Esame e**
rinvio
Parere destinato
alla Commissione
8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni)

[N. 140 \(pom.\)](#)
28 aprile 2015

Esito: **Esame e**
rinvio

[N. 141 \(pom.\)](#)
29 aprile 2015

Esito: **Esame e**
rinvio

[N. 142 \(pom.\)](#)
5 maggio 2015

Esito: Favorevole
con osservazioni

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 97 \(pom.\)](#)
14 gennaio 2015

Esito: **Esame e**
rinvio
Parere destinato
alla Commissione
8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni)

[N. 98 \(pom.\)](#)
21 gennaio 2015

Esito: Favorevole
con osservazioni

[N. 121 \(pom.\)](#)
29 aprile 2015

Esito: Favorevole
con osservazioni
su nuovo testo

Commissione parlamentare questioni regionali

24 febbraio 2015

(pom.)

Esito: parte
Favorevole **parte**
Non ostativo su
emendamenti

Esito: **Esame e**
rinvio

Parere destinato
alla Commissione
8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni)

4 marzo 2015

(ant.)

Esito: **Esame e**
rinvio

11 marzo 2015

(ant.)

Esito: **Esame e**
rinvio

18 marzo 2015

(ant.)

Esito: Favorevole
con condizioni

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 98 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 APRILE 2015
98ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[MORRA](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

[\(859\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'**. - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA**. - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

[\(1484\)](#) **STUCCHI**. - *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

[\(1553\)](#) **Nadia GINETTI**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Parere alla 2ª Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1830) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006,*
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH** (PD) illustra il disegno di legge in titolo. Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1349) *MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti*

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH** (PD) illustra gli emendamenti relativi al nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 1.100 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'opportunità che, al comma 3, oltre alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, sia coinvolta anche la Direzione generale Archivi nell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1678) *Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE*

(Parere alla 8a Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con

osservazioni sul testo; in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo.

Osserva preliminarmente che i lavori pubblici, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale non costituiscono una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. Pertanto, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, lettera i), l'opportunità di prevedere come facoltà - e non come obbligo - il ricorso, da parte dei Comuni non capoluogo, a forme di aggregazione o centralizzazione di alcune tipologie di committenze, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 1.56 propone di formulare un parere contrario, in quanto la disposizione prevede un principio di delega volto a definire il quadro di riparto delle competenze legislative in materia di appalti pubblici, che dovrebbe piuttosto essere regolato da norma di rango costituzionale.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.10.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 99 (ant., Sottocomm. pareri) del 05/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acqua-coltura

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ([n. 154](#))

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo. Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(1730) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la parte Africa centrale dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1731) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustra il testo del disegno di legge in titolo. Propone, quindi, di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1732) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre

2013

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e dei lavoro (n. 157)

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, nel presupposto che i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 8, lettere c), e), f) ed l) della legge n. 183 del 2014 dovranno essere attuati con successivi decreti legislativi.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (n. 158)

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo. Dopo aver osservato che i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 7, lettere *f*, *g*) ed *l*) della legge n. 183 del 2014 dovranno essere attuati con successivi decreti legislativi, segnala che, all'articolo 55, capoverso "Art. 2103", secondo comma, la norma ivi prevista non appare pienamente conforme al principio di delega, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *e*), il quale richiede la definizione di parametri oggettivi per l'individuazione dei processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, che giustifichino l'assegnazione di nuove o diverse mansioni. In riferimento al successivo quarto comma, rileva, inoltre, che la norma non esplicita pienamente quanto previsto dalla citata disposizione di delega, la quale, nel consentire ulteriori ipotesi di modifica delle mansioni in base a contrattazione collettiva, espressamente fa riferimento, quanto alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai livelli interconfederali o di categoria.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone, di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 100 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015
100ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[MORRA](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1261 e 1620-A) Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1758-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il testo del disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti. Propone, quindi, di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1345-B) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1802) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone, di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1879) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1092) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo

13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ([n. 155](#))

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2015
101ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

[\(1345-B\)](#) **Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 14, comma 8, la necessità che la disposizione ivi prevista, riguardante l'assunzione di iniziative per favorire la conoscenza delle attività delle camere arbitrali, sia formulata, in riferimento agli enti territoriali, come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta in materia.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (n. 161)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo. Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (n. 162)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente ([n. 163](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il decreto legislativo in titolo, propone, di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

([1678](#)) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

([1110](#)) Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

([1410](#)) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

([1544](#)) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Parere alla 10a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al testo unificato. Sull'emendamento 3.0.1 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando, al capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, l'opportunità che i *curricula* dei membri del Comitato parlamentare ivi previsto siano pubblicati - oltre che sul sito *internet* del Senato - anche sul sito *internet* della Camera dei deputati.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'emendamento 25.0.1 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 102 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2015
102ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[MORRA](#)

La seduta inizia alle ore 13,50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) ([n. 165](#))

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [MORRA](#) (M5S), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n.

260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità ([n. 164](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [MORRA](#) (M5S), dopo aver illustrato il decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

[\(1678\)](#) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MORRA](#) (M5S), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore [MORRA](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sul subemendamento 3.0.100 (testo 3)/1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando la necessità che la norma ivi prevista, nel prevedere la pubblicazione, sul sito istituzionale della regione Puglia, dello stato di avanzamento degli interventi realizzati per il contrasto della *Xylella*, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla Regione.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 104 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 GIUGNO 2015
104ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

(859, 1357, 1378, 1484 e 1553-A) Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti. Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1259-A) Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1678-A) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo.

In primo luogo osserva che i lavori pubblici, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, non costituiscono una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. Pertanto, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, lettera *u*), l'opportunità di prevedere come facoltà - e non come obbligo - il ricorso, da parte dei Comuni non capoluogo, a forme di aggregazione o centralizzazione di alcune tipologie di committenze, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca ([n. 166](#))

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo.

Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.7. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 105 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015
105^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1568 e 205-A) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi gli emendamenti. Quanto agli emendamenti 2.12 e 5.100, propone di esprimere per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto le norme ivi previste sono invasive dell'autonomia normativa e finanziaria degli enti locali.

Sull'emendamento 3.100 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che le disposizioni ivi previste, riguardanti il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale, siano formulate in modo da garantire l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non

ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1678-A) Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge ([n. 171](#))

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 6a riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo.

Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in

uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 ([n. 172](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo.

Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD),, dopo aver esaminato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 346 (pom.) del 28/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2015
346ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (n. 134)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Esame e rinvio)

Il relatore [Luigi MARINO](#) (AP (NCD-UDC)) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'articolo 1 disciplina il campo di applicazione del decreto, limitandolo ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Gli articoli 2, 3 e 4 contengono disposizioni in materia di licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale, licenziamento per giustificato motivo e giusta causa e licenziamento affetto da vizi formali e procedurali. L'articolo 5 disciplina i casi di revoca del licenziamento. L'articolo 9 contiene disposizioni in materia di piccole imprese e di organizzazioni di tendenza, l'articolo 10 disciplina i licenziamenti collettivi, l'articolo 11 esclude i licenziamenti disciplinati dal presente decreto dall'applicazione del rito speciale previsto dalla legge n. 92 del 2012 (art. 1, commi. 48-68). Per quanto attiene ai profili di competenza, non vi sono osservazioni in merito agli articoli finora esaminati.

L'articolo 6, comma 1 prevede che in caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore un importo, che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a

una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all'impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.

Il comma 2 prevede che alle minori entrate derivanti dal comma 1 - previste in misura crescente dall'anno 2015 all'anno 2023 e pari a 37,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 - si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il comma 3 dello stesso articolo 6 dispone che il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicura il monitoraggio sull'attuazione del presente articolo. Dispone inoltre che alle attività di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito all'articolo 6, appaiono necessari chiarimenti circa i criteri impiegati nella quantificazione del minor gettito derivante dal comma 1. Occorre, inoltre, ottenere conferma che il fondo utilizzato a copertura rechi le risorse necessarie. Per ulteriori approfondimenti rimanda alla Nota di lettura n. 74 del Servizio del bilancio.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) interviene per chiedere chiarimenti al Governo circa una notizia di stampa secondo cui l'INPS non potrebbe erogare le agevolazioni in vigore sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato fino all'approvazione del decreto legislativo in esame.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) si associa alla richiesta di chiarimenti della senatrice Comaroli.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che l'agevolazione di cui si è detto, relativa alla fiscalizzazione degli oneri contributivi relativi ai nuovi assunti a tempo indeterminato, è in vigore dal 1° gennaio del 2015 in quanto prevista dalla legge di stabilità per il 2015. L'equivoco nasce dal fatto che le imprese, pur potendo beneficiare dell'agevolazione in parola, non stanno procedendo a nuove assunzioni a tempo indeterminato in quanto attendono di potersi avvalere delle ulteriori agevolazioni associate alla tipologia contrattuale introdotta dal decreto in titolo.

Mette, quindi, a disposizione della Commissione due note in risposta alle osservazioni emerse dalla discussione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati ([n. 135](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Esame e rinvio)

Il senatore [DEL BARBA](#) (PD), in sostituzione del relatore Santini, illustra lo schema di

decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli articoli da 1 a 14 prevedono l'istituzione, a decorrere dal 1° maggio 2015, di una indennità mensile di disoccupazione, denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" (NASpI) in sostituzione delle attuali "Aspi" e "mini-Aspi". La relazione tecnica non sembra aver compiutamente considerato l'effetto dell'innalzamento del massimale di importo della prestazione, rispetto alla normativa vigente, da 1.168 euro a 1.300 euro. Occorre dunque un chiarimento da parte del Governo sulle possibili conseguenze finanziarie di tale variazione. Risulta altresì opportuno acquisire elementi circa i possibili effetti finanziari dell'articolo 8, con il quale si attribuisce il diritto all'attribuzione della liquidazione anticipata ed in unica soluzione dell'indennità per coloro che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo o assimilate. In particolare, andrebbe chiarito se l'estensione del beneficio, finora esistente a titolo sperimentale e limitato temporalmente, sia stata considerata nella quantificazione complessiva degli oneri esposta dalla Relazione tecnica. L'articolo 15 istituisce una nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel corso del 2015. Risulta necessario appurare come sia individuata la durata media della prestazione (pari a 4,7 mesi), anche in considerazione della perdurante fase negativa del ciclo economico. L'articolo 17, al comma 1, istituisce presso l'INPS il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2015 e di 20 milioni per il 2016. Un chiarimento si rende necessario rispetto all'alimentazione del Fondo, derivante dall'utilizzo di contributi versati dai datori di lavoro all'INPS, in particolare circa le possibili conseguenze del venir meno delle somme in questione dal bilancio dell'Istituto. Ai sensi del comma 2, il lavoratore «licenziato illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo» ha il diritto di ricevere dal Centro per l'impiego territorialmente competente un *voucher* rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità. In primo luogo occorre un chiarimento sull'esatta delimitazione della platea, atteso che non è pienamente comprensibile il caso del lavoratore "licenziato illegittimamente per giustificato motivo", mentre la fattispecie apparirebbe più chiara se il testo includesse sia i dipendenti licenziati illegittimamente quanto quelli allontanati per giustificato motivo. Rileva, inoltre, che la norma attribuisce un diritto soggettivo senza termini temporali di scadenza, prevedendo una copertura solo sulle annualità 2015 e 2016. Sarebbe pertanto necessario un inquadramento più stringente della norma attributiva del beneficio. In termini più generali, occorre evidenziare che non si evince dal testo un rapporto diretto tra il Fondo istituito dal comma 1 e gli oneri per i *voucher* di ricollocazione di cui ai commi seguenti. Inoltre, occorre acquisire un chiarimento sui criteri di individuazione dell'ammontare del *voucher* e sul "profilo personale di occupabilità", il quale viene indicato come parametro di determinazione del *voucher* stesso. Le disposizioni prevedono l'esigibilità del *voucher* solo da parte delle agenzie per il lavoro che abbiano utilmente ricollocato il soggetto interessato. Si chiede conferma che l'attività posta a carico di soggetti anche privati a fronte di una remunerazione solo eventuale non sia idonea a generare contenzioso o comunque pretese di tipo compensativo a carico della finanza pubblica. L'articolo 18 provvede alla copertura degli oneri recati dall'intero provvedimento, con una progressione che va dagli 869 milioni di euro previsti per l'anno corrente fino ai 1.718 milioni individuati a regime a partire dal 2024. Si fa fronte all'onere mediante utilizzo del fondo specificamente previsto dalla Legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 107) per la riforma degli ammortizzatori sociali. Al riguardo, segnala che gli oneri complessivi del provvedimento sono stati individuati tramite un tetto di spesa, ma che - considerata la natura di diritti soggettivi dei benefici attribuiti - sarebbe opportuno configurare gli oneri stessi come previsioni di spesa, da corredare di idonea clausola di salvaguardia. Rinvia, infine, alla Nota di lettura n. 76 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota di chiarimenti in risposta alle osservazioni del relatore.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*) chiede quando si prevede che la Commissione possa pronunciarsi in merito all'atto in esame.

Il PRESIDENTE assicura che il parere sarà reso nel corso della prossima seduta utile della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Luigi MARINO](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la conferma che le nuove previsioni concernenti la verifica oggettiva del profilo reputazionale delle imprese (articolo 1, comma 1, lettera i)) possano attuarsi con gli abituali strumenti di verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, ossia senza la necessità di istituire nuove strutture di tipo pubblicistico ovvero sistemi automatizzati con i relativi maggiori oneri. Occorre poi valutare l'opportunità di prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 3 dell'articolo 1. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire al più presto i chiarimenti chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia in possesso della relazione tecnica di passaggio sul disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MORANDO assicura che sarà possibile fornirla nel corso della prima seduta utile della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia in possesso delle risposte alle osservazioni sollevate dal relatore nel corso della precedente seduta.

Il vice ministro MORANDO assicura che le risposte richieste al Ministero dello sviluppo economico sono state sollecitate questa mattina e sono previste arrivare nel corso della giornata. Verranno, pertanto, messe a disposizione della Commissione nel corso della prima seduta utile.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre 2014.

La senatrice ZANONI (PD) chiede al Presidente quando la Commissione intende rendere il parere sul disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE assicura che il parere sul testo e sugli emendamenti verrà reso appena la Commissione riprenderà i lavori.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda al Presidente l'impegno assunto nel corso dell'esame della legge di stabilità per il 2015 di dedicare un'apposita seduta ad approfondimenti relativi alle clausole di salvaguardia attualmente in essere e ai conseguenti effetti sulle finanze pubbliche.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*) interviene ricordando un analogo impegno, assunto dal Presidente nel corso dell'esame della legge di stabilità per il 2015, per l'approfondimento dei problemi inerenti le centrali di committenza della CONSIP.

Il PRESIDENTE assicura che entrambi i temi saranno quanto prima oggetto di vaglio da parte della Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 29 gennaio 2015, alle ore 9,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 347 (pom.) del 03/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2015
347ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti ([n. 134](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il relatore [Luigi MARINO](#) (AP (NCD-UDC)), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso della seduta del 28 gennaio scorso, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che l'istituto dell'offerta di conciliazione, previsto dall'articolo 6 del provvedimento, concede un'esenzione fiscale e contributiva su somme corrisposte dal datore di lavoro, che tale beneficio è stato previsto dal Governo quale rinuncia a maggior gettito e che la relativa perdita di gettito è stata quantificata con riferimento alle preesistenti forme di conciliazione, tenendo conto della distribuzione per anzianità lavorativa degli interessati, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede al rappresentante del Governo se i dati sui quali sono basate le stime del Governo, successivi all'entrata in vigore della legge cosiddetta "Fornero", si riferiscano all'anno 2012 o al 2013.

Il vice ministro MORANDO assicura che le stime e le quantificazioni si basano sui più recenti dati completi disponibili, e che riguardano principalmente l'anno 2013.

I senatori Elisa [BULGARELLI](#) (M5S), [TOSATO](#) (LN-Aut) e [URAS](#) (Misto-SEL) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, voto contrario sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta formulata dal Relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati ([n. 135](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il senatore [DEL BARBA](#) (PD), in sostituzione del relatore Santini, tenuto conto delle precisazioni rese dal Governo nella seduta del 28 gennaio scorso, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto: che l'innalzamento del limite massimo dell'assegno mensile correlato alla "Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego" (NASpI), disposto dall'articolo 4, comma 2 dello schema non comporta effetti finanziari pregiudizievoli, in considerazione della modulazione in scaglioni e in progressioni temporali dell'agevolazione; che l'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 15 è calcolata sulla base di una durata media della prestazione fondata sulla rilevazione statistica, da dati INPS, del protrarsi dei rapporti di lavoro la cui cessazione consente l'ammissione al beneficio; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che la liquidazione anticipata dell'indennità corrispondente alla NASpI a coloro che intraprendano un'attività imprenditoriale o assimilata, disposta dall'articolo 8, è concepita tenendo conto della platea di beneficiari rilevata, in concreto, in occasione delle precedenti sperimentazioni, e che i relativi dati possono considerarsi idonei anche per la valutazione del nuovo istituto; che l'alimentazione del Fondo per le politiche attive istituito dall'articolo 17, comma 1, posta a carico dell'INPS non produca squilibri nell'assetto patrimoniale dell'Istituto; che l'ammontare del voucher di cui all'articolo 17, comma 2, così come la definizione del "profilo personale di occupabilità" dei relativi beneficiari verranno fissati in altro decreto legislativo di attuazione della medesima legge 10 dicembre 2014, n. 183; con le seguenti condizioni: che sia chiarita l'espressione "lavoratore licenziato illegittimamente per giustificato motivo" contenuta nell'articolo 17, comma 2, e di cui non è del tutto apprezzabile il significato; che il testo indichi espressamente il collegamento tra il Fondo istituito dall'articolo 17, comma 1, ed il sistema dei voucher per la ricollocazione, attesa l'assicurazione del Governo sul fatto che tali benefici saranno comunque limitati alle disponibilità del Fondo medesimo; e con la seguente

osservazione: la molteplicità e la complessità di istituti previsti nello schema di decreto, nonché la loro obiettiva proiezione su una platea di beneficiari mutevole ed influenzata dall'andamento della congiuntura economica, indicherebbero l'opportunità di una quantificazione degli oneri basata su una stima anziché su un tetto di spesa, con conseguente apposizione di una clausola di salvaguardia.".

Il presidente [AZZOLLINI](#) esprime l'opinione che le considerazioni svolte a proposito della individuazione degli oneri quale tetto di spesa rivestano carattere di particolare rilevanza e propone, pertanto, che siano rese sotto forma di condizione.

Il vice ministro MORANDO dichiara la non contrarietà del Governo alla proposta del Presidente; ritiene, comunque, che i tetti di spesa individuati siano fondati su valutazioni documentate e prudenziali. Considera, inoltre, il meccanismo del tetto di spesa più idoneo a prevenire il consolidamento di un diritto soggettivo perfetto in presenza di un esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione. Aggiunge, infine, che i dati congiunturali oggi a disposizione tendono fortunatamente ad escludere un significativo deterioramento della condizione dell'occupazione, con le relative conseguenze, anche in punto di maggior costo degli ammortizzatori sociali.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone, quindi, l'espressione di un parere così riformulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che l'innalzamento del limite massimo dell'assegno mensile correlato alla "Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego" (NASpI), disposto dall'articolo 4, comma 2 dello schema non comporta effetti finanziari pregiudizievoli, in considerazione della modulazione in scaglioni e in progressioni temporali dell'agevolazione; che l'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 15 è calcolata sulla base di una durata media della prestazione fondata sulla rilevazione statistica, da dati INPS, del protrarsi dei rapporti di lavoro la cui cessazione consente l'ammissione al beneficio; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che la liquidazione anticipata dell'indennità corrispondente alla NASpI a coloro che intraprendano un'attività imprenditoriale o assimilata, disposta dall'articolo 8, è effettivamente concepita tenendo conto della platea di beneficiari rilevata, in concreto, in occasione delle precedenti sperimentazioni, e che i relativi dati possono considerarsi idonei anche per la valutazione del nuovo istituto; che l'alimentazione del Fondo per le politiche attive istituito dall'articolo 17, comma 1, posta a carico dell'INPS non produca squilibri nell'assetto patrimoniale dell'Istituto; che l'ammontare del voucher di cui all'articolo 17, comma 2, così come la definizione del "profilo personale di occupabilità" dei relativi beneficiari verranno fissati in altro decreto legislativo di attuazione della medesima legge 10 dicembre 2014, n. 183; e con le seguenti condizioni: che sia chiarita l'espressione "lavoratore licenziato illegittimamente per giustificato motivo" contenuta nell'articolo 17, comma 2, e di cui non è del tutto apprezzabile il significato; che il testo indichi espressamente il collegamento tra il Fondo istituito dall'articolo 17, comma 1, ed il sistema dei voucher per la ricollocazione, attesa l'assicurazione del Governo sul fatto che tali benefici saranno comunque limitati alle disponibilità del Fondo medesimo; che, in relazione alla molteplicità e complessità degli istituti previsti nello schema di decreto, nonché alla loro obiettiva proiezione su una platea di beneficiari mutevole e influenzata dall'andamento della congiuntura economica, la quantificazione degli oneri complessivi del provvedimento sia basata su una stima anziché su un tetto di spesa, con conseguente apposizione di una clausola di salvaguardia.".

I senatori [URAS](#) (Misto-SEL), [TOSATO](#) (LN-Aut) e Elisa [BULGARELLI](#) (M5S) esprimono un orientamento contrario sulla proposta di parere, a nome dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del Relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica aggiornata già richiesta in precedenza.

Il vice ministro MORANDO assicura che la relazione in questione è stata redatta ed è in via di perfezionamento la verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito è, dunque, rinviato.

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede se gli approfondimenti sul testo del provvedimento richiesti al Governo siano disponibili.

Il vice ministro MORANDO riferisce che le questioni poste dalla Commissione sono allo studio degli uffici del Governo e che sarà in grado di fornire a breve puntuali riscontri.

Il PRESIDENTE invita, in particolare, il Governo a focalizzare l'analisi sulle questioni concernenti il regime dei fondi oggetto di sequestro e affidati dal testo alla disponibilità del Commissario straordinario. Ritiene, infatti, che il progredire della vicenda processuale potrebbe portare mutamenti nello stato giuridico delle somme in questione, obbligando prudenzialmente ad una

forma di copertura della norma che autorizza l'impiego dei fondi.

Il seguito è, dunque, rinviato.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il vice ministro MORANDO, fornendo riscontro alle questioni poste dalla Commissione, precisa, in primo luogo, che la richiesta di prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari incontra la condivisione del Governo. Quanto, poi, alla richiesta di una assicurazione circa la possibilità di attuare le nuove disposizioni con la dotazione umana, strumentale e finanziaria già esistente, conferma espressamente tale circostanza.

Il PRESIDENTE, preso atto dei chiarimenti, invita il Relatore a predisporre una bozza di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito è, dunque, rinviato.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, occorre acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari del potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera g). In merito all'ultimo periodo della stessa lettera, sottolinea la necessità di chiedere conferma della compatibilità della creazione di una banca di dati unica relativa alle infrazioni stradali, condivisa da tutti gli organi che svolgono compiti di polizia stradale, con la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa. Segnala che non

vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori due note del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le quali si evidenziano talune possibili criticità riguardanti la quantificazione degli oneri e la loro copertura finanziaria, riservandosi ulteriori chiarimenti in raccordo con l'amministrazione competente per materia.

Il PRESIDENTE assicura che si terrà conto delle valutazioni espresse, in attesa di una valutazione più complessiva sui profili evidenziati dal Relatore.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 348 (ant.) del 04/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2015
348ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD), in sostituzione del relatore Luigi Marino, preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo, illustra una bozza di parere così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione, all'articolo 1, comma 3, di un parere, sullo schema di decreto legislativo ivi previsto, altresì delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere dal Relatore.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate al provvedimento dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente **AZZOLLINI** invita, pertanto, il Relatore a redigere una bozza di parere sul testo da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce circa gli approfondimenti svolti con gli uffici del Governo sull'attuale stato delle somme sottoposte a sequestro e per le quali si prevede un utilizzo correlato alla realizzazione del piano di bonifiche. In particolare, riferisce che il sequestro ha carattere definitivo ma, come previsto dall'ordinamento processuale penale, i fondi sequestrati possono essere oggetto di un dissequestro con conseguente restituzione all'originaria proprietà. Tuttavia, sottolinea che anche la compagine proprietaria dell'ILVA sarebbe obbligata all'utilizzo delle medesime risorse per la realizzazione di analoghe attività di bonifica ambientale. Conclude, pertanto, che il Governo ha ritenuto non rischiosa dal punto di vista finanziario l'operazione di utilizzo delle somme sequestrate a fini di ripristino ambientale, escludendo che la finanza pubblica sia passibile di rivendicazioni restitutorie da parte degli azionisti dell'ILVA.

Il PRESIDENTE, ricordando che le Commissioni di merito hanno trasmesso gli emendamenti presentati al testo, considera opportuno verificare se tra le proposte di modifica ve ne siano di idonee a

fornire una maggior garanzia di tutela degli interessi della finanza pubblica. Acquisito, così, un quadro più complessivo dello stato giuridico delle ingenti somme in questione, sarà possibile pervenire ad un compiuto parere sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 4 febbraio 2015, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 390 (ant.) del 30/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 30 APRILE 2015
390ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 ([n. COM \(2015\) 10 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 91)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) mette a disposizione dei senatori uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta, volto a fornire un quadro di sintesi del dibattito svolto in Commissione e a dare un contributo alle istituzioni europee competenti per il Piano, mettendo in luce potenzialità e limiti della sua attuale configurazione.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) prende la parola per dichiarare il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di risoluzione, contrarietà motivata dalle forti critiche al Piano Juncker nel suo complesso, pur manifestando un marcato apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, il quale è riuscito a produrre un testo approfondito ed equilibrato nelle posizioni espresse. Tuttavia il Piano

appare connotato in modo irreparabile da inutili farraginosità burocratiche e da uno squilibrio verso gli interessi di carattere prettamente finanziario anziché da una attenzione per il mondo produttivo, sul quale rischia di non produrre l'effetto sperato.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime la posizione favorevole del Gruppo di appartenenza, evidenziando il carattere di innovazione del Piano sotto il profilo di un migliore rapporto tra Stati membri ed Unione nell'ambito delle strategie per la ripresa, nonché l'importanza del contributo parlamentare condensato nella risoluzione proposta, che può tra l'altro costituire un valido supporto per l'azione negoziale del Governo.

La senatrice [DE PIN](#) (*Misto*) preannuncia un voto contrario alla risoluzione, ricordando che autorevoli personalità in Europa, tra gli altri il Ministro dell'economia francese, hanno stigmatizzato i gravi limiti del Piano, che tende a finanziare settori già dotati di ampia liquidità, mentre lascia senza risposta le gravi necessità degli ambiti produttivi più colpiti dalla prolungata crisi economica.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*), nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico, sottolinea la produttività del metodo adottato in Commissione per il dibattito sull'atto europeo, che costituisce un utile precedente anche per altri possibili temi di carattere generale, sui quali la Commissione bilancio potrebbe fornire un contributo di spessore. Invita i senatori degli altri Gruppi ad orientare il proprio voto tenendo conto del serio ed approfondito lavoro svolto dal relatore, senza fermarsi a giudicare solo i limiti intrinseci del Piano Juncker, sul quale evidentemente la Commissione non ha una responsabilità.

Il senatore [BRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene per esprimere apprezzamento al lavoro svolto dal relatore e per ricordare che il Piano proposto dalla Commissione europea, con tutti i suoi limiti, rappresenta una prima concreta risposta alla richiesta di cambiamento avanzata anche dall'Italia sul terreno delle politiche per la crescita. Vale dunque la pena, a suo avviso, di concentrarsi sui miglioramenti che possono essere apportati al programma, anziché sulle critiche di principio e sugli inviti a fare di più e meglio.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo, motivata da una critica alla lentezza e timidezza dell'azione delle istituzioni dell'Unione, mentre ritiene apprezzabile la sintesi del dibattito proposta con lo schema di relazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione è messa ai voti e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del

Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [BROGLIA](#) (PD), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il nuovo testo interamente sostitutivo del disegno di legge presentato dal Governo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare dal punto di vista delle conseguenze finanziarie l'attribuzione all'ANAC di ulteriori ampie funzioni, disposta dal comma 1, lettere *f*), *i*) e *n*) dell'articolo unico. Occorre altresì un chiarimento sulla realizzazione della banca dati centralizzata dei requisiti di qualificazione, prevista dalla successiva lettera *g*). Necessita di un chiarimento anche la lettera *r*) del comma 1, che esclude l'insorgenza di nuovi oneri dalla revisione del sistema di garanzia globale di esecuzione. Deve poi valutarsi la lettera *aa*) del medesimo comma 1, la quale prevede si premino in sede di gara i soggetti locali e le piccole imprese, dal momento che la previsione potrebbe risultare in contrasto con i principi di libera circolazione e di concorrenza a livello europeo. Occorre acquisire un'indicazione circa la portata della lettera *bb*), ove si prescrivono meccanismi di pubblicità, trasparenza e concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento diretto: non è pienamente comprensibile se la disposizione miri a ridefinire l'ambito dell'*in-house providing* (con le relative conseguenze sul piano finanziario) e come si intendano coniugare i concetti di valutazione comparativa ed affidamento diretto. Da ultimo, la creazione - ad opera della lettera *cc*) - di una distinta categoria di prestazioni di servizi *labour intensive* e la prescrizione di clausole sociali volte alla salvaguardia del personale già impiegato in precedenti gestioni comportano il rischio di maggiori oneri per l'ente pubblico e di contrasto con la normativa europea vigente. Ritiene non vi siano ulteriori osservazioni di competenza da formulare.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1804) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [ZANONI](#) (PD), in sostituzione del relatore Gualdani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che durante la prima lettura si è provveduto ad aggiornare la copertura finanziaria del provvedimento, che ora è prevista a partire dall'anno 2015. Per quanto di competenza, occorre dunque confermare dal Governo che la nuova decorrenza degli effetti non incide sulla validità del calcolo degli oneri pluriennali esposto nella relazione tecnica. La Tavola n. 3 di tale relazione, infatti, descrive un onere crescente per ciascun anno fino al 2024, derivante dai maggiori diritti pensionistici garantiti dall'Accordo.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che gli elementi richiesti saranno disponibili nell'ambito delle prossime sedute della Commissione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1805) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ERAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, anche in questo caso, durante la prima lettura si è provveduto ad aggiornare la copertura finanziaria del provvedimento, che ora è prevista a partire dall'anno 2015. Per quanto di competenza, occorre dunque conferma dal Governo che la nuova decorrenza degli effetti non incide sulla validità del calcolo degli oneri pluriennali esposto nella relazione tecnica. Tale relazione, infatti, descrive un onere crescente per ciascun anno fino al 2028, ottenuta dalla differenza tra i maggiori oneri previdenziali e le minori spese derivanti dal combinato disposto con la legge n. 189 del 2002. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1806) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LUCHERINI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che durante la prima lettura si è provveduto ad aggiornare la copertura finanziaria del provvedimento, che ora è prevista a partire dall'anno 2015. Per quanto di competenza, occorre dunque conferma dal Governo che la nuova decorrenza degli effetti non incide sulla validità del calcolo degli oneri pluriennali esposto nella relazione tecnica. Risulta necessario altresì un chiarimento sulla quantificazione degli oneri: la relazione tecnica, infatti, certifica una tendenza di netto incremento dei cittadini italiani residenti in Giappone (Tavola C), mentre l'onere previdenziale derivante dall'accordo è descritto come sostanzialmente stabile nel corso degli anni (Tavola 3).
Segnala, inoltre, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che sarà a breve in grado di fornire puntuali riscontri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-
VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni
regionali e di iniziativa legislativa popolare**

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota del Governo con la quale si intende fornire un riscontro alle segnalazioni effettuate dal relatore.

Il relatore BROGLIA (PD) prende atto della comunicazione del Governo, che si riserva di esaminare puntualmente al fine di redigere uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N.
COM (2015) 10 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA' (Doc. XVIII, n. 91)**

La 5a Commissione esaminato, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento l'atto in titolo, considerato che:

la Commissione europea ha varato un contesto di iniziative dirette a dare nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e all'investimento, delineate nel suo Programma di lavoro per il 2015, attraverso una strategia imperniata su tre principali pilastri: la responsabilità fiscale, il piano di investimenti e le riforme strutturali;

in questo ampio contesto di iniziative la Commissione ha presentato il Piano di investimenti per l'Europa (cosiddetto Piano Juncker), delineato nella comunicazione COM(2014) 903, del 26 novembre 2014, e dettagliato nella proposta di regolamento COM(2015) 10, del 13 gennaio 2015, che prevede anche l'istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) in seno alla BEI (Banca europea per gli investimenti);

il Piano prevede l'individuazione iniziale di 21 miliardi, composti da una garanzia di 16 miliardi proveniente dal bilancio dell'UE (ricavati dal Meccanismo per collegare l'Europa per 3,3 miliardi, da Orizzonte 2020 per 2,7 miliardi e dalla riserva di bilancio per 2 miliardi), e da un impegno della BEI di 5 miliardi di euro

applicando a tale somma iniziale un fattore di leva pari circa a 15, ripartito tra leva interna (2,9) e esterna (5,18) al gruppo BEI, che costituisce - a detta della Commissione - una stima prudente rispetto ai più elevati effetti moltiplicativi verificatisi nell'ambito dei programmi BEI e COSME, si potrebbe arrivare a mobilitare complessivamente circa 315 miliardi nell'arco di tre anni 2015-2017; l'attuazione del Piano dovrebbe permettere di conseguire tre obiettivi strategici correlati: 1. Invertire la tendenza al calo degli investimenti e contribuire al rilancio della creazione di posti di lavoro e della ripresa economica; 2. compiere un passo decisivo verso il soddisfacimento dei bisogni a lungo termine dell'economia dell'Unione e migliorarne la competitività; 3. rafforzare la dimensione europea del capitale umano, della capacità produttiva, delle conoscenze e delle infrastrutture fisiche, con particolare attenzione alle interconnessioni vitali per il mercato unico.

in base alla proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) (COM(2015) 10), la cui adozione è auspicata entro il mese di giugno 2015 con procedura legislativa ordinaria e in "codecisione" dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo, e sullabasedellabozzadiregolamentoapprovatadalConsiglio europeo, la "governance" del FEIS è prevista di tipoduale

in quanto tale sarà dotata di un Comitato direttivo (*Steering Board*) che ne deciderà l'indirizzo strategico, l'allocazione strategica delle attività e le politiche e procedure operative, tra cui la politica di investimento per i progetti sostenuti dal FEIS e il profilo di rischio del FEIS

e un Comitato per gli investimenti, composto da otto membri selezionati dal Comitato Direttivo tra esperti del mercato indipendenti e presieduto da un *Managing Director*. Il Comitato sarà incaricato di esaminare le potenziali operazioni e di approvare il sostegno alle stesse

per massimizzare il valore aggiunto del FEIS, i progetti saranno selezionati esclusivamente in base al merito, evitando preassegnazioni tematiche o geografiche e in base a priorità progettuali relativi ai seguenti settori: sviluppo delle infrastrutture (in particolare la banda larga e le reti energetiche), istruzione, sanità, ricerca, sviluppo, tecnologie dell'informazione e della comunicazione e innovazione; espansione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica; progetti infrastrutturali nei settori dell'ambiente, risorse naturali e sviluppo urbano e in ambito sociale; PMI e imprese a media capitalizzazione, anche sotto forma di finanziamento del capitale di esercizio con capitale di rischio.

Il FEIS potrà altresì cofinanziare, insieme agli Stati membri e a investitori privati, piattaforme di investimento a livello nazionale o regionale/multipaese che sostengano un portafoglio di progetti in accordo con i requisiti stabiliti dal Regolamento dell'Unione.

L'accordo sul FEIS prevede l'istituzione di un Polo europeo di consulenza sugli investimenti che, muovendo dagli attuali servizi della BEI e della Commissione, consisterà in uno sportello unico destinato a tre categorie: promotori di progetti, investitori e autorità di gestione pubbliche.

il Polo saràcofinanziatodall'Unioneeuropeaperunimportomassimodi20milioniannui.IIPolo potrà inoltre avvalersi delle "banche promozionali" (*National Promotional Banks o NPBs*) tra cui la Cassa Depositi e Prestiti, per identificare i bisogni di assistenza tecnica e offrire un adeguato sostegno alle amministrazioni e agli enti locali per lo sviluppo e la preparazione di progetti.

al fine di compiere una ricognizione sui progetti validi a livello europeo cui il Fondo potrebbe attingere è stata istituita un'apposita *Task Force*, nel mese di settembre 2014, composta da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della BEI,

è stato elaborato un rapporto finale, trasmesso l'8 dicembre 2014, secondo cui i progetti che rispondono ai criteri generali individuati dal Piano Juncker potrebbero essere circa 2000, con un potenziale di investimento pari a 1300 miliardi, di cui 500 impegnabili nel periodo 2015-2017 e circa 200 riferibili al nostro Paese,

e premesso che:

si esprime nel merito piena condivisione della strategia complessiva prefigurata in quanto diretta a superare le precedenti politiche di austerità, indirizzate prevalentemente al risanamento dei bilanci pubblici, attraverso l'adozione di un nuovo approccio di rilancio della crescita e dell'occupazione,

basato ad un tempo su una maggiore flessibilità nell'applicazione delle regole del Patto di stabilità, su un piano di investimenti e sulle riforme strutturali;
si esprime, in particolare, piena condivisione nei confronti del "Piano di investimenti per l'Europa", in quanto strumento utile per il rilancio a medio termine della crescita e dell'occupazione in Europa, soprattutto se gli investimenti del Piano saranno finalizzati a completare il mercato interno in Europa anche attraverso la creazione di uno spazio comune di ricerca e innovazione;
si auspica altresì che il tema dell'incremento degli investimenti a medio e lungo termine sia visto non solo come una misura temporanea, da attivare in questa fase di superamento della crisi, ma come un *asset* strategico su cui puntare per il futuro dell'area dell'euro e di quella europea in generale;

si esprime in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) si rileva che il volume dei nuovi investimenti da attivare con il Piano non appare sufficiente a produrre un impatto macroeconomico significativo e colmare il *gap* di investimenti esistente oggi a livello europeo.
- b) tenuto conto altresì della sostanziale neutralità in questa fase della politica fiscale dell'area euro nel suo insieme la complessiva modestia del Piano di investimenti progettato rischia di attenuare fortemente anche l'impatto sull'economia reale della misura di "*Quantitative Easing*" messa in atto dalla BCE a partire dal marzo scorso;
- c) ritiene, pertanto, essenziale che vengano attivate nuove risorse sia a livello europeo sia a livello nazionale, per generare un più elevato volume di investimenti, scongiurando così il rischio di vanificare l'efficacia di una iniziativa, quale quella varata, di grande potenzialità;
- d) al riguardo la prospettiva a medio e lungo termine, a livello europeo, resta quella di promuovere per l'Europa un'adeguata capacità fiscale ovvero la disponibilità di un suo bilancio e su questa base emettere titoli per finanziare adeguatamente gli investimenti necessari;
- e) più a breve si può agire, per accrescere - sempre a livello europeo - la capacità finanziaria del FEIS, nell'ambito del programma di *Quantitative Easing* varato a partire dal marzo scorso e che prevede la possibilità di acquisti da parte della Banca centrale europea di obbligazioni emesse dalla BEI o altre agenzie europee in misura pari al 12% del totale degli acquisti;
- f) a livello nazionale è auspicabile la creazione di adeguati incentivi ? rispetto a quelli oggi molto scarsi - per l'erogazione da parte degli Stati membri di contributi finanziari addizionali in favore del Fondo
- g) anche il trattamento del co-finanziamento volontario da parte degli Stati membri dei singoli progetti finanziati dal FEIS va meglio chiarito e definito rispetto a quanto stabilito dalle nuove regole sulla flessibilità approvate dalla Commissione;
- h) il criterio della addizionalità dei progetti di investimento, cruciale per il successo del Piano, non ha ancora trovato una sua chiara definizione. E' auspicabile che sia definito al più presto e in modo da sciogliere le ambiguità oggi esistenti;
- i) in relazione alle procedure di selezione dei progetti, oltre che da un approfondito scrutinio di carattere tecnico, esse devono essere guidate anche da ragioni macroeconomiche e, in particolare, dall'obiettivo di colmare i ?*gap* d'investimento? laddove (paesi, regioni e territori) siano particolarmente acuti;

- j) in particolare, andrebbe chiarito che i criteri di scelta dovranno premiare investimenti che siano caratterizzati dalla presenza di "fallimenti del mercato" e/o da un profilo di rischio più elevato rispetto a quelli sostenuti nel quadro dell'attività ordinaria della BEI, dei fondi strutturali o di altri programmi finanziati dal bilancio dell'UE e quindi investimenti che altrimenti non si farebbero;
- k) In questa prospettiva, è senz'altro da condividere ? e rafforzare nel prosieguo dell'*iter* negoziale ? l'impostazione del Consiglio UE che, con l'Orientamento generale del 10 marzo 2015, ha specificato all'articolo 1-ter, lettera g), che per "valore aggiunto" dei progetti del FEIS si intende il sostegno alle operazioni che colmano le carenze del mercato o fanno fronte a situazioni di investimento non ottimali;
- l) è altresì importante che venga stabilito un efficace raccordo con gli obiettivi che sono al centro di altri programmi dell'azione dell'UE in aree di intervento vicine a quelle poste come finalità del Piano di investimenti, come nei casi dell'energia e/o delle infrastrutture;
- m) con riferimento alla partecipazione al Piano di investimenti delle Banche di promozione nazionale, quali la Cassa depositi e prestiti, è essenziale che le condizioni previste per la concessione delle garanzie del Fondo siano più convenienti rispetto a quelle ottenibili ai normali prezzi di mercato, per evitare di minare il carattere addizionale degli stessi investimenti finanziati dal Piano;
- n) è altresì auspicabile che la Commissione adotti al più presto le linee guida finalizzate a definire i principi che i progetti dovrebbero rispettare per essere ammessi al sostegno del FEIS nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato
- o) andrebbero definiti al più presto, negli atti successivi all'approvazione del regolamento, le modalità e i criteri per l'erogazione dei finanziamenti da parte della BEI e per la prestazione delle garanzie del FEIS ai progetti di piattaforme da presentare;
- p) a questo riguardo è da auspicare che le garanzie possano essere concesse alle Piattaforme come tali e non soltanto alla quota di finanziamento della BEI nelle stesse Piattaforme;
- q) sempre in relazione alle procedure di selezione dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, deve essere assicurata la dovuta celerità e semplicità procedurale che contribuisce a determinare la profittabilità di un'opera;
- r) si proceda alla costituzione di una riserva di progetti di investimento europei, che metta a disposizione degli investitori, su un sito Internet accessibile a tutti, informazioni trasparenti ed esaustive sui potenziali progetti;
- s) tale elenco di progetti potrebbe portare, in un futuro prossimo, a un sistema di certificazione europea dei progetti di investimento che soddisfi determinati criteri, utilizzabile in prospettiva dalla BEI e dalle banche di promozione nazionali per attirare gli investitori privati;
- t) ai fini della mobilitazione dei capitali privati molto importante sarà la parte del Piano dedicata al miglioramento delle condizioni di contesto per la realizzazione degli investimenti privati in Europa (*business environment*). A differenza delle altre, tuttavia, questa parte non prevede tempi e scadenze precise. Si auspica pertanto che sia definita con maggiore chiarezza, specificando tempi e modalità delle misure e iniziative che si vogliono varare per affrontare le criticità oggi esistenti in Europa in materia di progettazione e realizzazione degli investimenti privati;

- u) considerato il ruolo decisivo che assumerà la competitività e la capacità di ogni singolo Paese di attrarre investimenti ai fini dell'allocazione dei progetti del Piano è auspicabile che il Governo acceleri le riforme strutturali (liberalizzazioni, riduzione dei rischi e costi regolatori, sistemi giudiziari affidabili, pubbliche amministrazioni efficienti e competenti, ecc) e rimuova alcuni ostacoli oggi esistenti (costi, lungaggini, incertezza) alla realizzazione di investimenti;
- v) con riferimento alla parte del Piano dedicata a migliorare l'accesso ai finanziamenti degli investimenti per le PMI andrebbero chiariti e meglio definiti gli spazi specifici, in termini di risorse, che verranno dedicati alle PMI così definite in base alla definizione tradizionale europea (fino a 250 addetti) e quelli che verranno riservati alle imprese a media capitalizzazione (fino a 3000 addetti) per evitare effetti distorsivi e di spiazzamento a danno delle prime;
- w) si auspica infine che nel prosieguo dell'iter negoziale per l'approvazione della proposta di regolamento relativa al Piano di investimenti per l'Europa, il Governo assicuri un costante raccordo con le due Camere del Parlamento.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 391 (pom.) del 05/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015
391ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1804\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il vice ministro MORANDO dà lettura di una nota del Ragioniere Generale dello Stato, con la quale si conferma che la nuova cadenza temporale della copertura finanziaria non influisce sulla correttezza dei calcoli sottostanti alla relazione tecnica già prodotta in sede di prima presentazione dell'articolato.

La senatrice [ZANONI](#) (PD), in sostituzione del relatore Gualdani, preso atto dei chiarimenti resi dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1805) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il vice ministro MORANDO comunica che, come nel caso del disegno di legge n. 1804, la Ragioneria Generale dello Stato ha ritenuto ininfluenza la rimodulazione dello spettro temporale della copertura sulla quantificazione complessiva dell'onere.

La senatrice [ZANONI](#) (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1806) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il vice ministro MORANDO ribadisce, anche in questo caso, la perdurante validità delle quantificazioni effettuate nella relazione tecnica. Aggiunge, in relazione all'osservazione del relatore circa la consistenza dei cittadini italiani in Giappone, che il calcolo degli effetti sugli oneri previdenziali risulta adeguato se si tiene conto della distribuzione di tali lavoratori per fasce d'età.

Il relatore [LUCHERINI](#) (PD) alla luce dei chiarimenti resi, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la sussistenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1600) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [DEL BARBA](#) (PD), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'incongruenza della quantificazione dell'onere del passaggio aereo di sola andata dal Panama verso l'Italia degli estradandi (pari a 1.000 euro) e quello del biglietto aereo di andata e ritorno per ciascun accompagnatore (pari a 770 euro). Occorre, inoltre, a suo parere, aggiornare i riferimenti temporali della disposizione sulla copertura finanziaria, in quanto la formulazione attuale fissa la decorrenza degli oneri dal 2014, esercizio ormai concluso, e provvede alla riduzione di uno stanziamento iscritto nel bilancio triennale 2014-2016.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore circa la necessità di un aggiornamento della copertura, in ragione della conclusione dell'anno finanziario 2014, ancora previsto nel testo quale decorrenza. Quanto, invece, all'osservazione sul costo delle missioni con viaggio aereo, osserva che si sono utilizzati come parametro valori provenienti dai listini prezzi ufficiali della compagnia di bandiera, basati su sconti per gli acquisti di biglietti di andata e ritorno.

Il RELATORE propone, dunque, l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, delle parole: "anno 2014", ovunque ricorrano, con le seguenti: "anno 2015", nonché delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2015-2017".".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1729) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che dalla relazione tecnica non appare chiaro se le risorse stanziata dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (pari a 2.902.000) siano state utilizzate e se pertanto non siano andate in economia. Questione che si ripropone sull'articolo 3 del testo. Occorre inoltre acquisire chiarimenti sul titolo giuridico sulla base del quale risultano iscritte, per tali finalità, nell'ambito del Bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri risorse per 2.902.000 per l'anno 2015.

Il vice ministro MORANDO, in riscontro all'osservazione del relatore circa lo stato dei fondi destinati all'adempimento dell'accordo, precisa che la Presidenza del Consiglio, con proprio decreto del 12 dicembre 2014, ha provveduto ad impegnare le somme necessarie tramite loro corresponsione alla RAI. Esclude, quindi, possa esservi un rischio di indisponibilità di fondi.

Il RELATORE prende atto delle precisazioni del Governo ed assicura che predisporrà a breve

uno schema di parere che ne dia compiutamente conto.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1807) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, dunque, l'espressione di un parere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa ai voti, è approvata.

(1879) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza e anche alla luce dei chiarimenti resi dal Governo in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO si associa alle considerazioni del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1559) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza

finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 31-*bis*» occorre valutare l'effetto finanziario derivante dalla sottrazione alla vigilanza della CONSOB dell'Albo dei promotori finanziari. Per effetto di tale norma, infatti, verrebbe meno parte delle contribuzioni finanziarie da cui la CONSOB trae le risorse necessarie al proprio mantenimento e funzionamento. Appare, invece, suscettibile di produrre maggiori oneri per la finanza pubblica l'articolo 1, comma 8, il quale dispone che l'Organismo responsabile della tenuta dell'Albo unico possa avvalersi di personale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche e possa, infine, immettere lo stesso personale a tempo indeterminato nel proprio organico. Da tale disposizione potrebbero derivare maggiori oneri finanziari associati al potenziale reintegro dell'organico di fatto delle amministrazioni pubbliche interessate. Quanto agli emendamenti, in analogia con quanto osservato sul testo, ritiene possano suscitare maggiori oneri per la finanza pubblica l'emendamento 1.14, limitatamente al capoverso «Art. 31-*bis*», comma 8, nonché l'emendamento 1.20, limitatamente al comma 5. Occorre altresì valutare i possibili effetti finanziari della proposta 1.20, comma 2.

Il vice ministro MORANDO riferisce che gli Uffici del Governo hanno svolto un primo approfondimento sulle questioni sollevate. Circa la possibilità che la CONSOB possa svolgere le ulteriori funzioni assegnate con le dotazioni di mezzi e personale esistenti esprime un avviso favorevole, mentre ritiene assai più complessa la valutazione rispetto all'utilizzo di personale in posizione di comando o distacco per lo svolgimento delle mansioni inerenti alla gestione dell'Albo. Sul punto sarebbe auspicabile la redazione di una relazione tecnica puntualmente corredata di calcolo degli oneri che, ove richiesta, il Governo potrebbe fornire in tempi rapidi.

Il RELATORE conviene sull'opportunità di richiedere formalmente una relazione tecnica.

Il presidente [SANGALLI](#) (PD) si associa e invita, pertanto, il Governo a fornire la relazione indicata.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare e della pesca e dell'acquacoltura

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il relatore **DEL BARBA** (PD) comunica che sono pervenute ulteriori proposte emendative e ricorda pertanto che comportano maggiori oneri le proposte 1.203, 1.222, 6.202, 6.203, 6.205, 6.206 e 9.204. Segnala, inoltre, che occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 14.209, 28.205, 28.207, 28.208 e 28.209. Quanto alle proposte 1.33, 1.36, 16.0.201, 16.0.202 e 16.0.203, la Commissione aveva già espresso un parere di semplice contrarietà sui corrispondenti emendamenti presentati alla Commissione di merito. Occorre valutare se estendere all'emendamento 1.205 la valutazione di semplice contrarietà espressa sulla parte del testo cui si riferisce. Occorre, da ultimo, valutare le proposte 10.200, 14.0.13, 28.204 (in punto di conformità alla normativa dell'Unione europea) e 28.206 (specialmente in relazione al comma 3-*quater*). Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO prende atto delle valutazioni del relatore e preannuncia che fornirà a breve il parere del Governo, segnalando fin d'ora che vi sono ulteriori emendamenti sui quali il Governo intende attirare l'attenzione della Commissione.

Il PRESIDENTE considera quindi opportuno proseguire l'esame delle proposte emendative nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, pertanto, rinviato.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il vice ministro MORANDO informa che il Governo ha maturato una valutazione su alcuni degli aspetti sollevati dal relatore, mentre è in attesa di ricevere altre indicazioni di dettaglio da parte delle amministrazioni competenti per materia. In particolare, considera sufficiente la clausola di invarianza di cui al comma 6, specie in quanto unita ad un richiamo alla regola, fissata dalla legge di contabilità, secondo la quale, in caso di riconoscimento di maggiori oneri in relazione ai decreti legislativi attuativi, questi ultimi potranno essere emanati solo dopo lo stanziamento, per via legislativa, delle occorrenti risorse finanziarie. Più complesso appare, allo stato, il possibile profilo di contrasto tra le lettere *aa)* e *cc)* del comma 1 e il vigente quadro normativo europeo: si è chiesto, quindi, un puntuale contributo da parte del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio. Quanto, invece, ai rischi connessi all'attuazione della lettera *bb)* dello stesso comma, ritiene possa assicurarsi che i relativi provvedimenti saranno emanati solo previo stretto scrutinio di conformità con la normativa dell'Unione in materia, notoriamente dettagliata e cogente. Conclude con un riferimento allo specifico profilo dell'inserimento di una "clausola sociale" nelle procedure ad evidenza pubblica, sul quale pure appare opportuno acquisire l'avviso del Dipartimento per le politiche europee.

Il PRESIDENTE invita dunque il Governo a rendere quanto prima le valutazioni ancora mancanti per la redazione di un parere completo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1758-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che - tramite l'emendamento 1.12, non sottoposto all'esame della Commissione bilancio, che modifica gli allegati A e B - si è previsto altresì il recepimento delle ulteriori direttive di cui al punto 1) dell'Allegato A (direttiva 2011/111/UE) e ai punti 38), 42), 44), 45), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 53) e 54) dell'Allegato B (direttive 2014/63/UE, 2014/68/UE, 2014/87/UE, 2104/89/UE, 2014/94/UE, 2014/95/UE, 2014/100/UE, 2014/104/UE, 2014/107/UE, 2014/112/UE, 2015/13/UE e 2015/412/UE). Occorre, pertanto, l'acquisizione di una relazione tecnica del Governo, che certifichi l'equilibrio finanziario del provvedimento anche a fronte di tali nuovi obblighi a carico dell'Amministrazione pubblica. Peraltro la Commissione aveva espresso un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti che prevedevano il recepimento delle direttive 2014/94/UE e 2015/412/UE. Occorre, poi, una valutazione dell'articolo 6, comma 1, lettera e), alla quale sono state apportate modifiche tramite un emendamento (5.5) non previamente valutato dal punto di vista finanziario. Rispetto all'articolo 8 occorre ripristinare la clausola di invarianza finanziaria presente nell'originario testo d'iniziativa governativa, soppressa a seguito dell'approvazione di emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo. Sull'articolo 11 è necessario valutare di ribadire la semplice contrarietà già espressa sui precedenti analoghi emendamenti 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9. Quanto all'articolo 14, occorre una valutazione della lettera b) del comma 1, aggiunta tramite l'emendamento 9.5, non trasmesso alla Commissione. È necessario valutare da ultimo anche l'articolo 15, introdotto a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.0.1, non previamente sottoposto alla valutazione della Commissione bilancio. Segnala che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) stigmatizza la mancata trasmissione di emendamenti o riformulazioni poi approvati in sede referente, segnalata dal relatore.

Il PRESIDENTE chiede al Governo di fornire una propria valutazione sulle questioni testé evidenziate.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 394 (ant.) del 07/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2015
394ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra l'ulteriore emendamento 29.205 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni in merito.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) chiede chiarimenti sugli effetti concreti dell'emendamento.

Il vice ministro MORANDO spiega che la proposta interviene sulle condizioni di immissione in commercio di talune specie ittiche, anche con riguardo alla dimensione degli esemplari.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio ha fatto pervenire un chiarimento sui profili sollevati dal relatore riguardanti, in particolare, il vantaggio conferito nelle gare alle imprese locali e di piccole dimensioni, nonché la cosiddetta "clausola sociale" sul reimpiego dei dipendenti già in servizio presso precedenti appaltatori nei casi di sostituzione del prestatore di servizi. Al riguardo, l'amministrazione citata ritiene sia sufficiente specificare che i decreti delegati dovranno agire, in ogni caso, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) prende atto delle specificazioni richieste dal Governo e ritiene che esse non comportino variazioni sostanziali all'articolato, dal momento che lo stesso è stato oggetto, nel suo complesso, di compiuta interlocuzione con gli uffici della Commissione europea. Con l'occasione, tuttavia, evidenzia le controindicazioni di possibili limitazioni alla previsione di cui alla lettera cc) del comma 1: essa è volta a superare i gravi limiti insiti nell'utilizzo del criterio del massimo ribasso nelle procedure di gara, ossia la concorrenza al ribasso ai danni dei lavoratori dipendenti, nonché a salvaguardare la posizione dei molti lavoratori che si trovano improvvisamente licenziati nei casi di sostituzione dell'appaltatore.

Il presidente [AZZOLLINI](#), apprezzata la spiegazione resa dal senatore Stefano Esposito, conclude che, se esistono margini di flessibilità concessi agli Stati membri come indicato, allora la specificazione inerente il rispetto dell'Unione europea non produrrà alcuna distorsione rispetto agli intenti del testo.

Il relatore [SPOSETTI](#) (PD), preso atto degli ulteriori chiarimenti, preannuncia che proporrà uno schema di parere nel corso delle prossime sedute. Illustra, poi, gli emendamenti relativi al medesimo testo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte sia in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria sia in relazione ai possibili effetti finanziari le proposte 1.23 e 1.24. Occorre altresì valutare la proposta 1.26 al fine di comprenderne la portata in relazione alla legge di contabilità. Segnala poi che occorre valutare per i possibili effetti finanziari le proposte 1.29, 1.43, 1.44, 1.60, 1.92, 1.104, 1.105, 1.107 (questi ultimi tre in relazione al testo), 1.109, 1.114, 1.115, 1.121, 1.122, 1.123, 1.126, 1.127, 1.155, 1.156, 1.157, 1.162 e 1.162 (testo 2) in relazione al testo, 1.171, 1.172, 1.173, 1.176, 1.179, 1.180, 1.182, 1.183, 1.187, 1.193, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.210, 1.225, 1.241, 1.246, 1.261, 1.262, 1.263, 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333 (eventualmente al fine di introdurre una clausola di invarianza), 1.335 (in quanto vanifica il parere della Commissione bilancio sul testo originario), 1.336, e 1.341. Comportano maggiori oneri le proposte 1.61, 1.159, 1.184, 1.193,

1.195, 1.215, 1.341, limitatamente al comma 5 *quater* e 1.342. Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti occorre valutare la proposta 1.1000 in relazione al testo, 1.1001 per i possibili contenziosi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di esprimere la posizione del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

[\(859\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'**. - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA**. - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

[\(1484\)](#) **STUCCHI**. - *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

[\(1553\)](#) **Nadia GINETTI**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Parere alla 2a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul nuovo testo unificato. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto riguarda gli emendamenti comportano maggiori oneri le proposte 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.10. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il PRESIDENTE osserva che le proposte emendative segnalate dal relatore aumentano la destinazione a finalità specifica di fondi rivenienti da ammende.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che l'irrigidimento di bilancio evidenziato dal Presidente può in effetti comportare difficoltà dal punto di vista finanziario. Esprime parere contrario anche sull'emendamento 6.0.10.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone, dunque, l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.10. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in relazione al prosieguo dell'esame dei disegni di legge nn. 237, 683 e 987, in materia di mercato dei metalli preziosi e delle gemme, chiede al Governo se siano disponibili le relazioni tecniche già sollecitate.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la valutazione finanziaria è stata completata per uno dei tre disegni di legge, mentre devono ancora pervenire gli elementi di valutazione da parte dell'amministrazione competente per materia, ossia il Ministero dello sviluppo economico, sui restanti due.

Il PRESIDENTE formula, dunque, un invito al Ministero di settore affinché fornisca celermente le valutazioni già richieste e possa chiudersi la procedura per la produzione delle relazioni tecniche richieste ormai da molti mesi.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per sottolineare che l'audizione del Governo sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale relativa alla *Robin tax*, già richiesta, è divenuta ancor più rilevante ed urgente dopo l'ulteriore decisione della medesima Corte sulla rivalutazione delle pensioni. Risulta, a questo punto, necessario un chiarimento complessivo sugli effetti finanziari di queste sentenze e sui possibili rimedi da adottarsi ad iniziativa del Governo e del Parlamento.

Il PRESIDENTE conferma che sarà possibile prevedere una procedura informativa già nel corso della settimana prossima.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 395 (pom.) del 12/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015
395ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra l'ulteriore emendamento 1.222 (testo 3) trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MORANDO esprime una posizione contraria sull'emendamento, riferendosi in particolare alla deroga pluriennale al patto di stabilità che esso prevede. Tale eccezione non appare, infatti, in linea con le previsioni costituzionali in materia di bilancio né con le previsioni della legge di contabilità, mancando una quantificazione complessiva dell'onere ed una sua distribuzione per anno finanziario. Inoltre, lo stanziamento a carico dei fondi speciali risulta estraneo alle finalità previste per ciò che riguarda la quota di accantonamento relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre manca la disponibilità di fondi per ciò che riguarda le quote relative ai Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole.

Il presidente [AZZOLLINI](#) conviene sulla necessità, per la Commissione, di mantenere un orientamento negativo sulla formulazione attuale.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone l'approvazione, dunque, di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione approva.

(1345-B) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Fa, altresì, presente che non vi sono osservazioni sui relativi emendamenti.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta sia sul testo che sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1758-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il vice ministro MORANDO comunica che è in corso di preparazione, da parte degli uffici del Governo, un approfondimento completo sulle osservazioni formulate dal relatore al testo trasmesso dall'Assemblea. Ne darà conto, dunque, nel corso delle prossime sedute.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra, quindi, gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che la Commissione aveva già espresso parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in fase referente sulle proposte 1.2, 1.4 (testo corretto) e 13.0.200. Osserva che comporta maggiori oneri anche la proposta 12.0.200, che modifica la precedente 7.0.15 con l'aggiunta di una mera clausola di invarianza finanziaria. Fa presente che occorre ribadire la necessità di una clausola di invarianza finanziaria da apportarsi agli emendamenti 1.10, 4.0.5 e 7.0.200. Segnala inoltre che occorre valutare gli emendamenti 1.300, 1.301, 5.200 (e gli

analoghi 5.201, 5.202, 5.203, 5.204 e 5.209), 5.205 (ed analoghi 5.206, 5.207 e 5.210), 6.200 (specialmente in relazione al numero 1) della lettera d)), 6.203, 6.205 (e l'identico 6.206), 7.200 (ultimo periodo), 7.203 (lettera *b-sexies*)), 7.204 (ultimo periodo), 7.214, 8.205 (in punto di sufficienza delle fonti di copertura previste) (e gli analoghi 8.206 e 8.207), 8.0.200 (il quale riprende materia degli emendamenti 1.2 e 1.4 sui quali si è data contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), 16.0.200 (in parte analogo a 13.0.200 e 13.0.201), 17.0.300 (con particolare riguardo alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), *h*) e *i*)) e 17.0.301 (in particolare sulle lettere *a*) e *b*)). Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire una valutazione anche rispetto agli emendamenti segnalati.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il relatore **BROGLIA** (PD), in sostituzione del relatore Sposetti, legge uno schema di parere che tiene conto delle precisazioni già fornite da parte del Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che i decreti legislativi attuativi delle nuove funzioni attribuite all'ANAC dall'articolo unico, comma 1, lettere *f*), *i*) e *n*), ove comportino maggiori oneri saranno preceduti dai necessari stanziamenti a mezzo di apposito provvedimento legislativo; nel presupposto che le nuove attività di cui al comma 1, lettere *g*) e *r*), non comportino l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri finanziari; a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di inserire al comma 1, lettere *aa*) e *cc*), infine, le seguenti parole: ", comunque nel pieno rispetto del diritto dell'Unione Europea".

Il senatore **Stefano ESPOSITO** (PD) prende atto delle indicazioni che emergono dalla proposta di parere e coglie l'occasione per precisare che, a suo avviso, le previsioni di cui alle lettere *g*) e *r*) ivi citate non sono idonee a creare un maggior onere finanziario dal momento che presentano un intento di semplificazione degli oneri a carico delle imprese che partecipano a gare per lavori pubblici.

La senatrice **COMAROLI** (LN-Aut) preannuncia un voto di astensione, anche per sottolineare la lacunosità delle risposte fornite dal Governo ai chiarimenti richiesti.

Si associano alla dichiarazione di voto, a nome dei rispettivi Gruppi, le senatrici [BULGARELLI](#) (M5S) e [DE PIN](#) (Misto).

La proposta di parere del relatore, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il vice ministro MORANDO prende la parola per rendere alcuni chiarimenti richiesti dal relatore. In particolare, evidenzia che l'articolo 9 del provvedimento prevede già il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di testo unico. Quanto all'articolo 10, conferma che si potrà far fronte alle relative previsioni con l'attuale dotazione di personale e consistenza delle facoltà assunzionali. Rispetto alla realizzazione di nuovi strumenti informatici in ambito veterinario, conferma che lo sviluppo dei sistemi potrà avvenire tramite le ordinarie dotazioni già esistenti per il settore di riferimento. Qualora si intendesse, comunque, inserire nel testo una clausola di invarianza finanziaria, il Governo non sarebbe contrario. Circa le osservazioni riferite all'articolo 21, conferma che esso può essere attuato nell'ambito delle dotazioni finanziarie e strumentali già esistenti, salva la possibilità della Commissione di prescrivere un'apposita clausola di esclusione di emolumenti di qualsiasi tipo ai componenti la Commissione di vigilanza. Anche quanto all'articolo 19, conferma che esso può essere attuato senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

Il relatore [LAI](#) (PD) si riserva di proporre una bozza di parere che tenga conto dei chiarimenti resi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 398 (ant.) del 14/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2015
398ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [AZZOLLINI](#) propone di riprendere l'esame degli emendamenti sospesi nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO ritiene possa esprimersi un parere positivo sulla proposta 1.0.300, in quanto la relazione tecnica risulta positivamente verificata. Quanto alle proposte 8.205 (testo 2), 8.206 (testo 2) e 8.207 (testo 2) esprime un parere positivo purché la riformulazione contenga una clausola di copertura del seguente tenore: "Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;".

Ritiene, infine, che le riformulazioni contenute negli emendamenti 17.0.300 (testo 2) e 17.0.302 (testo 2) non inficiano la validità delle relazioni tecniche positivamente verificate sulle formulazioni originali.

Il PRESIDENTE propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente sospesi al disegno di legge in titolo e quelli ulteriormente pervenuti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.0.300, 17.0.300 (testo 2) e 17.0.302 (testo 2). Il parere di nulla osta sulle proposte 8.205 (testo 2), 8.206 (testo 2) e 8.207 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: "Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;".

La Commissione approva.

[\(859\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'**. - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA**. - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

[\(1484\)](#) **STUCCHI**. - *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

[\(1553\)](#) **Nadia GINETTI**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*
(Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che si tratta degli ulteriori emendamenti 6.1000 e relativi subemendamenti al nuovo testo unificato corretto adottato dalla 2ª Commissione dei disegni di legge nn. 859 e connessi, recante modifiche al Codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche. Per le parti di competenza sottolinea che non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale di senatori, la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) fa presente che al termine dell'audizione di ieri del vice ministro Morando, i lavori dell'Aula erano già iniziati e il ritardo dei membri della Commissione bilancio ha fatto sì che mancasse il numero legale. Chiede pertanto di tener conto, nell'organizzazione delle sedute della Commissione, della necessità dei senatori di partecipare in tempo utile ai lavori dell'Aula.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*), partendo dalla considerazione che la Commissione bilancio è continuamente sottoposta a pressioni che ne rendono spesso il lavoro condizionato dalle emergenze espresse dalle altre Commissioni e dall'Aula, chiede che si rappresenti al Presidente del Senato l'esigenza di contemperare i lavori dell'Aula con quelli della Commissione stessa.

Il PRESIDENTE raccoglie le esigenze manifestate e si fa carico di rappresentarle nuovamente al Presidente del Senato. Propone, poi, di sospendere la seduta stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea per riprenderla al termine dei medesimi.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1261 e 1620-A) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che sul testo originale erano state presentate due relazioni tecniche negativamente verificate dalla Ragioneria generale dello Stato. In relazione alla proposta di nuovo testo approvata dalla Commissione affari costituzionali, evidenzia, per quanto di competenza, che il tenore del testo non è tale da escludere la necessità di ottenere una relazione tecnica positivamente verificata che quantifichi gli oneri associati al provvedimento al fine di valutarne la necessaria copertura.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la quantificazione fornita nel testo sia incompatibile con la disposizione contenuta nel provvedimento secondo cui in tutte le scuole d'Italia si deve individuare un referente sul cyberbullismo il quale dovrà obbligatoriamente partecipare a dei corsi specifici. Nel

caso, quindi, in cui la norma non venga modificata si può facilmente prevedere che gli oneri indicati siano quantificati per difetto.

Il PRESIDENTE evidenzia che in casi analoghi si è provveduto a coprire gli effetti permanenti del provvedimento mediante la previsione di un tetto di spesa annuale.

Rinvia, quindi, l'esame del provvedimento al momento in cui sarà disponibile una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria dello Stato.

Più in generale, in merito agli aspetti procedurali, osserva che ci si trova nuovamente di fronte a un provvedimento trasmesso dall'Aula senza essere preventivamente valutato dalla Commissione sotto il profilo finanziario. In questa fattispecie, l'entità degli importi è tale da non risultare particolarmente problematica, ma potrebbero verificarsi casi, come già successo in passato, in cui tale condizione non è rispettata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli emendamenti relativi al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte sia in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria sia in relazione ai possibili effetti finanziari le proposte 1.23 e 1.24. Occorre altresì valutare la proposta 1.26 al fine di comprenderne la portata in relazione alla legge di contabilità. Segnala poi che occorre valutare, per i possibili effetti finanziari, le proposte 1.29, 1.43, 1.44, 1.60, 1.92, 1.104, 1.105, 1.107 (questi ultimi tre in relazione al testo), 1.109, 1.114, 1.115, 1.121, 1.122, 1.123, 1.126, 1.127, 1.155, 1.156, 1.157, 1.162 e 1.162 (testo 2) in relazione al testo, 1.171, 1.172, 1.173, 1.176, 1.179, 1.180, 1.182, 1.183, 1.187, 1.193, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.210, 1.225, 1.241, 1.246, 1.261, 1.262, 1.263, 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333 (eventualmente al fine di introdurre una clausola di invarianza), 1.336 e 1.341. Rileva che comportano maggiori oneri le proposte 1.61, 1.159, 1.184, 1.193, 1.195, 1.215, 1.341, limitatamente al comma 5-*quater* e 1.342.

Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti fa presente che occorre valutare la proposta 1.1000 e 1.101 (testo 2) in relazione al testo, 1.1001 per i possibili contenziosi, 1.330 (testo 2) e 1.1002 per i possibili effetti finanziari. Segnala che occorre altresì valutare la proposta 1.1003 in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti

emendamenti.

Occorre, poi, valutare le proposte 1.1001/1, 1.1003/3, 1.1003/4, 1.175 (testo 2)/5, 1.131 (testo 2)/3, 1.1002/1, 1.141 (testo 3)/1, 1.141 (testo 3)/3, 1.330 (testo 2)/1, 1.330 (testo 2)/2, 1.330 (testo 2)/3, 1.330 (testo 2)/4, 1.330 (testo 2)/6, 1.330 (testo 2)/7, 1.330 (testo 2)/8 e 1.330 (testo 2)/9. Sottolinea, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti trasmessi. È altresì pervenuta la riformulazione 1.155 (testo 2), che dev'essere valutata.

Il vice ministro MORANDO concorda con il Presidente Azzollini sulla onerosità delle proposte 1.61, 1.159, 1.84, 1.193, 1.195 e 1.215. Ritene altresì costosa la proposta 1.182 con particolare riguardo alle ultime due righe in quanto non reputa possibile che le condizioni cui si riferiscono possano essere realizzate per legge. Con riferimento all'emendamento 1.192, ritiene che il parere non ostativo possa essere concesso a condizione che venga inserita un'apposita clausola di garanzia sull'assenza di oneri finanziari. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.202 e 1.203, nell'esprimere un parere contrario fa osservare che allo stato attuale risultano all'attenzione dello stesso ramo del Parlamento provvedimenti che intendono disciplinare la questione in contraddizione l'uno con l'altro. Sottolinea, inoltre, l'onerosità delle proposte 1.204, 1.205 e 1.206.

Considera soltanto potenzialmente onerose le proposte 1.341, limitatamente al comma 5-*quater* e 1.342. Osserva che le proposte 1.23 e 1.24 non possano ritenersi direttamente foriere di maggiori oneri, pur apparendo potenzialmente problematiche. Svolge considerazioni analoghe sulle proposte 1.60, 1.114, 1.115, 1.172, 1.173, 1.179, 1.180, 1.187 e 1.225.

Non formula alcuna osservazione sugli emendamenti 1.26, 1.29, 1.43, 1.44, 1.92, 1.104, 1.105, 1.107, 1.109, 1.114, 1.115, 1.121, 1.122, 1.123, 1.126, 1.127, 1.155, 1.156, 1.157, 1.162, 1.162 (testo 2), 1.171, 1.176, 1.183, 1.201, 1.207, 1.210, 1.241, 1.246, 1.261, 1.262, 1.263, 1.1000, 1.101 (testo 2), 1.1001, 1.1002, 1.1003, nonché l'emendamento 1.75 (testo 2). Ritene, invece, onerosi i subemendamenti 1.1001/1 e 1.75 (testo 2)/5.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 1.330 (testo 2) si riserva di acquisire maggiori informazioni tecniche presso gli uffici.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.61, 1.159, 1.184, 1.195, 1.215, 1.182, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.75 (testo 2)/5 e 1.1001/1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.23, 1.24, 1.60, 1.114, 1.115, 1.172, 1.173, 1.179, 1.180, 1.187, 1.341 (limitatamente al comma 5-*quater*), 1.342, 1.207, 1.210 e 1.225. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.193 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento della previsione che le spese di tenuta dell'Albo siano poste a carico dei soggetti interessati. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333, 1.336, 1.330 (testo 2) (e relativi subemendamenti), 1.155 (testo 2), 1.131 (testo 2) (e relativi subemendamenti) e 1.141 (testo 3) (e relativi subemendamenti) sulle quali il parere rimane sospeso. ".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 401 (pom.) del 20/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015
401ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1261 e 1620-A) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica sul testo del disegno di legge all'attenzione dell'Assemblea.

Sulla scorta dei contenuti della relazione tecnica, la relatrice [ZANONI](#) (PD) propone, dunque, l'espressione di un parere che tiene conto degli elementi forniti dal Governo, così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente

periodo: "Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato."; che all'articolo 3, comma 3, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato."; che all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "nell'ambito della propria autonomia" siano inserite le parole: "e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,"; che all'articolo 5, comma 2, siano sostituite le parole: "sono stanziati ulteriori risorse pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016" con le seguenti parole: "sono stanziati ulteriori risorse pari a 220.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016"; che all'articolo 5, comma 3, siano sostituite le parole: "Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016" con le seguenti parole: " Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 220.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al medesimo disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che si ritengono suscettibili di produrre maggiori oneri le proposte 4.2 e 4.205. Occorre altresì valutare la potenziale onerosità dell'emendamento 4.204. Segnala, inoltre, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO considera, d'accordo con la relatrice, onerose le proposte 4.2 e 4.205, dal momento che appaiono istituire nuove strutture ed iniziative senza adeguata copertura. Non ritiene, invece, si possa censurare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.204, stante il parere espresso sul testo.

Il presidente [AZZOLLINI](#) ritiene, quindi, che la Commissione possa limitare il parere a una semplice contrarietà sull'emendamento 4.204.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE illustra, pertanto, la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.2 e 4.205. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4.204. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo."

Posta ai voti, la Commissione approva la proposta.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario con osservazione, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il relatore **SPOSETTI** (PD), in merito agli emendamenti sospesi relativi al disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333 (eventualmente al fine di introdurre una clausola di invarianza), 1.336, 1.330 (testo 2)/1, 1.330 (testo 2)/2, 1.330 (testo 2)/3, 1.330 (testo 2)/4, 1.330 (testo 2)/6, 1.330 (testo 2)/7, 1.330 (testo 2)/8 e 1.330 (testo 2)/9, 1.155 (testo 2), 1.131 (testo 2)/3, 1.141 (testo 3)/1 e 1.141 (testo 3)/3. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti o subemendamenti sospesi.

Informa, da ultimo, che la Commissione di merito ha trasmesso testé gli ulteriori emendamenti 1.1007, 1.1008 e 1.1009, nonché la riformulazione 1.141 (testo 4).

Il vice ministro MORANDO ritiene che sulle proposte 1.275 e 1.276 ci si potrebbe limitare ad un parere di semplice contrarietà, mentre considera finanziariamente neutri gli emendamenti 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290, 1.290 (testo 2) e 1.303. Quanto, invece, alle proposte 1.326, 1.327 e 1.328, osserva che esse limitano l'ambito di attività della Consip, che notoriamente è finalizzata a ridurre l'impatto economico degli acquisti pubblici. Da un lato i risparmi associati al testo non sono facilmente quantificabili, dall'altro, tuttavia, è evidente che emendamenti di segno restrittivo comportano, nel complesso, un minor risparmio. Stante la descritta situazione, la posizione del Governo è nel senso di non poter affermare un maggior onere finanziario diretto, pur sottolineando le controindicazioni illustrate.

Il PRESIDENTE, preso atto della disamina effettuata dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno esprimere un parere di semplice contrarietà, unito ad una osservazione che dia conto delle problematiche riferite.

Il vice ministro MORANDO si associa alla proposta del relatore relativa all'introduzione di una clausola di invarianza all'emendamento 1.333.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.336.

Il vice ministro MORANDO considera privi di effetti finanziari tutti i subemendamenti segnalati dal relatore, così come i testi 1.1007 e 1.1009, ulteriormente trasmessi, e le riformulazioni 1.155 (testo 2) e 1.141 (testo 4). Evidenzia, invece, una possibile fonte di oneri nel paragrafo 5-ter dell'emendamento 1.1008.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti sospesi 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333, 1.336, 1.330 (testo 2) (e relativi subemendamenti), 1.155 (testo 2), 1.131 (testo 2) (e relativi subemendamenti), 1.141 (testo 3) (e relativi subemendamenti), e gli ulteriori 1.141 (testo 4), 1.1007, 1.1008 e 1.009, relativi al nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per

quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.1008, limitatamente al capoverso 5-ter. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.275, 1.276 e 1.336. Sugli emendamenti 1.326, 1.327 e 1.328 il parere di semplice contrarietà è reso con la seguente osservazione: la Commissione evidenzia che le proposte di limitazione dell'attività della Consip, pur nell'impossibilità di una quantificazione puntuale dei minori risparmi, potrebbero comportare effetti finanziari se approvati in assenza di idonea clausola di invarianza. Il parere sull'emendamento 1.333 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

La Commissione approva la proposta di parere.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 febbraio.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Gualdani, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1 comporta maggiori oneri la proposta 1.0.3. Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie dell'emendamento 1.0.1. Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti all'articolo 2. Con riferimento alle modifiche dell'articolo 3 occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.3 e 3.0.3 (testo 2). Occorre valutare in relazione al testo l'emendamento 3.1. In relazione alle proposte 3.12, 3.12 (testo 2) e 3.12 (testo 3) occorre valutare l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria che indichi, secondo prassi, che dalla norma "non devono derivare" anziché "non derivano" oneri. Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie delle proposte 3.10, 3.0.9 e 3.0.10 e 3.100 (testo corretto). Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.100. Occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 3.0.100 (testo 2). Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.200, mentre occorre valutare il subemendamento 3.0.200/5. Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti all'articolo 4. Rispetto all'articolo 5 occorre valutare le conseguenze finanziarie della proposta 5.4. Occorre altresì acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.0.100, 5.0.100/1, 5.0.100/2, 5.0.100/3 e 5.0.100/5. Quanto alle proposte riferite all'articolo 6 occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 6.0.1 (con gli identici 6.0.2 e 6.0.3 e gli analoghi 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.31, 6.0.51 e 6.0.61). A proposito dell'articolo 7 occorre valutare le conseguenze finanziarie della proposta 7.0.1 (con le identiche 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5). Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 8 comportano maggiori oneri le proposte 8.24 (con le identiche 8.25, 8.26, 8.27), 8.29 (con le identiche 8.30, 8.31, 8.32), 8.0.1 (con l'analogo 8.0.2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 8.23 (con l'analogo 8.28). Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 9 appare necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.5 (e l'analogo 9.0.6). Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie della proposta 9.0.8. Con riferimento alle modifiche dell'articolo 10 occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 10.1 (con gli identici 10.2, 10.3 e l'analogo 10.4). Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti

all'articolo 11. A proposito dell'articolo 12 occorre valutare in relazione al testo gli effetti finanziari delle proposte 12.2 e 12.6. Relativamente all'articolo 13 comporta maggiori oneri la proposta 13.1. Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti all'articolo 14. Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 15 comportano maggiori oneri le proposte 15.14 e 15.18. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 15.1 (e gli analoghi 15.2, 15.3, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11) e 15.17. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari delle proposte 15.0.1 (con gli identici 15.0.2 e 15.0.3), 15.0.1 (testo 2), 15.0.3 (testo 2) e 15.0.4 (con l'identico 15.0.5), 15.0.4 (testo 2) e 15.0.5 (testo 2). Per quanto riguarda l'articolo 16 occorre acquisire la relazione tecnica sulle iniziative 16.100, e sul relativo subemendamento 16.100/2 nonché sulla proposta 16.200. Occorre valutare, in relazione all'emendamento principale, le proposte 16.200/1 e 16.200/2. Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti all'articolo 17. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18 occorre valutare in relazione al testo le proposte 18.1, 18.2, e 18.3. Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie degli emendamenti 18.4 e 18.5. Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 19 occorre valutare le proposte 19.0.1 (e le analoghe 19.0.2, 19.0.3 e 19.0.4), 19.0.5 e 19.0.6. Quanto alle proposte riferite all'articolo 20 comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.0.1, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2 e 20.0.2 (testo 2). Occorre valutare gli emendamenti 20.3, 20.12 (e gli analoghi 20.13 e 20.14), 20.15 (e l'analogo 20.16), 20.17, 20.21 (e gli analoghi 20.22 e 20.23) e 20.28 (con l'analogo 20.29). Con riferimento alle modifiche dell'articolo 21 comportano maggiori oneri le proposte 21.28 (limitatamente alla copertura finanziaria), 21.48 e 21.57. Occorre valutare gli emendamenti 21.10, 21.13, 21.58 e 21.0.1. Rispetto all'articolo 22 occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 22.0.1 e 22.0.2 (con gli analoghi 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5 e 22.0.6). Occorre inoltre valutare le proposte 22.0.1 (testo 2)/3 e 22.0.1 (testo 2)/8. A proposito dell'articolo 23 comporta maggiori oneri la proposta 23.0.5. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.2, 23.14, 23.15, 23.0.2 (e sull'identico 23.0.3) e 23.0.4. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 23.4. Occorre altresì valutare gli emendamenti 23.5 (e gli analoghi 23.5 -testo 2-, 23.6, 23.7 e 23.7 -testo 2-), 23.8 (e gli analoghi 23.9, 23.10 e 23.12), 23.11, 23.0.5 (testo 2). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24 comportano maggiori oneri le proposte 24.7, 24.8 e 24.14. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 24.1, 24.2 (e gli analoghi 24.3 e 24.4) e 24.5 (con l'analogo 24.6). Occorre altresì valutare gli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2. Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 25 comportano maggiori oneri le proposte 25.15, 25.30 e 25.0.1. Occorre valutare in relazione al testo l'emendamento 25.12 (e gli analoghi 25.13 e 25.14). Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie delle proposte 25.26, 25.35, 25.36, 25.39 e 25.40. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 26, 27 e 28. Con riferimento all'articolo 29 occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 29.1, 29.2 e 29.3. Riguardo all'articolo 30, occorre valutare le proposte 30.1, 30.2, 30.3 e 30.4. Rispetto all'articolo 31, comportano maggiori oneri gli emendamenti 31.1, 31.1 (testo 2), 31.2, 31.2 (testo 2), 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 31.12, 31.71, 31.0.2, 31.0.3 e 31.0.4. Segnala che deve, poi, acquisirsi la relazione tecnica sull'emendamento 31.0.1. Sul successivo articolo 32, comportano maggiori oneri le proposte 32.9, 32.13, 31.14, 32.15, 32.16 (e le analoghe 32.17 e 32.18), 32.19 e 32.20. Occorre valutare i profili finanziari delle modifiche 32.6 (e delle analoghe 32.7 e 32.8), 32.10, 32.11 e 32.12. A proposito delle modifiche all'articolo 33, occorre valutare le proposte 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.10 e 33.13. Non vi sono osservazioni su emendamenti riferiti all'articolo 34. Quanto all'articolo 35, comporta maggiori oneri l'emendamento 35.15. Deve, poi, ottenersi la relazione tecnica sulle proposte 35.7, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13 e 35.14. Occorre una valutazione degli emendamenti 35.4 e 35.5. Rispetto all'articolo 36, comportano maggiori oneri le proposte 36.1, 36.9 e 36.0.1. Fa presente che deve acquisirsi la relazione tecnica sugli emendamenti 36.5 e 36.6. Relativamente agli emendamenti all'articolo 37, non può prescindere da una relazione tecnica sulla proposta 37.5. Occorre procedere ad una valutazione degli effetti delle proposte 37.1, 37.2 e 37.3. Vanno altresì valutati, all'articolo 38, gli emendamenti 38.0.4 e 38.0.10. Con riferimento all'articolo 39, comportano maggiori oneri le proposte 39.22, 39.23, 39.24 e 39.26. Va acquisita la relazione tecnica sugli emendamenti 39.1, 39.6, 39.16, 39.20, 39.21 e 39.28. Occorre valutare le proposte 39.3, 39.5, 39.10, 39.11, 39.12, 39.13, 39.14, 39.15, 39.19, 39.25, 39.30 (in

relazione al testo), 39.32, 39.33, 39.35 (in relazione al testo), 39.36 (in relazione al testo), 39.37, 39.0.1, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4 e 39.0.5. Rispetto all'articolo 40, recano maggiori oneri gli emendamenti 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.10 e 40.11. Occorre disporre della relazione tecnica sulla proposta 40.0.1. Fa presente che vanno valutate le conseguenze finanziarie degli emendamenti 40.1, 40.2, 40.12, 40.13, 40.14, 40.0.2, 40.0.2 (testo 2), 40.0.3 e 40.0.4. In relazione alla proposta del relatore 40.0.400, che prevede interventi di bonifica da amianto, occorre acquisire una relazione tecnica per la corretta quantificazione degli oneri e una clausola di copertura correttamente formulata secondo quanto previsto dalla legge di contabilità. Analoga richiesta appare necessaria in ordine ai subemendamenti 40.0.400/2, 40.0.400/16, 40.0.400/17, 40.0.400/18, 40.0.400/22, e 40.0.400/32. Comporta maggiori oneri la proposta 40.0.400/31. A proposito dell'articolo 41, occorre valutare gli emendamenti 41.0.1 e 41.0.2. Con riferimento all'articolo 42, comportano maggiori oneri gli emendamenti 42.2, 42.3, 42.5, 42.6, 42.7, 42.10, 42.11 e 42.12. Occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 42.8. Occorre, invece, valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 42.9. Occorre poi valutare l'emendamento 42.200 interamente sostitutivo dell'articolo 42 mentre comportano maggiori oneri i subemendamenti 42.200/11 e 42.200/10. Non vi sono osservazioni su emendamenti riferiti all'articolo 43. Per quanto riguarda le proposte relative all'articolo 44, comporta maggiori oneri l'emendamento 44.4. Occorre predisporre la relazione tecnica sull'emendamento 44.5. Rileva che vanno valutati, inoltre, gli emendamenti 44.0.1, 44.0.2, 44.0.3 e 44.0.4. Occorre altresì valutare la proposta 44.0.100 nonché i subemendamenti 44.0.100/6, 44.0.100/7, 44.0.100/8, 44.0.100/9, 44.0.100/12, 44.0.100/13 e 44.0.100/14. Comportano maggiori oneri le proposte 44.0.100/1, 44.0.100/2, 44.0.100/3, 44.0.100/4, 44.0.100/10 e 44.0.100/11. Rispetto alle proposte riferite all'articolo 45, comporta maggiori oneri la proposta 45.14. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 45.5, 45.6, 45.7, 45.7 (testo 2) e 45.8. Occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 45.9, 45.13, 45.16, 45.0.1 e 45.0.2. Non vi sono osservazioni su emendamenti riferiti all'articolo 46. A proposito dell'articolo 47, occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 47.1, 47.2, 47.9, 47.10, 47.11 e 47.12. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari associati alla proposta 47.3. Quanto agli emendamenti all'articolo 48, occorre valutare gli effetti finanziari relativi alle proposte 48.7, 48.8 e 48.9. Non vi sono osservazioni su emendamenti riferiti agli articoli 49 e 50. Rispetto alle proposte riferite all'articolo 51, comportano maggiori oneri gli emendamenti 51.0.1, 51.0.2 e 51.0.3. Quanto agli emendamenti all'articolo 52, occorre valutare la proposta 52.4. All'articolo 53 si valuti l'emendamento 53.3. Occorre poi valutare le proposte 53.9 (testo 2)/1, 53.9 (testo 2)/2-bis, 53.9 (testo 2)/6, 53.9 (testo 2)/7, 53.9 (testo 2)/8 e 53.9 (testo 2)/9. A proposito dell'articolo 54 del testo, occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 54.0.1. Comporta maggiori oneri la proposta 54.0.2. In relazione all'articolo 55 occorre altresì l'acquisizione della relazione tecnica sulle proposte 55.0.2 e 55.0.3, mentre necessita una valutazione sulle conseguenze finanziarie degli emendamenti 55.4 (e gli analoghi 55.5 e 55.6), 55.0.1, 55.0.4 e 55.0.5. Circa le proposte riferite all'articolo 56, comporta maggiori oneri l'emendamento 56.0.11. Occorre invece acquisire la relazione tecnica sulle proposte 56.0.2 e 56.0.3. Occorre valutare poi gli emendamenti 56.0.1 e 56.0.8. Circa le modifiche all'articolo 57, comporta maggiori oneri l'emendamento 57.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi.

Il vice ministro MORANDO ritiene onerose le proposte 1.0.3 e 1.0.1, così come le successive 3.0.3 e 3.0.3 (testo 2). Ritiene, invece, necessario un supplemento di riflessione per l'espressione di un parere sull'emendamento 3.1.

Il PRESIDENTE propone quindi che il parere sulla proposta 3.1 rimanga sospeso.

Il rappresentante del GOVERNO si associa alla valutazione del relatore sul perfezionamento della clausola di neutralità finanziaria apposta agli emendamenti 3.12, 3.12 (testo 2) e 3.12 (testo 3), mentre

ritiene non assentibili le proposte 3.10, 3.0.9 e 3.0.10 in assenza di adeguata relazione tecnica. Evidenzia che l'emendamento 3.100 (testo corretto) impegna risorse allo stato non disponibili.

Il PRESIDENTE nota come l'emendamento 3.100 (testo corretto) faccia riferimento all'annualità 2015 e ritiene, pertanto, possibile prescrivere uno spostamento del contributo ivi previsto al successivo anno 2016.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sulla copertura degli emendamenti 3.0.100 e 3.0.100 (testo 2), evidenziando, anche in linea generale, i rischi associati all'utilizzo di fondi volti a fronteggiare calamità naturali per altri scopi. Evidenzia, in seguito, a proposito dell'emendamento 3.0.200, come lo stesso miri ad attuare una riorganizzazione dell'Enea, che il Governo considera senz'altro opportuna, ma ritiene inevitabile un parere contrario, in quanto l'attuale testo non chiarisce che la riorganizzazione del personale non può portare ad un incremento dell'onere finanziario complessivo per le risorse umane. Analogamente, esprime parere contrario sul subemendamento 3.0.200/5.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito intercorso, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.3, 1.0.1, 3.0.3, 3.0.3 (testo 2), 3.10, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.100, 3.0.100 (testo 2), 3.0.200 e sul subemendamento 3.0.200/5. Il parere sulle proposte 3.12, 3.12 (testo 2) e 3.12 (testo 3) è non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole «non derivano» siano sostituite dalle seguenti: «non devono derivare». Il parere di nulla osta sulla proposta 3.100 (testo corretto) è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, a sostituire, nella norma di copertura, le parole: «per il 2015» con le seguenti: «per il 2016». Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte riferite agli articoli da 1 a 4, ad eccezione dell'emendamento 3.1, sul quale il parere rimane sospeso. Rimane, altresì, sospeso il parere su tutti gli emendamenti riferiti dall'articolo 5 al termine.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), anche alla luce delle considerazioni polemiche formulate di recente nei dibattiti d'Aula relative ai pareri resi dalla Commissione bilancio, ovvero all'obbligo di sottoporre alla stessa tutti i testi e gli emendamenti, considera urgente lo svolgimento di un dibattito metodologico all'interno della Commissione, volto a chiarire anche ai senatori di altre commissioni le difficoltà ed i carichi di lavoro cui è sottoposta la Commissione bilancio, al fine di prevenire critiche strumentali e malintesi.

Il PRESIDENTE ricorda che la discussione invocata dalla senatrice Comaroli rientra tra le attività già programmate, caratterizzate dall'essere ulteriori rispetto alle ordinarie attribuzioni legislative, ed iniziate con le audizioni sul tema delle sentenze recenti della Corte Costituzionale e con la risoluzione sul piano *Juncker*.

Con l'occasione ringrazia il senatore Del Barba, il quale, intervenendo recentemente dinanzi all'Assemblea, ha ben chiarito la continua pressione cui è sottoposta la Commissione, anche sotto forma di solleciti dei pareri o di continui invii di riformulazioni.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) sollecita l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1148, recante misure in materie di reddito di cittadinanza, già incardinato presso la Commissione competente nel merito.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta della senatrice Bulgarelli, assicurando che si istruirà il provvedimento con la dovuta attenzione, non appena sarà segnalata l'intenzione da parte della Commissione competente di procedere con il relativo esame.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 403 (pom.) del 03/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2015
403ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1719) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che viene ribadito il parere reso alla Commissione di merito per quanto riguarda il testo del disegno di legge, mentre non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Il presidente [AZZOLLINI](#) propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere all'8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **SPOSETTI** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare il subemendamento 1.1008/1, che posticipa alla fase attuativa della delega la cessazione degli effetti delle norme sulla garanzia globale (sull'emendamento base è stato espresso, *in parte qua*, parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Occorre valutare anche le proposte 1.1009/1 e 1.1009/2, per valutare il rischio di traslazione del rischio d'impresa in capo all'Erario attraverso la rimodulazione del valore del canone concessorio. Occorre valutare, da ultimo, gli emendamenti 1.265 (testo 2) e 1.265 (testo 3), in punto di possibili effetti negativi derivanti dalla maggior complessità delle procedure e dalla eventuale insorgenza di contenziosi. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO evidenzia che l'emendamento 1.1008 presenta un profilo delicato su cui ritiene necessario soffermarsi. La proposta esclude l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di garanzia globale fino all'emanazione dei relativi decreti legislativi che dovranno disciplinare il nuovo sistema di garanzia. Si prefigura, pertanto, un periodo transitorio in cui non è prevista alcuna forma di garanzia reale per le amministrazioni pubbliche. Il subemendamento 1.1008/1 non presenta, invece, alcuna criticità, potrebbe, anzi, risolvere il problema del testo base, analogamente al subemendamento 1.1009/1. In merito alla proposta 1.265 (testo 2), il parere contrario del Governo è motivato dalla possibile incompatibilità della disposizione con la relativa normativa europea, mentre sulla proposta 1.265 (testo 3) rinvia alle amministrazioni competenti,

Il relatore **SPOSETTI** (PD) segnala al Governo la necessità di riprendere una riflessione approfondita sulla disposizione riguardante il rinnovo automatico delle concessioni autostradali, introdotta dal decreto cosiddetto "sblocca Italia", che ritiene possa essere censurata dalla Commissione europea con un elevato grado di probabilità.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore su tale necessità e evidenzia che l'approvazione dell'emendamento 1.1009 consentirebbe di modificare la normativa nella direzione indicata.

Il PRESIDENTE propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.265 (testo 2) e 1.265 (testo 3). Sulla proposta 1.1008/1, il parere è di nulla osta ed è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua approvazione, al fine di superare il parere di contrarietà, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta del 20 maggio scorso, sul capoverso 5-ter dell'emendamento 1.1008. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare anzitutto necessario acquisire la relazione tecnica di passaggio ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità posto che le innovazioni legislative di carattere oneroso introdotte al testo base dalla Camera dei deputati sono numerose.

In relazione all'articolo 1, segnala che occorre acquisire conferma che la lettera *b)* del comma 3, concernente il potenziamento del tempo scolastico oltre i modelli e i quadri orari possa effettivamente avere attuazione con le risorse strumentali e finanziarie disponibili, con la specificazione, nella lettera *b)* stessa, dei limiti delle risorse finanziarie.

Per quanto riguarda l'articolo 2 concernente l'autonomia scolastica e l'offerta formativa, occorre acquisire conferma che le attività di cui al comma 3 lettere *n)* e *r)* possano essere effettuate senza oneri aggiuntivi. Analoga osservazione vale anche in relazione al comma 4. Occorre altresì valutare i possibili effetti sulla finanza pubblica del comma 5, nel quale è stata inserita una clausola di invarianza della quale occorre valutare la congruità. Sarebbe inoltre opportuno acquisire chiarimenti anche in ordine al funzionamento del comma 6, relativo al finanziamento delle istituzioni scolastiche, per acquisire conferma che da tale meccanismo non sorgano oneri ulteriori non quantificati e coperti. Occorre inoltre acquisire chiarimenti al fine di escludere effetti onerosi in relazione al comma 10, lettera *a)*, sulla possibilità di istituire posti di sostegno in deroga. Occorrono altresì chiarimenti sui trattamenti stipendiali dei docenti in ordine al comma 17, al fine di valutare se le risorse stanziato dal provvedimento siano bastevoli, mentre sul comma 18 occorre acquisire conferma che il meccanismo delle equipollenze non dia luogo a passaggi di *status* economico che potrebbero comportare oneri ulteriori. In relazione ai commi 20 e 21, occorre altresì valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri. Segnala inoltre che il comma 24 potrebbe dar luogo a contenziosi e chiede conferma che sulla stessa materia non ve ne siano già in atto.

Per quanto riguarda l'articolo 3, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla legislazione vigente relativamente alla "identità digitale" di cui al comma 1, mentre in relazione al comma 4 occorre valutare se l'autonomia scolastica possa garantire, sul piano finanziario, la digitalizzazione di tutte le attività ivi richiamate. Per quanto riguarda il comma 5 del medesimo articolo, occorre valutare se il coordinamento possa realmente essere svolto a risorse invariate. Occorre altresì valutare la congruità delle clausole di invarianza degli oneri in relazione ai commi 6 e 7 (studenti stranieri e tecniche di primo soccorso).

In relazione all'articolo 4 occorre anzitutto valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4. In relazione al comma 6, se ritenuta congrua la clausola di invarianza degli oneri, dovrebbe essere correttamente riferita sia alle risorse umane che a quelle finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, date le clausole di invarianza degli oneri appena richiamate, non è chiaro a cosa sia riferita la copertura di oneri prevista dal comma 7 che è riferita all'intero articolo. Occorre infine valutare la congruità delle clausole di invarianza degli oneri in relazione ai commi 11 e 12.

In relazione all'articolo 5, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla legislazione vigente sull'insegnamento nelle carceri per il quale si prevede un ruolo apposito. Occorre quindi avere la specificazione che le risorse ulteriori, non quantificate, per la copertura degli oneri siano contenute nell'articolo 25.

Chiarimenti risultano altresì necessari in ordine alla costituzione di "fondazioni", che non sembrano presenti nella legislazione vigente, in relazione al comma 1 dell'articolo 6. Per quanto riguarda poi il comma 3, lettere c) e d) occorre acquisire chiarimenti sulla partecipazione di "soggetti pubblici" alle fondazioni medesime per valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri e sulla dotazione finanziaria delle fondazioni medesime oltre che sulla loro organizzazione sul piano territoriale, in merito alle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dovranno essere dotate. Infine, fa presente che il comma 11, che dà copertura ai commi 9 e 10, deve prevedere la corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge richiamata, riguardo alla quale occorre inoltre acquisire conferma che le spese sottostanti al fondo abbiano natura comprimibile.

In relazione all'articolo 7, che contiene norme onerose, fa presente che la copertura è effettuata con risorse iscritte in bilancio, inoltre mancano gli elementi di quantificazione delle attività in esso previste.

Quanto all'articolo 8, occorre acquisire chiarimenti sulla struttura, a legislazione vigente, sui ruoli del personale docente. La previsione di cui al comma 4, sembra infatti irrigidire il meccanismo organizzativo, con possibili nuovi oneri, nonostante la clausola di invarianza di cui al comma 5. In relazione al comma 8 dello stesso articolo, occorre acquisire chiarimenti in ordine all'istituzione di reti di ambito territoriale e agli accordi di rete. Inoltre, sempre in relazione agli accordi di rete, occorre chiarire quali siano le risorse cui si fa riferimento alla lettera c), posta l'invarianza degli oneri affermata dal comma 8 in relazione a tali accordi. In relazione, poi, al comma 12 del medesimo articolo, occorre acquisire conferma che vi sia una mobilità obbligatoria nel caso in cui il personale docente non faccia domanda di trasferimento.

In ordine all'articolo 9, che disciplina le competenze del dirigente scolastico, occorre valutare, in relazione al comma 6, la congruità della clausola di invarianza, mentre in relazione al comma 7 occorre acquisire chiarimenti sulla riduzione delle classi e valutare l'opportunità di inserire in norma la necessità di compensazione, tra le classi medesime, al fine di evitare oneri non quantificati e non coperti. Occorre altresì acquisire chiarimenti in relazione al comma 9, con riguardo alla tipologia contrattuale utilizzata per i dirigenti scolastici e, in particolare, al fine di avere conferma che la retribuzione di risultato ivi prevista abbia un carattere accessorio e non costituisca un diritto soggettivo acquisito anche per gli anni successivi. Occorrono poi elementi di quantificazione in ordine ai commi 10, 11, 12 e 13, riferiti alla soluzione dei contenziosi instaurati dai dirigenti scolastici, per valutare la congruità della clausola di invarianza di cui al comma 14.

Per quanto riguarda l'articolo 12, concernente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in relazione al comma 1, fa presente che appare poco ragionevole che la somma accessoria di 500 euro l'anno per l'aggiornamento possa non costituire né retribuzione accessoria né reddito imponibile. Inoltre, occorre acquisire conferma circa la modulabilità dell'importo annuale. Occorre, poi, inserire al comma 3 la previsione che le risorse della carta rappresentino un limite di spesa annuo.

In relazione all'articolo 13, concernente la valorizzazione del merito del personale docente, occorre acquisire chiarimenti in ordine al capoverso "Articolo 11", concernente l'istituzione del Comitato per la valutazione dei docenti, al fine di chiarire se tutti i componenti docenti del Comitato offrano gratuitamente la loro opera.

In merito all'articolo 15 sarebbe opportuno chiarire che il personale docente distaccato di cui al comma 1 può transitare in via definitiva soltanto nelle istituzioni a cui si applica la legge n. 165 del 2001, posto che la Relazione tecnica originaria fa riferimento anche ad organi costituzionali, che hanno, come noto, autonomia amministrativa e finanziaria. Il meccanismo, peraltro, non assicura neutralità finanziaria neanche in relazione alla presenza di diversità stipendiali all'interno della pubblica

amministrazione stessa.

Quanto all'articolo 16, occorre valutare la ragionevolezza della clausola di invarianza di cui al comma 7.

In relazione agli articoli 17 e 18, che prevedono crediti di imposta e quindi diritti soggettivi, occorre valutare l'inserimento di una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità.

Rispetto, poi, all'articolo 19, relativo alla costruzione di scuole innovative, occorrono chiarimenti sulla natura della copertura dell'onere di cui al comma 6, ed elementi di quantificazione della medesima.

Per quanto concerne l'articolo 20, relativo alla sicurezza e valorizzazione degli istituti scolastici, occorrono chiarimenti da parte del Governo, sull'alleggerimento del patto di stabilità interno di cui al comma 6. In relazione invece al comma 7, fa presente che il meccanismo in esso previsto potrebbe generare un contenzioso in relazione ai pareri dei provveditorati alle opere pubbliche derivanti dal meccanismo di silenzio assenso ivi previsto. In relazione poi al comma 15, capoverso "2-bis", occorrono chiarimenti sull'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente utilizzato per la copertura dei mutui contratti dai soggetti di cui al comma 15.

In relazione alla delega in materia di istruzione e formazione di cui all'articolo 22, con carattere oneroso in più punti (comma 2, lettera *b*) numeri 2.2, 4, 6 e 7, lettera *c*), lettera *d*) numeri 1, 5 e 9, lettera *f*) numeri 1, 1.1, 1.2, 1.3, 4, lettera *g*) numeri 1.1, 1.3, 2, lettera *i*) numeri 2 e 4), sottolinea che la norma è sprovvista di quantificazione degli oneri e della relativa copertura. Il comma 6 rinvia l'eventuale copertura di eventuali norme onerose alla legge di stabilità. Rinvia per ulteriori approfondimenti alla Nota del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE fa presente che la relazione tecnica di passaggio è stata depositata questa mattina. Chiede, quindi, al Governo di fornire una nota ulteriore che integri la relazione tecnica con le risposte alle questioni sollevate dal relatore.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire gli elementi richiesti nel corso della prossima seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **SANGALLI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre anzitutto acquisire chiarimenti in relazione all'articolo 1 (concernente il Contratto nazionale di servizio), comma 1, lettera *p*) in relazione all'autonomia contabile e finanziaria delle redazioni e "strutture adeguate" -definizione poco chiara e non chiarita nella relazione tecnica che appare sul punto molto lacunosa e che sarebbe necessario integrare con profili di quantificazione anche in relazione alla normativa vigente. Occorre, poi, un chiarimento in ordine alla lettera *e*) relativamente alla provincia di Bolzano. Il testo sembra infatti prefigurare che alla provincia sia trasferita una parte del canone per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano per una cifra non superiore a 10 milioni di euro circa e che per gli ulteriori oneri sia la provincia stessa a farsene carico. Al riguardo andrebbe chiarito il meccanismo previsto a legislazione vigente in rapporto con la nuova previsione e sarebbe necessaria l'integrazione della relazione tecnica al fine di escludere

eventuali maggiori oneri sul bilancio della provincia in questione. In relazione all'articolo 2, riguardante la disciplina della *governance* della RAI, occorre acquisire conferma che la disposizione di cui al comma 1, capoverso 11, consenta l'applicazione del tetto stipendiale previsto per i *manager* delle società pubbliche posto che le risorse con le quali sono remunerati l'Amministratore delegato e i Consiglieri di amministrazione hanno natura pubblica. Per quanto riguarda l'articolo 3, concernete l'attività gestionale della RAI, occorre anzitutto acquisire chiarimenti in ordine alla legislazione vigente per poter valutare il capoverso 49-*ter*, comma 1. Inoltre non appare chiara la ragione sottostante alla deroga al codice degli appalti prevista al comma 2 del medesimo capoverso per il quale occorrono altresì chiarimenti. In relazione poi al capoverso 49-*quater*, posto che la relazione tecnica sul punto non fornisce ragguagli, occorre avere chiarimenti in ordine alla attuale configurazione giuridica del personale dipendente della RAI, in relazione ai profili del bilancio dello Stato, in quanto il richiamo ivi previsto alla legge n. 165 del 2001 potrebbe rappresentare, data la scarsa chiarezza della norma, il punto di partenza per una diversa configurazione giuridica di tale personale come soggetto alle norme sul pubblico impiego con possibili effetti sul bilancio sia in relazione al processo di riordino delle sedi regionali sia all'inizio di un effettivo processo di liberalizzazione richiamato espressamente dal capoverso 12-*ter* dell'articolo 2 (esuberi e mobilità). In relazione all'articolo 4 riguardante la delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI apparirebbe opportuna l'introduzione, al comma 3, del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Infine, in relazione all'articolo 5 che conferisce al Governo una delega per il riassetto normativo dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui è difficile valutare la portata data la genericità dei criteri di delega, appare opportuna l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Rinvia, infine, per ulteriori osservazioni alla Nota n. 85 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di fornire quanto prima i chiarimenti richiesti.

Il vice ministro MORANDO si impegna a tal fine.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il vice ministro MORANDO ritiene sia necessario richiedere all'amministrazione competente per materia una relazione tecnica sulle proposte 12.2 e 12.6. Quanto all'emendamento 13.0.1, fa presente che gli elementi tecnici forniti dagli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze non consentono di esprimere un parere netto in quanto rilevano che l'esclusione delle cosiddette "banche alimentari" dall'imposizione IVA risulterebbe di difficile attuazione data la necessità di implementare misure di vigilanza tali da consentire una distinzione non ambigua tra i beni assoggettabili all'IVA e quelli che non lo sarebbero più in virtù dell'inclusione nella categoria delle banche alimentari. Data,

tuttavia, la notevole rilevanza sociale della questione, chiede di poter approfondire ulteriormente tali aspetti e di sospendere, pertanto, l'esame della proposta. Esprime un parere contrario sugli emendamenti 15.14 e 15.18, per l'evidente effetto negativo sul gettito fiscale che tali disposizioni comporterebbero. Quanto agli emendamenti 15.1 e analoghi e 15.17, il parere è contrario pur non essendo rinvenibile una onerosità diretta delle proposte. Ritiene sia necessaria una relazione tecnica delle amministrazioni competenti sugli emendamenti 15.0.1 (con gli identici 15.0.2 e 15.0.3), 15.0.1 (testo 2) e 15.0.3 (testo 2), mentre il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 15.0.4 e 15.0.5, nonché sui relativi testi 2. Ritiene chiaramente onerosa la proposta 16.100 e il relativo subemendamento 16.100/2, nonché l'emendamento 16.200 e i subemendamenti 16.200/1 e 16.200/2. Non formula alcuna osservazione sugli emendamenti riguardanti l'articolo 17.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.2, 12.6, 15.14, 15.18, 15.0.1, 15.0.1 (testo 2), 15.0.2, 15.0.2 (testo 2), 15.0.3, 15.0.3 (testo 2), 16.100, 16.100/2, 16.200 e 16.200/1 e 16.200/2.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.17, 15.0.4, 15.0.5, 15.04 (testo 2) e 15.0.5 (testo 2).

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti dall'articolo 12 all'articolo 17, ad eccezione che sull'emendamento 13.0.1 sul quale il parere è sospeso.

Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti a partire dall'articolo 18 fino alla fine del testo."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1830) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **LAI** (PD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, anche alla luce degli elementi non univoci forniti in sede di disamina dei profili finanziari presso l'altro ramo del Parlamento, occorre chiarire che gli ampi obblighi risarcitori previsti dall'articolo 24 della Convenzione a beneficio delle vittime dei crimini seguono le ordinarie regole inerenti il risarcimento del danno nel processo penale, e non configurano una nuova ed aggiuntiva forma di responsabilità patrimoniale dello Stato, in caso di irreperibilità o incapacienza del reo. In tale diversa eventualità si tratterebbe di una innovazione legislativa, con conseguente necessità di una stima degli oneri e l'individuazione di forme di copertura. Al riguardo l'esempio citato nella relazione tecnica, il prelievo forzato del noto esponente islamico Abu Omar, non appare dirimente, dal momento che si è trattato di una vicenda complessa dal punto di vista del ruolo dei poteri pubblici nazionali e delle forme di collaborazione con servizi di informazione stranieri. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO rappresenta che il disegno di legge in esame non modifica il fatto che sulle fattispecie previste sia necessario comunque intervenire. Non ravvisa, pertanto, alcun effetto finanziario addizionale rispetto a quello già scontato nelle previsioni formulate a legislazione vigente. Mette a disposizione della Commissione una nota contenente ulteriori chiarimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 405 (pom.) del 09/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 2015
405ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(859, 1357, 1378, 1484 e 1533-A) - Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti, la Commissione ha già espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.2 e 6.0.3, mentre occorre valutare la proposta 6.0.1 di analogo contenuto alla proposta 6.0.2. Comporta maggiori oneri non quantificati l'emendamento 6.0.101. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'opportunità di ribadire i pareri già resi alla Commissione di merito e considera non sostenibile finanziariamente l'emendamento 6.0.1, dal momento che destina una parte rilevante dei proventi da sanzioni al Fondo oggetto dell'emendamento, sottraendoli, così, alle finalità già esistenti. Analogamente, esprime parere contrario alla proposta 6.0.101.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.2, 6.0.3, 6.0.1 e 6.0.101. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1259-A) Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il senatore [BROGLIA](#) (PD), in sostituzione del relatore Sangalli, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti, la Commissione aveva già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.5 ripresentata in Assemblea. Occorre altresì valutare la proposta 1.108 al fine di escludere effetti onerosi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO, nel convenire sulla necessità di ribadire l'orientamento contrario all'emendamento 1.5, formula parere contrario sulla proposta 1.108, che considera finanziariamente onerosa.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) propone, dunque, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5 e 1.108. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato con la quale si forniscono elementi di riscontro alle osservazioni del relatore, già anticipate in buona parte oralmente nella seduta del 4 giugno scorso.

Il presidente [AZZOLLINI](#) prende atto dei chiarimenti forniti per iscritto, invitando il relatore a elaborare uno schema di parere sul testo da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1678-A) Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore [BROGLIA](#) (PD), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, sia il comma 1, lettera qq) che il comma 4, recepiscono emendamenti sui quali è stato reso precedentemente parere di semplice contrarietà. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE si dichiara d'accordo sull'opportunità di esprimere un parere sul testo che sia coerente con le posizioni già espresse sui corrispondenti precedenti emendamenti.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra, quindi, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'articolo 1, comma 1, lettera qq) e del comma 4 del medesimo articolo, sui quali il parere è di semplice contrarietà."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario)

condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il vice ministro MORANDO prende la parola a proposito degli emendamenti riferiti all'articolo 18, escludendo effetti finanziari relativamente alla proposta 18.1, mentre considera attuabili con le risorse date le successive 18.2 e 18.3, segnalate dal relatore. Quanto agli emendamenti 19.0.1 e seguenti, il Dicastero dell'economia e delle finanze non ravvisa profili problematici sotto l'aspetto finanziario, pur dando atto dell'estrema complessità della materia.

Il PRESIDENTE ritiene che la Commissione potrebbe sottolineare la difficoltà di una puntuale delimitazione degli effetti tramite un parere di semplice contrarietà.

Il rappresentante del GOVERNO conferma l'indicazione di onerosità data dal relatore sugli emendamenti 20.1, 20.2, 20.0.1 e 20.0.2.

Gli effetti finanziari appaiono analoghi anche per ciò che riguarda le relative riformulazioni. Diversamente, viene valutata la proposta 20.3, che appare recare un mero aggravio di tipo informativo, così come non paiono comportare problemi finanziari gli emendamenti 20.12 e gli analoghi segnalati. Indicazioni favorevoli sono fornite anche sulle proposte 20.21 e seguenti. Rispetto alle proposte riferite all'articolo 21, ritiene di confermare le indicazioni del relatore, ad eccezione dell'emendamento 21.48, che appare equilibrato tramite possibili compensazioni nell'ambito dei servizi di competenza comunale.

Il PRESIDENTE ritiene che la Commissione potrebbe segnalare tramite un parere di semplice contrarietà quelle proposte che, pur mantenendo fermo il principio di copertura dell'intero costo di servizi pubblici locali, prefigurano un aggravio a carico di altri contribuenti tramite un meccanismo di compensazione.

Il vice ministro MORANDO segnala l'onerosità della proposta 21.57, esclude l'insorgenza di oneri in relazione alle successive 21.10 e 21.13, mentre considera oneroso l'emendamento 21.58. Esprime una posizione governativa non ostativa sull'emendamento 21.0.1.

Il PRESIDENTE suggerisce l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 21.0.1 citato.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che la proposta 22.0.1 necessita di una relazione tecnica per escludere la presenza di oneri finanziari, mentre l'emendamento 22.0.2 appare interferire con la materia dell'energia, con conseguente necessità, anche in questo caso, di una relazione tecnica. Sull'emendamento 23.0.5 evidenzia la presenza di effetti finanziari complessivamente trascurabili, mentre non ritiene vi siano osservazioni contrarie alla proposta 23.2. Analogo orientamento esprime sull'emendamento 23.15, pur prescindendo da qualsiasi valutazione sul merito dell'innovazione proposta. Esclude effetti finanziari anche relativamente alle proposte 23.5 e 23.11.

Il PRESIDENTE considera coerente esprimere un parere non ostativo anche sugli emendamenti analoghi al 23.5, segnalati dal relatore. Sull'emendamento 23.0.5 (testo 2), appare necessario prescrivere una soppressione della copertura, dal momento che non è stata ritenuta necessaria, come confermato dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro MORANDO considera oneroso l'emendamento 24.7, in termini di riduzione del gettito fiscale, mentre propone di limitare il parere ad una semplice contrarietà sulle proposte 24.1 e 24.0.1, che presentano il rischio di una interferenza con competenze comunali non in linea con il restante quadro normativo. L'emendamento 25.15 rischia di comportare una complicazione delle procedure, senza però effetti finanziari diretti. Propone, poi, di accantonare momentaneamente l'emendamento 25.0.1, per analogia con la proposta 13.0.1, sulla quale il Governo si è impegnato ad un approfondimento. Suggerisce il rinvio della trattazione anche degli emendamenti 25.12, 25.13 e 25.14.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano considerazioni critiche sugli emendamenti 25.26 e seguenti, segnalati dal relatore.

Il vice ministro MORANDO ritiene non vi siano controindicazioni dal punto di vista finanziario sulle proposte evidenziate.

Il relatore [GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 20.1, 20.2, 20.0.1, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2, 20.0.2 (testo 2), 21.28 (limitatamente al capoverso "Conseguentemente"), 21.57, 21.58, 22.0.1, 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5, 22.0.6, 22.0.1 (testo 2), 22.0.1 (testo 2)/3, 22.0.1 (testo 2)/8, 23.14, 24.7, 24.8 e 24.14. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 18.2, 18.3, 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 20.12, 20.13, 20.14, 21.48, 21.0.1, 23.0.5, 23.2, 23.4, 24.1, 24.0.1, 24.0.2, 25.15 e 25.30. Il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 23.0.5 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 2 del capoverso "Articolo 23-bis". Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti dall'articolo 18 all'articolo 28, ad eccezione delle proposte 25.0.1, 25.0.1 (testo 2), 25.12, 25.13 e 25.14, sulle quali il parere rimane sospeso. Il parere è altresì sospeso sugli emendamenti 3.1, 13.0.1 e su tutti gli altri riferiti agli articoli dal 29 al termine."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 406 (ant.) del 10/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2015
406ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1678-A) Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che sono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.266 e 1.406. Occorre, inoltre, valutare l'opportunità di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.297 (identica a precedente su cui è stato reso parere contrario alla Commissione di merito). Occorre, altresì, valutare l'opportunità di ribadire il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.300, 1.334, 1.402 e 1.403 (già reso alla Commissione di merito su analoghe proposte). Su emendamenti analoghi alle proposte 1.402 e 1.403, esaminate dalla Commissione di merito, il parere di semplice

contrarietà è stato reso con la seguente osservazione: la Commissione evidenzia che le proposte di limitazione dell'attività della Consip, pur nell'impossibilità di una quantificazione puntuale dei minori risparmi, potrebbero comportare effetti finanziari se approvati in assenza di idonea clausola di invarianza. Occorre, infine, valutare le proposte 1.405 e 1.606. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sugli emendamenti rimanenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il senatore Broglia circa l'opportunità di ribadire sia il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che quello di semplice contrarietà, già reso alla Commissione di merito. Ritiene, inoltre, onerosa la proposta 1.297, mentre considera non suscettibili di produrre effetti diretti le proposte 1.405 e 1.606. Quanto, infine, al subemendamento 1.606/1, trasmesso appena prima dell'inizio della seduta, ritiene la proposta onerosa.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce delle valutazioni del Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.266, 1.297 e 1.406, nonché sul subemendamento 1.606/1. Esprime altresì un parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.300, 1.334, 1.402, 1.403, 1.405 e 1.606. In particolare, sulle proposte 1.402 e 1.403 il parere di semplice contrarietà è reso osservando che le proposte di limitazione dell'attività della Consip, pur nell'impossibilità di una quantificazione puntuale dei minori risparmi, potrebbero comportare effetti finanziari se approvati in assenza di idonea clausola di invarianza. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) ricorda di aver da tempo richiesto che il Governo riferisca sulla questione relativa ai dirigenti delle agenzie fiscali ed esprime rammarico per il notevole ritardo nella trattazione della questione. Richiama inoltre l'attenzione della Commissione sulle dichiarazioni recentemente rese dal Presidente dell'INPS in merito alla necessità di modificare la cosiddetta legge Fornero. Ritiene, in proposito, necessario discutere la questione per rendere chiaro che eventuali modifiche della normativa pensionistica comporterebbero degli effetti rilevanti sulla finanza pubblica.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che le comunicazioni del Governo in merito alle agenzie fiscali saranno poste all'ordine del giorno in una seduta della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 407 (pom.) del 10/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2015
407ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente [AZZOLLINI](#) ritiene opportuno informare i membri della Commissione di essere stato raggiunto questa mattina da una richiesta di arresti domiciliari.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto che nella riunione degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato, si è assunta la determinazione di procedere ad una indagine conoscitiva congiunta per approfondire i temi della riforma della legge di bilancio disposta dalla legge n. 243 del 2012, la quale prevede che debba procedersi ad unificare in un'unico provvedimento i contenuti dell'attuale legge di bilancio e di stabilità. Gli Uffici di Presidenza hanno, pertanto, ritenuto di stabilire un programma di massima da inviare ai rispettivi Presidenti delle Camere, per ottenere la prescritta autorizzazione allo

svolgimento dell'indagine, individuando i temi e i soggetti da audire. Informa che si farà, pertanto, carico di procedere immediatamente alla richiesta di autorizzazione al Presidente del Senato.

Comunica, inoltre, che, gli Uffici di Presidenza congiunti, sempre previa autorizzazione dei rispettivi Presidenti, intendono svolgere nell'ambito delle Commissioni bilancio congiunte dei due rami del Parlamento, nella giornata di martedì 16 giugno, l'audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio in merito alla Relazione al Parlamento presentata dal Governo, ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica (Doc. LVII-*bis*, n. 3), riguardante gli effetti sui saldi di finanza pubblica della sentenza n. 70 della Corte costituzionale.

La Commissione prende atto.

La senatrice [BONERISCO](#) (*CRi*), nel comunicare di essere stata eletta Capogruppo del neo costituito Gruppo Conservatori, Riformisti, italiani, e di non far più parte della Commissione bilancio, nella quale ha svolto tutta la sua attività di senatrice, vuole ringraziare i membri della Commissione per il lavoro svolto insieme, dal quale ha ricavato preziosi insegnamenti per i quali ringrazia tutti i membri della Commissione ed i Presidenti che si sono succeduti nelle legislature in cui ella ha fatto parte della Commissione medesima.

Il PRESIDENTE ringrazia la senatrice, anche a nome di tutti i membri della Commissione, per il suo contributo ai lavori della medesima e le augura di poter svolgere nel modo più proficuo il nuovo incarico.

IN SEDE CONSULTIVA

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) illustra la seguente bozza di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

- che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 4, sia riferita anche alle attività di cui al comma 3, lettera *b*) dello stesso articolo;
- che il meccanismo di finanziamento previsto all'articolo 2, comma 6, sia idoneo ad evitare l'insorgenza di nuovi oneri;
- che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 17 non diano luogo ad aumenti stipendiali o a maggior fabbisogno di personale docente;
- che la norma relativa alle equipollenze di cui al comma 18 dello medesimo articolo non dia

luogo a benefici di *status* economico;

- che la copertura degli oneri di cui all'articolo 7, comma 7 concernente l'utilizzo per l'anno 2015 di una quota pari a 90 milioni di euro delle risorse già destinate, nell'esercizio 2014, alle istituzioni scolastiche ed educative statali a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 non determini effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e che si limiti a prevedere una diversa finalizzazione di somme già assegnate ai medesimi soggetti e già scontate nei predetti saldi;
- che le attività prescritte dai commi 6 e 7 dell'articolo 3 siano già effettuate a legislazione vigente e come tali risultino pertanto neutrali dal punto di vista finanziario;
- che le fondazioni di cui all'articolo 6 siano già esistenti nella legislazione vigente e che i soggetti pubblici possano parteciparvi senza nuovi oneri finanziari;
- che il personale di cui all'articolo 8, comma 12, venga posto in mobilità obbligatoria qualora non presenti una propria istanza di trasferimento;
- che le facoltà affidate al dirigente scolastico dal comma 7 dell'articolo 9 non comportino la possibilità di derogare ai criteri minimi di dimensione delle classi già previsti a legislazione vigente e che eventuali riduzioni di alunni siano compensate all'interno dell'istituto di riferimento;
- che i commi da 10 a 13 dell'articolo 9 abbiano carattere solo ordinamentale, senza riflessi di finanza pubblica;
- che l'articolo 20, comma 6, non comporti un peggioramento dei saldi per gli effetti dell'alleggerimento del patto di stabilità interno e che il comma 7 non provochi contenzioso dal quale possono scaturire oneri per l'amministrazione;

e con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che all'articolo 2, comma 10, capoverso "Art. 3", lettera *a*), siano inserite, in fine, le parole "nei limiti previsti dalla legislazione vigente";
- che all'articolo 3, comma 3, dopo le parole "delle risorse" siano aggiunte le seguenti: "umane, finanziarie e strumentali";
- che, all'articolo 15, comma 1, dopo le parole "di destinazione" siano aggiunte le seguenti: " di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti delle facoltà assunzionali previste per ciascuna amministrazione a legislazione vigente";

Si osserva inoltre che:

- in relazione all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, vi è la necessità di un attento monitoraggio, secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 6, in quanto le clausole di invarianza contenute nelle norme in parola potrebbero non essere sufficienti ad evitare l'insorgere di nuovi oneri;
- in relazione al beneficio di cui all'articolo 12, il meccanismo previsto per la carta elettronica per l'aggiornamento rischia di rappresentare un'integrazione salariale priva di corrispondente gravame fiscale, in quanto le modalità di utilizzo sembrano essere demandate ai singoli soggetti e non all'Amministrazione; sarebbe altresì opportuno che, in sede attuativa, si prevedessero idonee forme di rendicontazione delle spese effettuate, al fine di prevenire utilizzi dei fondi non in linea con le finalità di legge;
- in relazione agli articoli 17 e 18, risulterebbe utile l'inserimento di una clausola di salvaguardia di carattere automatico ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, per evitare scoperture degli oneri recati dai due articoli in caso di crediti d'imposta e detrazioni superiori alle quantificazioni effettuate;
- l'articolo 22, non risulta strettamente in linea con le prescrizioni della legge di contabilità, l'articolo 17, comma 2, primo periodo, della legge di contabilità stabilisce infatti come principio di carattere generale la copertura finanziaria dei provvedimenti di delega legislativa, mentre il meccanismo previsto dal secondo periodo della stessa norma dovrebbe rappresentare una eccezione e riguardare solo le deleghe la cui complessità impedisce un'immediata quantificazione dell'onere;
- in relazione all'articolo 25, comma 3, appare necessario ripristinare le risorse del Fondo di cui

al comma 601 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in quanto la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 15 del testo originario del provvedimento, relativo al cinque per mille a favore delle istituzioni scolastiche che in esso trovava le risorse di copertura e che pertanto era stato ridotto, secondo quanto asseverato dalla relazione tecnica di passaggio, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro per l'anno 2018."

Il PRESIDENTE, in considerazione della complessità del parere proposto dal relatore, ritiene sia necessario concedere un tempo adeguato per approfondirne tutti gli aspetti. Rinvia, pertanto, l'esame alla seduta successiva.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) chiede chiarimenti sulla bozza di parere, ritenendo di difficile comprensione la parte in cui si pone quale presupposto l'esclusione di oneri associabili ad aumenti stipendiali del personale interessato.

Il PRESIDENTE chiarisce che tecnicamente l'apposizione di un presupposto nel parere nasce da un rilievo mosso dalla Commissione bilancio nei confronti di una disposizione legislativa su cui il Governo fornisce assicurazioni e che ciò rappresenta un modo ricorrente di esprimere i pareri da parte della Commissione stessa.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1678-A) Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario con osservazione, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore, comunica la trasmissione di ulteriori subemendamenti dall'Assemblea.

Il vice ministro MORANDO ritiene possa esprimersi un parere non ostativo sulle proposte 1.601/1, 1.601/2, 1.601/3, 1.604/1 e 1.606/101. Quanto al subemendamento 1.602/1, il parere del Governo è contrario in quanto la lettera della proposta non consente di formulare valutazioni, non essendo collocabile nell'emendamento 1.602 come, invece, sostiene di essere. Evidenzia, infine, che l'emendamento 1.606/100 è identico ad una proposta già esaminata nel corso della seduta antimeridiana, sulla quale ha già espresso la propria contrarietà.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, alla luce delle valutazioni rese dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta

1.606/100. Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.602/1, con la seguente osservazione: "il testo non appare normativamente collocabile". Il parere è non ostativo sui subemendamenti 1.601/1, 1.601/2, 1.601/3, 1.604/1 e 1.606/101."

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.2.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 409 (pom.) del 16/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015
409ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

La senatrice [LEZZI](#) (M5S), chiedendo di intervenire sull'ordine dei lavori, in qualità di vice presidente della Commissione bilancio e a nome del proprio Gruppo, informa la Commissione di aver predisposto una lettera rivolta al presidente Azzollini, nella quale si chiedono formalmente le sue dimissioni, ferme restando le prerogative regolamentari del Presidente medesimo in relazione alle vicende giudiziarie occorsegli. Invita, altresì, gli altri membri dell'Ufficio di presidenza a sottoscrivere la lettera in questione, al fine di evitare che il prestigio della Commissione sia ulteriormente compromesso

Il presidente [AZZOLLINI](#), chiarendo che la questione non può essere affrontata in questa sede, invita la Commissione a passare agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1678-A) Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [BROGLIA](#) (PD), in sostituzione del relatore Azzollini, illustra gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.651, con il relativo subemendamento 1.651/1, e 1.652. Non vi sono osservazioni sulle proposte rimanenti.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) evidenzia che la proposta 1.650, pur non essendo segnalata nella scheda del relatore, non possa non essere considerata onerosa.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII), nel concordare con la collega Bulgarelli, sottolinea che la proposta di modifica esclude il ricorso al criterio del massimo ribasso per una categoria di interventi tecnici particolarmente ampia, prefigurando effetti onerosi sul bilancio dello Stato.

Il PRESIDENTE ritiene che la modifica proposta sia più rigorosa, in termini di impatto sulla finanza pubblica, del testo del disegno di legge. In ogni caso, indipendentemente dall'interpretazione della disposizione è difficile opinare che possa derivare da essa un effetto diretto sulla finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO concorda con il rilievo del Presidente, ritenendo che possa escludersi ogni effetto diretto della disposizione sul bilancio dello Stato. Infatti, il principio per l'esercizio della delega sancisce che bisogna procedere con gare specifiche per le singole componenti della progettazione esecutiva, disponendo che debba escludersi per questa tipologia di gare l'applicazione esclusiva del criterio del prezzo minimo. A suo parere, il testo dell'emendamento 1.650, rappresenta una semplice riformulazione del principio appena ricordato, che non appare suscettibile di produrre effetti onerosi.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) ritiene che il testo presenti una formulazione ambigua nel momento in cui tende ad escludere definitivamente il criterio del massimo ribasso il quale, a suo parere, costituisce un elemento di garanzia per la correttezza delle procedure di appalto sotto il profilo dei loro effetti finanziari.

Il vice ministro MORANDO reputa che la disposizione contenuta nell'emendamento 1.651 comporti un forte rischio di apertura di una procedura d'infrazione della normativa europea e ritiene, pertanto, di dover esprimere parere contrario da parte del Governo. Rimette alla valutazione della Commissione l'opportunità di esprimere un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ovvero di semplice contrarietà.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) fa presente che, nell'esperienza maturata nei lavori della Commissione antimafia, è emerso chiaramente più volte che l'assenza di una pressione esercitata dalla

concorrenza per effetto di procedure ad evidenza pubblica può comportare rilevanti problemi in termini di onerosità complessiva dei lavori.

Il PRESIDENTE osserva che, per effetto della proposta, un intero settore di lavori verrebbe escluso dall'applicazione di procedure ad evidenza pubblica, con evidenti e diretti effetti negativi sul bilancio dello Stato. Ritiene, pertanto, possa essere espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.651. Esprime considerazioni analoghe sul relativo subemendamento 1.651/1.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) esprime perplessità circa il contenuto della proposta 1.652, ritenendo che comporti evidenti rischi di contenzioso giudiziario da parte degli aggiudicatari delle gare interessate.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) sottolinea che per effetto dell'emendamento 1.652 sarebbe necessario procedere a numerose nuove gare, con evidente e rilevante impatto sulla finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO evidenzia che per effetto della disposizione verrebbe posto il divieto di attribuire il compito di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale, sulla base del principio che la sovrapposizione dei due compiti sia una delle cause principali della lievitazione dei costi dell'appalto. Dal punto di vista della tutela della finanza pubblica, ritiene che la norma comporti la possibilità di una riduzione degli oneri, pur ammettendo l'esistenza di un rischio di contenzioso giudiziario. Ritiene, pertanto, che possano escludersi effetti diretti negativi, mentre quelli indiretti siano potenzialmente positivi.

Il PRESIDENTE considera la disposizione non suscettibile di produrre oneri diretti per la finanza pubblica e propone, pertanto, l'espressione di un parere di semplice contrarietà, in relazione al possibile contenzioso.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) si dichiara contrario all'interpretazione della norma appena esposta.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) sottolinea che possibili oneri potrebbero derivare dall'emendamento in esame in relazione alla necessità di dover approntare delle procedure per intervenire su una gara di appalto già avviata.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la questione sollevata dal senatore Uras potrebbe essere affrontata condizionando il parere di nulla osta sulla proposta all'individuazione di un meccanismo in forza del quale la distinzione tra contraente generale e direttore dei lavori possa essere introdotta diversamente.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [BROGLIA](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.651 e sul relativo subemendamento 1.651/1, nonché di semplice contrarietà sulla proposta 1.652. Il parere è di nulla osta sulle proposte rimanenti."

La Commissione approva.

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il vice ministro MORANDO, relativamente all'emendamento 1.3, precedentemente sospeso, rappresenta che la Ragioneria generale dello Stato non ha nulla da osservare, a condizione che, al comma 5, dopo le parole «di cui all'articolo 25», siano inserite le seguenti: «nonché della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario», ritenendo che tale formulazione preservi il testo da effetti negativi sul bilancio dello Stato.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) chiede ragione della valutazione di onerosità 1.3/30.

Il vice ministro MORANDO risponde che, in assenza di una relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente, il Governo non può che esprimersi negativamente, data la natura dell'emendamento.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che, nel caso in cui si ritenga il comma 3 dell'emendamento 1.3 foriero di risparmi, non può che ritenersi tale anche la modifica che sostituisca le istituzioni scolastiche con delle reti delle stesse istituzioni, in quanto ciò riduce la platea dei beneficiari.

Il vice ministro MORANDO concorda, inoltre, sulle valutazioni di onerosità espresse dal relatore sui subemendamenti riferiti alla proposta 1.3. Ritiene onerose, poi, le proposte 1.3/15, 1.3/16, 1.3/24 e 1.3/38.

Quanto all'emendamento 3.2, anch'esso sospeso per la valutazione nella precedente seduta, esprime un parere non ostativo, ad eccezione del comma 9, sul quale la Ragioneria generale dello Stato richiede la sostituzione delle parole: «del primo comma», con le seguenti: «del presente articolo».

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente che sia da ritenere discutibile una disposizione in cui ci si trincerava dietro la terminologia che fa appello alle risorse disponibili, pur sapendo che le risorse effettivamente richieste dalla norma saranno maggiori.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) chiede chiarimenti in merito al parere di contrarietà subemendamento 1.3/44, il quale, a suo parere, non può ritenersi oneroso, in quanto si limita a disporre un diverso modo di lavorare del Ministero dell'istruzione attraverso un raccordo tra il Ministero stesso e le istituzioni territoriali.

Il PRESIDENTE chiarisce che una disposizione che istituisce qualcosa inesistente a legislazione vigente sia da ritenersi di per sé oneroso.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*) fa presente che il subemendamento 3.2/37 non dispone l'impiego di maggiori risorse finanziarie pubbliche, ma semplicemente che si faccia ricorso esclusivamente a queste e non a risorse private.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) concorda con tale interpretazione della disposizione.

Il PRESIDENTE chiarisce che, a parità di funzioni espletate, il venir meno di risorse private deve necessariamente essere compensato con un incremento di quelle pubbliche.

Il problema potrebbe essere superato da una riformulazione che facesse riferimento a risorse di natura pubblica.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sui subemendamenti 3.2/53, 3.2/55, 3.2/57 e 3.2/58, mentre ritiene che sulla proposta 3.2/52 sia necessario richiedere una relazione tecnica dell'amministrazione competente. Quanto alla proposta 3.2/17, il parere non può che essere contrario, in quanto essa mantiene l'attivazione pur togliendo le risorse ad essa necessarie.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [SANTINI](#) (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.3 e 3.2 e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3/4, 1.3/8, 1.3/18, 1.3/22, 1.3/23, 1.3/27, 1.3/30, 1.3/31, 1.3/32, 1.3/33, 1.3/36, 1.3/44, 1.3/50, 1.3/51, 1.3/56, 1.3/57, 1.3/59, 1.3/15, 1.3/16, 1.3/24, 1.3/38, 3.2/33, 3.2/37, 3.2/50, 3.2/53, 3.2/55, 3.2/57, 3.2/58, 3.2/52 e 3.2/17. Sull'emendamento 1.3 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "art. 1", comma 5, dopo le parole: "di cui all'articolo 25, comma 1," delle seguenti: "nonché della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario". Sull'emendamento 3.2 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso "art. 3", comma 9, delle parole: "del primo comma", con le seguenti: "del presente articolo". Sul subemendamento 1.3/17, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri. Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti riferiti agli emendamenti 1.3 e 3.2. Il parere è altresì sospeso su tutti i restanti emendamenti."."

La Commissione approva.

Il vice ministro MORANDO fa presente che sugli emendamenti dei relatori interamente sostitutivi degli articoli 2 e 8 è tuttora in corso un lavoro di valutazione da parte degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di superarne alcuni profili problematici.

Il PRESIDENTE assicura che l'esame del provvedimento riprenderà a partire dall'articolo 4.

Stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta per riprenderla alla fine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 19,10.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa l'onerosità delle proposte segnalate in merito all'articolo 4. Ritiene, altresì, onerose, in assenza di apposita relazione tecnica da parte dell'amministrazione di merito, le proposte 4.2 e 4.23.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) chiede chiarimenti in merito al parere sull'emendamento 4.32.

Il PRESIDENTE fa presente che riservare la definizione del compenso alla sede negoziale, come previsto dalla proposta, può comportare degli incrementi delle remunerazioni.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) esprime perplessità circa il fatto che la clausola di invarianza finanziaria sia ritenuta insufficiente per la copertura dell'emendamento 4.90, mentre analoga valutazione non è stata avanzata in sede di esame della porzione di testo a cui l'emendamento stesso si riferisce.

Il PRESIDENTE chiarisce che l'onerosità dell'emendamento è manifestamente non sanabile attraverso la semplice introduzione di una clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)) chiede chiarimenti sull'esito relativo all'emendamento 4.23. Ritiene, infatti, che lo stanziamento di somme in bilancio renda inutile la richiesta di una specifica relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che il meccanismo di copertura, così come formulato nell'emendamento, si basa su risorse già stanziare a legislazione vigente e non può, pertanto, essere ritenuto ammissibile.

Ritiene debba esprimersi un parere contrario sulla proposta 4.74, mentre il parere è non ostativo sull'emendamento 4.78 se riferito al comma 12 anziché al comma 10, come indicato dal testo.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) interviene in merito all'emendamento 4.74, rappresentando che, essendo il comma 9 dell'articolo 4 del disegno di legge di per sé oneroso, il comma 11 non può essere ritenuto sufficiente a fornire un'adeguata copertura, in quanto si basa su risorse già impiegate a legislazione vigente. Chiede, pertanto, chiarimenti sulla precisa quantificazione degli oneri associati al comma 9 e l'assicurazione che le risorse individuate dal comma 11 siano effettivamente disponibili. Altrimenti, reputa incomprensibile l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.74, che si limita ad estendere un intervento ritenuto sostenibile nell'ambito del disegno di legge.

Il vice ministro MORANDO concorda con il senatore D'Alì circa la presenza di un errore nella formulazione del comma 11, il quale andrebbe correttamente segnalato integrando il parere sul testo.

Quanto all'emendamento 4.35, ritiene che il Governo possa esprimere un parere favorevole a condizione che venga inserita un'espressa clausola di invarianza finanziaria e sia tolto il riferimento all'"ente di inserimento". Analogamente, in merito all'emendamento 4.36, il parere può essere non ostativo in presenza di un'apposita clausola di invarianza finanziaria e qualora venga inserito un

riferimento ai soggetti privati. Ritiene, invece, possa essere espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per l'assenza di una relazione tecnica sugli emendamenti 4.46 e 4.91, nonché un parere contrario sulle proposte 4.47, 4.77 e 4.90.

Segnala, inoltre, che il parere non ostativo proposto dal relatore sugli emendamenti 4.40, 4.49, 4.52 e 4.59 andrebbe condizionato all'esclusione che la partecipazione alla commissione di cui trattasi possa comportare la corresponsione di rimborsi spese o emolumenti.

Per quanto riguarda l'articolo 5, ritiene onerose le proposte 5.2 e 5.3, mentre il parere risulta necessariamente contrario, in assenza di relazione tecnica, sulla proposta 5.0.1.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 6, concorda sull'onerosità delle proposte segnalate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 6.8, che ritiene non oneroso.

Esprime, inoltre, un parere contrario per assenza di relazione tecnica sulle proposte segnalate dal relatore dall'emendamento 6.19 fino al 6.41. Ritiene, altresì, onerose le proposte 6.14, 6.15, 6.25, 6.26, 6.42 e 6.0.1, quest'ultima per assenza di relazione tecnica. Non appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica gli emendamenti 6.2, 6.46 e 6.47.

Per quanto riguarda l'articolo 7, ritiene possa esprimersi un parere non ostativo condizionato all'esclusione di compensi a qualunque titolo corrisposti per la partecipazione ai lavori della commissione, sulle proposte 7.5 e 7.6. Concorda, invece, sull'onerosità delle proposte segnalate dal relatore, dalla 7.17 alla 7.39.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) fa presente che l'emendamento 7.27 potrebbe ridurre la spesa per l'acquisto dei libri di testo nelle scuole e ritiene, pertanto, la proposta meritevole di un nuovo esame nel caso fosse riformulata per chiarire che essa riguarderebbe soltanto i testi elettronici prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

Il RELATORE, alla luce del dibattito svoltosi, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.32, 4.42, 4.43, 4.44, 4.81, 4.82, 4.89, 4.90, 4.2, 4.23, 4.74, 4.46, 4.47, 4.77, 4.91, 5.2, 5.3, 5.0.1, 6.5, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.18, 6.27, 6.40, 6.43, 6.44, 6.45, 6.0.2, 6.0.3, 6.19, 6.28, 6.29, 6.30, 6.32, 6.336.34, 6.35, 6.36, 6.41, 6.14, 6.15, 6.25, 6.26, 6.42, 6.0.1, 7.16, 7.17, 7.18, 7.21, 7.23, 7.27 e 7.39.

Esprime, poi, parere di semplice contrarietà sull'emendamento 6.8.

Sull'emendamento 4.78 il parere è di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia riferito al comma 12.

Sugli emendamenti 4.40, 4.49, 4.52, 4.59, 7.5 e 7.6, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione che le Commissioni ivi richiamate possano operare senza compensi di alcun genere per i relativi membri.

Sull'emendamento 4.35, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: "ente di inserimento" e all'introduzione di una clausola d'invarianza degli oneri.

Sull'emendamento 4.36, il parere di nulla osta è, altresì, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola: "soggetto", della seguente: "privato" e all'inserimento di una clausola d'invarianza degli oneri finanziari.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 4, 5, e 6, mentre è sospeso sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, a tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 e a quelli riferiti dall'articolo 8 in poi."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 20,35.

1.4.2.2.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 411 (pom.) del 17/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2015
411ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

AFFARI ASSEGNATI

[\(Doc. LVII-bis, n. 3\)](#) *Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) ringrazia il relatore per la puntuale disamina della Relazione governativa. Esprime rammarico nel constatare la sostanziale impotenza del Parlamento di fronte ad interventi giurisdizionali che si rivelano scarsamente sensibili alle ragioni dell'equilibrio di bilancio. A suo parere, viene così messa a rischio la stessa possibilità per il legislatore di realizzare riforme strutturali capaci di incidere in qualsiasi modo sui rapporti pregressi, dal momento che ogni disposizione rimane per lungo tempo sottoposta all'incognita delle pronunce della Corte. Il Governo, nel caso di specie, ha scelto la via di una attuazione espressamente parziale della sentenza, con il prevedibile rischio di nuovi contenziosi dinnanzi alla medesima Corte. Preannuncia, dunque, il voto contrario del proprio Gruppo al mandato al relatore.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) rinnova le proprie perplessità circa le modalità di copertura

dell'iniziativa governativa, gravante ancora una volta sul *deficit*. L'utilizzo del margine di saldo tendenziale non utilizzato, che appariva già sconsigliabile al momento della redazione del DEF, risulta oggi del tutto imprudente, tenuto conto dell'andamento meno favorevole dei tassi di interesse sui titoli di Stato e dei prezzi delle materie prime. Le sostanziali critiche per tale atteggiamento di scarsa prudenza inducono anche il Gruppo che rappresenta ad un voto contrario.

Il relatore **GUERRIERI PALEOTTI** (PD) interviene in sede di replica, precisando che le cifre utilizzate nella propria illustrazione sono quelle fornite dal Governo, ma che hanno ricevuto la rilevante valutazione e validazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Aggiunge anche che la sentenza della Corte indica alcuni principi di equità e progressività, cui il Governo si è voluto attenere, ma non impone un ripristino totale dei trattamenti pensionistici secondo le regole previgenti: l'intervento governativo appare, dunque, allo stato, equilibrato e sufficientemente prudente. Conclude riprendendo le preoccupazioni di un appesantimento del *deficit* di bilancio, ricordando che le misure *una tantum* non verranno calcolate in aggiunta al passivo medesimo.

Il vice ministro MORANDO riepiloga brevemente i contenuti della sentenza, ritenendo, a sua volta, che il decreto-legge emanato dall'Esecutivo si muova in un percorso di pieno rispetto della pronuncia, la quale ultima non ha certamente imposto di trascurare completamente il valore dell'equilibrio di bilancio, oggi costituzionalizzato nel nuovo testo dell'articolo 81.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1678-A) Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame e sospensione)

Il senatore **BROGLIA** (PD) in sostituzione del relatore Sposetti, illustra gli ulteriori emendamenti 1.368 (testo 2), 1.651 (testo 2) e 1.700 e i relativi subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.368 (testo 2) e 1.651 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle proposte rimanenti.

Il vice ministro MORANDO evidenzia che gli uffici governativi non hanno potuto svolgere una compiuta istruttoria tecnica, stante il breve tempo intercorso tra la trasmissione degli emendamenti e la seduta della Commissione.

Il PRESIDENTE, anche in considerazione del rilievo e della portata finanziaria della materia oggetto degli emendamenti, suggerisce di proseguire l'esame degli stessi non appena saranno disponibili maggiori elementi di valutazione.

L'esame è, quindi, sospeso.

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sulla proposta 7.8, mentre considera imprescindibile l'acquisizione di una relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2. Nel caso, invece, dell'emendamento 7.0.3, nota l'assenza della necessaria quantificazione dell'onere, mentre le proposte 7.0.4 e 7.0.5 dispongono l'utilizzo di risorse allo stato non disponibili. Quanto all'emendamento 7.2, esso prevede la realizzazione di nuove attività, che però, allo stato, appaiono affrontabili con i mezzi attualmente disponibili nell'amministrazione. L'emendamento 7.10 realizza un'attività potenzialmente coerente con gli scopi del provvedimento, ma risulta privo della necessaria copertura finanziaria. La proposta 7.20 comporta un rischio di effetti finanziari in punto di trattamento economico del personale.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) rappresenta l'intento dei proponenti dell'emendamento 7.20, ritenendo che lo scopo fosse quello di utilizzare risorse umane già in servizio e, dunque, senza generare nuovi oneri.

Il PRESIDENTE fa notare che l'attribuzione di funzioni aggiuntive o sostitutive dell'attuale carico di lavoro comporta un maggiore esborso per l'amministrazione scolastica. Segnala, poi, l'onerosità della proposta 7.32, mentre le ulteriori 7.31 e 7.33 appaiono analoghe ma meno prescrittive della precedente. Ritene, quindi, che su tali emendamenti il parere possa limitarsi ad una semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO osserva come l'emendamento 7.34 imponga una prestazione di reperibilità al personale, che come tale va retribuita in aggiunta allo stipendio ordinario. L'emendamento appare pertanto assentibile solo sopprimendo tale previsione.

Il PRESIDENTE considera possibile condizionare il parere non ostativo alla soppressione dell'obbligo di reperibilità.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia la mancanza di quantificazione nell'emendamento 7.42, mentre il successivo 7.43 utilizza risorse del FISPE, allo stato non sufficientemente capiente.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il vice ministro MORANDO considera non oneroso l'emendamento 9.28, dal momento che appare sufficientemente chiaro che l'equiparazione ivi prevista non si estende a profili di *status* giuridico-economico. Ritiene oneroso l'emendamento 9.82 e, per analogia, il precedente 9.81, limitatamente al comma 2-ter. La proposta 9.175 e le analoghe presentano profili di evidente scopertura finanziaria, così come la successiva 9.0.1. L'emendamento 9.14 richiederebbe una relazione tecnica volta ad escludere l'insorgenza di nuovi oneri. L'emendamento 9.27 comporta, ad avviso del Governo, talune controindicazioni, ma non tali da imporre una censura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE conclude, dunque, che il parere della Commissione potrebbe limitarsi ad una semplice contrarietà sulla proposta 9.27.

Il vice ministro MORANDO evidenzia come l'emendamento 9.254 aumenti gli oneri per spese di personale, mentre la proposta 9.4, sostituendo una parte di testo senza intervenire sulla copertura, comporti effetti assai dubbi sulla tenuta finanziaria della normativa di risulta. Diverso appare, invece, il caso dell'emendamento 9.19, che presenta difficoltà di collocazione per la sua formulazione testuale, senza che però possano ragionevolmente ascrivervisi conseguenze negative in punto di finanza pubblica. L'emendamento 9.40 comporta l'insorgenza di maggiori oneri, così come il successivo 9.43.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio dissenso sulla valutazione dell'emendamento 9.43, ritenendo che esso disponga solamente una diversa modalità di copertura di posti già esistenti.

Il vice ministro MORANDO sottolinea come gli emendamenti 9.113 e 9.148 comportino l'insorgenza di maggiori oneri.

Il PRESIDENTE evidenzia anche l'onerosità delle proposte 9.149 e seguenti, tra quelle segnalate dal relatore, fino all'emendamento 9.172.

Approssimandosi l'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta per riprenderla al termine dei lavori della stessa.

La Commissione conviene.

L'esame è, dunque, sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 20.

(1678-A) Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) in sostituzione del relatore Sposetti, illustra, oltre a quelli già illustrati questa mattina, gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.368 (testo 2), con i relativi subemendamenti 1.368 (testo 2)/100 e 1.368 (testo 2)/101, 1.368 (testo 3), con il subemendamento 1.368 (testo 3)/100, 1.651 (testo 2), con il relativo subemendamento 1.651 (testo 2)/1 (testo 2) nonché l'emendamento 1.246 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle proposte rimanenti.

Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sull'emendamento 1.368, invita la Commissione a procedere all'esame del testo 3, che è stato redatto dai relatori all'esito di un'interlocuzione cui ha partecipato anche il Governo, e vi è pertanto la possibilità, in caso di parere non ostativo della Commissione, di ritenere superati i precedenti testi. Le modifiche introdotte nella riformulazione in parola inducono, anche dal punto di vista finanziario, ad esprimere il parere favorevole dell'Esecutivo.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della posizione del vice ministro Morando, conviene sull'assenza di effetti finanziari diretti nella nuova formulazione dell'emendamento, ritenendo però opportuno mantenere il parere di semplice contrarietà per evidenziare i possibili effetti indiretti di un intervento su una materia complessa e fortemente normata dal punto di vista del diritto dell'Unione europea. Quanto ai precedenti testi la Commissione potrebbe mantenere l'orientamento contrario già maturato.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole del Governo sulla proposta 1.651 (testo 2), purché venga soppressa la congiunzione "e" iniziale, la quale potrebbe dar luogo a sostanziali equivoci circa il perimetro delle esclusioni fissate con la norma. Ritiene altresì necessario apportare la correzione di cui al subemendamento 1.651 (testo 2)/1, senz'altro preferibile rispetto alla riformulazione del subemendamento medesimo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno dunque condizionare il parere sull'emendamento 1.651 (testo 2) all'approvazione del subemendamento nel primo testo trasmesso.

Il viceministro MORANDO si esprime in senso non ostativo rispetto all'ulteriore emendamento 1.246 (testo 2), desumendo che gli effetti sono quelli di una riduzione nel numero delle stazioni appaltanti.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) conferma che l'intento della proposta è quello di garantire un risparmio diminuendo il numero degli enti con funzioni di stazione appaltante ed aumentando dunque l'efficienza delle procedure ad evidenza pubblica.

Il [PRESIDENTE](#) conclude dunque in favore di un parere non ostativo sulla proposta in discussione.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD), in relazione a quanto è emerso, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.368 (testo 2), 1.368 (testo 3), 1.246 (testo 2), 1.651 (testo 2), 1.700 e relativi

subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.368 (testo 2), 1.368 (testo 2)/100, 1.368 (testo 2)/101 e 1.651 (testo 2)/1 (testo 2).

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.368 (testo 3) e 1.368 (testo 3)/100.

Il parere sull'emendamento 1.651 (testo 2) è di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, prima delle parole: "di importo superiore", della seguente: "e", nonché all'approvazione del subemendamento 1.651 (testo 2)/1.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte trasmesse."

La Commissione approva.

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

(Ripresa dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'esame degli emendamenti deve riprendere dalle proposte riferite all'articolo 9 e non ancora esaminate.

Il viceministro MORANDO considera non rilevante ai fini finanziari l'emendamento 9.173, mentre ritiene onerose le proposte 9.177 e seguenti segnalate dal relatore. Sottolinea, in particolare, che gli emendamenti 9.207 ed analoghi avrebbero per effetto un ampliamento delle facoltà assunzionali in assenza di idonea copertura finanziaria. Non rileva, invece, difficoltà in relazione all'emendamento 9.228 ed al successivo 9.247. Analogamente non appaiono effetti finanziari in relazione alle proposte 9.251 e 9.252.

Il **PRESIDENTE**, nel convenire con le valutazioni del rappresentante del Governo considera possibile limitare ad una semplice contrarietà il parere sull'emendamento 9.173, mentre propone di dichiarare la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.177 e seguenti, segnalate dal relatore.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene oneroso anche l'emendamento 9.0.2.

Il **PRESIDENTE** condivide tale valutazione.

Il relatore **SANTINI** (PD), propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.8, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.3, 7.10, 7.13, 7.20, 7.28, 7.29, 7.30,

7.32, 7.42, 7.43, 9.79, 9.81 (limitatamente al comma 2-ter), 9.82, 9.138, 9.162, 9.171, 9.175, 9.176, 9.189, 9.195, 9.223, 9.0.1, 9.14, 9.226, 9.237, 9.238, 9.254, 9.4, 9.40, 9.41, 9.53, 9.66, 9.77, 9.113, 9.148, 9.149, 9.150, 9.151, 9.152, 9.153, 9.154, 9.156, 9.159, 9.160, 9.161, 9.169, 9.170, 9.172, 9.177, 9.178, 9.188, 9.198, 9.199, 9.200, 9.201, 9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 9.206, 9.207, 9.208, 9.209, 9.210, 9.211, 9.212, 9.213, 9.214, 9.215, 9.216, 9.217, 9.218, 9.219, 9.220, 9.221, 9.229, 9.230, 9.245, 9.246, 9.248, 9.249, 9.250 e 9.0.2.

Esprime, poi, parere di semplice contrarietà sull'emendamento 7.2, 7.31, 7.33, 9.27, 9.43, 9.64, 9.155 e 9.173.

Sull'emendamento 7.34 il parere è di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano soppresse le parole: ", nonché la propria reperibilità per almeno un'ora al giorno".

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 7 e 9, mentre è sospeso sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, all'articolo 8 e a tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 10 al termine."

Messa ai voti la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 20,45.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 139 (pom.) del 22/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

**MERCOLEDÌ 22 APRILE 2015
139ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Guido Pier Paolo Bortoni, Presidente, e Alberto Biancardi, Componente, accompagnati da Cecilia Gatti, Direttore delle relazioni esterne e istituzionali, e Sandro Staffolani, Responsabile dell'ufficio del Portavoce.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'8 aprile scorso.

Il presidente [MUCCHETTI](#) rivolge un indirizzo di saluto al dottor Bortoni e al dottor Biancardi, rispettivamente presidente e componente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, invitandoli a svolgere il loro intervento.

Il dottor BORTONI, presidente dell'AEEGSI, deposita un documento nel quale sono riportati i dati sull'andamento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, comprensivi di un confronto a livello internazionale, nonché le misure a sostegno della spesa per l'energia alle famiglie in condizioni di disagio economico e alle famiglie numerose.

In premessa ricorda che negli ultimi due anni si è registrato un calo del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso dovuto agli effetti della crisi economica e a un forte aumento della produzione da fonti rinnovabili.

Si sofferma poi sull'andamento dei prezzi dell'energia all'ingrosso nei primi tre mesi del 2015, evidenziando che il prezzo unico nazionale (PUN) è diminuito mediamente del 12 per cento rispetto al trimestre precedente e dell'1,1 per cento rispetto all'analogo trimestre del 2014, attestandosi intorno ai 52 euro a Megawattora. Evidenzia tuttavia come, a fronte di un favorevole andamento dei prezzi delle commodities elettriche, i prezzi finali continuano a risentire significativamente dell'incidenza degli oneri generali di sistema, che nel 2015 raggiungono i 15 miliardi di euro, raddoppiando il fabbisogno dell'anno 2011.

Elenca poi gli interventi normativi del legislatore volti a mitigare tali oneri di sistema per alcune classi di utenti. In particolare, il decreto-legge n. 83 del 2012 (sul quale è ancora attesa la valutazione della Commissione europea in merito alla sua compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato) e il decreto-legge n. 91 del 2014, contenenti misure a favore, rispettivamente, delle imprese a forte consumo di energia elettrica e delle piccole e medie imprese.

Con riferimento alla clientela domestica, fa presente che l'Autorità, in attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2014, ha avviato la consultazione volta alla riforma di superamento della progressività delle componenti tariffarie a copertura dei servizi di rete e degli oneri generali di sistema.

Passa quindi al tema dei prezzi di riferimento nel regime di maggior tutela, chiarendo che le condizioni economiche di riferimento vengono aggiornate trimestralmente dall'Autorità. Nello specifico, informa che per il trimestre aprile-giugno 2015 il prezzo per la fornitura di energia elettrica nell'ambito del servizio di maggior tutela per la famiglia tipo (consumi di 2700 chilowattora con una potenza impegnata di tre chilowatt) è in calo dell'1,1 per cento rispetto al trimestre precedente e del 2,4 per cento rispetto al corrispondente trimestre del 2014.

Quanto al bonus elettrico, che, al netto delle risorse necessarie per il funzionamento del sistema, ha richiesto nel corso del 2014 l'impiego di circa 86 milioni di euro, avverte che hanno diritto allo sconto sulle bollette elettriche e gas i cittadini titolari di un contratto di fornitura di elettricità e/o gas naturale nella loro abitazione di residenza con un ISEE fino a 7.500 euro, che sale fino a 20.000 euro per le famiglie numerose. Inoltre, informa che l'Autorità ha presentato al Governo delle proposte volte a

incrementare l'entità di questa agevolazione e ad ampliare la platea dei beneficiari, nonché a semplificarne le modalità applicative. Tale ultima misura sembrerebbe necessaria visto che solo il 34 per cento delle famiglie aventi diritto ne ha fatto richiesta.

Passando al gas naturale, dopo aver fornito alcuni dati sui prezzi all'ingrosso nei vari mercati europei, si sofferma sui prezzi di riferimento nazionali nel regime di tutela. In particolare, nel ricordare la profonda riforma del mercato all'ingrosso del 2012, quando è stato abbandonato il riferimento ai contratti di lungo periodo, avverte che il valore della materia prima è calcolato sulla base del prezzo di mercato del gas rilevato nei diversi momenti dell'anno appena prima del suo consumo effettivo. Nel sottolineare che è stato annullato il differenziale di prezzo all'ingrosso con gli altri Paesi europei, informa che la spesa annua storica scorrevole (luglio 2014-giugno 2015) per il cliente tipo, se confrontata con quella dell'anno precedente (luglio 2013-giugno 2014) registra un calo del 5,7 per cento, con un risparmio di circa 69 euro. Sempre in materia di gas naturale, riporta infine i dati relativi al numero di famiglie che hanno beneficiato del bonus gas.

Venendo al tema del confronto internazionale dei prezzi, nell'avvertire che la fonte di riferimento è l'Istituto statistico dell'Unione europea, i cui dati vanno comunque interpretati, considerata la difficoltà di paragonare realtà piuttosto diverse tra loro, segnala che i prezzi del gas per i consumatori domestici hanno fatto registrare un forte ribasso, tanto da poter essere paragonati, al netto delle tasse, a quello pagato in Francia o in Germania. Il dato cambia sensibilmente, invece, se si osserva il prezzo al lordo delle imposte, registrandosi un aumento di quasi il 50 per cento, con un'incidenza fiscale totale pari al 37,25 per cento.

Informa, infine, che nel 2013 i prezzi dell'energia elettrica per i consumatori domestici sono stati inferiori a quelli mediamente praticati nell'Unione europea per le classi di consumo fino a 2.500 chilowatt/anno, sia al netto sia al lordo delle imposte e degli oneri, mentre sono stati superiori per le restanti classi di consumo.

Seguono gli interventi dei senatori, per porre domande e richieste di chiarimento.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) chiede se sui prezzi finali dell'energia elettrica pesino, oltre agli oneri generali di sistema cui si è già fatto riferimento, anche i margini di guadagno dei produttori italiani di energia, che sono molto più alti rispetto a quelli dei loro competitor europei.

Chiede inoltre quanto inciderà nel 2015 sulle bollette del gas la decisione di concedere la qualifica di "fattore di garanzia" al rigassificatore Olt di Livorno.

Domanda infine quanto costeranno agli italiani gli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, quali siano stati gli effetti della norma, contenuta nel decreto-legge cosiddetto competitività, sugli impianti siciliani e perché nel 2014 sia aumentata la componente A2 delle bollette elettriche, che è collegata all'attività di decommissioning delle centrali nucleari italiane.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD) si sofferma sul tema della diminuzione dei prezzi all'ingrosso e del contestuale aumento degli oneri di sistema, che egli considera una contraddizione che mette in difficoltà le famiglie e le imprese italiane. Chiede quindi se non sarebbe preferibile distribuire tali oneri sulla fiscalità generale, piuttosto che scaricarli sui consumatori.

Dopo aver sottolineato che il mercato elettrico italiano fa pagare di più chi consuma meno, chiede quali siano state le conseguenze delle misure adottate con il decreto-legge cosiddetto competitività a favore delle piccole e medie imprese.

Infine sollecita all'Autorità una riflessione sul nuovo scenario energetico nazionale e internazionale dovuto a un forte calo dei consumi, a una diminuzione dei prezzi del petrolio, a un rilevante aumento della produzione da fonti rinnovabili e all'esplosione di crisi politico-militari in alcune aree del pianeta.

Il presidente [MUCCHETTI](#) si associa alla domanda del senatore Girotto sugli impianti siciliani di produzione di energia elettrica. In particolare chiede se la misura prevista nel decreto cosiddetto competitività, n. 91 del 2014, inizialmente da applicare per il solo primo semestre del 2015, in considerazione dei ritardi nella realizzazione dell'elettrodotto Sorgente - Rizziconi, sia destinata a essere applicata per tutto il 2015.

Sempre in merito al decreto legge n. 91, dopo aver ricordato l'obiettivo della riduzione del 10 per cento delle bollette delle piccole e medie imprese, per una cifra pari a 1,5 miliardi, e la misura volta alla rimodulazione degli incentivi per il fotovoltaico, si sofferma sulla norma, rimasta finora inattuata, che prevedeva la possibilità di cartolarizzazione degli incentivi stessi, sollecitando una valutazione dell'Autorità.

Passando al tema dell'Acquirente Unico, oltre a introdurre la questione legata ai gruppi di acquisto, chiede quale sia la valutazione dell'Autorità sui risultati della sua attività e se il sistema sia efficiente, o se abbia bisogno di una revisione e secondo quali linee, e invita l'Autorità a fornire indicazioni per un confronto tra i prezzi in regime di maggior tutela e prezzi di mercato.

Dopo aver chiesto informazioni in merito all'attività di decommissioning delle centrali nucleari italiane e ai conseguenti oneri a carico della componente A2 delle bollette elettriche, affronta la questione del mercato elettrico, ricordando la quota non elevata di energia effettivamente contendibile sul totale di quella prodotta e messa in vendita, e chiede se si possano prevedere miglioramenti in materia, con conseguente vantaggio per i consumatori. Inoltre domanda se sia possibile e quali benefici porterebbe l'abolizione della priorità di dispacciamento assicurata alle fonti rinnovabili, che ha provocato forti squilibri nel mercato, con considerevoli costi per gli utenti.

Il dottor BORTONI, rispondendo ai quesiti posti, specifica che gli oneri generali di sistema, pur continuando nella loro curva ascendente, aumentano meno rispetto agli anni precedenti. Ricorda poi che, anche in conseguenza della naturale scadenza alla fine del 2015 della precedente regolazione in materia, si punta ad un contenimento della remunerazione riconosciuta sul capitale investito agli operatori di rete, anche se ritiene non vadano mortificati gli investimenti nelle nuove reti elettriche in un periodo in cui lo scenario cambia profondamente (reti più intelligenti, meno passive, coinvolgimento dei prosumer). Preannuncia dunque una linea improntata alla selettività per il contenimento delle remunerazioni sulle reti esistenti, ma anche un impulso agli investimenti per la rete del futuro.

Si riserva di fornire le informazioni richieste in merito al rigassificatore Olt di Livorno, segnalando come esso non sia stato qualificato come impianto strategico, bensì come impianto essenziale per il sistema nazionale del gas; quanto ai dati sui costi degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, si riserva di fornire il dato aggregato, ricordando che l'Autorità antitrust considera sensibili i dati relativi ai singoli impianti. In merito agli oneri di sistema, certamente molto elevati, segnala che la componente A3 della bolletta rappresenta circa l'83 per cento degli oneri in questione, che sono stimati in 15 miliardi per il 2015; l'ipotesi di trasferirne una parte alla fiscalità generale, pur possibile, gli pare peraltro difficilmente percorribile. Quanto al nuovo scenario energetico, un ruolo importante ha avuto la presenza di una quota rilevante di energia derivante da fonti rinnovabili, pari al 40 per cento dell'intera energia prodotta e scambiata sul mercato all'ingrosso italiano.

Il decreto legge sulla competitività, n. 91 del 2014, ha comportato un risparmio di 600 milioni di euro su base annua, in gran parte derivante dalla rimodulazione degli incentivi alle fonti rinnovabili, cui si aggiungono 600 milioni una tantum derivanti dall'intervento sul fotovoltaico. L'operatività delle disposizioni del medesimo decreto legge concernenti gli impianti siciliani di produzione dell'energia elettrica, inizialmente prevista per sei mesi, si prevede sia destinata a protrarsi fino alla fine del corrente anno; la loro applicazione ha comportato, nei primi tre mesi del 2015 un risparmio di 23 euro a megawattora e si stima un risparmio lordo valutabile in una somma compresa tra 450 e 600 milioni di euro su base annua, corrispondente a un risparmio netto stimato in 150 milioni sempre su base

annua. Premesso che la norma del decreto legge n. 91 in materia di cartolarizzazioni rappresenta una misura alternativa a quelle precedentemente richiamate, egli segnala che per la sua attuazione è stato attivato un tavolo di lavoro che coinvolge sia l'Autorità sia il Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, osserva come a livello europeo sia considerato preferibile avere segmenti di mercato tecnologicamente neutri; al riguardo, nel ricordare come attualmente il PUN sia sostanzialmente allineato con i dati registrati Oltralpe (fatta eccezione per la Francia), rileva che - ove si arrivasse a una offerta composita - vi sarebbe un rialzo del PUN.

Il dottor BIANCARDI, in merito alle domande sulla componente A2 della bolletta elettrica, che copre gli oneri per il decommissioning nucleare, affronta il tema dei rapporti tra l'Autorità e Sogin e specifica che è in corso un confronto tra le parti in merito all'attività di Sogin stessa. Assicura poi che la variazione di tale componente (che include anche circa 100 milioni di euro di trasferimenti al bilancio dello Stato) non è necessariamente legata all'esito dell'attività di Sogin e che comunque non ci sono segnali allarmanti in tal senso. Avverte poi che l'attività di decommissioning è stata completata per circa il 25-28 per cento e giustifica l'aumento degli oneri in bolletta con i costi connessi alla realizzazione del deposito unico nazionale.

Il presidente [MUCCHETTI](#) interviene per ricordare l'audizione dei vertici di Sogin, durante la quale vennero invece evidenziati ritardi che avrebbero provocato un aumento degli oneri per circa 150 milioni di euro.

Il dottor BIANCARDI, nel riservarsi di fornire dati in merito all'impatto sulla bolletta dei ritardi di Sogin nell'attività di decommissioning, ritiene che la situazione non presenti particolari preoccupazioni e che il programma minimo sia stato realizzato.

Considera la realizzazione del deposito unico nazionale, nel rispetto dei costi previsti, come la vera sfida da vincere, anche perché in gioco c'è la credibilità del sistema nazionale.

Passando al tema del mercato di maggior tutela, segnala che uno studio dell'Autorità sull'andamento ciclico del mercato retail non ha registrato grandi cambiamenti nel tempo. La capacità complessiva di stare sul mercato libero è buona, pur con qualche difficoltà per le piccole utenze, anche se maggiormente per il gas rispetto all'energia elettrica.

Ritiene che il ruolo dell'Acquirente unico nella fase di avvio della liberalizzazione del mercato dell'energia sia stato essenziale, ma oggi si chiede se la sua funzione debba essere svolta in esclusiva o aperta anche ad altri operatori. Inoltre si interroga su quale forma di tutela del mercato ci debba essere in futuro.

Il presidente [MUCCHETTI](#) chiede se l'esperienza dell'Acquirente unico sia stata positiva.

Il dottor BIANCARDI definisce il quadro del mercato come non univoco. Comunque, a titolo di esempio, ricorda che le piccole utenze preferiscono accettare offerte a prezzo fisso, che peraltro è più alto di quello a maggior tutela, il che sposterebbe l'ago della bilancia a favore dell'attività dell'Acquirente unico.

Ritiene comunque opportuna un'evoluzione del mercato di maggior tutela, prevedendo intanto una maggiore informazione al consumatore che sarebbe così in grado di apprezzare il valore delle alternative che gli vengono offerte. Infine, considera una evoluzione naturale del ruolo dell'Acquirente unico l'instaurazione di rapporti con gruppi di acquisto.

In merito all'ultimo argomento oggetto delle domande dei commissari, informa che l'Autorità ha proposto al Ministero dello sviluppo economico l'anticipazione della piena attuazione del mercato della capacità in quanto si è posta l'urgente esigenza di dare una risposta al cambiamento delle fonti

produttive di energia che si è verificato negli ultimi anni in Italia. L'obiettivo è garantire una disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica nel lungo periodo, attraverso un corrispettivo da riconoscere ai produttori, per riuscire a fronteggiare la crescita dei consumi, in qualche modo assicurando i clienti finali contro il rischio dell'aumento dei prezzi. In conclusione, sottolinea l'urgenza di sottoporre la questione alle istituzioni europee in modo che si identifichino dei modelli comuni e si possa procedere in tal senso.

Il presidente [MUCCHETTI](#) ringrazia il dottor Bortoni e il dottor Biancardi per il contributo fornito e dichiara conclusa la loro audizione.

Comunica, infine, che la documentazione consegnata sarà pubblicata nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVII-bis, n. 3\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FISSORE](#) (PD) illustra il documento in titolo che si inserisce nel quadro generale della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e illustra sia il contesto istituzionale, sia le linee di indirizzo dell'azione dell'Esecutivo con riferimento alle priorità e agli orientamenti adottati in ambito europeo. La Relazione programmatica per l'anno 2015 assume un rilievo particolare, poiché giunge al termine del Semestre di Presidenza italiana e dopo il rinnovo delle Istituzioni europee; si segnala, in particolare, che l'Italia ha contribuito a promuovere un graduale mutamento dell'indirizzo politico dell'Unione europea, affiancando gli obiettivi della crescita e dell'occupazione alle esigenze di consolidamento fiscale. Anche la riflessione in corso sulla revisione della Strategia Europa 2020, per la crescita, la competitività e l'occupazione potrà incidere favorevolmente sulle future iniziative. Per quanto di interesse della Commissione, segnala, principalmente il capitolo 2, cui si aggiungono le parti concernenti l'agenda digitale e il turismo.

La Commissione europea intende adottare iniziative in materia di mercato dei servizi, in particolare nel settore dei servizi alle imprese, compresi i servizi professionali, nel settore retail e in quello delle costruzioni. Il Governo italiano verificherà il rispetto del principio di proporzionalità nelle misure in materia di autorizzazioni e di requisiti per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi e avvierà un confronto approfondito sull'attuazione della norma in materia di libera prestazione dei servizi. Proseguiranno l'implementazione dello Sportello unico per le imprese e l'impegno per il superamento dei residui ostacoli per l'attuazione della "direttiva servizi"; particolare attenzione sarà dedicata all'applicazione principio di non discriminazione del consumatore in base alla residenza e alla

cittadinanza, e della disciplina assicurativa che viene accordata ai prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri.

In materia di qualifiche professionali, nel 2015 il Governo sarà impegnato nell'attività di recepimento della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali: saranno modificate le attuali procedure amministrative, con l'introduzione della tessera professionale europea, uno strumento di semplificazione che ageverà la mobilità dei professionisti all'interno del mercato interno. La direttiva richiede inoltre un'attenta valutazione di tutte le prescrizioni nazionali in vigore per l'accesso alle professioni regolamentate, volta all'eliminazione degli ostacoli ingiustificati che di fatto ancora bloccano la libera circolazione dei professionisti nel mercato interno; il Governo si impegna a presentare un Piano di riforma nazionale delle professioni.

In materia di proprietà intellettuale e industriale e alla luce delle linee politiche del nuovo esecutivo UE, che prevedono "passi legislativi" ambiziosi per un mercato unico digitale interconnesso, anche attraverso la modernizzazione delle regole del diritto d'autore, il Governo si dichiara pronto a sostenere un processo di riforma non affrettato e orientato a non procedere a un ampliamento dell'attuale regime facoltativo delle eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi. Nel corso del 2015 procederanno i lavori di recepimento della direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno.

Sulla revisione del pacchetto marchi si potrebbe raggiungere un accordo entro il primo semestre del 2015: l'Italia, nell'ambito di tale processo negoziale, mira a ottenere che le nuove norme sulla lotta alla contraffazione assicurino operativamente la possibilità per le autorità doganali dei Paesi membri di bloccare, controllare e, ove necessario, sequestrare, i presunti beni contraffatti provenienti da Paesi terzi, superando l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'UE, che finora ha impedito tale procedura, con manifesti danni per i titolari di marchi registrati nella UE, a livello europeo e/o nazionale.

Nel 2015 si procederà nella definizione di nuove regole europee in materia di tutela dei segreti commerciali e potranno essere oggetto di discussione proposte legislative della Commissione in materia di protezione a livello UE delle indicazioni geografiche nei settori non agro-alimentari e in materia di disegno industriale. Entro la fine del 2015 dovrebbe presumibilmente entrare in vigore, in almeno 13 Paesi UE firmatari (tra cui Francia, Germania e Regno Unito), l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, che consentirà anche la concessione da parte dell'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) del nuovo titolo denominato "brevetto europeo con effetto unitario", con riferimento ai soli Stati membri che hanno aderito alla cooperazione rafforzata alla quale l'Italia non partecipa.

In tema di appalti pubblici, nel 2015 proseguiranno i lavori per il recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive appalti pubblici e concessioni, attraverso la redazione di un nuovo Codice dei contratti e delle concessioni. Saranno inoltre avviati i lavori preliminari al recepimento della direttiva in materia di fatturazione elettronica negli appalti pubblici e proseguiranno i lavori per la definizione della disciplina per la fatturazione elettronica per gli appalti transfrontalieri. Nella prima metà del 2015 il Governo presenterà alla Commissione europea una proposta di strategia di riforma del sistema nazionale degli appalti pubblici, elaborata dal gruppo di lavoro inter-istituzionale istituito nel 2014, su proposta della Commissione.

Nel corso del 2015 proseguirà lo sviluppo della rete Internal Market Information (IMI). Sarà avviato dalla Commissione europea il progetto pilota di applicazione dell'IMI alle nuove direttive appalti pubblici ed è in programma l'estensione del sistema IMI alla futura direttiva sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente da uno Stato membro.

In tema di concorrenza, il Governo seguirà le iniziative della Commissione europea per rafforzare ulteriormente l'intervento dei privati nell'attuazione del diritto della concorrenza (c.d. private enforcement), quelle in merito alla disciplina delle concentrazioni, per le quali si prefigura l'estensione dell'applicazione del Regolamento sulle concentrazioni alle partecipazioni di minoranza non di controllo e la semplificazione delle procedure di rinvio dei casi tra Stati membri e Commissione. Il

Governo recepirà la direttiva concernente il risarcimento del danno in materia di violazione delle regole antitrust.

Nel 2015 la Commissione europea continuerà le consultazioni sulla nozione di aiuto di Stato, per adottare una comunicazione in merito; al riguardo, le autorità italiane hanno chiesto una migliore definizione del criterio dell'imputabilità allo Stato della volontà di concedere l'aiuto, nonché chiarimenti in merito all'incidenza degli aiuti sugli scambi tra Stati membri, alla relazione tra le varie forme di Partenariato Pubblico Privato (PPP) e gli aiuti di Stato, alla qualificazione economica delle attività relative alla sicurezza sociale e alla cultura nonché alla definizione di attività economiche ancillari per infrastrutture.

Nel 2015, al fine di attuare i principi della modernizzazione relativi alla trasparenza e alla efficienza degli aiuti di Stato, dovrà essere rafforzato il coordinamento per la realizzazione delle conseguenti iniziative: potenziamento dell'attuale Banca Dati Anagrafica (BDA) finalizzata alla realizzazione e completa operatività del registro unico nazionale, entro il 1° luglio 2016; pubblicazione degli aiuti di Stato nei siti nazionali di settore. Entro il 31 dicembre 2015, nelle more della implementazione della BDA, le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare sul proprio sito Internet gli aiuti concessi; maggiore utilizzo dei contact point; garantire una formazione costante, sia a livello centrale che territoriale; migliore utilizzo del Regolamento Generale di Esenzione, che prevede nuove categorie in esenzione: calamità, energia e cultura; attivazione delle linee guida sugli aiuti di Stato all'energia/ambiente; attivazione degli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree; compensazioni per oneri di servizio pubblico nei SIEG (Servizi pubblici di natura economica).

Quanto alla tutela dei consumatori, il Governo intende assicurare il suo sostegno al pacchetto normativo "sicurezza dei prodotti/sorveglianza del mercato". Nel corso del 2015 dovrebbe poi definirsi la proposta di direttiva relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, riscrivendo la cd. direttiva "viaggi tutto compreso". Il Governo recepirà inoltre la direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (cd. direttiva sull'ADR per i consumatori).

Per quanto concerne le politiche industriali, l'attività dell'Italia sarà indirizzata al consolidamento dei risultati raggiunti nell'ambito del Semestre di Presidenza in tema di competitività, industria e PMI: il riferimento è in primo luogo all'insediamento del Gruppo di Alto Livello Competitività e Crescita del Consiglio e alla presentazione di un rapporto annuale del network degli Small and Medium Enterprises Envoys europei per orientare le politiche europee a sostegno delle PMI. Nel corso del 2015 il Governo continuerà a seguire i lavori in materia di Made in, appoggiando la proposta di regolamento e favorendo il superamento dello stallo negoziale.

Nel 2015 saranno predisposte le linee interpretative del regolamento concernente la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: il Governo seguirà i lavori e predisporrà la connessa disciplina sanzionatoria e disposizioni nazionali per gli alimenti non pre-imballati.

In materia di PMI, Start Up innovative e reti d'impresa, entro la prima metà del 2015 il Governo pubblicherà, sia in italiano che in inglese, il Rapporto annuale di monitoraggio delle principali misure a sostegno delle PMI, giunto alla sesta edizione. Sarà inoltre implementato l'Osservatorio sui contratti di rete, istituito con la finalità di effettuare elaborazioni e analisi periodiche su dati Unioncamere-Infocamere. Il Governo sarà inoltre impegnato nel recepimento delle nuove direttive in materia di metrologia legale - strumenti di misura. In tema di servizi assicurativi, il Governo seguirà il confronto che seguirà l'accordo generale sulla revisione della direttiva intermediazione IMD II assicurativa (Insurance Mediation Directive). Quanto alla normativa tecnica, nel 2015 proseguirà la discussione in Consiglio dei tre progetti di regolamento in materia di apparecchi a gas, impianti a fune e dispositivi di protezione individuali e il Governo sarà impegnato in un'intensa opera di recepimento di un folto gruppo di direttive.

Nel settore della ricerca, nel 2015 si delinea la programmazione 2014-2020, che sarà indirizzata a integrare le risorse disponibili, puntando a valorizzare i seguenti fattori: governance condivisa, capitale umano, progetti ad alto impatto, infrastrutture di ricerca, tecnologie abilitanti chiave (Key Enabling

Technologies - KETs) e strumenti finanziari innovativi. Sarà, in particolare, istituito un Centro di indirizzo e di coordinamento per gli interventi in materia di Ricerca e Innovazione. Superando la logica della frammentazione e proliferazione di iniziative sul territorio, l'obiettivo sarà quello di concentrare le risorse disponibili su temi chiave selezionati in accordo con la strategia di specializzazione intelligente nazionale (S3), a vantaggio di aggregazioni e cluster tecnologici che dimostrino capacità di proporre progetti ad altissimo contenuto tecnico-scientifico con un impatto sociale ed economico elevato. Si favorirà, inoltre, la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di un numero limitato di grandi infrastrutture di ricerca di interesse europeo afferenti alle macro aree identificate dall'European Strategic Forum on Research Infrastructures (ESFRI) e in coerenza con le indicazioni del "Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca" (PNIR). Sarà implementata l'attività di pubblicazione dei dati in formato aperto (Open Data), estendendone la qualità e la quantità, mediante la promozione dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, prevedendo l'accessibilità alle informazioni pubblicate attraverso il contributo della banca-dati relativa ai progetti finanziati dal Programma Operativo Nazionale R&C 2007-2013 e delle altre banche-dati relative a progetti di ricerca finanziati attraverso ulteriori fondi, sia nazionali che regionali.

In tema di capitale umano si intende promuovere, tra l'altro, la qualità e il numero di dottorati di ricerca innovativi connotati da carattere intersettoriale e interdisciplinare e originati da partnership consolidate tra imprese attive nella R&S e mondo accademico; l'attrazione e il collocamento stabile nel Paese di ricercatori italiani che abbiano maturato importanti esperienze scientifiche e professionali in ambienti competitivi all'estero; il sostegno alla ricerca di soluzioni operative su specifiche problematiche attraverso azioni di Challenge prizes, in grado di stimolare talento e creatività. Per quanto riguarda il settore aerospaziale, nella consapevolezza della necessità di rafforzare l'indipendenza tecnologica dell'Europa, il Governo intende proseguire la partecipazione al programma di navigazione satellitare Galileo e al programma Copernicus per l'osservazione della terra, anche in relazione al miglioramento delle strumentazioni satellitari esistenti, quali Cosmo SkyMed (che ha rilevanza per la Difesa); particolare attenzione è prestata anche allo sviluppo di nuove tecnologie d'integrazione spazio-aeronautica (Unmanned Aerial Vehicle - UAV), anche utilizzando metodi innovativi basati su micro satelliti ad alta tecnologia operanti in formazione nello spazio.

In collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) proseguiranno le iniziative di protezione delle infrastrutture spaziali orbitali, messe a rischio dalla proliferazione dei detriti spaziali, nell'ambito del programma di Space Surveillance and Tracking support programme (SST).

Infine, è confermato l'impegno italiano per l'avvio di una nuova fase di relazioni e collaborazione tra l'Unione Europea e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), mediante la revisione dell'EU-ESA Framework Agreement e nel rispetto della natura intergovernativa dell'ESA.

L'Italia partecipa alla realizzazione di un mercato interno dell'energia pienamente funzionante e interconnesso. Tra gli elementi di prioritaria importanza, su cui il Governo intende concentrare l'azione futura, vi è: la celere adozione dei codici di rete per consentire il corretto funzionamento degli scambi transfrontalieri di energia e favorire l'accoppiamento dei mercati nell'ambito regionale; promuovere una più stretta cooperazione tra autorità di regolazione e operatori dei sistemi di trasporto; potenziare il ruolo dei consumatori e la promozione dei sistemi di flessibilità dal lato della domanda; realizzare le interconnessioni. Riguardo a queste ultime, gli sforzi del Governo si concentreranno sull'attuazione efficace del nuovo regolamento sulle infrastrutture energetiche trans-europee e sull'assicurazione che i progetti di interesse comune che interessano l'Italia abbiano accesso a finanziamenti europei, a procedure d'autorizzazione celeri e a un trattamento regolatorio incentivante. Il Governo, nel 2015, sarà impegnato nei lavori finalizzati all'adozione da parte della Commissione del secondo elenco di Progetti di infrastrutture energetiche di interesse comune (PIC) per il periodo 2016-2017, nonché nelle attività di monitoraggio dell'attuazione dei progetti italiani inclusi nella prima lista. Nell'ambito dell'Unione dell'energia, in merito alla sicurezza energetica, il Governo italiano nel 2015 continuerà a incoraggiare l'azione concreta dell'UE finalizzata a migliorare la diversificazione dei fornitori e delle rotte di trasporto e il miglior utilizzo coordinato delle capacità di reverse flow, di

stoccaggio di gas e di rigassificazione di GNL (Gas Naturale Liquefatto) presenti nell'intero territorio dell'UE. Il tema della sicurezza energetica europea sarà considerato anche nell'ottica della dimensione esterna della politica energetica.

Per quanto concerne la definizione della "componente energia" del Quadro di riferimento al 2030 per il clima e l'energia, il Governo italiano riconoscerà adeguata priorità alle eventuali proposte legislative che la Commissione potrebbe presentare in materia di energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica. Il Governo italiano parteciperà inoltre attivamente ai negoziati per l'adozione della proposta legislativa riguardante il cambiamento indiretto di destinazione dei terreni in relazione alla produzione di biocarburanti (cd. direttiva "ILUC" - Indirect Land Use Change).

In linea con le priorità del programma di Presidenza italiana, uno degli obiettivi prioritari, confermato dalla Presidenza lettone, è l'adozione del pacchetto sul mercato unico digitale; a tale riguardo, sarà necessario mettere a disposizione nuove risorse tra quelle previste nel Piano europeo per gli investimenti predisposto dalla Commissione europea, in particolare per l'innovazione digitale e la copertura della banda larga.

Considerata la necessità di investire di più nelle attività di ricerca e sviluppo connesse alle Information and Communication Technology - ICT, il Governo, nell'ambito del nuovo Programma Quadro Europeo Horizon 2020, intende valorizzare l'attività di ricerca e innovazione tecnologica creando sinergie tra le pubbliche amministrazioni e le Università, Centri di ricerca ed altri Enti operanti nel settore, con particolare riguardo agli sviluppi nell'ambito del cloud computing e dell'open data.

A livello nazionale, nel medio periodo, le priorità del Governo per la crescita digitale sono delineate nella "Strategia per la crescita digitale 2014-2020", presentata nel novembre 2014: in particolare, essa prevede azioni infrastrutturali trasversali (tra cui si possono segnalare la predisposizione Wi-Fi di tutti gli edifici pubblici, il Servizio Pubblico d'Identità Digitale - SPID), piattaforme abilitanti (tra cui si possono segnalare: pagamenti elettronici e fatturazione elettronica nella pubblica amministrazione) e programmi di accelerazione (tra cui: smart cities & communities, scuola digitale e giustizia digitale).

In linea con gli obiettivi assunti dal Forum Europeo del Turismo del dicembre 2014, il 2015 sarà dedicato allo sviluppo delle sinergie tra turismo, patrimonio culturale e qualità dei servizi, anche facendo uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per favorire il turismo culturale attraverso progetti di promozione, investimenti sulla ricettività, itinerari comuni e strategie condivise.

Il Governo intende creare nuove sinergie tra il turismo e il patrimonio culturale, nonché nel trasformare e commercializzare i beni culturali facendone prodotti turistici competitivi a livello internazionale.

Saranno promosse iniziative per una maggiore digitalizzazione delle imprese e delle destinazioni turistiche, anche nella prospettiva di una comune strategia digitale europea; sarà considerato prioritario lo sviluppo di piani di mobilità e di servizi di trasporto intermodale per favorire l'accesso a territori e luoghi considerati minori rispetto alle principali destinazioni italiane ed europee, anche per favorire la diversificazione e la destagionalizzazione dell'offerta turistica.

Si prevede inoltre il sostegno di una sempre più elevata formazione professionale delle risorse umane, nonché la realizzazione di campagne di comunicazione per promuovere l'immagine dell'Italia, allo scopo di attrarre maggiori flussi turistici internazionali verso l'Europa, soprattutto dai Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica).

In questo contesto, l'Expo 2015 costituirà non solo un'opportunità per l'Italia, ma innescherà un meccanismo virtuoso per incrementare l'afflusso di turisti e visitatori extraeuropei verso l'Italia e l'Europa. Inoltre, nel quadro dell'implementazione del progetto europeo EDEN (European Destinations of Excellence - Destinazioni Europee di Eccellenza), dedicato per il 2014-15 al tema "Turismo e gastronomia locale", è prevista la selezione di destinazioni emergenti, che abbiano dimostrato la capacità di gestire la propria offerta turistica in sintonia con la sostenibilità sociale, economica, culturale ed ambientale del turismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SCALIA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che la Commissione esamina per il parere alla 8ª Commissione, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di contratti di concessione, di appalti pubblici e di procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

Evidenzia come la finalità del provvedimento, tuttavia, sia più ampia del mero recepimento delle direttive. Infatti, come chiarito nella relazione illustrativa, "il recepimento della nuova normativa europea costituisce un'importante occasione per rivedere e razionalizzare la materia nel suo complesso, al fine di creare un sistema più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire la certezza giuridica nel settore e assicurare un'effettiva concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici".

Tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea, la nuova disciplina mira ad offrire un approccio alla materia degli appalti e delle concessioni sostanzialmente diverso da quello attuale. La relazione illustrativa critica infatti la vigente normativa di settore, poiché "ha dato adito ad un notevole contenzioso, senza ottenere, di converso, risultati evidenti in termini di efficacia ed efficienza delle procedure di affidamento, con conseguente danno per la finanza pubblica e per la qualità dei servizi offerti". Inoltre, non è riuscita ad impedire fatti di corruzione, anche eclatanti, che hanno interessato alcune grandi opere. A ciò si aggiunge l'eccessiva e complessa regolamentazione prodotta negli anni, che ha reso le procedure di gara particolarmente lunghe e ha dato luogo a continui aggiustamenti e deroghe.

Nel passare all'esame del testo, segnala che nella sua relazione terrà conto del nuovo testo presentato dai relatori e adottato dalla Commissione lavori pubblici nella seduta dell'8 aprile scorso. Il provvedimento si compone di un solo articolo, con cui il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive sopra citate nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"), e degli ulteriori principi e criteri direttivi specifici, che vengono di seguito elencati.

La lettera a) reca il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive: è il cosiddetto divieto di goldplating, ossia il divieto per gli Stati membri di introdurre o mantenere requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive, oppure sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive, nonché di estendere l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari.

Le lettere b), c) e d) stabiliscono criteri di codificazione, razionalizzazione e semplificazione della

normativa prevedendo la compilazione di un unico testo normativo denominato "Codice degli appalti pubblici e delle concessioni"; tra i criteri si segnala l'obiettivo di adottare soluzioni innovative riguardo a infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale.

La lettera e) articola il criterio della pubblicità e trasparenza delle procedure di affidamento, sia prodromiche che successive alla gara, con l'obiettivo di lottare contro la corruzione e i conflitti d'interesse, mediante poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme.

La lettera f) articola ulteriormente il precedente criterio, prevedendo l'attribuzione all'ANAC di più ampie funzioni di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni assunte dall'Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.

La lettera g) prevede la riduzione degli oneri documentali a carico dei partecipanti e la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti; la lettera h) individua gli obiettivi di razionalizzazione delle procedure di spesa; la lettera i) articola ulteriormente il criterio di cui alla lettera h) in vista del contenimento dei tempi e della piena verificabilità dei flussi finanziari, mediante la centralizzazione delle committenze e la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, la possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità, fatto salvo l'obbligo, per i Comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale per gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro.

La lettera l) demanda al legislatore delegato l'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera. La lettera m) prevede l'utilizzo preferenziale, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

È poi prevista, dai criteri recati nelle lettere successive, la creazione di un albo nazionale, gestito dall'ANAC, dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e concessioni, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità; la garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e le concessioni sotto la soglia comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte; il rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale; la valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovendo la qualità architettonica, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando il ricorso all'appalto integrato e privilegiando la messa a gara del progetto definitivo o esecutivo (lettere da n) a q)).

Sono poi previste: la revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema di garanzia globale di esecuzione per gli appalti pubblici di lavori; la razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, il cui utilizzo è da incentivare mediante il ricorso a strumenti finanziari innovativi e specifici; la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza (lettera t), la revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento (lettera u), la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto (lettera v), il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni per le piccole e medie imprese e per quelle di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti (lettera z).

La lettera aa) articola ulteriormente il criterio di cui alla lettera z) prevedendo la valorizzazione delle attuali esigenze sociali e ambientali, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che operano nel proprio territorio in ottemperanza ai principi

di economicità dell'appalto, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese; privilegiando gli aspetti della "territorialità" e della filiera corta; attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici.

Il legislatore delegato dovrà garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure (lettera bb), prevedere una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi (lettera cc) e una disciplina organica della materia delle concessioni, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, la previsione di criteri direttivi per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE e la definizione del concetto di "rischio operativo", con particolare riferimento alle "condizioni operative normali" (lettera dd).

La lettera ee) richiede l'individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea.

La lettera ff) prevede l'introduzione del principio della trasparenza nella eventuale partecipazione di portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni.

Nell'attuare la delega, il Governo dovrà inoltre introdurre forme di dibattito pubblico (sul modello del *débat public* francese) che coinvolgano le comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio (lettera gg).

La lettera hh) dispone l'abrogazione del vigente Codice, prevedendo l'introduzione di un regime transitorio tra l'entrata in vigore del nuovo codice e la predetta abrogazione, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina.

Si prevede, inoltre, l'emanazione di un nuovo Regolamento.

Il comma 2 contiene norme sul procedimento preparatorio all'adozione dello schema di decreto legislativo, prevedendo una consultazione delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa. Tuttavia, ancor prima dovranno essere definite le metodologie e le modalità operative per lo svolgimento delle predette consultazioni, secondo gli standard internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi di impatto della regolazione (AIR).

Il comma 3 disciplina la definizione del decreto legislativo, che deve essere corredato di relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari (oggetto anche del successivo comma 5).

Sullo schema sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari: queste ultime si esprimono entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti sono emanati anche in mancanza del parere; qualora il termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega (18 febbraio 2016) o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

Il comma 4 consente al Governo, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, di emanare disposizioni correttive e integrative, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi e delle procedure di cui al testo in esame, mentre il comma 5 disciplina il procedimento di adozione del regolamento di attuazione del decreto legislativo.

Il comma 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria e dispone che le autorità interessate fanno fronte agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri, esso sarà emanato solo successivamente o contestualmente ai provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.3.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 140 (pom.) del 28/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 28 APRILE 2015
140ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PELINO](#)

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1678\)](#) *Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE*
(Parere all'8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il relatore [SCALIA](#) (PD) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto.

La vice presidente [PELINO](#) (FI-PdL XVII) chiede che lo schema di parere appena illustrato venga modificato con la previsione di una condizione, sulla base della quale il ruolo del Ministero dello

sviluppo economico risulti pariordinato a quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle procedure di adozione del decreto legislativo e del relativo Regolamento.

Rispondendo a una domanda della senatrice [VALDINOSI](#) (PD), la vice presidente [PELINO](#) (FI-PdL XVII) chiarisce i motivi che sottostanno alla sua richiesta di modifica del parere, soffermandosi in particolare sugli ambiti interessati dalla direttiva 2014/25/UE, tra cui vi sono le procedure d'appalto degli enti erogatori nel settore dell'energia.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD), con riferimento al previsto e condivisibile processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, sottolinea l'esigenza che si prevedano forme di tutela per le piccole e medie imprese; quanto alla richiesta di integrazione avanzata dalla senatrice Pelino, suggerisce che si richieda il parere del Ministro dello sviluppo economico in fase di adozione del decreto legislativo, come già previsto - nel nuovo testo dei Relatori - per l'adozione del Regolamento.

Il relatore [SCALIA](#) (PD) si riserva di valutare le segnalazioni e le richieste di riformulazione dei colleghi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

La relatrice [FISSORE](#) (PD), nel richiamare i principali punti della relazione precedentemente svolta, segnala due incongruenze contenute nel testo della Relazione programmatica 2015, la prima con riferimento al punto 6.2 del capitolo 1, relativamente alla tassazione nel luogo del consumo per tutte le prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e radiodiffusione, la seconda con riferimento al punto 1.3 del capitolo 2, relativamente alla direttiva sulla gestione collettiva dei diritti di autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, che è stata espunta dal disegno di Legge di delegazione europea 2014 nel corso dell'esame in sede referente.

Conclude riservandosi di presentare uno schema di parere e si dichiara disponibile a valutare le eventuali segnalazioni dei colleghi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1678

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

visto il nuovo testo dei relatori, adottato dalla Commissione a base dell'esame nella seduta dell'8 aprile 2015,

premesso che:

tra le direttive oggetto di recepimento, la direttiva 2014/24/CE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/CE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, propongono - tra l'altro - l'introduzione di misure incentivanti l'accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese mediante la riduzione dei costi amministrativi di partecipazione alle gare; la riduzione dei tempi minimi per la presentazione delle offerte da parte delle imprese; l'obbligo, entro un periodo di transizione, di stabilire la comunicazione integralmente elettronica tra la P. A. e le imprese in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione delle offerte;

tra le direttive oggetto di recepimento, la direttiva 2014/23/CE - sull'aggiudicazione dei contratti di concessione - prevede che la procedura di aggiudicazione deve rispettare i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, oltre ad assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore. Si tratta, in sintesi, di norme riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a prevedere una disciplina di assegnazione dei servizi pubblici locali esclusivamente sulla base di gare o tramite procedure competitive ad evidenza pubblica che prevedano, altresì, il divieto espresso di taciti rinnovi;

si segnala l'esigenza di integrare i criteri e principi direttivi di delega con la previsione di meccanismi attraverso i quali i concessionari o gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta e ai fini di pubblica trasparenza, siano tenuti a fornire ai Comuni che decidono di bandire gare per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi;

si sollecita inoltre la Commissione di merito a integrare i criteri di delega prevedendo che la valorizzazione di forme di partenariato pubblico-privato sia avviata solo sulla base di una procedura di gara o comunque di una procedura competitiva ad evidenza pubblica;

si sollecita infine la Commissione di merito a prevedere misure di semplificazione e progressiva digitalizzazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, promuovendo reti o sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive, come accade nel caso delle aste pubbliche telematiche.

1.4.2.3.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 141 (pom.) del 29/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015
141ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVII-bis, n. 3\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015*

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [FISSORE](#) (PD) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) presenta e illustra, a nome del proprio Gruppo, uno schema di parere contrario, alternativo a quello della relatrice, pubblicato in allegato.

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII), pur nutrendo molte riserve sul valore della Relazione in titolo i cui contenuti considera in gran parte inconsistenti, condivide le osservazioni contenute nello schema di parere della relatrice e dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato, è posto ai voti e risulta approvato; resta pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo presentata dal Gruppo parlamentare M5S.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Parere all'8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **SCALIA** (PD) presenta e illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, che tiene conto delle osservazioni emerse nel corso della seduta di ieri.

La senatrice **PELINO** (FI-PdL XVII), in considerazione dell'importanza della materia, manifesta l'esigenza di approfondire ulteriormente lo schema di parere appena illustrato dal relatore e chiede quindi di non procedere al relativo voto nella seduta in corso.

Il **PRESIDENTE** condivide l'esigenza manifestata dalla senatrice Pelino e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Aula, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica di aver iniziato a predisporre una bozza di documento conclusivo per l'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita

del sistema produttivo del Paese, che sarà sottoposto alla Commissione alla conclusione delle audizioni.

Avverte inoltre che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1809, recante modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII-BIS, N. 3

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il documento in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in materia di aiuti di Stato, si ritiene opportuno sollecitare un innalzamento della soglia al di sotto della quale essi sono qualificati come aiuti di importo poco elevato (*de minimis*) per i quali non è richiesta una notifica preventiva alla Commissione europea;

in tema di *Made in*, si auspica il raggiungimento di una normativa condivisa, invitando la Commissione di merito a sollecitare il Governo al massimo impegno in tal senso;

in merito alle iniziative per la tutela dei consumatori, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sollecitare il Governo ad adottare disposizioni che richiedano ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, come consentito dall'articolo 39 del Regolamento UE 1169/2011, nel rispetto della procedura di cui al successivo articolo 45 del medesimo regolamento, in particolare prevedendo l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione; si segnala, al riguardo, l'esigenza di garantire che l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o confezionamento sia apposta in una posizione chiara e ben visibile, tale da garantire al consumatore l'immediata leggibilità dell'informazione, conformemente alle indicazioni stabilite dall'articolo 13 del richiamato regolamento n. 1169/2011;

con riferimento al negoziato TTIP, si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché promuova e rilanci iniziative tese a raggiungere la chiusura del negoziato nel più breve tempo possibile, nell'ottica comunque di valorizzare e tutelare le produzioni italiane e comunitarie.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI GIROTTO, CASTALDI E
PETROCELLI SUL DOCUMENTO N. LXXXVII-BIS, n. 3**

La 10ª Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2015,

premessi che:

quest'anno la Relazione arriva al termine del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio e dopo il rinnovo delle Istituzioni europee ed assume la caratteristica di essere un bilancio dell'azione del Governo italiano alla guida del Consiglio dell'Unione europea;

nella Relazione il Governo mette in evidenza il lavoro svolto nei sei mesi di presidenza in cui si è cercato di affiancare al consolidamento dei bilanci, anche la flessibilità che ha avuto poi riflesso in alcune azioni della Commissione europea tra cui il piano di investimenti "Juncker", la comunicazione sulla flessibilità [atto COM (2015) 15] e la ripresa del dibattito sulla *governance* economica europea;

nel secondo capitolo rubricato: "Politiche per il mercato e la competitività", il Governo delinea il proprio indirizzo nell'ambito delle politiche europee nel settore industriale, energetico e del commercio;

nel settore dell'industria non si possono non citare due importanti provvedimenti all'esame delle istituzioni europee che si collegano strettamente con la tutela del consumatore e della produzione italiana: la proposta di regolamento cosiddetto "MADE IN" che prevede l'introduzione dell'obbligo per i fabbricanti e gli importatori di apporre l'indicazione di origine sui prodotti. Il Governo continuerà ad appoggiare la proposta e a favorire il superamento dello stallo negoziale, in quanto questo regolamento europeo migliorerebbe la tracciabilità dei prodotti e il contrasto alle false indicazioni di origine. Altrettanto impegno viene sottolineato per quanto riguarda la dubbia applicazione del Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, con un inasprimento delle sanzioni per il mancato rispetto delle indicazioni sulle etichette. Riteniamo che sia la trasparenza la leva su cui devono puntare le aziende e le istituzioni, perché chi arriverà a condividere questa visione del commercio e del rapporto con i consumatori sarà anche chi genererà profitti e rilancerà l'economia;

non si può sottovalutare l'osservazione generale sulla proposta di regolamento per il fondo FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici), lo strumento di finanziamento del piano per gli investimenti della Commissione europea, avanzata dalla Corte dei Conti europea che ha rilevato come lo stesso " *non fornisce né la natura legale del fondo né spiegazioni su come funzionerà. Per la Corte dei conti l'assistenza su una stessa opera da parte di diverse fonti di finanziamento, con aspetti legali e giuridici differenti, potrebbe creare un conflitto per quanto riguarda le regole da applicare*". Un aspetto, quest'ultimo, " *non chiarito nella proposta*". Così come " *dovrebbero essere indicati*" i criteri di valutazione del valore aggiunto, la mobilitazione delle risorse del settore privato, le uscite previste e quelle effettive, i risultati e l'impatto delle operazioni di finanziamento e di investimento della Bei;

per quanto riguarda il settore dell'energia, si fa ampio riferimento all'Atto COM (2015) 80 recante Comunicazione su "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" meglio nota come *Energy Union*. Il testo della Comunicazione presenta le iniziative che la Commissione europea intende adottare nel biennio 2015-2017 per sviluppare una comune politica energetica europea, la cosiddetta *Energy Union*, al fine di far fronte alle sfide dei cambiamenti climatici raggiungendo gli obiettivi di sicurezza, stabilità ed

equità energetica; sono quindici le iniziative che la Commissione intende intraprendere ricomprendendo tutto il ciclo energetico, dall'approvvigionamento delle fonti primarie, alla produzione e distribuzione dell'elettricità, revisionando sia la normativa vigente che proponendo nuovi testi normativi; il Governo, inoltre, si impegna, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 del quadro di riferimento al 2030 per il clima e l'energia, a sostenere il sistema di scambio delle quote di emissione CO₂;

per quanto riguarda gli aspetti legati al commercio, partendo dal dato di fatto che gli Stati Uniti sono il maggiore partner strategico dell'Unione europea, il Governo si propone di sostenere l'ampliamento e l'ulteriore rafforzamento delle relazioni UE-USA, mantenendo un costante raccordo sulle principali questioni dell'agenda internazionale e promuovendo il rilancio del negoziato TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*). L'Italia, secondo gli intenti del Governo, sosterrà una rapida conclusione dei negoziati per il TTIP attraverso un'intesa bilanciata ed onnicomprensiva, coerente con il mandato negoziale, che sia suscettibile di produrre ricadute positive sulle due sponde dell'Atlantico in termini di crescita economica, occupazione e mobilità. Il negoziato prevede che, a trattato ratificato, si crei un organismo tecnico congiunto USA - UE di cooperazione sulle regolamentazioni, che armonizzerebbe le normative e gli standard in autonomia e senza alcun controllo degli organismi democraticamente eletti. Non c'è bisogno di aree grigie di decisione tra interessi economici, ma di un ampliamento sostanziale della partecipazione democratica nella ricerca di soluzioni condivise. Occorre sottolineare che sul TTIP l'Italia si è impegnata ad escludere dagli accordi il settore dell'audiovisivo, che potrebbe essere minacciato dai grandi colossi americani;

considerato che:

uno degli obiettivi del semestre di Presidenza italiano del Consiglio dell'Unione europea era l'approvazione della proposta di regolamento sull'etichetta di origine dei prodotti europei che è rimasto impantanato dal veto incrociato degli Stati dell'Europa settentrionale e di quelli mediterranei. L'Europa non dispone, a differenza di altri grandi esportatori come la Cina o gli USA, di un regolamento che obblighi a indicare l'origine dei prodotti. La proposta di regolamento europeo risale a ben 9 anni fa e, pur essendo stata approvata dal Parlamento europeo, in Consiglio viene bloccata. L'informazione obbligatoria testuale, e non solo numerica come su carni e latticini, che identifica lo stabilimento di produzione è fondamentale per tutelare il *Made in Italy* che troppo spesso è vittima di truffe internazionali. Basti pensare che il danno arrecato a tutti noi e all'economia italiana dai falsi prodotti italiani nel mondo ammonta a 60 miliardi di euro l'anno. Una cifra enorme che potrebbe essere recuperata se vi fosse l'obbligo di scrivere sull'etichetta l'indirizzo della fabbrica che produce. Il semestre di presidenza in cui il Governo avrebbe potuto, in via teorica, trovare un accordo e accelerare sulla mediazione per arrivare all'approvazione del regolamento si è risolto con un nulla di fatto, si è rimandato, rinviando il tutto all'anno in corso dopo i risultati di un nuovo studio, l'ennesimo, sui presunti costi che l'obbligo di indicazione d'origine potrebbe comportare per le imprese;

l'attuazione del cosiddetto Piano Juncker non può che avvenire in un quadro di regole chiare evitando di finanziare il Piano con la riduzione di programmi strategici come ad esempio la riduzione di risorse per programma *Connecting Europe* (per rafforzare le infrastrutture e servizi digitali) e del programma di ricerca *Horizon 2020*;

nonostante i buoni propositi, la politica energetica prospettata dalla Commissione europea è ancora basata sulle fonti di energia fossili e sulle rendite di posizione ad esse legate, col rischio di generare ulteriori gravi instabilità degli equilibri geopolitici ai confini dell'Unione europea, senza fornire il necessario slancio allo sviluppo di reti intelligenti, al risparmio energetico e alle fonti di energia rinnovabili che dovrebbero assumere la preminenza nella strategia europea sull'energia e la lotta al

cambiamento climatico. La Commissione europea si propone di cancellare ogni sussidio pubblico alle energie rinnovabili, ma non chiarisce quale trattamento verrà riservato alle fonti fossili, che ad oggi godono di incentivi molto significativi;

per quanto concerne il meccanismo delle quote di emissione, questo meccanismo ha da un lato comportato una diminuzione della CO2 prodotta all'interno dei confini europei, dall'altro, ha favorito la delocalizzazione delle stesse in Paesi dove non vi sono particolari limiti di emissione senza, di fatto, contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dall'aria di CO2. Si ritiene, pertanto, che ricorrere al sistema per lo scambio di quote di emissione di CO2, così come previsto dall'applicazione del protocollo di Kyoto, non risolve il problema della riduzione dell'emissione di gas serra in quanto, l'accantonamento temporaneo delle quote - messe successivamente all'asta e acquistate da industrie che inquinano di più per aumentare legalmente la loro quota di emissione - è un modo per alimentare un profitto che non genera risultati. Al contrario, sarebbe più opportuno investire e indirizzare quei profitti esclusivamente verso investimenti ambientali obbligando le imprese a investire per arrivare alle emissioni zero;

per quanto riguarda il negoziato sul cosiddetto TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*), pur considerando positiva la declassificazione del mandato di negoziato ora pubblico, rimangono sul futuro accordo numerose insidie. Tra gli elementi di criticità sicuramente la clausola cosiddetta ISDS "*Investor to state dispute settlement*" che se nasce con l'intenzione di difendere gli investitori nei casi di discriminazione o esproprio, è stata oggetto di un uso distorto da parte di alcune multinazionali con ricadute nelle politiche pubbliche. L'arbitrato ISDS permetterebbe alle imprese di denunciare i Governi in caso di leggi e normative che impattino sui loro profitti. Tale clausola andrebbe eliminata, perché potrebbe limitare la sovranità degli Stati Membri dell'UE,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1678

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

visto il nuovo testo dei relatori, adottato dalla Commissione a base dell'esame nella seduta dell'8 aprile 2015,

premesso che:

tra le direttive oggetto di recepimento, la direttiva 2014/24/CE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/CE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, propongono - tra l'altro - l'introduzione di misure incentivanti l'accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese mediante la riduzione dei costi amministrativi di partecipazione alle gare; la riduzione dei tempi minimi per la presentazione delle offerte da parte delle imprese; l'obbligo, entro un periodo di transizione, di stabilire la comunicazione integralmente elettronica tra la P. A. e le imprese in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione delle offerte;

tra le direttive oggetto di recepimento, la direttiva 2014/23/CE - sull'aggiudicazione dei contratti di concessione - prevede che la procedura di aggiudicazione deve rispettare i principi di parità di

trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, oltre ad assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore. Si tratta, in sintesi, di norme riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale;

considerata positivamente la previsione della riduzione del numero delle stazioni appaltanti, cui deve accompagnarsi la previsione di apposite forme di tutela per le piccole e medie imprese, e valutata pertanto positivamente la previsione - nel nuovo testo dei relatori adottato dalla Commissione di merito a base dell'esame - di un criterio di delega che prevede l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che operano nel proprio territorio, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione e implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a prevedere una disciplina di assegnazione dei servizi pubblici locali esclusivamente sulla base di gare o tramite procedure competitive ad evidenza pubblica che prevedano, altresì, il divieto espresso di taciti rinnovi;

si segnala l'esigenza di integrare i criteri e principi direttivi di delega con la previsione di meccanismi attraverso i quali i concessionari o gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta e ai fini di pubblica trasparenza, siano tenuti a fornire ai Comuni che decidono di bandire gare per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi;

si sollecita la Commissione di merito a integrare i criteri di delega prevedendo che la valorizzazione di forme di partenariato pubblico-privato sia avviata solo sulla base di una procedura di gara o comunque di una procedura competitiva ad evidenza pubblica;

si sollecita inoltre la Commissione di merito a prevedere misure di semplificazione e progressiva digitalizzazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, promuovendo reti o sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive, come accade nel caso delle aste pubbliche telematiche;

quanto alle procedure per l'adozione del decreto legislativo, si segnala alla Commissione di merito l'esigenza di integrare le disposizioni in materia prevedendo che sia acquisito anche il parere del Ministero dello sviluppo economico.

1.4.2.3.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 142 (pom.) del 05/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015
142ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1678\)](#) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Parere all'8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il senatore [SCALIA](#) (PD), relatore, si sofferma sui contenuti della nuova proposta di parere pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 29 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore è posto ai voti e risulta approvato; resta pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo presentata dal Gruppo parlamentare M5S

sempre nella seduta del 29 aprile.

(1809) Deputato Carlo GALLI ed altri. - Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [MUCCHETTI](#), relatore, illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (AP (NCD-UDC)), pur valutando positivamente il provvedimento in esame, citando la Guardia di finanza, la magistratura e la dirigenza di alcuni Ministeri, ritiene che misure normative simili andrebbero generalizzate a tutti i settori della Pubblica amministrazione.

Il senatore [LANGELLA](#) (AP (NCD-UDC)) concorda con il senatore Luigi Marino.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), nel ritenere fondata la questione sollevata dal senatore Luigi Marino, ricorda tuttavia i motivi che hanno portato la Commissione difesa della Camera dei deputati ad approvare in sede legislativa il provvedimento in esame. In conclusione, propone di esprimersi in senso favorevole sul disegno di legge n. 1809.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole, posta ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 97 (pom.) del 14/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015
97ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) dà conto del disegno di legge in titolo, il quale reca una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo volto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, concernenti i contratti di concessione e gli appalti pubblici.

Ricorda, quindi, che le direttive europee sugli appalti pubblici hanno quali obiettivi principali: la semplificazione dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso lo strumento del documento di gara unico europeo, che consiste in un'autodichiarazione sul possesso dei requisiti; l'accesso più facile per le piccole e medie imprese, attraverso la suddivisione in lotti delle

commesse pubbliche; una maggiore efficienza nella spesa pubblica.

Precisa, inoltre, che le dette direttive presentano alcune novità rispetto all'attuale assetto normativo e, in particolare: con la direttiva 2014/23/UE vengono regolate non solo le concessioni di lavori, ma anche le concessioni di servizi, sinora non disciplinate, e viene ribadito il concetto, già espresso più volte dalla Corte di giustizia, che il rischio operativo è posto a carico al soggetto privato concessionario; con le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE viene ampliato il ruolo della negoziazione con le imprese, ora inerente ad una ampliata serie di procedure di selezione, comprendente oltre al dialogo competitivo, anche le procedure competitive con negoziazione e il partenariato per l'innovazione; viene espressa una preferenza per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ulteriormente specificato, nelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ad elementi come la qualità della prestazione, la sostenibilità ambientale e sociale, il costo relativo al ciclo di vita del prodotto (il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ha invece un ruolo più marginale); viene espressa anche una preferenza per gli istituti connessi ai mezzi di aggregazione della domanda, ben oltre le norme sulle centrali di committenza di cui alle precedenti direttive. Ciò che potrà comportare ulteriori economie nell'acquisizione dei beni e un controllo più stringente sul più limitato numero di stazioni appaltanti coinvolte, anche al fine di prevenire fenomeni di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Fa, quindi, presente che il disegno di legge è composto di un unico articolo che fissa al comma 1 i principi e i criteri specifici di delega, al comma 2 la previsione della consultazione degli *stakeholders* nella predisposizione dello schema di decreto delegato, al comma 3 il termine di esercizio della delega, collegato al termine di recepimento delle direttive, e i pareri delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato sullo schema di decreto delegato, al comma 4 la delega per l'emanazione di decreti correttivi e al comma 5 la clausola finanziaria.

In proposito, la relatrice ritiene pienamente da condividere l'esigenza di rivedere e razionalizzare la materia nel suo complesso, al fine di creare un sistema più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire la certezza giuridica nel settore e assicurare un'effettiva concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici, attraverso una riscrittura e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, adottato in attuazione della delega conferita con l'articolo 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

Al termine della sua esposizione, dà lettura di una bozza di parere favorevole, recante una serie di osservazioni.

In primo luogo, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare la lettera a) dell'articolo 1, adottando una formulazione analoga all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea), e in particolare prevedendo il *«divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246»*.

La Commissione di merito è ulteriormente sollecitata a valutare l'opportunità di aggiungere alla fine della lettera b) dell'articolo 1 l'effettivo coordinamento del previsto «Codice degli appalti e delle concessioni» anche con *«la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea»*, nonché, in riferimento all'articolo 1, comma 3, a considerare l'opportunità di aggiungere che sullo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Infine, conclude la relatrice, tenendo conto dell'esigenza di rispettare, in ogni caso, la scadenza del 18 aprile 2016, fissata dalle direttive per la loro attuazione concreta nell'ordinamento nazionale, si chiede alla Commissione di merito se è il caso di ampliare la formulazione della delega di cui all'alinea dell'articolo 1, comma 1, per ricomprendervi anche la revisione complessiva della materia, secondo i criteri specifici di delega, e per includere nel nuovo "Codice" ? al fine di chiarezza e di leggibilità della normativa ? le altre disposizioni esistenti in materia di contratti pubblici presenti nell'ordinamento.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), il quale è interessato a sottolineare criticamente due aspetti del provvedimento in titolo: innanzitutto, trova incoerente l'impostazione per cui una materia così delicata, che dà attuazione alla normativa europea, sia stata assegnata, per competenza, dal Governo, al dicastero delle infrastrutture, piuttosto che al dipartimento per gli affari europei; non appare, inoltre, assolutamente idonea la scelta di recepire le direttive in materia di appalti attraverso un disegno di legge delega *ad hoc*, piuttosto che attraverso lo strumento legislativo "principe" che solitamente viene impiegato per tale operazione, ossia la legge annuale di delegazione europea.

In secondo luogo, stigmatizza il *modus operandi* per cui, anche in tale frangente, la materia degli appalti venga affrontata eludendo il suo nodo centrale, ovvero la necessità di realizzare un controllo ed una vigilanza effettivi nella fase propedeutica della procedura di appalto, dal momento che, come noto, è proprio in quello specifico contesto temporale che si annida il fenomeno della corruzione.

Questo pernicioso metodo, che non va a disciplinare in maniera organica l'intera problematica, non aiuta minimamente, ad avviso dell'oratore, le Amministrazioni pubbliche, sia quelle centrali che quelle periferiche.

Conclude, pertanto, esprimendo un giudizio negativo sulle proposte testé enunciate dalla relatrice, in quanto si limitano a fornire delle risposte parziali per la soluzione di tale rilevante *dossier*.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) tiene a rilevare, preliminarmente, che - come, peraltro, avviene in altri ambiti - tale regolamentazione elaborata dall'Esecutivo, ed ora sottoposta all'attenzione delle Camere, si contraddistingue per la sua notevole dose di superficialità. Ciò a ulteriore dimostrazione della circostanza per cui, nell'attuale contingenza parlamentare, non si riesce più a disaminare le varie questioni che interessano il normale cittadino con la dovuta serietà e con la necessaria serenità.

Tra l'altro, è possibile, ancora una volta, rinvenire nel disegno di legge delega in titolo, una impostazione, da parte del Governo, che fa prevalere l'ottica dell'impresa e del profitto, a discapito, invece, dei diritti basilari del cittadino, che vengono sempre di più compressi e disattesi. La procedura di aggiudicazione degli appalti, infatti, non riveste solamente un'importanza procedurale, ma ha ricadute concrete sull'esistenza di tutti i giorni.

Pertanto, lo schema di parere, nel testo ora illustrato dalla relatrice, non potrà trovare l'accoglimento della propria parte politica, a meno che non vengano debitamente prese in considerazione delle indicazioni che mettano in rilievo le tutele sostanziali per i cittadini nelle varie fasi del procedimento di appalto.

Il [PRESIDENTE](#), considerato il rimanente tempo a disposizione per l'odierna seduta e l'iscrizione a parlare di altri senatori, propone, quindi, di aggiornare il seguito della discussione generale alla prossima settimana.

Acquisito, in tal senso, il parere favorevole della relatrice, la Commissione condivide la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma di lavoro della Commissione per il 2015. Un nuovo inizio" (COM (2014) 910 definitivo) ([n. 52](#))

(Esame e rinvio)

La senatrice [GINETTI](#) (PD), relatrice, d'intesa e a nome del collega, senatore Floris, relatore, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra i contenuti generali del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015, elaborato dalla nuova Commissione europea, sulla base delle dieci priorità degli orientamenti politici espressi dal presidente Juncker al Parlamento europeo il 15 luglio 2014, giorno della sua elezione alla Presidenza della Commissione.

Le dieci priorità della Commissione europea sono: il rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti; un mercato unico del digitale connesso; un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici; un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida; un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa; un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti; uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia; verso una nuova politica della migrazione; un ruolo più incisivo a livello mondiale; un'Unione di cambiamento democratico.

Con tale programma, intitolato "Un nuovo inizio", la Commissione intende guidare un cambiamento per affrontare nella discontinuità politica le sfide irrisolte socio-economiche al fine di rafforzare la competitività dell'Unione Europea e riconquistare la fiducia dei suoi cittadini. Il Programma di lavoro per il 2015 si incentra sostanzialmente sul rilancio della crescita e dell'occupazione, attraverso iniziative qualificanti nei settori degli investimenti, della comunicazione digitale, dell'energia, dell'industria. Al contempo, esso porta avanti iniziative nell'ambito della *governance* economica, del Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti, dei diritti fondamentali e della legittimità democratica, nonché delle migrazioni e della politica estera e di difesa dell'Unione.

Particolari aspettative sono riposte - prosegue la relatrice - nel cosiddetto Piano Juncker da 315 miliardi di investimenti nell'economia reale, e nell'alleggerimento del carico normativo vigente, per mantenere solo ciò che è strettamente funzionale alle citate priorità degli orientamenti politici. La Commissione europea esprime, inoltre, l'intenzione di voler ulteriormente rafforzare la collaborazione con gli Stati membri, i parlamenti nazionali, le regioni e le città, con particolare riguardo ai fondi strutturali e di investimento europei (SIE), all'ambiente, al mercato unico e ai diritti dei consumatori.

Oltre alla parte introduttiva e a quella in cui sono riprese e sviluppate le dieci priorità politiche, il Programma presenta anche quattro allegati, il primo dei quali raccoglie le 23 iniziative legislative che saranno proposte dalla Commissione europea nell'arco del 2015. Esse non intendono esaurire le dieci priorità politiche, ma saranno seguite da altre proposte che saranno presentate negli anni seguenti.

Il secondo allegato riporta le proposte legislative che la Commissione europea ritiene di ritirare o modificare, previo parere del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto superate o in quanto non in linea con le dieci priorità politiche.

Il terzo allegato contiene le azioni di valutazione o revisione legislativa, che la Commissione ha intenzione di intraprendere, nell'ottica della semplificazione della normativa settoriale e di semplificazione normativa e burocratica delle diverse politiche dell'Unione (programma "REFIT"),

attraverso misure di codificazione o rifusione, consolidamento, abrogazione, aggiornamento o riesame.

Infine, il quarto allegato reca un calendario sull'entrata in vigore, nel 2015, degli atti legislativi vigenti, al fine di assicurare una migliore informazione ai cittadini e alle imprese.

La prima priorità politica espressa dalla Commissione Juncker, quella diretta a dare nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti, costituisce senza dubbio l'orientamento principale per l'intero mandato quinquennale della Commissione e, peraltro, informa la gran parte delle altre priorità del Programma di lavoro.

Ad essa è dedicato il "Piano di investimenti per l'Europa" (COM(2014) 903), che prevede lo stanziamento iniziale di 21 miliardi, composti da una garanzia di 16 miliardi proveniente dal bilancio dell'UE (in cui la garanzia è al 50 per cento e attinge al Meccanismo per collegare l'Europa per 3,3 miliardi, a Orizzonte 2020 per 2,7 miliardi e alla riserva di bilancio per 2 miliardi), e da un impegno della BEI di 5 miliardi di euro. Applicando a tale somma iniziale il moltiplicatore di 1 a 15, che costituisce una stima prudente rispetto ai più elevati effetti moltiplicativi verificatisi nell'ambito dei programmi BEI e COSME, i 21 miliardi da assegnare a un nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici, da istituire in seno alla BEI, dovrebbero mobilitare complessivamente 315 miliardi nell'arco di tre anni. Tale somma, peraltro, deriva unicamente dai citati 21 miliardi, e non tiene conto del potenziale derivante dagli eventuali contributi delle banche di promozione nazionali e degli stessi Stati membri (sui quali ultimi non si applicherebbero i vincoli del Patto di stabilità e crescita).

In relazione a tale piano di investimenti, nell'Allegato I del Programma di lavoro si prevede un'iniziativa per il 2015 diretta all'istituzione del citato Fondo europeo per gli investimenti strategici, alla promozione della partecipazione delle banche di promozione nazionali e a migliorare l'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI.

Inoltre, la Commissione preannuncia di voler incentivare ulteriormente il ricorso a strumenti finanziari innovativi, come i prestiti e le garanzie, anziché le sovvenzioni, al fine di aumentare l'impatto dei fondi SIE nella realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020.

Altre iniziative comprendono un pacchetto di misure per favorire l'occupazione giovanile e di lunga durata, e la prevista revisione intermedia della strategia Europa 2020.

Infine, per migliorare il contesto imprenditoriale saranno adottate misure supplementari per rimuovere gli ostacoli normativi agli investimenti e saranno riesaminate le normative in materia di aiuti di Stato. Un impulso specifico dovrà riguardare la crescita "verde" delle eco-industrie e della eco-innovazione.

Nella consapevolezza dell'importanza della digitalizzazione per l'occupazione, la crescita e il progresso, la Commissione sta preparando una strategia che individui le sfide principali per completare un mercato unico digitale sicuro, dinamico e degno di fiducia. La strategia si porrà sei obiettivi: instaurare un clima di fiducia, eliminare le restrizioni, garantire l'accesso e la connettività, costruire l'economia digitale, promuovere la società elettronica e investire in attività di ricerca e innovazione di prim'ordine nel campo delle tecnologie della comunicazione (TIC).

Nell'ambito dell'Allegato I, si propone un pacchetto di misure per il "mercato unico digitale", finalizzato a favorire l'accesso transfrontaliero ai servizi digitali, a creare un terreno omogeneo per le imprese e a stabilire le condizioni per lo sviluppo di una dinamica società digitale, tra cui la modernizzazione del diritto d'autore e la riforma delle norme europee comuni sulla protezione dei dati.

La Commissione propone, inoltre, di adottare un quadro strategico per una "Unione dell'energia", che definisca i principali interventi necessari per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ridurre la dipendenza dalle importazioni provenienti dai Paesi terzi, integrare maggiormente i mercati nazionali dell'energia e incentivare la partecipazione dei consumatori, migliorare l'efficienza energetica, decarbonizzare il *mix* energetico e promuovere la ricerca e l'innovazione nel settore dell'energia.

Inoltre, è prevista una revisione del sistema di emissioni ETS per il periodo successivo al 2020 e l'elaborazione di una comunicazione in vista della conferenza sui cambiamenti climatici che si terrà a Parigi alla fine del 2015, con la presentazione delle prime proposte legislative per l'attuazione del

pacchetto 2030 su clima e energia nella lotta contro il riscaldamento globale del pianeta.

Il mercato interno è considerato uno dei principali punti di forza dell'economia europea ed è anche alla base della forza e della capacità produttiva dell'industria europea, che secondo la Commissione europea occorre ulteriormente potenziare. Pertanto, una parte importante dell'attività della Commissione consisterà nel rilanciare gli investimenti in infrastrutture, PMI e imprese a media capitalizzazione, nel migliorare il quadro normativo e nell'aiutare le imprese a innovare, ad esempio con il sostegno del programma Orizzonte 2020.

Tra le iniziative concrete per il 2015 figura una proposta per una maggiore integrazione nei principali settori industriali e di servizi, dove il potenziale economico è maggiore, come per esempio i servizi alle imprese, le costruzioni, il commercio al dettaglio, le professioni regolamentate, la manifattura avanzata e la fornitura combinata di servizi e beni. Particolare attenzione sarà riservata, in tale contesto, alle PMI.

A sostegno dell'occupazione, soprattutto dei giovani e dei disoccupati di lunga durata, la Commissione propone per il 2015 un pacchetto di misure per il mercato del lavoro, dirette a sostenere la mobilità e la tutela dei lavoratori, mediante: un miglior coordinamento dei sistemi previdenziali nazionali, la revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori e un rafforzamento di EURES, il portale europeo sui servizi per l'impiego.

Riguardo al mercato dei capitali, è prevista la presentazione, nel 2015, di un piano d'azione per migliorare il finanziamento dell'economia attraverso strumenti di mercato più efficienti e un quadro per una cartolarizzazione di qualità in Europa, migliorando l'accesso a informazioni standardizzate in materia di credito alle PMI.

Altre iniziative per il 2015 riguardano la proposta di creare un quadro per la risoluzione delle crisi degli enti non bancari di rilevanza sistemica e un pacchetto legislativo per migliorare la competitività del settore europeo dell'aviazione.

La Commissione presenterà nel 2015 anche un pacchetto di iniziative per la revisione del quadro normativo sulla *governance* economica costituito ai cosiddetti *six-pack* e *two-pack*, nell'ottica di una "sovranità condivisa".

Presenterà, inoltre, un piano d'azione diretto alla lotta all'evasione fiscale, all'instaurazione di un sistema di imposizione societaria basato sul Paese in cui sono generati gli utili (anche nell'ambito dell'economia digitale), e al rilancio della prospettiva di stabilire una base imponibile societaria comune.

La terza iniziativa per il 2015 riguarda una proposta legislativa per lo scambio automatico di informazioni tra le Amministrazioni fiscali sui cosiddetti *rulings* fiscali, ovvero sugli esiti degli interpelli con rilevanza transnazionale presentati da singoli contribuenti.

Infine, la Commissione si adopererà per promuovere l'adozione di una tassa sulle transazioni finanziarie e di norme rafforzate contro il riciclaggio del denaro.

Avuto riguardo all'accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti, la Commissione europea ha già preso misure per migliorare la trasparenza dei relativi negoziati (cfr. C(2014) 9052) e continua ad adoperarsi perché si arrivi ad un accordo equilibrato e ragionevole, che tuteli al tempo stesso la diversità culturale dell'Europa e i suoi *standards* sanitari, sociali, ambientali e sulla protezione dei dati.

Per il 2015 propone, pertanto, un'iniziativa non legislativa per un riesame globale della strategia commerciale dell'UE, in particolare del suo contributo all'occupazione, alla crescita e agli investimenti, che riguarderà tutti gli aspetti della politica commerciale, compresi i negoziati bilaterali, plurilaterali e multilaterali e le misure autonome.

La Commissione europea afferma, inoltre, nel Programma di voler portare avanti il processo di adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), secondo gli orientamenti della Corte di giustizia. Successivamente alla presentazione del Programma, che è del 16 dicembre 2014, la Corte di giustizia ha effettivamente emanato il suo parere, che è di tenore negativo. In

particolare, nel suo parere n. 2/13, del 18 dicembre 2014, la Corte ha concluso affermando che il progetto di accordo sull'adesione dell'Unione europea alla CEDU non è compatibile con le disposizioni del diritto dell'Unione. Pertanto, la Commissione dovrà ora, insieme al Consiglio UE, attivarsi per riaprire i negoziati con il Consiglio d'Europa, al fine di adottare un nuovo accordo di adesione in linea con il parere della Corte di giustizia.

Conseguentemente, le proposte legislative, indicate nell'Allegato I per il 2015, dirette a consentire la firma, la conclusione e l'attuazione dell'accordo di adesione alla CEDU, dovranno essere riconsiderate alla luce del parere della Corte di giustizia.

In ogni caso, la Commissione europea afferma di voler continuare a rafforzare la lotta alla criminalità transfrontaliera e al terrorismo e la cooperazione giudiziaria, a vantaggio dei cittadini di tutta l'UE, e a tutelare il bilancio dell'UE contro le frodi, adoperandosi perché sia istituita una Procura europea indipendente.

In particolare, è prevista la presentazione, nel 2015, di un'agenda europea in materia di sicurezza per il periodo 2015-2020, concernente le azioni già in corso e le nuove azioni che saranno individuate in funzione delle minacce emergenti, in tema di criminalità transfrontaliera, cibercriminalità, terrorismo, combattenti stranieri e radicalizzazione.

Infine, per quanto riguarda la parità fra uomini e donne, qualora nell'arco di sei mesi i negoziati sulla proposta del 2008 relativa al congedo di maternità non si sbloccheranno, la Commissione ha preannunciato l'intenzione di ritirarla (cfr. Allegato II), formulando un nuovo approccio in una prospettiva più ampia e che tenga conto delle evoluzioni della società attuale. Per far fronte all'accentuarsi delle pressioni migratorie alle frontiere dell'Unione, la Commissione europea ha in animo di presentare nel 2015 un'agenda europea sulla migrazione, il cui duplice obiettivo è quello di definire un nuovo approccio alla migrazione legale per rendere l'UE una meta attraente per talenti e competenze, e di migliorare la gestione della migrazione intensificando la collaborazione con i Paesi terzi, promuovendo la condivisione solidale degli oneri e lottando contro la migrazione irregolare e il traffico di esseri umani. L'agenda comprende anche il riesame della direttiva sulla Carta blu, il permesso di lavoro a livello di UE per i lavoratori altamente qualificati.

Nell'ambito della priorità politica, concernente il ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale, menzionando le sfide geopolitiche presenti alle frontiere orientali e meridionali dell'Unione, la Commissione europea afferma chiaramente la necessità che l'Unione si doti di una vera politica estera comune, capace di anticipare gli eventi, definire rapidamente risposte comuni alle sfide comuni e intraprendere azioni comuni per cogliere le opportunità che non possono essere sfruttate appieno agendo singolarmente.

Inoltre, la Commissione afferma di volersi adoperare in via prioritaria per la stabilità lungo i confini dell'Europa, aiutando i Paesi vicini ad attuare riforme democratiche ed economiche, far rispettare lo Stato di diritto, rafforzare la *governance* economica e la competitività, sviluppare le capacità istituzionali, dotarsi di una pubblica amministrazione efficiente e a crescere nello sviluppo. Stabilisce, poi, in modo altrettanto chiaro che, sebbene i negoziati di allargamento in corso proseguiranno, non vi saranno ulteriori ampliamenti nei prossimi cinque anni.

Per il 2015 preannuncia la presentazione di una comunicazione congiunta con l'Alto rappresentante, sulla politica europea di vicinato (PEV), in cui saranno esposti i risultati del suo riesame e saranno definiti i nuovi orientamenti strategici, dopo la consultazione che sarà avviata contestualmente alla presentazione del pacchetto annuale sulla PEV.

Per quanto riguarda il tema dello sviluppo sostenibile, nel 2015 la Commissione presenterà una comunicazione sugli obiettivi post-2015, per definire la posizione comune dell'UE sul partenariato globale per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

La Commissione europea ritiene doveroso rafforzare la trasparenza del processo decisionale interno all'Unione. In tal senso, ha preannunciato di voler presentare, nel 2015, una proposta di accordo interistituzionale per l'obbligatorietà di un registro per la trasparenza obbligatorio, per tutti i

rappresentanti di interessi (*lobby*), in modo da garantire che tutte le istituzioni europee indichino chiaramente chi influenza il processo decisionale europeo.

La Commissione presenterà, inoltre, sempre nel 2015, un nuovo accordo interistituzionale su "Legiferare meglio", per potenziare gli strumenti quali le valutazioni, le valutazioni d'impatto e le consultazioni pubbliche, e per individuare un'ulteriore serie di nuove azioni nell'ambito del suo programma sull'adeguatezza della regolamentazione. Inoltre, la Commissione propone un rafforzamento nel processo di programmazione congiunta tra Parlamento e Consiglio europeo per favorire una maggiore incisività su priorità condivise e criteri più efficaci.

Infine, l'Esecutivo UE riesaminerà il processo decisionale per l'autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM), al fine di tenere maggiormente conto dei casi in cui una netta maggioranza di Stati membri si oppone alla proposta di autorizzazione.

Il presidente [CHITI](#), nel congratularsi con i relatori, ed in particolare, con la senatrice Ginetti, per l'esauriente esposizione del documento in titolo, invita i membri della Commissione a riflettere sull'opportunità di posticipare la data del confronto con i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e provinciali, fissata, come noto, per il prossimo 28 gennaio, alla luce di due fattori dirimenti che, nel frattempo, sono intervenuti: da un lato, la notizia che la Commissione europea si appresta a fornire un sostanziale aggiornamento del suddetto Programma di lavoro, il prossimo 23 gennaio; dall'altro, la scadenza istituzionale connessa all'elezione del Presidente della Repubblica, che vede avviata la fase elettiva proprio a partire dal 29 gennaio, e che vedrà pienamente coinvolti, nelle prossime settimane, sia le Camere che le medesime rappresentanze regionali.

Questa duplice concomitanza indurrebbe, a suo avviso - ovviamente previa intesa con il presidente Cattaneo, che guida la suddetta Conferenza - a rinviare il previsto incontro in una data successiva all'elezione del Capo dello Stato, che potrebbe anche essere collocata nella giornata di mercoledì 11 febbraio.

Al riguardo, conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.4.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 98 (pom.) del 21/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2015
98ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1678\)](#) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio 2015.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) osserva come il recepimento delle direttive in titolo debba essere effettuato tenendo conto della necessità di semplificare al massimo il carico regolatorio per le imprese e come nella fase di aggiudicazione dei contratti debba essere assicurata la centralità e la qualità del singolo progetto, piuttosto che i parametri relativi al prezzo. Suggerisce inoltre di integrare il parere con l'evidenziazione di un'applicazione sistematica delle nuove tecnologie nelle varie fasi degli appalti, anche attraverso una modellistica integrata per le grandi opere.

Il senatore [COCIANCICH](#) (PD) condivide lo sforzo compiuto dalla relatrice nella predisposizione della bozza di parere illustrata nella precedente seduta e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo parlamentare.

La senatrice [EISSORE](#) (PD) sottolinea l'importanza di alleggerire gli obblighi di pubblicizzazione dei bandi di gara sui quotidiani, nonché di strutturare meglio l'albo dei fornitori in modo tale, anche utilizzando le nuove tecnologie, di accertare compiutamente i requisiti soggettivi dei singoli operatori.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX) ritiene che, in riferimento al provvedimento in titolo, avrebbe dovuto essere adeguatamente coinvolta anche la Commissione giustizia.

Dopo lo svolgimento da parte del senatore [FLORIS](#) (FI-PdL XVII) di alcune brevi considerazioni in merito alla suddivisione in lotti degli appalti pubblici, il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) si sofferma sulle concessioni di servizi di trasporto, rimarcando la specificità delle stesse per quanto riguarda le aree in condizioni svantaggiate del Paese.

Il senatore [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si sofferma sul tema delle concessioni di servizi e sulla tematica degli impianti di risalita sciistici.

Il senatore [MOLINARI](#) (M5S), nel rilevare come le direttive in esame si riferiscano anche a "beni comuni", sui quali il popolo italiano si è già espresso con il referendum sull'acqua, preannuncia un voto d'astensione del suo Gruppo parlamentare.

Intervenendo in sede di replica, la relatrice [CARDINALI](#) (PD) osserva come le direttive in esame tendano a valorizzare al massimo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al criterio del prezzo più basso, e che tale aspetto si correla chiaramente alla necessità di opere e servizi pubblici di maggiore qualità. In riferimento al tema della trasparenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, anche in relazione alle possibili infiltrazioni criminali, ritiene che il recepimento in esame assicurerà un controllo efficace in tutte le fasi degli appalti.

Dopo aver ribadito la correttezza dell'incardinamento dell'Atto in titolo in 8ª Commissione, che ha la competenza primaria in materia di appalti pubblici, ribadisce come nella bozza di parere da lei presentata nella scorsa seduta sia contenuto un chiaro e preciso riferimento alla necessità di una semplificazione delle fonti della normativa, che dovrà essere assicurata con l'accorpamento, nell'emanando codice, di tutte le disposizioni in materia di appalti pubblici esistenti nell'ordinamento, ivi incluse quelle in materia di concessioni. In riferimento al tema della dimensione dei lotti, ricorda che le direttive, attraverso la parcellizzazione degli stessi, tendano a favorire una maggiore partecipazione alle commesse pubbliche delle piccole e medie imprese; restando peraltro fermo l'obbligo di vigilanza sulle gare da parte di tutte le stazioni appaltanti.

In relazione alla possibilità di valorizzare le nuove tecnologie nelle varie fasi degli appalti pubblici, ricorda come le direttive già consentano ampiamente tale facoltà, anche se non reputa inopportuna una ulteriore specificazione partendo proprio dal testo delle direttive. In riferimento alla questione della pubblicazione dei bandi di gara, osserva come esso sia un obbligo imprescindibile, potendosi eventualmente svolgere un approfondimento sulle modalità concrete dello stesso, mentre l'albo dei fornitori, che già dovrebbe essere operativo, andrebbe maggiormente utilizzato. Il tema della specificità delle concessioni dei servizi di trasporto nelle aree svantaggiate potrebbe essere segnalato nel preambolo del parere.

La relatrice Cardinali riformula quindi lo schema di parere favorevole con osservazioni, integrato con i rilievi emersi in seduta.

Il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di Senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dalla relatrice e integrato a seguito del dibattito, allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che estende, anche alle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che sono sottoposte a commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (tra cui lo stabilimento ILVA di Taranto), la disciplina sull'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva anche mediante l'utilizzo delle risorse della stessa azienda, e contribuendo alla più celere ed esaustiva attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e dei relativi piani ambientale e industriale.

Il decreto-legge reca inoltre disposizioni per l'attuazione di interventi di bonifica, di riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, anche mediante la realizzazione di progetti infrastrutturali e di valorizzazione culturale e turistica.

In relazione allo stabilimento ILVA di Taranto, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2177/2013, attualmente allo stadio del parere motivato, per il mancato rispetto della normativa europea in materia di emissioni industriali e in materia di responsabilità ambientale. Per quanto riguarda le emissioni, la Commissione ha rilevato la violazione degli articoli 14, lettera a), e 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/61/CE (*Integrated Pollution Prevention and Control* - IPPC) - ora articolo 8, paragrafo 1, e articolo 11, lettera c), della direttiva 2010/75/UE - a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore rispetti, nel proprio impianto, le condizioni dell'autorizzazione all'esercizio. Riguardo alla responsabilità ambientale, la Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 8, e dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, in base ai quali, l'operatore responsabile del danno ambientale deve adottare le necessarie misure di riparazione o, quanto meno, sostenerne i relativi costi (principio "chi inquina paga").

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede la possibilità per il commissario dell'amministrazione straordinaria di dare in affitto, oltre che in vendita, gli impianti soggetti ad amministrazione controllata, riconfermando anche per tale ipotesi la procedura negoziata (trattativa privata) per l'individuazione del soggetto tra coloro che garantiscono la continuità produttiva, anche con riferimento ai livelli occupazionali, nonché il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia.

L'articolo 2 dispone misure finalizzate a facilitare e velocizzare la piena attuazione dell'AIA rilasciata per lo stabilimento ILVA di Taranto e del relativo piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, anche in funzione del superamento della citata

procedura di infrazione.

L'articolo 3 prevede disposizioni finanziarie finalizzate all'utilizzo, da parte del commissario straordinario, mediante una contabilità speciale e per le necessità connesse con l'attuazione dell'AIA e del piano ambientale, delle somme sottoposte a sequestro penale. Viene inoltre ribadito, al comma 4, il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale, in coerenza con il principio "chi inquina paga" sancito dalla citata direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale.

L'articolo 4 affronta il problema dei sottoprodotti e dei rifiuti, sollevato dalla citata procedura di infrazione, prevedendo l'approvazione *ex lege* delle modalità di costruzione e di gestione delle discariche localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto per rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario, e delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo del suddetto stabilimento, presentate in data 11 dicembre 2014 dallo stesso sub-commissario.

I restanti articoli da 5 a 8 dispongono misure aggiuntive rispetto a quanto necessario per dare attuazione all'AIA e al piano ambientale del 14 marzo 2014, prevedendo la stipula di un Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto (CIS Taranto), un programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area, misure per l'ampliamento e l'adeguamento del porto, un piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto e un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto.

Il relatore ricorda inoltre che, secondo il piano di azione per l'acciaio della Commissione europea (COM(2013) 407), i Fondi strutturali possono contribuire ad accompagnare i processi di ristrutturazione del settore siderurgico e che, in un contesto di cambiamento e di processi di ristrutturazione profondi, sarebbe opportuno sfruttare appieno il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per sostenere la riqualificazione e l'aggiornamento degli addetti del settore e agevolare una rapida e positiva ricollocazione professionale di coloro che rischiano di essere dichiarati in esubero.

Sempre secondo il citato piano, in base alle norme europee in materia di aiuti di Stato, il settore siderurgico può usufruire di varie categorie di aiuti di Stato che concorrono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020: aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, aiuti alla formazione e all'occupazione e aiuti volti a promuovere la tutela dell'ambiente. Il settore siderurgico ha, ad esempio, già usufruito di esenzioni da tasse ambientali e sull'energia a livello nazionale, di aiuti di Stato per misure di efficienza energetica e di aiuti a favore di investimenti che vanno al di là di quanto richiesto da norme cogenti dell'UE. Si riconosce inoltre che la siderurgia è uno dei settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ e per il periodo 2013-2020 gli Stati membri possono contenere l'effetto che l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica indotto dal sistema ETS avrà sulla competitività del settore.

Il relatore formula quindi un conferente schema di parere favorevole con osservazioni con cui si richiede che venga assicurata la piena conformità alla normativa europea e la risoluzione della procedura di infrazione n. 2177/2013, nonché la celere predisposizione del piano industriale di conformazione delle attività produttive, previsto dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, che insieme al piano ambientale del 14 marzo 2014 possa garantire quanto richiesto dall'Unione europea.

La senatrice [DONNO](#) (M5S), a nome del proprio Gruppo parlamentare, illustra una proposta di parere contrario (allegata al resoconto) che evidenzia le criticità dell'articolo 2 del decreto-legge in titolo per quanto riguarda la realizzazione, solo nella misura dell'80 per cento e non nella loro integralità, delle prescrizioni del piano di gestione entro la data del 31 luglio 2015. Rileva inoltre il mancato adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2177/2013 per il mancato rispetto della normativa europea sia in materia di emissioni industriali (direttiva 2008/1/CE) sia di responsabilità ambientale (direttiva 2004/35/CE). Rileva infine come le disposizioni finanziarie contenute nell'articolo 3 potrebbero

configurarsi come aiuti di Stato potenzialmente conducenti all'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea.

Il senatore [LIUZZI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva come vada valorizzato il ruolo della Regione Puglia e degli enti locali del territorio, per una gestione integrata delle delicate e complesse questioni concernenti l'ILVA e l'intera zona di Taranto.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*) si associa alla necessità di valorizzare le intese istituzionali.

Intervenendo in sede di replica, il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*), pur osservando come il contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto di cui all'articolo 5 già contempli l'intervento degli enti locali, accoglie ed integra nello schema di parere la sollecitazione del senatore Liuzzi. In riferimento al tema degli aiuti di Stato, evidenziato nel parere di minoranza del Gruppo M5S, ricorda come già sul precedente decreto ci sia stata una valutazione da parte della Commissione europea, mentre il provvedimento in esame utilizza differenti soluzioni, allo stato non oggetto di rilievi. Si dichiara comunque disponibile ad una ulteriore valutazione.

Il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dal relatore e integrato a seguito del dibattito, allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma di lavoro della Commissione per il 2015. Un nuovo inizio" (COM (2014) 910 definitivo) ([n. 52](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio 2015.

Il senatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea l'importanza del nuovo corso della politica economica dell'Unione europea che potrebbe derivare dall'utilizzo combinato del Fondo per gli investimenti del presidente Junker e delle nuove regole in materia di flessibilità, nel rispetto dei parametri sul disavanzo e sul debito.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) ricorda l'importanza di aprire un dibattito sui temi dell'accordo transatlantico con gli Stati Uniti (accordo TTIP - Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti).

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) richiama l'attenzione sulla recente Comunicazione sulla

"flessibilità" che permetterà una maggiore attenzione sulla fluttuazione del ciclo economico nel valutare la situazione di bilancio degli Stati membri.

La relatrice [GINETTI](#) (PD), nel concordare sull'importanza dei temi dell'accordo transatlantico e della flessibilità, in vista della predisposizione di uno schema di risoluzione sull'atto in titolo, sollecita i commissari ad un esame puntuale non solo dell'Allegato I del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015, ma anche dell'Allegato II, concernente le proposte oggetto di abrogazione.

Il relatore [FLORIS](#) (FI-PdL XVII) ritiene fondamentale approfondire l'effettiva capacità del Fondo per gli investimenti strategici presentato dalla Commissione europea, con particolare riferimento alle reali risorse ad esso assegnate.

Il [PRESIDENTE](#), nel ribadire l'importanza delle questioni del rilancio della prospettiva economica e della strategia commerciale dell'Unione europea, ricorda come siano stati deferiti alla Commissione due affari assegnati in merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, la seduta già convocata per domani, giovedì 22 gennaio alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1678

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso reca una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo volto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, concernenti i contratti di concessione e gli appalti pubblici; considerato, in particolare, che la direttiva 2014/24/UE si riferisce alle procedure relative agli appalti pubblici del settore ordinario (servizi, lavori e forniture) ed abroga la direttiva 2004/18/UE, la direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 si riferisce alle procedure d'appalto nei settori speciali (acqua, energia, trasporti, servizi postali) ed abroga la direttiva 2014/17/UE, mentre la direttiva 2014/23/UE

regola, per la prima volta, l'aggiudicazione dei contratti di concessione;

considerato che le direttive europee sugli appalti pubblici hanno quali obiettivi principali:

- la semplificazione dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso lo strumento del documento di gara unico europeo, che consiste in un'autodichiarazione sul possesso dei requisiti;
- l'accesso più facile per le piccole e medie imprese, attraverso la suddivisione in lotti delle commesse pubbliche;
- una maggiore efficienza nella spesa pubblica;

considerato altresì che le dette direttive presentano alcune novità rispetto all'attuale assetto normativo e in particolare:

- con la direttiva 2014/23/UE vengono regolate non solo le concessioni di lavori, ma anche le concessioni di servizi, sinora non disciplinate, e viene ribadito il concetto, già espresso più volte dalla Corte di giustizia, che il rischio operativo è posto a carico al soggetto privato concessionario;
- con le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE viene ampliato il ruolo della negoziazione con le imprese, ora inerente ad una ampliata serie di procedure di selezione, comprendente oltre al dialogo competitivo, anche le procedure competitive con negoziazione e il partenariato per l'innovazione;
- viene espressa una preferenza per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ulteriormente specificato, nelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ad elementi come la qualità della prestazione, la sostenibilità ambientale e sociale, il costo relativo al ciclo di vita del prodotto. Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ha invece un ruolo più marginale;
- viene espressa anche una preferenza per gli istituti connessi ai mezzi di aggregazione della domanda, ben oltre le norme sulle centrali di committenza di cui alle precedenti direttive. Ciò che potrà comportare ulteriori economie nell'acquisizione dei beni e un controllo più stringente sul più limitato numero di stazioni appaltanti coinvolte, anche al fine di prevenire fenomeni di condizionamento da parte della criminalità organizzata;

considerato che il disegno di legge è composto di un unico articolo che fissa al comma 1 i principi e i criteri specifici di delega, al comma 2 la previsione della consultazione degli *stakeholders* nella predisposizione dello schema di decreto delegato, al comma 3 il termine di esercizio della delega, collegato al termine di recepimento delle direttive, e i pareri delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato sullo schema di decreto delegato, al comma 4 la delega per l'emanazione di decreti correttivi e al comma 5 la clausola finanziaria;

condivisa l'esigenza di rivedere e razionalizzare la materia nel suo complesso, al fine di creare un sistema più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire la certezza giuridica nel settore e assicurare un'effettiva concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici, attraverso una riscrittura e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, adottato in attuazione della delega conferita con l'articolo 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004);

ribadito che il decreto legislativo delegato dovrà essere emanato entro la scadenza della delega, ovvero entro due mesi prima del termine del 18 aprile 2016 fissato dalle direttive, si auspica che entro la stessa data sia adottato anche il conferente regolamento di esecuzione ed attuazione, necessario a dare attuazione compiuta alle direttive,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la lettera a) dell'articolo 1, adottando una formulazione analoga all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea), e in particolare prevedendo il «*divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle*

direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere alla fine della lettera b) dell'articolo 1 l'effettivo coordinamento del previsto «Codice degli appalti e delle concessioni» anche con «la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea»;

in riferimento all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere che sullo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione; tenendo conto dell'esigenza di rispettare, in ogni caso, la scadenza del 18 aprile 2016, fissata dalle direttive per la loro attuazione concreta nell'ordinamento nazionale, valuti la Commissione di merito se ampliare la formulazione della delega di cui all'alinea dell'articolo 1, comma 1, per ricomprendervi anche la revisione complessiva e organica della materia, secondo i criteri specifici di delega, e per includere nel nuovo "Codice" ? al fine di chiarezza e di leggibilità della normativa ? le altre disposizioni esistenti in materia di contratti pubblici presenti nell'ordinamento;

valuti, infine la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare, nell'ambito dei criteri specifici di delega, l'integrazione delle procedure concernenti tutte le fasi degli appalti e concessioni, dalla programmazione del progetto, allo svolgimento della gara, fino alla realizzazione finale dell'opera o servizio, con l'Agenda digitale e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAI SENATORI DANIELA DONNO, ELENA FATTORI, BARBARA LEZZI E MOLINARI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1733

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge "Conversione in legge del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto",

considerato che

ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del decreto legge in fase di conversione, il Piano di gestione dell'Ilva di Taranto, previsto dal DPCM 14 marzo 2014, si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 vengano realizzate nella misura dell'80 per cento le prescrizioni in scadenza;

nelle disposizioni contenute nel Piano di cui al DPCM rientrano le valutazioni delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'Autorizzazione integrata ambientale, necessaria per uniformarsi ai principi della direttiva 2010/75/UE;

il comma 6 del medesimo articolo dispone che le condotte poste in essere in attuazione del Piano sopra menzionato non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario dell'azienda e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;

l'articolo 3 dispone che il commissario straordinario è titolare di contabilità speciali aperte presso la tesoreria dello Stato in cui confluiranno tra l'altro anche risorse assegnate dal CIPE e le somme rinvenienti dall'operazione di sottoscrizione con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell'IRI, di un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.);

ritenuto, inoltre che,

dalle audizioni che si sono tenute davanti alle Commissioni 13ª e 10ª del Senato sono emerse criticità per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 2 sopra richiamate, in particolare la realizzazione del mero 80 per cento delle prescrizioni del piano di gestione potrebbe determinare che visto i tempi

molto stringenti e data la complessità e onerosità delle misure da attuare si possa dar seguito alle prescrizioni meno impegnative e meno costose, facendo slittare a data da destinarsi gli altri interventi necessari. Non risulta chiaro se per 80 per cento si intende una percentuale numerica o in termini economici, quando dovrebbe valere il criterio qualitativo degli interventi di risanamento ambientale; la norma di salvaguardia che garantisce una sostanziale impunità civile e penale del commissario straordinario non risulta essere chiara se si applica solamente alle azioni di attuazione o anche a quelle di omissione;

sugli impianti del polo siderurgico di Taranto la Commissione europea ha avviato il 26 settembre 2013 una procedura di infrazione (n. 2177/2013) per il mancato rispetto della normativa europea sia in materia di emissioni industriali (Direttiva 2008/1/CE) sia di responsabilità ambientale (Direttiva 2004/35/CE), giunta allo stato di parere motivato e quanto previsto dal decreto legge in esame non garantisce, come esplicito, il risanamento delle prescrizioni ambientali violate non dando certezza sulla loro completa attuazione;

le disposizioni finanziarie contenute nell'articolo 3 a valersi su fondi pubblici potrebbero configurarsi come aiuti di stato palesi o mascherati che porterebbero alla potenziale apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea che già nel mese di novembre 2014 ha richiesto chiarimenti al Governo italiano rispetto alle disposizioni contenute del decreto legge del 10 dicembre 2013, n. 136 rispetto al prestito ponte di 250 milioni di euro a favore degli impianti Ilva di Taranto; rispetto ai profili di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea esprime, quindi, parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1733

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso estende, anche alle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che sono sottoposte a commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (tra cui lo stabilimento ILVA di Taranto), la disciplina sull'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva anche mediante l'utilizzo delle risorse della stessa azienda, e contribuendo alla più celere ed esaustiva attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e dei relativi piani ambientale e industriale; considerato, inoltre che il decreto-legge reca disposizioni per l'attuazione di interventi di bonifica, di riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, anche mediante la realizzazione di progetti infrastrutturali e di valorizzazione culturale e turistica; ricordato che, in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2177/2013, attualmente allo stadio del parere motivato, per il mancato rispetto della normativa europea in materia di emissioni industriali e in materia di responsabilità ambientale. Per quanto riguarda le emissioni, la Commissione ha rilevato la violazione degli articoli 14, lettera a), e 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/61/CE (*Integrated Pollution Prevention and Control* - IPPC) - ora articolo 8, paragrafo 1, e articolo 11, lettera c), della direttiva 2010/75/UE - a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore rispetti, nel proprio impianto, le condizioni dell'autorizzazione all'esercizio. Riguardo alla responsabilità ambientale, la Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 8, e dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, in base ai quali, l'operatore responsabile del danno ambientale deve adottare le necessarie misure di riparazione o, quanto meno, sostenerne i relativi costi (principio "chi inquina paga"); preso atto che il comma 4 dell'articolo 1 prevede la possibilità per il commissario dell'amministrazione straordinaria di dare in affitto, oltre che in vendita, gli impianti soggetti ad amministrazione controllata, riconfermando anche per tale ipotesi la procedura negoziata (trattativa

privata) per l'individuazione del soggetto tra coloro che garantiscono la continuità produttiva, anche con riferimento ai livelli occupazionali, nonché il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia;

considerato che l'articolo 2 dispone misure finalizzate a facilitare e velocizzare la piena attuazione dell'AIA rilasciata per lo stabilimento ILVA di Taranto e del relativo piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, anche in funzione del superamento della citata procedura di infrazione;

considerato, altresì, che l'articolo 3 prevede disposizioni finanziarie finalizzate all'utilizzo, da parte del commissario straordinario, mediante una contabilità speciale e per le necessità connesse con l'attuazione dell'AIA e del piano ambientale, delle somme sottoposte a sequestro penale, e che inoltre viene ribadito (al comma 4) il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale, in coerenza con il principio "chi inquina paga" sancito dalla citata direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale;

considerato, inoltre, che l'articolo 4 affronta il problema dei sottoprodotti e dei rifiuti, sollevato dalla citata procedura di infrazione, prevedendo l'approvazione *ex lege* delle modalità di costruzione e di gestione delle discariche ? localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto ? per rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario, e delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo del suddetto stabilimento, presentate in data 11 dicembre 2014 dallo stesso sub-commissario;

considerato che i restanti articoli da 5 a 8 dispongono misure aggiuntive rispetto a quanto necessario per dare attuazione all'AIA e al piano ambientale del 14 marzo 2014, prevedendo la stipula di un Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto (CIS Taranto) ? auspicando in tale contesto la valorizzazione del ruolo tecnico e politico delle amministrazioni territoriali e locali coinvolte ?, un programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area, misure per l'ampliamento e l'adeguamento del porto, un piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto e un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto;

ricordato che, secondo il piano di azione per l'acciaio della Commissione europea (COM(2013) 407), i Fondi strutturali possono contribuire ad accompagnare i processi di ristrutturazione del settore siderurgico e che, in un contesto di cambiamento e di processi di ristrutturazione profondi, sarebbe opportuno sfruttare appieno il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per sostenere la riqualificazione e l'aggiornamento degli addetti del settore e agevolare una rapida e positiva ricollocazione professionale di coloro che rischiano di essere dichiarati in esubero;

ricordato altresì che, sempre secondo il citato piano, in base alle norme europee in materia di aiuti di Stato, il settore siderurgico può usufruire di varie categorie di aiuti di Stato che concorrono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020: aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, aiuti alla formazione e all'occupazione e aiuti volti a promuovere la tutela dell'ambiente. Il settore siderurgico ha, ad esempio, già usufruito di esenzioni da tasse ambientali e sull'energia a livello nazionale, di aiuti di Stato per misure di efficienza energetica e di aiuti a favore di investimenti che vanno al di là di quanto richiesto da norme cogenti dell'UE. Si riconosce inoltre che la siderurgia è uno dei settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ e per il periodo 2013-2020 gli Stati membri possono contenere l'effetto che l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica indotto dal sistema ETS avrà sulla competitività del settore,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

al fine di assicurare la piena conformità alla normativa europea e di risolvere la procedura di infrazione n. 2177/2013, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare che i soggetti incaricati del commissariamento e dell'eventuale amministrazione straordinaria dello stabilimento ILVA di Taranto curino con priorità tale aspetto rispetto agli ulteriori compiti ad essi assegnati;

si auspica, infine, la celere predisposizione del piano industriale di conformazione delle attività

produttive, previsto dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, che insieme al piano ambientale del 14 marzo 2014 possa garantire quanto richiesto dall'Unione europea, ovvero: 1) una protezione effettiva dell'ambiente e della salute; 2) il rispetto delle condizioni di autorizzazione; 3) una gestione dei rifiuti prodotti che sia nel pieno rispetto della pertinente normativa dell'Unione europea.

1.4.2.4.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 121 (pom.) del 29/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015
121ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà il benvenuto ai senatori Carraro e Anitori che, insieme con il senatore Palermo sono entrati a far parte della 14ª Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni ([n. 158](#))

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo e condizioni)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 aprile.

La senatrice [GUERRA](#) (PD) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, che danno conto di come l'articolo 46 dello schema, nell'abrogare alcune disposizioni dell'ordinamento interno che costituiscono adempimento di obblighi di recepimento posti dalla direttiva 97/81/CE, dalla direttiva 1999/70/CE e dalla direttiva 2008/104/CE appaia opinabile quanto ai profili di compatibilità con l'ordinamento europeo.

In particolare, osserva che, in riferimento alla disciplina del lavoro subordinato a tempo parziale, lo schema non conferma la norma di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 61 del 2000, e successive modificazioni (norma rientrante nelle abrogazioni di cui al successivo articolo 46). Tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola 5 dell'allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997.

Inoltre, con riferimento al contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, lo schema non conferma la norma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001 (ora abrogata dal successivo articolo 46). Tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola 6 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.

Ancora, in riferimento alla disciplina della somministrazione di lavoro, lo schema non conferma la norma di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (norma rientrante nelle abrogazioni di cui al successivo articolo 46). Tale abrogazione appare distonica rispetto all'obbligo di recepimento dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE.

Con l'ultimo rilievo, infine, in riferimento all'articolo 1 (in base al quale il "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro"), si richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia sull'Accordo quadro di cui all'allegato alla direttiva 1999/70/CE, che riconosce i contratti di lavoro a tempo indeterminato come la forma comune dei rapporti di lavoro, pur riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori e per determinate occupazioni e attività.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S), a nome del suo Gruppo di appartenenza, illustra uno schema di osservazioni contrarie che ricalca i rilievi già espressi dalla relatrice. La mancata conferma di disposizioni presenti nell'ordinamento interno che siano riconducibili all'attuazione di normative europee rischia tuttavia di determinare l'apertura di procedure di infrazione a carico dell'Italia e pertanto rende necessario affermarne la incompatibilità con l'ordinamento europeo con conferenti osservazioni contrarie.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX) sottolinea l'importanza dei principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria in relazione alla abusiva successione di contratti di lavoro a tempo determinato, che potrebbero essere vanificati attraverso meccanismi elusivi che facciano leva sull'assegnazione di mansioni differenti allo scadere del limite massimo di 36 mesi previsto dalla normativa.

La senatrice [GUERRA](#) (PD) accoglie il suggerimento testè formulato dalla senatrice Mussini, osservando che nello schema di osservazioni da lei predisposto siano ribaditi i principi della consolidata giurisprudenza europea che qualificano il contratto di lavoro a tempo indeterminato come la forma comune di rapporto di lavoro. Reputa peraltro opportuno che sia valutata la coerenza con tali principi delle disposizioni contenute all'articolo 17 dello schema di decreto legislativo relative ai rapporti a tempo determinato, laddove si condiziona il limite della durata di 36 mesi allo svolgimento di mansioni di pari livello.

Inoltre, al fine di permettere una più ampia adesione sullo schema di osservazioni da lei presentato, trasforma i rilievi formulati sulle disposizioni dell'ordinamento interno, non confermate

dallo schema di decreto legislativo in titolo, in altrettante condizioni per la Commissione di merito.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) esprime condivisione per la trasformazione in condizioni dei rilievi formulati dalla relatrice. In tal caso, data questa struttura dello schema di osservazioni, il mancato accoglimento delle condizioni non potrà che essere valutato di conseguenza.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) ritiene opinabile la formulazione di osservazioni condizionate, in quanto la chiara violazione del diritto comunitario dovrebbe imporre l'adozione di una presa di posizione fermamente contraria della Commissione, anche in considerazione del fatto che la violazione avverrebbe ad opera del Governo in sede di redazione di uno schema di decreto delegato e con una acritica dichiarazione di compatibilità dello stesso con l'ordinamento europeo.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) esprime netta contrarietà ad osservazioni che si limitino ad indicare non chiaramente le violazioni del diritto dell'Unione europea. È invece dovere della 14a Commissione esprimersi sui profili comunitari, ogni qualvolta essi si presentino, per una evidente questione di metodo.

Il senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*), dato il tenore dei rilievi articolati dalla relatrice, riterrebbe preferibile adottare osservazioni contrarie. Peraltro, in considerazione dello sforzo della stessa di acquisire una più ampia condivisione sul provvedimento, attraverso la trasformazione dei rilievi in condizioni, preannuncia il suo voto di astensione. Ritiene, infine, censurabile la sbrigativa affermazione, contenuta nella relazione governativa allo schema di decreto legislativo in esame, sull'assenza di profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

Il senatore [ELORIS](#) (*FI-PdL XVII*), nel convenire con le osservazioni svolte dal senatore Carraro, auspica che la Commissione di merito si possa fare giusta interprete del dibattito avutosi oggi in questa sede.

Preannuncia quindi un voto favorevole sullo schema di osservazioni presentato dalla relatrice.

Il senatore [COCIANCICH](#) (*PD*), nel richiamare lo spirito costruttivo e di dialogo che anima i lavori della 14a- Commissione, ispirati anche dal Gruppo del Partito democratico, preannuncia il voto favorevole dello stesso sul nuovo schema di osservazioni proposto dalla relatrice, pur ritenendo sufficiente l'originaria proposta di osservazioni.

La senatrice [GUERRA](#) (*PD*), alla luce della discussione, ribadisce la strutturazione delle osservazioni con il rilievo sull'articolo 1 e con le condizioni sulle norme, attuative di direttive comunitarie, non riprodotte nello schema di decreto legislativo.

Il Presidente [CHITI](#) osserva come l'efficacia dei pareri debba essere qualificata dal merito delle argomentazioni svolte piuttosto che non dalla forma dell'atto in cui sono contenute. Successivamente, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il Presidente mette ai voti lo schema di osservazioni come riformulato dalla relatrice e allegato al resoconto, che è quindi approvato.

Conseguentemente, lo schema di osservazioni contrarie presentato dal Gruppo del Movimento Cinque Stelle, allegato al resoconto, non è messo in votazione.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul nuovo testo e parere in parte favorevole, in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice **CARDINALI** (PD) introduce l'esame del nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, ricordando che esso reca una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo volto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, concernenti i contratti di concessione e gli appalti pubblici.

Il nuovo testo è composto di un unico articolo che fissa: al comma 1 i principi e i criteri specifici di delega; al comma 2 la previsione della consultazione degli *stakeholders* nella predisposizione dello schema di decreto delegato; al comma 3 il termine di esercizio della delega, collegato al termine di recepimento delle direttive e i pareri delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato sullo schema di decreto delegato; al comma 4 la delega per l'emanazione di decreti correttivi; al comma 5 le disposizioni procedurali per l'emanazione del regolamento di esecuzione del codice la cui entrata in vigore deve essere contestuale al codice stesso; al comma 6 la clausola di invarianza finanziaria.

In relazione alla scadenza della delega, fissata dall'articolo 1, comma 3, entro il termine di due mesi antecedenti il termine di recepimento del 18 aprile 2016 previsto dalle direttive, si auspica che la previsione di cui al comma 1, lettera *ii*), e al comma 5, dell'articolo 1, per la quale entro la stessa data deve essere adottato anche il conferente regolamento di esecuzione, necessario a dare attuazione compiuta alle direttive, non comporti ritardi che possano determinare la conseguente apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In riferimento alla lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, si ritiene opportuno che essa sia riformulata nel senso di un richiamo al già vigente divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, previsto e disciplinato dai commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater* dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

La Commissione di merito dovrebbe inoltre valutare l'opportunità di aggiungere alla fine della lettera *b*) dell'articolo 1 l'effettivo coordinamento del previsto «Codice degli appalti e delle concessioni», oltre che con i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche con «la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

In riferimento al comma 1, lettera *g*), concernente l'utilizzo di un'unica banca dati centralizzata, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di esplicitare l'integrazione delle procedure concernenti gli appalti e concessioni, dalla programmazione del progetto, allo svolgimento della gara, fino alla realizzazione finale dell'opera o servizio, con l'Agenda digitale e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

In riferimento alla lettera *i*), segnala che il sistema di qualificazione, in base al quale operare la centralizzazione delle committenze e la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, è quello di cui alla lettera *h*) e non alla lettera *g*).

In riferimento alla lettera *s*), che prevede un ampliamento delle forme di partenariato pubblico privato, ritiene opportuno, in tale ambito, fare esplicito riferimento anche al "partenariato per l'innovazione",

previsto dalle direttive.

In riferimento alla lettera *t*), sulla revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici (tra cui si contemplano "criteri reputazionali"), ritiene opportuno richiamare i criteri di valutazione previsti dalle direttive europee, in particolare gli articoli 38 e 39 della direttiva 2014/23/UE, gli articoli da 56 a 64 della direttiva 2014/24/UE, e gli articoli da 76 a 81 della direttiva 2014/25/UE.

In riferimento alla lettera *aa*), recante un criterio di "territorialità" e di "filiera corta" diretto a favorire le imprese che operano nel territorio, rileva come ciò non sia previsto dalle direttive e rischi di determinare una violazione della normativa europea in materia e in particolare del principio di non discriminazione esplicitamente richiamato nelle direttive.

In riferimento alla lettera *cc*), che prevede la possibilità di stabilire "clausole sociali" a salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto dell'appalto ad alta intensità di manodopera, ricorda che l'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE consente di esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, tra le quali anche condizioni relative all'occupazione, ma che, come anche messo in evidenza dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tali condizioni non possono costituire barriere all'ingresso, nella forma della richiesta di elementi di ammissibilità dell'offerta.

In riferimento all'articolo 1, comma 3, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di aggiungere che sullo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), considerato anche che la nuova lettera *f*) dell'articolo 1 prevede l'ampliamento delle funzioni di vigilanza dell'Autorità medesima nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni.

La relatrice Cardinali illustra, quindi, un conferente schema di parere favorevole con osservazioni sul nuovo testo del disegno di legge in titolo. Esprime anche: parere favorevole sull'emendamento 1.47 sul divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie; parere favorevole sull'emendamento 1.278, in quanto sostituisce il requisito discriminatorio relativo all'accesso all'appalto, con una condizione relativa all'esecuzione dell'appalto stesso, in linea con il citato articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e la citata giurisprudenza della Corte di giustizia; e parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti al nuovo testo.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) chiede un chiarimento sull'emendamento 1.47, cui risponde la relatrice Cardinali.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti lo schema di parere formulato dalla relatrice ed allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

IN SEDE REFERENTE

[\(Doc. LXXXVII-bis, n. 3\)](#) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015***

(Esame e rinvio)

Il senatore [COCIANCICH](#) (*PD*), relatore, ricorda che la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015 è stata presentata al Parlamento l'11 marzo di quest'anno in

base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Essa è strutturata in sei capitoli, a cui si aggiunge una nota sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015. A tale ultimo riguardo, esprime apprezzamento per l'abbinamento tra i due documenti programmatici, come più volte auspicato dalla 14ª Commissione nelle passate Legislature.

Il primo capitolo della Relazione riguarda le politiche macroeconomiche e gli impegni che si intendono assumere nell'ambito della *governance* economica, dell'Unione bancaria, delle riforme strutturali, del bilancio dell'Unione e della fiscalità, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, e in vista dei lavori avviati dal Libro verde sulla Capital Market Union.

Il secondo capitolo è dedicato alle priorità da adottare nel quadro delle politiche per il mercato e la competitività. In questo contesto, viene prestata una particolare attenzione al miglioramento del quadro normativo per gli investimenti (ivi incluso il programma per la regolamentazione intelligente), alla rimozione delle residue barriere che limitano il funzionamento del mercato interno dei prodotti e dei servizi, alla *green economy*, al Quadro clima energia 2030, alla realizzazione dell'Agenda digitale europea ed al rafforzamento del sistema commerciale multilaterale. A tale riguardo, auspica che venga avviato al più presto l'esame dell'affare assegnato sulla strategia commerciale dell'Unione europea, a partire dall'audizione del Vice ministro Calenda.

Il terzo capitolo è rivolto alle politiche di natura sociale, ove rientra anche la politica di coesione e l'avvio della nuova programmazione 2014-2020. L'impegno del Governo in ambito europeo sarà diretto a mantenere la priorità sulla creazione di posti di lavoro, soprattutto per i giovani, la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Inoltre, l'Italia continuerà ad impegnarsi sulle misure che favoriscono la mobilità, il dialogo sociale, la creazione di posti di lavoro di qualità e gli investimenti nel capitale umano e nel patrimonio culturale e turistico.

Il quarto capitolo guarda alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini. In questo contesto, la Relazione si sofferma sulle iniziative per lo sviluppo di una politica comune europea in materia di immigrazione e la sua integrazione con la politica d'asilo, in funzione della sicurezza interna e internazionale, ma anche in funzione della crescita economica europea e dello sviluppo dei Paesi di origine dei flussi migratori.

Rivolto al tema della dimensione esterna dell'Unione, il quinto capitolo illustra gli orientamenti governativi in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa comune. In questo quadro, si sofferma sui rapporti di vicinato dell'Unione, con particolare riguardo al Mediterraneo, e sui rapporti transatlantici, nonché sul tema dell'allargamento, che l'Italia considera di importanza strategica e ritiene uno strumento fondamentale per promuovere la pace, la democrazia e la sicurezza nel continente europeo.

Più in particolare, nell'ambito della politica di vicinato (PEV), al fine di non disperdere il capitale di impegno, di risorse e buone prassi, investito dal nostro Paese nel Semestre di Presidenza dell'UE, il Governo continuerà a sostenere con attiva determinazione la "dimensione meridionale" della PEV, nella convinzione che è proprio dalla sponda Sud del Mediterraneo che provengono per l'Europa i principali rischi sistemici, sotto i profili politico, economico, di sicurezza e migratorio.

Sui temi del Mediterraneo, rimanda alla risoluzione della 14ª Commissione, approvata dal Senato il 9 aprile 2015 (*Doc. XXIV*, n. 40).

Con particolare riguardo alla crisi della Libia, la Relazione assicura che l'Italia è in prima fila per dare il suo pieno appoggio alla mediazione dell'ONU, offrendo alla squadra dell'UNSMIL (*United Nations Support Mission in Libya*) diretta dallo SRSG (*Special Representative of the Secretary General*) Bernardino León il massimo supporto possibile, sia dal punto di vista logistico che condividendo il suo prezioso patrimonio di contatti e conoscenze. L'Ambasciata italiana a Tripoli - tra le ultime rimaste operative fino a febbraio - rimane aperta anche a tale scopo.

Anche nelle relazioni fra l'UE e altri due importanti Partner nordafricani, Algeria ed Egitto, l'Italia è considerata un interlocutore privilegiato per il ruolo di mediatore in ambito europeo. Con Algeri vi

sono tutte le premesse perché il Piano d'azione, in negoziazione dal 2012, possa essere finalmente finalizzato nel corso del 2015, consentendo al Paese di partecipare a pieno titolo alla PEV. Anche con il Cairo l'Italia darà il suo apporto per avviare i negoziati per un nuovo Piano d'azione PEV, la cui necessità è sempre più avvertita anche da parte egiziana, ma che ad oggi non è stato possibile intraprendere per l'instabilità istituzionale che ha caratterizzato il Paese negli ultimi anni.

A ulteriore conferma del ruolo preminente assunto dall'Italia nello specifico settore, è stato rinnovato al nostro Paese l'incarico della direzione del Centro Internazionale di Coordinamento (CIC), ove operano i rappresentanti dell'Agenzia europea FRONTEX e gli appartenenti alle organizzazioni aderenti sia nazionali che degli Stati membri, per la cooperazione internazionale a contrasto dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani, soprattutto da parte della criminalità organizzata, anche a livello transnazionale.

L'ulteriore priorità politica cui dare seguito nel 2015 è costituita dal nesso tra migrazione e sviluppo. Durante il Semestre di Presidenza l'Italia ha avviato un processo volto a potenziare l'azione dell'UE per la massimizzazione degli effetti positivi della migrazione sullo sviluppo e la sua integrazione in tutte le politiche di sviluppo. Nel corso del 2015 si proseguirà questa azione, d'accordo con le presidenze del Trio, al fine di ottenere documenti operativi da parte della Commissione europea.

Il sesto capitolo, infine, completa il quadro con una sezione dedicata alle infrazioni al diritto dell'Unione europea, al contrasto alla frode fiscale e alla comunicazione istituzionale. Riguardo alle infrazioni, l'impegno delle amministrazioni e lo sforzo del coordinamento nazionale hanno permesso nel corso del 2014 di ridurre il numero, sceso a 93 alla data del 26 marzo 2015. Questo risultato positivo andrà consolidato rafforzando il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati sin dalla fase ascendente del processo legislativo.

La senatrice [FISSORE](#) (PD) evidenzia come la relazione presentata dal Governo presenti delle aporie dovute al mutamento alla situazione di fatto, rispetto alla data del 31 dicembre 2014, che si è determinata in relazione ad alcune politiche, di cui la relazione non tiene conto.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S), nell'associarsi alla richiesta di avvio delle audizioni nell'ambito dell'affare assegnato sulla politica commerciale dell'Unione europea, chiede un chiarimento sull'impegno del Governo a superare le procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui al Regolamento di Dublino.

Il senatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver ricordato che la relazione programmatica 2015 è stata presentata alle Camere l'11 marzo e che quindi essa fotografa la situazione esistente a quella data, osserva come la modifica del Regolamento di Dublino dovrà iscriversi nel processo di ridefinizione delle politiche mediterranee, avviato in base agli orientamenti dell'ultimo Consiglio europeo.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) richiama l'importanza dell'Accordo transatlantico con gli Stati Uniti, relativamente al quale segnala la documentazione messa a disposizione dagli Uffici del Senato.

Il Presidente [CHITI](#) ricorda che nelle scorse settimane è pervenuta da parte del Governo la Relazione consuntiva relativa all'anno 2013 ed è stata sollecitata da tempo la trasmissione della Relazione consuntiva relativa all'anno 2014. Al riguardo, appare opportuno che l'esame di queste tre Relazioni possa avvenire congiuntamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente [CHITI](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 30 aprile alle ore 8,30 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 14,10.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158

La 14ª Commissione permanente, a conclusione dell'esame dell'atto in titolo,

considerato che:

- lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'articolo 1, comma 7, alinea e lettere a), b), d), e), h) ed i), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
- la disciplina di delega prevede l'adozione di un testo organico semplificato sulle tipologie contrattuali ed i rapporti di lavoro, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, specificamente indicati, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali;
- l'articolo 1 afferma che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro;
- gli articoli da 2 a 10 riguardano il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale;
- gli articoli da 11 a 16 riguardano il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata);
- gli articoli da 17 a 27 riguardano il contratto di lavoro dipendente a tempo determinato;
- gli articoli da 28 a 38 concernono la somministrazione di lavoro;
- gli articoli da 39 a 45 riguardano i contratti di apprendistato;
- dopo l'articolo 46, che reca norme di abrogazione, gli articoli da 47 a 49 dello schema operano una revisione della disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dopo l'articolo 50, che reca norme in tema di superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, gli articoli da 51 a 54 operano una revisione dell'istituto del lavoro accessorio;
- l'articolo 55 opera una revisione della disciplina sull'attribuzione di mansioni e sulle variazioni delle stesse;
- gli articoli 56 e 57 recano le disposizioni finali;

considerato che lo schema di decreto legislativo procede, mediante l'articolo 46, all'abrogazione di alcune disposizioni dell'ordinamento interno che costituiscono adempimento di obblighi di recepimento posti dalla direttiva 97/81/CE, dalla direttiva 1999/70/CE e dalla direttiva 2008/104/CE;

rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2000, ha dichiarato inammissibile un referendum che mirasse all'abrogazione di una normativa interna avente contenuto tale da costituire per lo Stato italiano il soddisfacimento di un preciso obbligo derivante dall'appartenenza all'Unione europea, ove tale abrogazione avesse lasciato quest'obbligo del tutto inadempito; valutato che l'abrogazione espressa di norme dell'ordinamento che costituiscano adempimento di un obbligo di adeguamento dell'Italia all'Unione europea potrebbe esporre al rischio di procedure di infrazione,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

in riferimento all'articolo 1 dello schema, in base al quale il "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro", si ricorda la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia sull'Accordo quadro di cui all'allegato alla direttiva 1999/70/CE. Secondo tale giurisprudenza, fulcro centrale del "diritto sociale comunitario", l'Accordo quadro parte dalla premessa che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro, pur riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori e per determinate occupazioni e attività. In tal senso, il beneficio della stabilità dell'impiego è inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori, mentre soltanto in alcune circostanze i contratti di lavoro a tempo determinato sono atti a rispondere alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori. L'Accordo quadro intende quindi delimitare il ripetuto ricorso a quest'ultima categoria di rapporti di lavoro, considerata come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima volte ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (Corte giust., sentenza 4 luglio 2006, causa C-212-04, Adeneler). È, quindi, opportuno valutare la coerenza con questo principio delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo relative ai rapporti a tempo determinato di cui all'articolo 17, in particolare, laddove si condiziona il limite della durata di 36 mesi allo svolgimento di mansioni di pari livello;

e con le seguenti condizioni:

- in riferimento alla disciplina del lavoro subordinato a tempo parziale, lo schema non conferma la norma di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 61 del 2000, e successive modificazioni (norma rientrante nelle abrogazioni di cui al successivo articolo 46), in base alla quale il datore di lavoro (fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi) è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare. Tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola 5 dell'allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, secondo la quale i datori di lavoro, "per quanto possibile (...) dovrebbero prendere in considerazione (...) la diffusione, agli organismi esistenti rappresentanti i lavoratori, di informazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale nell'impresa";
- in riferimento al contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, lo schema non conferma la norma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001 (ora abrogata dal successivo articolo 46), secondo la quale i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato, relativamente ai "posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori". Tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola 6 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, secondo la quale i "datori di lavoro informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti che si rendano disponibili nell'impresa o stabilimento, in modo da

garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori" (la norma europea specifica altresì che tali informazioni possono essere fornite sotto forma di annuncio pubblico, in un luogo adeguato dell'impresa o dello stabilimento);

- in riferimento alla disciplina della somministrazione di lavoro, lo schema non conferma la norma di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (norma rientrante nelle abrogazioni di cui al successivo articolo 46), in base alla quale i "lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato" (tali informazioni - sempre secondo la norma citata - "possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera"). Nella disciplina vigente, l'inadempimento di tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250 (ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003, norma anch'essa rientrante nelle abrogazioni di cui all'articolo 46). Tali modifiche appaiono fortemente opinabili quanto ai profili di compatibilità con l'ordinamento europeo, tenuto conto che la citata norma di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003 corrisponde, in termini sostanzialmente identici, alla norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO
DALLE SENATRICI DONNO, FATTORI, LEZZI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158**

La Commissione 14a del Senato, esaminato, per le parti di propria competenza, lo schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni (AG 158); considerato che:

in riferimento alla disciplina del lavoro subordinato a tempo parziale, il combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 46 dello schema di decreto in esame abroga la norma di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 61 del 2000, e successive modificazioni, in base alla quale il datore di lavoro (fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi) è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare;

come rilevato dalla relatrice, tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola 5 dell'allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, secondo la quale i datori di lavoro, "per quanto possibile (...) dovrebbero prendere in considerazione (...) la diffusione, agli organismi esistenti rappresentanti i lavoratori, di informazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale nell'impresa";

con riferimento al contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, il combinato disposto dell'articolo 21 e dell'articolo 46 dello schema di decreto in esame comporta l'abrogazione della norma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001, secondo la quale i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato, relativamente ai "posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori";

come rilevato dalla relatrice, tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola 6 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, secondo la quale i "datori di lavoro informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti che si rendano disponibili nell'impresa o stabilimento, in modo da garantire loro le stesse possibilità di

ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori";
in riferimento alla disciplina della somministrazione di lavoro, il combinato disposto dell'articolo 21 e dell'articolo 46 dello schema di decreto in esame comporta l'abrogazione della norma di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003, in base alla quale i "lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato" (tali informazioni - sempre secondo la norma citata - "possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera");
come rilevato dalla relatrice, tali modifiche appaiano fortemente opinabili quanto ai profili di compatibilità con l'ordinamento europeo, tenuto conto che la citata norma di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003 corrisponde, in termini sostanzialmente identici, alla norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
esprime, per quanto di competenza, osservazioni contrarie.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO E
SUGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1678**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, ricordato che esso reca una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo volto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, concernenti i contratti di concessione e gli appalti pubblici;
ricordato, in particolare, che la direttiva 2014/24/UE si riferisce alle procedure relative agli appalti pubblici del settore ordinario (servizi, lavori e forniture) ed abroga la direttiva 2004/18/UE, la direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 si riferisce alle procedure d'appalto nei settori speciali (acqua, energia, trasporti, servizi postali) ed abroga la direttiva 2014/17/UE, mentre la direttiva 2014/23/UE regola, per la prima volta, l'aggiudicazione dei contratti di concessione;
richiamato il parere già espresso sul testo del disegno di legge in titolo dalla 14ª Commissione, in data 21 gennaio 2015;
considerato che il nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo è composto di un unico articolo che fissa: al comma 1 i principi e i criteri specifici di delega; al comma 2 la previsione della consultazione degli *stakeholders* nella predisposizione dello schema di decreto delegato; al comma 3 il termine di esercizio della delega, collegato al termine di recepimento delle direttive e i pareri delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato sullo schema di decreto delegato; al comma 4 la delega per l'emanazione di decreti correttivi; al comma 5 le disposizioni procedurali per l'emanazione del regolamento di esecuzione del codice la cui entrata in vigore deve essere contestuale al codice stesso; al comma 6 la clausola di invarianza finanziaria;
condivisa l'esigenza di rivedere e razionalizzare la materia nel suo complesso, al fine di creare un sistema più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire la certezza giuridica nel settore e assicurare un'effettiva concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici, attraverso una riscrittura e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, adottato in attuazione della delega conferita con l'articolo 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004);
preso atto che il nuovo testo prevede, all'articolo 1, all'alinea del comma 1 e alla lettera c) del medesimo, l'ampliamento della formulazione della delega, per ricomprendervi anche la revisione complessiva e organica della materia e la ricognizione ? al fine di chiarezza e di leggibilità della normativa ? delle altre disposizioni esistenti in materia di contratti pubblici presenti nell'ordinamento, come suggerito nel citato parere del 21 gennaio 2015;
rilevato, al riguardo, che secondo la Relazione programmatica 2015 sulla partecipazione dell'Italia

all'UE, nella prima metà del 2015, il Governo presenterà alla Commissione europea un documento sulla strategia di riforma del sistema nazionale degli appalti pubblici, elaborata dal gruppo di lavoro inter-istituzionale istituito nel 2014, su proposta della Commissione stessa, e organizzerà di una conferenza a Roma sul tema;

condivisa l'opportunità dell'inserimento specifico anche del contrasto dei conflitti di interesse, oltre che della corruzione, nell'ambito dei principi di trasparenza, pubblicità e tracciabilità di cui alla lettera e) dell'articolo 1, comma 1;

condivisa, inoltre, l'opportunità dell'inserimento del criterio di cui alla lettera m), relativo all'utilizzo preferenziale del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che è basato sul rapporto qualità/prezzo e non sul solo elemento del prezzo più basso;

preso atto che le lettere o) e bb), al di là dell'ambito di applicazione delle direttive europee, prevedono forme di pubblicità e trasparenza ? rispettivamente ? anche per appalti pubblici e concessioni sotto la soglia comunitaria e per appalti pubblici e concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico (cosiddetti affidamenti *in house*);

preso atto, altresì, che la lettera dd), prevede la fissazione di criteri direttivi per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE;

preso atto che la lettera p) prevede funzioni di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni;

preso atto che la lettera q) prevede una limitazione al ricorso all'appalto integrato, ove le direttive europee, considerando la diversità degli appalti pubblici di lavori, lasciano libertà alle amministrazioni aggiudicatrici di poter prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per la progettazione e l'esecuzione di lavori;

preso atto che la lettera gg) prevede forme di dibattito pubblico nelle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali;

formula, per quanto di competenza:

1. parere favorevole sul nuovo testo, con le seguenti osservazioni:

in relazione alla scadenza della delega, fissata dall'articolo 1, comma 3, entro il termine di due mesi antecedenti il termine di recepimento del 18 aprile 2016 previsto dalle direttive, si auspica che la previsione di cui al comma 1, lettera ii), e al comma 5, dell'articolo 1, per la quale entro la stessa data deve essere adottato anche il conferente regolamento di esecuzione, necessario a dare attuazione compiuta alle direttive, non comporti ritardi che possano determinare la conseguente apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

in riferimento alla lettera a) dell'articolo 1, comma 1, si ritiene opportuno che essa sia riformulata nel senso di un richiamo al già vigente divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive previsto e disciplinato dai commi 24-bis, 24-ter e 24-quater dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere alla fine della lettera b) dell'articolo 1 l'effettivo coordinamento del previsto «Codice degli appalti e delle concessioni», oltre che con i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche con «la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea»;

in riferimento al comma 1, lettera g), concernente l'utilizzo di un'unica banca dati centralizzata, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare l'integrazione delle procedure concernenti gli appalti e concessioni, dalla programmazione del progetto, allo svolgimento della gara, fino alla realizzazione finale dell'opera o servizio, con l'Agenda digitale e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

in riferimento alla lettera i), si segnala che il sistema di qualificazione, in base al quale operare la centralizzazione delle committenze e la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, è quello di cui alla lettera h) e non alla lettera g);

in riferimento alla lettera *s*), che prevede un ampliamento delle forme di partenariato pubblico privato, si ritiene opportuno, in tale ambito, fare esplicito riferimento anche al "partenariato per l'innovazione", previsto dalle direttive;

in riferimento alla lettera *t*), sulla revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici (tra cui si contemplano "criteri reputazionali"), si ritiene opportuno richiamare i criteri di valutazione previsti dalle direttive europee, in particolare gli articoli 38 e 39 della direttiva 2014/23/UE, gli articoli da 56 a 64 della direttiva 2014/24/UE, e gli articoli da 76 a 81 della direttiva 2014/25/UE;

in riferimento alla lettera *aa*), recante un criterio di "territorialità" e di "filiera corta" diretto a favorire le imprese che operano nel territorio, si rileva come ciò non sia previsto dalle direttive e rischi di determinare una violazione della normativa europea in materia e in particolare del principio di non discriminazione esplicitamente richiamato nelle direttive;

in riferimento alla lettera *cc*), che prevede la possibilità di stabilire "clausole sociali" a salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto dell'appalto ad alta intensità di manodopera, si ricorda che l'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE consente di esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, tra le quali anche condizioni relative all'occupazione, ma che, come anche messo in evidenza dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, non possono costituire barriere all'ingresso, nella forma della richiesta di elementi di ammissibilità dell'offerta;

in riferimento all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere che sullo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), considerato anche che la nuova lettera *f*) dell'articolo 1 prevede l'ampliamento delle funzioni di vigilanza dell'Autorità medesima nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni;

2. parere favorevole sull'emendamento 1.47 dei Relatori, sul divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie; parere favorevole sull'emendamento 1.278 dei Relatori, in quanto sostituisce il requisito discriminatorio relativo all'accesso all'appalto, con una condizione relativa all'esecuzione dell'appalto stesso, in linea con il citato articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e la citata giurisprudenza della Corte di giustizia; e parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti al nuovo testo.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1678
XVII Legislatura

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

approvato con il nuovo titolo

"Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

Titolo breve: *delega recepimento direttive appalti e concessioni*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 459 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

4 giugno 2015

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 8 giugno 2015 alle ore 13:00

[N. 464 \(ant.\)](#)

Discussione generale

11 giugno 2015

Autorizzata la relazione orale.
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
Conclusa la discussione generale.

[N. 465 \(pom.\)](#)

Trattazione articoli

16 giugno 2015

Esame art. 1 *testo della Commissione (Replica del relatore e del Governo)*.

[N. 466 \(ant.\)](#)

Trattazione articoli

17 giugno 2015

Esame art. 1 (*approvati emendamenti; accolti odg*).

[N. 468 \(ant.\)](#)

Trattazione articoli

18 giugno 2015

Esame art. 1 (*approvati emendamenti, accolti odg*).

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 184, contrari 2, astenuti 42, votanti 228, presenti 229.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 459 (ant.) del 04/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

459a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2015 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 10,01).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[MAURO Giovanni](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Signor Presidente, intervengo anzitutto per ricordarle che anche stanotte sono sbarcati a Pozzallo più di mille immigrati, di cui circa trecento minori non accompagnati.

Chiedo, inoltre, la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale, ma che nessuno dimentichi le tante promesse fatte.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(I senatori Giovanardi, Buemi e Scibona segnalano di non essere riusciti a far constatare la loro presenza).*

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Prendiamo atto della presenza dei senatori Giovanardi, Buemi e Scibona in occasione della verifica del numero legale. Comunque ci saranno altre votazioni in mattinata che potranno testimoniare la vostra presenza.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 10,08)*.

Sui lavori del Senato Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 25 giugno 2015.

Il calendario della prossima settimana è integrato con l'esame dei disegni di legge sull'omicidio stradale e di delega per il recepimento di direttive in materia di appalti e concessioni pubbliche. Nel pomeriggio di giovedì 11 giugno sarà convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale. Pertanto, la prevista seduta di *question time* non avrà luogo.

In relazione all'andamento dei lavori presso la Camera dei deputati, l'esame del decreto-legge sul rilancio del settore agricolo avrà luogo nella settimana compresa tra il 23 e il 25 giugno.

Altre integrazioni concernono, nella giornata di mercoledì 24 giugno, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015, nonché, nella stessa giornata, la votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Inoltre, nel pomeriggio di giovedì 25 giugno avrà luogo il *question time*.

Restano confermati gli altri argomenti già previsti dal precedente calendario.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2015:

- Disegno di legge n. 859 e connessi - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale
- Disegno di legge n. 1678 - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento il calendario dei lavori fino al 25 giugno 2015:

Giovedì	4	giugno	ant.	h. 10-14	- Seguito disegno di legge n. 667 e connesso - Modifiche reato di vilipendio del Presidente della Repubblica
Giovedì	4	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	9	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 859 e connessi - Norme penali sull'omicidio stradale
Mercoledì	10	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 1678 - Delega recepimento direttive appalti e concessioni (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 112 - Responsabilità disciplinare dei magistrati
Giovedì	11	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 1259 - Delega per la riforma dei confidi (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 112 (Responsabilità disciplinare dei magistrati) e 1259 (Delega per la riforma dei confidi) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 4 giugno.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 859 e connessi (Norme penali sull'omicidio stradale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 5 giugno.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1678 (Delega recepimento direttive appalti e concessioni) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 8 giugno.

Il Parlamento in seduta comune sarà convocato nel pomeriggio di giovedì 11 giugno per la votazione relativa all'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Martedì	16	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso -
Mercoledì	17	"	ant.	h. 9,30-13	Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali (<i>Prima deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1568 e connesso - Agricoltura sociale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	18	"	ant.	h. 9,30-14	- Mozione n. 379, Di Biagio, sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram - Mozione n. 245, Romano, sulle tariffe assicurative RC auto
Giovedì	18	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso (Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali) e al disegno di legge n. 1568 e connesso (Agricoltura sociale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 giugno.

Martedì	23	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito ddl non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo (<i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 5 luglio</i>)
Mercoledì	24	"	ant.	h. 9,30-13	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 (mercoledì 24)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 (mercoledì 24)
Giovedì	25	"	ant.	h. 9,30-14	- votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (<i>Votazione a scrutinio segreto mediante schede</i>) (mercoledì 24)
Giovedì	25	giugno	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	9'
FI-PdL XVII		39'
M5S		33'
AP (NCD-UDC)		33'
Misto		32'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		26'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		23'
LN-Aut		23'
CRi		23'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, desidero intervenire sul calendario dei lavori, al di là del fatto che probabilmente ci sarà la necessità di riconvocarsi - come lei sa, Presidente, è già stato detto in sede di Conferenza dei Capigruppo - per valutare l'inserimento di altri argomenti nel calendario.

Noi, insieme al Movimento 5 Stelle, abbiamo avanzato da molte riunioni della Conferenza dei Capigruppo la proposta di inserire finalmente nel calendario - visto anche che lo stiamo predisponendo praticamente per tutto il mese di giugno - la discussione dei provvedimenti in materia di reddito di cittadinanza e reddito minimo garantito. Vorrei ricordare che lei, signor Presidente, si era già impegnato nelle altre Conferenze dei Capigruppo a sollecitare i lavori della Commissione che sta esaminando tali provvedimenti in sede referente e a parlare con il suo Presidente, per fare in modo che essi possano finalmente essere discussi in Assemblea. Nelle scorse settimane, almeno, sembrava che molti esponenti della maggioranza fossero disponibili a entrare nel merito di una proposta attesa da

molti cittadini. Lei, signor Presidente, che è molto attento a questi aspetti, sa che durante questa settimana ci sarà la mobilitazione in piazza dell'associazione Libera, per l'istituzione del reddito di dignità, come Libera ha giustamente chiamato questa misura. Questa sarebbe una vera risposta alla situazione molto grave che molte persone vivono nel nostro Paese.

Vorrei ricordare, per tutti noi, che, secondo i dati ISTAT, nel nostro Paese ci sono circa 9 milioni di persone che vivono in uno stato di povertà o nella sua prossimità e sarebbe dunque necessario che finalmente, dopo due anni, questa Assemblea, e anche la Commissione competente, dessero la precedenza assoluta all'esame di proposte recanti misure di natura universalistica come quella di cui stiamo parlando. Vorrei anche ricordare che, insieme alla Grecia, siamo l'unico Paese europeo che non prevede una misura di questo genere. Visto che nel calendario è prevista la discussione, ancora una volta, della comunicazione del presidente Renzi in vista del Consiglio europeo, è evidente che discutiamo molto d'Europa, ma poi non adottiamo le misure vere, le uniche su cui dovremmo concentrarci per ottemperare a quello che ci chiede l'Europa - ma a cui questa volta non obbediamo - e che dovrebbero essere prioritarie per tutti.

Pertanto, non vogliamo certo esagerare chiedendo una calendarizzazione dei provvedimenti per la prossima settimana, ma proponiamo che proprio nella settimana in cui sono calendarizzate le comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo - stiamo quindi parlando di due settimane di tempo e c'è dunque tutta la possibilità per la Commissione competente di lavorare - sia inserita la discussione delle due proposte di legge sul reddito di cittadinanza e sul reddito minimo garantito.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, come già richiesto dal Presidente del mio Gruppo in Conferenza dei Capigruppo, vorrei provare a chiedere all'Assemblea di pronunciarsi a favore dell'inserimento in calendario dell'esame della mozione n. 422 in merito al caso di Davide Cervia. Vorrei spiegare molto brevemente di che cosa si tratta e qual è l'obiettivo della mozione.

Il caso Cervia è il caso di una scomparsa, avvenuta per un presunto sequestro o per una sparizione spontanea - questo ancora non è dato saperlo - nel 1990. Da allora la famiglia ha subito una serie di atti, in alcuni casi depistaggi, soprusi e altre situazioni abbastanza spiacevoli, tanto che ad esempio, negli anni, sono stati forniti alle autorità giudiziarie ben quattro fogli matricolari diversi, relativi allo stesso Cervia. Alla fine di questo *iter*, che non ha portato all'individuazione né di un colpevole, né di eventuali rapitori (quindi tutto il procedimento è ancora aperto, nel senso che comunque non ci sono ancora indagati o imputati), la famiglia ha intentato una causa civile di risarcimento del danno nei confronti dei Ministeri competenti, ovvero al Ministero della difesa - individuato come soggetto a capo dell'Arma dei carabinieri, visto che alcuni dei suoi appartenenti sono stati protagonisti di quel processo - e alla Marina militare, in riferimento alla fornitura di alcuni documenti.

In questo procedimento civile, a breve - l'11 giugno - si arriverà alla prescrizione del diritto della famiglia di vedersi eventualmente risarcita - dato che la ricongiunzione con il familiare non è possibile con il procedimento civile - o di vedersi almeno riconosciuta da un giudice la circostanza che in questi anni ci sono state effettivamente fattispecie che possono determinare un indennizzo. Si tratta quindi di una causa civile, ma l'obiettivo non è il risarcimento vero e proprio, bensì quello di dare ad un giudice il potere di valutare se gli elementi portati dalla famiglia possano effettivamente configurare una serie di violazioni degne di essere indennizzate. Non si tratta però, lo ribadisco, di una questione legata al vero e proprio indennizzo, bensì al riconoscimento di quanto avvenuto.

Questo tipo di mozione, pertanto, impegnerebbe il Governo a rinunciare alla prescrizione in sede civile, per permettere alle parti di portare le proprie argomentazioni ed al giudice quindi di proseguire nell'accertamento di eventuali fattispecie degne di procurare un indennizzo alla famiglia.

Questo è l'ambito in cui ci si muove: trattandosi pertanto di un argomento abbastanza specifico, siamo di fronte ad un impegno al Governo affinché dia istruzioni all'Avvocatura dello Stato di rinunciare alla prescrizione, ai sensi dell'articolo 2937 del codice civile: questa è la richiesta che avanzo.

La mozione, tra l'altro, si può risolvere anche in poco tempo, con una breve discussione: a mio avviso, può dunque essere "incastrata" nella prima seduta utile o in quella che la Presidenza riterrà di volere utilizzare, considerando che il termine scade l'11 giugno. La vera e propria rinuncia alla prescrizione deve avvenire immediatamente dopo che si è compiuta la prescrizione, quindi i tempi ci sarebbero tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, in Conferenza dei Capigruppo tutti erano disponibili ad inserire in calendario la discussione della mozione n. 422, ove fosse stata illustrata a dovere: rinnovo dunque la richiesta di calendarizzarla a breve.

Chiederei inoltre - come già ha fatto la senatrice De Petris - che si potesse aggiungere la trattazione del provvedimento incentrato sul reddito di cittadinanza durante la settimana dal 22 al 26 giugno, nella convinzione che sia il momento di accelerare l'iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Marton, per rispondere anche alla senatrice De Petris, vorrei precisare di aver portato a termine l'impegno che avevo assunto: ho sollecitato infatti anche per iscritto il Presidente della Commissione competente su questo provvedimento, che potrebbe procedere con maggior celerità.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, sono qui a chiedere che nel calendario dei lavori dell'Aula sia inserita con urgenza la nostra mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin.

È di qualche giorno fa la notizia che l'Organizzazione mondiale della sanità ha respinto la richiesta della Novartis di inserire Lucentis tra i farmaci essenziali per la cura della maculopatia, in quanto in quella lista è già presente il farmaco Avastin, che costa quaranta volte di meno. Noi fummo i primi a denunciare questo presunto cartello tra le due case farmaceutiche, con un'interrogazione del maggio 2013, alla quale la ministra Lorenzin non ha mai risposto. Abbiamo anche presentato altre interrogazioni, alle quali ha risposto in modo confuso e fumoso, dimostrando di non conoscere la vicenda (se vogliamo pensare bene), o di non volerla risolvere per il bene di non so chi (a voler pensare male).

Quando poi l'*Antitrust* inflisse la multa a Novartis e a Roche, la Ministra, anziché sanare la situazione, emanò un provvedimento che prevedeva e prevede l'uso del farmaco meno costoso per il Servizio sanitario nazionale solo nelle strutture pubbliche specializzate o in quelle convenzionate, eliminando di fatto tutta la parte ambulatoriale privata o le strutture senza laboratori specializzati.

Questo provvedimento non ha affatto sanato la situazione, perché ha fatto in modo che il farmaco meno costoso non sia ancora disponibile e che quindi vi siano ancora malati di questa grave patologia che non si possono curare, date le lunghe liste d'attesa all'interno del servizio pubblico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Noi nel giugno 2014, quasi un anno fa, depositammo una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro, perché un Ministro in grado di reggere un Dicastero come quello, un Ministro competente, avrebbe dovuto sanare definitivamente la questione, anche alla luce di ciò che affermava l'OMS. Oggi ci ritroviamo di nuovo davanti ad un'Organizzazione mondiale della sanità che rifiuta di immettere in commercio il farmaco Lucentis proprio perché esiste già Avastin. Quella mozione di fiducia, chiesta più di un anno fa, non è mai stata calendarizzata perché quest'Aula non si è mai voluta assumere la responsabilità di fare un gesto coraggioso rimuovendo un Ministro incompetente da un Dicastero così importante. *(Applausi delle senatrici Bulgarelli e Bottici)*.

Sono allora qui, dopo quasi un anno, di nuovo a chiedere per l'ennesima volta che questa Assemblea faccia un gesto di coraggio, al di là delle logiche politiche che imperano in questa Aula e che soggiacciono a logiche di mantenimento degli equilibri politici (per non far cadere quello che sarebbe già dovuto cadere da un pezzo) *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami e Vacciano)*, e calendarizzi la discussione di questa mozione di sfiducia perché i cittadini non possono aspettare le

logiche perverse che dettano l'agenda di questa Aula. I cittadini hanno bisogno di essere curati! Abbiamo bisogno di vivere in un Paese che garantisca a tutti i cittadini il diritto alla salute e ad essere curati con un minor costo per il nostro sistema sanitario nazionale. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Vacciano, Bignami e De Pietro).*

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, nell'unirmi alla richiesta del mio Capogruppo che venga calendarizzata prima possibile la discussione del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, così come da impegni da lei stesso assunti, sono a chiederle l'integrazione del calendario con l'inserimento della discussione di una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano da noi presentata.

Signor Presidente, con esattezza, il Gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia nel luglio del 2013, una mozione di sfiducia nel novembre del 2014 e una mozione di sfiducia nel maggio del 2015. I fatti, imputabili alla non capacità del ministro Alfano di ricoprire un ruolo di fondamentale importanza come quello di Ministro dell'interno, sono palesi e tutti e li abbiamo davanti agli occhi. Credo quindi sia un nostro diritto richiedere l'immediata calendarizzazione di tale mozione di sfiducia.

Tra l'altro, signor Presidente, più volte lei ha detto che questo ramo del Parlamento deve impegnarsi e lavorare tutti i giorni della settimana. Le devo dare atto che così praticamente sta facendo o quasi: praticamente l'Aula del Senato inizia i suoi lavori il martedì pomeriggio per finire il giovedì all'ora di pranzo; tant'è vero che oggi, che è giovedì, come si può vedere i senatori hanno già pronti i *trolley* per fuggire nel pomeriggio.

Le chiedo di lanciare finalmente un esempio e un segnale preciso; questo deve avvenire anche da parte sua: calendarizziamo la discussione della mozione di sfiducia che tante volte abbiamo richiesto un venerdì mattina, magari anche presto in modo da liberare i colleghi senatori e consentire loro di assolvere ai loro impegni. Si potrebbe fare domani, venerdì mattina, alle 7. Non è una provocazione, signor Presidente: tantissimi italiani iniziano a lavorare alle 7 o alle 8 del mattino.

Chiedo che non si perda tempo utilizzando il tempo prezioso dedicato ai lavori di Aula o di Commissioni, ma che venga utilizzata una giornata vuota come quella di domani mattina alle 7 o alle 8 per discutere finalmente la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, credo che a questo punto la discussione necessiti di essere ampliata a tutte le mozioni di sfiducia nel tempo presentate nei confronti dei Ministri di questo Governo. È certamente vero infatti che esiste una mozione di sfiducia presentata nei confronti della ministra Giannini, come nei confronti del Ministro dell'interno, piuttosto che - come abbiamo appena appreso - del Ministro della salute.

C'è da chiedersi se il Governo abbia ancora la fiducia del Parlamento, visto che quella dei cittadini sembra abbastanza scemata.

Si portino in discussione e in votazione tutte le mozioni di sfiducia presentate nei confronti dei singoli Ministri. Si inseriscano in calendario e si dia la possibilità di verificare se il loro operato è ancora congruente rispetto agli indirizzi espressi dal Parlamento.

Obietto, rispetto a quanto appena proposto dal collega Santangelo in merito all'orario, che all'ora indicata sarebbe sicuramente difficile avere non l'Aula del Senato piena ma i banchi del Governo pieni.

[GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, nel concordare con il calendario presentato vorrei sottolineare all'Assemblea che è legittimo chiedere l'inserimento di ulteriori argomenti all'ordine del giorno ma, nel momento in cui si chiede, per esempio, di discutere la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin, non si può fare anche una requisitoria o un processo, né si può

emanare una condanna. I nostri lavori infatti sono seguiti da centinaia di migliaia di persone e allora non si può entrare nel merito di una questione, fare accuse così pesanti e immotivate, senza che poi ci sia il tempo e il modo per rispondere nel merito alle accuse mosse dalla collega del Movimento 5 Stelle nei confronti di un Ministro, in una sede dove si dovrebbero solo proporre gli argomenti da inserire nel calendario dei lavori.

Quando tali questioni saranno all'ordine del giorno dell'Assemblea ne discuteremo, ma io respingo questo metodo truffaldino che consente di fare una requisitoria e infangare un Ministro. *(Commenti dal Gruppo M5S. Applausi del senatore Torrisi).*

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la prego di avanzare la sua proposta di modifica del calendario, grazie.

[BONERISCO](#) (CRi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CRi). Signor Presidente, stamani ho partecipato per la prima volta come Presidente di un Gruppo alla Conferenza dei Capigruppo, nella quale il nostro Gruppo ha valutato con attenzione le sue proposte.

Le propongo, quindi, di inserire, all'interno della comunicazione prevista da parte del Presidente del Consiglio in occasione del Consiglio europeo, la trattazione di una proposta di risoluzione di questo Senato su alcuni temi economici di particolare rilevanza, vale a dire l'occupazione in riferimento alle grandi crisi aziendali e di settore e le tematiche legate ad alcune categorie economiche particolarmente esposte alla crisi. Questo per noi sarebbe il completamento di un calendario che ci pare già abbastanza impegnativo e importante, ma nel quale riteniamo possa essere utile inserire da subito, in occasione della comunicazione del Presidente, anche la trattazione di una proposta di risoluzione di questo tipo. *(Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri).*

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, quando la proposta di risoluzione verrà presentata ne valuteremo l'inserimento nel calendario dei lavori.

[BIGNAMI](#) (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (Misto-MovX). Signor Presidente, volevo fare una proposta semplice per una questione di giustizia: facciamo uno "sfiducia day", cioè un giorno in cui si discutono tutte le questioni di sfiducia presentate nei confronti dei ministri, così accontentiamo tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Buemi).*

PRESIDENTE. Senatrice Bignami, la stessa proposta mi sembra sia stata avanzata dal senatore Candiani.

[BLUNDO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, mi unisco alle richieste avanzate dal mio Gruppo sia per la discussione del provvedimento in materia di reddito di cittadinanza, che ritengo davvero fondamentale e sul quale, tra l'altro, stanno per concludersi i lavori, che della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano. È ben chiaro, infatti, il fallimento di Triton, perché il numero di vittime di questa situazione anziché diminuire è aumentato; quindi è assolutamente urgente discutere la mozione di sfiducia.

Mi unisco anche alla richiesta, sottolineando che si potrebbero anche allungare i tempi dei lavori d'Aula, di calendarizzare la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Giannini: stiamo infatti continuando a lavorare su un disegno di legge relativo alla scuola sul quale vengono rilevate criticità da ogni parte e la cui impostazione non è condivisa. Sono stati già fatti degli errori sul concorso per gli specializzandi in medicina: chiariamo la questione una volta per tutte prima di andare avanti con un disegno di legge che non piace a nessuno.

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione delle proposte di modifica del calendario.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori De Petris e Marton, volta ad inserire l'esame dei disegni di legge in materia di reddito minimo garantito e

reddito di cittadinanza.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Crimi, volta ad inserire l'esame della mozione n. 422 sul caso Cervia.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Montevicchi, volta ad inserire l'esame della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Santangelo, volta ad inserire l'esame della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori Candiani e Blundo, volta ad inserire l'esame della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Giannini.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(667) CIAMPOLILLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

(1421) GASPARRI. - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (Relazione orale)(ore 10,35)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 667, con il seguente titolo: *Modifica all'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 667 e 1421.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BUCCARELLA, relatore. Signor Presidente, non credo sia necessaria una particolare replica. Negli interventi della giornata di ieri i Gruppi politici hanno chiarito le proprie posizioni e sono emersi chiaramente due fronti nettamente contrapposti: da una parte, coloro che sono favorevoli al testo

licenziato dalla Commissione, che modifica il testo vigente dell'articolo 278 del codice penale, diminuendo le pene sostanzialmente, riducendole a una pena pecuniaria o a quella detentiva nei casi più gravi di attribuzione di un fatto determinato; dall'altro, i Gruppi politici, come quello a cui appartengo, che invece sostengono la necessità di una abrogazione *tout court* del reato in questione.

Da parte mia non c'è nulla da aggiungere, perché penso che il dibattito sia stato molto semplice e chiaro per tutti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ho seguito il dibattito e per il Governo il testo licenziato dalla Commissione tiene conto di diverse considerazioni, quindi rappresenta un punto di equilibrio importante: da una parte, gli episodi meno gravi vengono puniti non più con la reclusione, ma con la pena pecuniaria; dall'altra, per i fatti più gravi, quindi quando l'offesa riguarda un fatto determinato, è prevista la pena della reclusione, seppur più attenuata. Da una parte, si mantiene l'impianto, e quindi la tutela dell'onore e del prestigio delle istituzioni, mentre dall'altra si conserva la possibilità di lasciare a ciascuno il diritto di critica, anche aspro e duro; ma nel momento in cui si passa a ledere il prestigio del Presidente della Repubblica si gradua la pena a seconda del tipo di offesa.

Secondo il Governo, è un testo equilibrato, pertanto esprimeremo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame del disegno di legge n. 667, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BUCCARELLA](#), *relatore*. Signor Presidente, stante il numero particolarmente ridotto degli emendamenti e l'orientamento chiaro emerso nel dibattito, a cui ho fatto riferimento nel mio intervento precedente, il relatore ritiene opportuno lasciare all'Assemblea e ad ogni Gruppo politico la piena libertà di determinazione in relazione all'accoglimento di tutti gli emendamenti, soprattutto di quelli che hanno una portata particolarmente incisiva e che riproporrebbero il nuovo testo dell'articolo 278, così come previsto nei disegni di legge originari, a prima firma del senatore Ciampolillo e del senatore Gasparri.

Ritengo pertanto opportuno, essendo io stesso sottoscrittore di uno dei suddetti disegni di legge, rimettermi all'Assemblea nella valutazione del voto relativo ad ogni emendamento.

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti prima ancora di esprimere un parere contrario su tali proposte, perché - lo ripeto - in Commissione è stato fatto un lavoro molto attento ed efficace e si è raggiunto un equilibrio importante che davvero tiene conto di tanti fattori e anche della giurisprudenza della Corte costituzionale. Insisto pertanto nell'invito al ritiro e solo in subordine, proprio per le considerazioni che ho cercato di svolgere, esprimo parere contrario.

Penso tuttavia che in questo caso un invito al ritiro sia la strada migliore, proprio per il lavoro che è stato fatto dalla Commissione giustizia e da tutte le forze politiche presenti in quella sede, quindi sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Inoltre, il Governo ha cercato, anche nell'esprimere i pareri in Commissione, di tener conto di tutte le esigenze.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

[CIAMPOLILLO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIAMPOLILLO](#) (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 1.100 è volto a riprodurre il testo originario del disegno di legge n. 667, nel senso di proporre l'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica.

Tale disposizione, che appare per la prima volta nel codice Rocco del 1930, risulta ormai eccessivamente limitativa della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione. Ciò anche in forza del fatto che, sulla base della consolidata giurisprudenza, l'ipotesi

criminosa enunciata dal citato articolo 278 del codice penale non richiede, per l'integrazione della fattispecie, il vilipendio, ma prevede semplicemente l'offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato. La formulazione vigente dell'articolo 278, dunque, rappresenta il retaggio di un sistema ordinamentale teso a contenere, limitandola, l'espressione della libera opinione, segnatamente di carattere politico, apparendo in sostanziale violazione dei principi base di un ordinamento democratico.

La nostra Carta costituzionale, ripudiando lo Stato autoritario, ha reso incompatibili le norme di diritto penale di stampo marcatamente fascista ed allora, nel solco di una evoluzione legislativa che tende ad abbandonare progressivamente l'uso di strumenti preventivo-repressivi diretti a sopprimere la libera manifestazione del pensiero ed il diritto alla critica anche politica, l'unica via ragionevole non può che essere quella dell'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale.

Per le ragioni esposte riteniamo insufficiente il testo così riformulato ed oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea. Il pur apprezzabile sforzo di venire incontro all'iniziativa del Movimento 5 Stelle non risolve del tutto il problema, lasciando aperta - seppur in forma attenuata - la possibilità di abusi e di ingiustificate limitazioni dei diritti costituzionali di riferimento in tema di libera espressione del pensiero dei cittadini, specie riguardo al potere e alla politica.

Chiediamo quindi l'appoggio di tutti sull'emendamento in votazione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

[LUMIA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, vorrei annunciare il ritiro degli emendamenti 1.104 e 1.106 a mia prima firma. Nella dichiarazione di voto finale spiegherò perché il Partito Democratico è d'accordo con il testo votato da tutti i Gruppi in Commissione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.106 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 1.0.101, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[STEFANI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello al nostro esame è un provvedimento sul quale si poteva avere un po' più di coraggio.

La versione originaria del disegno di legge effettivamente prevedeva l'abrogazione totale del reato, che, ricordiamo, era sì previsto nel codice Rocco ma - alla faccia di quelli che lo considerano semplicemente un retaggio di natura fascista - anche nel codice Zanardelli.

Si tratta di una fattispecie di reato che mira a punire la condotta di chi offende la reputazione del Presidente della Repubblica. Ebbene, noi ci domandiamo: forse il rispetto delle istituzioni deve passare attraverso la previsione di un reato? Forse è ancora necessario oggi prevedere questo tipo di sanzioni, quale la reclusione, anche per l'ipotesi in cui venga semplicemente offeso il decoro del Presidente della Repubblica? Ci chiediamo se in realtà questo reato non nasconda ancora un reato di opinione e se non si voglia in questa maniera semplicemente limitare la libera espressione del pensiero.

I tempi sono decisamente cambiati dal primo Novecento ad oggi: è cambiata la cultura, è cambiato molto il vivere sociale; sono cambiate di gran lunga le espressioni. Con questo non vogliamo dire che non debba essere portato il necessario e dovuto rispetto a tutte le istituzioni che rappresentano il nostro Paese. Riteniamo, però, che la previsione di questa fattispecie di reato, anche dopo l'esame in Commissione, che ha inteso per certi versi comunque modificarla, ma senza arrivare all'abrogazione totale del reato, a nostro avviso si presti ancora a dubbi.

Se consideriamo che l'attribuzione di un fatto determinato possa comportare anche la reclusione fino a due anni, ci domandiamo allora quale possa essere considerata la portata normativa dell'offesa visto che, esaminando le varie pronunce giurisprudenziali che si sono succedute sul tema, considerare indegno un Presidente della Repubblica è altamente offensivo quando invece, in una fattispecie «normale» di ingiuria, probabilmente il termine «indegno» non viene considerato nemmeno di portata offensiva.

Ci poniamo, poi, anche altre domande, che derivano piuttosto da dubbi. Per esempio, se noi prevediamo sanzioni penali elevate, è facile che quel reato non venga nemmeno contestato; mentre, prevedendo sanzioni penali di portata ridotta, forse ci sarebbe una sua maggiore applicazione. Probabilmente non sono parole che si vorrebbe sentir dire in quest'Aula, ma si tiene conto di quello che purtroppo accade.

Quest'Assemblea aveva, a nostro avviso, la possibilità di fare un'operazione coraggiosa, ovvero abrogare una fattispecie di reato che consideriamo per di più anacronistica. Lo diciamo noi della Lega Nord, che, in questo momento - lo sottolineo - a differenza di altri Gruppi politici, non abbiamo nemmeno l'interesse politico a che la fattispecie di reato sia abrogata.

Anni fa avemmo anche percorsi giudiziari sul vilipendio alla bandiera e non solo.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#) **(ore 10,50)**

(Segue STEFANI). Attualmente vi sono altri procedimenti aperti e probabilmente qualche altro Gruppo politico ha interessi ed esprime un voto intenzionato ad incidere sui procedimenti in corso.

Noi riteniamo ancora fortemente - e come Gruppo della Lega Nord abbiamo sempre espresso questo giudizio, questa opinione sulla legge Reale-Mancino, che ha portato a discrasie e decisioni assolutamente abnormi per tutte queste fattispecie di reato - che in un Paese in cui esiste la libertà di

esprimere le proprie opinioni si debbano attraversare passaggi profondamente riformatori.

Dobbiamo avere la possibilità di esprimere liberamente il nostro pensiero, il che non deve mai portare a trascendere, ad arrivare all'offesa o a terminologie poco simpatiche. Delle volte, però, solo attraverso un'espressione forte si riesce a far comprendere la natura di un pensiero.

Quindi, come Gruppo della Lega Nord, in relazione a questo provvedimento annunciamo il nostro voto sfavorevole perché, per quanto il lavoro della Commissione sia stato decisamente inteso a modificare la portata normativa del reato attuale, non è stata raccolta un'opportunità.

Insistiamo, pertanto, esprimendo il nostro voto contrario. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni.*)

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo perché anche se poco è meglio di niente: questo è il primo disegno di legge in cui finalmente si riducono le pene.

Certamente in Commissione il dibattito è stato ampio e articolato. Con il Presidente Palma e il relatore abbiamo fatto un lavoro serio e credo abbia fatto bene il relatore a rimettersi all'Aula sugli emendamenti perché in quella sede, su una fattispecie di reato che risale agli inizi del Novecento, eravamo giunti a un punto di equilibrio importante. L'equilibrio raggiunto, in effetti, ci ha portato ad affermare che non è possibile che qualcuno si alzi la mattina e inizi ad offendere la reputazione o l'onorabilità del Presidente della Repubblica. Il comportamento del «buon padre di famiglia», di una persona educata, deve essere tale da non offendere nessuno, nemmeno, cara collega Stefani, con espressioni forti. Le espressioni forti possono e devono essere educate, ancorché forti, e non devono essere offensive.

Credo quindi che l'equilibrio trovato in Commissione rappresenti il punto d'incontro di un sentire diffuso nel Paese. Pertanto, chi rappresenta l'unità d'Italia, la bandiera italiana, deve poterlo fare sempre a testa alta e senza che ci sia qualcuno che lo tiri in ballo con ingiurie ed offese.

Ho molto apprezzato il senatore Lumia (forse per la prima volta e forse sto invecchiando), perché ha ritirato i suoi due emendamenti giustizialisti, dal momento che egli brama l'aumento delle pene, ancorché solo pecuniarie, da 20.000 a 30.000 euro; ancorché in termini di anni da scontare, da due a tre: sembra si diverta. Questa volta però è riuscito a ritirare due emendamenti e questo fa sì che all'orizzonte forse si intraveda qualche schiarita: non è solo tempesta.

Signor Presidente, riteniamo che un reato di opinione contro il Presidente della Repubblica non possa essere preso mai in considerazione, chiunque sia il magistrato, perché se viene espressa un'opinione, sarebbe un reato, un abuso del magistrato. Al contrario, se invece di un'opinione si tratta di un'offesa, di un'ingiuria bella e buona, e tra l'altro gratuitamente falsa, è giusto che anche il Presidente della Repubblica, soprattutto in quanto rappresentante dell'unità italiana, sia difeso.

Presidente, convintamente riteniamo, come ha detto il sottosegretario Ferri, che ha fatto una proposta a nome del Governo che condivido, di ritirare tutti gli emendamenti perché in Commissione avevamo lavorato bene e portato avanti un buon testo, che credo sia condiviso. Soprattutto è certo che è condiviso dal popolo sovrano.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, noi non voteremo a favore del testo perché lo consideriamo un compromesso al ribasso che non risponde all'esigenza che avevamo chiesto anche nei nostri emendamenti, cioè quella di abrogare l'articolo 278 del codice penale.

Naturalmente, come sappiamo bene, nel nostro sistema penale sono ancora presenti, e spesso puniti con pene particolarmente gravi, reati introdotti nel periodo fascista, finalizzati chiaramente alla

repressione di chi si opponeva allo Stato dittatoriale e che, a nostro avviso, non si conciliano più con le norme costituzionali e, in particolare, con l'articolo 21 della Costituzione. Ciò a nostro avviso evidenzia una vistosa contraddizione del nostro ordinamento giuridico: da un lato si riconosce e si tutela, a livello costituzionale, la libertà di pensiero, di opinione, di espressione e di manifestazione e, dall'altro, sopravvivono, nel codice penale, reati che puniscono tale manifestazione di libertà. Si tratta del retaggio di un sistema normativo teso a limitare nel modo più drastico ogni espressione di dissenso, specialmente di carattere politico; tali norme, del resto, si sono sempre prestate ad una funzione di controllo ideologico, in violazione dei principi base di un ordinamento democratico. Questo vale anche per il reato di vilipendio al Capo dello Stato di cui stiamo trattando.

Il testo entrato in Commissione giustizia prevedeva l'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale e, invece, ci ritroviamo in Aula con un testo che non sopprime il reato, ma lo sanziona con una multa e con una previsione del carcere fino a due anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Per quanto riguarda il reato di vilipendio, ricordiamo che nessun articolo contenuto nel Titolo II della Seconda parte della Costituzione, quello relativo al ruolo e alle funzioni del Presidente della Repubblica, prevede che la carica abbia necessità di particolari tutele in ordine al suo prestigio simbolico e alla sua funzione ordinamentale. Il codice penale italiano risale al 1930; è un prodotto di epoca fascista, in particolare in materia di libertà, pensiero e parola e ne ha portato a lungo i segni. Il vilipendio rientra nell'ordine delle questioni relative alla libertà di opinione ed espressione, verbale e scritta, che non può essere sottoposta a restrizione alcuna e di cui non può essere ipotizzato un grado diverso di punibilità in ordine al grado di prestigio della personalità verso cui si indirizza l'opinione di disprezzo. Nel 2006, con la riforma dei reati di opinione, le pene previste per la maggior parte dei reati di vilipendio furono sostituite da pene pecuniarie. Non fu così per l'articolo 278 del codice penale che tutela l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica.

Va ricordato ancora che i reati di opinione e le battaglie contro di essi e contro il codice Rocco hanno occupato in Italia gran parte della modernità *post* regime fascista, accompagnando la lunga stagione caratterizzata dalla spinta democratica di una parte importante del Paese a restringere il *gap* tra Costituzione formale e Costituzione materiale degli assetti e del funzionamento degli apparati e dei corpi dello Stato. Questa battaglia si è riflessa in diversi continuati pronunciamenti di tribunali e della Corte costituzionale.

Rimane ancora un'altra questione, a nostro avviso. Il nocciolo della questione, al di là della chiarezza costituzionale dell'articolo sulla libertà di pensiero, di opinione e di espressione, è soprattutto da ricercare nella concezione dello Stato e nel rapporto tra Stato e cittadini. Il sottofondo di tutta la materia del vilipendio rimanda infatti ad un'idea autoritaria dello Stato, ad una sovranità sussunta da un corpo astratto e da istituzioni incarnate in personalità ipostatizzate in quella astrazione, ad una sovranità, cioè, che eccede quella che la Costituzione attribuisce al popolo, che la esercita ovviamente attraverso la rappresentanza e il legislatore (e non ce n'è, a nostro avviso, nessun'altra).

Noi ci ritroviamo a discutere su un testo che non solo mantiene il reato di vilipendio e lo sanziona in via amministrativa, ma che, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, mantiene anche la reclusione fino a due anni. Dunque non si è tenuto conto a nostro avviso - come viene sottolineato anche dai firmatari della proposta di legge - di un'evoluzione legislativa che tende ad abbandonare progressivamente l'uso di strumenti preventivo-repressivi diretti a sopprimere la libera manifestazione del pensiero e il diritto alla critica, anche politica. Quindi l'unica via ragionevole non può che essere quella dell'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale.

Mantenere la previsione del carcere per un reato come il vilipendio è quanto di più miope si possa immaginare, non solo perché le condizioni delle carceri italiane - come ben sappiamo - sono del tutto inaccettabili, e quindi non viene garantito nemmeno il rispetto minimo della dignità delle persone, ma soprattutto perché il sistema penitenziario è tutt'altro che idoneo a rispondere all'esigenza di rieducazione del condannato e a quella della tutela della collettività.

Pertanto a nostro avviso - parlo per il Gruppo Misto, oltre che per Sinistra Ecologia e Libertà - il

carcere non può essere la risposta dello Stato nei confronti di ogni tipo di reato e il ricorso alla pena detentiva deve costituire quell'*extrema ratio* riservata ai reati che creano maggiore allarme sociale o alle condotte che creano effettivi e concreti danni alla collettività e ai singoli, ma non certamente ai reati di opinione. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, per la verità nella discussione in Commissione si era partiti da posizioni di riflessione più generale sui reati di vilipendio. Inizialmente, ad esempio, la mia era una posizione che tracciava un parallelo con il fatto di avere sostanzialmente depenalizzato la bestemmia, che pure è un'offesa alla divinità, per chi ci crede (basta vedere come viene trattato in alcune religioni chi offende la divinità), ma che oggi tuttavia nel nostro codice penale viene sanzionata semplicemente con un'ammenda. Viceversa, per difendere l'onore del Capo dello Stato, si arriva ad una pena detentiva (com'era già prima), con alcuni colleghi e cittadini che hanno davvero rischiato o hanno subito storicamente il carcere per aver magari ironizzato sul Capo dello Stato. Devo dire che mi fa un po' impressione questa diversità di trattamento fra la bestemmia verso la divinità, sanzionata semplicemente con un'ammenda, e l'offesa portata ad un uomo o a una donna (anche se ricopre un incarico importante come quello di Capo dello Stato), sanzionata penalmente con il carcere.

Approfondendo la riflessione su alcune fattispecie e su alcuni accadimenti storici, mi viene in mente, per altro verso, l'indegna campagna diffamatoria che venne portata avanti nei confronti del presidente Leone, con conseguenze devastanti sugli equilibri politici del Paese. Il presidente Leone venne costretto alle dimissioni sulla base di tutta una serie di affermazioni calunniose e diffamatorie fatte nei suoi confronti, che si rivelarono poi totalmente infondate. Quando arrivarono le condanne, era troppo tardi per riparare ai danni che possono derivare non tanto da un'offesa generica, ma - come abbiamo scritto - dall'attribuzione di fatti determinati al Capo dello Stato, magari di tipo diffamatorio e calunnioso, che possono, se reiterati, colpire effettivamente non soltanto l'incarico di chi rappresenta l'unità nazionale, ma anche indebolirlo fino al punto da creare ripercussioni politiche molto importanti.

In realtà, l'aver lasciato la pena fino a due anni non vuol dire che qualcuno può andare in carcere - perché una condanna fino a due anni, giustamente, non comporta il fatto di essere incarcerati - ma sottolinea in maniera importante che non è possibile cavarsela soltanto con una multa, se si attribuiscono al Capo dello Stato fatti determinanti e se magari queste accuse vengono reiterate da parte di chi può non curarsi della multa, poiché ha disponibilità economiche e può quindi continuare una campagna di tipo diffamatorio.

Pur comprendendo che si tratti di un equilibrio difficile da raggiungere, credo comunque che, dopo aver lavorato in Commissione, in Aula ci si sia sostanzialmente arrivati. Con questo nuovo testo facciamo un passo in avanti, perché si colpiscono comunque determinati comportamenti, impedendo però lo scandalo di vedere persone finire in carcere semplicemente per aver espresso un'opinione che possa risultare sgradita o irrispettosa nei confronti del Capo dello Stato, come rischiavamo che accadesse con il precedente testo della norma.

Come ultima considerazione, aggiungo a tale proposito che il Capo dello Stato, nell'interpretazione costituzionale degli ultimi tempi, con le sue dichiarazioni e con i suoi comportamenti, ha assunto anche un'incidenza politica talmente rilevante che è difficile pensare che, davanti a sue iniziative che incidono profondamente nel merito della vita politica, non ci sia la possibilità per i parlamentari o per i cittadini di criticarne un comportamento. Succede negli Stati Uniti, dove il Presidente, eletto direttamente dal popolo, è potentissimo, ma può benissimo essere criticato, perché è parte del gioco politico. Qui, negli ultimi anni, si è creata questa strana situazione per la quale il Presidente della Repubblica, che è il Capo dello Stato, gioca un ruolo politico determinante ed incisivo, ma, nel momento in cui qualcuno lo critica, non è più il Capo dello Stato o il Presidente della Repubblica che incide sulla vita politica, ma diventa *super partes* e quindi una personalità esente da critiche, come la Regina d'Inghilterra.

Con questo testo, invece, ritengo abbiamo trovato un equilibrio: rendiamo possibile anche la critica,

purché naturalmente non travalichi il buon senso e non passi all'offesa, evitando che situazioni imbarazzanti come quelle verificatesi in capo ad alcuni nostri colleghi - ricordo l'onorevole Storace, ad esempio - possano ripetersi in futuro.

Alla luce di tali considerazioni, il Gruppo Alleanza Popolare-Nuovo Centrodestra voterà a favore del testo proposto dalla Commissione. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

[CIAMPOLILLO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIAMPOLILLO \(M5S\)](#). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle, con il disegno di legge a mia prima firma, ha posto il problema della revisione dell'articolo 278 del codice penale. La nostra posizione, com'è noto, è stata quella di proporre l'abrogazione totale della suddetta norma, per ragioni che meritano di essere qui richiamate.

Tale disposizione, specie nella presente epoca delle comunicazioni informatiche e dello sviluppo della rete Internet, appare difatti eccessivamente limitativa della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione. Ciò anche in forza del fatto che, sulla base della consolidata giurisprudenza, l'ipotesi criminosa enunciata dal citato articolo 278 non richiede per l'integrazione della fattispecie il vilipendio, ma prevede semplicemente l'offesa all'onore ed al prestigio del Capo dello Stato.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA\(ore 11,10\)](#)

(Segue CIAMPOLILLO). In altri termini, per la sussistenza del delitto previsto dall'articolo 278, non è richiesto un dolo caratterizzato da specifiche finalità, ma è sufficiente la mera volontà di compiere l'azione offensiva, con la consapevolezza di arrecare ingiuria alla persona investita della carica di Capo dello Stato.

La formulazione vigente dell'articolo 278 del codice penale rappresenta dunque il retaggio di un sistema ordinamentale teso a contenere, limitandola, l'espressione della libera opinione, segnatamente di carattere politico, apparendo in sostanziale violazione dei principi base di un ordinamento democratico. La nostra Carta costituzionale, ripudiando lo Stato autoritario, ha reso incompatibili le norme di diritto penale di stampo marcatamente fascista. Nel solco di una evoluzione legislativa che tende ad abbandonare progressivamente l'uso di strumenti preventivo-repressivi diretti a sopprimere la libera manifestazione del pensiero e il diritto alla critica anche politica, l'unica via ragionevole non può che essere quella dell'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale. Nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di espressione non può in alcun modo essere limitata o soppressa. Resta fermo che il diritto penale comune assicura comunque, a qualsiasi cittadino, idonei strumenti di tutela nel caso ritenga offeso il proprio onore o ritenga di essere vittima di ingiuria.

Va peraltro segnalato che, ai sensi dell'articolo 313 del codice penale - connesso all'articolo 278 dello stesso codice - per il reato in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica non può procedersi senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia, basata «su un giudizio di opportunità che implica la valutazione di ogni elemento del fatto anche in relazione alla personalità del suo autore» (Cassazione, 1958). Tale fase procedimentale caratterizza ancor più sotto il profilo politico il reato di cui all'articolo 278, in cui il potere esecutivo ha la facoltà di autorizzare l'autorità giudiziaria che ritenga di esercitare l'azione penale in tal senso. I tempi appaiono dunque maturi per un deciso ripensamento e superamento dell'impostazione, che caratterizza l'articolo 278 vigente. Del resto, lo stesso Giorgio Napolitano, quando era ancora Presidente della Repubblica, aveva avuto occasione di affermare e ribadire come spettasse a quanti dispongono del potere di iniziativa legislativa proporre l'abrogazione della suddetta disposizione del codice penale, riaffermando la sovranità del Parlamento in materia. Orbene, il dibattito promosso dal Movimento 5 Stelle ha comunque portato all'attuale testo di modifica dell'articolo 278 del codice penale, nel senso di una significativa attenuazione del relativo regime sanzionatorio.

Cogliendo dunque la volontà della maggioranza di aderire alla nostra iniziativa, pur con le osservazioni di cui sopra, riteniamo di poter votare a favore del presente disegno di legge. Il tutto

anche considerando che la presente è la prima iniziativa di legge del Movimento 5 Stelle che riceve l'approvazione di questo ramo del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, giunge finalmente in Assemblea per la decisione il tema del vilipendio. Avevo posto per primo la questione, con una mia iniziativa legislativa dell'aprile del 2014 e rivendico anche questo primato temporale, perché il tema se sia necessario o no mantenere una normativa come questa, sul reato di vilipendio a tutela del Capo dello Stato - posto che nell'ordinamento ci sono comunque norme di tipo ordinario, che puniscono calunnia e diffamazione - è un tema discusso da tempo, era latente ed ha assunto una rinnovata attualità quando, negli anni scorsi, si è avviato un processo che ha riguardato l'onorevole Francesco Storace. Il vilipendio può essere perseguito attraverso particolari e complesse procedure, con un'autorizzazione del Ministro della giustizia Guardasigilli, e, nel caso appena citato, si è verificato l'avvio di un procedimento giudiziario.

Personalmente, anche se non da solo - perché vedo che il consenso dell'Assemblea su questo tema è ampio - ho maturato il convincimento che si dovesse intervenire su tale normativa, sopprimendo il reato e la possibilità del carcere.

Ricordo, al di là di questo fatto ancora attuale - del processo Storace mi pare sia stato svolto il primo grado e, probabilmente, ci saranno ulteriori gradi di giudizio - un caso storico, avvenuto molto tempo fa, che riguardò Guareschi ed anche altri casi in cui i reati di opinione hanno portato a pene detentive.

Abbiamo ancora da risolvere, ma è un'altra materia, il problema dei giornalisti. Abbiamo discusso della diffamazione a mezzo stampa e, quindi, della necessità di sanzionare, con misure di carattere economico e di altra natura e non con il carcere, quel tipo di reati. Siamo adesso in attesa di una determinazione alla Camera, dopo che il Senato faticosamente, con un dibattito che ha attraversato diverse legislature, si è orientato, anche in quel caso, verso l'abolizione della sanzione carceraria.

La mia proposta di legge prevedeva l'abolizione *tout court* dell'articolo 278 del codice penale. Resto di tale opinione e, per questo, ho mantenuto l'emendamento che modificava il testo portato all'attenzione dell'Aula. Ritengo che l'abolizione dell'articolo 278 resti la scelta migliore. Ripeto che questo non vuol dire poter offendere liberamente. Non c'è la libertà di vilipendio, perché esiste comunque una sanzione che può essere erogata in base ad altri principi. Ieri anche il relatore Buccarella ha ricordato che esiste una ulteriore norma che tutela la libertà del Presidente della Repubblica e, quindi, al di là degli aspetti della diffamazione e quant'altro, il nostro ordinamento prevede altre norme in materia. È lungi dalla mia intenzione, dunque, favorire una libera attività di dissacrazione e di insulto. Ritenevo, però, che questa specifica normativa fosse superata.

Nel corso della discussione in Commissione, poi, si è addivenuti ad una sorta di compromesso, perché il testo che stiamo per votare esclude il carcere per il reato di vilipendio che, in quanto tale, sparisce, ma mantiene una sanzione più severa, anche teoricamente di natura detentiva, che prevede la reclusione fino a due anni, quando si attribuisca al Capo dello Stato un fatto specifico, cioè quando si dica che ha commesso un determinato fatto.

Capisco questa cautela e ritengo che il voto del Gruppo di Forza Italia potrà essere comunque favorevole al testo, fatta una media ponderata tra la nostra posizione di abolizione *tout court* della norma contenuta nell'articolo 278 e il fatto che, anche personalmente, ho particolarmente insistito per la calendarizzazione di questo provvedimento in numerose conferenze dei Capigruppo, discutendone con i colleghi degli altri Gruppi e anche con la Presidenza. E, quindi, avere ottenuto, finalmente, la possibilità di discutere in Aula questo provvedimento mi spinge ad accettare il testo così come è stato presentato.

Il sottosegretario Ferri aveva auspicato anche il ritiro del mio emendamento, che però ho voluto mantenere. Non è stato approvato dall'Aula, ma in tal modo ho voluto mantenere lo spirito originario della proposta. Ritengo, però, che la valutazione della funzione decisiva della mia iniziativa legislativa

e della sollecitazione costante alla calendarizzazione in Aula possa determinare, comunque, un giudizio favorevole ad un esito che è un po' di compromesso.

Francamente, tale compromesso si poteva anche evitare. Talvolta, infatti, il dibattito su questo tema mi è apparso quasi condizionato da fatti specifici o da riferimenti a persone mentre, come si dice nei titoli di coda dei film, ogni riferimento a fatti e persone esistenti dovrebbe essere escluso. Anch'io ho citato la vicenda che ha investito l'onorevole Storace, ma noi facciamo la legge in termini assoluti, prescindendo dalla cronaca, anche se a volte essa spinge ad assumere delle decisioni. Ho citato prima il caso dei giornalisti, che mi auguro trovi alla Camera un esito definitivo e diventi legge. Spesso abbiamo discusso al riguardo, e ricordo il caso dell'attuale direttore di «Panorama», Mulè, o la vicenda del direttore de «Il Giornale» Sallusti, che portò addirittura l'allora Capo dello Stato, oggi presidente emerito della Repubblica e senatore a vita Napolitano, alla concessione della grazia nei suoi confronti.

Noi riteniamo che per alcune casistiche, quando siamo di fronte ad un reato di opinione, la vicenda carceraria debba essere esclusa dalle norme sia che riguardi il caso dei giornalisti che la fattispecie del vilipendio. Nel caso ricordato, infatti, il fatto che si sia intervenuti con la grazia è merito di chi la grazia ha concesso. Ciò, però, porta tutto - questo sì - ad un rapporto personale all'interno delle istituzioni, ad una valutazione che spesso è condizionata da fattori di natura politica. E se il reato di vilipendio è antiquato, anche la grazia, che è un istituto ancora più antico ed antiquato, peraltro mai utilizzato anche quando sarebbe stato opportuno, lo è.

Annuncio, quindi, che il voto del Gruppo FI-PdL XVIII Legislatura a questo testo sarà favorevole. Si poteva fare di più e meglio, ma comunque rivendichiamo il merito di aver portato l'Aula a questa decisione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[LUMIA \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUMIA \(PD\)](#). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Partito Democratico vota sì alla modifica dell'articolo 278 del codice penale in materia di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica.

Il Gruppo Partito Democratico ha proposto la soluzione: una soluzione di equilibrio, che è stata fatta propria all'interno della Commissione da parte di tutti i Gruppi. Riteniamo che l'articolo 278 debba rimanere ancora nel nostro codice, e ci sono buone ragioni perché permanga, naturalmente cambiandone radicalmente la struttura.

Penso che con questo risultato si possa in Aula arrivare, come mi sembra stia avvenendo, ad una soluzione ampiamente condivisa.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 11,22\)](#)

(Segue LUMIA). Colleghi, la nostra giurisprudenza ha vagliato più volte l'articolo 278 del codice penale ed ha ritenuto più volte che fosse coerente con la nostra Costituzione. E ciò anche perché, cari colleghi, la libertà di opinione, di critica dura, la libertà di espressione in tutte le forme in cui i cittadini, le forze politiche e l'informazione volessero esprimersi, è tutelata. Figurarsi la satira!

Naturalmente, dobbiamo distinguere la libertà d'opinione in tutte le sue forme dall'offesa personale, dall'ingiuria, dalla possibilità di mettere in discussione l'onore e la personalità del Presidente della Repubblica.

Colleghi, sappiamo che in questo ventennio la funzione di equilibrio, la funzione di rappresentanza del Presidente della Repubblica, di terzietà ha avuto una sua evoluzione: una evoluzione dinamica, attiva in grado di poter raccogliere l'evoluzione stessa della società e della politica italiane. Ci apprestiamo a discutere riforme che rafforzeranno l'Esecutivo, per cui quella moderna evoluzione di terzietà attiva subirà un ulteriore riassetto, rafforzandone queste caratteristiche. Ecco perché, cari colleghi, dobbiamo accettare e votare la soluzione che abbiamo individuato. Non è un privilegio. Assolutamente non lo è.

Questa protezione, tra l'altro, non viene attivata direttamente dal Presidente. È una funzione che viene attivata dalle procure e autorizzata dal Ministro della giustizia e sappiamo che nelle discussioni che si sono svolte nel nostro Paese raramente si è avuta la possibilità di incidere con norme penali in tal

senso.

Tra l'altro, modifichiamo strutturalmente la natura del reato. Si passa dalla pena detentiva a quella pecuniaria, dalla multa di 5.000 a quella di 20.000 euro e, nei casi di applicazione detentiva della sanzione, si ha una riduzione da 5 a 2 anni; il minimo da un anno a 15 giorni. E l'ambito di applicazione della reclusione è limitato ai soli casi in cui l'offesa al Capo dello Stato consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

Ecco perché la modifica strutturale apportata ci mette nelle condizioni di fare un passo in avanti senza cancellare questo tipo di reato.

Cari colleghi, avete visto che nell'esperienza francese, dove il Presidente della Repubblica ha davvero una funzione diretta d'indirizzo politico e di governo politico, di fronte ad un'aggressione che la Francia ha subito, il popolo si è stretto intorno al suo Presidente, anche quando si trovava in condizioni minime di consenso elettorale. E la grande manifestazione svolta a Parigi è stata emblematica della grande capacità di unificazione e di rappresentanza esercitata da questa figura.

Penso che nel nostro Paese, di fronte ad una carica che non ha quel carattere di partecipazione diretta all'indirizzo della vita politica, ma di terzietà attiva e dinamica, questo elemento di tutela debba essere mantenuto.

Ecco perché voteremo, cari colleghi, a favore di questa soluzione e della soluzione individuata in Commissione. E siamo anche soddisfatti del fatto che ci apprestiamo a votarla all'interno della maggioranza insieme all'opposizione.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 667, composto del solo articolo 1, con il seguente titolo: «Modifica all'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1421.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 11,28).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica all'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica ([667](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. All'articolo 278 del codice penale le parole: «con la reclusione da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 5.000 a 20.000 euro e, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, con la reclusione fino a due anni».

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

EMENDAMENTI

1.100

[CIAMPOLILLO](#), [CRIMI](#), [CAPPELLETTI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica e conseguenti modifiche al codice penale)*. - 1. L'articolo 278 del codice penale è abrogato.

2. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 290-bis, la parola: "278," è soppressa;
- b) all'articolo 301, primo comma, la parola: "278," è soppressa;
- c) all'articolo 313, primo comma, la parola: "278," è soppressa».

1.101

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 278 del codice penale è abrogato».

1.102

[MUSSINI](#)

Id. em. 1.101

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 278 del codice penale è abrogato».

1.103

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, con la reclusione fino a due anni».

1.104

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «20.000», con la seguente: «30.000».

1.105

[GASPARRI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «con la reclusione fino a due anni», con le seguenti: «con la multa da 10.000 a 40.000 euro».

1.106

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a due», con le seguenti: «fino a tre».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.100

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 290-*bis*, la parola: "278," è soppressa;
- b) all'articolo 301, primo comma, la parola: "278," è soppressa;
- c) all'articolo 313, primo comma, la parola: "278," è soppressa».

1.0.101

[MUSSINI](#)

Id. em. 1.0.100

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 290-*bis*, la parola: "278," è soppressa;
- b) all'articolo 301, primo comma, la parola: "278," è soppressa;
- c) all'articolo 313, primo comma, la parola: "278," è soppressa».

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 667

Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del
Presidente della Repubblica ([1421](#))

ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

(Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale)

1. L'articolo 278 del codice penale è abrogato.

Art. 2.

(Ulteriori abrogazioni)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 290-*bis*, la parola: «278,» è soppressa;
- b) all'articolo 301, primo comma, la parola: «278,» è soppressa;
- c) all'articolo 313, primo comma, la parola: «278,» è soppressa .

Allegato B

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Airola, Anitori, Berger, Bubbico, Caleo, Cassano, Casson, Castaldi, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Cioffi, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Fattori, Fattorini, Fedeli (*dalle ore 11*), Ferrara Elena, Formigoni, Giacobbe, Granaiola, Gualdani, Longo Fausto, Guilherme, Marton, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Stefano, Stucchi, Taverna, Turano, Uras e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Corsini e Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Borioli, Fabbri e Pelino, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul

lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore De Cristofaro cessa di far parte della componente "Sinistra al Lavoro" ed entra a far parte della componente "Sinistra Ecologia e Libertà" all'interno del Gruppo Misto.

Conseguentemente la componente "Sinistra al Lavoro" cessa di esistere.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di aprile e maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quindici delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Nello scorso mese di maggio 2015 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'esercizio finanziario 2015, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Con lettera in data 15 maggio 2015 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettere in data 26 e 29 maggio 2015, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Regione, rispettivamente, del 26 maggio 2015, n. 56, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Nuragus (Cagliari), e del 28 maggio 2015, n. 60, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Suergiu (Carbonia-Iglesias).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti e documenti

Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 26 maggio 2014, ha inviato la relazione - ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 - sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2014 (*Doc. CXCVIII*, n. 3), nonché la relazione presentata in pari data all'Assemblea ordinaria dei partecipanti, corredata delle considerazioni finali (*Atto n. 565*).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 12 maggio 2015, ha inviato il testo di cinque risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata del 15 aprile 2015:

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio che istituisce un comitato per la protezione sociale e che abroga la decisione 2004/689/CE (*Doc. XII*, n. 690). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio che istituisce il comitato per l'occupazione e che abroga la decisione 2000/98/CE (*Doc. XII*, n. 691). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE,

Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020 (*Doc. XII, n. 692*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione su una commemorazione europea del centenario del genocidio armeno (*Doc. XII, n. 693*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione in occasione della Giornata internazionale dei rom - antiziganismo in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale (*Doc. XII, n. 694*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pagliari, Puppato, Ricchiuti e Susta hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01950 del senatore Fravezzi ed altri.

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04030 della senatrice Bertorotta ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 21 maggio al 3 giugno 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 86

AUGELLO: sull'arredo natalizio di piazza Navona a Roma (4-03204) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

BARANI: sulle misure di profilassi contro i casi di infezione da legionella (4-03211) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

BIANCONI: sull'istituzione del registro nazionale dell'endometriosi (4-03068) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

CASALETTO ed altri: sull'esenzione dal pagamento dei farmaci per i pazienti malati di endometriosi (4-02224) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

CENTINAIO: sulla gestione del fenomeno dei flussi migratori di minori stranieri non accompagnati (4-02477) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sui disservizi del Museo archeologico nazionale di Napoli (4-03230) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

sulla tutela e valorizzazione dei reperti archeologici ritrovati a Novate Milanese (Milano) (4-03357) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

DE CRISTOFARO: sulla tutela dei beni culturali situati presso la linea ferroviaria Napoli-Portici (4-03602) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

DONNO ed altri: sull'inserimento dell'endometriosi tra le malattie invalidanti (4-01159) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

FUKSIA ed altri: sull'aggiornamento delle "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" del 2000 (4-03513) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

GASPARRI, AMORUSO: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato in Puglia (4-01821) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

LIUZZI: sulla riduzione dei contributi pubblici alle bande musicali (4-03311) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

MARAN: sull'uniformità di applicazione delle norme sul diritto di asilo in Europa (4-02862) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MARINO ed altri: sull'inserimento del Polo reale di Torino tra i siti museali con direttore dirigente di I fascia (4-02557) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

MAURO Mario: sulla soppressione del reparto maternità dell'ospedale di Cernusco sul Naviglio (Milano) (4-03256) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

NUGNES ed altri: sulla realizzazione del "Grande progetto centro storico Unesco di Napoli " (4-02766) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PUGLIA ed altri: sulla tutela della Villa d'Elboeuf a Portici (Napoli) (4-01809) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PAGNONCELLI: sulla riorganizzazione della sanità in Lombardia, con riguardo all'azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo (4-03363) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

ROSSI Gianluca: sulla chiusura dei presidi di Polizia postale di Terni e di Polizia ferroviaria di Orvieto (4-01819) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

SANTANGELO ed altri: sulle misure per la gestione dei flussi migratori, con particolare riguardo alla Sicilia (4-02368) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

TURANO: sulle conseguenze della chiusura dell'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo (4-03976) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Mozioni

[FAVERO](#), [SUSTA](#), [DLGIORGI](#), [COCIANCICH](#), [CIRINNA'](#), [CARDINALI](#), [GINETTI](#), [ZAVOLI](#), [FILIPPI](#) - Il Senato,

premessi che:

il 13 maggio 2015, la Commissione europea ha approvato l'"Agenda europea globale sulla migrazione" che rappresenta una svolta significativa e un primo passo concreto verso l'adozione di una politica comune europea per la gestione di un fenomeno complesso ed in continua evoluzione;

gli interventi previsti si concentrano su 4 settori principali, che sono stati al centro del dibattito dei mesi scorsi: un nuovo sistema comune di asilo, una nuova politica europea sulla migrazione legale, una lotta più decisa alla migrazione irregolare e alla tratta di esseri umani, la revisione delle operazioni di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea e il rafforzamento delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione di Frontex;

quanto al sistema comune di asilo, la Commissione ha indicato l'obiettivo di superare le attuali divergenze tra le diverse politiche nazionali in materia di asilo e di progredire verso un efficace uso delle misure di ricollocazione e reinsediamento dell'Ue, mediante: una piena applicazione del sistema europeo comune di asilo tramite un nuovo meccanismo di monitoraggio; una valutazione del sistema Dublino entro la metà del 2016 in vista della sua revisione; l'attuazione di risolutive iniziative per combattere gli abusi del sistema di asilo; una riflessione sull'istituzione di un unico processo decisionale in materia di asilo per garantire la parità di trattamento dei richiedenti asilo in tutta Europa; considerato che:

con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la materia del diritto di asilo, di protezione sussidiaria e protezione temporanea, è stata assunta nella politica comune dell'Unione europea (articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) impegnando, così, gli Stati aderenti ad una comune regolamentazione;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce e garantisce il diritto di asilo nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo *status* dei rifugiati, e a norma del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 18). In tale ambito, sono vietate le espulsioni collettive e le espulsioni ed estradizioni verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 19);

le richieste di asilo nei Paesi dell'Unione europea sono disciplinate dal regolamento (UE) n.604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (cosiddetto «Dublino III»), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide;

il regolamento «Dublino III» intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito

dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della Carta medesima (diritto alla dignità umana, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, rispetto della vita privata e familiare, diritto del bambino e diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale);

lo stesso regolamento «Dublino III» ha lo scopo di realizzare un sistema di asilo europeo basato su criteri uniformi di riconoscimento del diritto d'asilo dei richiedenti, sul rispetto dei diritti umani nei Paesi d'accoglienza e sulla solidarietà tra gli Stati membri. Si propone, inoltre, di consentire la rapida determinazione ed identificazione dello Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, senza pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle relative domande;

considerato inoltre che:

l'Italia ha riconosciuto il diritto di asilo nell'articolo 10, comma terzo della Costituzione, senza farne discendere una disciplina organica con legge ordinaria;

in un primo tempo, alcune disposizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato sono state adottate con il decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990 (cosiddetta legge Martelli), che ha abolito la riserva geografica alla Convenzione di Ginevra del 1951, che limitava il riconoscimento dello *status* ai rifugiati provenienti dall'Europa;

successivamente, sono intervenuti il decreto legislativo n. 286 del 1998 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e la legge n. 189 del 2002 recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo". Quest'ultima ha influito notevolmente in materia d'asilo, anche attraverso la decentralizzazione della procedura e l'istituzione di commissioni territoriali con il compito di esaminare le istanze di riconoscimento della protezione internazionale;

recependo le direttive europee in materia, l'Italia si è dotata di un quadro normativo di riferimento, comune agli altri Paesi dell'Unione. Il decreto legislativo n. 140 del 2005 di attuazione della direttiva 2003/9/CE (direttiva "accoglienza"), ha stabilito le norme sull'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato nel territorio nazionale, in linea con gli *standard* europei e con il diritto internazionale dei rifugiati (in particolare, con la Convenzione di Ginevra del 1951). Il decreto legislativo n. 251 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/83/CE (direttiva "qualifiche") ha stabilito i criteri di riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria. Il decreto legislativo n. 25 del 2008, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, ha introdotto norme minime per le procedure da applicare per il riconoscimento della protezione umanitaria. I 2 ultimi decreti menzionati hanno modificato in maniera sostanziale le normative sull'asilo, abrogando, ad esempio, il trattenimento dei richiedenti asilo ed introducendo l'effetto sospensivo del ricorso contro il diniego della domanda d'asilo con alcune categorie per le quali l'effetto sospensivo non è automatico e la possibilità, anche per coloro cui è stata concessa una protezione sussidiaria, di ottenere il ricongiungimento familiare;

ritenuto che:

ai sensi della normativa descritta, la richiesta di diritto di asilo e protezione internazionale può essere presentata dal cittadino straniero e dall'apolide per vedersi riconosciuto lo *status* di rifugiato o quello della protezione sussidiaria, all'ufficio di Polizia di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia, o in alternativa può essere presentata direttamente all'ufficio immigrazione della Questura;

il rifugiato è colui che non vuole far ritorno nel Paese dal quale proviene a causa del timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche. Invece, è ammissibile alla protezione sussidiaria colui che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese dal quale proviene, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno;

in seguito alla presentazione della domanda, la Questura provvede ad inviare la domanda alla commissione territoriale, l'unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento dello *status* di rifugiato, e rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta di asilo in attesa della

definizione del procedimento. La commissione territoriale, qualora non riconosca lo *status* di rifugiato e neppure la protezione sussidiaria, può trasmettere gli atti del procedimento al questore, affinché sia rilasciato il permesso di soggiorno umanitario, nel caso ritenga che sussistano gravi motivi di questo carattere;

le commissioni territoriali sono distribuite sul territorio nazionale attualmente ne sono operative 20 e sono composte da 4 membri, un funzionario dell'ufficio territoriale di Governo (Prefettura) come presidente, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale, e un rappresentante UNHCR; tutti i membri hanno diritto di voto e la decisione sui casi individuali può essere adottata a maggioranza, o con il voto favorevole di almeno 3 membri. Esiste inoltre una commissione nazionale per il diritto di asilo che decide sui casi di revoca e di cessazione della protezione internazionale e svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, formazione e aggiornamento delle commissioni territoriali. La commissione nazionale è responsabile del monitoraggio delle richieste, attraverso la costituzione di un'apposita banca dati e della documentazione sulla situazione socio-politica dei Paesi di origine dei richiedenti. La commissione nazionale ha 5 membri, è presieduta da un Prefetto ed è composta da dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno (dipartimento libertà civili e immigrazione e dipartimento di pubblica sicurezza) e un rappresentante UNHCR con funzioni consultive;

nell'esame della domanda la commissione territoriale deve valutare, in relazione al richiedente: la situazione nel suo Paese di origine, riferita al momento in cui l'istanza va decisa, previa verifica del relativo sistema normativo e regolamentare; le dichiarazioni e la documentazione fornite (l'interessato è tenuto a precisare se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi); la sua situazione personale, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età; l'eventualità che con la sua condotta, successiva a quando ha lasciato il Paese di origine, abbia intenzionalmente preconstituito le condizioni per presentare l'istanza di protezione in questione; la possibilità che possa avvalersi della protezione di un altro Paese;

il richiedente che abbia ricevuto una decisione di rigetto totale o parziale da parte della commissione territoriale o una decisione di revoca o cessazione da parte della commissione nazionale può presentare ricorso innanzi al giudice ordinario. La legge prevede 3 gradi di giudizio, in cui tribunale di primo grado e la Corte di Appello possono decidere nel merito, mentre la Corte di cassazione può decidere solo su questioni di legittimità/diritto. La competenza per la materia è attribuita al giudice in composizione monocratica del capoluogo del distretto di Corte di Appello dove ha sede la commissione territoriale o in cui ha sede il centro in cui è accolto o trattenuto il richiedente. Il termine per impugnare la decisione può variare dai 15 ai 30 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso può essere depositato anche attraverso una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, entro 60 giorni;

rilevato che:

nel corso del 2014, secondo i dati forniti dall'Eurostat a marzo 2015, il numero dei richiedenti asilo è più che raddoppiato, passando dai circa 26.000 del 2013 agli oltre 64.000 dell'anno scorso. Un aumento che segna un incremento del 143 per cento contro un aumento, a livello dell'Unione europea pari al 44 per cento, dove le richieste hanno toccato quota 626.000. Per quanto riguarda l'origine di chi chiede asilo in Italia, nel 2014 il primo Paese è la Nigeria, da dove sono arrivate oltre 10.000 domande (il 16 per cento del totale), seguito dalle 9.800 dal Mali (il 15 per cento) e 8.500 dal Gambia (il 13 per cento delle richieste complessive). Se si considerano le domande accettate in prima istanza, in Italia nel 2014, su 35.180 casi presi in considerazione ne sono state accettate 20.580, oltre il 58 per cento. Un numero decisamente maggiore rispetto alla media Ue dove in prima istanza sono state accettate il 45 per cento delle domande presentate. In Italia l'anno scorso Pakistani e Afghani si sono visti accettare il maggior numero di domande (12 per cento per entrambi i Paesi), seguiti dai nigeriani al 10 per cento. In conclusione, l'Eurostat certifica che l'Italia si colloca al terzo posto, dopo la Germania e la Svezia;

valutato che:

il sistema dell'accoglienza e della gestione dei richiedenti asilo e protezione internazionale nel nostro Paese, presenta diverse criticità;

tra queste, vengono in evidenza la mancanza o l'insufficienza del personale addetto alle traduzioni in lingua, con conseguenti imprecisioni o errori nella identificazione dei richiedenti e nella valutazione delle domanda, esponendo così le persone ad una possibile assenza di tutela;

in molti casi, i richiedenti non hanno sufficiente cognizione dei diritti e delle procedure in materia di asilo e, in assenza di un supporto tecnico, offrono una rappresentazione inadeguata della loro situazione oppure sbagliano nell'uso delle procedure, rischiando il rigetto della domanda. Si ricorda che non sempre le commissioni territoriali dispongono delle competenze previste dalla legge e della presenza di uno psicologo;

le commissioni territoriali risultano ancora poche in tutta Italia, nonostante il continuo afflusso di immigrati. Ciò rallenta l'*iter* burocratico della procedura, che attualmente si attesta nei tempi medi di oltre 2 anni;

i percorsi di integrazione per gli stranieri, organizzati dalle varie associazioni umanitarie e dalle comunità locali, comportano costi crescenti a carico della collettività e un importante investimento di risorse umane ed economiche che rischiano di rivelarsi inutili dati i lunghi tempi di attesa e gli incerti esiti delle richieste che potrebbero concludersi con l'espulsione del soggetto;

accade, inoltre, che risulti una disparità di valutazione delle domande pur quando esse provengono da richiedenti aventi analoga provenienza e condizione personale. Ci si domanda se, in tali casi, intervengano elementi non oggettivi o comprovati a condizionare l'esito del pronunciamento finale;

infine, la scarsa efficienza della procedura di espulsione prevista per gli immigrati vittime non riconosciute della violenza subita nei loro Paesi di origine, genera non solo episodi di emarginazione ma, in alcuni casi, alimenta il loro disadattamento e fornisce "manodopera" alla criminalità organizzata sempre pronta ad approfittare di una situazione tanto drammatica;

le problematiche descritte devono essere affrontate e risolte dalle istituzioni nazionali, in modo da evitare che ci siano pesanti ricadute che coinvolgano non solo i richiedenti asilo e protezione internazionale, che fuggono dalle drammatiche situazioni in cui versano i loro Paesi d'origine, ma anche le comunità che rischiano di vedere dispersi gli sforzi economici e sociali messi in campo per accoglierli,

impegna il Governo:

1) a completare il quadro normativo in materia di asilo in coerenza con la disciplina europea, anche prevedendo l'adozione di un testo unico, facendone discendere disposizioni regolamentari che assicurino ai richiedenti e a tutti gli operatori coinvolti un sistema di riferimento certo ed univoco, dal quale far discendere le decisioni da adottare;

2) a favorire un ulteriore incremento delle commissioni territoriali competenti per il riconoscimento dell'asilo politico e la protezione internazionale, presenti sul territorio italiano, integrandole con tutte le competenze necessarie a garantire in tempi certi e rapidi l'esito delle procedure di esame;

3) a dare un indirizzo comune a tutti gli operatori chiamati a decidere in merito alle richieste di asilo, definendo parametri e criteri mediante i quali motivare la decisione;

4) a considerare il notevole impegno delle comunità locali in tema di accoglienza ed integrazione, valorizzando l'adesione effettiva dei richiedenti asilo ai progetti di inserimento scolastico e lavorativo loro proposti sia nell'ambito della procedura di esame della domanda sia al fine di riconoscere ai soggetti meritevoli il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma V, del decreto legislativo n. 286 del 1998 in caso di rigetto della protezione internazionale;

5) ad implementare il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e di integrazione dei rifugiati sostenendo l'attività delle amministrazioni locali e di tutti gli operatori istituzionali, sociali e volontari che possano essere coinvolti in progetti di sperimentazione di buone pratiche locali.

(1-00424)

Interrogazioni

[BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CATALEO](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il complesso delle Terme del Corallo, altrimenti denominato "Stabilimento termale Acque della Salute", è situato a Livorno, tra via Orosi e piazza Dante, in prossimità della stazione centrale;

la costruzione del complesso termale fu iniziata nel 1903 e terminata nell'anno successivo su progetto dell'ingegner Angiolo Badaloni. L'area prescelta nella quale furono edificate le Terme del Corallo corrispondeva al terreno in cui fu scoperta in modo fortuito nel 1854 la sorgente Acqua della Salute o Sovrana che si riteneva fosse dotata di proprietà terapeutiche. Successivamente, nei primi anni del Novecento, furono scoperte altre sorgenti nelle aree limitrofe cosicché, quando il 31 luglio 1904 la Società delle acque della Salute inaugurò la struttura, le sorgenti attive erano 5: la Corsia, la Vittoria, la Salute, la Preziosa, il Corallo Vecchio, utilizzate all'interno dello stabilimento a scopo terapeutico ed imbottigliate e vendute. In tal modo Livorno si trovò ad avere varie fonti che, per composizione chimica, si riteneva possedessero proprietà curative, per un totale di 25.000 litri di acqua al giorno. Lo stabilimento livornese divenne quindi una delle mete turistiche predilette dell'epoca tanto da meritarsi l'appellativo di "Montecatini a Mare", data anche la posizione facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto dell'epoca, in particolare con il tram elettrico da piazza Vittorio Emanuele II, oggi piazza Grande, linea che fu realizzata appositamente in occasione dell'apertura del complesso;

le Terme del Corallo hanno un'originale forma ad anfiteatro: al centro si trova il corpo principale al quale si accede da una scalinata monumentale disposta in facciata e da 2 scale minori laterali, tutte e 3 riunite in un'ampia terrazza con balaustra. L'edificio centrale è collegato a 2 padiglioni laterali per mezzo di un colonnato che si affaccia sul giardino e al suo interno trovavano spazio il salone dei concerti che, sormontato da cupola, poteva accogliere fino a mille spettatori, le sale di lettura ed il ristorante, mentre nel piano inferiore era situato lo stabilimento balneare;

il padiglione posto, sulla destra entrando nell'edificio centrale, è costituito dalla sala della mescita, caratterizzata da una grande abside, nella quale venivano raccolte le 5 Acque utilizzate nella terapia idropinica che sgorgavano dalle cinque teste leonine in maiolica;

il padiglione posto sul lato opposto, a sinistra entrando nell'edificio centrale, accoglieva invece gli uffici detti gabinetti dei medici;

nel parco che circonda l'intero stabilimento si trovano ancora oggi varie strutture, all'epoca adibite a diverse funzioni, come: una torre merlata, una loggia a terrazza progettata da Adriano Unis, le torrette ottagonali delle varie sorgenti, il padiglione del Corallo e i locali per l'imbottigliamento; al fine di proteggere le preziose falde da agenti contaminanti, fu costruita una corazza interrata che si estendeva per qualche chilometro intorno alle terme;

le Terme del Corallo erano frequentate dagli esponenti della nobiltà e dell'alta borghesia che potevano alloggiare nei vicini Hotel Corallo e Hotel Sovrana, tra i vari ospiti illustri si ricorda il Re Vittorio Emanuele III. Proprio per consentire ai cittadini livornesi meno abbienti di usufruire delle Acque della Salute fu costruito il cosiddetto padiglione popolare, edificato fuori dallo stabilimento al di là dell'odierna via Orosi, dove con pochi centesimi i residenti ricevevano le cure;

il complesso delle Terme del Corallo è uno dei primi edifici civili costruiti in cemento armato in Italia, impreziosito da maioliche come quelle di Ernesto Bellandi, pitture come quelle di Oreste Malfanti o decorazioni in cemento di Gaetano Sammoggia;

lo stabilimento rimase in vita fino al 1936 quando cessò la sua attività termale, mai più ripresa, interrompendo anche la produzione delle cinque Acque della Salute. Lo stabilimento continuò tuttavia ad imbottigliare un'acqua minerale chiamata Corallo che fu impiegata anche per ottenere bibite come Aranciata, Chinotto e Ginger Soda. Dal 1937 la struttura termale fu adibita a sala da ballo fino al 1968, quando un incendio danneggiò gravemente il corpo centrale dello stabilimento. L'anno precedente a questo tragico evento, nel 1967, lo stabilimento era passato in proprietà alla società S.T.I.B. SpA, acquisita successivamente dalla Coca-Cola SpA, la quale decise di sospendere la produzione di acqua e bibite Corallo;

il complesso delle Terme del Corallo è oggi proprietà del Comune di Livorno; dal 1982 sopra il complesso è stato costruito un cavalcaviaferrovia;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
in occasione dell'ultima edizione dell'iniziativa FAI (Fondo ambiente italiano) i "Luoghi del Cuore", la delegazione FAI di Livorno si è fatta promotrice e sostenitrice della candidatura delle Terme del Corallo, tenuto conto del forte interesse dimostrato attraverso le numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e delle associazioni labroniche;
il risultato ottenuto è stato di grande significato, il bene ha raggiunto la 7a posizione nella classifica nazionale con 30.445 segnalazioni (firme). Sebbene il complesso non sia stato tra i primi segnalati, l'ampia partecipazione, della cittadinanza e non solo, all'iniziativa testimonia quindi il notevole interesse nei confronti del monumento e del suo recupero;
il complesso è studiato da molti studenti delle facoltà di Architettura delle università italiane, rappresentando un elemento di interesse, anche didattico, indiscutibile;
se il complesso non ha avuto ancora cedimenti strutturali ciò è dovuto alla costruzione in cemento armato la cui durata, peraltro, non è eterna;
il Comune di Livorno, proprietario del bene, non ha nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per tutti gli interventi necessari, anche a causa del decremento dei trasferimenti statali;
a giudizio degli interroganti si rende necessario intervenire concretamente per tutelare un bene con così grandi potenzialità ed arrestarne il degrado, anche in considerazione del fatto che dal recupero del complesso delle Terme del Corallo possono derivare alla città di Livorno un forte ritorno di immagine ed una concreta ricaduta turistica ed occupazionale,
si chiede di sapere:
quali azioni di propria competenza intenda promuovere il Ministro in indirizzo per valorizzare il complesso delle Terme del Corallo e contrastarne non solo il degrado, ma anche il possibile cedimento strutturale;
se vi siano a tal fine fondi disponibili nel bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

(3-01958)

[DEL BARBA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nell'ambito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza, è stata contestata a numerosi autotrasportatori la violazione delle disposizioni previste dalla normativa doganale dell'Unione europea in materia di franchigia dai dazi; in particolare, a decorrere dal luglio 2012, sono stati notificati verbali di contestazione a circa 70 aziende di autotrasporto, con l'imposizione del pagamento delle accise e delle relative sanzioni per un totale di circa 6 milioni di euro;

le violazioni contestate riguardano, con riferimento al periodo 2009-2012, l'importazione dal Comune di Livigno (territorio extradoganale ai sensi dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) di carburante contenuto all'interno di serbatoi ritenuti non "normali" in quanto di dimensioni maggiorate rispetto a quelli installati dai costruttori dei rispettivi veicoli;

secondo quanto previsto dal citato regolamento comunitario, il Comune di Livigno è parificato dal punto di vista doganale ad un Paese esterno all'Unione europea; pertanto, le merci spedite dal suo territorio soggiacciono alla regolamentazione doganale dell'Unione europea;

in particolare, per le spedizioni dal territorio di Livigno è applicabile l'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n.1186/2009, che prevede la franchigia dai dazi doganali e quindi l'esenzione per il carburante contenuto all'interno dei serbatoi dei mezzi di trasporto merci, a condizione che detti contenitori siano "normali";

considerato che:

la nozione di "normalità" del serbatoio, in quanto non univocamente determinata sul piano normativo, è stata oggetto nel tempo di diversi pronunciamenti giurisprudenziali, anche parzialmente divergenti;

la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C-247/97 del 3 dicembre 1998, ha inizialmente affermato che i serbatoi maggiorati installati da un concessionario del costruttore o da un carrozziere, e non dal costruttore stesso, non possano intendersi come "normali" e dunque non possano dare diritto all'esenzione daziaria;

successivamente, la stessa Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'ambito di un giudizio in materia di tassazione di prodotti energetici (causa C-152/2013, sentenza del 10 settembre 2014), pur facendo salvi gli effetti della precedente sentenza, ha esteso e riformulato la nozione di "serbatoio normale", affermando che vi debbano essere ricompresi tutti i serbatoi installati permanentemente dal costruttore o da terzi su veicoli commerciali, purché consentano a tali veicoli l'utilizzazione diretta del carburante; a fronte di tale orientamento della Corte di giustizia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha quindi rivolto una formale richiesta di chiarimento alla Commissione europea per accertare se la nozione più estensiva di "serbatoio normale" si possa applicare anche ai fini dell'esenzione delle franchigie doganali, ricevendone al riguardo una risposta negativa: la nozione estensiva sarebbe applicabile alla sola circolazione di carburanti all'interno del mercato unico (disciplina delle accise) e non anche - come nel caso in questione - all'importazione da un Paese terzo verso detto mercato (disciplina delle dogane);

accertata, pertanto, la necessità di corrispondere il tributo (accise) non assolto per la parte di carburante importato oltre i limiti della franchigia previsti dalla normativa doganale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dunque rivolto 2 successive richieste di parere all'Avvocatura generale dello Stato in merito alla possibilità di non applicare le sanzioni amministrative in applicazione di altrettante disposizioni dello "Statuto dei diritti del contribuente", di cui alla legge n. 212 del 2000: l'articolo 10, comma 3, che prevede che non siano irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori, quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della norma tributaria; l'articolo 10, comma 2, che tutela il legittimo affidamento del contribuente in buona fede;

con riferimento alla prima richiesta, l'Avvocatura generale dello Stato ha ritenuto che nella vicenda in esame l'irrogazione delle sanzioni amministrative fosse pienamente legittima, non potendosi configurare alcuna incertezza normativa, mentre, con riguardo al secondo quesito, ha riconosciuto come applicabile la norma che tutela il legittimo affidamento a condizione che ricorrano "in punto di fatto e con valutazione da effettuarsi caso per caso (rimessa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli) una serie di circostanze consistenti nella apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'amministrazione finanziaria e nella buona fede del contribuente" (note dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. nn. 48642 P e 94496 P, rispettivamente del 30 gennaio 2015 e del 24 febbraio 2015); considerato, altresì, che:

a fronte dei chiarimenti ottenuti circa il quadro normativo applicabile, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha impartito istruzioni ai propri uffici nel senso indicato dall'Avvocatura generale dello Stato, per cui in presenza di un nesso diretto ed immediato tra il comportamento dell'amministrazione e quello dell'operatore in buona fede non si sarebbe dovuto procedere all'applicazione delle sanzioni; nel frattempo, diverse sentenze della commissione tributaria provinciale di Sondrio, nel rigettare i ricorsi di parte avverso la richiesta di pagamento del tributo e degli interessi, escludevano esplicitamente, con identiche motivazioni, che nelle vicende in questione fosse utilmente invocabile l'articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000; i giudici tributari hanno in particolare escluso che gli autotrasportatori si fossero conformati ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ovvero che il comportamento o la condotta tenuta fosse stata posta in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa;

al momento, a fronte di 60 sentenze di rigetto dei ricorsi presentati dagli operatori interessati (56 innanzi alla commissione tributaria provinciale di Sondrio e 4 innanzi alla commissione tributaria regionale di Milano), solo due pronunce della commissione tributaria regionale di Milano (sez. 7, sent. n. 1970/2015 depositata l'11 maggio 2015 e sent. n. 2265/2015, depositata il 22 maggio 2015) sono risultate favorevoli all'appellante sotto il profilo della sussistenza del principio dell'affidamento e della buona fede;

in questi ultimi due casi, il giudice tributario, pur in presenza dei medesimi presupposti su cui si sono fondate le precedenti sentenze sfavorevoli agli autotrasportatori, ha ritenuto provata la buona fede degli stessi, in considerazione del "ritardo con cui l'Amministrazione finanziaria ha provveduto ai controlli che la hanno condotta ad emettere l'atto di accertamento" (commissione tributaria regionale Milano, sent. n. 1970/2015) e "atteso che la rilevante affluenza di trasportatori professionali che sono prossimi a Livigno e che riforniscono i propri automezzi in zona franca avrebbe dovuto indurre l'Agenzia delle dogane ad una verifica della regolarità dei serbatoi utilizzati in epoca antecedente e senza ritardo" (commissione tributaria regionale Milano, sent. n. 2265/2015);

l'esclusione della sussistenza del legittimo affidamento e della buona fede ha determinato per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'obbligo, in tutti i casi decisi dal giudice tributario in modo negativo per gli operatori, di procedere all'irrogazione anche delle sanzioni amministrative; ne è derivato un ulteriore contenzioso, tuttora pendente, innanzi alla commissione tributaria provinciale di Sondrio, chiamata a pronunciarsi in merito ai ricorsi proposti dagli autotrasportatori avverso gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative;

come ulteriore conseguenza, nel corso delle ultime udienze innanzi alle commissioni tributarie, i legali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno rinunciato a richiedere il rinvio, fino ad allora invocato in pendenza dei chiarimenti in sede amministrativa, con l'effetto di determinare la contestuale emissione, per i fatti contestati, di circa trecento cartelle di pagamento indirizzate ad aziende e singoli lavoratori;

a fronte di tale situazione, anche su sollecitazione dei numerosi autotrasportatori colpiti da sentenze sfavorevoli di primo grado, alcuni parlamentari della Provincia di Sondrio, tra cui il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, si sono attivati per instaurare un dialogo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di effettuare una ricognizione generale della situazione sotto entrambi i profili, amministrativo e giurisprudenziale, e di pervenire ad una sollecita risoluzione del contenzioso; a tal fine, l'Agenzia delle dogane ha interpellato nuovamente l'Avvocatura generale dello Stato (con richiesta di parere del 28 maggio 2015), per accertare se le pretese sanzionatorie dell'amministrazione fiscale possano essere riconsiderate alla luce delle citate sentenze della commissione tributaria regionale di Milano che, a parità di fatti e circostanze rispetto alle pregresse pronunce avverse agli autotrasportatori, hanno ritenuto sussistente il legittimo affidamento e la buona fede degli stessi;

rilevato, infine, che:

il percorso di dialogo e collaborazione con l'Agenzia delle dogane avviato nei mesi scorsi, anche su impulso dell'interrogante, ha permesso di chiarire alcuni aspetti della questione, evidenziando la persistente incertezza normativa a riguardo della "normalità" dei serbatoi degli automezzi e la manifesta buona fede degli autotrasportatori, già sottoposti durante il periodo in questione a puntuali controlli doganali, senza che alcuna irregolarità fosse rilevata nelle loro dichiarazioni e nelle procedure utilizzate per il rifornimento e il passaggio in zona doganale;

in particolare, nell'ambito di 2 successivi incontri svoltisi presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso la Direzione generale delle dogane è stata riconosciuta la necessità di pervenire in tempi rapidissimi a una rapida e omogenea risoluzione di tutte le controversie pendenti,

si chiede di sapere:

se, in pendenza della definizione dei giudizi innanzi alle commissioni tributarie nei confronti degli autotrasportatori che abbiano importato carburante oltre i limiti previsti dalla franchigia doganale, non si ritenga innanzitutto opportuno sollecitare l'amministrazione fiscale e le sue articolazioni territoriali affinché:

procedano ad una tempestiva rivalutazione della posizione amministrativa degli stessi autotrasportatori ogni qual volta, nell'ambito dei giudizi instaurati sulle sanzioni, emergano ulteriori elementi o nuove valutazioni degli organi giudicanti che comprovino la sussistenza dei presupposti applicativi dell'articolo 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000;

venga concessa, a fronte di motivata richiesta da parte degli operatori ed in presenza di idonea garanzia, la sospensione amministrativa della riscossione degli importi contenuti negli atti sanzionatori

fino all'esito del giudizio di primo grado;
in generale, con quali modalità il Ministero e le sue articolazioni territoriali intendano attivarsi, nei limiti delle rispettive prerogative e competenze, per pervenire ad una sollecita definizione del contenzioso, attraverso il riconoscimento in punta di fatto della buona fede degli autotrasportatori, da accertarsi caso per caso (come riconosciuto dall'Avvocatura generale dello Stato) ancorché sulla base di criteri omogenei e coerenti di valutazione, che escludano ogni disparità di trattamento;
in definitiva, se non si giudichi indispensabile un intervento del Governo, nei limiti di propria competenza, posto che l'effetto combinato dell'imposto pagamento delle accise e delle relative sanzioni, per un totale di circa 6 milioni di euro, assommato alle spese legali di difesa, sta colpendo pesantemente l'attività delle numerose aziende di autotrasporto operanti nella provincia di Sondrio e i singoli lavoratori coinvolti, esponendo le prime al rischio di fallimento e i secondi alla necessità di difendersi in giudizio dall'ingiusta accusa di contrabbando, avendo soltanto svolto il loro lavoro e avendo sempre dichiarato correttamente i rifornimenti effettuati.

(3-01959)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[LUMIA](#) - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

dall'inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e dai pubblici ministeri Amelia Luise, Francesco Del Bene e Annamaria Picozzi, sono emersi gravissimi fatti legati al malaffare e alla criminalità organizzata che hanno portato all'arresto di vari uomini politici e uomini vicini ad ambienti mafiosi, tra cui Giuseppe Bevilacqua, candidato alle ultime elezioni amministrative di Palermo e primo dei non eletti al Consiglio comunale;

grazie ai suoi rapporti con i *boss* di "Cosa nostra" Bevilacqua avrebbe gestito un certo pacchetto di voti che durante le elezioni regionali del 2012 avrebbe offerto ad alcuni candidati all'Assemblea regionale siciliana in cambio di vari favori, incarichi e finanziamenti;

inoltre, dalle indagini della Procura, sarebbe emerso che Bevilacqua avrebbe utilizzato a fini elettorali il servizio di distribuzione gratuita di generi alimentari ai poveri, gestito dal Banco delle Opere di Carità nell'ambito del Pead (programma europeo di aiuto alimentare ai bisognosi). In particolare Bevilacqua, oltre a chiedere il voto ai cittadini indigenti, avrebbe preteso da loro un contributo in denaro in cambio del pacco della spesa e, addirittura, avrebbe venduto i prodotti alimentari più costosi ad alcuni ristoratori;

al di là della indiscutibile gravità del fatto criminoso relativo al "voto di scambio", risulta particolarmente fastidioso leggere che nella commissione del crimine si sarebbero utilizzati gli aiuti ai bisognosi per accrescere il potere di controllo sull'elettorato, ovvero nei confronti di quei cittadini spesso in estreme condizioni di difficoltà economiche;

non si tratterebbe, purtroppo, di un caso isolato, ma di un fenomeno abbastanza diffuso. Molti politici senza scrupoli strumentalizzerebbero il servizio alimentare attraverso l'ausilio di associazioni e patronati a loro riconducibili e radicati nei vari quartieri di diverse città della Sicilia e dell'Italia intera a dispetto di altre realtà che operano nello stesso campo con rigore e senza alcun uso strumentale a fini politici o elettorali,

si chiede di sapere quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché siano implementati sistemi efficaci di controllo che permettano un costante monitoraggio dell'attività svolta da detti organismi in qualunque parte del Paese si trovino, al fine di prevenire, contrastare e combattere eventuali ipotesi di utilizzo improprio e anche criminoso del programma europeo di aiuto alimentare ai bisognosi e di qualsiasi altra forma di aiuto alimentare finanziato dalle istituzioni nazionali, regionali ed europee.

(4-04054)

[IURLARO](#) - *Ai Ministri della giustizia e della difesa* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: l'arresto cautelare nel 2012 di 4 militari dell'Arma dei Carabinieri di stanza a Lucera in provincia di Foggia (Giovanni Aidone, Giuseppe Sillitti, Michele Falco e Luigi Glori, militari che hanno ricevuto

negli anni enomi), ritenuti responsabili dalla procura della Repubblica di Lucera (soppressa con la riforma degli uffici giudiziari) di concorso in associazione per delinquere, estorsione e favoreggiamento (richiesta di arresto fondata su un numero di intercettazioni telefoniche ed ambientali assai rilevanti, che hanno richiesto per la loro attuazione di imponenti risorse pubbliche, umane e finanziarie), ha destato sorpresa e incredulità da parte di coloro che conoscono, e apprezzano, il valore degli arrestati;

la restrizione della libertà personale fu richiesta dal dottor Domenico Seccia (già procuratore di Lucera, ed oggi a capo della procura della Repubblica di Fermo), dal sostituto procuratore Alessio Marangelli (assegnato alla procura di Foggia) e dal dottor Severino Antonucci, allora giudice per le indagini preliminari, avallante la misura cautelare. La custodia carceraria venne disposta presso il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), con isolamento diurno e notturno;

la detenzione sarebbe stata a giudizio dell'interrogante erroneamente applicata, per una non corretta lettura delle intercettazioni, che ne ha stravolto il senso ed il contenuto, da parte dei 2 magistrati inquirenti e del magistrato dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari: sul punto, infatti, il tribunale di Bari nell'ottobre 2012, ha annullato, dopo circa un mese di detenzione, la misura carceraria a carico dei 4 militari per totale insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sostenuti dai magistrati e dal giudice per le indagini preliminari;

il tribunale di Bari ha dichiarato, in particolare, che "il presupposto ravvisato dal g.i.p. per l'attribuzione del fatto a titolo omissivo agli indagati è indimostrato...né il g.i.p. e né il p.m. evidenziano elementi fattuali denotanti la conoscenza da parte degli indagati dell'esistenza di estorsioni...il compendio indiziario posto a fondamento della ordinanza custodiale non appare idoneo a fondare l'applicazione della misura custodiale applicata";

i magistrati hanno quindi ricorso alla suprema Corte di Cassazione per contrastare il provvedimento emesso dal tribunale di Bari. Anche in questo caso, nel 2013, la Corte ha rigettato le posizioni dei magistrati definendole "forzature";

il procedimento penale a carico dei 4 militari celebrato presso la Corte di Assise di Foggia è stato oggetto di forte clamore mediatico, dal quale non sono estranei il dottor Seccia e al dottor Marangelli, i quali, senza alcuna osservanza del riserbo istruttorio, avrebbero persino sollecitato il Comune di Lucera a costituirsi parte civile contro i militari;

nel settembre 2013, la Corte di Assise di Foggia ha stabilito la totale insussistenza dei fatti addebitati ai carabinieri e piena sentenza assolutoria;

nel luglio 2014, anche la Corte di Assise di Appello di Bari (su richiesta dello stesso procuratore generale) ha confermato quanto già pronunciato in primo grado ed evidenziava i comportamenti lacunosi commessi dagli inquirenti;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

durante il dibattimento tenutosi presso la Corte di Assise di Foggia, con riferimento all'operato del dottor Alessio Marangelli sarebbe emerso che:

avrebbe chiesto ad un militare dell'Arma dei Carabinieri, il tenente Enrico Pozzone, con un ordine impartito oralmente, e non accolto dal militare, di simulare una rapina in danno di un indagato per installare un dispositivo di rilevamento nella vettura di quest'ultimo. Successivamente alla sua deposizione il tenente Pozzone Enrico è stato trasferito in altra sede, con conseguenze negative in termini di progressione di carriera;

avrebbe commesso gravissime illegalità, quali la compilazione di verbali falsi, contenenti false dichiarazioni, apposizione di false date e simulate presenze. Sul punto, si evidenzia che la procura della Repubblica di Lecce (funzionalmente competente a decidere dei reati attribuiti ai magistrati operanti sul territorio di Lucera), non ha ravvisato, a giudizio dell'interrogante in modo incomprensibile, reati a carico del dottor Marangelli, sebbene sia stato evidenziato che "nonostante l'apparente negazione dei fatti ad opera del dott. Marangelli, è lo stesso contenuto del "decreto" da lui sottoscritto che (sebbene con una formula meno eclatante) conferma quali fossero le azioni illecite, sia pure in forma "simulata", che il magistrato aveva ordinato verbalmente e, poi, in forma scritta di

compiere ai militari dei Carabinieri. Occorre ora verificare se il grave e certamente illegittimo comportamento del dr. Marangelli consistito nell'ordinare...anche con modalità tali da integrare, se compiute, gravissimi reati contro il patrimonio e/o contro la persona, integri o meno fattispecie di reato"; "...è pertanto evidente che nel caso di specie l'ordine dato dal dr. Marangelli esorbitasse dai confini tracciati con le massime della Suprema Corte sopra riportate. Quanto in concreto avvenuto oggetto delle specifiche doglianze del Maresciallo Sillitti e del ten. Pozzone, vale a dire l'ordine di compiere una finta rapina...certamente delinea un ordine non legittimo che quindi correttamente i militari non eseguivano, ma nonostante tutto ciò non integra una condotta penalmente rilevante...pur versandosi in ipotesi di violazione di legge difettano nel caso di specie gli altri elementi del delitto di cui all'art. 323 c.p....deve, quindi, ordinarsi l'archiviazione del procedimento con riferimento alla posizione del dr. Marangelli Alessio, la cui condotta certamente non conforme ai crismi della legittimità andrà valutata in altra sede, non integrando alcun illecito di natura penale";

è a giudizio dell'interrogante grave, ed allarmante per la credibilità della giustizia, che il dottor Alessio Marangelli abbia potuto commettere presunti illeciti senza che alcun provvedimento disciplinare sia stato sino ad oggi disposto a suo carico e che questi possa continuare ad operare, si chiede di sapere:

se al Ministro della giustizia risulti l'entità delle spese sostenute per le intercettazioni telefoniche ed ambientali per i soli procedimenti relativi alle operazioni denominate "Reset" e "Atlantic City" richieste dottor Alessio Marangelli, nel periodo di reggenza della procura della Repubblica del tribunale di Foggia da parte del dottor Domenico Seccia;

se il Ministro della giustizia, in relazione al fatto illustrato in premessa, attivi i propri poteri ispettivi presso l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia;

quali siano i motivi del trasferimento del tenente Enrico Pozzone, disposto dal comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

(4-04055)

[MUNERATO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

i commi 707-709 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), hanno previsto un tetto alle cosiddette pensioni d'oro, introducendo un meccanismo correttivo alle previsioni di legge di cui alla riforma Fornero (decreto-legge n. 201 del 2011, art. 24, comma 2) di applicare il calcolo contributivo sulla quota di pensione derivante dalla contribuzione successiva al 1° gennaio 2012 anche per coloro che vantavano più di 18 anni di versamenti contributivi al 31 dicembre 1995;

in altri termini si è trattato di porre un tetto alle pensioni alte, onde evitare che i percettori potessero andare in pensione con addirittura il 115 per cento dell'ultima retribuzione;

i citati commi della legge di stabilità, dunque, hanno previsto il ricalcolo delle pensioni liquidate dal 1° gennaio 2012, disponendo, altresì, che le economie derivanti dal ricalcolo medesimo andassero a confluire in un apposito fondo istituito presso l'Inps, "finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti";

ad oggi non risulta all'interrogante sia stato ancora emanato il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonostante l'Istat abbia rilevato che oltre il 74 per cento dei trattamenti previdenziali ed assistenziali è al di sotto dei 1.000 euro,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quali siano i motivi che hanno impedito in 6 mesi l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ex comma 709, art. 1, della legge n. 190 del 2014, richiamato in premessa;

se siano già confluite nel fondo Inps richiamato in premessa economie derivanti dall'applicazione del

ricalcolo dei trattamenti già liquidati ai sensi dei citati commi 707 e 708 ed a quanto ammontino.

(4-04056)

[LUMIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

come emerge da notizie di stampa ("La Spezia Oggi") si rileva uno "strano" traffico di migranti che parte da varie province italiane e porta a Firenze strumentalizzando la speranza di trovare un posto di lavoro. Questo singolare flusso verso Firenze ha snodi di partenza dalla Liguria e dalla provincia di La Spezia;

l'interesse verso l'accogliente città toscana è motivato da un passaparola che sta circolando tra le comunità degli immigrati ed in particolar modo tra quella egiziana, ovvero il facile ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro. Gli egiziani, rispetto agli altri immigrati provenienti dall'Africa, sono molto organizzati e conoscono la legge italiana che regola i flussi migratori, ovvero che l'ingresso in Italia per motivi di lavoro deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei "decreti - flussi";

per il 2015 saranno a disposizione 17.850 quote, 5.500 per stranieri provenienti dall'estero e 12.350 conversioni di permessi di soggiorno. Alcuni di loro, per tali ragioni, avrebbero costituito vere e proprie agenzie di lavoro con un "reclutatore" egiziano, un'impresa individuale con sede a Firenze (titolare egiziano) ed un commercialista italiano, con le sembianze quasi di "un'associazione per delinquere" ben strutturata;

lo scopo, infatti, sarebbe quello di ottenere il permesso di soggiorno con "assunzioni fasulle". Molti egiziani, quindi, raggiungono Firenze per essere assunti, fittiziamente, da tali ditte. Molto spesso si tratta di persone che non hanno più un contratto di lavoro, oppure un permesso di soggiorno di diversa motivazione che poi trasformano in quello "per lavoro", grazie alla presentazione dei fogli di assunzione;

sembra che la società in questione, nell'arco dell'anno, assuma e licenzi un numero sproporzionato di dipendenti e che il giro di affari avrebbe coinvolto ben oltre 500 persone. Il compito dell'impresa sarebbe quello di assumere il migrante per il tempo necessario all'ottenimento del permesso di soggiorno, per poi licenziarlo subito dopo il rilascio dello stesso;

in passato, già altri casi sono venuti fuori in odor di cronaca, purtroppo indagini di questo genere, in Italia, ce ne sono molte. Aziende che in anni e anni di presunta attività non hanno mai prodotto utili né pagato tasse, continuano ad assumere e licenziare lavoratori stranieri. Così come i professionisti italiani coinvolti, nonostante le denunce all'autorità giudiziaria, continuano indisturbati la loro opera, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda verificare tali informazioni ed evitare che si creino illegali affari intorno ai flussi degli immigrati e alla loro collocazione nei territori.

(4-04057)

[DI BIAGIO](#), [MICHELONI](#), [GIACOBBE](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

come emerso da recenti approfondimenti giornalistici, sussistono in capo alle dinamiche applicative della Convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni sul reddito del 1972 alcuni punti di equivoca interpretazione, che stanno sollevando molteplici criticità sul fronte dell'onere fiscale relativo ai dipendenti con cittadinanza marocchina e italiana operanti presso l'ambasciata italiana a Rabat con contratti a legge locale;

nello specifico, in Marocco, sono operativi 24 impiegati a contratto assoggettati a ritenute alla fonte dell'erario italiano, in applicazione dell'articolo 19 della citata Convenzione bilaterale: infatti l'articolo 19 prevede la potestà impositiva esclusiva all'Italia in caso di personale di cittadinanza italiana, non disciplinando la fattispecie dei cittadini marocchini e dei cittadini in possesso di terza cittadinanza, per i quali la convenzione rimanda ad un criterio impositivo concorrente, legittimando una sorta di *impassé* impositiva in ragione della quale entrambi gli Stati avrebbero la legittimità al prelievo fiscale, e prevedendo, nel caso di doppia imposizione, l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 21 della Convenzione;

risulta all'interrogante che gli impiegati a contratto che sono attualmente oggetto di accertamento

fiscale non dispongono di altri redditi e quindi per loro non trova nemmeno applicazione il meccanismo facente capo al calcolo dell'aliquota fiscale previsto dall'articolo 21 della Convenzione tra Italia e Marocco. Nello specifico, le autorità marocchine tassano il reddito percepito da lavoro dipendente degli impiegati, già assoggettato a tassazione alla fonte dall'Erario italiano. Di conseguenza non si tratta del calcolo dell'aliquota per altri redditi in Marocco, ma si tratta di una vera e propria doppia imposizione;

appare opportuno segnalare che ai sensi dell'articolo 86 del "Code Général des Impôts" del Marocco, gli impiegati che percepiscono un solo stipendio, corrisposto da un unico datore di lavoro, non sono tenuti ad effettuare la dichiarazione annua del reddito perché essa è a cura del datore di lavoro. Ai sensi dell'articolo 156 dello stesso "Code Général des Impôts" del Marocco (legge imperativa), tutti i datori di lavoro operanti in Marocco sono tenuti ad assolvere al compito di sostituto d'imposta, dovendo operare alla fonte le ritenute previste per legge. Dai contatti avuti *in loco* non risultano esservi rappresentanze straniere accreditate sul territorio del Marocco che invitino i propri impiegati ad assolvere in maniera autonoma i doveri fiscali derivanti dall'assoggettamento a fiscalità dello stipendio;

come risulta da ultima risposta del vice ministro Lapo Pistelli (prot. n. 1151/85954 del 23 aprile 2015) all'interrogazione a risposta scritta 4-07571 (presentata da Marco Fedi), si conferma che di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze è stato formalmente proposto che l'inquadramento delle remunerazioni del personale a contratto in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari italiane, benché erogate in funzione di un rapporto di lavoro dipendente, fosse ascrivibile all'art. 19 (funzioni pubbliche) della suddetta convenzione e non all'art. 15 (lavoro dipendente) in base al quale invece l'amministrazione fiscale del Marocco tassa dette remunerazioni. Negli scambi quindi con le autorità marocchine, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, era stato chiesto alle medesime se concordassero con tale punto di vista;

come riscontro, il Ministero degli affari esteri marocchino ha chiesto alla parte italiana di proporre un nuovo testo che possa risolvere l'equivoco. Risulta all'interrogante che l'eventuale proposta non sia ancora pervenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;

l'eventuale accettazione dell'interpretazione dell'amministrazione fiscale del Marocco che voleva tassare tali remunerazioni in base all'articolo 15 (lavoro dipendente sulla base della residenza), non solo è contro lo spirito della convenzione che tende ad evitare la doppia imposizione, perché tutte le remunerazioni del personale a contratto sono soggette alla fonte dall'erario italiano, ma vengono implicate anche le remunerazioni del personale a contratto a legge italiana;

nel 2012 le autorità marocchine hanno assunto la decisione di provvedere con un assoggettamento fiscale esclusivo del personale a contratto di cittadinanza marocchina, imponendo il pagamento delle imposte e degli arretrati relativi agli ultimi 5 anni ed escludendo l'ipotesi di ricorrere a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione in materia di meccanismi di compensazioni in caso di doppia imposizione;

a seguito della citata decisione da parte delle autorità di Rabat, come è stato evidenziato dal vice ministro degli esteri *pro tempore* Dassù in occasione del riscontro ad un atto di sindacato ispettivo sul medesimo argomento "l'amministrazione ha interessato il dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia che, il 18 novembre scorso (2013) ha chiesto formalmente alle autorità Marocchine l'avvio di una procedura amichevole per giungere ad un'interpretazione condivisa del testo convenzionale. Contestualmente l'Ambasciata d'Italia a Rabat sta esercitando i suoi buoni uffici al fine di ottenere la riduzione o la dilazione dei debiti pregressi";

malgrado le suddette dinamiche, non si è giunti ad alcuna rettifica della norma, mentre di contro, negli ultimi giorni il prelievo fiscale di cui alle citate decisioni è diventato ingiuntivo, con notifiche di pignoramenti e cartelle esattoriali trasmesse dalle autorità locali ai lavoratori, che, vale la pena segnalarlo, percepiscono retribuzioni particolarmente basse;

risulta all'interrogante che dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia stata segnalata la necessità di riunire in tempi celeri un tavolo di consultazione tra esperti marocchini e

italiani, al fine di chiarire in via definitiva la configurazione dell'assoggettabilità dei contrattisti locali al fisco marocchino, alla luce della confusione normativa sollevata dalla suddetta Convenzione;
al fine di operare il chiarimento normativo di cui premessa sarebbe auspicabile operare una revisione della Convenzione, prevedendo, nello specifico che, in deroga al paragrafo uno dell'articolo 19 della convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, siano esonerati nello Stato di soggiorno, in virtù degli usi internazionali e delle disposizioni della medesima convenzione, trattamenti, stipendi ed altre remunerazioni analoghe che in uno dei due Stati contraenti afferiscono al personale del rango diplomatico dell'ambasciata che presta servizio sul territorio dell'altro Stato, così come al personale non diplomatico assunto direttamente dall'ambasciata o dai suoi servizi esterni che ne costituiscano parte integrante, sussistendo la condizione che tale personale abbia la nazionalità del primo Stato,
si chiede di sapere:

se si intendano predisporre iniziative volte ad individuare soluzioni urgenti che, nelle more della revisione delle disposizioni della Convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, consentano di sospendere l'esecutività del prelievo fiscale da parte del fisco marocchino;

quali siano le risultanze del confronto attualmente avviato con le autorità marocchine sul tema in oggetto;

come si intenda intervenire sulla Convenzione di cui in premessa, al fine di superare l'equivoco interpretativo relativo all'articolo 19.

(4-04058)

BOTTICI, PAGLINI, PUGLIA - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

con prot. n. 3543 del 28 marzo 2013, in esecuzione della determina n. 194 del 21 marzo 2013, è stato pubblicato il bando disciplinare relativo al "Concorso di Progettazione in due fasi per la Riqualficazione del sistema Piazze del Capoluogo" del comune di Monsummano Terme (Pistoia);
gli elementi salienti del bando e delle linee guida risultano i seguenti: a) tutto il sistema delle piazze è stato oggetto di studio da parte dell'Università di Firenze, facoltà di Architettura, e la relazione conclusiva di tale studio, i piani quotati ed i rilievi dei fronti delle facciate sono allegati al bando in modo che la progettazione possa trarre spunti e basarsi sulla storia architettonica della città; b) l'ambito di intervento riguarda il complesso delle piazze del capoluogo di Monsummano Terme, e comprende le piazze Ferdinando Martini, Giuseppe Giusti, Piazza Amendola, Piazzetta San Carlo, Piazza del Popolo, Piazza IV Novembre, con riferimento anche alle riverberazioni sulle vie di accesso a tali piazze: Toti, Mazzini, Boninsegni, Matteotti eccetera; c) la soluzione progettuale dovrà tenere presente la necessità di ritrovare collocazione per i posteggi del mercato, con eventuali modesti scostamenti; d) il monumento del poeta Giuseppe Giusti deve essere mantenuto nella omonima piazza ed adeguatamente valorizzato; e) deve essere valutata l'eventualità di prevedere percorsi ciclabili; f) è necessario riordinare l'assetto della circolazione e il sistema della sosta, prevedendo forme di parziale pedonalizzazione della piazza Giusti, lato sud e considerando l'accesso da via Matteotti come tratto d'accesso veicolare alla Piazza in cui prevalgono le ragioni dei pedoni; g) la progettazione dovrà prevedere una fontana od altro elemento che richiami l'acqua; h) il progetto potrà prevedere la collocazione di piccole quantità di piante, arboree od arbustive, in modo da poter favorire la permanenza delle persone nella piazza durante il periodo estivo; i) occorre ripensare il sistema dell'arredo urbano per dargli riconoscibilità, identità e renderlo omogeneo ed adeguato alle diverse funzioni che caratterizzano ciascuno spazio specializzato e prevedere la possibilità di collocare *dehors*, indicandone specifiche tipologie; l) è necessario consentire l'accesso dei veicoli, ma in modo che il transito avvenga a velocità moderata, e liberando parte di piazza Giusti dal parcheggio veicolare; m) a piazza del Popolo occorre ridisegnare l'assetto del verde e dei piani stradali, valorizzare la presenza del teatro Yves Montand e del fianco dell'oratorio San Carlo, riorganizzare l'assetto viario ed il parcheggio; n) a piazza Amendola è necessaria la sistemazione del piano pavimentato e della

vegetazione, con previsione di possibilità di sosta e fruibilità pedonale, con eliminazione degli stalli di sosta;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

al termine del concorso di progettazione, con determina n. 27 del 21 gennaio 2014 è stata approvata la graduatoria finale, dalla quale risulta primo classificato R.T.P., con capogruppo lo studio dell'architetto Marco Bigozzi di Milano e mandanti lo studio dell'architetto Massimo Bigozzi, lo studio dell'architetto Marco Migliore e la società Coprat Società Coop;

con prot. n. 4551 del 24 marzo 2014 è stata richiesta, con osservazioni ed integrazioni, ai vincitori del concorso di progettazione la trasmissione dei documenti integrativi necessari all'approvazione del progetto ed alcune modifiche al progetto stesso;

con prot. n. 8044 del 27 maggio 2014 sono pervenute al protocollo dell'ente le integrazioni richieste;

con delibera di Giunta comunale n. 12 del 12 febbraio 2015 è stato approvato il progetto preliminare di riqualificazione del sistema delle piazze del capoluogo certificandone la conformità al vigente strumento urbanistico;

non sono state eseguite la VIA (valutazione impatto ambientale) e la VAS (valutazione ambientale strategica);

con delibera di Giunta comunale n. 34 del 26 marzo 2015 è stato approvato il piano degli obiettivi 2015 dove, al punto 10, si indica la "Nuova area Mercatale", ovvero la volontà di predisporre un nuovo regolamento e nuove posizioni dei banchi del mercato in esplicita previsione di inizio del progetto di riqualificazione delle piazze cittadine e, al punto 14 del piano stesso, si indica: "Progettazione definitiva ed esecutiva ed affidamento lavori" entro ottobre del primo stralcio relativo a piazza Amendola con circa 200.000 euro già nel piano delle opere;

l'amministrazione comunale nel bando si è riservata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le priorità nel programma annuale delle opere pubbliche, di affidare in via prioritaria al vincitore del concorso l'incarico della progettazione, anche per singoli lotti funzionali, definitiva e/o esecutiva ed eventualmente anche la direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, senza stabilire nello stesso bando il relativo corrispettivo come previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006, art. 99, comma 5;

le aree oggetto di intervento e modifiche sostanziali risultano tutelate ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 recante "Protezione delle bellezze naturali", poi abrogata e sostituita prima dal decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", successivamente dal decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche e integrazioni;

la legge regionale Toscana n. 65 del 2014 recante "Norme per il governo del territorio" ed in particolare gli articoli 58, 59, 60, 134, 151, 152, 153, 154 e 155 disciplinano nel piano paesaggistico PIT (piano indirizzo territoriale) la tutela di dette aree, in ossequio degli articoli 131, 133, 135, 143 e 145 del codice dei beni culturali, prevedendo sanzioni per i trasgressori;

considerato inoltre che a giudizio degli interroganti:

la commissione esaminatrice del concorso piazze non ha i requisiti prescritti per le commissioni paesaggistiche contenute nel codice e nella legge regionale Toscana n. 65 del 2014;

l'area oggetto di intervento e modifiche sostanziali di cui al progetto approvato è compresa nelle invarianti strutturali del piano strutturale vigente normato con particolare attenzione in quanto soggetta a vincoli;

l'area oggetto di intervento e modifiche di cui al progetto approvato è compresa nella zona A2.1 che individua il nucleo originario del capoluogo, come normato dal regolamento urbanistico vigente di cui all'art. 53 e nello specifico si indica che "non sono ammessi interventi che modificano pregiudicano il valore storico artistico di opere e manufatti di arredo esterno, di valore comprese le aree pertinenziali scoperte (cancellate, edicole, pozzi, fontane, cippi, statue, muri di sostegno e recinzione, pavimentazioni, giardini, parchi, eccetera)";

considerato infine che a quanto risulta agli interroganti:

"La norma tuttavia non esonera l'ente locale dall'obbligo di munirsi di autorizzazione paesaggistica, il cui omesso rilascio configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004" (Corte di cassazione, Sez. III penale, 16 gennaio 1996; in relazione all'articolo 8, comma 13, decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88). Non a caso la norma procedurale invocata rinvia alla validazione di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 il quale prescrive che sia verificata "l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto" (quindi anche l'autorizzazione paesaggistica). L'assenza della citata verifica rende illegittima la deliberazione di approvazione ai fini urbanistici sostitutiva del permesso di costruire; quindi mancando l'autorizzazione paesaggistica l'inizio dei lavori integra il reato ex articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

qualora l'approvazione del progetto non sia stata preceduta dall'autorizzazione ai fini paesaggistici, essa risulta illegittima, anche se l'autorizzazione potrà essere acquisita successivamente, in via di sanatoria (purché prima dell'inizio dei lavori, in quanto diversamente la sanatoria non è pacifica anzi, di norma, è preclusa); fino ad allora (o col diniego dell'autorizzazione) il progetto non sarà realizzabile e l'inizio dei lavori sarà sanzionato per effetto dell'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ma non sotto il profilo strettamente urbanistico, per i motivi espressi;

inoltre, l'approvazione del progetto, con la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'articolo uno, della legge n. 1 del 1978 (ora abrogata), comporta un mutamento di qualità del bene sul quale l'opera deve sorgere; per cui deve essere necessariamente preceduta, laddove occorre, dall'autorizzazione ai fini paesaggistici, senza la quale il progetto non è realizzabile, né tale illegittimità è suscettibile di essere sanata dal successivo rilascio di quest'ultima autorizzazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 aprile 1996, n. 462);

a parere degli interroganti è tuttavia possibile l'acquisizione tardiva dell'autorizzazione paesaggistica che, se non sana il vizio della deliberazione illegittima, consente una nuova deliberazione di approvazione del progetto, ai fini della fattibilità, in quanto è escluso che l'aver omesso un nulla osta, acquisito in ritardo (purché effettivamente, non solo potenzialmente), possa impedire per sempre la realizzazione dell'opera pubblica compatibile con il vincolo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare le opportune iniziative al fine di verificare il rispetto delle normative nazionali e regionali, delle prescrizioni in materia di tutela dei beni architettonici e paesaggistici, in materia urbanistica regionale (PIT) e comunale (piano strutturale e regolamento urbanistico) nonché la legittimità dell'incarico da parte degli organi comunali della redazione del progetto definitivo ai progettisti ritenuti vincitori del concorso, in quanto hanno redatto un capitolato di spesa su un progetto di larga massima e non su un conforme progetto esecutivo approvato dagli organi istituzionali di legge, ed anche in contrasto col bando di concorso.

(4-04059)

[FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#), [SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [Maurizio ROMANI](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [CERONI](#), [VACCIANO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [BUCCARELLA](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la legge n. 210 del 25 febbraio 1992 e successive modificazioni prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, nonché al personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto infezione da HIV (human immunodeficiency virus) o da epatite virale durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezioni da HIV o epatiti virali;

il Parlamento, ammettendo una responsabilità pubblica, ha riconosciuto un sostegno economico ai suddetti cittadini resi fisicamente o psichicamente menomati tramite la legge del 1992 che ha riconosciuto ai contagiati, a titolo di solidarietà, il diritto a un indennizzo che prescinde dal risarcimento del danno in conseguenza del contagio. Si tratta di un assegno bimestrale, compreso tra i 500 e i 700 euro al mese a seconda della gravità dei danni subiti. La volontà del legislatore è stata, a giudizio degli interroganti, parzialmente compromessa e la vicenda che riguarda i soggetti danneggiati

da sangue infetto prosegue ormai da oltre 20 anni in quanto numerose vittime ancora sono in attesa di risarcimento;

più recentemente, con l'art. 27-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è stata prevista una "procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie";

il comma 1 del citato articolo, in particolare, prevede che ai soggetti, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa sia riconosciuta una equa riparazione determinata nella misura di 100.000 euro per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di 20.000 euro per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;

considerato che:

a giudizio degli interroganti le somme destinate alla equa riparazione sono assolutamente esigue e non possono essere definite una equa riparazione;

nell'anno 2007 lo Stato italiano aveva avviato un'analoga procedura volta ad addivenire ad una transazione delle cause civili pendenti in materia di danni da trasfusioni di sangue o emoderivati o da vaccinazioni (leggi n. 222 del 2007 e n. 244 del 2007), mentre a distanza di anni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di adesione a transazione (19 gennaio 2010) tale procedimento non si è ancora concluso e la generata situazione di immobilità è stata portata anche all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo;

considerato inoltre che:

molti emodanneggiati che hanno fatto domanda di adesione alla transazione prevista dall'articolo 33 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, ad oggi non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte del Ministro della salute, né di accoglimento, né tantomeno di rigetto della domanda stessa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda informare i soggetti danneggiati da sangue infetto riguardo allo stato delle loro domande di risarcimento e, nel caso, avvisare immediatamente e senza indugio qualora dovessero accedere positivamente alla transazione;

quali misure di propria competenza intenda adottare al fine di reperire le risorse necessarie ad incrementare le dotazioni finanziarie disponibili e di conseguenza le somme destinate ai soggetti danneggiati da sangue infetto.

(4-04060)

[BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [CATALEO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [MONTEVECCHI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a parere degli interroganti:

in data 16 maggio 2015, in occasione del comizio tenuto dal *leader* della Lega Nord, Matteo Salvini, a Massa, si sono verificati fatti gravissimi a danno di alcuni cittadini che manifestavano il proprio dissenso nei confronti dell'esponente leghista;

come documentato da alcuni video amatoriali pubblicati dalle testate giornalistiche "Corriere della Sera" e "la Repubblica" *on line*, oltre che come riportato da numerosi quotidiani e agenzie di stampa locali, un gruppo di manifestanti, dopo essersi trovati di fronte a un cordone della Polizia che gli impediva di avvicinarsi al luogo dove si stava svolgendo il comizio leghista, è stato violentemente ed immotivatamente caricato da alcuni agenti in tenuta antisommossa;

come si evince chiaramente dalle riprese, nel momento in cui alcuni cittadini inermi e privi di qualsiasi protezione fisica venivano aggrediti senza alcun motivo nel corso di 2 cariche condotte dagli agenti di polizia con numerose manganellate, i manifestanti non erano affatto numerosi e stavano protestando pacificamente il proprio dissenso (alcuni di loro, come testimoniato dalle immagini, si erano "armati" tutt'al più di gommoncini e materassini da spiaggia per protestare contro le politiche sull'immigrazione portate avanti dalla Lega Nord);

le cariche a giudizio degli interroganti risultano palesemente immotivate, anche perché in quell'istante

i manifestanti non stavano forzando il cordone della Polizia e non era in corso alcun lancio di sassi, bastoni o di qualunque altro oggetto nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine, tanto è vero che dalle riprese si evidenzia il tentativo di alcuni funzionari della Polizia di fermare gli uomini antisommossa e di riportarli indietro;

durante le cariche, come si apprende dai mezzi di stampa e dai video trasmessi sul *web*, Silvano, un uomo di mezza età che stava manifestando insieme al figlio, veniva brutalmente aggredito e picchiato dagli agenti di polizia con manganellate, alcune delle quali lo colpivano perfino sulla testa procurandogli profonde ferite lacero-contuse;

dalle riprese si vedrebbe l'uomo, sanguinante e con i calzoncini calati, trascinato a forza dagli agenti presso il blindato della Polizia, mentre un paramedico, presente sul posto, si fa avanti per prestargli soccorso, venendo però bloccato senza motivo dai poliziotti che gli impediscono di avvicinarsi al manifestante;

Silvano verrà poi trasportato con un'ambulanza locale al pronto soccorso dove gli saranno applicati numerosi punti di sutura al capo. Oltre a lui e al figlio, anche altri manifestanti hanno riportato diverse ferite e contusioni a seguito delle cariche della polizia;

a giudizio degli interroganti la gravità di quanto accaduto a Massa avrebbe richiesto un immediato intervento del Ministro in indirizzo, che al momento non risulta essersi verificato;

considerato inoltre che:

dopo un lungo processo di rinnovamento iniziato dagli incidenti del G8 di Genova del 2001, la Polizia ha varato un nuovo regolamento operativo, una sorta di testo unico adottato a maggior garanzia dei cittadini e che coinvolge tutti gli addetti alla sicurezza e all'ordine pubblico;

il principio su cui si basa il regolamento è quale debba essere l'utilizzo dei mezzi di coazione e fino a dove sia necessario l'uso della forza: la prima regola sta nell'evitare il più possibile il contatto fisico tra gli addetti alla sicurezza e i manifestanti, perché quello che conta nei cortei e nelle manifestazioni è cercare di non trovarsi in situazioni di scontro;

il messaggio che la nuova regolamentazione tiene a diffondere tra gli operatori della sicurezza è che lacrimogeni, cariche e manganelli, debbano essere l'*extrema ratio*, cioè a tutto vantaggio del dialogo, della trattativa e della mediazione;

ogni forza politica responsabile è tenuta a non "gettare benzina sul fuoco" e ad agevolare la determinazione delle modalità più sicure per l'esercizio della libertà di riunione e di manifestazione in un contesto di regole certe. A quest'esigenza in Parlamento anche il Movimento 5 Stelle si è mostrato sensibile, proponendo l'emendamento 10-*bis*.1 all'atto Senato n. 1079, che era volto ad attribuire la possibilità al Ministero dell'interno di valutare, con propri provvedimenti, l'obbligo di utilizzo di un codice identificativo per gli agenti impegnati in operazioni di ordine pubblico, affinché fossero identificabili (emendamento che è stato respinto);

la tematica dell'identificabilità delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico è assai controversa. Tempo fa lo stesso Ministro dell'interno *pro tempore* Cancellieri e il defunto capo della Polizia Manganelli si dichiararono disponibili a ragionare a patto che le modalità non mettessero in pericolo l'incolumità dei singoli agenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se risulti da chi sia stato impartito l'ordine di caricare il gruppo di manifestanti e quali siano le ragioni a fondamento della decisione;

quali iniziative intenda intraprendere, qualora non risultino motivate ragioni all'intervento delle forze dell'ordine, nei confronti dei poliziotti coinvolti relativamente all'eventuale comportamento violento assunto;

se non ritenga opportuno rimuovere il responsabile in campo delle operazioni di quel giorno per scarsa attitudine al comando e se risulti che i suoi uomini, abbiano aggredito i manifestanti, rispondendo a precisi ordini;

se e quali misure di propria competenza intenda assumere per evitare che episodi a parere degli

interroganti gravissimi, come quello descritto possano ripetersi;
quali iniziative intenda assumere per attuare anche in Italia il "codice europeo per l'etica della polizia" del Consiglio d'Europa, rafforzando così l'immagine delle forze di Polizia come istituzione trasparente e al servizio dei cittadini;
se abbia assunto o intenda adottare iniziative in merito al raggiungimento dell'obiettivo dell'identificabilità degli agenti mediante esposizione visibile del numero di matricola.

(4-04061)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-01959, del senatore Del Barba sull'applicazione della normativa doganale europea in materia di franchigia dei dazi relativamente al trasporto di carburanti;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01958, della senatrice Bottici ed altri sulla tutela del complesso Terme del Corallo a Livorno.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-04052, del senatore Di Biagio.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 458^a seduta pubblica del 3 giugno 2015, a pagina 21, alla settima riga dell'intervento del senatore Buccarella, sostituire le parole: "l'Atto Senato 421" con le seguenti: "l'Atto Senato 1421".

1.5.2.2. Seduta n. 464 (ant.) dell'11/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

464a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2015

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LAN-S, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,35).

Discussione del disegno di legge:

[\(1678\)](#) *Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE*

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,35)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1678.

Il relatore, senatore Esposito Stefano, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[ESPOSITO Stefano](#), relatore. Signora Presidente, il lavoro che abbiamo svolto in questi mesi per il recepimento delle direttive europee ci consente, oggi, di portare in Aula un testo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che ci permetterà di modificare, attraverso la delega data al Governo, uno degli strumenti principali del Paese nella gestione degli appalti pubblici.

L'8a Commissione ha consentito ai due relatori di lavorare alla costruzione di un disegno di legge delega che indirizzi la scrittura di un nuovo codice degli appalti e del nuovo regolamento. Vorrei ricordare che sono attualmente in vigore un codice degli appalti, emanato nel 2006, e il relativo regolamento di attuazione, emanato nel 2010. Questa discrepanza di tempi è una delle ragioni principali per le quali l'attuale strumento di regolazione degli appalti ha prodotto in questo Paese molti problemi che purtroppo verifichiamo quotidianamente anche grazie alle inchieste della magistratura. Pertanto, il lavoro che ci apprestiamo a fare, cioè il disegno di legge delega che quest'Assemblea si appresta a discutere e a licenziare, è uno strumento fondamentale per ridare credibilità al Paese, per avere certezza e finalmente costi certi nella realizzazione delle opere; nonché per lottare e contrastare la corruzione.

Il primo punto su cui ci siamo concentrati è avere, finalmente, quando verranno emanati i decreti - o, meglio, quando sarà emanato il decreto attuativo di questa legge delega, dopo il passaggio che ovviamente sarà fatto alla Camera dei deputati - un codice degli appalti ed un contestuale regolamento

di attuazione, evitando quindi la doppia tempistica che citavo prima. Questo è fondamentale per garantire una drastica riduzione degli attuali articoli presenti nel codice degli appalti, ed è un primo elemento di semplificazione, che consentirà alle imprese di avere certezza delle norme e alle stazioni appaltanti di operare all'interno di una cornice certa di norme e regole.

Per questa ragione, la proposta di legge delega parla espressamente di abolizione dell'attuale codice degli appalti e di sostituzione con un nuovo codice. In tutto questo, noi ci siamo ovviamente orientati sui principi espressi dalle direttive europee, che si richiamano fortissimamente ai temi della concorrenza, della semplificazione amministrativa e della valorizzazione del sistema della piccola e media impresa, per andare ad un mercato che, oltre ad essere concorrente, sia anche molto più efficace ed efficiente.

Naturalmente, muovendo dalle direttive europee ci siamo poi confrontati con la realtà italiana ed abbiamo previsto di superare quella malattia tutta italiana dell'affidamento dei contratti attraverso le procedure derogatorie. Sappiamo - lo vediamo nella cronaca di questi giorni - che le procedure derogatorie, la somma urgenza e l'emergenza non producono qualità nei lavori pubblici, ma - anzi - sono soprattutto una porta spalancata alla corruzione. Ci siamo dedicati con grande attenzione - credo che tutta la Commissione abbia svolto un ottimo lavoro - al riconoscere casi molto, ma molto limitati, in cui queste procedure emergenziali possono essere utilizzate. Si tratta, naturalmente, dei casi legati ad urgenze di protezione civile. Anche in questo caso, però, proponiamo adeguati meccanismi di controllo pubblico e di tracciabilità degli atti compiuti attraverso le procedure di emergenza per le calamità naturali.

Il tema che viene immediatamente dopo è l'armonizzazione delle norme in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti di procedura e di gara. La tracciabilità è un elemento su cui ci siamo molto concentrati: una tracciabilità che consenta di seguire l'appalto dal momento della sua indizione fino al termine dei lavori. Se questa proposta verrà approvata, il cambiamento sarà epocale. Noi scegliamo, come meccanismo di appalto in via non solo preferenziale, ma anche ordinaria, la logica della gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa. E lasciamo al Governo, che dovrà scrivere i decreti che costituiranno il nuovo codice degli appalti, un margine stretto e definito per l'utilizzo della procedura del massimo ribasso che - come sapete - in questo Paese, per gli appalti di lavoro, ha generato tanti, ma davvero tanti guasti.

Si tratta di un punto decisivo nella scrittura del nuovo codice degli appalti. Riteniamo che sia necessario spiegare con attenzione che la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa consentirà una qualità nella realizzazione delle opere nettamente superiore a quella che oggi vediamo esserci attraverso gare che, molto spesso, arrivano a ribassi del 60-70 per cento.

Per accompagnare questo processo interveniamo sulla fase progettuale, prevedendo quindi espressamente - a differenza di quanto può avvenire oggi - che i progetti messi a gara saranno esecutivi, superando quella stortura, che il nostro Paese purtroppo conosce troppo bene, degli appalti affidati attraverso progetti preliminari o definitivi. La qualità del progetto è centrale nella scrittura della nuova normativa. Si tratta di un tema che voglio sottolineare ai colleghi. Per questo motivo intendiamo superare e vietare l'utilizzo della procedura del massimo ribasso per le gare di progettazione. Se nella realizzazione di un'opera cominciamo a costruire il progetto con il massimo ribasso, è evidente che il resto della procedura non potrà che essere complicato - nella migliore delle ipotesi - o fallace, nella peggiore delle ipotesi. Quindi, offriamo anche una grande opportunità al sistema delle professioni italiane, per cimentarsi sulla qualità e non sul prezzo.

Per porre un freno alla corruzione e aiutare le stazioni appaltanti ad avere commissioni di gara qualificate, proponiamo di attribuire all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il compito di istituire presso essa stessa un albo nazionale dei commissari di gare, quindi, di qualificare tali operatori. Detto albo sarà a disposizione delle stazioni appaltanti italiane - sulla riduzione e la qualificazione delle stazioni appaltanti tornerò successivamente, perché si tratta di un tema fondamentale - le quali, quando dovranno fare una gara, si rivolgeranno all'ANAC, chiedendo il numero di commissari necessari per comporre la commissione. L'ANAC offrirà il doppio o il triplo dei

nomi necessari e, in sede locale, la stazione appaltante effettuerà il sorteggio. Ciò garantirà non solo la qualità e la qualificazione degli operatori, di cui si occuperà, a monte, la stessa Autorità nazionale, ma anche il fatto di non avere una commissione - come si dice - di parte.

Questa attribuzione all'ANAC comprende anche un lavoro per noi importantissimo, che peraltro, sotto la direzione del dottor Cantone, ha già in qualche modo avviato, che è quello di costruire degli atti di indirizzo e delle linee guida e, in particolare, dei bandi tipo, dei contratti tipo e degli strumenti di regolamentazione flessibile. Si tratta di un passaggio fondamentale: poter avere una struttura che costruisce bandi tipo e contratti tipo, a cui le stazioni appaltanti devono fare riferimento, significa terminare la giungla degli appalti fatti dalle singole stazioni appaltanti, di testa propria.

Occorre tener presente che, nel nostro Paese, il numero delle stazioni appaltanti non è conosciuto: la Commissione parlamentare antimafia parla di 27.000 stazioni appaltanti, altri parlano di 8.000 e altri ancora di 36.000. Quello della loro qualificazione e della loro riduzione è un tema centrale di discussione, che mi auguro l'Assemblea voglia affrontare. In Commissione lo abbiamo sviscerato, ci ha appassionato e riteniamo di aver avanzato una proposta, che può essere ovviamente migliorata. E ne voglio parlare, perché è uno dei temi su cui credo questa Assemblea possa dare uno straordinario contributo, per la loro riduzione. Sappiamo che da anni, in tutti i convegni e nelle varie iniziative in materia, si parla della riduzione del numero delle stazioni appaltanti. E, quindi, insieme all'altro relatore del provvedimento, il collega Pagnoncelli, abbiamo avanzato una proposta per una loro riduzione drastica consapevole naturalmente che si parte da essa per provare a costruire le condizioni per avere un sistema territoriale funzionale, magari basato su livelli provinciali, che consenta però alle stazioni appaltanti di essere altamente qualificate e per poter predisporre bandi di gara corrispondenti ai necessari elementi di semplificazione e di qualità.

Invito i colleghi davvero a leggere il provvedimento, perché su questo tema non sarà indifferente il contributo che l'Assemblea naturalmente potrà offrire alla nostra proposta iniziale.

Altro punto importantissimo è la riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti. Sappiamo che oggi le imprese sono chiamate a produrre carta, carta e carta. Ecco, noi diamo una serie di linee guida per la scrittura del nuovo codice, che parta dalla riduzione ma utilizzi il più possibile anche gli strumenti informatici. Le gare elettroniche possono essere uno strumento di grande semplificazione, ed è per questo che chiediamo una revisione importante dell'attuale sistema dell'AVCPASS che, se funzionasse davvero, potrebbe essere di grande sostegno per il sistema delle imprese. Oggi non sempre funziona, e la revisione di detto strumento è un passaggio fondamentale per essere in perfetta linea con le indicazioni delle direttive europee e per fare dell'Italia un Paese che non tartassa le imprese e garantisce qualità negli appalti dei lavori, di forniture e di servizi. Per questa ragione, le procedure di appalto della più grande stazione appaltante italiana, la CONSIP, richiedono un efficientamento.

Oggi sappiamo che la più grande stazione appaltante italiana stenta a garantire un servizio efficace, e soprattutto in tempi certi. Questo è un tema sul quale, naturalmente, è necessario che si cimenti il Parlamento, ma anche chi oggi ha il compito e l'onore di dirigere quella struttura.

L'altro grande tema che interessa anche la cronaca quotidiana concerne le misure volte a contenere drasticamente le variazioni progettuali in corso d'opera, sapendo che noi dobbiamo distinguere le varianti progettuali legate ad una cattiva progettazione, come oggi avviene. È inutile lamentarsi delle varianti quando si porta in gara un progetto preliminare o un progetto definitivo di scarsa qualità. Su questo interveniamo - come ho detto - inserendo il progetto esecutivo come unico progetto da poter portare in gara, ma è evidente che oggi le varianti sono figlie anche di una cattiva progettazione. Con una migliore qualità del progetto, con una migliore qualificazione delle stazioni appaltanti e con i bandi tipo scritti in maniera puntuale, le varianti si possono ridurre. Tuttavia - lo voglio dire anche per evitare campagne giornalistiche che molto spesso tendono a dare un'idea sbagliata - ci sono varianti progettuali che servono, ma devono essere puntualmente dimostrate e giustificate.

Oggi, nel *mare magnum* in cui i progetti preliminari e definitivi vanno a gara, la variante è lo strumento principale. Con progetti migliori sarà un'eccezione. Il Governo ha un compito importante

nella scrittura del codice, nel definire con puntualità quali sono queste possibilità.

Vi ho detto che il tema del rapporto qualità-prezzo, e quindi del superamento del massimo ribasso, è uno dei punti qualificanti, soprattutto per quanto riguarda il superamento del massimo ribasso per i contratti pubblici relativi alle forniture ai servizi sociali. Faccio un esempio.

Con molti colleghi in Commissione - alcuni naturalmente erano più informati - abbiamo scoperto che il massimo ribasso in questo Paese è utilizzato anche per la fornitura dei pasti per le scuole, per le mense, per gli ospedali, e questo non è accettabile. Permettetemi, allora, di darvi un elemento: è evidente che il superamento del massimo ribasso per tutta una serie di appalti di lavoro, di fornitura di beni e servizi produce e produrrà un aumento del costo per la pubblica amministrazione, la quale sta utilizzando a piene mani il massimo ribasso per servizi che non dovrebbero essere trattati in tal modo.

Ma attenzione: l'apparente aumento di costi iniziale garantisce un risparmio a valle, ma soprattutto noi - la Commissione lo ha riconosciuto unanimemente - da legislatori non possiamo permetterci l'idea che, dietro ad una logica economica, facciamo passare servizi indispensabili per i cittadini di scarsa qualità. Per questo cancelliamo il massimo ribasso anche per gli appalti di servizio ad alta intensità di manodopera. Questo è stato uno dei problemi italiani degli ultimi anni, e anche in questo caso la pubblica amministrazione non ha dato una grande prova. Sappiamo che sono stati appaltati servizi che riguardavano, in particolare, la pulizia nelle scuole, i servizi di controllo negli ospedali o i servizi di assistenza alla persona con il massimo ribasso. Si tratta di servizi in cui la qualità è importante, ma il vero cuore dell'appalto sono le persone, coloro che lavorano e, quindi, il loro stipendio. Quando c'è un ribasso, in quegli appalti, del 60-70 per cento, significa che si scarica esclusivamente sulla paga oraria di chi lavora, oltre ovviamente ad incidere sulla qualità del servizio. Si è arrivati a situazioni nelle quali lavoratori svolgono la propria attività a 2,50 euro l'ora.

Con l'approvazione di questa disegno di legge, se quest'Aula ed il Parlamento la riterranno accettabile, non avremo più una tale vergogna. E soprattutto, poiché nella giungla dei contratti che consente di arrivare a paghe da terzo mondo le responsabilità sono diffuse, e anche tra le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese, al fine di aiutare il loro percorso inseriamo una norma che prevede l'applicazione del miglior contratto che tutela il lavoratore, il contratto nazionale sul settore merceologico più favorevole al lavoratore. Questo è un passaggio importante, perché ricorderete tutti il tema del sistema della cooperazione che ha dato il proprio contributo, negli anni, sulla pulizia nelle scuole - tema sul quale un anno e mezzo fa ci fu una violenta discussione - ma soprattutto ridiamo a centinaia di migliaia di lavoratori la dignità di un lavoro pagato degnamente.

È un punto sul quale c'è stata una discussione non semplice con il sistema di rappresentanza della pubblica amministrazione. Ma dobbiamo decidere se fare la *spending review* in questo Paese sulle spese superflue o sulla pelle di chi lavora e, soprattutto, sulla pelle dei cittadini che di quei servizi si trovano a dover usufruire. Questo è il punto su cui siamo chiamati a svolgere una discussione e a fare una scelta. In Commissione la scelta è stata fatta, come dimostra il testo a vostra disposizione.

Un altro grande tema che pure è stato oggetto, purtroppo, di cronache giudiziarie è l'affidamento dei lavori attraverso il contraente generale. È una procedura che esiste e, rispetto alla quale, abbiamo fatto una scelta drastica. Come sapete, oggi il contraente generale che riceve un affidamento si sceglie direttamente il direttore dei lavori. Con l'approvazione di questo provvedimento - sottolineo della legge delega e non del decreto attuativo - non sarà più possibile per i lavori affidati attraverso il contraente generale che lo stesso si scelga il direttore dei lavori. Per questo costituiamo un albo presso il Ministero delle infrastrutture, che qualificherà il direttore dei lavori e le stazioni appaltanti che decidessero di affidare, attraverso il contraente generale, la realizzazione di un'opera dovranno individuare in quell'albo il direttore dei lavori, con un'ampia rotazione: non sarà più possibile avere un direttore dei lavori impegnato su cinque cantieri diversi, nominato dalla stessa stazione appaltante.

Questo è un punto qualificante, un punto di innovazione fondamentale e ad esso si accompagna anche l'albo dei collaudatori delle opere. Sappiamo, infatti, cosa avviene quando i collaudatori sono figure che non hanno tutte le necessarie qualità. E gli albi nazionali che andiamo a costituire sui diversi segmenti possono apparire uno strumento pesante, ma esso garantirà la qualità e che non vi siano - ci

auguriamo - i problemi che abbiamo visto negli ultimi mesi, in particolare per quanto riguarda le vicende legate all'ANAS (viadotti, strade e quant'altro).

Permettetemi ancora un passaggio sulla qualificazione. Abbiamo parlato delle stazioni appaltanti, ma noi lavoriamo anche sulla qualificazione degli operatori economici e delle imprese. È necessario che vi sia una trasparenza rispetto alle competenze tecniche e professionali delle imprese: non possiamo più avere imprese che non siano qualificate per la partecipazione agli appalti. È uno sforzo che chiediamo al sistema delle imprese, ma sappiamo che esso è favorevole ad avere imprese che partecipano ad appalti con i giusti requisiti.

Deve essere chiaro che la qualificazione tecnica è importante, ma è importante anche avere un *rating* di legalità di queste imprese, che significa non solo il rispetto del codice penale, ma anche avere a che fare con imprese che passino il loro tempo nei cantieri e non nei tribunali amministrativi; imprese che garantiscano la certezza dei tempi di consegna dei lavori; imprese che garantiscano il pagamento ai subappaltatori; imprese che applichino i contratti nazionali di lavoro. È una richiesta che ci è arrivata fortissima.

Inseriamo, a questo proposito, un punto che riguarda l'edilizia in maniera fondamentale: non sarà più possibile l'utilizzo di contratti esteri pagati il 40-50 per cento in meno sul territorio italiano. È una norma che ci viene richiesta sia dalle organizzazioni dei lavoratori che dalle organizzazioni di imprese. E questo è un altro fatto politicamente e qualitativamente importantissimo contenuto all'interno della proposta di codice degli appalti.

Arriviamo ora ad un tema che, naturalmente, è stato molto discusso: la disciplina organica per affidare i contratti di concessione. Parliamo di tutte le concessioni, ma sappiamo bene - quest'Assemblea è stata attraversata da una discussione importante, quando discutemmo lo sblocca Italia e l'articolo 5 - che in questo caso, nel recepimento della direttiva n. 23 del 2014, che applichiamo integralmente, facciamo la scelta di dire con chiarezza che le concessioni devono essere affidate attraverso una gara. Non è nostro compito il formale superamento dell'articolo 5 dello sblocca Italia, ma è evidente che in questa proposta di legge - e devo dire che al riguardo vi è stata perfetta e totale sintonia con il Governo, con il vice ministro Nencini e con il ministro Delrio - noi diamo un segnale molto preciso: le concessioni autostradali vengono assegnate attraverso gara.

C'è un'unica possibilità alternativa, prevista dalla citata direttiva europea n. 23 - non dall'Italia - all'articolo 17: l'affidamento senza gara di concessioni a società che siano controllate al cento per cento dal pubblico. In Italia abbiamo due unici casi: lasciamo la possibilità e la valutazione al Governo di poter utilizzare l'articolo 17 su questi due casi. Ma siamo, comunque, in perfetta sintonia con quanto previsto dall'Europa. Non c'è alcuna procedura derogatoria definita dall'Italia. Per essere chiari e trasparenti, stiamo parlando, in particolare, del Brennero e di una norma contenuta nell'articolo 17. Lo sottolineo perché tutti noi colleghi della Commissione abbiamo discusso e concordiamo sul fatto che rappresenta il superamento di una situazione che ci ha creato difficoltà. Al riguardo credo che il lavoro svolto dalla Commissione e dal Governo sia stato produttivo e consegna finalmente all'Italia uno strumento chiaro e definito nel settore delle concessioni autostradali.

A questo accompagniamo un altro elemento, che è quello di istituire anche in Italia, per i concessionari pubblici e privati autostradali, l'obbligo di indire gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori sulla rete in concessione.

Come sapete, oggi vi è una normativa europea che prevede che i lavori vengano assegnati in via diretta senza gara per il 40 per cento e per il 60 per cento attraverso una gara. Ma questo strumento non ha funzionato. Attraverso esso, non si è riusciti a garantire la concorrenza e, siccome fra i più importanti principi richiamati dalle direttive europee vi è quello secondo cui è necessario garantire ed ampliare la concorrenza, prevediamo in maniera chiara, netta e indiscutibile che un mercato importante dal punto di vista economico debba essere aperto e i concessionari siano chiamati ad espletare delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori (escludendo i servizi), mentre per le forniture lasciamo loro uno spazio di indipendenza ed autonomia fino a 150.000 euro.

È inutile nascondere che questo è un tema che ha creato grandi tensioni e sul quale l'Assemblea è

chiamata a discutere. Non nascondo neppure, pur rispettando i messaggi ed i segnali pervenuti, che sono tutti leciti e trasparenti, che al riguardo abbiamo fatto una scelta: una scelta di coerenza con quanto dicevo prima rispetto all'apertura, finalmente, del mercato delle concessioni attraverso le gare ad evidenza pubblica.

Inutile parlare di livelli minimi di concorrenzialità se non siamo in grado neanche di garantire la concorrenzialità. Noi vogliamo livelli massimi di concorrenzialità, perché questo Paese ne ha uno straordinario bisogno. Come ha bisogno di uno strumento che in alcuni Paesi già esiste e che noi abbiamo previsto nel disegno di legge in esame, dopo tanti anni di discussione: mi riferisco alla previsione di forme di dibattito pubblico, che siano certe nel loro percorso e garantiscano il confronto con le realtà locali quando si decide di realizzare sia una grande infrastruttura che opere medie.

Ci siamo cimentati in una discussione su come far sì che questo dibattito pubblico sia non solo un esercizio, ma anche uno strumento utile, vincolante sia per il proponente che per chi decide di sedersi a quel tavolo per intraprendere il percorso di analisi dell'opera.

Su questo tema disegni di legge sono incardinati in Commissione. Ovviamente, noi diamo solo un indirizzo al Governo perché non è possibile fare altro, ma è un tema di innovazione della legislazione italiana e, se riusciremo a dare una certezza, faremo compiere al nostro Paese un significativo passo in avanti rispetto a molte situazioni nelle quali risulta bloccato per incapacità, spesso per l'arroganza dei proponenti o per atteggiamenti sbagliati assunti dalle comunità locali.

Signora Presidente, concludo il mio intervento invitando i colleghi a riflettere su un punto. Purtroppo, stiamo attraversando di nuovo una fase nella quale la politica è sui giornali per l'incapacità di gestire la cosa pubblica. Noi questa mattina iniziamo la discussione su un provvedimento che può drasticamente cambiare il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici in questo Paese.

Mi auguro, Presidente, che la passione, il tempo e la grande qualità che l'8a Commissione ha messo in campo possano servire ai colleghi di questa Aula per licenziare e migliorare il testo, laddove è possibile, perché siamo sicuri di aver fatto molto, ma il contributo dell'Aula può essere fondamentale. Se approviamo un buon testo, la politica potrebbe dare, al di là dell'appartenenza, una risposta, che non è solo quella di dividersi i 50 centesimi o l'euro sulle persone disperate che arrivano in Italia. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pagnoncelli, Buemi e Barani).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Orrù. Ne ha facoltà.

ORRÙ (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, il disegno di legge di iniziativa governativa di cui stiamo discutendo oggi e che ci apprestiamo a votare, definito più brevemente delega al Governo per la riforma del codice degli appalti, è frutto di un approfondito e lungo lavoro condotto in 8a Commissione e per il quale ringrazio i relatori e tutti i colleghi.

Il disegno di legge, presentato dal Governo il 18 novembre 2014, è stato riformulato in un nuovo testo, adottato l'8 aprile 2015, a seguito dell'ampia discussione avvenuta in Commissione e del ciclo di audizioni dei soggetti interessati.

Il testo parte dalla necessità di dare attuazione alle direttive europee all'indomani della presentazione, nel 2011, da parte della Commissione europea del cosiddetto pacchetto direttive appalti pubblici, in materia di appalti pubblici e concessioni, allo scopo di favorire il perfezionamento ed il completamento del mercato unico, in attuazione di quanto previsto nell'Atto per il mercato unico - Dodici leve.

L'obiettivo di tali direttive è di rendere più semplici e flessibili le procedure degli appalti pubblici, di agevolare l'accesso delle imprese - in particolar modo alle medie e piccole medie imprese - agli appalti pubblici. Le tre proposte di direttive riguardanti, rispettivamente, l'aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, sono state approvate prima dal Consiglio e, successivamente, dal Parlamento europeo. Entrate in vigore il 18 aprile 2014, esse dovranno essere recepite nell'ordinamento interno degli Stati membri entro il 18 aprile 2016.

Come accennavo, tuttavia, la finalità del provvedimento è più ampia del mero recepimento delle direttive. Infatti, come chiarito nella relazione illustrativa e come ben chiarito dal relatore: «Il recepimento della nuova normativa europea costituisce un'importante occasione per rivedere e razionalizzare la materia nel suo complesso, al fine di creare un sistema più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire la certezza giuridica nel settore e assicurare un'effettiva concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici».

Tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea, la nuova disciplina mira, pertanto, ad offrire un approccio alla materia degli appalti e delle concessioni sostanzialmente diverso da quello attuale. Al fine di realizzare i suddetti obiettivi, la delega prevede la redazione di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e delle concessioni», che conterrà le disposizioni legislative in materia di appalti pubblici e concessioni delle tre direttive, atteso da tempo e che finalmente normerà in maniera organica un settore per troppo tempo costretto a sottostare ad una giungla di norme non sempre coerenti fra loro.

In estrema sintesi, le principali questioni affrontate e che caratterizzano il provvedimento riguardano: la qualificazione della fase progettuale come elemento fondamentale di connotazione e qualificazione della successiva aggiudicazione; la drastica limitazione delle gare al massimo ribasso per l'opacità ed i meccanismi distortivi che esso porta con sé nel campo dei lavori pubblici e che determina frequentemente la compressione, talvolta inaccettabile, delle condizioni di lavoro nei casi di appalti di servizi in cui la componente lavoro è molto rilevante, se non prevalente; la sistematica e certa terzietà delle commissioni di gara (al riguardo è stato ipotizzato anche il criterio dell'estrazione a sorte dei nominativi attinti da un apposito registro di onorabilità e competenza); la drastica riduzione delle stazioni appaltanti, oggi in numero eccessivo (si parla di oltre 36.000), e la loro necessaria qualificazione; la revisione del sistema di certificazione e la qualificazione tramite le SOA, introducendo alla base degli elementi di valutazione criteri reputazionali oggettivi e parametri misurabili; l'introduzione di una normativa di *soft law*, essenzialmente affidata all'ANAC e dedicata espressamente alla definizione delle procedure *standard*, dai bandi tipo, al *rating* di legalità per le imprese, ad altre forme di criteri reputazionali; la tracciabilità di tutte le fasi che precedono e seguono il momento di aggiudicazione della gara; la previsione di un'autorità centrale con poteri veri e riconosciuti per intervenire e sostituirsi alla stazione appaltante, per rimuovere le cause che pregiudicano la realizzazione dei lavori, con poteri dissuasivi, ma anche sanzionatori; la non possibilità di aggiudicare l'esecuzione di un'opera sulla base di un suo progetto preliminare, attraverso i meccanismi dell'appalto integrato, che troppo spesso dà luogo a varianti in corso d'opera, contenziosi, utilizzo eccessivo di quote di riserva e così via; il superamento del meccanismo che affida al *general contractor* la individuazione del direttore dei lavori; la previsione di procedure chiuse e non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e riduzione dei tempi di realizzazione delle opere; la previsione che il ricorso alle varianti in corso d'opera debba essere sempre motivata e giustificata da condizioni impreviste ed imprevedibili; il rafforzamento dei sistemi di controllo di staticità e sicurezza delle opere pubbliche e previsione di sanzioni penali ed amministrative in caso di mancati o inadeguati controlli da parte dei soggetti preposti; la previsione del risarcimento in caso di esecuzione di opere pubbliche non conformi al progetto esecutivo e ai criteri di sicurezza e staticità delle opere; il riordino e la semplificazione delle disposizioni relative ad interventi di protezione civile (emergenze) e di mitigazione del rischio idrogeologico; la previsione per i concessionari autostradali di criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e il rispetto dei tempi per la realizzazione degli investimenti; la previsione per ogni opera, nell'ambito del partenariato pubblico privato, della valutazione preventiva di fattibilità, con il ricorso a finanziamenti privati.

Più in generale, le modifiche introdotte al testo base, frutto del lavoro della Commissione, hanno riguardato i tempi, i contenuti e le modalità di esercizio della delega. Particolare rilievo assumono i principi e i criteri relativi alla semplificazione delle disposizioni legislative, di trasparenza e di contrasto alla corruzione nell'ambito degli appalti, nonché quelli volti alla valorizzazione della fase progettuale, all'affidamento dei contratti mediante procedura di evidenza pubblica, alla forte

limitazione di deroghe al codice e all'esclusione delle varianti. Vengono delineati, poi, i requisiti minimi richiesti agli operatori economici per partecipare alle gare e i criteri per il ricorso al subappalto. Per rendere maggiormente efficiente il settore degli appalti, vengono previsti criteri per l'interoperabilità delle banche dati e l'utilizzo delle procedure telematiche.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice.

ORRU' (PD). Signora Presidente, se mi autorizza ad allegare il testo integrale dell'intervento al Resoconto della seduta odierna, passo direttamente alle conclusioni.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Le ricordo che ha ancora a disposizione trenta secondi.

ORRU' (PD). La ringrazio, Presidente.

Concludo dicendo che finalmente, con l'adozione del codice unico sugli appalti, si mette un ulteriore tassello all'obiettivo assunto dal Governo di far ripartire i cantieri nel Paese, dimostrando che in Italia si possono fare opere pubbliche, quelle che servono, senza corruzione e rispettando i preventivi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio innanzi tutto ringraziare entrambi i relatori, i senatori Stefano Esposito e Pagnoncelli, per il lavoro svolto in Commissione e la disponibilità data ad un esame reale e approfondito delle proposte emendative presentate per l'Aula in numero tutto sommato ragionevole, considerata l'importanza di questo provvedimento.

Una disciplina efficace sulla materia relativa alle procedure di appalto è estremamente importante sotto diversi aspetti, tra i quali l'aspetto economico in se, perché un appalto ben fatto consente allo Stato e alle pubbliche amministrazioni di avere lavori fatti meglio, più in fretta e a costo inferiore. Ma è ancora più importante l'effetto positivo sul mercato in generale, che consisterebbe nel generare la convinzione che anche in Italia, nei lavori frutto di concessione di appalti da parte del Governo, è possibile una reale concorrenza. Chi lavora meglio, e in modo più efficiente e più intelligente, in modo da rendere il servizio migliore, ha più possibilità di lavorare, e lavorare bene credo sia più importante dell'intrallazzo, dell'amicizia, dell'aggancio e di tutte quelle cose che si sentono un po' in ogni periodo, sia nelle chiacchierate quotidiane che nelle cronache e, di questi tempi, anche nelle cronache giudiziarie che parlano di arresti, indagini e quant'altro.

È estremamente importante superare tutti i nascondigli e le pieghe contenute nelle norme oggi in vigore che consentono ancora, nonostante le norme italiane ma anche europee, di affidare i lavori o senza gara d'appalto oppure con gare d'appalto sartoriali (quando, cioè, si sa già chi deve vincere, le gare vengono ritagliate, appunto, come un abito fatto da un buon sarto, che va bene ad una sola persona e chiunque altro lo indossasse apparirebbe inelegantemente vestito).

In questo senso, il lavoro svolto in Commissione e il testo che ci viene presentato fa grandi passi avanti. Non dimentichiamo, a questo proposito, una vicenda che è sotto gli occhi di tutti relativa all'Expo, dove tutti i servizi di ristorazione sono stati affidati ad una certa ditta - prestigiosissima, per carità - senza appalto. Che ciò sia stato fatto proprio per l'Expo e proprio per un servizio che attiene all'argomento centrale di detta esposizione, è emblematico di una imperfezione non soltanto nelle norme ma anche in chi dovrebbe attuarle.

Il messaggio, quindi, deve essere chiaro a tutti: la tentazione di fare le cose affidandole ad certa persona, ad una certa azienda, anche con le migliori intenzioni (si ha fiducia in tale azienda e talvolta, dietro essa, si nasconde qualcos'altro), è sempre presente e, quindi, le norme devono essere stringenti.

Per questo ho presentato anch'io, insieme a diversi altri colleghi del mio Gruppo, alcune proposte di ulteriore miglioramento del testo al nostro esame. Per esempio, una norma riguarda l'obbligo di affidare tutti i contratti per lavori relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica. Io credo che in questa previsione andrà inserita una indicazione per il periodo transitorio. Se, infatti, dalle prossime gare d'appalto si introdurrà tale previsione - ed è giusto, perché sarebbe un ulteriore stimolo alla concorrenza e all'efficienza - per gli appalti già affidati rischiamo di andare contro la libertà di

contratto e anche contro la convenienza. Alla fine, infatti, rischiamo di avere un allungamento delle procedure, che poi causerebbe problemi anche in sede di completamento dell'opera.

Ci sono altre proposte che ho ritenuto di presentare - per esempio - sulla questione dell'affidamento della direzione dei lavori e di altri compiti consimili traendoli da un albo. Il problema è che si passa da un'arbitrarietà ad un'altra. Pertanto, o il sorteggio viene fatto tra tutti gli appartenenti a questi albi oppure, anziché avere l'arbitrarietà di qualcuno, avremo in un caso l'arbitrarietà dell'Autorità nazionale anticorruzione e, nell'altro, del Ministero. Se la direzione dei lavori deve essere fatta su sorteggio e occorre sorteggiare due persone su quattro indicate dal Ministero, con tutta la fiducia nei confronti del Ministero stesso, di chi è al suo vertice e dei suoi funzionari, la scelta appare pur sempre arbitraria. Se è un sorteggio, deve essere fatto fra tutti, con ciò intendendo tutti coloro che sono qualificati per quel determinato lavoro, perché non tutti sicuramente sono qualificati per ogni tipo di lavoro.

Un'altra proposta che ho presentato, in un certo senso forse superata, è dire esplicitamente che l'articolo 5 del cosiddetto decreto sblocca Italia va soppresso. È vero che la proroga sta andando in scadenza, ma proprio in questi giorni vi potrebbe essere una clamorosa smentita di quanto si vuole stabilire con questa legge, se entro il 30 giugno viene presentata qualche proposta - e francamente non so se ne sono già state presentate - finalizzata al prolungamento di concessioni, che autorevoli fonti e centri studi (peraltro vicini agli ambienti del Partito Democratico e, quindi, non dovrebbero essere sospettati di pregiudiziale ostilità verso il Governo) calcolano in un regalo di 16 miliardi a persone che hanno in gestione importantissime strutture del nostro Paese senza aver mai vinto una gara fino ad oggi.

Credo che al riguardo vada fatta una riflessione, proprio per evitare che, mentre si sta approvando una norma che va certamente nella direzione giusta, si riesca poi a fare ancora qualche colpaccio, che magari garantisce qualche altro decennio di gestione, che va esattamente in direzione opposta.

Certamente è importante svolgere una discussione approfondita e seria. Le premesse ci sono tutte. Ringrazio ancora i relatori per il lavoro svolto. Forza Italia lavorerà per ulteriori miglioramenti del testo così importante per lo sviluppo del Paese. Il Paese non si migliora con i proclami, con i buoni intendimenti o magari tentando, con qualche pregiudizio di base, di ripartire meglio la torta della ricchezza nazionale, ma lo si fa aumentando questa ricchezza, consentendo e incoraggiando lo sviluppo, la concorrenza, il lavoro fatto bene. L'Italia riparte se ciascuno svolge bene il proprio lavoro e chi farà bene il proprio lavoro si vedrà premiato non soltanto dal mercato, ove è competente, ma anche dallo Stato, competente come in questo caso.

I primi a dover far bene il proprio lavoro sono i legislatori. Il Parlamento, e il Senato in questo caso, deve rivendicare il proprio ruolo di legislatore a tutti gli effetti, perché l'articolo 70 della Costituzione non è cambiato. È importante il ruolo del Governo, ma il Parlamento deve essere il centro della legislazione non soltanto formalmente ma anche nella sostanza. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Margiotta. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA (*Misto*). Signora Presidente, il rilancio delle infrastrutture nel nostro Paese è una classica misura che, in momenti di crisi economica, porta benefici. È una misura che determina ripresa economica del prodotto interno lordo, tipicamente anticiclica e antirecessiva. Esistono tre problematicità perché ciò accada: mancanza di finanziamenti, ritardi di pagamenti da parte della pubblica amministrazione e farraginosità della normativa.

Dal decreto legislativo n. 163 del 2006 ad oggi vi sono stati numerosissimi interventi *spot* del Parlamento che hanno modificato la normativa sui lavori pubblici, rendendola troppe volte poco chiara da interpretare da parte della pubblica amministrazione.

È, dunque, necessario porre mano alla materia attraverso una riforma del codice degli appalti, e bene ha fatto il Governo ad approfittare delle direttive dell'Unione europea per occuparsi della materia *tout court*. Do atto per altro al vice ministro Nencini di aver lavorato benissimo insieme alla Commissione ed ai relatori, per migliorare il testo di legge pervenuto in Parlamento e credo di poter dire che molti

aspetti positivi si siano aggiunti nel lavoro della Commissione.

Francamente, è ancora tutto da dimostrare se sarà vinta o meno la scommessa che a questo lavoro, ottimamente svolto sul piano della legalità massima, possano corrispondere contemporaneamente efficacia, efficienza, dinamismo e velocità nella realizzazione delle infrastrutture: su questo, forse, qualche altro piccolo miglioramento si potrà apportare in Aula.

Il relatore ha parlato degli aspetti più qualificanti, che citerò brevemente: maggiori poteri, anche sanzionatori, all'ANAC e riduzione del numero delle stazioni appaltanti (a tale proposito, spero che l'Aula trovi un *modus in rebus*, perché 36.000 stazioni appaltanti sono troppe e forse scendere a 20 significherebbe un eccesso); l'offerta economicamente più vantaggiosa, ma con commissari sempre sorteggiati da un albo dell'ANAC; il ricorso a varianti in corso d'opera molto contenuto; la disciplina specifica per gli appalti ad alta intensità di manodopera; la previsione di forme di dibattito pubblico francesi o anglosassoni (aspetto sul quale tornerò); centralità, qualificazione ed autonomia della fase progettuale; superamento progressivo del *general contractor* e, comunque, con direzione dei lavori mai più affidata dallo stesso contraente generale; una distinzione precisa tra lavori, servizi e forniture; divieto di deroghe (fatti salvi i casi della protezione civile e delle emergenze ed urgenze).

Ho presentato in Commissione diversi emendamenti, alcuni dei quali hanno trovato accoglimento da parte dei relatori e del Governo, e di questo li ringrazio. Alcuni di questi emendamenti, nati più dalla mia esperienza professionale che da quella politica, sono importanti e ne cito qualcuno. Introduciamo i costi *standard*, decidendo cioè che ogni anno si debba sapere, grosso modo, quanto possa costare un'opera pubblica, in modo tale che, se si nota che costa molto di più o che la variante la porta ad un prezzo molto più elevato, scatti un allarme da parte dell'amministrazione, che possa immediatamente individuare una qualche anomalia.

Introduciamo criteri di sostenibilità energetica ed ambientale ed importanti cause d'incompatibilità e rotazione nelle Commissioni giudicatrici ed il fatto che non debbano esservi conflitti d'interesse nella validazione.

A mio parere, parimenti molto importante è l'aver stabilito, una volta per tutte, che l'avvalimento sia per servizi che per lavori possa riguardare i requisiti economici, ma mai la qualificazione professionale e l'esperienza tecnico-professionale.

Ho provato a presentare anche in Aula alcuni emendamenti, che desidero esporre brevemente prima di concludere. Il primo di essi, sul quale ho avuto anche un ufficioso incoraggiamento da parte del relatore e del Governo, riguarda le procedure decisionali, comprese forme di dibattito pubblico, come diceva prima il relatore. A me interessa che vi sia un principio, ossia che si stabilisca il massimo coinvolgimento possibile dei tecnici, delle amministrazioni, dei diversi enti locali interessati e della pubblica opinione, anche attraverso tali forme. Ad un certo punto, però, la decisione, una volta presa, dev'essere tale, perché - come direbbe Renzi, che ha usato quest'espressione in un'altra circostanza - non si tratta di un Monopoli in cui si torna sempre alla casella di partenza. Occorre, dunque, avere la certezza che, una volta che il Paese ha deciso che un'opera è strategica, la si faccia.

Ho presentato una correzione all'emendamento dei relatori, troppo tecnico da spiegare, ma che produrrebbe molti problemi, relativamente al fatto di dover indicare i subappaltatori prima della gara: in tal modo, le imprese locali non riuscirebbero mai più a lavorare, perché la grande impresa, dovendo scegliere all'inizio le imprese di cui fidarsi, non avrebbe il tempo di andarle a cercare sul territorio in cui la grande opera si deve realizzare. Spero, dunque, che su questo aspetto vi sia attenzione da parte del Governo.

Concludo anche io sul tema molto delicato delle concessioni. Bene fanno i relatori e il Governo a chiedere il massimo della trasparenza possibile nelle gare future e a dire che tutti i lavori devono essere appaltati attraverso gare ad evidenza pubblica. Quello in esame, però, è un disegno di legge delega. Si conferisca quindi al Governo, nell'atto in cui deve scrivere il decreto legislativo, la facoltà di capire di quali concessioni si tratta, distinguendo le grandi dalle piccole, e lavori e forniture da servizi. C'è una posizione dell'ANCI molto forte su questo tema e, pertanto, ho suggerito di sostituire la parola «tutti» con la parola: «prevalentemente». Si dà così la possibilità, nella delega che il Governo deve esercitare,

di fare pulizia sulla materia, anche distinguendo le concessioni già assunte, con piani tecnico-economici e finanziari già redatti, che con l'emendamento dei relatori vedrebbero cambiare le regole in corso d'opera, ovviamente con contenziosi immaginabili e - a mio parere - quasi sicuramente persi da parte del Paese.

Concludo con Keynes, di cui mi piace citare una frase che si adatta bene al dibattito in corso. Egli sosteneva, infatti, che la più grande difficoltà nasce non tanto dal persuadere la gente ad accettare le nuove idee, ma dal persuaderla ad abbandonare le vecchie. Con il disegno di legge in esame speriamo di riuscirci. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantini. Ne ha facoltà.

CANTINI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, il disegno di legge che discutiamo in quest'Aula è un esempio di buona politica, qualcosa che i cittadini, le imprese e le amministrazioni aspettano da tempo. Infatti, semplificare, snellire, digitalizzare i processi che sono alla base degli appalti pubblici è un bisogno reale del Paese e non possiamo nasconderci che molti dei casi di cronaca che leggiamo sui giornali, e che riguardano sistemi corruttivi estesi, nascono e proliferano su un sistema normativo farraginoso, conflittuale e privo di trasparenza. Non possiamo neanche nasconderci che l'Italia ha peggiorato le sue *performance* nei tempi di realizzazione delle opere pubbliche.

Il codice che, con questa delega al Governo, basata sul recepimento delle direttive europee nn. 23 e 24 del 2014, vedremo nascere sostituirà una legge composta da ben 259 articoli ed un regolamento di altri 359 articoli, per un totale di 616 articoli e 58 allegati. Lo ricordo per non ripetere gli errori fatti. Questa, infatti, è la mole dell'attuale codice degli appalti, che è stato modificato 44 volte in sette anni con riferimento ad ipotesi cosiddette speciali. Si tratta di un codice che non trova confronto con altre realtà europee, dove gli articoli per trasporre la direttiva europea del 2004 erano stati invece 300 per Spagna e Francia, 49 per la Gran Bretagna e solo 38 per la Germania.

Lo stesso dottor Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ci ricordava, intervenendo in Commissione, che questa peculiarità del codice si è accompagnata con una serie di adempimenti che, spesso, sono apparsi burocratici agli operatori ed ha reso le procedure particolarmente lunghe, giustificando nella pratica il ricorso frequente a normative speciali, con la previsione di deroghe per molte opere e per alcune grandi opere pubbliche, come l'Expo, per la cui realizzazione vi sono state ordinanze del Presidente del Consiglio e successivamente una legge *ad hoc* che ha introdotto la possibilità di derogare ben 85 articoli del codice.

Insomma, l'eccezione allo stato attuale si è fatta regola e queste deroghe che nascono in un rivolo continuo di produzione normativa rendono il quadro normativo generale di difficilissima interpretazione e, perciò, utilizzabile dal malaffare e da chi tenta di trarre vantaggi economici, facendo lievitare i costi delle opere.

L'eccessivo formalismo, a cui spesso le procedure di aggiudicazione degli appalti sono improntate nella normativa del codice che vorremmo superare, ha inoltre incentivato il proliferare del contenzioso amministrativo legato alla violazione o falsa applicazione di regole talmente puntuali da risultare pressoché inapplicabili, senza un margine di errore. Inoltre, di frequente, regole non incidenti sugli aspetti sostanziali dell'affidamento dell'appalto spesso determinano il blocco dei cantieri per sentenze sospensive, in attesa di risolvere i numerosi contenziosi che nascono tra stazioni appaltanti e imprese, con conseguenti danni ai territori che non ricevono in cambio le infrastrutture necessarie al benessere e allo sviluppo delle comunità.

In questo quadro voglio ricordare due principi innovativi che, come Commissione, abbiamo inserito nella delega per la trasposizione delle nuove direttive: in primo luogo come ricordato anche da altri colleghi, il divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze, che abbiamo identificato espressamente; in secondo luogo l'attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche e di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza. Si tratta, pertanto, non solo di poteri di controllo, ma

anche di poteri di indirizzo.

Nella delega abbiamo inserito, come criterio direttivo, anche l'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo, in modo dettagliato, tra variazioni sostanziali e non sostanziali. Indichiamo al Governo di inserire nel codice la previsione che ogni variazione in corso d'opera debba essere motivata e giustificata da condizioni imprevedibili e impreviste, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre - lo sottolineo - la possibilità per l'amministrazione committente di procedere alla rescissione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo qualità progettuale e responsabilità del progettista in caso di errori. Anche in questo caso, raccomando al Governo di salvaguardare sempre la priorità che deve avere in ogni caso il proseguo dell'opera, dando effettivo valore e preminenza all'interesse pubblico che all'opera è connesso. Mi riferisco a quell'interesse pubblico che oggi, purtroppo, si trova ad essere l'ultimo degli interessi tutelati, anche rispetto agli interessi, seppur legittimi, dei singoli. Basta riferirsi agli esempi degli espropri, che bloccano spesso opere necessarie ai territori.

L'altro rilevante oggetto che ho cercato di mettere in evidenza anche con un emendamento a mia prima firma, approvato nel corso della discussione in Commissione, è quello relativo ai tempi, aggiungendo, come criterio qualificante da inserire nella costruzione del nuovo codice, quello temporale, affinché la semplificazione ed il riordino del quadro normativo vigente portino a procedure chiuse e non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e ad una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere stesse. Infatti, un territorio, un Comune e i cittadini che vi abitano non possono aspettare per decenni che un'opera si compia. È giusto che tutti siano responsabilizzati in materia di tempistica. Deve esserci certezza di una conclusione.

In ultimo, e molto sommariamente, voglio ricordare quanto la trasparenza e la digitalizzazione in tema di procedure di gara siano importanti, perché conoscenza e trasparenza sono terreno arido per fenomeni di corruzione.

Con questa legge delega ci proponiamo obiettivi ambiziosi, ma solo attraverso la loro realizzazione, che sono sicura il Governo saprà conseguire, l'Italia potrà recuperare i molti punti di PIL persi per opere bloccate o mai iniziate, facendo invece degli appalti pubblici una leva strategica della politica economica, che è elemento essenziale di tutto il sistema Paese.

Infine, una discussione rimasta aperta in Commissione è quella del numero delle stazioni appaltanti. Concordo con la necessità di ridurre sensibilmente il numero, ma passare dalle 36.000 circa a poche decine rischia di far naufragare il nuovo codice nell'inapplicabilità o, peggio ancora, di rallentare ulteriormente la realizzazione delle opere pubbliche, di cui invece il Paese ha bisogno per la sua ripresa economica, sapendo che, per come è fatta l'Italia, la ripresa economica non può che avvenire se non grazie al concorso di investimenti piccoli, medi e grandi, diffusi su tutto il territorio nazionale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borioli. Ne ha facoltà.

BORIOLI (PD). Signora Presidente, desidero iniziare il mio intervento con una noterella: anche guardando l'Assemblea questa mattina, mi viene infatti da dire che a volte è molto più succulento e appare più stimolante discutere della materia degli appalti quando si ha a che fare con le sanzioni penali e con i reati, mentre anche i *media* dedicano minore attenzione a questa materia quando si tratta di parlarne per cercare di correggere il sistema e individuare quei meccanismi che possano prevenire ed evitare di precipitare verso esiti di illegalità e verso le conseguenti sanzioni di carattere penale.

È già stata sottolineata da chi mi ha preceduto l'importanza del provvedimento, per il quale credo debba essere rivolto un ringraziamento non retorico, ma sincero, nei confronti dei relatori, di tutta la Commissione e - mi si lasci dire - anche del Presidente, che ha guidato un lavoro importante, che ha consentito di consegnare all'Assemblea un testo che ha una sua coerenza, percepibile e leggibile, laddove una materia come questa, per l'addensarsi di interessi convergenti e allo stesso tempo divergenti (se mi si passa l'ossimoro) che si concentrano intorno al tema degli appalti, avrebbe potuto

implodere in un coacervo di norme senza una loro chiara fisionomia e identità. Invece non è così e credo che la legalità, la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza e la qualità siano i pilastri fondamentali che questo testo consegna alla nostra discussione e spero anche alla nostra approvazione.

Negli interventi che mi hanno preceduto sono già stati ricordati alcuni elementi. Ne voglio evidenziare alcuni: per ciò che riguarda la legalità e la trasparenza è importante aver eliminato alcuni dei meccanismi che giustamente il dottor Cantone ha definito criminogeni, quali la facoltà del *general contractor* di nominare la direzione dei lavori nelle grandi opere o il ricorso sistematico al meccanismo del massimo ribasso. Si sono dunque intaccati gli ingranaggi che hanno consentito il proliferare degli elementi corruttivi e il moltiplicarsi dei costi delle opere. Naturalmente il provvedimento non riguarda solo le opere pubbliche, ma mi soffermo particolarmente su questo aspetto, perché è quello che conosco meglio.

Altrettanto importante, come è già stato ricordato, è la parte del provvedimento che mira, non solo a diminuire il numero delle stazioni appaltanti e a spezzare la catena che molto spesso lega le commissioni giudicatrici a coloro che presentano domanda nei bandi per ottenere l'aggiudicazione dei lavori, ma a conseguire l'obiettivo di diminuire e al tempo stesso riqualificare le stazioni appaltanti. Perché la grande questione posta dal provvedimento non ha soltanto a che fare con la prevenzione dei fenomeni di corruzione e di contiguità tra malavita, criminalità organizzata e sistema degli appalti, ma mira anche a restituire efficacia ed efficienza ad un sistema che purtroppo ci vede, per molti aspetti, delle cenerentole nel panorama europeo. Quindi, lo sforzo compiuto nella direzione della qualificazione delle stazioni appaltanti è davvero molto rilevante.

Le cose da ricordare sarebbero moltissime: mi voglio soffermare, per concludere, su un paio di aspetti che ritengo cruciali. Il primo riguarda un passaggio a mio giudizio molto rilevante contenuto nel provvedimento in esame. Mi riferisco - e ne parlo, perché fui io a svolgere la dichiarazione di voto del Gruppo del Partito Democratico sul cosiddetto sblocca Italia - al salto di qualità che oggi viene compiuto rispetto al sistema delle concessioni autostradali, che costituisce certamente una grande questione per questo Paese, anche se non la sola. Ora, aver coraggiosamente deciso di introdurre sostanzialmente il 100 per cento dell'evidenza pubblica in tutti i meccanismi che i concessionari in esercizio pongono in essere per effettuare i lavori, credo sia un salto di qualità nel segno della trasparenza molto importante, ma che aiuta anche l'organizzazione e la crescita del sistema delle imprese, questione altrettanto rilevante: sollecita, cioè, le imprese a confrontarsi con il mercato, a rafforzarsi e a crescere, anziché dedicare il proprio tempo a rintracciare i percorsi più utili per legarsi a cordate predeterminate che le collochino nella condizione di poter lavorare. Questo è un elemento fondamentale per il salto di qualità del nostro sistema.

È molto importante anche avere stabilito che questo Paese deve arrivare a regime ad affidare le concessioni autostradali attraverso gare ad evidenza pubblica. Mi permetto di sottolineare, però, su questo punto, una necessità al Vice Ministro. Noi abbiamo bisogno di ripristinare con più solidità ed efficacia il sistema dei controlli e della vigilanza sulle concessioni autostradali; un sistema che, da quando è stato smantellato IVCA, è di fatto dormiente. Lo dico perché altrimenti possiamo prevedere i migliori meccanismi per l'affidamento delle concessioni, ma se poi nessuno controlla in maniera incisiva come le concessioni vengono svolte non risolviamo il problema.

Affronto un ultimo aspetto, e concludo. Come credo si sarà notato - e io condivido questo approccio - in questo testo si affida un ruolo rilevante all'Autorità anticorruzione, e credo sia importante perché il sistema degli appalti purtroppo oggi registra una patologia grave che richiede questo esubero del ruolo di ANAC rispetto alle normali funzioni di controllo e di vigilanza, anche nel concorrere operosamente allo svolgimento e al funzionamento del sistema. Poiché le norme si fanno anche nella situazione contingente, condivido moltissimo questo approccio, ma voglio riprendere un'osservazione che ho fatto anche in Commissione. L'auspicio che io formulo è che questa terapia intensiva, cui oggi si ricorre mettendo mano a questo strumento e a questo coinvolgimento di ANAC, serva a portare nel più rapido tempo possibile il paziente fuori dalla condizione di malattia grave in cui oggi si trova per ritornare ad un sistema in cui oggi chi deve vigilare e controllare fa quello, e complessivamente un

migliorato, semplificato e riqualificato sistema di stazioni appaltanti riesce a svolgere con piena autonomia il proprio mestiere.

Questo sarebbe, infatti, l'indicatore migliore che l'Italia è guarita da una malattia che la trascina in fondo alle classifiche dell'Europa anche su questo versante, e finalmente è diventato un Paese normale in cui le imprese possono competere su un mercato trasparente e concorrere con l'amministrazione pubblica alla crescita complessiva del Paese e alla realizzazione di opere di buona qualità fatte in tempi certi, con costi certi e nella migliore armonizzazione con i territori in cui si vanno a collocare. Il provvedimento al nostro esame ci aiuta ad andare in questa direzione, e quindi mi pare vada accolto con tutta la positività del caso. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pagnoncelli).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, la prima cosa che mi viene da dire su questo provvedimento è: era ora che anche il nostro Paese scendesse su questa terra! Tuttavia, pur condividendo le affermazioni del relatore Stefano Esposito, io sarei cauto nel suonare la grancassa, perché, appunto, arriviamo in ritardo su tutto per quanto riguarda il codice degli appalti. Personalmente sono sempre stato critico da questo punto di vista, anche rispetto al precedente Governo e a quelli che sono venuti prima. È un po' come quando ANAS ti invita ad inaugurare una galleria, com'è stato fatto dalle mie parti: una galleria di quattro chilometri per la quale ci sono voluti vent'anni. Se si fa il calcolo, sono 50 centimetri al giorno: invece di inaugurarla forse bisogna chiedere scusa ai cittadini; probabilmente sarebbe stato meglio appaltarla ai sette nani e avremmo fatto prima.

Battute a parte, è un momento importante per il Parlamento che vuole conferire questa legge delega al Governo, un Governo al quale riconosco che ha avuto un approccio che definirei onesto. Credo che il vice ministro Nencini abbia ben interpretato la volontà della Commissione, e di conseguenza del Parlamento, di compiere questo importante passo. Per quanto ci riguarda, posso affermare che il Gruppo della Lega Nord ha dato un contributo fondamentale nello scrivere e nel riscrivere questa legge delega e lo vedremo magari più avanti nel prosieguo del nostro dibattito.

È importante che il nostro Paese esca da questo che io definirei ginepraio unico di norme e normative che hanno caratterizzato tutto il sistema pubblico e tutto il sistema imprenditoriale specialmente nella realizzazione delle grandi infrastrutture del nostro Paese. Basti pensare che sicuramente non esiste - lo dico sommessamente, non come politico ma come professionista - in Europa una condizione come quella che abbiamo nel nostro Paese, dove ci sono imprese e studi di progettazione che hanno più avvocati che tecnici. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Questa è la verità, questa è la realtà plastica del nostro Paese e non va bene, perché da professionista posso dire che l'avvocato lo assumo come ultima *ratio* se ho un problema. In Italia invece questa è una consuetudine, infatti arriveremo a dire che è l'unico Paese dove esiste la professione del riservista, che è il soggetto pagato dalle imprese per fare le riserve e su questo punto tornerò più avanti.

Vorrei fare una puntualizzazione per quanto riguarda il disastro che il sistema degli appalti nel nostro Paese ha creato anche sull'economia pubblica. Vi sembra normale che sia consuetudine che nel nostro Paese i ribassi d'asta si aggirino tra il 40 ed il 50 per cento? C'è qualcosa che non funziona: o è sbagliato il progetto o non so che cosa. Tra l'altro questo genera un problema di economie all'interno delle amministrazioni dello Stato, perché sappiamo che per fare un appalto c'è bisogno della copertura finanziaria e non è logico che si metta a disposizione un miliardo di euro per realizzare un'opera quando si sa già in partenza che se ne useranno 500 o 600 milioni. Questo crea un grande problema, perché non essendo nel privato bisogna spostare risorse da una parte all'altra e questo ha generato, nel corso degli anni, un disastro ed ha tra l'altro creato la possibilità di effettuare manovre ben poco chiare. Questa è una condizione unica, presente solo nel nostro Paese.

Parlavo prima dei riservisti. Il relatore, probabilmente per pudore, ma anche per onestà intellettuale, ha omesso di parlare della legge obiettivo ed è stato bravo, ma ne parlerò io. La legge obiettivo, che alla sua nascita avevo condiviso, ha generato - anche questa - un delirio nel nostro Paese e noi vogliamo superarla, perché riteniamo che sia giusto farlo, ma è chiaro che dobbiamo creare le condizioni affinché le opere seguano una procedura umana, la definisco così perché altrimenti non ci capiamo.

Credo che la *mission* sia quella di riuscire ad avere delle procedure sufficientemente snelle e trasparenti e ce lo chiede l'Europa (una delle poche cose che l'Europa ci chiede seriamente) di adeguarci a uno *standard* più europeo.

Su questo punto, mi preme sottolineare un importante contributo che abbiamo portato e che all'inizio ha generato una sorta di *impasse* generale, quando abbiamo evidenziato come sia importante che l'utilizzo dell'appalto integrato in questo Paese venga limitato il più possibile. Credo sia fondamentale - e su questo abbiamo posto l'accento - che il primo appalto, il primo incarico che viene conferito per un'opera sia quello della progettazione. Non si può demandare a chi deve realizzare l'opera - nell'appalto integrato, in modo particolare - il compito di definire in maniera puntuale quali saranno le lavorazioni e la qualità finale della progettazione dell'opera (a suo uso e consumo, alla fine), perché all'interno delle amministrazioni pubbliche non vi è qualcuno che possa dare certezza (anche se ci sono le validazioni del progetto) che il progetto venga analizzato in maniera seria. Siccome il nostro Paese istruisce e crea professionisti seri, che all'estero lavorano seriamente, perché non li facciamo lavorare, invece di metterli sotto il giogo delle imprese che andranno a fare le opere? Rendiamoli responsabili su tutto.

Per quanto concerne i riservisti, non è possibile che in un Paese come il nostro, su un appalto di 480 milioni di euro, come le due gallerie della Variante di valico, siamo in ritardo di un anno e mezzo e abbiamo riserve per 530 milioni di euro, senza avere la certezza che quest'opera abbia le qualità che sono state richieste e la durabilità che è stata richiesta e senza sapere bene quanti soldi spenderemo. Queste cose non possono e non devono più succedere.

Non deve succedere che per opere a ridosso del confine (mi riferisco ad una fondamentale opera ferroviaria del nostro Paese, una adduttrice alla grande linea *Alp transit* del Gottardo) una certa impresa realizzi l'opera nella Confederazione elvetica, la termina in minor tempo, addirittura portando a casa un *bonus* (perché in un Paese serio è previsto un *bonus* e un *malus* per la realizzazione di un'opera) e la stessa impresa nel nostro Paese sia ancora all'età della pietra nella progettazione. Ma non è colpa dell'impresa; non voglio difendere l'impresa, ci mancherebbe, ma chi conosce i fatti - e mi dispiace che si sia allontanato il vice ministro Nencini che conosce bene questa problematica - sa che si tratta di una questione paradossale. Non so dove andremo a finire.

Mi resta poco tempo. Ho parlato della questione dell'appalto integrato ed è bene sottolineare che è ora di finire in questo Paese di parlare di massimo ribasso, che è stata l'origine di tutti i problemi; forse è bene che l'offerta più vantaggiosa, ma sulla base di una progettazione seria, possa essere attuata.

Non ho mai visto, anche per esperienza personale, che quello che deve controllare, ossia il direttore dei lavori, sia nominato da chi fa il lavoro. Una volta - quando mio nonno faceva il capomastro - esisteva l'assistente contrario, che era quello che garantiva alla committenza la qualità del lavoro. Dobbiamo adeguarci, perché tutto il mondo è così. Non esiste che il direttore del lavoro venga nominato dall'impresa, magari per tutti i cantieri: è fuori di testa.

Siamo contenti che venga istituito un albo nazionale dei commissari di gara. Abbiamo chiesto - forse non sarà possibile, lo vedremo con il relatore - una *bad list* per le imprese che ricorrono, ad uso e consumo, alle riserve...

PRESIDENTE. Senatore, concluda.

CROSIO (*LN-Aut*). Vado a concludere, signora Presidente. Voglio solo fare una considerazione e la ripeterò anche in dichiarazione di voto.

Abbiamo lavorato a quattro mani su questo importante passaggio, dando una temporanea fiducia al Governo, nella persona del vice ministro Nencini; in Commissione è stato fatto un lavoro serio, per il quale ringrazio il presidente Matteoli e tutti i colleghi. Abbiamo veramente lavorato con la volontà di dare una svolta a questo Paese, che riteniamo fondamentale, e abbiamo portato il nostro importante contributo. Io mi auguro che non verremo delusi, e vedremo nel nostro percorso cosa vorrà fare il Governo. Dico però, in maniera molto distaccata, che abbiamo l'occasione di uscire da una situazione veramente, non solo imbarazzante, ma davvero molto pericolosa per il nostro Paese. Pertanto, il

Governo faccia buon uso del lavoro svolto in Commissione, e comunque, lo verificheremo alla prova dei fatti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sonogo. Ne ha facoltà.

SONEGO (PD). Signora Presidente, egregi colleghi, voglio esordire dando innanzitutto atto al Governo e al relatore di un lavoro importante compiuto in queste settimane, certo con il conforto consistente e appassionato della Commissione; quel conforto, però, nulla toglie all'impegno dell'Esecutivo e del collega Stefano Esposito.

Si tratta di un impegno importante, per un provvedimento destinato a influire in maniera significativa sulla vita dell'intero Paese, perché la materia della quale stiamo parlando concerne l'attività dello Stato centrale, delle Regioni, delle Province autonome e di tutti gli enti locali.

Stiamo parlando di una materia che è, in maniera diretta ed esplicita, oppure indiretta ed implicita, motivo di cronaca, non sempre commendevole, ogni giorno sugli organi di stampa. Stiamo parlando di una materia che influisce in maniera significativa sulle possibilità di crescita economica, di sviluppo dell'occupazione in tutto il Paese. Dunque, il provvedimento che ci accingiamo a licenziare oggi è una grande riforma economica e sociale della Repubblica.

È in questo spirito e con questa prospettiva che si svolge la discussione odierna, che sta per svolgersi anche il dibattito e stanno per svolgersi le operazioni di votazione sugli emendamenti, oltre che sul provvedimento nel suo complesso.

Desidero sottolineare alcuni aspetti, sui quali si sono già soffermati altri colleghi, ma che a me pare importante tornare a percorrere, con lo scopo di enfatizzarne il rilievo. In primo luogo, noi introduciamo delle norme, seppure con la procedura della delega al Governo, che oggettivamente semplificano le modalità con le quali la pubblica amministrazione del nostro Paese assegna gli appalti di opere pubbliche, le concessioni e gli appalti dei servizi. Semplificazione in primo luogo, e questo è un passo importante. In secondo luogo, facciamo un passo che consente all'ordinamento giuridico del nostro Paese in questa materia di essere maggiormente europeo. Questo, da un lato, ci inorgolisce. Da un altro lato, invece, dobbiamo essere consapevoli che ciò implica il fatto che saremo maggiormente esposti alla competizione europea. Ovvero, con queste norme noi diventiamo un Paese nel quale anche imprese di altri Paesi membri possono contendere, con maggiore facilità e maggiore trasparenza, le procedure e le assegnazioni degli appalti di lavori pubblici, di servizi e le concessioni che vengono bandite nel nostro Paese. Siamo dunque orgogliosamente più europei e questo, ovviamente, implica da parte nostra la consapevolezza che le risorse pubbliche stanziare per lavori, concessioni e servizi potranno essere più facilmente contendibili da parte di imprese non italiane.

Ulteriore elemento è l'introduzione delle regole che disciplinano (e a me sembra un grande salto di civiltà) in maniera più convincente la materia delle assegnazioni in ambiti nei quali il costo del lavoro ha un peso importante rispetto al volume complessivo delle assegnazioni messe in gara. Lo facciamo introducendo due tipi di garanzia: in primo luogo, il ricorso, *erga omnes*, alla procedura della condizione economica maggiormente favorevole, dell'offerta economicamente più vantaggiosa; dall'altro lato, si prevedono specifiche garanzie - si è parlato di clausola sociale - per le assegnazioni nelle quali il costo del lavoro supera, rispetto all'importo di gara, il 70 per cento.

Dunque, si compie un salto di civiltà. Questo implicherà nuove opportunità e l'innalzamento del livello della sfida, perché - lo ha sottolineato il relatore Stefano Esposito nella sua introduzione - tutto questo significa che - non è scontato ma è possibile - che ci possa essere, soprattutto nella fase di prima applicazione di questo nuovo ordinamento, un aumento dei costi di qualche servizio pubblico. Il risultato complessivo però sarà nettamente positivo.

In questa dicotomia tra opportunità e rischi introduciamo un elemento di maggior certezza nelle procedure di assegnazione delle concessioni, dei lavori e dei servizi, però il regime che stiamo per inaugurare implica anche una sfida per il mondo delle imprese. Ci saranno meno nicchie protezionistiche; le imprese dovranno essere in grado di manifestare una maggior capacità di competizione, non solo perché le assegnazioni avranno una maggior contendibilità per quanto riguarda

la partecipazione di imprese straniere, ma anche perché ci saranno meno protezionismi anche nell'ambito nazionale.

Dunque, il provvedimento per molti aspetti fa fare un passo avanti. Si tratta di una legge delega effettivamente riformatrice e credo che il sistema Paese debba premere il pedale dell'acceleratore proprio con l'intento di cogliere l'opportunità, minimizzando i rischi.

Concludo associandomi a considerazioni che anche altri colleghi hanno fatto e aggiungo due brevissime notazioni. Mi pare utile la disciplina che viene introdotta per le regole che presiederanno al rinnovo delle concessioni delle autostrade a totale controllo pubblico; anche qui siamo nuovamente nell'ambito della dicotomia tra opportunità e rischi. Quella che si sta per varare è una disciplina con molte opportunità. Gli enti territoriali - parlo delle Regioni e delle Province autonome interessate - che potranno avvalersi di questa facoltà lo potranno fare, ma deve essere chiaro che questa facoltà implica per quelle Regioni e Province autonome un innalzamento del livello della sfida di Governo. Dobbiamo esserne consapevoli. È una grande opportunità che richiede una grandissima e intelligente capacità di Governo. Torniamo alla pubblicità degli aspetti cui ho fatto riferimento.

Non voglio aggiungere altro. Ringrazio per l'attenzione. Credo che la fase degli emendamenti potrà consentirci di fare qualche ulteriore miglioramento accettando alcune delle proposte che sono già state presentate.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Signora Presidente, oggi arriva in Aula un disegno di legge delega. Avremmo preferito che non si trattasse di una delega, ma il provvedimento è molto atteso perché, dopo tanta discussione sul nuovo codice degli appalti, sulla necessità e l'urgenza per il nostro Paese di mettere mano a tutte le procedure, è certamente un momento importante.

Vorrei anche dire che è un elemento che può sicuramente dare un impulso - questo sì - a porre mano finalmente in modo chiaro e trasparente alla materia, tenuto conto di tutti i punti critici che le stesse indagini della magistratura ci hanno segnalato anche con riferimento alle vicende degli ultimi tempi. Oltre al discorso della trasparenza, penso che tutto questo possa poi dare un impulso vero anche dal punto di vista della ripresa economica del Paese, perché dovrebbe metterci nella condizione di essere allineati con tutte le normative europee.

Il testo che è uscito dalla Commissione - lo voglio dire con molta chiarezza - contiene certamente degli spunti molto interessanti. È stato fatto un lavoro importante; sono state recepite anche alcune richieste e si è tenuto conto di alcune precise esigenze che erano emerse, tra l'altro, anche durante le audizioni, nonché per sollecitazione del mio Gruppo. Rimangono tuttavia due punti critici - ed arrivo così al dunque, rivolgendomi al Vice Ministro e al relatore, che mi spiace in questo momento non sia presente - che non sono banali o secondari.

Per quanto riguarda la prima questione, abbiamo ascoltato in tutti questi mesi le dichiarazioni di Cantone, ma anche le dichiarazioni programmatiche del nuovo ministro alle infrastrutture Delrio che nelle settimane scorse ha detto - e questo ci lasciava ben sperare - che ci sarebbe stato indubbiamente il superamento della legge obiettivo e la sua abrogazione. Si tratta di una questione non banale e non secondaria perché, com'è evidente a tutti - per la verità noi lo diciamo da molto tempo e la stessa definizione di legge criminogena è nostra, ancor prima che Cantone la riprendesse e l'ampliasse - le procedure e i meccanismi messi in campo con quella legge hanno portato a delle conseguenze che era fatale che si verificassero. A voler essere eufemistici potremmo parlare di scarsa trasparenza degli appalti, ma, come abbiamo visto dalle inchieste - penso al MOSE, all'Alta velocità - proprio i meccanismi che si sono determinati sono stati l'elemento su cui si è innescata, come conseguenza, non solo la corruzione, ma anche e soprattutto la mancata realizzazione delle opere.

Voglio ricordare che la legge obiettivo fu presentata all'epoca come quella che avrebbe dato finalmente al Paese la possibilità di fare le opere bene e rapidamente. È successo esattamente il contrario, per cui dell'iniziale elenco - tra l'altro sterminato - di opere, ne abbiamo visto alla fine realizzate solo l'8-10 per cento; in compenso, abbiamo avuto un meccanismo pazzesco di lievitazione dei prezzi, con tutte le

varianti in corso d'opera, cui si sono affiancati meccanismi di corruzione molto estesa. In particolare, per il meccanismo fondamentale del *general contractor* non vi era ovviamente più distinzione tra controllato e controllore, visto che era tra l'altro lo stesso *general contractor* al quale era affidata l'opera a nominare il direttore dei lavori.

Il testo in esame contiene una delega fatta di principi e di altro, ma non riteniamo che con il testo che è oggi alla nostra attenzione, per quanto migliorato, si sia intervenuti sulla legge obiettivo. Tra i criteri di delega non è assolutamente chiaro, infatti, quanto è stato invece dichiarato sul piano programmatico dal Ministro stesso circa il superamento e l'abrogazione della legge obiettivo.

Nel testo, a conferma dell'ambiguità, alle lettere f) e v) si chiede addirittura di distinguere, per i limiti alle varianti in corso d'opera, tra opere strategiche e non, quindi si vuole confermare, di fatto, il mantenimento della legge obiettivo. Dunque non solo non è indicato come principio direttivo chiaro il superamento di questa legge, nonostante tutte le dichiarazioni, ma addirittura, nelle pieghe del testo, permangono delle ambiguità che fanno chiaramente pensare che invece si voglia addirittura confermare il mantenimento della legge stessa. Per questo motivo noi riteniamo questo punto, per quanto ci riguarda, uno degli elementi discriminanti per giudicare, poi, il testo al nostro esame. In questo senso abbiamo presentato alcuni emendamenti e ovviamente torneremo sulla materia.

Legato al superamento e all'abrogazione della legge obiettivo vi è un altro elemento fondamentale che riguarda, in generale, l'elenco delle opere che sarebbe necessario ripulire per effettuare una selezione vera che individui quelle che sono effettivamente prioritarie.

Inoltre, nel momento in cui andiamo verso il recepimento della direttiva europea, vi è una questione relativa alla valutazione ambientale strategica sulle grandi opere. Questo è l'altro elemento che noi riteniamo assolutamente fondamentale.

Vi è poi un altro punto, nel testo che ci è pervenuto, che contiene riferimenti relativi alle concessionarie autostradali e che, secondo noi, non è ambiguo ma qualcosa di più: non funziona. Infatti, anche in questo caso, sono stati fatti alcuni passi in avanti ma l'obbligo di gara - così è indicato nel testo - vale sempre tranne in regime transitorio per le gare già scadute o di imminente scadenza. Questo non va bene. Questo non è affatto, parliamoci chiaro, il superamento del famoso articolo 5 del cosiddetto sblocca Italia. Non è così per ovvi motivi.

Sapete perfettamente, infatti, che nel testo si parla chiaramente del fatto che debbano essere avviate le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali ma, nella lettera successiva, *bbb*), si prevede un regime transitorio specificatamente per quelle in scadenza o che siano già scadute. A questo punto, dato che ce ne sono molte e ne potrei fare un lungo elenco, distinguere il regime transitorio equivarrebbe a dire (e anche in questo caso entriamo in contrasto con l'Europa) che su alcune opere contenute nell'elenco - è chiaro, è davanti ai nostri occhi - in qualche modo si arriverà ad un regime che non è certamente quello della gara e si rischia di prefigurare ancora una volta una possibilità di proroga.

Vorrei chiedere ora, proprio perché il regime transitorio credo debba essere cancellato, come si possa pensare ad una possibilità di proroga per alcune concessioni in scadenza. Quelle concessioni, quelle proroghe, infatti, lo dico anche al Vice Ministro, non erano previste nei bandi di gara e nei contratti conseguenti che, tra l'altro, contenevano già un'ampia possibilità di proroga. Da questo punto di vista - vedo che il relatore fa cenni - è chiaro a tutti che quando si dice che valgono per quelle future e si prevede un regime transitorio per quelle in scadenza o che stanno per scadere, è evidente che su questo non ci siamo.

Infatti, nell'indicare gli obiettivi, se vogliamo davvero cambiare completamente pagina, le concessioni autostradali devono essere tutte quante sottoposte, senza ombra di dubbio e senza regime transitorio, a procedura di evidenza pubblica. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cardinali. Ne ha facoltà.

[CARDINALI \(PD\)](#). Signora Presidente, finalmente arriva in Aula un provvedimento molto atteso non soltanto perché recepisce direttive europee, seppure questo sia importante, ma perché utilizza

recepimento e direttive - e bene ha fatto il Governo - per andare a riscrivere il nostro codice appalti che, come diceva poc'anzi la collega Cantini, è stato modificato in 44 occasioni in pochi anni, producendo oltre 600 modifiche, e in presenza di un regolamento ancora più corposo del codice. Quindi è un'ulteriore contraddizione.

Interveniamo sul codice sapendo bene che la farraginosità della normativa, lo dicevano prima i colleghi, ha peraltro prodotto un altro dato, da molti rilevato, che è l'aumento del contenzioso, che risulta anche inefficace.

Vorrei si sottolineasse che parliamo per lo più di spesa pubblica e quindi, poiché il tema dell'efficientamento della spesa pubblica è serio e importante, avere contraddittori e contenziosi che si protraggono nel tempo (interruzioni di lavoro, blocco di alcuni servizi) significa andare contro uno dei nostri obiettivi fondamentali; l'efficienza della spesa.

Le direttive si prefiggono sostanzialmente, come molti hanno già detto, di rendere più semplici e flessibili le procedure, di agevolare l'accesso soprattutto di piccole medie imprese e di favorire anche l'interoperabilità elettronica nel mercato. È evidente che questo non può che avere un effetto positivo.

Il lavoro svolto in Commissione ha cercato di tenere insieme due cose apparentemente contraddittorie: da un lato, l'esigenza dello snellimento e della semplificazione, dall'altro, l'esigenza di intervenire per arginare fenomeni di corruzione purtroppo molto spesso presenti in questo settore. Non sono invece contraddittorie se pensiamo agli interventi della Commissione sul testo del Governo che, attraverso emendamenti in parte accolti dalla Commissione, sono stati anche amplificati. Per fare ciò interveniamo su tutti i soggetti che hanno a che vedere non solo con le opere pubbliche ma con la concessione di servizi, su cui vorrei porre l'accento trattandosi di un altro tema importante. Andremo a realizzare infatti un unico codice che racchiuderà le opere pubbliche e le varie concessioni. Anche questa è una semplificazione non di poco conto.

Come dicevo, interveniamo su tutti i soggetti interessati, quindi enti pubblici, imprese, ma anche professionisti. Qualcuno diceva - mi sembra fosse il collega Crosio - che anche i professionisti vengono spinti positivamente in questa direzione al fine di migliorare in termini di competitività, dal momento che si dà molta importanza all'aspetto progettuale. Il progetto assume una dimensione importante in alcuni tratti e al riguardo si cita anche la valenza architettonica. Credo che questo sia rilevante.

Quanto al tema delle piccole e medie imprese, relativamente ai limiti di fatturato per accedere agli appalti, sosteniamo che questo limite non può essere più del doppio del valore del contratto. Sosteniamo la necessità della certezza dei tempi, che per un'impresa che vuole investire - ricordo che in questo codice lavoriamo anche sull'incentivazione del rapporto pubblico-privato - è fondamentale. Molti di voi avranno sentito tante imprese lamentarsi di questo. Tempi certi significa determinazione certa dei costi.

Un altro elemento da rilevare è il fatto che il progetto deve arrivare in fase esecutiva per l'appalto. Troppo spesso infatti i costi lievitano e i tempi si allungano perché ci sono troppe varianti in corso d'opera: si parte con un costo ed una previsione iniziali e si arriva con un progetto completamente diverso. Arginare tutto questo, come diceva bene il relatore in relazione al tema delle deroghe, è necessario. Troppe deroghe difficilmente riescono a produrre un buon lavoro, non solo in termini di costi ma anche perché nelle pieghe delle deroghe si possono annidare tentazioni pericolose.

Prevedere quindi che le deroghe siano possibili solo per casi specifici - e penso al tema della protezione civile, quindi ai casi di calamità naturali - credo sia un altro passo in avanti molto importante. La valorizzazione del progetto e l'offerta economicamente più vantaggiosa, invece del massimo ribasso, sappiamo tutti cosa possano rappresentare nella scelta e nell'aggiudicazione di un appalto. La qualificazione delle imprese passa, sì, per la digitalizzazione del progetto e della sua qualità, ma anche per il riconoscimento di alcuni valori e parametri oggettivamente misurabili, ma meritori: il fatto che un'impresa consegni il lavoro in tempo e che rispetti i contratti costituiscono per gli enti una serie di elementi riconoscibili - non scontati e che già vigono, perché sappiamo che chi non rispetta il contratto nazionale non può neanche partecipare - come quelli che l'Europa ci dice (mi

riferisco al limite di non prevedere ulteriori norme rispetto a quelle che la normativa europea già pone, in base al cosiddetto *gold plating*). Seguono l'unico testo, il riordino delle norme, la pubblicità e la tracciabilità di quello che si fa non solo in fase di aggiudicazione, bensì in tutte le fasi che accompagnano la realizzazione dell'opera o l'espletamento di un servizio, che spesso appunto passa in secondo piano.

Certamente vi sono ancora nodi da sciogliere, come ha detto il relatore: sul tema delle stazioni appaltanti ci vuole un po' di coraggio perché è evidente che, se sono 36.000, diventa assolutamente complicato controllarle tutte, anche a voler fare un lavoro certosino. Non so se la dimensione regionale sia eccessivamente ristretta, ma forse su quella provinciale si può lavorare, altrimenti ci prendiamo in giro e non è possibile farlo.

Non sono d'accordo con chi ha detto che il potenziamento del ruolo dell'ANAC rende discrezionale l'albo, fatto da un altro soggetto, perché ci si atterrà a determinati criteri circa le caratteristiche dei progettisti, ma non solo; penso ad esempio all'albo che sarà in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui vari soggetti che si occuperanno delle varie fasi, dalla direzione dei lavori alla responsabilità dei lavori. Anche su questo, infatti, alcuni nodi devono essere sciolti, come l'accentramento di incarichi in un'unica persona.

Desidero infine concludere su un paio di aspetti che mi sembrano interessanti, legati alla concessione di servizi. Penso a tutti quei servizi in cui la manodopera ha un ruolo importante, in cui vi è un 50 per cento di manodopera con utilizzo di personale: il tema della clausola sociale, quando si dice di garantire il posto di lavoro a quelle persone e che si sceglierà il contratto più favorevole al dipendente, non è cosa di poco conto. Anche in questo caso, tra realtà e leggenda si dice che, se paghiamo X ad una determinata cooperativa, poi il lavoratore prende una miseria. Incidere e agire su questo credo sia una tutela importante.

Lo stesso vale per quanto riguarda l'aspetto legato alla comunità ed al rapporto con essa: nella mia esperienza amministrativa ho compreso l'importanza del rapporto con le comunità. Voglio affermare con chiarezza che valutare, sentire ed ascoltare la comunità sull'impatto di un'opera che si va a realizzazione non vuol dire però, per chi si assume la responsabilità di governare e di fare opere, andare dietro alle spinte del comitato sotto casa che tende a far prevalere l'obiettivo del proprio orto - mi si passi la dizione - per bypassare invece quello più generale. Sull'introduzione del *débat public*, però, alcuni colleghi - i senatori Borioli, in testa, e Vaccari - hanno presentato un disegno di legge, perché si introduca anche questo elemento di partecipazione e condivisione, che non significa un altro ostacolo. Non dobbiamo vederlo come tale, ma come un momento di ascolto che non ci deve però sottrarre alle nostre responsabilità di decidere e portare avanti le opere pubbliche.

Desidero infine concludere con un ringraziamento non formale, ma sostanziale al Presidente della Commissione e ai relatori. Abbiamo ascoltato oltre cinquanta soggetti e potete ben immaginare quanto ciascuno di questi abbia provato a portare il proprio interesse. Dico purtroppo, signora Presidente, con un po' di tristezza: in un momento in cui ognuno di noi deve fare la propria parte per un obiettivo comune, che è quello di portare a casa il risultato, le opere e i servizi, e di lavorare al meglio, troppe volte in audizioni di ogni ambito e ordine ho sentito dire: «Sì, va bene, dobbiamo migliorare, però comincia dal mio vicino». Questo non può più funzionare. È stato dunque complicato e complesso per il Presidente e i relatori anche provare a coordinare tutto questo lavoro.

Ringrazio anche il Governo non solo per la sua presenza, ma anche per la collaborazione vera: non dimentichiamoci che parliamo di una delega che diamo al Governo; nonostante ciò, siamo andati molto nel dettaglio, senza sconfinare nell'eccesso di delega. Però il Governo ci ha permesso, con il suo accordo e il suo lavoro costante e quotidiano, di far dare alla Commissione tanti indirizzi, di scendere nelle pieghe del provvedimento, come raramente si fa nelle deleghe e di ciò lo ringrazio.

Spero che in Senato riusciremo ad approvare velocemente questo testo e che anche alla Camera il suo esame venga portato a termine, perché il Paese e le imprese lo aspettano con ansia per la ripresa dell'economia. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, vorrei preliminarmente esprimere il mio apprezzamento per l'ottimo cammino che il Governo, la Commissione, i relatori e tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza e opposizione hanno saputo seguire, sia nel metodo che nei contenuti. Certo, colleghi, la sfida non è facile: sembra una sorta di missione impossibile, guardando il panorama del sistema degli appalti nel nostro Paese, dove albergano mafia e corruzione e spesso anche opere fatte male e con ritardi paurosi. Dobbiamo però avere la convinzione che questa è una sfida avvincente e decisiva per il futuro del nostro Paese.

Nel sistema degli appalti, colleghi, più leggi, più autorizzazioni, più deroghe, più riserve, più varianti, più somme urgenze spalancano porte e finestre alla intermediazione, alla maledetta intermediazione burocratica e politica, che si trasforma in intermediazione spesso affaristico clientelare o corruttiva e mafiosa. Dicevo che bisogna voltare pagina con coraggio e sistematicità ed il lavoro svolto è in grado di fare questo salto di qualità. Ho notato che il principio base è quello di sottoporre il sistema degli appalti al criterio della legalità e dello sviluppo.

Collegli, parto dallo sviluppo: bisogna fare bene e in modo veloce. Dobbiamo riportare le nostre imprese nei cantieri, all'ingegno ed alla capacità di progettare e realizzare l'opera: ingegneria e ingegneri, produttività e lavoratori; basta con gli avvocati, con le riserve, i contenziosi infiniti e ricattatori. E mi fermo qui. Naturalmente ci sono delle proposte, già valutate ed inserite, che chiedo ai relatori e al Governo di prendere in considerazione in dettaglio. È stato un bene eliminare il massimo ribasso, ma anche nell'offerta economicamente più vantaggiosa c'è giustamente un certo ribasso: è inevitabile, è giusto che ci sia.

Governo, relatori, proviamo a dividere in tre quote e restituiamo all'impresa quando essa è capace di accorciare, in quota ogni tre mesi, i tempi di realizzazione. In questo modo la realizzazione dell'opera diventa più veloce, così il sistema del cantiere diventa protagonista dell'opera e si sposta l'interesse concreto dell'impresa dagli uffici legali al cantiere.

Per quanto riguarda i subappalti, ho molto apprezzato la disciplina che è stata prevista: segnalare prima, fare in modo che anche loro siano responsabilizzati, ma bisogna anche rendere conveniente questa presenza sul piano dello sviluppo; bisogna riconoscere alle imprese subappaltatrici i costi fissi per il lavoro, per i costi d'azienda e prevedere un minimo riconoscimento del profitto d'impresa. In questo modo quel sistema si qualifica, diventa produttivo e le piccole imprese sono in grado di fare il salto di qualità e non, come oggi, di essere loro a finanziare fallendo, specialmente con il sistema oggi previsto dalla legge obiettivo.

Inoltre, bisogna fare in modo che l'opera sia fatta bene, rafforzando la qualità, ponendo i direttori dei lavori sotto il controllo dell'ANAC; penso ad una squadra di ingegneri che bisogna sì dare all'ANAC da utilizzare per poter controllare la qualità dell'opera ed evitare quei ribassi che in questo momento - invito il Governo a monitorare - si stanno realizzando per le imprese che devono controllare, ad esempio, la qualità del cemento, della terra che bisogna utilizzare, del materiale. È per questo che anche su questo punto bisogna fare un salto di qualità.

Adesso faccio delle proposte per quanto riguarda l'aspetto legale delle opere, che mi provengono anche dalla mia esperienza nella Commissione antimafia. Chiedo ai relatori un po' di attenzione per quanto riguarda, anzitutto, la riduzione del numero delle stazioni appaltanti. Sono d'accordo con l'impostazione che hanno dato i relatori: meno stazioni appaltanti meglio è. Ad esempio, relatori, la proposta che potete prendere in considerazione è quella di radicare queste stazioni appaltanti nelle prefetture (nella versione ridotta di prefetture su cui oggi il Governo sta lavorando), facendo in modo che l'ANAC qualifichi queste stazioni appaltanti con dei funzionari specificatamente formati ed addestrati, con un raccordo specifico con la DIA, in modo tale che, con le centrali ridotte interconnesse con un sistema informatizzato omogeneo, si possa avere un controllo di legalità adeguato alle forze e alle energie che il nostro Paese ha.

Inoltre, ho apprezzato molto, per quanto riguarda l'ANAC, il potenziare la sua funzione con contratti tipo, bandi tipo, poteri diretti, qualificazione dei commissari di gara e intervento sulle stazioni appaltanti. Chiedo al Governo di prestare attenzione, in modo particolare, su due questioni. Anzitutto,

nei vari punti non è prevista la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive. Penso che vada prevista una fattispecie di questo tipo e mi sono permesso anche di sottoporre alla valutazione dei relatori una previsione di questo tipo, di cui do lettura: «Previsione di un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità della denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici e di servizi, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi». Consegnerò questa formulazione ai relatori.

Allo stesso modo, un altro punto molto importante e delicato è quello che in Commissione antimafia abbiamo da tempo sottoposto ad esame, che oggi è legge e che deve essere ripreso nella delega. Faccio riferimento al cosiddetto conto dedicato dei flussi, su cui poi le imprese debbono trarre tutte le operazioni che devono fare verso i fornitori, le imprese e i lavoratori. Anche su questo tema do lettura di una formulazione: «prevedere ricorso a conti delicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici da dove regolare tutto il flusso finanziario dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicatrice in relazione all'appalto».

Si tratta di proposte che potrebbero potenziare il controllo di legalità senza metterlo in contrapposizione con l'altra grande sfida, che è quella dello sviluppo del nostro sistema di appalti. Con queste proposte potremmo superare quella soglia e vincere, finalmente, questa sfida. Lo dobbiamo al Paese. Questo Parlamento deve avere questo coraggio. Penso che le condizioni ci siano tutte e, con fiducia, consegno anche queste proposte ai relatori.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

[PUPPATO](#) (PD). Signora Presidente, anch'io mi associo a quanto detto adesso dai colleghi, con un ringraziamento non formale a tutti i colleghi che hanno collaborato alla stesura di questa delega al Governo per la realizzazione del codice degli appalti, con il richiamo ad alcune direttive molto importanti, che credo siano state messe molto bene in luce finora.

Per parte mia, quindi, cercherò di recuperare una parte del tempo, andando ad elencare tre questioni che mi pare siano state non sufficientemente sottolineate.

Inizierei con il dire che è vero che l'abito non fa il monaco e che, quindi, la corruzione non si annida automaticamente in relazione al sistema degli appalti che si sceglie. Questo certamente no; però i dati, oggi, ci dicono che la corruzione viene favorita da un sistema che mette in campo appalti farraginosi, opachi, poco accurati in fase di stesura e troppo leggeri e, magari, un sistema di concessioni che parte dal favorire l'uno piuttosto che l'altro. Un collega ha correttamente parlato stamattina di abiti su misura, cioè di appalti formulati proprio per l'azienda che si vuole garantire.

Per ciò che riguarda gli affidamenti diretti, abbiamo visto i casi dei progetti di finanza o del MOSE. Tutto ciò ha reso evidente un sistema di corrottele nel Paese che ci ha portato decisamente agli ultimi posti in Europa e tra i Paesi occidentali - come è stato ricordato - per ciò che riguarda il sistema dei servizi e degli appalti.

Senza gara, troppa gara: queste sono le due misure che sono state individuate come responsabili di tale sistema, dell'aumento dei costi pubblici e del malaffare, secondo un'assodata analisi, che ha portato a sovraccosti, ad aumenti e a un'*escalation* che ha investito il nostro Belpaese in questi decenni, via via, in modo sempre più evidente. Grazie a queste tre direttive europee - le nn. 23, 24 e 25 del 2014 - che accogliamo nel nostro ordinamento legislativo, attueremo un sistema che blocca l'attuale legge sugli appalti e consentiamo al Governo di mettere in fila le condizioni per realizzare un nuovo testo normativo, denominato codice degli appalti pubblici e delle concessioni.

In un recente convegno, alla presenza di molti esperti, dei rappresentanti del Governo e del rappresentante dell'ANAC, Cantone, ci si è chiesto quanto possano fare modelli di appalto diversi, che tengano in adeguato conto la prevenzione, la trasparenza e la semplificazione, associati a progetti esecutivi, rispetto alle modalità con cui si è proceduto fino ad ora. La risposta, alla fine di questo incontro, in cui si sono succedute diverse voci, è stata che possono fare praticamente tutto. C'è infatti

una relazione strettissima tra cattiva esecuzione delle opere, grande speculazione e rete di corrotte. I casi sono talmente numerosi, che non è il caso di elencarli, ma l'esempio che voglio citare è quello relativo ai recenti e ripetuti crolli nella costruzione di viadotti dell'autostrada siciliana, che dimostrano anche l'importanza, enormemente sottovalutata nel nostro Paese, delle analisi stratigrafiche di suolo e sottosuolo. La mancanza di analisi geologiche è spesso la responsabile delle peggiori tragedie del nostro Paese. Proprio la fragilità del sistema Italia, dovuta anche alla diversità del territorio anche tra luoghi molto vicini, è tale che ci obbliga a considerarlo come un fatto preventivo e obbligatorio.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 11,45\)](#)

(Segue PUPPATO). Come è stato già detto dai colleghi, è importante aver inserito in questa legge delega il no al massimo ribasso e alla giungla degli appalti. Ad esempio è stata appaltata un'opera, facendo riferimento ad una legge del 1908. È veramente un panorama impressionante di varietà legislativa quello che dobbiamo mettere a punto e rettificare. Voglio ricordare ancora l'importanza, evidenziata poco fa dalla collega senatrice Cardinali, che questa legge può avere per eliminare la riduzione di reddito dei lavoratori, messa in campo da molti appalti.

Voglio inoltre soffermarmi su due elementi, non scontati e non sufficientemente pubblicizzati in questo dibattito, il primo dei quali riguarda la reputazione. A me ha fatto particolare piacere che si richiami questo termine - che in fondo è un termine antico - ponendolo a garanzia della qualità della realizzazione. Oggi, in termine moderni, si parla di *rating* di qualità, che vale per i progettisti e per le imprese, ma che vale anche per il committente. Faccio in questo caso riferimento al ritardo, in qualche caso persino mortale per le imprese italiane, dei pagamenti della pubblica amministrazione. Il fallimento viene considerato un atto persino penalmente perseguibile negli altri Paesi europei, perché sintomatico di sprovvedutezza, di inaccettabile rischio fatto pagare agli altri, ai committenti e al cittadino. In Italia, al contrario, in moltissimi casi il fallimento delle imprese è troppo spesso da mettere in relazione al mancato pagamento delle pubbliche amministrazioni.

I suicidi di imprenditori, a questo dovuti, fanno riflettere e obbligano ad un pesante cambiamento di passo, con l'impegno e la determinazione, che il Governo sta portando avanti da tempo, da mesi, da due anni, di portare a zero il debito accumulato nel corso di questi anni nei confronti delle imprese: altra causa di ritardi, contenziosi, tensioni sociali, mancato interesse da parte delle imprese sane, degli investitori stranieri al nostro mercato degli appalti; cosa nient'affatto neutra, se ci ha permesso di essere sollecitati da parte dell'Unione europea a quella sana concorrenza a cui oggi ci si richiama in forza di volere realizzare.

Altro tema contenuto in questo disegno di legge è l'istituzione di un albo dei commissari di gara, direttori dei lavori e progettisti, dai quali recuperare il *know-how* che serve senza più le commissioni nei conflitti di interesse, troppe volte causa di sovraccosti e corruzione; ancora, la partecipazione come elemento produttivo, elemento nel quale gli *stakeholder*, ovvero i portatori di interessi qualificati, possono portare un incremento di qualità ai progetti che si vanno a fare.

Come diceva prima anche il collega Crosio - i dati sono spaventosi - nel decennio 2001-2011 la legge obiettivo ha fatto passare la consegna di opere oltre i 200 milioni di euro dagli undici anni ai quattordici anni di media, con solo l'otto per cento delle opere eseguite. Una finta scorciatoia ha avuto il demerito di allungare i tempi, dare origine a contenziosi infiniti e fare annidare il peggior dei malaffari.

Si è parlato di ANAC. Bene, dunque, che ci sia il timbro e la verifica di ANAC sui grandi interventi. I commissariamenti recentemente avvenuti - il caso di Expo lo cito solo per il nome - hanno dimostrato che, per esempio, piccole e medie imprese che non si erano mai avvicinate alla pubblica amministrazione, specialisti che magari oggi, presentandosi in ATI hanno trovato uno spazio di ascolto, hanno potuto favorire grande esperienza e qualità. Questo è il compito del nuovo codice degli appalti.

Da ultimo - e concludo - l'appalto innovativo. Mi preoccupa perché ho visto alcuni emendamenti volti ad eliminarlo. L'Europa ci chiede di inserire l'appalto innovativo tra i sistemi di appalto che noi dobbiamo andare ad istituire. Per appalto innovativo si intende il pre-appalto commerciale, ovverosia

quel modello di appalto che preventivamente mette in gara più imprese capaci di realizzare ricerca, sviluppo e innovazione al fine di determinare poi un affidamento all'impresa che è riuscita, attraverso questo meccanismo, a creare le migliori opportunità. Voglio solo ricordare che la Spagna, solo su questo elemento, è riuscita a fare crescere la propria ricerca dall'1,8 al 3 per cento.

I nemici di questo disegno di legge credo siano diversi: alcuni sono anche tra di noi, altri sono dentro il mercato. Direi che hanno un nome, anzi due: uno si chiama conservazione, l'altro si chiama grande convenienza personale. Il prezzo - abbiamo detto - è troppo alto, e noi non siamo più disponibili a pagarlo. Da qui il modello molto rivoluzionario che vorremmo vedere finalmente applicato in questo Paese, dove l'onestà divenga anche merito. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Saggese. Ne ha facoltà.

SAGGESE (PD). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, in un momento così importante e delicato per la politica italiana, siamo chiamati ad esaminare una materia che - penso - rappresenti una sfida per il Governo, per la maggioranza, ma oserei dire più in generale per l'intera legislatura.

Il testo su cui l'Assemblea del Senato è chiamata ad esprimersi non si limita solo all'attuazione delle direttive europee, ma l'occasione è ghiotta - e la stiamo utilmente sfruttando - per il riordino complessivo di una materia, quella degli appalti, che rappresenta circa il 19 per cento dell'intero PIL europeo e che quindi diventa strategico soprattutto in un periodo di crisi economica.

Anch'io voglio associarmi al ringraziamento che i colleghi hanno fatto prima di me al relatore, alla Commissione ed al Governo per l'eccellente lavoro svolto. Il testo del disegno di legge predispone una disciplina ricca e complessa e per tale ragione limiterò il mio intervento ad alcuni aspetti che riguardano in particolare la semplificazione e gli enti locali.

Per quanto riguarda il tema della semplificazione, innanzitutto il recepimento delle direttive deve essere l'occasione per un nuovo approccio alla materia degli appalti. Lo hanno detto i colleghi prima di me: stiamo intervenendo su un tessuto normativo costituito da una disciplina pregressa molto minuziosa, che ha dato luogo ad un codice pesante che ha irrigidito i comportamenti delle pubbliche amministrazioni, completato a distanza di ben quattro anni da un regolamento altrettanto farraginoso ed entrambi - codice e regolamento - volti a fornire una disciplina minuta e particolareggiata. Le nuove direttive, invece, esprimono un orientamento più favorevole verso una maggiore flessibilità dell'azione pubblica, perciò dobbiamo fare uno sforzo per scrivere un codice che contenga disposizioni generali, chiare ed organiche e che riduca massimamente i formalismi non strettamente necessari.

Nel disegno di legge questo principio di riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti è stato ben recepito sia con la previsione chiara ed esplicita del cosiddetto soccorso istruttorio e addirittura con la previsione di un'unica banca dati centralizzata relativa ai requisiti generali di qualificazione.

Sempre nella medesima direzione vanno anche le norme che prevedono il riordino del quadro normativo con l'obiettivo di predisporre procedure chiuse e non derogabili e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche. Va infatti evidenziato che il Codice degli appalti è stato sinora utilizzato essenzialmente per le gare di scarso valore; per il resto ci è stato un eccessivo ricorso a deroghe e procedure speciali. Tuttavia, la logica della semplificazione esige esattamente l'opposto, e cioè che si codifichino norme chiare, semplici, facilmente comprensibili ad operatori e cittadini, universalmente applicabili e che quindi possano trovare spazio nella generalità dei casi, senza deroghe ed eccezioni.

Un secondo aspetto sul quale desidero soffermarmi è la lotta alla corruzione. Come hanno detto i colleghi intervenuti prima di me, non soltanto si assegnano all'ANAC maggiori poteri di vigilanza sulla regolarità delle procedure, anche attraverso l'adozione di atti di indirizzo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, ma ritrovo la ferma volontà di combattere la corruzione anche in altri aspetti apparentemente di dettaglio, ma che a mio parere sono in realtà di primaria importanza. Mi

riferisco, in particolare, alle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e di tutte le fasi prodromiche e successive. A tal fine, è previsto che solo in casi tassativamente indicati la procedura possa avviarsi senza la previa pubblicazione di un bando di gara, che le banche dati operanti nel settore debbano essere unificate e che le procedure di gara debbano essere disciplinate con l'obiettivo di evitare i conflitti di interesse, nonché garantire la trasparenza, la digitalizzazione e la tracciabilità, elementi a mio parere fondamentali per una vera lotta alla corruzione.

Altro elemento fondamentale è la fase di progettazione. Uno dei principali motivi che in questi anni hanno determinato inefficienze, sprechi e scarsa trasparenza negli appalti è proprio la frequente mediocre progettazione non solo per i lavori ma anche per i servizi. Serve perciò necessariamente che alla base di ogni appalto vi sia una progettazione certa e credibile (ciò ovviamente ridurrebbe anche il ricorso alle famigerate varianti). Anche questo criterio mi sembra ben definito nel testo che stiamo per approvare, laddove si prevede la promozione della qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, ma limitando il ricorso all'appalto integrato e privilegiando la messa a gara del progetto esecutivo o definitivo.

Vorrei fare un'ultima riflessione sul tema della centralizzazione delle committenze: è sicuramente utile favorire la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, sia per ottenere economie di scala sia per agevolare i controlli (in funzione antimafia ed anticorruzione) sia perché l'accresciuta discrezionalità prevista dalle nuove direttive richiede alle stazioni appaltanti maggiori conoscenze e competenze che difficilmente si possono riscontrare nelle migliaia di stazioni appaltanti operanti nel nostro ordinamento. Bene, quindi, lo sviluppo dell'istituto delle centrali di committenza con la previsione di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine della gestione di appalti di maggiore e minore complessità. Qui faccio un appunto: occorre scrivere norme chiare ed esaurienti che consentano di individuare i soggetti titolari delle funzioni e delle materie da accentrare ed aggregare, superando ambiguità normative che si riflettono sul corretto funzionamento delle aggregazioni. Su questo dobbiamo essere attenti.

Ovviamente il risvolto della medaglia è che il criterio dell'aggregazione potrebbe implicare un limite per le piccole e medie imprese locali (a causa della maggiore portata dei contratti), ma la direttiva va nella direzione di tentare anche di preservare e tutelare le piccole e medie imprese nella partecipazione alle selezioni. A questo proposito, il disegno di legge ha una previsione, a mio avviso molto utile, ossia l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti di imprese che operano nel proprio territorio. Si privilegiano così gli aspetti della territorialità e della filiera corta, mostrando sensibilità ed attenzione verso le tante piccole e medie imprese che rappresentano il vero tessuto produttivo e la vera forza dell'Italia.

Concludo con la consapevolezza che l'occasione che abbiamo davanti è davvero importante. È una sfida importantissima, l'invito a tutti noi è a non sprecarla. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scibona. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, colleghi, abbiamo appena concluso in 8a Commissione la trattazione del codice appalti e già siamo in Aula a discuterlo; una volta avrei detto: «Bene, finalmente efficienza parlamentare»; ora invece mi chiedo: «Per quale motivo si corre così veloci su un tema tanto delicato?». Sì, perché in questi due anni di attività, in cui noi, Movimento 5 Stelle, siamo per la prima volta nelle Aule parlamentari, abbiamo visto utilizzare regolamenti, procedure e prassi diverse, a seconda che una norma toccasse certi interessi o non ne toccasse affatto. Alcune cose sono state licenziate alla velocità della luce, altre ristagnano da anni in chissà quali cassetti, ormai indirizzate verso un binario morto, prossime all'insabbiamento totale.

Certamente la legge sugli appalti pubblici interessa molto il mondo imprenditoriale e delle grandi aziende. Infatti, con gli ingenti tagli orizzontali a sanità *welfare* e trasporti, gli appalti rappresentano ormai una delle poche voci di uscita per investimenti dello Stato e quindi fonte di reddito per molte realtà.

Ma non sono soltanto i grandi interessi mossi da questo tema a preoccuparci; ormai siamo anche stufi

di continuare a dirlo, perché siamo all'ennesima legge delega: viene chiesto alle Commissioni di trattare una questione, ma senza andare troppo nei particolari (quelli spettano al legislatore, cioè al Governo). Ma non era compito delle Camere? Almeno a Costituzione vigente, ben inteso, non a quella schifezza che vorreste approvare.

Invece no. Non si vorrà mica che il sindaco d'Italia non possa dettare legge in Parlamento? Non sia mai! Se una volta c'era l'unto dal Signore ora abbiamo l'unto e basta: è lui stesso a produrre tutto, unto compreso. E poi sotto a scendere, tutti i suoi fidi scudieri (qui e in Commissione ne abbiamo degni rappresentanti).

Polemiche a parte - che poi è la pura e semplice verità - torniamo a parlare del codice degli appalti. Come detto, gli appalti sono ormai l'unico capitolo di spesa consistente dello Stato e, considerando tutte le vicende che segnaliamo da anni e che puntualmente riecheggiano agli onori delle cronache, sono un problema da attenzionare con molta cura. Infatti, bisogna correre perché i tempi sono stretti; non si vorrà mica che il Parlamento e le opposizioni riescano a fare il loro lavoro? Ah no, scusate avevo detto niente polemiche, ma ve le tirate quindi non ci riesco tanto.

Il codice appalti tratta un grandissimo spettro di gare, appalti e contratti. Pensiamo al fatto che si passa dal cerotto, alla matita e alla gomma per cancellare, fino all'autostrada a tre corsie, passando per un inutile foro sotto le Alpi, oppure alle mense o alle pulizie; ovvero una varietà di lavorazioni e impegni finanziari diversi e specifici che quasi sembrano non avere la stessa paternità, ma che soggiacciono - o dovrebbero soggiacere - tutti ad una procedura di evidenza pubblica. La richiesta del Governo, cioè semplificare, è giusta ma bisogna stare attenti ai famosi problemi di cecità felina.

Dalle innumerevoli audizioni, in verità spesso quasi individuali, vista la scarsa presenza di commissari che evidentemente preferivano dialoghi diretti, ci è stato rappresentato un quadro eterogeneo e denso di problematiche diversificate. Non è il caso ora di tediare i (pochi) presenti (perché stiamo già scappando) con una disamina del lavoro di Commissione, ma le questioni in gioco sono molteplici e di difficile soluzione.

Visti i continui, quasi quotidiani, interessamenti della magistratura sui contratti pubblici, qualcosa andava fatto, ma chi decide fino a che punto è lecito fare varianti, ribassi? Come scegliere la ditta che porterà avanti il lavoro? Chi segue la cronaca giudiziaria con più attenzione potrebbe dire: facile, si danno lavori agli onesti.

Ce ne fossero! No, ci mancherebbe altro, in Italia operano un sacco di onesti, ma il problema è che spesso sono le modalità di appalto a rendere impercorribile l'onestà. Ovvero, manca l'onesta di chi appalta. Spesso, a risalire la catena ci troviamo il politicante di turno che deve distribuire prebende, deve ungere la macchina elettorale oppure sistemare qualche amico. Ma queste sono cose che sappiamo già.

Se si accettano per legge prezzi troppo bassi o progetti troppo superficiali, è normale che poi ci si ritrovi con aziende che falliscono o con le varianti in corso d'opera che superano in costo la cifra totale delle lavorazioni battute in partenza. Parliamo, quindi, di offerta economicamente più vantaggiosa, che è poi la linea passata in delega. Benissimo, noi concordiamo, ma chi decide i parametri? Una autorità, il Ministero? Vista l'attualità, meglio un organo terzo. Si è parlato molto di ANAC. Al di là dei componenti (bisogna affrontare gli organismi per quello che sono e non per chi li compone), ANAC è sicuramente un soggetto che potrebbe seguire e sciogliere molte delle problematiche di questo campo.

Ma attenti a dare troppi compiti ad uno stesso soggetto. Verrebbe, a pensare male, che si vuole intasare una *authority* in modo da bloccare il lavoro che ha fatto e che deve fare, facendogli fare tutto da sola fino ad arrivare all'intasamento e alla capitolazione del sistema.

Molto meglio riequilibrare, suddividere tra più soggetti e fare in modo che le sviste di uno possano essere notate da un altro. Ben venga un percorso semplificato e standardizzato il più possibile. *Soft law* e bandi tipo possono essere la soluzione ma, come dicevo prima, attenzione che l'onere di controllo non ricada tutto sugli stessi tavoli.

Molto si potrebbe ancora dire, effettivamente, partendo dall'inadeguatezza della legge obiettivo,

passando per le concessioni autostradali, fino alle proroghe selvagge, come procedure di gara, alle autorizzazioni semplificate, alle garanzie per i lavoratori e alle classificazioni qualificative aziendali. Ma avremo modo di parlarne in sede di voto. Io voglio sottolineare che, comunque, al di là dei risultati ottenuti, il lavoro di Commissione è stato costruttivo e che molte proposte esterne alla maggioranza e ai relatori, non solo nostre, sono state accolte e fatte proprie dai relatori.

Rimane il fatto che stiamo parlando di una legge delega. Noi abbiamo imparato, esattamente come chi sta fuori dal Palazzo, a non fidarci di questo Esecutivo. Quello che uscirà da quest'Aula verrà sicuramente stravolto e questo a noi non piace, ma non dovrebbe piacere neanche ai colleghi che si sono impegnati affinché un tema tanto importante come gli appalti fosse blindato dal malaffare e reso funzionale alle necessità della collettività. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, arriva in Aula oggi un testo importante, proposto dal Governo e migliorato dalla Commissione, che mi pare abbia in sé molte norme largamente condivise.

Prendo atto del fatto che anche l'ultimo intervento del senatore Scibona discuta il metodo, ma non il merito, di questo provvedimento. Un provvedimento importante per tante ragioni, che può dare più certezze al mondo economico, alle imprese, ma anche un provvedimento che svolge un'opera importante, rivolta verso la trasparenza e tesa ad affrontare davvero la questione della pulizia degli appalti.

Noi, di fronte alle inchieste che continuano a dimostrare quanto siano diffuse la corruzione e l'illegalità nel nostro Paese, credo che dobbiamo sapere che la politica e le istituzioni devono dare risposte ai cittadini, dimostrare di essere capaci di affrontare concretamente i guasti che tormentano la nostra vita pubblica. Anche le ultime elezioni ci raccontano di una diffusa disaffezione, di una delusione e di una sfiducia che sicuramente trovano origine anche negli spettacoli indecenti che emergono troppo spesso dalle cronache. Il nostro compito non è cercare di cavalcare le inchieste per qualche voto in più; il compito di tutti noi in questa Aula deve essere quello di ridare credibilità alla politica e alle istituzioni. In queste Aule serve approvare norme che prevengano e colpiscano i reati e che producano trasparenza e legalità.

Questo è il compito che abbiamo. Questo compito lo abbiamo spesso svolto bene in questi mesi insieme al Governo. Lo abbiamo fatto approvando la legge sull'autoriciclaggio, votando le nuove norme contro la corruzione. Lo abbiamo fatto. So bene che è più facile comunicare problemi e scandali che le cose fatte, ma queste sono cose fatte e importanti. Lo stiamo facendo oggi discutendo e, spero, approvando questo disegno di legge che finalmente, dopo anni di tentativi, porta in Parlamento la questione della regolamentazione degli appalti, che è stata complicata e resa incomprensibile da decine di aggiustamenti che non hanno aiutato né la trasparenza né la chiarezza.

È vero: tutto ciò si sta facendo in ritardo, ma è anche vero - e va valorizzato il fatto - che si sta facendo oggi. Oggi discutiamo di una legge delega che finalmente darà ordine e certezze su una materia su cui è decisivo intervenire per alzare le barriere contro la corruzione e il malaffare, una legge che descrive percorsi chiari, trasparenti e semplificati e insieme norme e strumenti che contrastano la corruzione, gli sprechi e le illegalità. La proposta che arriva in Aula fa giustizia innanzitutto di un'idea sbagliata, che vuole contrapposte tra loro l'esigenza di legalità e trasparenza da una parte e la necessità di realizzare le opere pubbliche in tempi rapidi e certi dall'altra. Oggi ragioniamo su un testo che, proprio semplificando le procedure e rendendole univoche e dando certezza sui tempi, dà più garanzie contro infiltrazioni, inquinamenti e trucchi, riducendo gli spazi per le deroghe, per le modifiche e per le varianti. Non solo si interviene su un punto che causa spesso gli enormi aumenti di spesa sulle opere pubbliche, ma si interviene anche su un punto che spesso - perché questo succede - annidandosi nelle varianti e nelle deroghe produce corruzione e illegalità. Questa è la prima cifra importante che voglio sottolineare. È la prima sfida che questo disegno di legge delega affronta.

Accanto a ciò, voglio insistere sui numerosi interventi previsti che vanno nella direzione giusta, anche per il contrasto delle attività illecite e illegali. Sicuramente non sconfiggiamo le mafie solo con la legge sugli appalti pubblici. Ormai lo sappiamo e ce lo dicono le recenti inchieste sul Nord: la

criminalità organizzata si sta infiltrando nell'economia privata in maniera significativa, ma certo combattere la corruzione è una faccia importante della battaglia che dobbiamo fare per sconfiggere le mafie perché c'è un legame stretto tra corruzione, illegalità e mafie. Ebbene, sugli interventi messi in campo da questa legge voglio velocemente concludere il mio intervento.

Innanzitutto voglio sottolineare l'importanza di mettere al centro la questione dell'Autorità nazionale anticorruzione. Questa legge riconosce definitivamente il ruolo che sta assolvendo dalla sua costituzione tale Autorità. Il punto - è vero - non sono le persone, ma il ruolo, che va chiarito, e questa legge lo fa: chiarisce i poteri di vigilanza, di controllo e di raccomandazione dell'Autorità.

La costituzione dell'ANAC ha rappresentato dall'inizio una novità che ha consentito di fare un importante salto di qualità perché, com'è unanimemente riconosciuto, l'istituzione dell'Autorità nazionale anticorruzione, con la sua attività, è stato l'intervento più forte contro la corruzione posto in essere dal nostro Paese in tanti anni. La novità è rappresentata dal fatto che si mette in campo un'Autorità che ha i poteri e le funzioni per svolgere un intervento preventivo, per fare quelle verifiche di cui parlava il senatore Scibona rispetto alle varianti e alle deroghe, guardando prima gli appalti, guardando prima i percorsi ed intervenendo per prevenire la corruzione.

In secondo luogo, credo che sia importante anche da questo punto di vista il ragionamento che è contenuto nella legge per ridurre di molto gli spazi per le gare al massimo ribasso. Non c'è infatti solo il problema di garantire la qualità delle opere pubbliche; non c'è solo il problema di tutelare il lavoro e i lavoratori: bisogna sapere, infatti, che spesso le gare al massimo ribasso, in tutti i settori, sono una porta aperta per la criminalità perché chi ha più soldi - magari da riciclare - più facilmente riesce ad accedere agli appalti pubblici.

Voglio poi richiamare - ed ho finito, Presidente - la questione della trasparenza. In molti interventi si è fatto riferimento alle norme per la trasparenza contenute in questo disegno di legge: mi riferisco a quelle sull'evidenza pubblica, sulla tracciabilità in tutte le fasi dei procedimenti, sulle banche dati, sulla digitalizzazione, sugli aspetti reputazionali, nonché alle proposte sui conti dedicati per il controllo dei flussi di denaro, che spero vengano accolte dal relatore.

Per concludere, voglio dire che credo sia bene ragionare sull'accreditamento delle stazioni appaltanti come fa questo provvedimento. Se c'è un dibattito sulla necessità di ridurre le stazioni appaltanti, mi schiero tra coloro che dicono che bisogna ridurle e di tanto. Noi oggi stiamo affrontando una vicenda come quella del Comune di Roma che non credo sia estranea al fatto che nel Comune di Roma ci sono 290 centrali appaltanti, 290 uffici e persone che possono attribuire incarichi ed affidare appalti. È evidente che questo rischia di essere un sistema criminogeno e su questo bisogna intervenire.

Con questo provvedimento facciamo un altro pezzo di quello che stiamo cercando di realizzare insieme al Governo in questi mesi: alzare le barriere contro la corruzione e contro l'illegalità. Questo disegno di legge, voluto dal Governo e sostenuto dal Parlamento, è un progetto che serve al Paese, serve a ridare fiducia ai cittadini e a rilanciare la crescita, resa spesso più difficile dal prezzo che dobbiamo pagare alla corruzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

[CARRARO](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, ringrazio il relatore per l'appassionata seppur pacata relazione, così come ringrazio la Commissione che ha lavorato.

Vorrei soffermarmi soprattutto su un punto. Sono molto rammaricato - dico la verità - dello strumento che il Governo ha deciso di usare, quello cioè della legge delega. Ricordo quando nel febbraio 2014 il Presidente del Consiglio venne in Senato a presentare il suo Governo. In quell'occasione fece un discorso che apprezzai e che mi sembrava felice, dicendo che bisognava smetterla col fatto che le imprese, una volta aggiudicatisi i lavori, si occupassero poi in realtà più della parte legale, vedendo più impegnati i legali a fare vertenze con il committente che non gli ingegneri che dovevano pensare a fare i lavori.

In effetti in problema è reale. Allora io mi chiedo perché il Governo ha usato questo strumento. Il

collega Scibona ha detto che non si fida del Governo. Io non ne faccio una questione di fiducia, ne faccio una questione di tempistica. Infatti se il Governo invece che presentarci questo disegno di legge nel novembre 2014 avesse aspettato due o tre mesi in più e si fosse presentato con un disegno di legge sugli appalti, la Commissione ci avrebbe messo un po' più di tempo, l'Aula avrebbe discusso (il Governo avrebbe anche potuto mettere la fiducia su un normale disegno di legge, cosa che non potrebbe fare con un disegno di legge delega) ma una volta presa la decisione, qui e alla Camera, avremmo avuto la legge.

Oggi noi stiamo discutendo su una delega. Quando avremo dato la delega il lavoro non sarà terminato, ma comincerà. Tra l'altro, abbiamo acclarato in questi mesi, e credo se ne siano accorti tutti, che la struttura del Ministero, almeno secondo me, è molto meno affidabile del Governo perché devo dire che quello che abbiamo letto non è edificante. E allora dovranno poi realizzare questa delega la quale, in seguito, arriverà in Commissione e poi comincerà un rimpallo. Il Paese, quindi, avrà la nuova normativa nel giro di circa due anni mentre ne avrebbe bisogno in fretta. In questo modo, infatti, non andiamo avanti, non solo per gli scandali, ma soprattutto perché siamo bloccati.

Abbiamo norme che rendono complicata la realizzazione di qualsiasi cosa. C'è lo strumento della Conferenza dei servizi; si fa una Conferenza dei servizi, si decide qualcosa, dopo di che un'impresa, per impiantare un cantiere, ha bisogno dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico. Ma nel frattempo per ottenere tale permesso magari si ritrova con una causa intentata dal comitato di quartiere per cui è costretto ad affrontare altre discussioni e i lavori che si dovevano cominciare in un determinato giorno, in realtà iniziano due o tre mesi dopo solo per questo. Tutto questo significa non solo che le opere iniziano in ritardo ma che i costi si moltiplicano perché poi, come ha giustamente detto il Presidente del Consiglio nel febbraio 2014, le imprese di costruzioni, piccole, medie o grandi, non sono delle ONLUS, cercano di approfittare il più possibile e pertanto fanno riserve, riserve e riserve, dopo di che, sistematicamente, l'opera che doveva costare 10 in realtà viene a costare come minimo 20. I tempi si allungano e i cittadini si arrabbiano, giustamente.

Mi sono soffermato su questo punto perché non è secondario. Spero di poter essere smentito sulla tempistica. Grosso modo, comunque, il lavoro che è stato fatto è serio. Penso che in fase di emendamenti ridiscuteremo di alcuni aspetti e avremo la possibilità di approfondire alcuni dettagli. Mi auguro di essere smentito e che una volta approvata la delega, essa venga esercitata rapidamente. Per esempio, in alcuni settori del cosiddetto *jobs act*, al di là del merito, la delega è stata realizzata rapidamente. In questo caso, però, non si può procedere per settori perché c'è bisogno di una revisione globale della materia.

Non vi è dubbio, infatti, che è stata sbagliata la legge sui lavori pubblici promulgata nel 1993 ed è stato anche probabilmente sbagliato, lo dobbiamo dire a posteriori, il fatto che invece di rifare la normativa, ogni volta si è cercato, o attraverso una legge obiettivo o attraverso una serie di marchingegni, di bypassare le norme. In questa materia va operata una revisione globale. Da questo punto di vista penso sia giusto accingerci a tale revisione. Temo - ripeto - che lo strumento alla fine porterà ad una tempistica più lunga di quella che si sarebbe avuta seguendo la via maestra di un disegno di legge che entrasse nel dettaglio: avremmo impiegato sicuramente un po' più di tempo, ma la questione si sarebbe conclusa e chiarita definitivamente.

Ringrazio la Commissione per il lavoro che è chiamata a svolgere e soprattutto spero che la delega, una volta operativa, venga esercitata rapidamente. Temo tuttavia che il Governo non avrà una grande struttura ministeriale su cui basarsi perché qualche problemino mi sembra che ci sia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vaccari. Ne ha facoltà.

[VACCARI \(PD\)](#). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, anch'io voglio unirmi, all'inizio del mio intervento, ai ringraziamenti al relatore, al Presidente della Commissione e a tutti i suoi componenti per il prezioso e importante lavoro svolto sul testo del provvedimento proposto dal Governo.

La delega appalti, che quest'Aula ha iniziato a discutere e che rappresenta un provvedimento

rivoluzionario in materia, come lo ha definito il relatore, tra i numerosi principi di cui i colleghi hanno parlato in relazione ai criteri direttivi contiene anche quello relativo alla revisione di forme di dibattito pubblico che coinvolgano le comunità locali e i portatori di interessi collettivi dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio.

È un principio che è stato fortemente voluto dal relatore e che rappresenta indubbiamente un'assoluta novità nell'ambito delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche nel nostro Paese. Un punto importante e qualificante, a mio avviso, come altri citati dai colleghi che sono intervenuti prima di me. Infatti, quando parliamo di politiche infrastrutturali in Italia, l'origine e lo sviluppo di situazioni di elevata conflittualità costituiscono un fenomeno ormai fisiologico: dove c'è un'opera potenziale c'è una contestazione, legittima sia chiaro, ma non sempre di merito. Siamo insomma davanti ad una delle cause dello stallo nella realizzazione dei progetti, siano essi impianti o infrastrutture, regolarmente approvati dalle istituzioni competenti, ma spesso mai realizzati perché frutto di decisioni calate dall'alto nonostante siano state assunte da rappresentanze democraticamente elette dai cittadini.

Bastano alcuni dati per rendere evidente l'ampiezza del fenomeno. Secondo il rapporto 2014 su «I tempi di attuazione e di spesa delle opere pubbliche», elaborato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, negli ultimi tre anni i tempi di realizzazione delle opere sono in generale aumentati, passando in media da 4,4 a 4,5 anni. L'aumento però non è omogeneo e cresce al crescere dell'importo complessivo delle opere, arrivando a pesare per circa il 30 per cento in più negli interventi dal costo maggiore, cioè quelli d'importo superiore ai 100 milioni di euro, i cui tempi di realizzazione sono passati da 11,1 a 14,6 anni. Ed è paradossale che queste difficoltà si manifestino non solo verso le più tradizionali industrie inquinanti, ma anche per quelle che in teoria dovrebbero essere le industrie verdi e sostenibili del futuro.

Alcuni recenti dati ci dicono che il 62,7 per cento delle opere contestate appartiene al comparto elettrico e che il fronte di opposizione più caldo è rappresentato dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: tra le opere più controverse si annoverano le centrali a biomasse, le centrali idroelettriche e i parchi eolici.

Inoltre, è stato stimato che i costi del non fare ammonteranno tra il 2012 e il 2027 a complessivi 474 miliardi di euro, pari al 30 per cento del PIL.

Si tratta di un costo che il nostro Paese non può e non deve permettersi e che sconta ogni giorno in termini di competitività rispetto a chi, invece, negli altri Paesi europei riesce a realizzare le opere progettate.

È da qui che occorre ripartire, se davvero vogliamo colmare il *gap* infrastrutturale - non solo strade, ma ferrovie e impianti di energia da fonti rinnovabili - che, secondo i più accreditati osservatori, affligge il nostro Paese e rimettere così in moto la nostra economia, creando occupazione e stabilendo un nuovo clima di fiducia fra cittadini e amministratori. Si tratta di chiudere un'epoca per aprirne un'altra, attraverso la presa d'atto che il modello, asettico e tecnocratico, delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente (Conferenza dei servizi, VIA, AIA) è divenuto da solo insufficiente a dare garanzie sulla fattibilità concreta di un progetto e sulla sua sostenibilità. Quel modello riesce oggi - e non sempre - a garantire la legittimità di un *iter* e di una decisione finale, ma non anche l'effettiva completa realizzazione del progetto approvato.

Consapevole di questo scenario e come corollario alla delega appalti che si stava discutendo in 8a Commissione, ho presentato con il relatore Esposito ed il collega Borioli uno specifico disegno di legge, con l'intento d'introdurre anche nel nostro Paese procedure obbligatorie di consultazione dei territori su cui andranno ad insistere infrastrutture e opere pubbliche. Lo abbiamo fatto prevedendo l'introduzione dello strumento del *débat public* francese, un dispositivo senza dubbio innovativo, che riconosce negli attori coinvolti non solo preferenze in conflitto, ma anche diverse logiche di azione, ipotizzando che, qualora esse siano riconosciute e fatte interagire, si possa aprire la strada a processi di progettazione più inclusivi e meno conflittuali rispetto ai classici. Nondimeno, il dibattito riesce a fare sintesi tra i territori e i proponenti l'opera, che vogliono conoscere in anticipo dove e come si può

realizzare. È chiaro che il luogo ideale dove costruire questa sintesi non è durante il procedimento amministrativo, ma nella fase precedente, in cui il dibattito pubblico può creare una rappresentazione anticipata di quello che avverrà dopo.

La buona prova di sé che il *débat public* ha dato nell'esperienza francese - da individuare nella sua capacità di superare momenti di conflitto, talora strumentale, tra le parti, conducendo ad esiti il più possibile costruttivi - lo rende conclusivamente un dispositivo partecipativo solido, facendone il luogo istituzionale ideale nel quale i soggetti in qualche modo coinvolti nella decisione finale si confrontano per selezionare le opzioni che meglio soddisfano le finalità pubbliche nel senso più alto, e allo stesso tempo più ampio, dell'espressione. Vi è anche l'esperienza inglese, naturalmente, a cui guardare.

Naturalmente, non tutti gli interventi destinati a realizzarsi sul territorio scontano in egual misura prevedibili difficoltà di accettazione da parte delle popolazioni locali. Per questo motivo, il disegno di legge che abbiamo presentato rende obbligatorio indire un dibattito pubblico solo per le grandi opere e per quegli interventi che, pur non essendo dal legislatore individuati come grandi opere, comportano egualmente un forte impatto sociale, economico o ambientale (si pensi alle discariche e ai termovalorizzatori, solo per citare alcuni casi).

Mirando a superare lo stallo decisionale che affligge la nostra economia, il dibattito pubblico può divenire uno degli elementi essenziali di un nuovo patto sociale che raccolga la sfida di tenere assieme ambiente, sviluppo, salute e lavoro.

Vantaggi per i territori e i proponenti l'opera, dunque, procedure certe nei tempi - come ha sottolineato in precedenza la collega Cardinali - decisioni più consapevoli e condivise, aumento delle conoscenze da parte di tutti i soggetti coinvolti: ecco perché nel nostro Paese è fondamentale e non più rimandabile l'introduzione di norme per la consultazione e la partecipazione in materia di localizzazione e realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche. Perché il legislatore, già passato dai procedimenti di VIA a quelli di VAS, ha compreso che adesso è giunto il momento di passare dalla VAS alla VIS, ossia la valutazione d'impatto sociale. Ci auguriamo che il Governo, nell'esercizio della delega che con questo provvedimento gli stiamo conferendo sul tema del dibattito pubblico, prenda a riferimento il nostro disegno di legge, così come quelli di altri gruppi parlamentari, per riuscire a definire in tempi rapidi per il nostro Paese una norma avanzata che lo collocherebbe pienamente in Europa, assieme a tutte le altre misure straordinarie e rivoluzionarie che questo disegno di legge contiene. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, signor Vice Ministro, la delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo volto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE concerne rispettivamente la disciplina dell'affidamento dei contratti di concessione - ed è la prima volta - le procedure relative agli appalti pubblici del settore ordinario (i servizi, i lavori e le forniture) ed inoltre le procedure d'appalto nei settori speciali (quali acqua, energia, trasporti e servizi postali): tutto ciò, abrogando le precedenti direttive, per giungere ad una riscrittura e dunque all'abrogazione dell'attuale codice dei contratti pubblici.

Tra gli obiettivi principali delle nuove direttive si ritengono fondamentali: la semplificazione dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso l'autodichiarazione sul possesso dei requisiti; l'accesso più facile per le piccole e medie imprese, attraverso la suddivisione in lotti delle commesse pubbliche, un obiettivo - questo - che a noi della Lega Nord sta molto a cuore; una maggiore efficienza nella spesa pubblica. Inoltre, come già detto, altri obiettivi riguardano la disciplina delle concessioni dei lavori pubblici e dei servizi sinora non disciplinate dalle direttive comunitarie; l'espressa preferenza per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basato sul rapporto qualità/prezzo e non solo sul criterio del maggiore ribasso economico, consapevoli però che questa modalità abbatte, ma non azzera il rischio di corruzione e di pratiche opache, come diversi magistrati, anche antimafia, hanno ammesso.

Ben vengano dunque i criteri che tengano anche conto di elementi come la qualità della prestazione, la sostenibilità ambientale e sociale, il costo relativo al ciclo di vita del prodotto.

Infine, come ultimo obiettivo segnaliamo la preferenza per gli istituti connessi ai mezzi di aggregazione della domanda, come le centrali di committenza, per prevenire fenomeni di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Da segnalare, come ha già fatto il mio collega Crosio, come il testo presentato dal Governo, che si compone di un unico articolo, in 8a Commissione sia stato molto arricchito con ulteriori criteri di delega, approvati con una proficua collaborazione tra Gruppi di maggioranza e di opposizione e a questo proposito certamente la Lega Nord non è mancata in fatto di contributi!

Gli scandali cui abbiamo assistito negli ultimi tempi, anche quelli delle ultime ore, dove mediante l'istituto della trattativa privata si è arrivati persino a compiere illeciti nella ristrutturazione della sala consiliare del Campidoglio (è una vergogna!) (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*), le ripetute notizie su indagini della magistratura, dal G8 dell'Aquila, alla TAV, al MOSE, all'Expo, a Mafia Capitale, richiedono interventi urgenti e improcrastinabili per correggere quelle norme che permettono l'insinuarsi della criminalità e della collusione nelle opere pubbliche.

I *media* evidenziano un mercato della corruzione e dei cartelli collusivi nel quale diversi attori (politici, amministratori e funzionari pubblici, imprenditori e professionisti) allacciano rapporti di scambio che hanno per oggetto la trasmissione di risorse, informazioni e decisioni relative all'esercizio dell'autorità pubblica. Negli ultimi tempi abbiamo avuto modo di conoscere una serie di espedienti utilizzati dalle imprese corrotte per truccare le gare attraverso cartelli di concorrenti che si mettono d'accordo per suddividersi le gare e aggiudicarsele, a rotazione, ad un prezzo più elevato, senza poi tralasciare le riserve o le varianti in corso d'opera, che oggi giorno raddoppiano, triplicano o perfino quadruplicano i costi iniziali degli appalti. In particolare, è stato evidenziato che sono le grandi opere strategiche e le ampie competenze attribuite al contraente generale ad agevolare il sistema fuori legge.

Qualificanti, nel nuovo testo uscito dai lavori della Commissione, sono le seguenti disposizioni: al comma 8 viene introdotto, già dall'entrata in vigore della legge delega, il divieto di attribuire al contraente generale compiti di responsabile o di direttore dei lavori, un palese conflitto di interessi.

Un'altra disposizione riguarda la creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, tutto ciò prevedendo specifici requisiti di moralità, competenza e professionalità.

Un'ulteriore disposizione vedrà in ANAC il fulcro del sistema. Infatti, all'ANAC vengono attribuite funzioni di vigilanza e di controllo, poteri di raccomandazione e di intervento cautelare, oltre alla possibilità concreta di intervento di deterrenza e sanzionatorio. L'ANAC, infatti, fino ad oggi poteva solamente segnalare un illecito, ma non aveva strumenti per obbligare la pubblica amministrazione ad allinearsi alla legalità e non poteva applicare sanzioni.

Inoltre, in altre disposizioni sono poste come priorità la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, il rafforzamento della progettazione e la valorizzazione delle qualità architettoniche e, soprattutto, il divieto di ricorrere a procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie. Inoltre, si prevede la limitazione degli appalti integrati, la tracciabilità e la semplificazione delle procedure, nonché criteri reputazionali e meccanismi premiali per le imprese che abbiano sempre rispettato i tempi di consegna senza generare contenziosi.

Prima di concludere, vorrei sottolineare, tra le proposte del Gruppo della Lega Nord accolte dalla Commissione lavori pubblici, le seguenti tre, che riteniamo più importanti rispetto ad altre.

Quanto alla prima, faccio riferimento all'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte presentate da imprese che operano nel proprio territorio, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione, territorialità, filiera corta e aumento dell'occupazione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Ciò per una maggiore garanzia di convenienza economica e di responsabilizzazione delle imprese nello svolgimento dei lavori. Si tratta, in sostanza, del principio dell'impresa "a chilometri zero". (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

La seconda proposta è la possibilità, per i Comuni diversi dai capoluoghi di Provincia, di appaltare lavori, forniture e servizi di importo inferiore a determinate soglie, nonostante la riduzione del numero delle stazioni appaltanti. Infatti, desidero segnalare che è assurdo, per esempio, quanto accade oggi nei piccoli Comuni sotto i 10.000 abitanti, i quali non possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di minima entità. La soglia di 40.000 euro, infatti, vale solo per i Comuni più grandi. Questo per i piccoli Comuni rappresenta la paralisi.

La nostra terza proposta accolta riguarda la revisione radicale del sistema della garanzia globale di esecuzione, sulla base del principio del divieto dell'introduzione di regolazioni superiori a quanto previsto dalle direttive comunitarie. È stato infatti verificato che l'introduzione di tale sistema si traduce in un onere economico aggiuntivo a carico delle imprese, assolutamente non previsto dalla nuova normativa comunitaria. Pertanto, è importante e fondamentale che questa disposizione venga superata.

Insomma, anche grazie al recepimento di molte - ripeto: molte - proposte del Gruppo della Lega Nord, riteniamo che il testo uscito dalla Commissione sia equilibrato e positivo. Pertanto, riteniamo di esprimere su tale testo un parere tecnico complessivamente favorevole. Certamente, però, non faremo mancare il nostro controllo sull'esercizio della delega affidata al Governo, nell'auspicio che il prodotto finale, che si auspica pervenga in tempi congrui, persegua efficacemente gli obiettivi prefissi, che sono un'assoluta esigenza del Paese: la semplicità, l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza, la legalità e la certezza del diritto. Giova ricordare che il Paese ha assolutamente bisogno di sviluppo, attraverso nuove infrastrutture e impianti, ma anche di manutenzioni, straordinarie e ordinarie, e, soprattutto, di interventi a difesa del suolo per ridurre il rischio di dissesto idrogeologico. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signor Presidente, anche per noi il giudizio su questa delega è positivo, anche perché viene da un ottimo lavoro fatto in Commissione. I relatori, senatori Stefano Esposito e Pagnoncelli, insieme alla Commissione e al suo Presidente, hanno ben lavorato.

Devo fare i complimenti anche al Governo e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si è avvalso di consulenti preparati e tecnicamente all'altezza per risolvere un grosso problema; ne cito uno fra i tanti: il professor Chiti, che è stato un ottimo consulente, il quale ha portato degli ottimi suggerimenti che ho visto essere stati recepiti dalla Commissione.

Di certo crediamo che la delega debba essere portata avanti con celerità. Sono convinto che, in tempi breve, una volta che il Senato e la Camera dei deputati l'abbiano approvata, il Governo si debba rimboccare le maniche per emanare il codice degli appalti. Sono tra coloro che giudicano positivamente anche la legge obiettivo, che ha fatto ripartire il Paese, perché un Paese senza infrastrutture e lavori pubblici è un Paese morto. Anche la penicillina, che ha debellato le malattie infettive, in alcuni casi può aver portato a intolleranza, ad allergia o addirittura a morte e anche se in alcuni casi sporadici essa è servita per commettere dei reati, non si può fare di ogni erba un fascio. Il Paese è ripartito ed è andato avanti: se abbiamo l'alta velocità lo dobbiamo alla legge obiettivo e se esso, a livello europeo, è stato all'altezza nelle sue opere pubbliche lo si deve sempre alla legge obiettivo.

Critico invece la legge del 1993, che è stata una legge sbagliata, perché è venuta dalla pancia: si è seguita la falsa rivoluzione mediatico-giudiziaria chiamata Tangentopoli, guidata da Paesi stranieri che hanno voluto occupare l'Italia con i loro capitali e le loro imprese, e ci sono riusciti con la complicità di Presidenti della Repubblica, di Presidenti del Consiglio dei ministri e di partiti politici.

Quella è stata una legge sbagliata, ma noi stiamo adesso ponendo rimedio a quegli errori, perché è una vergogna fare le gare al massimo ribasso. Nei servizi, soprattutto dove c'è prestazione d'opera, come si fa ad andare sotto il minimo sindacale che va dato ai lavoratori? È ovvio che alcune imprese italiane, che si aggiudicano più di ogni altra i lavori pubblici, hanno in organico più avvocati che personale tecnico, perché riescono a lucrare attraverso le riserve, le riserve delle riserve e le varianti in corso

d'opera, vincendo gare al massimo ribasso ed essendo strutturalmente più competitive di tutte le altre. Il fatto di togliere il meccanismo del massimo ribasso sull'acquisto di beni e servizi credo sia qualificante. Credo che per molti Comuni sia necessario togliere la possibilità di dare il cottimo fiduciario, per certe cifre, per realizzare subito le opere.

Concludendo, per questi motivi diamo un giudizio nettamente positivo al provvedimento e crediamo che il Governo, nell'attuazione della delega, debba porre attenzione ai progettisti. Vediamo infatti dei progettisti indicati come fiduciari, che sono incapaci e incompetenti, ed è proprio dal progetto sbagliato che arriva a cascata una serie di aumenti, di riserve, di varianti e di aumenti dei costi. Per i progettisti voglio richiamare uno *slogan* famoso, in cui credo: «meriti e bisogni». Bisogna puntare sui meriti di chi ha le qualità per progettare, la serietà e le competenze, scegliendo davvero progettisti capaci: credo che nella pubblica amministrazione ce ne siano veramente pochi e quindi occorre cercare di assegnare il più possibile tali compiti all'esterno, ma con la responsabilità civile per ogni variante che si dovesse rendere necessaria. Il mio giudizio sulla delega in esame, *in toto*, è dunque straordinariamente positivo.

PRESIDENTE È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signor Presidente, anzitutto ringrazio davvero il relatore, per il lavoro che abbiamo svolto in Commissione, per la qualità del confronto e dell'ascolto reciproco, così come anche il vice ministro Nencini, la cui presenza - non c'è dubbio - non è stata formale, ma anzi densa anche di criticità esplicite su passaggi non secondari. Però c'è un «ma» - lo dico apertamente - perché qui non stiamo stabilendo come partecipare ad un pranzo di gala, bensì come tagliare rispetto al sistema che ha caratterizzato il potente Ministero dei lavori pubblici, il cosiddetto sistema Incalza.

Stiamo ragionando e legiferando su come porre rimedio all'azione, in alcuni casi scellerata, prodotta dall'ANAS specialmente negli ultimi anni, che è sorda ad ogni puntuale critica, in speciale modo dell'opposizione, e che, fino a pochi mesi fa, per bocca del suo presidente, in audizioni ufficiali minimizzava rispetto ad uno squadrato orizzonte di disastri. Stiamo parlando di quei viadotti, che, come diceva la mia povera madre, hanno retto da Natale a Santo Stefano: inaugurati pochi giorni prima di Natale e crollati pochi giorni dopo, nello stesso anno; piloni crollati. Rispetto agli incidenti sulla Salerno-Reggio Calabria, dove recentemente sono crollati piloni causando la morte di lavoratori stranieri, il nostro cinismo ce li ha resi forse meno drammatici? Tutto ciò è avvenuto nel 2015. Oppure, pensiamo alla Tirrenica: nonostante il parere vasto, esteso, se non unanime, delle comunità locali, e le criticità esposte, si procede ottusamente, fino a prenderci le tirate d'orecchie dell'Unione europea, che noi siamo sempre pronti ad ascoltare, tranne che quando dice cose giuste.

Quello che devono fare adesso la politica e le istituzioni non possono affidarlo alla magistratura, che sta lavorando e, io mi auguro, noi ci auguriamo, continui a farlo. C'è un'emergenza, cioè quella di superare l'emergenza, le procedure in deroga che hanno segnato tutto questo comparto strategico per il sistema Italia, per la capacità di sviluppo del nostro Paese.

Il capolavoro lo avete fatto con lo sblocca Italia, e anche in quel caso ci sono state osservazioni, e non di maniera, da parte dell'Unione europea. Noi denunciavamo i nomi, i cognomi, le contraddizioni che conteneva quel decreto sulle concessioni; lo ha detto prima di me la Presidente del nostro Gruppo, quindi non mi ci attardo. Dico solo che noi, in tempi non sospetti, abbiamo chiesto dei *focus* da parte dell'Autorità anticorruzione e del suo presidente, a cominciare dalla Tirrenica e passando per tutta una serie di opere cosiddette strategiche.

È chiaro che tanta polvere è stata messa sotto il tappeto, perché altrimenti non si capisce l'ennesimo scandalo della legge obiettivo. Non si può venire qui a dire che si vuole superare il problema e poi però nella stessa Commissione - nel cui ambito ho appena finito di riconoscere il lavoro della Presidenza e del Vice Ministro - rispetto alle opere strategiche tagliate per fare fronte al malumore di pezzi ed esponenti della maggioranza, prevedere che a settembre saranno ripristinate. Non parlo di allusioni, ma di affermazioni che sono state fatte. Allora non ci siamo.

In questo senso concordo con il senatore Carraro, quando parlava di debolezza rispetto al fatto di aver scelto lo strumento della delega. Non c'è dubbio che se ricorriamo a questo procedimento, ci affidiamo

ad un Governo che aveva presentato un testo assai modesto, che è stato migliorato dal lavoro di tutta la Commissione, principalmente, com'è ovvio, degli esponenti della maggioranza, ma qualche contributo di merito mi pare che l'abbiamo dato anche noi e continuiamo a farlo in Aula. Se si è scelta la strada della delega, è del tutto evidente che non possiamo essere generici, perché dobbiamo dare un indirizzo chiaro che non può essere soggetto ad interpretazioni contraddittorie, che fanno sì che poi il testo debba tornare in Commissione e che si debba ricominciare daccapo quel lavoro prezioso ed utile, sebbene ancora limitato, che si è svolto in Commissione.

Non posso perciò non ricordare che per contrastare a tutti gli effetti la corruzione è necessario separare nettamente la figura del controllore da quella del controllato, abolire quindi la legge obiettivo, assorbita dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cosiddetto codice degli appalti, condizione *sine qua non* per una riforma di reale impatto sistemico. Infatti, la definizione del contraente generale che propone la legge obiettivo è chiaramente una concessione, senza però responsabilità sulla gestione.

Mi chiedo però perché non ci sappiamo liberare di tutto quello che ciò comporta, come le famose varianti di cui sempre si parla e di cui diciamo in tutte le occasioni: forse perché ce ne si dimentica? Occorre legare fortemente, in maniera indissolubile, qualità del progetto e definizione. Bene la riduzione delle stazioni appaltanti, assolutamente sì e in maniera drastica, a cominciare dall'efficientamento della CONSIP, come veniva ricordato dal relatore, e - aggiungo - dei controlli. Bene il superamento della logica del massimo ribasso: quando si hanno fenomeni diffusi come quello del ribasso del 60 per cento, a sbagliare sono o la società o il progettista. Non servirebbe nemmeno una legge, basterebbe il buonsenso, ma il nostro non è il Paese del buonsenso e allora dobbiamo avere leggi chiare, almeno al livello degli altri Paesi civili, fatte di poche norme, quindi drasticamente tagliate.

È stato detto che siamo un Paese di avvocati, e devo dire che è abbastanza curioso, con tutto il rispetto per la professione e per chi la esercita: quando vengono importanti soggetti pubblici e privati che realizzano opere importanti e strategiche nel nostro Paese sono quasi tutti avvocati?

Ci sono questioni che non sono di contorno, come la clausola sociale di salvaguardia, altrimenti vedremo ripetersi vicende come quella della Multiservizi di Roma, lo smantellamento sistematico nei confronti e a danno di migliaia di lavoratrici e lavoratori. A volte ci siamo occupati - e giustamente - di qualche decina o, al più, di qualche centinaio di soggetti produttivi. In questo caso parliamo di 2.700 lavoratrici e lavoratori in un settore delicatissimo, quale è il mondo dell'educazione e dell'istruzione, che non hanno salvaguardia, da questo punto di vista, rispetto alle leggi e alle gare che verranno poste in essere.

È questo il luogo e il Governo ha la responsabilità di dare delle risposte, oggi che discutiamo di riforma del codice degli appalti; oggi, perché questa è la responsabilità che spetta alla politica e alle istituzioni. (*Richiami del Presidente*).

Per questo abbiamo accolto, in sede di elaborazione delle proposte emendative in Commissione lavori pubblici, tra le altre, anche le istanze del decalogo «Legalità e qualità nelle opere pubbliche» sottoscritto da Legambiente, Libera e CGIL, CISL e UIL, perché è un fatto non secondario, ma fondamentale. Occorre sfoltire, andarci giù forte, con il *machete*, perché è una delega e al Governo deve arrivare un segnale forte e chiaro.

È anche nelle tante norme, nelle migliaia di norme, come è stato detto da qualche senatore che mi ha preceduto, che si annida la corruzione, l'impossibilità di accesso per una vera e libera concorrenza; anche lì si annidano le mafie, gli interessi, le organizzazioni criminali: altro che storie! Ci vuole coraggio, qui, oggi, ora, nei giorni che ci separeranno dall'approvazione di questa delega, per mandare un segnale al Governo chiaro, netto, preciso, che non possa essere equivocado nella stesura - che mi auguro non impieghi i due anni ricordati dal senatore Carraro - veloce e coerente della norma, rispetto alle indicazioni che questa delega dà.

Infine, si è parlato di dibattito pubblico. Vi è un disegno di legge presentato e se ne potranno aggiungere altri. Io però dico subito una cosa: non c'è solo l'elemento vincolante. Discutere è bello per tutti, ma poi bisogna capire che coerenza diamo all'interlocuzione nei confronti delle associazioni e

delle popolazioni. Occorre soprattutto far discutere e decidere, in maniera vincolante, rispetto a progetti chiari, che non cambino nel corso del loro percorso, come spesso è accaduto. Un esempio per tutti: l'autostrada tirrenica. Le amministrazioni, i Comuni, le Province che sono stati consultati intorno a un progetto, sul quale magari possono anche aver espresso pareri positivi, poi si trovano tutto un altro progetto. Non parliamo di ideologia, ma di un'autostrada: se un progetto è assolutamente diverso, possiamo pure continuare a chiamarla autostrada, ma è un'altra cosa; se il suo impatto sul territorio è devastante, è un'altra cosa. (*Applausi del senatore Barozzino*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, oggi parliamo della riscrittura di questo codice dei contratti pubblici, un testo che, seppur adottato da poco meno di dieci anni, ha fin dall'inizio fortemente deluso le aspettative, non assicurando né l'efficienza, né la trasparenza nelle procedure di affidamento, non penalizzando le opere incomplete, anzi favorendo questa tipologia, e dando spazio a vergognosi episodi di corruzione che hanno colpito tutte le grandi opere del nostro Paese. Basti pensare alla TAV, all'Expo e al MOSE.

Fatta questa breve ma dovuta premessa, ciò che lascia perplessi è lo strumento utilizzato per recepire tali direttive, cioè quello della delega, che riconosce al Governo una libertà e una discrezionalità politica che francamente non meriterebbe, alla luce soprattutto degli innumerevoli scandali e corrottele che hanno recentemente investito il Ministero delle infrastrutture, con il coinvolgimento dell'ex ministro Lupi, di Ercole Incalza & company.

La versione originaria della delega era estremamente ampia e riconosceva di fatto all'Esecutivo ampi margini di discrezionalità nella riscrittura del nuovo codice. L'esame parlamentare ha poi permesso, anche grazie al lavoro svolto dalla Commissione e all'importante contributo dei colleghi del M5S, di introdurre criteri e paletti più stringenti e di indirizzare più efficacemente il lavoro dell'Esecutivo in fase di scrittura dei decreti delegati.

In quest'ottica, la direttiva regola anche la fattispecie del subappalto della concessione, stabilendo che l'osservanza da parte dei subappaltatori degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, deve essere assicurata attraverso azioni appropriate da parte delle autorità nazionali competenti nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, come le agenzie di ispezione del lavoro o agenzie di protezione ambientale.

Si tratta di norme che calzerebbero a pennello per numerosi servizi pubblici nazionali, ad esempio le concessioni autostradali, ma così non è, visto che nell'articolo 5 del decreto-legge n. 133 del 2014, meglio conosciuto come sblocca Italia, il Governo ha assicurato alle *lobby* dei concessionari un rinnovo automatico delle concessioni, impedendo che le stesse fossero oggetto di gara pubblica.

Non è solo l'Europa a reclamare una riforma del settore delle concessioni autostradali, chiedendo una maggiore trasparenza nelle modalità di assegnazione e gestione delle concessioni, ma anche il presidente della Autorità nazionale anticorruzione, Cantone, che già nelle settimane che portarono all'approvazione dello sblocca Italia chiese espressamente al Governo di rivedere le norme del rinnovo automatico delle concessioni, perché contraria alla richiesta dell'Unione europea di una loro assegnazione con gara pubblica.

Il settore, durante la legislatura, è stato al centro di numerose interrogazioni parlamentari, anche da parte mia, per i continui e pesanti incrementi delle tariffe, in media il 15 per cento, con il non rispetto dei contratti di servizio da parte dei concessionari.

In Italia siamo - come dire - refrattari ad assegnare mediante regolari gare pubbliche gli appalti sui lavori pubblici e i servizi, e si continuano a privilegiare il sistema della trattativa privata, del rinnovo automatico delle concessioni, in deroga a quanto richiesto dall'Unione europea. Secondo l'Unione europea le gare sono assegnate con trattativa privata solo in situazioni di particolare eccezionalità. Se non riusciamo a dissociarci da questo *modus operandi* non potremo assolutamente evitare che avvengano corruzione e malaffare.

La stessa ANAC ha denunciato questa cattiva pratica, rilevando, su un campione di 20 Comuni

capoluogo di Regione, che l'80 per cento delle commesse di importo superiore ai 40.000 euro sono assegnate con trattativa privata, contravvenendo a quanto stabilito dalla norma europea.

Il presidente del Consiglio Renzi continua, un giorno sì e l'altro pure, a propagandare il cambio di vento della politica e a sottolineare che c'è un cambiamento. Bene, è su questi rilievi mossi dall'ANAC che dovrebbe intervenire quando dovrà esercitare questa delega, ma le premesse non sono quelle giuste, se continuiamo ad andare avanti lungo il cammino avviato con lo sblocca Italia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gibiino. Ne ha facoltà.

GIBIINO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi in quest'Aula si discute della delega che il Senato conferisce al Governo al fine di recepire le tre direttive adottate in sede europea concernenti l'aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. La delega è volta infatti al riordino della disciplina vigente nel nostro ordinamento in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. L'*iter* legislativo ha visto coinvolti tutti gli organi dell'Unione europea: la Commissione come proponente, il Parlamento europeo e il Consiglio come colegislatori. L'*iter* in parola si è concluso con l'entrata in vigore delle direttive il 18 aprile 2014.

Il provvedimento, se da un lato presenta elementi certamente condivisibili, dall'altro evidenzia rilevanti criticità. Delle direttive che verranno recepite nel *corpus* normativo interno ne condivido l'esigenza, ovvero quella di rivedere e razionalizzare la materia nel suo complesso, che peraltro nel nostro Paese spesso diventa un tema sensibile riconducibile a spiacevoli accadimenti; ne condivido l'obiettivo, che è quello di creare un sistema più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire la certezza giuridica nel settore e assicurare un'effettiva concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici.

La *ratio* che sta a fondamento degli atti europei, ovvero quella di modernizzare il settore degli appalti e delle concessioni, è sicuramente condivisibile, traccia la giusta strada per creare un sistema efficace ed efficiente, capace di contribuire alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, garantendo al tempo stesso l'uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici.

L'ottimizzazione dell'utilizzo di risorse pubbliche è una priorità assoluta. Ciò si comprende meglio se si considerano i dati che emergono da uno studio comparato secondo cui le autorità pubbliche spendono circa il 18 per cento del PIL nazionale per appalti di forniture, opere o servizi. In tal senso, appare necessario garantire che i finanziamenti pubblici siano ben spesi, soprattutto agli occhi dei nostri cittadini che hanno il diritto di vedere il denaro pubblico utilizzato in modo efficiente. Al riguardo, accolgo con favore la previsione contenuta nella delega di predisporre forme di dibattito pubblico, ispirate al modello del *débat public* francese, delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio. Ne condivido l'intenzione, in quanto ritengo sia giusto e opportuno consultare e coinvolgere l'opinione pubblica. Certamente dovrebbero essere predisposti meccanismi idonei a garantire, da un lato, che venga presa in considerazione la voce delle comunità locali e, dall'altro, che il parere delle comunità non si traduca in sterili e strumentali contestazioni, il cui fine sarebbe esclusivamente quello di interrompere la realizzazione di grandi opere strategiche.

Ulteriori aspetti positivi, che derivano dal dispositivo delle direttive e che trovano specifico riferimento nei principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega, riguardano in primo luogo la partecipazione delle piccole e medie imprese grazie allo spaccettamento dei grandi appalti; in secondo luogo, lo snellimento degli oneri burocratici a carico degli operatori economici; infine, la stesura di un testo unico denominato codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. Dividere i lavori in lotti più piccoli fa sì che anche le aziende minori possano partecipare alle gare. Nel testo della direttiva si legge che è opportuno che gli appalti siano adeguati alle necessità delle PMI. Più nello specifico, nella delega si fa riferimento anche alle microimprese e alle imprese di nuova costituzione, prevedendo, al fine di migliorare le condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici, il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti al fine di garantire la

loro effettiva possibilità di partecipazione.

Riguardo agli oneri, nella delega si stabilisce la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti. Vengono anche stabiliti criteri per il ricorso in via principale a strumenti di pubblicità di tipo informatico degli avvisi e dei bandi di gara; è inoltre previsto il ricorso alle aste telematiche. Infine, trovo un'esigenza non più procrastinabile la stesura del testo unico. È un dato di fatto e coloro i quali hanno modo di seguire l'aggiudicazione degli appalti ne sono pienamente consapevoli. La stragrande maggioranza degli appalti pubblici in Italia avviene solo dopo aver apportato centinaia e centinaia di deroghe al codice degli appalti attualmente in vigore; si tratta di un codice di oltre trecento articoli ed un altrettanto corposo e complesso *corpus* di disposizioni contenute nel regolamento d'attuazione, a loro volta, corrette e modificate. È dunque necessario predisporre un testo snello, di facile consultazione, che non si perda in disposizioni farraginose destinate ad essere derogate.

Se, da un lato, quanto detto finora fa sostanzialmente emergere una nostra apertura con riguardo al testo predisposto dalla Commissione (che contiene diversi emendamenti da noi proposti), dall'altro appare opportuno presentare in Aula ulteriori modifiche migliorative. Una tra le più importanti, oggetto di un nostro emendamento che a breve verrà votato, è quella relativa ai subappalti. Nel disegno di legge del Governo si legge che il concorrente ha l'obbligo di indicare in sede di offerta sia le parti dei lavori che intende subappaltare sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavori prevista in progetto. Nella nostra proposta emendativa, invece, l'appaltatore è tenuto ad indicare il nominativo dei subappaltatori dopo l'aggiudicazione dell'appalto e, al più tardi, all'inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto, in quanto è controproducente indicare già in fase di gara i subappaltatori, perché significa addossare agli operatori economici - soprattutto le piccole e medie imprese - un notevole onere, atteso altresì il notevole lasso di tempo che può intercorrere tra l'aggiudicazione del contratto e l'esecuzione dei lavori in subappalto.

Urge definire i requisiti di capacità economico-finanziaria che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara. A nostro avviso, occorre specificare che la possibilità di disciplinare i requisiti di qualificazione caso per caso, ovvero gara per gara, riguardi unicamente i contratti di servizi e forniture, per i quali, a differenza degli appalti di lavori, non esiste un sistema unico di qualificazione SOA che ha validità generale e pluriennale. D'altra parte è opportuno specificare i requisiti economico-finanziari degli operatori economici solo con riferimento agli appalti che superano la soglia dei 20 milioni di euro.

Ancora da chiarire il sistema di qualificazione degli operatori economici. La delega traccia una linea che va verso la revisione del sistema vigente, in base, tra gli altri, ai criteri di trasparenza e verifica delle reali capacità organizzative, nonché criteri relativi alle attività effettivamente eseguite. Ebbene, la nostra proposta intende eliminare l'aggettivo «reali», con riferimento alle capacità realizzative dell'impresa, poiché sembrerebbe riferirsi al reale possesso di attrezzature specifiche, mentre per l'impresa potrebbe essere anche conveniente locare le attrezzature necessarie; inoltre intende eliminare l'avverbio «effettivamente», poiché potrebbe prestarsi ad un'interpretazione distorta volta a impedire che i lavori eseguiti tramite subappalto non possano essere utilizzati per la qualificazione.

In conclusione, il nostro giudizio sui contenuti della delega è largamente positivo. L'auspicio è che il Governo nei decreti delegati si attenga ai principi e criteri direttivi e non stravolga l'impianto e gli obiettivi delle direttive europee, che rappresentano un volano da cui bisogna ripartire per riformare il nostro settore degli appalti pubblici. Infine, attraverso il controllo parlamentare faremo in modo che non vada sprecata l'occasione per rendere la disciplina più coerente con il contesto economico, e più efficace per garantire l'accesso alle piccole e medie imprese. (*Applausi del senatore Pagnoncelli*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippi. Ne ha facoltà.

FILIPPI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vice Ministro, confesso anch'io che è un po' desolante, oltre che deprimente, intervenire in un'Aula pressoché deserta in occasione dell'esame di un provvedimento, quale la riforma del codice degli appalti, che costituisce un atto di delega al Governo in grado di connotare davvero un processo di riforma strutturale importante per il nostro

Paese e di suscitare uno sviluppo più trasparente e più efficiente rispetto a quanto fino ad oggi, purtroppo, abbiamo registrato.

Il lavoro fin qui condotto in Commissione e con il Governo si è mosso lungo due direttrici fondamentali: da un lato, riscrivere le norme per un'effettiva legalità nei processi di affidamento di lavori, servizi e forniture che avvengono con denaro pubblico, ed un effettivo maggiore controllo nella realizzazione delle prestazioni ottenute come corrispettivo; dall'altro, determinare un sistema di regole che produca maggiore efficienza nelle realizzazioni in termini di tempo e di dispendio di risorse: in una parola, lotta alla burocrazia inutile e agli sprechi e semplificazione delle norme.

Queste due convinzioni, prima di ogni altra ragione, prendono le mosse dalla consapevolezza della cattiva prova che di sé hanno dato le norme esistenti, che hanno determinato e/o consentito negli anni che ci stanno alle spalle, la proliferazione di ingiustificati e ingiustificabili sistemi corruttivi, senza peraltro realizzare le opere attese e previste.

Partire quindi dagli errori macroscopici presenti e passati per costruire un futuro sano e di speranza non è uno *slogan*, ma la condizione *sine qua non* per rimettere *in bonis* il Paese. Questa convinzione, peraltro, è stata rafforzata dal fatto che, oltre al rispetto di tempi certi in cui il processo riformatore deve avvenire, le nuove direttive comunitarie devono essere recepite entro il mese di aprile del prossimo anno.

Ciò impone anche la consapevolezza che nel quadro attuale è impensabile limitarsi a recepirle in un *corpus* normativo di fatto già oggi ingestibile. Si pensi soltanto ai sistematici ricorsi alle deroghe per aggirare norme e cavilli che non determinano per alcuno nessuna certezza del diritto. Cito, ad esempio, la vicenda dell'Expo, solo l'ultimo, in termini temporali, degli eventi straordinari per il nostro Paese. Bene, per l'Expo ne sono state contabilizzate oltre ottanta, e a ciò si aggiunga il ruolo che si è dovuto prevedere per l'ANAC di Cantone al fine di risolvere contenziosi e sistemi corruttivi divenuti strutturali al sistema realizzativo dell'evento.

C'è forse allora bisogno di ricordare che l'attuale codice si compone, tra norme primarie e regolamento attuativo, di oltre 600 articoli e di migliaia di commi o che il regolamento attuativo del codice, giunto a quattro anni di distanza dall'emanazione del codice stesso, ha prodotto una commistione di norme che non definiscono compiutamente ambiti e delimitazioni tra due strumenti e quindi tra norme primarie e secondarie? Come c'è forse bisogno di ricordare che il legislatore, a vari livelli, ma di certo tra i più influenti si sono distinti i gabinetti ministeriali e le potenti *lobby* del settore, in questi anni hanno prodotto oltre 50 riscritture al testo per più di 650 modifiche complessive al codice e al regolamento? E c'è infine bisogno di ricordare che per un lungo periodo, in questo Paese, se si doveva realizzare un'opera o un evento, il ricorso alla protezione civile e al suo connesso sistema derogatorio era la regola aurea per avere la certezza del risultato, come si diceva allora, costi quel che costi, tanto a pagare erano gli italiani?

Ecco, il lavoro che oggi presentiamo è solo il primo tempo di una riforma complessa ma necessaria per cambiare le regole in un settore che, per certi aspetti, ha funzionato al contrario di come doveva.

Il provvedimento di delega al Governo, voglio ancora sottolinearlo, prevede la riscrittura integrale dell'attuale codice perché il solo recepimento delle direttive comunitarie avrebbe prodotto l'effetto di conferire maggiore discrezionalità alla pubblica amministrazione, aspetto non certo praticabile a fronte dei fenomeni di corruzione di cui ogni giorno le cronache, purtroppo, danno triste testimonianza.

Una maggiore discrezionalità nella pubblica amministrazione - come, di fatto, ci chiede l'Europa - nel nostro Paese, in questa fase, ha un senso soltanto se siamo in grado di imporre un salto culturale profondo nel *modus operandi* della nostra pubblica amministrazione. Un salto culturale che voglio riassumere così: occorre passare in fretta da una cultura degli atti ad una cultura dei fatti, dove il controllo formale degli incartamenti per le autorizzazioni a fare lasci il posto ad un controllo sostanziale delle realizzazioni e delle modalità realizzative: più controlli sui cantieri e meno carte negli uffici! È necessario passare da un formale adempimento nello svolgimento di una procedura di gara ad un sistema più complesso di trasparenza e pubblicità che sia in grado di monitorare anche *ex ante* ed *ex post* ciò che avviene a quel momento. In una parola, bisogna definire un sistema in grado di rendere

tracciabili tutte le procedure di affidamento ma anche i soggetti che vi concorrono e le fasi realizzative successive, senza che ciò costituisca un dispendioso aggravio di spesa, ma che avvenga in tempi certi e con procedure semplificate.

Nel merito, il provvedimento contiene molti principi di delega su cui il Governo è chiamato a riscrivere integralmente il nuovo codice degli appalti con un unico decreto legislativo e contestualmente - voglio sollecitare su questo punto, per quanto possibile, la vostra attenzione - anche il regolamento attuativo.

Nel prendere a riferimento la relazione introduttiva del relatore, mi limito a richiamarne succintamente alcuni aspetti e a sottolineare gli elementi a mio avviso maggiormente qualificanti del provvedimento stesso, a partire da un nuovo sistema richiesto per la qualificazione delle imprese e delle stazioni appaltanti, elemento centrale del provvedimento che vuole combattere sia la compravendita dei titoli di qualificazione, come purtroppo avvenuto nella pratica corrente, ma anche ridurre significativamente i margini di discrezionalità delle stazioni appaltanti.

Il provvedimento si propone di indicare al Governo anche una drastica riduzione del numero delle stazioni appaltanti, come è stato ben ricordato da chi mi ha preceduto, di cui nessuno, oggi, conosce il numero preciso, si mentova un numero che varia da 20.000 a oltre 36.000. A nostro avviso un numero che si aggiri tra le 250 e le 300 in tutto il Paese costituirebbe un numero congruo per consentirne un effettivo controllo e una sistematica qualificazione delle stesse, senza determinare fenomeni di congestionamento nell'evasione delle richieste di affidamento lavori.

Con la delega si chiede al Governo la scrittura di norme che superino la logica diffusa nell'aggiudicazione del massimo ribasso, per accogliere il principio conforme alla direttiva, di un utilizzo prioritario dell'offerta economicamente più vantaggiosa in un quadro di chiarezza nel rapporto costo qualità della prestazione, del prodotto o del servizio, oggetto dell'affidamento.

Logica conseguenza vuole che nella delega sia contenuta una specifica attenzione alla qualificazione del momento progettuale - aspetto richiamato da molti interventi - rispondendo a specifici *standard* architettonici e urbanistici e che soprattutto non sia vittima delle dinamiche economiche delle imprese realizzatrici, ma che costituisca al contrario un fattore di qualificazione del processo di affidamento e della successiva realizzazione.

Con ciò si vuole determinare il concetto che l'affidamento non debba più avvenire sul progetto preliminare, se non debitamente motivato e giustificato da specifiche condizioni e per queste debitamente autorizzato, ma esclusivamente su progetto esecutivo o al massimo definitivo. Ne consegue che vengono limitate le varianti in corso d'opera ai soli casi per contingenze impreviste e imprevedibili e al solito sempre debitamente giustificate e preventivamente autorizzate.

Altro aspetto qualificante del provvedimento è costituito dal principio di una maggiore selezione dei commissari di gara e della composizione delle commissioni aggiudicatrici, prevedendo per i primi la tenuta di un apposito albo presso l'ANAC, con le condizioni di competenza richieste e le condizioni di incompatibilità, per le seconde, la previsione di un sistema di sorteggio che renda imprevedibile e indeterminabile da alcuno la composizione della commissione di gara.

Altra questione indicata nel provvedimento di delega riguarda la formula della tanto discussa, in questi mesi, fattispecie di appalto integrato e *general contractor*, soprattutto in ragione degli effetti che questa pratica ha prodotto in termini di commistione e corruzione tra imprese e pubblica amministrazione. Qui mi sento di sottolineare la profonda distanza tra quanto abbiamo scritto e quanto veniva menzionato in ragione della legge obiettivo.

Le indicazioni vanno nel senso di prevedere che non sia più prerogativa del contraente generale la nomina del direttore lavori, ma torni ad essere titolarità della stazione appaltante. Lo stesso ricorso all'appalto integrato viene fortemente limitato a quelle fattispecie dove è giustificato da una presenza di lavori specialistici e ad alto valore di innovazione tecnologica superiore al 70 per cento dell'importo lavori.

Una norma introdotta di grande valore è costituita dall'avere poi previsto la cancellazione del massimo

ribasso per gli appalti di servizio ad alta intensità di manodopera; aspetto su cui molti interventi si sono concentrati. Nel testo vengono indicati quelli con percentuale superiore al 50 per cento dell'importo posto a base d'asta, per i quali si prevede anche l'applicazione di un contratto collettivo nazionale corrispondente allo svolgimento delle mansioni richieste. Non c'è nessun ammiccamento alle componenti sindacali, c'è soltanto la necessità di porre fine alla macelleria sociale di questi anni, compiuta indistintamente a destra, a sinistra e al centro.

Come grande importanza è rivestita dalla norma che chiede al Governo una revisione profonda della disciplina del subappalto, nell'ottica di tutelare maggiormente le imprese utilizzate per tali fattispecie e che in questi anni sono state quelle che più di altre hanno fatto le spese per i contenziosi nati tra la centrale di committenza e l'impresa aggiudicataria dei lavori.

Nel testo viene prevista l'indicazione della percentuale dei lavori da svolgere in subappalto, la loro tipologia e anche una percentuale in cui ci sia un esplicito riferimento alle ditte di cui s'intende avvalersi, così pure viene contemplata la possibilità di pagamento diretto della stazione appaltante alle ditte subappaltatrici ad esecuzione dei lavori avvenuti e debitamente certificati.

Elemento di assoluta novità è poi costituito dall'avere previsto l'introduzione di un regime di *soft law*, che si propone di standardizzare massimamente le procedure per migliorarne i controlli e la tracciabilità, con la previsione e l'adozione per quanto possibile di bandi tipo. Così pure più rigorosa viene indicata la disciplina che deve regolare le commissioni di collaudo, con la previsione di specifici albi la cui tenuta è curata dal Ministero e dove anche qui siano rigorosi i criteri di esclusione e incompatibilità.

Attenzione, infine, è stata posta ai tempi e ai termini in cui vengono definite - e richiamo l'intervento della collega Cantini - le procedure di affidamento e di esecuzione dei lavori, affinché il naturale processo di maggior accentramento a cui il provvedimento nel suo complesso è ispirato non faccia venire meno il presupposto dell'efficienza e dell'efficacia dei provvedimenti che vengono assunti.

In conclusione, segnalo anche la previsione di applicazione di forme e strumenti partecipativi nella progettazione delle grandi opere che si richiamino all'esperienza francese del *débat public*, ad una revisione sostanziale della disciplina dell'avvalimento per correggere le distorsioni che si sono registrate in questi anni ed al tema di un'effettiva e praticabile previsione dell'istituto della garanzia globale, oggi fortemente preclusa.

Discorso a parte meriterebbe l'istituto delle concessioni, che solo per economia di tempo risparmio alla discussione, evidenziando però che viene sancito, come ricordava il relatore, in linea ed in perfetta corrispondenza con la direttiva dell'Unione europea, il fatto che per ogni rinnovo debba essere prevista un'adeguata forma di procedura di evidenza pubblica.

Voglio dare infine conto all'Assemblea di un lavoro straordinario compiuto dal Governo, dai relatori e dalla Commissione tutta, in un clima di grande positività e di leale confronto. Credo che anche il dibattito di oggi, per quanto l'Aula in qualche modo non ci abbia onorato, abbia però dato veramente testimonianza della qualità del confronto, che ha prodotto un processo di progressivo affinamento e miglioramento del testo in esame. Il merito è da ascrivere, prima che a tutti gli altri, al vice ministro Nencini, che ringrazio sinceramente, oltre che per la pazienza e l'assiduità della presenza, anche e soprattutto per il grande ed intelligente lavoro svolto sotto il profilo sia del metodo, con una straordinaria e inusuale disponibilità al confronto, sia del merito, con un iniziale testo - e qui mi differenzio dai colleghi ed amici di SEL - che, a mio avviso, costituiva già un'indubbia buona base di partenza.

Parimenti, desidero dare conto anche del lavoro davvero esemplare svolto dai relatori, che hanno interpretato al meglio il loro ruolo, producendo modifiche sostanziali al testo nel costante rispetto del Governo e della Commissione.

Un ringraziamento mi sia infine anche al Presidente della Commissione, non banale né scontato, che ha davvero guidato il lavoro dell'esame del provvedimento con saggezza politica, peraltro da una condizione politica di opposizione, non venendo mai al suo ruolo di garante istituzionale.

Desidero infine formulare un altro ringraziamento, anch'esso non scontato, a tutti i colleghi per l'arricchimento che hanno prodotto al testo e per il confronto sincero e leale che non fa mai velo alle differenze in campo, ma le esalta e - quando ne è capace - produce sintesi in grado di generare risultati positivi per la collettività.

Un ringraziamento doveroso agli Uffici per l'apporto fondamentale, non solo l'istruttoria impeccabile degli atti, ma anche per la loro costante affidabilità sotto il profilo della correttezza amministrativa e istituzionale.

Adesso la palla passa alla Camera e poi al Governo, per la stesura definitiva del nuovo codice, che attendiamo conforme ai principi di delega e semplificato nella forma e nella struttura. Confidiamo di non perderci di vista, signor vice Ministro, per rivederci, secondo quanto prevede la procedura, nelle Commissioni di merito per un parere che possa costituire davvero una formalità in un lavoro che, a mio modo di vedere, fino a qui è stato davvero senza macchia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, vice ministro Nencini, consapevole del ritardo, dovuto alla mia impossibilità di iscrivermi a parlare nei tempi dovuti, ma volenteroso di portare un mio contributo, chiedo l'autorizzazione ad allegare al Resoconto della seduta odierna il testo del mio intervento nella discussione generale sul disegno di legge delega in materia di appalti, cui mi auguro che il Governo presti attenzione.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

A questo punto, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 16 giugno 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 16 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 13,33).

[Allegato B](#)

Testo integrale dell'intervento della senatrice Orrù nella discussione generale del disegno di legge n. 1678

Signora Presidente, Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge di iniziativa governativa di cui stiamo discutendo oggi e che ci apprestiamo a votare definito più brevemente "delega al Governo per la riforma del Codice degli appalti", è frutto di un approfondito e lungo lavoro condotto in 8a Commissione e per il quale ringrazio i relatori e tutti i colleghi.

Il disegno di legge, presentato dal Governo il 18 novembre 2014, è stato riformulato in un nuovo testo adottato l'8 aprile 2015 a seguito dell'ampia discussione avvenuta in Commissione e del ciclo di audizioni dei soggetti interessati.

Il testo parte dalla necessità di dare attuazione alle direttive europee all'indomani della presentazione - nel 2011 - da parte della Commissione europea del cosiddetto "pacchetto direttive appalti pubblici", in materia di appalti pubblici e concessioni, allo scopo di favorire il perfezionamento ed il completamento del mercato unico, in attuazione di quanto previsto nell'Atto per il mercato unico - Dodici leve.

L'obiettivo di tali direttive è quello di rendere più semplici e flessibili le procedure degli appalti pubblici, di agevolare l'accesso delle imprese - in particolar modo alle medie e piccole medie imprese - agli appalti pubblici. Le tre proposte di direttive riguardanti, rispettivamente, l'aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE), gli appalti pubblici (direttiva 2014/24/UE), e le procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (direttiva 2014/25/UE), sono state approvate prima dal Consiglio e, successivamente, dal Parlamento europeo.

Entrate in vigore il 18 aprile 2014, esse dovranno essere recepite nell'ordinamento interno degli Stati membri entro il 18 aprile 2016.

Come accennavo, tuttavia, la finalità del provvedimento è più ampia del mero recepimento delle direttive. Infatti, come chiarito nella relazione illustrativa: "il recepimento della nuova normativa europea costituisce un'importante occasione per rivedere e razionalizzare la materia nel suo complesso, al fine di creare un sistema più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire la certezza giuridica nel settore e assicurare un'effettiva concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici".

Tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea, la nuova disciplina mira, pertanto, ad offrire un approccio alla materia degli appalti e delle concessioni sostanzialmente diverso da quello attuale.

Al fine di realizzare i suddetti obiettivi, la delega prevede la redazione di un unico testo normativo denominato Codice degli appalti pubblici e delle concessioni, che conterrà le disposizioni legislative in materia di appalti pubblici e concessioni delle tre direttive, atteso da tempo e che finalmente normerà in maniera organica un settore per troppo tempo costretto a sottostare ad una giungla di norme non sempre coerenti fra loro. In sintesi, con il nuovo codice degli appalti si contemperano due apparenti contrapposte esigenze: da un lato promuovere con esso una maggiore cultura della legalità ponendo un argine robusto ai fenomeni di corruzione che hanno reso particolarmente permeabile quello attuale, e dall'altro produrre una semplificazione delle norme e delle procedure tale da produrre una maggiore efficienza delle *performance* economiche che, invece, un sistema farraginoso come quello attuale non consente se non con la forzatura delle norme che ne regolano il funzionamento ricorrendo a sistematiche deroghe.

In estrema sintesi, le principali questioni affrontate e che caratterizzano il provvedimento riguardano: la qualificazione della fase progettuale come elemento fondamentale di connotazione e qualificazione della successiva aggiudicazione; la drastica limitazione delle gare al massimo ribasso per la opacità ed i meccanismi distortivi che esso porta con sé nel campo dei lavori pubblici e che determina frequentemente la compressione, talvolta inaccettabile, delle condizioni di lavoro nei casi di appalti di servizi in cui la componente lavoro è molto rilevante se non prevalente; la sistematica e certa terzietà delle commissioni di gara, e al riguardo è stato anche ipotizzato il criterio dell'estrazione a sorte dei nominativi attinti da un apposito registro di onorabilità e competenza; la drastica riduzione delle stazioni appaltanti, oggi in numero eccessivo, (si parla di oltre 36.000), e la loro necessaria qualificazione; la revisione del sistema di certificazione e qualificazione tramite le SOA introducendo alla base degli elementi di valutazione criteri reputazionali oggettivi e parametri misurabili; l'introduzione di una normativa di *soft law*, essenzialmente affidata all'ANAC e dedicata espressamente alla definizione delle procedure *standard*, dai bandi tipo, al *rating* di legalità per le imprese, ad altre forme di criteri reputazionali; la tracciabilità di tutte le fasi che precedono e seguono il momento di aggiudicazione della gara; la previsione di una autorità centrale con poteri veri e riconosciuti per intervenire e sostituirsi alla stazione appaltante per rimuovere le cause che

pregiudicano la realizzazione dei lavori, con poteri dissuasivi ma anche sanzionatori; la non possibilità di aggiudicare l'esecuzione di un'opera sulla base di un suo progetto preliminare, attraverso i meccanismi dell'appalto integrato che troppo spesso dà luogo a varianti in corso d'opera, contenziosi, utilizzo eccessivo di quote di riserva, ecc.; il superamento del meccanismo che affida al *general contractor* la individuazione del direttore dei lavori; la previsione di procedure chiuse e non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e riduzione dei tempi di realizzazione delle opere; la previsione che il ricorso alle varianti in corso d'opera debba essere sempre motivata e giustificata da condizioni impreviste ed imprevedibili; il rafforzamento dei sistemi di controllo di staticità e sicurezza delle opere pubbliche e previsione di sanzioni penali ed amministrative in caso di mancati o inadeguati controlli da parte dei soggetti preposti; la previsione del risarcimento in caso di esecuzione di opere pubbliche non conformi al progetto esecutivo e ai criteri di sicurezza e staticità delle opere; il riordino e la semplificazione delle disposizioni relative ad interventi di protezione civile (emergenze) e di mitigazione del rischio idrogeologico; la previsione per i concessionari autostradali di criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e il rispetto dei tempi per la realizzazione degli investimenti; nell'ambito del partenariato pubblico privato, la previsione per ogni opera la valutazione preventiva di fattibilità con il ricorso a finanziamenti privati.

Più in generale le modifiche introdotte al testo base, frutto del lavoro della commissione, hanno riguardato i tempi, i contenuti e le modalità di esercizio della delega. Particolare rilievo assumono i principi e i criteri relativi alla semplificazione delle disposizioni legislative, di trasparenza e di contrasto alla corruzione nell'ambito degli appalti nonché quelli volti alla valorizzazione della fase progettuale, all'affidamento dei contratti mediante procedura di evidenza pubblica, alla forte limitazione di deroghe al codice e all'esclusione delle varianti. Vengono delineati, poi, i requisiti minimi richiesti agli operatori economici per partecipare alle gare e i criteri per il ricorso al subappalto. Per rendere maggiormente efficiente il settore degli appalti, vengono previsti criteri per l'interoperabilità delle banche dati e l'utilizzo delle procedure telematiche, in particolare per la fase degli acquisti, per la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici degli appalti e per la semplificazione delle controversie. Viene, altresì, prevista l'istituzione dell'Albo nazionale dei responsabili dei lavori e dei collaudatori. Importanti innovazioni riguardano l'avvalimento, il partenariato pubblico privato e le procedure di "dibattito pubblico" in merito alla realizzazione delle opere. Infine, specifici criteri innovativi riguardano gli appalti di servizi e le concessioni e il regolamento attuativo. Va dunque salutata con grande favore l'introduzione di un nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni che sia snello e chiaro e quindi utile realmente agli operatori e va altresì fortemente sostenuto il principio che - in tema di concessioni, specialmente quelle di maggiore valore economico come quelle autostradali, aeroportuali e portuali - è essenziale che l'assegnazione avvenga sempre con procedure ad evidenza pubblica. Troppi esempi, purtroppo abbiamo nel nostro Paese di quali scempi causi l'assegnazione di gare a soggetti che - a voler essere generosi - non sempre si conformano ai criteri stabiliti dalla normativa. E di certo, non va sottovalutata l'esigenza ormai inderogabile di legalità e trasparenza - assicurata con l'attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più ampie funzioni di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni - strettamente connessa ai problemi di funzionalità economica. Finalmente, con l'adozione del Codice unico sugli appalti, si mette un ulteriore tassello all'obiettivo assunto dal Governo di fare ripartire i cantieri nel Paese, dimostrando che in Italia si possono fare opere pubbliche, quelle che servono, senza corruzione e rispettando i preventivi.

Intervento del senatore Di Biagio nella discussione generale del disegno di legge n. 1678

Il testo in esame interviene per definire una delega al Governo finalizzata a rimodulare l'attuale normativa in materia di appalti e concessioni; un intervento atteso da tempo e di cui condivido pienamente la ratio che si pone in linea con le direttive europee di cui vuole essere il recepimento.

Mi preme tuttavia cogliere l'occasione di questa discussione generale per segnalare alcuni aspetti importanti, che non hanno avuto modo di essere ricompresi nel testo della Commissione e sui quali ho ritenuto di intervenire attraverso alcune proposte emendative.

Il primo è il riferimento al "ciclo vita" nella valutazione del cosiddetto "miglior rapporto qualità-prezzo" che rappresenta il parametro principale per la scelta dell'offerta economicamente vantaggiosa sia per quanto riguarda i prodotti e servizi utilizzati nell'opera oggetto di appalto e concessione, sia per la gestione intera dell'opera.

Il riferimento al ciclo vita è previsto espressamente nella normativa europea che stiamo recependo, ciclo vita che impatta proprio sull'offerta economicamente più vantaggiosa e si raccorda con il rispetto dell'Ambiente.

Di fatto l'appalto è assegnato secondo la logica UE non più in base alla offerta economicamente più vantaggiosa - in quanto tale - ma in base al costo dell'intero ciclo vita più vantaggioso in funzione degli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali.

E può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione.

Tra tali criteri possono rientrare ad esempio la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative e la commercializzazione e relative condizioni.

È questa la vera rivoluzione della normativa UE sugli appalti, non il solito massimo ribasso con le varianti in corso d'opera che il cittadino paga.

Altro elemento è che non vengono presi in considerazione i sistemi elettronici specifici, espressamente previsti dalle Direttive UE.

La Direttiva UE prevede, infatti, l'uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica (o analoghi) per le informazioni edilizie e i sistemi di modellazione parametrica in grado di identificare, monitorare e verificare: la filiera degli operatori (beni e servizi) e le relative attività e responsabilità; le fasi di realizzazione-progettazione e gestione dell'intera Opera; i tempi e costi, contribuendo a valorizzare e garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento a garanzia della concorrenza, riducendo anche i rischi legati a fenomeni di corruzione.

Di questi sistemi il nostro testo non parla nonostante la progettazione di filiera e il monitoraggio di tutte le fasi siano un passaggio fondamentale per il contrasto alla corruzione e al malaffare.

In questo senso le mie proposte vanno nella direzione di evitare l'apertura di procedure di infrazione da parte UE, garantendo il recepimento pieno degli aspetti segnalati.

Condividendone la *ratio* voglio altresì sottoscrivere l'emendamento 1.357 ed il subemendamento 1.606/1 del senatore Crosio, che mi ha già autorizzato ad aggiungere la firma.

Ritengo infatti che con riferimento a quei concessionari scelti con delle gare ad evidenza pubblica di carattere europeo non possa essere introdotta una regolamentazione stringente che abbia una efficacia retroattiva che presenta forti dubbi di legittimità e che sicuramente apre il varco a numerosi contenziosi che avrebbero solo l'effetto di produrre un ingiustificato esborso di denaro pubblico.

Con riferimento a questi concessionari voglio infatti ribadire che non potrebbero porsi dei problemi di trasparenza e correttezza nell'aggiudicazione delle concessioni avendo le stesse partecipato a gare pubbliche addirittura di carattere europeo dove hanno dimostrato di avere tutti i requisiti di legge.

Nel ringraziare comunque i relatori ed il Governo per l'ottimo lavoro fatto, auspico che queste mie considerazioni possano trovare accoglimento, spinto solamente dalla volontà di portare un contributo costruttivo al miglioramento del provvedimento.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Broglia, Bubbico, Cassano, Casson, Cattaneo, Ciampi, Collina, Colucci, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Endrizzi, Fazzone, Floris, Granaiola, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Padua, Piano, Pizzetti, Puglisi, Quagliariello, Rubbia, Scalia, Sposetti, Stucchi, Susta, Taverna e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle 10.30*); Iurlaro, Morgoni e Pepe, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Amoruso e Fattorini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Gambaro, per attività

dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT) - PSI - MAIE ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

11a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Olivero, sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Romano;

12a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Olivero, sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Romano.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 10 giugno 2015 è stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei senatori:

Orellana e Gambaro - "Nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei senatori" (*Doc. II, n. 29*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Buccarella Maurizio, Cappelletti Enrico, Puglia Sergio

Estensione dei casi di applicazione delle operazioni sotto copertura per il perseguimento di taluni nuovi delitti (1959)

(presentato in data 08/6/2015);

senatori Pezzopane Stefania, Caleo Massimo, Amati Silvana, Astorre Bruno, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Cuomo Vincenzo, Fasiolo Laura, Giacobbe Francesco, Puppato Laura, Rossi Gianluca, Silvestro Annalisa, Sollo Pasquale, Spilabotte Maria, Valdinosi Mara, Valentini Daniela

Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 e per il sostegno delle attività produttive e della ricerca (1960)

(presentato in data 10/6/2015);

senatori Lezzi Barbara, Paglini Sara, Serra Manuela, Nugnes Paola, Moronese Vilma, Mangili Giovanna

Disposizioni a favore dell'impresa familiare (1961)

(presentato in data 11/6/2015).

Documenti, richieste di parere

La 9a Commissione permanente è stata autorizzata ad esprimere, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, il proprio parere alla 14a Commissione permanente in ordine all'affare sull'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea (Atto n. 440).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Lo Giudice ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03990 del senatore Manconi ed altri.

La senatrice Lezzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04074 della senatrice Donno ed altri.

I senatori Liuzzi e Petraglia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04104 del senatore Campanella ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 4 al 10 giugno 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 87

ARACRI: su una sanzione disciplinare comminata ad una operatrice della struttura sanitaria della Fondazione IME (4-03526) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

DI BIAGIO: sulla revoca delle misure di protezione per l'onorevole Gianfranco Fini (4-02650) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

GIROTTI ed altri: sull'eventuale adesione dell'Italia all'impegno predisposto a Vienna in tema di divieto ed eliminazione delle armi nucleari (4-03853) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*)

e della cooperazione internazionale)

LIUZZI: sulla salvaguardia del Memoriale italiano ad Auschwitz-Birkenau (4-03864) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

LUCHERINI ed altri: sull'organizzazione del giubileo straordinario 2015-2016 (4-03675) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MUSSINI ed altri: sulla riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-03325) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

ZIN ed altri: sulla destinazione delle risorse derivanti dal pagamento dei diritti consolari (4-03778) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Mozioni

[LEZZI](#), [MANGILI](#), [CIAMPOLILLO](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [NUGNES](#) - Il Senato,

premesso che:

in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, adottato in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante "Delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita", ha preso il via, il 15 aprile 2015, l'innovazione legislativa del 730 precompilato, quando l'Agenzia delle entrate ha reso disponibili per la prima volta le dichiarazioni dei redditi predisposte dal Fisco stesso, consentendone la consultazione. L'Agenzia delle entrate stessa ha altresì ricordato l'avvio della trasmissione del modello 730;

l'operazione vede coinvolti 20 milioni di contribuenti destinatari del 730 precompilato, tra lavoratori dipendenti e pensionati, che possono decidere di accettare, integrare o modificare la dichiarazione dei redditi predisposta dal Fisco, per poi procedere alla sua trasmissione;

il modello 730 precompilato, indipendentemente dal fatto che si invii così com'è, oppure con integrazioni o modifiche, può essere trasmesso in autonomia o delegando il proprio sostituto d'imposta, un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato. In ogni caso la scadenza per l'invio della dichiarazione dei redditi è fissata al 7 luglio;

il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all'ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all'Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi;

tra le novità più rilevanti introdotte dal decreto legislativo n. 175 del 2014 nella normativa vigente, con l'introduzione del modello 730 precompilato, viene sostanzialmente modificato l'impianto sanzionatorio a carico dei CAF e professionisti abilitati e le relative garanzie richieste dall'amministrazione finanziaria. Per la prima volta è stata prevista la responsabilità di tali soggetti per le imposte dovute dal contribuente a seguito di un controllo in cui emerga l'infedeltà del visto di conformità che gli stessi abbiano apposto sulla dichiarazione. La nuova norma, però, presenta evidenti problemi di criticità;

le nuove disposizioni che hanno introdotto dal 2015 la dichiarazione precompilata con il modello 730 semplificato, intervengono rivoluzionando il sistema sanzionatorio, con pesanti ripercussioni soprattutto nei confronti dei CAF e professionisti (artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 175 del 2014). Come richiamato in premessa, la trasmissione della dichiarazione oltre che personalmente, può avvenire conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o professionista. Mentre la trasmissione da parte del proprio sostituto non ha sostanziali risvolti in tema di responsabilità (in pratica, responsabile degli eventuali errori sulla dichiarazione resta sempre il contribuente), lo stesso non vale in caso di intervento del CAF o dell'intermediario. Su questo punto la norma è chiara: la dichiarazione (accettata o modificata)

trasmessa dal CAF/intermediario deve essere provvista di visto di conformità (rilasciato ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 241 del 1997) e, nel caso in cui il visto sia infedele, la responsabilità, non solo per le sanzioni, ma anche per le imposte, resta in capo al soggetto che l'ha rilasciato;

secondo quanto più volte affermato dall'Agenzia delle entrate (tra le altre, si veda la circolare 26 febbraio 2015, n. 7/E) il predetto visto di conformità costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all'amministrazione finanziaria e, in caso di sua infedeltà, occorre tutelare il principio di "legittimo affidamento" nel rapporto tra CAF e professionista e contribuente. Pertanto, il CAF/intermediario risponde a titolo di responsabilità per l'errato controllo dei dati documentali ed è tenuto nei confronti dell'Erario al pagamento di un importo corrispondente al pagamento dell'imposta, degli interessi e della sanzione nella misura del 30 per cento (sanzione ridotta ad un ottavo, quindi al 3,75 per cento se presenta una dichiarazione integrativa entro il 10 novembre). La responsabilità, però, non scatta se l'infedeltà del visto è determinata da dolo o colpa grave del contribuente (circostanza, questa, non sempre facilmente dimostrabile);

al fine di rafforzare le garanzie per il contribuente e l'Erario, è stata modificata anche la disciplina in merito alla polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'assistenza fiscale riguardanti i CAF e i professionisti e certificatori (art. 6, comma 1 e art. 22, comma 1, del decreto ministeriale n. 164 del 1999). In particolare, è stato previsto l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati. Tale massimale, in entrambe le norme, deve rispettare una soglia minima. Le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 175 del 2014, riguardano: l'innalzamento a tre milioni di euro della soglia del massimale, precedentemente fissata in due miliardi di lire (1.032.913,80 euro); l'estensione della garanzia, nel caso di visto infedele apposto su un modello 730, al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente;

valutato inoltre che:

le nuove disposizioni recate dal decreto legislativo n. 175 del 2014 riportate in premessa hanno sollevato, sin dal loro esordio, forti dubbi che ne minano le fondamenta. La responsabilità del professionista, che non è tenuto a rispondere delle sole sanzioni, ma anche dell'imposta e interessi, costituisce una novità assoluta che non ha precedenti nel panorama legislativo italiano;

il motivo di tale innovazione legislativa risiederebbe, secondo l'Agenzia delle entrate, nella salvaguardia del legittimo affidamento dei cittadini che si rivolgono ad operatori specializzati circa la definitività del loro rapporto con il Fisco. In pratica, un terzo "estraneo" al rapporto tributario (il CAF/professionista) diventa diretto responsabile dell'imposta dovuta dal soggetto passivo (contribuente). Si assiste, dunque, all'introduzione di un principio di "sostituzione" del debitore d'imposta: costui non è più il soggetto costituzionalmente chiamato a tale funzione (il contribuente) ma un soggetto (il CAF/professionista) che, sempre costituzionalmente parlando, non può essere considerato in nessun modo debitore d'imposta;

la Costituzione, all'articolo 53, statuendo un principio cardine del diritto tributario, recita testualmente: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". Appare invece evidente che con la nuova normativa si tenta una evidente forzatura di tale principio. Infatti, come è stato fatto osservare in audizione presso il Senato della Repubblica da parte dell'Associazione nazionale dei commercialisti e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il rapporto tributario "traslerebbe" da contribuente a professionista, con buona pace del suddetto principio costituzionale;

appare evidente che le nuove disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 175 del 2014 sono inaccettabili, così come non sembra accettabile la giustificazione fornita dall'amministrazione finanziaria che insiste sul concetto di salvaguardia del legittimo affidamento dei cittadini che si

rivolgono ad operatori specializzati circa la definitività del loro rapporto con il Fisco. Infatti, parlare di "legittimo affidamento" in una ipotesi di questo tipo è anch'essa una forzatura; il principio del legittimo affidamento si propone la finalità di stabilire un giusto equilibrio nel rapporto fra l'amministrazione e gli amministrati ovvero i cittadini, finalità che, invece, non sembra minimamente sussistere nel caso in esame, dove il rapporto da "tutelare" è di tipo "privato" e non vede come controparte una pubblica amministrazione;

ad aumentare i dubbi sulla "bontà giuridica" della nuova norma interviene anche l'allargamento delle garanzie richieste al CAF/professionista. Infatti, molte compagnie assicurative hanno negato la possibilità di assicurare un rischio di natura sanzionatoria quale quello di dover rispondere anche delle sanzioni. L'art. 12 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private) stabilisce che "sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo...". A tale proposito, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in una lettera datata 19 marzo 2015 e indirizzata alle imprese di assicurazioni ha dato una dubbia interpretazione alla questione. Infatti, dopo aver interpellato l'Agenzia delle entrate, ne ha confermato il pensiero: la somma che i soggetti che prestano assistenza fiscale sarebbero tenuti a pagare in caso di errore abbia natura risarcitoria e non di sanzione amministrativa, basandosi sull'assunto, accennato, dell'affidamento dei contribuenti. Pertanto la copertura, secondo l'IVASS non è in contrasto con l'art. 12 del codice delle assicurazioni che, come detto, vieta le assicurazioni che hanno per oggetto il pagamento delle sanzioni amministrative, né con l'art. 4 del regolamento ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private) n. 29 che, in attuazione della citata norma, ribadisce l'inasicurabilità del rischio relativo al pagamento di una sanzione amministrativa. Anche in questo caso è evidente che si tratta di una forzatura: se così fosse, come giustamente ha fatto notare l'Associazione nazionale commercialisti nel comunicato stampa del 23 marzo 2015, il risarcimento dovrebbe essere impugnato davanti al tribunale civile non presso la commissione tributaria, seguendo l'iter del ricorso per una classica sanzione tributaria, come invece prevede la legge in questi casi, impegna il Governo:

1) ad adottare le necessarie modifiche dell'attuale impianto normativo adottato con il decreto legislativo n. 175 del 2014, in merito al sistema sanzionatorio a carico dei CAF e professionisti abilitati e le relative garanzie richieste dall'amministrazione finanziaria, anche al fine di evitare che in futuro la disposizione citata non incappi in qualche censura di incostituzionalità, che appare tutt'altro che infondata;

2) ad adottare ogni iniziativa utile al fine di spostare l'eventuale sanzione tributaria dal professionista a colui che ha effettivamente tratto vantaggio dal comportamento illegittimo nei confronti del Fisco;

3) ad adottare ogni iniziativa utile al fine di consentire la garanzia di una adeguata copertura assicurativa a fronte delle maggiori responsabilità previste in capo ai Caf e professionisti fiscali, che dovessero commettere in buona fede errori rilasciando il visto di conformità al nuovo 730 precompilato.

(1-00431)

[BERTOROTTA](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [CATALFO](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [LUCIDI](#), [CAPPELLETTI](#), [CRIMI](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#), [FATTORI](#), [PETROCELLI](#), [SCIBONA](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#), [PAGLINI](#), [SERRA](#), [MORRA](#), [BOTTICI](#) - Il Senato,

premesso che:

da notizie di stampa si apprende che l'onorevole Giuseppe Castiglione, sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali, risulta indagato a Catania per turbativa d'asta e turbata libertà di scelta del contraente, puniti ai sensi degli artt. 353 e 353-bis del codice penale, nell'ambito della nota inchiesta «Mafia Capitale», per la gestione del centro di accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Mineo ("Il Corriere della Sera", del 6 giugno 2015, pagina 12);

già nel dicembre del 2014 il nome di Castiglione era comparso in alcune intercettazioni ambientali,

avvenute nella sede della Fondazione Integra/Azione a Roma, tra Luca Odevaine e l'imprenditore Silvio Praino, amministratore della Php Srl, dalle quali emerge l'intenzione di Odevaine di voler fare pressioni a favore dell'imprenditore che, nella stessa occasione, dice di avere in programma una cena con l'onorevole Castiglione e chiede ad Odevaine cosa possa fare il Sottosegretario ("Il Tempo" del 9 dicembre 2014);

la conferma dell'indagine a carico del sottosegretario è nel decreto di perquisizione degli uffici comunali di Mineo e l'accusa riguarderebbe le ipotesi di turbativa d'asta e turbata libertà di scelta del contraente, in particolare nel decreto la procura ipotizza: «turbavano le gare di appalto per l'affidamento della gestione del Cara di Mineo del 2011, prorogavano reiteratamente l'affidamento e prevedevano gara idonee a condizionare la scelta del contraente con riferimento alla gara di appalto 2014» ("il Fatto Quotidiano" del 5 giugno 2015);

le stesse fonti giornalistiche riportano che l'onorevole Castiglione «nel 2014, su indicazione di Luca Odevaine, membro del Tavolo nazionale immigrazione e, secondo i pubblici ministeri, pedina di Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, avrebbe favorito la coop « La Cascina » in un appalto da 100 milioni». «La Cascina» faceva parte di un raggruppamento d'impresе che ha vinto l'appalto in questione e in cui è compreso anche il Consorzio « Calatino Terra di Solidarietà » di cui l'onorevole Castiglione era stato presidente ed Odevaine, consulente esperto ("il Fatto Quotidiano", del 5 giugno 2015);

più in particolare, sempre da notizie di stampa, si apprende che Odevaine parla di un «percorso concordato» con Castiglione e aggiunge: «Per cui alla fine lui capisce... gli dico: Noi dobbiamo creare un gruppo, poi facciamo la gara, però certo favoriamo le condizioni per cui ci sia un gruppo forte che sta roba qua vince» per cui gli presento questi dell'Arciconfraternita a Roma... e poi è nato questo, peraltro è nato e si è sviluppato poi per altri aspetti, perché Castiglione si è avvicinato molto a Comunione e Liberazione, insieme ad Alfano e adesso Comunione e Liberazione di fatto sostiene strutturalmente tutta questa roba di Alfano e del Centro Destra e Castiglione è il loro principale referente in Sicilia, cioè quello che poi gli porta i voti ». Andato via Castiglione, Odevaine ha subito trovato nuovi « referenti » nei sindaci entrati a far parte del Consorzio. « Castiglione se n'è andato e io mi sono inventato questo Consorzio di Comuni, i quali all'inizio non volevano il Centro... adesso se provi a levarglielo... te ammazzano... perché, sò soldi per loro, 350 persone ci lavorano » ("la Repubblica", *on line* del 6 giugno 2015);

lo stesso Salvatore Buzzi, nel corso di una dichiarazione del 31 marzo 2015, riportata dalla stampa, ha dichiarato: «A me questa storia l'ha raccontata Luca Odevaine. So che il Comune indice la gara, il Comune, il Consorzio, indice la gara e credo che il sottosegretario Castiglione sia fortemente interessato a questa cosa, e fa sì che la gara venga aggiudicata, almeno così, venga, insomma, indicato chi è il soggetto che dovesse vincerla nel 2012 ». Il pm chiede: « Solo per chiarezza, è sempre stato Odevaine a dirle queste cose su Castiglione? ». « Sì », risponde Buzzi. » ("Il Mattino", del 9 giugno 2015);

lo scorso 27 maggio, in una lettera indirizzata al ministro Alfano, Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, definiva illegittimo l'appalto del Cara di Mineo vinto nell'aprile 2014 da un raggruppamento di imprese che comprende «La Cascina» e informava il ministro della scelta di ANAC di sottoporre la questione al giudice contabile per la valutazione di eventuali profili di danno erariale ("il Fatto Quotidiano", del 5 giugno 2015);

considerato che:

ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » i sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri;

prima di assumere le funzioni, i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di

osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione»;

considerato ancora che sono venute meno le condizioni per la permanenza dell'onorevole Giuseppe Castiglione nella carica e nelle funzioni di sottosegretario di Stato per palese inopportunità politica e in virtù del necessario principio di cautela e precauzione nell'affidamento di cariche pubbliche;

valutato che alla nomina governativa si aggiunge l'incompatibilità tra la delicatezza del mandato con la contemporanea indagine giudiziaria in corso e che la grave compromissione dell'«onorabilità» del sottosegretario e della sua attività ministeriale non consente la sua ulteriore permanenza in una delicata carica di impegno e responsabilità;

valutato ancora che:

a prescindere dall'eventuale responsabilità penale dell'onorevole Castiglione, al fine di salvaguardare le istituzioni italiane nel loro prestigio e nella loro dignità, appare necessario, che il Governo non consenta ad una persona sottoposta ad indagini per così gravi delitti, in attesa di dimostrare la sua piena innocenza, di continuare ad esercitare le proprie funzioni di Governo;

il sereno, corretto ed opportuno esercizio delle delicatissime funzioni ministeriali è del tutto incompatibile con la contemporanea veste di imputato in un procedimento penale, oltretutto nell'ambito di gravi delitti come la turbativa d'asta e la turbata libertà di scelta del contraente, quali delitti contro la pubblica amministrazione;

la situazione soggettiva dell'onorevole Castiglione è, dunque, del tutto incompatibile con la delicatezza dell'incarico ministeriale affidatogli e, per questo, non risulta idoneo al suo mandato istituzionale, che dovrebbe essere improntato all'interesse esclusivo della nazione, all'imparzialità e al buon andamento amministrativo,

impegna il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a sottosegretario di Stato dell'onorevole Giuseppe Castiglione.

(1-00432)

Interrogazioni

[SANTANGELO](#), [NUGNES](#), [MORRA](#), [DONNO](#), [MARTELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [MONTEVECCHI](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri della salute, dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con l'entrata in vigore del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è stato riconosciuto il gioco d'azzardo patologico (GAP), definito anche azzardopatia o, genericamente e impropriamente, ludopatia, cioè quell'attività che comporta un disturbo di natura ossessivo-compulsiva, avente molti punti di contatto con le tossicodipendenze. Il giocatore patologico tende a finalizzare tutto il suo tempo, ogni proprio interesse, risorsa economica e psicologica al gioco d'azzardo, che diviene così un comportamento monomaniacale;

secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità sono circa 1.800.000 gli italiani a rischio di ludopatia, vale a dire più del 3 per cento della popolazione adulta, e circa un milione di persone sono già affette da tale tipo di malattia. I giovani coinvolti, secondo l'Istituto di fisiologia clinica - Cnr di Pisa, sarebbero quasi 600.000, con un incremento annuo del 13 per cento circa;

la stessa Organizzazione mondiale della Sanità considera il "gioco d'azzardo compulsivo una forma morbosa chiaramente identificata e che, in assenza di misure idonee d'informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa della sua diffusione, un'autentica malattia sociale";

da dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Aams), nella regione Puglia si contano 2,5 sale *slot* ogni 100.000 abitanti, ovvero il 5,75 per cento delle macchine da gioco italiane. Ciò contribuisce a farne la quarta regione per numero di studenti con patologie legate al gioco d'azzardo, pari a circa il 3,8 per cento dei giocatori;

in diverse città della Puglia, tra le quali San Severo (Foggia) con una popolazione residente di 54.293 abitanti circa, si riscontra un elevato numero di attività in cui viene svolto l'esercizio del gioco

d'azzardo. Si tratta di sale scommesse, luoghi in cui si gioca con superenalotto, bingo, *slot machine*, scommesse "Big Match", nuovi giochi via *sms* e *on line* in solitario, *videolottery* - VLT, lotto istantaneo. Nella sola città di San Severo risulterebbero 41 attività in cui sono installati apparecchi per il gioco, di cui 17 con *slot machine* o addirittura con saletta dedicata, 19 sono agenzie di scommesse, 4 che svolgono sia l'attività di scommesse che quella di sala *slot machine*, 1, invece, è un circolo privato per il *poker*. Tutti i citati locali si trovano a distanze inferiori ai cinquecento metri da luoghi cosiddetti "sensibili" quali scuole, chiese, oratori, centri giovanili e sociali, ospedali. Misurati per la distanza pedonale più breve, molti di essi risultano essere distanti tra i cento e i duecento metri da scuole o luoghi di culto e in alcuni casi anche, 30, 40 o 70 metri;

nella Regione Puglia la distanza dei cinquecento metri dai luoghi sensibili, a cui devono attenersi i locali in cui si possa praticare il gioco d'azzardo al fine di tutelare i cittadini maggiormente vulnerabili, è stata introdotta con l'art. 7, comma 2, della legge regionale del 13 dicembre 2013, n. 43, recante "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", pubblicata sul bollettino regionale n. 169 del 20 dicembre 2013;

considerato che:

le *slot machine* sono divenute una presenza comune e capillarmente diffusa nei locali pubblici su tutto il territorio italiano, anche in contesti che, per propria natura, non garantiscono un efficace controllo. La facile accessibilità al gioco d'azzardo è, peraltro, riconosciuta come uno dei fattori di maggior rischio per la dipendenza patologica nella popolazione;

il decreto-legge n. 158 del 2012, ha previsto, tra le altre disposizioni, anche il divieto di pubblicità che inducono al gioco su ogni tipo di *media* (riviste, quotidiani, cinema, *internet*). L'articolo 7, al comma 10, demanda all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, la pianificazione di forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi;

considerato inoltre che:

la sentenza n. 300 del 2011 della Corte costituzionale riconosce ai comuni la legittimità di interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco, al fine di contrastare il diffuso fenomeno del gioco compulsivo e di tutelare i soggetti psicologicamente più vulnerabili o immaturi, e quindi più esposti all'illusione di vincite e facili guadagni. Secondo la citata legge regionale della Puglia n. 43 del 2013, le amministrazioni comunali devono farsi carico di convocare, ai sensi dell'art. 16 del regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, appositi tavoli di concertazione, al fine di dare celere attuazione a quanto stabilito dalla stessa;

molti cittadini di San Severo, al pari dei cittadini residenti in molte altre località italiane, sono fortemente preoccupati per la crescente diffusione del gioco d'azzardo che porta, inevitabilmente, le persone e le famiglie della comunità a rischiare forme di vera e propria dipendenza ludopatica, con gravi ripercussioni economiche e sociali;

dal "Libro blu" dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato sul gioco d'azzardo, è emerso che tra *slot*, scommesse, lotterie e "gratta e vinci" in un anno gli italiani puntano uno stipendio medio di 1.431 euro a testa e che nel 2014 la raccolta dei giochi è stata pari a 84,4 miliardi di euro. Dai controlli svolti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli su circa 27.428 esercizi si è registrato l'incremento maggiore dell'evasione fiscale;

inoltre, anche sul piano criminologico, come ha rilevato la dottrina, il gioco d'azzardo da attività prevalentemente ricreativa si è trasformato in patologia sociale, con significative ricadute sul piano dei costi individuali e collettivi ad esso correlati;

recenti operazioni di polizia e fonti giudiziarie documentano ampiamente l'interesse della criminalità

organizzata per la distribuzione e gestione degli apparecchi elettronici da intrattenimento, meglio conosciuti come *video-lottery*, che, collocati all'interno di bar, tabaccherie e centri commerciali, garantiscono buoni introiti nonché, soprattutto, la possibilità di riciclare ingenti somme di denaro, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza abbiano intrapreso o intendano intraprendere per risolvere le citate criticità, al fine di assicurare che non vengano affievolite, ma puntualmente fatte rispettare, le misure limitative introdotte da alcune Regioni;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intendano assumere per valutare gli spazi di rafforzamento dei poteri dei comuni in materia, tenuto conto del fatto che le autorità locali, anche per la loro prossimità con i bisogni sociali, sono state le prime a tentare di dare una risposta istituzionale volta a frenare un fenomeno avente natura complessa, che a parere degli interroganti non può essere limitato al pur relevantissimo ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, poiché presenta, in particolare con riferimento al fenomeno della ludopatia, aspetti che interessano anche la materia della salute e dei servizi sociali, come ha confermato una significativa evoluzione giurisprudenziale che si va affermando a partire dalla sentenza n. 300 del 2011 della Corte costituzionale;

quali misure intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché sia normato in tutto il territorio nazionale, anche nelle Regioni che non hanno legiferato in materia, il rispetto di una più ampia fascia di distanza delle attività legate al gioco d'azzardo dai luoghi sensibili, previa mappatura di tutti gli esercizi e attività esistenti e ferma restando la possibilità, da parte degli enti territorialmente competenti, di adottare misure ancor più restrittive alla luce delle specifiche caratteristiche del territorio, dal momento che i principi di concorrenza e libertà d'impresa non possono venire a privare lo Stato e le autorità locali di una effettiva ed efficace potestà di intervento limitativo in materia;

quali iniziative, per quanto di competenza, intendano assumere per consentire a tutti i comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili nei quali non sia ammessa l'apertura o la prosecuzione del funzionamento di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano.

(3-01977)

[BENCINI](#), [MUSSINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MOLINARI](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#), [CASALETTO](#), [VACCIANO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro assicurativi Ania, le cui trattative sono in corso, interessa 48.000 lavoratori. Tra le categorie di lavoratori coinvolti nelle operazioni di rinnovo, vi sono anche coloro ai quali si applica la parte seconda della disciplina speciale del citato contratto, ossia il personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione. Si tratta, nello specifico, di impiegati commerciali e assicuratori che, quali dipendenti di un'impresa assicuratrice, svolgono attività di vendita dei relativi prodotti assicurativi, anche (del resto, in maniera non prevalente) nel settore della gestione del risparmio e della previdenza complementare;

attualmente i lavoratori inquadrati come produttori sono, in virtù delle informazioni in possesso degli interroganti, alle dipendenze delle sole società del gruppo Assicurazioni Generali SpA. In particolare, la società Generali Italia, a fine 2014, contava 2.545 dipendenti con la qualifica di produttori, registrando un discreto incremento dei dati occupazionali rispetto all'anno precedente;

considerato che:

nel settore assicurativo, tuttavia, viene previsto l'utilizzo delle partite iva, i cosiddetti "sub agenti". Tali lavoratori, in molti casi, svolgono la loro prestazione con le medesime modalità dei colleghi inquadrati, invece, come lavoratori subordinati a tempo indeterminato: in altri termini, spesso ci si trova di fronte a finte partite iva;

conseguentemente, l'iscrizione nell'elenco degli intermediari assicurativi deroga, sostanzialmente, ai criteri che la legge n. 92 del 2012 ha posto quali indici di presunzione di fattispecie di lavoro subordinato e, dunque, enucleati al fine di individuare le "false" partite iva. Tali indici di presunzione,

laddove applicati alla realtà assicurativa, come delineata, renderebbero invece irregolari un gran numero di rapporti di lavoro in essere. L'utilizzo distorto delle partite iva ha portato, quale conseguenza indiretta e paradossale, a considerare la categoria dei produttori, inquadrati come lavoratori dipendenti, quale classe privilegiata del settore assicurativo;

del resto, la circolare ministeriale (n. 32) sull'applicazione dell'art. 69-*bis* del decreto legislativo n. 276 del 2003, che riguarda la lotta alle false partite iva, ribadisce i tre indicatori per presupporre un abuso di utilizzo di lavoratori e lavoratrici con partita iva: 8 mesi di lavoro per due anni (241 giorni anche non continuativi ogni anno), l'80 per cento del fatturato con la stessa azienda per 2 anni e una postazione stabile di lavoro nella stessa impresa;

il Ministro in indirizzo, inoltre, è intervenuto con un decreto ministeriale per definire, e limitare, il perimetro d'applicazione della Riforma Fornero per ciò che riguarda le false partite iva prevedendo l'esclusione ai soli ordini e collegi elencati all'interno del decreto (Allegato 1) medesimo e tra i quali non figura l'elenco degli intermediari assicurativi;

considerato inoltre che:

sono previste per i produttori, dal contratto collettivo nazionale di lavoro assicurativi Ania, 40 ore lavorative alla settimana con una retribuzione annua fissa lorda pari a 8.414 euro per un produttore di primo livello ed una fissa lorda pari a 10.514 euro per il secondo livello. In entrambi i casi, come risulta ben evidente, la retribuzione mensile è sensibilmente inferiore alla soglia di povertà assoluta stabilita dall'Istat;

la componente variabile del reddito, composta da provvigioni e premi di produzione, diviene in tal modo parte integrante, essenziale e necessaria per gli addetti alla produzione al fine di avere una retribuzione sufficiente al proprio sostentamento. L'ammontare dei premi e delle provvigioni, unitamente alle regole per il loro ottenimento, sono però stabiliti con completa discrezione da parte dell'azienda che, annualmente, procede a modificarli senza possibilità di contrattazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori;

negli ultimi anni, come messo in evidenza da sindacati e lavoratori, le politiche aziendali si sono distinte per un continuo incremento di *budget* ed obiettivi da raggiungere, per la scarsità di sbocchi professionali e dalle continue riduzioni provvigionali, riducendo sensibilmente, a parità di risultati ottenuti, i redditi di gran parte della categoria. Tra i parametri da soddisfare per non subire decurtazioni ai premi di produzione si annovera, da un paio di anni, anche l'obbligo di collocare prodotti di risparmio con componente azionaria con il rischio di incentivare un'offerta di tali prodotti anche a clienti con un profilo di rischio più basso;

considerato ancora che la continua pressione a cui sono sottoposti i lavoratori è dimostrata anche dall'alto *turnover* che, pur fisiologico in contesti commerciali, in Assicurazioni Generali oscilla ogni anno tra il 13 e il 14 per cento (376 produttori usciti nel 2014);

l'attività del produttore, svolta con serietà e rispetto del cliente, prevede mansioni aggiuntive alla vendita quali la consulenza post-vendita, l'assistenza in caso di sinistro, la rendicontazione degli investimenti, l'incasso delle quietanze, l'aggiornamento delle posizioni amministrative e della documentazione contrattuale per il rispetto delle nuove normative; tali mansioni, però, non ottengono alcuna gratificazione economica;

considerato infine che secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, il 2014 è stato un anno d'oro per il risparmio gestito, ed in particolare per le compagnie assicurative, con utili e premi raccolti in crescita. Risultano anche ottime le previsioni per il 2015, confermando la capacità del settore assicurativo di resistere alla crisi: Assicurazioni Generali, in particolare, ha recentemente previsto, quanto meno nelle dichiarazioni, di distribuire dividendi cumulati per oltre 5 miliardi di euro entro il 2018,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché le disposizioni della legge n. 92 del 2012 sulle cosiddette "finte Partite IVA" possano trovare applicazione, senza deroga ed eccezione alcuna, anche nel settore assicurativo, in modo tale che venga contrastato il fenomeno in caso di eventuali abusi

rilevati;

quali iniziative intenda intraprendere affinché vengano garantite, attraverso il coinvolgimento delle parti sociali impegnate nel rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro assicurativi Ania, retribuzioni minime e dignitose per i lavoratori addetti alla produzione a tutela del loro benessere psico-fisico nonché a garanzia di risparmiatori e clienti.

(3-01979)

[GIOVANARDI](#) - *Al Ministro della giustizia* -

(3-01980)

(Già 2-00251)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ORRU'](#), [VALENTINI](#), [MOSCARDELLI](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [LO GIUDICE](#), [RICCHIUTI](#), [GINETTI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è una delle istituzioni più importanti e significative per il nostro Paese;

numerosi sono i compiti e gli interventi che il Corpo assolve sull'intero territorio, quotidianamente, con professionalità e competenza, in soccorso ed al servizio della cittadinanza, per garantirne l'integrità operando nella gran parte dei casi in condizioni di pericolo e di alto rischio;

il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è costituito da una componente professionista in servizio permanente (deputata a garantire la generalità degli interventi di soccorso sul territorio) e una componente volontaria, alla quale il legislatore ha affidato un ruolo concorrente e non sostitutivo. La stessa infatti è chiamata a concorrere nel garantire un primo intervento di soccorso nelle zone a più basso indice di rischio, ovvero in località non raggiungibili entro i tempi fissati come limiti per un efficace intervento operativo;

l'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 1160 del 1972, e aderente alla Federazione mondiale delle associazioni di vigili del fuoco volontari (FWVFA), è da oltre 30 anni al servizio del volontariato dei vigili del fuoco;

negli ultimi 15 anni, per sopperire alla grave carenza ed inadeguatezza di personale dei vigili del fuoco permanenti, si è assistito a un utilizzo eccezionale dello strumento di richiamo in servizio di personale volontario presso le sedi permanenti;

l'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dispone sui richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e prevede il richiamo in servizio per periodi di 20 giorni dei vigili volontari, attualmente tuttavia richiamati in servizio per disposizione dipartimentale per soli 14 giorni;

l'articolo 10 prevede che «per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario»;

l'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto, dispone, inoltre, che «Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente di corrispondente qualifica», stabilendo, in tal modo, netta equipollenza di doveri e di retribuzione tra il personale permanente e quello volontario;

lo stesso decreto, al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 9 prevede inoltre che il personale volontario dei vigili del fuoco può essere richiamato in servizio «in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale», specificando altresì che tali richiami «sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente»;

il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013), all'articolo 8, ha previsto l'assunzione di 1.000 unità di vigili del fuoco tramite lo scorrimento delle graduatorie per la procedura di stabilizzazione del personale precario del Corpo ai sensi della legge n.

296 del 2006 e della graduatoria del concorso pubblico ad 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco; con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014), la validità delle graduatorie è stata prorogata al 31 dicembre 2016 e inoltre è stato previsto all'articolo 3, comma 3-*octies* un ulteriore incremento di 1.030 unità, di cui 1.000 nel ruolo operativo, utilizzando lo scorrimento delle citate graduatorie della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

tuttavia l'incremento complessivo disposto con i citati decreti non è stato sufficiente a compensare la grave carenza di personale dell'organico dei Vigili del fuoco, ulteriormente aggravata dalle limitazioni imposte dal *turnover*;

ciò inevitabilmente sta determinando seri problemi nella gestione in tutto il Paese del servizio reso dal Corpo nonostante gli sforzi profusi dal personale attualmente in servizio;

inoltre, l'incremento di personale citato non ha risolto il problema delle sedi dichiarate disagiate, con apposito provvedimento ministeriale delle Isole Minori della Sicilia (Lampedusa, Pantelleria e Lipari) a cui ha cercato di porre rimedio il dipartimento ed il capo del Corpo con appositi provvedimenti in sede di mobilità ed assegnazione di personale nazionale o modulando l'orario di lavoro;

considerato, inoltre, che:

su tutto il territorio italiano si contano ad oggi circa 28.000 Vigili del fuoco volontari: si tratta di personale altamente qualificato che opera nel Corpo da molti anni (anche da 10-20 anni) in condizione di precarietà, fatto che incide fortemente sulla qualità e continuità di un servizio così delicato;

il vigile del fuoco volontario svolge un'attività retribuita, rappresentando in tal modo un'eccezione all'impianto normativo italiano sul volontariato. Nonostante ciò, il richiamo in servizio del personale volontario, e soprattutto discontinuo, dei vigili del fuoco non costituisce rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal comma 12, dell'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha escluso la lettera *c-bis*) dal campo di applicazione della normativa sui contratti a tempo determinato di cui all'articolo 10, comma 1, recante «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES»;

attualmente per i vigili discontinui non è prevista alcuna riserva di posti nei concorsi come invece avviene per altre categorie di lavoratori della pubblica amministrazione, come ad esempio i volontari delle forze armate (VFp1);

sarebbe opportuno e necessario a parere degli interroganti valorizzare le competenze, la qualificazione professionale e le esperienze maturate dai vigili del fuoco discontinui nei servizi espletati sotto il coordinamento dei comandi provinciali e del personale dei Vigili del fuoco permanente promuovendone la loro stabilizzazione;

ad oggi risulterebbe una carenza di organico nel corpo dei Vigili del fuoco pari a circa 15.000 unità necessarie a garantire il raggiungimento dei limiti minimi di efficienza del servizio;

soprattutto di fronte alle numerose emergenze spesso catastrofiche (incendi e calamità naturali) che si verificano nel nostro Paese la necessità di un potenziamento del servizio appare nella sua drammatica evidenza;

in questi anni nel Parlamento sono stati presentati numerosi atti di sindacato ispettivo, nonché disegni di legge per il riordino delle carriere del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che vede penalizzato in particolare il ruolo apicale amministrativo dei funzionari e di tutto il personale SATI e per regolamentare l'utilizzo del personale volontario del corpo, tra cui la proposta di legge n. 1360 presentata alla Camera il 12 luglio 2013 e attualmente assegnata alla I commissione permanente (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni);

rilevato che a quanto risulta agli interroganti:

con decreto ministeriale del Ministero dell'interno n. 28/88435 del 13 dicembre 1995, è stato «istituito il distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Pantelleria dipendente dal Comando Provinciale VV.F. di Trapani» tenuto conto «dello sviluppo industriale, della natura dei luoghi e della distanza dalle altre sedi di servizio antincendi»;

attualmente i Vigili del fuoco di Pantelleria sono ancora ospitati nella sede aeroportuale, unica al

momento in funzione, ed utilizzata per i due distaccamenti (aeroportuale e terrestre), con i conseguenti problemi che ciò comporta per i tempi di entrata ed uscita dall'area aeroportuale per i noti motivi di sicurezza aeroportuale;

dall'istituzione del distaccamento terrestre (13 dicembre 1995), l'organico dei Vigili del fuoco permanenti di entrambi i distaccamenti (terrestre e aeroportuale) non è stato mai completato e per ciò per sopperire alla carenza di personale è stato necessario far ricorso ampiamente all'elenco dei Vigili volontari gestito dal comando provinciale di Trapani;

spesso il distaccamento permanente terrestre dei Vigili del fuoco di Pantelleria risulta non essere operativo per mancanza di personale con gravi ripercussioni sulla sicurezza pubblica sull'isola;

da alcune recenti notizie di stampa si apprende che il sindacato autonomo dei vigili del fuoco (Conapo) avrebbe presentato un esposto alla procura di Trapani con cui veniva ipotizzata l'interruzione del servizio di pubblico soccorso al distaccamento dei Vigili del fuoco di Pantelleria in quanto gli operatori Vigili del fuoco sono costretti per carenza personale spesso a declinare richieste di intervento provenienti anche dalla locale stazione dei Carabinieri;

finora le emergenze sono state garantite dal distaccamento aeroportuale che tuttavia, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza aeroportuale, durante l'orario di attività di volo non può ovviamente intervenire al di fuori dello scalo;

nel 1982 è stato bandito un concorso pubblico per Vigili del fuoco residenti nell'isola di Pantelleria, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa in ordine alla grave situazione che si è venuta a verificare sull'isola di Pantelleria dove la carenza del personale dei Vigili del fuoco sta mettere a repentaglio la sicurezza degli abitanti e di tutti coloro che a vario titolo frequentano l'isola;

come intenda intervenire per risolvere tale grave problema, soprattutto in considerazione dell'imminente avvio della stagione estiva, quando il numero dei presenti sull'isola aumenta in modo esponenziale;

se non ritenga di dover incrementare urgentemente ed adeguatamente la dotazione organica del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di garantire gli *standard* minimi di operatività sull'intero territorio italiano con particolare riguardo ai territori dove maggiore è la carenza di tale personale;

se non ritenga di dover avviare in tempi brevi una riforma del servizio volontario e discontinuo volta a stabilizzare prioritariamente gli operatori volontari e discontinui e a potenziare il servizio dei Vigili del fuoco nel suo complesso, a partire dalla stabilizzazione del personale precario che, a vario titolo, ha prestato servizio nei comandi provinciali;

quali siano le ragioni che hanno impedito fino ad oggi di prevedere una riserva di posti banditi a concorso nelle isole minori per chi ha prestato servizio nel corpo nazionale dei Vigili del fuoco come discontinuo, così come da tempo avviene per altri concorsi pubblici ed in altri corpi ed amministrazioni del comparto sicurezza e Difesa dello Stato e se non ritenga di dover intervenire per eliminare tale grave discriminazione.

(3-01978)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE POLI](#) - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

l'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014 hanno previsto un contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità dei trasporti, anche a carico delle imprese di autotrasporto merci, includendo, tra i soggetti obbligati al pagamento, anche le imprese di autotrasporto, definite come "gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati";

tuttavia, sulla questione, si sono espressi due autorevoli personalità, il sottosegretario di Stato ai trasporti, Umberto Del Basso De Caro e l'ex ministro Maurizio Lupi che, nelle rispettive missive indirizzate all'Autorità dei trasporti ed al suo presidente, Andrea Camanzi, hanno rilevato il fatto che le

imprese di autotrasporto versano già una quota annuale all'Autorità antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato) e che tale onere rappresenta quindi un ulteriore aggravio fiscale che rischia di avere ripercussioni negative in un settore che, nel nostro Paese soprattutto, fatica a uscire dalla crisi come dimostrano gli ultimi dati sui 27.000 posti di lavoro persi dal 2008 ad oggi;

infatti, "l'estraneità dell'autotrasporto alla fattispecie in commento risulta evidente, ove solo si consideri che il mercato del trasporto di merci su strada, nazionale ed internazionale, è completamente liberalizzato..." ed ancora "le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ... già versano una quota annuale ad organi che svolgono effettivi compiti specifici in materia, quali il comitato Centrale dell'Albo e l'Autorità Antitrust; l'ulteriore contributo richiesto dall'Autorità aggrava dunque il carico fiscale, con ripercussioni negative anche sulla finanza pubblica, incentivando di fatto la delocalizzazione delle imprese, già molto diffusa";

nonostante tali autorevoli prese di posizione la questione è rimasta irrisolta e l'Autorità dei trasporti, con delibera n.78 del 2014 approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile 2015, ha continuato ad includere le imprese di autotrasporto tra i soggetti tenuti al contributo sebbene, nelle premesse del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si riconosca comunque che sulla materia è in atto un contenzioso;

appare necessario, quindi, a parere dell'interrogante rivedere la questione alla luce anche delle posizioni espresse circa l'esclusione delle imprese di autotrasporto nella categoria dei "gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati" e risolvere le criticità sottese all'inquadramento delle imprese di autotrasporto tra i soggetti obbligati al contributo, pena la reale e pericolosa conseguenza della perdita di ulteriori posti di lavoro,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione nelle appropriate sedi negoziali ed escludere le imprese di autotrasporto dalla platea dei soggetti obbligati a pagare, duplicandone i gravami fiscali, il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità dei trasporti.

(4-04106)

GAMBARO - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con decreto ministeriale 24 giugno 2009, il professor Massimo Parovel fu nominato, per il secondo mandato triennale, direttore del Conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste fino al 31 ottobre 2012;

il 14 febbraio 2012 il tribunale di Trieste, con sentenza n. 38 del 2012, ha accolto il ricorso presentato dal professore, accertando il diritto del ricorrente all'inquadramento in apposito ruolo equiparato alla dirigenza dei capi d'Istituto, ex art. 25, comma 9, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999;

il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 178 del 2 novembre 2012, dando esecuzione al provvedimento di primo grado e assicurando la piena funzionalità dell'istituzione per il corretto avvio dell'anno accademico 2012/13, attribuiva Parovel il diritto di svolgere l'incarico di direzione anche oltre il termine del 31 ottobre 2012, data di scadenza del mandato, conservando il trattamento economico in godimento, fino all'esito dell'appello proposto dal Ministero stesso;

la sentenza n. 505/2014 del 13 novembre 2014 della corte d'Appello di Trieste, sezione lavoro, ha sovvertito la decisione di primo grado, respingendo la richiesta del professor Massimo Parovel volta all'inserimento in ruolo come direttore, così come disposto erroneamente dal tribunale;

considerato che:

all'esito di tale sentenza, che ha determinato una palese situazione d'illegittimità dell'incarico attribuitogli, il professor Parovel risulta ormai privo dei poteri conseguenti la nomina temporanea di direttore, che invece dovrà cedere quanto prima al vicedirettore, pena la nullità di tutti gli atti sottoscritti dallo stesso;

numerosi solleciti di rimozione dall'incarico stesso sono stati presentati al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dai dirigenti del comparto dell'alta formazione artistica musicale e

coreutica (AFAM);

il regolamento del conservatorio Tartini prevede che il decano indica le elezioni del nuovo direttore entro 60 giorni dalla decadenza del direttore uscente (come da sentenza del 13 novembre 2014 richiamata evidenziando quindi un grave ritardo nell'adempimento delle elezioni del direttore del conservatorio come stabilito dalla legge nazionale di riforma del sistema AFAM 508/99), si chiede di sapere se il Governo intenda agire, in attuazione di una sentenza immediatamente esecutiva, nel minor tempo possibile, attraverso la disposizione di elezioni immediate del nuovo direttore del conservatorio Tartini, onde evitare che si reiteri una spiacevole situazione di fatto in cui un direttore, benché esautorato dagli organi competenti della magistratura ordinaria, continui ad esercitare una funzione che non può più ricoprire, firmando illegalmente atti di gestione dell'istituto e dunque nuocendo alla credibilità e al prestigio dello stesso.

(4-04107)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa* - Premesso che:

da fonti della stampa locale si apprende che a Padova un disabile vive in una casa senza ascensore, struttura di proprietà del Demanio militare;

i ritardi nell'esecuzione dei lavori di riparazione dell'ascensore nell'immobile stanno comportando di fatto l'esclusione sociale della persona con disabilità;

ovviamente, al di là del caso specifico, è necessario accendere i riflettori sul problema delle barriere architettoniche, argomento studiato ed affrontato dalla Corte dei conti che, nell'ottobre 2014, ha segnalato in una sua relazione: "i finanziamenti pubblici predisposti sul capitolo 7344 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che hanno come obiettivo quello di abbattere le barriere architettoniche e favorire l'accessibilità alle persone con disabilità nei luoghi pubblici, è stato azzerato";

dalla relazione emerge che non c'è un'adeguata copertura di spesa del reale fabbisogno per risolvere, o quanto meno arginare, tale problema: il capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è passato da 14.100.000 di euro del 2008 all'azzeramento del 2012 e la conseguenza è che, nei luoghi pubblici, non è stato ancora possibile eliminare tutte le barriere fisiche che rappresentano il primo ostacolo all'integrazione sociale delle persone con disabilità,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esaminare la delicata questione nelle opportune sedi, affinché si possano ripristinare i fondi per l'abbattimento delle barriere architettoniche che, ad oggi, sono stati completamente azzerati, decretando di fatto l'esclusione sociale delle persone con disabilità.

(4-04108)

[SONEGO](#) - *Ai Ministri della giustizia e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in Friuli-Venezia Giulia l'amministrazione della giustizia impiega circa 30 tirocinanti che operano grazie al ricorso a vari istituti: lavori socialmente utili, fondi comunitari, eccetera;

tali tirocinanti risultano essenziali per mantenere l'attuale *standard* operativo degli uffici giudiziari a cominciare dalla velocità dei processi;

nonostante la rilevanza della funzione, i tirocinanti continuano ad operare in una condizione di grande precarietà e la prosecuzione di tale stato non è a parere dell'interrogante utile né condivisibile,

si chiede di sapere:

quale sia attualmente la dimensione numerica, su scala nazionale, del fenomeno dei precari tirocinanti che operano negli uffici giudiziari;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire, e se sì in quale modo, per stabilizzare i tirocinanti alle dipendenze dell'amministrazione della giustizia.

(4-04109)

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [MOLINARI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

i matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all'estero non sono contrari all'ordine pubblico

(come hanno chiarito da tempo le corti europee e le corti nazionali, da ultimo una sentenza della Cassazione civile, sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184) e numerosi comuni italiani hanno provveduto alla trascrizione nei registri di Stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso stipulati all'estero; le trascrizioni non incontrano il limite previsto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 per gli atti firmati all'estero contrari all'ordine pubblico. Il sistema normativo italiano prevede che una trascrizione nel Registro degli atti di matrimonio può essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, e non anche adottando un provvedimento amministrativo. Infatti, la disciplina dello stato civile stabilisce: a) che nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri, se non è disposta per legge o non è ordinata dall'autorità giudiziaria (art. 453 del codice civile); b) che le registrazioni dello stato civile non possono subire variazioni se non nei casi descritti e normativamente previsti in modo espresso (art. 12, comma 1, e art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000); c) che gli atti dello stato civile, dopo la loro chiusura, non possono subire variazioni (art. 12, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000); d) che l'ufficiale di stato civile ha solo il potere di aggiornare i registri e di correggere gli errori materiali, e ogni rettificazione o cancellazione è attribuita alla sola competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (art. 95, comma 1, e art. 109, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). Inoltre, gli artt. 9, 104 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 non prevedono un potere di annullamento o di intervento diretto dell'amministrazione centrale sugli atti dello stato civile (ma solo un potere di vigilanza), né alcun intervento sostitutivo del prefetto. Manca infine una norma di rango primario che, in base al principio della riserva di legge di cui all'art. 97, comma 3, della Costituzione, conferisca espressamente all'amministrazione centrale il potere di adottare, in casi del genere, un atto di annullamento d'ufficio; per il sistema normativo vigente, dunque, l'annullamento delle trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni contratti da persone dello stesso sesso celebrati all'estero può essere disposto solo dall'autorità giudiziaria ordinaria e il Ministero dell'interno e le prefetture non hanno il potere di intervenire direttamente, annullando le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni contratti da persone dello stesso sesso, celebrati all'estero";

tale indirizzo è stato pienamente confermato dalle autorità giudiziarie adite. Infatti la circolare del Ministro dell'interno del 7 ottobre 2014, che pretendeva di sostituire ed incidere su prerogative e compiti propri della procura della Repubblica, ex art. 75 dell'ordinamento giudiziario (di cui al Regio decreto n. 12 del 1942), è stata dichiarata illegittima (dalla procura della Repubblica di Udine e dai tribunali amministrativi del Lazio e del Friuli-Venezia Giulia) e annullata (dal TAR del Lazio con sentenza del 9 marzo 2015) nella parte in cui attribuisce ai prefetti un potere di intervento diretto sui registri dello stato civile, ordinando la cancellazione delle trascrizioni;

considerato che:

in data 16 aprile 2015, in risposta ad una interrogazione parlamentare dell'onorevole Gigli, lo stesso Ministro dell'interno aveva dichiarato che l'amministrazione aveva in corso gli opportuni approfondimenti volti a cogliere gli aspetti giuridici della questione;

in data 28 aprile 2015 il sindaco del Comune di Reggio Emilia ha comunicato agli organi di stampa e agli interessati di avere proceduto all'annullamento della trascrizione di 2 atti di matrimonio contratti all'estero, in esecuzione di un provvedimento del prefetto di Reggio Emilia in data 17 aprile 2015 che dispone l'annullamento delle trascrizioni, già compiute in data 25 marzo 2015;

il prefetto di Reggio Emilia ha assunto tale provvedimento in esecuzione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno con la circolare del 7 ottobre 2014, che tuttavia non può operare nella parte in cui attribuisce ai prefetti un potere di intervento sui registri dello Stato civile, ordinando la cancellazione delle trascrizioni,

si chiede di sapere quali siano i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intenda adottare per riparare agli effetti dell'operato illegittimo del prefetto di Reggio Emilia e del sindaco di Reggio Emilia, operato derivato dall'ordine illegittimo dello stesso Ministro riguardante l'annullamento e la cancellazione della trascrizione nei registri di Stato civile dei matrimoni contratti all'estero.

(4-04110)

[TORRISI](#), [PAGANO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti: presso il tribunale di Caltagirone (Catania) sussiste una grave carenza della pianta organica della magistratura e del personale amministrativo; si verifica una eccessiva frequenza di trasferimenti dei magistrati, di cui 3, a breve, lasceranno il tribunale, il magistrato distrettuale andrà a Catania e una delle quattro unità in forza al settore civile e alla sezione lavoro verrà sottratta; alla magistratura onoraria viene affidato un numero eccessivo ed ingiustificato di procedimenti; le carenze di organico hanno generato palesi conseguenze deleterie, con un terzo delle cause di lavoro ed un quarto di quelle civili che non verranno trattate per un numero elevatissimo di mesi e con reiterate disfunzioni nell'attività di udienza, sia nel civile che nel penale, ed una intollerabile durata dei processi causata, spesso, da ingiustificati rinvii di ufficio; il tribunale di Caltagirone attende, da oltre un anno e mezzo, la nomina del presidente, comparsa sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, il cui insediamento, tuttavia, non si è ancora concretizzato; l'assemblea degli avvocati e il comitato di agitazione del comprensorio interessato, appositamente costituito, sono stati costretti a proclamare l'astensione dalle udienze per 6 giorni, nel mese di gennaio 2015, e per altri 6 giorni, nel mese di giugno, per denunciare la gravissima situazione in cui versa il tribunale, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per porre fine alle gravissime carenze di organico, che mettono in serio pericolo la sopravvivenza del tribunale di Caltagirone con un bacino di utenza, quello del comprensorio Calatino Sud Simeto, già pesantemente provato da una situazione socio-economica alquanto precaria, al fine di assicurare ai suoi cittadini un giusto processo e in tempi ragionevoli.

(4-04111)

[ORRU'](#), [RANUCCI](#), [MOSCARDELLI](#), [FABBRI](#), [DI GIORGI](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [SOLLO](#), [PUPPATO](#), [GIACOBBE](#), [RICCHIUTI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il 27 maggio 2015 un tratto del viadotto "Cinque archi" al chilometro 95 dell'autostrada A19 Palermo-Catania, la principale arteria autostradale della Sicilia già interrotta a seguito al cedimento del viadotto Himera, è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri, che hanno aperto un'indagine a carico di ignoti per attentato alla sicurezza dei trasporti, in seguito alla situazione di pericolo per la circolazione, causato dallo stato di alcuni piloni del viadotto. Il tratto di carreggiata sequestrato, in direzione Palermo, ricade nei territori dei comuni di Caltanissetta, Santa Caterina Villarmosa (Carbonia-Iglesias) e Villarosa (Enna);

i piloni del viadotto, che poggiano sull'alveo del fiume Salso, sarebbero stati intaccati dall'azione erosiva delle acque, tanto da incidere sulla loro stabilità;

lo stesso viadotto era stato chiuso al traffico il 7 maggio scorso, ed era stato oggetto di una relazione del Genio civile di Caltanissetta del 14 aprile, che ne aveva evidenziato i rischi legati all'erosione del pilone;

da quanto si apprende da notizie di stampa, la procura della Repubblica di Caltanissetta ha ordinato perquisizioni nella sede delle direzioni regionali dell'Anas a Palermo e nell'ufficio grande viabilità dell'Anas di Enna per cercare documenti, progetti costruttivi, comunicazioni e provvedimenti di manutenzione relativi al viadotto, dal momento che lo stato di degrado strutturale dell'area era già stato denunciato nelle settimane precedenti dall'Associazione nazionale costruttori edili (Ance);

la chiusura ed il sequestro del viadotto penalizzano ulteriormente un territorio già in difficoltà, per il quale il Governo ha dichiarato il 18 maggio, a seguito del crollo del viadotto Himera, lo stato di emergenza per le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani;

successivamente al crollo del viadotto Himera, il 14 aprile la prima firmataria del presente documento aveva depositato un atto di sindacato ispettivo (3-01842) in cui si chiedeva se non fosse opportuno

convocare urgentemente un tavolo di lavoro tra Ministero, ANAS, Regione, esperti e tecnici interessati per monitorare e verificare l'intero stato delle infrastrutture stradali e ferroviarie della Sicilia, con particolare riguardo ai tratti che già presentano criticità note, o che siano stati oggetto di cedimenti ed interruzioni,

si chiede di conoscere:

quali iniziative di propria competenza intenda assumere il Ministro in indirizzo per accertare le eventuali responsabilità, competenze e negligenze in relazione all'attività manutentiva del tratto indicato in premessa;

se non ritenga opportuno, accertate le eventuali responsabilità, sollecitare Regione, ANAS, e soggetti coinvolti, ognuno per le proprie competenze, a mettere in sicurezza celermente l'asse viario coinvolto e a procedere ad una verifica complessiva delle condizioni dell'intera infrastruttura stradale e ferroviaria del territorio siciliano.

(4-04112)

AUGELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

"Il Corriere della Sera" e "la Repubblica" dell'11 giugno 2014 riportano con grande evidenza intercettazioni telefoniche raccolte dal Raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito dell'inchiesta "Mafia Capitale", relative ad un colloquio tra Salvatore Buzzi e la segretaria del sindaco Marino, Silvia Decina;

nella registrazione si farebbe riferimento ad un'operazione, caldeggiata da Salvatore Buzzi, incentrata sull'offerta del gruppo "Le Roy Merlin" di farsi carico, in cambio dell'assegnazione di un'area adiacente al campo nomadi della Barbuta, al confine tra il Comune di Roma e quello di Ciampino, di una serie di interventi di pubblico interesse;

in particolare il gruppo francese avrebbe proposto, in un primo momento, di smantellare il campo, costruire un villaggio prefabbricato in cui trasferire i Rom e stanziare 10 milioni di euro destinati a interventi sociali da destinare alle cooperative;

l'interesse di Buzzi e del suo sodalizio criminale sarebbe stato quello, secondo quanto si evince da altre intercettazioni apparse sulla stampa, di proporsi come mediatore con il sindaco per appropriarsi dei 10 milioni destinati alle cooperative;

come si evincerebbe dalle intercettazioni, il sindaco si sarebbe messo a disposizione di Buzzi, accentrando il progetto sul suo Gabinetto, per evitare le lungaggini burocratiche dei vari assessorati competenti;

nonostante un primo passaggio in Commissione affari sociali, consumato con velocità sconosciuta rispetto ad altre pratiche simili, il progetto avrebbe registrato una battuta d'arresto per l'opposizione di una parte della stessa maggioranza e, in particolare, della presidente della Commissione affari sociali, Erica Battaglia;

la signora Erica Battaglia, oltre ad avere un rapporto di lavoro indirettamente collegato alle cooperative di Buzzi, è anche figlia di Augusto Battaglia, ex assessore regionale alla Sanità del Partito Democratico, fondatore della cooperativa "Capodarco";

in sostanza Erica Battaglia contesterebbe, nel progetto, la legittimità di un'assegnazione di case prefabbricate ai Rom, senza applicare le norme sull'edilizia residenziale pubblica, che prevedono un bando pubblico e relative graduatorie;

la tesi della presidente della Commissioni affari sociali, in realtà priva di qualsiasi fondamento amministrativo trattandosi di prefabbricati, del tutto assimilabili sul piano giuridico ai *container*, avrebbe determinato un ripensamento da parte del gruppo Le Roy Merlin, che avrebbe condotto ad una seconda proposta;

in sintesi il gruppo francese avrebbe proposto di riservarsi 30 ettari per costruire alla Barbuta la nuova sede, destinata a sostituire lo stabilimento di viale Kennedy. Per questa finalità si sarebbe presentato in Ati con l'impresa Stradaoli, la cooperativa Hermes e la comunità di Capodarco di Roma. L'idea è quella di realizzare 217.000 metri quadri per le attività commerciali di Le Roy Merlin, 57.000 metri quadri per costruire un nuovo campo Rom, abbattendo e bonificando quello esistente, 1.180 metri

quadri per la realizzazione di un centro di formazione ambientale e 5.360 metri quadri per costruire un centro di trasferimento per il recupero ed il riciclo dei rifiuti;

l'Ati (associazione temporanea di imprese) stima, nel maggio 2013, il valore dell'investimento in 11,5 milioni di euro ma, nell'operazione, 600.000 euro l'anno, per 15 anni (in totale 9 milioni di euro), sarebbero destinati alla cooperativa Ermes ed alla comunità Capodarco per la gestione del nuovo campo;

va ricordato che gli investimenti di interesse pubblico di cui si farebbe carico l'Ati vengono realizzati comunque con denaro pubblico, corrispondente al valore degli oneri concessori e che pertanto le imprese sociali presenti nell'Ati guadagnerebbero, attraverso questa proposta, la possibilità di aggirare le procedure di evidenza pubblica previste per aggiudicarsi la gestione del campo;

è inoltre necessario ricordare che il campo della Barbuta, di cui il progetto prevede lo smantellamento, è di recentissima costituzione ed è costato 10 milioni di euro;

il nuovo progetto di Le Roy Merlin incontrerebbe tra il maggio ed il luglio del 2014 una forte resistenza da parte di diverse associazioni e alcuni esponenti politici dell'opposizione;

gli operatori presenti nel campo della Barbuta, con la sola eccezione della comunità di Capodarco, avrebbero iniziato a subire intimidazioni di ogni genere: il presidio della Croce Rossa viene incendiato, la vigilanza garantita fino a quel momento da Risorse per Roma viene ritirata per decisione della Giunta Marino, mentre un esponente dell'associazione "31 luglio", Carlo Stasolia, tra i principali oppositori del nuovo campo, sarebbe stato minacciato violentemente da tale Sartana Halilovic, presunto esponente di un *racket* che si è formato nel campo assumendone il controllo dopo il ritiro della vigilanza;

in questo forte clima di illegalità e di conflitto all'interno della stessa maggioranza capitolina, il progetto sarebbe finito su un binario morto, inducendo il sindaco Marino ad abbandonarlo. L'esplosione dell'inchiesta su Mafia Capitale lo seppellirà definitivamente;

al di là dell'esito finale della vicenda Le Roy Merlin, l'intera storia merita accurati approfondimenti, soprattutto rispetto alla facilità con cui tanto le cooperative riconducibili a Capodarco, quanto lo stesso Buzzi, riescono a inserire tra le priorità della Giunta Marino un'operazione evidentemente legata ai loro interessi;

la corsia preferenziale garantita dalla segreteria del Sindaco a Buzzi per un'operazione assai complessa sul piano urbanistico, con caratteri di dubbia legittimità rispetto ai meccanismi di selezione dei *partner* dell'Ati e con un rilevante costo per la pubblica amministrazione, tale da assorbire la totalità degli oneri concessori, suscita forte perplessità sia sul piano amministrativo che sul versante penale, anche alla luce delle evidenze emerse dall'inchiesta su "Mafia Capitale",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda trasmettere le informazioni richiamate in premessa agli ispettori prefettizi ed al Prefetto di Roma affinché ne valutino la rilevanza ai fini di ogni utile approfondimento nella stesura della relazione sul ventilato scioglimento per mafia del Comune di Roma.

(4-04113)

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [MUSSINI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in data 11 maggio 2015 la federazione "INTESA FUNZIONE PUBBLICA", con sede in Roma, già denominata "UGL INTESA FUNZIONE PUBBLICA", riceveva, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Francesco Prudenzano, una comunicazione a firma della dottoressa Loretta Ricci, del dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi direzione sistemi informativi e dell'innovazione, Ufficio IV, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale si afferma che "...trovandosi nell'impossibilità di individuare il beneficiario legittimato a ricevere i versamenti delle quote relative alle deleghe degli iscritti all'UGL Intesa, ravvisa la necessità di sospendere tali versamenti, corrispondenti ai codici SBK e ZMD, a far data dal 1° maggio 2015. Pertanto le somme in questione continueranno ad essere trattenute sugli stipendi del personale iscritto,

ma saranno accantonate in attesa della conclusione della controversia a cura degli organi competenti, affinché le stesse possano essere successivamente versate al corretto destinatario";

considerato che:

nei giorni 10 e 11 aprile 2015 si è svolto a Montesilvano, in provincia di Pescara, il congresso della federazione UGL INTESA, indetto peraltro il 22 novembre 2014, che ha visto confermato quale segretario generale, con elezione a scrutinio segreto, il medesimo Francesco Prudenzano, come risulta da verbale notarile redatto e sottoscritto dal notaio Verna in data 11 aprile 2015, e registrato a Pescara il 13 aprile 2015, al n. 3821/1T;

non risulta pendente nessun contenzioso diretto a mettere in discussione il congresso, non risultando alcuna impugnazione giudiziale atta ad inficiare la legale rappresentanza della federazione INTESA FUNZIONE PUBBLICA e, conseguentemente, non ci potrebbe essere alcuna "conclusione della controversia a cura degli organi competenti";

considerato inoltre che a parere degli interroganti la sospensione dei pagamenti delle quote, in presenza dell'assenza di tali presupposti è un atto molto grave, tanto più se posto in essere da una pubblica istituzione, comporta la paralisi dell'attività sindacale, costituendo le quote sindacali l'entrata sulla quale si concretizza la libertà e l'autonomia sindacale, tutelata dalla nostra Costituzione sia come diritto collettivo che come diritto individuale;

considerato infine che come risulta dallo statuto della federazione, "Il Congresso è il massimo organo deliberante della Federazione, esso determina l'indirizzo generale della politica sindacale" e che ad esso hanno partecipato i delegati, libera espressione della volontà degli iscritti che si è fusa in una delibera congressuale mai impugnata: una volontà che può venire meno solo con il ritiro della delega alla rappresentanza alla federazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle decisioni prese dalla dottoressa Loretta Ricci;

se sia a conoscenza del fondamento giuridico sul quale riposa la decisione della dottoressa Loretta Ricci e se la condivida;

se sia consapevole del fatto che il caso che "le somme in questione continueranno ad essere trattenute sugli stipendi del personale iscritto, ma saranno accantonate in attesa della conclusione della controversia", integrerebbe e costituirebbe un'azione di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 del codice civile, essendo incontestabile il grave danno che viene arrecato alla Federazione;

se sia consapevole della fondata possibilità che la sospensione dei pagamenti delle quote alla federazione, potrebbe provocare, a carico del Ministero che rappresenta *pro tempore*, il risarcimento dei danni dalla federazione ingiustamente subiti e, quindi, dei relativi costi in capo alla collettività.

(4-04114)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la città metropolitana di Roma Capitale è stata colpita da un'operazione travolgente denominata "Mondo di Mezzo", attraverso la quale si è voluto scardinare il sistema di "Mafia Capitale", operante nel territorio romano;

molteplici sono le personalità coinvolte dall'inchiesta e, da più parti, viene richiesto lo scioglimento del Consiglio comunale e le dimissioni del sindaco, Ignazio Marino;

il Partito Democratico, anche per bocca del suo segretario, Matteo Renzi, difende con grande determinazione le posizioni del sindaco e la propria onestà;

risulta all'interrogante che la delicatissima situazione, che in queste ore è al vaglio di Palazzo Chigi e della segreteria del PD, abbia determinato uno stato di allerta in attesa di possibili dichiarazioni da parte della procura e della prefettura in direzione dello scioglimento del Consiglio comunale di Roma per mafia;

da notizie riportate nell'articolo «La Trincea del Pd e il piano B sul sindaco: "Se esce altro si dimetterà"», pubblicato sul quotidiano "la Repubblica", in data 11 giugno 2015, si può evincere che alcune personalità politiche al vertice del PD ed un *pool* di tecnici avrebbero consultato anticipatamente talune carte riservate degli atti amministrativi, facenti parte del *dossier* che lunedì 15

giugno sarà consegnato al prefetto di Roma, Franco Gabrielli; nello stesso articolo è riportato che il prefetto Gabrielli ha dichiarato che utilizzerà tutti i 45 giorni, previsti dalla legge, per studiare accuratamente e approfonditamente il *dossier*, non appena gli verrà sottoposto;

a giudizio dell'interrogante, quanto esposto è particolarmente grave e fuorviante e necessita di un'accurata analisi, perché non è concepibile la possibilità di consultare liberamente gli atti amministrativi che compongono il citato *dossier*, per tentare di tutelare il sindaco e la sua Giunta, si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze;

per quali ragioni ed in virtù di quali norme sarebbe possibile accedere agli atti amministrativi riservati del Comune di Roma, che compongono uno specifico *dossier*, prossimi ad essere consegnati al prefetto dell'omonima città, riguardanti un'inchiesta giudiziaria travolgente.

(4-04115)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente(Giustizia):

3-01980, del senatore Giovanardi, sull'estradiizione in Brasile di un cittadino italiano;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-01979, della senatrice Bencini ed altri, sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro assicurativi Ania.

1.5.2.3. Seduta n. 465 (pom.) del 16/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

465a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015

Presidenza della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LAN-S, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

GENTILE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 10 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,34).

Saluto ad una delegazione di parlamentari della Costa d'Avorio

PRESIDENTE. Colleghi, rivolgiamo un saluto alla delegazione dei parlamentari della Costa d'Avorio. Benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Sulla scomparsa del generale Cosimo Piccinno

BIANCONI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, intervengo per condividere con l'Assemblea il ricordo del generale Piccinno dei NAS, che è scomparso venerdì scorso.

Chi ha avuto a che fare con la sanità non può non avere conosciuto il generale Piccinno dei NAS. Il nucleo antisofisticazione è una falange armata del Ministero della salute, una compagine istituzionale straordinaria. Tutti noi ne sentiamo parlare quando ci sono le retate di personaggi operanti nel comparto della sanità che non risultano professionalmente abilitati o quando vengono requisite tonnellate di cibo avariato o quando si chiudono ospedali perché non sono a norma di legge. Questi preziosissimi operatori del Servizio sanitario nazionale svolgono uno straordinario lavoro sotterraneo, spesso non conosciuto se non in queste punte eclatanti, ma di grande protezione per tutti noi. I NAS italiani sono un fiore all'occhiello della Nazione italiana e l'estero ci invidia il senso di protezione e di abnegazione di questi operatori.

Il generale Piccinno ci lascia. Era una figura straordinaria; chi lo ha conosciuto ne ha apprezzato il segno, la cifra di grande umanità e di grande professionalità. Il generale Piccinno ha accompagnato i lavori della Commissione sanità in tutti questi anni e per questo gli siamo estremamente grati, ma ha anche accompagnato la Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, che purtroppo in questa legislatura non abbiamo voluto inaugurare. In realtà, questa Commissione era preziosissima per il Servizio sanitario nazionale e alle ragioni che operano nel senso della sanità pubblica. Il generale Piccinno è stato un servitore dello Stato prezioso, attento e innamorato della sua professione, capace di dirigere un manipolo di pochi carabinieri, asserviti allo Stato. A lui rivolgo un ricordo affettuoso. Alla famiglia e a tutta l'Arma dei carabinieri vanno le nostre più sentite condoglianze. (*Applausi*).

DE BIASI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signora Presidente, mi associo alle parole della senatrice Bianconi e, come Presidente della Commissione sanità, non posso che ricordare con commozione, affetto e riconoscimento il generale Cosimo Piccinno, scomparso venerdì all'età di sessantacinque anni. Era un uomo piena di vita, inflessibile nei suoi principi morali e di straordinaria professionalità nel campo difficile della salute. È stato definito da un quotidiano nazionale in un bellissimo articolo «il generale della salute». Era proprio così. Noi lo abbiamo conosciuto in questa legislatura per il lavoro incredibile e insostituibile che ha condotto con noi sul caso Stamina. Io credo che se non ci fosse stata la sua determinazione, la sua inflessibilità, la sua capacità di relazione, la sua capacità di approfondire quella grave menzogna che è stata Stamina noi oggi non saremmo nella condizione di poter dire, come ha ribadito la Cassazione, che il metodo Stamina è pericoloso: è inappropriato e pericoloso. Grazie, generale, anche per questo: per un lavoro che non aveva sosta né ferie.

Noi abbiamo lavorato insieme nell'agosto scorso, nel momento drammatico del sequestro, presso l'azienda ospedaliera «Spedali civili di Brescia», delle cellule del "cosiddetto" caso Stamina. Ci siamo sentiti quotidianamente nei fine settimana, non c'era pausa. Non c'era pausa perché c'erano passione e grande professionalità. Il generale ha fatto tutto il percorso che un carabiniere deve fare: ha cominciato da Ostuni, la sua città, ed è arrivato fino al comando generale dei NAS. Anche questa è la testimonianza di una straordinaria passione civile, unita al suo essere un carabiniere fino in fondo, quindi con un'appartenenza all'Arma che sempre, però, si è contaminata con la passione civile di lavorare per la salute dei cittadini e per il bene comune, in collaborazione profonda con le istituzioni e

con un'onestà intellettuale davvero rara.

Mi unisco al cordoglio alla famiglia e voglio soltanto dire quanto segue: noi non lo dimenticheremo e sarà per noi impossibile sostituirlo. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi).*

D'AMBROSIO LETTIERI (CRi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio).*

Visto che stiamo commemorando una persona, invito i colleghi ad abbassare il tono di voce e ad avere un minimo di rispetto.

D'AMBROSIO LETTIERI (CRi). Signor Presidente, il 7 maggio ultimo scorso il generale di divisione Cosimo Piccinno era qui in Senato: era con noi, amici della Commissione sanità, ad un convegno sui problemi sanitari della filiera ittica. Si è trattata di una delle sue numerose presenze accanto alle senatrici e ai senatori che si avvalevano della sua competenza e dell'impegno dei carabinieri dei NAS per portare avanti il complesso lavoro nell'ambito delle politiche della sanità.

Se ne è andato. Il generale Piccinno è andato via, lasciandoci prematuramente, con un vuoto incolmabile ed una grandissima tristezza. Egli non è stato soltanto un uomo illustre delle istituzioni, un uomo che ha servito il Paese con lealtà, rigore e competenza; il generale Piccinno, come lui stesso amava dire, aveva gli alamari scolpiti sulla pelle. Come ha ricordato proprio ieri il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale di corpo d'armata Tullio Del Sette, il generale Piccinno aveva gli alamari scolpiti nel cuore, a voler evidentemente evidenziare quel cuore grande e generoso che ha sempre alimentato di umanità il suo lavoro, il suo talento e la sua innata vocazione al confronto con gli altri.

Con questo prezioso patrimonio di valori e forte di queste straordinarie competenze maturate sul campo, che gli sono state unanimemente riconosciute fuori e dentro all'Arma dei carabinieri, il generale Piccinno ha onorato la divisa per oltre quarantadue anni, diventando, da comandante dei carabinieri dei NAS nel 2008, un protagonista solerte e appassionato del motto «*salus populi suprema lex*», che lo ha reso paladino dei cittadini, oltre che strenuo difensore della legalità e propositore delle buone prassi in sanità, anche attraverso accordi, convenzioni e protocolli di intesa di cui si è reso protagonista dentro e fuori i confini nazionali, nella consapevolezza di quanto fosse importante il processo di armonizzazione legislativa, anche a livello sovranazionale.

Il generale Piccinno, Mino (come si faceva chiamare confidenzialmente da chi aveva l'onore di intrattenere rapporti di consuetudine con lui), è stato una persona straordinaria, che resterà sempre nel ricordo e nel cuore di chi lo ha conosciuto per una virtù rara, la capacità di temperare l'autorevolezza del ruolo con l'umanità del tratto, di unire alla consapevolezza di avere una grande responsabilità una carica profonda di umanità che lo rendeva rispettato, ma mai temuto, amato dai potenti e anche dalla gente umile. Se n'è andato in punta di piedi, con grande dignità e nella piena consapevolezza che stava per concludere la sua laboriosa esperienza terrena. «Usi obbedir tacendo e tacendo morir»; stoico e unico, anche nel momento della morte.

L'Arma dei carabinieri perde, con il generale Piccinno, uno dei suoi uomini più illustri e più rappresentativi, che ha onorato la divisa anche fuori dai confini nazionali. È per questo che, nel silenzio della preghiera, unitamente al Gruppo dei Conservatori, Riformisti italiani, mi associo al pianto della famiglia, della moglie Giulia, delle figlie Giulia e Giovanna e di tutti quanti i suoi ragazzi dei Carabinieri e dei NAS. *(Applausi dai Gruppi CRi e FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

MANDELLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei anch'io ricordare, a nome di Forza Italia, il generale Cosimo Piccinno, una figura che ha fatto sicuramente tanto per la sanità e che ha fatto tanto per i cittadini. Un uomo che è difficile ricordare con le parole, in quanto ha fatto sempre precedere i fatti alle altre forme di apparizione. È stato un uomo concreto, che aveva nel risultato a favore dei cittadini una missione vera. È stato un uomo che ha servito lo Stato con un'abnegazione assoluta e che ha vissuto quest'anno di malattia sempre con una dignità unica, non sottraendosi mai ai suoi impegni e

spendendosi fino all'ultimo per quei valori che ha fortemente condiviso nella sua vita. Quindi rivolgo un abbraccio alla moglie Giulia e alle figlie Giulietta e Giovanna, che sicuramente perdono un padre che è stato eccezionale per le sue capacità uniche di essere uomo di Stato, ma anche uomo dalla capacità unica di vivere la vita e di essere vicino ai sentimenti della gente.

Lo ricordo anche come amico: ho condiviso tanti momenti personali con lui. È stato un uomo in grado davvero di unire un tratto unico del suo carattere particolarmente esuberante a quella serietà di cui l'Arma dei carabinieri fa un proprio tratto distintivo. Lo voglio ricordare ancora sereno, vicino ai suoi uomini, con quella capacità di affrontare i problemi per risolverli, senza fronzoli, dritto alla meta. Ciao Cosimo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si unisce alle parole di cordoglio ed invita l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. *(La Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio)*.

Sull'esame delle domande di autorizzazione a provvedimenti restrittivi della libertà personale o della segretezza delle comunicazioni presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, desidero intervenire a proposito di una questione che ho già posto, sia nella precedente legislatura che in quella corrente, e che - ahimè - sembra essere tornata di attualità, alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni. Il mio ragionamento è molto semplice: l'articolo 135 del Regolamento, al quarto comma, stabilisce che «tutti gli atti e i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa». Ciò equivale a dire che, una volta che la Giunta ha ultimato i suoi lavori, la relativa autorizzazione viene negata o concessa dal Senato della Repubblica, sulla base di un voto che non si ancora a una conoscenza delle carte. Siccome vi sono due autorizzazioni a procedere che riguardano diritti fondamentali, ovvero l'articolo 13 della Costituzione sulla libertà personale e l'articolo 15 sulla libertà nelle comunicazioni, e visto che in questi due casi la votazione del Senato tende a rimuovere un ostacolo all'attuazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, mi chiedo e vi chiedo - lo faccio per l'ennesima volta in quest'Aula - se è compatibile con il nostro diritto e con il nostro ordinamento costituzionale che un voto così delicato, che tende ad incidere sulla libertà delle comunicazioni o sulla libertà personale, possa essere emesso dal singolo senatore senza alcuna conoscenza delle carte. Si dirà che c'è una relazione, sia essa di maggioranza o di minoranza, ma tutti noi sappiamo che le relazioni sono degli atti valutativi di un materiale che viene trasmesso da un'altra autorità. Ciò equivale a dire che, in assenza della conoscenza delle carte, il voto espresso dai singoli senatori in sede di autorizzazione è un voto squisitamente politico. Si tratta sostanzialmente di un voto che tende ad aderire alla maggioranza o alla minoranza, a seconda del posizionamento politico dei singoli senatori, non essendo consentito ai senatori di formarsi un'autonoma idea in ordine a quanto richiesto.

Signora Presidente, mi scuso se con questo mio ragionamento tedio lei e l'Assemblea, ma trovo davvero risibile aver ripetutamente letto sui giornali inviti o promesse di andare a leggere le carte, dicendo che non occorre preoccuparsi, che forse ci si è sbagliati a fare una determinata dichiarazione, ma che poi si leggeranno le carte. Questo non si può fare, perché il Regolamento del Senato lo impedisce. Penso dunque, signora Presidente, che un tema così delicato non possa che essere affrontato dalla Giunta per il Regolamento. Non me la sento, signora Presidente e signori senatori, di continuare a votare su provvedimenti così delicati senza avere la possibilità di formare una mia autonoma convinzione. È come se, per ipotesi - chiaramente questo è un paradosso e una forzatura - si dicesse che il tribunale della libertà debba giudicare sul ricorso *de libertate* non sulla base della conoscenza delle carte, ma solo ed esclusivamente sulla base dell'ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari (GIP). Allora le chiedo, signora Presidente, e lo faccio per la seconda volta in questa

legislatura e per la terza volta nella mia ahimè non breve carriera parlamentare, se non sia il caso di convocare la Giunta per il Regolamento - avanzo dunque una richiesta in tal senso - per affrontare definitivamente questo problema. Ove ciò non dovesse accadere - mi rendo conto che questa è poca cosa - fin d'ora comunico che non parteciperò ad alcuna votazione che riguardi richieste di autorizzazione a procedere, se non mi sarà data la possibilità di formarmi un'autonoma convinzione attraverso la lettura personale delle carte. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e CRi).*

Sulla composizione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

[BONERISCO](#) (CRi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice, non credo sia corretto aprire una discussione su questo. Credo piuttosto sia utile che la Presidenza prenda atto di quanto detto dal senatore Palma. Sarà mia cura trasmettere la sollecitazione alla Giunta per il Regolamento.

BONFRISCO (CRi). Vorrei intervenire su un'altra questione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CRi). Signora Presidente, non intendo minimamente sovrappormi alle riflessioni del collega Palma.

Ritengo invece utile segnalare all'Assemblea che nella giornata di ieri il Gruppo Conservatori, Riformisti Italiani ha inoltrato al Presidente del Senato la richiesta di rivedere gli equilibri all'interno della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in modo che anche questo Gruppo possa avere, come tutti gli altri, un proprio rappresentante. Spero che possa esserci un esito positivo quanto prima a tale richiesta. *(Applausi dal Gruppo CRi e del senatore Carraro).*

PRESIDENTE. Anche in questo caso mi farò portavoce presso la Presidenza.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 16,56)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1678.

Ricordo che nella seduta dell'11 giugno il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore Esposito Stefano.

[ESPOSITO Stefano](#), relatore. Signora Presidente, intanto voglio ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti in sede di discussione generale, perché ritengo che tutti gli interventi abbiano posto questioni rilevanti, che sono state peraltro oggetto di una discussione importante che, come ho detto, abbiamo svolto in sede di esame del provvedimento in Commissione.

Ci terrei brevemente a sottolineare alcuni aspetti che secondo me meritano di essere chiariti. In particolare, abbiamo affrontato lungamente il tema della legge obiettivo ed è evidente che sulla questione sono emerse opinioni diverse, pur espresse sempre con grande conoscenza del merito.

Non è maturata, né da parte del relatore né da parte della maggioranza in questo contesto, una valutazione di superamento della legge obiettivo, ma certamente il tema di un maggior controllo e di una maggiore attenzione all'affidamento di lavori pubblici, anche di grandi opere, attraverso le

procedure ordinarie emerge con chiarezza nella delega che abbiamo portato all'esame di questa Assemblea. Ci tengo a sottolinearlo perché, nonostante non ci sia una formale proposta di superamento della legge obiettivo - lo voglio dire ai colleghi di SEL e del Movimento 5 Stelle - per noi il tema dell'utilizzo delle procedure ordinarie diventa un elemento da standardizzare.

La collega De Petris ha posto una questione relativamente alle disposizioni sulle concessioni autostradali, in particolare sulla norma, che noi inseriamo, che prevede che la legislazione italiana si adegui in maniera puntuale alle normative e alle direttive europee. A tal proposito, credo che meriti precisare che non si prorogano le concessioni di ventiquattro mesi, ma che tale termine fa riferimento alle concessioni in scadenza per le quali non è stato possibile, allo stato attuale dei fatti, indire una gara. Potrei fare degli esempi di concessioni importanti di tratti autostradali che scadono nel 2016 e per predisporre una gara europea con tutti i crismi è richiesto almeno un anno e mezzo o due di preparazione: quindi, laddove non si fosse provveduto e i tempi necessari alla predisposizione della gara non ci fossero, la proroga massima di ventiquattro mesi è in funzione del bando di gara, non di proroghe surrettizie o che abbiano attinenza con quello che era scritto nell'articolo 5 del cosiddetto sblocca Italia. Lo voglio precisare, perché altrimenti si ingenera un fraintendimento. È sicuramente responsabilità di chi ha scritto la lettera e non certamente della senatrice De Petris l'aver ingenerato questo dubbio, ma io ci tengo a precisarlo perché stiamo parlando esattamente di questo. Ribadisco quindi che le proroghe di massimo ventiquattro mesi sono in funzione della scrittura del bando di gara e della procedura di gara europea: nessuna proroga surrettizia che abbia alcun richiamo all'articolo 5 dello sblocca Italia.

Entrambe le questioni poste poi dal senatore Lumia, che non vedo in Aula, sono reali e preannuncio che i relatori hanno predisposto, ovviamente provando a sintetizzare quello che era stato il pensiero espresso dal senatore, un emendamento, che presenteremo nel corso della discussione, comprensivo di due commi aggiuntivi che raccolgono le sollecitazioni del senatore Lumia. Si tratta di due commi importanti, perché introducono due strumenti che a nostro parere rafforzano ulteriormente la possibilità di combattere il sistema che spesso si annida nei subappalti e che purtroppo è all'ordine del giorno delle cronache.

Ci tengo ora, però, a dare risposta rispetto ad una questione che tecnicamente purtroppo non è stata oggetto del confronto in Aula, ma che ha avuto un'eco giornalistica e credo che la sede giusta per chiarirla sia questa, cioè l'Aula.

Il senatore Cioffi, nei giorni scorsi, su *input* di un quotidiano nazionale, ha fatto un'affermazione relativa ad un emendamento dei relatori, in cui si parlava di *project financing*. Sono convinto che il senatore Cioffi sia stato indotto in errore, perché visto il lavoro che abbiamo svolto, non può essere altrimenti. Il quotidiano nazionale attribuiva ai proponenti - peraltro affibbiando loro una volontà di favorire la corruzione ed è evidente che questa è un'accusa che noi rispediamo al mittente - la volontà di superare l'attuale normativa rispetto al *project financing* ed alle gare relative per ottenere concessioni attraverso il *project financing*. Questa affermazione è falsa e destituita di qualunque fondamento, perché la proposta di emendamento che vedremo, e che io confermo nel suo testo, riguarda non l'affidamento di concessioni attraverso il *project financing* (su quello non siamo intervenuti e rimane la procedura di gara così com'è prevista), ma il processo a valle, e cioè l'affidamento di lavori e di acquisto di beni e servizi da parte dei concessionari pubblici e privati, che quindi hanno già una concessione, per i lavori che oggi, come sapete, sarebbero tecnicamente regolati dalla normativa europea, che prevede che il 60 per cento sia messo a gara ed il 40 per cento soggetto ad affidamento diretto, e che purtroppo non viene rispettata in maniera puntuale.

A tale proposito, suggerisco ai colleghi di leggere i risultati dell'audizione svolta la scorsa settimana in 8a Commissione alla Camera, in sede di indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali, del capo del servizio di struttura economica della Banca d'Italia, che ha evidenziato come il sistema concessorio in Italia non garantisce la concorrenza. Questo tralasciando tutta un'altra serie di questioni relative alla formale correttezza dei piani finanziari presentati in sede di aggiudicazione, o di concessione (io parlo di aggiudicazione, ma voi sapete che sono rari i casi in cui le concessioni in

questo Paese sono state assegnate attraverso una gara).

Il tema del *project financing* e dell'esclusione delle concessioni ottenute attraverso *project financing* riguarda i lavori sulla rete, non sull'ottenimento della concessione. La valutazione fatta dai relatori, dal nostro punto di vista ampiamente supportata dal buon senso e dalla normativa, riguarda la possibilità che siccome un'opera in *project financing* si presuppone essere realizzata con cospicui investimenti privati (non esclusivi, ma cospicui e in molti casi maggioritari) nella gestione dell'acquisto di beni e servizi e nell'affidamento di lavori, essendoci capitale privato prevalente non si può concedere che non vi sia una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di questo tipo di lavori.

Tengo a dire questo al collega Cioffi, e credo che ci siamo intesi, perché non ha nulla a che vedere con il superamento della procedura attualmente in vigore, che prevede la gara anche per il *project financing* per l'ottenimento di una concessione. Ci tenevo a sottolinearlo perché è nata una polemica, anche un po' spiacevole, con il quotidiano in questione e non con i colleghi senatori, che è destituita di fondamento. Visto che questa è la sede massima, inviterei inoltre tutti coloro che avessero dei dubbi a leggere la lettera zz) del disegno di legge delega e il relativo emendamento dei relatori sull'argomento.

Ho concluso il mio intervento e ringrazio ancora il colleghi intervenuti perché credo abbiano avuto modo di arricchire ulteriormente il già ampio dibattito su questo tema.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi l'Assemblea discute e vota un provvedimento relevantissimo, che è tale non per una parte politica o per il Governo, ma perché inserisce all'interno di una cornice nuova soprattutto due fattori: in primo luogo quello di consentire una migliore e una maggiore vigilanza, una migliore o un maggior controllo nel campo delicatissimo e rilevante degli appalti di varia natura e, in secondo luogo, soprattutto conferire certezza nell'esecuzione e quindi nella tempistica del calendario che riguarda opere pubbliche di diversa e varia importanza.

La Commissione ha lavorato molto bene e ha reso la delega decisamente molto più dettagliata. Io devo ringraziare i membri dell'8a Commissione e il loro Presidente, l'onorevole senatore Matteoli, e i due relatori con i quali il lavoro è stato fatto in maniera decisamente compiuta, per non usare l'aggettivo «perfetta».

I relatori hanno lavorato d'accordo con il Governo senza tenere conto di un campo di gioco ristretto alle sole forze di maggioranza. E esattamente quello che si dovrebbe fare quando si scrivono regole del gioco che servono a definire il campo operativo ampio in cui si muovono forze imprenditoriali, forze sociali, manodopera e imprese, ossia tutti coloro cioè che hanno effetti e responsabilità decisionali sulle sorti di un grande Paese come questo.

Prima che giungesse all'esame dell'Assemblea, il disegno di legge delega ha avuto una sorta di *placet* da parte della Commissione europea attraverso il direttore della direzione generale competente Almeida, riscuotendo altresì nelle varie e tantissime audizioni una sorta di via libera decisamente corale.

Possiamo dire sinceramente che, se ieri avessimo avuto un codice che avesse rispettato alcuni principi innovativi inseriti all'interno della delega, alcune questioni delle quali abbiamo letto sulla stampa in passato e di cui leggiamo ancora in questi giorni attinenti a fatti di malaffare, probabilmente avrebbero avuto un *iter* molto meno spedito.

Mi riferisco, in ultimo, alla vicenda di Mafia Capitale e alla relazione rilasciata dagli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze nel gennaio del 2014, che tra le altre cose scrivevano: «Va rilevato come l'affidamento» - ci si riferiva all'affidamento di una serie di servizi - «sia avvenuto in via diretta, in assenza di qualsivoglia procedura concorrenziale, sebbene l'importo del servizio sia largamente superiore al limite previsto dalla legge». Gli ispettori del MEF aggiungevano poi che erano espressamente vietati proroghe e rinnovi taciti dei contratti.

Se avessimo dunque avuto un codice come quello che l'Aula del Senato sta discutendo e che - spero - approverà, anche se sotto forma di delega, chi ha lavorato a quei servizi e ad ottenere quelle forme di

deroga avrebbe trovato degli ostacoli decisamente superiori.

Durante il percorso di "costruzione" della delega ho ascoltato voci interessanti, nonché alcune obiezioni provenienti soprattutto dal Gruppo Movimento 5 Stelle, numerosissimo, che ha lavorato in Commissione e si è adoperato positivamente per rendere la delega proveniente dal Consiglio dei ministri decisamente migliore. In particolare, ho ascoltato le opinioni dell'amico e collega Scibona, una sorta di Tiresia, pur non avendone fortunatamente le caratteristiche fisiche e meno male, anzi, auguro di non averle mai. Ma rispetto alla delega, che l'articolo 76 della Costituzione rende in maniera precisa, riferendosi a principi e a criteri ai quali il Governo deve attenersi, segnalo e sottolineo il fatto che la delega uscita dal lavoro dell'8a Commissione del Senato ha delle caratteristiche puntigliosamente rispettose dell'articolo 76. Sono così rispettose che oggi, domani o domani l'altro l'Aula del Senato discuterà ed approverà una delega quale non si è mai vista per il dettaglio di delega che è stato varato dalla Commissione lavori pubblici, consegnando quindi al Governo la possibilità di essere - uso l'unico aggettivo che ho in mente - rispettoso: nessuna alternativa ad essere rigorosamente rispettoso di ciò che la Commissione ha puntigliosamente scritto, così puntigliosamente che una parte della delega appare esattamente simile a ciò che sarà la norma prevista all'interno del decreto legislativo.

La delega contiene delle innovazioni decisamente rilevanti. Cito soltanto quelle più significative, le altre le hanno già citate i relatori e sono state ricordate dagli interventi di molti colleghi senatori.

Alcune di queste innovazioni rappresentano la copertura di una faglia che si era aperta nel tempo non soltanto relativamente al tema degli appalti, ma anche con riferimento alla regolamentazione di parti della democrazia che la democrazia rappresentativa aveva lasciato decisamente scoperte. Ci sono due casi soprattutto - *lobby* o gruppi di interesse e *débat public* - che nella delega fanno capolino e poi, naturalmente, dovranno trovare appoggio in una normativa legislativa specifica. Già nella delega, comunque, si parla di gruppi di pressione e di dibattito pubblico e si invita il legislatore ad intervenire con la rapidità e la tempistica a cui ci richiama la delega.

Si prevede che vi sia una relazione stretta tra codice e regolamento e quindi, rispetto al passato, il codice avrà un appoggio *hic et nunc* sul regolamento. Non potrà esserci separazione temporale tanto che in passato abbiamo trovato spesso un regolamento poco in sintonia con i principi che la delega fissava. Spesso il regolamento addirittura interveniva in lettura non sulla delega, ma sul codice che era già stato scritto provando, e talvolta riuscendoci, a modificare l'assetto che il legislatore aveva previsto per il codice medesimo. In questo caso, codice e regolamento viaggeranno, diciamo così, contestualmente e quindi non potrà esserci separazione di lettura, né quindi separazione di *input* politico da parte del legislatore che con il regolamento potrebbe assumere una veste diversa.

Devo soffermarmi su due punti che venivano sollevati dal Gruppo di Sinistra, Ecologia e Libertà, che già il senatore Esposito ha provveduto a chiarire, e che riguardano il tema delle concessioni e il tema della legge obiettivo. Per quanto riguarda le concessioni, faccio mie le parole a precisazione utilizzate dal senatore Esposito: regime transitorio non significa proroga, non corrisponde ad una proroga. Dico questo per chiarezza in modo tale da avere una voce univoca tra chi ha lavorato sulla delega e chi ha portato la delega all'interno della Commissione.

Per quanto riguarda la legge obiettivo, in molti punti della delega si fa riferimento ad un regime che richiama una procedura ordinaria. La ragione non è soltanto quella di mettere in una posizione marginale la legge obiettivo. La verità è che la legge obiettivo nasce per raggiungere alcuni obiettivi che si rivelano irraggiungibili nel corso del tempo. I motivi erano tre in particolare: dare valenza strategica all'opera che rientrava nella legge, dare certezza di calendario, di cronoprogramma a quell'opera e dare certezza di finanziamento. Possiamo dire che questi tre fattori si sono sommati solo in casi rarissimi. Quando andiamo a vedere i tempi sul calendario, il tempo ordinario della realizzazione di un'opera non differisce che marginalmente rispetto ai tempi che il legislatore aveva consegnato alla legge obiettivo, quindi, se i tempi non corrispondono, se la ragione strategica viene meno e se c'è addirittura difetto sul finanziamento, tanto vale procedere sulla strada maestra che è quella dell'ordinarietà, non avendo, ripeto, differenza di tempi né differenza sugli altri punti che erano

considerati pilastri della legge obiettivo.

Vi è il tentativo, poi - questo decisamente nuovo - di inserire nella delega una norma che in Commissione, per brevità di tempo, abbiamo definito di protezione del *made in Italy* e che viene dettagliata. Vi è un riferimento esplicito ai costi *standard* e all'utilizzo delle procedure digitali e poi sono indicati tre punti che costituiscono la parte consistente della novità.

Da una parte, vi è il ruolo che viene assegnato ad ANAC, non separatamente, ma in sinergia con l'apparato istituzionale, ministeriale e non; vi è poi la centralità che viene consegnata al progetto; in terzo luogo, un quadro che riguarda e dipinge in maniera diversa la questione sia della deroga, sia della variante, circoscrivendo e dettagliando il campo, dimodoché non vi sia più incertezza di valutazione.

Con la delega approvata, devono esservi anche degli effetti, che ci saranno. Uno di essi sarà legato alla riforma del Titolo V della Costituzione, là dove si prevede, nella sua rilettura, per quella parte, che il Governo, come soggetto decisore, avrà in capo alcune grandi questioni legate alle opere infrastrutturali, che oggi sono connesse ad una competenza ripartita.

Questo era il primo dei grandi cambiamenti, mentre il secondo riguarda il ruolo, che va ricostruito, del CIPE. Se infatti nella legge assegniamo la centralità del progetto - e il legislatore la ripete all'interno del codice - bisogna rivedere anche il ruolo e le funzioni del CIPE che guarda lo stesso progetto più volte. Questo significherebbe naturalmente una cesoia sui tempi ed un'accelerazione sulla possibilità di eseguire una grande opera, i cui tempi, che - lo ricordo all'Assemblea - erano già molto lunghi, soltanto negli ultimi tre anni sono diventati troppo lunghi. Fino al 2011, un'opera che aveva un valore superiore ai 200 milioni di euro richiedeva un tempo di esecuzione di circa undici anni e mezzo; tra il 2011 ed il 2014, quegli undici anni e mezzo sono diventati quasi quattordici (tredici anni e otto mesi). Troppo: troppo tempo e troppa incertezza sulla realizzazione, che si porta dietro problemi aggiuntivi.

Concludo ricordando due questioni. Oggi l'Aula discute di una delle regole fondamentali per tenere l'Italia dentro l'Europa e per consentire ai tanti attori sociali di giocare una partita senza che vi sia un arbitro di parte.

Sono assolutamente grato ai membri della Commissione per il voto che hanno espresso su molti emendamenti, perché al suo interno è apparso chiaro che la scrittura delle regole e l'accettazione di emendamenti provenienti da maggioranza e opposizione significavano scrittura corale di una norma così rilevante. Spero che l'Aula voglia mantenere quest'assetto. Molte proposte emerse nel dibattito hanno già avuto una sorta di via libera da parte del relatore, che ha parlato prima di me, e a molte di esse assegno anche un'opinione positiva del Governo.

Secondo e ultimo, il rispetto dei tempi: l'Unione europea ci obbliga a chiudere la delega con i relativi decreti entro l'aprile del 2016. Una norma italiana ci dice che bisogna anticipare di un mese, quindi marzo 2016. Il tempo che avremmo stabilito - e che auspico venga accettato domani dal Senato e successivamente dalla Camera - si colloca tra la fine dall'anno 2015 e l'inizio del 2016. Con ciò non incorreremmo in sanzioni, naturalmente, perché staremmo dentro il tempo prestabilito, ma, chiudendo con due mesi d'anticipo, metteremmo il Governo nella condizione di concorrere ad una serie di vantaggi che il tempo ci consegnerebbe.

Nell'esprimere nuovamente il mio ringraziamento, formulo un augurio di buon lavoro sugli emendamenti che ci accingiamo ad esaminare. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bertorotta e Romano).*

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Poiché a quest'unico articolo sono stati presentati diversi emendamenti, chiedo a chi prende la parola di dichiarare quali intende illustrare.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, all'inizio, chiediamo di limitare la lettera a) del testo, quando

diciamo di non poter inserire modelli di regolazione superiori a quelli minimi. In effetti vorremmo valutare l'ipotesi di differenziare i lavori sopra soglia e sotto soglia. Come sappiamo, infatti, le soglie previste dall'Unione europea sono di 5.150.000 euro per gli appalti di lavori pubblici, 400.000 euro per gli appalti di servizi nei settori non ordinari e circa 200.000 euro per i servizi nei settori ordinari. Vorremmo pertanto accorpate nel primo emendamento, in cui si chiede di sopprimere la lettera *a*), il sistema dell'avvalimento. Purtroppo, infatti, poiché l'Italia è un Paese sempre un po' particolare, l'avvalimento è usato in maniera spuria per fare in modo che vi sia una compravendita della capacità delle imprese. Volevamo pertanto, almeno sotto soglia, provare a limitare l'istituto dell'avvalimento. In questo senso questi due aspetti si sposano tra loro.

Vi sono poi altri emendamenti che riguardano il superamento della legge obiettivo. Il relatore ha già detto che l'idea è quella, ma volevamo esplicitare il concetto con riferimento alla legge obiettivo, voluta dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti del Governo Berlusconi Pietro Lunardi, famoso alle cronache giudiziarie dell'epoca. Tanto per ricordarne qualcuna, menziono tutti i lavori da lui svolti in qualità di progettista nella Variante di valico che approvò da Ministro (fu poi progettista per tutta la parte relativa alle gallerie). Ebbene, quella legge obiettivo ha creato diversi problemi.

Ci chiediamo dunque perché non tornare ad una gestione ordinaria, perché in Italia non realizziamo opere in maniera ordinaria e non straordinaria, con tutte le deroghe che invece sappiamo esistere.

C'è poi un'altra serie di emendamenti in cui interveniamo a vario titolo per sollevare diverse questioni. Chiediamo, ad esempio, l'inserimento di soglie con riferimento alle stazioni appaltanti. Sappiamo che in Italia ve ne sono 33.000, indubbiamente tante, ma da queste passare a 200 ci sembra uno scalino eccessivo. Quindi, volendo ottenere una maggiore qualità delle stazioni appaltanti e più possibilità di fare le cose per bene - a volte succede che nei piccoli Comuni sia presente un perito edile o un geometra che ha difficoltà a seguire gare complesse - si potrebbe prevedere l'esistenza di una centrale di committenza, quindi una stazione appaltante di livello regionale al di sopra della soglia comunitaria (per cui ritorna il tema della soglia), prevedendo però che al di sotto i Comuni, come attualmente previsto dal codice degli appalti, si possano aggregare per trovare una soluzione intermedia tra le 33.000 e le 200 stazioni che, francamente, rappresentano un accentramento eccessivo.

E proprio l'accentramento eccessivo si verifica tante volte in questo testo. Mi riferisco ad esempio ai poteri conferiti ad ANAC, che ha una funzione molto importante. ANAC è il controllore, svolge cioè una funzione di controllo. Tuttavia, quando a volte vediamo che si accentra tutto nelle mani di ANAC, anche le famose regolazioni di secondo livello, ci chiediamo chi è che controlla. Infatti, se l'ANAC emana le norme nessuno poi può controllare, visto che il controllore e il controllato farebbero capo allo stesso organismo.

Chiediamo quindi che prima che l'ANAC emani norme cogenti vi sia una maggiore trasparenza, vale a dire che tali norme vengano pubblicate in modo che tutti i cittadini, anzi, soprattutto gli *stakeholder*, possono controllare che le norme non siano indirizzate verso determinate aziende o settori. Questo ci ricorda quanto avveniva prima della legge Merloni, prima del 1994, quando ancora vigeva in questo Paese un regolamento che ha resistito più di cento anni: il famoso regolamento n. 350 del 1895, che ha resistito davvero tantissimi anni in Italia. A volte c'era un problema legato alle circolari ministeriali, nel senso che queste talvolta venivano indirizzate verso le esigenze di qualcuno. Pertanto, per evitare che accadano queste cose è necessario che qualcuno emani una norma e qualcun altro la controlli. Chi può farlo meglio degli *stakeholder* o dei cittadini, visto che chiediamo trasparenza su questi punti?

Poi c'è tutta una serie di altre norme. Ci sono degli emendamenti dei relatori condivisibili e altri passaggi in cui noi chiediamo, ad esempio, che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non sia in capo all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ma in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), per le stesse ragioni di cui discutevamo poc'anzi cioè perché si tratta di un compito tipicamente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'ANAC lasciamo il compito di fare le verifiche e i controlli. Anche questo è un problema di sovrapposizioni, come a volte capita. Sull'avvalimento abbiamo già detto.

Vi sono inoltre alcuni emendamenti che riguardano il subappalto. È importante sapere che è stato usato

trasversalmente su tanti punti e storicamente è stato usato per fare delle cose non perfettamente lecite. Tanto per fare un esempio di cosa succede con il subappalto, faccio presente che la norma attuale prevede che si possa subappaltare il 30 per cento della categoria prevalente di un'opera - quando facciamo un progetto in opera pubblica i lavori si dividono in categorie - mentre non si dice niente per le altre categorie, che possono essere subappaltate al 100 per cento. A volte succedono cose strane, com'è successo anche all'Expo nell'appalto della «Piastra», in cui ci sono grandi parti di lavoro date in subappalto. Ebbene, bisogna evitare che i grandi *contractor* o le grandi imprese usino il subappaltatore come una cassaforte. Sostanzialmente il subappaltatore fa la fattura all'impresa; questa presenta le fatture e allega lo stato di avanzamento e poi viene pagata e successivamente riversa i soldi al subappaltatore. Questo meccanismo a volte si inceppa perché quando le imprese si trovano in condizioni di scarsa liquidità pagano molto tempo dopo il subappaltatore e questo produce un danno soprattutto ai piccoli. Il pagamento diretto ai subappaltatori, cosa condivisa anche dai relatori e dal Governo, va bene e noi chiediamo che questo venga svolto non solo per i subappaltatori dei lavori, ma anche per le forniture perché anche lì bisogna stare attenti.

Ci sono poi altri aspetti di dettaglio. C'è il punto anche sollevato dal senatore Esposito che riguarda i concessionari e le procedure di esclusione per il *project financing*. Su questo punto specifico però mi riservo di intervenire quando arriveremo all'emendamento perché è un tema delicato e, quindi, va affrontato con particolare attenzione.

Per adesso ho concluso, signora Presidente, ma mi riservo di intervenire in sede di votazione degli emendamenti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MARGIOTTA (*Misto*). Signora Presidente, intervengo molto rapidamente perché dei tanti emendamenti presentati voglio illustrarne due che mi sembrano importanti.

Il primo riguarda il subappalto: prevedere, come fanno i relatori con un emendamento approvato in Commissione, che prima di ogni gara l'impresa che partecipa dichiari già quali sono i subappaltatori fa correre un grave rischio alla grande impresa quanto alla propria libertà, una volta vinto il lavoro, di trovare sul mercato la persona e l'impresa che le dia il migliore servizio al minor costo, e mette soprattutto a dura prova le piccole imprese locali. Se, infatti, per esempio, l'impresa di Aosta partecipa ad una gara a Canicattì e deve cercare i propri subappaltatori prima di fare la domanda, sicuramente non li cercherà a Canicattì perché non avrà il tempo di farlo e non ci sarà per la piccola impresa la possibilità di partecipare al lavoro su una grande opera.

Per quanto riguarda le concessioni l'emendamento a mia prima firma 1.358 è teso a correggere parzialmente quello dei relatori. È giustissimo infatti lo spirito dell'emendamento che spinge verso una maggiore concorrenza e trasparenza, ma esso non distingue tra vecchie concessioni e nuove, tra piccolissime e grandissime e non distingue tra servizi, forniture e lavori. In tal senso, penso che vada corretta la proposta modificativa dei relatori, ridando piena delega al Governo in sede di scrittura del decreto a valutare caso per caso e ad arrivare a decisioni che, da puntuali, diventino assolutamente più opportune e valide.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, alcuni emendamenti presentati dal Gruppo verranno illustrati dal senatore Cervellini. Io mi concentrerò, in particolare, su due, tre aspetti, anche perché il relatore ha fornito nella replica dei chiarimenti che pure, però, non sono a nostro avviso esattamente in linea con quello che avevamo posto come problema.

Anzitutto, desidero affrontare la questione della cosiddetta legge obiettivo, che come si può notare dal fascicolo ricorre con una certa frequenza. Abbiamo presentato alcuni emendamenti che richiamano esplicitamente il superamento della legge obiettivo e, in particolare, l'applicazione della valutazione ambientale strategica sulle grandi opere. A mio avviso, i chiarimenti che poco fa il relatore ci ha reso nella replica non chiariscono quello che è il punto fondamentale. La delega è già un atto con cui, come previsto dall'articolo 76 della Costituzione, stabiliamo dei criteri generali il più possibile puntuali. Si tratta di un lavoro delicato, perché dalla delega discenderanno poi dei decreti legislativi e, quindi, più cogenti e chiari sono gli obiettivi e i criteri e più, da parte del Governo, non ci sarà evidentemente la possibilità di non rispettare la volontà dell'Aula. Diciamo le cose come stanno: se non si dice

esplicitamente che è necessario prevedere prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge obiettivo e di tutti i suoi regolamenti attuativi assorbiti nel codice degli appalti, non si dice che si vuole andare verso il superamento della legge obiettivo.

Ma non è tutto. Noi proponiamo anche di aggiungere che, per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel programma strategico, in attuazione della legge obiettivo, queste, da una parte, dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e della logistica, e, dall'altro, dovranno essere sottoposte alla valutazione ambientale strategica.

Vorrei ricordare che stiamo esaminando un provvedimento che, nella fattispecie, riguarda l'attuazione della direttiva del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 e di altre direttive. Lei, signora Presidente come me, poco fa ha partecipato ad un'interessante presentazione del libro bianco proprio di ecofuturo e sa, quindi, che il richiamo e l'indicazione per quanto riguarda la valutazione ambientale strategica non rappresentano un parlare di altro, ma sono una questione assolutamente determinante.

In altri emendamenti abbiamo previsto un richiamo ancora più esplicito alla previsione di sopprimere la legge obiettivo e, quindi, tutte le procedure straordinarie, con tutto quello che ciò comporta. Infatti, è inutile esserci stracciati le vesti sulla vicenda del *general contractor*, che ha creato, anche nel mondo economico e nel sistema delle piccole e medie imprese, una desertificazione perché o si era legati ad alcune cordate specifiche, oppure si era fuori da tutto e non si lavorava. Vorrei ricordare tutti i dati, compresi quelli relativi alla morte di tutta una serie infinita di piccole e medie imprese che, proprio grazie ai meccanismi della legge obiettivo e al sistema del *general contractor*, sono state completamente escluse dal mercato. Per non parlare poi della questione che riguarda la nomina del direttore dei lavori, quindi del fatto che controllore e controllato coincidono nella stessa figura.

Quindi credo che la cosa più semplice, se davvero si vuole arrivare al superamento di quella legge, sarebbe scriverlo in modo molto chiaro nella delega, perché di delega stiamo parlando.

Arriviamo poi all'emendamento 1.364, riferito alle lettere *aaa*) e *bbb*) del comma 1 e concernente la questione delle concessionarie autostradali. Il relatore ha detto che ci vogliono ventiquattro mesi; lo sappiamo perfettamente, ma il punto è un altro. Nel testo si dice esplicitamente: «avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima» - perché ci vuole tempo, ma si sta parlando solo delle nuove concessioni autostradali - «della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga». Non a caso subito dopo, alla lettera *bbb*), si parla di una «particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che (...) siano scadute o prossime alla scadenza».

Quindi mi sarei aspettata che magari il relatore chiarisse meglio cosa si intende per regime transitorio. Oppure - delle due l'una - si deve modificare la lettera *aaa*), specificando che la norma si applica a tutte le concessioni che stanno per scadere, ovviamente con i tempi previsti. Se non si elimina questo passaggio, contenente l'indicazione che la norma si applica solo alle nuove concessioni, non si stabiliscono nella delega un criterio e un'indicazione precisi, secondo cui il regime delle procedure di evidenza pubblica deve valere per tutte le concessioni, scadute o in scadenza prossima o futura. Di conseguenza, il nostro emendamento riscrive la lettera *aaa*), estendendo la norma a tutte le concessioni, e quindi abroga la lettera *bbb*).

[CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*). Signora Presidente, come abbiamo detto anche nella discussione generale, in questa occasione dobbiamo essere netti e chiari, perché si tratta di un disegno di legge delega e non di un disegno di legge ordinario, che ci consentirebbe di portare un prodotto definito e quindi non interpretabile. In secondo luogo, confermo il lavoro per certi versi eccezionale che è stato svolto in Commissione. Tuttavia c'è l'altra faccia della medaglia: è stato fatto un lavoro eccezionale rispetto al testo originario della delega del Governo, di cui non possiamo non stigmatizzare la modestia e la vaghezza. Si è detto che abbiamo rischiato persino un lavoro eccessivamente dettagliato; ma su temi di questa natura, cioè non di natura ideologica, ma di natura molto precisa e concreta, assolutamente tecnica, la definizione e la precisione sono fattori di assoluta qualità.

Per questo diciamo che dobbiamo ancora precisare, chiarire e rafforzare tutto ciò che riguarda il

comparto della clausola sociale, oggetto di veri e propri drammi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori e, molto spesso, nei confronti delle comunità che poi utilizzano quei servizi. Parliamo di attività rivolte a servizi dove l'elemento della manodopera e del lavoro umano è preponderante... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Le chiedo scusa senatore Cervellini, ma devo chiedere ai colleghi di abbassare la voce, perché a causa del brusio è faticoso procedere con l'illustrazione degli emendamenti.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Quindi, laddove l'elemento umano è preponderante, sono necessari un formidabile rispetto dei contratti di lavoro nazionali e una fuoriuscita netta e chiara dalla logica del massimo ribasso, con tutto ciò che ha prodotto, non solo nei delicati comparti in cui spesso interviene. Cito un esempio per tutti: la questione degli appalti multiservizi, nei confronti delle scuole, dei bambini, delle famiglie e del verde pubblico, ovvero in comparti delicati, in cui l'incidenza dell'elemento qualitativo è decisamente superiore all'aspetto economico. Penso poi, soprattutto, a tutto ciò che fa riferimento al mondo della corruzione e a quello che si è determinato concretamente e materialmente in proposito, di cui poi andiamo a discutere i casi specifici.

L'altro aspetto che intendo evidenziare riguarda il dibattito pubblico, che ovviamente sarà regolato con una legge specifica e su cui sono stati presentati anche alcuni disegni di legge. Anche in questo caso, però, trattandosi di una delega, dobbiamo dare un chiaro indirizzo al Governo e pertanto devono essere indiscutibili due aspetti: il fatto che esso sia vincolante e che non si possano fare "giochi delle tre carte", tanto più quando si apre un confronto con i cittadini, le amministrazioni locali, le associazioni e i movimenti. Non si vanno infatti a discutere in un dibattito pubblico degli aspetti ideologici, ma si discute di opere concrete. Dunque, non si possono fare una discussione o un dibattito vincolante su un titolo vago, chiedendo se si è a favore della costruzione di un'autostrada oppure no, ma occorre discutere un progetto specifico, perché dietro a un termine vi possono essere tipologie di progetti che portano a prodotti e anche ad orientamenti e a giudizi delle popolazioni e delle amministrazioni locali che possono risultare assolutamente diversi. Abbiamo visto infatti, anche in un recente passato, che in alcuni casi si è svolta una discussione su un determinato progetto, che poi però è stato cambiato: nonostante ciò, si è continuato a far riferimento al pronunciamento positivo di un'amministrazione o di un comitato, espresso sul progetto originario, ovvero su un'opera con caratteristiche tecniche, ingegneristiche o di impatto ambientale assolutamente differenti.

Infine, anche se ciò non riguarda emendamenti presentati dal nostro Gruppo, mi voglio soffermare sulle contro-osservazioni del relatore Esposito rispetto all'emendamento 1.606, presentato dagli stessi relatori, che continuano a non convincerci. All'articolo 1, comma 1, lettera zz), l'emendamento propone che dopo le parole «obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione» si aggiungano le parole «ad esclusione di quelle affidate con la formula della finanza di progetto». L'emendamento finisce qui, punto e fine delle trasmissioni. Capisco dunque che si tratta di una deroga per questa tipologia di attività e di procedimenti. In questo caso, trovo che ciò sia assolutamente contraddittorio: non ripeto le considerazioni che sono già state svolte, ma lo trovo assolutamente contraddittorio. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea, così come sono stati informati preventivamente i Capigruppo, che la seduta terminerà alle ore 19 per consentire alle senatrici e ai senatori di Area Popolare di prendere parte ad una riunione del Gruppo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1678 (ore 17,50)

SCIBONA (M5S). Prima di tutto vorrei scusarmi con il Vice Ministro, ma ero disattento quindi non so come rispondergli; lo farò quando leggerò il resoconto.

Abbiamo già detto in discussione generale che c'è stato un grande lavoro in Commissione, ma rimane la criticità legata al fatto che si tratta comunque di una legge delega, e in questo siamo in parte condizionati nel giudizio, anche perché gli emendamenti non possono essere specifici. Tuttavia, qualche indicazione l'abbiamo data.

Per esempio, abbiamo proposto di eliminare il *vulnus* della legge obiettivo, che non ha prodotto il risultato sperato. Qualcuno dice che ha sortito effetti in alcune zone e non in altre; in realtà le statistiche e i dati dicono che la legge obiettivo non ha raggiunto lo scopo per cui era stata scritta. Anzi, a detta del presidente Cantone, è una legge criminogena; questo è uno dei motivi per cui cerchiamo in tutti i modi di eliminarla: per eliminare la corruzione, che significa essere più trasparenti possibili. Ecco allora che alcuni emendamenti vanno in questa direzione: cercare di essere più trasparenti per far sì che ci sia una possibilità in meno per la malavita di insinuarsi in questi meccanismi, ovvero come deterrente a che la malavita possa intromettersi nel settore degli appalti pubblici. Su questo argomento sono stati presentati tutta una serie di emendamenti. Quindi, superamento della legge n. 443 del 2001, nota come legge obiettivo, e incentivazione alla trasparenza.

Su questa falsariga bisognerebbe anche rendere possibili i controlli *ex post*, quindi non solo in fase di gara ma anche successivamente, quando la gara è stata già vinta, per capire se effettivamente le condizioni per cui una determinata ditta ha vinto siano effettivamente reali.

In alcuni casi io e il collega Cioffi abbiamo presentato emendamenti che vanno in una direzione diametralmente opposta, ma con la stessa filosofia sottesa. È il caso, per esempio, dell'emendamento 1.229, che interviene sull'obbligo di pubblicazione su quotidiani nazionali o locali al quale siamo assolutamente contrari, perché è un modo per finanziare determinati periodici che in realtà poi non hanno una diffusione... (*Brusio*). Presidente, io capisco che quello che dico non è interessante; sento molto chiacchiericcio.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore, ma non so più come richiamare l'Assemblea, mi dispiace.

SCIBONA (M5S). Quindi, se il collega Cioffi propone che l'obbligo di pubblicazione dei bandi venga eliminato, l'emendamento 1.229 obbliga invece ad almeno due pubblicazioni, con lo scopo di rendere maggiore trasparenza ed, eventualmente, in un periodo in cui la carenza di lavoro è notevole, con la speranza di un riscontro di ricerca lavoro. Questo a patto che sia comunque resa gratuita la pubblicazione, non come avviene adesso. Questo è un caso in cui io ed il senatore Cioffi siamo su posizioni diametralmente opposte.

C'è un altro punto su cui vorrei soffermarmi. Tutta la politica del Governo fa parte di un disegno molto globalista e quindi si parla di libero mercato e comunque di una concorrenza possibile ovunque - impostazione alla quale, com'è noto, siamo assolutamente contrari - a meno che non si vadano a toccare gli interessi di qualche amico. Non venga presa, questa, come un'accusa, ci mancherebbe, ma non si possono fare politiche globaliste su tutta la linea e poi mettere in campo un emendamento che favorisce l'aggiudicazione di appalti a ditte locali, perché comunque si tratta di marchette clientelari, c'è poco da dire. Capisco che ci possa essere lo scopo di tutelare il lavoro locale, ma ci sono esempi in cui attualmente dei lavori vengono subappaltati o comunque vinti da ditte che hanno sede all'estero e all'estero hanno anche i contratti di lavoro. In questo senso vanno questo ed altri emendamenti volti a rendere obbligatorio il recepimento delle garanzie sindacali minime per i lavoratori, in modo tale che a livello di sicurezza e di diritti i lavoratori siano garantiti nonostante la ditta si trovi al di fuori del territorio nazionale.

Il mio emendamento 1.332 volto a sopprimere la lettera *rr*) del comma 1, articolo 1, riguarda proprio questa funzione, perché se andiamo avanti con un'idea globalista del mondo e del mercato, allora non possiamo permettere che ci siano dei privilegi relativi a piccole o anche a grandi aziende locali: se libera concorrenza deve essere, deve esserlo su tutti i fronti, senza esclusioni.

Per quanto riguarda l'Autorità nazionale anticorruzione, abbiamo detto già in discussione generale che siamo molto favorevoli al fatto che l'ANAC assuma il controllo della situazione, ma vorremmo anche che i suoi pareri fossero vincolanti. Per questa ragione, con l'emendamento 1.232 si mira a sostituire le parole «anche dotati» con la parola «dotati», perché la formulazione attuale ha un effetto attenuativo rispetto ad una reale volontà di fare qualcosa per eliminare la corruzione.

L'emendamento 1.322, di cui ha già parlato il senatore Cioffi, riguarda poi la pratica dell'avvalimento, che può andare bene ma limitatamente all'ambito di una gara d'appalto: non ci può essere traslazione di caratteristiche, perché in tal modo si sminuirebbe la professionalità delle aziende che concorrono alle gare. Tale pratica va bene nel momento in cui si costituisce un'ATI, ma comunque le ATI o i subappaltatori che hanno determinate caratteristiche non devono perdere le loro caratteristiche di classificazione. L'avvalimento quindi può esserci ma deve, eventualmente, essere temporaneo, fermo restando che a nostro parere non dovrebbe esserci affatto, perché ognuno sa fare il proprio mestiere e quindi non dovrebbero esserci possibilità di affidare ad un soggetto una lavorazione per la quale non è classificato.

In tema di proroghe delle concessioni, noi cerchiamo di eliminare per quanto possibile le proroghe, di limitare anche temporalmente, burocraticamente permettendo, il transito e di fare in modo che il tempo di passaggio da un concessionario a un altro sia stretto.

Abbiamo inoltre già sottolineato che siamo a favore del pagamento diretto dei subappaltatori.

L'emendamento 1.394 prevede poi una specifica ulteriore alla lettera ggg) del comma 1, articolo 1. Visto e considerato che stiamo parlando di una legge delega, preferirei che si specificasse il riferimento agli stati di avanzamenti lavori (SAL) e alla fattura, perché è vero che non può essere altrimenti, ma *verba volant* ed è meglio se determinate previsioni siano messe per iscritto.

Concludo qui la mia illustrazione e mi riservo eventualmente di intervenire in seguito. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, l'emendamento 1.208 mira alla sostituzione di una parola del comma 1, articolo 1, ma sarei contento di ascoltare una spiegazione da parte dei relatori su cosa s'intenda per «predisporre procedure chiuse e non derogabili riguardanti gli appalti pubblici». Ho cercato di capire se l'espressione «procedure chiuse» sia contemplata nella letteratura, ma non l'ho trovata.

Non vedo il relatore presente, e credo che sarebbe normale che ascoltasse l'illustrazione degli emendamenti, visto che dovrebbe esprimere un parere, speriamo non aprioristico.

PRESIDENTE. Ogni tanto succede che il relatore si allontani dal suo posto, ma sarebbe preferibile avvertire l'Assemblea.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Chiedo scusa, non ero presente al mio posto, ma stavo ascoltando.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Ringrazio il relatore e gli do atto della sua attiva e attenta presenza.

L'emendamento 1.213 propone la cancellazione dalla delega al Governo della possibilità di introdurre «soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture» e quant'altro, perché la trovo un'espressione talmente vaga che può comprendere di tutto. In una delega non si dovrebbe parlare genericamente di soluzioni innovative, perché potrebbe significare qualunque cosa. Riterrei più appropriato specificare di che tipo di soluzioni si tratta, perché - lo ripeto - in questo modo sembra un riferimento a qualunque soluzione venga in mente al Governo. Probabilmente le intenzioni della delega sono buone, ma non conto tanto sull'attuazione di queste buone intenzioni.

L'emendamento 1.223 chiede che, nell'ambito della delineazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica necessari per la partecipazione alle gare, si tenga conto dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero potenziale di partecipanti. Ritengo che non sia infondato il timore che nel delineare requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica si faccia in modo di garantire sempre gli stessi soggetti, i famosi soliti noti che il Presidente del Consiglio aveva promesso di eliminare o quantomeno di scalzare dai loro privilegi, che invece sono stati più radicati che mai, anzi confermati e

potenziati nella loro capacità di fruire di posizioni di privilegio. Pertanto, ci dovranno essere dei requisiti minimi, ma essi non possono essere usati per stabilire che, praticamente, possa partecipare alle gare soltanto chi già oggi gestisce le varie attività che possono essere messe in appalto.

L'emendamento 1.230 contiene una proposta di intervento al comma 1, lettera o), che prevede l'attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione - diventata il *refugium peccatorum* di qualunque problema - una serie di poteri che mi lasciano perplesso: in particolare, si prevedono poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio. Apprezzo l'emendamento del collega Matteoli che propone di eliminare il riferimento all'intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, che va d'accordo con il mio emendamento, che si propone di premettere a questi vari poteri di intervento che si vogliono attribuire all'Autorità nazionale anticorruzione il criterio del rispetto della libertà di impresa. Non può essere l'Autorità a stabilire come, quando, cosa, perché e, magari, anche chi: con tutto il rispetto per l'Autorità nazionale anticorruzione, non si può passare dal potere arbitrario magari di un *general contractor* ad un potere altrettanto arbitrario.

Si spera ovviamente che i poteri dell'Autorità vengano esercitati nel modo migliore, così come si sperava che li esercitasse il soggetto precedente. Per la verità, i precedenti per cui la stessa lodata Autorità ha stabilito di affidare tutto il servizio di ristorazione dell'Expo ad una società senza gara di appalto e con la sua stessa benedizione non mi mette la voglia di attribuire ulteriori poteri a questa Autorità, pur nel rispetto del suo lavoro, che spesso si è rivelato utile e che comunque essa deve continuare a svolgere.

Vorrei soffermarmi poi sugli emendamenti a mia firma 1.247, 1.248 e 1.249, che riguardano il comma 1, lettera u). Accanto ad una serie di proposte piuttosto equilibrate, c'è il criterio introdotto con la lettera u), che mi pare piuttosto rigido, prevedendosi l'obbligo addirittura per i Comuni non capoluogo di Provincia - parliamo anche di città al di sopra dei 100.000 abitanti - di ricorrere a forme di aggregazione e centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale. Se si pensa che meno centri di committenza ci sono e meglio è, allora facciamone uno solo, in modo tale che, quando un Comune di 100 abitanti sulle montagne della Sicilia o del Piemonte deve comprare un pennino, si rivolga ad un ufficio romano.

C'è però l'articolo 5 della Costituzione, che prevede il più ampio decentramento ed il rispetto delle autonomie locali. Se dunque lasciamo le autonomie, ma si vuole andare addirittura a livello sovraregionale per le centrali di committenza, sia pure per gli affidamenti di importo superiore ad un milione di euro, c'è da dire che un milione di euro è una cifra francamente piccola quando si tratta di un Comune. In ogni caso, se è vero che, indipendentemente dalle dimensioni del Comune, ci deve essere il massimo rispetto del denaro del contribuente e così via, non è unificando le cose che migliora la situazione. A qualcuno è venuto in mente che il Comune nel quale c'è il caso più conclamato di corruzione e di malamministrazione è il più grande di tutti, cosa che nei Comuni piccoli non avviene? Ci sarà forse una ragione? Vogliamo accorpare tutto? Potremmo affidare alla gestione del Comune di Roma tutte le committenze: mi sembrerebbe una grande idea di questi tempi.

Per questo propongo innanzitutto di sopprimere la parola «almeno», nonché di sostituire la parola «regionale», con l'espressione «provinciale o di area vasta», visto che si vogliono abolire le Province, ma poi tutto viene fatto a livello provinciale: con l'Italicum ci saranno 100 collegi verosimilmente provinciali, così come le graduatorie per la scuola saranno provinciali. Si parla di «area vasta» per aggiornarci, ma parlare di Province sarebbe la cosa più ragionevole.

Con l'emendamento 1.249, poi, si intende inserire sempre al comma 1, lettera u), il riferimento al principio di sussidiarietà, perché le decisioni vengano prese ad un livello il più possibile vicino al cittadino, anche per evitare gli importi minori e sicuramente quelli inferiori a 40.000 euro: non si possono infatti neanche devastare i territori per cui in certe realtà, che sono già in difficoltà trovandosi decentrate rispetto all'accentramento di tutti i servizi (tribunali, poste), non si dà neppure più la facoltà di vendere un pennino - che non si vende più - o di fare la più piccola delle forniture perché tutto deve essere centralizzato a livello sovraregionale. Francamente questa è una cosa che non riesce davvero a capire: forse bisognerebbe andare a fare un giro, non solo turistico, nelle realtà delle Province e dei

piccoli Comuni per scoprire che, magari, sono deliziosi dal punto di vista turistico anche perché hanno la possibilità di lavorare per conto loro e non dipendere da qualche ente sovraregionale o magari sovranazionale per acquistare qualcosa o per riparare un muro o un marciapiede.

Altre due proposte riguardano le liste delle commissioni giudicatrici mediante appalto pubblico per la fornitura di servizi. In particolare, con l'emendamento 1.276 propongo di introdurre misure volte all'inclusione progressiva anche di giovani perché anche in questo caso se puntiamo esclusivamente sui requisiti di moralità (per carità, ci mancherebbe altro), di competenza e di professionalità, finisce che ci sono sempre gli stessi individui che forse, alla lunga, approfittano un po' della loro posizione. In secondo luogo, considerando la lista dei candidati che deve essere fornita, si darebbe all'ANAC la possibilità di stabilire chi lavora e chi no, anche perché, per appartenere alla suddetta lista, ci vogliono una serie di requisiti che l'ANAC stessa stabilisce. Se si fa un sorteggio, si deve allora fare tra tutti coloro che sono inclusi nella lista per far parte delle commissioni giudicatrici, naturalmente tra coloro che hanno le capacità per giudicare su queste cose. Evidentemente non tutti sono capaci di fare tutto ma, se si fa il sorteggio, si fa fra tutti, anche perché non comporta alcun costo.

Propongo poi lo stesso tipo di interventi, con l'emendamento 1.291, relativo al comma 1, lettera *ee*), che si riferisce alla definizione di responsabile dei lavori e direttore dei lavori. Ancora una volta dico: spazio ai giovani e sorteggio tra tutti. In questo caso spetterebbe al Ministero; propongo anche qui di allargare le maglie altrimenti dall'arbitrio di qualcuno si passa all'arbitrio di un altro. Naturalmente dobbiamo sempre sperare che chi ha l'arbitrio, o meglio, la discrezionalità, la usi nel modo migliore ma le norme le facciamo proprio per fare in modo di prevenire e non di affidarci al buon cuore o all'onestà di qualcuno. Ci sono delle norme proprio perché non tutti sono onesti.

Con l'emendamento 1.367, relativamente al comma 1, lettera *bbb*), che a mio parere non è molto chiara e che riguarda la disciplina particolare per le concessioni autostradali che scadono, evidentemente, in termini più brevi di quelli previsti dalla lettera *aaa*) precedente, propongo di introdurre una clausola alla lettera *aaa*) che dica che sostanzialmente bisogna applicare i principi contenuti in tale lettera anche per le concessioni che sono a scadenza più ravvicinata, naturalmente con tempistiche compatibili con la realtà, che tra l'altro è stata anche illustrata, sia pur parlando di un altro aspetto della vicenda, dal relatore, senatore Esposito.

L'emendamento 1.370 propone di sopprimere la parola «minimi» al comma 1, lettera *ccc*) perché quando si dice che occorre individuare, in termini di procedure di affidamento, le modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e quant'altro previsti dalla normativa europea, io non dico che dovremmo scrivere «massimi» ma togliamo la parola «minimi» per evitare che ci si rimanga per forza al livello più basso. Sotto questo aspetto credo che vada data facoltà di fare un intervento più incisivo.

L'emendamento 1.378 riguarda poi la lettera *fff*), relativa al dibattito pubblico e, al di là dell'opportunità di farlo o meno, propongo di sopprimere le parole «del *débat public*» perché sono parole in un'altra lingua che sono perfettamente coincidenti etimologicamente e letteralmente alle parole italiane, per cui prevedere forme di dibattito pubblico ispirate al modello del *débat public* mi sembra quasi una tautologia. Lasciamo il modello francese che, a quanto pare, è ritenuto opportuno. È una questione di redazione o, come si direbbe, di *drafting*: esiste la lingua italiana che è anche più specifica rispetto alle lingue parlate in altri Paesi.

Come ultimissima cosa, con l'emendamento 1.407, propongo di sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto sblocca Italia, riguardanti le concessioni autostradali. È vero che sta andando a scadenza naturalmente, ma non vorrei che, nelle more dell'approvazione di questo provvedimento - come si usa dire - che, per ovvii motivi, non entrerà in vigore entro la fine del mese, a qualcuno venisse l'idea di fare una nuova proroga, com'è già stato fatto l'anno scorso. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

CROSIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, più che illustrare in modo specifico gli emendamenti, se me lo concede, vorrei muovere alcune osservazioni generiche e complementari a quanto ho detto in discussione generale.

Abbiamo presentato, sì, alcuni emendamenti, che - mi ripeto - sono complementari al lavoro fatto, ritenendo che possa essere considerato serio, dato che lo abbiamo scritto in Commissione a quattro mani con il Governo, e che grazie ad esso si possa dare quell'abbrivo che il nostro Paese aspetta per quanto riguarda quest'importante riforma. È una sfida, che abbiamo accettato sia dal punto di vista tecnico, visto che siamo entrati molto nella specifico, sia dal punto di vista politico, e lo abbiamo fatto in virtù del fatto che finalmente questa volta - e ricordo che si tratta di una legge delega - il Governo ha tenuto un approccio di discreta cautela verso il Parlamento e la Commissione. Abbiamo ricevuto una proposta del Governo, sulla quale abbiamo fatto le nostre considerazioni, e, di fatto, preso un foglio in bianco, abbiamo provato a riscriverla secondo la sensibilità della Commissione e del Parlamento. Ritengo dunque che giudiziosamente si possa considerare un buon lavoro.

Gli emendamenti che abbiamo presentato sono complementari a tutta quest'opera. Chiaramente, quello che stiamo trattando è talmente articolato e complesso che in questo momento forse non è la perfezione dello scritto che dobbiamo ricercare, ma il fatto di cambiare diametralmente visione per quanto riguarda il codice degli appalti e far uscire il nostro Paese da quel ginepraio che abbiamo conosciuto in questi lunghi anni. Da lì, nacque la necessità di fare la legge obiettivo: se infatti con la procedura ordinaria non si riescono a fare le opere, bisogna realizzarle con una procedura straordinaria, secondo la legge obiettivo, che nello spirito condividiamo e abbiamo condiviso.

È ovvio che, con questa sfida, vogliamo far sì che anche il nostro Paese si possa omologare alle normali prassi vigenti sulla faccia della terra, ovverosia che non vi siano procedure, a meno che non siano emergenziali, dovute a fatti contingenti, e che dunque fare appalti e opere rientri nella procedura normale di un Paese civile. È una grande sfida quella che abbiamo accettato nello scrivere questo testo, che - come poi dirò in maniera più ridondante in dichiarazione di voto - non è una delega in bianco che diamo al Governo, ma una fiducia che diamo a noi stessi e al Parlamento. Questo, dal mio punto di vista, è fondamentale.

Vi sono molte novità nelle linee guida di questa legge delega che ci aspettiamo di rileggere quando passeremo la palla al Governo, per vedere cosa vorrà fare. Non siamo assolutamente ostili al superamento della legge obiettivo, ma desidero differenziare il fatto che vi sono le opere strategiche e la legge obiettivo, che mi permetto di separare. Restano le opere strategiche, che di sicuro non sono esclusivamente identificabili nelle 25 opere che abbiamo visto nel DEF (tra cui, lo ricordo per chi ha poca memoria, vi è anche la tramvia di Firenze, che non è sicuramente un'opera strategica del Paese, e ne potremmo parlare per una settimana).

Detto questo, le opere strategiche necessarie ad un Paese devono avere la fortuna di essere realizzate in un Paese civile in cui la procedura ordinaria per la loro realizzazione abbia un percorso snello e produttivo. È sicuramente una sfida.

Gli emendamenti presentati *ad abundantiam* sono finalizzati ad un ulteriore miglioramento, se possibile, della presente legge delega. Ognuno poi può disquisire e fare le sue considerazioni: ci mancherebbe, siamo in democrazia.

Trovare un pretesto per non condividere questo passaggio sarebbe stato semplice, ma credo sia riduttivo cercare di banalizzare il lavoro meticoloso e scrupoloso svolto in Commissione segnalando un'eventuale debolezza di questo documento e quindi presentando emendamenti che potrebbero apparire "pretestuosi".

Il nostro è stato un atteggiamento cauto, morbido e comunque collaborativo; resta inteso che d'ora in avanti vigileremo, come abbiamo fatto nella stesura del testo e come faremo nella sua attuazione, affinché vi siano davvero le condizioni per poter dare al nostro Paese qualcosa che non sia proiettato nel futuro ma estremamente contemporaneo, perché purtroppo in questo momento non riusciamo neanche a vivere la contemporaneità in tema di necessità di una riforma del codice degli appalti.

Sintetizzando, l'auspicio è che nel nostro Paese vi sia davvero la possibilità di non vedere più cose sulle quali ci siamo estremamente battuti. Non è possibile, aspetto riconducibile esclusivamente al nostro Paese, che opere del valore di 500 milioni di euro abbiano riserve superiori alla base d'asta; è qualcosa che non si trova da nessuna parte sulla faccia della terra, tant'è che in Italia le imprese e gli

studi di progettazione hanno più avvocati che tecnici. Siamo l'unico Paese che ha i riservisti, quelli che prima ancora di iniziare l'opera fanno le riserve. Al riguardo ho presentato un emendamento, che non verrà accettato perché forse è un po' provocatorio, finalizzato alla creazione di una *bad list* delle imprese che utilizzano il sistema delle riserve in maniera scientifica, a prescindere dal progetto. Quanto al ricorso all'appalto integrato - anche questo prerogativa del nostro Paese perché, salvo casi davvero specifici per realizzazioni molto particolari dal punto di vista tecnico e tecnologico, non esiste in nessun altro posto sulla faccia della terra o perlomeno non esiste in Europa o nei Paesi occidentali - noi della Lega ne abbiamo proposto da subito un utilizzo moderato se non l'abolizione. Tale richiesta è stata condivisa nella maggior parte dei casi da tutti gli auditi in Commissione, in prima persona da Cantone. Non è stata condivisa dall'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato e ciò la dice lunga, dal mio punto di vista, sul fallimento di certe opere realizzate con appalto integrato. Credo infatti che il primo atto che qualsiasi tipo di amministrazione debba compiere nell'approcciare un'opera, strategica o meno, è avere la certezza di dove voglia andare e cosa voglia fare. Pertanto, il primo mandato da conferire è quello relativo alla progettazione in modo da poter decidere, fino all'ultimo chiodo, tutte le caratteristiche dell'opera e mettere in condizioni chi concorrerà alla sua realizzazione di poterlo fare ad armi pari: chi sarà più bravo si aggiudicherà infine l'esecuzione dell'opera, come accade nel resto del mondo.

Concludo dicendo che è un passo avanti importante per il Paese, una sfida. Io ho la certezza che esistono le caratteristiche e le condizioni per superare questa sfida, se le carte saranno scritte dal Governo nella maniera giusta. Noi abbiamo nel Paese tecnici e imprese che all'estero ottengono ottimi risultati, cosa che non riescono a fare nel nostro Paese per il ginepraio che tutti conosciamo. Questa è l'anomalia e anche ciò che lascia l'amaro in bocca a tutti quanti. È una sfida importante che dal punto di vista politico, condividiamo - e ringrazio ancora una volta il Vice Ministro, nonché il Presidente della Commissione e il relatore - per la collaborazione avuta. Siamo riusciti, per una volta, a tenere un po' distante l'approccio eccessivamente invasivo che il Governo ha sempre in queste occasioni. Speriamo di non essere delusi in una seconda fase, e lo vedremo. Non vogliamo fare nessun processo alle intenzioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti, mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto su quelli che ci stanno particolarmente a cuore e sono relativi a settori specifici. Cercheremo anche in questo caso di continuare ad avere un dialogo sia con il relatore che con il Governo e, comunque, anche su questi emendamenti, un approccio sereno e costruttivo, come è avvenuto fino a questo momento.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, intervengo molto brevemente.

Vorrei portare l'attenzione sull'emendamento 1.253, il quale, nel rispetto delle priorità del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - di questo stiamo parlando - prevede che, per decreto, siano definiti i criteri nel rispetto dei quali poter applicare il criterio del prezzo in luogo di casi e soglie di importo entro i quali è consentito secondo la formulazione attuale. E ciò è richiesto per tener conto dell'ampiezza e della complessità delle fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione e dell'eccessiva rigidità che una puntuale casistica definita per legge imporrebbe. Per legge è opportuno ed utile, invece, indicare i criteri e non soglie e casi, scongiurando così il concreto rischio di introdurre una norma non adeguata rispetto alle singole situazioni che si verificano in concreto.

Intendo poi illustrare l'emendamento 1.294, che riguarda l'appalto integrato, con il quale si propone di superare l'indicazione quantitativa dell'attuale formulazione del 70 per cento in favore di un approccio qualitativo. L'emendamento prevede, infatti, la soppressione del criterio quantitativo, dato dalla soglia del 70 per cento dell'importo riconducibile a lavori o componenti caratterizzate da notevole contenuto innovativo rispetto al valore totale dell'appalto, quale condizione per il ricorso all'appalto integrato. Il rinvio ad un criterio prettamente quantitativo - questa è la ragione - in termini di percentuale di costo rispetto all'importo totale risulta non applicabile e non pertinente - a mio modo di vedere - rispetto ad un elemento, la portata innovativa, che si caratterizza proprio per il suo contenuto qualitativo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

RUTA (PD). Signora Presidente, l'emendamento 1.228 è moltosemplice e mira a sostituire le parole:

«in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali» con le seguenti parole: «in non meno di due e in non più di tre quotidiani nazionali e in non meno di due e in non più di tre quotidiani locali».

Di che cosa si tratta? Sono la pubblicità e la trasparenza che vengono opportunamente richiamate in questa delega per le procedure di appalto.

Il testo proposto stabilisce: «in non più di due quotidiani nazionali». Perché? Il rischio è quello dell'abuso e, quindi, si dice di delegare il Governo, essendo però chiaro che deve trattarsi di non più di due quotidiani nazionali e non più di due quotidiani locali. Quindi sono possibili anche un quotidiano nazionale ed uno locale.

Cosa punta invece a stabilire l'emendamento? Devono essere almeno due i quotidiani nazionali e quelli locali ed inoltre, siccome i costi ricadono poi sulla stazione appaltatrice, per evitare l'abuso si stabilisce un tetto massimo, che è non più di tre. Si crea, quindi, l'equilibrio di un minimo due e di un massimo di tre.

Dico questo perché, prevedendosi «non più di due quotidiani nazionali» e «non più di due quotidiani locali», può trattarsi anche di uno solo. Credo che, per dare conoscenza massima a livello locale quando ci sono gli appalti (ma anche a livello nazionale), l'utilizzo di Internet e di altro certamente agevola e aiuta. Tuttavia, per chi è abituato a leggere i giornali, dare la possibilità, con la previsione di un tetto minimo e di un tetto massimo, almeno per un certo numero di anni, credo sia una cosa più equa. Ciò starebbe a dire che garantiamo la trasparenza, senza che ci sia un abuso da parte delle stazioni appaltanti.

Reputo, quindi, questa previsione equilibrata e chiedo la massima attenzione al momento del voto.

DLBIAGIO (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, raccolte le indicazioni del relatore e del Governo, piuttosto che illustrare gli emendamenti 1.255 e 1.293, considerando che mal si conformano alla logica di una legge delega, ne preannuncio il ritiro e la trasformazione in ordini del giorno.

FUCKSIA (M5S). Signora Presidente, il provvedimento in esame mi è particolarmente caro, anche perché rivede la sostituzione di direttive europee, tra cui, in particolare, la direttiva 2004/17/CE, ma anche le direttive 2004/18/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, per quanto riguarda la materia degli appalti nei settori ordinari e anche in quelli esclusi (energia, acqua, trasporti e servizi).

Vorrei illustrare, in particolare, gli emendamenti 1.264 e 1.265. Comincio dall'illustrazione dell'emendamento 1.265.

Una delle innovazioni più significative nella direttiva è rappresentata dal *favor* del legislatore europeo per il criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa. La qualità viene ad essere finalmente un elemento di valutazione centrale affinché la scelta dell'appalto sia vincolata al miglior rapporto qualità-prezzo. In particolare, nei considerando 89 e 90 il legislatore europeo, con una linearità ed una semplicità lontane dal linguaggio spesso troppo tecnico e contorto dei nostri legislatori nazionali, in dieci righe considera come l'offerta economicamente più vantaggiosa abbia un rango di concetto prioritario e avverte che, per evitare confusione con il suo attuale significato, occorre un termine diverso per tradurre tale concetto, ovvero sia il miglior rapporto qualità-prezzo.

In altri termini, la direttiva scardina definitivamente il principio dell'equivalenza dei criteri di aggiudicazione, privilegia il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella del massimo ribasso e, quindi, le attribuisce il significato di miglior rapporto qualità-prezzo. E così anche nel considerando 90, al fine di incoraggiare maggiormente l'orientamento alla qualità, addirittura dovrebbe essere consentita la possibilità per gli Stati membri di proibire o limitare il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo per valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa: da un lato, quindi, pochissimo spazio al criterio del minor prezzo e, dall'altro, il nuovo concetto di offerta economicamente più vantaggiosa, in cui la qualità diventa un momento prioritario.

Nei miei due emendamenti, vincolandomi a questa direttiva europea, che è così chiara e di buon senso, in ragione della nuova tendenza risulta opportuno - a mio avviso - che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa trovi applicazione soprattutto per l'affidamento di appalti o

concessioni per quei servizi che incidono profondamente sulla qualità della vita del cittadino (trasporti, posta, energia, acqua). Infatti, in questi settori, una scelta basata sul minor prezzo, a prescindere dai parametri qualitativi, può comportare anche erogazioni di prestazioni scadenti, con danni rilevanti per tutta la collettività. E non dobbiamo sforzarci troppo con la fantasia: basta fare un giro per Roma per vedere quanto succede ovunque, sulla base del concetto che chi meno spende spesso più spende e, a volte, spende anche di più.

L'altro emendamento, 1.264, che mi è particolarmente caro, mira ad escludere l'intermediazione della CONSIP dall'affidamento di incarichi che richiedono un'elevata professionalità e competenza, anche in ragione del ruolo di responsabilità che le persone selezionate andranno a ricoprire. Infatti, la CONSIP, sotto la categoria di servizi professionali e consulenza, può porsi come intermediaria per l'affidamento di incarichi che prevedono prestazioni professionali altamente qualificate. L'esempio classico, che mi è più vicino perché più noto, trattandosi del mio lavoro, è quello del medico competente, cioè del medico che, ai sensi dell'articolo 38, del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, viene nominato dal datore di lavoro per la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria ed ha un ruolo chiave nella tutela della salute nei luoghi di lavoro, la cui natura è strettamente intellettuale e richiede un'elevata professionalità ed un'alta specializzazione.

Ebbene, le amministrazioni pubbliche sempre più spesso (attualmente oltre 600 amministrazioni su tutto il territorio nazionale) si rivolgono alla CONSIP come centrale di acquisti, stipulando apposite convenzioni. Succede così che l'intermediazione della CONSIP nelle gare non consente una scelta del medico competente secondo parametri di qualità. Anzi, spesso il criterio utilizzato è il ribasso d'asta, e a rimetterci è la salute dei lavoratori e non è garantita la qualità. Inoltre, il dirigente responsabile, in qualità di datore di lavoro, dovrà rispondere anche penalmente dell'operato del medico competente, pur non avendo avuto alcun ruolo nella sua scelta.

Altri esempi possono essere gli incarichi di consulenze legali, di ingegneria, interessi pubblici, architetti ed altro, ugualmente sensibili, che devono essere tutelati da selezioni orientate quanto più possibile alla qualità e al merito.

Quindi, da questo punto di vista, la CONSIP rappresenta un'incongruenza che va contro la nuova direttiva europea e oltretutto non garantisce la qualità e - diciamolo - spesso neanche il miglior prezzo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Poiché gli emendamenti presentati all'articolo 1 sono un numero cospicuo e dobbiamo tutti ascoltare con attenzione i pareri del relatore e del rappresentante del Governo, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ALBANO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio).*

Chiedo ai colleghi che intendono uscire dall'Aula di farlo senza disturbare.

ALBANO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, dalla tarda serata di giovedì scorso, più di cento migranti hanno iniziato ad affollare l'aiuola antistante il confine italiano nella città di Ventimiglia. Molti di loro sono arrivati in Italia affrontando la traversata del Mediterraneo a bordo dei famigerati "barconi". Tanto per rinfrescare la memoria, ancora a marzo abbiamo assistito ad una mobilitazione nazionale contro le stragi del Mediterraneo e l'orrore dei morti annegati in cerca di un futuro migliore verso il nostro continente europeo, in fuga da guerre, persecuzioni e situazioni disumane. *(Brusio. Richiami della Presidente).* A Ventimiglia è giunto parte del flusso che si trovava a Roma presso la stazione Tiburtina e a Milano presso la stazione Centrale, in quanto dal 26 maggio al

15 giugno il confine con l'Austria assisteva alla sospensione del Trattato di Schengen, in occasione del contestuale svolgimento del G7 in Germania. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Albano se la interrompo. Il tema che sta trattando è importante e, pertanto, invito i colleghi ad abbassare il tono della voce.

ALBANO (*PD*). Evidentemente questo argomento non interessa, signora Presidente.

Ventimiglia, una specie di Lampedusa del Nord, con collegamenti e infrastrutture carenti, che hanno la tendenza a renderla isolata dal resto della Liguria e dal confinante Piemonte, è diventata mano a mano una specie di "tappo", accogliendo almeno 80 persone al giorno, che arrivano con i treni da Milano o da Roma.

Ma perché questa situazione? Il Trattato di Dublino, firmato nel 2008 quando governava il centrodestra - Ministro era proprio Maroni, il quale, insieme al suo segretario Matteo Salvini, ora grida «Tutti a casa», «Padroni a casa nostra», «Non accetteremo più migranti» e minaccia illegittime sanzioni verso i Comuni che rispettano le indicazioni delle prefetture e ricordano che siamo tutti esseri umani - prevede che la richiesta d'asilo da parte del migrante venga fatta nel Paese d'accesso della Comunità europea. E noi siamo diventati la porta d'Europa per questi disperati, che ora affollano la porta d'Italia, Ventimiglia.

Personalmente ho trascorso tre giorni al confine e consiglio a tutti i miei colleghi parlamentari di andare personalmente a vedere, a guardare in faccia i ragazzi, le madri, i padri e i bambini, anche di pochi mesi, che sono ora accolti nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, e i disperati che resistono da tre notti sugli scogli.

Con quale coraggio potete dir loro di tornare a casa? Avete mai visto le immagini dei luoghi da cui scappano? No, noi nell'Occidente pacifico non ne possiamo avere un'idea. Forse ce l'hanno i nostri nonni, prima migranti e poi vittime della guerra, ma noi no, purtroppo.

Come diceva il compianto Enrico Berlinguer: «Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno». Questa frase rivolgo a tutti noi parlamentari, qui a rappresentare i cittadini italiani, al Governo, a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, e ai ventimigliesi, che in questi giorni stanno dimostrando di essere un modello per tutti gli italiani, portando incessantemente la loro solidarietà e la loro collaborazione, affinché tutti - e dico tutti - italiani e migranti, possano stare meglio in questa emergenza.

L'Italia non deve essere lasciata sola. Il trattato di Dublino va cambiato. Nessuno di noi può pensare di cavarsela voltando le spalle e di arginare in modo violento e disumano i flussi migratori. Già il fatto che l'Italia sia una terra di transito e non di destinazione ci dovrebbe far riflettere. Gli *slogan* che certi *leader* sventolano, espressione del populismo più bieco, rivelano la loro infondatezza.

Grazie Ventimiglia, grazie ventimigliesi, per l'esempio di umanità che state dando oggi all'Italia, come prima di voi i siciliani. Dal Governo serve, però, una risposta più incisiva, sia a livello europeo sia, pragmaticamente, in termini di fondi per la gestione di emergenze come questa, perché non si può lasciare sola un'amministrazione comunale, la Croce Rossa, la quale sta gestendo instancabilmente l'aspetto sanitario. E, in particolare, vorrei sottolineare l'aspetto della necessaria mediazione culturale, affidata a giovani volontari, tra cui una diciottenne di origine marocchina che è in Italia da nove anni.

Ricordo ancora le sue lacrime, sfinita dalla stanchezza, lacrime di delusione per non essere riuscita a convincere una famiglia, con madre incinta e figli piccoli, ad abbandonare l'aiuola e a recarsi in stazione per ricevere assistenza, terrorizzati da cosa avrebbe potuto attenderli accettando il trasferimento.

La protesta dei migranti è pacifica ma determinata e da qui il rifiuto del cibo di molti. Chiedono di ricongiungersi a parenti ed amici che hanno ottenuto asilo in altri Paesi europei.

Concludo, ringraziando ancora per il lavoro svolto la prefettura e la questura di Imperia, Rete Ferroviaria Italiana, che ha messo a disposizione i propri spazi, e tutte le associazioni e i cittadini che incessantemente portano il loro aiuto. Voi siete l'Italia migliore. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

Per la calendarizzazione del disegno di legge n. 1858

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signora Presidente, leggo una storia allucinante riportata oggi sul *blog* de «Il Fatto quotidiano».

Un signore di cinquantacinque anni, padre di famiglia, viene condannato alcuni giorni fa ad un anno e mezzo di galera per aver coltivato cinque piantine di marijuana. Questa è la fine della storia, ma partiamo dall'inizio.

Nel pieno dei trent'anni il nostro uomo scopre con terrore di essere epilettico. La vita gli si capovolge all'istante: entra ed esce dall'ospedale, fa fatica a tenere gli ordinari ritmi lavorativi (è un cameraman); viene imbottito di sedativi e di farmaci antiepilettici, che gli provocano sonni prolungati e vomito. La sua è una forma seria di epilessia, tanto da mettere in pericolo la vita stessa. Gli attacchi si susseguono a ritmo sempre più serrato. L'uomo è disperato. Il lavoro è perso. A volte le cose sembrano andare meglio, ma non c'è mai una vera via di uscita, fino a che legge su Internet che la marijuana aiuta nei casi di epilessia. Decide di provare; ne acquista un po'. Effettivamente i benefici sono evidenti. Ne parla con il suo medico.

Piano piano, con l'aiuto della marijuana, cominciano a scalare i farmaci. Le cose finalmente vanno davvero meglio. L'uomo non vuole rinunciare alla vita riacquistata. La medicina, però, non è netta su questo: il neurologo lo autorizza a usare cannabinoidi, il medico di fiducia nega la cura. Lui vede gli effetti concreti e decide di prendersi la responsabilità. Per evitare contatti con spacciatori, coltiva qualche piantina a casa propria. Nel frattempo, i farmaci sono quasi a zero, la sonnolenza è stata superata, come pure la nausea e le vertigini, e la vita ricomincia, fino a quando nel 2008 la polizia si accorge delle cinque piantine. E l'uomo è arrestato.

Nella sentenza del processo per direttissima - wow, che efficienza contro cotanto criminale! - si legge che va presunto l'uso terapeutico. Eppure, la condanna è a due anni e otto mesi di carcere più una multa di 12.000 euro. La sentenza di appello riduce la condanna ad un anno e mezzo e la Cassazione conferma. Ciò avviene nei giorni scorsi, dopo sette anni di processo: sette anni in cui la giustizia ha perso tempo, soldi, risorse dietro ad una persona malata, in gravi difficoltà di salute che aveva la vita devastata da una malattia e cercava di rimettersi in carreggiata. Ebbene, questi sono i fatti.

Oggi la marijuana, per chi non lo sapesse - secondo me, molti di voi non lo sanno - si vende in farmacia, si chiama Bedrocan e la coltiva un'azienda olandese. Immaginate il paradosso in cui viviamo: se un'azienda olandese coltiva la marijuana e la vende in farmacia, va tutto bene; se invece la coltiva una persona qualsiasi a casa propria, è un criminale e viene condannata ad un anno e mezzo di carcere.

Quella che vi ho letto, cari colleghi, è una storia vera di sofferenza e dolore, frutto dell'ipocrisia, dell'ignoranza e dell'assurdità della nostra legislazione sull'uso della marijuana. Come a voi noto, ho presentato, con il Movimento 5 Stelle, il disegno di legge n. 1858 che mira a consentire la coltivazione per uso personale anche terapeutico di quattro piantine.

La storia che vi ho letto dimostra l'importanza e la priorità della discussione e - io auspico - l'approvazione immediata di questo disegno di legge. Il mio invito, dunque, è all'immediata calendarizzazione dello stesso.

I malati, cari colleghi, cara Presidente, non possono più aspettare. Ogni giorno che passa è un giorno di sofferenza per queste persone. Credo sia un atto di civiltà umana e giuridica, un atto dovuto della nuova politica verso i cittadini, specie verso tutti coloro che alle loro sofferenze devono anche aggiungere i danni derivanti dalla ignoranza e dall'ignavia dei partiti della vecchia politica.

Il Movimento 5 Stelle è vicino ai bisogni dei cittadini e il disegno di legge di cui sono primo firmatario ne costituisce una prova evidente (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 17 giugno 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 17 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 18,53).

[Allegato A](#)

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ([1678](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:

a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

b) compilazione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione» recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre direttive, che sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica normativa generale di settore per quanto riguarda il settore dei servizi

sostitutivi di mensa;

d) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure chiuse e non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche;

e) recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive;

f) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;

g) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali devono essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva;

h) riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

i) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;

l) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;

1) individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, non è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;

2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi, sia mediante l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore, sia con la definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità;

3) assicurando comunque la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice;

m) definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara;

n) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;

o) attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi

di giustizia amministrativa;

p) individuazione dei casi in cui gli atti di indirizzo di cui alla lettera o) sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari;

q) previsione che il regolamento di cui alla lettera iii) disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura;

r) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità;

s) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;

t) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto di CONSIP Spa, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i tempi di espletamento delle gare, anche attraverso un ricorso sempre più ampio alle gare di tipo telematico;

u) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera s), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale o di provincia autonoma per gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro;

v) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera debba essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla rescissione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione;

z) utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo», regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie;

aa) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera z), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di

aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

bb) creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo:

1) ai fini dell'iscrizione all'albo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione dal medesimo albo;

2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;

3) che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento;

cc) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte in numero almeno pari a cinque, nonché una adeguata rotazione degli affidamenti, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza;

dd) rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale, e prevedendo altresì che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;

ee) creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati;

ff) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, con esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

gg) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti impreveduti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante;

hh) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione;

ii) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

ll) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;

mm) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica delle reali capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di *rating* di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale»;

nn) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare;

oo) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali;

pp) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara;

qq) introduzione di disposizioni che, al verificarsi dei casi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabiliscano che l'ANAC, prima di applicare quanto previsto dal citato articolo 32, prescriva alla stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni per procedere ad una nuova gara oppure se qualcuno dei concorrenti che hanno partecipato alla gara sia disponibile ad eseguire il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'aggiudicatario corrotto;

rr) valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione ed

implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

ss) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti *in house*, assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione comparativa di più offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione; espressa indicazione dell'applicazione del codice di cui alla lettera b) anche per gli eventuali affidamenti effettuati dalle cosiddette società *in house* del settore pubblico;

tt) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

uu) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;

vv) disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro;

zz) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi;

aaa) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione;

bbb) previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica;

ccc) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche;

ddd) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto;

eee) trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di

concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto;

fff) previsione di forme di dibattito pubblico, ispirate al modello del *débat public* francese, delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio;

ggg) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto, nonché obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

hhh) espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera *b)*;

iii) emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa di tale codice, ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

lll) espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera *iii)*, anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli *standard* internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Le modalità operative delle consultazioni devono prevedere, oltre che incontri collegiali, anche la presentazione, da parte delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, di documentazione in merito ai principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e del parere del Consiglio di Stato che si pronunziano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi venti giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo anche in mancanza di nuovo parere. Per il computo dei termini per l'espressione dei predetti pareri parlamentari si applica l'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri

direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.

6. Il regolamento di cui al comma 1, lettera *iii*), è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale, di cui all'articolo 129, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.

9. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.200

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.201

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1 lettera a), dopo le parole: «introduzione o di mantenimento» inserire le seguenti: «per i contratti e le convenzioni di importo più elevato delle soglie comunitarie,».

1.202

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando l'esclusione dall'applicazione di tale divieto per i contratti pubblici sotto soglia comunitaria» .

1.203

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto della specificità del mercato dei lavori rispetto a quello dei servizi e delle forniture».

1.19

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in debita considerazione» inserire le seguenti: «e valorizzando».

1.204

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) ricognizione e riordino, nell'ambito della compilazione di un unico testo normativo di cui alla lettera *b*), della normativa in materia di contabilità di Stato e aggregazione della domanda;».

1.205

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«*d*) revisione, selezione e riduzione delle opere ricomprese nel programma delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche attraverso l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai relativi strumenti di pianificazione, nonché l'applicazione delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza previste dalla normativa comunitaria, assicurando la massima informazione e partecipazione del pubblico e la massima trasparenza in tutte le fasi di valutazione, approvazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, al fine di garantire la tutela dell'interesse pubblico e la realizzazione delle sole opere che abbiano il minor impatto economico-finanziario, sociale ed ambientale;».

1.206

[SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «semplificazione e»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche garantendo la massima informazione e partecipazione del pubblico e la massima trasparenza in tutte le fasi di valutazione, approvazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, al fine di garantire la tutela dell'interesse pubblico e la realizzazione delle sole opere che abbiano il minor impatto economico-finanziario, sociale ed ambientale».

1.207

[MALAN](#)

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: «chiuse e».

1.208

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «chiuse» con le seguenti: «di gara certe».

1.209

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e i contratti di concessione,» inserire le seguenti: «anche mediante una maggiore funzionalità delle procedure sotto soglia comunitaria e».

1.38

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 cosiddetta legge Obiettivo e suoi regolamenti attuativi, poi assorbite dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice Appalti. Per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione della legge 443 del 2001, dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e modifiche successive, di recepimento della Direttiva 2001/42/CE.».

1.39

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 cosiddetta legge obiettivo e suoi regolamenti attuativi, poi assorbite dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice Appalti».

1.41

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo prioritariamente la soppressione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 cosiddetta legge obiettivo e suoi regolamenti attuativi e dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice Appalti».

1.43

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione della Legge 443 del 2001, dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e modifiche successive, di recepimento della Direttiva 2001/42/CE».

1.210

[GIBIINO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva».

1.211

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «tenendo in adeguata considerazione le peculiarità, le prerogative, i punti di forza dei diversi settori merceologici e di attività, nonché la differenza fra gli appalti di importo sopra soglia comunitaria e gli appalti sotto soglia comunitaria,».

1.212

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, inserire le seguenti: «anche mediante una maggiore funzionalità delle procedure sotto soglia comunitaria e».

1.213

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale».

1.214

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) applicazione della disciplina ordinaria in materia di aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, con particolare riferimento alle procedure in materia di rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie, alla definizione della durata delle medesime procedure per la approvazione dei progetti preliminari e per la approvazione del progetto definitivo».

1.215

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) applicazione della disciplina ordinaria in materia di aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale».

1.216

[MORONESE](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «adeguati», con la seguente: «stringenti».

1.217

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera l), alinea, dopo le parole: «lotta alla corruzione», inserire le seguenti: «, alla frode e al clientelismo» e al numero 2), dopo le parole: «evitare la corruzione», inserire le seguenti: «la corruzione, la frode, il clientelismo».

1.218

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera l), alinea, dopo le parole: «e dei contratti di concessione», aggiungere le seguenti: «nonché, con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, il rispetto delle disposizioni in materia di lavoro attraverso una corretta tutela del lavoro correlato al pertinente contratto nazionale, dell'occupazione, della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dell'ambiente e del territorio».

1.600

I Relatori

Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al numero 1), sopprimere la parola: «non»;*

2) *al numero 2), dopo le parole: «esistenti nel settore», inserire le seguenti: «presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esclusione della banca dati centralizzata di cui alla successiva lettera r),».*

1.219

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «non è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente», con le seguenti: «è possibile ricorrere alla procedura negoziata anche senza».

1.220

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [EUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera l), numero 2), dopo le parole: «banche dati esistenti nel settore» inserire le seguenti: «e la previsione di stringenti controlli ex post sui documenti di gara».

1.221

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'affidamento di servizi e forniture e, con riferimento ai lavori dei requisiti di capacità economico-finanziaria per l'affidamento di contratti d'importo superiore a 20 milioni di euro,».

1.222

[GIBIINO](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'affidamento di servizi e forniture e, con riferimento ai lavori, dei requisiti di capacità economico-finanziaria per l'affidamento di contratti d'importo superiore a 20 milioni di euro,».

1.223

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti».

1.224

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) introduzione del criterio di scomposizione del lavoro secondo uno schema *standard* nei bandi di gara e nei contratti, con indicazione del valore di ogni singolo elemento; obbligo di fare riferimento a tale valore per qualsiasi successiva variante al contratto iniziale e per l'avanzamento dei lavori».

1.225

[CIOFFI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: «e da prevedere» fino alla fine della lettera.

1.226

[PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: «e da prevedere» fino alla fine della lettera.

1.227

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto-Guilherme LONGO](#),
[BATTISTA](#), [ZIN](#)

Alla lettera n), sostituire le parole: «in ogni caso la pubblicazione», con le seguenti: «la facoltà di pubblicazione».

1.228

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali», con le seguenti: «in non meno di due e in non più di tre quotidiani nazionali e in non meno di due e in non più di tre quotidiani locali».

1.229

[SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «non più di» con la seguente: «almeno».

1.230

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «comprendenti anche», inserire le seguenti: «, nel rispetto della libertà d'impresa».

1.231

[MATTEOLI](#)

Al comma 1, lettera o), sopprimere le seguenti parole: «intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio».

1.232

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «anche dotati», con la seguente: «dotati».

1.233

[FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano atti di indirizzo quali linee guida, bandi tipo e contratti tipo nel rispetto dei principi e dei criteri fissati negli atti di indirizzo adottati da ANAC».

1.234

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«*o-bis*) utilizzo di procedure di consultazione sugli atti di indirizzo di cui alla lettera o), prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Autorità nazionale anticorruzione, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione di quanto previsto dal Codice di cui alla lettera b), consentono a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle medesime parti, e garantendo che i provvedimenti di apertura delle procedure di consultazione, le proposte di provvedimento ed i risultati delle medesime procedure di consultazione, sono tempestivamente pubblicati sui siti *Internet* del Ministero e dell'Autorità;».

1.601/1

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

All'emendamento 1.601, sostituire le parole da: «, immediatamente», fino alla fine della lettera con le seguenti: «trasmette alle Camere per l'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari gli atti medesimi;».

1.601/2

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

All'emendamento 1.601, sostituire le parole: «immediatamente dopo la» con le seguenti: «prima della» e le parole: «l'apposite relazioni» con le seguenti: «gli atti medesimi per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari».

1.601/3

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#)

All'emendamento 1.601, aggiungere, in fine, le parole: «nonché dei casi in cui gli atti di indirizzo di cui alla lettera o), sono trasmessi, preventivamente alla loro adozione, alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti».

1.601

I Relatori

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera o), l'ANAC, immediatamente dopo la loro adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni;».

1.235

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti», inserire le seguenti: «da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative».

1.236

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti», inserire le seguenti: «da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative».

1.237

[MATTEOLI](#)

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che l'utilizzo della banca dati sia surrogabile dalla stazione appaltante mediante verifiche dirette;».

1.238

[MATTEOLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente: «r-bis)previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il DGUE o analogo documento predisposto dall'ANAC per autocertificare il possesso dei requisiti;».

1.239

[MATTEOLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

1.240

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative».

1.241

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «gestito dall'Anac» con le seguenti: «gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.242

[CERONI](#)

Al comma 1, alla lettera t) premettere le seguenti parole: «coordinare le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle autonomie locali promuovendo la costituzione di una effettiva rete di committenza nazionale».

1.243

[MILO](#)

Al comma 1, lettera u), alle parole: «contenimento dei tempi» premettere le seguenti: «coordinare le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle autonomie locali promuovendo la costituzione di un effettivo pluralismo delle centrali di committenza» e sostituire le parole: «per gli affidamenti di importo superiore, rispettivamente, a 150.000 euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a 250.000 euro per i comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti e a 350.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» con le seguenti: «mediante accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ovvero mediante cooperazione tra le stesse senza obbligo di avvalersi di alcuna forma giuridica in particolare».

1.244

[MATTEOLI](#)

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole da: «anche attraverso» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «favorendo la nascita o il permanere di centrali di committenza, anche rendendole obbligatorie per alcune categorie di beni o servizi o lavori, con dimensioni al massimo regionali;».

1.245

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «di riduzione» con le seguenti: «di una sensibile riduzione».

1.246

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole da: «di livello almeno regionale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, prevedendo per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie un livello di aggregazione almeno regionale e per gli affidamenti di importo inferiore alle medesime soglie un livello di aggregazione sovracomunale;».

1.247

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera u), sopprimere la parola: «almeno».

1.248

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera u), sostituire la parola: «regionale» con le seguenti: «provinciale o di area vasta».

1.249

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «milione di euro» aggiungere le seguenti: «, ferma restando la possibilità attuare autonomamente le committenze al livello più vicino al cittadino, secondo il principio della sussidiarietà, per i piccoli importi e comunque fino a quarantamila euro».

1.250

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: «a contenere» con le seguenti: «a selezionare e a valutare ed eventualmente a respingere».

1.251

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere le seguenti parole: «da condizioni impreviste e imprevedibili»

1.252

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera z), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire la parola: «utilizzo» con le seguenti: «disciplinare i criteri»;
- 2) dopo le parole: «di concessione,» inserire le seguenti: «regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta e i casi e le soglie di importo entro le

quali è preferibile il ricorso al»;

3) dopo le parole: «economicamente più vantaggiosa» sopprimere le parole da: «misurata sul miglior» a «determinazione delle»;

4) aggiungere le parole: «determinando per tale criterio meccanismi di ponderazione definiti in modo tale l'aspetto economico non possa incidere in misura prevalente sulla qualità nonché stabilendo l'obbligo di apertura delle buste contenenti le offerte economiche soltanto per le offerte che abbiano superato il punteggio tecnico predeterminato dalla stazione appaltante nel bando di gara o nella lettera di invito e inoltre determinando»;

1.253

[PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera z), dopo la parola: «utilizzo» inserire la parola: «preferenziale» e sostituire le parole: «i casi e le soglie di importo entro le quali» con «i criteri nel rispetto dei quali».

1.254

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo» con le seguenti: «miglior rapporto qualità ecologica/prezzo con particolare riguardo alle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 e Ecolabel UE».

1.255

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera z) apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo», inserire le seguenti: «in base al ciclo di vita, valutato sulla base di criteri connessi all'oggetto degli appalti pubblici e delle concessioni: qualità, pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, attenuazione dei cambiamenti climatici, riduzione e riuso di risorse idriche ed energetiche, commercializzazione e relative condizioni, anche al fine di garantire una più agevole individuazione ed esclusione delle offerte anomale.»;

b) sostituire le parole: «regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché» con le seguenti: «I casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso sono regolati al criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, valutato secondo i sopracitati parametri in relazione al ciclo di vita.».

1.256

[GALIMBERTI](#)

Al comma, 1, lettera z) apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo"», inserire le seguenti: «tenendo in adeguata considerazione gli elementi qualitativi dell'offerta.»;

2) dopo le parole: «esclusione delle offerte anomale», inserire le seguenti: «prevedendo al riguardo una più efficace verifica di congruità della corrispondenza tra quanto contenuto in offerta e quanto riscontrato in fase di verifica dell'anomalia».

1.257

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò».

1.258

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «rapporto qualità prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò».

1.259

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera z) dopo le parole: «rapporto qualità/prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento. specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò»

1.260

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «rapporto qualità prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita».

1.261

[GIBIINO](#)

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo» inserire le seguenti: «o anche soltanto sulla base del prezzo o del costo».

1.262

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «i casi e le soglie di importo entro le quali» con le seguenti: «i casi nei quali».

1.263

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, negli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, possibilità di ricorso al criterio della media aritmetica ponderale corretta».

1.264

[FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire le seguenti:

«z-bis) revisione dell'attuale normativa in tema di intermediazione, prevedendo l'esclusione della CONSIP per l'affidamento di prestazioni professionali di carattere intellettuale che richiedano l'iscrizione in albi professionali ed elevati *standard* qualitativi per il tipo di attività richiesta;

z-ter) previsione per la stazione appaltante di procedere al conferimento diretto degli incarichi per le prestazioni professionali, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ossia quello che tiene maggior conto della qualità della prestazione professionale richiesta per il tipo di attività da svolgere;».

1.265

[FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) utilizzo preferenziale da parte delle stazioni appaltanti, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione nei settori dell'acqua, energia, trasporti e servizi postali, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come definita dalla lettera z);».

1.266

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera aa), con la seguente:

«aa) disciplinare gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al

50 per cento dell'importo totale del contratto, come in particolare si verifica di norma per quelli di pulizia degli immobili, compresi quelli aventi natura ospedaliera, per quelli sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, prevedendo l'introduzione di "clausole sociali" per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea».

1.267

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: «pubblici relativi» inserire le seguenti: «ai servizi di pulizia di edifici, compresi in particolare quelli aventi natura ospedaliera,».

1.268

[MARINELLO, GENTILE](#)

Al comma 1, lettera aa), dopo la parola: «scolastica», inserire le seguenti: «, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto,».

1.269

[BUEMI, Fausto Guilherme LONGO](#)

Al comma 1, lettera aa), dopo la parola: «scolastica», inserire le seguenti: «, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto,».

1.270

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera aa), dopo la parola: «scolastica» inserire le seguenti: «, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto».

1.271

[MARINELLO, GENTILE](#)

Al comma 1, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«*aa-bis*) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;».

1.272

[BUEMI, Fausto Guilherme LONGO](#)

Al comma 1, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«*aa-bis*) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;».

1.273

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«*aa-bis*) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto,».

1.274

[MATTEOLI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera bb), con la seguente:

«bb) previsione che, per gli appalti di valore elevato, almeno uno dei commissari sia scelto tra soggetti esterni alla stazione appaltante, sulla base di specifici requisiti di moralità, competenza e professionalità;».

1.602/1

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

All'emendamento 1.602, dopo la parola: «e» inserire le seguenti: «dopo le parole: "di appalti pubblici e contratti di concessione" aggiungere le seguenti: "per i contratti di importo superiore ad euro 50.000", indi».

1.602

I Relatori

Al comma 1) lettera bb), alinea, dopo le parole: «di un albo nazionale», inserire la seguente: «obbligatorio» e, al numero 2) sopprimere le parole: «che ne facciano richiesta».

1.275

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera bb), alinea, dopo le parole: «e contratti di concessione», inserire le seguenti: «e, per la regione Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, previsione di un albo speciale, rispettivamente regionale e provinciale, al fine di garantire il rispetto delle norme a tutela del bilinguismo;».

1.276

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera bb), numero 1), dopo le parole: «si riferisce il contratto»« inserire le seguenti: «, prevedendo misure volte all'inclusione progressiva anche di giovani, in affiancamento ai più esperti, o autonomamente per gli importi meno alti».

1.277

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera bb), numero 2), sopprimere le parole: «da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione».

1.278

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera bb), al punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel rispetto dell'obbligo di tutela del bilinguismo vigente nella Regione Valle d'Aost/Vallée d'Aoste e nella provincia autonoma di Bolzano».

Conseguentemente, alla lettera ee), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché tenendo conto dell'obbligo di tutela del bilinguismo vigente nella Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella provincia autonoma di Bolzano;».

1.279

[MARINELLO](#), [GENTILE](#)

Al comma 1, lettera bb) aggiungere in fine il seguente periodo: «Dall'albo di cui al periodo precedente sono esclusi gli enti aggiudicatori che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che contempli l'attività di gestione degli acquisti come attività oggetto di prevenzione;».

1.280

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Al comma 1, lettera bb), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'albo di cui al periodo precedente sono esclusi gli enti aggiudicatori che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che contempli l'attività di gestione

degli acquisti come attività oggetto di prevenzione;».

1.281

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera bb), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'albo di cui al periodo precedente sono, esclusi gli enti aggiudicatori che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che contempli l'attività di gestione degli acquisti come attività oggetto di prevenzione;».

1.282

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera bb), numero 2), sopprimere le parole: «che ne facciano richiesta».

1.283

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera bb), numero 2), sostituire le parole: «che ne facciano richiesta» con le seguenti: «dal Ministero entro quindici giorni dalla richiesta, da effettuarsi da parte delle stazioni appaltanti dopo la scadenza del bando di gara,».

1.284

[GIBIINO](#)

Al comma 1, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo", per gli appalti di lavori fino a 2,5 milioni di euro nonché, oltre tale importo e fino alla soglia comunitaria, limitandolo a lavori di speciale complessità;».

1.500

[MUCCHETTI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera cc) inserire la seguente:

«*cc-bis*) valorizzazione di forme di partenariato pubblico-privato avviate solo sulla base di una procedura di gara o comunque di una procedura competitiva ad evidenza pubblica»;

b) dopo la lettera gg) inserire la seguente:

«*gg-bis*) previsione di una disciplina di assegnazione dei servizi pubblici locali esclusivamente sulla base di gare e/o tramite procedure competitive ad evidenza pubblica, che prevedano, altresì, il divieto espresso di taciti rinnovi»;

c) dopo la lettera hh) inserire la seguente:

«*hh-bis*) individuazione di meccanismi, attraverso i quali, i concessionari o gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta e ai fini di pubblica trasparenza, sono tenuti a fornire ai comuni che decidono di bandire gare per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi, come stabilito dal comma 6, articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 2012».

1.285

[URAS](#), [FLORIS](#), [CERVELLINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«*cc-bis*) introduzione di criteri di vantaggio ed elementi di equità che tengano conto, in attuazione dei principi di pari opportunità, nell'aggiudicazione dei contratti di concessione, negli appalti pubblici e nelle procedure di erogazione e gestione dell'energia e dei trasporti, dei territori svantaggiati, con particolare riferimento alle regioni insulari e alle isole minori, al fine di superare lo svantaggio derivante dalla esclusione dalle reti nazionali di trasporto ferroviario e della metanizzazione, per assicurare la continuità territoriale e rimuovere gli squilibri economici nella distribuzione dei servizi realizzando le stesse condizioni e uguali *standard* qualitativi a quelli garantiti al restante territorio nazionale».

1.286

[PARENTE](#)

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«*cc-bis*) prevedere che l'esonero contributivo di cui al presente comma non spetti nei casi in cui il nuovo appaltatore generi, al termine dell'appalto, esuberi o minor impiego di personale fino ad allora impegnato sul contratto al fine di evitare distorsioni concorrenziali nel mercato per i rinnovi di forniture di servizi».

1.286 (testo 2)

[PARENTE](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 1, lettera cc), aggiungere la seguente:

«*cc-bis*) Prevedere che l'esonero contributivo, previsto dalle normative vigenti, non spetti nei casi in cui il nuovo appaltatore generi, al termine dell'appalto, esuberi o minor impiego di personale fino ad allora impegnato sul contratto al fine di evitare distorsioni concorrenziali nel mercato per i rinnovi di forniture di servizi».

1.287

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «sull'esecuzione delle prestazioni», inserire le seguenti: «, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali,».

1.288

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «allo stesso contraente generale», inserire le seguenti: «o soggetto collegato».

1.289

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: «e prevedendo altresì» con le seguenti: «anche prevedendo di attribuire alla stazione appaltante il compito di svolgere la direzione lavori, nonché».

1.603

I Relatori

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «di un albo nazionale», inserire la seguente: «obbligatorio» e sopprimere le parole: «che ne facciano richiesta».

1.290

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «di lavori aggiudicati» aggiungere le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge,»

1.291

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «competenza e di professionalità» inserire le seguenti: «, prevedendo misure volte all'inclusione progressiva anche di giovani, in affiancamento ai più esperti, o autonomamente per gli importi meno alti».

1.292

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera ee), sopprimere le parole: «da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e».

1.293

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera ff) con la seguente:

ff) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e l'utilizzo del sistema BIM *Building Information Modeling* di simulazione elettronica

per le informazioni edilizie o di analoghi strumenti, finalizzati a garantire trasparenza, legalità e concorrenza, limitando il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, con esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta e privilegiando la messa a gara del progetto definitivo o esecutivo;

1.294

[PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera ff), sopprimere le parole: «che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori».

1.295

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera ff), dopo le parole: «dell'importo totale dei lavori» inserire le seguenti: «e il ricorso all'appalto a contraente generale ai casi in cui l'opera o il lavoro sia di natura puntuale e la progettazione sia strettamente dipendente dal know-how di realizzazione» e dopo le parole: «con esclusione» inserire le seguenti: «nel caso dell'appalto integrato e dell'appalto a contraente generale,»

1.650

I Relatori

Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole: «con esclusione del» con le seguenti: «nonché escludendo, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il».

1.296

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:

«gg) previsione di una pianificazione strategica unitaria nazionale e di una programmazione di competenza delle regioni e degli locali, comprendenti anche forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio nonché previsione di una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari per realizzare un'opera che sia semplice, vincolante e non modificabile nel tempo»;

1.297

[GIBIINO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:

«gg) previsione dell'espressa abrogazione dell'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e degli articoli da 129 a 136, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione».

1.298

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Alla lettera gg), dopo le parole: «appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, » inserire le seguenti: «anche mediante introduzione per la stazione appaltante della facoltà di costituzione, a fini cauzionali, di fideiussione unicamente bancaria e».

1.299

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera gg), dopo le parole: «conclusione dei lavori» inserire le seguenti: «nei costi»;

1.300

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera gg), aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo, in particolare, ulteriori riduzioni dell'importo della garanzia, anche cumulabili con quella già prevista a legislazione vigente, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel

UE».

1.301

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera gg) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tenendo comunque conto di quanto previsto alla lettera a) del presente comma»;

1.302

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera gg) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e assicurando comunque l'entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa».

1.303

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera ii), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sopprimere le parole: «ed estensione»;
- 2) sopprimere le parole da: «incentivandone l'utilizzo» fino a: «stazioni appaltanti,».

1.304

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera ii), dopo le parole: «estensione delle forme di partenariato pubblico privato» inserire le seguenti: «anche per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico».

1.305

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera ii), aggiungere in fine le seguenti parole: «specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico-finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le Best Practices europee».

1.306

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera ii), aggiungere in fine le seguenti parole: «specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico-finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le Best Practices europee».

1.307

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera ii), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «introduzione di un sistema di informazione e consultazione delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori in merito alle condizioni occupazionali e di rischio di dumpingsociale»;

1.308

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la lettera ii), inserire la seguente:

«*ii-bis*) valorizzazione di forme di partenariato pubblico-privato avviate esclusivamente sulla base di una procedura di gara o comunque di una procedura competitiva ad evidenza pubblica».

1.309

[CROSIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera ii) inserire la seguente:

«*ii-bis*) disciplina delle forme di partenariato pubblico privato nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, prevedendo, in particolare, l'ingresso degli enti locali nelle società concessionarie al fine di garantire compensazioni economiche e territoriali dirette in favore delle zone disagiate dallo sfruttamento della risorsa idrica»;

1.310

[DLGIACOMO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera mm), con la seguente:

«*mm*) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di *rating* di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato con riserva o con continuità aziendale».

1.311

[GIBIINO](#)

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «e verifica delle» sopprimere la parola: «reali» e dopo le parole: «nonché delle attività» sopprimere la parola: «effettivamente».

1.312

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «e verifica delle» sopprimere la seguente: «reali», e dopo le parole: «nonché delle attività», sopprimere la seguente: «effettivamente».

1.604/1

[SCIBONA](#), [CIOFEI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

All'emendamento 1.604, sostituire le parole: «fissata dall'ANAC» con le seguenti: «dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.604

I Relatori

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «misure di premialità», inserire le seguenti: «, regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria determinazione e».

1.313

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «connesse a criteri reputazionali basati», inserire le seguenti: «su dati curriculari privi di limitazioni temporali per gli incarichi di progettazione e».

1.314

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi», inserire le seguenti: «, desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dal responsabile del procedimento,».

1.315

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi», inserire le seguenti: «desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante».

1.316

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi», inserire le seguenti: «desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante».

1.317

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «nell'esecuzione di contratti eseguiti,» inserire le seguenti: «il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, dei contratti aziendali, delle normative di legge riguardanti il lavoro,».

1.318

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera mm), sostituire le parole: «assicurando gli opportuni raccordi», con le parole: «evitando duplicazioni o sovrapposizioni».

1.319

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera mm), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché attraverso l'introduzione di una puntuale ed efficace classificazione dei servizi».

1.320

[CROSIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera mm), inserire la seguente:

«*mm-bis*) creazione presso il sito dell'ANAC di una lista delle imprese che ripetutamente si sono avvalse di riserve e varianti in corso d'opera che hanno provocato l'incremento del prezzo dei lavori».

1.321

[GIBIINO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera nn) con la seguente:

«*nn*) revisione della disciplina vigente riguardante l'istituto dell'avvalimento, anche a tutela degli interessi dei committenti, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia, regolandone l'utilizzo in funzione della effettiva necessità di ampliare l'ambito della concorrenza degli operatori economici in sede di accesso alle gare e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e altresì prevedendo che quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali mette a disposizione gli stessi requisiti e risorse, che possono ricomprendere anche beni strumentali».

1.322

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera nn), dopo le parole: «in materia di avvalimento» inserire le seguenti: «limitando il ricorso al medesimo istituto, ».

1.323

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la lettera nn), inserire la seguente:

«*nn-bis*) previsione della responsabilità solidale dell'impresa ausiliaria per l'avvalimento relativo alla capacità economica e finanziaria;».

1.324

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, dopo la lettera nn) inserire la seguente:

«*nn-bis*) previsione della possibilità dell'utilizzo non superiore al 15 per cento dell'intero contratto di lavoro fornito con sistema degli appalti successivi ovvero subappalti per le pubbliche amministrazioni;».

1.325

[MATTEOLI](#)

Al comma 1, lettera oo), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ma riducendone il costo».

1.326

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera pp), sostituire le parole: «anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti», con le seguenti: «anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e la suddivisione degli stessi in lotti funzionali o lavorazioni da parte delle stazioni appaltanti, evidenziando le possibilità di subappalto e garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario nei vari stati di avanzamento, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti o lavorazioni».

1.327

[GIBIINO](#)

Al comma 1, lettera pp), dopo le parole: «artificiosa degli appalti» inserire le seguenti: «nonché prevedendo misure premiali per quei concessionari che coinvolgono le PMI nella fase di gara.».

1.328

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera pp), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «piena attuazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180. a tutela delle micro, piccole e medie imprese;».

1.329

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CARDINALI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera qq).

1.605

I Relatori

Al comma 1, lettera qq), sostituire le parole: «l'ANAC», con le seguenti: «il Presidente dell'ANAC» e sostituire altresì le parole da: «ad una nuova gara» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «in autotutela per la gara, fissando un tempo definito per la decisione».

1.330

[MARINELLO](#), [GENTILE](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera rr).

1.331

[MATTEOLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera rr).

1.332

[SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera rr).

1.333

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera rr).

1.334

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera rr), sostituire le parole: «e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici;» con le seguenti: «attribuendo un peso rilevante alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici nonché alle caratteristiche ambientali con particolare attenzione ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, compresi la fase di smaltimento e di recupero con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione ed alle certificazioni di qualità ecologica europei;».

1.335

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera ss), sopprimere le parole da: «, assicurando» fino a: «prestazione».

1.336

[MATTEOLI](#)

Al comma 1, lettera ss), sostituire le parole da: «assicurando» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prevedendo l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti con affidamenti in house ovvero di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti. La domanda di iscrizione consente all'Ente, sotto la propria responsabilità, di conferire al soggetto in house di controllo singolo o congiunto o di collegamento appalti o concessioni mediante affidamento diretto; ».

1.337

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la lettera ss) inserire la seguente:

«ss-bis) definizione di meccanismi, attraverso i quali, i concessionari o gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta e ai fini di pubblica trasparenza, sono tenuti a fornire alle stazioni appaltanti in occasione della predisposizione di bandi di gara per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi, come stabilito dal comma 6, articolo 25, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.».

1.338

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, dopo la lettera ss), inserire la seguente:

«55-bis) previsione nel nuovo Codice degli appalti e concessioni di cui alla lettera b) di una sezione specifica relativa ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici negli appalti pubblici che disponga da parte delle stazioni appaltanti nel bandi di gara: il vincolo dell'indicazione del CCNL sottoscritto, per il settore merceologico di riferimento di cui al codice INPS, dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, applicabile quale parametro per l'applicazione del trattamenti economici e normativi dei lavoratori; l'applicazione integrale del CCNL di riferimento e della normativa italiana del lavoro alle imprese estere eventualmente aggiudicatarie;».

1.339

[MARINELLO](#), [GENTILE](#)

Al comma 1, lettera tt) sostituire le parole: «per la stabilità» con le seguenti: «finalizzate a favorire, attraverso procedure di consultazione tra le Parti sociali da concludersi entro il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, la stabilità» e sostituire le parole: «, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori» con le seguenti: «il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore subentrante ovvero, qualora significativamente migliorativo, il contratto collettivo nazionale di lavoro più diffusamente applicato all'interno di ciascun comparto merceologico o di attività».

1.340

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Al comma 1, lettera tt) sostituire le parole: «per la stabilità» con le seguenti: «finalizzate a favorire, attraverso procedure di consultazione tra le Parti sociali da concludersi entro il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, la stabilità» e sostituire le parole: «, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori» con le seguenti: «il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore subentrante ovvero, qualora significativamente migliorativo, il contratto collettivo nazionale di lavoro più diffusamente applicato all'interno di ciascun comparto merceologico o di attività».

1.341

[MARINELLO](#), [GENTILE](#)

Al comma 1, lettera tt) sostituire le parole: «per la stabilità» con le seguenti: «finalizzate a favorire, in presenza di un fabbisogno assunzionale, la stabilità» e sostituire le parole: «, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori» con le seguenti: «il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore subentrante ovvero, qualora significativamente migliorativo, il contratto collettivo nazionale di lavoro più diffusamente applicato all'interno di ciascun comparto merceologico o di attività».

1.342

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Al comma 1, lettera tt) sostituire le parole: «per la stabilità» con le seguenti: «finalizzate a favorire, in presenza di un fabbisogno assunzionale, la stabilità» e sostituire le parole: «, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni

per i lavoratori» con le seguenti: «il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore subentrante ovvero, qualora significativamente migliorativo, il contratto collettivo nazionale di lavoro più diffusamente applicato all'interno di ciascun comparto merceologico o di attività».

1.343

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: «stabilità occupazionale del personale impiegato», aggiungere, le seguenti: «, nonché di una specifica regolamentazione per il settore dei servizi sostitutivi di mensa inclusi i relativi appalti pubblici, in considerazione delle peculiarità di tali servizi, attualmente disciplinati dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

1.344

[MANDELLI](#)

Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: «personale impiegato», aggiungere in fine le seguenti: «, fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline».

1.345

[CROSIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera tt) inserire la seguente:

«*tt-bis*) snellimento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, al fine di promuovere una più ampia partecipazione delle Amministrazioni Pubbliche ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, consentendo l'ammissione ai finanziamenti con il progetto preliminare e garantendo contestualmente la separazione tra progettazione ed esecuzione delle opere;».

1.346

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera uu), sostituire le parole da: «che stabilisca» fino alla fine della lettera con le seguenti: « che stabilisca l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni anche alle imprese estere eventualmente aggiudicatarie dell'appalto e della concessione;».

1.347

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera vv), sostituire le parole: «mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti» con le seguenti: «con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario. In caso di modifica dei contratti in essere, ai sensi dell'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE, vanno circoscritte le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche, precisando in particolare che le modifiche sono state già previste dai documenti di gara e da clausole contrattuali, se i lavori supplementari non previsti nel contratto di concessione possono essere realizzati esclusivamente dal concessionario esistente, a seguito di una circostanza imprevedibile per l'esecuzione dell'opera prevista, qualora comportino modifiche che presentino caratteristiche non sostanziali secondo gli stessi criteri previsti dalla direttiva e comunque quando il loro valore sia inferiore a 5,166 milioni di euro ovvero sia inferiore al 10 per cento della concessione iniziale, che la modifica contrattuale può avvenire solo qualora un nuovo concessionario sostituisca quello a cui era stato affidato il contratto iniziale a seguito di gara e le modifiche erano previste nel bando, o al concessionario esistente subentri un nuovo operatore economico a seguito di fusioni, ristrutturazioni, insolvenze ovvero l'Amministrazione aggiudicatrice si assuma degli obblighi nei confronti dei subappaltatori del concessionario;».

1.348

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera vv), asostituire le parole: «mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti» con le seguenti: «con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario. Per la modifica dei contratti in essere durante il periodo di validità, le

specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche dovranno essere esclusivamente quelle previste e secondo i limiti fissati dall'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE,».

1.349

[DLGIACOMO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera zz).

1.350

[DLGIACOMO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera zz), con la seguente:

«zz) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, affidate senza espletamento di gara ad evidenza pubblica, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica».

1.351

[GIBIINO](#)

Al comma 1, lettera zz), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole: «servizi pubblici», inserire la parola: «anche»;*
- 2) *sostituire le parole: «o di nuova aggiudicazione», con le seguenti: «laddove affidate senza l'espletamento di gara ad evidenza pubblica»;*
- 3) *sopprimere le parole: «anche di tipo semplificato»,.*

1.352

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «o di servizi pubblici», sostituire le parole: «già esistenti o di nuova aggiudicazione», con le seguenti: «anche già esistenti laddove affidate senza l'espletamento di gara ad evidenza pubblica», e conseguentemente, dopo le parole: «procedure di evidenza pubblica», sopprimere le parole: «anche di tipo semplificato».

1.354

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione», aggiungere le seguenti: «avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la parola: «tutti».

1.355

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione», aggiungere le seguenti: «avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la parola: «tutti».

1.356

[DLGIACOMO](#)

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione», inserire le seguenti: «avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la parola: «tutti».

1.606/100

[MILO](#)

All'emendamento 1.606, comma 1, lettera zz) dopo le parole: «o di nuova aggiudicazione» inserire le seguenti: «e fatta eccezione per i concessionari già scelti con procedure di evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione europea,».

1.606/101

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

All'emendamento 1.606, sostituire le parole: «ad esclusione di» con le seguenti: «incluse».

1.606/1

[CROSIO](#)

All'emendamento 1.606, dopo le parole: «della finanza di progetto», inserire le seguenti: «e di quelle

affidate con procedure di evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione Europea».

1.606

I Relatori

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «o di nuova aggiudicazione», inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle affidate con la formula della finanza di progetto».

1.357

[CROSIO](#)

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «già esistenti o di nuova aggiudicazione», inserire le seguenti: «, fatta eccezione per i concessionari scelti con procedure di evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione europea».

1.358

[MARGIOTTA](#), [LAI](#), [PEZZOPANE](#)

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la seguente: «prevalentemente».

1.359

[CHIAVAROLI](#)

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la seguente: «prevalentemente».

1.360

[PELINO](#)

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la parola: «prevalentemente».

1.651/1

[GIBIINO](#)

All'emendamento 1.651, sopprimere la parola: «, servizi».

1.651

I Relatori

Al comma 1, lettera zz), sostituire le parole: «, servizi e forniture» con le seguenti: «e, limitatamente agli affidamenti di importo superiore a 150.000 euro, tutti i contratti di forniture».

1.361

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera zz), sopprimere le seguenti parole: «anche di tipo semplificato».

1.362

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera zz), sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.363

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera zz), aggiungere, infine, le seguenti parole: «è stabilendo una durata massima delle medesime concessioni, senza possibilità di provvedimenti di proroga».

1.364

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera aaa), sostituire le parole: delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere» con le seguenti: di tutte le concessioni autostradali ovvero di quelle in essere, scadute o in scadenza prossima o futura».

Consequentemente al medesimo comma, sopprimere la lettera bbb).

1.365

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera aaa), dopo le parole: «con particolare riferimento», inserire le seguenti: «all'individuazione delle caratteristiche del rischio operativo e».

1.366

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera aaa), dopo le parole: «con particolare riferimento», inserire le seguenti: «alla definizione del concetto di "rischio operativo", inteso come assenza di garanzie economiche di

concreto recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto delle medesime concessioni, e».

1.367

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera aaa), dopo le parole: «disciplina generale dei contratti di concessione» aggiungere le seguenti: «prevedendo una tempistica adeguata per le concessioni che scadono entro ventisei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo».

Consequentemente sopprimere la lettera bbb).

1.368

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ROMANO](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera bbb), sostituire le parole: «dei principi dell'evidenza pubblica», con le seguenti: «dei principi desumibili dalla direttiva 2014/23/UE, anche con riferimento agli affidamenti di cui all'articolo 17 della direttiva stessa».

1.369

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera bbb), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, escludendo espressamente la possibilità di affidare senza gara lavori e servizi».

1.370

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera ccc), sopprimere la parola: «minimi».

1.371

[CERONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera ccc), inserire la seguente:

«ccc-bis) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria ed adeguatamente motivata».

1.372

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, dopo la lettera ccc), inserire la seguente:

«ccc-bis) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria adeguatamente motivata».

1.373

[PICCOLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera eee).

1.374

[MATTEOLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera fff).

1.375

[PICCOLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera fff).

1.377

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Al comma 1, alla lettera fff), dopo le parole: «dibattito pubblico», inserire la seguente: «vincolante», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle associazioni di tutela degli interessi sensibili».

1.376 (testo 2)

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera fff), sopprimere le parole: «, ispirate al modello del débat public francese,» e

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché previsione di una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari per realizzare un'opera che sia semplice, vincolante e non modificabile nel tempo».

1.378

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera fff), sopprimere le parole: «del débat public».

1.379

[ZUFFADA](#), [PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera fff), dopo le parole: «débat public francese», inserire le seguenti: «da svolgersi precedentemente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione».

1.380

[ZUFFADA](#), [PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera fff), dopo le parole: «progetti infrastrutturali», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

1.381

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera fff), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, garantendo la più ampia partecipazione e assicurando altresì il coordinamento con le disposizioni legislative o statutarie regionali eventualmente già esistenti in materia, al fine di evitare ogni sovrapposizione con gli strumenti di consultazione già previsti dalla normativa nazionale vigente, con particolare riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale e strategica nonché con le forme istruttorie di valutazione dei progetti già disciplinate dall'ordinamento, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».

1.382

[PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera fff), aggiungere, infine, le seguenti parole: «da svolgersi precedentemente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione».

1.383

[PICCOLI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera ggg) con la seguente:

«ggg) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare e, in fase di esecuzione contrattuale, i relativi subappaltatori e obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione».

1.384

[DIGIACOMO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera ggg) con la seguente:

«ggg) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare nonché possibilità della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di ingiustificato e reiterato inadempimento da parte dell'appaltatore. Il contraente è tenuto ad indicare il nominativo dei subappaltatori dopo l'aggiudicazione dell'appalto e al più tardi all'inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto;»

1.385

[PICCOLI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera ggg) con la seguente:

«ggg) previsione dell'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare e, in fase di esecuzione contrattuale, i relativi subappaltatori e dell'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione, nonché di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di

esclusione.»

1.386

[GIBIINO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera ggg) con la seguente:

«ggg) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare; nonché obbligo della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento dell'appaltatore.»

1.387

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera ggg), premettere le seguenti parole: «introduzione di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare»: e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o anche su richiesta del subappaltatore, e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti;»

1.388

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1 lettera ggg), alla parola: «obbligo» premettere le seguenti: «Per i servizi e le forniture»; sostituire le parole: «sia le parti del contratto di lavori» con le seguenti: «sia le parti del contratto di prestazioni», sostituire le parole: «per ogni tipologia di lavorazioni» con le seguenti: «per ogni tipologia di prestazioni» e sopprimere le seguenti parole: «obbligo della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore»;

1.389

[MATTEOLI](#)

Al comma 1, lettera ggg), sopprimere le parole da: «sia una tema di nominativi» fino a: «di motivi di esclusione».

1.390

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, lettera ggg), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola:* «offerta», *sopprimere la parola:* «sia»;

2) *dopo la parola:* «subappaltare,», *sopprimere le parole da:* «sia una terna», *fino a:* «progetto,»;

3) *dopo le parole:* «inadempimento;», *aggiungere le seguenti:* «ingiustificato e reiterato»;

4) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «per i lavori, l'appaltatore è tenuto ad indicare il nominativo dei subappaltatori dopo l'aggiudicazione dell'appalto e al più tardi all'inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto;».

1.391

[GIBIINO](#)

Al comma 1, lettera ggg), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola:* «offerta», *sopprimere la parola:* «sia»;

2) *dopo la parola:* «subappaltare,», *sopprimere le parole da:* «sia una terna», *fino a:* «progetto,»;

3) *dopo le parole:* «inadempimento;», *aggiungere le seguenti:* «ingiustificato e reiterato»;

4) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «per i lavori, l'appaltatore è tenuto ad indicare il nominativo dei subappaltatori dopo l'aggiudicazione dell'appalto e al più tardi all'inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto;».

1.392

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole da: «sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una tema di nominativi», fino a: «apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione e», con le seguenti: «le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, nonché».

1.393

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole da: «sia le parti del contratto», fino a: «tipologia di lavorazioni prevista in progetto», con le seguenti: «le parti del contratto che intenda subappaltare».

1.394

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera ggg), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa presentazione dei provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori (SAL), ovvero le fatture regolarmente emesse».

1.395

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la lettera ggg), inserire la seguente:

«*ggg-bis*) individuazione, in materia di subappalto, delle competenti autorità nazionali tenute a vigilare sull'osservanza da parte dei subappaltatori degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, prevedendo l'estensione del rispetto di tali obblighi a tutta la catena di sub-fornitori e subappaltatori».

1.396

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la lettera ggg), inserire la seguente:

«*ggg-bis*) individuazione, in materia di subappalto, delle competenti autorità nazionali tenute a vigilare sull'osservanza da parte dei subappaltatori degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia».

1.397

[PICCOLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:

«*ggg-bis*) promozione di procedure di selezione per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria che puntino non più su elementi quantitativi, come la riduzione del tempo o dei compensi, ma sulla qualità delle prestazioni professionali, come il concorso, con affidamento al vincitore delle fasi successive della progettazione esecutiva».

1.398

[PICCOLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:

«*ggg-bis*) promozione e semplificazione degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti, riservando alle stazioni appaltanti il ruolo di soggetto preposto alla verifica ed alla vigilanza nel processo di realizzazione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo».

1.399

[PICCOLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:

«*ggg-bis*) snellimento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, al fine di promuovere una più ampia partecipazione delle Amministrazioni pubbliche ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, consentendo l'ammissione ai finanziamenti con il progetto preliminare e garantendo contestualmente la separazione tra progettazione ed esecuzione delle opere».

1.400

[PICCOLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:

«*ggg-bis*) semplificazione del procedimento di stesura ed aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori di pertinenza, incluso il settore delle costruzioni con l'assegnazione

della relativa competenza agli "organismi nazionali di normazione" ai sensi dell'articolo 27, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012».

1.401

[CROSIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera ggg) inserire la seguente:

«ggg-bis) revisione dei decreti attuativi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge;».

1.402

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera hhh), dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», inserire le seguenti: «e delle disposizioni contenute all'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, all'articolo 58 della legge n. 388 del 2000, all'articolo 1, commi da 449 a 458, della legge n. 296 del 2006, all'articolo 13 della legge n. 136 del 2010, agli articoli da 8 a 13 del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito in legge n. 94 del 2012, all'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012, all'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito in legge n. 89 del 2014».

1.403

[CROSIO](#)

Alla lettera hhh) del comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» inserire le seguenti: «e delle disposizioni contenute all'Art. 26 legge n. 488/999; all'Art. 58 legge n. 388/2000; all'Art. 1 commi da 449 a 458 legge 296/2006; all'Art. 13 legge n. 136/2010; agli artt. da 8 a 13 D.L. 52/2012 convertito in legge 94/2012; all'Art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito in legge 135/2012; all'Art. 9 D.L. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014».

1.404

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La delega per il riordino della disciplina attinente alle somministrazioni e forniture di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri organismi di diritto pubblico, di cui all'alinea del comma 1, è esercitata, oltre che nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi previsti, dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designazione espressa delle parti della disciplina generale dei contratti pubblici, che non sono applicabili a somministrazioni e forniture, in ragione delle specificità derivanti dall'oggetto del contratto. Restano comunque inibite disposizioni contrarie al principio di libertà di iniziativa economica, sancito dall'articolo 41 della Costituzione, e al principio di libera concorrenza, stabilito dal Trattato sull'Unione europea, nonché le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite;

b) le disposizioni di pianificazione e programmazione temporale autoritativa, con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, nonché le prescrizioni tecniche, recate dai capitolati di gara, non possono prefigurare soluzioni tecniche esclusive o limitative del principio di libera concorrenza, né possono porre limiti non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche dichiarate e che, in particolare, impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici. A tal fine le disposizioni o gli atti di cui al precedente periodo:

1) rendono chiara la finalità di utilizzo del bene o del servizio richiesto, salvaguardando la possibilità che l'obiettivo di utilizzo sia conseguito anche da prodotto dotato di caratteristiche equivalenti alle specifiche tecniche indicate;

2) evitano artificiosi accorpamenti o scorpori strumentali, il cui effetto di limitazione delle condizioni di accesso al mercato per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione può essere oggetto di istanza risarcitoria;

3) danno piena evidenza delle quantità che sono a fondamento della base d'asta, definendo in partenza le condizioni di estensione quantitativa e temporale del contratto e fissando preventivamente

le quote percentuali dei massimi scostamenti ammissibili nella successiva esecuzione del contratto; c) introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che operano nel proprio territorio, attribuendo un peso specifico, nella valutazione del prodotto, alla filiera corta ed alla fornitura a chilometro zero, come elemento di punteggio non superiore al 5%;

d) analogia introduzione di criteri di valutazione premiale, entro il limite di punteggio di cui alla lettera c), alle offerte che si caratterizzano per un prodotto dotato di soluzioni tecnologicamente innovative, oggetto di privative, marchi o brevetti gravanti sul bene, compreso quello di tipo immateriale, concessi in conformità alla disciplina nazionale ed europea;

e) superamento del sistema dell'offerta economica al massimo ribasso mediante l'utilizzazione, nella determinazione della percentuale di scostamento ammissibile rispetto al prezzo di riferimento della gara, di un algoritmo dotato di casualità, prodotto per l'occasione, direttamente dalla commissione di gara, mediante un sistema informatico dotato delle più avanzate capacità di sicurezza digitale e di non tracciabilità *ex ante*;

f) adozione di criteri di capacità valutativa del software e degli altri beni immateriali, oggetto della fornitura, adeguati alle esigenze di raccordo coi sistemi esistenti, di interconnettività con la rete pubblica, di semplicità di utilizzo e di flessibilità di impiego. Nella quantificazione dei costi a base d'asta, il capitolato non può differire i costi indiretti attribuibili al progetto, quali gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con funzioni di supervisione, salvo quando si tratti di tipologie di costi direttamente connessi alla creazione del software. Ai fini della valutazione del completamento dell'esecuzione del contratto, l'idoneità all'uso atteso del nuovo software varia a seconda della natura del progetto ed il suo affidamento su di una tecnologia provata ovvero innovativa o sperimentale; in ogni caso, stante la rapidità del suo processo di obsolescenza tecnologica, è effettuata in sede di collaudo anche un'analisi critica del suo utilizzo e, se da essa risulta che il software non corrisponde più a criteri di economicità, si applicano le penali previste nel capitolato;

g) responsabilità dei soggetti di cui alla lettera p) del comma 1 in ordine ad ogni valutazione successiva, operata nella gestione del contratto di somministrazione o fornitura, che alteri i dati di cui alla lettera b) con l'effetto di condizionare il mercato delle attività economiche penalizzando gli operatori economici vincitori della gara.

1.607

I Relatori

Al comma 2, dopo le parole: «con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», inserire le seguenti: «e sentita l'ANAC».

1.405

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [ERAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto-Guilherme LONGO](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 7, alinea, dopo le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, », inserire le seguenti: «per i bandi pubblicati successivamente alla stessa,».

1.652

I Relatori

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il suddetto divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario».

1.406

[MARGIOTTA](#)

Al comma 8, sostituire la frase: «del decreto legislativo di cui al comma 1» con la seguente: «della presente legge».

1.407

[MALAN](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i commi 1 e 2 sono soppressi.

8-ter. All'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, il comma 10 è soppresso».

G1.100

La Commissione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE» (atto Senato n. 1678);

premesso che,

la legge Obiettivo e la figura del *General Contractor* ivi prevista ha relegato le opere specialistiche e super specialistiche nel subappalto, figura quest'ultima più consona ai lavori generici e di minore professionalità;

da ciò si è determinata una progressiva dequalificazione dei lavori pubblici a vantaggio delle grandi opere generali, con una politica dei grandi lavori che per molti anni ha quasi esclusivamente orientato la politica dei Lavori Pubblici nel nostro Paese;

il DEF ha tagliato 25 grandi opere su 50 già approvate lo scorso anno, dimostrando che la stagione dei grandi lavori in Italia, ma anche in Europa, ha evidenziato, in via generale, un allungamento dei tempi ed una marcata accentuazione dei costi;

con i lavori sostenibili nel territorio, si può aprire una nuova stagione di interventi specialistici e compatibili per lo sviluppo;

considerato che,

nella stesura dei conseguenti decreti delegati, è necessario tenere nel massimo conto la vasta gamma di specializzazioni già presenti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che costituisce il nucleo centrale delle eccellenze tecnologiche ed innovative dei lavori pubblici del nostro Paese - dal restauro alle fondazioni, dall'archeologia alle opere prefabbricate, dalla sicurezza stradale agli impianti tecnologici, alle facciate continue - non confondendo la semplificazione burocratica con quella applicata all'industria che, al contrario, abbisogna di progressive specializzazioni via via che procede lo stato dell'arte, non ultimo ai fini della riconversione e della riqualificazione delle opere incompiute;

la difesa della specializzazione industriale nei lavori pubblici costituisce uno dei punti più qualificanti della riforma non solo sotto il profilo tecnologico, ma anche sul piano del contrasto alla penetrazione del malaffare, appurato che la presenza di imprese specialistiche che assicurano mezzi e manodopera specializzata è oggettivamente di freno a tali fenomeni;

impegna il Governo a fare in modo che il provvedimento in esame e i relativi decreti e regolamenti attuati vi si orientino fortemente verso la valorizzazione della qualificazione reale delle imprese - attraverso un rigoroso controllo anche di materialità dei requisiti delle medesime.

G1.101

La Commissione

Il Senato,

premesso che:

le novità introdotte alla legge fallimentare dal decreto-legge n. 83 del 2012, il cosiddetto decreto sviluppo, hanno avuto solo in parte effetti positivi;

in particolare l'istituto del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare è nato con il proposito di tutelare la continuità aziendale dell'impresa;

il concordato preventivo è stato però spesso utilizzato con finalità differenti e strumentali, anche ai fini elusivi e di concorrenza;

la procedura offre purtroppo ampi spazi ad abusi, in quanto consente il «saldo a stralcio» delle posizioni debitorie, diventando così anche mezzo di concorrenza sleale a scapito della maggioranza delle imprese sane ed oneste;

per questi motivi l'utilizzo del concordato con continuità aziendale deve essere attentamente monitorato e fortemente limitato per non produrre, come troppe volte è successo, effetti devastanti opposti a quelli che volevano essere perseguiti;

infatti, la stragrande maggioranza degli abusi - soprattutto in alcune zone d'Italia - si concretizza nell'utilizzo distorto dei concordati «in bianco», depositati (il 90 per cento) solo ai fini dilatori, ed anche nell'omologazione dei concordati «truffa» per i piccoli creditori chirografari, con previsione di percentuali ridicole (anche sotto il 5 per cento); tutto ciò sfruttando il voto delle banche (che spesso già vantano una fetta consistente di credito in privilegio, ma che possono votare per la loro porzione di eredito «degradato» o «chirografario») e con la connivenza di consulenti senza troppi scrupoli e l'eccessiva tolleranza di alcuni magistrati;

è evidente che una percentuale così bassa, quand'anche venisse incassata, provoca spesso il fallimento delle imprese creditrici; in sostanza la ditta in difficoltà scarica sulle imprese creditrici i propri debiti, con tutte le conseguenze del caso;

in molti casi vengono costituite «new company», intestate a prestanome, per ripartire con un azzeramento dei debiti;

in particolare, la possibilità di presentare un concordato in bianco, senza alcuna indicazione circa l'offerta proposta ai creditori, si presta a molteplici abusi;

spesso il concordato in bianco è stato utilizzato come strumento per ottenere un rinvio legittimo della decisione sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ovvero per bloccare le esecuzioni individuali dei creditori;

in tal uni casi appare più uno strumento legale per congelare i debiti e continuare ad operare all'interno del mercato, che non come uno strumento per liquidare il massimo possibile evitando la procedura fallimentare che inevitabilmente diluisce i tempi di pagamento;

la legge non prevede nulla se, alla fine della procedura, il concordato non viene omologato e comunque se i creditori si ritrovano a dover agire per la dichiarazione di fallimento dell'impresa dopo aver atteso circa sei mesi o più dalla richiesta di ammissione al concordato preventivo stesso; ai fini dell'omologazione del concordato, il voto delle banche risulta sproporzionato nell'ottenimento dei voti decisivi per far approvare concordati con percentuali risibili;

rilevato che:

con riferimento agli appalti pubblici, è consentito all'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo la partecipazione alle gare di appalto, purché presenti due requisiti: la relazione di un professionista che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e la garanzia di un'impresa terza, avente i requisiti di carattere generale, di capacità tecnica, finanziaria, economica che garantisca per l'impresa in concordato (tramite l'istituto dell'avvalimento);

tale ultima particolarità mal si concilia con la natura «fiduciaria» che sta alla base di alcune tipologie di affidamento di appalti pubblici (cottoni e procedure negoziate), per le quali l'Ente pubblico seleziona i concorrenti da invitare in base a criteri e requisiti del concorrente stesso che sono strettamente connessi alla natura fiduciaria;

pertanto, si ritiene che - quantomeno per le gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte della stazione appaltante) - la partecipazione delle imprese ammesse al concordato debba essere preclusa;

in questa direzione era andata la Provincia autonoma di Trento con la circolare n. 452836/d330/1.1.2010-70 del 20.08.2013, ma il T.R.G.A. di Trento, con la sentenza n. 58/2014, ha annullato parte della circolare, vanificando gli sforzi fatti a livello locale e liberalizzando la partecipazione alle gare di appalto per le imprese ammesse al concordato con continuità;

a questo punto non è più rinviabile un intervento legislativo correttivo di tali distorsioni, che stanno portando alla morte di molte, troppe, piccole e medie imprese incolpevoli e alla perdita di

migliaia di posti di lavoro;

impegna il Governo:

ad intervenire sulla normativa attualmente vigente in materia di concordato preventivo e, quindi, ad introdurre nuove norme per evitare distorsioni ed abusi da parte degli imprenditori che accedono alle procedure di concordato preventivo;

in particolare a valutare la possibilità di abolire tout court l'istituto del concordato cosiddetto «in bianco»;

a valutare la possibilità di introdurre l'inderogabilità di una soglia percentuale (minimo 20 per cento) per il pagamento dei crediti chirografari, quale deterrente contro gli abusi dello strumento concordatario;

a valutare la possibilità che - quanto meno alle gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appaltante) - sia preclusa la partecipazione delle imprese ammesse a concordato preventivo.

G1.102

La Commissione

Il Senato,

premesso che:

con l'adozione del piano «Strategia per la crescita digitale 2014-2020», il Governo si è dotato di un quadro strategico all'interno del quale sarà possibile realizzare, sull'intero territorio nazionale, sia le «infrastrutture tecnologiche» sia le piattaforme considerate abilitanti per Anagrafe Popolazione Residente, pagamenti elettronici e fatturazione elettronica, Open Data, Sanità digitale, Scuola digitale Giustizia digitale;

il Piano del Governo è concepito come una strategia che deve essere attuata in piena sinergia con altre strategie pubbliche già in essere, sia a livello di governo nazionale che di governi regionali, per mettere utilmente «a sistema» obiettivi, processi e risultati;

l'attuazione dei programmi indicati dal Governo nel proprio documento strategico e dei programmi regionali, che si integreranno con la strategia nazionale, richiede un'importante evoluzione del mercato: è imprescindibile una domanda pubblica di innovazione qualificata; è, altrettanto imprescindibile un'evoluzione dei modelli d'offerta dell'industria ICT (Information Communication Technology) che deve sia rispondere all'esigenza di far evolvere il rapporto domanda-offerta verso partnership progettuali e modelli innovativi di gestione e finanziamento dei grandi progetti di innovazione, sia assicurare l'apertura di questo nuovo mercato alle medie e piccole società ICT;

in questo quadro assume un'importanza fondamentale consolidare il riposizionamento strategico delle società pubbliche ICT in house di Regioni e Province Autonome, già avviato negli ultimi anni, per focalizzarsi sempre più sulle funzioni di pianificazione, progettazione e organizzazione a supporto degli enti nell'attuazione dei piani di digitalizzazione nazionali e regionali, lasciando al mercato la realizzazione dei progetti;

le società ICT di Regioni e Province Autonome devono rafforzare il proprio ruolo di «cerniera» su tre livelli: all'interno dei singoli territori; a livello interregionale in accordo con le policy nazionali; di raccordo con gli operatori di mercato;

considerato che:

l'attuale corpo normativo che disciplina gli appalti pubblici è inadeguato alle sfide che l'innovazione digitale ci pone, si rende necessario predisporre alcune modifiche condivise che, mantenendo tutte le tutele in materia di contrasto ai fenomeni di illegalità nelle commesse pubbliche, consentano alla Pubblica Amministrazione di varare e realizzare progetti in tempi coerenti con l'innovazione tecnologica e di utilizzare moderni meccanismi di partnership pubblico privato, garantendo tempestività e trasparenza;

è indispensabile, pertanto, creare nuovi modelli di collaborazione pubblico-privato. Si tratta di una sfida cruciale per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie ed in questo senso un'opportunità può essere costituita dalla trasposizione nel campo dell'innovazione tecnologica di

iniziative «pre-competitive», attraverso progetti sperimentali e di ricerca, mutuando i modelli dei progetti europei di co-investimento;

tenuto conto che:

per rendere immediatamente cantierabili gli obiettivi indicati è necessario apportare modifiche al codice degli appalti, orientate anche a recepire in maniera determinante le nuove forme di partenariato pubblico-privato previste anche dalle recenti direttive comunitarie che riformano il settore degli appalti,

impegna il Governo:

a consentire, valorizzare e sviluppare nuovi modelli di partnership pubblico-privato per l'innovazione tecnologica in chiave co-progettuale;

a predisporre le opportune misure volte a riconoscere la specificità del settore ICT ed a superare le asimmetrie esistenti nella collaborazione tra mercato e pubblica amministrazione, consentendo altresì alla rete delle Società in house regionali e delle province autonome di collaborare tra loro anche per favorire il rilancio del mercato ICT;

ad innovare, stimolare gli investimenti ICT e «sburocratizzare» in modo da garantire una diffusione capillare dell'innovazione, l'ammodernamento della macchina pubblica, la nascita di una nuova occupazione giovanile in linea con le nuove competenze digitali.

G1.103

La Commissione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE» (atto Senato n. 1678);

premesso che:

l'articolo 1 lettera c) del provvedimento delega il Governo alla ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di conseguire una significativa riduzione del complesso delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività;

il settore dei servizi sostitutivi di mensa è normato, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di gara, dall'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

considerato che,

è necessario che il settore dei buoni pasto, data la peculiarità, mantenga, come avviene dal 2006, una apposita disciplina;

anche alla luce dell'intervento normativo attuato con la Legge di Stabilità 2015, che ha portato da 5,29 a 7 Euro il sostegno fiscale esclusivamente per il buono pasto in forma elettronica e che porterà in tempi rapidi il sistema dei buoni pasto da un assetto fondato sul cartaceo ad uno fondato sull'elettronico, con indubbi effetti positivi su modernizzazione del sistema, semplificazione, trasparenza, accessibilità, abbattimenti di costi organizzativi ed amministrativi;

è di vitale importanza per il settore vietare, ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, ultimo capoverso della Direttiva n. 24 del 2014, settori ordinari (e articolo 82, secondo comma, ultimo capoverso della Direttiva 25 del 2014 settori speciali) l'uso del solo criterio del prezzo o del costo per

aggiudicare le gare dei buoni pasto, regolamentando in modo efficace anche i cosiddetti servizi aggiuntivi;

appare necessario rendere maggiormente efficace la verifica di congruità delle offerte sospettate di anomalia (cioè con ricavi al di sotto dei costi) e rendere più effettivi e seri i controlli in fase di esecuzione/erogazione del servizio;

è fondamentale che le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurino, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

impegna il Governo, ad adottare, nelle more dell'attuazione del presente provvedimento e del riordino complessivo della disciplina in materia di contratti pubblici, una normativa relativa agli appalti pubblici per la fornitura di servizi sostitutivi di mensa che possa tutelare i legittimi interessi di tutti gli attori coinvolti ivi compresi gli utilizzatori finali anche con l'obiettivo di accompagnare la transizione verso i buoni pasto elettronici.

G1.104

FILIPPI

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1678, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,

premesso che,

l'impianto complessivo del disegno di legge in esame, oltre che semplificare le norme e le procedure, nell'ottica di una maggiore efficienza del sistema economico-produttivo, è volto, principalmente, a garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza dell'intero *iter* procedurale;

tale esigenza si traduce nella previsione di una serie di principi e criteri direttivi, cui attenersi nell'esercizio della delega, concernenti specificatamente non solo le diverse fasi attuative, di realizzazione degli interventi programmati, ma anche quelle antecedenti nonché lo stesso svolgimento delle procedure di gara e gli adempimenti ad esse prodromici;

l'articolo 1, alla lettera *bb*), prevede, infatti, la creazione presso l'ANAC di un albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e dei contratti di concessione, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro assegnazione mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti;

considerato che,

nel corso dell'esame in sede referente, sono state approvate alcune proposte emendative volte a dettagliare meglio tale principio, proprio al fine di rafforzare i meccanismi di prevenzione dei fattori potenzialmente corruttivi, in senso lato, e favorire una maggiore ed effettiva indipendenza, imparzialità e professionalità dei commissari di gara;

è stato, infatti, previsto che: debbano essere espressamente indicate le cause di incompatibilità e di cancellazione, ai fini dell'iscrizione all'albo; sia rispettato il principio di rotazione, ai fini dell'assegnazione; vengano determinati, da parte dell'ANAC, i criteri specifici per l'aggiornamento dell'albo;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni misura di competenza volta ad assicurare che le amministrazioni centrali, gli enti territoriali nonché gli organismi pubblici compresi nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al presente provvedimento, trasmettano all'ANAC un elenco di soggetti potenzialmente idonei a ricoprire il ruolo di commissari di gara e di responsabili delle relative procedure, assicurando il rispetto del principio di rotazione e ferma restando la previa verifica da parte dell'Autorità stessa della sussistenza dei prescritti requisiti ai fini dell'iscrizione nell'istituendo albo nazionale.

G1.105

[LEPRI](#), [FILIPPI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 1678, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,

premesso che,

l'impianto complessivo del disegno di legge in esame, oltre che semplificare le norme e le procedure, al fine di implementare l'efficienza del sistema economico-produttivo è volto, principalmente, ad assicurare adeguati livelli di concorrenzialità, pubblicità e trasparenza dell'intero iter procedurale;

tale esigenza si traduce nella previsione di una serie di principi e criteri direttivi, cui attenersi nell'esercizio della delega, concernenti specificatamente non solo le diverse fasi attuative, di realizzazione degli interventi programmati, ma anche quelle antecedenti nonché lo stesso svolgimento delle procedure di gara e gli adempimenti ad esse prodromici;

considerato che,

l'articolo 1, sostanzialmente modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede alla lettera bb), la creazione presso l'ANAC di un albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e dei contratti di concessione;

nel fissare i requisiti soggettivi di moralità, di competenza e di professionalità per l'espletamento dei predetti incarichi, sarebbe opportuno introdurre meccanismi efficaci di prevenzione dei fattori potenzialmente corruttivi, in senso lato, favorendo una maggiore ed effettiva indipendenza, imparzialità e professionalità dei soggetti che saranno chiamati a svolgere tali ruoli;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che i dipendenti pubblici che abbiano espletato incarichi di collaudo non possano, nei cinque anni successivi, far parte di commissioni per l'aggiudicazione di appalti pubblici o comunque per la valutazione delle richieste di finanziamenti pubblici, nei casi in cui partecipino alle suddette procedure imprese, loro controllate, partecipate o collegate per le quali abbiano svolto attività di collaudo.

G1.106

[LEPRI](#), [FILIPPI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1678, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,

premesso che,

l'impianto complessivo del disegno di legge in esame, oltre che semplificare le norme e le procedure al fine di implementare l'efficienza del sistema economico-produttivo è volto, principalmente, ad assicurare adeguati livelli di concorrenzialità, pubblicità e trasparenza dell'intero iter procedurale;

tale esigenza si traduce nella previsione di una serie di principi e criteri direttivi, cui attenersi nell'esercizio della delega, concernenti specificatamente non solo le diverse fasi dell'affidamento dei contratti pubblici, ivi compresi lo svolgimento delle procedure di gara e gli adempimenti ad esse

connesse, ma anche quelle successive di esecuzione e realizzazione degli interventi programmati;
considerato che,

l'articolo 1, alla lettera ee), inserita nel corso dell'esame in sede referente, prevede la creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore, specificando, inoltre, che la loro nomina debba avvenire mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta;

nel fissare i requisiti soggettivi di moralità, di competenza e di professionalità per l'espletamento dei predetti incarichi, sarebbe opportuno introdurre meccanismi efficaci di prevenzione dei fattori potenzialmente corruttivi, in senso lato, favorendo una maggiore ed effettiva indipendenza, imparzialità e professionalità dei soggetti, in particolare, che saranno chiamati a svolgere il ruolo di collaudatore;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che i soggetti che abbiano svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo ed esecuzione dei lavori da collaudare o che abbiano avuto negli ultimi anni rapporti di lavoro o di consulenza con l'esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore, non possano essere nominati collaudatori.

G1.107

[FILIPPI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 1678, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,

premesso che,

l'articolo 1, alla lettera ii), prevede, tra i principi e i criteri direttivi cui attenersi nell'esercizio della delega, quello della razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato (PPP);

il rafforzamento e il rilancio della cooperazione tra settore pubblico e settore privato al fine di garantire il finanziamento, la progettazione, la costruzione e la gestione di opere pubbliche o la fornitura di un servizio sono estremamente importanti in quanto essa può costituire un'efficace strategia economica competitiva, contribuendo a migliorare la qualità di realizzazione delle strutture pubbliche e della gestione dei servizi considerato che,

per incentivarne l'utilizzo si prevede il ricorso a strumenti finanziari innovativi e specifici e al supporto tecnico delle stazioni appaltanti nonché la garanzia di trasparenza e pubblicità degli atti;

nel corso dell'esame in sede referente, è stato, inoltre, inserita la previsione della necessaria predisposizione di specifici studi di fattibilità per consentire di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera;

si è inteso, in sostanza, introdurre principi e criteri certi volti ad assicurare una maggiore efficacia e tempestività delle procedure

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che nella valutazione preventiva circa la fattibilità finanziaria di ogni opera progettata da porre a gara si tenga altresì conto del ricorso a finanziamenti privati.

G1.108

[BERTOROTTA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei

contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE»,

premessi che:

l'art. 39 del D.L. n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, rubricato Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, integrando gli articoli 38 e 46 del codice dei contratti pubblici;

il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici, così introdotto, prevede a carico del concorrente una sanzione pecuniaria in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale «degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive» presentate, e la successiva possibilità di integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti, entro un termine massimo di dieci giorni, assegnato dalla stazione appaltante, decorso il quale il concorrente viene escluso dalla gara;

nei casi di «irregolarità non essenziali», ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni «non indispensabili», la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione e non applica alcuna sanzione;

la disposizione non chiarisce quando le irregolarità possano definirsi «essenziali», laddove anzi i due termini accostati producono un ossimoro, né chiarisce quando le dichiarazioni possano considerarsi «non indispensabili». Resta così un ambito discrezionale di notevole ampiezza in capo alla stazione appaltante, che dispone della facoltà di consentire la regolarizzazione della documentazione in luogo dell'esclusione dalla gara;

il comma 2-*bis* prevede in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, l'obbligo per il concorrente di pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria stabilita nel bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, con un notevole aggravio per gli operatori economici e possibile pregiudizio per i principi di massima partecipazione e concorrenza;

il versamento della suddetta sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria presentata dal concorrente a garanzia dell'offerta, ai sensi dell'articolo 75 del Decreto legislativo n. 163 del 2006;

molte amministrazioni hanno scelto di prevedere nel bando anche un'integrazione supplementare del valore della garanzia provvisoria, corrispondente alla sanzione, determinando tuttavia un maggior onere per le imprese;

considerato che:

si registra una forte disomogeneità applicativa della norma, da parte delle stazioni appaltanti, con proliferazione del contenzioso;

il comma 2-*bis* dell'articolo 38 necessita di una modifica che ne definisca meglio l'ambito applicativo, in aderenza con i principi generali in materia di «soccorso istruttorio», tenuto conto che sebbene il comma 1 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006 non sia stato toccato dalla novella, non v'è dubbio che quest'ultima incida sulla portata del potere di soccorso istruttorio. Ne risulta infatti modificato, in primo luogo, l'ambito applicativo, dovendo adesso la stazione appaltante, da un lato, esercitare tale potere anche in caso di dichiarazioni e/o elementi mancanti o inficiati da vizi essenziali e, dall'altro, astenersi dal farlo, in quanto superfluo, in presenza di dichiarazioni e/o elementi inficiati da mancanze, incompletezze e/o irregolarità non essenziali,

impegna il Governo:

ad adottare, nelle more dell'attuazione del presente provvedimento e del riordino complessivo della disciplina in materia di contratti pubblici, le opportune iniziative volte a modificare la

disposizione di cui all'articolo 38, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dal DL 90 del 2014, al fine di chiarire se il pagamento sia comunque dovuto anche laddove il concorrente non intenda sanare la propria posizione nel termine assegnatogli e di prevedere, in ragione della varietà delle fattispecie di violazioni delle regole di gara contemplate dalla norma in esame, un trattamento differenziato ed una previa specificazione del correlato disvalore in sede di bando, in applicazione del principio della gradualità delle sanzioni in relazione alla gravità delle infrazioni;

a prevedere nei provvedimenti attuativi della delega il superamento della disciplina introdotta dal DL 90 del 2014, al fine di non violare il principio comunitario di parità di trattamento, soprattutto con riferimento alle aziende che forniscono tutta la regolare documentazione chiesta dal bando entro i termini prestabiliti.

G1.109

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame prevede, all'articolo 1, comma 1, lettera *bb*), la creazione di un albo nazionale, presso l'ANAC, dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, la loro assegnazione nelle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare, nel rispetto del principio di rotazione, nonché che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell'albo;

nella Regione Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano vigono norme speciali a tutela del bilinguismo, in virtù della presenza, nei rispettivi territori, di minoranze linguistiche riconosciute;

impegna il Governo a garantire, in sede di adozione del decreto legislativo attuativo della delega, la tutela delle norme vigenti in materia di bilinguismo, anche mediante la creazione di un albo speciale per la Regione Valle d'Aosta e per la provincia autonoma di Bolzano, rispettivamente regionale e provinciale, istituito al medesimo scopo dell'albo nazionale.

G1.110

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (atto Senato n. 1678),

premesso che:

la forte riduzione delle risorse pubbliche destinate alle opere pubbliche e la drammatica crisi dell'edilizia hanno falcidiato e stanno mettendo in fortissima difficoltà un numero impressionante di imprese italiane;

che il complesso meccanismo degli appalti e la straordinaria facilità nell'interporre ricorso fanno sì che molte gare di appalto siano bloccate da anni e che spesso la procedura, magari dopo tre gradi di giudizio, deve riprendere *ex-novo* con ulteriore perdita di anni;

ogni volta che si arriva ad una conclusione, le quali, in diversi casi, non riescono a portare a compimento le opere, in ambito pubblico, di cui risultano aggiudicatarie;

tutto questo produce intollerabili ritardi nel completamento dell'opera, la quale necessita di una nuova gara per la sua aggiudicazione;

si tratta, in molti casi, di opere non solo necessarie ma che rispondono ai criteri dell'urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità, come per quelle relative alla prevenzione o al contenimento del dissesto idrogeologico, laddove quanto avvenuto a Genova qualche mese fa è solo il caso più eclatante circa le conseguenze che possono venirsi a produrre nel mancato compimento di un'opera;

ci sono, poi, altre situazioni nelle quali quelle opere sono comunque dirimenti ai fini dello sviluppo e della crescita di un territorio, il cui ritardo nella consegna arreca un oggettivo danno alle popolazioni interessate;

tenuto conto che:

il compito delle istituzioni e della pubblica amministrazione deve mettere al centro l'interesse della collettività, valore supremo che deve venire prima di qualsiasi altra motivazione, per quanto fondata e importante;

impegna il Governo a modificare la normativa relativa al processo amministrativo in materia di appalti pubblici, nel senso di prevedere che in caso di annullamento, con sentenza passata in giudicato, dell'aggiudicazione di una gara di appalto, il giudice, se sussistono le condizioni, prima di procedere ad una nuova gara, esperisca obbligatoriamente il tentativo di assegnare l'appalto a un altro dei concorrenti che hanno partecipato alla gara, secondo l'ordine di graduatoria e ove il concorrente stesso sia disponibile ad eseguire il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'aggiudicatario dichiarato decaduto .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1 a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1678 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, osserva che i lavori pubblici, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, non costituiscono una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale aderiscono e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. Pertanto, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, lettera u), l'opportunità di prevedere come facoltà - e non come obbligo - il ricorso, da parte dei Comuni non capoluogo, a forme di aggregazione o centralizzazione di alcune tipologie di committenze, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'articolo 1, comma 1, lettera qq) e del comma 4 del medesimo articolo, sui quali il parere è di semplice contrarietà. La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.266, 1.297 e 1.406, nonché sul subemendamento 1.606/1.

Esprime altresì un parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.300, 1.334, 1.402, 1.403, 1.405 e 1.606. In particolare, sulle proposte 1.402 e 1.403 il parere di semplice contrarietà è reso osservando che le proposte di limitazione dell'attività della Consip, pur nell'impossibilità di una quantificazione puntuale dei minori risparmi, potrebbero comportare effetti finanziari se approvati in assenza di idonea clausola di invarianza.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.606/100.

Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.602/1, con la seguente osservazione: "il testo non appare normativamente collocabile".

Il parere è non ostativo sui subemendamenti 1.601/1, 1.601/2, 1.601/3, 1.604/1 e 1.606/101.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.651 e sul relativo subemendamento 1.651/1, nonché di semplice contrarietà sulla proposta 1.652.

Il parere è di nulla osta sulle proposte rimanenti.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Bignami, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Colucci, Compagnone, Della Vedova, De Pin, De Poli, D'Onghia, Fattori, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Saggese, Stucchi, Taverna, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Casini, per attività della 3a Commissione permanente; Latorre, per attività della 4a Commissione permanente; Pelino, per attività della 10a Commissione permanente; Gambaro, per attività dell'Unione interparlamentare; Arrigoni, Pagnoncelli, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Martini e Mauro Giovanni, per attività della Commissione politiche dell'Unione europea; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Chiti e Mucchetti, per partecipare ad un incontro interparlamentare.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La senatrice De Pin ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà.

Il Presidente del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà ha accettato tale adesione.

Gruppi parlamentari, cessazione di componente

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che, a seguito dell'uscita dal Gruppo del senatore Pepe, la componente "Verdi" all'interno del Gruppo stesso cessa di esistere.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 11 giugno 2015, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Mussini; entra a farne parte la senatrice Bencini.

7a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Mussini.

11a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Bencini.

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

14a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Orellana, cessa di farne parte la senatrice Mussini.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 10 giugno 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione delle Commissioni permanenti riunite 10a (Industria, commercio, turismo) e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 4 giugno 2015 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti "Una strategia quadro per un'unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" (COM (2015) 80 definitivo) (Atto comunitario n. 60), sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Il Protocollo di Parigi - piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020" (COM (2015) 81 definitivo) (Atto comunitario n. 61) e sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica. Una rete elettrica pronta per il 2020" (COM (2015) 82 definitivo) (Atto comunitario n. 62) (*Doc. XVIII*, n. 92).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 15 giugno 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 10 giugno 2015 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi e il Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (COM (2015) 174 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 93).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014 (1962)

(presentato in data 12/6/2015);

C.2977 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro aff. esteri e coop.

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (1963)

(presentato in data 15/6/2015);

C.3053 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 (1964)

(presentato in data 15/6/2015);

C.2802 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro aff. esteri e coop.

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 (1965)

(presentato in data 15/6/2015);

C.2796 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 (1966)

(presentato in data 15/6/2015);

C.2676 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Scibona Marco

Modifiche alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1967)

(presentato in data 12/6/2015);

senatore Panizza Franco

Disposizioni particolari per le notificazioni in materia di catasto (1968)

(presentato in data 12/6/2015);

DDL Costituzionale

iniziativa popolare

Indizione di un referendum di indirizzo sull'adozione di una nuova moneta nell'ordinamento nazionale in sostituzione dell'euro (1969)

(presentato in data 08/6/2015);

senatore Panizza Franco

Modifica dell'articolo 1, comma 57, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni nell'ambito delle province e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale (1970)

(presentato in data 10/6/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Divina Sergio ed altri

Norme in materia di polizia locale (1800)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/06/2015);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Panizza Franco

Distacco del comune di Pedemonte dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (1887)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/06/2015);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Zanda Luigi ed altri

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti. (1938)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 16/06/2015);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Cuomo Vincenzo, sen. Lumia Giuseppe

Introduzione del capo IX-bis del titolo III del libro IV del codice civile, recante disposizioni in materia di contratto di fiducia (1826)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 16/06/2015);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Barani Lucio

Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale (1905)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa)

(assegnato in data 16/06/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011 (1926)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 16/06/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013 (1927)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 16/06/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Scilipoti Isgro' Domenico

Disciplina dei musei del mare (1220)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/06/2015);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Orru' Pamela Giacomina Giovanna

Disposizioni per la continuità territoriale delle isole e delle isole minori italiane (1868)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/06/2015);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. De Petris Loredana

Introduzione della denominazione "gelato tradizionale italiano" (1884)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/06/2015);

14ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014 (1962)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2977 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 16/06/2015);

Commissioni 1° e 2° riunite

sen. Matteoli Altero, sen. Esposito Stefano

Nuove disposizioni in materia di sicurezza negli stadi e inasprimento delle sanzioni penali (1911)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 16/06/2015);

Commissioni 1° e 6° riunite

sen. Scilipoti Isgro' Domenico ed altri

Istituzione di case da gioco nei comuni di Taormina e di San Pellegrino Terme (1846)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/06/2015);

Commissioni 2° e 3° riunite

dep. Verini Walter, dep. Amendola Vincenzo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (1949)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)

C.1460 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1332, C.1334, C.2440, C.2747, C.2813);

(assegnato in data 16/06/2015);

Commissioni 2° e 10° riunite

dep. Bonafede Alfonso ed altri

Disposizioni in materia di azione di classe (1950)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

C.1335 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.3017);

(assegnato in data 16/06/2015).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 15 giugno 2015 la 5a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, congiuntamente alla V Commissione permanente della Camera dei deputati - ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento - un'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4, lettere g), z) e aa), 5, 6, 7, 9, lettere e) e l), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (n. 176).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 16 luglio 2015. Le Commissioni 1a e 2a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 6 luglio 2015. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 16 luglio 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (n. 177).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 16 luglio 2015. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 6 luglio

2015. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 16 luglio 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 7, lettera l), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (n. 178).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 16 luglio 2015. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 6 luglio 2015. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 16 luglio 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), e 11 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro (n. 179).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 16 luglio 2015. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 6 luglio 2015. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 16 luglio 2015.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 giugno 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta, predisposta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relativa all'incidente occorso all'aeromobile Cessna 605, marche di identificazione I-FEEV, in località Trigoria, il 17 febbraio 2009.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 576).

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 giugno 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) nell'anno 2014 (*Doc. LXXV*, n. 3).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 15 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, ha inviato la relazione - per la parte di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - sullo stato di attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona", relativa al secondo semestre 2014 (*Doc. CLXXXII*, n. 6).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 15 giugno 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione - riferita all'anno 2014 - sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 24).

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 10 giugno 2015, ha inviato la segnalazione n. 4/2015, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera *f*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente "proposte di modifica, correzione ed integrazione della normativa vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 575).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 5 giugno 2015, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 96 del 14 maggio 2015, n. 97 del 15 aprile 2015, n. 98 del 29 aprile 2015, e n. 99 del 13 maggio 2015, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

degli articoli 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 128);

degli articoli 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nella materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 129);

dell'articolo 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che "I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9". Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 130);

dell'articolo 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni), nella parte in cui aggiunge il comma 6-*ter* all'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-*bis*, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 131).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 5 e 11 giugno 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, per gli esercizi dal 2012 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 282);

della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS SpA, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 283);

dell'Ente nazionale risi, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 284);

dell'Ente Parco nazionale della Sila, per gli esercizi dal 2011 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (

Doc. XV, n. 285);

dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Atri - Lagonegrese, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 286*).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato un voto della Regione Lombardia concernente il Trattato Transatlantico sul commercio e gli investimenti tra Stati Uniti d'America e Unione Europea (TTIP).

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (n. 59).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Favero, Pezzopane ed Elena Ferrara hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01882 della senatrice Manassero.

I senatori Elena Ferrara, Fabbri, Dalla Zuanna e Pagliari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01978 della senatrice Orrù ed altri.

La senatrice De Petris ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04103 del senatore De Cristofaro ed altri.

La senatrice De Petris e il senatore Compagnone hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04104 del senatore Campanella ed altri.

Il senatore Dalla Zuanna ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04112 della senatrice Orrù ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00245, del senatore Romano ed altri, pubblicata il 23 aprile 2014, deve intendersi riformulata come segue:

ROMANO, ZELLER, AIELLO, BILARDI, CAPACCHIONE, CARDIELLO, COMPAGNA, COMPAGNONE, CUOMO, D'ANNA, DE CRISTOFARO, DE SIANO, DI BIAGIO, Giuseppe ESPOSITO, FASANO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PADUA, PALMA, PEPE, PETRAGLIA, SAGGESE, SCAVONE, SIBILIA, SOLLO, SPILABOTTE, VICECONTE, VILLARI, ZAVOLI - Il Senato,

premessi che:

il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (cosiddetto Codice delle assicurazioni private) all'art 122 dispone l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti;

il codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, vieta dunque di circolare su strada senza copertura assicurativa e prevede una multa da 841 a 3.366 euro, oltre al sequestro del veicolo, in caso di assenza di assicurazione;

in Italia si è negli anni registrato sia un aumento generalizzato dei premi assicurativi RC auto sia una forbice sempre maggiore tra le tariffe applicate nell'area settentrionale e quelle applicate nell'area centro-meridionale;

a fronte dell'obbligatorietà dell'assicurazione RC auto, il mercato delle tariffe assicurative è carente di una normativa che, agendo sulla determinazione dei prezzi, garantisca omogeneità tariffaria delle polizze su tutto il territorio nazionale e sia quindi effettivamente premiale anche nei confronti degli automobilisti meridionali in classe di massimo sconto;

secondo gli studi di settore le tariffe assicurative RC auto sono aumentate del 245 per cento tra il 1994 ed il 2012 (come indicato nel comunicato Adusbef e Federconsumatori del 2 luglio 2013), e un cittadino della Campania, in particolare quello napoletano, si trova a pagare il 240 per cento in più di un cittadino di Milano o Padova, tutti in prima classe di merito e senza incidenti negli ultimi 5 anni;

nel 2013 l'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avente l'obiettivo di accertare cause e andamento dei premi e dei costi relativi al mercato dell'assicurazione RC auto, ha accertato che i premi in Italia sono in media più elevati e crescono più velocemente rispetto a quelli dei principali Paesi europei;

nello specifico, con riferimento al livello, i premi in Italia sono più del doppio di quello di Francia e

Portogallo, superano quello tedesco dell'80 per cento e quello olandese di quasi il 70 per cento, con riferimento all'andamento, la crescita delle tariffe in Italia è quasi il doppio di quella della zona Euro e quasi il triplo di quella registrata in Francia;

emerge anche come gli aumenti annui medi delle polizze RC auto a livello provinciale siano stati del 20 per cento all'anno nel caso di un neo-patentato, del 16 per cento all'anno per un quarantenne, del 9-12 per cento all'anno per un pensionato, del 12-14 per cento all'anno per un diciottenne con ciclomotore e abbiano superato il 30 per cento annuo per un quarantenne con motociclo;

le province nelle quali sono stati riscontrati gli aumenti più significativi sono localizzate nella gran parte dei casi nel Centro-Sud; tali province si caratterizzano, infatti, per una crescita dei premi superiore a quella riscontrata nel Nord Italia;

gli interventi e le proposte avanzate dall'Autorità a chiusura dell'indagine conoscitiva sono state accolte dal Governo Letta che ha inserito, nel decreto-legge n. 145 del 2013, cosiddetto destinazione Italia, un articolo teso a ridurre i costi dell'assicurazione auto (articolo 8); tale articolo è stato successivamente soppresso nella legge di conversione n. 9 del 2014 e presentato sotto forma di disegno di legge (del Ministro *pro tempore* dello sviluppo economico Flavio Zanonato, A.C. 2126) il quale, con la caduta del Governo, non è neppure stato incardinato nelle Commissioni competenti del Parlamento;

il disegno di legge prevedeva la riduzione dei costi dell'assicurazione auto attraverso un meccanismo di sconti premiali e il totale delle riduzioni previste era del 23 per cento;

anche Cittadinanzattiva, Adiconsum e altre associazioni di consumatori hanno condotto un'indagine dettagliata a livello regionale e provinciale sul mercato italiano della RC Auto (cofinanziata dal Consiglio nazionale consumatori utenti, CNCU, del Ministero dello sviluppo economico), ponendo in evidenza le forti differenze territoriali e registrando come la tariffa più alta sia applicata ad un guidatore adulto a Napoli (1.737 euro), la più economica ad Aosta (335 euro);

la stessa ricerca ha indicato che a livello nazionale i neopatentati pagano in media 2.828 euro all'anno, ma con forti differenze territoriali: la tariffa più alta è stata riscontrata a Salerno (9.307 euro), la tariffa più bassa è stata riscontrata ancora ad Aosta (1.149 euro);

ne deriva una doppia maggiorazione: gli italiani pagano più degli europei e gli italiani del meridione pagano più dell'italiano medio;

a fronte di queste disuguaglianze contributive l'art. 32, comma 3-*quiquies*, del decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto decreto liberalizzazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, concernente la disciplina del profilo tariffario in materia di RC auto, stabilisce, fra l'altro, che per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte;

nel dettaglio prevede la possibilità di annoverare, fra le condizioni oggettive, le differenti condizioni di rischio rilevabili nelle diverse aree del territorio nazionale;

tale previsione è stata oggetto di rilevanti questioni interpretative, tali da indurre il Ministero dello sviluppo economico a pronunciarsi, su richiesta dell'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), con nota del 18 aprile 2012, sancendo che "una ragionevole e legittima interpretazione della norma, dovrebbe includere nelle differenziazioni tariffarie possibili anche per le classi di massimo sconto, quelle legate alle oggettive differenze delle condizioni di rischio rilevate nei singoli territori (frequenza dei sinistri, livello dei risarcimenti, eccetera)";

andrebbe altresì ben valutata non la pura sinistrosità ascrivibile a determinate provincie o zone bensì, onde avere un quadro realmente esaustivo del concetto di rischio assicurativo, il costo medio di risarcimento. È infatti noto che nelle provincie meridionali, pur a fronte di un numero di sinistri più elevato che in altre realtà del Paese, è molto diffuso il cosiddetto sinistro-*bancomat*, quindi di modesto impatto economico, tanto più a seguito della riforma dell'art. 139 Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 che ha contenuto i risarcimenti per cosiddetti "colpi di frusta";

lo stesso Ministero, nell'evidenziare i problemi di legittimità comunitaria connessi ad un'eventuale

interpretazione che fosse diretta a concludere che la disposizione avesse introdotto la tariffa unica nazionale nel territorio italiano, ha sottolineato come la normativa stessa implichi da un lato un maggior onere di trasparenza e di analiticità, da parte delle imprese, nell'enucleazione delle differenze tariffarie legate a fattori territoriali e, dall'altro lato, l'implementazione, ad opera delle imprese stesse, di un regime di maggior favore tariffario verso gli automobilisti più virtuosi nelle aree territoriali a rischio più elevato,

impegna il Governo:

1) a prendere tutte le misure affinché, a fronte dell'obbligatorietà dell'assicurazione per responsabilità civile auto, sia garantito ai cittadini sia il rispetto del principio del beneficio in base al quale la tariffa obbligatoria è commisurata al beneficio ricevuto sia del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Carta Costituzionale tanto più che l'attuale sistema risulta punitivo in specie per gli utenti meridionali virtuosi;

2) a prendere tutte le misure necessarie per riaffermare il principio di uguaglianza affinché a tutti gli automobilisti virtuosi, a prescindere dal Comune di residenza, si applichino le stesse tariffe, cancellando in questo modo quella che rappresenta una vera e propria extra-tassa per i cittadini del meridione in generale, della Campania in particolare; peraltro, tale differenziazione, comporta autentiche abnormità e colpisce indirettamente vari settori economici. L'effetto perverso delle distorsioni denunciate si riflette, in modo speculare, sulla ormai ingestibile situazione di scopertura assicurativa e violazione dell'obbligo di contrarre polizza R.C.A. per la circolazione dei veicoli a motore: si stima che in provincia di Napoli circoli senza polizza R.C.A. il 30 per cento degli autoveicoli ed il 50 per cento dei ciclomotori. Ciò a sua volta comporta gravissime ulteriori conseguenze sociali quale ad esempio un incremento esponenziale, in specie in Campania, dei sinistri in cui è coinvolto il Fondo di garanzia vittime della strada con carico ulteriore a costo degli utenti;

3) ad attivarsi con tutte le iniziative necessarie affinché:

a) le compagnie assicuratrici diano luogo ad una personalizzazione tariffaria che rispetti il principio della trasparenza e che sia legata alla patente piuttosto che al veicolo; ciò potrebbe anche costituire un volano per l'economia atteso che potrebbe indurre molti soggetti all'acquisto di un secondo veicolo dalle caratteristiche diverse rispetto a quello usato generalmente;

b) sia potenziata la banca dati Ivass anche con l'istituzione dell'anagrafe dei testimoni e con l'acquisizione delle perizie espletate su una determinata targa;

c) si receda da ogni ipotesi di depenalizzare la truffa assicurativa ex art. 642 codice penale ed invece si preveda un'aggravante specifica atteso che il danno si ripercuote sulla collettività;

d) si prevedano sanzioni amministrative accessorie per conducenti di veicoli oggetto delle truffe assicurative.

(1-00245) (Testo 2)

Mozioni

[CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MASTRANGELI](#), [MOLINARI](#) - Il Senato,

premesso che:

l'11 maggio 2015 a Bruxelles si è tenuta la riunione dell'Eurogruppo. All'incontro si sarebbero dovuti certificare i passi in avanti per arrivare ad una intesa per lo sblocco dei 7,2 miliardi di euro di aiuti nei confronti della Grecia in cambio di riforme;

l'Eurogruppo, in quella sede, ha rilevato che «i colloqui sono avanzati e sono divenuti più efficaci». Tuttavia ha osservato che «occorre più tempo per colmare le lacune rimanenti e raggiungere un accordo globale. L'erogazione della restante assistenza finanziaria alla Grecia potrà avere luogo solo quando tali riforme saranno state concordate e l'esame da parte del cosiddetto "Brussels Group" - tra cui Commissione europea, Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale - avrà certificato la loro attuazione»;

il 30 giugno scadrà il vecchio programma di aiuti, già prorogato di 4 mesi, a partire dal 5 giugno 2015 il Governo di Atene ha già rimborsato 310 milioni di euro nelle casse del Fondo monetario

internazionale e complessivamente entro 13 luglio dovrà rimborsare, sempre al Fondo monetario internazionale, poco meno di 2 miliardi di euro, mentre tra luglio e agosto dovrà rimborsare alla Banca centrale europea circa 7 miliardi di euro per i *bond* in scadenza;

oltre alla trattativa per giungere ad un accordo sulle riforme e garantire alla Grecia la liquidità necessaria sono dirimenti le questioni dell'avanzo primario, della ristrutturazione del debito e degli investimenti;

in particolare, l'accordo sull'avanzo primario è la questione al momento più spinosa. Per i creditori internazionali il *surplus* deve essere assicurato e deve essere solido. Tuttavia, anche a causa della paralisi economica e politica dei mesi scorsi in Grecia, il bilancio del 2015 sarebbe in *deficit*. Il Governo greco propone un "*surplus*" per il 2015 e il 2016 molto più basso di quanto vorrebbe il Fondo monetario internazionale;

l'"Eurogroup working group" starebbe quindi valutando il piano di riforme presentato da Atene per misurarne gli effetti economici immediati e nel medio periodo anche e soprattutto analizzando il *surplus* che ne deriverebbe;

il Governo greco ha già avviato nei mesi scorsi una serie di riforme a partire da una seria lotta alla corruzione e alla diffusa evasione fiscale. Ha contenuto la spesa pubblica e il gettito fiscale riscosso in questi mesi supera le aspettative, arrivando a raggiungere un avanzo primario di bilancio di 2,16 miliardi di euro nel periodo gennaio-aprile 2015, molto al di sopra dello stimato *deficit* di 287 milioni di euro;

nello stesso periodo la Grecia ha onorato tutti i debiti in scadenza con esclusive risorse interne di bilancio, senza alcun finanziamento esterno;

dopo mesi di estenuanti trattative i creditori internazionali della Grecia premono per continuare a mantenere un programma di riforma con al centro misure basate sull'austerità, le stesse misure che hanno portato ad un'asfissia di liquidità le casse greche e quindi alla conseguente impossibilità per le istituzioni elleniche di far fronte alle obbligazioni di debito in scadenza;

è necessario quindi supportare il nuovo piano di riforme presentato dal Governo greco affinché si arrivi allo sblocco degli aiuti e per ridare sostenibilità al debito greco e non perseguire irrealistici avanzi primari da realizzare con un programma in continuità con le misure di austerità che hanno strozzato le casse e il popolo greco;

le misure presentate dal Governo di Atene appaiono quindi realistiche e razionali in questa prospettiva, a partire dalla riforma dell'IVA e dell'abbassamento degli obiettivi di avanzo primario, con un sostenibile 1 per cento (in rapporto al prodotto interno lordo) da realizzare nel 2015 che sarà gradualmente portato al 3 per cento entro il 2018;

il piano è basato su riforme economiche meno onerose che, associate ad un alleggerimento degli impegni di bilancio, puntano a rivedere le regole del mercato del lavoro e dell'energia con interventi sulle privatizzazioni, nonché misure sul debito privato;

le questioni sociali, assenti nel *memorandum* sottoscritto con la "Troika", tornano ad essere centrali nella proposta di accordo che mette al centro la sostenibilità del debito e nuove proiezioni di crescita nei prossimi 3 anni: ripristino del contratto collettivo di lavoro, introduzione del salario minimo, protezione dei lavoratori dai licenziamenti di massa, salvaguardia dei salari, delle pensioni, del sistema di sicurezza sociale e della sanità dai tagli e l'arresto delle privatizzazioni a valori non di mercato «a prezzi stracciati» sono solo alcune delle importanti misure;

a tal riguardo, nel rapporto della Commissione affari economici del Parlamento europeo «Sul ruolo e le attività della Troika riguardo i Paesi dell'area euro oggetto di programma» di risanamento macroeconomico e finanziario, rapporto approvato il 13 marzo 2015 dal Parlamento europeo, si legge che: il Parlamento «denuncia la mancanza di trasparenza nei negoziati relativi al memorandum d'intesa; rileva la necessità di valutare se i documenti ufficiali sono stati chiaramente comunicati ed esaminati in tempo utile nei Parlamenti nazionali e nel Parlamento europeo e opportunamente discussi con le parti sociali (...) rivela che le raccomandazioni contenute nei memorandum d'intesa sono in contrasto con la strategia di modernizzazione equilibrata elaborata con la strategia di Lisbona e la

Strategia Europa 2020, rileva altresì che gli Stati membri aderenti ai memorandum d'intesa sono stati esonerati dalle procedure di rendicontazione del semestre europeo, compresa la rendicontazione del quadro degli obiettivi di lotta alla povertà e di inclusione sociale (...) si rammarica che nei programmi per la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo sia stata inserita una serie di prescrizioni dettagliate relative alla riforma dei sistemi sanitari e a tagli alla spesa; deplora che i programmi non siano vincolati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o dalle disposizioni dei Trattati (...) deplora che le misure attuate abbiano fatto aumentare nel breve periodo le diseguaglianze in termine di distribuzione del reddito; prende atto che si è registrato un aumento sopra la media di tali diseguaglianze nei 4 Paesi; rileva che i tagli apportati alle protezioni e ai servizi sociali e l'aumento della disoccupazione a seguito delle misure contenute nei programmi atti a intervenire sulla situazione macroeconomica, nonché la riduzione delle retribuzioni, stanno provocando un aumento della povertà (...) pone l'accento sul livello inaccettabile di disoccupazione, disoccupazione di lunga durata e giovanile, in particolare nei 4 Stati membri nel quadro del programma di assistenza; sottolinea che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile compromette le possibilità di sviluppo economico, come dimostra il flusso di giovani migranti provenienti dall'Europa meridionale e dall'Irlanda»;

le riforme presentate dal Governo greco rappresentano, quindi, un passo in avanti nella direzione dei valori europei, come stabilito anche dal rapporto del Parlamento europeo;

in data 2 febbraio 2015 in un'intervista rilasciata alla CNN sulla Grecia il presidente Obama ha dichiarato che: «non si può continuare a spremere Paesi che sono in profonda depressione» ed ancora «ad un certo punto deve esserci una strategia di crescita, per permettere loro di rimborsare i debiti ed eliminare parte dei loro *deficit*». Pur riconoscendo il presidente Obama che la Grecia necessita di riforme ha ulteriormente affermato che «è molto difficile avviare questi cambiamenti, se il tenore di vita della gente è sceso del 25 per cento. Alla lunga il sistema politico, la società non possono sopportarlo»;

secondo recenti rilevazioni c'è stato un abbassamento addirittura del 35 per cento degli *standard* di vita della popolazione greca; negli ultimi 5 anni il tasso di disoccupazione è salito al 28 per cento (60 per cento per i giovani), il reddito medio è diminuito del 40 per cento, mentre secondo i dati di Eurostat, la Grecia è diventata il Paese europeo con il più alto indice di disuguaglianza sociale. Questa è la prova che il popolo greco ha sopportato un immenso sacrificio per restare nell'eurozona ed è arrivato il momento di mettere al centro dell'agenda europea una strategia che superi il dogma delle politiche del rigore a favore del benessere delle popolazioni europee per un nuovo modello di crescita sostenibile;

il debito pubblico totale della Grecia è di 323 miliardi di euro, di cui solo un quinto è in mano a banche e investitori privati. Il Fondo monetario internazionale ne ha una trentina di miliardi (il 10 per cento), la Bce il 6 per cento. Il grosso, il 60 per cento, è detenuto dal resto dell'eurozona: 142 miliardi dal «Fondo salvastati» e 53 miliardi dai singoli Governi. Il "salvataggio della Grecia" da parte della Troika, prima nel 2010 e poi nuovamente nel 2012, non è servito a risanare il bilancio dello Stato ma a ripagare i creditori della Grecia;

il grosso dell'ammontare dei prestiti è stato utilizzato per ricapitalizzare le banche greche e per onorare gli impegni con i creditori dello Stato e dei privati greci, in gran parte banche tedesche e francesi, non per risanare i buchi di bilancio. Più precisamente, circa la metà del finanziamento è stato utilizzato per rimborsare i titoli in scadenza e ripagare gli interessi sul debito, mentre il 20 per cento è andato alle banche greche; il resto dei fondi ha invece riguardato le attività di ristrutturazione e di riacquisto del debito;

in definitiva, più dell'80 per cento degli "aiuti" della Troika sono andati a beneficio diretto o indiretto del settore finanziario, in particolare quello tedesco che è riuscito a ridurre la propria esposizione nei confronti della Grecia dell'80 per cento nel periodo tra il 2010 e il 2012;

mentre in Europa si aveva la percezione che gli aiuti, «realizzati con soldi dei contribuenti europei», stessero salvando la Grecia, in realtà si stavano salvando le grandi banche del continente. Contemporaneamente il debito della Grecia esplodeva fino ad arrivare al 180 per cento in rapporto al prodotto interno lordo (nel 2010 era il 130 per cento) e gli aiuti erano la giustificazione per imporre

allo Stato ellenico un brutale programma di austerità fiscale e salariale che ha bruciato un quarto del reddito nazionale e ridotto in povertà milioni di persone. Come dire: oltre al danno, la beffa;
per queste ragioni il debito greco va ristrutturato in maniera controllata affinché ridiventi sostenibile e si possano proporre grandi investimenti pubblici, gli unici in grado di dar fiato all'economia greca e del continente tutto. La questione quindi non è economica ma politica;

così come politica è l'osservazione in merito al meccanismo avviato dalla Bce per ridare fiato all'economia. Con riguardo al *Quantitative easing* (QE), come ricordato dal premio Nobel per l'economia, Stiglitz, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Avvenire" il 31 maggio 2015: «va valutato l'effetto redistributivo enorme che produce. Il QE fa scendere i tassi di interesse dei titoli pubblici, la principale fonte di guadagno per le classi medio-basse che in più subiscono gli effetti dei tagli della spesa. Così scompare l'investimento privo di rischio e la situazione favorisce chi ha già un patrimonio, che può continuare ad arricchirsi coi titoli azionari»;

in definitiva il meccanismo del *Quantitative easing* anziché dar fiato all'economia, in combinazione con le politiche di austerità potrebbe ancora di più aumentare le disuguaglianze in Europa e quindi la parte della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà;

occorre quindi rompere la continua incertezza causata dagli irraggiungibili obiettivi di saldi di bilancio pubblico che, come nel caso greco, rafforzano il circolo vizioso di austerità e recessione e al contempo ripristinare un'agenda di crescita realistica con investimenti altrettanto realistici, certi e disponibili. Occorre altresì un'agenda di lavoro comune nell'Unione europea, e principalmente nell'eurozona, per tassare progressivamente e molto di più i redditi più alti, le proprietà fondiari e soprattutto le plusvalenze finanziarie, e al tempo stesso detassare il lavoro;

un accordo con la Grecia, che spezzi il circolo vizioso di austerità e recessione, e un piano di lavoro su queste basi potranno segnare l'inizio della fine dell'incertezza economica e politica europea che si è determinata in 7 anni di "crisi greca";

il 9 settembre 2014 l'Assemblea generale delle Nazioni unite ha approvato a grandissima maggioranza (124 a favore, 41 astenuti e solo 11 contrari) una risoluzione (A/68/L.57/Rev2) che impegna la stessa Assemblea ad approvare entro la fine della 69a sessione (settembre 2015) un "quadro giuridico multilaterale" per arrivare ad un processo di ristrutturazione del debito sovrano che potrebbe essere un punto di svolta rispetto a come sono state gestite fino ad ora le crisi;

già nel luglio 2012, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite aveva adottato (con il voto contrario di Stati Uniti, Svizzera, Moldavia e 8 Stati membri dell'Unione europea tra cui l'Italia) un importante documento su debito e diritti umani che sostiene gli "*audit*" e la possibilità di moratoria sul pagamento del debito qualora venissero minacciati o compromessi i diritti umani;

il 17 marzo 2015, la presidente del parlamento greco, Zoé Konstantopoulou, ha annunciato la costituzione di una commissione di "*audit*" del debito greco. In totale, una trentina di esperti greci ed internazionali parteciperanno alla commissione e dovranno presentare un primo resoconto entro il mese di giugno. L'obiettivo è di determinare l'eventuale carattere odioso, illegale o illegittimo dei debiti pubblici contratti dal Governo greco e, qualora ciò sia certificato, cancellare la parte del debito ritenuta illegale;

tutto ciò premesso la questione greca non riguarda solo la Grecia e il suo futuro. Non riguarda solo le questioni economiche ma della democrazia europea e dei suoi Stati membri. È quindi urgente una presa di posizione anche del Governo italiano con proposte da avanzare immediatamente, alla prossima riunione dell'Eurogruppo in programma il 18 giugno e in sede di Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles i prossimi 25 e 26 giugno,

impegna il Governo:

- 1) a dare più coerenza alle stesse affermazioni del Governo contrarie alle politiche dell'austerità, che minano la solidarietà, l'uguaglianza e la democrazia, valori fondanti dell'Unione europea, e che rischiano di avere anche pesanti ripercussioni sull'insieme dell'Europa;
- 2) ad impegnarsi nelle sedi istituzionali dell'Unione europea e nei consessi internazionali ad affrontare la questione del debito pubblico dei Paesi più esposti attraverso iniziative di rinegoziazione, stabilendo

una diversa tempistica e una diversa rimodulazione sulla base della effettiva crescita e ripresa economica dei Paesi coinvolti e promuovendo altresì l'emissione di *eurobond* finalizzati alla riduzione del debito e agli investimenti pubblici e all'occupazione;

3) ad impegnarsi nelle sedi istituzionali dell'Unione europea a subordinare la restituzione dei prestiti internazionali della Grecia e dei Paesi più esposti al mantenimento di tutte le iniziative pubbliche volte a fronteggiare la crisi umanitaria e gli aspetti più drammatici della crisi sociale e della povertà estrema;

4) ad aiutare la Grecia a sostenere le sue ragioni presso l'Eurogruppo e il Consiglio europeo;

5) ad appoggiare le posizioni del Governo greco in merito all'allentamento dei rigidi parametri imposti dalle regole del *fiscal compact*, assumendo una posizione netta e priva di ambiguità nel voler riformare i parametri imposti dalle politiche di *austerity*;

6) a ribadire con forza, in tutte le sedi sia europee sia esterne all'Unione, che la sovranità nazionale e il mandato democratico devono essere rispettati e a rifiutare qualsiasi opzione "tecnocratica" che "commissari" di fatto le istituzioni democratiche, estranea ai valori fondanti dell'Unione europea;

7) a proporre un'agenda di lavoro comune nell'Unione europea, e principalmente nell'eurozona, per tassare progressivamente ed in maniera più incisiva i redditi più alti, le proprietà fondiarie e soprattutto le transazioni e le plusvalenze finanziarie;

8) a proporre in tutti gli ambiti della *governance* europea una politica di intervento e di investimenti pubblici, un piano europeo per l'occupazione, il quale stanzi adeguate risorse pubbliche nuove ed aggiuntive rispetto a quelle previste nel "piano Juncker", che di fatto non vi sono, al fine di creare occupazione per 10 milioni di disoccupati e/o inoccupati, di cui un milione in Italia, che rappresentano la totalità delle persone che hanno perso il lavoro dall'inizio della crisi, definendo una politica industriale a livello europeo e adoperandosi affinché il "piano Juncker" abbia come priorità il superamento degli squilibri regionali in Europa, che sono una delle cause dell'attuale crisi europea;

9) ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, composta da esperti indipendenti, volta a ricostruire le origini, le componenti e i detentori del credito italiano vantato verso la Grecia, vagliandone le caratteristiche e l'ammissibilità.

(1-00433)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [DE PIETRO](#), [MASTRANGELI](#), [MOLINARI](#) - Il Senato,

premessi che:

l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha diffuso il 27 maggio 2015 il nuovo rapporto sullo stato dell'insicurezza alimentare nel mondo, dal quale si evince che, a tutt'oggi, circa 800 milioni di persone sono a rischio di denutrizione, con particolare rilevanza del disagio nell'Africa sub-sahariana e nel Medio Oriente, dove il numero delle persone che soffrono per la fame è addirittura in crescita rispetto al 1990;

i rapporti delle principali agenzie internazionali e delle organizzazioni non governative concordano nell'individuare, quale elemento di assoluto rilievo nel determinare lo stato di permanente insicurezza alimentare, le dinamiche osservate nel mercato delle principali materie prime alimentari, con particolare riferimento alle impennate dei prezzi registrate nel corso del 2008, del 2010 e del 2012 e agli effetti nei Paesi più vulnerabili delle repentine oscillazioni degli indici di riferimento per gli acquisti dei prodotti agricoli;

l'analisi specialistica dei mercati dei prodotti alimentari ha in particolare evidenziato che una componente tutt'altro che secondaria nell'amplificare le improvvise esplosioni dei prezzi è rappresentata dal crescente investimento su strumenti finanziari derivati (*futures*, *swap*, *opzioni*, *ETC*) legati alle materie prime agricole, con un raddoppio dei flussi investiti fra il 2006 e il 2011, e l'ingresso di grandi operatori internazionali non direttamente interessati al commercio di *mais*, frumento, riso, cacao o caffè, ma prevalentemente alla speculazione a breve termine sulle quotazioni internazionali di tali prodotti;

a seguito della crisi alimentare del 2008 e delle campagne di sensibilizzazione promosse da molteplici

organizzazioni non governative, la diffusione dei nuovi strumenti finanziari derivati collegati alle materie prime agricole e i suoi effetti indiretti sulle popolazioni a rischio di denutrizione si sono imposti all'attenzione anche delle autorità preposte alla regolazione dei mercati finanziari, a cominciare dalle proposte per una nuova disciplina del settore avanzate dalla "Commodity Futures Trading Commission" negli Stati Uniti e dalla Commissione europea;

in particolare nell'Unione europea, dopo un approfondito dibattito nelle istituzioni comunitarie, si è pervenuti all'approvazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (MIFID II), con la quale si è introdotto il principio della necessità di regolamentazione e vigilanza sul mercato dei derivati sui prodotti agricoli, per evitare che la leva finanziaria possa accentuare la volatilità dei prezzi;

il procedimento di attuazione della direttiva affida all'Autorità europea sugli strumenti finanziari e sui mercati (ESMA) il compito di proporre i parametri di regolamentazione tecnica in materia, che dovranno essere sottoposti al vaglio della Commissione e del Parlamento europeo per una definitiva approvazione prevista entro il 2015, mentre gli Stati membri devono recepire la direttiva nella legislazione nazionale entro il mese di luglio del 2016;

particolare preoccupazione è stata espressa dalle Organizzazioni non governative e dalla stessa FAO anche per il forte incremento del fenomeno dell'accaparramento dei terreni agricoli (*land grabbing*) nei Paesi in via di sviluppo da parte di compagnie multinazionali private che affittano o acquistano grandi estensioni coltivabili sottraendole al controllo delle comunità locali, fenomeno anch'esso collegabile alle previsioni di crescita dei prezzi delle materie prime alimentari e alle dinamiche dell'investimento finanziario;

tra il 2008 e il 2014 circa 56 milioni di ettari di terreni agricoli, equivalenti all'estensione della Francia, sono stati accaparrati da investitori stranieri, con particolare concentrazione nell'Africa sub-sahariana, nel sud-est asiatico e in America latina ed una evidente coincidenza territoriale con aree dove già si manifestano i fenomeni di denutrizione;

le aree agricole acquisite dalle grandi compagnie internazionali sono prevalentemente destinate a progetti di sviluppo di colture per biocarburanti o da esportazione, sottraendo risorse preziose per l'agricoltura familiare locale, con un impatto negativo sulla capacità di produrre cibo rivolto al sostentamento delle popolazioni in stato di insicurezza alimentare;

sono stati inoltre evidenziati a più riprese, anche dalla agenzie internazionali, casi di accaparramento di terre che avvengono senza alcuna preventiva informazione delle comunità locali, con evidente violazione dei diritti acquisiti dai piccoli produttori e con l'innescare di fenomeni migratori e conflitti sociali connessi alla intervenuta scarsità di risorse agricole accessibili, mentre il Comitato per la sicurezza alimentare della FAO ha adottato l'11 maggio del 2012 le "Direttive volontarie per la gestione responsabile della terra" (VGGT) rivolte a prevenire e contrastare tali dinamiche;

la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha reso noto il 9 giugno il contenuto di un rapporto di ricerca (IP/B/AGRI/IC/2014-069) sull'esistenza e sulle caratteristiche del fenomeno del *land grabbing* nel territorio dell'Unione, dal quale si evince che dinamiche analoghe a quelle descritte interessano anche i terreni agricoli di alcuni Paesi comunitari, con crescente pregiudizio dell'attività della piccola agricoltura familiare;

considerato inoltre che:

in questa fase del procedimento di attuazione della direttiva MIFID II può risultare di particolare rilievo, nell'orientare le decisioni comunitarie in materia di regolazione dei derivati finanziari nella direzione del contrasto alla speculazione sui prodotti agricoli, l'impegno della rappresentanza italiana nelle istituzioni europee, del Governo italiano e del Parlamento, anche in relazione alla delega legislativa in corso di conferimento con la legge di delegazione europea 2014, già approvata in prima lettura dal Senato e in corso di esame presso la Camera dei deputati;

l'implementazione delle citate "Direttive volontarie per la gestione responsabile della terra" (VGGT) richiede uno specifico impegno del Governo, sia in sede di accordi bilaterali e multilaterali che mediante esercizio di attività di vigilanza e orientamento sugli investimenti esteri delle imprese

italiane;

L'Esposizione internazionale 2015 in corso a Milano rappresenta una grande occasione per rendere protagonista il nostro Paese di un processo che porti ad una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza e della sovranità alimentare e a rafforzare l'impegno internazionale verso l'accelerazione delle iniziative rivolte a ridurre drasticamente il fenomeno della denutrizione;

l'adozione e il lancio della sottoscrizione della "Carta di Milano" rappresenta, in tal senso, un primo e importante momento di comunicazione e iniziativa, cui è opportuno e urgente far seguire azioni coerenti in sede nazionale e internazionale rivolte a prevenire e contrastare concretamente la speculazione finanziaria sulle materie prime alimentari e l'accaparramento dei terreni agricoli, impegna il Governo:

1) ad assumere le iniziative necessarie, in sede di Unione europea e in sede nazionale, affinché siano accolti, nel procedimento di attuazione della direttiva 2014/65/UE (MIFID II), i seguenti orientamenti:

a) sia previsto l'obbligo di indicare con chiarezza al risparmiatore nel prospetto informativo se un prodotto finanziario derivato è legato, anche solo parzialmente, all'andamento dei prezzi di una determinata materia prima agricola;

b) sia affidato all'ESMA l'incarico di tenere una lista chiara, aggiornata e consultabile da tutti dei prodotti finanziari derivati basati sull'andamento dei prezzi delle materie prime agricole quotati nelle borse dei Paesi dell'Unione europea;

c) siano adottati limiti di posizione efficaci per gli investitori non commerciali nei derivati su merci agricole, come richiesto in una lettera inviata all'ESMA da *Oxfam, Finance Watch, Friends of the Earth Europe, SOMO e Global Justice Now* il 19 maggio 2015, con la richiesta di un limite generale che non superi il 10 per cento dell'offerta, con un margine non superiore al 5 per cento per la quota discrezionale demandata alle legislazioni nazionali;

d) siano adottati meccanismi che intervengano sulle contrattazioni dei derivati finanziari in presenza di situazioni di mercato di preallarme per la dinamica domanda/offerta di alcune materie prime agricole, a cominciare dalla limitazione dei volumi del *high frequency trading*;

e) sia demandato direttamente a un unico organismo europeo il ruolo di supervisione e intervento sui mercati dei prodotti finanziari derivati basati sulle materie prime agricole;

2) a riconoscere gli effetti negativi della pratica dell'accaparramento di terreni coltivabili (*land grabbing*) e a richiedere l'inserimento di clausole rivolte alla tutela dei diritti umani delle comunità di piccoli produttori agricoli in tutti gli accordi bilaterali e multilaterali che l'UE stipuli e rinnovi con Paesi terzi e con gli organismi internazionali, a cominciare dal rispetto integrale delle "Direttive volontarie per la gestione responsabile della terra" (VGGT), adottate dal Comitato per la sicurezza alimentare della FAO l'11 maggio del 2012;

3) a vigilare affinché il rispetto delle "Direttive volontarie per la gestione responsabile della terra" (VGGT) costituisca elemento irrinunciabile nell'ambito dei progetti di cooperazione internazionale ai quali partecipa il nostro Paese o nell'ambito di iniziative di investimento di aziende italiane che si avvalgono del supporto finanziario o delle garanzie di organismi, enti e agenzie pubbliche;

4) ad adoperarsi affinché, già nel corso dell'Esposizione internazionale 2015, siano adottate tutte le ulteriori iniziative rivolte a prevenire e contrastare la speculazione finanziaria sulle materie prime alimentari e l'accaparramento dei terreni agricoli, anche al fine di rendere operativi gli importanti orientamenti assunti con l'adozione della Carta di Milano.

(1-00434)

Interpellanze

[DE PETRIS](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'omicidio dell'avvocato e *blogger* Mario Piccolino ha scosso l'intera comunità italiana e, in particolare, quella della zona del sud pontino per l'estrema ferocia e modalità d'attuazione, che fa pensare ad una vera e propria esecuzione di stampo mafioso, fatto che dimostra il grado di penetrazione delle mafie nel territorio appena a sud della Capitale;

già nel 2009 Piccolino fu aggredito nel suo studio da un esponente di una nota famiglia legata alla

criminalità organizzata e nel 2012, fu oggetto di atto di avvertimento e intimidazione con l'episodio delle teste di pesce sull'uscio di casa;

pur non potendo affermare allo stato se le cause dell'omicidio descritto siano da imputare al fenomeno mafioso oppure a crimini di altra natura, in costanza delle indagini della magistratura, tuttavia è ormai acclarato da numerosi studi e indagini della magistratura e delle forze dell'ordine che la criminalità organizzata nell'area della provincia di Latina, con contaminazioni profonde in comuni limitrofi alla Capitale, come ad esempio Ardea, abbia ormai una presenza stabile e pervasiva nella vita economica finanziaria e politica del territorio;

pochi ma significativi esempi per confermare la presenza diffusa e capillare della criminalità organizzata: nel 2010 la Direzione investigativa antimafia di Napoli ha smantellato un'organizzazione criminale attiva nella zona di Fondi, che controllava il settore ortofrutta e trasporti; nel 2014 il nucleo di Polizia tributaria di Roma e gli agenti della squadra mobile di Latina hanno eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare disposte dal giudice per le indagini preliminari di Napoli per smantellare una vasta organizzazione che agiva tra la zona di Formia e di Caserta, gestendo un traffico di auto verso la Germania e facente capo al *clan* camorristico dei Casalesi; nel 2012 il procuratore di Tivoli, Luigi de Ficchy, già sostituto della Direzione distrettuale antimafia, a proposito dell'agguato sulla spiaggia di Terracina, nel quale è stato ucciso il *boss* degli "Scissionisti" Gaetano Marino ha dichiarato: "Il basso Lazio ha una tale densità criminale, da sempre, che stupirsi ancora è inammissibile. Camorra e 'ndrangheta, in quella zona, sono radicate, così come i *clan* della criminalità locale. Investono e hanno centri di potere, controllano l'economia. La situazione più difficile è proprio quella della provincia di Latina. Le aree di interesse e le zone vengono spartite tra gruppi criminali. Non è un caso che si discutesse di istituire una sezione distaccata della direzione investigativa antimafia proprio lì";

nonostante le prove continue sulla presenza massiccia della criminalità organizzata nella zona del sud Pontino che determina effetti distorsivi nell'economia e nella politica con pericolosi risvolti negativi sul tessuto sociale dell'intero territorio come ha più volte denunciato lo stesso capo della Direzione distrettuale antimafia di Roma, dottor Pignatone, nel 2013 è stata chiusa a Gaeta la sezione distaccata del tribunale di Latina, che costituiva, oltre ad un forte deterrente alle attività illecite dei *clan* camorristici, un sicuro e necessario presidio di legalità. Tale depotenziamento dei presidi di legalità e di contrasto alla criminalità organizzata è testimoniata dalla situazione di grande sofferenza o meglio di emergenza in cui si trovano ad operare le forze dell'ordine e non solo nel territorio pontino in termini di riduzione di mezzi e di personale che in particolare colpisce la questura di Latina;

la politica di revisione della spesa, del blocco del *turnover* e di misure di contenimento rischia di mettere in ginocchio territori con deboli difese contro poteri agguerriti, affermati e intimamente presenti nel tessuto sociale, economico e politico e con immensa capacità coercitiva di tipo criminale, si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario, con un'opportuna opera di coordinamento tra Ministeri e amministrazioni diverse, prevedere espressamente per il territorio della provincia di Latina una ricognizione, un successivo potenziamento e rafforzamento di tutti i presidi di legalità e contrasto alla criminalità organizzata, con un continuo monitoraggio della situazione e dei risultati, considerando i fenomeni riscontrabili in quei territori come un'emergenza nazionale.

(2-00280)

Interrogazioni

[CANTINI](#) - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute - Premesso che:

l'art.47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, nel testo originario stabiliva, che nelle controversie pensionistiche l'avente diritto era tenuto a proporre azione giudiziaria entro un termine di 10 anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto ovvero dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, pena la decadenza del diritto;

successivamente tale articolo è stato modificato dall'art.4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 in cui si stabilisce che: " Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di

decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma"; in sostanza la modifica riduce a 3 anni il termine entro cui l'avente diritto avrebbe potuto proporre l'azione giudiziaria;

l'art. 38 comma. 1, lettera *d*), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha aggiunto al citato art. 47 un ultimo comma, in cui si stabilisce che "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", precisando, inoltre, al comma 4 che "le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto";

la Corte di cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 6491 del 1996 aveva stabilito che l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 si applica soltanto alla domanda giudiziale proposta a seguito di reiezione del ricorso amministrativo o, comunque, di esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, non anche ai casi in cui il privato chieda un adeguamento della prestazione già riconosciuta dall'ente previdenziale;

tale pronuncia aveva provocato un contrasto all'interno della sezione lavoro della stessa corte suprema che, in alcuni casi, non si era adeguata al *dictum* delle sezioni unite;

sul punto le sezioni unite della suprema corte di cassazione sono quindi intervenute nuovamente con la sentenza n. 12720 del 2009 depositata il 29 maggio 2009 e prevedendo che: "la decadenza di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 39 del 1970 - come interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166 - non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale" si sono espresse nel senso dell'inapplicabilità della decadenza alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall'ente previdenziale; in tal modo venendo ribadito che i termini di decadenza previsti dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 non si applicano ai casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere, non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solamente l'adeguamento di tale prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto;

secondo quanto risulta all'interrogante a tale pronuncia sono seguite solo sentenze nello stesso senso (Cassazione, sezione lavoro, n. 948 e n. 1580 del 2010);

a seguito del mutamento legislativo del 2011 delle sezioni unite, con un'ordinanza interlocutoria del 19 dicembre 2011, n. 27279, la Corte ha restituito gli atti alla sezione lavoro perché valutasse, alla luce dello *ius superveniens* rappresentato dall'art. 38, comma 1, lettera *d*) e 4 del decreto-legge n. 98 del 2011, la persistenza dell'opportunità di investire le sezioni unite della richiesta di nuova valutazione in ordine all'applicabilità dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 e successive modificazioni, anche al caso di domanda di riliquidazione di una prestazione previdenziale nei termini rappresentati nell'ordinanza di rimessione;

tale mutamento legislativo ha provocato un mutamento giurisprudenziale fortemente sfavorevole per i lavoratori, anche per cause legate all'amianto; ciò ha fatto sì che quei lavoratori a cui a seguito di

ricorso era stata riconosciuta una maggiorazione contributiva o un aumento dell'anzianità per esposizione all'amianto, si sono trovati a dover restituire i trattamenti pensionistici ricevuti; in particolare, oggi 80 ex lavoratori vetrai dell'empolese, venuti a contatto con l'amianto nel corso della loro vita lavorativa, si trovano a dover restituire somme anche ingenti per aver ottenuto a seguito di giudizio la citata maggiorazione pensionistica;

considerato che:

a tali lavoratori oggi viene negato un diritto riconosciuto in passato;

fino al 2005 le sentenze in merito sono state favorevoli ai lavoratori esposti all'amianto che avevano fatto richiesta della maggiorazione contributiva; solo nell'empolese si contano circa 400 ex lavoratori che hanno beneficiato della maggiorazione, creando, in tal modo una situazione di sostanziale disparità tra situazioni simili;

l'esposizione all'amianto è causa riconosciuta di gravi malattie,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quante siano le situazioni di decadenza dai benefici previdenziali per esposizione all'amianto che il cambiamento della normativa sulla decadenza previdenziale ha prodotto; se non si ritenga di dover intervenire, entro i limiti di propria competenza, per tutelare le situazioni in cui siano coinvolti lavoratori comunque esposti all'amianto.

(3-01981)

[MORONESE](#), [MORRA](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [NUGNES](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [BUCCARELLA](#), [CASTALDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [MARTON](#), [BULGARELLI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [GAETTI](#), [CIOFFI](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [LEZZI](#), [COTTI](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [FUCKSIA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

la direttiva n. 79/409/CEE "Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è rimasta in vigore ed è stata integrata all'interno delle disposizioni della cosiddetta direttiva Habitat;

la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, cosiddetta direttiva Habitat, recepita in Italia nel 1997, con regolamento decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, ha come obiettivo quello di "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato" (art. 2); per il raggiungimento di tale obiettivo sono individuate le misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli *habitat* e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati;

in particolare, l'articolo 6, comma 2, della direttiva precisa che gli Stati membri adottino "le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva";

considerato che:

il 9 luglio 2014 i servizi della Commissione europea hanno richiesto dei chiarimenti all'Italia in merito all'applicazione della direttiva Habitat. Sulla base delle informazioni ricevute tramite diverse denunce, la Commissione è giunta alla conclusione che l'Italia ha dei problemi applicativi della direttiva ed in particolare dell'articolo 6, commi 2, 3, 4;

dal luglio 2014 numerose sono state le comunicazioni intercorse tra l'Italia e la Commissione europea, che, per le anomalie riscontrate ha deciso di aprire un'inchiesta sul mancato rispetto delle aree protette; la relativa procedura di indagine EU Pilot 6730/14/ENVI è, infatti, "diretta ad accertare se esista in Italia una prassi di sistematica violazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat";

da quanto si apprende da recenti notizie stampa, come "L'Espresso" del 4 maggio 2015, l'Unione europea, in una nota di 12 pagine, riepiloga le contestazioni ed elenca alcune delle principali violazioni

commesse dall'Italia, individuando 21 prescrizioni da seguire, con la precisazione che nel caso in cui non venissero rispettate sarà aperta l'ennesima procedura di infrazione;

tra le prescrizioni dettate dalla Commissione europea ce n'è una (la n. 14, a pagina 6 del documento) che recita testualmente: "Il rafforzamento del ruolo del Corpo forestale dello Stato dovrebbe essere accompagnato da corsi di Formazione per gli agenti incaricati dei controlli. Inoltre, dovrebbero essere razionalizzate le forze in campo in materia di vigilanza ambientale (ex guardiacaccia delle Province, Corpo forestale dello Stato, Corpi forestali provinciali e regionali)";

considerato, inoltre, che:

la Commissione europea il 20 maggio 2015 ha pubblicato il *report* sullo "Stato della natura nell'UE" che rileva un notevole peggioramento della salute degli *habitat* in Italia;

dal *report* emerge che nel complesso oltre il 60 per cento delle aree protette dalla direttiva Habitat nel 2013 non godeva di buona salute, il doppio rispetto al 2007. In particolare, il 90 per cento delle dune risulta in condizioni di conservazione cattive o inadeguate, così come oltre l'80 per cento delle aree paludose e il 79 per cento delle foreste, seguiti da oltre il 60 per cento di ambienti di acqua dolce, aree costiere e praterie. A ciò si aggiunga, che oltre la metà delle specie di flora e fauna non gode di buona salute, per quanto riguarda gli uccelli circa il 17 per cento delle specie risulta minacciato mentre un altro 15 per cento è in declino, per un totale di 32 per cento,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare che l'Italia venga sottoposta ad una nuova procedura di infrazione;

quali iniziative intenda mettere in atto al fine di salvaguardare la biodiversità degli *habitat*, nonché della flora e della fauna;

se non ritenga opportuno intervenire immediatamente, e con quali azioni, per arginare i danni causati dall'omissione degli atti di controllo prescritti a tutela della biodiversità, predisponendo verifiche più stringenti su uccelli e *habitat*.

(3-01983)

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MORRA](#), [DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [GIROTTI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [MARTON](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [GAETTI](#), [CIOFFI](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [LEZZI](#), [COTTI](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il Corpo forestale dello Stato è una delle 5 forze di polizia italiane, ad ordinamento civile e con funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, dipendente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

nato nel 1822, è specializzato nella difesa del patrimonio agro-forestale italiano, nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e del controllo sulla sicurezza della filiera agroalimentare, e concorre all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché al controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

il Corpo forestale dello Stato originariamente aveva un ruolo di salvaguardia delle aree boschive, tuttavia ha acquisito nel corso della sua storia molteplici funzioni, anche al di fuori di tale ambito, come il contesto di difesa dell'ambiente e del territorio, della salute umana, di tutela degli animali, della flora e del patrimonio paesaggistico, di controllo sulle produzioni agro-alimentari, di conservazione della biodiversità e delle aree protette terrestri e marine;

tra le competenze del Corpo forestale dello Stato si annoverano anche le operazioni di controllo sul traffico dei rifiuti (repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti) e sugli inquinamenti (tutela delle acque dall'inquinamento e reati o danno ambientale);

considerato che:

il personale del Corpo ammonta a circa 8.500 unità, dislocato su tutto il territorio italiano, ad eccezione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali operano corpi forestali autonomi, è presente nei nuclei e sezioni di Polizia giudiziaria presso le procure ed i tribunali nonché, con alcuni nuclei, nell'ambito della Direzione investigativa antimafia;

a parere degli interroganti, dalle ultime politiche messe in atto dal Governo si potrebbe dedurre una volontà a ridurre progressivamente i finanziamenti al Corpo forestale, tali da mettere in discussione l'operatività territoriale e la specializzazione, sino ad arrivare allo smantellamento dello stesso. Ciò risulterebbe innanzitutto dal mancato rifinanziamento del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014, recante "Disposizioni urgenti volte a fronteggiare emergenze ambientali ed industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate", che prevede tra l'altro il monitoraggio dei terreni agricoli e la loro messa in sicurezza, operando nei fatti un taglio di quasi 4 milioni di euro, che va ad incidere direttamente sulla salute dei cittadini;

il Corpo forestale ha sempre operato attivamente in diversi campi e settori, in virtù della specializzazione e trasversalità delle proprie competenze, e sul punto, sono un esempio gli sforzi messi in campo per la tutela agroalimentare, settore oggi importantissimo per il mercato del nostro Paese, e che ha visto e vede il Corpo forestale in prima linea a combattere la contraffazione dei più grandi marchi agroalimentari nazionali, che causa gravissimi danni alle esportazioni;

a ciò si aggiunga la lotta quotidiana che il Corpo forestale attua, ad esempio, sul territorio ormai noto come "Terra dei Fuochi", dove assieme all'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Campania, predispone un quotidiano e puntuale monitoraggio dei terreni incriminati, pianifica e supervisiona i lavori di bonifica;

considerato, inoltre, che:

nell'ordinamento italiano sono state introdotte nuove disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, in particolare, con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 maggio 2015, entrata in vigore il 29 maggio 2015, sono stati introdotti nel libro II del codice penale 5 nuovi delitti contro l'ambiente: inquinamento ambientale; disastro ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti; impedimento del controllo;

secondo il rapporto "Ecomafie 2014", pubblicato da Legambiente nel giugno 2014, il Corpo forestale dello Stato, seppur carente di uomini e mezzi, ha accertato nel 2013 oltre 10.000 reati ambientali contro i soli 65 della Polizia di Stato; il Corpo forestale è costantemente in prima linea nella repressione di tutti i reati annessi con una capacità di indagine altamente specializzata e qualificata come dimostrano le azioni investigative di Pitelli (La Spezia), Porto Marghera (Venezia) e del Metaponto;

il gruppo europeo "Eurojust", organismo europeo per la cooperazione giudiziaria, ha denunciato nel suo nuovo rapporto "Strategic project on environmental crime" che sulla base dei dati analizzati si è constatato che la maggior parte dei reati ambientali commessi restano impuniti, generando costi altissimi per la società, e che pertanto gli Stati membri devono provvedere ad organizzare ciascuno un proprio corpo specializzato per il controllo ambientale che possa coordinarsi anche a livello europeo; considerato, tra l'altro, che:

il disegno di legge recante riforme per la pubblica amministrazione, approvato dal Senato il 30 aprile 2015, ed attualmente all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera 3098) reca all'art 7 misure di riorganizzazione del Corpo forestale ed eventuale assorbimento del medesimo in altra forza di polizia; sulla vicenda, tra l'altro, sono state presentate presso la Camera dei deputati dall'onorevole Massimiliano Bernini in data 24 febbraio 2015, seduta n. 380, una interpellanza urgente (2-00858) rivolta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sul tema della riduzione di finanziamenti nei confronti del Corpo forestale, nonché una successiva interrogazione a risposta scritta (4-09204) presentata il 15 maggio 2015, seduta n. 428, con specifico riferimento alla situazione degli idonei non vincitori. Ad oggi, nonostante la delicatezza della problematica, non è stata data ancora alcuna risposta ai suddetti atti;

da più parti sono state avanzate severe critiche in merito a tale manovra di *spending review*. Lo stesso capo della Direzione nazionale antimafia, Franco Roberti, il 4 novembre 2014, in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, ha dichiarato la sua contrarietà alla soppressione del Corpo forestale: "Noi siamo contrarissimi, se non si è capito, lo

ribadisco, alla soppressione del Corpo forestale dello Stato, perché sarebbe come togliere all'autorità giudiziaria l'unico organismo investigativo in materia ambientale che disponga delle conoscenze, delle esperienze, del *know how* e anche dei mezzi per poter smascherare i crimini ambientali. Si potrebbe osservare che non lo sopprimiamo, ma lo accorpiamo e lo facciamo assorbire dalla Polizia di Stato. Noi paventiamo che questo eventuale assorbimento, che forse risponde a esigenze di finanza, di *spending review*, non lo so, potrebbe rischiare di stemperare di molto il patrimonio di conoscenze e di esperienze e, quindi, la capacità investigativa di questo Corpo, che noi sosteniamo e che è il più diretto e stretto collaboratore nostro, come procura nazionale, e delle procure distrettuali". Le dichiarazioni sono state confermate anche di recente in un'intervista resa al Corriere della Sera del 14 aprile 2015 in cui il Capo della *Super* Procura Antimafia ha ribadito: "il Corpo Forestale ha compiti specializzati e conosce il territorio, è un'arma preziosa contro gli ecoreati." Le stesse preoccupazioni sono state ribadite, il 3 giugno 2015, in audizione in Commissione affari costituzionali alla Camera dei deputati, "la Forestale, come il NOE, svolge un compito essenziale, con eccezionale professionalità per la tutela dell'ambiente, uno dei beni supremi a cui i cittadini hanno diritto";

tra l'altro è da segnalare che, a parere degli interroganti, le paventate esigenze di *spending review* non troverebbero riscontro nei fatti, da notizie stampa (per ultimo "Il Sole24 ore" del 2 giugno 2015) si apprende, infatti, che il costo del Corpo forestale è di circa 30 milioni all'anno, che quasi si compenserebbero con i 28 milioni di sanzioni amministrative elevate (media dal 2010 al 2013). In più, in applicazione dell'accorpamento ci sarebbe il paradosso del "costo di allineamento" per la sostituzione immediata delle divise (sulla base delle ultime gare d'appalto circa 12,3 milioni), dei mezzi "civetta" e di quelli speciali (ipotizzando una consistenza del parco mezzi interessato di 1.700 unità, il costo stimato è di 8,3 milioni), della flotta aerea (il costo stimato è di 2,5 milioni) e della formazione (circa 1,54 milioni considerando, per ogni unità di personale, un numero minimo di 5 giornate formative nell'anno, con una spesa minima di 40 euro al giorno per vitto-alloggio-missione e la spesa per le docenze). Il totale è di circa 24,6 milioni;

da ultimo, da recenti notizie stampa (telegiornali nazionali) si apprende che il Presidente del Consiglio dei ministri, Renzi, ha dichiarato che al più presto, in uno dei prossimi Consigli dei ministri, verrà adottato un provvedimento, al fine di prevedere un potenziamento straordinario di 2.500 unità da destinare a Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza per far fronte all'impegno per il Giubileo, con esclusione dunque del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

appare eccessivamente oneroso per lo Stato procedere a nuove assunzioni, in vista del Giubileo, come ipotizzato dal presidente Renzi, quando potrebbero essere utilizzate le graduatorie degli idonei non vincitori, trattandosi di personale già selezionato che ha superato diverse prove tecniche, tra l'altro con un evidente risparmio per lo Stato in spese concorsuali. Ciò vale in particolar modo per il Corpo forestale dello Stato, ove lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori permetterebbe di garantire la specializzazione e la trasversalità delle competenze tipiche di questo Corpo;

le risorse destinate al Corpo forestale non andrebbero tagliate, ma al contrario incrementate con l'unico obiettivo di rendere più efficiente il sistema di controllo e messa in sicurezza ambientale e forestale, a maggior ragione dopo l'entrata in vigore della legge sugli "Ecoreati" (legge n. 68 del 2015), considerate tra l'altro, le competenze, investigative del Corpo forestale in materia di delitti ambientali; considerato, infine, che da recentissime notizie stampa si apprende che la direzione generale ambiente della Commissione europea, con il documento EU PILOT 6730/14/ENVI, ha avviato un'indagine sull'Italia per la violazione dell'art. 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE denominata "Direttiva Habitat". La Commissione europea ha dettato una serie di prescrizioni da mettere in pratica e tra esse ce n'è una (la n. 14, a pagina 6 del documento EU PILOT 6730/14/ENVI) che recita testualmente: "Il rafforzamento del ruolo del Corpo forestale dello Stato dovrebbe essere accompagnato da corsi di Formazione per gli agenti incaricati dei controlli. Inoltre, dovrebbero essere razionalizzate le forze in campo in materia di vigilanza ambientale (ex guardiacaccia delle Province, Corpo forestale dello Stato, Corpi forestali provinciali e regionali)",

si chiede di sapere:

se il Governo confermi l'andamento di una progressiva diminuzione dei finanziamenti al Corpo forestale e se ciò sia o meno coerente con i principi di tutela e salvaguardia del patrimonio agro-silvo-pastorale italiano, nonché della salute e della sicurezza umana;

quali misure intenda adottare per sopperire all'eventuale vacanza dell'apporto investigativo e di controllo operato in questi decenni dal Corpo forestale dello Stato sul territorio nazionale, a seguito di quelli che gli interroganti giudicano tagli irragionevoli ed indiscriminati;

quali iniziative specifiche intenda assumere, nei confronti di coloro che, dopo aver superato numerose prove, attualmente risultano nelle graduatorie degli idonei non vincitori del Corpo forestale, affinché le graduatorie in questione possano essere riutilizzate all'interno dell'eventuale Corpo di polizia accorpante;

quali misure intenda intraprendere per evitare che l'Italia sia sottoposta ad una nuova procedura di infrazione, così come prospettato nel documento EU PILOT 6730/14/ENVI.

(3-01984)

[SERRA](#), [NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [BERTOROTTA](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

il termovalorizzatore sito a Capoterra (Cagliari), zona industriale di Macchiareddu, ha una capacità di incenerimento dei rifiuti di circa 125.000 tonnellate. In data 11 febbraio 2014 la Giunta regionale della Sardegna adottava la delibera n. 5/10 con la quale, su proposta dell'assessore per la programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, prendeva atto del piano d'azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio del quadro strategico nazionale (QSN);

tra gli obiettivi strategici perseguiti viene annoverato il miglioramento della gestione dei rifiuti urbani. Con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 79 dell'11 luglio 2012, venivano determinate in circa 143 milioni di euro le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), da destinare alla Regione Sardegna, quale misura premiale, a seguito degli obiettivi raggiunti nell'offerta di migliori servizi al cittadino. Di queste somme, circa 42 milioni di euro venivano destinate (con delibera n. 27/1 dell'11 luglio 2013) al settore rifiuti;

il direttore del Centro regionale di programmazione (CRP), inoltre, riceveva l'incarico di avviare sia le trattative con gli assessorati competenti per materia al fine di delineare gli interventi da finanziare con i fondi (FSC), sia le negoziazioni sulle proposte di intervento con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. L'unica negoziazione conclusa al momento parrebbe riguardare gli interventi nel settore rifiuti per 41.706.472 euro;

con la citata delibera, la Giunta approvava tali interventi;

considerato che da articoli di stampa locale, come "Sardinia Post" del 3 giugno 2015 si apprende che con una delibera, di cui non vengono riportati gli estremi, la Giunta regionale avrebbe autorizzato un'operazione di *revamping* dell'impianto di incenerimento di Macchiareddu, in virtù della quale veniva stanziata la somma di 41.706.471 euro; il costo totale, invece, si aggirerebbe intorno ai 52 milioni di euro. La delibera parrebbe essere stata firmata il 20 aprile 2015 dall'attuale assessore regionale per la programmazione. Nelle more dell'adozione della stessa il Consorzio industriale CACIP (proprietario del termovalorizzatore gestito dalla Tecnocasic SpA con capitale pubblico) a mezzo del suo presidente, Salvatore Mattana, nominava la commissione di esperti con l'incarico di valutare le proposte giunte per la progettazione e la realizzazione dei lavori, che dureranno circa 2 anni;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti, qualora l'operazione si rivelasse veritiera, sarebbe discutibile sotto il profilo della ragionevolezza, presenterebbe, infatti, varie zone di opacità, soprattutto se si considera che l'operazione risulterebbe essersi svolta nel totale silenzio. Ciò emergerebbe, *a fortiori*, anche in virtù del fatto che la ristrutturazione dell'impianto di incenerimento di Macomer (Nuoro), sito nella zona

industriale di Tossilo, ha, invece, dato origine a molteplici proteste, a causa delle incompatibilità ambientali dell'impianto e, altresì, della sussistenza di vincoli archeologici nell'area interessata dalle operazioni di potenziamento dell'inceneritore;

l'aggiudicazione della gara d'appalto, sempre da quanto emerge dalla stampa, dovrebbe avvenire entro il mese di giugno 2015;

inoltre, il quotidiano "Sardinia Post" del 3 giugno 2015 precisa che il presidente del consorzio industriale CACIP ha affermato: "Un intervento divenuto più che mai necessario col tempo perché è aumentata la quantità di rifiuti prodotta";

lo scopo della ristrutturazione e del potenziamento dell'impianto, secondo gli intenti dichiarati, sarebbe quello di ottimizzare la produzione per ottenere un prodotto di "alta qualità" e aumentare la produzione di energia da impiegare sia per il funzionamento dell'impianto sia da rivendere all'ENEL;

considerato inoltre che l'area in cui insiste l'impianto vede la presenza di altri impianti da cui promanano, a causa delle loro lavorazioni, fumi e odori nocivi per l'ambiente e per le popolazioni locali. A parere degli interroganti, la situazione è resa ancor più grave a causa della carenza di centraline di monitoraggio, in grado di rilevare realmente il livello delle emissioni; essa è resa ancora più incerta soprattutto a causa della mancanza del registro dei tumori nella provincia di Cagliari, oltre che di ogni altro presidio in grado di rilevare il nesso tra l'inquinamento e la percentuale di patologie che derivano dalle attività;

considerato altresì che:

la tecnologia impiegata dagli impianti di incenerimento, benché definita dall'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, come attività strategica per il Paese, ha un'incidenza ambientale preoccupante. L'incenerimento dei rifiuti, a prescindere dalla tipologia adottata e del materiale impiegato per la combustione, produce ceneri e fumi inquinanti contenenti polveri sottili, PM 10 e PM 2,5, e ultrafini inferiori a 0,1 micron, composte da sostanze chimiche, quali: metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, piombo, cromo, benzene, diossine, ossidi di azoto e altre sostanze nocive per la salute umana, degli animali e per la salubrità ambientale;

gli impianti di incenerimento sono classificati come "impianti insalubri di prima classe" ex art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto n. 1265 del 1934 e successive modificazioni ed integrazioni, ciò in considerazione del fatto che le sostanze prodotte dalla combustione e le microparticelle, soprattutto PM 2,5, vengono agevolmente veicolate attraverso il vento e i corsi d'acqua;

a parere degli interroganti è il caso di rilevare che l'incentivo di tali forme di smaltimento dei rifiuti sconfessa la "Strategia europea per la biodiversità 2020", che contiene il divieto dell'incenerimento dei rifiuti a vantaggio del loro riciclo;

inoltre, risulta agli interroganti che l'Italia potrebbe essere sottoposta ad una nuova procedura di infrazione per non aver ottemperato all'adeguamento della propria normativa di classificazione secondo le norme europee;

già dalla fine dell'anno 2014, l'Europa comunicava al Governo italiano che i parametri fissati per classificare gli inceneritori di rifiuti come valorizzatori di energia da D10 (smaltimento) a R1 (recupero) non erano conformi alla direttiva europea. Il decreto-legge n. 133 del 2014 non ha rimediato a questa violazione, ma ha consentito il cambio di classificazione degli inceneritori in modo non conforme alle direttive;

considerato infine che a parere degli interroganti l'operazione di *revamping* dell'inceneritore di Macchiareddu non si porrebbe in linea con la normativa comunitaria, in considerazione dell'aumento della percentuale dei rifiuti che verrebbero inceneriti,

si chiede di sapere:

se i fatti esposti corrispondano al vero:

se i Ministri in indirizzo, qualora l'operazione si riveli veritiera, intendano adottare provvedimenti di competenza, anche di carattere normativo, per affrontare e risolvere le problematiche evidenziate e già

messe in luce dall'Europa;
se ritengano che possano essere prospettate soluzioni che considerino le ipotesi alternative di gestione e smaltimento dei rifiuti;
se siano astrattamente determinabili le conseguenze ambientali e sanitarie derivanti dall'eventuale intervento di *revamping* dell'impianto di incenerimento di Macchiareddu, anche in considerazione del mancato aggiornamento del piano regionale dei rifiuti e della mancanza o carenza della determinabilità delle reali conseguenze sulla salute dei cittadini.

(3-01985)

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

risulta agli interroganti che in data 20 maggio 2015 l'amministrazione militare ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del maresciallo capo dell'Esercito Alessandro Mosti, con la seguente motivazione: "contravveniva all'art. 1472 comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche e d integrazioni, partecipando ad una trasmissione radiofonica su radio radicale";

l'amministrazione procedente si riferisce alla puntata della rubrica "Cittadini in divisa" registrata il 7 aprile 2015, in onda il successivo giorno 13 aprile, nella quale il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo è intervenuto, assieme all'avvocato Giorgio Carta, per discutere del parere interlocutorio pronunciato dal Consiglio di Stato in data 14 gennaio 2015 sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal maresciallo Alessandro Mosti avverso alcuni atti formati dall'amministrazione militare durante lo svolgimento della procedura elettorale per il rinnovo dei membri della categoria "B" del Consiglio centrale della Rappresentanza militare;

nel corso della trasmissione radiofonica posta a fondamento dell'azione disciplinare avviata dall'amministrazione militare nei confronti del maresciallo Mosti, il signor Luca Marco Comellini, segretario del partito per la tutela dei diritti di militari e forze di polizia e conduttore della citata trasmissione, ha informato il primo firmatario del presente atto che già il precedente 1° aprile 2015 l'amministrazione militare aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo maresciallo Mosti avendo ravvisato, in quel caso, una violazione disciplinare nell'intervento di sollecito che lo stesso militare legittimamente aveva rivolto alla propria amministrazione al fine di ottenere l'esecuzione degli adempimenti disposti dal Consiglio di Stato con il parere interlocutorio suddetto;

considerato che a giudizio degli interroganti il maresciallo Alessandro Mosti è titolare dei diritti che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini italiani senza distinzione alcuna. Inoltre, ritenere, diversamente dalla logica e dal buonsenso, che il militare sia incorso nella violazione del citato articolo 1472 fa apparire l'azione dell'amministrazione militare come inaccettabile, in quanto atto di protervia teso ad annichilire non solo i diritti del militare e, quindi, di tutti coloro che rivestono il medesimo *status*, ma anche la stessa Costituzione,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per scongiurare che l'amministrazione militare possa portare a termine l'ennesimo atto che, a giudizio degli interroganti, viola i principi affermati dalla Costituzione nonché i diritti del maresciallo Alessandro Mosti;

se non ritenga che l'azione disciplinare abbia cagionato o possa cagionare un grave danno all'immagine di Radio Radicale ed in particolare della trasmissione "Cittadini in divisa".

(3-01986)

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 22 marzo 2015 sul sito *web* del partito per la tutela dei diritti dei militari e forze di Polizia è stato pubblicato un dettagliato articolo con il quale, in riferimento ai possibili gravi rischi per la salute dei marinai, viene sollecitata la procura di La Spezia al fine di disporre l'avvio di immediate indagini sulla tipologia di analisi dell'acqua destinata al consumo umano sulle navi della Marina militare ed accertare le responsabilità della forza armata nelle violazioni delle norme di legge a tutela della salute umana;

l'articolo, oltre a richiamare una interrogazione parlamentare al Ministro della difesa, depositata il 5 settembre 2012 dal deputato radicale Maurizio Turco a seguito della riscontrata presenza di sostanze cancerogene (trialometani e idrocarburi) disciolte nelle acque di bordo di una unità navale della Marina militare, evidenzia i contenuti della risposta fornita all'interrogazione stessa dal sottosegretario di Stato *pro tempore* alla difesa Filippo Milone, il quale, nell'ammettere il riscontro dei contaminanti nelle acque, ribadiva che "sulle unità navali della Marina militare sono effettuati controlli dell'acqua periodici - di massima, con cadenza semestrale - presso i laboratori militari certificati" e che "in riferimento all'accaduto, il Ministero della salute non ritenne necessario realizzare ulteriori specifiche d'informazione e comunicazione sui rischi derivanti da contaminanti disciolti nelle acque";

considerato che:

all'epoca della presentazione del citato atto di sindacato ispettivo, nonché della relativa risposta pervenuta, il comandante della squadra navale era l'ammiraglio Giuseppe de Giorgi, attualmente capo di stato maggiore della Marina militare;

inoltre, l'articolo citato riporta che "a distanza di quasi tre anni, a smentire clamorosamente il sottosegretario Milone, in merito alla rassicurante disponibilità di idonei laboratori certificati", sarebbe proprio l'attuale Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV), che "preso atto dell'indisponibilità nella base di La Spezia di idonee attrezzature di laboratorio per effettuare le analisi chimiche a verifica della conformità delle acque di bordo, assicura, a seguito di specifica richiesta presentata da Nave Elettra, la copertura finanziaria per l'esecuzione delle analisi presso laboratori esterni";

considerato infine che:

il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, è il riferimento normativo che disciplina il campo delle acque potabili e che inoltre definisce i criteri e i parametri analitici, microbiologici e chimico-fisici ai quali un'acqua deve sottostare per potere essere utilizzata per qualsiasi uso umano e per scongiurare, quindi, importanti rischi per la salute, si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo da quanto tempo e in quali sedi della Marina militare siano indisponibili le idonee attrezzature di laboratorio utili per effettuare le analisi chimiche a verifica della conformità delle acque di bordo;

quale tipologia di certificazione obbligatoria sia stata sino ad oggi conseguita dal laboratorio analisi del dipartimento militare di Medicina legale di La Spezia;

se, tra le strutture laboratoristiche messe a disposizione della forza armata, vi siano laboratori analisi privi di certificazione e, in caso affermativo, quali iniziative urgenti il Ministro intenda intraprendere al fine di tutelare il personale militare imbarcato sulle unità navali della Marina militare e per individuare le eventuali responsabilità per quanto attiene alle violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

(3-01987)

[LO GIUDICE](#), [MANCONI](#), [AMATI](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [DI BIAGIO](#), [EASIOLO](#), [Elena FERRARA](#), [FORNARO](#), [GUERRA](#), [IDEM](#), [LAI](#), [LO MORO](#), [MALAN](#), [MASTRANGELI](#), [ORELLANA](#), [PAGLIARI](#), [PETRAGLIA](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#), [VALDINOSI](#) - *Al Ministro della giustizia* -

(3-01988)

(Già 4-03541)

[CATALEO](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la tipologia contrattuale di apprendistato è stata oggetto di diversi interventi legislativi: l'ultimo, in ordine temporale, è rappresentato dal decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014;

l'apprendistato è un contratto volto a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani alle prime esperienze lavorative, in età compresa tra i 16 e i 29 anni. È un valido strumento di qualificazione professionale che può coinvolgere anche chi è in possesso di un diploma, poiché la normativa riconosce il valore aggiunto del contratto di apprendistato;

la gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in materia di apprendistato, viene garantita nella Regione Sicilia attraverso l'uso di una piattaforma telematica, nella quale il complesso di enti di formazione accreditati inseriscono le proprie offerte formative;

i giovani interessati ad intraprendere un percorso formativo con l'ausilio del citato portale sono in grado di verificare l'insieme di offerte proposte dagli enti di formazione e al contempo scegliere quella che meglio si adatta ad accrescere le proprie competenze;

la gestione del portale "apprendistatoregionesicilia" viene esternalizzata dalla Regione Sicilia a società private specializzate nel coordinamento telematico tra domanda e offerta di lavoro, con le quali sottoscrive un contratto di concessione a tempo determinato;

a quanto risulta agli interroganti nel mese di giugno 2015 è scaduto il contratto di concessione tra la Regione Sicilia e la società privata autorizzata nella gestione di tale servizio. Quest'ultima ha provveduto alla cessione delle credenziali dell'intera piattaforma alla Regione in modo da poter coordinare, nel periodo di transizione tra la scadenza del contratto e l'indizione del bando per la ricerca di un nuovo dipendente, il funzionamento del portale "apprendistatoregionesicilia";

considerato che come si evince da diverse testate giornalistiche, la Regione Siciliana, una volta ottenute le credenziali non è stata in grado di gestire ed aggiornare il portale per via delle scarse competenze possedute in ambito informatico dal personale di ruolo. Ciò ha comportato una duplice problematica: da un lato, i giovani, non potendo visualizzare *on line* le proposte di formazione, saranno penalizzati se entro il termine del bando non si dovesse trovare alcun operatore che abbia le competenze in materia di *management* della formazione; dall'altro gli utenti accreditati che non riusciranno ad inserire nella piattaforma le proprie offerte formative vedranno ridursi la possibilità di accreditamento al portale per ricevere i fondi stanziati dalla Regione per lo svolgimento dell'attività formativa ("il Fatto Quotidiano", del 10 giugno 2015),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se intenda attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, presso gli uffici competenti affinché la Regione Siciliana si impegni a garantire l'efficienza del servizio, vista la momentanea disfunzione, al fine di assicurare ai giovani siciliani un ulteriore mezzo per inserirsi nel mercato del lavoro.

(3-01989)

[GATTI](#), [D'ADDA](#), [TOMASELLI](#), [CHITI](#), [MARTINI](#), [FEDELI](#), [MARCUCCI](#), [GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [CANTINI](#), [DI GIORGI](#), [FILIPPI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il 29 aprile 2015 è stato presentato un atto di sindacato ispettivo (3-01894) indirizzato al Ministro dello sviluppo economico per conoscere in che modo il Governo intendesse intervenire per scongiurare la chiusura dello stabilimento della Smith Bits di Volterra (Pisa);

Smith Bits, attraverso la controllante Smith International Inc., fa parte dal 2010 del gruppo Schlumberger LTD, *leader* internazionale nella fornitura di servizi per il settore *oil&gas*, con forti investimenti in attività di ricerca ingegneristica e sviluppo di soluzioni tecnologiche;

la società italiana è presente in Toscana, con una sede legale ed operativa a Saline di Volterra, dove realizza prodotti avanzati per l'industria estrattiva (petrolio, gas, vapore, acqua e minerali);

nello stabilimento sono impiegati circa 200 addetti, su un totale di 300 a livello nazionale (l'altra sede è presso Scurelle Valsugana in provincia di Trento), con un *trend* in crescita sino al 2008 ed un successivo adeguamento delle proprie strutture all'andamento dei volumi delle vendite;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

la Regione Toscana si è specificamente impegnata a promuovere il rafforzamento della competitività del territorio ed il consolidamento del sistema produttivo regionale e a tal fine ha stipulato con Smith Bits, il 16 luglio 2014, un "Protocollo d'intesa per lo sviluppo ed il consolidamento della presenza della Smith International Italia SpA in Toscana";

nel protocollo, la cui durata è stata fissata in due anni dalla sottoscrizione, la Smith Bits si impegna a perseguire gli obiettivi di consolidamento e sviluppo della presenza in Toscana, a qualificare il proprio

personale, a sviluppare nuovi prodotti avanzati, in linea con le proprie strategie di crescita e di ulteriore radicamento sul territorio in una logica di filiera con il sistema universitario, di ricerca e delle imprese del proprio indotto;

dopo mesi di cassa integrazione, la Smith Bits aveva annunciato il rientro dei dipendenti per il 24 aprile 2015, grazie ad una nuova commessa dal Venezuela;

nella mattinata del 27 aprile 2015 i vertici dell'azienda hanno comunicato, durante un incontro a Pisa con le rappresentanze sindacali, l'intenzione di procedere con la messa in mobilità di tutti i dipendenti per cessazione dell'attività dello stabilimento della Smith Bits di Saline di Volterra;

le motivazioni addotte dall'azienda sarebbero riconducibili alla lettura dell'attuale scenario macroeconomico globale conseguente alla crisi del settore *oil & gas*, che ha ridotto significativamente la domanda degli scalpelli prodotti a Saline di Volterra; a tutto il processo non è estraneo l'abbassamento del prezzo del petrolio che sembra destinato a durare e che richiederebbe quindi una innovazione tecnologica anche negli strumenti di perforazione e nei loro processi di produzione;

il 19 maggio ha avuto inizio davanti lo stabilimento di Saline di Volterra il presidio permanente dei lavoratori deciso dall'assemblea dei lavoratori, in risposta al rifiuto dell'azienda di presentarsi all'incontro con il Ministero dello sviluppo economico per il primo appuntamento del tavolo nazionale sulla vertenza;

il 22 maggio il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha scritto al *chairman & CEO* di Schlumberger Group, Paal Kibsgaard, chiedendo di riconsiderare la scelta di chiudere il sito produttivo del gruppo Smith Bits di Saline di Volterra, di consentire l'utilizzo dei 7 mesi residui di ammortizzatori sociali per poter organizzare una cessione dell'attività ad uno o più soggetti industriali e fare in modo che l'amministratore delegato di Smith Bits International Italia, ingegner Giuseppe Muzzi, sia più disponibile ad essere presente continuativamente in Italia;

il 27 maggio si è tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico un incontro tra le rappresentanze sindacali e l'amministratore delegato dell'azienda in cui l'azienda ha espresso la volontà di prendere tempo sino alla metà del mese di giugno per la presentazione del piano industriale, piano che avrebbe compreso ammortizzatori sociali per il mantenimento del sito produttivo e una rimodulazione dell'organico;

l'8 giugno i vertici dell'Unione industriale pisana in una riunione con le rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa e i rappresentanti sindacali locali hanno annunciato che il 19 giugno l'amministratore delegato della Smith Bits, Giuseppe Muzzi, avrebbe presentato il piano industriale per l'azienda di Saline di Volterra;

considerato inoltre che:

in attesa della presentazione del piano industriale, l'assemblea dei lavoratori ha deciso all'unanimità di mantenere il blocco delle merci in uscita;

in risposta alla decisione dei lavoratori, dalle 11,30 di venerdì 12 giugno la quasi totalità degli operai (sono rimasti al loro posto in circa 10 amministrativi) è stata "messa in libertà" dall'azienda, con la conseguente sospensione dell'attività: i lavoratori sono quindi adesso a casa e senza stipendio;

contemporaneamente alla "messa in libertà" di quasi tutti i lavoratori, Smith Bits ha chiesto anche la cassa integrazione ordinaria per mancanza di commesse;

l'Unione industriali di Pisa nelle ultime ore ha comunicato che l'azienda non considera adeguate le condizioni di sicurezza per tenere l'incontro previsto per venerdì 19 giugno presso la sua sede, in cui la Smith Bits si era impegnata a comunicare il nuovo piano industriale, adducendo come motivazione la fortissima tensione che si è sviluppata nel presidio davanti allo stabilimento di Saline di Volterra a seguito della "messa in libertà" dei lavoratori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se e in che modo intendano intervenire per favorire una soluzione positiva della vertenza in atto, per evitare la situazione drammatica e insostenibile per un territorio come quello di Saline di Volterra che si potrebbe determinare con la chiusura di una fra le più grandi e qualificate imprese industriali di quel

territorio, che impiega una manodopera specializzata e di alta competenza.

(3-01990)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#) -
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:

il 7 giugno 2015 la Corte suprema dell'Arabia Saudita ha confermato la pena per Raif Badawi, reo di aver "insultato" personalità politiche ed esponenti religiosi in particolare per aver criticato la "polizia della morale" attraverso il suo *blog* "Free Saudi Liberals", in cui sosteneva libertà di opinione e diritti umani;

Raif Badawi fu arrestato nel 2012 ed in seguito condannato, nel maggio 2014, da un tribunale del regno d'Arabia, culla del wahabismo, l'interpretazione più severa dell'Islam sunnita, a 10 anni di prigione e 1.000 frustate, pena da subire pubblicamente ogni venerdì, 50 ogni settimana, a un'ammenda di 1.000.000 di riyals (237.141 euro) e a ulteriori 10 anni di interdizione all'espatrio;

l'avvocato e cognato di Badawi, Waleed Abu al-Khair, è stato condannato a 15 anni di carcere per il suo attivismo pacifista e ha subito maltrattamenti in carcere;

nel mese di gennaio 2015 Badawi ha ricevuto le prime 50 frustate davanti ad una moschea di Gedda. Le sue condizioni erano apparse molto gravi dopo l'esecuzione della tremenda punizione e le successive serie di frustate furono rinviate per 5 mesi, per motivi medici. Anche se non vi sono conferme, in seguito alla sentenza definitiva dei massimi giudici sauditi la fustigazione potrebbe essere stata ripresa il 12 giugno;

Philip Luther, direttore del programma Medio Oriente e Africa del nord di Amnesty international, sostiene che «avere un blog non è un reato, Badawi è stato condannato solo per aver osato esercitare il suo diritto alla libertà d'espressione e le autorità dell'Arabia Saudita, rinunciando ad annullare le sentenze, hanno mostrato un vergognoso disprezzo per la giustizia e per le decine di migliaia di voci che nel mondo si sono levate per chiedere il rilascio incondizionato e immediato di Badawi»;

l'Arabia Saudita ha respinto le critiche e ha denunciato "la campagna mediatica attorno al caso". Il 29 maggio l'ambasciata saudita a Bruxelles ha inviato una dichiarazione ufficiale ai membri del Parlamento europeo per condannare le "interferenze nei suoi affari interni", dicendo che "alcune parti internazionali e i media cercano di violare e attaccare il diritto sovrano degli Stati";

nella sua prima lettera dal carcere, pubblicata a marzo dal settimanale tedesco "Der Spiegel", Badawi ha raccontato di essere "miracolosamente sopravvissuto a 50 frustate", e di essere stato "circondato da una folla plaudente che gridava incessantemente Allahu Akbar' [Dio è grande]", durante la fustigazione. "Sono stato sottoposto a questa crudele sofferenza solo perché ho espresso la mia opinione", scrisse;

la moglie del *blogger*, Ensaf Haidar, rifugiata in Canada con i suoi 3 bambini, ha intrapreso un giro di sensibilizzazione di 2 settimane in Europa, che comprendeva vari incontri politici. La Germania e il Regno Unito hanno tenuto discorsi decisi sul caso Badawi. La Svezia è anch'essa alleata per porre fine alla cooperazione militare con l'Arabia Saudita;

il 17 giugno, alle ore 14.30, data in cui ricorre il terzo anniversario dell'arresto di Raif, è previsto un "Day of action for Raif Badawi" in Downing Street 10, sede del primo ministro britannico;

il 26 giugno, il Center for inquiry di Los Angeles, congiuntamente ad Amnesty international ed il PEN Center USA protesterà per la sentenza davanti al consolato saudita a Los Angeles;

Roland Ries, il sindaco di Strasburgo, ha chiesto ufficialmente al presidente francese François Hollande di fare istanza al re Salman Abdulaziz perché conceda il perdono,

si chiede di sapere:

quali siano le azioni che il Governo intenda intraprendere per non incorrere in una distratta complicità, in un silenzio che è inevitabilmente consenziente e che può permettere il compiersi di un'atrocità;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di prendere una chiara posizione in merito e di attivarsi immediatamente in tutte le sedi affinché si eviti l'applicazione di una sentenza di morte in differita, una

lunga agonia, una punizione crudele, anacronistica, disumana e inaccettabile per l'intera umanità; se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di intervenire presso il Governo e le autorità saudite affinché re Salman conceda il perdono e liberi Raif Badawi, permettendogli di raggiungere, al più presto, sua moglie e i suoi bambini in Canada.

(3-01982)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CASALETTO](#), [BOCCHINO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che si apprende dalla stampa dell'azione di protesta di cittadini, ambientalisti, artisti, forze politiche della valle del Lambro (Monza e Brianza) messa in atto domenica 6 giugno 2015 tra Triuggio e Villasanta contro l'abbattimento di alberi lungo le linee ferroviarie Seregno / Carnate e Lecco / Monza, che, dopo quanto precedentemente avvenuto a Macherio / Sovico, ha visto come ultimo episodio il taglio di quattro alberi di alto fusto (abeti) il giorno 25 maggio nel giardino della stazione di Triuggio/Ponte Albiate, territorio rientrante nel parco della valle del Lambro;

considerato che le prescrizioni relative agli articoli 52 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, con le quali si stabilisce che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria, non potevano essere fatte valere nel caso dei 4 alberi d'alto fusto abbattuti in data 25 maggio, in quanto sicuramente già esistenti prima dell'adozione delle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica, che quantomeno non possono essere considerate retroattive;

rilevato che a quanto risulta all'interrogante nessun ente avrebbe dato informazione pubblica a passeggeri e cittadini delle ragioni del taglio, rispetto al quale Trenord (unico ente che, a quanto consta, sinora si sia espresso) dichiara di non avere responsabilità e quindi ad oggi la cosa risulta "opera di ignoti" (che evidentemente però hanno voce in capitolo sul governo di natura e territorio di vita dei cittadini) come, a dire dei cittadini, in tutti questi anni è restata altrettanto ignota ai viaggiatori una dignitosa gestione di verde e arredo delle stazioni di tale linea;

ancora rilevato che a parere dell'interrogante:

la manifestazione di protesta di sabato 6 giugno ha evidenziato il danno sociale, ambientale e paesaggistico (impoverimento del verde, appesantimento delle emissioni di anidride carbonica) ed estetico che è stato e ancora potrebbe essere arrecato a quella che, almeno un tempo, era definita "ferrovia nel bosco", (Bruxelles, capitale europea, è fiera di avere un *tram* che, partendo dal centro della città, attraversa proprio il cuore di una foresta);

nel recente passato le Ferrovie dello Stato hanno avanzato richiesta alle autorità comunali di far provvedere ai residenti confinanti con la ferrovia di effettuare il taglio di rami ed alberi, la cui caduta possa interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;

di conseguenza, con loro ordinanze, come quella del Comune di Triuggio n. 10 del 2012, alcuni comuni hanno fatto obbligo ai residenti confinanti con la ferrovia di effettuare il taglio di rami ed alberi; cosa che, se attuata alla lettera, provocherebbe nella valle del Lambro una vera e propria ecatombe di alberi (anche recentemente piantumati da parte di enti pubblici che, come il Comune di Monza, ha da poco realizzato a ridosso di detta linea ferroviaria un nuovo giardino pubblico che certo non rispetta il citato decreto del Presidente della Repubblica);

a parere dell'interrogante quanto avvenuto e che ancora potrebbe avvenire nella valle del Lambro e forse in altri parchi regionali con il taglio indiscriminato di alberi a totale discrezione di privati, comuni, ferrovie va ad evidente detrimento, oltre che *in primis* dell'ambiente, anche delle politiche pubbliche di protezione della natura e dei parchi nonché di promozione turistica, per di più nell'anno dell'Esposizione universale (che vede un progetto finanziato dal Governo per Expo proprio nell'area del parco regionale del Lambro dove si è verificato questo scempio incontrollato),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di quanto esposto in premessa;

se non ritengano utile adoperarsi al fine di avviare un'inchiesta che individui eventuali responsabilità di Ferrovie dello Stato e RFI su quanto avvenuto nel parco della Valle del Lambro;

se non ritengano di attivarsi per valutare una eventuale revisione degli articoli 52 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n°753, affinché nell'ordinamento italiano siano introdotte norme capaci di contemperare le esigenze di sicurezza con quelle naturalistico / paesaggistiche e di impegnare gli enti gestori della rete ferroviaria e comuni a realizzare manutenzioni nelle stazioni e lungo le linee ferroviarie non *una tantum*, né tantomeno distruttive, ma piuttosto fatte in modo continuativo e attento ai valori ambientali;

se non ritengano opportuno farsi carico, a fianco di Regione Lombardia, di un piano d'area di gestione del verde e forestale, che abbia l'obiettivo di tutelare e valorizzare la natura di "ferrovia nel bosco" della linea Lecco-Molteno-Monza, in particolare della tratta relativa alla valle del Lambro, dando prescrizioni cogenti agli strumenti pianificatori del parco regionale del Lambro e dei comuni come agli enti ferroviari quali Ferrovie dello Stato e RFI;

se non intendano attivarsi per predisporre, in modo partecipato con cittadini e comuni, una piano di restauro naturalistico / paesaggistico e di arredo delle stazioni (a partire da quella di Triuggio / Ponte Albiate dove è avvenuto l'ultimo strazio di alberi) realizzato con le risorse della programmazione comunitaria 2014-2020 e adeguatamente cofinanziato dagli enti ferroviari.

(4-04116)

MANCUSO - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che: fino al 1994, per esercitare la professione di medico di famiglia, non era necessaria alcuna specializzazione; l'articolo 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 stabilisce tra l'altro che "hanno diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994". Per i laureati *post* 1994 si è recepito invece quanto previsto in ambito europeo e si è attivato il Corso di Formazione in Medicina Generale (CFSMG) ai fini di poter esercitare tale professione;

tale corso di formazione è a tutti gli effetti una specializzazione medica, con l'unica differenza rispetto alle altre specializzazioni che la sua organizzazione e gestione è affidata alle regioni piuttosto che alle università;

considerato che:

per accedere a tale corso di formazione è prevista una selezione con un *test* a risposta multipla. La prova viene svolta in simultanea in tutte le regioni italiane e i candidati sono sottoposti alla medesima prova d'esame; tuttavia, piuttosto che procedere all'elaborazione di una graduatoria unica nazionale, al termine della procedura di selezione vengono stilate 21 graduatorie regionali, una per ciascuna regione o provincia autonoma, provocando in questo modo evidenti disparità di trattamento tra i candidati a seconda dei singoli risultati regionali. È facilmente comprensibile il paradosso per cui alcuni candidati possano accedere al corso in alcune regioni con punteggi di molto inferiori rispetto a quelli ottenuti da candidati esclusi in altre graduatorie regionali;

nell'ultima prova svolta, così come accaduto in passato, vi sono state numerose segnalazioni di brogli in pressoché tutte le regioni. Da quanto segnalato dai candidati, sembrerebbe che in numerose sedi non sia stato possibile garantire le condizioni ambientali e gli *standard* minimi per il regolare svolgimento di un pubblico concorso. Sembrerebbe che gli spazi individuati per la somministrazione delle prove non siano stati adeguati ad ospitare l'ingente afflusso di candidati ammessi alle selezioni, né il numero dei membri delle commissioni sarebbe stato sufficiente a rispettare il *timing* relativo alle procedure concorsuali ed a garantire un'adeguata sorveglianza dentro le aule. Sui profili dei *social network* di molti studenti, soprattutto nel Lazio, e su alcuni profili legati invece a gruppi tematici, si denunciano presunte irregolarità nello svolgimento della prova, dai controlli blandi all'uso sfacciato di telefonini. Le notizie di brogli hanno avuto anche una notevole eco mediatica, con diversi giornali che hanno riservato non poco spazio a tali episodi;

anche l'associazione italiana Giovani Medici ha segnalato, a più riprese, alle istituzioni competenti le centinaia di disservizi che si sono verificate alle ultime selezioni per l'accesso ai corsi di medicina

generale. L'attuale sistema di selezione, infatti, così come concepito centralmente, ma gestito a livello regionale, presenta delle lacune che devono essere definitivamente risolte in previsione delle prossime selezioni;

il sistema di graduatorie regionali e le disparità di trattamento che le stesse generano tra i candidati di diverse aree geografiche, nonché i brogli denunciati su tutto il territorio italiano, hanno provocato in definitiva una pioggia di ricorsi ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato;

quest'ultimo, attraverso provvedimenti cautelari, ha consentito quasi sempre l'accesso in sovrannumero, e senza borsa di studio, dei medici ricorrenti che erano risultati non vincitori alle selezioni regionali, sulla base del principio per cui il conseguimento di un punteggio che avrebbe consentito l'accesso al corso in un'altra graduatoria regionale è da considerare valevole ai fini dell'accesso al corso nella regione di svolgimento delle prove;

in questo modo, il tribunale amministrativo ha aperto in via giurisprudenziale le porte ad una graduatoria nazionale anche per i corsi di formazione specifica di medicina generale, al pari di quanto già avvenuto per l'accesso a medicina ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria;

la logica conseguenza dell'elevato numero di ricorsi accolti dai tribunali amministrativi sarebbe stato un intervento del legislatore volto a prevedere l'adozione di una graduatoria unica nazionale, al fine di evitare una nuova e più imponente valanga di ricorsi per gli anni successivi; invece i nuovi bandi emanati, in tutte le regioni italiane, sono del tutto identici a quelli degli anni passati; secondo quanto appreso dall'interrogante, anche in Sicilia, i funzionari dell'assessorato regionale condividono l'idea di sospendere il nuovo bando, perché oggetto dei medesimi vizi dei precedenti; per tale motivo sembra che alcune regioni, tra cui la Sicilia, vogliano chiedere un tavolo di confronto al Ministero per definire una linea comune di azione;

sembra quindi logico, sulla scorta degli episodi pregressi, attendersi per il prossimo futuro un numero ancora più elevato di ricorsi, che certamente andranno ad ingolfare tutto il settore della medicina generale, con notevole danno sia per i medici già operativi in questo settore sia per le casse dello Stato, laddove i tribunali dovessero concedere anche le borse di studio agli ammessi in sovrannumero. La borsa di studio per il corso, infatti, è di 12.500 euro l'anno per 3 anni: con i ricorsi in atto, le cifre in gioco per l'Erario si aggirano intorno ad un totale di 26 milioni di euro; se i ricorsi dovessero aumentare esponenzialmente per i prossimi anni, potrebbero causare per lo Stato esborsi estremamente consistenti, pari ad uno 0,2 per cento del Pil. Sarebbe auspicabile, per salvaguardare le casse erariali, una proposta di accordo con i ricorrenti del 2015, con cui si preveda la rinuncia al contenzioso economico e alla borsa di studio, in cambio dell'ammissione al corso di formazione. Un tale accordo potrebbe essere accettato da molti;

sarebbe auspicabile per l'accesso al corso di formazione in medicina generale l'adozione di un'unica graduatoria nazionale che avrebbe non poche implicazioni positive, tra cui un accesso più meritocratico al corso di formazione e una deflazione dei ricorsi amministrativi fondati sulla disparità di trattamento ricevuta dai candidati. Questa soluzione peraltro è già stata adottata nell'ambito delle altre specializzazioni mediche. In passato i concorsi per l'accesso alle specializzazioni erano organizzati per singola università o per gruppi di università; solo dal 2014 per l'accesso a tutte le specializzazioni mediche è prevista una prova di esame unica con la redazione di una graduatoria nazionale. Attualmente solo il corso di medicina generale fa eccezione: a tal proposito sembra opinabile e non accettabile, ad avviso dello scrivente, la posizione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui la medicina generale dovrebbe restare sotto l'egida delle regioni, ivi compresa la graduatoria regionale, perché trattasi di formazione professionale e non già di una specializzazione medica;

sembra, invece, che la soluzione che le regioni propongono sia quella di formulare un *test* per l'accesso in cui 30 quesiti siano stabiliti su base regionale e 70 su base ministeriale: in questo modo tutte le prove sarebbero diverse fra loro e non sarebbe sufficiente un ricorso al tribunale amministrativo per essere ammessi in sovrannumero al corso di formazione;

infine, bisogna considerare che è in atto un vero e proprio esodo verso il pensionamento di molti dottori della medicina generale, a tal punto che nei prossimi 5-10 anni molti cittadini rischiano di

restare letteralmente senza medico di base, con punte di criticità in Piemonte, dove si prevedono 1 milione di cittadini il cui medico di famiglia andrà in pensione entro i prossimi anni. Da anni si sottolinea come i contingenti previsti per gli ammessi al corso di formazione siano palesemente insufficienti a coprire i pensionamenti, andando a creare di fatto una situazione di cronica deficitarietà. Pertanto ammettere un contingente di medici di qualche centinaia di unità in sovrannumero potrebbe garantire un ricambio in proporzioni più eque fra i medici di base, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per sospendere i nuovi concorsi già banditi per riprogrammarli immediatamente, attraverso la previsione di un'unica graduatoria nazionale;

se non ritengano opportuno prevedere per i prossimi *test* di accesso ai corsi di formazione in medicina generale la stesura di un'unica graduatoria nazionale al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i candidati sul territorio italiano.

(4-04117)

[ARACRI](#), [MINZOLINI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Roma dal 2002 al 2004, a seguito dei verbali della pre-Conferenza dei Servizi del 18 settembre 2002 (convocazione Dipartimento VII protocollo n. 29994/2002 e successive riunioni, con protocolli n. 31961/2003 del 2 ottobre 2003 e n. 22810/2004 del 30 giugno 2004, inclusi gli allegati di atti d'obbligo assunti e con deliberazione della Giunta comunale, n. 1014/2004 del 22 dicembre 2004 che sigla la "proposta di pubblico interesse", nominato il promotore ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni per la ristrutturazione dell'esistente parcheggio interrato al di sotto del galoppatoio di Villa Borghese), ha avviato la riqualificazione di un'area d'importanza strategica per l'immagine della città, sotto l'aspetto socio-culturale e di preservazione di beni patrimoniali artistici e di arredo urbano, addivenendo alla stesura di una convenzione ufficiale, repertorio n. 10377 del 24 settembre 2007, e successiva convenzione integrativa e modificativa, repertorio n. 12412 del 20 febbraio 2012;

il Comune di Roma, al fine di decongestionare il traffico e migliorare la qualità dell'ambiente nel centro storico, nella prospettiva di realizzare quella rete non inquinante e meno impattante che è stata più volte presentata come "Sogno dell'ATAC, Centro Storico ad inquinamento zero", ha previsto la ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture di parcheggio di Villa Borghese, inclusa la superficie esterna per circa 65.000 metri quadri;

a tal fine, il Comune ha aggiudicato, sotto la menzione di unico promotore, alla società SABA ITALIA SpA, così come da delibera D.D. n. 81 del 19 luglio 2007, ai sensi degli artt. 37-*bis* e seguenti della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, la ristrutturazione del parcheggio interrato al di sotto dell'area del "Galoppatoio di Villa Borghese" comprensivo della realizzazione del nuovo deposito *bus* elettrici di ATAC SpA, e della sistemazione della superficie", con la banca Credito Bergamasco costituitasi fideiussore solidale in favore del Dipartimento VII, Politiche della Mobilità unità operativa Programmazione - Pianificazione Indirizzi sulla Mobilità e Parcheggi per 1.000.000 di euro a garanzia vincolata fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e cioè fino alla data presunta del 31 dicembre 2012 e, in mancanza di disdetta, tacitamente rinnovata per periodi annuali interi di anno in anno, un *project financing* della durata di anni 50, predisposto a fronte di una spesa locativa annuale di 10.000 euro con interventi di ristrutturazione ammontanti oltre 140.000.000 euro;

con atto notarile di concessione del 28 giugno 1969, rep. n. 50536, racc. n. 17050, il Comune di Roma ebbe ad affidare, prima alla Società Italiana Condotte di Acqua SpA la costruzione e la gestione del parcheggio nel sottosuolo del galoppatoio di Villa Borghese e, successivamente, a seguito di cessione di ramo di azienda, cioè senza gara, alla subentrata Saba Italia SpA (già Italimpa SpA) con delibera di approvazione n. 992 del 24 marzo 1998;

la concessione definisce le modalità progettuali, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 37-*bis* della

legge n. 109 del 1994, incluse le dettagliate caratteristiche del servizio e della gestione (relazione Comune di Roma /Saba Italia del maggio 2006), già inserite nel programma delle opere pubbliche 2004/2006, con tempi di realizzazione delle opere (41 mesi) e di consegna, nonché i controlli tramite il responsabile del procedimento, giusta delibera della Giunta comunale n. 724 del 25 novembre 2003 e delibera del Consiglio comunale n. 261 del 20 dicembre 2003 e confermata dal programma delle opere pubbliche 2005-2007, giusta delibera di Consiglio comunale n. 16 del 24 gennaio 2005;

ad oggi, a distanza di ben 8 anni dalla firma della convenzione in corso di validità, Saba Italia SpA, a seguito del *project financing* citato, non ha realizzato che interventi per circa 1.500.000 euro, da considerarsi opere, pressoché, di mera manutenzione ordinaria, data l'ormai vetusta condizione, e lasciando che quelle aree e i suoi manufatti fossero sottoposte a fatiscenza e sporcizia;

a parere degli interroganti, il Comune di Roma non ha adeguatamente vigilato, contribuendo anch'esso al continuo degrado dell'intero complesso anche in superficie, laddove si può constatare che il giardino è sempre più abbandonato, con arredi praticamente inesistenti, pulizia di accessi ai vari livelli (incluse le scale mobili chiuse o funzionanti a giorni alterni) è del tutto assente;

da qualche anno, Saba Italia SpA, si avvale di proventi e introiti derivanti dalla gestione del parcheggio e dell'area commerciale, incassando anche affitti onerosi dai sub-concessionari, non sempre in linea con quanto fissato dal piano di gestione indicato in convenzione, a fronte di quel canone irrisorio, praticamente simbolico (10.000 euro annuali), supportato da esenzioni sulle utenze e/o sulle imposte, forse anche godendo di agevolazioni in termini di garanzie con le banche, che certo non sottovalutano e sottovaluteranno l'estrema lunghezza della durata di una concessione comunale;

alla firma della convenzione integrativa e modificativa, il dottor Serra, direttore del dipartimento Mobilità e Trasporti e in nome e per conto di Roma Capitale, predecessore di Improta, ha ratificato, di fatto, le sospensioni avvenute precedentemente, nelle date 15 giugno 2008 e 31 marzo 2009, in cui i progetti presentati da Saba vengono sospesi dall'amministrazione comunale, in luogo di interventi non del tutto realizzabili in termini gestionali economici e per cui, Saba per ravvedimento ostativo nei confronti della ulteriore assegnazione, chiede la gestione dei parcheggi di superficie insistenti sull'area, per un piano economico di maggior solidità finanziaria;

considerato che:

a parere degli interroganti, il Comune di Roma avrebbe dovuto investire al meglio su questa preziosa proprietà, per raggiungere rapporti reddituali degni della Capitale, a suo netto vantaggio e al fine di valorizzarne i servizi;

lo stesso Comune, in ossequio ai principi di buon andamento dell'amministrazione e di trasparenza, avrebbe quantomeno dovuto effettuare più adeguati controlli sulla rendicontazione degli interventi, dal 2007 al 2012 e ad oggi, al fine di rilevare eventuali negligenze e concause degenerative di quei luoghi;

Saba Italia, in pieno effetto di trasparenza, ha presentato nel 2014 come suo direttore tecnico, sul cartello espositivo di presentazione dei lavori di manutenzione delle sole scale mobili di accesso ai piani sotterranei da via Veneto, ingegner Lamberto Solimene, stesso firmatario della convenzione del 2007 per nome e per conto del Comune di Roma, in qualità di dirigente e direttore della unità operativa Parcheggi Pubblici dell'ufficio extradipartimentale;

risulta agli interroganti che Improta, qualora non avviati i lavori citati, farà richiesta per un ritorno della gestione nella responsabilità di ATAC, (dichiarazione rilasciata in una intervista a "Sky Tg24" il 10 maggio 2015);

la gestione delle aree del galoppatoio di Villa Borghese attinenti al parcheggio sotterraneo di due piani, alla viabilità di superficie circostante e di trasferimento pedonale da via Veneto a piazza di Spagna, inclusa la gestione delle sub-concessioni (che in mancanza di supervisione dell'istituzione hanno finito per restare, per anni, senza contratto di locazione, subendo incongrui aumenti e finendo per non poter investire sulla propria realtà imprenditoriale), riveste anomalie in fase di accordi, impegni sottoscritti, realizzazione degli interventi e predisposizione di prospettive di valorizzazione del patrimonio della Capitale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;
se non ritengano, ciascuno nell'ambito della propria competenza, di fornire chiarimenti sugli aspetti progettuali e di realizzazione effettiva del progetto;
se non ritengano, ciascuno nell'ambito della propria competenza, di adottare ogni utile iniziativa volta a sollecitare il Comune di Roma affinché sospenda, in tempi rapidi, ogni pratica in corso, a valutare l'annullamento della concessione in essere (avviando anche la firma di una nuova convenzione) e un'eventuale nuova assegnazione mediante gara pubblica;
se non ritengano, ciascuno nell'ambito della propria competenza, di intraprendere azioni volte a definire un nuovo assetto nella gestione del progetto, anche mediante un'analisi di studio approfondita sulle potenzialità imprenditoriali e di collocamento e ricollocamento dei dipendenti, e volte a considerare ogni opportunità di finanziamento, incluse banche e *sponsor* privati, per valorizzare un luogo di inestimabile valore per Roma Capitale, che contribuirebbe a rendere la città maggiormente competitiva con le altre metropoli europee.

(4-04118)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

intorno alle ore 22 dell'11 giugno 2015, alla fermata di Villapizzone, alla periferia settentrionale di Milano, un macchinista ed un capotreno sono stati aggrediti a colpi di *machete* da un gruppo di ragazzi sudamericani;

all'origine della selvaggia aggressione vi sarebbe stata la richiesta di mostrare il titolo di viaggio rivolta dal capotreno ai giovani sudamericani in procinto di salire su un treno;

uno dei giovani sudamericani, infatti, subito dopo la richiesta di mostrare il biglietto al capotreno ha estratto un *machete* da una borsa, utilizzandolo immediatamente contro il malcapitato controllore;

al capotreno è stato tagliato di netto un braccio, riattaccato al termine di un lungo e complesso intervento chirurgico effettuato all'ospedale Niguarda, che si spera riuscito, mentre un macchinista, libero dal servizio intervenuto in suo soccorso, ha subito un trauma cranico;

il grave episodio è occorso su una linea ferroviaria utilizzata anche da coloro che si recano a visitare l'Expo 2015 e costituisce un'ulteriore, drammatica, evidenza del grave degrado delle condizioni di sicurezza nelle stazioni ferroviarie del nostro Paese;

ciò malgrado, è in via di attuazione un piano di riduzioni degli organici delle forze di Polizia che implica pesanti sacrifici anche per la Polizia ferroviaria,

si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto accaduto nella stazione di Villapizzone, il Governo consideri ancora opportuna la scelta di depotenziare la Polizia ferroviaria;

in quale modo, inoltre, ritenga di garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale in servizio sui treni e nelle stazioni ferroviarie.

(4-04119)

[GASPARRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'ex viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli, è stato nominato vice presidente *senior* dell'Eni, azienda quotata in borsa controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Eni è certamente una delle società partecipate italiane che intrattiene il maggior numero di rapporti internazionali;

non si tratta della prima circostanza in cui esponenti politici vengono a parere dell'interrogante arbitrariamente promossi dirigenti di agenzie e di aziende legate al Governo;

si ricordano a tal fine i casi di Roberto Reggi, sindaco di Piacenza dal 2002 al 2012 nelle file del PD, poi sottosegretario di Stato per l'istruzione dal febbraio al settembre del 2014, nominato, mentre ricopriva tale incarico, direttore dell'Agenzia del demanio, e di Luigi Marroni, passato direttamente da assessore alla Salute della Regione Toscana ad amministratore delegato della CONSIP;

da notizie giunte all'interrogante, risulta che l'autorità *antitrust* (AGCM) avrebbe rilasciato un parere in

proposito che sarebbe opportuno rendere pubblico,
si chiede di sapere:

se nel corso del suo incarico presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il viceministro Pistelli abbia operato in qualunque modo in situazioni che coinvolgessero Eni e da cui la stessa possa aver tratto vantaggi;

se non si ritenga che ci sia una inquietante commistione tra funzioni politiche e incarichi manageriali;

se il Governo non ritenga che un passaggio così diretto da un incarico di governo a un incarico in un'azienda sia contro ogni logica, contro le regole, e tale da violare palesemente o da aggirare norme vigenti.

(4-04120)

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [DE PIETRO](#), [MUSSINI](#), [CASALETTO](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [MASTRANGELI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il personale infermieristico della Polizia di Stato è assunto con il titolo della laurea, ed è impiegato in servizi di assistenza sanitaria in occasione delle attività operative e addestrative del personale dipendente, oltre che in occasione di servizi che prevedono anche la partecipazione di personale civile; ciò nonostante, a causa del decreto ministeriale del 18 luglio 1985 (unica norma che associa il ruolo al profilo professionale) gli infermieri laureati della Polizia di Stato vengono inquadrati nella carriera esecutiva dei revisori, il cui accesso è destinato ai possessori di licenza media o di qualifica professionale triennale di tipo regionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982: esempio revisore carpentiere, revisore maniscalco, revisore calzolaio, eccetera);

alla luce di tale quadro normativo opera di fatto un evidente demansionamento professionale e svilimento del personale, poiché gli infermieri laureati della Polizia di Stato vengono subordinati sia agli assunti con diploma di maturità che accedono al superiore ruolo dei periti con previsione di accesso al ruolo direttivo speciale, sia perché sono subordinati anche agli altri professionisti sanitari non medici del medesimo Dipartimento, anche se di pari dignità accademica e professionale (fisioterapisti, tecnico di laboratorio, tecnico di audiometria, eccetera);

sempre per gli effetti demansionanti del decreto ministeriale 18 luglio 1985, all'infermiere laureato della Polizia di Stato, contrariamente al resto della pubblica amministrazione, non si applica il profilo professionale di cui al decreto del Ministro della sanità n. 739 del 1994 o la legge n. 42 del 1999 e successive innovazioni legislative anche di rango superiore, ma viceversa, gli inappropriati contenuti di cui al profilo professionale dell'infermiere generico di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 225 del 1974, di modifica al regio decreto n. 1310 del 1940;

considerato che i profili professionali del personale sanitario sono di competenza dello Stato e quindi del Ministero della salute (art. 6, lettera *q*), della legge n. 833 del 1978) ed anche il servizio sanitario della Polizia di Stato deriva dalla norma (lettera *z*));

considerato che la normativa vigente presume che l'inquadramento per gli assunti con il requisito della laurea sia la carriera direttiva (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013; circolare del 27 dicembre 2000 n. 6350/4.7 del Dipartimento della funzione pubblica, contratto collettivo nazionale di lavoro 2006/09 del comparto Ministeri, sentenza della Cassazione n. 367 del 2006 - nesso di strumentalità tra titolo di studio e attività lavorativa) e tale previsione vale anche per i dottori infermieri (decreto ministeriale n. 270 del 2004) o qualifiche equipollenti, ai sensi della legge n. 42 del 1999 (esempio: infermieri regio decreto n. 2330 del 1929; infermieri decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982; infermieri legge n. 341 del 1990) e non certamente la carriera esecutiva,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda provvedere ad un inquadramento degli infermieri nel ruolo iniziale dei direttivi tecnici e/o direttivi tecnici ruolo speciale della Polizia di Stato e comunque in un ruolo o carriera adeguato al titolo accademico o ad esso equipollente di accesso, ristabilendo l'anomalia che separa la Polizia dal resto di tutte le altre pubbliche amministrazioni;

se intenda prevedere la rettifica del decreto ministeriale 18 luglio 1985 (non essendo necessario

intervenire sul decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 per l'associazione ruolo e profilo), per una completa revisione sia dell'inquadramento degli infermieri allo stesso livello del personale infermieristico operante nelle pubbliche amministrazioni, sia delle funzioni del profilo professionale, così da eliminare detta anacronistica distonia.

(4-04121)

[DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [GAETTI](#), [LEZZI](#), [BLUNDO](#), [MORRA](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

secondo quanto riportato nelle "Linee guida per la gestione delle problematiche fitosanitarie del castagno" del progetto "Bioinfocast" del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali approvato con decreto direttoriale n. 4496 del 27 novembre 2012, il «*Dryocosmus kuriphilus* è un insetto fitofago del castagno e appartenente all'ordine degli imenotteri, famiglia Cynipidae, da cui il nome comune "cinipide del castagno". In questa famiglia sono comprese specie a comportamento galligeno, cioè specie che causano, in una precisa fase del proprio ciclo di vita, la formazione di galle sulle piante ospiti, ovvero strutture ipertrofiche di origine vegetale indotte dall'insetto stesso»;

inoltre, «i danni principali causati dalla presenza del cinipide alle piante sono senza dubbio l'alterazione dell'accrescimento dei germogli, la riduzione degli accrescimenti fogliari, delle infiorescenze e dei rami. Tali eventi comportano: riduzione della superficie fotosintetizzante, con successivo stress fisiologico; indebolimento della pianta, rendendola più suscettibile ad altre avversità; riduzione degli accrescimenti in termini di massa legnosa; riduzione della produzione di frutti, impedendo o riducendo la formazione delle infiorescenze e riducendo l'apporto nutritivo per la maturazione delle castagne»;

in merito allo stato della lotta biologica al cinipide *Dryocosmus kuriphilus*, le linee guida specificano che «in Italia, *T. sinensis* è stato introdotto con lo scopo di avviare un programma di lotta biologica propagativa (classica) contro *D. kuriphilus*. I primi rilasci del parassitoide sono avvenuti nel 2005 in alcuni castagneti del Piemonte, dove poi per alcuni anni è stata intrapresa una intensa attività di allevamento del parassitoide stesso. Parallelamente alla diffusione del cinipide nel resto dell'Italia, il rilascio dell'antagonista naturale ha interessato progressivamente altre regioni castanicole»;

secondo quanto riportato nella relazione "Lotta biologica al cinipide galligeno del castagno mediante l'impiego del parassitoide *Torymus sinensis* (Bioinfocast)" relativa all'attività 2013, «nel 2013 il progetto BIOINFOCAST ha previsto il rilascio di *T. sinensis* in 17 regioni del territorio nazionale, in siti individuati dai Servizi Fitosanitari Regionali di competenza. Il numero di lanci di *T. sinensis* è stato assegnato ad ogni regione dal tavolo tecnico castanicolo di coordinamento nazionale su proposta delle Associazioni Castagno A.T.S. (Città del Castagno, Castanea e Centro studio sul castagno) principalmente sulla base dei seguenti fattori: superficie investita a castagno (ha); superficie investita a castagno da frutto (ha); valori delle produzioni castanicole medi 1999-2007 (€) (Tab. 1)»;

così come documentato nel progetto Bioinfocast relativo all'anno 2013, in Puglia, a fronte di una superficie totale investita a castagno di 1,165.00 ettari e di superficie investita castagno da frutto pari a 9.01 ettari, non risultano essere stati fatti lanci di *Torymus sinensis*;

sebbene fino all'anno scorso il Gargano risultasse essere l'unica area italiana ove il cinipide *Dryocosmus kuriphilus* non aveva trovato diffusione, di recente si è aperta una lotta biologica in difesa dei castagneti garganici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quanti rilasci dell'antagonista naturale, vale a dire del parassitoide *Torymus sinensis*, siano stati fatti in Puglia nel corso del 2015 e, in ogni caso, a seguito del rilievo delle prime piante attaccate, al fine di ostacolare la diffusione del cinipide galligeno del castagno nell'area garganica e nell'intero territorio pugliese;

se non intenda, nei limiti delle proprie attribuzioni, accertare l'eventuale presenza in Puglia di siti di allevamento del parassitoide *Torymus sinensis* e, in caso di loro assenza, verificare i luoghi di provenienza, le quantità acquistate e le modalità di approvvigionamento del parassitoide *Torymus*

sinensis adottate dagli enti e dalle autorità coinvolte, in riferimento all'azione di contrasto, nell'area garganica e nell'intero territorio pugliese, alla diffusione del cinipide galligeno del castagno.

(4-04122)

STEEFANI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in questi ultimi giorni ancora a disposizione prima della scadenza del termine per la presentazione del modello 730 per la denuncia dei redditi, si apprende, da organi accreditati di stampa, che i Centri per l'assistenza fiscale siano ancora ingolfati su tutto il territorio nazionale a causa delle difficoltà riscontrate dai contribuenti nella dichiarazione del nuovo modello 730;

la riforma del modello precompilato nasce dall'esigenza di velocizzare e sburocratizzare un'obbligazione a cui, ogni anno, il contribuente deve dedicare una consistente parte del suo tempo, oltre alla necessità, dettata dalla difficoltà di compilazione dei modelli, di sostenere degli oneri aggiuntivi per il ricorso all'aiuto di professionisti abilitati o dei centri di assistenza fiscale;

ad oggi, però, lo scopo della nuova normativa non sembra aver raggiunto i risultati sperati, in particolare per quel che attiene alla semplificazione e al contenimento delle spese aggiuntive che il contribuente non dovrebbe sostenere per effettuare un semplice invio di dati fiscali all'amministrazione finanziaria;

la riforma, infatti, ha avuto come conseguenza quella di far ricadere, sui contribuenti, il nuovo onere che questi ultimi sono costretti a sostenere per farsi assistere dai centri di assistenza fiscale nella compilazione del nuovo modello: sullo stesso sito del CAF si legge che l'alternativa all'accesso telematico tramite *pin* per la compilazione *on line* del modello sono i CAF e i professionisti abilitati. Questi ultimi naturalmente devono essere remunerati e, a partire da quest'anno, anche i CAF hanno richiesto un compenso da parte dei contribuenti;

ciò è conseguenza del fatto che l'intermediario, una volta apposto il visto di conformità, risulta, come previsto dalla riforma, come unico responsabile della dichiarazione, diventando in questo modo il destinatario sia della sanzione che della maggiore imposta sommata agli interessi, qualora dovessero essere rilevati errori o incongruenze da parte dell'amministrazione finanziaria;

dunque la precompilazione gratuita è possibile soltanto tramite il sito dell'Agenzia delle entrate, su cui resta le responsabilità del contribuente, mentre i CAF svolgeranno soltanto un servizio di consulenza, ovviamente a pagamento;

come molti organi di stampa riportano, ma soprattutto, come molti contribuenti lamentano, il procedimento di compilazione *on line* è lungo e non semplicissimo anche per coloro che normalmente sono abituati ad utilizzare il *computer*. Questo, nonostante il comunicato dell'Agenzia delle entrate del 9 aprile 2015 dichiari il successo del 730 precompilato, per il quale circa mezzo milione di contribuenti, dall'inizio dell'anno, ha richiesto le credenziali di accesso ai servizi *on line*;

ovviamente questo nuovo sistema va a discapito di una buona parte della popolazione che, per motivi culturali, economici e anagrafici, non può o non è in grado di utilizzare un *computer* e, men che meno, una procedura così lunga e complicata come quella prevista per la compilazione *on line*. Si pensi, in particolar modo, ad un anziano che, per ovvie motivazioni, non è normalmente in grado neanche di accendere un terminale. E agli anziani con la pensione minima, per i quali è ancora più gravoso dover sostenere un onere, seppur minimo, per farsi assistere nella compilazione del modello;

tenuto conto che il modello 730 viene compilato soprattutto per ottenere il rimborso delle spese sanitarie e tenuto altresì conto che, secondo la Cgia di Mestre, è presentato da circa 6,5 milioni di pensionati, i quali, tra tutti, hanno il maggior interesse alla presentazione del modello con l'unico motivo del rimborso delle spese mediche (che per questi, naturalmente, costituiscono una buona fetta delle spese annuali), il procedimento scelto non è certo facilmente esperibile da questa parte della popolazione che è quindi costretta a ricorrere all'aiuto di professionisti e di centri di assistenza fiscale, dovendosi in questo modo addossare, senza altra possibilità, una spesa aggiuntiva;

a ciò si associa il fatto che molti contribuenti che necessitano di assistenza, oltre ai suddetti disagi, spesso non trovano spesso posto nei CAF ormai intasati e non possono quindi correttamente procedere con la compilazione dei modelli. Sono quindi costretti a procedere autonomamente con il relativo

pericolo di operare a proprio discapito;

la semplificazione, quindi, non sembra essere realizzata, anzi le nuove regole sembrano colpire le fasce più deboli tra i contribuenti. È chiaro come il Governo abbia commesso degli errori macroscopici in questo senso, sarebbe quindi necessario rimodulare quantomeno le procedure burocratiche così come evitare che i contribuenti si carichino in qualsiasi modo di spese aggiuntive prima non previste, qualora questi necessitino di assistenza, soprattutto per le fasce socialmente ed economicamente più disagiate;

sembrerebbe opportuno, infatti, mantenere la responsabilità in capo ai CAF, quando questi assistono il contribuente nella compilazione e certificano l'esattezza della procedura e la correttezza dei dati con apposito visto di conformità, senza però gravare ulteriormente i contribuenti, aumentando i compensi statali che questi ricevono dall'INPS, in modo da sollevare da un onere, quantomeno le fasce più disagiate della popolazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prevedere che i centri di assistenza fiscale continuino a garantire assistenza gratuita ai contribuenti nella compilazione del modello 730 in modo da non scaricare su questi ultimi un ennesimo onere fiscale che, per la semplice compilazione del modello, non dovrebbero addossarsi;

se non ritenga opportuno riformare ulteriormente, in senso maggiormente semplificativo, i passaggi relativi alla compilazione telematica del modello 730, al fine di agevolare il contribuente e sollevare i centri di assistenza fiscale dall'eccessivo carico di richieste a cui quest'anno sono stati sottoposti.

(4-04123)

[VALENTINI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che in data 7 ottobre 2014 è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-01257, in merito all'urgente problema creato con l'emanazione della circolare ministeriale del 1° agosto 2014 prot. 300/A/5721/14/101/20/21/4;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

le associazioni di categoria hanno richiesto un tavolo di confronto per affrontare le problematiche della sicurezza e del danno per l'Erario che la circolare provoca;

in data 10 febbraio 2015 il vice ministro ha sollecitato gli uffici competenti del Ministero per la convocazione del tavolo di confronto,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo voglia assumere per sbloccare la situazione che sta creando disagio e confusione nella gestione di questo delicato servizio legato alla sicurezza dei cittadini e degli utenti stradali.

(4-04124)

[ORRU](#), [FABBRI](#), [SOLLO](#), [EASIOLO](#), [SPOSETTI](#), [CUCCA](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

da recenti articoli di stampa si apprende che l'aeroporto militare di Trapani-Birgi dal 21 ottobre al 6 novembre 2015 sarà interessato dalla più grande esercitazione militare della Nato, programmata per il 2015;

si tratta dell'esercitazione internazionale denominata "Trident Juncture 2015" che vedrà schierati oltre 80 velivoli e circa 5000 militari di varie nazionalità, tutti appartenenti a Paesi dell'alleanza Nato, tra cui Finlandia, Svezia, Austria, Australia;

in particolare, l'esercitazione della Nato si svolgerà presso la base militare dell'Aeronautica militare di Trapani-Birgi, sede del 37° stormo, aeroporto militare aperto al traffico civile che effettua regolarmente servizio e che, con l'approssimarsi della stagione turistica, vedrà un deciso incremento del flusso passeggeri;

inizialmente il massiccio schieramento internazionale era stato previsto presso la base di Decimomannu in Sardegna. Lo spostamento a Trapani è stato spiegato dall'Aeronautica militare per esigenze di tipo organizzativo;

a quanto si apprende, secondo quanto reso noto dalla Nato l'esercitazione servirà a testare la capacità di "rispondere a una crisi prima ancora che essa cominci";

l'esercitazione potrebbe servire come base di prova per la nuova forza d'intervento rapido della Nato composta da 5.000 soldati in grado di schierarsi nel giro di 48 ore per affrontare le situazioni di crisi a est e a sud dell'Alleanza. Sarà ambientata in uno scenario adattato alle nuove minacce, come la *cyber defense*, e metterà a frutto l'esperienza maturata in Afghanistan, Kosovo e altri teatri di guerra nel mondo;

secondo quanto avrebbe reso noto lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare «La scelta della base di Trapani, unitamente ad altre aree operative nazionali utilizzate dalle altre componenti, è stata presa in considerazione per motivi eminentemente logistici, operativi e di distanze percorribili per ottimizzare le risorse a disposizione e per la pregressa esperienza maturata nel corso di altre operazioni condotte sulla base»;

considerato che:

già durante il conflitto libico del 2011, l'aeroporto trapanese ha subito gravi danni conseguenti alle limitazioni operative imposte dalle operazioni militari;

l'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, prevede la "adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili";

i danni subiti durante il conflitto dall'aeroporto di Birgi, quantificati dall'ENAC nelle note del 15 marzo e del 14 giugno 2013, hanno trovato parziale ristoro (5 milioni di euro) con il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del febbraio 2015 a sostegno dei territori soggetti ai danni conseguenti alle limitazioni imposte da attività operative in applicazione della risoluzione ONU n. 1973,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia richiesto e ricevuto ampie e concrete garanzie da parte del comando Nato circa l'insussistenza di qualunque rischio derivante dall'esercitazione per il territorio trapanese;

in particolare se sia stato preventivamente messo a conoscenza dello spostamento dell'esercitazione nella base trapanese;

se abbia accertato che l'esercitazione non influirà sul traffico civile dell'aeroporto di Trapani-Birgi.

(4-04125)

[CASALETTO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che una banda di sudamericani che viaggiava senza biglietto sul treno del passante ferroviario alla fermata di Villapizzone, alla periferia di Milano, lungo il tragitto che porta i passeggeri a Expo ha aggredito a colpi di *machete* un capotreno e un suo collega fuori servizio. Il capotreno che voleva controllare i biglietti ha quasi perso il braccio, tanta è stata la violenza con la quale gli sono stati inferti i colpi; considerato che:

ogni giorno migliaia di persone tra cui lavoratori, studenti, pendolari, ragazzi e anziani, viaggiano su mezzi pubblici e si pone il problema di assicurarne l'incolumità;

nel caso specifico gli aggressori appartengono alla spietata banda di *latinos* "Mara Salvatrucha", un'organizzazione criminale che ha come finalità quella di imporsi all'interno della comunità latino-americana; opera rapine, spaccio, furti e spesso aggredisce utilizzando anche il *machete*;

a giudizio dell'interrogante quanto accaduto è molto grave, occorre riflettere sulla questione sicurezza dei treni e di tutti i mezzi di trasporto pubblico, sapere quanto siano tutelati i viaggiatori e ed i lavoratori del comparto e con quanta facilità un episodio del genere possa ripetersi;

ritenuto che sia necessario un rafforzamento del sistema di controllo e di prevenzione poiché i mezzi di trasporto pubblico al momento, si trovano in uno stato di estrema vulnerabilità,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano riflettere sulla questione sicurezza dei treni e più in generale di tutti i mezzi pubblici, introducendo un rafforzamento del sistema di controllo e di prevenzione, atto a garantire la tutela dei viaggiatori;

se il Ministro dell'interno non reputi necessario mettere in atto strategie per combattere le spietate bande di *latinos* presenti nel nostro Paese.

(4-04126)

CAPACCHIONE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Considerato che:

il calcio dilettantistico è organizzato in Italia dalla Lega nazionale dilettanti (LND) che muove milioni di tesserati e migliaia di società e conseguentemente ha il maggior peso nell'ambito dell'organizzazione calcistica nazionale governata dalla Federazione italiana giuoco calcio, tant'è che nell'ambito del consiglio federale, ente che governa il settore, è rappresentata percentualmente per il 35 per cento, valore maggiore tra tutte le altre componenti (Lega serie A - Lega serie b - Lega Pro) e componenti tecniche (calciatori, allenatori e arbitri);

la Lega nazionale dilettanti è organizzata attraverso strutture periferiche denominate comitati regionali, che non solo hanno la giurisdizione nel territorio regionale di appartenenza, ma rappresentano localmente l'istituzione nazionale FIGC;

il calcio dilettantistico in Campania è secondo in Italia solo alla Lombardia per movimento di atleti e tesserati;

agli inizi degli anni 2000 il comitato regionale campano ha ricevuto dalla Lega nazionale dilettanti un finanziamento a fondo perduto per l'acquisto dell'immobile in cui ha la propria sede in Napoli, Via S. Anna alle Paludi. Una volta perfezionato l'acquisto il comitato regionale campano ha costituito una società denominata "Calcio Campania Immobiliare Srl" (di cui è socio unico);

alla Calcio Campania Immobiliare Srl il comitato regionale Campania della FIGC - LND ha conferito gli immobili acquisiti con il contributo della LND e contestualmente la società immobiliare ha affittato i citati immobili al comitato regionale per un valore di circa 90.000 euro annui;

successivamente la società Calcio Campania Immobiliare ha assunto come unico dipendente l'attuale presidente del comitato regionale Campania, Vincenzo Pastore, con un contratto pari a 222.000 euro annui, per una somma di gran lunga superiore all'unico introito derivante dal canone di locazione;

considerato inoltre che a quanto risulta all'interrogante:

annualmente il bilancio della "Calcio Campania Immobiliare Srl" viene approvato dalla controllante comitato regionale Campania;

il rappresentante legale del comitato regionale Campania avrebbe approvato un bilancio in perdita della società "Calcio Campania Immobiliare Srl", redatto dal presidente della società stessa che contemporaneamente ricopre la carica di vice presidente del comitato regionale Campania FGIC-LND. Dai documenti ufficiali si evince che il risultato netto ottenuto da Calcio Campania Immobiliare Srl durante il 2014, dopo gli oneri finanziari, le tasse e gli ammortamenti è diminuito del 219,85 per cento rispetto al 2012;

a quanto risulta all'interrogante nel mese di maggio 2015 la Guardia di finanza ha compiuto una serie di perquisizioni sia presso la sede del comitato regionale Campania FIGC - LND sia presso l'abitazione privata del signor Vincenzo Pastore, sequestrando documentazione cartacea e materiale informatico sui *personal computer* del comitato e dell'abitazione privata;

il 4 giugno è stata diramata dall'ANSA e ripresa da tutti i *media* nazionali la seguente notizia: "Vincenzo Pastore, Presidente del Comitato Regionale Campano della Lega Nazionale dilettanti ed ex segretario regionale del predetto Comitato è indagato nell'ambito di una inchiesta della procura di Napoli riguardante presunte irregolarità nella gestione del patrimonio immobiliare. Il pm Giancarlo Novelli, titolare dell'indagine, ipotizza il reato di truffa aggravata. L'inchiesta si riferisce in particolare alla costituzione di una società ad hoc per la gestione del patrimonio immobiliare della Lega costituito in realtà da un solo immobile dove ha sede la Lega nella zona di Sant'Anna alle Paludi a Napoli. Tale società avrebbe erogato a Pastore, in qualità di un dipendente 222.000 euro, somma che secondo gli accertamenti della Guardia di finanza, rappresenta il triplo dei ricavi della gestione degli immobili"; considerato che le notizie riportate nella nota diramata dall'ANSA farebbero emergere una grave ed inaccettabile situazione in cui versa il calcio dilettantistico campano, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per fronteggiare tale difficile situazione;

se sia a conoscenza di quali atti abbiano eventualmente posto in essere la Federazione italiana giuoco calcio ed il comitato olimpico nazionale italiano, garante e vigilante delle attività sportive in merito a tale grave vicenda, e se siano stati adottati gli opportuni provvedimenti nei confronti dei responsabili della grave situazione che si è venuta a creare al fine di restituire serenità, dignità e trasparenza allo sport più amato e praticato nel nostro Paese.

(4-04127)

[DIGIACOMO](#), [VICECONTE](#), [AIELLO](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#), [TORRISI](#), [PAGANO](#), [GUALDANI](#), [BILARDI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute* - Premesso che la Regione Molise è in piano di rientro dal *deficit* nella sanità dal 27 marzo 2007;

considerato che il tavolo tecnico interministeriale di verifica degli adempimenti in tutte le ultime sedute avrebbe espresso sempre parere negativo sui risultati ottenuti dalla Regione Molise, chiedendo reiteratamente la sostituzione dell'attuale commissario *ad acta*, il presidente *pro tempore* della Regione Molise Paolo di Laura Frattura;

preso atto che nel mese di novembre 2014 veniva redatto il decreto n. 37 recante "Piano regionale della riabilitazione", con il quale venivano assegnati, tra l'altro, 60 posti letto alla struttura privata "fondazione Pavone" di Salcito (Campobasso) sulla scorta di un presunto "nuovo accreditamento - codice da assegnare";

constatato che:

il suddetto decreto è stato espressamente censurato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute affiancanti, come risulta dalle considerazioni rese durante la riunione del tavolo tecnico del 18 dicembre 2014: «È altresì pervenuto il DCA n. 37 del 03/11/2014 (prot. 96_14 del 06.11.2014) che approva il Piano Regionale della Riabilitazione 2014-2016 in recepimento del "Piano di indirizzo per la Riabilitazione", approvato con l'Accordo Stato-Regioni del 10/02/2011 (Rep. Atti n.30/CSR). All'interno del Decreto è contenuto anche il "Piano di Indirizzo per la Riabilitazione del Ministero della Salute 2011, Linee guida della riabilitazione della Regione Molise"»;

tavolo e comitato, nel rinviare al parere da rendersi, preliminarmente evidenziano quanto segue: «Risulta necessario che la struttura commissariale specifichi se quanto previsto in ambito territoriale riguardi unicamente soggetti disabili fisici, psichici e sensoriali, oppure interessi anche i soggetti non autosufficienti, anche anziani (per i quali, la Griglia LEA, al 2013, rileva un tasso di 0,5 posti letto in RSA per 1.000 ab. anziani contro un valore definito "normale" di almeno 10 p.l. in RSA per 1.000 ab. Anziani). Il "cronoprogramma di attuazione del piano" risulta difficilmente realizzabile, alla luce delle necessarie azioni di riorganizzazione previste. Relativamente agli indicatori dell'area della riabilitazione territoriale è necessario che si individui un valore atteso di riferimento per la loro valutazione. In merito al "Piano di Indirizzo per la Riabilitazione del Ministero della Salute 2011, Linee guida della riabilitazione della Regione Molise" non risulta chiaro se a tale tipologia di setting corrisponderà una specifica tariffa e ulteriori requisiti per l'accreditamento, rispetto a quelli previsti per le altre tipologie di setting riabilitativo extra-ospedaliero. Tale chiarimento risulta particolarmente importante poiché, in Regione Molise, sono accreditate un numero di strutture riabilitative ex art. 26 quattro volte superiore alla media nazionale»;

letto che nel mese di dicembre 2014, nel corso della conferenza stampa di fine anno, il presidente commissario *ad acta* Frattura annunciava che per il "riscontro di numerose criticità" avrebbe provveduto a ritirare il citato decreto;

evidenziato che, nel corso di una udienza al TAR Molise dell'11 giugno 2015, il suddetto decreto n. 37 è stato solo sospeso due volte, ma mai revocato, né risulta comunicato l'avvio del procedimento per l'eventuale adozione di provvedimenti in autotutela, e quindi è tuttora in essere e vigente, con conseguente insorgenza di posizioni di interesse legittimo e/o di aspettativa in capo ai privati beneficiari suscettibili di configurare pretese patrimoniali azionabili in sede giudiziale e/o

stragiudiziale,

si chiede di sapere:

se quanto esposto corrisponda alla verità dei fatti, e in tal caso, come il Governo intenda procedere, anche alla luce delle puntuali censure di cui al verbale del tavolo tecnico del 18 dicembre 2014;

se in regime di piano di rientro sia possibile procedere a "nuovi accreditamenti";

se risulti, ovvero se sia stato trasmesso nelle debite forme, il provvedimento conclusivo che ha disposto l'asserito "nuovo accreditamento" della fondazione Pavone di Salcito, nel qual caso quali siano gli estremi di adozione e/o di pubblicazione;

se, essendo vigente il decreto n. 37 recante " Piano regionale della riabilitazione", nelle more dell'eventuale revoca dello stesso le prestazioni di riabilitazione di cui ai 60 posti letto assegnati alla fondazione Pavone possano configurare prestazioni a carico del servizio sanitario regionale.

(4-04128)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente(Giustizia):

3-01988, del senatore Lo Giudice ed altri, sull'extradizione in Brasile di un cittadino italo-brasiliano;

4a Commissione permanente(Difesa):

3-01986, del senatore Marton ed altri, su un procedimento disciplinare nei confronti di un militare dell'Esercito;

3-01987, del senatore Marton ed altri, sulla potabilità delle acque destinate al consumo umano sulle navi della Marina militare;

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01984, della senatrice Moronese ed altri, sulla valorizzazione del Corpo forestale dello Stato;

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-01990, della senatrice Gatti ed altri, sulla chiusura dello stabilimento della Smith Bits di Saline di Volterra (Pisa);

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-01981, della senatrice Cantini, sulla tutela del diritto all'adeguamento delle prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;

3-01989, della senatrice Catalfo e del senatore Puglia, sulla gestione del servizio di incontro tra domanda e offerta in materia di apprendistato da parte della Regione Sicilia;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01983, della senatrice Moronese ed altri, sull'attuazione della direttiva Habitat in Italia;

3-01985, della senatrice Serra ed altri, sul progetto di potenziamento del termovalorizzatore di Macchiareddu a Capoterra (Cagliari).

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 437ª seduta pubblica del 28 aprile 2015, a pagina 139, il titolo: "Indagini conoscitive, annuncio di presentazione di proposte" è sostituito dal seguente: "Indagini conoscitive, annuncio".

1.5.2.4. Seduta n. 466 (ant.) del 17/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

466a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2015 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dà lettura del processo verbale.

BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'11 giugno.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,39*).

Sull'esame in Commissione del disegno di legge n. 1934

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, come lei saprà, la 7a Commissione del Senato, della quale ci siamo occupati a vario titolo qui in Aula, sta discutendo da diversi giorni ormai il disegno di legge di riforma della scuola, già approvato dalla Camera dei deputati. Per la verità, su questo disegno di legge, che ha moltissimi punti critici, anzi parecchio critici, l'opposizione, e quindi anche il nostro Gruppo, ha posto una serie di questioni, sempre nel merito, come si fa in questi casi, con la conseguente presentazione di emendamenti che, da parte nostra, sono stati soltanto 263.

Proprio per la delicatezza di tutta la questione, che ha visto tra l'altro - e credo che questo non accadeva da molto tempo nel nostro Paese - una grande mobilitazione con manifestazioni, iniziative da parte di tutto il personale docente e degli studenti, noi che abbiamo a cuore il futuro della nostra scuola abbiamo proposto fin dall'inizio dell'esame in Commissione, e per la verità già durante la discussione alla Camera, di affrontare con chiarezza la questione delle assunzioni. Per tale ragione, avendo ben presenti i tempi e le questioni che avevamo davanti, abbiamo chiesto lo stralcio dell'articolo che riguarda il piano assunzionale, proponendo un piano assunzionale pluriennale spalmato su alcuni anni per poter arrivare finalmente ad una stabilizzazione di tutti i precari del personale docente.

Ribadisco che questa discussione si è svolta - vorrei sottolinearlo, signor Presidente - assolutamente nel merito, tanto è vero che lo scorso lunedì si è tenuta regolarmente la riunione della Commissione competente, si sono anche svolte alcune votazioni e la Commissione bilancio ha cominciato ad esprimere i pareri sugli emendamenti.

Ieri, però, tutti ci siamo accorti che, ancora una volta, questo Parlamento e quest'Assemblea non contano assolutamente nulla. Il Presidente del Consiglio, in una nota trasmissione televisiva (che potremmo considerare la terza Camera), intanto ha annunciato che ci sarà una conferenza sulla scuola (è ovviamente nelle facoltà del Presidente del Consiglio annunciare quello che vuole). Ma la cosa più incredibile, su cui noi non intendiamo tollerare atteggiamenti di questo genere perché costituiscono una totale mancanza di rispetto per quest'Assemblea, per il lavoro della Commissione e per il Parlamento, è che il Presidente del Consiglio, con un'operazione di incredibile cinismo, ha tentato di accusare le opposizioni ed il lavoro che stanno facendo, che non ha nulla a che vedere con l'ostruzionismo (forse il Presidente del Consiglio è poco abituato a frequentare le Aule del

Parlamento), di essere responsabili del fatto che non ci saranno più le assunzioni. Tra l'altro, chi conosce bene la materia sa che, per tutto il meccanismo che era stato messo in piedi, quest'anno comunque non sarebbero entrate in vigore le nuove modalità di assunzione.

Signor Presidente, noi questo gioco cinico sulla pelle delle persone non lo permettiamo a nessuno; il mondo della scuola sa perfettamente come stanno le cose: qualcuno, pensando di superare le proprie difficoltà, cerca di buttare addosso agli altri la responsabilità dell'*impasse* in cui si trova. Se davvero si vuole fare un lavoro serio, noi chiediamo che si faccia lo stralcio per il piano assunzionale, e quindi che si diano risposte a persone che da anni, da decenni, lavorano nella scuola.

Lo voglio dire al presidente Renzi e lo ricordo anche al presidente Marcucci: guardate che nessuno cadrà nella trappola, se ancora pensate di dire che non si faranno le assunzioni per colpa delle opposizioni, questa accusa sarà respinta al mittente, come già è avvenuto ieri. Il problema è il casino che avete combinato con quel disegno di legge: non pensiate di attribuirne la responsabilità alle opposizioni! Avete la possibilità di dare una risposta: si faccia lo stralcio - poi fate la conferenza o quello che volete - del piano pluriennale di assunzione, per dare una risposta alle persone che attendono da anni. I giochetti di mettere gli uni contro gli altri non vi sono riusciti in tutte queste settimane e non vi riusciranno. Per una volta, date una prova di serietà.

Quest'Assemblea dia quindi una risposta chiara a un Presidente del Consiglio che, come sempre, con totale cinismo, gioca sulla pelle delle persone e sulla testa di quest'Aula. Oltre tutto, vorrei ricordare, signor Presidente, che quel disegno di legge proviene dalla Camera e non è un decreto-legge del Governo per cui il Presidente del Consiglio si alza una mattina e decide di fare quello che vuole; vi è un dibattito in Commissione: ci si assuma la responsabilità davanti al mondo della scuola e si operi con il buonsenso. Infatti, quello che noi proponiamo non è altro che buonsenso, per dare risposte a persone alle quali ogni Governo che si è succeduto ha fatto fare corsi diversi e abilitazioni diverse: questa storia deve finire.

Vi avverto: non permetteremo a nessuno - tanto meno a Renzi - di fare il gioco sulla pelle degli insegnanti, sulla scuola, pensando di attribuire ad altri la responsabilità che è tutta in capo alle scelte sconsiderate e pasticciate fatte con questo disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL, FI-PdL XVII, LN-Aut e Misto-MovX*).

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signor Presidente, torno sullo stesso tema perché vorrei che ci si facesse carico, in un'Aula parlamentare, degli esiti del lavoro parlamentare. La Commissione affari costituzionali, attraverso un voto che lei giustamente ha sottolineato essere tale (un voto è un voto), ha già stabilito che in questo disegno di legge ci sono problemi di costituzionalità, gli stessi che determinano le difficoltà del provvedimento a proseguire il suo *iter*.

Lo Stato, infatti, è garante, non è padrone della vita della gente: non può dire a persone che aspirano a fare l'insegnante: «Guarda, abbiamo cambiato idea e, con effetto retroattivo, ti cambiamo le regole e le condizioni con le quali puoi fare l'insegnante». (*Applausi del senatore Candiani*). Non può, nella speranza di fare giustizia, determinare nuove ingiustizie.

Non vi è alcun atteggiamento ostruzionistico e men che meno tendente a far cadere il disegno di legge; c'è un diverso atteggiamento da parte di molti nelle opposizioni e da parte di chi, come me, quando è stato maggioranza lo era perché sperava nei titoli; ma ora, vedendo come sono scritti i capitoli, non può che denunciare che quei capitoli sono scritti a danno della gente.

Abbiamo un problema molto serio: ci sono incongruenze tali che siamo arrivati a 3.000 emendamenti; non sono emendamenti ostruzionistici: vi sono tanti emendamenti perché è scritto male il disegno di legge. La proposta è semplice: il provvedimento venga ritirato e si provveda per tempo, con la collaborazione tra l'opposizione e le forze di maggioranza, a fare una vera riforma della scuola.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, richiamo anche la sua persona come figura istituzionale di garanzia nei confronti del Senato. Non vogliamo che in 7a Commissione accada quanto già avvenuto lo scorso anno in sede di riforma costituzionale in 1ª Commissione: magheggi sia in termini di composizione, sia in termini di risultato finale. Ha ragione la collega De Petris nel ricordarlo. Attenzione, in questo caso stiamo rivedendo un film già visto: l'opposizione che impedisce il cambiamento, il Governo che vuole accelerare, tanti emendamenti in Commissione che impediscono la buona scuola e la nuova riforma che il Governo sta facendo. Il presidente Renzi deve piantarla di andare in televisione a raccontare queste bugie, perché di questo si tratta.

Se il Governo vuole, infatti, come ha usato il "canguro" - e c'è buona esperienza in quest'Aula di canguro - per la riforma costituzionale, può scavalcare quegli emendamenti in un quarto d'ora. O meglio ancora, se ritiene che quel disegno di legge sia fondato su basi resistenti, lo porti in Assemblea, ponga la questione di fiducia e se lo faccia votare dalla propria maggioranza. In caso contrario significa che quel disegno di legge non è in grado di risolvere i problemi della scuola, e di ciò ne abbiamo costantemente prova, perché le nostre caselle *e-mail* sono ormai intasate da insegnanti, da precari, da persone che non riescono ad avere risposte congruenti da questo provvedimento.

Lo si porti in Aula, lo si modifichi, si concludano i lavori della Commissione, ma su questo veramente bisogna essere chiari. La maggioranza governi, il Presidente e il Ministro vengano in Aula, affrontino i problemi dando delle risposte, non accampando questioni per cui sono le opposizioni che presentano emendamenti. Noi ne abbiamo presentati poche decine (150), siamo anche disposti a ritirarli, ma presentate un disegno di legge che sia congruente rispetto ai problemi del Paese, non la buona scuola scritta nella famiglia Renzi, magari in cucina alla sera dettata dalla signora Renzi, perché questo non è un disegno di legge, ma qualcosa che metterà in difficoltà il sistema scolastico.

Rispetto a questo, signor Presidente, la prego di agire sulla Commissione perché i lavori siano conclusi velocemente, ma nel rispetto dell'Aula parlamentare.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, anche il Movimento 5 Stelle respinge al mittente le accuse ingiuste che sono state fatte nei confronti delle opposizioni, tra l'altro in una sede non istituzionale. Il Presidente del Consiglio dovrebbe quindi imparare che ci sono delle sedi nelle quali si dibatte, sedi appropriate che sono state create appositamente per ragionare sulle questioni, e in tali sedi - i salotti televisivi non sono ricompresi in questa categoria - sarebbe opportuno spostare il dibattito intorno a provvedimenti così importanti come quello sulla scuola (*Applausi dal Gruppo M5S*). Che impari quindi a parlare dove deve farlo.

Gli emendamenti, che egli sostiene essere diventati 3.000, cioè un numero esorbitante, innanzitutto hanno raggiunto quella cifra perché i relatori, quindi anche una relatrice del suo partito, hanno presentato emendamenti per la riscrittura di quattro articoli del provvedimento; a seguito di questa iniziativa che parte dalla maggioranza le opposizioni hanno chiesto di poter subemendare il testo, perché non fosse strozzato il dibattito nelle sedi opportune, quindi nella Commissione referente. Noi abbiamo presentato 700 emendamenti. Ditemi voi se presentare 700 emendamenti significa fare ostruzionismo per una riforma molto complessa che si compone di 25 articoli: una riforma complessa che necessita di adeguato dibattito e che per essere modificata ha bisogno di un numero adeguato di emendamenti e 700 proposte di modifica sono l'osso, significano esser voluti rimanere nel merito del provvedimento e non aver voluto mettere il bastone tra le ruote. Pertanto respingiamo al mittente anche questa argomentazione.

Vi è poi il tema dello spacchettamento. È da metà marzo, quando il provvedimento sulla buona scuola è stato presentato con grave ritardo, che le opposizioni - e noi per primi - hanno chiesto lo spacchettamento del piano delle assunzioni dal disegno di legge per poter ragionare con calma sul piano straordinario delle assunzioni, e non per disattendere le promesse che il *Premier* ha fatto a

settembre come *slogan* politico, ma per mantenere fede ad un impegno preso. Quindi, ancora una volta, respingiamo al mittente le accuse, perché chi non ha mantenuto fede alle promesse fatte è colui che le ha fatte sapendo che il piano straordinario delle assunzioni era il cavallo di Troia per far passare tutto il resto del provvedimento, che è inaccettabile, perché consegna a questo Paese una scuola aziendalista, verticistica, non più pubblica e democratica (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Lo sapeva e ha preso in giro le persone, e lo ha fatto anche quando ha avviato la consultazione *online* sulla buona scuola, quando presso la competente Commissione in Senato è stato esaminato l'affare assegnato sulla scuola e si sono svolte le audizioni, quando alla Camera dei deputati di nuovo sono state fatte le audizioni con il mondo della scuola e in ultimo quando tali audizioni sono state ripetute anche in Senato.

Adesso il Presidente del Consiglio afferma di voler convocare gli stati generali della scuola per ascoltare il mondo della scuola. Ma allora, che cosa ha fatto tutto il tempo, invece di ascoltare il mondo della scuola? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Giocava alla PlayStation? Giocava con la vita delle persone che insegnano nella scuola, sulle quali si è retto il mondo della scuola?

Noi non accettiamo questa presa in giro e non accettiamo neanche che questo Parlamento la faccia passare in sordina, perché a questo gioco sporco non ci stiamo. (*Applausi del senatore Cappelletti*).

In ultimo, il Presidente del Consiglio ora si è svegliato e ha detto di volere ascoltare, prendendoci così in giro doppiamente, perché sappiamo benissimo che l'organizzazione di questi stati generali - se mai ci sarà - è un voler prendere tempo. Renzi infatti è in difficoltà, perché il mondo della scuola gli ha dimostrato che non si fa prendere in giro: è un mondo di persone che leggono, che studiano e che analizzano con senso critico quello che viene detto. Il mondo della scuola è duro da beffare e Renzi sta prendendo tempo.

Quello che noi chiediamo allora è che, se c'è davvero la volontà di ragionare seriamente su questo provvedimento, la si pianti di andare nei salotti televisivi a parlare a vanvera e si permetta a questo Parlamento di lavorare seriamente prendendo gli opportuni provvedimenti. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella*).

LIUZZI (CRi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CRi). Signor Presidente, riteniamo che occorra evitare lo strabismo istituzionale e mediatico: da una parte, si costringe la Commissione - e quindi il Senato e il Parlamento - a discutere di un provvedimento che è fortemente contestato dalla base del Paese, in particolare dagli operatori della scuola; dall'altra, si va invece in televisione, approfittando di importanti tribune mediatiche per proporre altri percorsi.

Da questo punto di vista possiamo sicuramente proporre al Presidente del Consiglio di tenere un atteggiamento molto più lineare e rispettoso delle istituzioni. In particolare, riteniamo che possa essere stralciata la parte riguardante le assunzioni - e quindi la stabilizzazione - rispetto al resto del provvedimento, visto che lo stesso presidente Renzi ha proposto già per luglio un tavolo di concertazione con tutti gli attori protagonisti dello sviluppo, in particolare del mondo della scuola, affinché venga fuori un provvedimento quanto più condiviso e partecipato possibile. (*Applausi del senatore Malan*).

GIRO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, siamo alla farsa. Purtroppo sta accadendo quello che noi abbiamo denunciato da mesi: abbiamo un Partito Democratico completamente spappolato su questa vicenda, che in queste settimane ha espresso posizioni diverse su tutti gli argomenti che affronta questa riforma.

Vogliamo essere molto chiari e molto netti: non vogliamo che la vicenda della riforma della scuola, presentata con grande clamore ed enfasi dal Presidente del Consiglio, si trasformi nell'ennesimo congresso del Partito Democratico. Questo non è accettabile e non è possibile, perché è in gioco il

destino di molti docenti, degli studenti e delle stesse famiglie che seguono con grande apprensione la crisi - perché di crisi si tratta - della scuola italiana.

Si tratta di un disegno di legge particolare - è bene ricordarlo, nessuno lo ha detto finora - che deve rispettare i saldi di finanza, perché è strettamente collegato alla legge di stabilità. Ci stiamo quindi accorgendo che si tratta di una grande riforma che si vuole fare senza soldi e senza risorse: questo è il vero tema all'ordine del giorno. Ad oggi non conosciamo neppure quanti docenti verranno assunti, quindi anche la richiesta dello stralcio non risolverà i problemi, perché con l'articolo 10, interamente dedicato all'assunzione - pare - di 100.000 insegnanti, arriveremo in Aula e cominceremo a discutere su un tema controverso, che non avrà soluzione: chi dice 100.000, chi dice 120.000. Oggi in Commissione si è parlato addirittura di 170.000, quindi è un problema che si aggroviglierà e siamo entrati in una spirale da cui Renzi stesso non sa come uscire.

Del resto, ci siamo abituati: già due settimane fa, infatti (non in un luogo qualunque, ma nella direzione del suo partito), aveva annunciato - anche lì con grande clamore ed enfasi - che si sarebbe preso quindici giorni di tempo per riflettere nei circoli del PD, come se la scuola fosse affare loro e non degli italiani. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). La scuola è affare di tutti, non del PD, e - mi permetto di dirlo sommessamente - neppure di SEL, che è stato eletto in blocco nel PD in una lista praticamente unitaria, perché con il premio di maggioranza erano tutti insieme. Liberare la scuola da questo giogo della sinistra: l'avete sempre utilizzata per i fatti vostri. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). La scuola dev'essere liberata da quest'oppressione, perché ciò che chiede la sinistra più estrema e radicale non è certamente condivisibile.

Paradossalmente, la riforma uscita dalla Camera è più vicina alle nostre posizioni, perché vuol potenziare l'autonomia, finalmente stabilisce l'organico dell'autonomia funzionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili ed attribuisce al preside poteri definiti. Certo, vi sono contraddizioni, come ha osservato in modo pertinente il collega Mauro Mario: è una riforma che tenta di risolvere molti problemi, apprendone altrettanti, ma non è certamente veterocomunista. Siamo stati i primi a sostenerlo. Ma è proprio per questo che adesso non si vuole andare in Aula a migliorare - come ha detto la Lega - un disegno di legge che invece è possibile migliorare.

Vogliono «chiudere» tutto e chiedono anche lo stralcio: eravamo favorevoli, ma a questo punto non siamo più disponibili a questo giochetto né alla politica dei ricatti incrociati, perché il problema è vostro, solo vostro, della sinistra. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Avete riempito la testa dei docenti di promesse e illusioni che ora non siete in grado di mantenere.

La posizione di Forza Italia è quindi molto netta ed è stata parzialmente già espressa da Mauro Mario: ritirate questa legge, che è un obbrobrio giuridico; riflettete, prendetevi il tempo che volete, naturalmente insieme all'opposizione, perché in questo Parlamento ci siamo anche noi e abbiamo dimostrato di esserci anche nelle ultime elezioni amministrative. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Silvio Berlusconi è stato cacciato da quest'Aula, ma non è stato cacciato dal Paese e ha dimostrato di avere un largo, straordinario consenso popolare.

PELINO (*FI-PdL XVII*). Bravo!

GIRO (*FI-PdL XVII*). Le caselle *mail* sono ingolfate - è vero - di messaggi accorati e preoccupati di studenti, famiglie e docenti, ma la responsabilità è solo di chi ha riempito la testa, in questi mesi e in quest'ultimo anno, di false promesse, che non riesce a mantenere. Non mantenere la parola data è un gravissimo errore del politico: credo che Renzi se ne sia accorto e abbia quindi deciso di frenare la macchina, che però era stata lanciata a grande velocità; ritengo ormai inevitabile che si infranga contro un muro, quello del dissenso nostro e della maggioranza degli italiani. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni*).

MARCUCCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (*PD*). Signor Presidente, il dibattito che - lo ricordo - si è svolto sull'ordine dei lavori mi lascia un pochino perplesso, semplicemente perché questa mattina in Commissione abbiamo avuto un

approfondito confronto, cui tutti i Gruppi hanno partecipato, che ha portato alla richiesta sostanzialmente unanime da parte dei Capigruppo di maggioranza e di minoranza di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, che è stata puntualmente fissata per oggi alle ore 15.

Quindi ho un po' di difficoltà a comprendere in effetti il tema.

Si è parlato degli emendamenti, del numero degli emendamenti, dei tempi. Ricordo che il Presidente è stato "accusato" di voler affrettare i lavori perché ha dato dieci giorni di tempo per la presentazione degli emendamenti per un provvedimento che proveniva dalla Camera e che era profondamente conosciuto. Sono state avanzate molte critiche perché i relatori hanno deciso di presentare, nei tempi previsti e rispettando le regole (quindi non in una fase successiva), tre emendamenti sostitutivi di tre articoli. In particolare, le forze di opposizione hanno chiesto di avere i tempi necessari per presentare i subemendamenti e io, confrontandomi anche con la Presidenza del Senato e sulla base dei precedenti, ho deciso di accordare un lasso di tempo, seppur limitato, per la fase di presentazione di tali subemendamenti. Non mi sembra, quindi, che l'*iter* dei lavori abbia da una parte subito forzature e dall'altra viziato il processo parlamentare.

Concludo pertanto esattamente come ho cominciato, non comprendendo fino in fondo la discussione sull'ordine dei lavori e ricordando ai colleghi Capigruppo che l'Ufficio di Presidenza della Commissione 7a è convocato per oggi alle ore 15. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

[\(1678\)](#) *Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 10,06)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1678.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri, dopo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, sono stati illustrati gli emendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge.

Ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, su richiesta dei relatori, riscontro l'opportunità che i pareri sugli emendamenti siano resi per blocchi omogenei. Invito pertanto i relatori a rendere i pareri fino alla lettera z) del comma 1 dell'articolo unico.

Per quanto riguarda i due emendamenti, 1.651 (testo 2) e 1.700, presentati ora dai relatori, informo che eventuali subemendamenti potranno essere presentati entro le ore 14. I testi sono già in distribuzione.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Signor Presidente, prima di procedere con l'espressione dei pareri, per evitare confusioni con gli emendamenti presentati successivamente ed eventuali dimenticanze, comunico alla Presidenza che i relatori ritirano l'emendamento 1.606.

Procedo ora seguendo lo schema indicato. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.200.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.201, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti da 1.202 a 1.206.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.207.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 1.208, 1.209 e 1.38, anche perché con riguardo a

quest'ultimo emendamento, della senatrice De Petris, si fa presente quanto già previsto alla lettera g). Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti 1.39, 1.41 e 1.43. Invito il senatore Gibiino a ritirare l'emendamento 1.210, perché quanto in esso previsto è incluso nella lettera g).

Quanto all'emendamento 1.211, chiediamo al senatore Margiotta di ritirarlo e di presentare un ordine del giorno, altrimenti il parere sarà contrario.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216 e 1.217. Invito a ritirare l'emendamento 1.218, perché gran parte della proposta è contenuta nella lettera uu). Se così non fosse, il parere sarà contrario. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.600.

Invito a ritirare l'emendamento 1.219, perché è assorbito da un emendamento dei relatori, altrimenti il parere è contrario, come sugli emendamenti 1.220, 1.221, 1.222, 1.224, 1.225 e 1.226 mentre sull'emendamento 1.223, presentato dal senatore Malan, il parere è favorevole.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.228, 1.229, 1.230, 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.601/1, 1.601/2, 1.601/3. Sull'emendamento 1.601 il parere è favorevole. Sull'emendamento 1.235 il parere è contrario, così come sugli emendamenti 1.236 e 1.237.

Sull'emendamento 1.238 il parere è favorevole a condizione che le parole: «predisposto dall'ANAC» vengano sostituite con le seguenti: «predisposto dal MIT». Se viene accettata questa proposta di riformulazione, il parere è favorevole.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.239, 1.240, 1.241 e 1.242. Invito a ritirare l'emendamento 1.243, perché esso sarebbe assorbito da un emendamento successivo su cui c'è il parere favorevole. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.244 e 1.245.

Sull'emendamento 1.246, presentato dal senatore Cioffi, il parere è favorevole. Mi permetto di dare all'Aula una breve spiegazione. L'emendamento riguarda il tema della riduzione delle stazioni appaltanti. Come relatori, insieme al Governo, abbiamo ritenuto che l'emendamento del senatore Cioffi è più sintetico rispetto all'emendamento del senatore Milo perché stiamo esaminando un disegno di legge delega. Voglio dire per trasparenza che, accogliendo questo emendamento, si passerebbe dalle ventuno stazioni appaltanti della proposta dei relatori, ad un livello provinciale in cui, utilizzando il soprasoglia e il sottosoglia europea, le stazioni appaltanti aumenterebbero a circa duecento, tenendo conto che, però, si apre così una questione. Con questo emendamento i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti (ma anche quelli al di sotto di tale soglia), non avrebbero più alcuna titolarità a fare appalti per nessuna cifra. Quindi, ho voluto segnalare questo tema signor Presidente perché credo sia utile per l'Assemblea che ha il dovere di conoscerlo, discuterlo e su di esso ragionare. Spero che la spiegazione sia stata chiara e che, quando arriveremo al punto, i colleghi saranno tutti consapevoli di cosa stiamo approvando.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 1.247; sugli emendamenti 1.248, 1.249, 1.250 e 1.251 il parere è contrario. Invito il senatore Margiotta a ritirare l'emendamento 1.252, altrimenti il parere è contrario perché abbiamo predisposto un emendamento che prova a rispondere alle indicazioni giunte; non è la stessa cosa.

Sugli emendamenti 1.253 e 1.254 il parere è contrario. L'emendamento 1.255 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.255. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.256, 1.257 e 1.258. Sull'emendamento 1.259 invito il senatore Crosio a ritirare l'emendamento perché una parte di questo è contenuta in alcuni punti del testo base, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.260, 1.261, 1.262 e 1.263. Sugli emendamenti 1.264 e 1.265 chiedo alla senatrice Fucksia di predisporre degli ordini del giorno perché i temi contenuti sono sensati e pongono un problema vero, ma poiché è un disegno di legge delega c'è un eccesso di dettaglio. Mi fermerei qui perché poi con l'emendamento 1.266 passiamo alla lettera aa).

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, desidero intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.200 e, contemporaneamente, sull'emendamento successivo 1.202.

Abbiamo chiesto di sopprimere la lettera a) perché parla del divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalle norme comunitarie. Abbiamo chiesto di abolire questa lettera per il problema - come abbiamo già detto ieri in sede di illustrazione degli emendamenti - di differenziare la generalità della normativa prevista dalle tre direttive rispetto alla situazione italiana. In particolare, vi è un collegamento tra l'emendamento 1.200 e l'emendamento 1.202 ed anche con i successivi 1.322 e 1.323, che riguardano il tema dell'avvalimento.

Quest'ultimo funziona molto bene nei Paesi di lingua anglosassone o germanica, ma in Italia produce degli effetti. Come sempre, il nostro Paese ha una specificità particolare, purtroppo per noi. Il tema dell'avvalimento, seppure era stato introdotto nell'ordinamento per agevolare le imprese che potevano avvalersi della specificità, delle qualifiche e delle capacità organizzative di un'altra impresa, è stato usato come se fosse - mi perdoni la parola - un mercimonio relativo alla compravendita delle capacità tecniche e organizzative delle altre imprese. Questo produce indubbiamente degli effetti e quindi la restrizione del concetto di avvalimento, soprattutto per gli appalti al di sotto della soglia comunitaria (che ricordiamo essere pari a 5.150.000 euro), ha questa specificità.

In sostanza, poiché le direttive comunitarie ci impongono tutto quello che viene scritto sempre al di sopra delle soglie comunitarie, ma noi, come Stato, siamo liberi di interpretare la direttiva al di sotto delle soglie, come riteniamo più conveniente, più giusto e più corretto per il nostro Paese, chiediamo con la nostra proposta semplicemente di espungere soprattutto la parte sotto soglia, per poter limitare l'istituto dell'avvalimento. Nella discussione in Commissione è stato accolto un emendamento con il quale abbiamo limitato l'avvalimento a cascata, che proprio sarebbe stato il massimo. Chiediamo però ancora una volta di restringere un po' di più: questo è il senso dell'emendamento 1.200 ed anche dell'emendamento 1.202, che è più specifico, più chiaro e meglio dettagliato.

È questo il motivo per cui chiediamo all'Aula di votare a favore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.201 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.202, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.203, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.204, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.205, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.206, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.207, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.208.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.209, presentato dal senatore Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.38.

[DE PETRIS](#) *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, il relatore ha formulato un invito al ritiro, dicendo che in realtà i contenuti di questo emendamento sarebbero contenuti nel punto g). Invece non è così.

[ESPOSITO](#) Stefano, *relatore*. Ho sbagliato io.

[DE PETRIS](#) *(Misto-SEL)*. Ecco, infatti. L'emendamento 1.38 è teso - l'ho detto in tutte le salse - a fare in modo che in questo disegno di legge delega sia espressamente prevista - e non soltanto nelle chiacchiere del Ministro - la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge obiettivo. Il Ministro va in televisione e dice che sarà cancellata la legge obiettivo; poi però, quando si sta in Aula, accade altro.

Allora, per uscire dall'*impasse*, quindi per fare in modo che la maggioranza aderisca alle dichiarazioni del ministro Delrio, penso sia opportuno essere molto chiari nella delega, indicando espressamente e con priorità la soppressione della cosiddetta legge obiettivo, perché altrimenti, se si voterà in maniera contraria anche questo emendamento, al prossimo problema che si ripresenterà rispetto ad una qualsiasi opera, non vorrei riascoltare le solite dichiarazioni sulla legge obiettivo, visto che abbiamo finalmente l'opportunità di dare un'indicazione e di legare alla sua soppressione anche un'altra questione fondamentale; mi riferisco alla revisione del programma delle infrastrutture strategiche della legge n. 443 del 2001 attraverso l'aggiornamento del piano generale dei trasporti e della logistica.

Abbiamo un lungo elenco di opere, che sono ormai più di trecento; non penso siano tutte prioritarie.

Con la legge obiettivo ne sono state realizzate - e male - solo l'otto per cento. Credo sarebbe saggio e di buon senso cancellare tutto e fare l'elenco delle priorità, da una parte attraverso il piano generale dei trasporti e della logistica e dall'altra attraverso il programma delle infrastrutture strategiche. Per questa ragione non ritiro l'emendamento 1.38, e anzi chiedo che venga votato favorevolmente se si vuole dare un segnale inequivocabile.

Lo stesso Cantone ha definito la legge obiettivo una legge criminogena. Abbiamo l'occasione di inserire finalmente nella delega l'indicazione chiara di soppressione di tale legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.38, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «Codice Appalti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.38 e l'emendamento 1.39.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.41, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.43, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 1.210 c'è un invito al ritiro; lo accoglie, senatore Gibiino?

GIBIINO *(FI-PdL XVII)*. Sì, Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.211 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.212.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, questo emendamento va nell'interesse dei Comuni, perché anche l'ANCI ha espresso l'esigenza di volere promuovere semplificazioni non solo per le grandi infrastrutture, ma anche per le opere sotto soglia, che costituiscono di fatto la stragrande maggioranza degli interventi dei Comuni.

Il decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 11 contiene di fatto un unico procedimento di affidamento dei contratti pubblici. A nostro giudizio, invece, si rende necessario l'inserimento di un principio di semplificazione, in particolare in quelle fasi che vengono definite come subprocedimentali, successive, appunto, allo svolgimento delle operazioni di gara, che risultano troppo spesso farraginose e poco funzionali alle esigenze di celerità da perseguire. Ciò soprattutto in relazione all'entità delle singole procedure di affidamento, stabilendo modalità semplificate; ad esempio riunendo le fasi di aggiudicazione provvisoria e definitiva si avrebbero procedure di minore importo e di minore tempo.

Capisco che magari l'emendamento 1.212 è un po' particolare, però di fatto non andrebbe a complicare il nostro codice appalti, anzi andrebbe a semplificare le procedure dei Comuni, in particolare di quelli piccoli. Non lo ritiro pertanto, e anche se il relatore e il rappresentante del Governo ribadiscono il parere contrario, chiedo comunque che venga votato.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.212, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.213, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.214, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori, fino alle parole «interesse nazionale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.214 e l'emendamento 1.215.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.216.

[SCIBONA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, insieme al senatore Cioffi sottoscrivo l'emendamento 1.216.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.216, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.217.

[CIOFFI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 1.217 ha come prima firmataria la senatrice De Petris. Quando si inserisce all'interno del provvedimento anche il riferimento alla frode e al clientelismo a me sembra che si stia facendo il minimo sindacale. Mi rendo conto che si tratta di una delega, e forse questo riferimento è un'ulteriore specificazione, ma inserire in una legge delega il fatto che noi sostanzialmente interveniamo non solo contro la corruzione, ma anche contro la frode e il clientelismo, mi sembra sia un bel concetto. È siccome è apprezzabile che in una legge sia riportato questo riferimento, penso sia il caso di votare a favore di questo emendamento, al quale chiedo di aggiungere la firma mia e del senatore Scibona.

[PRESIDENTE](#). La senatrice De Petris acconsente.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.217, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.218, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.600, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.219 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.220.

[SCIBONA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, considerato che stiamo cercando di aggiustare una situazione

critica che attanaglia il Paese per quanto riguarda il codice degli appalti, penso che rispetto alla richiesta di maggiore trasparenza e di maggiori controlli, anche *ex post*, il Governo non possa dirsi contrario. Chiedo pertanto che venga rivisto il parere negativo e invito l'Assemblea a votare favorevolmente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.220, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.221 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.222, presentato dal senatore Gibiino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.223.

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, intendo sottoscrivere l'emendamento 1.223.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.223, presentato dai senatori Malan e Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.224.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei ritirare l'emendamento 1.224, che ritengo utile, ma che indubbiamente richiederebbe una discussione maggiore. Si tratta del sistema della scomposizione del lavoro che, in sede di capitolati di appalto, si usa in molti altri Paesi. Spero che la proposta venga presa in considerazione e vorrei trasformarla in ordine del giorno, se il relatore è d'accordo.

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori ed al rappresentante del Governo di pronunciarsi sull'ordine del giorno in oggetto.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.224.

NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.224 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.225, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.226, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.227 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.227, su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.227.

NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.227 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.228, presentato dal senatore Ruta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.229, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.230, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, vorrei segnalare che sull'emendamento 1.230 ho sbagliato a votare.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

[MATTEOLI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.231.

[PRESIDENTE](#). Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.232.

[SCIBONA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, sempre nella stessa ottica, mi sembra che l'espressione «anche dotati» in italiano lasci adito a scappatoie; invece, eliminando la parola «anche», l'espressione «dotati» darebbe valore al controllo dell'ANAC e consentirebbe sicuramente un approccio più serio dei controlli.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.232, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 1.233 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.234, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.601/1.

[SCIBONA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, anche con l'emendamento 1.601/1 si propone di chiedere un parere alle Commissioni parlamentari competenti. Va tutto bene, ma che almeno si passi dal Parlamento, finché c'è. Finché siamo qui, che almeno si possa esprimere un parere, altrimenti passa tutto al di fuori del Parlamento. Non ha più senso.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.601/1, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.601/2.

[CIOFFI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, sostanzialmente mi riferisco anche a quanto appena detto dal senatore Scibona.

Quando l'ANAC emette una norma di secondo livello (perché abbiamo inteso attribuirle la regolazione di secondo livello), noi ci troviamo in un momento complesso, perché l'ANAC è l'autorità che deve eseguire il controllo, quindi è il controllore; tuttavia, quando emette una norma diretta che è immediatamente cogente, chi controlla il controllore? Infatti, se la norma fosse stata emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarebbe stata controllata dall'ANAC. Siccome l'ANAC emette queste disposizioni, che, come abbiamo detto, hanno valore cogente, noi chiediamo che il controllo venga fatto dalle Commissioni e che quindi, prima dell'emissione, della verifica e della cogenza, le Commissioni parlamentari possano esprimere un parere. Altrimenti non avremmo nessuno che fa un controllo sugli atti emessi dall'ANAC, che sicuramente saranno perfetti; sicuramente non succederà mai che farà una norma, per così dire, *ad aziendam* o *ad personam* (lo escludiamo *in toto*). Tuttavia, qualcuno che in queste Aule è stato tantissimi anni ha detto che a pensar male si fa peccato, ma molto spesso ci si indovina, quindi è bene che sia una verifica, un controllo. Questo è il senso del subemendamento 1.601/2, che riprenderò quando interverrò in dichiarazione di voto su un altro emendamento.

Comunque, il concetto è questo ed ho voluto semplicemente evidenziarlo in Aula per essere perfettamente coscienti di quello che stiamo facendo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.601/2, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.601/3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.601, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.235, identico all'emendamento 1.236.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, con l'emendamento 1.236 vogliamo evidenziare un certo disagio per il continuo aggravio di procedure a carico dei piccoli Comuni. Infatti il sistema delle verifiche e delle autocertificazioni presentate dalle imprese in sede di gara e delle banche dati a supporto di tali verifiche si presenta allo stato attuale come uno dei punti più inutilmente farraginosi ed è foriero di disbrigo di procedure burocratiche. Tutto ciò causa allungamenti nel tempo delle aggiudicazioni, impiego di forza lavoro per procedure ripetitive, fraintendimenti e contenziosi con le imprese.

Pertanto, anche l'emendamento in esame, come quello precedente, affronta un tema specifico, ma sarebbe volto a semplificare in modo particolare le procedure all'interno dei piccoli Comuni, che troppo spesso arrancano all'interno di queste banche dati che sono piuttosto complicate. Chiedo dunque di votarlo - lo dico affinché resti agli atti - confidando nel fatto che, sia da parte del Governo che eventualmente del relatore, possa esserci un ripensamento sul parere già espresso.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, faccio notare che per un evidente errore di stampa, nel testo dell'emendamento 1.236 è scritto: «da sottoporre previamente alle nonne sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative». È ovvio che al posto di «nonne» deve intendersi «norme»: va bene allargare il campo, ma fino alle nonne...

SCIBONA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, volevo far notare anch'io l'errore già segnalato dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.235, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 1.236, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.237, presentato dal senatore Matteoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.238, sul quale è stata avanzata una proposta di riformulazione nel senso di sostituire le parole «predisposto dall'ANAC», con le parole «predisposto dal MIT».

Senatore Matteoli, accoglie la proposta di riformulazione?

MATTEOLI (FI-PdL XVII). Sì, Presidente. Intendo anche ritirare l'emendamento 1.239.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.238 (testo 2), presentato dal senatore Matteoli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.239 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.240, presentato dal senatore Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.241.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, sostanzialmente secondo noi ci troviamo ancora una volta - come abbiamo detto - in presenza di un eccesso di incarichi assegnati all'ANAC. L'ANAC è sicuramente un punto nodale di tutta la visione che si vuole dare al codice degli appalti, ma, sovraccaricando l'ANAC, il rischio è che l'Autorità abbia talmente tanto carico di lavoro da non riuscire a svolgere bene la sua *mission* principale, vale a dire il contrasto alla corruzione.

Quando diciamo di volere che le stazioni appaltanti siano realmente qualificate e professionalizzate, più esperte, più capaci e più brave, visto che la norma si evolve continuamente - sappiamo quello che è successo dal 2006 ad oggi con il vecchio codice degli appalti - riteniamo che l'individuazione dei criteri generali di indirizzo e la verifica di tutto questo siano più un compito tipico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - il vecchio Ministero dei lavori pubblici - che ha tutte le capacità tecniche e il personale adatto per fare questo. Non capiamo perché si voglia assegnare questo compito all'ANAC. Forse, quindi, almeno questo piccolo aspetto potrebbe essere ricondotto in capo al MIT, lasciando all'ANAC il compito di fare le verifiche.

Questo è il senso dell'emendamento 1.241, vale a dire riportare alcuni aspetti nel loro alveo naturale.

Ripeto, il problema è che, sovraccaricando l'ANAC, produciamo un effetto contrario a quello che vogliamo ottenere. Il senso di questo emendamento, che prevede di sostituire le parole «gestito dall'ANAC», con le parole «gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è proprio riportare un po' negli alvei naturali quella che dovrebbe essere la visione generale d'insieme con cui lo Stato interviene per fare in modo che le cose funzionino bene. Sovraccaricare l'ANAC non consente di ottenere l'effetto voluto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.241, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.242, presentato dal senatore Ceroni.

(Segue la votazione).

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Possiamo completare la votazione o deve intervenire proprio su questa?

CIAMPOLILLO (M5S). Su questa e sulle precedenti.

PRESIDENTE. Annulliamo la votazione, allora.

CIAMPOLILLO (M5S). Continuano ancora imperterriti i pianisti seriali qui in Aula: questa è la volta del senatore Marino Luigi, che da una decina di emendamenti sta votando per il senatore Di Biagio... *(Il microfono si disattiva automaticamente).* Vergogna, lei sta rubando i soldi! Presidente, annulliamo anche le precedenti votazioni e la smetta di togliermi la parola, è un mio diritto costituzionale. Non mi può far disattivare il microfono e la ripresa video!

PRESIDENTE. Non esageri: le ho dato la parola e ha detto quello che voleva dire.

Ripetiamo la votazione.

CIAMPOLILLO (M5S). Ma poi me l'ha tolta, la parola! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Siccome ha abbassato il microfono, questo è stato interpretato come il segnale che aveva concluso il suo intervento: non si lamenti, dunque, perché i suoi gesti sono inequivocabili. Si accomodi, grazie.

CIAMPOLILLO (M5S). Vergognati anche tu, Marino! Sei un bambino piccolino così, vai a lavorare!

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, al fine di agevolarla anche nel suo compito, credo che la regola di buon senso che più volte le ho ricordato, ossia quella di far estrarre le tessere dei senatori che non sono seduti a votare, non sia cattiva: la prego dunque di far intervenire i senatori Segretari per estrarre le tessere disattese. Ci vuole poco, a volte, a risolvere il problema.

PRESIDENTE. Va bene: invitiamo i senatori Segretari a essere più attenti nel controllo delle postazioni. *(Commenti dei senatori Crosio, Santangelo e Ciampolillo).* Senatore Santangelo, se faccio le votazioni, non posso controllare le postazioni.

SANTANGELO (M5S). Le fermi e faccia estrarre le tessere, non mi prenda in giro.

CIAMPOLILLO (M5S). Sanzioni per il senatore Luigi Marino! Si deve vergognare di essere qui: è truffa!

PRESIDENTE. Abbiamo compreso: grazie per la segnalazione, possiamo andare avanti.

Ripetiamo la votazione dell'emendamento 1.242, che ho annullato.

CIAMPOLILLO (M5S). Annulli anche le precedenti!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.242, presentato dal senatore Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 1.243, del senatore Milo, è stato avanzato un invito al ritiro, perché il contenuto è ricompreso in un emendamento successivo sul quale il parere è favorevole: mi pare che questa sia la posizione dei relatori.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Vedo che il presentatore acconsente; l'emendamento 1.243 è dunque ritirato.

Anche l'emendamento 1.244 è ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.245, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.246.

[ZELLER](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZELLER](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, avevamo già affrontato il tema delle centrali di committenza in Commissione e adesso questo passaggio viene riformulato. Già in Commissione si era tenuto conto del fatto che nelle Province autonome deve esistere almeno una centrale di committenza, per cui nel testo erano state aggiunte le parole: «di livello almeno regionale o di Provincia autonoma». Adesso, nella riformulazione proposta dall'emendamento del collega Cioffi, che noi condividiamo e per il quale voteremo a favore, tale precisazione manca, per cui chiedo al relatore e al rappresentante Governo, ma anche ai presentatori dell'emendamento 1.246, di accettare di aggiungere al testo le parole «... o di Province autonome», altrimenti si porrebbe un problema anche per il bilinguismo, perché non possiamo avere a livello regionale una centrale di committenza dove non si riesca a rispettare, ad esempio, l'uso della lingua tedesca.

[FILIPPI](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FILIPPI](#) *(PD)*. Signor Presidente, mi rendo conto che l'emendamento 1.246 rappresenta una *vexata quaestio*. Infatti è stato uno dei temi sui quali abbiamo discusso maggiormente in Commissione ed è evidente che, se in Aula non abbiamo ancora trovato una soluzione compiuta, i problemi sussistono.

Il tema, chiaramente, attiene ad un elemento di maggior priorità che è quello della consistente e sensibile riduzione delle stazioni appaltanti. Ciononostante, chiedo al relatore, se è possibile, l'accantonamento dell'emendamento 1.246 in quanto, pur apprezzando il fatto che sia stato accolto dal relatore, chiaramente tale emendamento tende ad ampliare un numero che, evidentemente, aveva sollevato qualche perplessità. Infatti la previsione di ridurre le attuali 21.000 (o forse 36.000) stazioni appaltanti al solo ambito regionale induceva forti preoccupazioni dal punto di vista della funzionalità effettiva. Ciononostante, il termine «sovracomunale» potrebbe indurre una possibile crescita abbastanza consistente di tale numero. Mi rendo conto che trovare un numero preciso non è facile ma probabilmente, dal punto di vista della terminologia, trovare una soluzione che maggiormente si avvicini ad un ambito provinciale potrebbe rappresentare una giusta mediazione.

Richiamo poi il relatore alla necessità di reintrodurre anche gli elementi della soglia lavoro, l'altro parametro che, a mio avviso, deve essere incrociato con la riduzione del numero delle stazioni appaltanti. Mi rendo conto che, se ne discutiamo qui in Aula, si tratta di una delle questioni rimaste aperte ma io credo che la soluzione possa essere trovata nell'incrocio tra la terminologia riferita alla riduzione del numero delle stazioni appaltanti e la soglia importo lavori per quanto riguarda le aggregazioni comunali.

[SONEGO](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONEGO (*PD*). Signor Presidente, condivido la proposta del senatore Filippi che mi pare molto saggia anche allo scopo di dare un'adeguata definizione ai solleciti che ci sottopone il senatore Zeller, a proposito dei quali credo che la formulazione dovrebbe tenere conto della necessità di tutelare tutte le minoranze linguistiche nazionali specificamente tutelate dalla legislazione dello Stato. Ovvero si tratta di fare in modo che quanto stabilisce la legge dello Stato in materia di minoranze linguistiche possa essere garantito su tutto il territorio nazionale e per tutte le comunità interessate.

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimere il proprio parere sulla richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.246.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Signor Presidente, credo che l'accantonamento dell'emendamento 1.246 sia utile per provare a costruire un testo che tenga conto di tutti gli elementi che, come abbiamo detto, sono stati posti già in Commissione. Secondo me, quindi, un lavoro di incrocio dell'emendamento presentato dal senatore Cioffi con le osservazioni dei senatori Zeller, Filippi e Sonego, in accordo con il Governo, potrebbe produrre un testo che vada nella direzione auspicata da tutti di una riduzione delle stazioni appaltanti.

Sono quindi favorevole all'accantonamento dell'emendamento 1.246.

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, mi permetto sommessamente di osservare che questo è un punto fondamentale. Pertanto, accantonando l'emendamento e cercando di trovare la quadra su questo punto, rispettando un po' tutte le sensibilità e magari facendo eventualmente anche il richiamo alla Costituzione per quanto riguarda la questione delle minoranze linguistiche, si potrebbe riuscire a riformulare questo emendamento, su cui siamo tutti d'accordo, in maniera più puntuale e precisa.

[CIOFFI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signor Presidente, accantoniamo l'emendamento 1.246; ci sono diverse richieste da questo punto di vista.

Posso capire quanto chiede il senatore Zeller con riferimento al problema connesso al bilinguismo. Tuttavia, ricordiamoci sempre tutti quanti che il bilinguismo significa che tu puoi esprimere e scrivere il concetto sia in italiano, che in un'altra lingua. Ciò è bene, è sacrosanto e tutelato naturalmente dalla Costituzione; il concetto importante è però quello della riduzione delle stazioni appaltanti, che proviamo ad affrontare prevedendo un livello di aggregazione a livello regionale - o di Provincia autonoma, nel caso del bilinguismo - per gli affidamenti di importo superiore ad una determinata soglia. Questo viene fatto per evitare di avere un'eccessiva centralizzazione.

Dal momento che ho sentito parlare il relatore di dimensione provinciale, ricordiamo che la norma attuale prevede che i Comuni possono aggregarsi tra loro per fare una centrale di committenza. Non c'è bisogno di arrivare al livello provinciale, altrimenti produrremmo l'effetto che dalle 33.000 centrali di committenza (il numero non si è mai capito bene), passando al livello delle Regioni e delle Province, avremmo 150 stazioni appaltanti in tutto. Anche questo è un vero tema, perché passare da 33.000 a 150 stazioni appaltanti ci sembra sicuramente una riduzione troppo consistente. Attualmente la norma prevede che i Comuni si possono aggregare tra loro, così da migliorare il livello della qualità.

Procediamo quindi all'accantonamento dell'emendamento e facciamo una riflessione, ma non "impicchiamoci" e cerchiamo di raggiungere l'obiettivo di far sì che le stazioni appaltanti siano realmente capaci di fare quello che devono fare, ma senza eccedere nella restrizione. Vorrei lasciare agli atti il mio pensiero, in modo che sia chiaro.

[BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, mi permetto di contraddire il collega Cioffi. Qui non si tratta soltanto di una questione linguistica, in quanto questa si porta dietro

livelli istituzionali e composizioni istituzionali diverse. Quindi, dobbiamo tener conto di questa realtà specifica delle Regioni o delle Province a Statuto autonomo.

Dopodiché, c'è anche una questione riguardante una problematica che - devo dire la verità - nella discussione in Commissione non ha trovato una conclusione esaustiva. Infatti, la riduzione delle stazioni appaltanti è sicuramente un obiettivo che deve essere perseguito con determinazione, però bisogna fare in modo di non inserire un eccesso di concentramento, che, sicuramente, in una situazione fortemente burocratizzata come quella del nostro Paese, non garantisce dal punto di vista dell'efficienza del sistema.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla proposta di accantonamento.

ESPOSITO Stefano, relatore. Mi sono già espresso. L'accantonamento per me va bene.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, quello di cui stiamo parlando è uno dei punti nodali del disegno di legge delega. Quindi, se l'Aula trova una misura, non solo sono d'accordo sull'accantonamento dell'emendamento, ma inviterei anche il relatore e chi ha seguito più da vicino la materia a provare a trovare un punto di equilibrio che possa essere condiviso dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Per evidente connessione al tema, sono quindi accantonati gli emendamenti 1.246, 1.247, 1.248 e 1.249. Tutti questi emendamenti sono infatti relativi allo stesso tema.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.250, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.251, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.252 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.253, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.254, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.255 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.255 sul quale invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ESPOSITO Stefano, relatore. Esprimo parere favorevole.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.255 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.256, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.257, presentato dal senatore Ceroni, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.258, presentato dalla senatrice De Petris

e da altri senatori, e 1.259, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.260, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.261, presentato dal senatore Gibiino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.262, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Il senatore Cioffi fa cenno di voler intervenire).* Annulliamo la votazione. Ha facoltà di intervenire in dichiarazione di voto il senatore Cioffi.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, noi proponiamo, oltre ai criteri sempre utilizzati del massimo ribasso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'inserimento di un qualcosa che è stato in vigore nel nostro Paese fino all'era Merloni, che nacque, come tutti ricordiamo, dalle Aule parlamentari dopo Tangentopoli.

Prima, per fare la gara c'era il criterio della media (la media aritmetica, la media corretta e, per chi se lo ricorda, la media mediata). Sostanzialmente quel criterio prevedeva che per tutte le imprese partecipanti alla gara venisse stabilito il valore medio delle offerte e che si aggiudicasse la gara l'impresa che si avvicinava più al valore medio per eccesso. Questo criterio è poi scomparso dall'ordinamento, ma è andato avanti per moltissimi anni; esso garantiva, in un certo senso, il non raggiungimento di soglie di ribasso così elevate rispetto a com'è stato poi fatto con il criterio del massimo ribasso, che ha prodotto l'effetto opposto. Esso infatti ha prodotto che il ribasso era così elevato e così forte che le imprese si aggiudicavano tutto questo al massimo ribasso e poi sono nati i riservisti, che sono quelle figure che iscrivono nel registro di contabilità di un'opera pubblica le riserve e le eccezioni che l'impresa fa.

Sulle riserve abbiamo degli esempi eclatanti; ne citerò uno solo, per rendere edotta l'Aula. L'appalto della "piastra", che è l'appalto principale dell'Expo, con il quale è stata costruita la piastra madre sulla quale sono state montate le strutture, è stato aggiudicato per 165 milioni di euro; con le varianti si è poi arrivati a circa 195 milioni di euro. Ebbene, su un contratto complessivo di 195 milioni di euro, le riserve iscritte a registro sono pari a 200 milioni di euro. Per non dire poi quello che ha già ricordato il senatore Crosio sulla Variante di valico. Quindi ci troviamo di fronte ad imprese che chiedono un valore pari al doppio del valore dell'appalto. Ovviamente le riserve poi vengono sostanzialmente discusse tra le imprese, il responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori; poi alla fine c'è il parere del collaudatore. Si tratta di un sistema di "contrattazione" che si apre ad un mondo molto ampio.

Tutte queste deviazioni - perché adesso molti di questi problemi, di queste intermediazioni e di queste discussioni potrebbero produrre quelle che si chiamano mazzette - sono dovute proprio al criterio del massimo ribasso. Bene, noi stiamo provando a superare il problema del massimo ribasso con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa; però non dobbiamo nascondere a noi stessi qual è la realtà delle cose.

Tale sistema prevede che nel capitolato e nel conseguente bando di gara vengano specificati i criteri in base ai quali si stabilisce l'offerta economicamente più vantaggiosa; esso generalmente consente un ampio margine di discrezionalità alla pubblica amministrazione. Capita, è capitato - e spero non

ricapiterà - che con l'offerta economicamente più vantaggiosa si sia individuata in maniera specifica l'impresa che doveva vincere. Ci sono imprese che non partecipano alla gara perché sanno già chi deve vincere. Dobbiamo allora chiarirci bene su cosa sia l'offerta economicamente più vantaggiosa. I paletti devono essere chiari e questo è compito del Governo, al quale stiamo affidando la delega; ci auguriamo che il Governo sia chiaro nello specificare qual è il margine di discrezionalità. È vero che tale discrezionalità deve averla la pubblica amministrazione, ma purtroppo siamo in un Paese malato, in cui questa discrezionalità diventa un'altra cosa; ce lo dobbiamo ricordare. Non è che dobbiamo fare una legge perché siamo malati; però dovremmo capirlo, dovremmo ricordarci che cosa significa essere malati e quindi dovremmo porre più attenzione, senza arrivare all'eccesso di norme troppo stringenti, sennò diventa un casino.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere definito con dei paletti chiari e ci vuole qualcuno che verifichi la discrezionalità. Stiamo andando verso la riduzione delle stazioni appaltanti e verso la maggiore qualificazione delle stesse; ciò va benissimo, ma dobbiamo stare attenti a come si scrive il bando di gara, perché è su come si scrive il bando di gara che si innesta il fenomeno delle mazzette. Questa cosa deve essere chiara a tutti: chi come me ha fatto questo mestiere per tanti anni queste cose le ha viste; ma magari ci sono altre persone che non lo sanno. È per questo che lo sto dicendo. Dobbiamo tutti capire che l'offerta economicamente più vantaggiosa non è la panacea di tutti i mali; la panacea di tutti i mali è scrivere bene il bando di gara. Esiste quindi questo problema sull'offerta economicamente più vantaggiosa; perché allora non far rivivere il criterio della media mediata? Ci viene detto che, quando si fa la media, si devono prendere tutte le imprese e fare la media tra tutti i partecipanti. Questo significa che si deve fare la verifica dei criteri di tutte le imprese che partecipano e questo sottrae molto tempo. Ma, scusate, abbiamo detto che stiamo informatizzando la pubblica amministrazione, abbiamo l'AVCpass ed abbiamo la banca dati centralizzata; basta allora dire che, nei criteri di esclusione, tutto deve essere informatizzato: a quel punto il Comune, la stazione appaltante o chi sarà entreranno nel sistema e verificheranno se le condizioni che vengono autodichiarate dall'impresa sono reali. A questo punto, è facilissimo escludere l'impresa, perché esiste Internet. Noi dobbiamo usare questo strumento meraviglioso.

Se in questo modo riusciamo a risolvere la questione di cinquanta o cento imprese che partecipano, e facciamo la verifica sulla banca dati centralizzata, non avremo il problema che, togliendo un'impresa, è necessario rifare la media (che poi si tratta di un foglio Excel; non ci vuole questa grande scienza). Il criterio è proprio questo. Noi possiamo, come Stato, intervenire sotto la soglia comunitaria - ricordiamo un'altra volta - attualmente fissata in 5,150 milioni di euro. Significa che, su tutta una serie di gare, che sono tantissime, possiamo riportare in vita - fermo restando che è il Governo che decide come, tramite una legge delega - il criterio della media mediata.

Forse tanti anni di esperienza ci hanno portato a fare questo genere di riflessioni, però quel sistema aveva tutta una sua valenza, ed era un sistema «intermedio» tra il massimo ribasso, per cui l'impresa spara a zero e poi recupera con le riserve o con le varianti, ma sostanzialmente con le riserve, e l'offerta economicamente più vantaggiosa, per cui c'è moltissima discrezionalità della pubblica amministrazione.

Noi dobbiamo fare un'opera e la dobbiamo fare bene, perché i criteri generali poi sono sempre gli stessi: con i soldi che ci dà lo Stato, la Regione o il Comune, dobbiamo fare l'opera, la dobbiamo portare a termine, l'opera deve essere funzionale e soprattutto non dobbiamo rubare. Possiamo scrivere il miglior codice del mondo, ma queste quattro regole sono le vere e sole regole che dobbiamo rispettare per chi opera nel settore; ce lo dobbiamo sempre ricordare. Basta dirlo alle imprese.

Ho fatto il direttore dei lavori, e la prima cosa che dicevo era: «Ragazzi, qui non si ruba». Punto. Carte chiare, senza problemi. Glielo si dice in faccia e ci si adegua: l'impresa, il direttore dei lavori, il RUP, il collaudatore. Se vogliamo scardinare questo sistema, questo è quello che abbiamo proposto: reinserire la media. Sembra forse un discorso tecnico; mi rendo conto che probabilmente le mie sono parole inutili, ma è un metodo. Non esiste il metodo perfetto, ma dobbiamo avere la maggiore possibilità. Non possiamo avere solo l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ripeto, c'è il problema della discrezionalità. Ci sono tante gare il cui bando è stato scritto per una determinata impresa: questo non ce lo possiamo più permettere. Per questo vi chiediamo di reinserire la media.

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento 1.263 in virtù del fatto che cita in maniera specifica gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Mi preme sottolineare che la delega che diamo al Governo, quindi il lavoro che il Governo deve fare per quanto riguarda questa importante partita, ha un doppio binario. È inutile che facciamo emendamenti e scriviamo norme in maniera specifica per quanto riguarda l'affidamento quando non verrebbero, nel caso, supportate da una progettazione seria. Mi riferisco al fatto che questo funziona se utilizzeremo meno o addirittura aboliremo l'utilizzo dell'appalto integrato.

Come ricordava bene il collega Cioffi, abbiamo visto in questi anni nel Paese che la progettazione integrata, specialmente su grandi opere, era fatta in maniera scientifica perché ci fossero le condizioni di fare le riserve (e qui è iniziato il delirio all'interno del nostro Paese). Quindi, va benissimo questa visione verso le normative che devono accompagnare l'esecuzione di importanti opere, ma non dimentichiamo - e questo è un appello che faccio comunque al Governo, e voglio che resti agli atti - che le aggiudicazioni, e di conseguenza le realizzazioni in maniera seria e celere di un'opera devono essere accompagnate da una progettazione non debole ma seria, che metta al riparo - uso questo termine - l'opera che si vuole eseguire da quella tecnica, conosciuta nel nostro Paese, quella dei riservisti, di cominciare a scrivere puntualmente riserve ancora prima di dare la prima picconata in cantiere.

Questa è un'anomalia esclusiva del nostro Paese; ha fatto bene il senatore Cioffi a ricordarlo e non ci stancheremo mai di sottolinearlo. Ad esempio, un'opera strategica e fondamentale per il nostro Paese come la Variante di valico ha delle riserve che ammontano a più del doppio dell'importo d'appalto. Devo dire, anche per modesta esperienza personale, che non si è mai vista una soluzione del genere, a meno che non si preveda un cataclisma.

La situazione attuale del nostro Paese è che tutti i cantieri, con le norme e le progettazioni che abbiamo, di fatto sono dei cataclismi.

[D'ANNA](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ANNA](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signor Presidente, voglio appoggiare l'emendamento del senatore Cioffi facendo alcune considerazioni ad un'Assemblea abbastanza distratta. Credo che il sistema che il senatore Cioffi ha testé illustrato sia la causa prima e vera della corruzione in Italia, ovverosia l'adozione di alcuni sistemi e di determinate legislazioni. In primo luogo, mi riferisco alla cosiddetta legge Bassanini che ha conferito poteri di vita e di morte al RUP senza che gli amministratori possano intervenire; non c'è Comune in Italia in cui non ci sia un RUP che rubi o conculchi i diritti dei contribuenti e dei cittadini. Questo lo dico senza tema di smentita: qualcuno di voi provi a mettersi contro un RUP, a fare l'accesso agli atti, a chiedere o a rivendicare i propri diritti, e vedrà se la legge gli consentirà di poter ottenere soddisfazione. (*Commenti della senatrice Gatti*).

A questo si somma la scellerata modifica del metodo per l'assegnazione delle gare d'appalto e l'introduzione del sistema del massimo ribasso. Non so quale Licurgo o quale Solone abbia pensato che il massimo ribasso fosse la migliore soluzione; invece, è l'unica soluzione che consente ai ladri e a quelli che speculano e lesinano sui capitolati d'appalto di potersi aggiudicare un appalto, che un'impresa seria e coscienziosa non potrà mai aggiudicarsi, con un ribasso del 30, del 40 e persino del 50 per cento.

Perché allora non tornare a quello che ha illustrato il senatore Cioffi? Io ho fatto il sindaco e adottavo

il sistema della media mediata, con l'introduzione della «lettera c)», facevo cioè entrare due cittadini e facevo scrivere a ciascuno di loro un numero da uno a dieci, e poi mischiavo i numeri scelti con le offerte delle imprese per evitare qualsiasi *combine* anche tra il *pool* delle imprese che potevano fare media mediata.

Io stimo molto il sottosegretario Nencini, ma temo molto la sua provenienza in termini di appalti pubblici. Perché non adottate questo sistema? È talmente semplice lapalissiano e chiaro, ma voi non prestate attenzione. Signori belli, se allora l'Italia deve andare avanti in questo modo, risparmiatemi le geremiadi, gli articoli 416-*bis*, *ter*, *quater*, *quinqües* e ogni altra cosa, perché se non mettiamo a monte un sistema che eviti gli imbrogli e i ladrocini, tutto quello che facciamo a valle inasprendo le pene è un atto di somma e inutile ipocrisia.

Noi votiamo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Cioffi.

[MARINO Luigi](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, capisco le buone intenzioni e anche le motivazioni che il senatore Cioffi ha voluto portare a sostegno di questo emendamento. Forse, però, il senatore Cioffi non ha l'esperienza che ho avuto io e che ho vissuto prima, durante e dopo Tangentopoli.

Il senatore Cioffi faceva riferimento alle leggi Merloni, cioè ad un corpo di norme che sono subentrate, appunto, per evitare che il fenomeno di Tangentopoli si ripettesse con appalti truccati, con appalti dati facilmente in concessione, in sostanza con appalti per i quali, prima che fossero effettuate le gare, già si sapeva quale impresa o quale soggetto ne era il vincitore.

Nella sua costruzione, la legge Merloni elimina due particolari forme di appalto precedenti: una era l'appalto-concorso e l'altra era proprio quella proposta oggi dal senatore Cioffi, ossia la scelta dell'impresa attraverso il criterio della media aritmetica ponderata. Perché furono tolte? Furono tolte proprio perché si era registrato, in modo particolare da parte della magistratura e degli inquirenti, che la concessione di appalti-concorso e la scelta attraverso medie aritmetiche ponderate nascondevano truffe: in sostanza, nascondevano un rapporto falsato tra la pubblica amministrazione e le imprese che concorrevano agli appalti, sia nel settore delle costruzioni che nel settore dei servizi.

L'allineamento delle imprese, senatore Cioffi, era una pratica diffusissima negli anni Ottanta e che è andata un po' avanti negli anni Novanta, anche dopo Tangentopoli. Apparentemente questo è un sistema ineccepibile. In sostanza, stante il rapporto falsato - ancora oggi esiste - tra imprese e pubbliche amministrazioni, questo significava individuare, quasi con esattezza matematica, chi avrebbe vinto la gara. Per questi motivi tali sistemi furono eliminati dalla legge Merloni e sostituiti da altre forme di appalto, che - e su questo sono d'accordo con il senatore Cioffi - non hanno certamente dato, poi, buona prova in termini di trasparenza e di onestà.

Allora, proprio per evitare di replicare gli errori del passato, credo che occorra respingere l'emendamento 1.263, che preconstituirebbe nuovamente allineamenti di imprese e accordi tra imprese per aggiudicazioni falsate, dietro le quali ovviamente si nascondono fatti corruttivi e illegali. (*Applausi del senatore Di Biagio*).

[NENCINI](#), vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, non vorrei che restasse a verbale un equivoco. Anch'io sono curioso di conoscere, senatore D'Anna, la mia provenienza, che la preoccupa moltissimo. Se me ne rende edotto, gliene sono grato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[CIOFFI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, vorrei fare una precisazione, perché il senatore Marino ha detto cose vere.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Non è un dibattito, signor Presidente. Basta!

CIOFFI (*M5S*). È vero che esisteva un problema di allineamento delle imprese. Vorrei precisare che è verissimo che succedeva anche questo, ma qui sta la capacità di delega che affidiamo al Governo, per evitare la stortura di quello strumento. Lo strumento era giusto, ma si verificava una stortura. Lo si può tranquillamente usare facendo la tracciabilità delle imprese e verificando che non siano tutte insediate nello stesso luogo.

PRESIDENTE. Abbiamo compreso.

CIOFFI (*M5S*). Questo è il problema. Lo strumento era giusto, ma era sbagliato il modo in cui veniva applicato.

PRESIDENTE. Scusate, ma avete già fatto le vostre dichiarazioni di voto.

[D'ANNA](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signor Presidente, credo che il vice ministro Nencini abbia equivocato quanto ho parlato della sua provenienza. So che è uomo di cultura politica che non ha molta dimestichezza con i lavori pubblici. Questo intendevo dire.

[PRESIDENTE](#). Ha fatto bene a precisarlo, perché si poteva prestare ad equivoci.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.262, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori. Ricordo che avevamo annullato la votazione, perché il senatore Cioffi aveva chiesto la parola.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.263, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.264 e 1.265 sono stati trasformati in ordini del giorno, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Il parere è favorevole.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Concordo con il relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.264 e G1.265 non verranno posti ai voti.

Invito ora il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sui successivi emendamenti.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Signor Presidente, se per lei va bene, io arriverei fino all'emendamento 1.363.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.267. Invito a ritirare l'emendamento 1.268, perché è contenuto in un comma specifico dedicato al tema, nonché gli emendamenti 1.269 e 1.270. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.271, 1.272 e 1.273.

Invito a ritirare l'emendamento 1.274, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.602/1 e favorevole sull'emendamento 1.602.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#) (**ore 11,33**)

(Segue ESPOSITO Stefano, relatore). Invito a ritirare gli emendamenti 1.275 e 1.276 e a trasformarli in ordini del giorno. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.277.

Invito a ritirare e a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 1.278, 1.279, 1.280 e 1.281.

Invito a ritirare l'emendamento 1.282 perché contenuto in un emendamento dei relatori.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.283, 1.284, 1.500 e 1.285.

Invito a ritirare e a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 1.286.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.287 e 1.288, mentre il parere è contrario sull'emendamento 1.289.

Il parere è favorevole sull'emendamento 1.603, mentre invito a ritirare la proposta emendativa 1.290, perché già contenuta in un emendamento dei relatori.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.291 e 1.292. L'emendamento 1.293 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Invito a ritirare l'emendamento 1.294 o a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il parere è contrario sull'emendamento 1.295, mentre è favorevole sulla proposta emendativa 1.650.

Invito a ritirare l'emendamento 1.296, perché il contenuto è recepito nell'emendamento 1.376 (testo 2) dello stesso senatore Margiotta, su cui anticipo già il parere favorevole.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.297, mentre invito a ritirare l'emendamento 1.298 o a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.299 e 1.302, mentre è contrario sugli emendamenti 1.300, 1.301, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.309 e 1.310.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.311 e 1.312, identici, ove vengano riformulati fino alla parola «reali», togliendo quindi la restante parte.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.604/1, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 1.604. Il parere è poi contrario sugli emendamenti 1.313, 1.314, 1.315, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.322, 1.323 e 1.324.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.325. L'emendamento 1.326 è già stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.327 e 1.328. Invito a ritirare invece l'emendamento 1.329, perché assorbito da un emendamento dei relatori.

Il parere è favorevole, ancora, sull'emendamento 1.605, mentre è contrario sull'emendamento 1.330, identico agli emendamenti 1.331 1.332 e 1.333.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.334 e 1.335, mentre è favorevole sull'emendamento 1.336.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.337, 1.338, 1.339, 1.340, 1.341 e 1.342, mentre invito a ritirare l'emendamento 1.343, perché quanto in esso si propone è già contenuto nel testo dell'articolo; diversamente, il parere sarà contrario, così come è contrario sugli emendamenti 1.344, 1.345, 1.346, 1.347, 1.348, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.354, 1.355 e 1.356.

Come relatori, signor Presidente, abbiamo ritirato l'emendamento 1.606, perché sostituito da un emendamento che abbiamo presentato stamattina alla Presidenza e, quindi, i subemendamenti ad esso riferiti dovrebbero decadere.

PRESIDENTE. Si intendono dunque decaduti i subemendamenti 1.606/100, 1.606/101 e 1.606/1.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento 1.357, perché recuperiamo gran parte del suo contenuto nell'emendamento che abbiamo presentato il cui termine per la presentazione degli emendamenti ad esso riferiti scade oggi alle ore 14.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.358, 1.359, 1.360 e 1.361.

Poiché l'emendamento 1.651, dei relatori, ha ricevuto un parere contrario della 5a Commissione a norma dell'articolo 81 della Costituzione l'abbiamo riformulato nel testo 1.651 (testo 2).

PRESIDENTE. Il termine per la presentazione dei subemendamenti ad esso riferiti è stato fissato alle ore 14 e, quindi, sarà votato in altra seduta.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.361, 1.362 e 1.363.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo solo per dare ordine ai nostri lavori.

Qual è l'emendamento dei relatori riformulato che andrebbe a ricomprendere la proposta emendativa 1.357? Non abbiamo ancora il testo riformulato. Le chiedo se è disponibile.

PRESIDENTE. Si tratta dell'emendamento 1.651 (testo 2), il cui testo è in distribuzione, perché il termine per i subemendamenti è stato fissato alle ore 14 e, quindi, vi sarà il tempo per riceverlo.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.266 è stato ritirato.

[MARGIOTTA](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA (*Misto*). Signor Presidente, dopo il ritiro dell'emendamento 1.266, vorrei comunicare che ritiro tutti gli emendamenti a mia prima firma che non abbiano ricevuto il parere favorevole dei relatori. In modo particolare, ritiro con piacere l'emendamento 1.358, perché ho visto che l'emendamento 1.651 (testo 2) recupera una serie di considerazioni per me importanti, che all'epoca furono anche oggetto di un confronto abbastanza duro in Commissione e che invece adesso ritrovo nella saggia analisi dei relatori e del Governo, cosa di cui intendo dare loro atto.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 1.267 è stato quindi ritirato. Passiamo all'emendamento 1.268. Senatore Gentile, dato che il senatore Marinello è assente, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 1.268?

GENTILE (*AP (NCD-UDC)*). Accetto, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.269, identico all'emendamento 1.270, già ritirato dal senatore Margiotta.

[ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.269 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.271, identico all'emendamento 1.272 e all'emendamento 1.273, già ritirato dal senatore Margiotta.

Senatore Marinello, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 1.271?

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 1.272?

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.274. Senatore Matteoli, lo ritira?

MATTEOLI (*FI-PdL XVII*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.602/1, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.602, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.277 e risultano assorbiti gli emendamenti 1.282 e 1.283.

Senatore Zeller, accetta l'invito dei relatori a ritirare l'emendamento 1.275 e a trasformarlo in ordine del giorno?

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, Presidente. Abbiamo già presentato l'ordine del giorno. Ritiro anche l'emendamento 1.278, che confluisce nel medesimo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno

presentato.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.275 non verrà posto in votazione.

Senatore Malan, accetta l'invito dei relatori a ritirare l'emendamento 1.276 e a trasformarlo in ordine del giorno?

MALAN (*FI-PdL XVII*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.276 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'emendamento 1.279, identico agli emendamenti 1.280 e 1.281, già ritirato dal senatore Margiotta. I presentatori hanno accettato l'invito al ritiro e la trasformazione in ordine del giorno su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G1.279 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.284, presentato dal senatore Gibiino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, prima di procedere con la votazione, propongo al senatore Mucchetti di trasformare l'emendamento 1.500 in ordine del giorno.

[FILIPPI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI (*PD*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.500 e accetto l'invito a trasformarlo in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.500 non verrà posto ai voti.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei fare solo un appunto: va benissimo procedere velocemente ma, se non è presente in Aula il primo firmatario, non si può apporre una seconda firma ad un emendamento senza il suo assenso.

Dico questo perché poi la sua prassi diventa regola l'indomani e vale anche per noi. Desidero, quindi, sottolinearlo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. L'osservazione non è infondata. Tuttavia, ritengo che il senatore Filippi possa essere ritenuto attendibile. Prendo comunque nota dell'osservazione, perché effettivamente potrebbe verificarsi il caso che un primo firmatario assente non sia d'accordo.

In questo caso ho il riscontro della condivisione del presidente Mucchetti, che però non costituisce precedente perché quello che lei dice, senatore Santangelo, è giusto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.285, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

In riferimento all'emendamento 1.286 (testo 2), vi è un invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno. Intende accogliere tale invito, senatrice Parente?

PARENTE (PD). Sì, signor Presidente, accolgo l'invito.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

ESPOSITO Stefano, relatore. Esprimo parere favorevole all'ordine del giorno, signor Presidente.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.286 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.287, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.288, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.289, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.603, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.292.

L'emendamento 1.290 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.291, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ricordo che l'emendamento 1.293 è stato trasformato in ordine del giorno, sul quale sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole all'accoglimento.

Pertanto, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.293 non verrà posto in votazione.

Per quanto concerne l'emendamento 1.294, è stato formulato un invito a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno.

Senatore Piccoli, intende accogliere tale invito?

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

- [ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento.
- [NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere è favorevole, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.294 non verrà posto ai voti. L'emendamento 1.295 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.650, presentato dai relatori. (*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.296 e 1.297 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.298.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.299, presentato dal senatore Margiotta.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.300, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.301, presentato dal senatore Crosio.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.302, presentato dal senatore Crosio.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.303.

[CIOFFI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signor Presidente, in questo specifico paragrafo parliamo del partenariato pubblico-privato, che è uno strumento che si mette in campo perché lo Stato ha limitate disponibilità e risorse.

Il concetto è che si vuole ampliare lo strumento del partenariato pubblico-privato e noi, con l'emendamento in esame, vorremo ridurre una tale possibilità. Se è vero che ci sono situazioni nelle quali il partenariato pubblico-privato può aiutare lo Stato a fare determinate opere, bisogna però stare veramente molto attenti perché ovviamente un privato ha un interesse specifico. È normale che sia così e l'iniziativa privata è anche costituzionalmente garantita. Il privato, pertanto, investe per avere un ritorno economico, e questo è sacrosanto, ed ha interesse a fare opere che procurano una redditività.

Allora dovremmo porci una domanda: perché lo Stato non può fare le opere che hanno una redditività? Avendo una redditività, è garantito il ritorno dell'investimento, altrimenti il privato non le farebbe mai.

E allora dovremmo iniziare a pensare che forse lo Stato dovrebbe fare da solo le opere che realizzano una redditività e bisogna evitare che un tale strumento sia ampliato in maniera così grande da portare lo Stato a cedere sovranità al privato. Anche in questo caso stiamo facendo un discorso di fino, e faccio un esempio di partenariato pubblico-privato per capirci sebbene ne potremmo fare tanti.

Parliamo dell'autostrada Orte-Mestre: non si tratta proprio di un caso di partenariato pubblico-privato perché è una cosa diversa, ma lo Stato mette 1,9 miliardi di euro come defiscalizzazione. Quindi, lo Stato investe 1,9 miliardi in un'opera che costa 10 miliardi. Il privato ha interesse a farla, perché prevede con i flussi di traffico di avere un guadagno. E questa è un'opera in un certo senso particolare, perché è dimostrato che potrebbe avere un ritorno economico solo se fosse l'autostrada più cara d'Europa. Bisognerebbe allora capire qual è l'interesse di un privato a fare un'opera sapendo già in partenza di dover prevedere un pedaggio alto. Forse ci sono dei pensieri sottesi, ma il concetto è sempre quello.

Noi non riusciamo più come Stato - e parlo non solo a livello centrale, ma anche di Regioni e Comuni - a realizzare opere perché non possiamo indebitarci, avendo previsto quell'accidente di pareggio di bilancio in Costituzione. E allora, forse, dovremmo capire che questi sono gli effetti a valle di quella decisione. Perché un Comune non può compiere direttamente un'opera come un classico parcheggio, pensando che l'investimento venga ripagato dalla tariffa applicata ad ogni macchina parcheggiata?

Dobbiamo capire che forse dovremmo limitare l'istituto del partenariato pubblico-privato a determinati casi. Lo Stato si dovrebbe riappropriare della forza di decidere e di pensare che, se c'è un ritorno economico, esso stesso potrebbe realizzare l'opera perché alla fine lo Stato sono i cittadini. Quindi, l'istituto del partenariato pubblico-privato potrebbe avere un senso, ma deve essere compreso all'interno di un ambito, deve essere ristretto. Questo è un discorso molto complesso che riprenderemo in altri passaggi, ma penso che sia molto importante riflettere sulle conseguenze di quanto abbiamo fatto quando abbiamo inserito il pareggio di bilancio in Costituzione. Produce una serie di effetti a cascata molto pericolosi e deleteri che noi aggiriamo utilizzando il privato. Poi ne riparleremo più avanti. Dobbiamo stare molto attenti.

L'intento, quindi, era di limitare la possibilità di estendere. Parliamo anche di strumenti finanziari di carattere innovativo. Quando leggo di strumenti finanziari di carattere innovativo, mi tremano i polsi perché con i finanziamenti innovativi è successo quello che è successo. Ricordo i derivati. Ora non voglio aprire il discorso a dismisura, ma ci sono delle cose che devono essere ristrette.

Quindi il concetto è di limitare questo alveo, in modo che il Governo possa ben esercitare la sua delega, ma con particolare attenzione.

[CAPPELLETTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAPPELLETTI](#) (M5S). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.303.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.303, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.304.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Signor Presidente, farò una dichiarazione di voto unica per gli emendamenti 1.304 e 1.309, che sono simili.

Con questi emendamenti noi chiediamo di disciplinare le concessioni sulle grandi derivazioni per l'utilizzo dell'acqua a scopo idroelettrico, in funzione di una visione che preveda una forma di partenariato fra pubblico e privato. E mi riferisco alle grandi derivazioni d'acqua a scopo di produzione idroelettrica, prevedendo in particolare l'ingresso degli enti locali nelle società concessionarie, al fine

di garantire - qui vi chiedo di essere attenti - le compensazioni economiche e territoriali dirette alle zone disagiate, in quanto lo sfruttamento della risorsa idrica, negli anni, ha comunque creato dei disagi.

Questa è una battaglia storica. All'inizio del precedente secolo, la realizzazione delle grandi derivazioni idroelettriche e le grandi dighe sulle Alpi era giustamente vista come un qualcosa di innovativo, anche se si andava a deturpare il territorio in maniera molto importante, perché dava lavoro e creava le condizioni per lo sviluppo di un indotto importante nelle valli alpine del nostro Paese. Oggi, allo stato dell'arte, questo non esiste più, perché, con l'avvento della tecnologia, tutta la gestione prima effettuata *in loco* viene adesso effettuata per via telematica.

Mi preme sottolineare una cosa. Ci sono delle Province nel nostro Paese, molto piccole e molto belle dal punto di vista naturalistico ed ambientale, che hanno sofferto questa situazione, che è stata molto importante e che ancora oggi nel nostro Paese è presente e deve essere comunque favorita, nel limite del possibile.

Io dico ai colleghi che, per votare questi due emendamenti, bisogna essere veramente degli uomini liberi, sganciati da tutte le logiche di chi, in questo momento, continua giustamente e legittimamente a sfruttare questa importante risorsa idrica (l'oro blu, come lo chiama qualcuno). Bisogna essere uomini liberi per poter serenamente votare questi emendamenti e non cercare di agganciarsi a logiche che non ci appartengono, adducendo ipotetiche leggi che dovrebbero dare non ben chiare specificità e dovrebbero portare a chissà quali benefici. Tanto per essere chiari, come si dice dalle mie parti: quello che conta è il denaro.

Battute a parte, credo sia molto importante avere il coraggio di prendere in considerazione questi emendamenti. Do solo un dato: solamente in Provincia di Sondrio, che è piccolissima ma produce il 15 per cento della risorsa idroelettrica del Paese e il 48 per cento della produzione idroelettrica di tutta la Regione Lombardia, la produzione stimata di guadagno per i grandi concessionari, al netto di tutti i costi, varia, a seconda delle piogge che ci manda il buon Dio, dagli 800 ai 900 milioni di euro. Sul territorio ne restano pochi, dopo anni di lotte, anni di trattativa che hanno comunque portato dei benefici, e ringrazio pubblicamente l'allora presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, che partecipò in maniera seria e mirata a favorire questa importante richiesta dei territori alpini. Ebbene, dopo cento anni di sfruttamento della risorsa idrica nelle nostre valli, sulle quali combattiamo quotidianamente perché non vengano spopolate, sulle quali lottiamo quotidianamente per poter tenere aperta una scuola anche a 2.000 metri di quota e potere così garantire che una valle possa essere viva, mantenere o cercare di avere una visione che vada a dare il giusto compenso di chi ha già dato, credo sia chiedere solo ed esclusivamente quello che ci spetta, niente di più; non è un'elemosina: è chiedere quello che ci spetta.

È chiaro - e concludo - che per potere votare questo emendamento bisogna essere uomini liberi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.304, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.305, presentato dal senatore Ceroni, identico all'emendamento 1.306, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, vorrei solo che restasse agli atti che in occasione della votazione dell'emendamento 1.302 ho votato erroneamente favorevolmente laddove avrei voluto astenermi.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.307, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.308, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.309, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.310, presentato dal senatore Di Giacomo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 1.311 è stata chiesta una riformulazione del testo. Chiedo ai relatori di ribadire quale sia la richiesta di modifica.

PAGNONCELLI, *relatore.* Il parere è favorevole fino alla parola «reali» ovvero qualora venisse cancellata la parte successiva dell'emendamento 1.311.

PRESIDENTE. Il parere è quindi contrario sulla successiva parte dell'emendamento.

Senatore Gibiino, accoglie le modifiche proposte dai relatori?

GIBIINO *(FI-PdL XVII).* Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.311 era identico all'emendamento 1.312, ma sono sicuro che il senatore Margiotta, con lo spirito collaborativo che lo contraddistingue, sarà sicuramente d'accordo con le modifiche apportate dai relatori.

MARGIOTTA *(Misto).* Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.311 (testo 2), presentato dal senatore Gibiino, sostanzialmente identico all'emendamento 1.312 (testo 2), presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.604/1.

SCIBONA *(M5S).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S).* Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo di spostare la competenza relativa alla realizzazione dell'elenco delle premialità delle ditte dall'ANAC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Mi sembra un'operazione doverosa perché l'ANAC si occupa di corruzione, e se una ditta lavora bene o lavora male non può saperlo l'ANAC o comunque non rientra tra le sue competenze; è molto meglio che se ne occupi il MIT, che ha le capacità tecniche per dire se effettivamente una ditta ha lavorato bene oppure no.

Inoltre, questo cambiamento va nell'ottica di liberare da troppi impegni l'ANAC, e questo non può che tornare a favore di tale Agenzia, perché in questo modo può impegnare più risorse per il suo scopo principale, che è la lotta alla corruzione.

Chiedo, quindi, che su di esso si voti positivamente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.604/1, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.604, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.313, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.315.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.314, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori, fino alla parola «predisposta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.314 e l'emendamento 1.316.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.317, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.318, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.319, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.320, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.321 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.322.

SCIBONA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 1.322 si chiede la limitazione dell'avvallimento. Anche in Commissione abbiamo discusso tanto sull'avvalimento: cercare di limitarlo è comunque doveroso. Infatti, va bene che chi non possiede le caratteristiche tecniche per fare una certa lavorazione cerchi aiuto da altre parti; abbiamo, infatti, detto che l'avvalimento temporaneo all'interno di un'associazione temporanea di imprese (ATI) va bene, ma non deve poter essere

trasMESSO ad altri. Comunque sia, la tendenza dovrebbe essere quella di far realizzare il lavoro a chi è qualificato per farlo. Per questo chiedo la limitazione dell'avvalimento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.322, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.323.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, riprendiamo il tema di cui abbiamo parlato anche all'inizio, quando chiedevamo la limitazione relativamente alla lettera *a*). Ancora una volta ci troviamo a parlare di avvalimento. Come ha già spiegato il collega Scibona, l'avvalimento è quello strumento che permette ad un'impresa di avvalersi delle capacità tecniche, economiche e organizzative di un'altra impresa per partecipare ad una gara. Detto così non è sbagliato, perché permette anche alle imprese non grandi dal punto di vista dimensionale di partecipare ad una gara avvalendosi di un'altra impresa.

Come abbiamo già detto, però, il problema è che a volte ci sono imprese che vendono il *curriculum*. Con questa integrazione volevamo prevedere la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'avvalso. In questo modo, si incrementa il livello di responsabilità da parte di entrambi e si crea una maggiore commistione, che serve, anche in questo caso, a limitare l'istituto. Non è che l'istituto venga proprio limitato, semplicemente i soggetti vengono resi corresponsabili (non voglio dire correi). Questo era l'intento.

Ripeto, il problema è far sì che questo istituto non venga svilito e non serva per altre finalità. Prima abbiamo parlato di quello che era successo storicamente con la scelta attraverso la media aritmetica ponderata, grazie alla quale alcune imprese presentavano 20, 30, 40 offerte; oppure succedeva che anche cinque imprese fossero residenti nello stesso appartamento. È vero che queste cose succedevano, ma l'istituto era buono; era stato travisato. Anche in questo caso, l'istituto avrebbe un senso, ma viene travisato.

Con l'emendamento 1.323, quindi, chiediamo al Governo di mettere ordine nella materia, per far sì che una cosa buona non diventi cattiva. Purtroppo, infatti, nella nostra Repubblica, questa cosa è successa talmente tante volte che bisogna prevenire piuttosto che curare.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.323, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.324, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.325, presentato dal senatore Matteoli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.326 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.326 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

L'emendamento 1.327 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.328, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.329.

FILIPPI (PD). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.605, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.330, identico agli emendamenti 1.331, 1.332 e 1.333.

[SCIBONA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, vorrei chiarire la proposta di soppressione della lettera *rr*) di cui all'emendamento 1.332.

Noi partiamo dal presupposto di essere assolutamente contrari alla globalizzazione e questo è un dato di fatto. Il Governo continua a promulgare delle regole che vanno contro il cosiddetto chilometro zero, le ditte locali e quant'altro con politiche che sono all'evidenza dei fatti e poi, nel momento in cui si arriva a questo punto, fa propria la legge regionale del Piemonte n. 4 del 2010, denominata *Démarche grand chantier*, la quale stabilisce che nell'ambito di un contratto vasto si dà ampio spazio alle ditte locali perché possano prendere il lavoro. In sé è un buon principio, ma se è accompagnato da una visione ampia contro la globalizzazione, invece si è globalisti all'inverosimile e poi si vogliono favorire delle ditte. Magari perché sono ditte amiche? Le stesse che a Chiomonte lavoravano senza neanche il subappalto? Le stesse ditte che avevano i permessi per entrare nel cantiere tramite telefonate in prefettura con il numero delle targhe? Tutto da ordinanza "San Michele", non lo sto inventando.

Pertanto, il motivo per cui propongo l'emendamento 1.332 è proprio che le ditte locali dovrebbero sì lavorare, ma in un ambito il più chiaro possibile. Purtroppo con le regole attuali queste non sono che altro che marchette clientelari e quindi non posso accettarle.

[BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, quando ho presentato l'emendamento 1.333 mi posto il problema e anche io avevo qualche dubbio di incoerenza rispetto all'ordinamento più generale.

Non avendo il pregiudizio del collega Scibona, con questo emendamento io ho voluto semplicemente testimoniare che il territorio aveva bisogno di una possibilità di partecipare veramente ai fenomeni economici presenti nella sua realtà, avendo le tutele che la legge mette a disposizione. Pertanto, da questo punto di vista, avrei anche ritirato l'emendamento, ma visto che si vota quello a prima firma del senatore Scibona, è inutile che ritiri il mio. Tuttavia, vorrei dire che non ci deve essere alcun pregiudizio da questo punto di vista; non è semplicemente perché c'è l'amico dell'amico che noi penalizziamo realtà che invece hanno diritto di poter competere alle stesse condizioni; condizioni che nella realtà non ci sono, perché ovviamente le imprese che hanno l'appalto più generale hanno una forza di determinazione e di condizionamento maggiore. Sono quindi necessari percorsi di garanzia, di legalità e anche di pari condizioni. Come farlo è un problema che la legislazione europea ci pone e sulla questione forse ancora non abbiamo trovato la soluzione.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo sui quattro emendamenti in esame, sui quali il Gruppo della Lega Nord voterà in senso convintamente contrario, al di là delle motivazioni esposte dal senatore Scibona. Peraltro, in questo periodo comincio a convincermi che forse dovremmo creare un

codice degli appalti e delle norme particolari per i piemontesi, perché ogni tanto vanno in crisi quando si parla di grandi opere o di cantieri. A mio avviso, infatti, stiamo uscendo dal seminato.

Di fatto, alla mia lettura, gli emendamenti in esame sembrano volti a cancellare la visione degli appalti a chilometro zero. È inutile che mi si venga a parlare di globalizzazione sulla questione in esame se poi si vuole far sì che gli appalti - sempre legittimamente - debbano sottostare a determinate regole e non debbano prevedere, almeno per quanto riguarda certe soglie o tipologie di appalto, una salvaguardia per il chilometro zero. Pertanto, sono delle scelte.

Mi premeva quindi sottolineare che noi voteremo convintamente contro questi emendamenti. *(Applausi della senatrice Comaroli).*

[FILIPPI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI (PD). Signor Presidente, intervengo anch'io a questo punto per una brevissima dichiarazione di voto.

Anche noi, in conformità al parere espresso dal relatore, voteremo convintamente contro questi emendamenti.

Mi sia consentito però di dire, in assoluta confidenza ed amicizia anche per il buon lavoro che abbiamo fatto in Commissione con i colleghi del Movimento 5 Stelle, che certe affermazioni sono abbastanza ingenerose rispetto alla discussione che si è svolta. Anche da parte nostra ci sono preoccupazioni rispetto ai principi della filiera corta, che possono essere in qualche modo apprezzati a livello comunitario, tant'è che si apre chiaramente alla libera concorrenza, cercando di dare maggiore discrezionalità, riducendo chiaramente e frazionando l'importo dei lavori, proprio per favorirne l'allargamento.

Vi è però un aspetto che non necessariamente comporta un rapporto clientelare, quello cioè della tutela di un tessuto molto ricco, enorme ed articolato nel nostro Paese qual è quello delle piccole e medie imprese, che costituiscono un valore, non un elemento dispregiativo. Mi permetto dunque di invitarvi ad andare a rileggere questo punto, come quello precedente dell'avvalimento: è un punto - mi riferisco al comma 1, lettera *nn*) - in cui si va sostanzialmente a codificare in maniera molto puntuale un istituto, comunitario fra l'altro, come l'avvalimento.

La nostra posizione è dunque di forte contrarietà a questi emendamenti, pur riconoscendo che il principio non è proprio allineato con l'orientamento della direttiva comunitaria.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, anche noi voteremo contro la soppressione della lettera *rr*), al comma 1.

Come sappiamo, sui principi europei abbiamo avuto lo stesso problema anche rispetto ad altri settori: mi riferisco alla questione dell'etichettatura e, quindi, del territorio. L'Europa su questo ha sempre avuto delle forti resistenze, ma vorrei invitare tutti a riflettere sulle esigenze sociali ed ambientali.

Pensate alla questione delle mense degli ospedali o delle scuole, rispetto alle quali storicamente dalle comunità e da tutti gli utenti sono sempre state giustamente avanzate le richieste del chilometro zero e della filiera corta, proprio per un'esigenza non solo sociale, ma ambientale, molto forte.

Su questo invito a riflettere, perché il chilometro zero vale tantissimo, non soltanto per gli aspetti che riguardano - come nel caso che ho appena richiamato - l'approvvigionamento degli alimenti delle mense, ma anche tutti gli aspetti sociali per quanto attiene alle imprese che hanno un raggio di azione anche a livello territoriale. È ovviamente un sistema per fare in modo che le economie locali possano vivere.

Sappiamo poi perfettamente che c'è una questione a livello di direttiva europea, che è però identica a quella che si pone - ahimè - anche per altri settori: prima ho citato l'etichettatura per dire che l'Europa ha costantemente ostacolato per anni il principio stesso dell'etichettatura, trincerandosi dietro il rispetto

del principio di concorrenza.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.330 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.331, presentato dal senatore Matteoli, identico agli emendamenti 1.332, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori, e 1.333, presentato dai senatori Buemi e Longo Fausto Guilherme.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.334, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.335, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.336, presentato dal senatore Matteoli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.337, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.338, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.339 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.340.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signor Presidente, nel confermare il ritiro dell'emendamento 1.340, vorrei anche evidenziarne il significato.

Mi rendo conto che, trattandosi di una materia piuttosto specifica, in una legge delega sia difficile accogliere un emendamento con quella consistenza, ma è necessario il richiamo al Governo a tener presenti, in sede di applicazione della delega, i contenuti segnalati con gli emendamenti.

Molto del malaffare italiano sul regime degli appalti, infatti, passa attraverso le regole degli appalti che sono costruite ad arte per situazioni specifiche. Un'azione puntuale che impedisca quest'operazione di condizionamento del mercato, attraverso una finalizzazione troppo specifica, come ad esempio l'utilizzazione dell'equivalenza, è un elemento importante, perché nella piccola differenza non sta la qualità importante, ma può esservi anche semplicemente l'*escamotage* per escludere dalla concorrenza una serie di altri competitori.

Senza dunque voler insistere sull'argomento, credo che su questa materia, nel momento in cui si va all'applicazione della delega, è necessario che il Governo ne tenga conto.

Confermo dunque il ritiro degli emendamenti 1.340 e 1.342.

PRESIDENTE. Nel prenderne atto, comunico che anche gli emendamenti 1.341 e 1.343 sono stati

ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.344, presentato dal senatore Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.345, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.346.

[SCIBONA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Signor Presidente, si chiede semplicemente di applicare le tutele ai lavoratori nell'ambito degli appalti, perché spesso purtroppo capita che abbiano a che fare con contratti diversi dalle proprie mansioni o addirittura di Paesi stranieri, neanche italiani. Qualsiasi contratto si voglia applicare, che almeno vi siano le garanzie minime per i lavoratori all'interno dei cantieri, dato che spesso e volentieri i lavori di terra e cemento provocano incidenti. Le garanzie per i lavoratori dovrebbero essere doverose, se vogliamo salvaguardare la loro vita.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.346, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.347, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «scelta del concessionario».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.347 e l'emendamento 1.348.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, penso che dal punto di vista della procedura, si dovrebbe valutare quali tra gli emendamenti relativi alla lettera zz), dato che c'è una riformulazione dei relatori, andrebbero votati e quali, invece, sarebbe meglio accantonare.

PRESIDENTE. Non so se la questione presenti aspetti tecnici che andrebbero valutati dagli Uffici, ma lei è il relatore quindi può avanzare una proposta in tal senso.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Chiedevo un supporto, perché non mi ritengo uno scienziato al riguardo.

PRESIDENTE. Potremmo accantonare tutti gli emendamenti relativi alla lettera zz) ai fini di una valutazione successiva, dato che non disponiamo ancora dei subemendamenti che possono essere presentati entro le ore 14 e quindi non possiamo esprimerci su proposte modificative non ancora presentate.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Concordo con la proposta di accantonare gli emendamenti relativi alla lettera zz).

PRESIDENTE. Dispongo pertanto l'accantonamento degli emendamenti da 1.349 a 1.363.

Invito ora il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti successivi.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 1.364 a 1.367.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.368, propongo la seguente riformulazione: «Al comma 1, lettera bbb), sostituire le parole: "dei principi dell'evidenza pubblica", con le seguenti: "dei principi

desumibili dalla direttiva 2014/23/UE, anche con riferimento agli affidamenti di cui all'articolo 17 della direttiva stessa che riguardino concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi"».

Vorrei spiegare ai colleghi, anche se in Commissione abbiamo esaminato più volte la questione, che in questo modo noi riportiamo esattamente il meccanismo previsto dalla direttiva europea sulle concessioni che abbiano una proprietà pubblica e dove si è esercitato un controllo analogo a quello pubblico.

PRESIDENTE. Senatore Zeller, accetta la riformulazione proposta dal relatore?

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Esposito Stefano.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 1.369 a 1.377.

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 1.376 (testo 2).

Invito a ritirare gli emendamenti 1.378 e 1.379 in quanto, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.376 (testo 2), risulterebbero preclusi.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti da 1.380 a 1.386.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 1.387.

Invito al ritiro degli emendamenti da 1.388 a 1.391, altrimenti esprimo il parere contrario.

Invito a ritirare anche l'emendamento 1.392 e a trasformarlo in ordine del giorno.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti da 1.393 a 1.403.

Anche sull'emendamento 1.404 esprimo parere contrario. Suggerisco di ritirarlo e di trasformarlo in ordine del giorno perché, data la corposità, non è conciliabile con un disegno di legge delega. Se il senatore Buemi intendesse ritirarlo per trasformarlo in un ordine del giorno, il parere su quest'ultimo sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, accoglie l'invito?

[BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, la ragione che muove l'emendamento 1.404 è la medesima che ho argomentato prima.

I testi sono ampi perché la problematica è complessa. Capisco che in una legge delega non possa trovare spazio; l'importante è che il contenuto sia preso in considerazione nel momento in cui si attuerà la delega. Pertanto, accolgo l'invito a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prosegua pure, senatore Esposito Stefano, con i pareri.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Esprimo naturalmente parere favorevole sugli emendamenti 1.607 e 1.652, mentre invito a ritirare l'emendamento 1.405.

Infine, sull'emendamento 1.406 c'è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre sull'emendamento 1.407 esprimo parere contrario.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, i pareri del Governo sono conformi a quelli testé espressi dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, ricordo che la seduta pomeridiana inizierà con l'esame della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di pensioni e informo che potranno effettuarsi votazioni.

In estrema sintesi, il Governo spiegherà la propria posizione in relazione alla ben nota sentenza relativa alle pensioni e ai provvedimenti conseguenti, ma si potranno svolgere anche votazioni sul tema delle pensioni, dei risarcimenti e quanto altro.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[GAETTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, intervengo per raccontare la storia di un onesto lavoratore vessato in una martoriata terra: la Calabria.

Il signor Papalia Domenico è dipendente di ruolo del comune di Varapodio con qualifica di comandante della Polizia municipale dal 1992, quale vincitore di pubblico concorso per titoli ed esami.

Il suddetto dipendente è inquadrato con qualifica apicale nell'area di vigilanza del medesimo Comune con categoria D2 ed è titolare di posizione organizzativa sin dall'anno 2000.

Dal mese di giugno del 2009 fino al 31 maggio ultimo scorso lo stesso ha collaborato con le prefetture di Reggio Calabria e di Vibo Valentia in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 145 del testo unico degli enti locali (TUEL) in supporto alle commissioni straordinarie per la gestione dei Comuni sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, risultando destinatario a fine incarico di attestazioni di lodevole servizio rilasciate dalle competenti commissioni straordinarie.

Tuttavia in data 13 novembre 2013 il sindaco di Varapodio (Reggio Calabria) avrebbe riscontrato a carico del predetto comandante alcune disfunzioni nella gestione del servizio di polizia municipale. In particolare, avrebbe accertato l'inosservanza ad una specifica direttiva afferente i servizi di viabilità in prossimità delle scuole e, nel contestare tale disfunzione, avrebbe ribadito di non avere intenzione di rinnovare più l'incarico di posizione organizzativa al dipendente e così avveniva, tanto che la Giunta comunale, ricorrendo al disposto dell'articolo 53, comma 23, della legge n. 388 del 2000, ribadendo anche esigenze di economicità di bilancio, attribuiva la responsabilità del servizio al sindaco che, pertanto, diveniva controllore e controllato del delicato servizio di polizia municipale. Tale decisione era stata assunta in assoluta assenza di regolare procedimento disciplinare e senza fornire alcuna possibilità di contraddittorio al dipendente, nonostante questi avesse accertato l'infondatezza della contestazione mossa dal primo cittadino. Il lavoratore aveva così proposto ricorso al tribunale ordinario di Palmi - sezione lavoro - che, sorprendentemente, aveva rinviato la controversia al giudice amministrativo. Nel frattempo il sindaco aveva completamente esautorato il comandante dalle mansioni proprie non rinnovandogli l'incarico. Vorrei ribadire che anche la paventata esigenza di economicità non è veritiera in quanto il 50 per cento dello stipendio del Papalia è a carico dello Stato, in quanto incaricato del prefetto ai sensi del citato articolo 145 del testo unico.

Ritenendo che la polizia municipale non potesse essere diretta operativamente dall'organo politico, stante l'espressa previsione legislativa della legge quadro n. 65 del 1986, dalla legge regionale n. 24 del 1990 e dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2000, il comandante Papalia faceva un esposto al Ministero dell'interno, che rispondeva in maniera piuttosto sibillina. Comunque il prefetto di Reggio Calabria non ha svolto il proprio lavoro come avrebbe dovuto fare e ha avvisato il Comune tramite posta elettronica certificata (PEC) e questo ha esacerbato la liceità.

Chiedo pertanto che le istituzioni, il Ministero dell'interno, la prefettura e la procura di Palmi intervengano per ristabilire la liceità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Chiedo di allegare il testo integrale del mio intervento affinché resti agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[BLUNDO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, mi trovo costretta a intervenire nuovamente su questo argomento

perché il decantato Governo del fare queste risposte immediate non le dà e queste decisioni rapide ancora non le prende. Ha adottato in poco più di 14 mesi, in merito alla legge delega n. 67 del 2014, solo il decreto attuativo riguardante l'articolo 1, comma 1, lettera *m*), sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, continuando invece ad ignorare le situazioni in cui molto piccoli imprenditori si trovano non avendo potuto versare a causa della crisi economica piccole somme di denaro a titolo di oneri e contributi previdenziali. Essi, pertanto, rischiano di dover affrontare un processo costoso e di essere addirittura destinatari di una condanna penale nonostante in questa Aula sia stato approvato un emendamento nel gennaio 2014, in sede di esame della legge delega n. 67 in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio.

Presidente, mi riferisco all'emendamento a mia prima firma, confluito poi in un emendamento di uguale contenuto del senatore Casson, relatore di quel provvedimento, che trasformava da reato penale ad illecito amministrativo l'omesso versamento fino a 10.000 euro dei contributi da parte del datore di lavoro. Nello stesso emendamento si specificava inoltre che il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo se provvede comunque al versamento delle somme dovute entro tre mesi dalla contestazione e dalla notifica della violazione.

Essendo contenuto in una legge delega, l'emendamento richiede, per la sua applicazione, l'emanazione di un decreto attuativo da parte del Governo. Sull'argomento non vi sono però solo sentenze negative, perché la magistratura si è anche pronunciata favorevolmente sulle giuste istanze dei piccoli imprenditori e molti tribunali italiani, tra cui quelli di Bari e di Asti, hanno anche già applicato la norma.

Ritenendo la condotta del Governo a dir poco vergognosa, mi rivolgo a questo punto direttamente al ministro Orlando e ai suoi uffici, affinché, vista l'immediata scadenza prevista per ottobre dei termini entro i quali il Governo deve esercitare la delega, pena la sua decadenza, inizi a rispettare la volontà del Parlamento e a fare qualcosa di veramente utile per il Paese e per quei piccoli e piccolissimi imprenditori che ne costituiscono il tessuto sociale ed economico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Presidente, chiedo di poter allegare la restante parte del mio intervento ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[DIVINA](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, è un peccato che adesso anche i banchi del Governo siano vuoti. Vorrei parlare di una situazione che perdura da otto anni.

Nel luglio 2007 il consiglio comunale di Sappada recepisce un'istanza sottoscritta da 400 cittadini ed inizia l'iter per il referendum relativo allo spostamento del Comune dalla Regione Veneto alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Bisogna superare il famoso doppio *quorum* ed infatti vengono indette, nel marzo 2008, le votazioni aperte. Si reca a votare più del 75 per cento degli aventi diritto e più del 95 per cento si esprime favorevolmente. Bene, il tutto arriva nelle mani del legislatore. In 1ª Commissione tutto è a posto, ma si attende il parere della 5ª Commissione, la quale non può esprimere un parere, perché attende la relazione tecnica del Governo. I consiglieri della Lega si sono premurati per tempo, depositando nel 2013 il testo di cui si sta parlando. I cittadini di Sappada aspettano una risposta. La aspettano sin dal giorno del referendum del 2008; sono passati sette anni. Ma il Governo non dà una risposta.

È possibile che per una relazione tecnica di flussi finanziari il Governo disattenda completamente istanze legittime di cittadini che stanno ancora aspettando? Poi ci si lamenta per tutto quello che succede. Questo Governo non dovrebbe scaricare sugli altri le responsabilità, come sta facendo adesso sulla scuola, dicendo che, se non passa la riforma, la colpa non è dell'incapacità del Governo, ma delle opposizioni, che hanno presentato troppi emendamenti. Ricordo al Governo che c'erano molti emendamenti anche sulla riforma istituzionale; però ha inventato tagliole, canguri, tagli e non tagli, sedute notturne, ed ha voluto addirittura che il provvedimento, senza che vi fosse nessuna urgenza,

venisse approvato entro una data stabilita.

Bene, il Governo non crei pretesti, non cerchi scusanti e dia una risposta ai cittadini di Sappada, che la stanno aspettando da sette anni. *(Applausi dei senatori Castaldi e Candiani)*.

[CASTALDI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, sono fiducioso nel futuro perché ogni giorno, ogni santo giorno, inizia a crearsi all'interno della cittadinanza la cultura di considerare l'amministrazione pubblica come un qualcosa in mano ai cittadini, e non a quei pochi rappresentanti eletti nei vostri comitati d'affari, che vi ostinate ancora a chiamare partiti, seppur comitati d'affari sono. La dimostrazione l'abbiamo ogni giorno, da cittadini che ci considerano ormai come unici interlocutori credibili e onesti, anche nei Comuni dove non esprimiamo nessun consigliere comunale. È il caso della mia amata Vasto, ad esempio.

Un esempio tristemente tragico e toccante è la lettera ricevuta dal nostro Gruppo locale in merito ad una salma che attende, dalla bellezza di 20 giorni in obitorio, una degna sepoltura. Non sto qui ad elencare le enormi difficoltà economiche e di salute del mittente, figlio della donna che riposa in obitorio, ma sento l'obbligo morale di denunciare pubblicamente questo dramma.

La delibera della Giunta comunale n. 45 nel 2005 riguarda proprio i servizi funebri gratuiti in caso di indigenza. I cittadini, ancora fuori da quella istituzione comunale, cioè il Comune di Vasto, per ora stanno garantendo a questa famiglia un avvocato. In pratica si autodifendono contro istituzioni e politici apatici; studiano delibere: insomma, vi stanno già sostituendo senza essere ancora eletti.

Questo intervento in un'Aula parlamentare, che posso fare avendo la fortuna di essere un eletto, mira semplicemente a sollevare l'attenzione sul problema affinché forse qualcuno, inerte e impassibile davanti a questa tragedia, diventi almeno sensibile ad una pessima pubblicità. Purtroppo, ho imparato che a voi politici per essere rieletti interessa solo quella, e non l'impegno civico, nemmeno di fronte a queste tragedie. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[CANDIANI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo su un argomento molto semplice, che credo però sia esemplare di come la città di Roma non funzioni.

L'altro giorno, arrivando alla stazione Termini, mi sono ritrovato di fronte alla solita scena indecorosa dei tassisti abusivi che si contendevano i turisti stranieri in arrivo. Si tratta di una situazione che ho già più volte segnalato al questore di Roma, ricevendo rassicurazioni e, anche in questa circostanza, attenzione. Il problema è che c'è un'ordinanza che rimanda tutto alla polizia municipale. In questo senso ho cercato di mettermi in contatto tutto il giorno con il comandante della municipale di Roma senza riuscirvi, deviato da ufficio a ufficio, passando anche attraverso la batteria del Viminale, e senza riuscire a contattarlo.

A fronte di questo dico, se quella è la porta di ingresso della città, se quello è l'esempio che dà la città quando accoglie i turisti, lasciando che i tassisti abusivi se li dividano come sciacalli, c'è forse bisogno ancora di altre dimostrazioni sulla capacità o incapacità di amministrare? Si parte da questi esempi per dare l'idea che Roma è una città che sa distinguere l'onesto dal disonesto.

I tassisti abusivi rappresentano una situazione reale presente da tantissimo tempo. Non ci sono scusanti. Venga dunque affrontata e tali soggetti vengano banditi. Vengano messi in galera, se è il caso, ma venga stroncata questa situazione.

Lo rilevo al termine di questa seduta perché si tratta di una circostanza indecorosa, soprattutto nei confronti di coloro che, arrivando a Roma, come i turisti stranieri, si trovano - ripeto - ad essere oggetto di predatori, e lasciati in situazioni di insicurezza.

La stazione Termini non è semplicemente un caso isolato; è una situazione che si sviluppa ed è presente in tutta la città. Su questo, che sia competente il Ministro dei trasporti o le autorità preposte,

presenterò nelle prossime ore un'interrogazione specifica.

PRESIDENTE. La Presidenza, a titolo personale, le fornirà il numero di cellulare del comandante dei vigili di Roma, così potrà contattarlo sperando che le risponda. Questo come fatto di cortesia personale.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, vorrei semplicemente sollecitare la risposta all'interrogazione [4-02100](#), presentata il 22 aprile 2014.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,59*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ([1678](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:

a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

b) compilazione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione» recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre direttive, che sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la

- nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c)* ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica normativa generale di settore per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa;
- d)* semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure chiuse e non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche;
- e)* recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive;
- f)* semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;
- g)* espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali devono essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva;
- h)* riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- i)* previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;
- l)* armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione:
- 1)* individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, non è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;
- 2)* disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi, sia mediante l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore, sia con la definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità;
- 3)* assicurando comunque la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice;
- m)* definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara;
- n)* revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due

quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;

o) attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;

p) individuazione dei casi in cui gli atti di indirizzo di cui alla lettera *o)* sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari;

q) previsione che il regolamento di cui alla lettera *iii)* disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura;

r) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità;

s) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;

t) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto di CONSIP Spa, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i tempi di espletamento delle gare, anche attraverso un ricorso sempre più ampio alle gare di tipo telematico;

u) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera *s)*, con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale o di provincia autonoma per gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro;

v) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera debba essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla rescissione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione;

z) utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo»,

regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie;

aa) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera *z*), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

bb) creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo:

1) ai fini dell'iscrizione all'albo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione dal medesimo albo;

2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;

3) che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento;

cc) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte in numero almeno pari a cinque, nonché una adeguata rotazione degli affidamenti, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza;

dd) rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale, e prevedendo altresì che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;

ee) creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati;

ff) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, con esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

gg) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisi ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante;

hh) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione;

ii) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

ll) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;

mm) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica delle reali capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di *rating* di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale»;

nn) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare;

oo) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali;

pp) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara;

qq) introduzione di disposizioni che, al verificarsi dei casi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabiliscano che

l'ANAC, prima di applicare quanto previsto dal citato articolo 32, prescriva alla stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni per procedere ad una nuova gara oppure se qualcuno dei concorrenti che hanno partecipato alla gara sia disponibile ad eseguire il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'aggiudicatario corrotto;

rr) valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

ss) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti *in house*, assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione comparativa di più offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione; espressa indicazione dell'applicazione del codice di cui alla lettera *b)* anche per gli eventuali affidamenti effettuati dalle cosiddette società *in house* del settore pubblico;

tt) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

uu) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;

vv) disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro;

zz) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi;

aaa) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione;

bbb) previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica;

ccc) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche;

ddd) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto;

eee) trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto;

fff) previsione di forme di dibattito pubblico, ispirate al modello del *débat public* francese, delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio;

ggg) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto, nonché obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

hhh) espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera *b*);

iii) emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa di tale codice, ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

lll) espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera *iii*), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli *standard* internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Le modalità operative delle consultazioni devono prevedere, oltre che incontri collegiali, anche la presentazione, da parte delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, di documentazione in merito ai principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e del parere del Consiglio di Stato che si pronunziano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione.

Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi venti giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo anche in mancanza di nuovo parere. Per il computo dei termini per l'espressione dei predetti pareri parlamentari si applica l'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.

6. Il regolamento di cui al comma 1, lettera *iii*), è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale, di cui all'articolo 129, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.

9. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.200

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.201

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera a), dopo le parole: «introduzione o di mantenimento» inserire le seguenti: «per i contratti e le convenzioni di importo più elevato delle soglie comunitarie.».

1.202

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando l'esclusione dall'applicazione di tale divieto per i contratti pubblici sotto soglia comunitaria» .

1.203

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto della specificità del mercato dei lavori rispetto a quello dei servizi e delle forniture».

1.19

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in debita considerazione» inserire le seguenti: «e valorizzando».

1.204

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) ricognizione e riordino, nell'ambito della compilazione di un unico testo normativo di cui alla lettera b), della normativa in materia di contabilità di Stato e aggregazione della domanda;».

1.205

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«*d*) revisione, selezione e riduzione delle opere ricomprese nel programma delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche attraverso l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai relativi strumenti di pianificazione, nonché l'applicazione delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza previste dalla normativa comunitaria, assicurando la massima informazione e partecipazione del pubblico e la massima trasparenza in tutte le fasi di valutazione, approvazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, al fine di garantire la tutela dell'interesse pubblico e la realizzazione delle sole opere che abbiano il minor impatto economico-finanziario, sociale ed ambientale;».

1.206

[SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «semplificazione e»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche garantendo la massima informazione e partecipazione del pubblico e la massima trasparenza in tutte le fasi di valutazione, approvazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, al fine di garantire la tutela dell'interesse pubblico e la realizzazione delle sole opere che abbiano il minor impatto economico-finanziario, sociale ed ambientale».

1.207

[MALAN](#)

Approvato

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: «chiuse e».

1.208

[MALAN](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «chiuse» con le seguenti: «di gara certe».

1.209

[CERONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e i contratti di concessione,» inserire le seguenti: «anche mediante una maggiore funzionalità delle procedure sotto soglia comunitaria e».

1.38

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «Codice Appalti.» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 cosiddetta legge Obiettivo e suoi regolamenti attuativi, poi assorbite dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice Appalti. Per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione della legge 443 del 2001, dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e modifiche successive, di recepimento della Direttiva 2001/42/CE.».

1.39

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 cosiddetta legge obiettivo e suoi regolamenti attuativi, poi assorbite dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice Appalti».

1.41

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo prioritariamente la soppressione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 cosiddetta legge obiettivo e suoi regolamenti attuativi e dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice Appalti».

1.43

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione della Legge 443 del 2001, dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e modifiche successive, di recepimento della Direttiva 2001/42/CE.».

1.210

[GIBIINO](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva».

1.211

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «tenendo in adeguata considerazione le peculiarità, le prerogative, i punti di forza dei diversi settori merceologici e di attività, nonché la differenza fra gli appalti di importo sopra soglia comunitaria e gli appalti sotto soglia comunitaria.».

1.212

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, inserire le seguenti: «anche mediante una maggiore funzionalità delle procedure sotto soglia comunitaria e».

1.213

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale».

1.214

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [EUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «nazionale,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) applicazione della disciplina ordinaria in materia di aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, con particolare riferimento alle procedure in materia di rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie, alla definizione della durata delle medesime procedure per la approvazione dei progetti preliminari e per la approvazione del progetto definitivo».

1.215

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [EUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) applicazione della disciplina ordinaria in materia di aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale».

1.216

[MORONESE](#), [SCIBONA](#) (*), [CIOFFI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «adeguati», con la seguente: «stringenti».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.217

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#), [CIOFFI](#) (*), [SCIBONA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera l), alinea, dopo le parole: «lotta alla corruzione», inserire le seguenti: «, alla frode e al clientelismo» e al numero 2), dopo le parole: «evitare la corruzione», inserire le seguenti: «la corruzione, la frode, il clientelismo».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.218

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera l), alinea, dopo le parole: «e dei contratti di concessione», aggiungere le seguenti: «nonché, con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, il rispetto delle disposizioni in materia di lavoro attraverso una corretta tutela del lavoro correlato al pertinente contratto nazionale, dell'occupazione, della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dell'ambiente e del territorio».

1.600

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al numero 1)*, *sopprimere la parola*: «non»;

2) *al numero 2)*, *dopo le parole*: «esistenti nel settore», *inserire le seguenti*: «presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esclusione della banca dati centralizzata di cui alla successiva lettera r)».

1.219

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «non è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente», con le seguenti: «è possibile ricorrere alla procedura negoziata anche senza».

1.220

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 2), dopo le parole: «banche dati esistenti nel settore» inserire le seguenti: «e la previsione di stringenti controlli ex post sui documenti di gara».

1.700

I Relatori

Accantonato

Al comma 1, lettera l), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«3-*bis*) imponendo il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicatrice in relazione all'appalto;

3-*ter*) prevedendo un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici e di servizi, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.».

1.221

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'affidamento di servizi e forniture e, con riferimento ai lavori dei requisiti di capacità economico-finanziaria per l'affidamento di contratti d'importo superiore a 20 milioni di euro».

1.222

[GIBIINO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'affidamento di servizi e forniture e, con riferimento ai lavori, dei requisiti di capacità economico-finanziaria per l'affidamento di contratti d'importo superiore a 20 milioni di euro».

1.223

[MALAN](#), [FUCKSIA](#) (*)

Approvato

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.224

[MALAN](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.224

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) introduzione del criterio di scomposizione del lavoro secondo uno schema *standard* nei bandi di gara e nei contratti, con indicazione del valore di ogni singolo elemento; obbligo di fare riferimento a tale valore per qualsiasi successiva variante al contratto iniziale e per l'avanzamento dei lavori».

G1.224 (già em. [1.224](#))

[MALAN](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1678,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.224.

(*) Accolto dal Governo

1.225

[CIOFFI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: «e da prevedere» fino alla fine della lettera.

1.226

[PICCOLI](#)

Id. em. 1.225

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: «e da prevedere» fino alla fine della lettera.

1.227

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.227

Alla lettera n), sostituire le parole: «in ogni caso la pubblicazione», con le seguenti: «la facoltà di pubblicazione».

G1.227 (già em. [1.227](#))

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BATTISTA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge all'esame prevede, all'articolo 1, comma 1, lettera n), nell'ambito del principio e criterio direttivo relativo alla revisione della disciplina della pubblicità degli avvisi e bandi di gara, anche al fine di favorire il ricorso a strumenti di pubblicità principalmente di tipo informatico, la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali;

la suddetta proposta rappresenta un punto di mediazione tra l'esigenza di privilegiare la pubblicazione telematica degli avvisi e bandi di gara e quella di salvaguardare una limitata pubblicazione anche sulla stampa, prevedendo che gli oneri della pubblicazione sui quotidiani siano a carico del vincitore della gara, come già disposto per la pubblicazione telematica;

la previsione secondo cui la pubblicazione in forma cartacea deve avvenire in «non più di due» quotidiani nazionali e in «non più di due» quotidiani locali, sebbene indichi un numero massimo, non indica invece quale sia il numero minimo, con la conseguenza che tale previsione potrebbe rivelarsi vana, non sussistendo alcun obbligo al rispetto di un numero minimo,

impegna il Governo ad inserire, all'interno dell'articolo 1, comma 1, lettera n), nell'ambito del principio e criterio direttivo relativo alla revisione della disciplina della pubblicità degli avvisi e bandi di gara, laddove si prevede che la pubblicazione in forma cartacea deve avvenire in «non più di due» quotidiani nazionali e in «non più di due» quotidiani locali, l'indicazione di un numero minimo di quotidiani nazionali e di quotidiani locali, anche al fine di garantire una limitata pubblicazione sulla

stampa che, diversamente, non sarebbe garantita.

(*) Accolto dal Governo

1.228

[RUTA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali», con le seguenti: «in non meno di due e in non più di tre quotidiani nazionali e in non meno di due e in non più di tre quotidiani locali».

1.229

[SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera n), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «non più di» con la seguente: «almeno».

1.230

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «comprendenti anche», inserire le seguenti: «, nel rispetto della libertà d'impresa».

1.231

[MATTEOLI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera o), sopprimere le seguenti parole: «intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio».

1.232

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «anche dotati», con la seguente: «dotati».

1.233

[FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano atti di indirizzo quali linee guida, bandi tipo e contratti tipo nel rispetto dei principi e dei criteri fissati negli atti di indirizzo adottati da ANAC».

1.234

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«*o-bis*) utilizzo di procedure di consultazione sugli atti di indirizzo di cui alla lettera o), prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Autorità nazionale anticorruzione, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione di quanto previsto dal Codice di cui alla lettera b), consentono a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle medesime parti, e garantendo che i provvedimenti di apertura delle procedure di consultazione, le proposte di provvedimento ed i risultati delle medesime procedure di consultazione, sono tempestivamente pubblicati sui siti *Internet* del Ministero e dell'Autorità;».

1.601/1

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

All'emendamento 1.601, sostituire le parole da: «, immediatamente», fino alla fine della lettera con le

seguenti:«trasmette alle Camere per l'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari gli atti medesimi;».

1.601/2

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

All'emendamento 1.601, sostituire le parole: «immediatamente dopo la» con le seguenti: «prima della» e le parole: «l'apposite relazioni» con le seguenti: «gli atti medesimi per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari».

1.601/3

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#)

Respinto

All'emendamento 1.601, aggiungere, in fine, le parole:«nonché dei casi in cui gli atti di indirizzo di cui alla lettera o), sono trasmessi, preventivamente alla loro adozione, alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti».

1.601

I Relatori

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera o), l'ANAC, immediatamente dopo la loro adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni;».

1.235

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti», inserire le seguenti: «da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative».

1.236

[CROSIO](#)

Id. em. 1.235

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti», inserire le seguenti: «da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative».

1.237

[MATTEOLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che l'utilizzo della banca dati sia surrogabile dalla stazione appaltante mediante verifiche dirette;».

1.238

[MATTEOLI](#)

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente: «(r-bis)previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il DGUE o analogo documento predisposto dall'ANAC per autocertificare il possesso dei requisiti;».

1.238 (testo 2)

[MATTEOLI](#)

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente: «(r-bis)previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il DGUE o analogo documento predisposto dal MIT per autocertificare il possesso dei requisiti;».

1.239

[MATTEOLI](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

1.240

[CERONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative».

1.241

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «gestito dall'Anac» con le seguenti: «gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.242

[CERONI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera t) premettere le seguenti parole: «coordinare le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle autonomie locali promuovendo la costituzione di una effettiva rete di committenza nazionale».

1.243

[MILO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera u), alle parole: «contenimento dei tempi» premettere le seguenti: «coordinare le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle autonomie locali promuovendo la costituzione di un effettivo pluralismo delle centrali di committenza» e sostituire le parole: «per gli affidamenti di importo superiore, rispettivamente, a 150.000 euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a 250.000 euro per i comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti e a 350.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» con le seguenti: «mediante accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ovvero mediante cooperazione tra le stesse senza obbligo di avvalersi di alcuna forma giuridica in particolare».

1.244

[MATTEOLI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole da: «anche attraverso» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «favorendo la nascita o il permanere di centrali di committenza, anche rendendole obbligatorie per alcune categorie di beni o servizi o lavori, con dimensioni al massimo regionali;».

1.245

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «di riduzione» con le seguenti: «di una sensibile riduzione».

1.246

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole da: «di livello almeno regionale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, prevedendo per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie un livello di aggregazione almeno regionale e per gli affidamenti di importo inferiore alle medesime soglie un livello di aggregazione sovracomunale;».

1.247

[MALAN](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera u), sopprimere la parola: «almeno».

1.248

[MALAN](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera u), sostituire la parola: «regionale» con le seguenti: «provinciale o di area vasta».

1.249

[MALAN](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «milione di euro» aggiungere le seguenti: «, ferma restando la possibilità attuare autonomamente le committenze al livello più vicino al cittadino, secondo il principio della sussidiarietà, per i piccoli importi e comunque fino a quarantamila euro».

1.250

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: «a contenere» con le seguenti: «a selezionare e a valutare ed eventualmente a respingere».

1.251

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera v), sopprimere le seguenti parole: «da condizioni impreviste e imprevedibili»

1.252

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera z), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire la parola: «utilizzo» con le seguenti: «disciplinare i criteri»;
- 2) dopo le parole: «di concessione,» inserire le seguenti: «regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta e i casi e le soglie di importo entro le quali è preferibile il ricorso al»;
- 3) dopo le parole: «economicamente più vantaggiosa» sopprimere le parole da: «misurata sul miglior» a «determinazione delle»;
- 4) aggiungere le parole: «determinando per tale criterio meccanismi di ponderazione definiti in modo tale l'aspetto economico non possa incidere in misura prevalente sulla qualità nonché stabilendo l'obbligo di apertura delle buste contenenti le offerte economiche soltanto per le offerte che abbiano superato il punteggio tecnico predeterminato dalla stazione appaltante nel bando di gara o nella lettera di invito e inoltre determinando»;

1.253

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera z), dopo la parola: «utilizzo» inserire la parola: «preferenziale» e sostituire le parole: «i casi e le soglie di importo entro le quali» con «i criteri nel rispetto dei quali».

1.254

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo» con le seguenti: «miglior rapporto qualità ecologica/prezzo con particolare riguardo alle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 e Ecolabel UE».

1.255

[DLBIAGIO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.255

Al comma 1, lettera z) apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo», inserire le seguenti: «in base al ciclo di vita, valutato sulla base di criteri connessi all'oggetto degli appalti pubblici e delle concessioni: qualità, pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, attenuazione dei cambiamenti climatici, riduzione e riuso di risorse idriche ed energetiche, commercializzazione e relative condizioni, anche al fine di garantire una più agevole individuazione ed esclusione delle offerte anomale.»;

b) sostituire le parole: «regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché» con le seguenti: «I casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso sono regolati al criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, valutato secondo i sopracitati parametri in relazione al ciclo di vita.».

G1.255 (già em. [1.255](#))

[DLBIAGIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE» (atto Senato n. 1678);

premesso che:

tra i principi e criteri direttivi specifici entro cui deve essere operata la delega di cui in premessa vi è l'utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo»;

nell'ambito del suddetto criterio direttivo sarebbe auspicabile esorcizzare la logica del «solito massimo ribasso» potenzialmente compromettente la trasparenza e la sostenibilità introdotta dalla normativa UE sugli appalti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di introdurre tra i criteri di cui in premessa nell'ambito del «miglior rapporto qualità/prezzo» l'approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, che includa il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione.

(*) Accolto dal Governo

1.256

[GALIMBERTI](#)

Respinto

Al comma, 1, lettera z) apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo"», inserire le seguenti: «tenendo in adeguata considerazione gli elementi qualitativi dell'offerta.»;

2) dopo le parole: «esclusione delle offerte anomale», inserire le seguenti: «prevedendo al riguardo una più efficace verifica di congruità della corrispondenza tra quanto contenuto in offerta e quanto riscontrato in fase di verifica dell'anomalia».

1.257

[CERONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò».

1.258

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Sost. id. em. 1.257

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «rapporto qualità prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò».

1.259

[CROSIO](#)

Sost. id. em. 1.257

Al comma 1, lettera z) dopo le parole: «rapporto qualità/prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento. specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò»

1.260

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «rapporto qualità prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita».

1.261

[GIBIINO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo» inserire le seguenti: «o anche soltanto sulla base del prezzo o del costo».

1.262

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «i casi e le soglie di importo entro le quali» con le seguenti: «i casi nei quali».

1.263

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, negli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, possibilità di ricorso al criterio della media aritmetica ponderale corretta».

1.264

[FUCKSIA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.264

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire le seguenti:

«z-bis) revisione dell'attuale normativa in tema di intermediazione, prevedendo l'esclusione della CONSIP per l'affidamento di prestazioni professionali di carattere intellettuale che richiedano

l'iscrizione in albi professionali ed elevati *standard* qualitativi per il tipo di attività richiesta;

z-ter) previsione per la stazione appaltante di procedere al conferimento diretto degli incarichi per le prestazioni professionali, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ossia quello che tiene maggior conto della qualità della prestazione professionale richiesta per il tipo di attività da svolgere;».

G1.264 (già em. [1.264](#))

[FUCKSIA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1678: "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE";

premesso che:

l'articolo 1 reca i principi e i criteri direttivi specifici di cui il Governo deve tener conto nell'esercizio della delega;

la CONSIP, ad oggi, può porsi come intermediaria per l'affidamento di incarichi che prevedano prestazioni professionali intellettuali, altamente qualificate, per la cui verifica delle competenze sarebbe necessario il coinvolgimento diretto della amministrazione interessata, nonché l'esclusiva adozione del criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa,

impegna il Governo:

a valutare la revisione dell'attuale normativa in tema di intermediazione, prevedendo l'esclusione della CONSIP per l'affidamento di prestazioni di carattere intellettuale che richiedano elevati *standard* qualitativi e l'iscrizione dei prestatori d'opera in specifici ordini professionali;

a voler prevedere, attraverso gli opportuni interventi di carattere normativo, affinché la stazione appaltante proceda al conferimento diretto degli incarichi per le prestazioni professionali, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ossia quello che tiene maggior conto della miglior qualità della prestazione professionale richiesta al miglior prezzo.

(*) Accolto dal Governo

1.265

[FUCKSIA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.265

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«*z-bis*) utilizzo preferenziale da parte delle stazioni appaltanti, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione nei settori dell'acqua, energia, trasporti e servizi postali, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come definita dalla lettera z);».

G1.265 (già em. [1.265](#))

[FUCKSIA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1678: "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva

2004/17/CE";

premessi che:

l'articolo 1 reca i principi e i criteri direttivi specifici di cui il Governo deve tener conto nell'esercizio della delega;

il legislatore europeo, come emerge nei considerandi delle direttive in oggetto, manifesta un chiaro favore per il criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, soprattutto nei settori dell'acqua, energia, trasporti e servizi postali. La qualità, infatti, viene ad essere un elemento di valutazione centrale, affinché la scelta dell'appalto sia vincolato al miglior rapporto qualità/prezzo,

impegna il Governo a voler valutare l'opportunità che le stazioni appaltanti, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione nei settori dell'acqua, energia, trasporti e servizi postali, utilizzino in via preferenziale il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

(*) Accolto dal Governo

1.266

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera aa), con la seguente:

«aa) disciplinare gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, come in particolare si verifica di norma per quelli di pulizia degli immobili, compresi quelli aventi natura ospedaliera, per quelli sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, prevedendo l'introduzione di "clausole sociali" per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea».

1.267

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: «pubblici relativi» inserire le seguenti: «ai servizi di pulizia di edifici, compresi in particolare quelli aventi natura ospedaliera,».

1.268

[MARINELLO](#), [GENTILE](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera aa), dopo la parola: «scolastica», inserire le seguenti: «, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto,».

1.269

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ZELLER](#) (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera aa), dopo la parola: «scolastica», inserire le seguenti: «, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.270

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera aa), dopo la parola: «scolastica» inserire le seguenti: «, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto».

1.271

[MARINELLO](#), [GENTILE](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«*aa-bis*) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;».

1.272

[BUEMI](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#), [ZELLER](#) (*)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«*aa-bis*) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.273

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«*aa-bis*) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;».

1.274

[MATTEOLI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera bb), con la seguente:

«*bb*) previsione che, per gli appalti di valore elevato, almeno uno dei commissari sia scelto tra soggetti esterni alla stazione appaltante, sulla base di specifici requisiti di moralità, competenza e professionalità;».

1.602/1

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

All'emendamento 1.602, dopo la parola: «e» inserire le seguenti: «dopo le parole: "di appalti pubblici e contratti di concessione" aggiungere le seguenti: "per i contratti di importo superiore ad euro 50.000", indi».

1.602

I Relatori

Approvato

Al comma 1) lettera bb), alinea, dopo le parole: «di un albo nazionale», inserire la seguente: «obbligatorio» e, al numero 2) sopprimere le parole: «che ne facciano richiesta».

1.275

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [ERAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#), [ZIN](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 1.278 nell'odg G1.275

Al comma 1, lettera bb), alinea, dopo le parole: «e contratti di concessione», inserire le seguenti: «e, per la regione Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, previsione di un albo speciale, rispettivamente regionale e provinciale, al fine di garantire il rispetto delle norme a tutela del bilinguismo;».

G1.275 (già emm. 1.275 e 1.278)

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ZIN](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1678,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 1.275 e 1.278.

(*) Accolto dal Governo

1.276

[MALAN](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.276

Al comma 1, lettera bb), numero 1), dopo le parole: «si riferisce il contratto»« inserire le seguenti: «, prevedendo misure volte all'inclusione progressiva anche di giovani, in affiancamento ai più esperti, o autonomamente per gli importi meno alti».

G1.276 (già em. 1.276)

[MALAN](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1678,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.276.

(*) Accolto dal Governo

1.277

[MALAN](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.602

Al comma 1, lettera bb), numero 2), sopprimere le parole: «da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione».

1.278

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ZIN](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 1.275 nell'odg G1.275

Al comma 1, lettera bb), al punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel rispetto dell'obbligo di tutela del bilinguismo vigente nella Regione Valle d'Aost/Vallée d'Aoste e nella provincia autonoma di Bolzano».

Conseguentemente, alla lettera ee), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché tenendo conto dell'obbligo di tutela del bilinguismo vigente nella Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella provincia autonoma di Bolzano;».

1.279

[MARINELLO](#), [GENTILE](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 1.280 nell'odg G1.279

Al comma 1, lettera bb) aggiungere in fine il seguente periodo: «Dall'albo di cui al periodo precedente sono esclusi gli enti aggiudicatori che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che contempli l'attività di gestione degli acquisti come attività oggetto di prevenzione;».

G1.279 (già emm. 1.279 e 1.280)

[MARINELLO](#), [BUEMI](#), [GENTILE](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1678,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 1.279 e 1.280.

(*) Accolto dal Governo

1.280

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 1.279 nell'odg G1.279

Al comma 1, lettera bb), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'albo di cui al periodo precedente sono esclusi gli enti aggiudicatori che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che contempli l'attività di gestione degli acquisti come attività oggetto di prevenzione;».

1.281

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera bb), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'albo di cui al periodo precedente sono, esclusi gli enti aggiudicatori che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che contempli l'attività di gestione degli acquisti come attività oggetto di prevenzione;».

1.282

[MARGIOTTA](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.602

Al comma 1, lettera bb), numero 2), sopprimere le parole: «che ne facciano richiesta».

1.283

[MARGIOTTA](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.602

Al comma 1, lettera bb), numero 2), sostituire le parole: «che ne facciano richiesta» con le seguenti: «dal Ministero entro quindici giorni dalla richiesta, da effettuarsi da parte delle stazioni appaltanti dopo la scadenza del bando di gara.».

1.284

[GIBIINO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo", per gli appalti di lavori fino a 2,5 milioni di euro nonché, oltre tale importo e fino alla soglia comunitaria, limitandolo a lavori di speciale complessità;».

1.500

[MUCCHETTI](#), [FILIPPI](#) (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.500

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera cc) inserire la seguente:

«cc-bis) valorizzazione di forme di partenariato pubblico-privato avviate solo sulla base di una procedura di gara o comunque di una procedura competitiva ad evidenza pubblica;»

b) dopo la lettera gg) inserire la seguente:

«gg-bis) previsione di una disciplina di assegnazione dei servizi pubblici locali esclusivamente sulla base di gare e/o tramite procedure competitive ad evidenza pubblica, che prevedano, altresì, il divieto espresso di taciti rinnovi;»

c) dopo la lettera *hh*) inserire la seguente:

«*hh-bis*) individuazione di meccanismi, attraverso i quali, i concessionari o gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta e ai fini di pubblica trasparenza, sono tenuti a fornire ai comuni che decidono di bandire gare per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi, come stabilito dal comma 6, articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 2012».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.500 (già em. [1.500](#))

[MUCCHETTI, FILIPPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1678, recante la delega in materia di appalti e concessioni;

premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

impegna il Governo:

a valorizzare forme di partenariato pubblico-privato avviate solo sulla base di una procedura di gara o comunque di una procedura competitiva ad evidenza pubblica;

a prevedere una disciplina di assegnazione dei servizi pubblici locali esclusivamente sulla base di gare e/o tramite procedure competitive ad evidenza pubblica che prevedano, altresì, il divieto espresso di taciti rinnovi;

ad individuare meccanismi attraverso i quali i concessionari o gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta e ai fini di pubblica trasparenza, sono tenuti a fornire ai comuni, che decidono di bandire gare per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi, come stabilito dal comma 6, articolo 25, del decreto-legge n. 1 del 2012.

(*) Accolto dal Governo

1.285

[URAS, FLORIS, CERVELLINI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«*cc-bis*) introduzione di criteri di vantaggio ed elementi di equità che tengano conto, in attuazione dei principi di pari opportunità, nell'aggiudicazione dei contratti di concessione, negli appalti pubblici e nelle procedure di erogazione e gestione dell'energia e dei trasporti, dei territori svantaggiati, con particolare riferimento alle regioni insulari e alle isole minori, al fine di superare lo svantaggio derivante dalla esclusione dalle reti nazionali di trasporto ferroviario e della metanizzazione, per assicurare la continuità territoriale e rimuovere gli squilibri economici nella distribuzione dei servizi realizzando le stesse condizioni e uguali *standard* qualitativi a quelli garantiti al restante territorio nazionale».

1.286

[PARENTE](#)

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«cc-bis) prevedere che l'esonero contributivo di cui al presente comma non spetti nei casi in cui il nuovo appaltatore generi, al termine dell'appalto, esuberi o minor impiego di personale fino ad allora impegnato sul contratto al fine di evitare distorsioni concorrenziali nel mercato per i rinnovi di forniture di servizi».

1.286 (testo 2)

[PARENTE](#), [PEZZOPANE](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.286

Dopo il comma 1, lettera cc), aggiungere la seguente:

«cc-bis) Prevedere che l'esonero contributivo, previsto dalle normative vigenti, non spetti nei casi in cui il nuovo appaltatore generi, al termine dell'appalto, esuberi o minor impiego di personale fino ad allora impegnato sul contratto al fine di evitare distorsioni concorrenziali nel mercato per i rinnovi di forniture di servizi».

G1.286 (già em. 1.286 testo 2)

[PARENTE](#), [PEZZOPANE](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1678-A,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che l'esonero contributivo, previsto dalle normative vigenti, non spetti nei casi in cui il nuovo appaltatore generi, al termine dell'appalto, esuberi o minor impiego di personale fino ad allora impegnato sul contratto al fine di evitare distorsioni concorrenziali nel mercato per i rinnovi di forniture di servizi.

(*) Accolto dal Governo

1.287

[GALIMBERTI](#)

Approvato

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «sull'esecuzione delle prestazioni», inserire le seguenti: «, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali,».

1.288

[CROSIO](#)

Approvato

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «allo stesso contraente generale», inserire le seguenti: «o soggetto collegato».

1.289

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: «e prevedendo altresì» con le seguenti: «anche prevedendo di attribuire alla stazione appaltante il compito di svolgere la direzione lavori, nonché».

1.603

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «di un albo nazionale», inserire la seguente: «obbligatorio» e sopprimere le parole: «che ne facciano richiesta».

1.290

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «di lavori aggiudicati» aggiungere le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge,»

1.291

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «competenza e di professionalità» inserire le seguenti: «, prevedendo misure volte all'inclusione progressiva anche di giovani, in affiancamento ai più esperti, o autonomamente per gli importi meno alti».

1.292

[MALAN](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.603

Al comma 1, lettera ee), sopprimere le parole: «da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e».

1.293

[DLBIAGIO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.293

Al comma 1, sostituire la lettera ff) con la seguente:

ff) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e l'utilizzo del sistema BIM *Building Information Modeling* di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o di analoghi strumenti, finalizzati a garantire trasparenza, legalità e concorrenza, limitando il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, con esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta e privilegiando la messa a gara del progetto definitivo o esecutivo;

G1.293 (già em. [1.293](#))

[DLBIAGIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE» (atto Senato n. 1678);

premesso che:

La Direttiva Europea 2014/24/EU prevede l'uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi;

La Direttiva Europea 2014/24/EU all'articolo 22 esprime in modo chiaro l'indicazione di introdurre il *Building Information Modeling* all'interno delle procedure di *Procurement* degli Stati Membri;

sarebbe auspicabile al fine di valorizzare la fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovere la qualità architettonica e tecnico-funzionale anche attraverso strumenti dei concorsi di progettazione e l'utilizzo del sistema BIM *Building Information Modeling* di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o di analoghi strumenti, finalizzati a garantire trasparenza, legalità e concorrenza, limitando il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico;

la suddetta direttiva all'articolo 52 evidenzia l'importanza di utilizzare questi strumenti al fine di «accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto»,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'uso del BIM *Building Information*

Modeling, ai sensi dell'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, in qualità di sistema di simulazione e elettronica e modellazione parametrica, che consentendo di identificare, monitorare e verificare la filiera degli operatori, dei beni, dei servizi, e le relative attività e responsabilità, oltre che le fasi di realizzazione progettazione e gestione del ciclo vita dell'Opera-Prodotto, e i tempi e costi dell'investimento e dell'esercizio dell'opera/bene realizzato durante l'intero ciclo vita, garantirebbe il pieno rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento degli operatori economici, riducendo, nel contempo, i rischi legati a fenomeni di corruzione e illecito.

(*) Accolto dal Governo

1.294

[PICCOLI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.294

Al comma 1, lettera ff), sopprimere le parole: «che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori».

G1.294 (già em. [1.294](#))

[PICCOLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1678,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.294.

(*) Accolto dal Governo

1.295

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera ff), dopo le parole: «dell'importo totale dei lavori» inserire le seguenti: «e il ricorso all'appalto a contraente generale ai casi in cui l'opera o il lavoro sia di natura puntuale e la progettazione sia strettamente dipendente dal know-how di realizzazione» e dopo le parole: «con esclusione» inserire le seguenti: «nel caso dell'appalto integrato e dell'appalto a contraente generale,»

1.650

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole: «con esclusione del» con le seguenti: «nonché escludendo, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il».

1.296

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:

«gg) previsione di una pianificazione strategica unitaria nazionale e di una programmazione di competenza delle regioni e degli locali, comprendenti anche forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio nonché previsione di una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari per realizzare un'opera che sia semplice, vincolante e non modificabile nel tempo»;

1.297

[GIBIINO](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:

«gg) previsione dell'espressa abrogazione dell'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e degli articoli da 129 a 136, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione».

1.298

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Ritirato

Alla lettera gg), dopo le parole: «appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, » inserire le seguenti: «anche mediante introduzione per la stazione appaltante della facoltà di costituzione, a fini cauzionali, di fideiussione unicamente bancaria e».

1.299

[MARGIOTTA](#)

Approvato

Al comma 1, lettera gg), dopo le parole: «conclusione dei lavori» inserire le seguenti: «nei costi»;

1.300

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera gg), aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo, in particolare, ulteriori riduzioni dell'importo della garanzia, anche cumulabili con quella già prevista a legislazione vigente, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel UE».

1.301

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera gg) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tenendo comunque conto di quanto previsto alla lettera a) del presente comma»;

1.302

[CROSIO](#)

Approvato

Al comma 1, lettera gg) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e assicurando comunque l'entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa».

1.303

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera ii), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sopprimere le parole: «ed estensione»;
- 2) sopprimere le parole da: «incentivandone l'utilizzo» fino a: «stazioni appaltanti,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.304

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera ii), dopo le parole: «estensione delle forme di partenariato pubblico privato» inserire le seguenti: «anche per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico».

1.305

[CERONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera ii), aggiungere in fine le seguenti parole: «specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico-finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le Best Practices europee».

1.306

[CROSIO](#)

Id. em. 1.305

Al comma 1, lettera ii), aggiungere in fine le seguenti parole: «specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico- finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le Best Practices europee».

1.307

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera ii), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «introduzione di un sistema di informazione e consultazione delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori in merito alle condizioni occupazionali e di rischio di dumpingsociale;».

1.308

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera ii), inserire la seguente:

«*ii-bis*) valorizzazione di forme di partenariato pubblico-privato avviate esclusivamente sulla base di una procedura di gara o comunque di una procedura competitiva ad evidenza pubblica».

1.309

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera ii) inserire la seguente:

«*ii-bis*) disciplina delle forme di partenariato pubblico privato nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, prevedendo, in particolare, l'ingresso degli enti locali nelle società concessionarie al fine di garantire compensazioni economiche e territoriali dirette in favore delle zone disagiate dallo sfruttamento della risorsa idrica;».

1.310

[DLGIACOMO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera mm), con la seguente:

«*mm*) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di *rating* di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato con riserva o con continuità aziendale».

1.311

[GIBIINO](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «e verifica delle» sopprimere la parola: «reali» e dopo le parole: «nonché delle attività» sopprimere la parola: «effettivamente».

1.311 (testo 2)

[GIBIINO](#)

Approvato

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «e verifica delle» sopprimere la parola: «reali».

1.312

[MARGIOTTA](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «e verifica delle» sopprimere la seguente: «reali», e dopo le

parole: «nonché delle attività», sopprimere la seguente: «effettivamente».

1.312 (testo 2)

[MARGIOTTA](#)

Sost. id. em. 1.311 (testo 2)

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «e verifica delle» sopprimere la seguente: «reali».

1.604/1

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

All'emendamento 1.604, sostituire le parole: «fissata dall'ANAC» con le seguenti: «dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.604

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «misure di premialità», inserire le seguenti: «, regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria determinazione e».

1.313

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «connesse a criteri reputazionali basati», inserire le seguenti: «su dati curriculari privi di limitazioni temporali per gli incarichi di progettazione e».

1.314

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «predisposta» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi», inserire le seguenti: «, desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dal responsabile del procedimento,».

1.315

[CROSIO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi», inserire le seguenti: «desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante».

1.316

[CERONI](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.314

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi», inserire le seguenti: «desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante».

1.317

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «nell'esecuzione di contratti eseguiti,» inserire le seguenti: «il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, dei contratti aziendali, delle normative di legge riguardanti il lavoro,».

1.318

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera mm), sostituire le parole: «assicurando gli opportuni raccordi», con le parole: «evitando duplicazioni o sovrapposizioni».

1.319

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera mm), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché attraverso l'introduzione di

una puntuale ed efficace classificazione dei servizi».

1.320

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera mm), inserire la seguente:

«*mm-bis*) creazione presso il sito dell'ANAC di una lista delle imprese che ripetutamente si sono avvalse di riserve e varianti in corso d'opera che hanno provocato l'incremento del prezzo dei lavori».

1.321

[GIBINO](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera nn) con la seguente:

«*nn*) revisione della disciplina vigente riguardante l'istituto dell'avvalimento, anche a tutela degli interessi dei committenti, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia, regolandone l'utilizzo in funzione della effettiva necessità di ampliare l'ambito della concorrenza degli operatori economici in sede di accesso alle gare e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e altresì prevedendo che quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali mette a disposizione gli stessi requisiti e risorse, che possono ricomprendere anche beni strumentali».

1.322

[SCIBONA](#), [CIOFEI](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera nn), dopo le parole: «in materia di avvalimento» inserire le seguenti: «limitando il ricorso al medesimo istituto, ».

1.323

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera nn), inserire la seguente:

«*nn-bis*) previsione della responsabilità solidale dell'impresa ausiliaria per l'avvalimento relativo alla capacità economica e finanziaria;».

1.324

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera nn) inserire la seguente:

«*nn-bis*) previsione della possibilità dell'utilizzo non superiore al 15 per cento dell'intero contratto di lavoro fornito con sistema degli appalti successivi ovvero subappalti per le pubbliche amministrazioni;».

1.325

[MATTEOLI](#)

Approvato

Al comma 1, lettera oo), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ma riducendone il costo».

1.326

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ZIN](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.326

Al comma 1, lettera pp), sostituire le parole: «anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti», con le seguenti: «anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e la suddivisione degli stessi in lotti funzionali o lavorazioni da parte delle stazioni appaltanti,

evidenziando le possibilità di subappalto e garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario nei vari stati di avanzamento, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti o lavorazioni».

G1.326 (già em. 1.326)

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BATTISTA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge all'esame prevede, all'articolo 1, comma 1, lettera *pp*), il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati, al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara;

il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo 163/2006, recante il «Codice dei contratti pubblici», come inserito dal comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. «Salva Italia», prevede attualmente che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali;

l'articolo 13, comma 2, lettera *a*) della Legge 11 novembre 2011, n. 180, c.d. «Statuto delle imprese», prevede invece che la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedano a suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento;

si ritiene che quest'ultima previsione, comprendendo anche la suddivisione degli appalti in lavorazioni, oltre che in lotti, favorisca di gran lunga la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle gare d'appalto e, conseguentemente, l'aggiudicazione delle stesse,

impegna il Governo a ripristinare, in sede di riordino della disciplina generale in materia di appalti, il testo dell'articolo 13, comma 2, lettera *a*) del c.d. «Statuto delle imprese», di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180, con particolare riferimento alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni, evidenziando le possibilità di subappalto, al fine di facilitare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle gare d'appalto.

(*) Accolto dal Governo

1.327

[GIBIINO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera *pp*), dopo le parole: «artificiosa degli appalti» inserire le seguenti: «nonché prevedendo misure premiali per quei concessionari che coinvolgano le PMI nella fase di gara.»

1.328

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera *pp*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «piena attuazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180. a tutela delle micro, piccole e medie imprese;».

1.329

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CARDINALI](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera qq).

1.605

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera qq), sostituire le parole: «l'ANAC», con le seguenti: «il Presidente dell'ANAC» e sostituire altresì le parole da: «ad una nuova gara» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «in autotutela per la gara, fissando un tempo definito per la decisione».

1.330

[MARINELLO](#), [GENTILE](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera rr).

1.331

[MATTEOLI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera rr).

1.332

[SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Id. em. 1.331

Al comma 1, sopprimere la lettera rr).

1.333

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Id. em. 1.331

Al comma 1, sopprimere la lettera rr).

1.334

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera rr), sostituire le parole: «e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici;» con le seguenti: «attribuendo un peso rilevante alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici nonché alle caratteristiche ambientali con particolare attenzione ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, compresi la fase di smaltimento e di recupero con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione ed alle certificazioni di qualità ecologica europei;».

1.335

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [EUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera ss), sopprimere le parole da: «, assicurando» fino a: «prestazione».

1.336

[MATTEOLI](#)

Approvato

Al comma 1, lettera ss), sostituire le parole da: «assicurando» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prevedendo l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti con affidamenti in house ovvero di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti. La domanda di iscrizione consente all'Ente, sotto la propria responsabilità, di conferire al soggetto in house di controllo singolo o congiunto o di collegamento appalti o concessioni mediante affidamento

diretto; ».

1.337

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera ss) inserire la seguente:

«ss-bis) definizione di meccanismi, attraverso i quali, i concessionari o gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta e ai fini di pubblica trasparenza, sono tenuti a fornire alle stazioni appaltanti in occasione della predisposizione di bandi di gara per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi, come stabilito dal comma 6, articolo 25, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.».

1.338

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera ss), inserire la seguente:

«55-bis) previsione nel nuovo Codice degli appalti e concessioni di cui alla lettera b) di una sezione specifica relativa ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici negli appalti pubblici che disponga da parte delle stazioni appaltanti nei bandi di gara: il vincolo dell'indicazione del CCNL sottoscritto, per il settore merceologico di riferimento di cui al codice INPS, dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, applicabile quale parametro per l'applicazione dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori; l'applicazione integrale del CCNL di riferimento e della normativa italiana del lavoro alle imprese estere eventualmente aggiudicatrici;».

1.339

[MARINELLO](#), [GENTILE](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera tt) sostituire le parole: «per la stabilità» con le seguenti: «finalizzate a favorire, attraverso procedure di consultazione tra le Parti sociali da concludersi entro il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, la stabilità» e sostituire le parole: «, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori» con le seguenti: «il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore subentrante ovvero, qualora significativamente migliorativo, il contratto collettivo nazionale di lavoro più diffusamente applicato all'interno di ciascun comparto merceologico o di attività».

1.340

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera tt) sostituire le parole: «per la stabilità» con le seguenti: «finalizzate a favorire, attraverso procedure di consultazione tra le Parti sociali da concludersi entro il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, la stabilità» e sostituire le parole: «, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori» con le seguenti: «il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore subentrante ovvero, qualora significativamente migliorativo, il contratto collettivo nazionale di lavoro più diffusamente applicato all'interno di ciascun comparto merceologico o di attività».

1.341

[MARINELLO](#), [GENTILE](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera tt) sostituire le parole: «per la stabilità» con le seguenti: «finalizzate a favorire, in presenza di un fabbisogno assunzionale, la stabilità» e sostituire le parole: «, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori» con le seguenti: «il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore

subentrante ovvero, qualora significativamente migliorativo, il contratto collettivo nazionale di lavoro più diffusamente applicato all'interno di ciascun comparto merceologico o di attività».

1.342

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera tt) sostituire le parole: «per la stabilità» con le seguenti: «finalizzate a favorire, in presenza di un fabbisogno assunzionale, la stabilità» e sostituire le parole: «, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori» con le seguenti: «il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore subentrante ovvero, qualora significativamente migliorativo, il contratto collettivo nazionale di lavoro più diffusamente applicato all'interno di ciascun comparto merceologico o di attività».

1.343

[GALIMBERTI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: «stabilità occupazionale del personale impiegato», aggiungere, le seguenti: «, nonché di una specifica regolamentazione per il settore dei servizi sostitutivi di mensa inclusi i relativi appalti pubblici, in considerazione delle peculiarità di tali servizi, attualmente disciplinati dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

1.344

[MANELLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: «personale impiegato», aggiungere in fine le seguenti: «, fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline».

1.345

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera tt) inserire la seguente:

«*tt-bis*) snellimento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, al fine di promuovere una più ampia partecipazione delle Amministrazioni Pubbliche ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, consentendo l'ammissione ai finanziamenti con il progetto preliminare e garantendo contestualmente la separazione tra progettazione ed esecuzione delle opere;».

1.346

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera uu), sostituire le parole da: «che stabilisca» fino alla fine della lettera con le seguenti: « che stabilisca l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni anche alle imprese estere eventualmente aggiudicatarie dell'appalto e della concessione;».

1.347

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma» a: «concessionario.» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera vv), sostituire le parole: «mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti» con le seguenti: «con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario. In caso di modifica dei contratti in essere, ai sensi dell'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE, vanno circoscritte le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche, precisando in particolare che le modifiche sono state già previste dai documenti di gara e da clausole contrattuali, se i lavori supplementari non previsti nel contratto di concessione possono essere realizzati esclusivamente dal concessionario esistente, a seguito di una circostanza

imprevedibile per l'esecuzione dell'opera prevista, qualora comportino modifiche che presentino caratteristiche non sostanziali secondo gli stessi criteri previsti dalla direttiva e comunque quando il loro valore sia inferiore a 5,166 milioni di euro ovvero sia inferiore al 10 per cento della concessione iniziale, che la modifica contrattuale può avvenire solo qualora un nuovo concessionario sostituisca quello a cui era stato affidato il contratto iniziale a seguito di gara e le modifiche erano previste nel bando, o al concessionario esistente subentri un nuovo operatore economico a seguito di fusioni, ristrutturazioni, insolvenze ovvero l'Amministrazione aggiudicatrice si assuma degli obblighi nei confronti dei subappaltatori del concessionario,».

1.348

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettera vv), asostituire le parole: «mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti» con le seguenti: «con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario. Per la modifica dei contratti in essere durante il periodo di validità, le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche dovranno essere esclusivamente quelle previste e secondo i limiti fissati dall'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE,».

1.349

[DLGIACOMO](#)

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera zz).

1.350

[DLGIACOMO](#)

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera zz), con la seguente:

«zz) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, affidate senza espletamento di gara ad evidenza pubblica, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica».

1.351

[GIBIINO](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole: «servizi pubblici», inserire la parola: «anche»;*
- 2) *sostituire le parole: «o di nuova aggiudicazione», con le seguenti: «laddove affidate senza l'espletamento di gara ad evidenza pubblica»;*
- 3) *sopprimere le parole: «anche di tipo semplificato»,.*

1.352

[CROSIO](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «o di servizi pubblici», sostituire le parole: «già esistenti o di nuova aggiudicazione», con le seguenti: «anche già esistenti laddove affidate senza l'espletamento di gara ad evidenza pubblica», e conseguentemente, dopo le parole: «procedure di evidenza pubblica», sopprimere le parole: «anche di tipo semplificato».

1.354

[CERONI](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione», aggiungere le seguenti: «avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la parola: «tutti».

1.355

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [URAS](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione», aggiungere le seguenti: «avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la parola: «tutti».

1.356

[DLGIACOMO](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione», inserire le seguenti: «avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la parola: «tutti».

1.606/100

[MILO](#)

Decaduto

All'emendamento 1.606, comma 1, lettera zz) dopo le parole: «o di nuova aggiudicazione» inserire le seguenti: «e fatta eccezione per i concessionari già scelti con procedure di evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione europea».

1.606/101

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Decaduto

All'emendamento 1.606, sostituire le parole: «ad esclusione di» con le seguenti: «incluse».

1.606/1

[CROSIO](#)

Decaduto

All'emendamento 1.606, dopo le parole: «della finanza di progetto», inserire le seguenti: «e di quelle affidate con procedure di evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione Europea».

1.606

I Relatori

Ritirato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «o di nuova aggiudicazione», inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle affidate con la formula della finanza di progetto».

1.357

[CROSIO](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «già esistenti o di nuova aggiudicazione», inserire le seguenti: «, fatta eccezione per i concessionari scelti con procedure di evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione europea».

1.358

[MARGIOTTA](#), [LAI](#), [PEZZOPANE](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la seguente: «prevalentemente».

1.359

[CHIAVAROLI](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la seguente: «prevalentemente».

1.360

[PELINO](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la parola: «prevalentemente».

1.651/1

[GIBIINO](#)

Decaduto

All'emendamento 1.651, sopprimere la parola: «, servizi».

1.651

I Relatori

V. testo 2

Al comma 1, lettera zz), sostituire le parole: «, servizi e forniture» con le seguenti: «e, limitatamente agli affidamenti di importo superiore a 150.000 euro, tutti i contratti di forniture».

1.651 (testo 2)

I Relatori

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «relativi alle concessioni» inserire le altre: «e di importo superiore a 150.000 euro» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere affidate con gara europea, per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;».

1.361

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), sopprimere le seguenti parole: «anche di tipo semplificato,».

1.362

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.363

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera zz), aggiungere, infine, le seguenti parole: «è stabilendo una durata massima delle medesime concessioni, senza possibilità di provvedimenti di proroga».

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Gaetti su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Il signor Papalia Domenico è dipendente di ruolo del Comune di Varapodio con qualifica di comandante della polizia municipale dal 05.06.1992, quale vincitore di pubblico concorso per titoli ed esami.

Il suddetto dipendente è inquadrato con qualifica apicale nell'area di vigilanza del medesimo comune - Cat. D-posizione economica D2 - titolare di posizione organizzativa sin dall'anno 2000.

Dai mese di giugno 2009 al 31 maggio ultimo scorso lo stesso ha collaborato con le prefetture di Reggio Calabria e di Vibo Valentia, in posizione di comando e/o di sovraordinazione, ai sensi dell'articolo 145 del TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, in supporto alle commissioni straordinarie per la gestione dei Comuni sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, risultando destinatario a fine incarico di attestazioni di lodevole servizio, rilasciate dalle competenti commissioni straordinarie.

Tuttavia in data 13 novembre 2013 il Sindaco di Varapodio (RC) avrebbe riscontrato a carico del predetto comandante alcune disfunzioni nella gestione del servizio di polizia municipale; in particolare avrebbe accertato l'inosservanza ad una specifica direttiva afferente i servizi di viabilità in prossimità delle scuole e, nel contestare tale disfunzione avrebbe ribadito di non avere intenzione di rinnovare più l'incarico di posizione organizzativa al dipendente e così avveniva, tanto che la Giunta comunale, ricorrendo al disposto dell'articolo 53, comma 23, della legge n. 388 del 2000 e successive

modificazioni e integrazioni, ribadendo anche esigenze di economicità di bilancio, attribuiva la responsabilità del servizio al Sindaco che, pertanto, diveniva controllore e controllato del delicato servizio di polizia municipale.

Tale decisione era stata assunta in assoluta assenza di regolare procedimento disciplinare e senza fornire alcuna possibilità di contraddittorio al dipendente, nonostante questi, quasi nell'immediatezza, avesse accertato l'infondatezza della contestazione mossa dal primo cittadino. Al dipendente, pertanto, non era stato più rinnovato l'incarico.

Il lavoratore aveva così proposto ricorso *ex* articolo 700 al tribunale ordinario di Palmi - sezione lavoro - che, sorprendentemente, si era espresso rilevando il difetto di giurisdizione, ritenendo competente a decidere sulla controversia il giudice amministrativo, nonostante la corposa ed attuale giurisprudenza demandi - oramai pacificamente - la competenza ai tribunali ordinari per le questioni afferenti le posizioni organizzative.

Nel frattempo il Sindaco aveva completamente esautorato il comandante dalle mansioni proprie, non limitandosi ad esercitare il ruolo di responsabile di area mediante adozione di atti di macrogestione, bensì impartendo ordini di servizio e disponendo lui direttamente del personale subalterno al comandante, pervenendo così ad una sostanziale emarginazione lavorativa del dipendente. Il comandante, a tal riguardo, aveva avuto modo di ribadire e dimostrare formalmente che alla base del contenzioso non vi erano le disfunzioni mosse dal Sindaco, né le paventate esigenze di economicità (posto che il costo relativo alla retribuzione del comandante, al quale era riconosciuta peraltro l'indennità di posizione minima, solo per il 50 per cento gravava sul Comune, rispetto agli altri dipendenti, essendo questo incaricato dal prefetto ai sensi del citato articolo 145 del TUEL e, quindi, per l'altro 50 per cento a carico dello Stato) bensì alcune limitazioni che egli aveva posto alla moglie del primo cittadino nel corso di una attività interlocutoria telefonica avvenuta il giorno prima delle contestazioni, durante la quale - questa - aveva tentato un paradossale, quanto ingiustificato, tentativo di ingerenza nell'attività organizzativa dell'ufficio (fatto denunciato all'autorità garante).

Ritenendo che la polizia municipale non potesse essere diretta operativamente dall'organo politico, stante la specificità delle funzioni che essa esercita e, soprattutto, stante l'espressa previsione legislativa della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65/86 (legge speciale) e dalla legge della Regione Calabria n. 24/90, acclarata anche dalla giurisprudenza, nonché dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2000, il comandante, sotto forma di esposto, poneva una serie di quesiti al Ministero dell'interno - dipartimento per gli affari interni e territoriali, tracciando contestualmente proprie osservazioni sulle motivazioni che avrebbero determinato il demansionamento a suo carico e sul profilo personale del primo cittadino anche per sollecitare l'attenzione dell'operato del primo cittadino che appariva anche in altri settori, molto discutibile sul piano della conformità giuridica ed amministrativa.

Il Ministero dell'interno riscontrava tale esposto e, pur non soffermandosi dettagliatamente sui singoli quesiti posti, in forma sostanzialmente evasiva, ribadiva alcune previsioni di contrattazione collettiva che prevedono la titolarità di posizione organizzativa in capo ai responsabili delle strutture apicali negli enti privi di qualifiche dirigenziali, come nel caso del Comune di Varapodio, ribadendo, pertanto, i limiti che incontra il ricorso alla legge n. 388, articolo 53, comma 23, proprio a causa di tale previsione contrattuale.

Detta risoluzione ministeriale veniva inviata alla prefettura di Reggio Calabria, unitamente a copia dell'esposto pervenuto dal comandante con in calce indicato "per l'eventuale seguito di competenza", verosimilmente a significare che veniva investito l'ufficio territoriale del Governo della necessità di approfondire il contenzioso esposto ed, eventualmente, di far cessare eventuali condotte antigiusdiziarie. La prefettura di Reggio Calabria, a tal riguardo, invece, riteneva di dover solamente notificare il comandante tramite il segretario comunale, trasmettendo tale risoluzione ministeriale al Comune di Varapodio, unitamente all'esposto, tramite PEC, con la conseguente divulgazione del contenuto dell'esposto stesso ed il conseguente inasprimento del conflitto, senza alcun accertamento di liceità.

Alla data odierna, pertanto, il Sindaco del piccolo Comune calabrese, avendo esautorato il

comandante, continua ad impartire lui direttamente ordini di servizio al personale subalterno al Comandante disponendo dell'istituzione pubblica e dei relativi mezzi operativi, secondo principi e metodologie non conformi alla legge ed ai compiti d'istituto e, pertanto, non compatibili con gli interessi pubblici generati, ma protesi ad affermare il suo ruolo politico e clientelare, disponendo a proprio piacimento e secondo convenienza politica del delicato servizio di polizia locale, in un territorio particolarmente complesso e difficile come quello in cui ricade il piccolo Comune di Varapodio, il tutto sotto l'apparente indifferenza delle istituzioni pubbliche.

Il comandante della polizia municipale ha presentato un esposto denuncia anche alla procura della Repubblica di Palmi, senza che ancora vi sia stato alcun evidente riscontro investigativo, proteso a far cessare la condotta antigiuridica, che costituisce anche ovvio danno erariale per l'ente, a causa dell'omesso utilizzo del personale nel ruolo per il quale è stato assunto.

Integrazione all'intervento della senatrice Blundo su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Tale necessità è stata confermata anche in una recente sentenza della III sezione penale della Corte di cassazione, la n. 20547, depositata il 19 maggio 2015, nella quale, respingendo il ricorso di un imprenditore "moroso", la Corte ha stabilito che "l'omissione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è ancora reato e pertanto gli imprenditori sotto processo non possono invocare la depenalizzazione del fatto e ottenere un proscioglimento sul presupposto che il reato di omesso versamento sarà assoggettato unicamente a una sanzione amministrativa come previsto dalla legge delega n. 67 del 2014".

L'imprenditore si è visto, pertanto, respingere il ricorso perché il Governo Renzi non ha ancora adottato il decreto che permetterebbe di dare applicazione a una precisa e chiara volontà del legislatore: non perseguire più penalmente, fino a un importo di 10.000 euro, il reato di omesso versamento di contributi e ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro.

Sull'argomento non vi sono però solo sentenze negative, perché la magistratura si è anche pronunciata favorevolmente sulle giuste istanze dei piccoli imprenditori. Molti tribunali italiani, tra cui quelli di Bari e di Asti, hanno infatti già applicato la norma su due imprenditori che in passato si sono trovati nella condizione di non poter versare contributi per un valore di 6.000 euro, facendo per loro venir meno la responsabilità penale per l'omesso versamento. Più specificamente, il tribunale di Asti ha precisato che la legge delega n. 67 non si limita a disciplinare i rapporti interni tra Governo e Parlamento, ma costituisce una fonte direttamente produttiva di norme giuridiche.

Ritenendo la condotta del Governo a dir poco vergognosa mi rivolgo direttamente al ministro Orlando e ai suoi uffici affinché, vista l'imminente scadenza, prevista per ottobre, dei termini entro i quali il Governo deve esercitare la delega, pena la sua decadenza, inizi a rispettare la volontà del Parlamento e a fare qualcosa di veramente utile per il Paese e per quei piccoli e piccolissimi imprenditori che ne costituiscono il tessuto sociale ed economico.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1678:

sull'emendamento 1.603, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 1.305, identico all'emendamento 1.306, il senatore Fornaro avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.322, il senatore Cucca avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Angioni, Anitori, Berger, Bignami, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Compagnone, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Saggese, Stucchi, Taverna, Valentini, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione

permanente; Casini, per attività della 3a Commissione permanente; Pelino, per attività della 10a Commissione permanente; Arrigoni, Pagnoncelli, Pepe e Puppato, per attività della commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Floris, Migliavacca, Scilipoti Isgrò, Vattuone e Volpi, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Chiti, Molinari e Mucchetti, per partecipare ad un incontro interparlamentare.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Simeoni ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00433 del senatore Campanella ed altri.

Mozioni

[DIVINA](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#) - Il Senato,

premessi che:

in data 5 febbraio 2015 un rapporto del comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ha reso nota la drammatica condizione in cui versano bambini e minori nei territori occupati dal sedicente Stato Islamico, sorto a cavallo tra Siria ed Iraq, nel totale silenzio della comunità internazionale;

il comitato ha in effetti descritto una tragedia dalla portata enorme, che coinvolge migliaia di minori iracheni e siriani, soprattutto appartenenti a gruppi minoritari, come cristiani, yazidi e sciiti;

sottolineando come:

nello specifico, il rapporto denuncia "molti casi di esecuzioni di massa di bambini, così come notizie di decapitazioni, crocifissioni di bambini e sepolture di bambini vivi" e segnala altresì il dramma dei bambini soldato, addestrati a combattere e molto spesso utilizzati dai *jihadisti* anche come scudi umani se non addirittura come *kamikaze*;

il documento del comitato delle Nazioni Unite getta una luce dolorosa e sconcertante su un dramma che, coinvolgendo l'infanzia con livelli di barbarie inauditi, si configura come una responsabilità della comunità internazionale nella sua totalità;

peraltro, la finalità politica perseguita attraverso la gestione della barbarie, è comprovata da un manuale curato dalla dirigenza del sedicente Stato Islamico, pubblicato in *internet* e liberamente accessibile sotto il titolo *The Management of Savagery*;

ritenendo conseguentemente, che occorra anche preoccuparsi del contesto politico entro il quale questi gravissimi ed odiosi crimini contro l'umanità vengono progettati, compiuti e mediatizzati, al fine di non esser indotti ad assumere comportamenti o prendere decisioni corrispondenti a quelle auspiccate dai responsabili dei delitti appena descritti;

rilevando come siano altrettanto allarmanti gli episodi di barbarie verso gli indifesi ed i più deboli registratisi in Nigeria per mano dei miliziani di Boko Haram;

ricordando:

come Boko Haram sia un gruppo terroristico a matrice secessionistica creato da elementi di etnia *kanuri* nel nord della Nigeria, affiliatosi solo recentemente al sedicente Stato Islamico, allo scopo di dilatare il proprio bacino di reclutamento;

come anche il gruppo africano, dotandosi dei più moderni sistemi di comunicazione digitale, stia accentuando allo stesso scopo propagandistico la mediatizzazione delle proprie iniziative, attraverso l'istituzione di un canale multimediale, Al Urwa al Wuthaqa, con il quale mostrare immagini e filmati di minori impiegati in pratiche di addestramento militare;

come, in diverse città nigeriane, Boko Haram abbia promosso numerosi attacchi suicidi che hanno contemplato il coinvolgimento di minori, soprattutto bambine, costretti con la forza e con le minacce a farsi esplodere in luoghi affollati, pur di perseguire un disegno folle di sottomissione dei territori all'influenza del gruppo islamico;

rilevando:

come la reazione della comunità internazionale dinanzi a tale barbarie si sia limitata a semplici manifestazioni di sdegno che a distanza di qualche giorno dalla pubblicazione del rapporto del citato comitato dell'Onu non si sono evolute in posizioni condivise o in iniziative di più ampio respiro,

restando misurate e distaccate rispetto alla gravità degli eventi;
come quanto operato dal sedicente Califfato, in particolare con le deplorevoli video esecuzioni di cittadini stranieri, rappresenti una nuova frontiera del terrorismo di matrice islamica dinanzi al quale la comunità internazionale, l'Ue e gli stessi organismi sovranazionali sembrano non detenere strumenti di controllo e di lotta adeguati;
ritenendo altresì:
che i successi colti dal sedicente Stato Islamico possano riflettere una non uniforme sensibilità ai crimini da questo commesso;
che occorra soprattutto scongiurare il rischio che l'azione dei gruppi terroristici a matrice *jihadista* possa giovare dell'attivo supporto di qualche Stato sovrano;
che le maggiori potenze regionali del Medio Oriente siano in grado di esercitare efficaci pressioni sul sedicente Stato Islamico ed i suoi *partner* ed alleati;
che, analogamente, gli Stati confinanti con la Nigeria settentrionale siano in grado di condizionare efficacemente, riducendola significativamente, la capacità operativa di Boko Haram;
conseguentemente, che la priorità della comunità internazionale sia ora quella di definire una nuova strategia di lotta al terrorismo, fondata sul maggior coinvolgimento delle potenze regionali ed orientata alla stabilizzazione politica dei territori sensibili, teatro dell'azione sanguinaria dei gruppi terroristici a matrice *jihadista*, prevedendo incentivi e sanzioni a seconda dei risultati che vengono ottenuti;
sottolineando come la violazione e profanazione dell'infanzia nella sua sacralità attraverso gesti plateali ed esasperati compiuti al solo scopo di disseminare terrore e piegare territori e popolazioni concorrano ad imporre una reazione che deve potersi tradursi in una strategia valida e condivisa;
rilevando altresì, anche l'estrema pericolosità di un coinvolgimento militare diretto di truppe occidentali in un contesto nel quale l'ideologia *jihadista* ha già dimostrato di esercitare un considerevole fascino sugli elementi più labili delle locali opinioni pubbliche,
impegna il Governo:

- 1) a richiamare l'attenzione dei *partner* internazionali, nelle opportune sedi, sulla gravità di quanto viene perpetrato a danno dei minori nei territori controllati dal sedicente califfato islamico dell'Isis e nelle aree sotto controllo di Boko Haram in Nigeria, come pure in tutte le zone dove si rilevano derive integraliste di matrice terroristica;
- 2) in tale contesto, ad esercitare opera di *moral suasion* specialmente nei confronti dei Governi che, in ragione della prossimità dei propri Paesi alle aree in cui operano Stato Islamico e Boko Haram, possono maggiormente influenzarne il comportamento e forse si astengono in ragione di inconfessabili interessi nazionali propri;
- 3) a dare impulso, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle organizzazioni internazionali a vocazione universale o regionale, ad iniziative che portino all'accertamento dei fatti e alla attivazione di strumenti di aiuto e di supporto all'infanzia nei territori oggetto delle violenze, escludendo tuttavia l'impiego sul terreno di personale militare nazionale o comunque occidentale, finalizzato all'apertura e protezione di corridoi umanitari, di cui pare impossibile al momento anche ipotizzare i tracciati;
- 4) ad attivare gli strumenti più opportuni per l'identificazione dei responsabili dei crimini compiuti contro i minori nelle zone sottoposte al dominio del sedicente Stato Islamico e di Boko Haram, prevedendone successivamente il deferimento alla Corte penale internazionale;
- 5) a valutare l'opportunità di introdurre nell'ordinamento il reato di tentato genocidio attraverso il massacro indiscriminato di minori appartenenti a minoranze religiose, da contestarsi ai soggetti fermati in territorio italiano sospettati di aver partecipato a stragi commesse all'estero di cui siano rimasti vittime persone di età inferiore ai 18 anni, uccise deliberatamente in ragione della loro appartenenza ad una minoranza confessionale.

(1-00435)

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [LIUZZI](#), [Eva LONGO](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [ZIZZA](#) - Il Senato,
premessò che:

nel mese di febbraio 2015 il Comitato ONU sui diritti all'infanzia (CRC) ha diffuso nuove informazioni relative ad alcune pratiche brutali che il sedicente stato islamico (IS o ISIS) attua nei confronti di minori;

da tale rapporto si evince che i bambini iracheni vengono rapiti e successivamente venduti come schiavi del sesso ed altri vengono crocifissi o bruciati vivi;

altri minori vengono usati come *kamikaze*, in particolare bambini con disabilità o vengono usati come scudi umani presso i siti obiettivi degli attacchi degli Stati Uniti;

tale fenomeno ha ormai raggiunto livelli rilevanti;

anche le milizie irachene che combattono l'ISIS utilizzano minori come soldati;

le crudeltà ormai comunemente perpetrate dall'ISIS non contraddistinguono solamente il comportamento e le azioni dei *jahidisti* del cosiddetto califfato, ma stanno caratterizzando anche altri gruppi e organizzazioni terroristiche, come Boko Haram in Nigeria, responsabile di crimini efferati nei confronti delle persone più deboli e, quindi, anche dei bambini;

la radicalizzazione terroristica trova la propria spinta, oltre che nel fondamentalismo religioso estremo, anche nell'accaparramento del potere soprattutto economico in zone ricche di risorse, ma poverissime di redistribuzione della ricchezza e di sufficiente qualità della vita,

impegna il Governo:

1) a richiamare i *partner* europei ed internazionali al pieno rispetto della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia sottoscritta da tutti i Paesi membri dell'ONU ad esclusione di Somalia, Sud Sudan e Stati Uniti;

2) ad invitare in occasione del Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015 tutti i Paesi membri alla creazione di un comitato europeo per la vigilanza del pieno rispetto dei diritti dei minori;

3) a coinvolgere le associazioni *non profit* operanti nei territori al fine di creare dei canali di aiuto ed intervento per cercare di arginare tale fenomeno che offende la dignità umana;

4) ad invitare i Paesi dove hanno sede le aziende anch'esse operanti nei territori afflitti dalle organizzazioni terroristiche a promuovere, similmente all'Italia, le medesime iniziative di tutela ambientale.

(1-00436)

Interrogazioni

[SERRA](#), [MARTELLI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [BLUNDO](#), [SANTANGELO](#), [CASTALDI](#) - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

da notizie di stampa ("Il Piccolo" di Trieste, del 14 giugno 2015) si apprende che gli insegnanti del liceo "Dante-Carducci" di Trieste hanno svolto in un giorno festivo, domenica 14 giugno 2015, gli scrutini di 6 classi dell'istituto: due seconde, due terze e due quarte;

la dirigente scolastica, la dottoressa Oliva Quasimodo, afferma che: "Si è trattato di una scelta obbligata, sei professori infatti sono inseriti nelle Commissioni per l'esame di Stato, che si insediano già lunedì in istituti fuori Trieste e quindi per poter svolgere gli scrutini delle classi in cui sono coinvolti non c'erano più giornate a disposizione";

gli scioperi recenti, che hanno coinvolto il mondo della scuola, avverso le modalità, la forma e la sostanza del disegno di legge di riforma del sistema scolastico, testimoniano che le adesioni sono state copiose, attestandosi, mediamente, attorno al 70 per cento;

la protesta avviata e sostenuta, da ultimo, con il blocco degli scrutini, è nata dall'accordo dei sindacati a livello nazionale. Le adesioni, anche in ordine a quest'ultima protesta sono state numerose. In ordine al liceo in questione, parrebbe che i Cobas (Confederazione dei comitati di base) avessero già diffidato la dirigente scolastica a non svolgere gli scrutini nella giornata di domenica 14 giugno, tuttavia, in virtù dell'ordine di servizio impartito, gli scrutini di 6 classi si sono, comunque, svolti;

a parere degli interroganti tale vicenda suscita delle perplessità, anche in considerazione del fatto che ciò è avvenuto in modo isolato nel solo istituto "Dante-Carducci"; nessun'altra scuola della regione Friuli-Venezia Giulia è stata coinvolta;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

pressioni e condizionamenti, da parte di dirigenti scolastici, parrebbero essere stati esercitati nei giorni scorsi anche in altre zone d'Italia; negli istituti scolastici genovesi, infatti, recentemente, i sindacati hanno sostenuto con forza la necessità di resistere ad eventuali minacce e intimidazioni da parte di dirigenti scolastici, finalizzati ad interrompere lo sciopero degli scrutini;

si tratta, secondo la Flc (Federazione lavoratori della conoscenza), Cgil (Confederazione generale italiana del lavoro), Cisl (Confederazione italiana sindacati dei lavoratori), Uil (Unione italiana del lavoro), Snals (Sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola), Gilda nazionale dei comitati di base degli insegnanti e Cobas di comportamenti anti-sindacali da parte dei dirigenti verso quello che, a parere degli interroganti, può, ragionevolmente, ritenersi uno sciopero legittimo contro il disegno di legge di riforma della scuola attualmente in esame al Senato;

a giudizio degli interroganti, da quanto descritto, emerge un quadro generale con molteplici opacità che richiede una valutazione. Ciò *a fortiori*, nasce dal fatto che l'adozione di contromisure verso gli insegnanti in sciopero, minacciate dai dirigenti scolastici, come lo svolgimento degli scrutini in giorni festivi, anche se non si possono fare convocazioni in tale giorno in quanto verrebbe a integrarsi una condotta antisindacale, fa sorgere la necessità di accertare la bontà delle notizie diffuse dalla stampa, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se intenda adottare provvedimenti di competenza, anche di carattere normativo, e se, in particolare risulti che, oltre al caso del liceo "Dante-Carducci" di Trieste, vi siano altri casi in cui si possa ritenere che gli insegnanti siano stati indotti ad accettare di svolgere gli scrutini in giorni festivi, al fine di sottrarsi alle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti da ipotetiche minacce e pressioni da parte dei dirigenti scolastici;

se sia a conoscenza di abusi messi in essere da dirigenti scolastici, pur in assenza di casi di necessità ed urgenza, al quale gli insegnanti non hanno potuto resistere per timore delle conseguenze derivanti da condotte illecite dei dirigenti scolastici stessi;

qualora, alla luce di quanto descritto, venissero accertati abusi o irregolarità gravi, come intenda perseguirli.

(3-01991)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DLBIAGIO - *Ai Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

con il comma 18-bis dell'articolo 12 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Buonitalia SpA, già in liquidazione dal 13 settembre 2011, è stata soppressa e le funzioni sono state attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ex Ice;

con la stessa norma si prevedeva che, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta il 15 agosto 2012, venisse emanato un primo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per disporre il trasferimento all'Agenzia delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia SpA in liquidazione, ma ciò sarebbe dovuto avvenire a seguito dell'espletamento di un'apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da espletare nei limiti ed a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente;

il 31 luglio 2013, il tribunale del lavoro di Roma ha dichiarato con sentenza l'illegittimità del licenziamento dei 19 lavoratori a tempo indeterminato della Buonitalia SpA in liquidazione, poiché intervenuto successivamente al trasferimento *ex lege* del personale dipendente all'Agenzia, con addebito alla stessa Agenzia del mancato trasferimento e della mancata attuazione del disposto normativo;

i lavoratori di Buonitalia SpA in liquidazione hanno notificato all'Agenzia, nella persona del suo

presidente *pro tempore*, Riccardo Maria Monti, un atto di costituzione in mora e diffida ai sensi dell'art. 328, comma 2, del codice penale, al quale è seguito, decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia avesse provveduto a dare attuazione al disposto normativo, il 14 febbraio 2015, ricorso dinanzi al tribunale del lavoro di Roma;

successivamente è stata emanata la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che all'articolo 1, comma 478 prevede che: «All'articolo 12, comma 18-*bis*, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole: "da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati" sono sostituite dalle seguenti: "di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze"»;

il 13 gennaio 2014, il TAR del Lazio, sezione II *ter*, ha accertato l'inadempienza dei Ministeri competenti per la mancata allegazione al decreto della tabella di corrispondenza di cui al comma 18-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, obbligandoli a provvedere nel termine di 60 giorni con condanna al pagamento delle spese legali;

con sentenza del tribunale del lavoro di Roma, notificata il 28 febbraio 2014, l'Agenzia è stata condannata a dare immediata attuazione alle disposizioni illegittimamente disattese e conseguentemente ad assumere i ricorrenti, ex dipendenti di Buonitalia SpA, corrispondendo loro le mensilità pregresse dal 28 febbraio 2013, nonché al pagamento delle spese legali;

a seguito dei procedimenti giudiziari intentati, ad oggi, l'ICE ha versato come risarcimenti la somma di circa 88.000 euro quali stipendi non corrisposti, mentre sono stati notificati ulteriori atti di pignoramento per un valore complessivo di circa 500.000 euro;

secondo alcuni calcoli, tra rimborsi e pagamento delle spese legali, la somma da corrispondere al personale della società soppressa ammonterebbe a circa 2 milioni di euro;

tali somme ovviamente saranno corrisposte dall'ICE a fronte di nessuna prestazione di lavoro e ciò nonostante la disponibilità degli ex dipendenti di Buonitalia che avevano chiesto, in seguito all'approvazione del provvedimento normativo di trasferimento all'ICE, di sospendere la procedura di licenziamento collettivo già avviata dal liquidatore della società;

al di là delle ragioni sostenute dai lavoratori licenziati, tale situazione rischia di provocare un danno erariale che potrebbe essere evitato, dando seguito alle sentenze delle autorità giudiziarie che si sono pronunciate in merito,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in ordine ai fatti rappresentati e quali iniziative, ciascuno per quanto di competenza, intendano adottare al fine di garantire la piena e rapida applicazione di quanto disposto dalla normativa che consente il trasferimento del personale ex Buonitalia all'Agenzia, anche al fine di evitare un ulteriore danno erariale;

quali azioni intendano adottare al fine di garantire i diritti dei lavoratori ex Buonitalia SpA in liquidazione e assicurare loro la continuità lavorativa e salariale, nelle more della loro assunzione.

(4-04129)

DE POLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

mercoledì 5 giugno 2015 i vagoni di testa e di coda del treno "Minuetto" delle ore 8.10 della linea ferroviaria Schio- Vicenza erano privi di sedili, sostituiti da rastrelliere per biciclette, e l'azienda ferroviaria, stante la minor affluenza di viaggiatori dovuta alla chiusura di scuole e università, aveva predisposto un numero inferiore di convogli con conseguente forte disagio per i lavoratori pendolari costretti a fare il viaggio in piedi;

situazioni di tale difficoltà si verificano frequentemente sui treni regionali;

recentemente i sindaci dei comuni attraversati dalla linea Schio-Vicenza, di fronte ad una domanda di trasporto locale notevolmente aumentata rispetto a quella su lunga percorrenza, hanno chiesto un'attenzione speciale alla tratta che passa per l'alto vicentino, lamentando ritardi e sovraffollamento

dei treni,

si chiede di sapere quali opportune misure di competenza, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di superare, in maniera efficace ed uniforme, le problematiche evidenziate.

(4-04130)

MUNERATO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in occasione dell'esame del disegno di legge sulla sesta salvaguardia per gli esodati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno a firma Ichino e altri, in tema di *active ageing*, (approvato il 24 settembre 2014 in 11a Commissione permanente, Lavoro, Previdenza sociale) il cui contenuto è stato ribadito dal direttore generale dell'Inps, dottor Nori, nel corso dell'audizione del 12 novembre 2014, secondo il quale, sulla base dei dati di cui l'Inps dispone, la platea degli esodati è stata interamente coperta con i 6 provvedimenti di salvaguardia susseguitisi dal dicembre 2011 al settembre 2014;

il Ministro in indirizzo è certamente a conoscenza dell'istituzione, all'uopo, presso la 11a Commissione permanente del Senato, di una sottocommissione per l'analisi della problematica dei cosiddetti esodati, con l'iniziativa di predisporre un questionario di carattere informativo destinato agli utenti interessati, attraverso la compilazione di una scheda per la rilevazione delle persone prossime alla pensione e rimaste disoccupate a seguito di accordo collettivo o individuale per la risoluzione del rapporto di lavoro precedente al 1° gennaio 2012, o per accordi di mobilità siglati entro la stessa data, la cui compilazione scade il 20 giugno 2015;

tale censimento è, a giudizio dell'interrogante, un aiuto al Governo per temporeggiare sulla soluzione della vicenda esodati, ritenendo la scrivente oltremodo assurdo e paradossale la pretesa di raccogliere con un "sondaggio su base volontaria" informazioni e dati che Inps e Ministero del lavoro dovrebbero già possedere;

peraltro l'interrogante condivide le rimozioni della "Rete dei Comitati degli Esodati", secondo cui le domande del questionario non sono in grado di rilevare tutte le reali situazioni e le concrete casistiche relative a soggetti e platee non ancora salvaguardati ma aventi diritto, valutando pertanto che il risultato di tale indagine sarà oggettivamente incompleto, atteso che non garantisce la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti in mancanza di una capillare opera di informazione e diffusione,

si chiede di sapere quali siano le intenzioni del Governo al termine delle rilevazioni di cui in premessa, se cioè intenda utilizzare i risultati del citato censimento per adottare i relativi provvedimenti di propria competenza, ovvero intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per avviare una parallela istruttoria più completa e dettagliata, che tenga conto dell'esistenza, ancora oggi, di intere platee di lavoratori esclusi dai requisiti dei 6 provvedimenti di salvaguardia, pur avendone diritto in quanto rimasti senza alcuna copertura reddituale, né da lavoro e né da ammortizzatore, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011).

(4-04131)

MARINELLO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* -

(4-04132)

(Già 2-00187)

BARANI - *Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

negli ultimi anni Polizia di Stato, Vigili del fuoco ed altri corpi dello Stato hanno subito pesanti tagli ai bilanci di funzionamento, agli organici ed alle retribuzioni, con un sensibile indebolimento della capacità di portare sicurezza e soccorso pubblico ai cittadini, nonostante le esigenze di sicurezza del Paese siano notevolmente aumentate;

i tagli alle assunzioni, oltre a diminuire il numero degli operatori della sicurezza, hanno determinato un innalzamento dell'età pensionabile dei poliziotti e dei Vigili del fuoco che a breve termine risulterà incompatibile con la missione da svolgere;

sono in previsione chiusure di sedi, nuclei e presidi della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco quale

attuazione delle misure di *spending review*;

i sindacati autonomi SAP e CONAPO da tempo chiedono di evitare i tagli alle strutture operative della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco, proponendo di perseguire i risparmi di spesa pubblica, mediante l'accorpamento del Dipartimento dei Vigili del fuoco con il Dipartimento della pubblica sicurezza nell'ambito del Ministero dell'interno, unificando direzioni centrali ed uffici, centrali di acquisto, sale operative, servizi sanitari, linee di manutenzione aeromobili ed automezzi, personale amministrativo-contabile di supporto eccetera, il tutto lasciando inalterati compiti e funzioni della Polizia e dei Vigili del fuoco;

tale razionalizzazione rappresenterebbe una soluzione virtuosa per eliminare duplicazioni e sovrapposizioni della burocrazia, ma anche per limitare le spese relative ai canoni di locazione degli immobili, evitando così la paventata chiusura di sedi e nuclei sul territorio e risparmiando denaro da destinare anche allo sblocco delle retribuzioni del personale delle forze di Polizia e dei Vigili del fuoco, quale riconoscimento della specificità lavorativa prevista dall'art. 19 della legge n. 183 del 2010,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno bloccare i progetti di chiusura e depotenziamento delle sedi, dei presidi e dei nuclei specialistici della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco sul territorio, prevedendo invece l'accorpamento dei due citati dipartimenti del Ministero dell'interno nell'unico Dipartimento della pubblica sicurezza, del soccorso pubblico e della difesa civile;

se non ritengano opportuno prevedere tale accorpamento all'interno del disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione.

(4-04133)

[DAVICO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la legge 24 marzo 2015 n. 34 di conversione del decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU", unitamente al decreto interministeriale del 28 novembre 2014, suddivide i comuni in tre fasce altimetriche, introducendo l'Imu sui terreni agricoli sulla base della classificazione degli stessi in totalmente montani, parzialmente montani e non montani;

le norme richiamate prevedono una imposizione non legata all'effettiva natura e posizione del singolo terreno: infatti, il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, all'art. 2, denota un'assoluta incertezza relativamente ai criteri applicativi, con particolare riguardo a quello dell'altitudine, "ben potendo essere assoggettato ad imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune posto notevolmente al di sotto di tale altezza";

il Tar del Lazio, in virtù di tali anomalie, con l'ordinanza n. 6651 del 2014 e il decreto n. 126 del 2015, ha sospeso il pagamento dell'Imu, riconoscendo l'assoluta incertezza dei criteri applicativi e l'irragionevolezza dell'imposizione a cui fa riferimento il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 e conseguentemente il decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015, nonché la relativa legge di conversione, che hanno riprodotto i medesimi, irregolari criteri;

orbene, l'Imu sui terreni agricoli è una imposta patrimoniale che genera a giudizio dell'interrogante disparità di trattamento tra i contribuenti, a dispetto dell'art. 3 (principio di uguaglianza) della Costituzione; il tributo viola, parimenti, anche il principio costituzionalmente garantito della capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Carta costituzionale;

l'articolo 3 della Costituzione risulta, infatti, violato perché la base imponibile Imu è determinata, applicando al reddito dominicale dei terreni, rivalutato al 25 per cento, due differenti moltiplicatori, secondo la categoria di appartenenza dei proprietari: un moltiplicatore pari a 135 nella generalità dei casi; un moltiplicatore pari a 75 per i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, accompagnato da una griglia di ulteriori riduzioni. Sulle due basi imponibili determinate, si applica l'aliquota deliberata dal singolo comune, originando due diversi importi Imu da versare, talvolta, anche superiori al triplo rispetto a quanto dovuto dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, generando quindi una

palese violazione del principio di uguaglianza;

tale disparità di trattamento è intollerabile, se solo si pensa ai tanti pensionati che sono costretti a coltivare i terreni per sbarcare il lunario;

come detto, anche il principio della capacità contributiva, previsto dall'art. 53 della Costituzione, in base al quale i cittadini hanno il dovere di partecipare alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, risulta violato, in quanto la normativa Imu genera, a parità di reddito dominicale dei terreni, valori imponibili diversi;

il settore dell'agricoltura rappresenta un comparto strategico per il nostro Paese da tutelare ad ogni costo: urge, quindi, un pieno riconoscimento del ruolo economico e di presidio territoriale dell'attività agricola, la quale svolge un ruolo vitale per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, oltre a ridurre i rischi derivanti da dissesti idrogeologici su tutto il territorio nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario intervenire nuovamente sul tributo in oggetto, valutando se, e in quali forme e con quali tempi, vi siano margini concreti per poter abolire completamente l'Imu sui terreni agricoli;

se non ritenga altresì opportuno verificare la possibilità di interventi in ordine all'esenzione dal pagamento della Tasi per gli immobili strumentali all'attività agricola (capannoni per deposito di attrezzi, stalle eccetera).

(4-04134)

[CARIDI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la grave situazione di disagio sociale in cui versa la Calabria si riassume in una percentuale di povertà delle famiglie pari al 27 per cento, in una disoccupazione che supera il 20 per cento, in un reddito *pro capite* tra i più bassi d'Italia;

uno dei settori più colpiti è quello dell'edilizia che segnala un calo di circa il 60,9 per cento delle richieste di permessi per costruire nel periodo che va dal 1995 al 2012. In forte discesa anche l'occupazione che, secondo i dati Ance (Associazione nazionale costruttori edili), nei primi 9 mesi del 2014, si è attestato su un calo dell'11,4 per cento, ovvero quasi il triplo rispetto al dato nazionale (che registra un calo del 4,1 per cento);

il Fondo di sviluppo e coesione (FSC) per il periodo 2014-2020, che prevede la realizzazione di opere infrastrutturali, ha destinato circa 3 miliardi e 200 milioni di euro per la Calabria per interventi su specifiche priorità che il Governo ha individuato relative al rischio idrogeologico, all'edilizia scolastica, alle infrastrutture e alla riqualificazione urbana;

l'Ance Calabria e gli enti locali hanno individuato circa 300 possibili interventi sulla riqualificazione urbana che hanno la caratteristica di essere "immediatamente cantierabili" e che sono capaci di generare investimenti per oltre 1 miliardo e 500 milioni di euro;

tali opportunità "cantierabili" sono state segnalate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ricevendo disponibilità per il loro esame all'interno di quella che sarà la programmazione FSC 2014-2020;

la realizzazione delle circa 300 opere infrastrutturali avrebbe un impatto positivo sulla fragile economia regionale con ricadute dirette ed indirette sia in termini di sviluppo che di occupazione,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, per quanto di competenza, affinché i possibili 300 interventi "immediatamente cantierabili" sulla riqualificazione urbana, vengano inseriti nel Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 che dovrebbe essere licenziato a breve dal CIPE;

se non ritenga di dover intervenire affinché in Calabria possano essere realizzate le tante opere infrastrutturali che porterebbero una notevole ricaduta positiva sull'intera collettività.

(4-04135)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01991, della senatrice Serra ed altri, sullo svolgimento degli scrutini di alcune classi al liceo "Dante-Carducci" di Trieste in un giorno festivo.

1.5.2.5. Seduta n. 468 (ant.) del 18/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

468a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2015 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,37).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 9,37)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1678.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri è proseguito l'esame degli emendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Dovendo attendere che trascorrano i venti minuti dal preavviso e volendoci portare un po' avanti, invito i relatori ad esprimere i pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti accantonati.

ESPOSITO Stefano, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.100, G1.101, G1.102, G1.103, G1.104, G1.105, G1.106, G1.107, G1.108, G1.109 e G1.110.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.700/100 e parere favorevole sugli emendamenti 1.700 e 1.246 (testo 2). Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.247, 1.248, 1.249, 1.349, 1.350,

1.351, 1.352, 1.354, 1.355, 1.356, 1.357, 1.358, 1.359 e 1.360.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.651 (testo 2)/100, ho bisogno di un'ulteriore breve riflessione per poter fare una valutazione più puntuale. Non vorrei fare confusione e devo essere certo del testo.

Il parere è invece contrario sugli emendamenti 1.651 (testo 2)/101, 1.651 (testo 2)/102 e 1.651 (testo 2)/103, da intendersi riferiti al testo 3 dell'emendamento 1.651.

PRESIDENTE. Senatore Esposito, gli emendamenti 1.651 (testo 2)/1[testo 2] e 1.651 (testo 2) sono stati riformulati in un emendamento che recepisce il parere della 5a Commissione.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. C'è infatti un emendamento dei relatori, l'1.651 (testo 3), che riformula il testo sulla base delle indicazioni della Commissione bilancio.

Il parere è contrario, infine, sugli emendamenti 1.361, 1.362, 1.363, e 1.368 (testo 3)/100, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.368 (testo 3).

PRESIDENTE. In attesa che il relatore faccia le sue valutazioni, proseguiamo intanto con le votazioni.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Non essendo ancora decorso il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,57.

(La seduta, sospesa alle ore 9,43, è ripresa alle ore 9,57).

Colleghi, la seduta è ripresa e ci stiamo apprestando a votare, pertanto vi invito a prendere posto.

Nel frattempo, colgo l'occasione per fare gli auguri al relatore, senatore Stefano Esposito, che oggi festeggia il suo compleanno (*Applausi dal Gruppo PD*), anche se, dopo aver visto la data di nascita, si potrebbe dire «fatti in miniera»!

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Con riferimento all'anno, soprattutto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.364, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.365, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.366.

[CIOFFI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 1.366 si riferisce al sistema delle concessioni autostradali e al concetto di «rischio operativo». Sostanzialmente capita che a volte (famoso è il caso dell'autostrada Brebemi) il rischio venga ribaltato dai concessionari sui cittadini tramite le tariffe e meccanismi di questo tipo. L'emendamento intende quindi specificare che il rischio operativo è in capo al concessionario, per avere una garanzia totale da questo punto di vista; sostanzialmente, intendevamo ribadire questo punto.

Certo, poi c'è l'attuazione della delega da parte del Governo, di cui abbiamo parlato più volte in Commissione, e per questo invito a votare a favore l'emendamento in esame.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei segnalare un errore da parte del Movimento 5 Stelle nella precedente votazione. Sull'emendamento 1.365 il voto del Gruppo è favorevole.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, vorrei intervenire anche io sulla stessa questione. Quando abbiamo ripreso a votare dall'emendamento 1.364 c'è stato un momento di confusione e vorrei segnalare che sull'emendamento 1.364 il nostro voto è favorevole.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.366, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.367, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.368 (testo 3)/100, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.368 (testo 3).

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, visto che la redazione dell'emendamento 1.368 (testo 3) è stata molto travagliata, vorrei chiedere cosa si vuole fare con questo testo, perché a mio avviso sarebbe giusto che l'Assemblea lo sapesse. Si tratta dell'autostrada del Brennero, per la quale nel 2012 già erano partite le gare che adesso si vogliono superare in qualche modo? Per carità, è legittimo, ma credo sarebbe giusto esplicitarlo, perché nell'emendamento si citano una modalità, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e dei principi desumibili.

Una precedente versione dell'emendamento, intermedia, faceva riferimento ai principi desumibili dalla direttiva 2014/23/UE, invece in questo testo abbiamo solo il riferimento all'articolo 17 della citata direttiva. Tale articolo 17 (che nel testo non è citato e non sarebbe male che l'Assemblea sapesse cosa si sta votando) non è molto chiaro, perché esso introduce la possibilità di non applicare il resto della direttiva in alcuni casi in cui non ci sono pagamenti al contraente e in cui le spese sono tutte coperte dalle tariffe che devono essere stabilite attraverso regolamento. L'espressione è molto vaga. Per di più, l'articolo 17 di quella direttiva, estrapolato dalla stessa, risulta strano. Mi chiedo quindi perché ci si raccomanda di applicare l'articolo che stabilisce che non si applica il resto della direttiva. Allora cosa si applica? In altre parole, si tratta solo dell'autostrada del Brennero o attraverso di esso si vogliono introdurre molte altre eccezioni?

Si pone poi un ulteriore problema. L'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE, che purtroppo in questo momento non ho sotto mano, nella traduzione italiana - a mio parere non molto buona - afferma che le norme di questa direttiva «non dovrebbero» applicarsi ai casi che ho illustrato in precedenza, ovvero ai contratti che non implicano pagamenti a favore del contraente. Per noi è un po' strano leggere in una norma l'espressione «non dovrebbero» e la traduzione nelle altre lingue non aiuta, tranne la versione in tedesco - il senatore Zeller, presentatore dell'emendamento in esame potrebbe aiutarci - in cui è usato il

verbo «*sollen*», che indica un imperativo ed è il verbo usato nei comandamenti. In tale versione si dice dunque che non si applicano le norme di cui alla direttiva

Dunque, vorrei capire esattamente che cosa stiamo votando. Peraltro c'era l'emendamento 1.368 (testo 3)/100, a mia firma, su cui è stato dato parere contrario e sul quale nella concitazione, ho commesso un errore ed ho sbagliato a votare; ebbene in quell'emendamento proponevo di aggiungere, dopo la parola «concessionario» le seguenti: «di proprietà totalmente pubblica». Per inciso, se mi posso permettere, signor presidente Calderoli, sappiamo che lei è un maestro della conduzione dell'Assemblea, ma quando nella votazione si passa da emendamenti contenuti nel fascicolo principale ad emendamenti contenuti nell'annesso, sarebbe utile avvisare, per facilitare la possibilità di seguire i lavori. Dunque, qualora il concessionario fosse di proprietà pubblica al cento per cento, questa norma avrebbe un senso. A meno che la formulazione qui indicata, cioè quella per cui l'amministrazione aggiudicatrice esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato dai propri servizi, voglia dire esattamente questo. Ma allora, mi chiedo, perché non precisarlo? Credo dunque che dopo una precisazione di questo tipo si potrà votare, sapendo quello che si vota.

[ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il testo dell'emendamento è molto chiaro e si aggiunge alla previsione già contenuta nel testo votato in Commissione. Si prevede infatti che, per tutte le concessioni autostradali, scadute o in scadenza, si deve applicare il principio dell'evidenza pubblica - cioè il principio di gara - salvo che per le concessioni in cui c'è il controllo pubblico, cioè dove esso viene esercitato da soggetti pubblici.

Nella realtà si tratta di due concessioni autostradali, quella del Brennero e credo le Autovie venete. Solo per queste due società il Governo sta valutando - ed è in trattativa con la Commissione europea - se procedere all'affidamento *in house*. Nel caso di Autostrada del Brennero, ciò è finalizzato a destinare tutti i proventi di tale autostrada alla realizzazione della galleria del Brennero. Non avrebbe infatti un gran senso se un'autostrada molto redditizia venisse lasciata ai privati, anziché finanziare con i suoi proventi un'opera pubblica, che altrimenti dovrebbe essere finanziata con i fondi pubblici. Si utilizza questa modalità per far risparmiare lo Stato ed evitare che debba prevedere nel suo bilancio le risorse per i finanziamenti, che vengono invece garantiti attraverso i proventi dell'autostrada. Così si chiude un procedimento iniziato nel lontano 1997, in cui per la prima volta il Parlamento ha deciso di consentire il finanziamento della ferrovia tramite i proventi dell'autostrada. Credo che questo sia un obiettivo del tutto condivisibile.

Tirando le fila dell'emendamento 1.368 (testo 3), esso prevede dunque il principio dell'evidenza pubblica per tutte le società autostradali dove non c'è un controllo pubblico. Per le altre, il Governo ha mantenuto l'opzione di procedere anche con il sistema *in house*. Leggendo l'articolo 17 della direttiva, il collega senatore Malan troverà che in tale norma è descritto in modo molto dettagliato come deve essere articolato un affidamento *in house*. Se tale sistema va bene in tutta Europa, chiedo che debba valere anche per l'Italia.

[CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei soltanto far presente all'Assemblea, proprio nella chiave esposta prima dal senatore Malan, che «controllo pubblico» significa la maggioranza, mentre «totale proprietà» vuol dire che è di totale proprietà. Parlare di «controllo pubblico» significa che lo Stato può avere il 51 per cento e che può esserci un socio privato di minoranza con il 49 per cento. Lo dico solo perché il Parlamento abbia contezza di quello che sta votando.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Signor Presidente, siccome ci troviamo di fronte ad un testo 3 dell'emendamento, abbiamo voluto essere precisissimi rispetto all'articolo 17 della direttiva. Quello

che dice il senatore Carraro non è vero e non corrisponde, perché l'articolo 17 prevede che ci sia l'80 per cento del fatturato della società svolto per il proprietario. Quindi non c'è un problema di quote di proprietà al 51 e al 49 per cento. Si tenga conto che la ragione per la quale abbiamo espresso un parere contrario rispetto alla totale proprietà pubblica è che nella fattispecie e nella normativa attuale non è contenuto questo elemento. Nessuno esclude che l'Europa possa inserirlo come condizione, ma allo stato attuale il richiamo dell'articolo 17 è riferito al fatturato e ai lavori svolti per il proprietario nella misura almeno dell'80 per cento. Questa è la ragione per cui abbiamo riportato il controllo analogo, citando in maniera assolutamente scolastica quanto scritto nell'articolo 17. In questo modo non ci sono possibilità per società che hanno... *(Il senatore Carraro scuote la testa).*

Senatore Carraro, le sto dando una risposta. Si fidi, se le dico che abbiamo studiato sull'argomento in maniera abbastanza approfondita. Non esiste possibilità, per società che abbiano il 51 per cento di proprietà pubblica, di accedere al meccanismo previsto in questo comma, perché non c'è il controllo analogo, che è l'elemento centrale che consente all'Europa di prendere in considerazione la proposta del Governo italiano che è in trattativa. Questo è il punto dirimente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.368 (testo 3), presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.369, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.370, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.371, presentato dal senatore Ceroni, sostanzialmente identico all'emendamento 1.372, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.373, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.374, presentato dal senatore Matteoli, identico all'emendamento 1.375, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.377, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.376 (testo 2), presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.378 e 1.379.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.380, presentato dai senatori Zuffada e Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.381, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.382, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.383, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori, fino alle parole «intenda subappaltare».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.383 e gli emendamenti da 1.384 a 1.386.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.387, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.388 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.389.

[MATTEOLI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MATTEOLI](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.389.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.390, identico all'emendamento 1.391.

[MARGIOTTA](#) *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARGIOTTA](#) *(Misto)*. Signor Presidente, intervengo soltanto per annunciare il ritiro dell'emendamento 1.390. Anche se il tema posto è molto serio, purtroppo non sono riuscito a convincere né i relatori, né il rappresentante del Governo, e ne prendo atto.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.391, presentato dal senatore Gibiino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Zeller, sull'emendamento 1.392 c'è l'invito a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno. Accetta la proposta?

[ZELLER](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, accetto perché l'indicazione dei subappaltatori rappresenta un tema molto importante. Spero che in sede di elaborazione del decreto legislativo il Governo possa trovare una soluzione che non aggravi troppo le procedure e gli oneri per i soggetti che partecipano alle gare, perché la previsione che abbiamo adottato in Commissione va un po' in controtendenza rispetto allo spirito e alla finalità della nostra legge delega.

PRESIDENTE. Il Governo conferma il parere favorevole sulla trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno?

NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Confermo, signor Presidente, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.392 non verrà posto ai voti. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.393, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.394.

SCIBONA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per ribadire il concetto. Effettivamente la questione è reiterata, però io voterei a favore di questo emendamento, che chiede semplicemente di specificare se sono stati i fatti i SAL o le fatture. Relatore, non cambia nulla, l'emendamento è migliorativo.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento, perché andiamo a toccare un punto molto problematico.

In questo momento di congiuntura economica sfavorevole abbiamo delle imprese che stanno facendo dei lavori in subappalto e che non vengono pagate; l'impresa madre, invece, incassa i soldi, non paga i subappaltatori e li massacra. Questa storia deve finire. Lo dico in maniera molto trasparente, perché è veramente un disastro.

Sottoscrivo e voglio sostenere questo emendamento perché un conto sono i pagamenti solo con il SAL fatto dal direttore dei lavori, altra cosa sono i pagamenti fatti quando viene emessa fattura. Tra l'altro, bisognerebbe fare fattura e quei soldi devono essere utilizzati esclusivamente per quell'opera. È ora che ci svegliamo in questo Paese.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Per le ragioni esposte, chiediamo di poter sottoscrivere l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il relatore Esposito Stefano. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, io capisco il tema ma vorrei segnalare ai colleghi che abbiamo inserito nella legge delega una serie di elementi e di provvedimenti che trasformeranno il subappaltatore da soggetto debole a soggetto che ha pari dignità rispetto all'impresa principale e che garantiscono anche il pagamento, a condizioni definite, da parte della stazione appaltante laddove ci dovesse essere inadempienza.

Capisco la necessità di mettere "il timbrino" ma noi abbiamo svolto un lavoro organico sul subappalto a cominciare, e lo voglio sottolineare, dall'indicazione in sede di gara dei soggetti, dei subappaltatori e dei contratti di riferimento. Quindi, onestamente, non è una questione di principio; è semplicemente voler mettere un puntino sulle «i», come si suol dire, ma la norma ne verrebbe inutilmente appesantita mentre siamo in sede di legge delega. Il lavoro che abbiamo fatto sul subappalto cambierà in Italia l'attuale sistema che vede i subappaltatori come soggetti deboli.

Confermo quindi il mio parere contrario all'emendamento 1.394.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.394.

SCIBONA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (*M5S*). Signor Presidente, dato che il relatore continua ad opporsi, propongo di trasformare l'emendamento 1.394 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Trattandosi di un disegno di legge delega, potrebbe essere una soluzione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato.

NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, dato che la mia proposta era proprio questa, accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.394 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.395, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori, fino alle parole «in materia».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.395 e l'emendamento 1.396.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.397, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.398, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.399, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.400, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.402, presentato dal senatore Malan, sostanzialmente identico all'emendamento 1.403, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Senatore Buemi, accetta l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 1.404 e a trasformarlo in ordine del giorno?

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato.

NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.404 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.607, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Senatore Zeller, accetta l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 1.405?

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, accetto l'invito a ritirare l'emendamento perché la questione viene risolta dal successivo emendamento dei relatori.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.652, presentato dai relatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 1.406 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.407.

[CIOFFI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signor Presidente, innanzi tutto chiedo di sottoscrivere l'emendamento 1.407 del senatore Malan; si unisce alla mia richiesta il senatore Scibona e, credo di poterlo dire, il mio intero Gruppo. Questo emendamento, infatti, sostanzialmente abroga quel pezzetto dello sblocca Italia con il quale si prorogavano le concessioni autostradali, il che mi sembra una cosa sacrosanta. Mi rendo conto che in un disegno di legge delega questa potrebbe sembrare una forzatura ma sarebbe il caso di ritornare indietro su alcune cose fatte in questo Senato che erano delle vere e proprie schifezze. Uso spesso la parola «schifezza» perché è semplice, chiara e molto intelligibile sia a noi che a coloro che sono fuori.

Noi abbiamo prorogato le concessioni autostradali facendo una cosa che era già stata fatta prima dal Governo Berlusconi - tanto per ricordarcelo - e abbiamo creato un mostro in cui le concessioni si prorogano senza gara. Quello che abbiamo fatto era un obbrobrio e se adesso vogliamo abolire un pezzetto di quell'obbrobrio è una cosa sacrosanta. Dobbiamo ringraziare il senatore Malan che ha scritto questo emendamento. Dobbiamo veramente riflettere. Sulle concessioni si è fatto tanto e bene e il lavoro in Commissione è stato interessante e proficuo: aboliamo la cosa, non è un diritto acquisito perché c'è stata una legge. Se il diritto acquisito è una cosa non corretta, lo leviamo. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire, quando facciamo delle cose sbagliate: «Scusate, abbiamo sbagliato». Tutti possono sbagliare. Qual è la grande forza e lungimiranza di senatori e parlamentari? Dire: «Scusate, abbiamo sbagliato nei confronti dei cittadini perché abbiamo fatto un errore favorendo alcuni potenti».

Quei potenti, che sono i concessionari autostradali, tanto per ricordarcelo, pagano allo Stato il 2,4 per cento dell'importo netto, che significa, tradotto in soldi, 700 milioni di euro all'anno. Si dirà che 700 milioni di euro l'anno sono tanti: in cinque anni fanno 3,5 miliardi. Sapete quanto è l'utile dei concessionari autostradali in cinque anni? 8,5 miliardi. Forse sarebbe il caso di invertire i fattori. Facciamo che lo Stato incassa 8,5 miliardi e che i privati, che devono avere il loro guadagno, se ne prendono 3,5. Sono banalità. Sono piccole cose. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bencini e Campanella*). Se abbiamo fatto questa cosa e siamo sempre senza soldi, iniziamo ad invertire l'ordine dei fattori e recuperiamo un miliardo, che non è 50.000 lire. Perché allora non abroghiamo quel pezzetto di quella cosa terribile? Ci vuole un po' di coraggio. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Il relatore Esposito, intende intervenire?

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Signor Presidente, ha detto bene il senatore Cioffi: questa è un disegno di legge delega. Io però credo che i senatori e le istituzioni parlino attraverso le norme e, al di là dell'abrogazione o meno, voglio ricordare a tutti che in base all'articolo 5 dello sblocca Italia non è stata data una sola proroga di alcuna concessione. Noi abbiamo inserito il comma vv) all'interno di questa legge delega che prevede il superamento di fatto dei contenuti dell'articolo 5 dello sblocca Italia. Si tratta di scelte. Il senatore Cioffi ritiene che in questa Aula bisogna dire che si è fatto un errore, noi riteniamo che il modo giusto per le istituzioni per correggere eventuali errori sia quello di scrivere una norma diversa da quella precedente ed è quello che abbiamo fatto. Le concessioni in Italia andranno a gara, questo è il punto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.407, presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.700/100.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, poiché su questo emendamento c'è un parere contrario volevo porre una riflessione al relatore e al Governo.

A mio giudizio, andrebbero sostituite, al capoverso 3-*bis* dell'emendamento 1.700, le parole «in relazione all'appalto» con le parole «in relazione agli appalti assegnati» perché il testo così formulato è piuttosto confuso. A questo punto, prevale l'interpretazione che l'impresa deve aprire un conto corrente in banca per ogni appalto. Questo lo definirei abbastanza particolare perché l'impresa, se ha dieci cantieri aperti tra appalti e subappalti, deve avere anche dieci conti correnti su cui deve anticipare soldi fino al prossimo stato di avanzamento lavori. Questo potrebbe essere apparentemente abbastanza bizzarro.

Tra l'altro, la suddivisione dei conti è anche, a nostro giudizio, una contraddizione rispetto alla questione della trasparenza sia per il controllo di flussi in entrata sia per l'inevitabile andirivieni di risorse che ci sarà all'interno di questi conti correnti, e si sa che a pensar male si fa peccato, ma difficilmente si sbaglia. Non pretendiamo che questa nostra riflessione sia presa per oro colato, ma è un punto sul quale ci pare opportuno confrontarci anche con il Governo.

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, io invece ringrazio i relatori per aver fatto questa scelta, perché finalmente, come è emerso anche nella discussione generale, si evita di intraprendere la scorciatoia repressiva successiva all'elemento corruttivo di riciclaggio, di distorsione dell'intervento delle imprese nelle opere pubbliche. Questo è un intervento squisitamente preventivo, un intervento fondato perché nasce da una riflessione che è maturata negli anni, ed è accettato dal sistema delle imprese ed è condiviso - lo sottolineo - dalle associazioni e dalle imprese che fanno la scelta di coniugare legalità e sviluppo e quindi accettano questa sfida della trasparenza massima nella gestione degli appalti.

Il nodo non è di difficile soluzione, perché avere dei conti dedicati dove tracciare il flusso dei pagamenti diretti ed indiretti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici è un elemento di forza e di energia per il mercato e per l'impresa sana: non è una pietra d'inciampo, non sovraccarica di vincoli le imprese, ma le mette in condizione addirittura, pensate un po', di dire no alle richieste truffaldine, alla possibilità di porre in essere un meccanismo distorsivo, in quanto non è l'imprenditore, soggettivamente, a dover rifiutare questo tipo di attività, ma c'è una regola oggettiva che sta alle sue spalle e che gli impedisce di arrivare a quel tipo di traffico illegale che gli viene proposto. Non è solo, quindi, un rafforzamento della volontà soggettiva dell'imprenditore, ma è un sistema di regole alle sue spalle che lo aiuta a scegliere il rapporto legalità-sviluppo.

Vorrei cogliere l'opportunità anche per ringraziare i relatori perché anche l'inserimento alla lettera l) del capoverso 3-*ter*) sulla premialità amministrativa della denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive è un elemento di prevenzione che fa fare un salto di qualità e ci aiuta ad uscire dal dibattito sull'elemento repressivo che, a torto o a ragione, spesso ci divide e non ci unisce.

PRESIDENTE. Il relatore Esposito Stefano ha chiesto di intervenire. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, relatore. Vorrei fare una domanda, in primo luogo a me stesso e rivolgendomi al senatore Lumia e al senatore Crosio - perché non mi pare che ci sia una distanza sul tema - e ai colleghi della Commissione antimafia, che questo tema hanno più volte approfondito: cambierebbe sostanzialmente mantenere il vincolo del conto ma aprirlo nel momento in cui l'appalto viene

assegnato? Questo è un elemento che vorrei fosse chiarito per l'Assemblea in modo tale che non rimangano dubbi, altrimenti fuori da qui verremo bollati come amici della mafia o dell'antimafia.

[LUMIA \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUMIA \(PD\)](#). Signor Presidente, dico subito al relatore che non potrebbe essere diversamente: il conto dedicato è in relazione a quell'appalto, una volta che - appunto - è stato assegnato e sono stati consegnati i lavori, quindi tutto quello che chiarisce e va in questa direzione va bene.

PRESIDENTE. Il relatore ha chiesto di intervenire. Ne ha facoltà, ma ricordo che l'emendamento non è del senatore Lumia, è del senatore Crosio.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Lo so, ma c'è un dialogo rispetto al quale vorrei in qualche modo fare da tramite. Avendo accolto le indicazioni contenute nell'intervento del senatore Lumia e avendole trasformate, siccome l'emendamento presentato dal senatore Crosio si riferisce semplicemente agli appalti assegnati, posso modificare il parere che avevo già dato, perché c'è piena e totale sintonia sul tema. Quindi, signor Presidente, modifico in senso favorevole il parere precedentemente espresso.

[CROSIO \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CROSIO \(LN-Aut\)](#). Signor Presidente, sono felice che il relatore abbia interpretato in maniera giudiziosa e concreta il mio emendamento. Ringrazio il collega Lumia e mi permetto di osservare che lo spirito che ha animato questo dibattito in Commissione è stato molto diretto. Non siamo stati ridondanti nell'esprimere le nostre idee e siamo andati a segno. Comunque, ringrazio il relatore.

[CIOFFI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIOFFI \(M5S\)](#). Signor Presidente, sul subemendamento 1.700/100 del senatore Crosio è giusto quanto detto fin qui e anche noi infatti voteremo a favore. Mi preme però affermare semplicemente - pur concordando su tutto, anche sull'emendamento principale dei relatori, l'1.700, che condividiamo pienamente - che purtroppo questo è un Paese strano: noi dobbiamo dare un premio a chi rispetta le leggi. Questo è un po' triste, anzi, profondamente triste e vorrei che ce ne rendessimo conto. Lo so, ed è inutile che il relatore mi guardi così, ma il problema è l'assurdità di trovarci in un Paese in cui si dà un premio a qualcuno perché rispetta la legge. Se non cambiamo la testa, non solo noi ma tutti quanti, non cambieremo mai questo Paese.

È davvero assurdo scrivere un emendamento, che per carità condividiamo, in cui prevediamo una premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive. Se uno viene da me e avanza una richiesta di estorsione sono obbligato ad andare dal magistrato e a presentare denuncia. La legge è chiara: se non lo dico compio un'omissione e l'omissione è un reato. Invece noi diamo un premio a una persona che dovrebbe fare il suo dovere. È una costruzione assurda, volevo semplicemente che ce lo ricordassimo tutti.

[PRESIDENTE](#). Non dare un premio a chi non rispetta la legge mi sembra un grande passo in avanti. Per piccoli passi poi ci arriveremo.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.700/100, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.700, nel testo emendato, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.246 (testo 2), presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.247, 1.248 e 1.249.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.349, presentato dal senatore Di Giacomo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[CIOFFI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, chiedo scusa a nome del Gruppo ma nella votazione precedente il voto era contrario.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.350, presentato dal senatore Di Giacomo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.351, presentato dal senatore Gibiino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.352, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.354, presentato dal senatore Ceroni, identico agli emendamenti 1.355, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 1.356, presentato dal senatore Di Giacomo.

Il Senato non approva.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.357, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[PELINO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.360 a mia firma, identico agli emendamenti 1.358 e 1.359. Infatti, una parte del contenuto di quell'emendamento è presente nel nuovo emendamento dei relatori 1.651 (testo 3).

[PRESIDENTE](#). Ne prendo atto.

L'emendamento 1.358 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.359, presentato dalla senatrice Chiavaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, le chiedo la cortesia, al fine di essere spediti, come è solito fare lei nelle votazioni, di indicare oltre al numero dell'emendamento anche la pagina e il testo di riferimento, visto che gli annessi sono due o tre.

[PRESIDENTE](#). Va bene.

Passiamo all'emendamento 1.651 (testo 2)/100, a pagina 5 dell'annesso IV, che è da intendersi riferito all'emendamento 1.651 (testo 3), su cui invito i relatori a pronunziarsi.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Esprimo parere contrario.

Purtroppo in ordine all'emendamento 1.651 (testo 2), che abbiamo riformulato, vi è una situazione derivante dal parere della Commissione bilancio, per il quale abbiamo bisogno della presenza del senatore Azzollini. Secondo noi, infatti, c'è un errore materiale nella trasmissione del parere, nel quale sarebbero invertiti i subemendamenti dei relatori, cambiando sostanzialmente il quadro. Su questo non possiamo procedere finché non abbiamo il pronunciamento del Presidente della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Relatore, il testo 3 dell'emendamento 1.651 recepisce il parere della Commissione bilancio.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Signor Presidente, ieri ero presente in Commissione bilancio insieme ad altri colleghi. Il subemendamento 1.651 (testo 2)/1 parlava di «diritto dell'Unione europea». Il problema è che vi è anche un subemendamento, l'1.651 (testo 2)/1(testo 2), che avevamo presentato, che parla di «normative di settore dell'Unione europea». In Commissione bilancio ieri vi è stato un confronto e, a mio avviso, vi è stata un'inversione. Noi non vogliamo inserire la dicitura «secondo il diritto dell'Unione europea», ma vogliamo scrivere «procedure di gara ad evidenza pubblica previste dalle normative di settore dell'Unione europea», perché riguarda le concessioni; il diritto dell'Unione europea, invece, riguarda i Trattati europei.

In Commissione bilancio ci siamo confrontati con il Governo e con il presidente Azzollini ed evidentemente vi è stata un'inversione nel parere tra i due emendamenti. È necessaria la presenza del presidente Azzollini per chiarire questo aspetto.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 1.651 (testo 2)/1 non c'è più e addirittura la sua approvazione in un primo momento era stata indicata dalla 5a Commissione come condizione necessaria; a seguire, sul testo 2 dell'emendamento 1.651 la 5a Commissione ha espresso parere contrario. I relatori, con una successiva riformulazione, hanno di fatto recepito le indicazioni della Commissione bilancio.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Signor Presidente, mi permetta di leggere l'emendamento 1.651 (testo 2), così ci capiamo. Stiamo parlando del comma 1, lettera zz) al quale si propone, infine, di aggiungere le parole: «ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere affidate» - leggo quella che è l'indicazione dell'emendamento 1651 (testo 2)/1(testo 2), che noi riteniamo necessario inserire - «con procedure di gara ad evidenza pubblica previste dalle normative di settore dell'Unione europea». Secondo il parere della Commissione bilancio si dovrebbe invece scrivere: «con le procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea». Tuttavia, dal momento che stiamo parlando di concessioni, il diritto dell'Unione europea segue i Trattati, mentre la normativa di settore è specifica per le concessioni.

Abbiamo approfondito la questione (qui c'è il vice ministro Nencini, ma quando ne abbiamo discusso c'erano anche i colleghi Cioffi e Crosio). C'è soltanto da fare una modifica: invece che al diritto dell'Unione europea, si tratta di far riferimento alla normativa di settore dell'Unione europea. Chiedo in questo senso un aiuto alla Presidenza e ai colleghi della Commissione bilancio. Non ci sono peraltro ragioni ostative che potrebbero produrre una qualunque valutazione diversa.

PRESIDENTE. Colleghi, leggo testualmente il parere della Commissione bilancio, dopodiché, o c'è il presidente Azzolini o sospendiamo per qualche minuto la seduta: «La Commissione programmazione economica, bilancio esaminati gli ulteriori emendamenti (...) esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte (...) e 1651 (testo 2)/1(testo 2) (...)».

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Mi scusi, Presidente, ma il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 1651 (testo 2)/1 (testo 2) è di semplice contrarietà?

PRESIDENTE. No, è un parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione.

Colleghi, dal momento che sta arrivando il presidente Azzolini, che ci potrà spiegare se si è trattato eventualmente di un errore, sospendo la seduta fino alle ore 11.

(La seduta, sospesa alle ore 10,48, è ripresa alle ore 11,02).

La seduta è ripresa.

Relatore Esposito, con l'emendamento 1.651 (testo 4), si propone quindi la dizione: «con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea». Si tratta, quindi, di una riformulazione, che non richiede ulteriori subemendamenti.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, per me va bene.

PRESIDENTE. Invito il presidente della Commissione bilancio, senatore Azzolini, a pronunciarsi sull'emendamento 1.651 (testo 4).

AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, il testo che lei ha letto è esattamente quello all'approvazione del quale avevamo condizionato il nostro nulla osta, che quindi rimane sul testo che lei ha letto, e che era quanto contenuto nell'emendamento 1.651 (testo 2)/1. Quello era l'emendamento all'approvazione del quale avevamo condizionato il nostro nulla osta.

Fornisco solo un elemento in più per la nostra comprensione. Ne ho discusso sia con il relatore che il presidente Chiti, che nella fattispecie del diritto dell'Unione europea è l'autorità in materia, e abbiamo tutti convenuto che il testo in esame, sotto il profilo finanziario, è quello che più garantisce il profilo di mancata onerosità. E ci è parso addirittura più lineare del testo originario, perché è chiaro il suo riferimento al diritto dell'Unione europea nel suo complesso.

Gli altri testi - a nostro avviso - avrebbero potuto introdurre deroghe, che al momento non conosciamo e che avrebbero potuto incidere sull'onerosità dello stesso.

Pertanto, esprimiamo il nostro parere di nulla osta sull'emendamento 1.651 (testo 4), così come proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.651 (testo 2)/100, che avevamo accantonato, ora riferito al testo 4 dell'emendamento 1.651.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Il parere è contrario.

NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

CIOFFI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signor Presidente, stiamo affrontando, a questo punto, un emendamento proposto dai relatori che modifica il testo base e che era uscito dal lavoro svolto in Commissione, che è stato interessante e impegnativo, avendo cercato davvero tutti di lavorare in maniera *post* ideologica, e di questo bisogna dare atto a tutti i commissari.

In questo caso, però, con l'emendamento dei relatori, si propone di escludere dall'obbligo di gara alcune fattispecie, che riguardano le concessioni affidate con la formula della finanza di progetto e quelle affidate con gara europea. Cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. Giustamente il relatore ha detto che non stiamo eliminando la gara per dare la concessione. Giustamente, la gara per dare la concessione è attualmente disciplinata dal codice degli appalti e, se ricordo bene, all'articolo 153. Accade dunque che, quando si realizza un'opera con la formula della finanza di progetto, si fa una

gara. Nessuno dice che non sia giusto, è normale, visto che si tratta di una concessione. E ci sono poi delle cose che dovranno essere analizzate dal Governo: con la finanza di progetto si fa la gara sul progetto preliminare, escluso il caso delle concessioni demaniali marittime, per cui si parla di progetto definitivo. E anche in questo caso dovremmo lavorare per fare in modo che la norma sia ben fatta.

Quando però facciamo la concessione sul progetto preliminare, c'è tutta una serie di fattispecie che dovremmo analizzare bene. Facciamo dunque la gara e diamo la concessione. Di conseguenza il concessionario, a quel punto, realizza un'opera pubblica ? si tratta infatti di un'opera pubblica in concessione ? con dei capitali che possono essere prevalentemente - non succede mai che lo siano totalmente - privati.

La posizione espressa dal relatore è che, se un privato realizza con i soldi propri un'opera pubblica, deve essere più libero di poter gestire l'appalto, perché i soldi sono i suoi. Noi pensiamo invece che questa libertà non ci debba essere, semplicemente perché parliamo di un'opera pubblica realizzata con soldi privati - è vero - ma al fine di realizzare un guadagno, altrimenti non la farebbe mai. E il sistema concessorio o il finanziamento pubblico-privato funzionano così. Potrei fare a questo riguardo innumerevoli esempi di opere. Non c'è bisogno di ricordare i soliti casi, come l'autostrada Brebemi e la famosa Orte-Mestre, che citiamo spesso, che è un'opera da realizzare con capitale privato - speriamo che non si faccia mai e questo è il nostro intendimento - per cui lo Stato, dei 10 miliardi di euro previsti, mette 1,9 miliardi di euro, a titolo di decontribuzione fiscale. Non è che lo Stato non metta soldi: si prevede, infatti, che non vengano pagate le tasse, attraverso un meccanismo di decontribuzione fiscale. Noi prendiamo 1,9 miliardi di euro di soldi pubblici e 8,1 miliardi di euro di soldi privati, se tanto costerà l'opera, per fare un'opera pubblica, che verrà ripagata dal pedaggio degli utenti, e lo facciamo senza gara. Stiamo sottraendo al sistema di gara, in questo caso specifico, 10 miliardi.

Il relatore ci ha detto che la norma, come la vuole intendere lui, si riferisce solo alle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ma, com'è scritto qua, non succede questo. C'è un problema di approccio generale.

Per me un'opera pubblica fatta con soldi privati resta sempre un'opera pubblica e, siccome è un'opera pubblica, deve seguire le procedure delle opere pubbliche. E quindi, bisogna fare le gare, perché possono succedere cose sbagliate. Può succedere che il privato faccia un contratto di subappalto e, ciò facendo, risulti formalmente che è stato fatto un ribasso del 10 per cento. Poi c'è un altro contratto non ufficiale, dove risulta che il ribasso effettivo è del 30 per cento. C'è, quindi, un *surplus* del 20 per cento, e vogliamo chiederci dove va a finire?

Allora, noi dobbiamo far sì che tutte le cose siano assolutamente trasparenti in questo Paese. Abbiamo dovuto inserire una norma in base alla quale si dà un premio a chi rispetta la legge: ci rendiamo conto di com'è ridotto il Paese?

Allora, ancora una volta, è vero che l'opera viene realizzata con soldi privati, ma i privati hanno il loro giusto guadagno, che viene stabilito dal piano economico e finanziario allegato alla concessione. Se i privati hanno un guadagno, non possono avere la possibilità di realizzare un ulteriore guadagno, e questo è il problema: purtroppo quel guadagno spesso è illegittimo. Stiamo sottraendo alla procedura di gara grandi importi; parliamo di importi molto rilevanti. Siccome diciamo che non abbiamo i soldi per fare le opere pubbliche e le facciamo fare ai privati, allora che facciamo? Non solo le facciamo fare ai privati, ma diamo loro anche la possibilità di realizzare le opere senza fare le gare? È una cosa che io trovo inaccettabile. In tutto il testo, è la cosa più inaccettabile, per quello che ci riguarda.

Questa è la nostra posizione e l'abbiamo espressa con il subemendamento 1.651 (testo 4)/100, e dopo interverrò anche sul subemendamento 1.651 (testo 4)/101. Con il primo subemendamento vogliamo ripristinare il testo che è uscito dalla Commissione, perché aveva una *suaratio*, mentre con le esclusioni facciamo ancora una volta delle deroghe. Non c'è bisogno di ricordare quante deroghe abbiamo fatto. Su Expo, se non ricordo male, abbiamo fatto 49 deroghe al codice dei contratti, perché è complicato ed è talmente pieno di cose che è diventato un mostro. È vero che c'è scritto tutto e non si può sbagliare. Ora, però, iniziamo a fare delle deroghe e non mettiamo a bando i soldi che fanno

teoricamente girare l'economia. Penso a quella famosa borsa di un signore in una pubblicità, che diceva «L'economia gira con te». Ma ci siamo mai chiesti che soldi c'erano in quella borsa? Ti viene il dubbio di pensare che, per fare girare bene l'economia, bisogna girare con la borsa. Bisognerebbe vedere cosa c'è in quella borsa.

Sicuramente siamo tutte persone oneste - per carità - ma dobbiamo fare in modo che ipotetici problemi - usiamo questo ossimoro - non si possano verificare e l'unico modo è fare le gare, cioè procedure ad evidenza pubblica. Non possiamo dare ai privati, che ci mettono i soldi loro, la possibilità di aggirare il sistema di gara, perché è un modo trasverso per non fare le gare. Questa è la nostra posizione su questo punto. Posso capire la posizione dei relatori, ma non la condividiamo e non la possiamo condividere. Non possiamo lasciare nessuna porta aperta allo spiraglio di un ipotetico sistema che non va bene. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[RANUCCI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RANUCCI](#) (PD). Signor Presidente, vorrei soltanto dare un contributo, perché credo ci sia un po' di confusione per quello che riguarda il *project financing*. E vorrei ringraziare la Commissione e soprattutto il relatore, che ha voluto specificare.

Ricordo a tutti quanti noi cos'è il *project financing*. Si tratta del finanziamento di un'opera pubblica, che viene proposta e messa a bando da un ente pubblico (Comune, Regione, Stato). Alla gara partecipano vari soggetti. Quando essa viene assegnata, si forma una società, che è chiamata società di progetto. Questa società, nella quale sono compresi il costruttore, il gestore e/o il finanziatore, avrà la responsabilità di costruire e gestire l'intera opera.

Ricordo che, quando si decide questo, si fa una dichiarazione di pubblica utilità, che è molto diversa dalla concessione. E, dopo venti o trent'anni, quell'opera viene poi restituita al pubblico. Questo è già nel bando: ci sono un progetto economico, uno finanziario e uno costruttivo. Quindi, se si costruisce un porto, un albergo, un ospedale, o altro ancora, l'opera poi ritorna in mani pubbliche. È, quindi, chiaro che la società di progetto dovrà costruire e gestire l'opera: ha vinto una gara e, quindi, costruirà e gestirà l'opera in un lasso di tempo che, tra l'altro, è già previsto nel bando.

Che cosa accade quando parliamo del problema che stiamo sollevando, ovvero dell'affidamento fatto *in house*? Ci sono una società di progetto, da una parte, e il costruttore ed il gestore, dall'altra parte. È allora normale che la società di progetto dia al costruttore, che è anche parte della società di progetto, sia la manutenzione che la costruzione, perché è lui che realizza l'opera. E lo stesso avviene per la gestione. Quindi, concerne soltanto l'affidamento dei lavori o la manutenzione *in house*, che riguarda le società che hanno partecipato e sono praticamente i costruttori ed i gestori. Non rileva per nulla il fatto che non si facciano delle gare. La necessità è far sì che quell'opera venga gestita e mantenuta dallo stesso soggetto, il quale è anche obbligato a ridarla, nella stessa qualità di prodotto che è stato fatto, alla fine della concessione.

Desideravo fare questo intervento perché credo che l'emendamento del relatore sia assolutamente positivo e vada incontro ad un'esigenza. Non c'entra nulla la questione di soldi pubblici o soldi privati. Tra l'altro, è verissimo che quasi l'80 per cento, il 90 per cento e a volte il 100 per cento di alcuni *project financing* (non dobbiamo parlare soltanto di autostrade, in quanto i *project financing* sono tantissimi in questo Paese) sono fatti proprio per cercare di far sì che, tramite la gestione di un'opera, la società di progetto e, quindi, i costruttori abbiano una remunerazione, finita la quale non c'è un *plus*: c'è la dichiarazione di pubblica utilità e l'opera ridiventa proprietà. Quindi, nel momento stesso in cui viene costruita, il gestore gestisce per l'ente pubblico e per il pubblico.

Ho detto questo per fornire un chiarimento sul *project financing*. L'emendamento rispetta sicuramente cose che già esistono e che, nel futuro, possono dare la possibilità di avere molti più investimenti nel nostro Paese anche da parte dei privati, insieme con il pubblico.

[ESPOSITO Stefano](#), relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, ho grande rispetto per l'opinione dei colleghi, ma è giusto fare una precisazione, perché spesso, anche contro la volontà dei senatori stessi, il dibattito di quest'Aula viene tradotto in modo sbagliato all'esterno.

Questa norma non ha alcuna attinenza, né può essere interpretabile in alcun modo come uno strumento per venir meno alle normative previste per la gara e l'affidamento delle concessioni. Quindi, con riferimento all'esempio fatto dal senatore Cioffi sul settore autostradale, la questione non è aggirabile utilizzando questa norma, la quale fa esclusivamente riferimento a concessioni già affidate e già realizzate per quanto riguarda la loro gestione e - ripeto - esclusivamente per la loro gestione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.651 (testo 4)/100, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori, fino alle parole «50.000 euro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.651 (testo 4)/100 e l'emendamento 1.651 (testo 4)/101.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.651 (testo 4)/102.

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, intervengo sul subemendamento 1.651 (testo 4)/102 che ho anche sottoscritto, anche se non risulta dal fascicolo stampato.

Richiamo brevemente il testo del subemendamento 1.651 (testo 4)/102: «*All'emendamento 1.651 (testo 2) dei relatori, sostituire le parole: «ed escludendo dal predetto obbligo unicamente» con le seguenti: «includendo altresì nel predetto obbligo»*», il *project financing* nelle gare ad evidenza pubblica. Quindi, chiaramente, tale subemendamento annulla il suddetto emendamento dei relatori.

Poc'anzi ho ascoltato l'intervento del relatore e quelli dei colleghi, ma non sono affatto convinto della neutralità dell'emendamento dei relatori e, anzi, lo considero molto pericoloso, nel migliore dei casi un errore e nel peggiore uno scandalo. Sembrerebbe scritto dall'ingegner Baita, amministratore delegato della Mantovani, che forse è il più grande esperto di *project financing* nel nostro Paese.

Le opere in *project financing* costano al contribuente anche 10 o 20 volte in più rispetto a quanto sarebbero costate se fossero state realizzate con una normale procedura di appalto. Faccio un paio di esempi molto sintetici: pensiamo all'ospedale di Mestre, che è costato ai privati 140 milioni di euro e costerà ai contribuenti un miliardo e 600 milioni in 24 anni. Certo, ci sono anche dei servizi per giustificare, in qualche modo, ciò che in realtà è ingiustificabile, ma si tratta di una truffa colossale, attenzionata, tra l'altro, da diverse procure della Repubblica del nostro Paese e dalla Corte dei conti.

Un altro esempio viene da Vicenza, dove è stato realizzato l'ospedale di Santorso, che vede una remunerazione del capitale investito dai privati stabilmente superiore addirittura al doppio del tasso di usura: lo Stato, cioè, paga la remunerazione della quota privata investita su questo ospedale con un tasso che varia dal 19 al 22 per cento, che sarebbe usuraio già se fosse la metà di detto importo.

Signor Presidente, colleghi, è chiaro che con il *project financing* all'italiana c'è qualcosa che non va. Occorre fare trasparenza, e spesso si parla di trasparenza. Peccato che nell'emendamento dei relatori si vada, con il *project financing*, nella direzione opposta a quella di fare trasparenza in questo settore nel quale, invece, ve ne sarebbe una grande necessità.

Se vogliamo sapere quale sia il motivo per cui è opportuno fare gare ad evidenza pubblica anche da parte dei concessionari o comunque delle società che gestiscono i progetti, vediamo di chi sarebbe l'interesse: non dell'impresa che sta realizzando il progetto che, invece, avrebbe tutto l'interesse a valutare chi ha il miglior rapporto qualità-prezzo tra i subappaltatori e tra i fornitori di materiali e, quindi, sarebbe suo interesse avere una gara ad evidenza pubblica.

Alla politica questo interessa? Evitare che ci sia una gara ad evidenza pubblica interessa, sì, alla

politica, alla politica corrotta. Sappiamo, infatti, che chi vuole collocare delle imprese amiche, con questo sistema lo può fare con maggior facilità.

Certo, potrebbe interessare anche al concessionario, ma solo se vuole ricorrere alla corruzione, cioè se vuole dirottare i subappalti alle aziende amiche del potente di turno, per ottenere aumenti iperbolici dei costi dei lavori che vengono poi assegnati. Attenzione! Succede tutti i giorni.

Collegli, perfino qui, in questa Assemblea ci sono senatori che hanno problemi giudiziari gravissimi per il sospetto di aver imposto ad un concessionario le proprie aziende. E noi cosa facciamo? Facciamo un emendamento che va ad estendere, a promuovere e a sviluppare questa pratica.

In Veneto, che è una Regione che notoriamente ha abusato del *project financing*, nel 2014 i casi di corruzioni sono aumentati del 222 per cento. Tra l'altro, prima sono state citate le convezioni economiche e finanziarie. Bene, quelle firmate con le società vengono segretate e, quindi, sottratte alla visione, alla lettura, alla conoscibilità di cittadini e, perfino, di parlamentari. Non sono state sufficienti due interrogazioni parlamentari presentate dal sottoscritto per avere evidenza della convezione economica e finanziaria relativa alla costruzione della Pedemontana Veneto, un'opera da 2 miliardi e 300 milioni di euro, tenuta nei cassetti dal commissario governativo che rappresenta questa maggioranza. (*Applausi dal Gruppo M5S*). E questo è contro qualsiasi ordine di trasparenza, specialmente quando parliamo di lavori del valore di miliardi. Con tutta probabilità ci troviamo di fronte a contratti di appalti camuffati e questo - ripeto - è all'attenzione di procure di mezza Italia. Peccato che la politica non faccia la sua parte.

Ricordo che spesso gli stessi capitali che vengono impiegati dai privati sono finanziati dalla mano pubblica senza garanzie. Penso, ad esempio, alla Cassa depositi e prestiti. Sono, quindi, capitali di origine pubblica e il rischio fa sempre capo al contribuente in ultima analisi.

Noi, quindi, voteremo a favore di questo subemendamento, perché vogliamo annullare gli effetti nefasti del richiamato emendamento dei relatori, che non esito a definire criminogeno e, rispetto al quale, sollecito un parere dell'Autorità nazionale anticorruzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.651 (testo 4)/102, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.651 (testo 4)/103.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signor Presidente, abbiamo detto molto in queste ore e si era detto molto anche in Commissione. Io aggiungo una considerazione specifica e un'altra generale.

Non vediamo assoluta chiarezza sulla questione legata alle concessioni e anche a quelle autostradali circa le materie di cui stiamo parlando, come la finanza di progetto. Faccio, quindi, una considerazione in tal senso.

Due elementi sono curiosi. Abbiamo detto che in Commissione abbiamo svolto un lavoro importante ed è stato proposto un testo molto preciso, asciutto e chiaro. Dato che non si tratta di un disegno di legge, ma di una delega, direi che a quel testo, al comma zz), aggiungerei, come si usava una volta, le parole «senza eccezione alcuna». Sta qui il punto. Di questo parliamo, di una delega. E vorremmo, quindi, che le interpretazioni che verranno fatte non ci facciano incorrere in sorprese, di cui questo Paese ha dato pessima prova, e nessuno cada dal pero. In questo senso sosteniamo, per coerenza con il lavoro svolto in Commissione, l'emendamento che abbiamo sottoscritto e presentato.

CIOFFI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). L'emendamento 1.651 (testo 4)/103 esclude la finanza di progetto. Vorrei specificare alcune cose.

È vero che non escludiamo la procedura di gara delle concessioni - lo abbiamo già detto - perché resta disciplinata ad oggi come abbiamo detto dall'articolo 153 del vigente testo del codice degli appalti.

Torniamo però ad un concetto. Per come è disciplinata oggi la finanza di progetto, la convenzione viene stipulata su una gara basata sul progetto preliminare. Non voglio entrare nei dettagli tecnici, ma in un progetto preliminare la parte relativa al computo metrico, e quindi all'analisi reale e dettagliata del costo dell'opera, è assolutamente sommaria. Come si fa a mettere a punto un piano economico e finanziario su una valutazione sommaria del costo di un'opera? Anche questo è un problema che il Governo dovrà valutare con attenzione nella fase di attuazione della delega, perché - come abbiamo già detto - il testo vigente prevede una procedura diversa per le concessioni demaniali marittime, dove la concessione viene a valle del progetto definitivo, fra i dettagli. E questo è solo un esempio.

C'è, poi, però, anche il fatto che la nomina del promotore può avvenire in presenza di una sola offerta e, purtroppo, capita in questo Paese che il promotore promuova un'opera. Dovrebbe, però, essere lo Stato - anche nelle sue articolazioni periferiche - a decidere quali sono le opere importanti per il Paese e, sulla base di quella decisione, chiedere se un privato è interessato a realizzare l'opera in finanza di progetto. In questo consiste il controllo generale del sistema. È vero che non viene escluso il meccanismo della gara, e questo è sacrosanto - come ha detto il relatore - ma rimane comunque il problema che, a valle della concessione, il concessionario può evitare di partecipare alla gara.

Questo è il problema che stiamo ponendo all'Assemblea e che ci porta a dire che riteniamo molto più corretto il testo originale uscito dalla Commissione, senza quell'esclusione. È un problema di approccio non solo ideale, ma anche sostanziale perché stiamo parlando - mi perdoni, Presidente, se mi ripeto - di opere pubbliche che lo Stato, poiché - secondo la vulgata - non ha i soldi per realizzarle direttamente, affida ad un privato.

Prima sono stati citati alcuni casi dal senatore Cappelletti, e io potrei citare il caso dell'ospedale di Nuoro, dove il sistema ha prodotto un costo finale molto elevato, perché nella gara vengono inclusi anche i servizi accessori, ed è poi sui servizi che gira l'intero sistema. In ogni caso, quando ci troviamo nella condizione in cui le risorse vengono date al privato perché realizzi l'opera, si sottrae la procedura di gara a queste particolarità, che sono di rilievo.

Ciò deriva da un aspetto che a volte dimentichiamo: essendo stato inserito in Costituzione il principio del pareggio di bilancio per i Comuni, questi non possono stipulare mutui. E, quindi, un Comune che desidera realizzare un'opera pubblica per i cittadini, non potendo contrarre mutui, la affida ad un privato e paga quel lavoro come servizi, e quindi in una categoria diversa. Ciò significa che abbiamo abdicato l'interesse pubblico facendola fare ad un privato. È un problema profondo.

Ho sentito dire una volta, se non ricordo male - forse me l'ha detto in privato, in confidenza - al Presidente dell'ANCI, che mi pare sia il sindaco di Torino, che inserire il pareggio di bilancio in Costituzione è stata una fesseria. Dovremmo capire che cosa questo ha comportato. È vero che abbiamo avuto i famosi anni rampanti, gli anni di grido della Milano da bere, quando il debito pubblico è stato portato alle stelle, quel famoso debito pubblico che ci sovrasta e ci distrugge. Ma, siccome abbiamo fatto un casino prima, non si capisce ora perché dobbiamo far sì che la redditività di tutta una serie di opere in concessione sia data ad un privato piuttosto che essere ridistribuita ai cittadini in termini di servizi e di spesa. Il problema è questo.

Noi dovremmo porre mano in maniera profonda al fatto che lo Stato, nelle sue diverse parti, Stato centrale, Regioni, Comuni (non nomino le Province, perché è meglio), abbia il coraggio di dire che ha necessità di fare delle opere e che deve farle in maniera diretta. Forse dovremmo riprendere quel sistema e superare il famoso principio del pareggio di bilancio.

Tuttavia, nel caso specifico dell'emendamento in esame e quindi di questo testo, stiamo semplicemente chiedendo che il privato che vuole realizzare un'opera pubblica partecipi alle gare. Ma questo è un fondamentale principio di trasparenza, altrimenti non ne usciamo. Quando sento dire dal senatore Ranucci, giustamente, che ci sono affidamenti *in house* e società *in house*, replico che, poiché si sono create certe situazioni, non è opportuno rimanere - mi perdoni - conservatori. Forse è il caso di lanciare il cuore oltre l'ostacolo e diventare riformisti, e questa è una parola tante volte tristemente pronunciata

da qualcuno in quest'Aula. Noi useremmo una parola diversa, rivoluzionari, perché riformisti è sempre una mezza botta e a noi non interessa questo. A noi interessa raggiungere un livello molto più elevato e, se non rivoltiamo questo Paese come un calzino, non ne usciamo.

Pertanto, dire semplicemente ad un privato che voglia realizzare un'opera che deve fare le gare e che, se c'è una società *in house*, questa parteciperà alla gara senza alcun problema, è cosa normale. Infatti, se la gara è pubblica e il proprietario della società reputa che la sua sia una società valida, con prezzi fenomenali, meravigliosi, qual è il problema nel partecipare ad una gara?

Signor Presidente, faccio un esempio specifico. Quando sappiamo che le società concessionarie autostradali pagano - come ho detto prima - il 2,4 per cento del netto, se io do un determinato appalto alla mia società *in house*, sottraggo a quel netto la parte che do alla mia società *in house* e, quindi, ancora una volta sto sottraendo all'erario, vale a dire allo Stato, una parte del gioco.

Questo è quanto accade, e noi lo dovremmo capire e fare in modo che vi sia la massimizzazione del profitto per i cittadini piuttosto che per i privati.

Dovremmo ridare allo Stato, ai cittadini, la forza di imporre l'interesse pubblico, che non può mai essere al di sotto, ma neanche sullo stesso piano - perdonatemi - dell'interesse privato. Il privato, infatti, è libero nello svolgere l'iniziativa privata, ma l'interesse collettivo deve essere sempre predominante.

Dobbiamo riportare in vigore questo concetto: il prevalere dell'interesse collettivo sull'interesse specifico, perché l'economia funziona se l'interesse collettivo è tutelato in tutti gli aspetti, altrimenti la gente "si incacchia". La gente "si incacchia" quando vede certe cose. E poi che fa? Qual è la nostra forza per cambiare questo sistema in maniera radicale e profonda? Quand'è che rimetteremo al primo posto l'interesse generale rispetto all'interesse specifico?

Gli emendamenti presentati servono proprio a ribadire un concetto generale profondo. Questo è il senso. Il senso è tutto lì: riportare al centro del discorso l'interesse generale rispetto all'interesse specifico. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.651 (testo 4) /103, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.651 (testo 2)/1 [testo 2] è decaduto.

Do ora lettura, e chiedo l'attenzione del relatore, della versione definitiva dell'emendamento 1.651 (testo 4):

"*Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «relativi alle concessioni» inserire le altre: « di importo superiore a 150.000 euro» e aggiungere, infine, le seguenti parole: «ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula di finanza di progetto e le concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;»*".

Corrisponde, relatore?

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Sì

PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo hanno dunque espresso parere favorevole.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.651 (testo 4), presentato dai relatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.361, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.362, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.363.

[SCIBONA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 1.363 vorremmo solo che fosse evitato che si possano prorogare le concessioni e che, quindi, nel momento in cui finisce una concessione, si proceda con la gara: è semplice, fattibile, civile e trasparente. Non vedo perché non si debba poter fare così e perché il relatore continui ad esprimere parere negativo su questo emendamento.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.363, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli ordini del giorno sui quali era già stato anticipato il parere.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, avrei bisogno di rivolgere una richiesta ai presentatori degli ordini del giorno G1.104 e G1.106, senatori Filippi e Lepri, per una integrazione e una riformulazione, che passo a leggere.

All'ordine del giorno G1.104 propongo di aggiungere un secondo punto del dispositivo che recita: «prevedere che l'ANAC individui i nominativi dei potenziali candidati al ruolo di commissari di gara da comunicare alle stazioni appaltanti mediante sorteggio e nel rispetto del principio di rotazione».

Rispetto all'ordine del giorno G1.106, visto che parliamo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'individuazione delle figure dei responsabili dei lavori, dei direttori dei lavori e dei collaudatori, con lo stesso principio chiedo che si inseriscano le parole: «prevedere che il MIT individui i nominativi dei potenziali candidati al ruolo di responsabile dei lavori, direttore dei lavori e collaudatore da comunicare alle stazioni appaltanti mediante sorteggio e nel rispetto del principio di rotazione».

PRESIDENTE. Senatori Filippi e Lepri, accogliete la richiesta?

[FILIPPI](#) (PD). Signor Presidente, accolgo e apprezzo l'integrazione proposta in quanto rende ovviamente più completo il senso dell'ordine del giorno G1.104 che ho presentato.

[LEPRI](#) (PD). Signor Presidente, accolgo la modifica con riguardo all'ordine del giorno G1.106.

[CIOFFI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, io e il senatore Scibona vorremmo sottoscrivere gli ordini del giorno G1.105 e G1.106 (testo 2), a prima firma del senatore Lepri.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, sono assolutamente d'accordo con il parere espresso dal relatore con riguardo al complesso degli ordini del giorno..

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100, G1.101, G1.102, G1.103, G1.104 (testo 2), G1.105, G1.106 (testo 2), G1.107, G1.108, G1.109 e G1.110 non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

Prego i colleghi che intendono allontanarsi dall'Aula di farlo, per consentire lo svolgimento degli interventi in dichiarazione di voto. Invito chi deve allontanarsi a farlo rapidamente, in modo da consentire di procedere, poi, al voto finale.

[DI MAGGIO](#) (*CRi*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*CRi*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre mi apprestavo a scrivere le poche righe di questo mio intervento, pensavo se fosse l'inizio di una nuova stagione, visto il metodo utilizzato per il disegno di legge in esame, volto a dare attuazione alle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, concernenti le discipline dell'affidamento dei contratti di concessione e le procedure relative agli appalti pubblici, sia dei settori ordinari che di quelli speciali. Se così fosse, si potrebbero mandare in letargo «i gufi» e «i rosiconi», avendo cura di inserire questi ultimi nella famiglia dei roditori. In effetti, il metodo usato in Commissione lavori pubblici ha plasmato un testo che, pur non essendo il meglio, ha prodotto certamente un arricchimento dei criteri di delega da affidare al Governo e il tutto - udite, udite - con una proficua collaborazione tra i Gruppi di maggioranza e di opposizione.

Ma è veramente l'inizio di una nuova stagione, nella quale cioè i problemi del Paese divengono finalmente priorità? Una stagione nella quale le istanze delle opposizioni vengono accolte con la dignità che spetta loro e non bollate con ogni tipo di anatema? Vorrei tranquillamente crederci, ma già molti segnali non lasciano presagire nulla di buono, se è vero com'è vero che Renzi vuol tornare a fare Renzi.

Ma torniamo al buono di questa legge delega. Il nuovo testo coglie a pieno, anche se a mio avviso avrebbe potuto essere più incisivo, l'esigenza di rivedere e razionalizzare la materia degli appalti nel suo complesso, al fine di rendere le procedure più snelle e veloci, ma, al contempo, più trasparenti ed efficaci. Tutto questo per garantire sia la certezza del diritto che l'effettiva libera concorrenza tra gli operatori economici in un Paese in cui - mi permetto di sottolineare - G8, TAV, MOSE, Expo e, da ultimo, «Roma Capitale» sono l'emblema di fatti corruttivi che ammorbano le istituzioni in ogni ordine e grado, dove politici, imprenditori, professionisti e burocrati si industriano nella ricerca di sofisticati espedienti per lucrare sulla già traballante finanza pubblica. Cercare quindi di recuperare alla legalità questi spazi di corruzione è opera più che meritoria.

Questo disegno di legge delega, spronata dalle direttive europee, lo fa anche quando, grazie al contributo delle opposizioni, comprende che sono le grandi opere strategiche e le ampie competenze attribuite al contraente generale ad agevolare il sistema fuori legge. Lì interviene con una disposizione rinvenibile nel testo, in cui si fa espresso divieto al contraente generale di assumere compiti di responsabile e di direttore dei lavori e in cui si chiede al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di istituire un albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire sia il ruolo di responsabile dei lavori, sia quello di direttore dei lavori che di collaudatore negli appalti pubblici - su questo abbiamo appena votato anche un emendamento - prevedendo per essi specifici requisiti di moralità, competenza e professionalità, con la loro nomina nelle procedure di appalto solo mediante sorteggio pubblico da una lista di candidati indicati dalle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in un numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire. Mi sembra che questo sia molto interessante per evitare quegli espedienti di cui dicevo prima.

Altro passaggio estremamente importante è la ridefinizione del ruolo dell'ANAC, che vedrà ampliati i suoi poteri visto che, oltre alla funzione di vigilanza e controllo, potrà avanzare anche linee guida, contratti e, addirittura, dei bandi tipo, anch'essi con efficacia vincolante. Mi si permettano, però, una riflessione a margine e una provocazione: tutto ciò, a patto che chi presiede quell'ente non si faccia prendere dal delirio di onnipotenza e non si metta inopinatamente a bacchettare gli organi costituzionali, esorbitando dalle proprie funzioni e senza averne alcun titolo, se non quello di fare il servitore sciocco di contrapposte istanze politiche.

Ancora, sono state previste molte semplificazioni sia nelle procedure sia nella documentazione a carico dei soggetti partecipanti agli appalti (questa è una storia vecchia, riguardante tutte le carte e la burocrazia che vengono *d'emblée* eliminate, anche secondo le aspettative della direttiva europea).

Infine, cosa a me molto gradita, visto che c'è già da qualche parte - e da qualche tempo, lo sottolineo - un mio disegno di legge in tal senso, viene ampiamente limitata l'aggiudicazione dell'appalto sulla base del prezzo più basso, facendo spazio alla direttiva europea che utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo però elementi di valutazione più stringenti, che rendono marginale l'aggiudicazione del prezzo più basso. Vengono infatti inserite la qualità della prestazione, la sostenibilità ambientale e sociale e il costo relativo al ciclo di vita del prodotto.

Infine, se questo diventasse veramente metodo e le Commissioni licenziassero lavori come questo, i Conservatori, Riformisti italiani valuterebbero positivamente questa nuova stagione, pertanto potrebbero succedere - come succede in questo caso - che esprimano il loro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo CRi*).

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, chiarisco da subito che il Gruppo della Lega Nord voterà a favore di questo provvedimento.

Voteremo a favore non perché ci accontentiamo, ma perché abbiamo la consapevolezza e la certezza che quello che consegniamo al Governo è un buon lavoro ed un ottimo testo. Ricordo che questo lavoro è stato fatto in un tempo molto complesso e ridotto: lo dico al Governo, non nella persona del vice ministro Nencini, che vi ha partecipato in maniera seria e onesta, ma al Primo Ministro, che troppo spesso dice che in queste Aule non si lavora. La prima considerazione da fare, pertanto, è che questo Parlamento può lavorare in maniera seria, se viene messo in condizione di farlo serenamente e se ognuno, con la propria sensibilità, viene messo in condizione di apportare il proprio contributo.

Aggiungo che il testo che ci è stato consegnato dal Governo all'inizio di questo lavoro (che, nella migliore delle ipotesi, sarebbe stato rimandato a settembre, visto che siamo in tempo di esami di maturità) lo abbiamo messo da parte, perché non ci piaceva: abbiamo preso un foglio bianco e abbiamo riscritto quello che volevamo che questo Paese "avesse in dotazione" su questo tema importante. Lo so, è una legge delega, una cornice dentro la quale vi sono principi sui quali bisogna sviluppare un sistema e un metodo di lavoro che in questo modo non appartengono al nostro Paese. Visto che parliamo di codice degli appalti, ricordo che siamo ancora il Paese in cui, con riferimento alle opere pubbliche e ai lavori che devono essere fatti, ci viene consegnata la triste immagine - che io definirei terrificante - di Roma Capitale e della mafia romana. All'interno di questo disegno di legge delega che diamo al Governo, vi sono tutti gli elementi per comporre una ricetta mirata a modificare questo sistema nel nostro Paese.

Questo è un sistema per cui nelle imprese, negli studi di progettazione del nostro Paese ci sono più avvocati che tecnici; un sistema per cui le opere pubbliche, solo per le riserve, costano il 100 per cento in più di quanto previsto a base d'asta. Ebbene, con il lavoro che è stato fatto ci sono le condizioni per cambiare questo sistema. Resta inteso che se avessi dovuto scrivere - e questo vale per ognuno di noi - questo disegno di legge delega unicamente secondo il mio pensiero, forse non sarebbe stato così; probabilmente, se l'avesse scritto qualcun'altro, probabilmente non sarebbe stato così. Ma vorrei analizzare il fatto che abbiamo saltato il fosso (concedetemi questa battuta), siamo usciti da un periodo buio per addentrarci su un terreno anche ostico, che potrebbe portarci a fare delle scelte anche molto forti, come l'abolizione e l'esclusione della legge obiettivo. Se in questo Paese ci fossero le condizioni per fare gli appalti e realizzare le opere come in tutto il resto del mondo, senza dover ricorrere a stratagemmi, a deroghe e ad altro, non avremmo inventato l'acqua calda, ma avremmo fatto esattamente quello che viene fatto nel resto del mondo, quindi le varie leggi obiettivo non avrebbero senso di esistere. Questa è la sfida che il Paese, la politica e il Governo devono cogliere.

Vorrei fare una precisazione, perché nel corso del dibattito in Aula troppo spesso ho visto un po' di

confusione. Non confondiamo la legge obiettivo con le opere strategiche, perché sono due cose estremamente diverse. Le opere strategiche - lo dico al Governo - è giusto ed è necessario che un Paese le abbia, le identifichi, le numeri, perché devono essere numerate. Quelle 25 opere che ci sono state consegnate, signor Vice Ministro, nell'ultimo DEF non vanno assolutamente bene, perché al loro interno c'è qualcosa che non va, che è stato scelto con una visione diametralmente opposta rispetto alla visione e ai principi che hanno spinto la Commissione e il Parlamento a predisporre il disegno di legge delega in esame.

Il lavoro che abbiamo svolto deve quindi essere un insegnamento per il Governo, e innanzitutto per il Primo Ministro, perché sappia che in questa sede c'è gente seria, capace, qualificata, onesta e civile che, seppure con le rispettive differenze, può arrivare a trovare un accordo su un testo che non sarà sicuramente perfetto (ma la perfezione non è di questo mondo, né tanto meno di questo Paese), ma sicuramente è un passo avanti che fino a poco tempo fa era inconcepibile. Ciò è stato possibile e per questo ringrazio veramente il vice ministro Nencini che, con il suo approccio onesto verso il lavoro alla Commissione, ha creato le condizioni per poter lavorare serenamente.

In conclusione, signor Vice Ministro, io mi permetto di suggerirle di prendere questo testo, di portarlo al Primo Ministro e di pregarlo di farne buon uso, perché è qualcosa di molto serio. Mi rivolgo altresì ai Capigruppo di tutto l'emicielo, affinché dicano anche ai colleghi della Camera che questo lavoro è stato fatto seriamente e non vorremmo che chi ci dovesse mettere mano nelle prossime settimane lo facesse con la stessa mentalità con la quale abbiamo distrutto quel poco che si riusciva a creare seriamente all'interno del Parlamento. Il disegno di legge delega in esame è stato fatto in maniera asettica rispetto a tutte le sirene e gli *input* inopportuni che sono venuti dall'esterno. Non era un equilibrio facile, ma si è trovato questo equilibrio e probabilmente ad infrangerlo si impiegherebbe un decimo di secondo.

Da questo momento spetta al Governo vigilare su tale questione e non fare cose delle quali potremmo poi pentircene tutti. Ribadisco comunque che, quando la legge delega sarà operativa, vigileremo affinché il lavoro del Governo sia compiuto seguendo gli stessi intendimenti, per evitare che il Parlamento venga ancora una volta surclassato e messo da parte, adducendo motivazioni che non ci appartengono, per ciò che riguarda questa tematica. Mi rivolgo dunque ai membri del Governo, ricordando loro che hanno una grossa responsabilità: prendete i compiti, andate a casa e studiate, così a settembre - forse - sarete promossi! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Milo*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, signor vice ministro Nencini, il nostro sarà un voto convintamente favorevole al provvedimento, che speriamo chiuda una stagione di predazione del Paese attraverso gli appalti pubblici. Dobbiamo infatti avere l'onestà intellettuale di riconoscere che, attraverso la legislazione attuale, abbiamo consentito che tale predazione avvenisse. Spetterà poi alla magistratura accertare le responsabilità individuali: essa lo sta facendo purtroppo in tutto il Paese, senza eccezione né territoriale, né di orientamento politico.

È dunque un dato di fatto che la normativa esistente debba essere superata, perché è stata criminogena, avendo consentito di attuare un'aberrazione, attraverso la legittimazione della legge, ovvero il fatto che il direttore dei lavori - che è il presidio degli interessi della stazione appaltante - fosse invece nominato dall'esecutore dei lavori. Con il provvedimento in esame si supera tale situazione e si ripristina la situazione precedente, che vedeva il direttore dei lavori nominato dalla stazione appaltante. In tal modo viene ripristinato un principio fondato su un conflitto positivo, all'interno dell'esecuzione dei lavori, tra chi li esegue e chi controlla, attraverso le proprie indicazioni.

C'è quindi la necessità di una rapida attuazione della delega, che superi tali incongruenze - uso questo termine, se non dobbiamo definirle usando termini peggiori - che dia anche la possibilità, attraverso il meccanismo dell'indicazione delle qualità professionali specifiche dei direttori dei lavori, delle commissioni di gara e dei collaudatori, di passare all'indicazione dei soggetti chiamati ad eseguire una specifica attività attraverso il sorteggio. Guardate, colleghi, che il sorteggio non è soltanto questione di

fortuna, ma è un elemento di autonomia rispetto all'attività che si deve svolgere. Il sorteggio deve però essere abbinato alla fase del bilanciamento, perché non si possono concentrare varie attività su uno stesso soggetto. Abbiamo visto assumere la direzione dei lavori da uno stesso soggetto per grandi attività di lavoro, in varie parti d'Italia. C'è dunque bisogno di una limitazione degli incarichi. Si tratta dunque di elementi previsti dal disegno di legge delega e di questioni fondamentali, che dovranno garantire una buona esecuzione dei lavori.

Ci sono poi tanti altri elementi su cui abbiamo lavorato: mi voglio semplicemente soffermare sul fatto che la Commissione e anche l'Assemblea del Senato si sono mossi nella direzione della tutela degli interessi del Paese, nel tentativo - che spero riesca - di escludere i soggetti che vogliono perpetuare il malaffare, sia sul versante di coloro che affidano i lavori che sul versante di coloro che invece li eseguono.

Come dicevo prima, si apre una stagione nuova, che vede il concorso di tutte le forze politiche. Do atto a tutti, alle opposizioni, al Movimento 5 Stelle, alla Lega Nord, a Forza Italia e ai colleghi di Grandi Autonomie e Libertà, di aver dato un contributo specifico e non pregiudizievole rispetto alle questioni che venivano affrontate. È anche mia la speranza che l'altra Camera, a fronte di un eccesso di conflittualità, non metta in atto attività che alterino in maniera negativa l'equilibrio che è stato raggiunto in questa Camera, che è la dimostrazione di un buon lavoro.

Al Governo rimane il compito di attuare la delega attraverso una scrittura semplice, chiara ed univoca, perché anche qui l'esperienza del passato ci porta a considerare negativamente le norme non chiare, le norme da interpretare, le norme che hanno bisogno dell'amico dell'amico che ci dica esattamente come stanno le cose, per poter presentare gli elementi di offerta per una gara, sia essa di esecuzione di lavori o di fornitura di beni e servizi materiali ed immateriali. Tutto ciò introduce all'interno del rapporto tra stazione appaltante e appaltatori o candidati all'esecuzione dei lavori o alla fornitura un elemento che altera quel rapporto, che deve essere sempre di separazione, tra gli interessi generali del Paese e della stazione appaltante e gli interessi dell'impresa, che ovviamente sono legittimi se rimangono all'interno delle regole che sono state stabilite in modo chiaro e non interpretate in modo favorevole dall'una o dall'altra parte.

Quindi concludo rapidamente dicendo che questo buon lavoro è stato realizzato anche in tempi relativamente brevi e non compressi, collega Crosio, com'era necessario fare per una norma così urgente come quella che stiamo varando oggi. Questa collaborazione e questa dialettica, a volte anche forte tra le varie parti politiche, ma che ha portato comunque ad una convergenza ampia, è la dimostrazione che, quando lo si vuole, si può lavorare superando le differenziazioni politiche, che pure rimangono legittime e necessarie.

Concludo ribadendo il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE su questo provvedimento, con l'auspicio che si possa rapidamente procedere anche nell'altra Camera, spero con gli intendimenti che abbiamo avuto noi in questa, in modo tale che il Governo, con altrettanta rapidità, dia attuazione alla delega e ci offra una normativa attuativa del codice degli appalti che sia in grado di rispondere appieno alle esigenze di trasparenza, legalità, efficienza e concorrenza che questo Paese da tempo ha dimenticato.

[CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signor Presidente, noi veniamo da un lavoro svolto in maniera intensa e con un confronto vero. Vorrei dire anzitutto una cosa, che può apparire contraddittoria. Il testo che il Governo ci ha inviato era un testo mediocre, modesto ed assolutamente generico. È iniziato quindi un lavoro duro in Commissione, perché si tratta di un disegno di legge delega. Contemporaneamente dico che la presenza del Governo, attraverso il vice ministro Nencini, ha assolutamente contribuito, insieme al lavoro della Commissione, ad identificare un *focus* e a mostrare una capacità di miglioramento non marginale all'interno del prodotto che è poi stato presentato all'Aula.

È una contraddizione? Sì, per certi versi lo è. È una contraddizione formidabile perché penso che

l'esperienza recente ci avrebbe permesso di poter lavorare su un vero e proprio disegno di legge. La Commissione e l'Aula hanno dato una dimostrazione a quanti, scettici, ovviamente nel Governo, potevano valutare precedentemente in modo diverso. O forse è meglio dire che non si è dimostrato alcunché (anche perché non c'è nulla da dimostrare), ma che abbiamo davanti un dato che mostra che, se mettiamo nel conto delle risorse di questo Paese anzitutto le Istituzioni, le due Camere e le loro articolazioni, attraverso le loro Commissioni possiamo forse veramente offrire un contributo per uscire da questa situazione pesante, soprattutto rispetto a queste materie. È condizione fondamentale "uscire" e rimettere il Paese in piedi e in movimento: in un movimento virtuoso e di sviluppo e non in un movimento purché sia.

Interrogiamoci allora, non solo per un futuro astratto, ma per il prosieguo, quando il provvedimento passerà alla Camera dei deputati, e per il percorso successivo nelle Commissioni competenti, dove queste deleghe torneranno per essere esercitate. Qui, forse, comincia l'elenco delle occasioni perse. Mi riferisco, appunto, al non aver lavorato fin dall'inizio su un disegno di legge e al proseguire in Aula il lavoro fatto in Commissione: qui siamo entrati dentro alcuni aspetti che erano rimasti oggetto del confronto se vogliamo non chiuso dentro la Commissione. Forse avranno pesato le prerogative del Governo, in questo senso.

Occorre dichiarare solennemente ed in maniera esplicita ed incontrovertibile la fine dell'era della legge obiettivo. Infatti, sappiamo che siamo il Paese dove le cose escono dalla porta e rientrano dalla finestra. Per certi versi, non sulla riforma del codice degli appalti, ma quando si è discusso delle opere strategiche e del loro taglio drastico, anche in Commissione c'è stata e c'è - è in atto ed è stata resa esplicita - la disponibilità a riallungare l'elenco e a rimettere dentro ciò che era uscito in maniera chiara ed esplicita perché di riferimento a pezzi di maggioranza sconvolti dal taglio drastico che, in quel caso, era apportato con qualche contraddizione, come detto anche da qualche collega che mi ha preceduto. Ci sono stati il taglio drastico e l'uscita di alcune opere ritenute non strategiche, ma anche il mantenimento o l'introduzione *ex novo* di altre difficilmente riconducibili al concetto di "strategico". Ecco la contraddizione forte: una legge delega dovrebbe avere questa chiarezza. Se la Camera potrà proseguire questo lavoro, potrà intervenire in questo senso. Se i deputati ne avessero voglia, avrebbero tutte le condizioni per dire che si apre un'era nuova rispetto da quella caratterizzata dal sistema Incalza. Così come per quanto riguarda le concessioni: il combinato disposto è quello che ha fatto dire anche al presidente dell'ANAC che la legge obiettivo è una legge criminogena. Si consideri il combinato disposto con le mille eccezioni e deroghe, anche nei provvedimenti presi nel 2014 che sono stati oggetto di osservazione, monitoraggio e provvedimenti da parte della comunità europea. L'indicazione per fare lo sforzo che stiamo facendo sulla riforma del codice degli appalti non è casuale ma viene dal fatto che siamo il Paese degli antichi egizi, dove le verità le sanno in pochi, ci sono tutte le eccezioni possibili e le normative non sono per comuni umani dato che abbiamo migliaia e migliaia di provvedimenti che normano queste materie, a fronte di Paesi più evoluti che non hanno meccanismi economici semplici e primordiali ma sono Paesi europei, molto più evoluti di noi, che in materia hanno con poche norme chiare, semplici e molto rispettate, senza eccezioni. Tali Paesi ci indicano la strada da percorrere.

Per quanto riguarda la questione del confronto, del coinvolgimento degli enti locali e dei cittadini: anche in questo caso ci innamoriamo delle parole e degli *slogan*. Facciamo il dibattito pubblico seguendo l'esperienza francese, ma c'è poi chi propone anche un'altra cosa. Cerchiamo per una volta di tenere conto della nostra esperienza nazionale, quella composta dalla ricchezza degli enti locali, del tessuto associativo, del movimento sindacale. Facciamo in modo che i cittadini, donne e uomini, dei territori possano confrontarsi e partecipare in maniera cogente ai processi di decisione intorno ad opere che impattano in maniera importante sia come potenziale miglioramento sia, come è avvenuto nel recente passato, in maniera devastante non solo dal punto di vista della cosiddetta questione morale ma anche dal punto di vista del peso sul territorio. Che tale processo di decisione sia cogente e avvenga in maniera coerente su progetti definiti. Chi propone determinati progetti ci metta la faccia, perché tali progetti dovranno avere le caratteristiche tecniche stabilite e non poi cambiare, acquisendo

precedentemente parerei positivi che continueranno ad essere vantati e millantati.

A mio parere la clausola sociale e alcune altre condizioni avrebbero dovuto avere, nella delega, un'indicazione più chiara e netta e non interpretabile ed alcune norme dovevano avere quello che ho detto durante l'illustrazione di un emendamento senza eccezione alcuna. Per questo dichiariamo il nostro voto di astensione sul disegno di legge al nostro esame, sapendo che questo percorso non è finito e tornerà in Aula, magari attraverso l'applicazione della delega rispetto a determinati comparti. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Fornaro).*

[DLGIACOMO](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIACOMO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, il Gruppo di Area popolare voterà convintamente a favore di questo provvedimento.

Il nostro voto favorevole è giustificato dal fatto che molti dei suggerimenti del nostro Gruppo sono stati accolti e hanno contribuito a redigere un documento che riteniamo possa essere una buona cornice per la delega al Governo. Non era semplice coniugare in un provvedimento due esigenze che l'attuale momento storico e politico richiedono: da un lato la necessità di dare al settore degli appalti pubblici nuove regole e un controllo più stringente ad evitare che diventi una «terra di nessuno»; dall'altro la necessità di mettere le imprese e le aziende nelle condizioni migliori per muoversi sul mercato, liberandole da lacci, ostacoli e costi aggiuntivi che impedirebbero loro di operare in un libero mercato.

Vediamo in estrema sintesi i punti caratterizzanti di questo documento. Si prevedono: il divieto di affidamento di contratti attraverso procedure di deroga, ad eccezione dei casi legati ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, sulle quali devono comunque essere previsti adeguati meccanismi di controllo e pubblicità; la garanzia dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione; la garanzia dei criteri di pubblicità e di trasparenza delle fasi delle procedure di gara, con l'obiettivo di lottare contro la corruzione ed i conflitti di interesse; l'attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più ampie funzioni di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni, di più ampi poteri d'intervento cautelare e sanzionatorio, nonché della potestà di adottare atti di indirizzo quali linee guida, bandi tipo e contratti tipo, che comunque dovranno essere sottoposti alle Camere per i pareri di competenza; la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti; il contenimento dei tempi attraverso forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti; l'obbligo, per i Comuni non capoluoghi di Provincia, di ricorrere a forme di centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale per gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro; l'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a varianti progettuali in corso d'opera; l'utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul rapporto tra qualità e prezzo, prevedendo in modo espresso i casi in cui è concesso l'utilizzo del solo criterio del prezzo più basso e le modalità di individuazione ed esclusione delle offerte anomale; il rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori; il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti; la valorizzazione delle esigenze sociali ed ambientali, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che operano nel proprio territorio e che si impegnano a utilizzare manodopera o personale a livello locale, privilegiando gli aspetti della «territorialità» e della «filiera corta»; una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto; forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio.

Il comma 3 disciplina la procedura di adozione del decreto legislativo attuativo della delega. Il comma

6 prevede che il regolamento sia adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri dell'ambiente, dei beni e delle attività culturali, dello sviluppo economico, dell'economia. Il comma 7 dispone che, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraenti generali, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

Il comma 8 prevede che dal momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale attualmente vigenti.

Infine, il comma 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria del disegno di legge in esame e dispone che le autorità interessate facciano fronte agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel ringraziare, signor Presidente, il vice ministro Nencini per la sua appassionata presenza e partecipazione ai lavori della Commissione, il presidente della Commissione Matteoli ed i relatori Pagnoncelli e Stefano Esposito, ribadisco il voto favorevole del Gruppo di Area Popolare. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

[CIOFFI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, quella di oggi è una giornata importante, perché siamo alla conclusione di questo primo passaggio sulla riforma del codice degli appalti. La riforma del sistema con il quale vengono dati in appalto i lavori pubblici, i servizi e le forniture è un tema che ha una rilevanza assolutamente prioritaria nel nostro Paese, non soltanto per chi si occupa di appalti, ma per tutti quanti noi. Per capire perché è fondamentale mettere mano al codice che regola questo sistema basta raccontare e riguardare la storia recente di questo Paese. Siamo nel 2015 e per alcuni versi sembra di essere tornati al 1992. Infatti, benché siano stati scritti la legge Merloni nel 1994, poi la Merloni-bis, la Merloni-ter, la Merloni-quater, tre regolamenti, un intero codice nel 2006 ed il regolamento attuativo, benché sia stato riscritto il capitolato generale, sia stata corretta quella norma del codice tantissime volte, si sia intervenuti su 70 articoli, quindi sul 30 per cento dell'impianto complessivo (quella norma è stata modificata circa 400 volte dal 2006), sembra quasi che non siano passati ventiquattro anni.

Ogni giorno infatti siamo tristemente impegnati a seguire la cronaca degli appalti, da cui emerge che invece di dar seguito all'interesse pubblico, all'interesse diffuso delle persone e quindi ai bisogni delle comunità, si continua a dar soddisfazione soltanto agli appetiti privati di alcuni: singoli politici, dipendenti pubblici e privati, tutti quanti impegnati, quasi impegnatissimi nel gestire e perpetuare un sistema in cui l'arricchimento deriva esclusivamente da quella che chiameremo "cresta" che questi personaggi fanno sulle spalle dei cittadini che alla fine, pagando le tasse, sono coloro che finanziano le opere pubbliche.

Non ci vuole certo un esperto per capire dove sono andati a finire i soldi pubblici, i soldi di tutti quanti: nella rete dei trasporti pubblici, inconsistenti in alcuni pezzi, nelle code degli ospedali, nei materiali scadenti - ne abbiamo sentito parlare recentemente -, nelle scuole che crollano sulla testa dei ragazzi, nelle aree verdi incolte e fatiscenti, dove abbiamo recentemente scoperto anche la più grande discarica d'Europa, nella Provincia di Caserta. Alla fine Mafia Capitale è questa roba qua ed è bene che capiamo e che siamo tutti edotti di cosa sia, altrimenti rimane un titolo vuoto sui giornali; invece è parte di questa Tangentopoli 2.0 in cui siamo immersi.

Pensiamo, ad esempio, all'appalto per il restauro della sede del Consiglio comunale di Roma, che ha prodotto cinque arresti, che non riguardano una parte o l'altra: non vi sono sconti per nessuno, perché parliamo di coop rosse e di coop bianche, di PD e di quello che una volta si sarebbe chiamato PdL e che ora non si sa come si chiami.

Ecco perché, quando abbiamo approcciato il testo pervenuto dal Governo eravamo in apprensione: era un bel foglio in cui non c'era scritto quasi niente, della serie: «Governo, fai tu». E possiamo mai

pensare che il Governo possa fare qualcosa, considerando quello che sta facendo? Non c'è bisogno che citi la scuola, tanto per dirne una. Questo Governo è in grado di applicare le norme quando ci sono esponenti che si trovano in condizioni particolari?

Il testo appariva come una grande scatola vuota, che esautorava, ancora una volta, il Parlamento, perché era la solita delega. Allora, come ha detto il senatore Crosio, in Commissione abbiamo preso un foglio bianco e abbiamo provato a riscriverlo, per far sì che quella delega fosse chiara, stringente, quanto più retta possibile, in modo che il Governo possa attuarla, perché è questo il suo compito.

Fissiamo dei paletti e il Governo deve sapere che noi saremo molto attenti a come verrà attuata quella delega, perché non ci possiamo fidare minimamente di questo Governo. Saremo molto attenti e seguiremo con molta attenzione quello che succederà anche alla Camera. Voglio proprio vedere cosa faranno gli esponenti della maggioranza - che in quel caso è di un solo partito - di ciò che è stato fatto in questa sede. Ci sono delle parti da togliere, come abbiamo detto, e ci sono molte cose interessanti. Bene, saremo molto attenti a vedere quale sarà il testo finale che uscirà e soprattutto come il Governo eserciterà la delega. Gli staremo molto con il fiato sul collo, come diciamo noi.

Ci sono elementi veramente palesi che sono stati inseriti nel testo, perché si trattava semplicemente di proposte giuste e di buonsenso: preferire sempre appalti con gara ad evidenza pubblica; aumentare la trasparenza e la pubblicità; includere - e questo è proprio il minimo - il parere delle Commissioni parlamentari; definire - con un emendamento che abbiamo firmato - le cause di incompatibilità tra chi fa prima delle cose e poi ne fa altre, chi segue una gara e magari ha fatto il collaudatore per la medesima impresa che si aggiudica la gara (ci sono circostanze sulle quali dobbiamo stare attenti); qualificare gli operatori in base alle reali capacità tecniche; escludere l'avvalimento a cascata (quello è proprio il minimo per veder elidere il rapporto tra impresa ausiliaria e ausiliata).

Vi è, poi, l'emendamento con il quale abbiamo definito le centrali di committenza con un ambito subprovinciale, per consentire che solo le gare importanti siano affidate alla società regionale che seguirà la gara. Facciamo in modo che i Comuni si aggregino per fare le gare e per avere stazioni qualificate, senza però passare da 33.000 a 20, perché 20 sono troppo poche. Dobbiamo trovare una soluzione: vogliamo ridurre le stazioni appaltanti? Va bene, anche del 90 per cento, ma non del 99 per cento, perché altrimenti facciamo male.

Per quanto concerne il subappalto, abbiamo dato la possibilità di pagare direttamente i subappaltatori, i fornitori, i prestatori di servizio: bene. Sono loro la ruota debole del sistema ed è bene poterli pagare direttamente, perché in questo modo si esercita un controllo sui trasferimenti economici e si evita che l'impresa che vince la gara poi non li paghi; in questo modo salvaguardiamo l'anello debole della catena.

Rimane il *vulnus* - ne abbiamo parlato diffusamente - del *project financing*: lo abbiamo detto e lo ribadiamo. Va bene, facciamo la gara per affidare le opere in *project financing*, ma tutti i soldi a valle, secondo noi, avrebbero dovuto essere messi a bando, altrimenti escludiamo dalla procedura di gara un grandissimo ammontare economico. Escludendo la procedura di gara, siamo sicuri che tutto venga fatto nel rispetto della legge? Non ci fidiamo. Non possiamo, non dobbiamo fidarci, per quello che sentiamo continuamente sui giornali.

Quindi la delega verrà attuata dal Governo, un Governo che sembra avere un generale calo di fiducia. Ed è il minimo. Forse la gente sta iniziando a capire che questo Governo non fa l'interesse dei cittadini, ma di qualcuno. È questo il problema. Questo Governo, che noi pensiamo e ribadiamo continuamente, deve andarsene a casa. Questo deve fare il Governo: se ne deve andare, perché non è in grado di cambiare profondamente questo sistema. Come non lo è quell'uomo, che dice di essere nuovo e invece è un misero, piccolo conservatore di nome Matteo.

Noi ci asterremo, come abbiamo detto, perché ci sono alcuni passaggi che non sono coerenti con il nostro pensiero. Sono stati fatti dei passi avanti. Bene. Vigileremo sull'attuazione della delega. Bene. Staremo molto attenti. Però non possiamo votare a favore, perché ci sono alcune cose che non sono state fatte e questo compromesso per noi non è sufficientemente elevato.

La parola compromesso è importante. Una volta si diceva compromesso per indicare ciò che ha dato vita alla Costituzione di questa Repubblica, e termino Presidente. Quello era un compromesso, un compromesso alto. Hanno realizzato una bella Costituzione. Qui dentro la vogliamo cambiare, la vogliamo far diventare uno schifo, quando invece bisognerebbe tutelarla, dovrebbe essere un baluardo per tutti noi qui dentro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Invece la stiamo cambiando.

Qui dentro dovremmo tornare ad un compromesso di quel livello, un compromesso realizzato da altri uomini, uomini capaci di volare con il cuore oltre l'ostacolo. Ogni tanto capita anche di vedere che il Governo respinga proposte provenienti persino alla sua maggioranza.

Quindi, signor Presidente, ribadisco il nostro voto di astensione, ma ribadisco anche che staremo molto attenti al modo in cui il Governo attuerà la delega perché staremo davvero - come diciamo noi - con il fiato sul collo di questo Governo. Vogliamo vedere, infatti, come verrà esercitata questa delega. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare tutte le forze politiche e i membri della Commissione per l'apporto costruttivo, il livello del dibattito e per i contributi che hanno offerto durante l'esame della riforma del codice degli appalti. E naturalmente ringrazio i relatori, senatori Esposito e Pagnoncelli, per il lavoro svolto e per la ricerca costante della sintesi. Un provvedimento che riveste un'importanza particolare nel contesto storico in cui esso si è portato all'attenzione delle Aule parlamentari.

È opportuno, è giusto ringraziare le tante persone, le associazioni di categoria, gli esperti auditi in Commissione, i quali hanno offerto spunti di riflessione, proposte, idee di cui la Commissione ha tenuto conto e credo terrà conto durante tutto l'*iter* parlamentare, anche ovviamente nel passaggio alla Camera. Infatti, nonostante l'8a Commissione affrontasse la riforma del codice degli appalti con una legge delega, e quindi con margini di manovra limitati, i commissari si sono confrontati dando vita ad un dibattito, a mio avviso, di alto livello, cambiando sostanzialmente il testo del Governo. Ma tengo a precisare che ciò è avvenuto non contro il Governo, bensì confrontandosi con il Governo e alla sua presenza: non è stata una lotta tra Parlamento e Governo, ma con il Governo presente il testo è stato cambiato.

Sul piano strettamente politico, il disegno di legge delega pervenuto presenta luci e ombre, come sempre accade. Molte ombre sono state cancellate da alcuni emendamenti presentati ed approvati, che certamente hanno consentito di migliorare il testo originario. Auspico adesso che l'Esecutivo valorizzi le luci e stemperi le ombre attraverso l'emanazione dei decreti delegati che, come è noto, dovranno essere sottoposti al doppio parere delle Commissioni parlamentari.

Ciò rappresenta certamente per il Parlamento, pur nel rispetto del ruolo del Governo, un passaggio centrale, almeno politicamente. Un passaggio, mi auguro, che il Governo voglia tenere nella massima considerazione.

D'altra parte, devo dare atto al vice ministro Nencini di aver seguito assiduamente tutti i lavori della Commissione, non in maniera passiva, ma - come dicevo prima - con un confronto continuo con i relatori e con tutti i membri della Commissione. Al dibattito hanno preso parte anche quei colleghi che hanno deciso di esprimere un voto non favorevole - come ho sentito dagli stessi interventi in dichiarazione di voto - per cui nel testo definitivo c'è anche il loro contributo.

Credo che il pieno rispetto della delega sarà essenziale e su questo faremo le nostre ulteriori valutazioni di merito al momento opportuno.

Quanto agli aspetti positivi contenuti nel provvedimento, fra essi sicuramente ci sono i limiti al ricorso al contraente generale, ma, soprattutto, la nomina del direttore dei lavori, che sarà scelto dalla stazione appaltante con il metodo del sorteggio tra gli iscritti ad un albo tenuto presso il Ministero delle infrastrutture. Si supera la norma precedente, che aveva determinato serie incongruenze ed aspre polemiche, probabilmente anche per l'uso anomalo registrato in varie occasioni e circostanze, con

comportamenti a volte incongrui.

Tra le ombre citerei, a mo' di esempio, il cosiddetto dibattito pubblico, mutuato dalla legislazione francese, che dovrà precedere la realizzazione delle opere pubbliche e non perché io sia contrario all'ascolto dell'opinione dei cittadini o, meglio, alla necessità della loro preventiva informazione sulla natura e sulle caratteristiche tecniche di un'opera, ma perché l'*iter* stabilito per la consultazione delle popolazioni interessate, a nostro parere, produrrà un allungamento oltre misura delle procedure realizzate, a tutto svantaggio della tempestività di realizzazione delle opere. Non possiamo del resto dimenticare che l'Italia ha una carenza infrastrutturale, un profondo ritardo che le impedisce di competere con efficacia con le altre democrazie evolute dell'Europa. È noto a tutti che, dal momento in cui un'opera viene pensata, fino poi alla sua realizzazione trascorrono tempi insopportabili.

Un'altra ombra presente nel provvedimento è rappresentata dai criteri che dovranno sovrintendere all'aggregazione delle stazioni appaltanti. Il dibattito e il confronto ci sono stati, ma la soluzione appare incerta. È vero che esistono nel Paese un'infinità di enti e di organismi che possono dall'alto indire e gestire le gare di appalto e che si avverte la necessità di razionalizzare, diminuendo sensibilmente il numero delle stazioni appaltanti; è anche vero, però, che c'è il rischio di agire con la mannaia.

Da questo punto di vista devo dare atto ai relatori del lavoro che hanno fatto e, soprattutto al senatore Esposito, che ha provato in tutti i modi ad intervenire su questo aspetto. In Commissione eravamo tutti d'accordo sulla necessità di ridurre il numero delle stazioni appaltanti, poi però, quando si è arrivati al confronto, è venuto fuori un provvedimento che, a mio avviso, da questo punto di vista è un po' incerto.

Si è prevista l'introduzione di un apposito sistema di qualificazione delle stesse stazioni appaltanti gestito da ANAC, teso a valutare la capacità tecnica ed organizzativa, con la creazione presso ANAC di un albo nazionale delle componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, con l'individuazione di una serie di meccanismi - vedi anche il sorteggio - atti a garantire pubblicità e trasparenza.

Anche da questo punto di vista si rischia però di produrre danni e, soprattutto, ritardi. La mia preoccupazione - quella che ha segnato un po' tutta la storia della mia vita parlamentare - è di evitare ritardi, ma non mi sembra che né io, né coloro che la pensavano come me abbiano avuto fino ad oggi grandi successi da questo punto di vista.

Mi sembra infine corretto sottolineare che, con il tempo assegnatole, la Commissione ha lavorato intensamente, tenendo conto che la materia trattata è molto complessa e complicata, ma anche delicatissima per gli innumerevoli risvolti che determina.

Infine, il ruolo che la delega assegna all'ANAC è di grande responsabilità: razionalizzare le procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità ed efficienza e la professionalizzazione della stazione appaltante è sicuramente positivo, ma complessivamente il ruolo che la delega assegna all'ANAC è di grandissima importanza. Sono certo che, per come si è mosso fino ad ora il Presidente, possa svolgere questo ruolo nel migliore dei modi, nell'interesse di tutti noi.

Le buone ragioni per giustificare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, con l'auspicio che il Governo faccia buon uso della delega ricevuta, sono sicuramente superiori alle ombre, pertanto il Gruppo di Forza Italia esprimerà un voto favorevole. Tengo a sottolineare che nessuno - né i capigruppo, né i componenti, né tanto meno i relatori - ha mai pensato di dar vita ad un testo di parte: è un testo, questo, che non ha un colore politico, ma serve al Paese, pertanto il voto favorevole di un Gruppo che ha una cultura di Governo non può che essere questo. È ovvio e vale per tutti che, in ogni caso, saremo molto attenti e verificheremo nel dettaglio il contenuto dei decreti delegati. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD. Congratulazioni).*

ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, con le nuove regole sugli appalti che fra poco il Senato voterà, viene

delegato il Governo ad attuare direttive importanti del Parlamento e del Consiglio europei. In un settore chiave per l'economia e per la concorrenza, vengono finalmente omogeneizzate le regole italiane ed europee. Lo dico senza alcuna retorica: il rafforzamento del processo di coesione politica dell'Europa passa anche attraverso misure come questa, che rendono più integrato, forte e attrattivo il mercato del nostro Continente.

La Commissione lavori pubblici del Senato ha fatto un buon lavoro ed ha approvato nel tempo *record* di soli sei mesi un testo molto apprezzato, anche dai più sensibili operatori economici oggetto della regolamentazione. La larga maggioranza con la quale la Commissione si è espressa e la previsione che possiamo fare sin d'ora, ascoltate le dichiarazioni di voto, che non vi saranno voti contrari a questo provvedimento ci confermano la serietà del risultato. Ne debbo dare atto a tutti i componenti della Commissione, al Presidente, senatore Matteoli, e ai relatori, senatori Esposito e Pagnoncelli, che ringrazio con sincerità. È proprio la qualità del lavoro della Commissione lavori pubblici a farmi dire che dovremmo trovare le modalità per assegnare più tempo ai lavori delle Commissioni - cosa che la prego di riferire, se lo vorrà, al presidente Grasso - perché solo così possiamo pensare di mettere l'Aula nelle condizioni di licenziare testi di legge ben scritti, meditati e ampiamente condivisi.

Bastano pochi elementi per dar conto delle profonde e positive novità che con questo provvedimento e con i decreti attuativi che seguiranno stiamo introducendo nel regime degli appalti. Secondo l'antimafia, oggi abbiamo 20.000 stazioni appaltanti, ma secondo altre stime 36.000: sono numeri sterminati e assolutamente ingovernabili. Pensate, colleghi senatori, che solo nel Comune di Roma sono stati contati 290 centri di spesa e almeno 44 stazioni appaltanti.

Ebbene, dopo il lavoro puntuale del Senato, nei decreti governativi di attuazione ne sopravvivranno su tutto il territorio nazionale meno di 200. Questa drastica riduzione da sola potrebbe essere sufficiente a qualificare il provvedimento, perché l'affollamento delle stazioni appaltanti e l'impossibilità di garantire l'omogeneità del loro operato sono stati sinora, non solo causa di inefficienza e di spropositati aumenti di costi, ma hanno anche contribuito a far crescere quell'epidemia corruttiva che sta infangando l'Italia. La corruzione, signor Presidente, ingrassa sempre quando le regole sono fumose e pletoriche e le competenze frantumate in mille rivoli.

Il testo che ci è stato sottoposto conferma che la Commissione ha operato le sue scelte avendo chiari gli obiettivi dell'efficienza e della moralità del comportamento degli operatori pubblici e privati. Le segnalo solo alcuni passaggi decisivi per una vera svolta del sistema degli appalti e molto rilevanti sul piano politico. Il meccanismo principale scelto per l'aggiudicazione degli appalti non è più quello del massimo ribasso, ma quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il massimo ribasso è arrivato a produrre sconti anche del 70 per cento, con conseguenze facilmente immaginabili in termini di risultati scadenti e di iniquo trattamento dei lavoratori. Col massimo ribasso sono stati appaltati servizi che prevedevano solo prestazioni di lavoratori, con effetti violenti sui salari, e nella sua relazione il senatore Esposito ha parlato di compensi di 2,50 euro l'ora. Adesso questo sfruttamento del lavoro sotto l'ombrello del massimo ribasso finirà.

Viene anche abbandonata con effetto immediato la regola medioevale secondo la quale è il contraente generale a scegliersi il direttore dei lavori delle sue opere. D'ora in avanti la stazione appaltante (e non più l'impresa) lo sceglierà all'interno di un albo costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'obbligo di un'ampia rotazione dei collaudatori e con il divieto di assegnare una pluralità di incarichi a uno stesso collaudatore. Una procedura analoga è prevista per i commissari delle gare d'appalto, che saranno individuati con sorteggio in una lista costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione, alla quale è attribuito anche l'incarico, che io considero molto importante e delicato, di redigere i bandi e i contratti tipo, così da annullare tutti i rischi di migliaia di bandi di gara oggi redatti dalle stazioni appaltanti senza alcun coordinamento.

È stato poi affrontato - e l'Aula ne ha discusso a lungo anche questa mattina - il delicatissimo tema delle concessioni, un istituto giuridico di cui in Italia viene fatto largo uso e che richiedeva da tempo la nostra attenzione. D'ora in avanti finalmente le concessioni saranno disciplinate con regole di stampo europeo: gare per la loro assegnazione e gare per i lavori cosiddetti *in house*; per questi ultimi,

manterranno la disciplina vigente, che il Senato ben conosce, solo le concessioni affidate con gare europee o con finanza di progetto.

Vorrei infine fare alcune considerazioni in generale sulle concessioni. Una seria regolamentazione delle concessioni non è necessaria solo per rispetto alle direttive europee e va anche oltre la necessità di ampliare gli spazi di concorrenza in mercati molto rilevanti. Noi dobbiamo riflettere sulla natura e sul significato profondo che sta alla base di quegli istituti giuridici utili e positivi che consentono al potere pubblico di affidare a privati, a ben determinate condizioni, la gestione di grandi e medi servizi pubblici. La concessione è cosa molto diversa dall'appalto per l'esecuzione di opere pubbliche e produce nel concessionario doveri di natura pubblica molto estesi. Al concessionario è quindi richiesto - permettetemi questa espressione - di impegnarsi con reale e convinto spirito pubblico. Con l'atto di concessione lo Stato o altro ente pubblico delegano a privati l'esercizio di proprie funzioni, attribuiscono al concessionario tutte le responsabilità contrattuali ed extracontrattuali connesse e lo sottopongono a rigorosi controlli con sanzioni che possono giungere, nei casi più gravi, sino alla revoca della concessione.

Io aggiungerei che, non solo possono giungere alla revoca, ma che debbono farlo, nei casi più gravi. In questo scambio, in questo patto tra il pubblico e il privato, il concessionario ha un evidente tornaconto economico, spesso rilevante, a fronte del quale è tenuto ad ispirare l'intera sua controprestazione all'interesse pubblico, compresi, naturalmente, il rispetto rigoroso degli investimenti dovuti, delle opere, anch'esse dovute, di miglioramento e di manutenzione, dei principi e delle regole della concorrenza. Le concessioni possono ben funzionare solo se questo delicato meccanismo viene fatto rispettare per intero e con rigore.

Concludo, ricordando altri due punti della nuova normativa cui dobbiamo attribuire una grande importanza strategica e, aggiungo, anche politica. Il nuovo codice interviene con forza nella regolamentazione della fase progettuale e questa apertura è una vera rivoluzione per il nostro Paese. Il provvedimento non soltanto rimette al centro delle grandi e piccole opere la progettazione, non soltanto abolisce l'assegnazione col massimo ribasso degli incarichi di progettazione, non solo costituisce un forte stimolo alla crescita della professionalità dei progettisti, ma può anche garantire un serio miglioramento della qualità delle opere. Sostenere il progetto, attribuirgli centralità rispetto alle pur rilevanti fasi della realizzazione, significa aver fatto tesoro della lezione che ci viene dall'esperienza pluriennale del sistema delle opere pubbliche. Chiunque analizzi con attenzione e onestà le ragioni che hanno contribuito nel nostro Paese ai ritardi, agli errori, alle brutture, all'aumento dei costi, alla presentazione di infinite riserve, all'approvazione di migliaia di varianti in corso d'opera e persino al diffondersi della corruzione, constaterà come alla base di tanto spreco c'è stata spesso una sottovalutazione dell'importanza del rigore e della qualità del progetto, se non, addirittura, una sua subordinazione agli interessi economici dell'impresa realizzatrice. La norma che stiamo per approvare prevede che d'ora in poi, per la realizzazione delle opere, potranno essere messi a gara esclusivamente progetti esecutivi e non soltanto preliminari o definitivi. Quando le opere pubbliche inizieranno la fase della realizzazione, l'impresa ne dovrà conoscere e accettare nel dettaglio tutti i particolari esecutivi e costruttivi: non è cosa da poco.

Concludendo - le chiedo soltanto un minuto, signor Presidente - noi vogliamo livelli massimi di trasparenza, di semplicità nelle procedure e di concorrenza, perché l'Italia ne ha una straordinaria necessità, ma ci serve anche un altro strumento che molti Paesi hanno già adottato e che, dopo tanti dibattiti e tensioni anche gravi, oggi approveremo. Quando si decide di realizzare una grande o media opera pubblica, nel provvedimento sono state previste forme di dibattito pubblico, certe nelle procedure e strutturate in modo da favorire il confronto. Così come il progetto deve precedere la realizzazione delle opere pubbliche, allo stesso modo anche la consultazione dei cittadini, la loro informazione, la ricerca del loro consenso, dovranno costituire un passaggio non solo procedurale, ma di sostanza, nella delicatissima fase di avviamento degli interventi.

Nel dibattito sull'Europa e sulle sue prospettive, le nuove regole sugli appalti assumono un significato molto particolare, ci indicano una strada e ci dicono che, solo attraverso una sempre maggiore

integrazione, le Nazioni europee possono trovare la forza di reagire alla crisi e tener testa alla dura competizione di un mondo globalizzato. I senatori del Partito Democratico voteranno a favore del provvedimento, certamente per il suo contenuto, ma anche per il suo forte significato politico. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il relatore Esposito Stefano.

Ne ha facoltà.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Signor Presidente, prima del voto ritengo giusto e doveroso ringraziare tutti i colleghi, in particolare i colleghi della Commissione. Siccome sono stati quasi sei mesi di lavoro molto intenso, ritengo davvero importante - lo faccio anche a nome del senatore Pagnoncelli - ringraziare il dottor Salone e la dottoressa Di Marco, che ci hanno accompagnato in questo lavoro di redazione del provvedimento, senza il quale non saremmo arrivati con questo testo base. Mi permetta di ringraziare anche la signora Camacci, la signora Masci, la signora Ottavi e la dottoressa Buccafusco, che in segreteria hanno sopportato e tollerato molto spesso anche qualche nostra distrazione nella produzione dei testi. Senza di loro non avremmo fatto questo grande lavoro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, posso mandare i miei apprezzamenti in forma scritta, però, avendone ricevuti, sono esattamente gli stessi che voglio rivolgere all'Aula, al Presidente della Commissione e ai relatori.

Oggi è una bella pagina che riconcilia con la politica e con le istituzioni. Questo è un provvedimento chiave; non è un provvedimento che muove molta sentimentalità, non è proprio un provvedimento romantico, però è un provvedimento che può generare lavoro, che può generare trasparenza nel mondo del lavoro e dell'impresa, che introduce dei fattori straordinariamente innovativi, che protegge il *made in Italy* e sul quale va preso un impegno, che è esattamente l'impegno che è stato preso dai commissari, onorevoli colleghi senatori, in Commissione: costruire ora dei decreti che siano in adempienza rispetto al mandato ricevuto da quest'Aula (e immagino fra poco anche dalla Camera). Si tratta di seguire lo stesso criterio, una sorta di criterio *bipartisan* (lo trovo un criterio cui attenersi), cui le Aule parlamentari dovrebbero affidarsi quando si scrivono regole del gioco che riteniamo fondamentali per una corretta e trasparente vita delle istituzioni e dei grandi soggetti privati che cooperano alla formazione del pubblico interesse. La Commissione ce l'ha fatta, nella forma del confronto che il Presidente ricordava; ne sono lieto e, soprattutto, ne sono assolutamente grato. Buon lavoro. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Liuzzi).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[LIUZZI](#) *(CRi)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LIUZZI](#) *(CRi)*. Signor Presidente, signore senatrici e signori senatori, nelle ultime settimane è esploso

in Puglia il caso ciliegie: i prezzi alla produzione sono scesi vertiginosamente fino a 80 centesimi al chilogrammo. Per chi non è addetto ai lavori, va specificato che trattasi di un prezzo per nulla remunerativo, irrisorio rispetto alle risorse impiegate ed al tempo di coltivazione, mortificante della professionalità dei coltivatori. Specifico, inoltre, che i costi di produzione di un ceraseto - ipotizzando una produzione media di otto-dieci tonnellate per ettaro - evidenziano marcate oscillazioni da 17.500 euro a 30.000 euro.

Signor Presidente, nella mia Regione, dove è nata la pregiata varietà denominata «Ferrovia», nell'analisi dei costi vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico che si riferiscono alla manodopera familiare, alla manodopera salariata, alle materie prime, ai costi indiretti, agli interessi passivi bancari, alle quote di ammortamento dei mezzi meccanici ed agli oneri assicurativi. Quindi, traducendo il costo per ettaro in quello per chilogrammo, si passa da 1,80 euro per le varietà meno pregiate a 2,80 euro riferiti alla varietà Ferrovia. È chiaro che le esclusive operazioni di raccolta del prodotto incidono per il 50 per cento dei costi stimati. È pertanto evidente che il prezzo alla produzione che, come dicevo, prima, quest'anno è sceso a 80 centesimi al chilo è notevolmente al di sotto dei costi produttivi. Infatti, nel caso della ciliegia Ferrovia, si è sotto di 2 euro al chilo, la qual cosa determina una perdita netta che va dai 15.000 euro ai 30.000 euro per ettaro.

In sostanza, signori senatori, il produttore pugliese di ciliegie che si avventura a raccogliere il frutto dall'albero perde tanto denaro. Gli conviene non raccogliere i gustosi frutti e lasciarli marcire sui rami. Francamente, questa decisione non ha tutta l'aria del paradosso, se non proprio della beffa? Nell'anno dell'Expo, ad esempio, le ciliegie lasciate marcire non suonano come ossimoro al messaggio ecologico e salvifico del cibo che nutre il pianeta? Ma i coltivatori di Sammichele di Bari, Turi, Conversano, Castellana Grotte, Casamassima, Rutigliano, Putignano, Noci ed Alberobello (per rimanere nell'area tradizionalmente vocata alla cerasicoltura), per non parlare anche di Bisceglie ed altri centri del Nord Barese - hanno alternative reali oggi per evitare la tragica scelta? Hanno altre prospettive che li incoraggino ad adoperarsi per organizzare la raccolta? Quanto è lontano dai frutteti di Puglia la poetica de «Il giardino dei ciliegi» di Tchekov?

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Liuzzi.

LIUZZI (CRI). Sto concludendo, signor Presidente.

Si racconta che il cultivar Ferrovia nacque per caso negli anni Trenta del Novecento, nei pressi dei binari della linea ferrata della società Ferrovie Sud-Est. All'epoca, su quei trasporti su rotaia viaggiano speranze e progresso. Si dice ora che i prezzi al ribasso vengano imposti da un cartello di *trader*, che quest'anno la concorrenza del prodotto proveniente da Grecia ed altri Paesi mediterranei sia più agguerrita del solito, che le organizzazioni di categoria poco o nulla fanno per salvaguardare prodotto e filiera. Insomma, sono tante le cause, le concause e gli accidenti che tediano l'intero settore, ma la mortificazione è tanta. Occorre che la Regione Puglia, il Ministero dell'agricoltura e le comunità municipali interessate si mobilitino ed escano dalla condizione di rassegnazione, promuovano iniziative proattive, utilizzino saggiamente le risorse messe a disposizione dall'Unione europea. Occorre cioè intervenire per sostenere il settore, anche adottando misure finanziarie di contribuzione a parziale ristoro delle fatiche dei veri protagonisti della coltivazione di ciliegie.

Signor Presidente, urge fare sistema, valorizzare il meglio e sostenere l'eccellenza: occorre farlo da subito, per evitare guai l'anno prossimo. Grazie, signor Presidente, e mi scuso se ho preso più tempo di quello concesso. *(Applausi dal Gruppo CRI. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per il futuro si discuterà in Consiglio di Presidenza. Gli interventi di fine seduta non possono costituire un dibattito a sé stante sulle questioni più varie e variegate del mondo. Se c'è qualcosa di attuale ed urgente ben venga, ma, diversamente, non hanno ragione di essere.

Sulla mancata risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo

AMIDEI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò breve: normalmente il Presidente del Senato è oggetto di attacchi. Oggi vorrei compiacermi e congratularmi con lei, Presidente, perché siede da stamattina su quell'alto scranno conducendo ottimamente i lavori. Complimenti Presidente! Va detto, quando è giusto dirlo. (*Applausi del senatore Bertacco*).

Per il resto, mi limito semplicemente a consegnare il bollettino settimanale delle mancate risposte alle interrogazioni ed interpellanze, rimandando alla prossima settimana. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XII e del senatore D'Ambrosio Lettieri*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Amidei. Come le avevo già consigliato potrebbe farne un volume dei solleciti per le risposte agli atti di sindacato ispettivo. Prima o poi una risposta arriverà.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LEZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei porre all'attenzione di quest'Assemblea questo episodio: in data 16 giugno, durante la convocazione della Commissione bilancio, la sottoscritta in qualità di membro dell'Ufficio di Presidenza della Commissione bilancio ha richiesto formalmente le dimissioni del presidente Azzollini. Inoltre, ho chiesto al resto dell'Ufficio di Presidenza composto dal senatore Del Barba (PD), dal senatore Sangalli (PD), e dalla senatrice Comaroli (*LN-Aut*) di supportare il Movimento 5 Stelle in questa sacrosanta richiesta. C'è stato un gelo e un silenzio imbarazzante per tutta la Commissione, malgrado il gip ritenga che le azioni del presidente Azzollini e i capi di imputazione che lo vedono coinvolto siano strettamente correlati alle sue azioni sul territorio. Lo si può evincere dal fatto che nel 2013, con un suo emendamento, si è data vita ulteriore a quel *crac* che ha provocato 350 milioni di debito a carico degli italiani! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ma c'è da dire che questa maggioranza, la stessa che è in questo Parlamento, ha approvato quell'emendamento perché allora si sono scambiati un miliardo di mazzette!

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi...

LEZZI (*M5S*). Mi faccia finire di parlare, Presidente.

PRESIDENTE. No, senatrice Lezzi, quando si parla lo decido io. Quando il caso verrà esaminato in Aula ne ripareremo, ma quello di oggi è solo un intervento di fine seduta.

LEZZI (*M5S*). Presidente, io chiedo le dimissioni del presidente Azzollini! (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Lezzi. L'istituto delle dimissioni è nella disponibilità dell'interessato. L'istituto della sfiducia non è previsto né dai Regolamenti parlamentari né dalla Costituzione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,13*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ([1678](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:

a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

b) compilazione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione» recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre direttive, che sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica normativa generale di settore per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa;

d) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure chiuse e non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche;

e) recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive;

f) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;

g) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali devono essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva;

h) riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali,

ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

i) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;

l) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;

l) individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, non è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;

2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi, sia mediante l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore, sia con la definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità;

3) assicurando comunque la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice;

m) definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara;

n) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;

o) attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;

p) individuazione dei casi in cui gli atti di indirizzo di cui alla lettera *o)* sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari;

q) previsione che il regolamento di cui alla lettera *iii)* disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura;

r) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità;

s) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza,

professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;

t) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto di CONSIP Spa, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i tempi di espletamento delle gare, anche attraverso un ricorso sempre più ampio alle gare di tipo telematico;

u) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera *s)*, con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale o di provincia autonoma per gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro;

v) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera debba essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla rescissione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione;

z) utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo», regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie;

aa) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera *z)*, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

bb) creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo:

1) ai fini dell'iscrizione all'albo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione dal medesimo albo;

2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;

3) che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento;

cc) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte in numero almeno pari a

cinque, nonché una adeguata rotazione degli affidamenti, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza;

dd) rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale, e prevedendo altresì che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;

ee) creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati;

ff) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, con esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

gg) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti impreveduti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante;

hh) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione;

ii) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

ll) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;

mm) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica delle reali capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la

gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di *rating* di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale»;

nn) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare;

oo) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali;

pp) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara;

qq) introduzione di disposizioni che, al verificarsi dei casi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabiliscano che l'ANAC, prima di applicare quanto previsto dal citato articolo 32, prescriva alla stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni per procedere ad una nuova gara oppure se qualcuno dei concorrenti che hanno partecipato alla gara sia disponibile ad eseguire il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'aggiudicatario corrotto;

rr) valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

ss) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti *in house*, assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione comparativa di più offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione; espressa indicazione dell'applicazione del codice di cui alla lettera *b)* anche per gli eventuali affidamenti effettuati dalle cosiddette società *in house* del settore pubblico;

tt) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto

collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

uu) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;

vv) disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro;

zz) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi;

aaa) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione;

bbb) previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica;

ccc) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche;

ddd) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto;

eee) trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto;

fff) previsione di forme di dibattito pubblico, ispirate al modello del *débat public* francese, delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio;

ggg) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto, nonché obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

hhh) espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera b);

iii) emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa di tale codice, ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa da adottare con decreto del

Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

III) espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera *iii*), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli *standard* internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Le modalità operative delle consultazioni devono prevedere, oltre che incontri collegiali, anche la presentazione, da parte delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, di documentazione in merito ai principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e del parere del Consiglio di Stato che si pronunziano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi venti giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo anche in mancanza di nuovo parere. Per il computo dei termini per l'espressione dei predetti pareri parlamentari si applica l'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.

6. Il regolamento di cui al comma 1, lettera *iii*), è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale, di cui all'articolo 129, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.

9. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

(*) Approvato, nel testo emendato, il disegno di legge composto del solo articolo 1
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.364

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera aaa), sostituire le parole: delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere» con le seguenti: di tutte le concessioni autostradali ovvero di quelle in essere, scadute o in scadenza prossima o futura».

Consequentemente al medesimo comma, sopprimere la lettera bbb).

1.365

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera aaa), dopo le parole: «con particolare riferimento», inserire le seguenti: «all'individuazione delle caratteristiche del rischio operativo e».

1.366

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera aaa), dopo le parole: «con particolare riferimento», inserire le seguenti: «alla definizione del concetto di "rischio operativo", inteso come assenza di garanzie economiche di concreto recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto delle medesime concessioni, e».

1.367

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera aaa), dopo le parole: «disciplina generale dei contratti di concessione» aggiungere le seguenti: «prevedendo una tempistica adeguata per le concessioni che scadono entro ventisei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo».

Consequentemente sopprimere la lettera bbb).

1.368

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ROMANO](#), [ZIN](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera bbb), sostituire le parole: «dei principi dell'evidenza pubblica», con le seguenti: «dei principi desumibili dalla direttiva 2014/23/UE, anche con riferimento agli affidamenti di cui all'articolo 17 della direttiva stessa».

1.368 (testo 2)

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ROMANO](#), [ZIN](#)

V. testo 3

Al comma 1, lettera bbb), sostituire le parole: «dei principi dell'evidenza pubblica», con le seguenti: «dei principi desumibili dalla direttiva 2014/23/UE, anche con riferimento agli affidamenti di cui all'articolo 17 della direttiva stessa, che riguardino concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi.»

1.368 testo 3/100

[MALAN](#)

Respinto

All'emendamento 1.368 (testo 3) dopo la parola: «concessionario», inserire le seguenti: «di proprietà totalmente pubblica».

1.368 (testo 3)

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ROMANO](#), [ZIN](#)

Approvato

Al comma 1, lettera bbb), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE».

1.369

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera bbb), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, escludendo espressamente la possibilità di affidare senza gara lavori e servizi».

1.370

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera ccc), sopprimere la parola: «minimi».

1.371

[CERONI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera ccc), inserire la seguente:

«*ccc-bis*) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria ed adeguatamente motivata».

1.372

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Sost. id. em. 1.371

Al comma 1, dopo la lettera ccc), inserire la seguente:

«*ccc-bis*) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria adeguatamente motivata».

1.373

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera eee).

1.374

[MATTEOLI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera fff).

1.375

[PICCOLI](#)

Id. em. 1.374

Al comma 1, sopprimere la lettera fff).

1.377

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera fff), dopo le parole: «dibattito pubblico», inserire la seguente: «vincolante», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle associazioni di tutela degli interessi sensibili».

1.376 (testo 2)

[MARGIOTTA](#)

Approvato

Al comma 1, lettera fff), sopprimere le parole: «, ispirate al modello del débat public francese,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché previsione di una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari per realizzare un'opera che sia semplice, vincolante e non modificabile nel tempo».

1.378

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, lettera fff), sopprimere le parole: «del débat public».

1.379

[ZUFFADA](#), [PICCOLI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera fff), dopo le parole: «débat public francese», inserire le seguenti: «da svolgersi precedentemente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione».

1.380

[ZUFFADA](#), [PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera fff), dopo le parole: «progetti infrastrutturali», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

1.381

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera fff), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, garantendo la più ampia partecipazione e assicurando altresì il coordinamento con le disposizioni legislative o statutarie regionali eventualmente già esistenti in materia, al fine di evitare ogni sovrapposizione con gli strumenti di consultazione già previsti dalla normativa nazionale vigente, con particolare riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale e strategica nonché con le forme istruttorie di valutazione dei progetti già disciplinate dall'ordinamento, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».

1.382

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera fff), aggiungere, infine, le seguenti parole: «da svolgersi precedentemente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione».

1.383

[PICCOLI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «subappaltare» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera ggg) con la seguente:

«ggg) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare e, in fase di esecuzione contrattuale, i relativi subappaltatori e obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione».

1.384

[DLGIACOMO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera ggg) con la seguente:

«ggg) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare nonché possibilità della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di ingiustificato e reiterato inadempimento da parte dell'appaltatore. Il contraente è tenuto ad indicare il nominativo dei subappaltatori dopo l'aggiudicazione dell'appalto e al più tardi all'inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto;»

1.385

[PICCOLI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera ggg) con la seguente:

«ggg) previsione dell'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare e, in fase di esecuzione contrattuale, i relativi subappaltatori e dell'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione, nonché di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione.»

1.386

[GIBIINO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera ggg) con la seguente:

«ggg) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare; nonché obbligo della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento dell'appaltatore.»

1.387

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Approvato

Al comma 1, lettera ggg), premettere le seguenti parole: «introduzione di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare»: e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o anche su richiesta del subappaltatore, e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti;»

1.388

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera ggg), alla parola: «obbligo» premettere le seguenti: «Per i servizi e le forniture»; sostituire le parole: «sia le parti del contratto di lavori» con le seguenti: «sia le parti del contratto di prestazioni», sostituire le parole: «per ogni tipologia di lavorazioni» con le seguenti: «per ogni tipologia di prestazioni» e sopprimere le seguenti parole: «obbligo della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore»;

1.389

[MATTEOLI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera ggg), sopprimere le parole da: «sia una tema di nominativi» fino a: «di motivi di esclusione».

1.390

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera ggg), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo la parola: «offerta», sopprimere la parola: «sia»;*
- 2) *dopo la parola: «subappaltare», sopprimere le parole da: «sia una terna», fino a: «progetto»;*
- 3) *dopo le parole: «inadempimento»;», aggiungere le seguenti: «ingiustificato e reiterato»;*
- 4) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i lavori, l'appaltatore è tenuto ad indicare il nominativo dei subappaltatori dopo l'aggiudicazione dell'appalto e al più tardi all'inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto».*

1.391

[GIBIINO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera ggg), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo la parola: «offerta», sopprimere la parola: «sia»;*
- 2) *dopo la parola: «subappaltare», sopprimere le parole da: «sia una terna», fino a: «progetto»;*
- 3) *dopo le parole: «inadempimento»;», aggiungere le seguenti: «ingiustificato e reiterato»;*
- 4) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i lavori, l'appaltatore è tenuto ad indicare il nominativo dei subappaltatori dopo l'aggiudicazione dell'appalto e al più tardi all'inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto».*

1.392

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.392

Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole da: «sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una tema di nominativi», fino a: «apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione e», con le seguenti: «le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, nonché».

G1.392 (già em. [1.392](#))

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1678,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.392.

(*) Accolto dal Governo

1.393

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole da: «sia le parti del contratto», fino a: «tipologia di lavorazioni prevista in progetto», con le seguenti: «le parti del contratto che intenda subappaltare».

1.394

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#) (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.394

Al comma 1, lettera ggg), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa presentazione dei provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori (SAL), ovvero le fatture regolarmente emesse».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Crosio, Volpi, Cervellini e i componenti del

Gruppo Misto-SEL

G1.394 (già em. [1.394](#))

[SCIBONA](#), [CIOFEI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [CROSIO](#), [VOLPI](#), [CERVELLINI](#),
[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1678,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.394

(*) Accolto dal Governo

1.395

[SCIBONA](#), [CIOFEI](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «in materia,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera ggg), inserire la seguente:

«*ggg-bis*) individuazione, in materia di subappalto, delle competenti autorità nazionali tenute a vigilare sull'osservanza da parte dei subappaltatori degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, prevedendo l'estensione del rispetto di tali obblighi a tutta la catena di sub-fornitori e subappaltatori;».

1.396

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera ggg), inserire la seguente:

«*ggg-bis*) individuazione, in materia di subappalto, delle competenti autorità nazionali tenute a vigilare sull'osservanza da parte dei subappaltatori degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia;».

1.397

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:

«*ggg-bis*) promozione di procedure di selezione per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria che puntino non più su elementi quantitativi, come la riduzione del tempo o dei compensi, ma sulla qualità delle prestazioni professionali, come il concorso, con affidamento al vincitore delle fasi successive della progettazione esecutiva».

1.398

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:

«*ggg-bis*) promozione e semplificazione degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti, riservando alle stazioni appaltanti il ruolo di soggetto preposto alla verifica ed alla vigilanza nel processo di realizzazione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo».

1.399

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:

«*ggg-bis*) snellimento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, al fine di promuovere una più ampia partecipazione delle Amministrazioni pubbliche ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, consentendo l'ammissione ai finanziamenti con il progetto preliminare e garantendo

contestualmente la separazione tra progettazione ed esecuzione delle opere».

1.400

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:

«*ggg-bis*) semplificazione del procedimento di stesura ed aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori di pertinenza, incluso il settore delle costruzioni con l'assegnazione della relativa competenza agli "organismi nazionali di normazione" ai sensi dell'articolo 27, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012».

1.401

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera ggg) inserire la seguente:

«*ggg-bis*) revisione dei decreti attuativi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge;».

1.402

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera hhh), dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», inserire le seguenti: «e delle disposizioni contenute all'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, all'articolo 58 della legge n. 388 del 2000, all'articolo 1, commi da 449 a 458, della legge n. 296 del 2006, all'articolo 13 della legge n. 136 del 2010, agli articoli da 8 a 13 del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito in legge n. 94 del 2012, all'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012, all'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito in legge n. 89 del 2014».

1.403

[CROSIO](#)

Sost. id. em. 1.402

Alla lettera hhh) del comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» inserire le seguenti: «e delle disposizioni contenute all'Art. 26 legge n. 488/1999; all'Art. 58 legge n. 388/2000; all'Art. 1 commi da 449 a 458 legge 296/2006; all'Art. 13 legge n. 136/2010; agli art. da 8 a 13 D.L. 52/2012 convertito in legge 94/2012; all'Art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito in legge 135/2012; all'Art. 9 D.L. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014».

1.404

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.404

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. La delega per il riordino della disciplina attinente alle somministrazioni e forniture di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri organismi di diritto pubblico, di cui all'alinea del comma 1, è esercitata, oltre che nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi previsti, dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designazione espressa delle parti della disciplina generale dei contratti pubblici, che non sono applicabili a somministrazioni e forniture, in ragione delle specificità derivanti dall'oggetto del contratto. Restano comunque inibite disposizioni contrarie al principio di libertà di iniziativa economica, sancito dall'articolo 41 della Costituzione, e al principio di libera concorrenza, stabilito dal Trattato sull'Unione europea, nonché le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite;

b) le disposizioni di pianificazione e programmazione temporale autoritativa, con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, nonché le prescrizioni tecniche, recate dai capitolati di gara, non possono prefigurare soluzioni tecniche esclusive o limitative del principio di libera concorrenza, né possono porre limiti non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche

dichiarate e che, in particolare, impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici. A tal fine le disposizioni o gli atti di cui al precedente periodo:

1) rendono chiara la finalità di utilizzo del bene o del servizio richiesto, salvaguardando la possibilità che l'obiettivo di utilizzo sia conseguito anche da prodotto dotato di caratteristiche equivalenti alle specifiche tecniche indicate;

2) evitano artificiosi accorpamenti o scorpori strumentali, il cui effetto di limitazione delle condizioni di accesso al mercato per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione può essere oggetto di istanza risarcitoria;

3) danno piena evidenza delle quantità che sono a fondamento della base d'asta, definendo in partenza le condizioni di estensione quantitativa e temporale del contratto e fissando preventivamente le quote percentuali dei massimi scostamenti ammissibili nella successiva esecuzione del contratto; c) introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che operano nel proprio territori, attribuendo un peso specifico, nella valutazione del prodotto, alla filiera corta ed alla fornitura a chilometro zero, come elemento di punteggio non superiore al 5%;

d) analogia introduzione di criteri di valutazione premiale, entro il limite di punteggio di cui alla lettera c), alle offerte che si caratterizzino per un prodotto dotato di soluzioni tecnologicamente innovative, oggetto di privative, marchi o brevetti gravanti sul bene, compreso quello di tipo immateriale, concessi in conformità alla disciplina nazionale ed europea;

e) superamento del sistema dell'offerta economica al massimo ribasso mediante l'utilizzazione, nella determinazione della percentuale di scostamento ammissibile rispetto al prezzo di riferimento della gara, di un algoritmo dotato di casualità, prodotto per l'occasione, direttamente dalla commissione di gara, mediante un sistema informatico dotato delle più avanzate capacità di sicurezza digitale e di non tracciabilità *ex ante*;

f) adozione di criteri di capacità valutativa del software e degli altri beni immateriali, oggetto della fornitura, adeguati alle esigenze di raccordo coi sistemi esistenti, di interconnettività con la rete pubblica, di semplicità di utilizzo e di flessibilità di impiego. Nella quantificazione dei costi a base d'asta, il capitolato non può differire i costi indiretti attribuibili al progetto, quali gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con funzioni di supervisione, salvo quando si tratti di tipologie di costi direttamente connessi alla creazione del software. Ai fini della valutazione del completamento dell'esecuzione del contratto, l'idoneità all'uso atteso del nuovo software varia a seconda della natura del progetto ed il suo affidamento su di una tecnologia provata ovvero innovativa o sperimentale; in ogni caso, stante la rapidità del suo processo di obsolescenza tecnologica, è effettuata in sede di collaudo anche un'analisi critica del suo utilizzo e, se da essa risulta che il software non corrisponde più a criteri di economicità, si applicano le penali previste nel capitolato;

g) responsabilità dei soggetti di cui alla lettera p) del comma 1 in ordine ad ogni valutazione successiva, operata nella gestione del contratto di somministrazione o fornitura, che alteri i dati di cui alla lettera b) con l'effetto di condizionare il mercato delle attività economiche penalizzando gli operatori economici vincitori della gara.

G1.404 (già em. [1.404](#))

[BUEMI, Fausto](#) [Guilherme LONGO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1678,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.404.

(*) Accolto dal Governo

1.607

I Relatori

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», inserire le seguenti: «e sentita l'ANAC».

1.405

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Ritirato

Al comma 7, alinea, dopo le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, », inserire le seguenti: «per i bandi pubblicati successivamente alla stessa,».

1.652

I Relatori

Approvato

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il suddetto divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario».

1.406

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Al comma 8, sostituire la frase: «del decreto legislativo di cui al comma 1» con la seguente: «della presente legge».

1.407

[MALAN](#), [CIOFFI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i commi 1 e 2 sono soppressi.

8-ter. All'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, il comma 10 è soppresso».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i componenti del Gruppo M5S

1.700/100

[CROSIO](#)

Approvato

All'emendamento 1.700, al capoverso 3-bis sostituire le parole: «in relazione all'appalto» con le seguenti: «in relazione agli appalti assegnati».

1.700

I Relatori

Approvato nel testo emendato

Al comma 1, lettera l), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«3-bis) imponendo il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicatrice in relazione all'appalto;

3-ter) prevedendo un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici e di servizi, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.».

1.246 (testo 2)

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#)

Approvato

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole da: «di livello almeno regionale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, prevedendo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, un livello di aggregazione almeno regionale o di provincia autonoma e, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, aggiudicati da comuni non capoluogo di provincia, livelli di aggregazione subprovinciali definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti;».

1.247

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, lettera u), sopprimere la parola: «almeno».

1.248

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, lettera u), sostituire la parola: «regionale» con le seguenti: «provinciale o di area vasta».

1.249

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «milione di euro» aggiungere le seguenti: «, ferma restando la possibilità attuare autonomamente le committenze al livello più vicino al cittadino, secondo il principio della sussidiarietà, per i piccoli importi e comunque fino a quarantamila euro».

1.349

[DLGIACOMO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera zz).

1.350

[DLGIACOMO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera zz), con la seguente:

«zz) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, affidate senza espletamento di gara ad evidenza pubblica, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica».

1.351

[GIBIINO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera zz), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «servizi pubblici», inserire la parola: «anche»;*

2) *sostituire le parole: «o di nuova aggiudicazione», con le seguenti: «laddove affidate senza l'espletamento di gara ad evidenza pubblica»;*

3) *sopprimere le parole: «anche di tipo semplificato,».*

1.352

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «o di servizi pubblici», sostituire le parole: «già esistenti o di nuova aggiudicazione», con le seguenti: «anche già esistenti laddove affidate senza l'espletamento di gara ad evidenza pubblica», e conseguentemente, dopo le parole: «procedure di evidenza pubblica», sopprimere le parole: «anche di tipo semplificato».

1.354

[CERONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione», aggiungere le seguenti: «avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la

parola: «tutti».

1.355

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#)

Id. em. 1.354

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione», aggiungere le seguenti: «avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la parola: «tutti».

1.356

[DIGIACOMO](#)

Id. em. 1.354

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione», inserire le seguenti: «avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la parola: «tutti».

1.357

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «già esistenti o di nuova aggiudicazione», inserire le seguenti: «, fatta eccezione per i concessionari scelti con procedure di evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione europea,».

1.358

[MARGIOTTA](#), [LAI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la seguente: «prevalentemente».

1.359

[CHIAVAROLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la seguente: «prevalentemente».

1.360

[PELINO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la parola: «prevalentemente».

1.651 testo 4/100

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#) (*)

Le parole da: «All'emendamento» a: «50.000 euro» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.651 (testo 4) dei Relatori, sostituire le parole: «superiore a 150.000 euro» con le seguenti: «superiore a 50.000 euro» nonché sopprimere le seguenti parole: «ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere affidate con gara europea, per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.651 testo 4/101

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#) (*)

Precluso

All'emendamento 1.651 (testo 4) dei Relatori, sostituire le parole: «superiore a 150.000 euro» con le seguenti: «superiore a 50.000 euro».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.651 testo 4/102

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#) (*), [CAPPELLETTI](#) (*)

Respinto

All'emendamento 1.651 (testo 4) dei Relatori, sostituire le parole: «ed escludendo dal predetto obbligo unicamente» con le seguenti: «ed includendo altresì nel predetto obbligo».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.651 testo 4/103

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Respinto

All'emendamento 1.651 (testo 4), sopprimere le parole: «o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto».

1.651 testo 2/1 (testo2)

I Relatori

Decaduto

All'emendamento 1.651 (testo 2), sostituire le parole: «con gara europea» con le seguenti: «con le procedure di gara ad evidenza pubblica previste dalle normative di settore dell'Unione europea».

1.651 (testo 2)

I Relatori

V. testo 3

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «relativi alle concessioni» inserire le altre: «e di importo superiore a 150.000 euro» e aggiungere, infine, le seguenti parole: «ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere affidate con gara europea, per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;».

1.651 (testo 3)

I Relatori

V. testo 4

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «relativi alle concessioni» inserire le altre: «di importo superiore a 150.000 euro» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione Europea, per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;».

1.651 (testo 4)

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «relativi alle concessioni» inserire le altre: «di importo superiore a 150.000 euro» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione Europea per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;».

1.361

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera zz), sopprimere le seguenti parole: «anche di tipo semplificato;».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.362

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera zz), sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.363

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera zz), aggiungere, infine, le seguenti parole: «è stabilendo una durata massima delle medesime concessioni, senza possibilità di provvedimenti di proroga».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE» (atto Senato n. 1678);

premesso che,

la legge Obiettivo e la figura del *General Contractor* ivi prevista ha relegato le opere specialistiche e super specialistiche nel subappalto, figura quest'ultima più consona ai lavori generici e di minore professionalità;

da ciò si è determinata una progressiva dequalificazione dei lavori pubblici a vantaggio delle grandi opere generali, con una politica dei grandi lavori che per molti anni ha quasi esclusivamente orientato la politica dei Lavori Pubblici nel nostro Paese;

il DEF ha tagliato 25 grandi opere su 50 già approvate lo scorso anno, dimostrando che la stagione dei grandi lavori in Italia, ma anche in Europa, ha evidenziato, in via generale, un allungamento dei tempi ed una marcata accentuazione dei costi;

con i lavori sostenibili nel territorio, si può aprire una nuova stagione di interventi specialistici e compatibili per lo sviluppo;

considerato che,

nella stesura dei conseguenti decreti delegati, è necessario tenere nel massimo conto la vasta gamma di specializzazioni già presenti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che costituisce il nucleo centrale delle eccellenze tecnologiche ed innovative dei lavori pubblici del nostro Paese - dal restauro alle fondazioni, dall'archeologia alle opere prefabbricate, dalla sicurezza stradale agli impianti tecnologici, alle facciate continue - non confondendo la semplificazione burocratica con quella applicata all'industria che, al contrario, abbisogna di progressive specializzazioni via via che procede lo stato dell'arte, non ultimo ai fini della riconversione e della riqualificazione delle opere incompiute;

la difesa della specializzazione industriale nei lavori pubblici costituisce uno dei punti più qualificanti della riforma non solo sotto il profilo tecnologico, ma anche sul piano del contrasto alla penetrazione del malaffare, appurato che la presenza di imprese specialistiche che assicurano mezzi e manodopera specializzata è oggettivamente di freno a tali fenomeni,

impegna il Governo a fare in modo che il provvedimento in esame e i relativi decreti e regolamenti attuati vi si orientino fortemente verso la valorizzazione della qualificazione reale delle imprese - attraverso un rigoroso controllo anche di materialità dei requisiti delle medesime.

(*) Accolto dal Governo

G1.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

le novità introdotte alla legge fallimentare dal decreto-legge n. 83 del 2012, il cosiddetto decreto sviluppo, hanno avuto solo in parte effetti positivi;

in particolare l'istituto del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* della legge fallimentare è nato con il proposito di tutelare la continuità aziendale dell'impresa;

il concordato preventivo è stato però spesso utilizzato con finalità differenti e strumentali, anche ai fini elusivi e di concorrenza;

la procedura offre purtroppo ampi spazi ad abusi, in quanto consente il «saldo a stralcio» delle posizioni debitorie, diventando così anche mezzo di concorrenza sleale a scapito della maggioranza delle imprese sane ed oneste;

per questi motivi l'utilizzo del concordato con continuità aziendale deve essere attentamente monitorato e fortemente limitato per non produrre, come troppe volte è successo, effetti devastanti opposti a quelli che volevano essere perseguiti;

infatti, la stragrande maggioranza degli abusi - soprattutto in alcune zone d'Italia - si concretizza nell'utilizzo distorto dei concordati «in bianco», depositati (il 90 per cento) solo ai fini dilatori, ed anche nell'omologazione dei concordati «truffa» per i piccoli creditori chirografari, con previsione di percentuali ridicole (anche sotto il 5 per cento); tutto ciò sfruttando il voto delle banche (che spesso già vantano una fetta consistente di credito in privilegio, ma che possono votare per la loro porzione di eredito «degradato» o «chirografario») e con la connivenza di consulenti senza troppi scrupoli e l'eccessiva tolleranza di alcuni magistrati;

è evidente che una percentuale così bassa, quand'anche venisse incassata, provoca spesso il fallimento delle imprese creditrici; in sostanza la ditta in difficoltà scarica sulle imprese creditrici i propri debiti, con tutte le conseguenze del caso;

in molti casi vengono costituite «new company», intestate a prestanome, per ripartire con un azzeramento dei debiti;

in particolare, la possibilità di presentare un concordato in bianco, senza alcuna indicazione circa l'offerta proposta ai creditori, si presta a molteplici abusi;

spesso il concordato in bianco è stato utilizzato come strumento per ottenere un rinvio legittimo della decisione sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ovvero per bloccare le esecuzioni individuali dei creditori;

in tal uni casi appare più uno strumento legale per congelare i debiti e continuare ad operare all'interno del mercato, che non come uno strumento per liquidare il massimo possibile evitando la procedura fallimentare che inevitabilmente diluisce i tempi di pagamento;

la legge non prevede nulla se, alla fine della procedura, il concordato non viene omologato e comunque se i creditori si ritrovano a dover agire per la dichiarazione di fallimento dell'impresa dopo aver atteso circa sei mesi o più dalla richiesta di ammissione al concordato preventivo stesso; ai fini dell'omologazione del concordato, il voto delle banche risulta sproporzionato nell'ottenimento dei voti decisivi per far approvare concordati con percentuali risibili;

rilevato che:

con riferimento agli appalti pubblici, è consentito all'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo la partecipazione alle gare di appalto, purché presenti due requisiti: la relazione

di un professionista che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e la garanzia di un'impresa terza, avente i requisiti di carattere generale, di capacità tecnica, finanziaria, economica che garantisca per l'impresa in concordato (tramite l'istituto dell'avvalimento);

tale ultima particolarità mal si concilia con la natura «fiduciaria» che sta alla base di alcune tipologie di affidamento di appalti pubblici (cottimi e procedure negoziate), per le quali l'Ente pubblico seleziona i concorrenti da invitare in base a criteri e requisiti del concorrente stesso che sono strettamente connessi alla natura fiduciaria;

pertanto, si ritiene che - quantomeno per le gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appaltante) - la partecipazione delle imprese ammesse a concordato debba essere preclusa;

in questa direzione era andata la Provincia autonoma di Trento con la circolare n. 452836/d330/1.1.2010-70 del 20.08.2013, ma il T.R.G.A. di Trento, con la sentenza n. 58/2014, ha annullato parte della circolare, vanificando gli sforzi fatti a livello locale e liberalizzando la partecipazione alle gare di appalto per le imprese ammesse al concordato con continuità;

a questo punto non è più rinviabile un intervento legislativo correttivo di tali distorsioni, che stanno portando alla morte di molte, troppe, piccole e medie imprese incolpevoli e alla perdita di migliaia di posti di lavoro,

impegna il Governo:

ad intervenire sulla normativa attualmente vigente in materia di concordato preventivo e, quindi, ad introdurre nuove norme per evitare distorsioni ed abusi da parte degli imprenditori che accedono alle procedure di concordato preventivo;

in particolare a valutare la possibilità di abolire *tout court* l'istituto del concordato cosiddetto «in bianco»;

a valutare la possibilità di introdurre l'inderogabilità di una soglia percentuale (minimo 20 per cento) per il pagamento dei crediti chirografari, quale deterrente contro gli abusi dello strumento concordatario;

a valutare la possibilità che - quanto meno alle gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appaltante) - sia preclusa la partecipazione delle imprese ammesse a concordato preventivo.

(*) Accolto dal Governo

G1.102

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

con l'adozione del piano «Strategia per la crescita digitale 2014-2020», il Governo si è dotato di un quadro strategico all'interno del quale sarà possibile realizzare, sull'intero territorio nazionale, sia le «infrastrutture tecnologiche» sia le piattaforme considerate abilitanti per Anagrafe Popolazione Residente, pagamenti elettronici e fatturazione elettronica, Open Data, Sanità digitale, Scuola digitale Giustizia digitale;

il Piano del Governo è concepito come una strategia che deve essere attuata in piena sinergia con altre strategie pubbliche già in essere, sia a livello di governo nazionale che di governi regionali, per mettere utilmente «a sistema» obiettivi, processi e risultati;

l'attuazione dei programmi indicati dal Governo nel proprio documento strategico e dei programmi regionali, che si integreranno con la strategia nazionale, richiede un'importante evoluzione del mercato: è imprescindibile una domanda pubblica di innovazione qualificata; è, altrettanto imprescindibile un'evoluzione dei modelli d'offerta dell'industria ICT (Information Communication Technology) che deve sia rispondere all'esigenza di far evolvere il rapporto domanda-offerta verso partnership progettuali e modelli innovativi di gestione e finanziamento dei grandi progetti di

innovazione, sia assicurare l'apertura di questo nuovo mercato alle medie e piccole società ICT;

in questo quadro assume un'importanza fondamentale consolidare il riposizionamento strategico delle società pubbliche ICT in house di Regioni e Province Autonome, già avviato negli ultimi anni, per focalizzarsi sempre più sulle funzioni di pianificazione, progettazione e organizzazione a supporto degli enti nell'attuazione dei piani di digitalizzazione nazionali e regionali, lasciando al mercato la realizzazione dei progetti;

le società ICT di Regioni e Province Autonome devono rafforzare il proprio ruolo di «cerniera» su tre livelli: all'interno dei singoli territori; a livello interregionale in accordo con le policy nazionali; di raccordo con gli operatori di mercato;

considerato che:

l'attuale corpo normativo che disciplina gli appalti pubblici è inadeguato alle sfide che l'innovazione digitale ci pone, si rende necessario predisporre alcune modifiche condivise che, mantenendo tutte le tutele in materia di contrasto ai fenomeni di illegalità nelle commesse pubbliche, consentano alla Pubblica Amministrazione di varare e realizzare progetti in tempi coerenti con l'innovazione tecnologica e di utilizzare moderni meccanismi di partnership pubblico privato, garantendo tempestività e trasparenza;

è indispensabile, pertanto, creare nuovi modelli di collaborazione pubblico-privato. Si tratta di una sfida cruciale per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie ed in questo senso un'opportunità può essere costituita dalla trasposizione nel campo dell'innovazione tecnologica di iniziative «pre-competitive», attraverso progetti sperimentali e di ricerca, mutuando i modelli dei progetti europei di co-investimento;

tenuto conto che:

per rendere immediatamente cantierabili gli obiettivi indicati è necessario apportare modifiche al codice degli appalti, orientate anche a recepire in maniera determinante le nuove forme di partenariato pubblico-privato previste anche dalle recenti direttive comunitarie che riformano il settore degli appalti,

impegna il Governo:

a consentire, valorizzare e sviluppare nuovi modelli di partnership pubblico-privato per l'innovazione tecnologica in chiave co-progettuale;

a predisporre le opportune misure volte a riconoscere la specificità del settore ICT ed a superare le asimmetrie esistenti nella collaborazione tra mercato e pubblica amministrazione, consentendo altresì alla rete delle Società in house regionali e delle province autonome di collaborare tra loro anche per favorire il rilancio del mercato ICT;

ad innovare, stimolare gli investimenti ICT e «sburocratizzare» in modo da garantire una diffusione capillare dell'innovazione, l'ammodernamento della macchina pubblica, la nascita di una nuova occupazione giovanile in linea con le nuove competenze digitali.

(*) Accolto dal Governo

G1.103

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE» (atto Senato n. 1678);

premesso che:

l'articolo 1 lettera c) del provvedimento delega il Governo alla ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di conseguire una significativa riduzione del complesso delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività;

il settore dei servizi sostitutivi di mensa è normato, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di gara, dall'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

considerato che,

è necessario che il settore dei buoni pasto, data la peculiarità, mantenga, come avviene dal 2006, una apposita disciplina;

anche alla luce dell'intervento normativo attuato con la Legge di Stabilità 2015, che ha portato da 5,29 a 7 Euro il sostegno fiscale esclusivamente per il buono pasto in forma elettronica e che porterà in tempi rapidi il sistema dei buoni pasto da un assetto fondato sul cartaceo ad uno fondato sull'elettronico, con indubbi effetti positivi su modernizzazione del sistema, semplificazione, trasparenza, accessibilità, abbattimenti di costi organizzativi ed amministrativi;

è di vitale importanza per il settore vietare, ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, ultimo capoverso della Direttiva n. 24 del 2014, settori ordinari (e articolo 82, secondo comma, ultimo capoverso della Direttiva 25 del 2014 settori speciali) l'uso del solo criterio del prezzo o del costo per aggiudicare le gare dei buoni pasto, regolamentando in modo efficace anche i cosiddetti servizi aggiuntivi;

appare necessario rendere maggiormente efficace la verifica di congruità delle offerte sospettate di anomalia (cioè con ricavi al di sotto dei costi) e rendere più effettivi e seri i controlli in fase di esecuzione/erogazione del servizio;

è fondamentale che le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurino, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale,

impegna il Governo, ad adottare, nelle more dell'attuazione del presente provvedimento e del riordino complessivo della disciplina in materia di contratti pubblici, una normativa relativa agli appalti pubblici per la fornitura di servizi sostitutivi di mensa che possa tutelare i legittimi interessi di tutti gli attori coinvolti ivi compresi gli utilizzatori finali anche con l'obiettivo di accompagnare la transizione verso i buoni pasto elettronici.

(*) Accolto dal Governo

G1.104

[FILIPPI](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1678, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,

premesso che,

l'impianto complessivo del disegno di legge in esame, oltre che semplificare le norme e le procedure, nell'ottica di una maggiore efficienza del sistema economico-produttivo, è volto,

principalmente, a garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza dell'intero *iter* procedurale;

tale esigenza si traduce nella previsione di una serie di principi e criteri direttivi, cui attenersi nell'esercizio della delega, concernenti specificatamente non solo le diverse fasi attuative, di realizzazione degli interventi programmati, ma anche quelle antecedenti nonché lo stesso svolgimento delle procedure di gara e gli adempimenti ad esse prodromici;

l'articolo 1, alla lettera *bb*), prevede, infatti, la creazione presso l'ANAC di un albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e dei contratti di concessione, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro assegnazione mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti;

considerato che,

nel corso dell'esame in sede referente, sono state approvate alcune proposte emendative volte a dettagliare meglio tale principio, proprio al fine di rafforzare i meccanismi di prevenzione dei fattori potenzialmente corruttivi, in senso lato, e favorire una maggiore ed effettiva indipendenza, imparzialità e professionalità dei commissari di gara;

è stato, infatti, previsto che: debbano essere espressamente indicate le cause di incompatibilità e di cancellazione, ai fini dell'iscrizione all'albo; sia rispettato il principio di rotazione, ai fini dell'assegnazione; vengano determinati, da parte dell'ANAC, i criteri specifici per l'aggiornamento dell'albo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni misura di competenza volta ad assicurare che le amministrazioni centrali, gli enti territoriali nonché gli organismi pubblici compresi nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al presente provvedimento, trasmettano all'ANAC un elenco di soggetti potenzialmente idonei a ricoprire il ruolo di commissari di gara e di responsabili delle relative procedure, assicurando il rispetto del principio di rotazione e ferma restando la previa verifica da parte dell'Autorità stessa della sussistenza dei prescritti requisiti ai fini dell'iscrizione nell'istituendo albo nazionale.

G1.104 (testo 2)

[FILIPPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1678, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,

premesso che,

l'impianto complessivo del disegno di legge in esame, oltre che semplificare le norme e le procedure, nell'ottica di una maggiore efficienza del sistema economico-produttivo, è volto, principalmente, a garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza dell'intero *iter* procedurale;

tale esigenza si traduce nella previsione di una serie di principi e criteri direttivi, cui attenersi nell'esercizio della delega, concernenti specificatamente non solo le diverse fasi attuative, di realizzazione degli interventi programmati, ma anche quelle antecedenti nonché lo stesso svolgimento delle procedure di gara e gli adempimenti ad esse prodromici;

l'articolo 1, alla lettera *bb*), prevede, infatti, la creazione presso l'ANAC di un albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e dei contratti di concessione, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro assegnazione mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti;

considerato che,

nel corso dell'esame in sede referente, sono state approvate alcune proposte emendative volte a dettagliare meglio tale principio, proprio al fine di rafforzare i meccanismi di prevenzione dei fattori

potenzialmente corruttivi, in senso lato, e favorire una maggiore ed effettiva indipendenza, imparzialità e professionalità dei commissari di gara;

è stato, infatti, previsto che: debbano essere espressamente indicate le cause di incompatibilità e di cancellazione, ai fini dell'iscrizione all'albo; sia rispettato il principio di rotazione, ai fini dell'assegnazione; vengano determinati, da parte dell'ANAC, i criteri specifici per l'aggiornamento dell'albo,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare ogni misura di competenza volta ad assicurare che le amministrazioni centrali, gli enti territoriali nonché gli organismi pubblici compresi nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al presente provvedimento, trasmettano all'ANAC un elenco di soggetti potenzialmente idonei a ricoprire il ruolo di commissari di gara e di responsabili delle relative procedure, assicurando il rispetto del principio di rotazione e ferma restando la previa verifica da parte dell'Autorità stessa della sussistenza dei prescritti requisiti ai fini dell'iscrizione nell'istituendo albo nazionale;

prevedere che l'ANAC individui i nominativi dei potenziali candidati al ruolo di commissari di gara da comunicare alle stazioni appaltanti mediante sorteggio e nel rispetto del principio di rotazione.

(*) Accolto dal Governo

G1.105

[LEPRI](#), [FILIPPI](#), [CIOFFI](#) (*), [SCIBONA](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 1678, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,

premesso che,

l'impianto complessivo del disegno di legge in esame, oltre che semplificare le norme e le procedure, al fine di implementare l'efficienza del sistema economico-produttivo è volto, principalmente, ad assicurare adeguati livelli di concorrenzialità, pubblicità e trasparenza dell'intero iter procedurale;

tale esigenza si traduce nella previsione di una serie di principi e criteri direttivi, cui attenersi nell'esercizio della delega, concernenti specificatamente non solo le diverse fasi attuative, di realizzazione degli interventi programmati, ma anche quelle antecedenti nonché lo stesso svolgimento delle procedure di gara e gli adempimenti ad esse prodromici;

considerato che,

l'articolo 1, sostanzialmente modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede alla lettera bb), la creazione presso l'ANAC di un albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e dei contratti di concessione;

nel fissare i requisiti soggettivi di moralità, di competenza e di professionalità per l'espletamento dei predetti incarichi, sarebbe opportuno introdurre meccanismi efficaci di prevenzione dei fattori potenzialmente corruttivi, in senso lato, favorendo una maggiore ed effettiva indipendenza, imparzialità e professionalità dei soggetti che saranno chiamati a svolgere tali ruoli,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che i dipendenti pubblici che abbiano espletato incarichi di collaudo non possano, nei cinque anni successivi, far parte di commissioni per l'aggiudicazione di appalti pubblici o comunque per la valutazione delle richieste di finanziamenti pubblici, nei casi in cui partecipino alle suddette procedure imprese, loro controllate, partecipate o

collegate per le quali abbiano svolto attività di collaudo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G1.106

[LEPRI](#), [FILIPPI](#), [CIOFFI](#) (*), [SCIBONA](#) (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1678, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,

premesso che,

l'impianto complessivo del disegno di legge in esame, oltre che semplificare le norme e le procedure al fine di implementare l'efficienza del sistema economico-produttivo è volto, principalmente, ad assicurare adeguati livelli di concorrenzialità, pubblicità e trasparenza dell'intero iter procedurale;

tale esigenza si traduce nella previsione di una serie di principi e criteri direttivi, cui attenersi nell'esercizio della delega, concernenti specificatamente non solo le diverse fasi dell'affidamento dei contratti pubblici, ivi compresi lo svolgimento delle procedure di gara e gli adempimenti ad esse connesse, ma anche quelle successive di esecuzione e realizzazione degli interventi programmati;

considerato che,

l'articolo 1, alla lettera ee), inserita nel corso dell'esame in sede referente, prevede la creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore, specificando, inoltre, che la loro nomina debba avvenire mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta;

nel fissare i requisiti soggettivi di moralità, di competenza e di professionalità per l'espletamento dei predetti incarichi, sarebbe opportuno introdurre meccanismi efficaci di prevenzione dei fattori potenzialmente corruttivi, in senso lato, favorendo una maggiore ed effettiva indipendenza, imparzialità e professionalità dei soggetti, in particolare, che saranno chiamati a svolgere il ruolo di collaudatore,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che i soggetti che abbiano svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo ed esecuzione dei lavori da collaudare o che abbiano avuto negli ultimi anni rapporti di lavoro o di consulenza con l'esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore, non possano essere nominati collaudatori.

G1.106 (testo 2)

[LEPRI](#), [FILIPPI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1678, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,

premesso che,

l'impianto complessivo del disegno di legge in esame, oltre che semplificare le norme e le procedure al fine di implementare l'efficienza del sistema economico-produttivo è volto, principalmente, ad assicurare adeguati livelli di concorrenzialità, pubblicità e trasparenza dell'intero iter procedurale;

tale esigenza si traduce nella previsione di una serie di principi e criteri direttivi, cui attenersi nell'esercizio della delega, concernenti specificatamente non solo le diverse fasi dell'affidamento dei contratti pubblici, ivi compresi lo svolgimento delle procedure di gara e gli adempimenti ad esse connesse, ma anche quelle successive di esecuzione e realizzazione degli interventi programmati;

considerato che,

l'articolo 1, alla lettera ee), inserita nel corso dell'esame in sede referente, prevede la creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore, specificando, inoltre, che la loro nomina debba avvenire mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta;

nel fissare i requisiti soggettivi di moralità, di competenza e di professionalità per l'espletamento dei predetti incarichi, sarebbe opportuno introdurre meccanismi efficaci di prevenzione dei fattori potenzialmente corruttivi, in senso lato, favorendo una maggiore ed effettiva indipendenza, imparzialità e professionalità dei soggetti, in particolare, che saranno chiamati a svolgere il ruolo di collaudatore,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere che i soggetti che abbiano svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo ed esecuzione dei lavori da collaudare o che abbiano avuto negli ultimi anni rapporti di lavoro o di consulenza con l'esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore, non possano essere nominati collaudatori;

prevedere che il MIT individui i nominativi dei potenziali candidati al ruolo di responsabile dei lavori, direttore dei lavori e collaudatore da comunicare alle stazioni appaltanti mediante sorteggio e nel rispetto del principio di rotazione.

(*) Accolto dal Governo

G1.107

[FILIPPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 1678, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,

premesso che,

l'articolo 1, alla lettera ii), prevede, tra i principi e i criteri direttivi cui attenersi nell'esercizio della delega, quello della razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato (PPP);

il rafforzamento e il rilancio della cooperazione tra settore pubblico e settore privato al fine di garantire il finanziamento, la progettazione, la costruzione e la gestione di opere pubbliche o la fornitura di un servizio sono estremamente importanti in quanto essa può costituire un'efficace strategia economica competitiva, contribuendo a migliorare la qualità di realizzazione delle strutture pubbliche e della gestione dei servizi considerato che,

per incentivarne l'utilizzo si prevede il ricorso a strumenti finanziari innovativi e specifici e al supporto tecnico delle stazioni appaltanti nonché la garanzia di trasparenza e pubblicità degli atti;

nel corso dell'esame in sede re ferente, è stato, inoltre, inserita la previsione della necessaria predisposizione di specifici studi di fattibilità per consentire di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera;

si è inteso, in sostanza, introdurre principi e criteri certi volti ad assicurare una maggiore efficacia e tempestività delle procedure,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che nella valutazione preventiva circa la fattibilità finanziaria di ogni opera progettata da porre a gara si tenga altresì conto del ricorso a finanziamenti privati.

(*) Accolto dal Governo

G1.108

BERTOROTTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE»,

premesso che:

l'art. 39 del D.L. n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, rubricato Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, integrando gli articoli 38 e 46 del codice dei contratti pubblici;

il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici, così introdotto, prevede a carico del concorrente una sanzione pecuniaria in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale «degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive» presentate, e la successiva possibilità di integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti, entro un termine, massimo di dieci giorni, assegnato dalla stazione appaltante, decorso il quale il concorrente viene escluso dalla gara;

nei casi di «irregolarità non essenziali», ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni «non indispensabili», la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione e non applica alcuna sanzione;

la disposizione non chiarisce quando le irregolarità possano definirsi «essenziali», laddove anzi i due termini accostati producono un ossimoro, né chiarisce quando le dichiarazioni possano considerarsi «non indispensabili». Resta così un ambito discrezionale di notevole ampiezza in capo alla stazione appaltante, che dispone della facoltà di consentire la regolarizzazione della documentazione in luogo dell'esclusione dalla gara;

il comma 2-*bis* prevede in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, l'obbligo per il concorrente di pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria stabilita nel bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, con un notevole aggravio per gli operatori economici e possibile pregiudizio per i principi di massima partecipazione e concorrenza;

il versamento della suddetta sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria presentata dal

concorrente a garanzia dell'offerta, ai sensi dell'articolo 75 del Decreto legislativo n. 163 del 2006;

molte amministrazioni hanno scelto di prevedere nel bando anche un'integrazione supplementare del valore della garanzia provvisoria, corrispondente alla sanzione, determinando tuttavia un maggior onere per le imprese;

considerato che:

si registra una forte disomogeneità applicativa della norma, da parte delle stazioni appaltanti, con proliferazione del contenzioso;

il comma 2-*bis* dell'articolo 38 necessita di una modifica che ne definisca meglio l'ambito applicativo, in aderenza con i principi generali in materia di «soccorso istruttorio», tenuto conto che sebbene il comma 1 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006 non sia stato toccato dalla novella, non v'è dubbio che quest'ultima incida sulla portata del potere di soccorso istruttorio. Ne risulta infatti modificato, in primo luogo, l'ambito applicativo, dovendo adesso la stazione appaltante, da un lato, esercitare tale potere anche in caso di dichiarazioni e/o elementi mancanti o inficiati da vizi essenziali e, dall'altro, astenersi dal farlo, in quanto superfluo, in presenza di dichiarazioni e/o elementi inficiati da mancanze, incompletezze e/o irregolarità non essenziali,

impegna il Governo:

ad adottare, nelle more dell'attuazione del presente provvedimento e del riordino complessivo della disciplina in materia di contratti pubblici, le opportune iniziative volte a modificare la disposizione di cui all'articolo 38, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dal DL 90 del 2014, al fine di chiarire se il pagamento sia comunque dovuto anche laddove il concorrente non intenda sanare la propria posizione nel termine assegnatogli e di prevedere, in ragione della varietà delle fattispecie di violazioni delle regole di gara contemplate dalla norma in esame, un trattamento differenziato ed una previa specificazione del correlato disvalore in sede di bando, in applicazione del principio della gradualità delle sanzioni in relazione alla gravità delle infrazioni;

a prevedere nei provvedimenti attuativi della delega il superamento della disciplina introdotta dal DL 90 del 2014, al fine di non violare il principio comunitario di parità di trattamento, soprattutto con riferimento alle aziende che forniscono tutta la regolare documentazione chiesta dal bando entro i termini prestabiliti.

(*) Accolto dal Governo

G1.109

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge all'esame prevede, all'articolo 1, comma 1, lettera *bb*), la creazione di un albo nazionale, presso l'ANAC, dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, la loro assegnazione nelle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare, nel rispetto del principio di rotazione, nonché che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell'albo;

nella Regione Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano vigono norme speciali a tutela del bilinguismo, in virtù della presenza, nei rispettivi territori, di minoranze linguistiche riconosciute,

impegna il Governo a garantire, in sede di adozione del decreto legislativo attuativo della delega, la tutela delle norme vigenti in materia di bilinguismo, anche mediante la creazione di un albo speciale per la Regione Valle d'Aosta e per la provincia autonoma di Bolzano, rispettivamente regionale e

provinciale, istituito al medesimo scopo dell'albo nazionale.

(*) Accolto dal Governo

G1.110

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (atto Senato n. 1678),

premesso che:

la forte riduzione delle risorse pubbliche destinate alle opere pubbliche e la drammatica crisi dell'edilizia hanno falciato e stanno mettendo in fortissima difficoltà un numero impressionante di imprese italiane;

che il complesso meccanismo degli appalti e la straordinaria facilità nell'interporre ricorso fanno sì che molte gare di appalto siano bloccate da anni e che spesso la procedura, magari dopo tre gradi di giudizio, deve riprendere *ex-novo* con ulteriore perdita di anni;

ogni volta che si arriva ad una conclusione, le quali, in diversi casi, non riescono a portare a compimento le opere, in ambito pubblico, di cui risultano aggiudicatarie;

tutto questo produce intollerabili ritardi nel completamento dell'opera, la quale necessita di una nuova gara per la sua aggiudicazione;

si tratta, in molti casi, di opere non solo necessarie ma che rispondono ai criteri dell'urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità, come per quelle relative alla prevenzione o al contenimento del dissesto idrogeologico, laddove quanto avvenuto a Genova qualche mese fa è solo il caso più eclatante circa le conseguenze che possono venirsi a produrre nel mancato compimento di un'opera;

ci sono, poi, altre situazioni nelle quali quelle opere sono comunque dirimenti ai fini dello sviluppo e della crescita di un territorio, il cui ritardo nella consegna arreca un oggettivo danno alle popolazioni interessate;

tenuto conto che:

il compito delle istituzioni e della pubblica amministrazione deve mettere al centro l'interesse della collettività, valore supremo che deve venire prima di qualsiasi altra motivazione, per quanto fondata e importante,

impegna il Governo a modificare la normativa relativa al processo amministrativo in materia di appalti pubblici, nel senso di prevedere che in caso di annullamento, con sentenza passata in giudicato, dell'aggiudicazione di una gara di appalto, il giudice, se sussistono le condizioni, prima di procedere ad una nuova gara, esperisca obbligatoriamente il tentativo di assegnare l'appalto a un altro dei concorrenti che hanno partecipato alla gara, secondo l'ordine di graduatoria e ove il concorrente stesso sia disponibile ad eseguire il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'aggiudicatario dichiarato decaduto.

(*) Accolto dal Governo

Allegato B

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente su ulteriori emendamenti del disegno di legge
n. 1678**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.368

(testo 2), 1.368 (testo 3), 1.246 (testo 2), 1.651 (testo 2), 1.700 e relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.651 (testo 2)/1(testo 2).

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.368 (testo 3) e 1368 (testo 3)/100.

Il parere sull'emendamento 1.651 (testo 2) è di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, prima delle parole: "di importo superiore", della seguente: "e", nonché all'approvazione del

subemendamento 1.651 (testo 2)/1.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte trasmesse.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1678:

sull'emendamento 1.364, il senatore Cucca avrebbe voluto esprimere un voto contrario;
sull'emendamento 1.367, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario;
sull'emendamento 1.651(testo 4), il senatore Fornaro avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Augello, Berger, Bignami, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Endrizzi, Fattori, Fazzone, Fedeli, Granaiola, Longo Fausto, Guilherme, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Saggese, Sibilia, Stucchi, Tomaselli, Valentini, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Casini, per attività della 3a Commissione permanente; Mucchetti (*dalle 10,40*), per attività della 10a Commissione permanente; Arrigoni, Pagnoncelli, Pepe e Puppato, per attività della commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Migliavacca, Panizza, Scilipoti Isgrò, Uras, Vattuone e Volpi, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Sonago per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE).

Disegni di legge, richieste di parere

La 12ª Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione" (1429-B), già deferito in sede referente alla 1ª Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Di Maggio, Perrone e Tarquinio hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00436 della senatrice Bonfrisco ed altri.

L'ordine delle firme deve intendersi il seguente: Bonfrisco, Bruni, D'ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Eva Longo, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dall'11 al 17 giugno 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 88

AUGELLO: sulla situazione igienica degli edifici scolastici a Roma (4-03349) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

sulla situazione igienica di alcuni edifici scolastici a Roma (4-04038) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

BELLOT: sul pagamento del canone Rai per la detenzione di tutte le apparecchiature atte alla ricezione del segnale radiotelevisivo (4-01873) (risp. GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo*

sviluppo economico)

COMPAGNA: sulla richiesta di intervento a favore di una cittadina somala gravemente malata (4-03874) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

CONSIGLIO: sul pagamento del canone Rai per la detenzione di tutte le apparecchiature atte alla ricezione del segnale radiotelevisivo (4-02447) (risp. GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

CONSIGLIO, CENTINAIO: sull'efficienza dei controlli di frontiera all'aeroporto di Fiumicino (Roma), con riguardo alla scomparsa di 35 cittadini algerini (4-02774) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

DAVICO: sulla sistemazione dei militari impiegati nella manifestazione Expo 2015 di Milano (4-03945) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

DE POLI: sul ritardo del recapito ad una donna di una lettera contenente un referto medico (4-01532) (risp. GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

Mozioni

[PAGLIARI](#), [AMATI](#), [ASTORRE](#), [BENCINI](#), [BORIOLI](#), [BUEMI](#), [CENTINAIO](#), [CONTE](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DI GIORGI](#), [DIRINDIN](#), [EASIOLO](#), [EAVERO](#), [FORNARO](#), [GIOVANARDI](#), [LANZILLOTTA](#), [MASTRANGELI](#), [MIGLIAVACCA](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [RUSSO](#), [RUTA](#), [SCALIA](#), [SILVESTRO](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [VACCARI](#), [VALENTINI](#), [VALDINOSI](#), [ZANONI](#) - Il Senato,

premessi che:

la "via Francigena" è un antico itinerario che attraversa l'Europa e che risale al Medioevo. Oggi il percorso riconosciuto dal Consiglio d'Europa è quello attraversato nel 990 dall'arcivescovo Sigerico in 79 tappe di cui si ha documentazione conservata alla British library di Londra. L'itinerario parte da Canterbury e arriva a Roma, inserendosi tra i tracciati definiti "romei" che raggiungevano la capitale della cristianità;

la via percorre la contea del Kent, in Inghilterra, e arriva alla Manica proseguendo lungo le regioni francesi Nord-Pas de Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté; varca la frontiera svizzera nei cantoni di Vaud e vallese; in Italia, si snoda attraverso le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Molise;

la Francigena, arteria di commercio e di pellegrinaggio, divenne nel corso dei secoli una via di collegamento importantissima tra il nord e il sud Europa e un fecondo terreno di scambio culturale ed economico. Si tratta di un itinerario non costituito da un unico tracciato, ma da un intreccio di strade e sentieri che si sviluppavano in relazione ai differenti contesti e mutamenti storici, economici e sociali. Un itinerario, quindi, in cui i luoghi sacri si intrecciano con le testimonianze di vita comune come grance, granai, ponti fortificati, ospedali, stazioni di posta, cisterne, mulini, antiche locande;

stabilito che:

nel 1993, su iniziativa del Ministero del turismo e dello spettacolo e delle 7 Regioni, il progetto di valorizzazione relativo alla via Francigena viene promosso a livello europeo. Esso riceve l'approvazione dalla Commissione europea (DG XXII) nell'ambito del piano di azione comunitario in favore del turismo, ed ottiene riconoscimento di itinerario culturale del Consiglio d'Europa il 21 aprile 1994 (Direzione educazione, cultura e sport, protocollo n. 459 del 4 maggio 1994);

nel 2001 è stata fondata a Fidenza (Parma) l'Associazione europea delle vie Francigene (AEVF). Oggi tale associazione coinvolge oltre 100 enti locali e regioni europee. AEVF è stata riconosciuta nel 2007 come *réseau porteur* per la tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'itinerario del Consiglio d'Europa; il 9 dicembre 2004, a Wroclaw in Polonia, il Consiglio d'Europa ha dichiarato la via Francigena "grande itinerario culturale del Consiglio d'Europa" ai sensi della risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei ministri il 17 marzo 1998. La definizione di "grande itinerario culturale" fa riferimento a temi paneuropei definiti in più progetti di varie regioni europee con una cooperazione di lunga durata in più campi d'azione, riunendo abilità interdisciplinari;

nel corso degli ultimi anni il percorso italiano della via Francigena è stato oggetto di interventi

pubblici, di aggiornamenti normativi, di progetti locali. Per quanto riguarda le iniziative di carattere nazionale si ricordano: 1) la legge n. 270 del 1997, concernente il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, varata in occasione dei Giubileo del 2000; 2) il progetto, inaugurato nel 2007, promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relative a una mappatura dei prodotti agroalimentari e delle strutture agrituristiche lungo l'itinerario; 3) l'istituzione nel 2007, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una consulta per gli itinerari storici e religiosi e di un comitato scientifico della consulta, organo tecnico-operativo con il compito di deliberare il programma delle attività e adottare gli atti di indirizzo; 4) il progetto, inaugurato nel 2008, del Ministero per i beni e le attività culturali che ha dotato alcuni tracciati originari presenti sul territorio italiano (972 chilometri) di una segnaletica adeguata (circa 6.000 cartelli, circa uno ogni 500 metri); 5) l'accordo negli anni 2008, 2009, 2010 fra la Direzione dei beni culturali del Ministero e l'associazione europea delle vie Francigene per la promozione e valorizzazione della via Francigena. Tale accordo è stato rilanciato anche ad Acquapendente (Viterbo) il 31 maggio 2014, con valenza fino al 31 dicembre 2015;

il decreto-legge n. 135 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, all'articolo 13, comma 24, che ha finanziato progetti (promossi da Comuni da 5.000 a 150.000 abitanti) "per il coordinamento dell'accoglienza turistica tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti". Tale disposizione (i cui termini relativi alla scadenza dei bandi sono stati poi prorogati) ha incentivato molti enti territoriali, posti lungo la via Francigena, a presentare dei progetti legati all'itinerario, dall'accoglienza alla valorizzazione dei siti culturali;

il decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, che contiene disposizioni che si ispirano direttamente alla valorizzazione della Via Francigena a partire dalla semplificazione dei progetti a valenza interregionale e dall'affido gratuito dei beni demaniali, non utilizzati e presenti lungo l'itinerario, destinati al supporto logistico ed informativo e con funzioni ricettive;

a queste iniziative vanno poi aggiunti gli interventi promossi dagli enti locali e territoriali, nei differenti livelli istituzionali, come i finanziamenti stanziati da alcune Regioni che hanno creduto particolarmente nella valorizzazione dell'itinerario quale volano di sviluppo locale: la Regione Toscana ha investito negli ultimi 5 anni, per un tratto complessivo di 370 chilometri, 16 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza del tracciato, per l'ammodernamento delle strutture ricettive e per campagne di comunicazione; inoltre la Regione Lazio (con i fondi del progetto europeo Certess) ha stanziato risorse per la manutenzione ordinaria dei percorsi e della relativa segnaletica, per promuovere servizi di accoglienza e di logistica e per realizzare progetti editoriali per incentivare una migliore fruizione degli itinerari;

sono inoltre previsti interventi specifici, promossi dalle Regioni interessate (Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte) per la qualificazione della rete degli uffici di informazione e accoglienza turistica lungo il percorso; per la realizzazione di una segnaletica coordinata; per azioni promozionali sui mercati interno ed estero; per interventi di formazione rivolti a operatori turistici, guide, addetti all'informazione turistica; per il sostegno alla qualificazione dei servizi offerti da consorzi turistici, per la realizzazione di eventi di grande richiamo;

sono infine stati messi a disposizione fondi su scala europea attraverso la Direzione generale per le imprese e l'industria della Commissione europea nel 2011 attraverso il progetto "Per viam" che ha visto capofila l'Associazione europea delle vie Francigene (2012-2013) per sviluppare azioni di *governance* e coordinamento con Ministeri, Regioni e università europee;

preso atto che:

sono stati sottoscritti accordi di programma, sia nazionali che internazionali, per una valorizzazione dei territori interessati dalla via Francigena, come ad esempio: il protocollo di collaborazione firmato nel mese di ottobre 2014 dai rappresentanti delle regioni europee coinvolte: Kent (Regno Unito); NordPas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté (Francia); cantone Vaud, cantone

Vallese (Svizzera); Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Molise (Italia); l'istituzione di un tavolo tecnico istituzionale permanente promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con le Regioni coinvolte per definire una *governance* unica del progetto "sulla via Francigena"; la sottoscrizione, nel mese di marzo 2015, di un protocollo di intesa a sostegno dello sviluppo e della promozione della via Francigena, da parte di sindaci dei 17 Comuni del Lazio a nord di Roma, interessati dal percorso;

la via Francigena è stata oggetto, nell'attuale XVII Legislatura, di numerosi e diversificati atti ed iniziative parlamentari tra cui: la presentazione di proposte di legge per promuoverne la valorizzazione e la fruizione sia alla Camera dei deputati (AC 294) sia al Senato (AS 450); l'approvazione alla Camera dei deputati di ordini del giorno specifici che impegnano il Governo: (9/02426-A/004) a «riconoscere l'antico percorso italiano della Via Francigena quale risorsa culturale, ambientale e turistica di primaria valenza pubblica nazionale»; «a promuovere, con norme specifiche, finanziamenti pubblici adeguati e protocolli d'intesa finalizzati fra soggetti privati ed enti territoriali interessati, la tutela, la valorizzazione dalla Via Francigena, attraverso interventi di recupero, manutenzione e promozione del patrimonio storico-culturale, spirituale e ambientale e di riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente»; (9/02426-A/012) «ad attivarsi per lo stanziamento di risorse finalizzate a completare l'individuazione del percorso denominato "Via Francigena", quale itinerario storico, culturale e religioso»; «a realizzare una segnaletica completa e uniforme che consenta di percorrere l'itinerario, anche a piedi, nell'intero territorio italiano»; la costituzione di un intergruppo parlamentare a sostegno della "Via Francigena" al quale hanno aderito 37 tra deputati e senatori di diversi orientamenti politici;

è stata inoltre presentata in data 4 maggio la mozione 1-00843 a sostegno della candidatura della via Francigena a patrimonio mondiale dell'Unesco da 33 deputati (l'on. Susanna Cenni è primo firmatario);

considerato che:

nella fase di trasformazione delle politiche culturali e turistiche che il Governo ha avviato, il tema del recupero del cammini storici sta rivestendo un ruolo importante e di grande rilievo per lo sviluppo dell'intero Paese, da un punto di vista sociale, culturale, turistico, economico. La via Francigena rappresenta la *chance* più concreta di realizzare in Italia un'esperienza straordinaria, almeno pari a quella nota al mondo del cammino di Santiago di Compostela;

le Regioni stanno investendo energie e risorse per promuovere congiuntamente il percorso e per inserire le eccellenze culturali lungo la via Francigena all'interno della rete Unesco, attraverso un progetto di dimensione internazionale di forte dialogo e *continuum* tra istituzioni locali e Stato;

l'Associazione europea delle vie Francigene, in virtù del proprio ruolo di *réseau porteur* dell'itinerario per conto del Consiglio d'Europa, mette a disposizione *know how* e competenze per favorire lo sviluppo del progetto di candidatura;

la Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale è un trattato internazionale adottato dalla Conferenza generale dell'Unesco il 16 novembre 1972 con il compito di definire il patrimonio mondiale attraverso l'adozione di una lista che raccolga i beni considerati d'interesse eccezionale e di valore universale per l'umanità;

tale convenzione, per ciò che concerne il patrimonio "materiale", è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, dalla legge n. 184 del 1977, recante ratifica della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale, naturale dell'umanità;

il decreto interministeriale n. 4195 del 24 maggio 2007 disciplina la composizione, i compiti e le funzioni della Commissione nazionale italiana per l'Unesco;

la procedura concordata per l'invio di candidature nelle liste e nei *network* dell'Unesco è stata approvata nella seduta del consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana per l'Unesco il 6 maggio 2011;

si è costituito nel 2010 presso il Ministero per i beni e le attività culturali il gruppo di coordinamento per la candidatura della via Francigena nella lista del patrimonio materiale mondiale dell'Unesco,

formato da rappresentanti dello stesso Ministero, delle Regioni Toscana e Lazio, delle Province di Siena e Pavia, dell'Associazione europea delle vie Francigene e del parco della val d'Orcia; nel 2015 il Comune di Fidenza, città nella quale ha sede l'Associazione europea delle vie Francigene, ha parallelamente avviato un proprio percorso per l'inserimento del duomo cittadino quale patrimonio mondiale nell'ambito del più vasto progetto di candidatura della via Francigena nella lista del patrimonio tutelato dall'Unesco, e in tale iniziativa, alla quale la Regione Emilia-Romagna ha dato la propria adesione, è stato coinvolto positivamente il Ministero dei beni culturali;

l'*iter* della candidatura prevede successivamente l'analisi della proposta da parte della Commissione nazionale italiana per l'Unesco (una struttura interministeriale, a cui partecipano rappresentanti del Ministero dei beni culturali, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e la redazione di una documentazione di sostegno alla candidatura stessa che necessita di un *dossier* ed un piano di gestione;

secondo la "Procedura concordata per l'invio di candidature nelle liste e nel network dell'Unesco" la prossima scadenza per la presentazione delle candidature per il "patrimonio materiale mondiale" è prevista per il 30 gennaio 2016;

l'antico cammino di fede corrisponde dunque pienamente ai recenti indirizzi assunti dall'Unesco che ha deciso di privilegiare, per l'assegnazione del riconoscimento a bene immobile dell'umanità, proprio questa tipologia di candidature (come risulta peraltro dagli ultimi siti italiani premiati: la ferrovia retica nel paesaggio dell'Albula e del Bernina; Dolomiti; i longobardi in Italia: luoghi di potere; siti palafitticoli preistorici delle alpi; ville medicee; monte Etna; paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato);

tale candidatura, inoltre, interessa non solo una nazione ma più Paesi. Sarebbe quindi opportuno, come già accaduto in passato, che il Governo italiano collaborasse attivamente con gli altri Stati interessati al fine di definire una candidatura unitaria;

valutato che:

la candidatura della via Francigena è un significativo volano per promuovere e valorizzare l'Italia come un vero e proprio "museo diffuso" ampliando e diversificando l'offerta dei flussi turistici tradizionali, favorendo una fruizione lenta, sostenibile, integrabile con le tante e diverse peculiarità delle realtà territoriali;

la candidatura della via Francigena rappresenta anche un'occasione per dare impulso ad una corretta conservazione, fruizione e promozione del patrimonio storico e artistico dei molteplici monumenti che caratterizzano l'intero l'itinerario. Senza dimenticare che il percorso, nato come itinerario religioso, può anche divenire un'occasione straordinaria e irripetibile di arricchimento culturale, di valorizzazione delle ricchezze paesaggistiche e di riscoperta del vasto patrimonio enogastronomico e artigianale locale. Uno strumento irrinunciabile quindi per un turismo non invasivo, compatibile con le risorse indigene, attento all'ambiente e capace di strutturarsi in flussi omogenei lungo un vasto arco temporale;

la via Francigena è una risorsa importante per l'economia di intere regioni (in Toscana, ad esempio, crea ad oggi un volume di affari annuo di 16 milioni di euro, 400 posti di lavoro e 150.000 pernottamenti ed anche di moltissimi centri minori che potranno beneficiare della vicinanza con l'itinerario; solo nel 2014 il *trend* del turismo negli oltre 40 comuni toscani è aumentato del 13 per cento);

l'8 dicembre 2015 papa Francesco aprirà il Giubileo che si concluderà nel mese di dicembre 2016. L'anno santo oltre a rappresentare un'opportunità di crescita economica ed occupazionale (nel 2000, l'anno dell'ultimo Giubileo, l'Italia registrò una crescita *record* del Pil del 2,9 per cento; il tasso di disoccupazione si ridusse di un punto percentuale; solo a Roma la presenza di turisti e pellegrini portò circa 13.000 miliardi di lire, 2.000 miliardi in più rispetto al 1999) è inevitabilmente un'opportunità strategica ed irrinunciabile, oltre ad un evento dagli innumerevoli valori simbolici, per veicolare e rafforzare la candidatura della via Francigena;

in questo contesto va inoltre rimarcato come l'Expo 2015, inaugurato a Milano nel maggio 2015, è

un'opportunità altrettanto significativa per trainare nel nostro Paese diversificati flussi turistici internazionali per i prossimi anni, impegna il Governo:

- 1) ad attivare con la massima sollecitudine un tavolo di coordinamento con l'Associazione europea delle vie Francigene la rete delle università e i rappresentanti degli enti locali che ne vorranno fare parte al fine di avviare la procedura per la realizzazione del *dossier* di candidatura e del piano di gestione per sviluppare il progetto;
- 2) a realizzare con i soggetti citati una cabina di regia nazionale specifica per il tema della via Francigena, affinché lo sviluppo del progetto sia inserito all'interno delle politiche territoriali, dal livello nazionale a quello locale;
- 3) a valutare la possibilità di proporre questa candidatura già nella sua dimensione europea, partendo da Canterbury e coinvolgendo gli altri Paesi coinvolti oltre all'Italia: Inghilterra, Francia e Svizzera;
- 4) a farsi parte attiva, in vista dell'imminente Giubileo che si aprirà nel mese di dicembre 2015, affinché siano predisposte norme specifiche e finanziamenti adeguati per la valorizzazione e la fruizione delle eccellenze culturali lungo la via Francigena, i luoghi di sosta, accoglienza e adeguata segnaletica.

(1-00437)

[SCAVONE](#), [Mario FERRARA](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [DE PIN](#), [DI MAGGIO](#), [CARIDI](#), [PEPE](#), [BARANI](#), [Mario MAURO](#) - Il Senato,

premessi che:

in data 16 giugno 2015 sono arrivati al porto di Catania 400 immigrati soccorsi da una nave irlandese; il 9 giugno sono sbarcati a Porto Empedocle 384 profughi, che si aggiungono ai 1.143 sbarcati in data 8 giugno presso il porto di Catania, in seguito all'operazione di salvataggio condotta dalla Marina militare inglese, e ai 113 immigrati alla deriva soccorsi dalla nave "Dattilo" della Guardia costiera; i migranti soccorsi nel fine settimana precedente ammontano al ragguardevole numero di 6.000, mentre il numero complessivo degli sbarcati dal gennaio 2015 tocca la cifra di 55.000;

gli eventi degli ultimi giorni testimoniano l'esistenza nel Mar Mediterraneo di una situazione esplosiva caratterizzata da flussi migratori epocali la cui gestione diventa di giorno in giorno più difficile soprattutto per la Sicilia, considerata regione di primo approdo con oltre 38.400 migranti sbarcati dall'inizio dell'anno;

per quanto riguarda l'ospitalità, è sempre la Sicilia che detiene la percentuale più alta di immigrati (22 per cento), seguita dal Lazio, Lombardia, Puglia, Campania e Calabria;

i migranti percorrono diverse rotte e molti partono dalla Libia in un quadro geopolitico del Nord Africa, peraltro assai preoccupante, che vede l'Isis conquistare sempre più posizioni in Libia per raggiungere il pieno il controllo dei giacimenti di petrolio;

anche a causa della non tranquilla situazione politica, è facile prevedere che la pressione migratoria sarà destinata ad aumentare nei prossimi mesi (la stampa britannica parla di circa 500.000 persone pronte a partire dalla Libia). Se l'Europa decidesse di farsi carico solo di una piccola parte del numero dei migranti arrivati in Italia, il nostro Paese dovrebbe provvedere alla sistemazione di un numero impressionante di rifugiati che da oggi alla fine dell'anno potrebbe toccare, secondo diverse stime, anche la punta di 130.000 persone. Si sarebbe costretti in questo caso, ad allestire veri e propri campi profughi, come accade in Libano, Turchia, Giordania o nei Paesi confinanti con regioni in guerra o, ancor più, si vedrebbero le pensiline delle stazioni ferroviarie o i giardini pubblici delle nostre città trasformati in bivacchi improvvisati per disperati;

i centri di accoglienza non solo siciliani, ma dell'intero Paese, sono ormai al collasso e registrano situazioni di sovraffollamento incompatibili con il rispetto e il senso della dignità dovuti ad ogni essere umano. Preoccupano certamente le notizie provenienti dal Ministero dell'interno secondo cui si vuole ancora incoraggiare lo stazionamento di lunga durata dei migranti, predisponendo addirittura i "centri *hub*" regionali, come se non avessimo già compreso abbastanza che più a lungo i migranti rimangono nei luoghi di prima accoglienza, più cresce il rischio di episodi di corruzione o malaffare;

appare chiaro che l'Unione europea tenda a considerare il fenomeno dell'immigrazione come un problema meramente italiano tanto da voler rinviare la discussione sulle quote di distribuzione dei migranti addirittura a settembre, quando, presumibilmente, altre decine di migliaia di persone si saranno riversate sulle coste italiane; e comunque manifesta di voler farsi carico solo delle persone che hanno diritto all'asilo, cioè una piccolissima parte, e non di tutti gli altri;

il Governo è stato sollecitato più volte dal gruppo Grandi Autonomie e Libertà a porre la questione immigrazione con più forza e più incisività presso le sedi europee, non tanto e non solo guardando al numero dei migranti già arrivati, quanto piuttosto alla quantità che sarebbe arrivata nei mesi successivi. Queste sollecitazioni sono state più frequenti e pressanti durante il semestre europeo a guida italiana, senza sortire l'effetto sperato;

occorre mettere l'Europa di fronte a sé stessa, facendo comprendere in ogni modo che non è più tempo di un umanitarismo di facciata, ma occorrono azioni più forti che prevedano l'istituzione di un tavolo internazionale permanente che abbia il coraggio di dichiarare l'emergenza immigrazione e che verifichi anche l'opportunità di un potenziamento del sistema di *intelligence* internazionale volto a contrastare il pericolo di infiltrazioni terroristiche;

non è più rinviabile il coinvolgimento dell'ONU, per individuare una strategia risolutiva dei flussi migratori in Mediterraneo; d'altra parte non va dimenticato che l'operazione "Mare nostrum" ora cessata e sostituita dall'operazione "Triton", contemplava, non solo le attività di soccorso dei migranti, ma anche le operazioni militari di contrasto, mai attuate;

l'operazione "Triton", al contrario, è volta semplicemente al controllo delle frontiere e non ha sortito alcun effetto in ordine all'indebolimento della pressione migratoria;

la risposta europea finora è stata blanda ed è cresciuto nei territori il senso di solitudine di fronte ad un problema di immani proporzioni, tanto che più volte abbiamo chiesto che il costo finanziario sopportato dall'Italia per fronteggiare un'emergenza che è europea, venga decurtato dal contributo annuale che il nostro Paese deve all'Unione;

le recenti chiusure delle frontiere da parte di Germania, Francia e Austria con conseguente sospensione di fatto del trattato di Schengen e le tensioni generate dall'arrivo di gruppi consistenti di migranti a Ventimiglia, dimostrano il chiaro atteggiamento dell'UE che non intende farsi carico del problema;

infatti i flussi migratori nel Mediterraneo sembra diano vita a un giro d'affari illecito di centinaia di milioni di euro l'anno. Il prezzo dei viaggi varia da frontiera a frontiera e il pagamento usualmente non è rimborsabile nel caso in cui la traversata non si compia;

sebbene esistano viaggi auto organizzati dagli stessi migranti, la maggior parte delle partenze è controllata da alcune organizzazioni, ognuna delle quali si occupa del passaggio di una frontiera;

alla base del sistema si trovano i cosiddetti reclutatori, usualmente connazionali dei migranti, residenti nelle zone di origine dei clandestini, che si occupano di vendere i contatti, ad esempio in Libia o in Marocco, della rete di persone che li ospiterà e li trasborderà al luogo di imbarco;

il viaggio vero e proprio viene organizzato dai *passeurs*, parola traducibile con il termine "trafficienti", più spesso originari del luogo da cui parte la traversata del mare. Molte persone di alto livello di istruzione riescono comunque a raggiungere i Paesi di partenza da sole, facendosi dare contatti dei *passeurs* dai propri parenti che sono già arrivati in Europa. Una volta pagati in contanti, i *passeurs* portano i candidati alla traversata al punto di partenza (nel caso della Libia solitamente verso Zuara, una città al confine con la Tunisia), dove alloggiano per qualche giorno prima di imbarcarsi;

una volta approntata la nave comprata al ribasso o rubata, i passeggeri vengono portati nella notte in riva al mare. Sconti particolari vengono fatti a chi si offre volontario per la guida delle imbarcazioni, spesso affidate per questo a capitani senza alcuna esperienza di mare, con conseguente aumento delle vittime;

si apprende dalla stampa che il lucroso giro di affari scaturente dal traffico dei profughi sarebbe in grado di superare perfino steccati di ordine ideologico o religioso, se è vero che gli accordi riguarderebbero mafia turca, mafia siriana e gruppi combattenti dell'IS, sunniti e sciiti;

sembrerebbe che questi gruppi criminali che organizzano le migrazioni illegali si avvarrebbero di navi

che piene di migranti salperebbero dalla Libia alla volta delle acque internazionali e che solo giunti qui calerebbero in mare i barconi, vi caricherebbero i migranti, che lasciati in balia di uno scafista di turno, sarebbero pronti per essere poi soccorsi dalle unità navali europee ed essere sbarcati sulle coste italiane;

la Guardia costiera italiana e quella greca hanno individuato numerosi cargo pieni di esseri umani. Il *business* delle navi mercantili "fantasma" che cambiano proprietà all'ultimo momento rendendo pressoché impossibile risalire all'ultimo armatore, è in forte espansione. Le navi verrebbero acquistate nel Mar Nero o in Siria, dove la guerra ha bloccato i commerci, oppure in Turchia, nella zona costiera poco lontana da Smirne. Lì la concorrenza tra i demolitori è molto forte e per poco più di 200.000 dollari si può acquistare una *portacontainer* varata cinquant'anni prima e guadagnare venti volte tanto caricandola con 500 migranti, poiché ogni passeggero pagherebbe in media 6.000 dollari. Si tratterebbe di una vera e propria filiera che lavora in sincronia. Infatti la criminalità turca si occupa di acquistare i *cargo* in età da disarmo e fa in modo che la proprietà cambi rapidamente, cosicché i nuovi armatori siano irreperibili cittadini siriani residenti in zone di guerra; intanto i combattenti dell'IS garantiscono ai profughi un passaggio sicuro fino a un luogo dove, con l'appoggio della mafia turca, vengono caricati su vaporette e trasbordati sui mercantili ormeggiati fuori dal porto;

taluni si chiedono anche come sia possibile che i mercantili se ne stiano in rada per giorni e giorni nella totale indifferenza delle autorità portuali. La risposta potrebbe riposare sulla grande quantità di rimozioni forzate che si sono registrate in seno alla pubblica sicurezza turca. Sembrerebbe che lo scorso anno 110 funzionari siano stati trasferiti nottetempo e gli agenti, alcuni anche di alto grado, siano stati oggetto di un'apposita "purga" insieme ad altri 4.000 funzionari pubblici, tra cui 120 magistrati, accusati di aver sollevato troppo polverone su casi di corruzione che mettevano in cattiva luce l'entourage del presidente Erdogan;

considerato che:

il regolamento 2003/343/CE (regolamento Dublino II) e la successiva modificazione nota come Dublino III, mira a individuare lo Stato membro competente a istruire le domande di asilo che solitamente è lo Stato in cui il migrante ha fatto il primo ingresso nell'Unione europea. Ne deriva che, in assenza di una politica europea comune, gli Stati membri più settentrionali e centrali dell'Unione non si assumono le responsabilità che dovrebbero e costringono gli Stati dell'UE che si affacciano nel Mediterraneo, come l'Italia, a trasformarsi in veri e propri "depositi" di disperati (ad oggi i migranti, a causa dell'operatività del regolamento di Dublino, non possono andare oltre il punto di ingresso). Infatti l'art. 13 del regolamento prevede più nello specifico che quando sia accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, il territorio di uno Stato membro, il Paese membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Tale responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera;

vale la pena a questo punto ricordare alcuni principi giuridici a proposito del concetto di "territorio": le navi e gli aerei costituiscono il cosiddetto territorio galleggiante di uno Stato; le navi militari costituiscono sempre territorio dello Stato di cui battono bandiera; le navi civili sono territorio dello Stato di cui battono bandiera fino a quando si trovano in acque internazionali. Questo permette di affermare un criterio di collegamento tra quanto previsto dal regolamento Dublino III e la nazionalità della nave che soccorre i migranti in mare. In altre parole, va affermato il principio che il territorio di primo ingresso per il migrante, ai fini dell'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda del richiedente asilo, sia il Paese di cui la nave che ha prestato soccorso batte bandiera. Pertanto, se i migranti vengono soccorsi da una nave tedesca o francese, la Germania o la Francia devono essere considerati i Paesi competenti che quindi devono trasportare i migranti fin nei loro porti;

in seguito ai più recenti sbarchi, sono emersi atteggiamenti di protesta da parte di sempre più larghe fette di cittadini, se non addirittura specifiche delibere di Consigli comunali ostili all'accoglienza di nuovi immigrati;

tutto quanto fino ad oggi posto in essere dal Governo si è rivelato insufficiente e, comunque, non efficace al fine di fronteggiare il fenomeno, mentre si stigmatizza l'ipotesi (meramente appresa dalla stampa) che il Presidente del Consiglio dei ministri intenderebbe autorizzare i Comuni che accetteranno di ospitare i migranti, a sfiorare i vincoli del patto di stabilità interno, impegna il Governo:

- 1) anche in vista del prossimo Consiglio europeo previsto per il 25-26 giugno 2015, ad assumere in seno al Consiglio un atteggiamento più energico, perché passi la linea dell'obbligatorietà per tutti i Paesi dell'Unione europea a instaurare un'efficace ed egualitaria sinergia per affrontare il fenomeno in modo risolutivo;
- 2) a coinvolgere l'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista di una risoluzione che possa consentire interventi mirati in Libia a sostegno di un processo di rafforzamento della stabilità politica;
- 3) a proporre il rafforzamento di un sistema di *intelligence* europea per contrastare efficacemente i gruppi criminali che si occupano di organizzare i fenomeni migratori;
- 4) a manifestare, in seno al Consiglio europeo, la volontà di procedere alla decurtazione dei costi sostenuti dall'Italia, in termini di sforzi extra per fronteggiare gli sbarchi degli immigrati, dal contributo annuale che il nostro Paese deve all'Europa;
- 5) in definitiva, a dichiarare l'emergenza immigrazione nel Mediterraneo, ad attivarsi per sospendere il regolamento Dublino III e in particolare a rinegoziare l'articolo 13 (ove si prevede che in caso di ingresso irregolare sul territorio dell'Unione, sia lo Stato la cui frontiera è stata varcata, e solamente questo, a dover esaminare la domanda di protezione internazionale presentata dagli asilanti. Ciò anche quando la volontà da costoro espressa sia chiaramente quella di raggiungere uno Stato dell'Unione europea diverso da quello di primo accesso);
- 6) in sintesi, a proporre in seno al prossimo Consiglio europeo la creazione in Italia di un reale modello organizzativo, efficiente e adeguato al fenomeno, che intercetti il flusso migratorio e provveda contestualmente a smistarlo nei Paesi di destinazione finale di ciascun migrante, onerando tali Paesi della responsabilità dell'identificazione e di ogni altra incombenza legata al rilascio di visti e documenti;
- 7) a ritenere comunque quale Paese di primo ingresso del migrante il territorio dello Stato di cui la nave che presta soccorso batte bandiera, con la conseguenza che la prima identificazione e le successive incombenze, di cui al regolamento di Dublino III, deve essere posta a carico del Paese che ha prestato il primo soccorso;
- 8) a porre in essere ogni altro, opportuno intervento affinché il Paese venga tutelato dal rischio che i flussi della disperazione possano essere sfruttati sia come occasione per l'Isis di infiltrare propri affiliati in Occidente, sia come possibilità lucrativa per ogni altro *racket* del malaffare;
- 9) si impegna il Governo a porre in essere tutte quelle doverose azioni perché le martoriato coste delle regioni del Sud, e in particolare della Sicilia e il suo popolo siano sottratti ad ogni ulteriore, insopportabile gravame.

(1-00438)

Interrogazioni

[GRANAIOLO](#), [DIRINDIN](#), [MANCONI](#) - *Ai Ministri della salute e della giustizia* - Premesso che:

A. M., nato ad Avellino il 15 settembre 1995, nonostante i suoi 20 anni, ha già alle spalle una storia di pesantissime esperienze istituzionali, di separazione, di trattamenti psicofarmacologici e di contenzioni fisiche di cui si ha traccia fin dal primissimo impatto con la scuola; intorno ai 3 anni, all'ingresso in asilo, A. mostra le prime difficoltà nel relazionarsi, e intorno ai 6 anni (2001), viene ricoverato ad Avellino, probabilmente in un reparto di neurologia dove gli viene diagnosticato un disturbo dell'attenzione, un lieve impaccio motorio, un *deficit* cognitivo e un atteggiamento oppositivo sul piano comportamentale, da questo momento i primi interventi farmacologici non ottengono alcun effetto, ma questa resterà l'unica linea terapeutica fino ad oggi; nel 2004, mentre frequenta la scuola elementare, A. è ricoverato nel Dipartimento psichiatrico dell'età evolutiva dell'università "La Sapienza" di Roma; alla fine del ricovero viene espressa più o meno la

stessa diagnosi con il suggerimento di ulteriori interventi farmacologici;

nel 2007, quando A. ha 12 anni, la famiglia si ricompone a Vicenza dove il padre lavora da anni, ed il bambino entra subito in contatto con il Servizio di neuropsichiatria infantile, dove ai comportamenti difficili vengono accostati tratti di tipo psicotico e, di tanto in tanto, percezioni di tipo allucinatorio che gli valgono il riferimento diagnostico all'area della psicosi;

persiste, malgrado l'evidente insuccesso, il ricorso al trattamento farmacologico, sempre con associazioni tra farmaci diversi e con dosaggi sempre al limite superiore di quanto consigliato che trovano scarso riscontro nelle linee guida presenti in letteratura, anzi sono caldamente sconsigliate, specie negli adolescenti;

nel 2007 A. subisce un nuovo ricovero, questa volta nel reparto di neuropsichiatria infantile di Monza, dove i medici sottolineano la diagnosi di psicosi infantile, mentre resta immutata la terapia neurolettica; durante questo ricovero, quando A. ha solo 12 anni, viene più volte contenuto, legato al letto, polsi e caviglie, non si sa per quanto tempo, e molto probabilmente non si tratta della prima volta: un'esperienza di per sé drammatica, rischiosa per le gravi conseguenze fisiche e psicologiche; nonostante la tenera età, il ragazzo non è ancora adolescente, il ricorso alla contenzione da questo momento non verrà più abbandonato e condizionerà pesantemente la sua vita e i suoi comportamenti;

nel 2008 A. viene, dapprima, trasferito in una comunità a Chieti, in Abruzzo, lontanissimo da casa, in ambienti sconosciuti, dove la sua condizione peggiora, ripetutamente è sottoposto a contenzione fisica, ad altri neurolettici e a veri e propri maltrattamenti: percosse, isolamento, minacce; viene poi ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'università di Cagliari, ma è un ulteriore fallimento;

a giugno 2008, quando non ha ancora compiuto 13 anni, A. è ricoverato per la prima volta nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) di Vicenza, un servizio per adulti, dove viene ancora contenuto e sperimenta un trattamento con un ulteriore neurolettico;

da questo momento la sua frequentazione del Spdc di Vicenza è impressionante, A. viene praticamente "sequestrato" dalle istituzioni sociali e sanitarie e, in pratica, smette di vivere con i propri genitori, i quali manifestano disappunto e molta difficoltà ad affrontare una situazione che diviene ogni giorno più drammatica e dolorosa;

nel periodo tra settembre e dicembre 2008 si avvia un breve percorso rieducativo presso il centro diurno, gestito da una cooperativa, per la prima volta si pensa a un maggiore coinvolgimento della famiglia, ma non si riesce a realizzare un percorso terapeutico più articolato e continuativo;

tra il 2008 e il 2011, A. viene ricoverato in una comunità per minori "devianti" a Padova e poi in una clinica privata a Preganziol dove viene collocato in una stanzetta con un letto dove viene, per lunghi periodi rinchiuso e legato;

alla fine di questi ricoveri i genitori registrano un ulteriore regresso: A. è sempre più impaurito e diffidente, la sua "aggressività incontenibile" diventa l'unico bersaglio su cui si accanisce l'attenzione dei curanti: contenzioni, neurolettici e ricoveri "di alleggerimento" in improbabili comunità terapeutiche;

il successivo ricovero in una comunità di Bassano merita una particolare sottolineatura: si tratta di una struttura vuota, dove viene ospitato soltanto A., "vigilato" 24 ore su 24 da 2 accompagnatori; l'isolamento dal mondo reale delle relazioni è ancora più drammatico;

le conseguenze non fanno che peggiorare quanto è ormai accaduto: A. disimpara sempre più le semplici e umane attitudini alla convivenza, ha 16 anni e gli operatori coinvolti si rendono conto che ormai ha costruito un rapporto di forte ambivalenza con le istituzioni che lo contengono;

dopo altri tentativi e sperimentazioni, sembra che si possa individuare una via d'uscita, A. comincia a frequentare la comunità "SOS" dove si utilizzano modalità educative contando sulla fiducia, la relazione e la possibilità di sperimentare la fatica della "normalità" e tentare "esperienze di successo": percorsi scolastici, gite, vacanze al mare, attività sportive, convivenze tra pari, visite anche prolungate alla famiglia. Per la prima volta A. resta in un luogo per 2 anni di seguito senza che vi siano cadute, fallimenti, tensioni particolarmente preoccupanti;

A. riprende a frequentare la scuola e, a 17 anni, supera con successo l'esame di III media, tutti sostengono che sta proprio meglio, sempre più frequentemente trascorre i fine settimana a casa, col padre e la madre. Si comincia a pensare di ridurre e forse di fare a meno, nel corso del tempo, del trattamento farmacologico;

fino a quando, in un momento molto delicato, mentre si paventa l'allontanamento di A. dalla comunità, per il raggiungimento del diciottesimo anno, avviene una colluttazione che coinvolge il ragazzo e il suo psicologo il dottor Matteo Bonani, nel corso della quale quest'ultimo si rompe un polso;

lo psicologo dichiara più volte che quella "colluttazione" avrebbe dovuto essere collocata all'interno di un normale e intenso rapporto terapeutico. Più volte la vicinanza tra il giovane e il terapeuta si era fatta molto stretta e i gesti di intolleranza e di incontinenza che in quei 2 anni si erano manifestati, erano stati affrontati e risolti senza mai ricorrere né a trasferimenti né ad appesantimenti del trattamento farmacologico, né a contenzioni;

ma questa volta qualcuno chiama le forze dell'ordine, gli agenti di Polizia portano il ragazzo via dalla comunità e per A. si riapre la strada di pesanti esperienze istituzionali e gravi regressioni sul piano comportamentale; l'attenzione ai sintomi della "malattia" e ai comportamenti "aggressivi" riprende di nuovo il campo; di quanto è accaduto, delle relazioni, dei sentimenti che A. può vivere si perde ogni traccia;

nel Spdc di Vicenza il ricorso alla contenzione è quanto mai routinario, A. rifiuta strenuamente il ricovero, ora è maggiorenne ed in grado di motivare con parole appropriate il suo rifiuto; viene ricoverato in "trattamento sanitario volontario", con un rafforzato dosaggio dei neurolettici, e legandolo al letto;

il ricorso al Trattamento sanitario obbligatorio, considerato che A. rifiuta ostinatamente il ricovero, avrebbe dovuto almeno essere considerato. Sarebbe stato opportuno, non fosse altro perché, seppure formalmente, avrebbero potuto essere coinvolti il sindaco e il giudice tutelare;

ma A. è fuori da ogni contratto e da ogni negoziazione, il ritorno di A. nel Spdc di Vicenza determina, tra gli operatori, un clima di allarme, di malcelato rifiuto, già all'ingresso è pronta la diagnosi: «è affetto da un deficit intellettivo che è evoluto in gravissimo disturbo della personalità di tipo esplosivo e antisociale con gravissimo discontrollo degli impulsi, nel quale si sono presentati episodi psicotici importanti»;

la paura di A., e i suoi comportamenti conseguenti, non scema anzi si rinforza di fronte al fatto, che oramai appare certo, che non tornerà più nella comunità, protesta clamorosamente, buttando a terra cartelle e altri oggetti; «Si procede a contenzione con 8 operatori», nonostante per due mesi A. avesse seguito le indicazioni terapeutiche e riabilitative;

le indagini sull'episodio della colluttazione tra il ragazzo e il suo psicologo, per quanto si può leggere dalla documentazione, oltre ad alcune testimonianze, si riducono a una richiesta di relazione medica sul suo stato di salute. La richiesta, redatta da un agente di Polizia giudiziaria del Tribunale di Vicenza, giunge all'attenzione del primario del Spdc dell'ospedale "San Bortolo";

questa richiesta, quanto meno inusuale, determinerà i successivi e drammatici passaggi. Il primario del Spdc di Vicenza, pur essendo consapevole che così facendo sta "chiedendo" il trasferimento di A. in ospedale psichiatrico giudiziario risponde avvalorando di fatto la pericolosità sociale di A., senza porsi, a quanto sembra dalla documentazione, il minimo dubbio sul senso, l'adeguatezza e le conseguenze di quell'operazione;

i genitori e i legali rappresentano al magistrato e al primario del Spdc di Vicenza la loro profonda preoccupazione. Temono per il destino che si va disegnando, vorrebbero che si tenesse conto della giovanissima età di A. e delle conseguenze stigmatizzanti, cronicizzanti, inabilitanti, ormai più che acclamate, conseguenza di quei trattamenti in quelle istituzioni;

la parte lesa, lo psicologo dottor Matteo Bonani, dichiara più volte che la "colluttazione" che è valsa ad A. un'indagine giudiziaria, avrebbe dovuto essere collocata all'interno di un normale e intenso rapporto terapeutico; tutto questo viene esposto nel ricorso al Tribunale della libertà, ma il ricorso viene rigettato e la misura di sicurezza provvisoria confermata;

così A. finisce all'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione dove si ripropone per il giovane la drammaticità delle passate esperienze, viene immediatamente legato al letto, per l'ennesima volta contenuto; da questo momento e per tutto il tempo dell'internamento, questo trattamento ritornerà con frequenza e per durate non brevi;

si susseguono d'ora in poi tentativi (si veda a tal proposito la perizia del dottor Giuseppe Dell'Acqua, psichiatra, già direttore del Dipartimento di salute mentale, DSM, di Trieste) falliti a causa di quello che agli interroganti appare come un comportamento prevenuto da parte del responsabile del Spdc di Vicenza e della magistratura, fino alla svolta attuale, a fronte di una nuova possibilità di disegnare di nuovo la strada del ritorno in famiglia e, finalmente, della cura;

il 19 marzo 2015, infatti, il DSM di Trieste e la comunità "Antares" di Opicina hanno fornito al giudice del tribunale di Vicenza, Elena Garbo, una serie di indicazioni, tra le quali la volontà di inserire A. M. nella struttura con un operatore educativo e/o sociosanitario in affiancamento *all'équipe* quale operatore di riferimento, per una durata di 3 mesi prorogabili ad un massimo di 6 mesi;

il DSM di Trieste avrebbe provveduto agli interventi di carattere parasociale e avrebbe contribuito ad affrontare le situazioni critiche garantendo interventi tempestivi attraverso i propri operatori;

ma in data 9 aprile 2015 il giudice rigetta l'istanza dei difensori di sostituzione della misura di sicurezza provvisoria dell'ospedale psichiatrico giudiziario con quella della libertà vigilata modulata sul progetto terapeutico abilitativo personalizzato elaborato dal DSM di Trieste;

considerato che:

nel caso di A. M., fatti salvi alcuni riferimenti a una diagnosi di psicosi durante un ricovero in neuropsichiatria a Monza e quanto certificato (stato oniroide, eccetera ...) dal primario del Spdc di Vicenza, questa condizione, se mai è presente, si riscontra molto raramente: i farmaci neurolettici, che hanno una loro precisa indicazione per i disturbi psicotici, vengono usati, in questo caso, nella sola prospettiva della sedazione e del contenimento chimici;

gli effetti collaterali più comuni che i neurolettici possono provocare sono infatti sonnolenza e mancanza di forze, ma anche secchezza della bocca, salivazione eccessiva, stitichezza, difficoltà della visione (dell'accomodazione), difficoltà a urinare fino alla ritenzione urinaria marcata, a un marcatissimo aumento di peso, rigidità muscolare, tremori soprattutto alle mani, tensione e irrequietezza psicomotoria con difficoltà a mantenere una posizione di riposo;

A. ha sofferto molto di una salivazione eccessiva, bava alla bocca, che ha compromesso e compromette la sua immagine e la sua autostima e riduce di molto, assieme agli altri effetti collaterali, le sue possibilità di relazionarsi con gli altri;

non è possibile ricostruire dalla documentazione, quante volte e per quanto tempo, nel corso di questi anni, A. sia stato sottoposto alla contenzione, le registrazioni sono state spesso approssimative se non manchevoli e tuttavia il ricorso alla pratica appare in tutta la sua gravità; a Castiglione delle Stiviere, risulta evidente che è stato più volte contenuto, e una di queste volte per 8 giorni consecutivi;

da quanto il dottor Dell'Acqua ha appreso interrogando non solo i genitori ma anche operatori che avevano lavorato nel Spdc di Vicenza all'epoca dei ricoveri di A., risulta che il ragazzo veniva collocato in una stanza singola con assenza di suppellettili, con la porta chiusa e frequentemente restava contenuto per lunghi periodi di tempo; prima dell'ultimo ritorno all'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia è stato contenuto per circa 10 giorni;

nella terminologia medica e infermieristica e in psichiatria si parla di contenzione fisica o meccanica per definire l'immobilità totale o parziale di una persona in cura, attraverso l'uso di cinghie, lacci, fascette, spallacci, cinture, polsini, corpetti, sedie di contenzione o altri mezzi, più o meno sofisticati;

Eugenio Borgna, decano degli psichiatri italiani, con bruciante semplicità definisce la contenzione fisica come: «l'essere legati, sottratti a ogni libertà possibile e immersi in uno spietato isolamento» e afferma anche che «la contenzione frantuma ogni dimensione relazionale della cura, e fa ulteriormente soffrire esistenze lacerate dal dolore, e dall'isolamento; e la contenzione scende come lacerante ghigliottina sulla loro vita psichica: ricolma di sensibilità e di fragilità, di nostalgia della vita e della morte»;

l'art. 13 della Costituzione dovrebbe quanto meno introdurre un elemento di dubbio e di preoccupazione sulla possibilità da un punto di vista non solo etico ma anche legale di sottoporre a contenzione un cittadino italiano: A., malato di mente, sembra agli occhi degli psichiatri e degli operatori sparire come cittadino, come soggetto di diritto;

così come l'art. 14 della Costituzione, dove recita che «Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali» precisa che la contenzione, per essere attuata, necessiterebbe di specifiche leggi;

né gli ospedali psichiatrici, né gli ospedali psichiatrici giudiziari, né tanto meno i servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono mai stati regolamentati da leggi speciali, o qualsivoglia deroga a leggi ordinarie, che facciano riferimento e giustifichino l'uso della contenzione;

l'assistenza sanitaria per le persone con disturbo mentale è regolamentata da una legge dello Stato e il decreto-legge n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge nr. 81 del 2014, che avrebbe dovuto essere considerata nel momento di esprimere giudizi e indicazioni "terapeutiche";

inoltre, la Conferenza Stato-Regioni 10/081/Cr07/C7 "Contenzione Fisica in Psichiatria: una strategia possibile di prevenzione", del 29 luglio 2010, ha licenziato un documento che il Governo ha fatto proprio con la finalità di indicare strategie omogenee perché tutte le Regioni si ponessero l'obiettivo della riduzione massiccia del ricorso alla contenzione, fino alla sua abolizione;

un rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e dei trattamenti inumani e degradanti nei reparti psichiatrici in Italia, del 2006, dedica larga parte alle misure di contenzione negli istituti psichiatrici per adulti e si riferisce in particolare alle visite negli ospedali psichiatrici giudiziari;

il documento afferma che la contenzione per un periodo superiore a quello strettamente necessario, che deve essere brevissimo (si parla di minuti), è considerato un maltrattamento. In ogni caso le pratiche di contenzione non possono far parte dei dispositivi ordinari di cura e devono essere considerati interventi di grande straordinarietà, che possono essere conseguenza di uno stato di necessità che andrebbe prima di tutto evidenziato e segnalato e che andrebbe prevenuto adeguando le condizioni assistenziali, sviluppando speciali strategie per far fronte a situazioni di acuzie;

la conseguenza di tutto quanto detto è che la contenzione non può essere considerata un atto medico, vale a dire che non ha funzioni terapeutiche e dunque non può essere giustificata e non ha senso che sia prescritta da un medico né attuata da un infermiere, non può essere protocollata né essere oggetto di linee guida; anzi, al contrario, la contenzione rende impossibile, limita e ostacola qualsivoglia atto terapeutico, di assistenza o di cura. Rende impossibile qualsiasi percorso di consapevolezza da parte di chi la subisce;

a giustificare il ricorso a questo tipo di intervento si invoca, di solito più o meno coerentemente, lo stato di necessità: l'articolo 54 del codice penale che recita: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo»

il ricorso all'art. 54 del codice penale è considerato da molti un corretto discrimine e tuttavia, anche quando correttamente citato, rischia di favorire comportamenti illeciti e lesivi e dannosi per le persone; in ogni caso lo stato di necessità dovrebbe esaurirsi nell'arco di un tempo brevissimo;

a proposito di A. ci si deve domandare se sia "stato di necessità" la contenzione che A. ha subito dalla sua fanciullezza fino a oggi, la contenzione per 8 giorni continuativi che ha subito a Castiglione, la contenzione per 10 giorni continuativi che ha subito nel Spdc di Vicenza, il ricorso a questo trattamento in chiave preventiva o punitiva, come spesso si è verificato in questa storia;

queste pratiche all'interno di un'istituzione producono effetti nei confronti anche degli altri, nel sostenere la cultura della paura e del terrore e di profondo condizionamento. A. sembra aver introiettato l'ineluttabilità della contenzione. Ne parla con tristezza, e solo se stimolato a farlo. Non mai criticandola come ci si aspetterebbe. Nel corso di tutti questi anni, per sopportare le indicibili offese che venivano portate alla sua fragile identità e alla sua integrità, ha dovuto accettare la più totale

e mortificante sottomissione;

come si comprende, questi trattamenti mai possono, e avrebbero potuto nel caso di A., rafforzare il "controllo" degli impulsi. Il comportamento violento delle istituzioni, speculare, non ha fatto altro che sostenere e alimentare le esplosioni di protesta e di intolleranza;

infine a giudizio degli interroganti è singolare l'aspettativa terapeutica che sia il primario del Spdc di Vicenza che il giudice ripongono nell'invio in ospedale psichiatrico giudiziario, considerata l'attuale fase di soppressione dei medesimi, proprio perché inadeguati a curare persone sofferenti da un punto di vista mentale;

con la citata ordinanza del giudice è iniziato, un cammino inutile e molto dannoso che ancora oggi, a un anno di distanza, si rivela fallimentare e sta minando le potenzialità di ripresa di A. e della sua famiglia;

considerato, inoltre, che:

le azioni di A. si sono sempre manifestate all'interno di luoghi deputati alla cura e all'assistenza e che hanno sempre rappresentato una relazione più o meno tesa o intensa con gli operatori, e raramente ci sono stati da parte sua gesti "aggressivi" nei confronti di compagni o di altri pazienti;

la prospettiva terapeutica e riabilitativa per A. esclude nel modo più assoluto il giudizio di pericolosità sociale;

è grave che A. sia perseguitato per un "delitto" che a una persona non malata non varrebbe l'incarcerazione;

si chiede di sapere quali misure urgenti intendano assumere per quanto di propria competenza i Ministri in indirizzo a tutela di A. M. sia sotto il profilo giudiziario che sotto il profilo sanitario, dal momento che il giovane non è un delinquente ma una persona sofferente che ha passato larghissima parte della propria vita all'interno di istituzioni totali "trattato" a lungo con inammissibili interventi costringenti che per durata, secondo le istituzioni europee, sconfinano nella tortura, creando così le condizioni oggettive affinché il ragazzo si ribellasse per poi essere perseguitato.

(3-01996)

[BLUNDO](#), [CATALEO](#), [FATTORI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [PAGLINI](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

S.M. nasceva nel 2008, figlia di G.M. padre e C.F. madre. In data 15 ottobre 2009 C.F., senza fornire a G.M. alcuna motivazione, portava con sé S.M., costringendo G.M. a rivolgersi al Tribunale per i minorenni di Roma. Il Tribunale con un primo decreto del 7 dicembre 2009 disponeva in via provvisoria che, fermo restando il collocamento presso la madre, il padre dovesse incontrare "due volte a settimana la figlia alla presenza di persona di fiducia di entrambi i genitori, possibilmente la nonna paterna". Contravvenendo al predetto decreto, in data 23 luglio 2010, C.F. si allontanava da Roma, portando con sé la figlia e impedendo a G.M. di vedere S.M., addirittura fino all'ottobre dello stesso anno;

in data 27 settembre 2010, il Tribunale per i minorenni di Roma emetteva un decreto in cui si stabiliva l'affido condiviso di S.M. e visite continuative da parte di G.M., ma quest'ultimo nonostante si sia recato varie volte presso la residenza romana della bambina, anche con l'ausilio della Polizia di Stato, non ha mai potuto vedere la figlia. Durante l'ultimo "sopralluogo" effettuato assieme ad una volante della Polizia, G.M. appurava da alcuni vicini come l'abitazione fosse da molti mesi vuota e in vendita; in data 10 dicembre 2010 il Tribunale per i minorenni di Roma emetteva un nuovo decreto, ammonendo C.F., madre della minore, "affinché a pena di provvedimenti ablativi o limitativi della potestà genitoriale, osservi quanto stabilito nel decreto del 27 settembre 2010";

in data 20 aprile 2011 il Tribunale per i minorenni di Roma ammoniva per la seconda volta, con nuovo decreto, C.F., intimandole di rientrare immediatamente a Roma. Il Tribunale nel decreto affermava che "va disposto con rinnovato ammonimento nei confronti della resistente in merito alle conseguenze della persistenza del suo atteggiamento inosservante del provvedimento adottato, immediato rientro della minore e della madre presso l'abitazione romana, con la ripresa piena e incondizionata dei

rapporti tra la bambina e il padre nei termini indicati nel decreto del 27 settembre 2010";
in data 14 agosto 2011, come stabilito dal decreto, G.M. si recava a Floridia, in provincia di Siracusa, per prendere la figlia e tenerla con sé una settimana, ma veniva minacciato di morte, anche in presenza della figlia, dalla ex compagna C.F. e dalla sua famiglia, al punto da indurre lo stesso G.M. a presentare una denuncia nei loro confronti presso la stazione dei Carabinieri di Tropea (Vibo Valentia). Stessa cosa è accaduta nel novembre 2011. Nei successivi mesi al padre non è stato consentito di vedere o sentire la figlia;
nel febbraio 2012 il Tribunale per i minorenni di Roma disponeva, per l'ennesima volta, il ritorno a Roma di S.M., ma C.F. non dava applicazione a quanto ordinato e G.M. riusciva solo nel marzo 2012 a vedere la figlia per 2 giorni;
nel marzo 2012, durante un colloquio telefonico, G.M., secondo quanto riportato nella denuncia presentata al commissariato di Polizia San Paolo a Roma, riferiva di nuove pesanti minacce rivoltegli telefonicamente da C.F. che avrebbe testualmente affermato "se continui a farmi fare ammonimenti ti faccio sparare". Durante la stessa telefonata la figlia S.M. riferiva dell'intenzione della mamma C.F. e dei nonni materni di non farla parlare con il padre e dei forti rimproveri che riceveva qualora chiedesse di farlo;
in data 2 aprile 2012, G.M. riceveva dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa un "avviso di conclusione indagini preliminari" per il reato di molestie e disturbo alla persona previsto dall'articolo 660 del codice penale, reato di cui (secondo quanto riferito da G.M. in una denuncia presentata presso il commissariato di Polizia San Paolo a Roma) sarebbe stato accusato da C.F. e dai genitori della stessa "solo per aver tentato di parlare al telefono con mia figlia";
considerato che sulla scia dell'esperienza maturata negli ultimi anni in molti Paesi europei, la legge n. 54/2006 introduce il principio di bigenitorialità, anche se finora risulta essere poco applicato dai tribunali italiani. Tale principio prevede, in caso di separazione, che i genitori si assumano equamente e nel dettaglio le proprie responsabilità nei confronti del minore, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra genitori e figlio, soprattutto dal punto di vista affettivo, anche dopo la fine del rapporto tra i coniugi. La stessa legge, pertanto, prevede di ricorrere solo in via residuale all'istituto dell'affido esclusivo, che comunque anche se fortemente penalizzante garantisce sempre al genitore non collocatario la possibilità, seppur limitata, di vedere costantemente il proprio figlio e trascorrere del tempo con lui, cosa di fatto mai avvenuta nella vicenda descritta,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e se disponga dei dati concernenti la problematica dei minori contesi sul territorio nazionale;
quali siano allo stato attuale, oltre a quelli già indicati in premessa, gli strumenti e le iniziative adottate per l'effettivo rispetto delle misure disposte dal Tribunale per i minorenni di Roma in questo caso;
se e quali iniziative, anche a carattere normativo, intenda porre in essere, tenuto conto del fatto che la tutela dei minori dovrebbe costituire una priorità fondamentale dell'azione delle istituzioni, al fine di evitare il ripetersi di vicende come quella richiamata, in cui il minore, vittima del rapporto conflittuale tra genitori, viene privato, per arbitraria decisione di uno dei due, del diritto di mantenere un rapporto costante ed equilibrato anche con l'altro.

(3-01997)

[MORONESE](#), [GIOTTO](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [SCIBONA](#), [SANTANGELO](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#), [BERTOROTTA](#), [GAETTI](#), [PAGLINI](#), [BULGARELLI](#), [LUCIDI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

la legge 27 marzo 1992, n. 257, riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, ha dettato norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato, stabilendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto;
i rifiuti di amianto o contenenti amianto sono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 257

del 1992 come "i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse"; in attuazione della citata legge sono stati emanati numerosi provvedimenti volti, tra l'altro, a definire le modalità di predisposizione dei "Piani regionali amianto" (previsti dall'art. 10 della legge), di valutazione del rischio amianto, di gestione dei manufatti contenenti amianto nonché le tipologie di interventi per la bonifica;

la legge n. 426 del 1998 ed il decreto ministeriale n. 468 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, hanno individuato numerosi siti da bonificare di interesse nazionale in cui l'amianto è presente sia come fonte di contaminazione principale che come fonte secondaria;

con la legge n. 93 del 2001 e il relativo decreto ministeriale n. 101 del 2003, è stata posta in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la realizzazione, di concerto con le Regioni, della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, il cosiddetto Piano nazionale amianto;

con il successivo decreto legislativo n. 36 del 2003 sono state emanate inoltre nuove norme per lo smaltimento dell'amianto, nell'ambito della nuova disciplina delle discariche di rifiuti, nonché le regole per la mappatura e gli interventi di bonifica urgenti (decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003); è stato altresì introdotto l'obbligo di iscrizione all'albo nazionale dei gestori dei rifiuti (ora albo nazionale gestori ambientali) per le imprese di bonifica da amianto, obbligo oggi contemplato dall'art. 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

in materia di amianto e precisamente "sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente" è intervenuta più volte l'Unione europea, tra l'altro con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, 2012/2065(INI), esortando gli Stati membri a cooperare per un'attuazione efficace e incontrastata della normativa europea in materia di amianto e a intensificare le ispezioni ufficiali, invitando gli Stati membri a portare avanti la progressiva eliminazione dell'amianto nel minor tempo possibile;

considerato che:

ai fini della mappatura, di cui alla legge n. 93 del 2001 e successive integrazioni e modifiche, le Regioni e le Province autonome hanno obbligo di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alla presenza di amianto entro il 30 giugno di ogni anno, ed inoltre è stata predisposta dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), su apposita convenzione con il Ministero, una banca dati amianto;

nonostante siano trascorsi più di vent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 257 del 27 marzo 1992 sulla "cessazione dell'impiego dell'amianto", sul territorio nazionale sono ancora presenti complessivamente diversi milioni di tonnellate di materiali e beni contenenti amianto; in particolare molte tonnellate di amianto friabile sono localizzate in siti a destinazione industriale e residenziale, pubblici e privati, come si evince dal Piano nazionale amianto, Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali del marzo 2013;

nel marzo 2013 il Governo, approvando il citato piano nazionale amianto, elaborato dai Ministeri della salute, dell'ambiente e del lavoro, ha effettuato un'analisi che si muove in 3 direzioni: tutela della salute, tutela dell'ambiente e aspetti di sicurezza sul lavoro e previdenziali. Dal punto di vista ambientale, nel definire gli obiettivi e le azioni contro l'amianto da intraprendere a tutti i livelli, sia nazionale che locale, il piano individua tra le priorità la mappatura dei materiali contenenti amianto, l'accelerazione dei processi di bonifica, l'individuazione dei siti di smaltimento e la razionalizzare della normativa di settore;

dai dati in possesso degli interroganti sembrerebbe che il piano nazionale amianto predisposto all'inizio del 2013 sia stato successivamente sospeso per mancanza di copertura finanziaria;

dai dati resi noti dal sito del Ministero, nella sezione dedicata al piano nazionale amianto, aggiornato a novembre 2014, risulterebbe che i siti di amianto in Italia attualmente censiti sono 38.000. Il numero

non comprende i siti attualmente esistenti nelle regioni Calabria e Sicilia, perché le suddette Regioni non hanno trasmesso alcun dato in merito; di questi 38.000 siti solo 1.957 sono stati bonificati, 571 parzialmente bonificati, ed oltre 35.000 sono i siti da bonificare;

tra l'altro, dal *dossier* elaborato dall'associazione Legambiente (Liberi dall'amianto, Roma, 28 marzo 2015) si evince che non tutte le Regioni hanno approvato il piano regionale amianto, a distanza di 23 anni dalla legge n. 257 del 1992 che lo prevedeva entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore: mancano ancora all'appello l'Abruzzo, la Calabria, il Lazio, il Molise, la Puglia e la Sardegna;

"Il numero totale delle discariche operative, nel 2010, che hanno smaltito rifiuti di materiali da costruzione contenenti amianto, sono 22 (10 al Nord, 4 al Centro e 8 al Sud). Delle 90 mila tonnellate (90,2 per cento del totale) di questi rifiuti smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi (secondo l'Ispra) circa 60 mila vanno nel Nord del Paese, poco più di 23 mila al Centro e 7 mila al Sud. La regione che smaltisce la quantità maggiore è il Piemonte, con oltre 39 mila tonnellate (39,3 per cento). In questi ultimi tempi, a causa dell'esaurimento di queste discariche e la mancata costruzione di nuove, spiega l'Ispra, molti rifiuti sono stati esportati in paesi comunitari, come Germania e Austria (agenzia ANSA del 20 novembre 2014);

da recentissime, allarmanti ad avviso degli interroganti, notizie di stampa ("il Fatto Quotidiano", del 16 febbraio 2015) sembrerebbe tra l'altro che l'amianto nonostante sia fuori legge da oltre 20 anni, sia importato dall'India. Secondo 3 riviste internazionali l'Italia ha importato ingenti quantità di amianto tra il 2011 e il 2012 e sarebbe tra i primi acquirenti di asbesto indiano al mondo: 1040 tonnellate di fibre d'amianto importato, tra il 2011 e il 2012, per un importo di circa 26.000 euro; a ciò si aggiunga che l'Italia importa l'asbesto anche dagli Stati Uniti: tra il 2011 e il 2012 l'Italia ha importato dagli Stati Uniti d'America anche 342 manufatti contenenti asbesto;

da una recente inchiesta (trasmissione "Report" del 7 giugno 2015) risulterebbe, inoltre, che dal 2013 la Guardia di finanza ha scoperto che sugli elicotteri AB412, A109 e NH500, prodotti da Agusta Westland, società interamente partecipata dalla *holding* statale Finmeccanica, c'è la presenza di materiale contenente amianto. La Guardia di finanza ha dichiarato che su una flotta di 80 elicotteri, 50 sono fermi perché contaminati. In merito, il Ministro dell'ambiente, Gian Luca Galletti, intervistato dal dottor Giorgio Mottola (autore dell'inchiesta di "Report"), ha dichiarato di non essere a conoscenza di queste vicende;

considerato che:

da notizie rese note dalla stampa, risulterebbe che attualmente sia in corso una mobilitazione di associazioni e comitati che ha lanciato una petizione *on line*, per dire "Addio all'amianto", la quale ad oggi ha raccolto l'adesione di più di 60.000 sostenitori;

ogni anno in Italia muoiono circa 4.000 persone per malattie asbesto correlate, con oltre 15.000 casi di mesotelioma maligno diagnosticato dal 1993 al 2008 secondo i dati del Registro nazionale mesotelioma di Inail;

agli interroganti risulterebbe, da numerose segnalazioni ricevute, che in diverse Regioni italiane, lungo le strade periferiche e di campagna, sia possibile rinvenire facilmente lastre di amianto abbandonate e frantumate, a causa del fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti speciali. Sul punto, va segnalato che molto spesso i cittadini che si ritrovano al cospetto di questi materiali in amianto, non sono in grado di riconoscerne la pericolosità e conseguentemente di prendere le dovute precauzioni. Occorrerebbe, ad avviso degli interroganti, che i cittadini, previa una corretta informazione, siano messi in condizioni anche di poter denunciare la presenza di amianto con una procedura semplice ed efficace, gestita a livello centralizzato, considerato, tra l'altro, che molto spesso i Comuni non riescono ad intervenire tempestivamente,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno e necessario fornire chiarimenti in merito ai dati resi noti dalla stampa che farebbero dell'Italia il primo Paese importatore di asbesto dall'India;

se non considerino, nell'ambito delle proprie competenze, di dover avviare un'indagine al fine di individuare le aziende interessate alla compravendita e all'utilizzo di amianto nel periodo compreso

dall'entrata in vigore del divieto di lavorazione, importazione, commercializzazione ad oggi;
se intendano attivarsi per sollecitare le Regioni ad adottare al più presto i piani regionali amianto, nonché a sollecitare le Regioni inadempienti a trasmettere i dati necessari per il completamento del piano nazionale amianto, in modo da poter avere una completa catalogazione e gestione delle informazioni sulle reali situazioni di rischio amianto presenti su tutto il territorio nazionale, come richiesto anche dalla Ue in materia di censimento;
se reputino opportuno predisporre un'area *web* dedicata ai cittadini, al fine di offrire loro strumenti adeguati, ad esempio attraverso procedure informative semplificate e *frequently asked questions* (FAQ) con moduli per la raccolta delle segnalazioni, per permettere agli stessi di riconoscere e denunciare la presenza sul territorio di prodotti contenenti amianto, e conseguentemente intervenire nel modo più efficiente possibile rimuovendo e bonificando le zone dei ritrovamenti;
se non ritengano utile, nei limiti delle rispettive attribuzioni, procedere alla pubblicazione in *open data*, sul proprio sito ufficiale, della mappa dettagliata di tutti i siti a rischio censiti dalle Regioni anche se incompleta, insieme a una precisa e scadenzata *road map* per il completamento della mappatura nazionale;
se non reputino opportuno sollecitare le Regioni alla pubblicazione in *open data* dei dati aggiornati di mortalità e insorgenza di nuovi casi di malattie asbesto-correlate con dettaglio per comune e azienda sanitaria locale;
quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano intraprendere per garantire l'avvio delle bonifiche dei siti industriali e la rimozione dell'amianto dagli edifici, attraverso l'attuazione di quanto previsto nel piano nazionale, con priorità per le aree ad alta frequentazione pubblica (scuole, impianti sportivi e infrastrutture) con la più alta priorità di rischio (classe di priorità del rischio 1);
quali iniziative intendano adottare per impedire il protrarsi della prassi di lavorazione, importazione e commercializzazione di amianto.

(3-01998)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MANASSERO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

i recenti fatti di cronaca, in particolare il grave ferimento nei giorni scorsi di un ferroviere addetto al controllo dei biglietti in Lombardia con un *machete*, ripropongono in tutta la loro gravità il preoccupante problema della sicurezza a bordo dei treni sull'intera rete ferroviaria del nostro Paese;
il 15 giugno 2015 è stato raggiunto un accordo tra Trenitalia e le sigle sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF e Fast Ferrovie che individua 15 tratte considerate pericolose: Torino Porta Nuova-Ventimiglia h 6,25; Torino Porta Nuova-Cuneo h 17,25; Cuneo-Torino Porta Nuova h 19,24; Bologna-Venezia Santa Lucia h 21,20; Venezia Santa Lucia-Trieste h 6,41; Piacenza-Ancona h 18,52; La Spezia-Sestri Levante h 10,06; Ventimiglia-Milano h 4,40; Sestri Levante-Savona h 10,50; Firenze Santa Maria Novella-Arezzo h 7,08; Firenze-Viareggio h 7,53; Nettuno-Roma Termini h 6,58; Roma Termini-Nettuno h 17,42; Napoli Centrale-Roma Termini h 6,22; Sapri-Napoli Centrale h 12,55;

considerato che:

nel citato accordo si prevede che a partire dal 26 giugno 2015 Trenitalia programmerà la soppressione delle suddette tratte, qualora a bordo delle stesse non venga garantita la presenza delle forze dell'ordine;

l'eventuale cancellazione delle tratte comporterebbe, come evidente, gravi disagi non solo ai pendolari che quotidianamente utilizzano le suddette tratte per motivi di lavoro o di studio, ma anche a tutti gli altri cittadini-utenti e ai tanti turisti che soprattutto nel periodo estivo usufruiscono di tale servizio per visitare il nostro Paese,

si chiede di sapere:

come valuta il Ministro in indirizzo l'accordo sottoscritto da Trenitalia e le sigle sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF e Fast Ferrovie soprattutto laddove si prevede la cancellazione dei collegamenti richiamati in premessa;

se non ritenga che l'eventuale cancellazione delle suddette tratte non si configurerebbe come una interruzione di un servizio pubblico fondamentale, con la conseguente lesione del diritto alla mobilità costituzionalmente garantito;

se non ritenga di doversi attivare con la massima sollecitudine per scongiurare la cancellazione delle tratte ferroviarie citate e per far sì che si giunga in tempi rapidi ad una soluzione che tenga conto della tutela della sicurezza degli operatori di Trenitalia e, allo stesso tempo, del diritto dei cittadini alla mobilità.

(3-01999)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MANDELLI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

da tempo sono stati approvati in Italia i nuovi farmaci inibitori della proteasi che aumentano del 30 per cento la possibilità di guarire dall'epatite C, ma, nonostante la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), l'accesso effettivo a queste terapie da parte dei cittadini è fortemente limitato;

sebbene tutte le Regioni abbiano individuato, con apposite delibere, l'elenco dei centri abilitati a prescrivere i nuovi farmaci per la cura dell'epatite C a carico del Servizio sanitario nazionale, il numero è inferiore di oltre un terzo rispetto ai centri per la cura dell'epatite esistenti sul territorio nazionale;

secondo quanto appreso dagli organi di stampa, il pm Raffaele Guariniello, a Torino, ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per omissione di cure e lesioni per la mancata somministrazione ai malati di epatite C di uno dei nuovi farmaci, il Sofosbuvir della Gilead;

come è noto, nel frattempo, sono stati immessi in commercio anche altri farmaci di ultima generazione che promettono la guarigione in percentuali superiori al 90 per cento e tale circostanza ha riaperto prepotentemente la questione del costo dei "super farmaci" salvavita;

un farmaco, se approvato dalla competente autorità nazionale o europea, può essere prescritto e acquistato nel territorio dell'Unione al prezzo deciso dall'azienda produttrice, ma non può essere rimborsato dai servizi sanitari nazionali o dalle assicurazioni prima che sia avvenuta una trattativa a livello nazionale con le agenzie regolatorie dei singoli Paesi; per l'Italia, tale agenzia è l'Aifa;

considerato che:

il 30 settembre 2014, l'Aifa ha reso noto l'intervenuto accordo con Gilead per la rimborsabilità del farmaco Sovaldi (sofosbuvir) per il trattamento dei pazienti affetti da epatite cronica C, facendo riferimento al piano nazionale per la lotta alle epatiti virali (PNEV), presentato nel 2012;

tale farmaco viene ceduto nei vari Paesi europei a prezzi diversi, ma comunque elevatissimi e tali da mettere in discussione la tenuta dei sistemi sanitari nazionali; in Italia, infatti, dovrebbe essere immediatamente assicurato il trattamento ai 15.000-20.000 pazienti a rischio della vita, ma si dovrebbe prevedere l'estensione della cura ai 300.000-400.000 cittadini mono e coinfecti da epatite C, e la corrispondente spesa appare insostenibile se non sarà accompagnata da finanziamenti aggiuntivi al fondo sanitario nazionale;

l'Aifa ha, quindi, riconosciuto delle priorità limitando l'accesso al farmaco ad alcune categorie di pazienti ben definite: soggetti con epatite cronica severa, cirrosi epatica e/o tumore del fegato, soggetti in lista d'attesa per trapianto di fegato o con recidiva di epatite dopo epatotrapianto, soggetti con epatite cronica C e gravi manifestazioni extraepatiche HCV-correlate (sindromi crioglobulinemiche, sindromi linfoproliferative a cellule B);

con la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, commi 593-598 dell'art. 1) è stato istituito il fondo per i farmaci innovativi che prevede lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro (750 milioni per due anni) per la cura della malattia, risorse recuperate dal Fondo sanitario nazionale, contabilizzando anche i risparmi ottenuti grazie all'eliminazione della stessa malattia;

il fondo dovrebbe garantire, nel 2015, la cura di circa 50.000 persone, come assicurato recentemente dal Ministero della salute e dovrebbe facilitare l'attuazione del nuovo piano nazionale per la lotta alle epatiti virali che, ad oggi, non risulta ancora approvato;

la mancata attuazione del piano comporta il rischio di esporre il sistema sanitario nazionale alla

pressione di migliaia di pazienti che vedono negata la concreta possibilità di guarigione da patologie gravissime che spesso portano alla morte;

all'Epac, associazione per la lotta alle patologie epatiche, giungono numerose segnalazioni di pazienti che non riescono ad accedere alle terapie all'interno delle strutture sanitarie: di fatto numerose aziende sanitarie non hanno a disposizione risorse sufficienti ad assicurare le cure a tutti coloro che ne necessitano; inoltre, il tempo dedicato alla gestione del singolo paziente è quasi raddoppiato rispetto alla terapia tradizionale precedente, a causa dei frequenti controlli imposti dallo schema terapeutico e dalla gestione dei possibili effetti collaterali;

l'epatite ha un costo sociale molto alto: ogni anno vengono ricoverate circa 34.000 persone, mediamente per 11 giorni di degenza, mentre il trapianto di fegato, provocato spesso dalla degenerazione della malattia, ha un costo sanitario di oltre 100.000 euro;

il tema delle risorse è fondamentale, ma non può essere l'unico criterio da tenere in considerazione a fronte della possibilità di guarigione delle centinaia di migliaia di persone affette da epatite C; è necessario, infatti, effettuare una valutazione del rapporto tra costo e beneficio oltre che in termini di salute, anche in termini economici: per una spesa di diverse centinaia di milioni di euro, i risparmi possono essere quantificati in miliardi;

secondo le Regioni, servono fondi straordinari per far fronte all'emergenza e garantire un accesso universale al farmaco;

alcune Regioni, come la Toscana, intendono intraprendere iniziative unilaterali attraverso la negoziazione regionale del prezzo del farmaco per tutti i pazienti affetti da patologie epatiche;

è necessario, invece, assicurare che la negoziazione sia effettuata a livello nazionale e che tutti i cittadini possano accedere alle terapie in maniera uniforme;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda vigilare sull'armonizzazione e l'unificazione delle procedure per l'accesso universale ai farmaci innovativi e intervenire tempestivamente valutando la possibilità di un acquisto centralizzato da parte dell'Unione europea per diminuire i costi di tali importanti farmaci che contribuiscono alla guarigione dei pazienti, ma che, al contempo, pongono senza dubbio nuove sfide per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale.

(4-04143)

[SACCONI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in Italia ci sono 62.875.174 unità immobiliari suddivise tra abitazioni, pertinenze, negozi, immobili produttivi, uffici ed altri tipi di immobili;

circa lo 0,050 per cento del totale è stato oggetto di vincolo in ragione del suo valore storico ed artistico;

nella proposta attuale di riforma del catasto agli immobili vincolati non è attribuita alcuna autonomia e specifica riconoscibilità e ciò con grave danno per le politiche di tutela e valorizzazione di tali beni; considerato che:

si ritiene necessaria l'identificazione di un gruppo catastale autonomo riservato solo ai beni vincolati ed un regime di valutazione degli stessi che tenga conto delle loro specifiche caratteristiche poiché costituiscono, come noto, una straordinaria risorsa finora non utilizzata del nostro Paese;

gli immobili vincolati occupano tutte le aree del nostro Paese, anche quelle meno conosciute, ma l'assenza di una politica fiscale specifica per tali beni non ne favorisce in alcun modo la tutela (a dispetto dell'art. 9 della Costituzione), né la loro valorizzazione, anche economica, e ciò contribuisce al loro abbandono e alla loro rovina;

è noto che solo 30 immobili storici nella Loira generano nel territorio oltre un miliardo di euro con l'indotto. Di contro in Italia, le oltre 4.000 ville venete disseminate tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, tutte insieme attualmente producono un'economia di qualche milione di euro poiché l'attuale regime fiscale non rende conveniente l'investimento su di loro da parte di chi le detiene, pur essendo le suddette aree economicamente dinamiche;

tale situazione si replica in modo ancora più deterioro in tutti i contesti regionali in ragione di economie locali più deboli rispetto a quelle dell'area veneta;

per il Paese è ora indispensabile un'adeguata e corretta politica fiscale a sostegno degli immobili vincolati, che sfrutti anche il grande vantaggio competitivo dell'Italia rispetto agli altri Paesi: non c'è nulla da costruire poiché gli immobili vincolati già esistono ed è sufficiente solo determinare le condizioni che consentano ai loro detentori di considerare conveniente investire su di loro;

di fatto questi immobili necessitano annualmente di una consistente attività manutentiva che impegna un notevolissimo numero di maestranze specializzate (tetti, facciate, oscuri, impiantistica, parchi, restauri artistici, eccetera) in grado di determinare un consistente gettito fiscale per l'erario;

le attività che si svolgono all'interno e intorno a questi immobili coinvolgono tutti i settori (il mondo agricolo e dell'agroalimentare, quello della trasformazione artigianale e industriale, quello dei servizi e il terziario avanzato) con una consistente opportunità di impiego di manodopera, in particolare giovanile; pertanto è indispensabile una politica fiscale specifica, mirata ed autonoma rispetto a tutti gli altri immobili;

una politica fiscale specifica ha come indispensabile presupposto la determinazione di un gruppo catastale autonomo identificabile con al lettera "v", per cui un immobile vincolato oggi classificato per esempio in categoria A8 verrà classificato come "VA8", senza alcun costo per lo Stato vista la semplicità del procedimento;

senza spesa per l'erario, con la sola definizione di un gruppo catastale specifico, si potranno creare i presupposti per lo sviluppo di flussi turistici e di iniziative economiche rilevanti in tutte le zone del Paese, con l'arricchimento dei territori (con un rapporto di uno a 4: per ogni euro incassato da una dimora storica il territorio ne percepisce 4), maggior numero di transazioni economiche ed un ritorno estremamente positivo per le entrate dello Stato oltre che per la conservazione del paesaggio e dei suoi valori storici,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per favorire il ruolo dei privati proprietari ai fini della conservazione e valorizzazione delle ville venete, con particolare attenzione alle ipotesi di collocare tutte le dimore storiche italiane in una specifica categoria catastale e di introdurre detrazioni per le costosissime manutenzioni ordinarie e straordinarie annue, purché documentate, considerando ininfluyente l'occupazione da parte del proprietario di minime porzioni della dimora, e limitando in ogni caso a questa dimensione abitativa la tassazione locale per rifiuti e servizi indivisibili.

(4-04144)

[SPILABOTTE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

le unità cinofile dei vigili del fuoco sono attualmente contingentate in 186 a livello nazionale, 155 delle quali hanno già conseguito la certificazione operativa, di queste circa 45 sono discontinue;

le unità cinofile, distribuite sul territorio nazionale in nuclei regionali o interregionali, si occupano prevalentemente della ricerca di persone disperse in superficie e tra le macerie, in fase sperimentale della *fire investigation* (investigazione e ricerca in incendi dolosi);

considerato che:

la componente volontaria appartenente alle "alte qualificazioni" componente cinofila dei Vigili del fuoco è sempre stata equiparata, sia da un punto di vista formativo che da un punto di vista operativo, alla componente permanente, come tale utilizzata e inserita nelle turnazioni operative previste dalle circolari e dai regolamenti che disciplinano la componente cinofila, condividendone oneri e doveri in maniera non suppletiva, ma come essenziale componente del sistema operativo cinofilo del Corpo nazionale;

ad oggi il personale discontinuo del nucleo cinofilo dei vigili del fuoco, che è precario, ha svolto fino al 2014 turni di servizio mediante richiami di 20 giorni, che hanno assicurato la copertura operativa del servizio cinofilo; inoltre come previsto da apposite circolari, il servizio mensile viene comunicato alla sala operativa centrale C.O.N. per l'impiego, all'occorrenza, in territorio interregionale o internazionale;

oggi, a seguito delle drastiche riduzioni che la componente discontinua ha subito a partire dagli inizi del 2015 (il 75 per cento in meno rispetto l'anno 2014), il nucleo cinofilo dei vigili del fuoco non ha

più personale da impiegare in interventi di soccorso e tanto meno in ambito formativo e di logistica e mantenimento della struttura sede della scuola nazionale per la componente cinofila, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa mancata stabilizzazione del personale discontinuo appartenente ai nuclei cinofili dei Vigili del fuoco e quali azioni intenda intraprendere al fine di risolvere in maniera definitiva il problema.

(4-04145)

[CATALEO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

ai sensi dell'art. 1, commi 118-124, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) viene predisposto uno sgravio fiscale alle aziende per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di importo fino a 8.060 euro annui per il primo triennio di durata del rapporto di lavoro;

a detta del Governo l'utilizzo di tale incentivo dovrebbe garantire nuove forme di occupazione stabili, evitando l'insorgere di comportamenti opportunistici adoperati dai datori di lavoro con il fine unico di usufruire dello sgravio disattendendo l'obiettivo di favorire la creazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

considerato che:

dopo i primi mesi di attuazione delle disposizioni iniziano ad emergere, nei diversi contesti aziendali, le prime anomalie dovute ad un'erronea utilizzazione dello sgravio;

come si evince dall'articolo, pubblicato dalla testata giornalistica "il Fatto Quotidiano" in data 13 giugno 2015, sono state presentate delle denunce in Emilia-Romagna riguardo a una serie di comportamenti "scorretti" di cui si sarebbero avvalse 2 cooperative, il consorzio "Albatros" di Piacenza e "Movimoda" a Reggio Emilia, le quali avrebbero organizzato un sistema atto a consentire, mediante la costituzione di una società a responsabilità limitata, la fruizione degli sgravi fiscali previsti dalla legge di stabilità per il 2015;

tale meccanismo elusivo si concretizza nella proposta, dietro corresponsione di una somma a titolo di incentivo, dei datori di lavoro ai dipendenti, assunti con diverse fattispecie contrattuali, anche a tempo indeterminato, di licenziarsi per poi provvedere alla riassunzione degli stessi con lo strumento del contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi attraverso la nuova società;

il lavoratore a causa di questo meccanismo rimarrebbe l'unico soggetto ad essere penalizzato, in quanto non avrebbe le stesse tutele, tra cui la sicurezza del posto di lavoro, che, prima dell'avvento degli sgravi previsti dalla legge di stabilità per l'attuazione del "Jobs Act" risultavano maggiori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda adottare iniziative di competenza per contrastare gli effetti negativi prodotti dalle suddette disposizioni affinché non venga perpetrato un abuso degli strumenti incentivanti del nuovo contratto a tutele crescenti;

se e quali azioni intenda mettere in atto al fine di monitorare l'utilizzo distorto del contratto a tutele crescenti e degli oneri collegati.

(4-04146)

[SCHIEANI](#), [PAGANO](#), [TORRISI](#), [ALBERTINI](#), [ALICATA](#), [ANITORI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [CHIAVAROLI](#), [COLUCCI](#), [COMPAGNA](#), [CONTE](#), [D'ALI](#), [DALLA TOR](#), [D'ASCOLA](#), [Giuseppe ESPOSITO](#), [FORMIGONI](#), [GENTILE](#), [GUALDANI](#), [MANCUSO](#), [MARINELLO](#), [Luciano ROSSI](#), [SACCONI](#), [VICECONTE](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la situazione del Comune di Giarre (Catania) è stata, in passato, oggetto di interrogazioni parlamentari ed ispezioni ministeriali, che hanno accertato pesanti irregolarità con il rinvio a giudizio dei vertici burocratici del settore finanziario;

nonostante ciò, le irregolarità si sono perpetrate negli anni, con impegni di spesa non finalizzati e non funzionali alla cura di un pubblico interesse, che hanno portato il Comune interessato, nel 2012, a sfiorare il patto di stabilità, con conseguente classificazione di "ente strutturalmente deficitario";

negli ultimi 2 anni, con l'applicazione di un sano rigore finanziario, il Comune di Giarre non è più un

"ente strutturalmente deficitario" essendo riuscito a rispettare i parametri del "patto di stabilità"; le passività pregresse e i debiti fuori bilancio, relativi agli anni pregressi, frutto della squilibrata e non regolare gestione finanziaria già accertata dagli Ispettori ministeriali, incide ancora notevolmente sulla gestione corrente mettendo a rischio gli equilibri di bilancio;

i precari equilibri finanziari, oltremodo influenzati da una politica di assunzioni assolutamente non sostenibile dal bilancio, erano fondati su entrate non ripetitive, oggetto di indagini sullo svolgimento dei concorsi e sulla composizione delle loro commissioni di valutazione;

l'acclarata gravissima situazione economico-finanziaria, che ha portato a sfiorare nel 2012 il patto di stabilità e a classificare il Comune di Giarre tra le amministrazioni in condizioni strutturali di *deficit*, costringendolo a vendere, quasi per intero, il patrimonio immobiliare disponibile, per decine di milioni di euro, non ha dissuaso l'ente nello stipulare, senza alcuna evidenza pubblica, contratti con Telecom Italia SpA, per svariati milioni di euro e con la società Teleleasing SpA, sempre senza alcuna evidenza pubblica e per diversi milioni di euro, per l'ottenimento di servizi non solo non essenziali, ma mai utilizzati dall'ente;

solo dopo qualche mese dalla stipula dei gravosissimi contratti con Telecom SpA per l'ottenimento di servizi tutt'altro che imprescindibili (alcuni mai utilizzati), l'ente in data 28 dicembre 2012 con deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 243-*bis* (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) del decreto legislativo n. 267 del 2000 ha accertato che "sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario", ricorrendo alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

i potenziali legittimi portatori di interessi, che si sono ritenuti danneggiati dalle procedure utilizzate per la stipula dei contratti con Telecom Italia SpA, hanno presentato ricorso al Tar per il risarcimento del danno dovuto al regime della responsabilità del Comune di Giarre, nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica finalizzate all'aggiudicazione di contratti d'appalto, con il rischio di possibili indennizzi per svariati milioni di euro;

considerato che in relazione alla gravissima situazione finanziaria dell'ente manifestatasi nell'ultimo decennio (come è stato accertato dall'ispezione ministeriale svolta dal dottor Francesco Zompi, che ha comportato il rinvio a giudizio dell'attuale responsabile dell'area finanziaria del Comune) la situazione rischia oggettivamente di diventare critica per la comunità giarrese a causa delle difficoltà pregresse e delle già acclerate irregolarità,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive prerogative, intendano acquisire, tramite l'invio di ispettori ministeriali, quegli elementi finalizzati a verificare la reale situazione delle circostanze evidenziate al fine di chiarire: 1) la concreta sostenibilità finanziaria delle assunzioni avvenute a ridosso dello sfioramento del patto di stabilità e la conseguente classificazione di Giarre come Comune in condizioni strutturali di *deficit*; 2) la regolare composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per le figure dirigenziali dell'ente; 3) il regolare svolgimento delle procedure che hanno portato il Comune di Giarre, dal 2008 al 2012, ad impegnarsi nei confronti di Telecom Italia SpA e Teleleasing SpA con costi pari a svariati milioni di euro; 4) la concreta sostenibilità finanziaria degli impegni assunti, per servizi non indispensabili, con Telecom SpA e Teleleasing SpA avvenuti a ridosso dello sfioramento del patto di stabilità e della classificazione di ente in condizioni strutturali di *deficit*; 5) l'incidenza dei contratti sottoscritti, senza alcuna evidenza pubblica, con Telecom SpA e con Teleleasing SpA, sullo sfioramento del patto di stabilità, e sulla classificazione di ente in condizioni strutturali di *deficit*; 6) la reale competenza economica delle passività pregresse e dei debiti fuori bilancio, che si sono manifestati negli ultimi mesi, al punto da pregiudicare il sano risanamento avvenuto in questi 2 anni; 7) la reale sostenibilità finanziaria delle assunzioni (avvenute a ridosso dello sfioramento del patto di stabilità e della classificazione di Ente in condizioni strutturali di *deficit*) e se le passività pregresse e i debiti fuori bilancio siano stati impegnati nei rispettivi documenti di bilancio, in modo da rappresentare i fatti finanziariamente inerenti ad un periodo di gestione coincidente con l'esercizio finanziario, in modo tale che siano evidenti tutte le poste di entrata e di spesa che afferiscono all'anno di riferimento; 8) i beneficiari degli ingenti pagamenti che sono avvenuti, grazie

alle anticipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti, risalenti a qualche mese prima della improvvisa segnalazione (ai sensi dell'art. 153, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000) da parte del responsabile finanziario del Comune di Giarre e se gli stessi fossero stati soddisfatti nel caso in cui la segnalazione fosse arrivata prima del pagamento di detti debiti pregressi.

(4-04147)

[Mario MAURO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

al 1° gennaio 2015 gli adempimenti contributivi per il settore dello spettacolo e dello sport professionistico sono stati definitivamente trasferiti dall'Enpals all'Inps;

tuttavia, ad oggi, il sistema flussi informatici dell'Inps non è ancora in grado di elaborare le denunce UNIEMENS (l'unificazione dei flussi EMens e DM10 in un unico documento) contenenti tutti i dati dei lavoratori dello spettacolo;

la mancata elaborazione dei dati dei lavoratori comporta gravi conseguenze sia per loro che per le aziende. Per i lavoratori l'assenza di dati contributivi negli archivi Inps nega la possibilità di accedere alla NASPI (indennità di disoccupazione) o addirittura di andare in quiescenza. Per le aziende dello spettacolo, invece, un DURC (documento unico di regolarità contributiva) intero negativo non dà la possibilità di accedere ai benefici contributivi, oltre a creare gravi problemi finanziari dovuti all'impossibilità di incassare dai clienti;

l'Inps, in data 27 maggio 2015, ha inoltre comunicato, con il messaggio n. 3575, che dal 1° giugno 2015 sarebbero cambiate radicalmente le modalità di richiesta dell'agibilità, un documento indispensabile per ogni attività di spettacolo;

nel citato messaggio si prevede che un datore di lavoro, per il quale rimane sia l'obbligo sia la responsabilità dell'adempimento, possa abilitare i singoli lavoratori ad effettuare la richiesta di agibilità per se stessi, previo rilascio di una specifica delega e di una dichiarazione di responsabilità che va presentata all'Inps;

nonostante le lamentele da parte sia dei lavoratori che delle aziende, il sito dell'Inps non è pronto e ci sono dal 1° giugno migliaia di lavoratori che rischiano di non poter lavorare perché senza certificato di agibilità o di dover accettare lavori "in nero";

anche i lavoratori "intermittenti" (coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo e dalla cultura sono molto spesso precari) si trovano in una situazione analoga. Per questi lavoratori il certificato di agibilità sostituisce la comunicazione preventiva DTL, ma rischiano di non poter lavorare perché un datore di lavoro che retribuisce in busta paga un "intermittente" se non fa comunicazione preventiva all'Inps (e non può farla perché il sito non funziona) rischia una sanzione di circa 800 euro (più onerosa della sanzione per il lavoro "nero");

a giudizio dell'interrogante tutti i disservizi in cui è venuto a trovarsi il settore dello spettacolo avrebbero come secondo fine quello di estendere l'applicazione dei *voucher* a tutte le attività dello spettacolo, disconoscendone il valore economico e sociale, ma incassando nel contempo milioni di contributi per prestazioni che artisti e tecnici non vedranno mai,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga di dover intervenire urgentemente;

se non ritenga che il cambio di procedure avviato senza testarne la validità (sito dell'Inps non attivo) abbia recato un grave danno nel settore dello spettacolo e ai suoi lavoratori che a tutt'oggi non possono accedere a trattamenti di disoccupazione, malattia, maternità, pensione;

perché l'Inps non abbia mai risposto alle numerose richieste di spiegazione per il blocco delle agibilità;

se non ritenga di dover provvedere alla sostituzione degli attuali vertici dell'Inps.

(4-04148)

[CALDEROLI](#) - *Al Ministro della giustizia* -

(4-04149)

(Già 3-01717)

[RICCHIUTI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

da notizie giornalistiche si apprende che durante i festeggiamenti per la vittoria del centro-destra alle elezioni comunali a Seregno (Monza e Brianza) il sindaco uscente Giacinto Mariani, fedelissimo di Matteo Salvini, ha pronunciato le seguenti parole di minaccia nei confronti del giornalista Michele Costa e della redazione di "Infonodo" di Seregno: "La città di Seregno non ha bisogno di falsità e di cattiverie, di atti anonimi. Che le opposizioni la smettano di rifarsi a siti anonimi gestiti da animali, da ladri e da schifosi. Perché queste persone devono morire";

le gravissime parole di minaccia pronunciate da Mariani sono state condivise anche dal suo successore, Edoardo Mazza, di Forza Italia, vincitore al ballottaggio di domenica 14 giugno 2015, che non ha esitato a manifestare il suo apprezzamento applaudendo;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

la minaccia rivolta da Mariani al giornalista Michele Costa e alla redazione di "Infonodo" preoccupa profondamente e non può essere sottovalutata ancor più se si considera che proviene da un soggetto come Giacinto Mariani che con Mario Barzaghi e un ufficiale dei Carabinieri sarebbero in affari con organizzazioni criminali;

è opportuno ricordare, infatti, che per Mario Barzaghi, già vicepresidente di Confindustria di Monza e Brianza, è stato richiesto il rinvio a giudizio dalla Procura di Monza per avere sequestrato e minacciato di morte nel 2013 il giornalista de "L'Espresso" Fabrizio Gatti durante un'intervista in cui lo stesso Gatti chiedeva informazioni proprio sulla società nella cui compagine erano presenti i predetti soggetti; considerato, inoltre, che:

dai fatti esposti risulta dunque evidente che anche la nuova compagine comunale ha adottato come sistema l'intimidazione mafiosa contro quei giornalisti impegnati nella lotta alle organizzazioni criminali;

preoccupa profondamente e non lascia ben sperare l'atteggiamento adottato dal nuovo sindaco di Seregno, Edoardo Mazza, che applaude il suo predecessore che minaccia di morte giornalisti che svolgono il loro dovere; ciò è gravissimo e dimostra quanto si sia abbassato il livello di guardia nella città di Seregno;

non vi è dubbio che la giustizia farà il suo corso ma c'è bisogno di una mobilitazione generale di tutti coloro, che di sicuro sono la maggioranza dei cittadini seregnesi, che ritengono la libertà di stampa e il diritto di essere informati una colonna portante della nostra democrazia;

tra i compiti fondamentali dello Stato vi è quello di assicurare un alto livello di vigilanza al fine di mantenere la legalità, ovvero ripristinarla quando risulti violata, garantendo così il corretto svolgimento della vita democratica locale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti riportati e quale sia la sua valutazione in merito;

se non ritenga necessario attivare i meccanismi di cui all'art. 143 del testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per il Comune di Seregno.

(4-04150)

[DEL BARBA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

(4-04151)

(Già 3-01959)

[Giuseppe ESPOSITO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nel territorio di Roma Capitale è presente un servizio di *richeau*, motocarrozze e altri mezzi a motore e non, che svolge attività di noleggio con conducente (NCC);

tale servizio, che doveva essere un modo per recuperare ex detenuti, si sta rivelando una fonte di "economia sommersa": inizialmente l'attività era stata concepita come un servizio gratuito e affidabile per i turisti, oggi invece, dopo una fase iniziale di sperimentazione, è diventato un servizio a pagamento senza l'emissione della relativa ricevuta fiscale;

i *richeau* inizialmente si contavano sulle dita di una mano; oggi, invece, i velocipidi che attraversano il centro della Capitale si sono moltiplicati esponenzialmente, parimenti alle tariffe applicate; senza

alcun tipo di regolamentazione dell'attività, le tariffe sono state oggetto di continui e costanti rialzi, decisi *ad libitum* dagli erogatori del servizio;

constatato che:

i conducenti dei *richeau* o degli altri velocipidi non sono più ex detenuti, ma molto spesso stranieri, pagati pochissimo, la maggior parte dei quali senza ferie, contributi, privi di un quadro normativo che possa tutelare la loro posizione lavorativa, ma soprattutto privi di una copertura assicurativa che tuteli loro stessi, i mezzi ed i clienti da eventuali sinistri;

tali soggetti non possono essere in possesso di alcuna autorizzazione NCC, licenza taxi, ovvero di qualsivoglia titolo abilitativo per l'esercizio di attività di trasporto pubblico persone non di linea, in quanto la "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" (legge 15 gennaio 1992, n. 21, modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 2009, n. 14) non disciplina il servizio *richeau* tra gli autoservizi pubblici non di linea;

la citata legge quadro, all'articolo 1, comma 2, delimita il servizio pubblico non di linea solamente al servizio taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale e il servizio di noleggio con conducente ad autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

la stessa norma prevede che l'esercizio del servizio taxi o di piazza sia subordinato al rilascio di una specifica licenza da parte della competente amministrazione comunale (art. 8), in favore di soggetti che siano inseriti in un apposito ruolo tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i quali abbiano comprovato il possesso di requisiti psicofisici e morali (art. 6);

sulla base di quanto esposto, ai conducenti dei velocipidi dovrebbero irrogarsi le sanzioni amministrative previste dall'articolo 86 del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992) per l'esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di piazza, in quanto soggetti che svolgono un'attività senza una necessaria autorizzazione amministrativa preventiva, attraverso l'uso di un veicolo che la legislazione di settore non ritiene idoneo all'espletamento della stessa;

a quanto risulta all'interrogante, la Polizia di Roma Capitale sta svolgendo una serie di controlli e irrogando sanzioni amministrative pecuniarie soltanto in applicazione dell'art. 85 del codice della strada, che sanziona l'esercizio abusivo del servizio di noleggio con conducente, ma non riconduce la fattispecie suddetta alla violazione dell'art. 86 del codice della strada, che disciplina l'esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di piazza;

nel caso in esame, i soggetti che esercitano abusivamente l'attività di trasporto pubblico di persone con *richeau* operano in modo analogo ai taxi: infatti, essi sostano su pubblica piazza, non operano sulla base di prelievi prenotazioni, provvedono a servizi di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone ed effettuano corse limitate al territorio comunale. Pertanto, non si comprende perché questa attività non sia suscumbibile nella fattispecie descritta dall'articolo 86 del codice della strada;

inoltre il servizio taxi o NCC garantisce l'incolumità e la tutela dei passeggeri attraverso la stipula obbligatoria di una RC auto: infatti, il codice della strada prescrive che per i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, circolanti o sostanti su strade pubbliche, venga sottoscritta una copertura assicurativa (la RC, appunto) atta a risarcire eventuali danni provocati a terzi o cose. Il conducente non è coperto dalla RCA, mentre lo sono i passeggeri trasportati; inoltre l'assicurazione copre il veicolo anche se in sosta o senza guidatore. Questa forma di tutela chiaramente non è estesa ai clienti di operatori che svolgono abusivamente un servizio di trasporto di persone attraverso velocipedi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno regolamentare un'attività che di fatto viene svolta in molti centri storici d'Italia, attraverso la previsione di un'autorizzazione amministrativa che permetta il rispetto di *standard* qualitativi del servizio uniformi sul territorio italiano;

se non ritenga necessario, all'interno della regolamentazione di tale attività, prevedere l'obbligatorietà di una polizza assicurativa che tuteli in particolar modo i passeggeri da eventuali sinistri;

se non ritenga opportuno emanare una circolare con la quale si chiarisca che l'esercizio abusivo di tale

attività non comporta solo l'applicazione di sanzioni per violazione dell'articolo 85 del codice della strada, ma anche per violazione dell'art. 86 del medesimo codice, che sanziona l'esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di piazza.

(4-04152)

[ALICATA, D'ALI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

l'autostrada Catania-Siracusa è un'importante arteria che ha origine a Catania, dalla tangenziale cittadina, e dopo un percorso di poco superiore ai 25 chilometri termina ad Augusta, innestandosi sulla strada extraurbana principale, strada statale 114, per Siracusa;

tali 25 chilometri di autostrada, inaugurati nel 2009, caratterizzati da 8 gallerie, di cui 3 artificiali, con impianti e servizi all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, la rendono l'arteria più moderna d'Europa;

gli impianti di illuminazione delle gallerie sono alimentati da pannelli fotovoltaici inseriti sulle volte di copertura;

da diverso tempo le citate gallerie, per i motivi più svariati, risultano scarsamente illuminate in entrambi i sensi di marcia e gli automobilisti affrontano pertanto molteplici insidie, con rischio della propria e altrui incolumità;

le gallerie, al buio o con scarsa illuminazione, sono considerate dagli agenti della sicurezza stradale tra i pericoli maggiori per gli automobilisti che percorrono quel tratto di strada;

infatti, entrando e uscendo dai *tunnel*, passando dalla luce del sole al buio e viceversa, si ha un attimo di accecamento, che può risultare fatale;

da notizie in possesso dell'interrogante, nell'ultimo biennio, anche a causa di quanto esposto, si sono verificati molteplici incidenti all'interno delle gallerie;

a giudizio dell'interrogante quanto descritto risulta grave e drammatico: occorrerebbero necessari e celeri interventi di ripristino, per conferire rinnovata sicurezza all'arteria stradale in questione ed evitare altresì che si verifichino nuovamente episodi di tal genere e di tale portata,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione relativa all'illuminazione delle gallerie dell'autostrada Catania-Siracusa;

se intenda procedere, in tempi celeri, ad una verifica dello stato di manutenzione e sicurezza di tutte le gallerie.

(4-04153)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente(Giustizia):

3-01996, della senatrice Granaiola ed altri, sulla vicenda assistenziale e penitenziaria di un giovane con problemi mentali;

3-01997, della senatrice Blundo ed altri, sull'effettività del diritto di visita del genitore non affidatario di figlio minore;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01998, della senatrice Moronese ed altri, su iniziative contro il rischio amianto.

